Prov. Calif.

TRATTATO

DI

DIRITTO ECCLESIASTICO

TRATTATO

DEL

DIRITTO ECCLESIASTICO

CATTOLICO ED EVANGELICO

DEL

Dott. EMILIO FRIEDBERG

Prof. ord. di diritto nell'Università di Lipsia.

EDIZIONE ITALIANA

riveduta in collaborazione con l'Autore
ed ampiamente annotata per rispetto al diritto italiano

DALL'

Avv. FRANCESCO RUFFINI

Prof. di diritto nell'Università di Pavia.

ALMA COLLEGE
348.71
LIBRARY
F913
Alma, California

BIBL. PONT. COLL. LEV. ANAGNI

TORINO
FRATELLI BOCCA EDITORI

LIBRAI DI S. M. IL RE D'ITALIA

SUCCURSALI

ROMA
Via del Corso, 216-217.

FIRENZE
Via Cerretani, 8

DEPOSITI

PALERMO
Università, 12
(N. Carosio)

MESSINA
(Daly)

CATANIA
S. Maria al Ros.o, 32
(N. Carosio)

1893

6241

PROPRIETÀ LETTERARIA

Torino — Tipografia Vincenzo Bona.

PREFAZIONE

L'opportunità di un libro, che riproduca con severo metodo scientifico la condizione presente degli studî in tutti i molteplici rami della scienza del diritto ecclesiastico, mi sembra che si possa oggidì anche meno contestare, che non al tempo che si compieva il solo tentativo comparabile nella letteratura giuridica italiana a questo mio, cioè la traduzione del manuale del Walter, scritta dall'Avv. Benelli e pubblicata nel 1846 presso i fratelli Nistri di Pisa per cura del Prof. Conticini. Poichè appunto l'essere dopo d'allora così mirabilmente rifiorite presso di noi tutte le altre discipline giuridiche fa che si noti con meraviglia anche maggiore la trascuranza, in cui sono rimasti gli studî del diritto ecclesiastico; e da un altro canto il fatto, che da ultimo quella parte di essi, la quale riguarda il diritto ecclesiastico dello stato, abbia ricevuto uno slancio improvviso per merito anzitutto della diffusa esposizione, che ce ne diede il Prof. Scaduto, e poi della Rivista, che vi hanno dedicata i signori Caselli e Giustiniani, rende anche più incalzante la necessità di un lavoro, ove si estenda in qualche modo alle altre parti questo avventurato movimento, ed ove gli studiosi antichi e nuovi della restaurata disciplina ne possano trovare una trattazione generale e compiuta, tale cioè da abbracciare così nella sua evoluzione storica come nel suo sistema odierno tutto il diritto ecclesiastico emanante dalla chiesa, senza cui non è possibile una piena intelligenza di quello che procede dallo stato.

Dal tentare la prova con un lavoro originale mi distolsero non meno la mia imperizia che la rudimentalità, se pure così si può dire, della nostra nuovissima letteratura canonistica; poichè non sono nè degli scrittori nè delle letterature principianti queste grandi sintesi dogmatiche, date solo ai provetti e a quei paesi, in cui un largo lavorìo di monografie e una successione ininterrotta di pazienti tentativi abbiano portata la materia ad un grado tale di elaborazione, che altri la possa alfine racchiudere e fissare in un sistema, ove alla più naturale e razionale distribuzione delle parti si accompagni la più rigorosa economia nella esposizione. Ma ciò non accadde se non nella Germania, la quale è altrettanto ricca, da quanto è presso di noi il difetto, di trattati e manuali del diritto ecclesiastico così eccellenti sotto questo rispetto, da non scapitare punto al paragone coi bene meritamente celebrati del diritto romano. Ond'è che mi sono indotto a procurare l'edizione italiana di uno di tali lavori tedeschi. Dei quali esclusi dalla mia scelta quelli, che considerano il solo diritto cattolico, perchè non hanno in genere una impronta così spassionata ed oggettiva come quegli altri, ove è compreso anche l'evangelico; e fra questi ultimi ho preferito poi il trattato del Friedberg, perchè mi parve, ed è parso pure a persone intelligenti della materia, che esso eccella fra tutti, oltre che per altri meriti, per il carattere prettamente giuridico della trattazione.

Il Friedberg ebbe la bontà non soltanto di autorizzare questo mio lavoro, ma di rivedere con me, nel tempo che seguivo i suoi corsi presso l'università di Lipsia, tutta la parte del testo, perchè il lettore italiano avesse le maggiori garanzie che nella nuova forma si continuasse a rispecchiare tutto ed esatto il suo pensiero.

Però a che l'impresa riuscisse davvero conforme allo scopo e profittevole occorreva che nel libro si facessero novità di diversa maniera, come abbreviature, rifacimenti, aggiunte. Occorreva prima di tutto che si riducessero in più stretti confini le parti riguardanti il diritto evangelico ed in generale il diritto degli stati tedeschi; ed io le ho

appunto ora accorciate ed ora riassunte, senza però eliminarle; poichè neppure esse non sono senza un qualche interesse per lo studioso italiano: — chi consideri che in questo campo il poter comparare come Roma abbia consentito a modificare il suo diritto ecclesiastico comune a seconda dei bisogni dei diversi paesi, e come d'altra parte abbiano, ove essa non consentiva, saputo farlo gli stati con le loro leggi, è senza alcun dubbio la più ricca sorgente di consiglio per coloro, cui tocca di governare la delicata materia; chi consideri poi più particolarmente che per la famosa legge promessa dall'art. 18 di quella delle Guarentigie, per la legge cioè, che dovrebbe in un riordinamento generale della proprietà ecclesiastica pôrre dei criterî più moderni e costituzionali nel luogo di quelli tutti ancora da Medioevo, con cui essa è regolata, non si potrà trovare modello migliore o riscontro più confacente, che nelle amministrazioni ecclesiastiche germaniche, così cattoliche come evangeliche, con le quali appunto, siccome altri già osservò, i progetti, che a quel proposito si sono venuti elaborando in questo ultimo ventennio, presentano una ben singolare e spesso inconsapevole corrispondenza. Occorreva poi che si aggiungesse parecchio alla bibliografia, per dar modo a chi non sa di tedesco di trovare almeno indicati gli antichi lavori italiani, che possono in qualche modo tenere il posto delle recenti opere straniere, per la più gran parte germaniche. E di queste ho messo in fondo al volume un elenco, ove sono non soltanto i nomi degli scrittori in ordine alfabetico, ma i titoli delle opere in disteso, e la traduzione dei titoli stessi; il che ho fatto per potere nel corso del lavoro usare anch'io quelle medesime indicazioni abbreviate che già l'autore.

Ma la differenza sostanziale fra l'ultima edizione tedesca e questa mia, che io chiamai per ciò edizione italiana e non semplicemente traduzione, sta in questo, che in luogo degli accenni, molto brevi, come di ragione, che il testo aveva sul nostro diritto, io ne diedi una trattazione compiuta per quanto compendiosa, studiandomi di riannodarla ai principî fondamentali del diritto degli antichi stati ita-

liani, a cui l'odierno si ricollega nel nostro campo con più stretti e numerosi legami che non in qualunque altro, di tenere della nostra letteratura un conto più largo che non si fosse fatto prima, e di portare insomma un qualche contributo personale alla elaborazione di questa materia, la quale, per quanto grande possa essere il merito delle opere che già ne trattarono, e specialmente di quelle dello Scaduto, delle quali largamente ed efficacemente mi sono giovato, è però ben lontana dall'essere in modo definitivo ordinata; chè anzi di molte singole parti, di molte questioni è bene che si tratti e si disputi ancora assai, e possibilmente partendo da punti e procedendo con criterî diversi, prima che esse possano avere una collocazione sicura e stabile nel sistema.

Ove il testo mi forniva un riattacco, vi aggiunsi la materia nuova per mezzo di annotazioni; ed ove non, per mezzo di appendici. Non ho contrassegnato il mio lavoro in nessun modo esteriore, perchè mi sarebbe riuscito impossibile ove esso è solo di abbreviazione o di rifacimento o di interpolazione, e perchè d'altra parte temetti che una firma o una sigla od altro di somigliante avrebbe generato confusione tra la congerie di nomi, di abbreviature e di segnature convenzionali diverse, che sono già nel libro.

Ma a distinguere l'opera del Friedberg dalla mia, e a scindere, quello che più importa, la sua dalla mia responsabilità nei punti essenziali, basta, io credo, questa dichiarazione: che tutto quanto riguarda il diritto italiano, sotto l'aspetto storico o sotto quello dogmatico odierno, è stato aggiunto da me. Chi poi volesse andare più innanzi in questa ricerca potrà molto facilmente raggiungere il suo intento per via di un semplice raffronto materiale delle due edizioni, tra le quali si mantenne sempre che fu possibile la più scrupulosa corrispondenza.

A conferma di quanto dissi ed a dimostrare come io sia proceduto in questo lavoro di manipolazione di un'opera altrui non solo col consenso preventivo, ma con l'approvazione finale dell'autore, io mi permetto di invocare qui la sua testimonianza, consegnata in una lettera, che per es-

sermi essa sembrata molto bella anche sotto altri rispetti riproduco per intiero, pregando chi legge di volere fare egli stesso la parte dovuta alla particolare benevolenza di un maestro nei passi che più da vicino mi riguardano. Eccola:

" *Onorevolissimo Signore ed Amico,*

" È finito dunque il grande lavoro, cominciato da Lei sono appunto tre anni qui in Lipsia; ed io non posso tralasciare di mandarle una parola di ringraziamento.

" Ella ha condotta a termine la difficile impresa in modo a mio credere eccellente. Soltanto a chi ha una perfetta conoscenza della materia del diritto ecclesiastico, quale Ella ebbe già occasione di dimostrare in parecchi suoi buonissimi lavori, era dato di mettersi a tale cimento; ed io so molto bene, che il volgere questo mio libro in una lingua straniera presuppone nel traduttore un complesso di requisiti assai maggiore, che non se si trattasse di altre opere. Poichè io ho cercato di racchiudere la estesa materia in una esposizione quanto più per me si poteva concentrata, così che non una parola di troppo fosse detta. Ella si è compiutamente conformata a questa tendenza dell'autore, e si è dimostrata così buon conoscitore della lingua come del contenuto del mio libro.

" Ma l'opera sua non è punto una semplice traduzione. Essa è in buona parte una elaborazione personale. Poichè, in considerazione del pubblico diverso a cui il suo lavoro è destinato, Ella abbreviò quelle parti del mio libro, che per l'Italia presentavano minore interesse, e da un altro canto ampliò e completò quel poco che circa il diritto italiano si poteva trovare nell'originale. E lo fece in tale misura, che io riconosco assai di buon grado di avere molto appreso dal suo libro — poichè il libro è omai tanto suo come mio —; onde io spero che la scienza tedesca prenderà notizia del diritto italiano dal suo lavoro in quella stessa guisa, che la italiana avrà dal medesimo contezza dello stato odierno della dottrina canonistica germanica.

" La mia riconoscenza però ha sopratutto il suo fondamento in ciò, che il suo lavoro ha posto fra me e la scienza italiana un legame, a cui io annetto personalmente il maggior pregio. Dall'Italia ci è venuta la nostra scienza canonistica; e Lei ha ricondotto il figlio al grembo della madre. Ella diede ai miei pensieri il modo di parlare la dolce lingua di quel popolo, a cui mi lega la più profonda simpatia, e a cui mi onoro di appartenere di già in una certa guisa mercè il dottorato concessomi dalla università di Bologna.

" Gradisca le assicurazioni della mia riconoscenza e della mia stima.

" Lipsia, 21 aprile 1893.

" *Il suo devotissimo*

" EMILIO FRIEDBERG ".

Non credo di meritare quelle espressioni di riconoscenza,

a cui accenna il Friedberg; chè anzi sento di doverle ricambiare io a lui in ben più larga misura già soltanto per questo — se pure molte altre cagioni non ne avessi nella accoglienza ch'egli mi fece un giorno e nella assistenza onde mi fu largo sempre ne' miei studî —, che da nessuna altra fatica ritrassi mai nè potrò forse più ritrarre tanto utile, come da quella durata intorno alla sua opera magistrale.

Della quale quindi ho speranza che si potrà giovare anche la nostra gioventù studiosa del diritto.

Pavia, maggio 1893.

FRANCESCO RUFFINI.

INDICE

INTRODUZIONE

§ 1. La Chiesa e le Chiese . . . . . *Pag.* 1
2. Diritto ecclesiastico . . . . . » 2
3. Diritto canonico e Diritto ecclesiastico . . . . . » 4
4. Storia della trattaziane del diritto ecclesiastico. Sommario della Letteratura . . . . . » 4

LIBRO PRIMO

La Costituzione della Chiesa nel suo svolgimento storico.

PARTE PRIMA

La Chiesa cattolica.

Capitolo Primo

I primi tempi.

§ 5. I. Vescovi, Diaconi, Presbiteri . . . . . *Pag.* 15
6. II. Clero e Laici . . . . . » 32
7. III. Sinodi. Costituzione metropolitana . . . . . » 36
8. IV. Evoluzione nella chiesa greca . . . . . » 39
9. V. Il Vescovo di Roma . . . . . » 41
10. VI. Stato e Chiesa . . . . . » 44

Capitolo Secondo

Ulteriore svolgimento in Occidente.

§ 11. I. Nell'impero romano . . . . . *Pag.* 47
12. II. Nel regno franco . . . . . » 54

Capitolo Terzo

Il Medioevo.

§ 13. I. Il Primato romano . . . . . *Pag.* 59
14. II. Stato e Chiesa . . . . . » 62
15. III. La Reazione . . . . . » 66

Capitolo Quarto

I tempi moderni.

§ 16. I. Il Conc. di Trento e l'ulteriore svolgimento del sistema papale *Pag.* 70
17. II. Il sistema episcopale . . . . . » 73
18. III. La distruzione e la restaurazione della Chiesa in Germania . » 76
19. IV. Stato e Chiesa . . . . . » 78
20. V. Il Concilio Vaticano e le sue conseguenze quanto alla Chiesa e allo Stato . . . . . » 86

APPENDICE

Lo Stato e la Chiesa in Italia.

I. *Napoli e Sicilia* . . . . . *Pag.* 90
II. *Toscana* . . . . . » 93
III. *Modena e Parma* . . . . . » 96
IV. *Venezia* . . . . . » 99
V. *Lombardia.* . . . . . » 103
VI. *Genova* . . . . . » 110
VII. *Sardegna* . . . . . » 113
VIII. *Piemonte* . . . . . » 116
IX. *Regno d'Italia* . . . . . » 123
X. *Conclusione* . . . . . » 127

PARTE SECONDA

La Chiesa evangelica.

§ 21. I. Introduzione . . . . . *Pag.* 132
22. II. I principî fondamentali della costituzione della Chiesa evangelica . . . . . » 133
23. III. La prima forma della costituzione ecclesiastica . . . » 137
24. IV. Il compimento della costituzione nel secolo XVI . . » 138
25. V. L'ulteriore svolgimento. Sistema episcopale, territoriale e collegiale . . . . . » 139
26. VI. Lo svolgimento più recente . . . . . » 141
27. VII. La Riforma svizzera . . . . . » 142
28. VIII. Le chiese evangeliche sotto un sovrano di un'altra confessione . . . . . » 145

APPENDICE

La Chiesa evangelica Valdese.

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X . . . . . *Pag.* 146

LIBRO SECONDO

I rapporti delle Associazioni religiose con lo Stato e fra loro.

§ 29. I. I rapporti delle Associazioni religiose con lo Stato . . *Pag.* 153
30. II. I rapporti delle Confessioni cristiane fra di loro . . . » 178

LIBRO TERZO

Le Fonti del diritto ecclesiastico, nella loro storia e nella loro odierna applicabilità.

PARTE PRIMA

Fonti comuni ad entrambe le Chiese cristiane.

§ 31. I. Il Canone e la Bibbia . . . . . *Pag.* 181
II. Il *Corpus iuris canonici.*
1° Le così dette Collezioni intermedie.
32. *A.* I più antichi Sinodi . . . . . » 183
33. *B.* La Dottrina degli Apostoli. I Canoni e le Costituzioni degli Apostoli . . . . . » 183
34. *C.* Le più antiche Collezioni in Occidente . . . . » 186
35. *D.* La Raccolta di Dionisio e di Quesnell . . . . . » 186
36. *E.* Le Collezioni spagnuole . . . . . » 189
37. *F.* Le fonti nell'Impero franco. *Benedictus Levita. Capitula Angilramni.* Pseudoisidoro . . . . . » 190
38. *G.* Raccolte di formule. Libri penitenziali . . . . . » 195
39. *H.* Le Raccolte sistematiche . . . . . » 197
2° Il *Corpus iuris canonici*
40. *A.* Il *Decretum Gratiani* . . . . . » 198
41. *B.* Le Raccolte di Decretali . . . . . » 201
42. III. Il Diritto romano . . . . . » 206
43. IV. Il Diritto consuetudinario . . . . . » 208
44. V. La Legislazione secolare . . . . . » 210

PARTE SECONDA

Le Fonti giuridiche proprie soltanto della Chiesa cattolica.

§ 45. I. La Tradizione . . . . . *Pag.* 216
46. II. I Concilii . . . . . » 217
47. III. I Decreti pontificî e le Regole delle cancellerie . . . . » 220
48. IV. I Concordati . . . . . » 222

PARTE TERZA

§ 49. Le Fonti giuridiche speciali per la Chiesa evangelica . . *Pag.* 225

LIBRO QUARTO

Il diritto costituzionale della Chiesa.

CAPITOLO PRIMO

Le basi della costituzione.

PARTE PRIMA

La Chiesa cattolica.

§ 50. I. L'essenza della Chiesa . . . . . *Pag.* 226
II. Il Clero.
51. 1° L'Ordinazione — Concetto — Gradi . . . . . » 228
52. 2° I requisiti dell'ordinazione . . . . . » 229
53. 3° Gli atti dell'ordinazione . . . . . » 236
54. 4° Gli effetti dell'ordinazione . . . . . » 238

PARTE SECONDA

La Chiesa evangelica.

§ 55. I. La Chiesa . . . . . *Pag.* 243
56. II. L'Ordinazione . . . . . » 245

CAPITOLO SECONDO

Gli Uffici ecclesiastici.

PARTE PRIMA

Nella Chiesa cattolica.

§ 57. I. Prospetto . . . . . *Pag.* 248
II. Il Papa e i suoi Coadiutori.
58. 1° Il Papa . . . . . » 250
59. 2° L'elezione del pontefice . . . . . » 257
60. 3° La vacanza della sede pontificia . . . . . » 263
61. 4° I Cardinali . . . . . » 263
62. 5° La Curia romana . . . . . » 266
63. 6° Legati e Nunzi . . . . . » 272
64. III. I Metropolitani . . . . . » 274
IV. I Vescovi e i loro Aiutanti.
65. 1° I Vescovi . . . . . » 277
66. 2° I Capitoli cattedrali . . . . . » 279

3° Gli Aiutanti del Vescovo per la giurisdizione.
§ 67. *A.* Gli Arcidiaconi e i Vicarî generali . . . *Pag.* 286
68. *B.* Gli Arcipreti . . . . . » 289
4° Gli Aiutanti per i *iura ordinis*
69. *A.* I Corepiscopi e i Vescovi titolari . . . . » 291
70. *B.* I Coadiutori . . . . . » 292
71. V. I Parrochi e i loro Aiutanti . . . . . » 294
VI. Eccezioni alla regolare organizzazione.
72. 1° Le Esenzioni . . . . . » 299
73. 2° L'organamento delle Missioni . . . . . » 300
74. VII. I doveri dei Ministri ecclesiastici . . . . . » 302
VIII. Gli organi sinodali.
75. 1° I Concilî ecumenici . . . . . » 308
76. 2° I Sinodi nazionali e provinciali . . . . . » 311
77. 3° I Sinodi diocesani . . . . . » 315

PARTE SECONDA

Nella Chiesa evangelica.

§ 78. I. Il Potere ecclesiastico dei Sovrani . . . . . *Pag.* 316
79. II. I Concistorî e i Vescovi . . . . . » 317
80. III. I Sopraintendenti . . . . . » 320
81. IV. I Parrochi e i loro Aiutanti . . . . . » 321
82. V. I diritti ed i doveri degli ecclesiastici . . . . . » 322
83. VI. Le Comunità . . . . . » 322
VII. Gli Organi sinodali.
84. 1° La Costituzione sinodale pura . . . . . » 323
85. 2° L'unione della Costituzione sinodale e della concistoriale » 324

APPENDICE

Le Chiese evangeliche d'Italia.

I. *Chiesa Valdese* . . . . . *Pag.* 328
II. *Chiesa evangelica d'Italia* . . . . . » 335
III. *Le altre Chiese* . . . . . » 337

CAPITOLO TERZO

Le Associazioni religiose.

PARTE PRIMA

Nella Chiesa cattolica.

I. Gli Ordini.
§ 86. 1° Introduzione . . . . . *Pag.* 338
87. 2° La costituzione . . . . . » 355
88. 3° La professione . . . . . » 359
89. II. Le Congregazioni . . . . . » 369
90. III. Le Confraternite. I Terziarî . . . . . » 373

PARTE SECONDA

§ 91. Nella Chiesa evangelica . . . . . *Pag.* 376

CAPITOLO QUARTO

I singoli membri della Chiesa.

§ 92. I. L'entrata nella Chiesa . . . . . *Pag.* 377
93. II. La cittadinanza ecclesiastica . . . . . » 381
III. L'uscita dalla Chiesa.
94. 1° Il cambiamento di confessione . . . . . » 383
95. 2° La Sepoltura . . . . . » 385

LIBRO QUINTO

Il diritto amministrativo della Chiesa.

§ 96. Introduzione . . . . . *Pag.* 392

CAPITOLO PRIMO

La potestà legislativa.

§ 97. I. La Legislazione . . . . . *Pag.* 395
98. II. Dispense e Privilegî . . . . . » 401
99. III. L'Autonomia . . . . . » 405

CAPITOLO SECONDO

La Giurisdizione ecclesiastica.

I. La Giurisdizione civile.

PARTE PRIMA

Nella Chiesa Cattolica.

§ 100. 1° La Competenza . . . . . *Pag.* 407
101. 2° L'Ordinamento dei tribunali . . . . . » 414

PARTE SECONDA

§ 102. Nella Chiesa evangelica . . . . . *Pag.* 416

II. La Giurisdizione penale e disciplinare.

PARTE PRIMA

Nella Chiesa cattolica.

§ 103. 1° Introduzione . . . . . *Pag.* 418
104. 2° I rimedî penali e disciplinarî . . . . . » 428
105. 3° I rimedî penali e disciplinarî vindicativi . . . . » 440
106. 4° Competenza dei tribunali penali ecclesiastici . . . . » 444
107. 5° I tribunali ed il procedimento . . . . . » 451

PARTE SECONDA

Nella Chiesa evangelica.

§ 108. 1° La disciplina ecclesiastica . . . . . *Pag.* 454
109. 2° La giurisdizione penale e disciplinare sopra gli Ecclesiastici . . . . . » 461

CAPITOLO TERZO

L'Amministrazione in senso proprio.

PARTE PRIMA

Il diritto di sorveglianza.

§ 110. I. Nella Chiesa cattolica . . . . . *Pag.* 465
111. II. Nella Chiesa evangelica . . . . . » 469

PARTE SECONDA

La Potestà degli Ufficî.

§ 112. I. L'Istituzione degli Ufficî ecclesiastici . . . . . *Pag.* 470
113. II. Mutazione ed Abolizione degli Ufficî ecclesiastici . . . » 472
III. Il Conferimento degli Ufficî ecclesiastici.
A. Nella Chiesa cattolica.
114. 1° Proemio . . . . . » 475
115. 2° I Requisiti pel conferimento . . . . . » 477
116. 3° La provvista delle Sedi vescovili . . . . . » 485
117. 4° La provvista dei Canonicati . . . . . » 498
118. 5° La provvista degli altri Beneficî e Storia del diritto di patronato . . . . . » 500
6° Il Diritto di Patronato.
119. *a*) Essenza del diritto di patronato . . . . » 505
120. *b*) Fondazione e Trasmissione del diritto di patronato » 507
121. *c*) Elementi del diritto di patronato . . . . » 510
122. *d*) Perdita del diritto di patronato.
123. *e*) Il Diritto di patronato dei Sovrani . . . . » 513
7° Conferimento straordinario.
124. *a*) Il diritto di Devoluzione . . . . . » 519
125. *b*) Le Riserve pontificie . . . . . » 520
126. 8° La Cumulazione degli Ufficî ecclesiastici . . . . » 523
127. 9° La Vacanza degli Ufficî ecclesiastici . . . . . » 526
B. Nella Chiesa evangelica.
128. 1° Requisiti pel conferimento . . . . . » 529
129. 2° Il Conferimento degli Ufficî ecclesiastici . . . . » 531
130. 3° La Vacanza degli Ufficî ecclesiastici . . . . . » 536

PARTE TERZA

L'Amministrazione del culto.

§ 131. I. Generalità . . . . . *Pag.* 537

II. I Sacramenti.
§ 132. 1° Generalità . . . . . *Pag.* 540
2° I Singoli Sacramenti.
133. *A.* Il Battesimo . . . . . » 541
134. *B.* La Confermazione . . . . . » 543
135. *C.* La Eucaristia . . . . . » 544
136. *D.* La Penitenza . . . . . » 544
E. Il Matrimonio . . . . . » 547
137. *a*) Essenza del Matrimonio . . . . . » 549
138. *b*) Essenza del Matrimonio secondo la dottrina cattolica . . . . . » 552
139. *c*) Il Matrimonio secondo il concetto evangelico . » 555
d) Impedimenti matrimoniali . . . . . » 556
140. α) Sommario . . . . . » 556
141. β) Mancanza di capacità a contrarre . . » 557
142. γ) Mancanza o limitazione del consenso . . » 564
143. δ) Il Ratto . . . . . » 570
144. ε) Lo *Impedimentum ligaminis* . . . » 572
145. ζ) Incapacità fisica . . . . . » 576
η) L'impedimento della Parentela.
146. *aa*) Consanguineità . . . . . » 580
147. *bb*) Affinità . . . . . » 585
148. *cc*) Parentela similitudinaria . . . . » 589
149. θ) *Impedimentum criminis* . . . . . » 591
150. ι) Diversità di religione . . . . . » 594
151. κ) Dispensa degli impedimenti matrimoniali . » 602
152. *e*) Annullamento dei matrimonî invalidi . . . » 605
f) La Celebrazione del matrimonio.
α) Storia.
153. *aa*) Nella Chiesa cattolica . . . . . » 612
154. *bb*) Nella Chiesa evangelica . . . . . » 623
155. *cc*) Il Matrimonio civile. . . . . » 626
156. β) Diritto vigente circa la celebraz. del matrim. » 631
157. *g*) Effetti giuridici del matrimonio . . . . . » 638
158. *h*) Gli Sponsali. . . . . » 641
i) Scioglimento del Matrimonio.
159. α) Nella Chiesa cattolica . . . . . » 644
160. β) Nella Chiesa evangelica . . . . . » 653
161. *k*) Le seconde Nozze . . . . . » 666
162. III. Atti religiosi non avente carattere sacramentale . . . » 669

Parte Quarta

La cura dell'Istruzione.

§ 163. I. In genere e delle Scuole popolari e secondarie in ispecie . *Pag.* 671
164. II. Le Università . . . . . » 678
165. III. I Seminarî . . . . . » 680

PARTE QUINTA

§ 166. Gli Istituti di beneficenza . . . . . *Pag.* 683

PARTE SESTA

L' Amministrazione del Patrimonio ecclesiastico.

§ 167. I. La Capacità di acquistare della chiesa in generale . . *Pag.* 688
168. II. Le Immunità dei beni ecclesiastici in particolare . . . » 704
III. Fonti del patrimonio ecclesiastico.
169. 1° Contribuzioni spontanee dei fedeli. Dotazione dello Stato » 710
2° Contribuzioni ecclesiastiche.
170. *A.* Proventi di stola . . . . . » 717
171. *B.* Contribuzioni ai Vescovi . . . . . » 719
172. *C.* Contribuzioni al Papa . . . . . » 721
173. *D.* Le Tasse ecclesiastiche . . . . . » 726
174. 3° Le Decime . . . . . » 729
175. IV. Soggetto delle proprietà del patrimonio ecclesiastico . . » 737
V. Sostanza del patrimonio ecclesiastico.
176. 1° Sommario . . . . . » 744
2° Le singole Cose ecclesiastiche.
177. *A.* Cose consacrate e benedette . . . . . » 753
B. Il Beneficio.
178. *a*) Storia . . . . . » 760
179. *b*) Diritto odierno . . . . . » 765
180. *c*) Impiego dei frutti dei beneficî vacanti . . » 774
181. *C.* La Fabbrica ecclesiastica . . . . . » 779
D. Amministrazione del patrimonio ecclesiastico.
182. *a*) Gli Organi . . . . . » 787
183. *b*) Le Funzioni degli organi . . . . . » 795

Correzioni ed Aggiunte . . . . . » 802

Indice analitico-alfabetico . . . . . » 804

Elenco delle opere tedesche citate nel volume . . . . . » 836

ABBREVIAZIONI

A. = Archiv für katholisches Kirchenrecht; vedi sotto p. 14.
Z. = Zeitschrift für Kirchenrecht; vedi ibid. Dal 1° Luglio 1891: Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht, diretta dal Friedberg e dal Sehling.
R. = Rivista di Diritto ecclesiastico; vedi sotto p. 14.

INTRODUZIONE

§ 1. — La Chiesa e le Chiese.

[Köstlin, Das Wesen der Kirche, Gotha 1870 [2]. Ritschl, in theol. Stud. und Krit., 1859, 189 sgg.; lo stesso, Z., 8, 220 sgg. Seeberg, Der Begriff d. christl. K., 1. Studien zur Gesch. des Begr. der K., Erlang. 1885].

La chiesa [1]) è tanto l'insieme di coloro, i quali in seguito al battesimo professano la fede cristiana, quanto anche l'istituto, che ha per iscopo di mantenere e di propagare tale fede. Unicamente sotto quest'ultimo aspetto essa cade nel campo del diritto. Benchè in fondo la chiesa formi una sola unità, pure la varietà dei modi con cui gli uomini concepiscono la fede ebbe per conseguenza di produrre una scissione; onde la chiesa si divide oggidì in romano-cattolica, greco-cattolica ed evangelica, la quale ultima comprende la chiesa luterana e la riformata [2]).

§ 1. [1]) Quanto alla differenza fra la definizione cattolica e la evangelica, v. §§ 50, 55. Dorner, Gesch. d. prot. Theol. Münch. 1867, 15 sgg. Delitzsch, Lehrsyst. d. röm. K., Gotha 1875, 24 sgg. Strauss, Christl. Glaubenslehre, Tübing. 1842, 2, 605 sgg. La parola *chiesa* (franc. *église*, spagn. *iglesia*, ecc.) discende indubbiamente dal latino *ecclesia*, greco ἐκκλησία (ἐκκαλεῖν, convocare). Controversa invece è la derivazione del vocabolo tedesco *Kirche* (ingl. *church*, ecc.); vi sono due opinioni: o da κυριακόν (cioè οἰκεῖον, ved. C. di Laodicea 341-81, c. 28. Bruns, 1,76), Grimm, Deutsch. Wörterb. h. n., Jacobson, Kirchenrechtl. Versuche, Beitr. I, 58, Königsb. 1831, Kluge, Etymol. Wörterb. der deutsch. Sprache, Strassb. 1889, 4, 28; o da *circus*, ἔρκος, Grimm, Deutsche Grammat., 3, 156, Götting. 1831.

[2]) Il designare come *chiesa* soltanto quelle società religiose che abbiano la qualità di corporazione pubblica, riservando per quelle che ne manchino il nome di *setta* (Sohm, Z., 9, 167), per quanto corrisponda allo spirito di alcune odierne legislazioni (v. Dir. com. terr. prussiano, II, 11, 11, Cost. pruss. $^{31}/_{1}$ 1850, la quale oltre alla chiesa rom. cath. ed alla evang. non riconosce se non associazioni religiose; e sotto § 29), urta però contro le idee della chiesa, la quale non può ammettere che la sua esistenza dipenda dal riconoscimento dello stato. Perciò come sette debbonsi piuttosto designare quelle associazioni religiose, le quali si scostino solo in punti di secondaria importanza dalle chiese storiche, accordandosi invece con una di esse quanto alle dottrine fondamentali. Una di tali sette può però salire a dignità di chiesa, quando essa riesca a dominare quale potenza religiosa tutta quanta la vita di un popolo.

§ 2. — Diritto ecclesiastico.

[Gerlach, Logisch-iuristische Abhandl. üb. d. Definition des Kirchenrechts, Paderb. 1862. Gross, Zur Begriffsbestimmung und Würdigung des Kirchenrechts, Graz 1872].

Per ben determinare il concetto del diritto ecclesiastico [1]) bisogna distinguere tra il modo di concepirlo della chiesa cattolica, quello della chiesa evangelica, e quello degli stati moderni, che corrisponde all'evangelico.

I. Mentre la chiesa cattolica per diritto ecclesiastico intende le norme proprie dell'istituto ecclesiastico e dei rapporti ecclesiastici esterni dei membri che lo compongono; norme, le quali o sono stabilite dagli organi della chiesa, i soli che abbiano autorità di farlo, oppure si formano in forza del diritto consuetudinario per entro alle comunità ecclesiastiche; mentre quindi per la chiesa cattolica il diritto ecclesiastico riceve questo suo speciale carattere tanto in forza del suo oggetto quanto ancora in forza del soggetto, da cui emana; la chiesa evangelica per contro riconosce anche lo stato come competente ad emanare norme di diritto ecclesiastico, cosicchè qui l'elemento soggettivo viene a mancare. Ma questo è pure il modo di vedere dello stato moderno, e della nostra esposizione; la quale in conseguenza non si dovrà limitare al diritto formatosi per entro alla chiesa, ma dovrà abbracciare anche il diritto di quegli istituti, i quali, come il matrimoniale, vennero nei tempi moderni staccati dalla chiesa, cosicchè essi non hanno più nel diritto ecclesiastico se non il loro fondamento storico.

II. Il diritto emanante dalla chiesa devesi per principio contrapporre al diritto secolare (*utrumque ius*), e non può classificarsi nè come *ius publicum* nè come *ius privatum* [2]), perchè l'uno e l'altro presuppongono l'idea dello stato, dalla quale la chiesa fa assolutamente astrazione; per contro il diritto ecclesiastico, quale noi l'intendiamo, cade in parte nel campo del *ius publicum*, poichè lo

§ 2. [1]) Non si può parlare di un diritto ecclesiastico giudeo, come in genere delle altre confessioni non cristiane, al modo stesso che non si può parlare di una chiesa ebraica e così via. D'altra opinione è Thudichum, Deutsch. Kirchenrecht des XIX Jahrh., Leipz. 1877.

[2]) Coloro che fanno entro la cerchia stessa del diritto ecclesiastico una divisione in norme di diritto pubblico e norme di diritto privato (v. Schulte, System, 89 sg., Nilles in Ztschr. f. kathol. Theol., 1, 394, Insbr. 1877, Laemmer, Institut. des Kirchenrechts, 49), scambiano diritto soggettivo con diritto privato.

stato considera la chiesa in quanto sia compresa nel suo territorio come una corporazione di diritto pubblico, riconoscendo con ciò parimente la sua organizzazione eccedente i confini dello stato, e in parte nel campo del *ius privatum*, in quanto la chiesa sia soggetto di diritti privati.

III. Per " diritto comune „ s'intende quello che emana da una fonte di diritto imperante sovra più territorî o più enti, ciascuno dei quali ha poi delle fonti di diritto sue proprie; onde se si deve ammettere che esista un diritto comune cattolico, si deve però negare che possa esservi un diritto comune evangelico [3]); poichè la dottrina evangelica, col definire la chiesa quale il complesso dei credenti in Cristo, non ammette pei suoi membri niun contrassegno esteriore da cui si possa riconoscere che appartengono alla chiesa, o che sia suscettivo di elaborazione giuridica; anzi non ritiene neppure la chiesa quale un organismo, che possa spiegare una qualche attività legislativa. Quando nelle chiese evangeliche di varî territorî si incontrano delle norme giuridiche uguali, allora si può solo parlare di un diritto concordante, il quale però è sempre ancora diritto particolare. Per contro la pratica, come già nel campo del diritto privato tedesco [4]), ha costantemente colmate le lacune del diritto ecclesiastico particolare mediante il così detto diritto comune; però non vi sono punto chiese territoriali, che non posseggano almeno qualche legge ecclesiastica evangelica.

IV. Siccome il diritto deve definirsi quale il complesso delle norme, le quali entro una determinata cerchia locale o personale di individui ne regolano i reciproci rapporti, così non si può ritenere che l'esistenza del diritto dipenda unicamente dal riconoscimento dello stato. Chè anzi lo stato presuppone esso stesso l'esistenza del diritto [5]). Al modo stesso non si può ammettere che il diritto ecclesiastico esista solo in quanto sia imposto o sancito dallo stato [6]).

[3]) Friedberg, Verfassungsrecht der ev. Landeskirchen, 3 sg. D'altra opinione: Richter-Dove, Dir. eccl., § 3. Scheurl, D. gem. protest. Eherecht, Erlang. 1882, 14 sgg.; ved. Vierling, Gesetzgebungsrecht der ev. Landes-K., Leipz. 1869, 50 sgg.

[4]) V. Stobbe, Deutsch. Privatr., Berl. 1882, 1, 38 sgg.

[5]) V. Puchta, Einleitung in d. R. d. Kirche, 67; Scheurl, Z. 12, 52.

[6]) Bierling, Z. 10, 442 sgg. Scheurl, Z. 12, 52. Richter-Dove, § 3. Preuss, Gemeinde, Staat, Reich als Gebietskörperschaften, Berl. 1889, 201. D'altra opinione: Mejer, Dir. eccl., § 4 sgg., Z. 11, 278 sgg.; Thudichum, loc. cit.; Zorn, Dir. eccl., 2.

§ 3. — Diritto canonico e Diritto ecclesiastico.

[Schulte, Gesch. der Quellen u. Literatur des kan. Rechts, Stuttg. 1875, 1, 29 sgg.].

Durante il medioevo il diritto che scaturiva dai *canones* [1]) ecclesiastici venne chiamato *ius canonicum* [2]); ma in seguito si introdusse l'uso di designare con tale nome unicamente il diritto contenuto nella raccolta definitiva dei canoni, cioè nel *Corpus iur. canonici*. Cosicchè *Ius canonicum* e Diritto ecclesiastico non sono punto una stessa cosa.

§ 4. — Storia della trattazione del diritto ecclesiastico.

Sommario della Letteratura.

[Schulte, Gesch. der Quellen. vol. 1-3, Stuttg. 1875-80. Jacobson, Z. 1, 195 sgg. Scaduto, Il concetto moderno del diritto ecclesiastico, Palermo 1885].

I. Del periodo anteriore al sec. XVI ci occuperemo trattando delle fonti (ved. § 40 e segg.).

II. Il primo indirizzo scientifico nella trattazione del diritto canonico si manifestò in Spagna ed in Francia al tempo e parte anche per merito della scuola francese di diritto romano, e si spiegò nella critica delle fonti, nei commentarî alle medesime, e finalmente in lavori storici sulla costituzione della chiesa. Tra gli Spagnuoli eccellono: Antonio Agustin (1517-86), Gonzales Tellez († 1649), coi quali va pure ricordato il Portoghese Barboza (1589-1641). Dei Francesi: Giovanni Chappuis, Antonio Demochares (De Mouchi † 1574), Carlo Dumoulin († 1566), Antonio Le Comte († 1577), Pietro († 1595) e Francesco Pithou († 1621), Guglielmo Barclay († 1609), Giovanni a Costa († 1637), Pietro de Marca († 1662). La posteriore letteratura francese, che si riannoda

§ 3. [1]) Grat. Dist. 3 pr.: *Ecclesiastica constitutio nomine canonis censetur.* Dict. al c. 3: *Porro canonum alii sunt decreta pontificum, alii statuta conciliorum,* v. § 30.

[2]) Stefano da Tournay (1135-1203). Summa prooem. (presso Schulte, Gesch., 1, 255): *Finis id utilitas est, scire ecclesiastica negotia, de iure canonico tractare et tractata canonice definire.* Petr. Blesens. (c. 1180) epist. dedicat. al de distinctionibus (ed. Reimarus, Berol. 1837): *Est enim quoddam iuris canonici speculum.*

ai suddetti, e che esercitò una decisiva influenza anche sulla dottrina tedesca, è essenzialmente dominata dalla così detta tendenza episcopalistica. V'appartengono: Luigi Thomassin († 1695), Giov. Batt. Bossuet († 1704).

III. In Italia la letteratura continuò a seguire la via per lo innanzi battuta, e non ebbe rappresentanti considerevoli se non nei due fratelli Ballerini (Pietro 1698-1769), nel Berardi (1719-68), nello Zaccaria (1714-95) ed in Benedetto XIV (Prospero Lambertini † 1758) [1]). Per contro dal sec. XVII in poi il centro dello studio scientifico del diritto ecclesiastico si fissò in Germania, ove debbono ricordarsi le opere, alquanto deficienti sotto l'aspetto sistematico, ma ricche di materiale, di Pirhing († 1690), Wiestner (nato 1640), Reiffenstuel (1641-1703), Schmalzgrueber († 1774), ed ove in seguito anche la corrente episcopalistica, annodandosi al Fiammingo Zeger van Espen († 1728), trovò degli eminenti rappresentanti in Hontheim († 1790), Paolo Giuseppe († 1755) e Gius. Antonio von Riegger († 1795), Hedderich († 1808); Gambsjäger († 1816, Sauter († 1816), Michl († 1813), Frey († 1820), A Müller (nat. 1780, Droste-Hülshoff († 1832), E. von Münch († 1842).

IV. In Germania la letteratura del diritto ecclesiastico evangelico non potè, fino a tanto ch'essa fu rappresentata da giuristi, liberarsi dal diritto canonico, non subì che scarsamente l'influenza delle ricerche storiche francesi, e non riuscì a dare, non escluso lo stesso Benedetto Carpzov († 1666) [2]), una trattazione della materia così libera, come si incontra nell'Olandese Gisberto Voet († 1676). La scuola del diritto naturale, che fa capo a Cristiano Thomasius († 1728), si liberò bensì dalla faraggine del diritto canonico, ma non per altro che per cadere nella aridità di un Hommel (1722-81); e non riuscì a trarre dal punto di vista contrattuale, a cui essa in seguito si pose, nessun risultato vantaggioso nè per la scienza nè per la vita ecclesiastica. Essa toccò l'apice della sua importanza scientifica con Giust. Henning Böhmer († 1749) e col figlio di lui Giorgio Luigi

§ 4. [1]) V. un elenco dei suoi scritti presso Kraus, Briefe Bened. XIV an den Canon. Pier Franc. Peggi in Bologna, Freib. 1888 [2], 251 sgg.

[2]) La sua Jurisprudentia ecclesiastica è certamente il primo completo sistema di Diritto eccles. evang., come del resto fu egli pure il primo che introdusse una divisione fra diritto canonico ed ecclesiastico sia per rispetto alla sostanza come per rispetto al nome. Ved. Stintzing, Gesch. d. deutsch. Rechtswissensch., Part. II, Münch. e Leipz. 1884, 89.

(† 1797), e tenne il campo fino al primo ventennio di questo secolo.

V. Fu la scuola storica quella che diede con Carlo Federico Eichhorn († 1854) [3]) al diritto ecclesiastico una nuova spinta, la quale fu ugualmente feconda di risultati tanto pei cattolici come pei protestanti, restringendosi però essenzialmente alla Germania. Poichè solo qui si attese ad elaborare sistematicamente [4]) e a dare al tempo stesso fondamento storico alla materia del diritto ecclesiastico.

I. — *Introduzioni.*

Dovatius (Doujat), Praenotion. canonic., lib. V, Paris 1687, 4; ed. Schott Mitav. et Lips. 1776-79.
Chr. Thomasius, Cautelae circa praecognita iurisprud. eccl. Hall., 1723, 4.

II. — *Storia del diritto ecclesiastico.*

G. v. Mastricht, Hist. iur. eccles., Duisb. 1676; ed. Thomasius, Hal. 1705, 6.
Bickell, Gesch. des Kirchenrechts, vol. 1, fasc. 1, 2, Giessen 1843, Frankf. 1849.
Maassen, Gesch. d. Quellen u. d. Literat. d. kan. R. im Abendlande bis z. Ausgange d. Mittelalt., vol. 1, Graz 1870.
Schulte, Gesch. d. Quellen u. Literat. d. kan. R. v. Gratian b. a. d. Gegenw., 3 vol., Stuttg. 1875-1880.
Dodd, History of Canon Law, Oxf. 1884.
Tardif, Hist. des sources du droit canonique, Paris 1887.

III. — *Storia della Costituzione della Chiesa.*

L. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l'église, Lyon 1768; Paris 1725, 3 vol. fol.; Vetus et nova ecclesiae disciplina circa beneficia, Paris 1688; Lugd. 1706; Luc. 1728, 3 tom. fol.; Magont. 1786 sqq., 9 tom. 4.
Petr. de Marca, De concordia sacerdotii et imperii, Paris 1641, 4 ed. Baluz., ib. 1663, 1669, 1704, fol.; ed. J. H. Böhmer, Francof. 1708 fol.; ed. Fimiani, Neap. 1771 sqq.; Bamberg 1788 sq. 6 tom. 4.
Ell. du Pin, De antiqua ecclesiae disciplina, Paris 1686, 4.
Löning, Gesch. d. deutschen Kirchenrechts, vol. 1. 2, Strassb. 1878 (ancora incompleto).

IV. — *Trattazione estesa del Diritto ecclesiastico.*

1) Autori cattolici:

Barbosa, Iuris universalis eccl. lib. III, Lugd. 1637-1699, 2 vol. fol.
Lud. Engel, Collegium universi iur. can., Salisb. 1671, 4; ed. XV cum Schmettereri introd. in univ. ius can., ib. 1770, 3 t. 4.
Pirhing, Ius canonicum, Dilling. 1675, 5 voll. fol.; ed. nova Venet. 1727, Colon. 1795.

[3]) V. Schulte, K. Fr. Eichhorn, Stuttg. 1884, 117.

[4]) In genere la letteratura si divide in tre categorie, a seconda che gli autori espongono la materia secondo l'ordine dei titoli delle Decretali, o secondo il sistema delle Istituzioni romane, o secondo un sistema proprio.

Zeg. Bern. van Espen, Ius ecclesiastic. univers., Col. Agr. 1702 fol.; Magont. 1791, 3 tom. 4; Opp. omnia, Lovan. 1753 sqq.; Col. Agr. 1777, 5 tom. fol.
Anacl. Reiffenstuel, Ius can. univers., Venet. 1704, 3 tom. fol.; Ingolst. 1743, 6 tom. fol.; Rom. 1829, 3 tom. fol.; Par. 1864 sgg., 7 vol.
Jac. Wiestner, Institut. canonicae s. Ius ecclesiasticum, Monach. 1765, 5 t. 4.
Fr. Schmalzgrueber, Ius eccl. universale, Ingolst. 1726; Neap. 1738, 5 tom fol.; Rom. 1845, 12 tom. fol.
Car. Seb. Berardus, Commentaria in ius ecclesiasticum universum, Taurini 1766, 4 tom. 4; Venet. 1778, 4 tom. 4; Mediol. 1845 sq.
L. Ferraris, Prompta bibliotheca canonica, Bonon. 1746, 8 tom. 4; Rom. 1784 sqq., 9 tom. 4; Francof. 1781 sqq. 8 tom. 4; ed nov. Mont. Casin. 1844 sqq.; ultim. ed. Migne, 8 tom., Par. 1858.
Greg. Zallwein, Principia iur. eccles. universalis et particularis Germ., Aug. Vind. 1781, 5 tom.
Ubaldo Giraldi, Expositio iuris pontificii iuxta recentiorem ecclesiae disciplinam, Rom. 1769, 3 tom. fol.; ed. nov., Rom. 1829.
Io. Devoti, Iuris canon. universi libri V, tom. 3, Rom. 1803, ed. nov. (incompiuta) 1827.
Andr. Frey, Krit. Comment. üb. d. Kirchenrecht, vol. 1-3, Kitzing 1823 sgg.[2], v. 4, part. 1, 2, vol. 5, part. 1 da Gius. Scheill, ib. 1826 sgg.
Alex. Müller, Encyklopädisches Handbuch des gesammten, in Deutschl. geltend. kathol. u. protest. Kirchenrecht, vol. 1, Erfurt 1829, vol. 2, Leipz. 1832, 4.
Andreas Müller, Lexikon des Kirchenrechts, u. der röm.-kath. Liturgie, Würzburg 1830-32; 2 ed. 1838 sg., 5 vol.
Georg. Phillipps, Kirchenrecht, vol. 1, 3 ed., 1855, vol. 2, 3 ed., vol. 3-7 (incompiuto), Regensb. 1845 sg.; continuato da Vering, vol. 8, 1889.
D. Bouix, Ius canonicum, tom. 15, Par. 1852-70.
Grandclaude, Ius can. iuxta ord. Decretal., Par. 1882 sg., 3 vol.
De Angelis, Praelect. iur. can., 3 vol., Rom. 1877 sgg. (incompiuto).

2) Autori protestanti:

Just. Henn. Böhmer, Ius eccles. protestant., Hal. 1714, 5 tom. 4 (tom. 5, 3 ed.) Hal. 1756 sqq., 5 tom. 4[5]. Inoltre il Ius parochiale dello stesso, Hal. 1701, ib., 1760[6].
Georg. Wiese, Handbuch d. gem., in Deutschl. üblichen Kirchenrechts, Leipz. 1799 sgg., 3 vol. in 4 part.
P. Hinschius, Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland, 4 vol. (ancora incompiuto), Berl. 1869 sgg.

3) Comprendenti il solo diritto ecclesiastico protestante:

Bened. Carpzov, Iurisprudentia ecclesiast. seu consistorial., Hanov. 1645; ed. nov. cum addit. Beyeri, Lips. 1721 fol.
Gisbert-Voetius, Politica eccles., Amstelod. 1663 sqq., 4 tom. (nuova ediz. cominciata nella Bibliotheca Reformata, vol. 2-3, Amstelod. 1885).

V. — *Trattati.*

1) Autori cattolici:

J. B. Lancelottus, Institutiones iuris canonici, Perus 1563, 4; Colon. 1609, 8; cum adnot. Ziegleri, Viteb. 1669, 4; cum adnot. eiusd. et Thomasii, Hal. 1716, 4 tom. 4.
Giov. Vinc. Gravina, Institutiones canonicae, Aug. Taurin. 1742; Veron. 1757; Rom. 1832.
Car. Seb. Berardi, Institutiones iuris ecclesiastici, Taurin. 1769, 2 tom.
Paul. Jos. a Riegger, Institut. iurisprud. ecclesiast., p. I-IV, Vienn. 1768-72; ed. nov., ib. 1780.

Jos. Ant. a Riegger, Elementa iur. ecclesiast., Vind. 1774 sq., 2 tom.
Ant. Schmidt, Institut. iur. ecclesiast., Heidelb. 1770 sq.; ed. III, Bamb. 1778, 2 tom.
Phil. Hedderich, Elem. iur. canon., Bonn. 1778 sq.; ed. II, ib. 1791, 1-4.
Jo. Devoti, Instit. canon., Rom. 1781, 4 tom.; ed. Gand, III, 1836; Venet. 1838, 2 t.
Maur. de Schenkl, Institut. iur. ecclesiast., Landish. 1790 sq.; ed. X, cur. Scheill, ib., 1830, 1-2; ed Engelmann ed. XI, 1853.
Jos. Ant. Sauter, Fundamenta iur. ecclesiast. cathol., Rotwil. 1805-16; ed. III, ib. 1825-26, 1. 2.
Ant. Michl, Kirchenrecht für Katholiken und Protestanten, München 1809; 2 ed., ib. 1816.
Ant. Gambsjäger, Ius ecclesiast., Heidelb. 1815, 2 tom.
Ferd. Walter, Lehrbuch des Kirchenrechts aller christl. Confessionen, Bonn 1822; 14 ed., 1871, curata da Gerlach (Traduzione italiana sulla 9 ed. di Benelli, Pisa 1846, 2 vol.).
Clem. Aug. v. Droste-Hülfshoff, Grundsätze des gemischten Kirchenrechts der Kathol. und Evangel., 2 ed., vol. 1, Münster 1832, vol. 2, ed. da Braun 1835-38.
Sebald Brendel, Handb. des kath. und ev. Kirchenrechts, in rapporto alla Baviera; 2 vol., 1840 [3].
Salzano, Lezioni di diritto canonico pubbl. e priv., 4 vol., Napoli 1840 [2]. 12 ed. 1875.
Calvario, Institutiones del derecho canónico por Vincente Salvà, Valencia 1846 [4].
Mercanti, Compendio di dir. canon. con illustr. istorico-dogmatiche e dissertaz., ed. III, Parma 1853, 3 vol.
Joh. Friedr. Schulte, Das kath, Kirchenrecht, p. I, Giessen 1860; p. II, 1856.
Lo stesso, Lehrb. d. kath. und ev. Kirchenrechts, IV ed., Giessen 1886.
Pachmann, Lehrb. des Kirchenrechts, in rapporto spec. alle leggi austriache, 3 vol., Wien 1863-66 [3].
Permaneder, Handb. des Kirchenrechts, curato da Silbernagl, Landsh. 1864 [4].
Phillips, Lehrb. des Kirchenrechts, Regensb. 1881 [3].
Porubsky, Ius. eccl. catholicor., Agr. 1858 [2].
Soglia, Instit. iur. privati eccl., Par. 1879 [8]; Appendix, Par. 1883 [8]. Additiones ed. Vecchiotti, Par. 1879.
Aichner, Compend. iur. eccl., Brix. 1884 [5].
Craisson, Manuale totius I. can., 4 vol., Pictav. 1877 [5].
Winkler, Lehrb. des Kirchenrechts, in rapporto specialmente colla Svizzera, Luzern 1878 [2].
Vering, Lehrb. des kath., orient. und protest. Kirchenrechts, Freib. 1881 [2].
Tarquini, Iuris eccl. publ. institutiones, ed. 8, Romae 1882.
Cercia, Lezioni di dir. can., Napoli 1883 [4].
Cavagnis, Institut. iuris publici ecclesiastici, Romae 1883, 3 vol.
Owen, Institutes of can. Law, Lond. 1884.
Sanguineti, Iur. eccl. privati institut. ad decret. enarrat. ordinatae, Romae 1884.
Spennati, Istituzioni di dir. can. universale, Napoli 1885.
Scherer, Handbuch des Kirchenrechts, 1 vol., Graz 1886.
Contuzzi, Istituzioni di d. can. ad uso delle Università, 2 vol. Napoli 1885-86.
Santi, Pra'lectiones iur. can. iuxta ordin. Decretalium, 2 vol. Regensburg 1886.
Lämmer, Institutionen des kath. Kirchenrechts, Freib. 1886.
Reichel, The Elements of can. Law 1887.
Hergenröther, Lehrb. des kath. Kirchenrechts, Freib. 1888.
Silbernagl, Lehrb. des kath. Kirchenr., Regensb. 1890 [2].
Gerlach, Lehrb. des kath. Kirchenr., Paderb., 5 ed. curata da F. X. Schulte 1890.

2) Autori evangelici:

Geo. Lud. Böhmer, Principia iuris canonici, Gott. 1762; ed. VII, cur. Schönemann, ib. 1802.

Carl. Ferd. Hommel, Epitome sacri iuris, Lips. 1777.
Georg. v. Wiese, Grundsätze des gemeinen, in Deutschl. üblichen Kirchenrechts, Götting 1793, 5 ed. di Kraut, ib. 1826; 6 ed. di Morstadt, ib. 1849.
Andr. Jos. Schaubert, Grundsätze des Kirchenrechts der kath. in Deutschl., Jena 1794; ib. 1806 [2].
Theod. Schmalz, Handb. des kan. Rechts, Berlin 1815, 2 ed. 1834.
K. Fr. Eichhorn, Grundsätze des Kirchenrechts der kath. und d. evang. Religionspartei in Deutschl., Götting. 1831-33, 2 vol.
Joh. Aug. v. Grolman, Grundsätze des allgem. kath. und prot. Kirchenr., Frankf. 1832; 2 ed., 1843.
Aem. Ludw. Richter, Lehrb. des kath. und ev. Kirchenr., 8 ed., elaborata da Dove e Kahl, Leipz. 1886.
O. Mejer, Institutionen des Kirchenr, Götting. 1845; 3 ed. 1869 (Trattato).
Ad. Frantz, Lehrb. des Kirchenr., Götting. 1887.
Ph. Zorn, Lehrb. des Kirchenr., Stuttg. 1888.
Thudichum, Deutsches Kirchenr. des XIX Jahrh., 2 vol., Leipz. 1877 sg.

3) Contenenti il solo diritto ecclesiastico evangelico:

Ch. Matth. Pfaff, Institut. iuris eccles., Francof. 1727, Tübing. 1738.
Lo stesso, Academische Reden über das sowohl allgem. als protest. Kirchenr., Tüb. 1742, Frankf. 1753, 4.
Andr. Jos. Schnaubert, Grundsätze des Kirchenr. der Protest. in Deutschland, Jena 1794; ib. 1805 [3].
Puchta, Einleit. in das Recht der Kirche, Leipz. 1840.
Friedberg, Das geltende Verfassungsrecht der ev. deutschen Landeskirchen, Leipz. 1888.

VI. — *Diritto ecclesiastico dei singoli Stati.*

1. — Germania:

Antica Prussia:

H. F. Jacobson, Gesch. d. Quellen des Kirchenrechts des preuss. Staats, Königsb. 1837-44.
Lo stesso, Das ev. Kirchenrecht des preuss. Staats und seiner Provinzen, 2 vol., Halle 1864-66.
Laspeyres, Gesch. u. heutige Verfassung d. kath. Kirche Preussens, Halle 1840.
Lehmann, Preussen und die kath. Kirche seit 1640, vol. 5, Leipz. 1878 sgg. (incompleto).
Boche, Der preuss. legale Pfarrer, Halle 1875 [5], edit. da Altmann.
Altmann, Praxis d. Preuss. Gerichte in Kirchen-, Schul-, und Ehesachen, Leip. 1861.

Annover:

J. K. Schlegel, Kurhannoversches Kirchenrecht, Hannov. 1801-6, vol. 5.

Elettorato d'Assia:

Büff, Kurhess. Kirchenrecht, Cassel 1861.

Schleswig e Holstein:

Johannsen, Versuch, das kan. Recht, insofern es für die Protest. brauchbar ist, mit den eignen Worten der Kirchengesetze für die Herzogthümer Schl. u. Holst. zu belegen, Friedrichst. 1804, 2 vol. 4.
Callisen, Abriss des Wissenswürdigsten aus den Prediger und sein Amt in den Herzogth. Schl. u. Holst. betreffenden Verordnungen, Altona 1843.

Nassau:

Otto. Handb. des bes. Kirchenrechts der ev. Kirche im Herzogth. N., Nürnb. 1828.
Wilhelmi, Kirchenr. im Amtsbezirke des Konsist. zu Wiesbaden, Wiesb. 1887.

Baviera:

Handbuch des bayer. Kirchenrecht, Innsbr. 1811, vol. 2 (Bertholdi).
Gründler, Das im Königr. B. geltende kathol. und protest. Kirchenr., Nürnb. 1839.
Silbernagl, Verfass. und Verwalt. sämmtl. Religionsgenossensch. in B., Regensb. 1883 [2].
Stingl, Bestimmung des Bayer. Staates über die Verwalt. des kath. Pfarramtes diesseits des Rheins, München 1879.
Wand, Handb. d. Verfass. und Verwalt. der prot. und ev. Kirche d. Pfalz, Speyer 1880 [2].

Württemberg:

Hauber, Recht und. Brauch der evang.-luth. Kirche in W., Stuttgart 1854-56.
Gaupp, Das bestehende Recht der ev. K. im Königr. W., Stuttg. 1830-32.

Sassonia:

Weber, System. Darstell. des im Königr. S. geltenden Kirchenrecht, Leipz., 1843-45.
Neubert, Handbuch des im Königr. S. geltenden Kirchen, Ehe- und Schulrechts, Leipz., 1837, 3 vol.

Baden:

Roman, Versuch eines Bad. ev.-luth. Kirchenrechts, Pforzh. 1806.

Granducato d'Assia:

Zimmermann, Verfass. der Kirche u. Schule im Gr. H., Darmst. 1832.
Fertsch, Handb. d. bes. Rechts d. ev. Kirche im Gr. H., 1853.
Köhler, Kirchenrecht d. ev. Kirche des Gr. H., Darmst. 1884.

Oldenburg:

Folte, Das geistl. Amt nach seinen verfasslichen Verhältn. u. gesetzl. Pflichten in d. oldenb. ev.-luth. Landeskirche, Oldenb. 1857.

Sassonia-Weimar:

Hoffmann, Versuch einer Darstell. des im Gr. S.-W. geltenden Kirchenrechts, Jena 1845.
Teuscher, Handb. des ev. Kirchenrecht im Gr. S.-W.-Eisenach, Neust. a. d. Orla 1848.

Granducati sassonici:

Hoffmann, Versuch. einer Darstell. des in den Sächs. Herzogth. geltenden Kirchenrecht, Hildburgh. 1843.
Graf, Amtshandb. für Geistl. u. Lehrer d. Herzogth. Sachsen-Meiningen, Hildenburgh. 1856.
Schaubach, Uebersicht über die im Herzogth. Sachsen-Meiningen in Ansehung der. ev. Landeskirche erschienenen Gesetze u. Verordnungen, Meining. 1857.
Rudloff, Gothaisches Kirchen- u. Pastoralrecht, Gotha 1883.

Brunswick:

Stübner, Histor Beschreib. d. Kirchenverf. n d. B.-Lüneburger Landen, Goslar 1800.
Ludewig, Die Kirchenverfass. im Herzogth. B., Helmst. 1834.

Mecklenburg-Schwerin:

Siggelkow, Handb. der Mecklenb. Kirchen- u. Pastoralrechts, Rostock 1797 [3].

Anhalt-Dessau:

Arndt, Handb. der im Herzogth. A.-D. geltenden gesetzlichen Vorschr., welche das Kirchen- u. Schulwesen betr., Dessau 1837.

Alsazia-Lorena:

Geigel, Das französische und reichsländische Staats-Kirchenrecht, Strassb. 1884.

2. — Austria:

Rechberger, Handb. d. österr. Kirchenrecht, Linz 3 ed., 1816, 2 vol.
Lo stesso, Enchiridion iur. eccles. Austriaci, Linz 4 ed., 1524, 2 tom.
Helfert, Die Rechte u. Verfass. der Kathol. in dem österr. Kaiserstaate, Wien 1843.
Lo stesso, Die Recthe u. Verfass. der Akathol. in dem österr. Kaiserstaate, Prag 1843.
Heyser, Die Kirchenverfass. der Augsb. Confessions-Verwandten im Grossf. Siebenbürgen, Wien 1836.
Cherier, Enchiridion iuris eccles., Pesth. 1839.
Barth-Barthenheim, Oesterr. geistl. Angelegenh. in ihren polit.-administrat. Beziehungen, Wien 1841.
Kuzmány, Lehrb. des Kirchenr., Wien 1856.
Ginzel, Handb. d. neuesten in Oesterr. geltenden Kirchenr., Wien 1855.
Schuler Libloy, Protest. Kirchenr., vornehmlich das des ev. Augsb. Bek. in Siebenbürgen, Hermannst 1871.

3. — Francia:

Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, Lyon, 1776, 5 vol.[3]
Héricourt, Lois ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel, Paris 1721-1771.
Henrion, Code ecclésiastique français d'après les lois ecclésiastiques de Héricourt, Paris 1829 [2], vol. 2.
Vuillefroy, Traité de l'administration du culte catholique, Paris 1842.
André, Cours alphab. et méth. du droit. can., Paris 1852, 5 vol. (anche in Migne, Encycl. théol. P. IX, X, Paris 1846, 1862).
Lo stesso, Cours alphab. de la législat. civile ecclés., 4 vol., Lyon 1868 (elaborato da Joubert in Migne, loc. cit., série III, vol. 64, Paris 1873), Paris 1879, 1-4 [4].
Gaudry, Législation des cultes, Paris 1854, vol. 3.
Champeaux, Le droit civil ecclés. franç. ancien et moderne dans ses rapports avec le droit canon. et la législation actuelle, Paris 1848.
Dupin, Manuel du droit publ. français, Paris 1860 [5].
Lehr, Dictionnaire d'administration ecclés. à l'usage des deux églises prot. de France, Paris 1869.
Campion, Manuel pratique de droit civil ecclés., Paris 1876 [2].
Ollivier, Nouveau manuel de droit ecclés. français, Paris 1885.
Lods, La législ. des Cultes protestants (1881-1887), Paris 1887.
Ravelet, Code manuel des lois civiles ecclés., 3 ed. Gassiat et Trocmé, Paris 1888.
Dubief et Gottofrey, Code ecclés., 1888.

4. — Belgio:

Le Bon, Législation des paroisses en Belgique, Brux. 1842 [2].
La Belgique et le Vatican, 3 vol., Brux. 1880.
Allard, L'Etat et l'Eglise en Belgique, Brux. 1872.

5. — Olanda:

Nippold, Die röm.-kath. Kirche im Königr. d. Nieberlande, Leipz. Utrecht 1877.
Handelingen van de Regering en de Staten-General over de Grondwetsbepalingen nopens de Godsdienst, de verhouding tusschen Kerk en Staat, de Organisatie van en het Toezigt op de Kerkgenootschappen, 3 vol., Schiedam 1853.
Roijards, Hedendaagsch Kerkregt by de Herv. gemeenten in Nerdel., 2 v. Utr. 1838.
Prins, Het Kerkregt der Ned. Herv. Kerk, histor.-critisch beschreven, Leid. 1870.

6. — Danimarca:

Matzen og Timm, Haandbog i den danske Kirkeret, Chopenaghen 1889.

7. — Svizzera.

Zeerleder, Das Kirchenrecht des Kanton von Bern, 1889.

8. — Spagna.

Carramolino, Elementos de derecho canónico, Madrid 1857, 2 vol.
Aguirre, Curso de discipl. eccl. general y particular de España, Madr. 1871 [3].
Gomez Salazar y La Fuente, Tratado teorico-práctico de procedimentos eclesiásticos, Madr. 1868, vol. 4, inoltre Supplemento 1877-78 [2], vol. 2.
Juseu y Castanera, Instituc. de Derecho canónico general y particular de España, Valencia 1878, vol. 2.
Ferrer, Magin, Historia del derecho de la iglesia en España, 1849.

9. — Inghilterra e Scozia:

Burn, Ecclesiastical law, 4 vol., ed. Phillimore, London 1842 [9].
Stephens, Law of the clergy, 2 vol., London 1848.
Cripps, A practical treatise on the law relating to the church and clergy, Lond. 1863 [4].
Rogers, A practical arrangement of ecclesiastical law, Lond., 1849 [2].
Phillimore, The ecclesiastical law of the churh of England, 2 vol. Lond. 1873. Supplem. 1876.
Lo stesso, Ecclesiastical Judgments, Lond. 1867-75.
Blunt, The Book of Church-Law revised by Phillimore, Rivingtons 1888 [5].
Brownbill, Principles of English Canon Law, Lond. 1883.
Peterkin, Compend. of the Law of the Church of Scotland, Edinb. 1830.
Duncan, Parochial Eccl. Law of Scotland, 1869 [2].
Constitution and Law of the Church of Scotland. By a Member of the College of Iustice, Lond. 1885.

10. — Stati Uniti dell'America del Nord:

Henry and Harris, Eccles. Law and Rules of Evidence in the Methodist Church, Cin. 1879.
Hoffmann, Treatisè on the Law of the protestant episcopal Church in the United States, New York 1850.
Lo stesso, Eccl. Law of New York, N. Y. 1868.
Hudson, Law for the Clergy, 12, Chic. 1877.
Smith (S. B.), Eccl. Law, N. Y. 1878 [2]. Supplement by P. F. Quigley, Clevel. 1878.
Tyler, American eccl. Law, Alb. 1866.
Vinton, American Canon. Law, N. Y. 1870.
Snyder, Laws of New York relating to Religious Corporations, N. Y. 1879.
Buck, Massachusetts Eccl. Law, Boston 1875.
Hunter, Laws relating to Religious Corporat. 1876.
Sherlock, Church Organization. The Constitution of the Church in the United States of America, in Canada and in New Zealand, Dublin 1870.

11. — Stati spagnuoli d'America:

Walter, Manual del derecho eclesiastico. Traducido al Español por J. M. R., 2 ed. en que se han añadido en un apendice las disposiciones notables que han adoptado las repúblicas de Mejico, el Perú, Colombia, Venezuela, la Nueva Granada, y Chile, Paris 1852.
Donoso, Instituciones del derecho canonico americano, para el uso des los colegios en las republicas americanas. Nueva ed., Paris 1854.

12. — Russia (chiesa evang.).

Dalton, Gesch. der reform. Kirche in Russland, Gotha 1865.
Lo stesso, Verfassungsgesch. d. ev.-luth. K. in Russl., Gotha 1887.
Lo stesso, Urkundenbuch d. ev.-ref. K. in Russl. Gotha 1889.

13. — Italia.

Gagliardi, Instit. iur. can. comm. et Neapolitani, Neap. 1766-71, 4 vol., 2 ed.
De Chiara, Diritto pubblico ecclesiastico di Sicilia, Pal. 1836.
Foggi, Instit. can. ad usum acad. Pisanae (tratta del dir. Toscano), Pisae 1793.
Giampallari, Diritto ecclesiastico siculo, Pal. 1828, 4 voll.
G. Canestri, Giurisprudenza canonica e civile dei parroci del Piemonte e ducato di Genova, Alessand. 1837.
Negroni, Della giurisdizione ecclesiast. nelle cose criminali secondo le leggi e i concordati del Piemonte, Novara 1843.
Giliberti, Polizia ecclesiastica del regno delle due Sicilie, Nap. 1845.
Spennati, Questioni di diritto canonico in materia civile e penale con la giurisprudenza novissima di Napoli e di Roma, Salerno 1858-65, vol. 5.
Rivarolo, Il Governo della parrocchia considerato nei suoi rapporti colle leggi dello Stato, Vercelli 1875.
Cassani, Delle principali questioni politiche religiose, Bologna 1876 (vol. III: Della proprietà eccles. e delle leggi che la governano in Italia).
Grassi, Manuale di legislazione e giurisprudenza italiana in ordine al diritto pubblico eccles., Firenze 1878.
Zecca, Codice di polizia ecclesiastica, Chieti 1878.
Tiepolo, Leggi ecclesiastiche annotate, Torino 1881.
Castagnola, Delle relaz. giur. fra chiesa e stato (p. II, cap. II, Diritto eccl. ital.), Torino 1882.
Rignano, Della uguaglianza civile e della lib. dei culti secondo il D. pubb. del Regno d'Italia, Livorno 1885.
Conforti, Manuale di polizia ecclesiastica (storia, dottrina, legisl.), Napoli 1885.
Geigel, Das Italienische Staatskirchenrecht, 2 ed., Mainz 1886 (estr. dall'Arch. f. kath. Kirchenrecht 54-55).
Magni, Del diritto pubblico ecclesiastico nel Regno, Venezia 1886.
Castellari, Il dir. eccl. nel suo svolg. stor. e nella sua condizione attuale in Italia, Torino 1888 (ancora incompiuto).
Bertolotti, Il parroco italiano nei suoi rapporti colle leggi dello Stato, vol. I, Savona 1890.
Scaduto, Diritto eccl. vigente in Italia (Manuale), vol. I, Napoli 1889, vol. II, 1890.

VII. — *Raccolte e Riviste pel Diritto ecclesiastico.*

G. Meermann, Thesaurus iur. civ. et can., Hag. 1751-56, 8 tom. e suppl. fol.
Ant. Schmidt, Thesaurus iur. eccles. potiss. Germanici, Heidelb. Bamb. Würzb. 1772-79, 7 tom. 4.
Al. Gratz, Nova collect. dissertat. select. in ius eccles. potiss. Germanic., tom. 1, Mogunt. 1829; anche sotto il tit. Continuatio Thesauri iuris eccles cet.

C. E. Veiss, Annal. d. Kirchenrechtswissensch., vol. 1-2, Frankf. 1831 sg.; vol. 3-4, Offenb. 1832 sg., vol. 5, Darmst. 1835 sg.
H. L. Lippert, Annal. d. kath., protest. und jüd. Kirchenrechts., fasc. 1-4, Frankf. 1831-33.
E. Seitz, Zeitschr. für Kirchenrechts und Pastoralwissenschaft, Regensb. 1842 sgg., 3 vol.
H. F. Jacobson und A. L. Richter, Zeitschr. für d. Recht und d. Polit. der Kirche, fasc. 1-2, Leipz. 1847.
J. A. Ginzel, Archiv. f. Kirchengesch, u. Kirchenrecht, fasc. 1-3, Regensb. 1851-52.
Moy de Sons, Archiv. für kath. Kirchenr. mit bes. Berücksichtig. auf Oesterr. und Deutschl., 1-6, Innsbr. 1857 sgg., dal vol. 7 in poi edito da Vering, Mainz 1862 sgg., Registro generale pei volumi, 1-27, 1872.
Dove, Zeitschr. f. Kirchenrecht, vol. 1-2, Berlin 1861 sg.; vol. 3-19, Tübing. 1863 sgg., Freib. 1881 sgg., dal vol. 4 in poi edit. anche dal Fiedberg.
Rivista di Diritto ecclesiastico del Regno, diretta da G. Caselli e G. Giustiniani, I disp., luglio 1890, Unione Tip. Edit., Torino.
Analecta iuris pontificii, Dissertations sur divers sujets du droit canon., liturgie et théologie, Rome 1855 sqq.
Acta S. Sedis (ex iis decerpta, quæ ap. s. sedem geruntur) in compendium redactae, Rom. 1865 sg.
Kirchenlexikon, Herausg. von Wetzer und Welte, Freib. 1847-56, 12 vol. e Reg. 2 ed. non ancora compiuta.
Gaetano Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, Venezia 1840-61, 103 vol. Indice, 1878-79, 6 vol.
Herzog, Realencyklopädie f. protest. Theol. u. Kirche, Leipz. 1877-88², 18 vol.

VIII. — *Raccolta di fonti in forma di manuali.*

Gärtner, Corp. iur. eccl. cathol., Salzb. 1797-99, 2 vol.
Weiss, Corp. iur. eccl. cathol. hodierni, Giessae 1833.
Walter, Fontes iuris eccl. antiq. et hodierni, Bonn. 1862.
Colmiati, Cod. iur. pontificii, Taurini 1888, fasc. 1 (ancora incompiuto).
Friedberg, Die geltenden Verfassungsgesetze der ev. deutschen Landeskirchen, Freib. 1885, I vol. complementare, ibid. 1888.

IX. — *Diritto ecclesiastico orientale.*

1) Degli Orientali uniti:

Malinowski, Die Kirchen- und Staatssatzungen bez. d. griech.-kath. Ritus d. Ruthenen in Galizien, Lemb. 1861.
Papp-Szilágyi, Enchiridion iuris eccl. oriental. cath., M.-Varadini 1862.
Silbernagl, Verf., und gegenw. Bestand sämmtl. Kirchen d. Orients, Landsh. 1865.

2) Degli Orientali non uniti:

Schaguna, Elemente d. canon. Rechts d. orthod.-orient. Kirche, Hermannst. 1854, Compendium, 1868.
Χριστοδοῦλος Μελισσηνός, Πρόχειρον νομικόν· βιβλίον πρῶτον, τὰ κωλύματα τοῦ γαμοῦ ἐν τῇ ἀνατολικῇ ὀρθοδόξῳ ἐκκλησίᾳ, Costantin. 1889.

LIBRO PRIMO

La Costituzione della Chiesa nel suo svolgimento storico.

PARTE PRIMA

La Chiesa cattolica.

CAPITOLO PRIMO

I primi tempi.

§ 5. — I. Vescovi, Diaconi, Presbiteri.

[Bickell, Gesch. des KR. vol. 1. Ritschl, Die Enstehung d. altkath. Kirche, Bonn 1857 ². Döllinger, Christenth. u. Kirche in d. Zeit d. Grundlegung, Regensb. 1860. Rothe, Die Anfänge d. christl. Kirche u. ihre Verf, Wittenb. 1873. (Watterich), Die Verf. d. Kirche im Jahrh. d. Apostel von einem kathol. Historiker, Nördl. 1873. Probst, Kirchl. Disciplin in d. drei ersten Jahrh., Tüb. 1873. Heinrici in Zeitschr. f. wissensch. Theologie, 19, 465, Leipz. 1876. Weingarten in Sybel Hist. Z., 45, 441 e sgg., München e Leipz. 1881. Hatch, Die Gesellschaftsverf. d. christl. Kirchen im Alterth., übersetzt u. mit Excurs. versehen von Harnack, Giessen 1883. Harnack, Die Lehre d. zwölf Apostel, Leipz. 1884. Kühl, Die Gemeindeordnung in d. Pastolarbriefen, Berlin 1885. Harnack, Die Quellen d. Apost. KO., in Texte u. Untersuchungen z. Gesch. d. altchristl. Literat., vol. 2, 5, Leipz. 1886. Lo stesso in The Expositor, May 1887, Lond. 324 sgg. Winterstein, Der Episkopat in d. drei ersten christl. Jahrh., Leipz. e Wien 1886. Weizsäcker, Das apostol Zeitalter d. christl. Kirche, Freib. 1886. Seyerlen, in Z. f. prakt. Theol., Frankf. 1887, 9, 97. 201. 297. Löning, Die Gemeindeverf. d. Urchristenth., Halle 1889].

I. Quando Cristo lasciò la sua comunità, questa aveva nei dodici Apostoli, il cui numero corrispondeva appunto a quello delle tribù ebraiche, i suoi capi naturali. Di undici fra essi l'istituzione è fatta rimontare allo stesso Cristo; quanto al dodicesimo, che prese il posto di Giuda, esso venne, secondo la storia degli apostoli (I, 23 seg.), scelto per mezzo della sorte fra i due a ciò eletti dalla comunità. Ora tale scelta si riteneva come fatta in obbedienza alla volontà di Cristo, che si era a tal fine invocato in modo speciale e che si credeva appunto si fosse pronunciato per mezzo della sorte. Su di questi dodici si effuse lo Spirito Santo nella adunanza della

Pentecoste [1]); ma la loro azione si restrinse in origine alla comunità di Gerusalemme, e non ebbe nessun carattere ufficiale. In nessun luogo è fatta menzione di funzioni ufficiali spettanti agli apostoli; anzi, ove occorre di dover prendere dei provvedimenti di natura amministrativa, provvede l'intera comunità [2]). Inoltre non si poteva pensare ad organizzare in modo definitivo una nuova società religiosa in un tempo, in cui non si vedeva nella dottrina cristiana se non un giudaismo risollevato e purificato, e in cui si ritenevano come affatto imminenti la fine del mondo ed il ritorno di Cristo. Del resto il governo della comunità di Gerusalemme toccò a Giacomo, il quale, benchè non appartenesse agli apostoli, era però quale fratello di Cristo considerato come uguale ad essi, se pure non superiore [3]).

II. Dato anche che il nome " Apostolo „ risalga al periodo anteriore a Cristo e dato anche che il giudaismo abbia avuti eziandio i suoi apostoli [4]), non v'è però nell'apostolato cristiano nulla di tolto a imprestito dal passato. Troppa disparità di funzioni corre fra gli apostoli ebrei ed i cristiani, perchè si possa ammettere un qualche nesso fra di loro [5]). Però il nome di apostoli non è rimasto proprio esclusivamente dei dodici suddetti. Non solo, al dire della storia degli apostoli, se ne aggiunsero due nuovi, la cui nomina è attribuita ad una diretta influenza della divinità; ma anche coloro, che erano inviati fuori di Gerusalemme in missione, e coloro, che vennero istituiti da Paolo [6]), ricevettero tale denominaziane. Chi va peregrinando e sente in sè la vocazione [7]) a predicare la parola di Cristo, viene chiamato apostolo, e come tale è onorato, ospitalmente accolto e mantenuto dalla comunità, a cui egli reca il Cristianesimo [8]).

§ 5. [1]) Ma non solo sopra questi, sibbene sopra ἅπαντες, cioè su tutti quanti i seguaci di Cristo che si trovavano in Gerusalemme. Meyer, Krit. Exeg. Handb. d. Apostelgesch., Götting. 1880[5], 51.

[2]) V. Weizsäcker, 622.

[3]) V. Hegesipp (c. 120-174) presso Hilgenfeld in Z. f. wissensch. Theol., Leipz. 1876, 19, 182 sg. V. Löning, 99.

[4]) Seuffert, Der Ursprung u. d. Bedeutung d. Apostolates in d. christl. K., Leiden 1887, 8 sg., Löning, 38.

[5]) V. Weizsäcker, 606 sg.

[6]) I. Thess., 2, 6; I. Cor., 9, 5; 4, 6. 9. V. Klöppel in Theol. Stud. u. Krit., 1889, 257.

[7]) Quanta importanza a ciò annettesse Paolo, appare oltre che dalla lett. ai Cor., I, 4, 5, specialmente dalla lettera ai Galati, cap. 1 e 2. Si erano però stabiliti per l'apostolato certi requisiti, v. Weizsäcker, 609 sg.

[8]) Paolo considera questo come un diritto degli apostoli (I. Cor., 9, 8 sgg.), benchè egli al pari di Barnaba vi rinunci spontaneamente (ibid., 9, 15, 16).

III. Secondo la storia degli apostoli, dalle loro funzioni se ne sarebbe ben presto staccata una, di natura piuttosto secondaria. Sette uomini vengono in Gerusalemme eletti dalla comunità, ed ordinati dagli apostoli con l'imposizione delle mani alla maniera dell'antico testamento [9]), perchè attendano indipendentemente a ripartire i mezzi di sostentamento nella comunità [10]). Ma anche per rispetto a questi non si tratta di un vero ufficio; poichè vi si oppongono le stesse ragioni, che non consentono di vedere nell'apostolato una funzione ufficiale. Ed è poi ancora meno il caso di voler cercare una qualche costituzione giuridica nei πρεσβύτεροι, i quali ci si presentano nella storia degli apostoli [11]), senza che vi si dica come essi siano stati istituiti.

IV. Anche le comunità, le quali vennero fuori di Gerusalemme guadagnate al cristianesimo per opera degli apostoli, non ebbero da principio una vera costituzione. I nuovi Cristiani [12]), convertiti dagli apostoli, edificati da profeti [13]) i quali profetizzavano quando veniva su di loro lo Spirito Santo, ammaestrati da διδάσκαλοι [14]), e trattanti tutti insieme le questioni d'interesse comune, si schierarono bensì intorno ad alcune eminenti persone; ma queste non costituirono punto un intermediario ufficiale fra loro e gli apostoli.

V. Certamente già in antico si dovette sentire il bisogno di dare alle comunità una qualche organizzazione; e di fatti vi si provvide fin dallo scorcio dell'epoca apostolica, o immediatamente di poi. Allora appunto ci si fanno innanzi i nomi di ἐπίσκοποι, ἐπιμεληταί, προεστάμενοι, πρεσβύτεροι, διάκονοι [15]. Per varie ragioni riesce assai difficile il determinare la posizione giuridica di queste persone.

[9]) Questo rito, usato per nominare un membro del tribunale, per ammettere uno scuolaro nello studio, per conferirgli il dottorato, corrisponde alla odierna promozione. Morinus, De sacr. ordinat. (ed. 1651) 141. Hatch, 135. Vedi anche Löning, 72. Dümmler in Z. f. kirchl. Wissensch. u. kirchl. Leb. 1889, 190.239.

[10]) Storia degli Apostoli, 6, 1. Controversie: 1) Da questi sette risultarono i presbiteri, poichè della loro origine non è fatta menzione nella storia degli Apostoli, ed i diaconi posteriori non hanno punto una posizione così indipendente come questi sette. Ritschl, 356; 2) Da questi trassero origine i diaconi, che ci si presentano pure in numero di sette. D. 93, c. 12; 3) Da essi discesero tanto i diaconi come i presbiteri, Döllinger, 301; 4) Era solo un ufficio effimero. Vitringa, De synagoga vetere, 928 (Leucopet. 1726). Ved. Harnack in The Expositor 1887, 330.

[11]) Weizsäcker, 627, segg.

[12]) Ibid., 631, segg. Löning, 42.

[13]) Weizsäcker, 613.

[14]) Ibid., 616.

[15]) Vedi Weingarten, 443, Weizsäcker, 624, con richiamo a I. Cor., 5, 16; II. Cor. 10; 8, 18, seg.

1. Anzi tutto i nomi loro non sono punto un nuovo portato del Cristianesimo. Onde vien fatto di supporre che anche i loro ufficî stessi risalgano all'epoca anteriore a Cristo.

A. E per vero nelle comunità giudee anteriori a Cristo si incontrano di già dei presbiteri ed un presbiterio. I quali costituivano anzitutto delle corporazioni religiose, e come tali essi si radunavano nella sinagoga sotto la presidenza dell'arcisinagogo per le funzioni di servizio divino, e possedevano per di più ancora una particolare organizzazione, da quella indipendente, quali comunità aventi una propria giurisdizione. Come tali essi stavano sotto la disciplina del sinedrio degli anziani [16]), che fungevano da arbitri ed esercitavano la disciplina nelle adunanze, le quali avevano luogo pure nella sinagoga. Ma che l'ufficio dei presbiteri cristiani non fosse punto identico a quello dei giudei, appare da ciò, che nelle comunità giudee della Diaspora i più vecchi si chiamano sempre ἀρχόντες [17]) e non mai presbiteri, che le loro funzioni erano di diversa natura, e finalmente che nella organizzazione delle comunità giudee nulla vi ha che corrisponda [18]) alle altre istituzioni cristiane, quali le agapi fraterne ed il diaconato. Certamente anche in seguito, dopo cioè che si era pienamente formato il presbiterio cristiano, si possono parimente incontrare varie istituzioni, le quali appaiono come reminiscenze consapevoli [19]) od inconsapevoli della organizzazione giudaica [20]). Ma questa nel suo complesso [21]) non fu punto adottata dai Cristiani, al modo stesso che

[16]) Ved. Schürer, Gesch. d. jüd. Volkes im Zeitalter Jesu Christi, Leipz. 1886, 2, 154. Il sinedrio costitituiva in Gerusalemme il più alto tribunale giudiziario-amministrativo, ibid., 159.

[17]) Ved. Schürer, Gem.-Verf. d. Juden in Rom, Leipz. 1879, 19. Gli ἀρχόντες sono i presidenti della γερουσία, cioè della giunta esecutiva, alla cui testa come *primus inter pares* sta il γερουσιάρχης. (Altra opinione: Löning, 67). Nel diritto romano gli arconti si chiamavano: *maiores* (Cod. Theod. XVI, 8, 1), *primates* (ib. XVI, 8, 8), *proceres* (ib. XVI, 8, 10, 29), non mai *presbyteri.* Gli impiegati addetti al servizio divino stanno accanto all'ἀρχισυναγωγός ed ὑπηρέτης (servitore del tempio). Ved. pure Weingarten, 450. Kühl, 117.

[18]) Non si trova parimente mai nelle comunità giudaiche, che i membri delle comunità abbiano tutti insieme, come accadde nella comunità cristiana di Corinto, deciso sopra casi di disciplina. Schürer, Gesch. 2, 362. Heinrici, 473 segg. Kühl, 118.

[19]) Di ciò non si tien conto da Holtzmann, Pastoralbriefe, 202 segg.

[20]) Così συνέδριον viene usato per indicare le assemblee cristiane, πρεσβυτήριον per indicare le giudee, e πρεσβύτεροι per indicare i loro membri. I giorni d'udienza nei tribunali rimasero gli stessi, lunedì e giovedì. Il numero minimo degli anziani ebrei doveva essere di tre; e al modo stesso almeno due presbiteri sedevano accanto al vescovo. Hatch, 57.

[21]) Altra opinione: Löning, 80. Onde si può dir solo che l'istituzione presbiteriale ricevette nei particolari l'impronta ebrea. Vedi circa l'apparire dei presbiteri

non lo furono i presbiterii [22]) vigenti in quella medesima epoca presso i pagani.

B. Una affinità ben più grande [23]) presentavano le antiche comunità cristiane con quelle numerose associazioni fortemente organizzate, che l'antichità classica aveva prodotte [24]), e che al tempo stesso attendevano al servizio divino [25]) e miravano a proteggere i loro membri [26]). Poichè come i soci delle θίασοι e dei *collegia* romani anche i Cristiani si raccolgono pei pasti in comune [27]), ammettono schiavi nella società [28]) e debbono far dei pagamenti alla sua cassa [29]); e per di più le denominazioni delle cariche sono tanto nell'una come nell'altra specie di associazioni identiche [30]). Ma, pur concedendo che certi elementi della vita delle antiche associazioni siano passati nelle cristiane, specialmente perchè le comunità cristiane dovevano per necessità politica assumere nell'im-

nelle comunità giudeo-cristiane: per Gerusalemme, Storia degli Apost., 11, 30; 15, 2, 4; 6, 21, seg.; 16, 14; 20, 17; per Efeso: ibid. 20, 17; per le chiese dell'Asia minore organizzate da Barnaba e Saul: 14, 23; per le comunità, a cui si rivolsero gli Apostoli conservatori Pietro e Giacomo: Giac., 5, 14; 1. Pietro, 1. L'iscrizione trovata nel nord dell'Africa, che parla di ἀρχισυναγωγός (Ephemeris epigr. 1884, 5, 537, n° 1222, Roma 1884), non ha, secondo il Löning, nulla a che fare qui, poichè essa sarebbe una iscrizione ebrea e non, come pensa Schürer, cristiana. Vedi però anche *Epiphan. haer.*, 30, 18: πρεσβυτέρους γὰρ οὗτοι ἔχουσι καὶ ἀρχισυναγωγούς (Migne, Patr. gr. 41, 435).

[22]) Denominazione di un ministro del tempio presso gli egiziani, Corp. inscr. graec. 3, n° 4717; presso i Greci denominazione del maestro nelle scuole di filosofia, ecc.... Alle forme della costituzione ebraica nella Diaspora corrispondono pienamente quelle della greca. Nelle città greche la γερουσία è l'assemblea del consiglio. In altre città essa si chiama βουλή, la sua giunta γερουσία, e i suoi membri πρεσβύτεροι. Hatch, 61.

[23]) Vedi Heinrici, loc. cit., Hatch, loc. cit.

[24]) Foucart, Des associations rel. chez les Grecs, Paris 1873; Boissier, La relig. Romaine d'Auguste aux Antonins, Paris 1874, 2, 226, segg.; Marquardt, Röm. Staatsverwaltung (Leipz., 1878) 3, 76, 131; Hatch, 17.

[25]) Il locale delle adunanze (*schola*) possedeva un *templum* o almeno un'*ara*, Il De Rossi, Roma sotterranea (Roma 1877) 3, 475, sostiene che alcune delle più vecchie chiese siano state *scholae*. Vedi Boissier, op. cit. 2, 298. Le adunanze di tali associazioni venivano dette ἱερὰ σύνοδος e ἐκκλησία. Hatch, 19, 22.

[26]) Questo elemento ci si presenta come il principale nelle comunità cristiane. Vedi Chrysost. Hom., 32, in Hebr., c. 12 (Migne, Patr. gr. 12, 224): Οὐδὲν οὕτω χαρακτηριστικὸν χριστιανοῦ ὡς ἐλεημοσύνη. Che qui vi sia una antitesi coi rapporti pagani è riconosciuto anche da Giuliano l'Apostata, ep. 49, ed. Hertlein., Lips. 1876, 552. Vedi Boissier, 2, 340 e sgg.

[27]) Hatch, 22.

[28]) Foucart, 6; Hatch, 23.

[29]) Hatch, 22.

[30]) Ἐπιμελητής, ἐπίσκοπος, *ordo* serve anche a designare i magistrati cittadini. Hatch, 29, seg. Vedi anche Arcadius Charisius in Dig., l. 18, § 7, *De muner.* (50, 4): *Item episcopi, qui praesunt pani et ceteris venalibus rebus, quae civitatum populis ad quotidianum victum usui sunt.* — Per indicare il loro ufficio si usa, come per quello dei vescovi cristiani, οἰκονομία, διακονία, λειτουργία (quest'ultima serve ad indicare abitualmente i servizi pubblici).

pero romano la figura giuridica di *collegia*, non si è però autorizzati a conchiudere da ciò, che gli ἐπίσκοποι cristiani non fossero affatto altro se non ufficiali amministrativi della stessa specie di quelli pagani [31]). L'ἐπίσκοπος cristiano amministra bensì anch'esso (questo fu anzi uno degli aspetti essenziali del suo ufficio) [32]), e tiene inoltre il registro della comunità [33]) essendo così in grado di esercitare una certa azione disciplinare; ma egli deve al tempo stesso attendere a funzioni di culto [34]), e a sacrificare [35]), del che non è punto fatto cenno a proposito degli ufficiali delle θίασοι e dei *collegia* [36]). Senza di ciò del resto sarebbe impossibile comprendere come mai siansi potute annettere appunto a questo ufficio delle funzioni pontificali.

2. Dal punto di vista storico la difficoltà di ben definirli è ancora accresciuta dal fatto, che tutti i sopracitati nomi accennano pure ad una condizione o ad una funzione, le quali non implicano punto necessariamente l'idea di una carica. Nelle nostre fonti si può intendere presbiteri anche nel senso di vecchi, e noi sappiamo benissimo quale venerazione i Cristiani usassero tributare alla vecchiaia. Onde i vecchi possono aver avuto nella comunità una importanza dello stesso genere di quella che v'ebbero i *confessores* [37]),

[31]) Vedi Wetzstein in Atti della Akad. d. Wissensch. di Berlino. Classe fil. stor., 1863, 277, n° 47. Wescher nella Revue archéol. (Paris 1866) 13, 245.

[32]) Hatch, 40 seg., sostiene con ragione che il più degli abusi d'ufficio, che si rimproverano ai vescovi, si riferiscono alla loro amministrazione dei beni della chiesa, mentre le lodi, che ad essi vengono date, alle loro cure per i poveri.

[33]) Κανών, *matricula*, in cui erano registrati gli *ordines*, cioè le varie categorie di persone aventi diritto alle distribuzioni, e in cui egli poteva iscrivere o cancellare. A lui spettava parimente di rilasciare a coloro che abbandonavano la comunità per entrare in un'altra un attestato comprovante ch'essi avevano fino allora fatto parte della comunità. Vedi Storia degli Apost., 18, 27; Conc. Antioc. (341) c. 7, presso Bruns, 1, 82: Μηδένα ἄνευ εἰρηνικῶν δέχεσθαι τῶν ξένων (corrotto in D. 71, c. 9). Con queste funzioni disciplinari, risultanti affatto di per se stesse, offre una importante analogia la posizione dei λογισταί, *curatores* nei municipî romani. Marquardt, Röm. Staatsverwaltung, 487 sg. (Leipz. 1873).

[34]) Egli benedice i doni a lui recati nell'adunanza della comunità. Justin († 166), Apol. 1, c. 67 (ed. Otto, Jenae 1847, 1, 1. 160). Da ciò venne a lui anche una facoltà disciplinare, consistente nel decidere quali oblazioni si debbano accettare (Constit. apostol., 4, 6) e quali respingere (Epiphanias (368) de fide, 24. Migne Patr. gr. 42, 830). Vedi anche I. Clem., 40-44, ed. Harnack, 65 sgg.

[35]) L'antico servizio divino cristiano era un sacrificio, vedi Harnack, Lehrb., d. Dogmengesch., Freib. 1888 ² 1, 173. Anche la beneficenza prese questo carattere di sacrificio a Dio.

[36]) Foucart, 50. Il Manchot (Die Heiligen, Leipz. 1887, 117) sostiene, ma senza fondamento, che altrimenti stessero le cose presso i *collegia* romani. — Nessuna analogia del resto trova nelle associazioni pagane il diaconato.

[37]) Ancora Hermas, Vis. III, 1, 8 e 2 (ed. Harnack, 30, seg.) assegna ai *confessores* una posizione più elevata, che non ai presbiteri. Intorno all'influenza

senza che però sia necessario supporre ch'essi coprissero un ufficio di presbitero, al modo stesso che non vi fu mai un ufficio di confessore. Ora nell'antico linguaggio si usa pure l'espressione ἐπίσκοπος semplicemente per indicare alcuno avente facoltà di invigilare [38]). Dio stesso vien chiamato ἐπίσκοπος [39]); e tale nome è dato specialmente a chi deve invigilare sulla servitù d'una casa, mentre il suo ufficio è detto οἰκονομία, διακονία. Del resto anche il nome di διάκονος è usato per indicare in genere una persona posta in condizione servile. Ma lo stesso regno di Dio viene considerato dal cristianesimo come il governo d'una famiglia. Onde gli apostoli, schiavi del signore, parlano della loro διακονία [40]). Cosicchè può pure darsi che queste espressioni indichino una funzione, a cui non è punto necessario che sia annesso un ufficio.

3. Si deve poi infine considerare, che il numero delle nostre fonti è scarso, che la loro autenticità e la loro età non sono punto in modo sicuro determinate [41]), che esse ci forniscono notizie unicamente intorno ai rapporti di una sola regione; mentre per contro è incontestabile che la costituzione della chiesa non si svolse punto in modo eguale nelle diverse parti di questa [42]). Dato che ancora ai tempi d'Ignazio ci si attesta esistere dei Cristiani, che niuna parte hanno presa nel formare la costituzione [43]), dato che anche nel periodo posteriore ed anzi in Occidente, ove Roma esercitò una speciale influenza uniformatrice, ci si presentano ancora delle forme

dei *confessores* sull'elezione dei vescovi vedi Tertulliano adv. Val. 4 (ed. Leopold., 4, 39); intorno alla loro posizione ancora ai tempi di Cipriano vedi Ritschl, Cypr. v. Karthago (Götting. 1885),20 seg. Solo dopo la persecuzione deciana essi perdettero in causa della loro indulgenza di fronte ai *lapsi* la loro posizione.

38) Vedi Kühl, 122, sgg.

39) Ignat. ad Magnum, 3 (ed. Zahn) 50.

40) Vedi Paolo ai Romani, 11, 13; I. Cor., 3, 5.

41) Vedi a proposito delle lettere pastorali Kühl, 1 sgg. Holtzmann, Pastoralbriefe, 7 sgg. Hesse, Die Enstehung d. neutestamentl. Hirtenbriefe, Halle 1889. Intorno al luogo ed al tempo della Διδαχή vedi Harnack, Lehre, 158 sgg., il quale pone la sua origine tra gli anni 135 e 165. Intorno alle lettere di Ignazio vedi Zahn, Ign. v. Antiochien, Gotha 1873. Harnack, Die Zeit. d. Ign., Leipz. 1878. Uhlhorn in Theol. Encykl. di Herzog s. v. Ignatius. Löning, 126. Intorno al *Pastor* dell'Hermas vennero poste innanzi non meno di sedici diverse opinioni. Vedi Harnack nei Prolegomena della sua ediz. XLIV, sgg. LXXVII, sgg., il quale fa rimontare tal libro agli anni 139-154.

42) Del resto la grande differenza di grandezza delle varie comunità richiedette incontestabilmente delle forme di costituzione molto diverse. I cosidetti Precetti eccl. degli Apostoli ammettono ancora la possibilità di comunanze di meno di 12 membri, c. 16, presso Harnack, Lehre, 232.

43) Vedi Hatch, 21, ed inoltre la lettera di Barnaba IV, 10, ed. Harnack, 18. Hermae, Pastor Sim., IX, 26, 3, ed. Harnack, 248. Διδαχή, 11, 7.

di costituzione al tutto caratteristiche [44]), non si può non ammettere che una grande varietà di manifestazioni abbia dovuto avere il diritto primitivo [45]). Ma qui sta appunto la singolarità, che nel corso dello svolgimento della costituzione queste differenze locali, e forse anche nazionali, scompaiono e si fa per contro generale quella forma di costituzione, che in origine dovette essere affatto isolata. Ora appunto perciò è questa forma a considerarsi come la tipica per il cristianesimo, e se ne deve ben chiarire lo svolgimento.

VI. Sopra di essa ha gettata una nuova luce la Διδαχή κυρίου scoperta nel 1883. Onde sono da notarsi le seguenti cose:

1. Gli apostoli [46]), gli evangelisti [47]), i profeti [48]) ed i maestri

[44]) Vedine degli esempi in Hy presso Beda, Hist. Eccl., 3, 4 (ed. Giles, Lond. 1843, 2, 272); in Salisburgo: Loofs, De antiq. Briton. Scotorumque ecclesia, Lips. 1882, 64; in Spagna: Caspari, Martin v. Bracara, Scr. de correct. rusticor., Christiania 1883, p. XIV. Vedi anche Zahn, Forschungen z. Gesch. d. neutestam. Canons, Erl. 1883, 2, 284.

[45]) Che vi fossero comunità aventi una organizzazione simile a quelle delle giudaiche, vedi sopra not. 21. Qui inoltre ci sarà stata forse anche quella identità coi presbiteri, di cui parla Gerolamo, Comment. in ep. ad Tit., c. 1 (Migne, Patr. lat., 30, 896).

[46]) Vedi Διδαχή, c. 10: Ai profeti però permettete di tener discorsi di ringraziamento, finchè vogliono. — C. 11: Ora chi viene a voi e v'insegna tutto ciò, di cui è detto sopra, sia da voi accolto. Ma se il docente, pervertito, predica un'altra dottrina, che conduce alla dissoluzione, non sia da voi ascoltato; se per contro tale dottrina conduce all'incremento della giustizia e della conoscenza del Signore, allora accoglietelo come se fosse il Signore stesso. Per quanto concerne gli apostoli ed i profeti, procedete in conformità delle disposizioni del Vangelo. Ogni apostolo, che a voi viene, sia accolto come il Signore. Egli non si soffermerà più di un giorno. Nel caso che fosse necessario, anche il giorno seguente. Nel caso però che si soffermi tre giorni, egli è uno pseudo-profeta. Dato invece che se ne parta, egli non deve prendere altro che pane finchè non sia giunto alla prossima sosta. Ma se egli chiede del denaro, è uno pseudo-profeta. Non esaminate o giudicate ogni profeta, che parla ispirato. Perchè ogni peccato sarà perdonato, ma non questo. Ma non ognuno, che parli ispirato, è un profeta, ma solo quando egli si comporti, come il Signore. A seconda della sua condotta si potrà discernere il falso dal vero profeta. E nessun profeta, che, mentre lo spirito viene su di lui, comanda un pranzo, lo mangia, salvo che sia un falso profeta. Ma ogni profeta, che insegna la verità, se non fa quanto insegna, è un falso profeta. Ma ogni profeta, accertato, verace, operante in rapporto al segreto terreno della Chiesa, il quale però non insegni doversi fare, ciò ch'egli fa, non sia da voi giudicato. Poichè egli ha il suo tribunale presso Dio. Così del resto agirono anche gli antichi profeti. Se alcuno però inspirato dice: dammi denaro od altro, non ascoltatelo. Ma se egli in favore di altri bisognosi dice, che si deve dare, niuno lo può censurare. — C. 13: Ma ogni verace profeta, che voglia stabilirsi presso di voi, merita d'essere mantenuto. Al modo stesso anche un verace maestro come il lavoratore merita d'essere mantenuto. Ora tutte le primizie della tua produzione nel torchio e nell'aia, delle giovenche e delle pecore, prendi e portale ai profeti. Poichè essi sono i vostri pontefici. Nel caso che voi non abbiate nessun profeta, datelo ai poveri. Quando tu fai una pasta, prendine la primizia e regalala conforme a quanto è prescritto. Parimente quando tu apri un orciuolo di vino o d'olio, prendine la primizia e dàlla ai profeti. Del denaro, degli abiti, d'ogni possesso, prendi la primizia, come ti par giusto, e regalala

continuarono nelle loro funzioni. Essi non sono impiegati nè della comunità, nè della chiesa. Essi si debbono forse piuttosto considerare come organi di quest'ultima. Gli apostoli emigravano d'una in altra comunità, accolti dappertutto con ogni onore e mantenuti. Essi costituirono un legame non disprezzabile fra le singole comunità durante il periodo, in cui il collegamento con la comunità originaria di Gerusalemme — entro quei limiti in genere in cui un tale collegamento potè esistere — era venuto meno anche per le comunità asiatiche, in seguito alla distruzione di quella città; e ad essi si deve indubbiamente se si vennero uniformando gli ordinamenti costituzionali [50]). Con le altre categorie di persone sopranominate, le quali pure emigravano e venivano dalla comunità mantenute [51], avendo però facoltà di stanziarvisi, gli apostoli hanno questo di comune, che per tutti quanti è escluso ogni carattere ufficiale [52]). Si tratta infatti per tutti di funzioni, le quali non possono essere adempiute se non mediante una vocazione religiosa e dietro cooperazione dello Spirito Santo (charismatiche), e che perciò non sono suscettive di essere conferite ed amministrate sotto forma di uffici.

2. In tutti questi organi non si trova la più piccola traccia di partecipazione agli affari amministrativi della comunità. E pure in questa dovette farsi sentire ben presto il bisogno di una organizzazione. Com'era naturale, a dirigere l'amministrazione furono desti-

in conformità a quanto è ordinato. Vedi inoltre Hermae, Pastor Vis. III, 5 (ed. cit., 40), che li qualifica come ἔτι ὄντες. Intorno alla loro universale importanza vedi ibid. Sim., IX, 17 (234); XI, 25, 1, 2 (240), vedi anche Origenes c. Celsum, III, 9, ed. Delarue, Paris, 1733, 1, 452. Iren. contra haeres. IV, 12, 5 (Migne, Patr. gr. 7, 1006) e la descrizione satirica di Luciano in Peregrin. Prot., c. 11-16 (ed. Jacobitz, Lips. 1839, 3, 423). — Harnack, Lehre, 111, sgg.

[47]) A Timoteo dice lo scrittore della lettera (II, Tim., 4, 5): ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ.

[48]) Vedi Weizsäcker, 584; ma specialmente Harnack, Lehre, 119 sgg. Bouwetsch in Zeitschr. f. k. Wissensch. u. k. Leben, 1884, 408, 461.

[49]) Weizsäcker, 580. Harnack, loc. cit., 131, seg.

[50]) Dal c. XII, 1 della Διδαχή appare come in genere a quei tempi fosse fra le comunità mantenuta una viva corrente di comunicazioni mercè i loro membri pellegrinanti. Vedi anche Zahn, Weltverkehr u. Kirche während der ersten drei Jahrh., Hannov. 1877.

[51]) Minute prescrizioni al proposito presso Clemens Rom. Hom. III, 71. ed. Dressel, Gotting. 1853, 117, e inoltre Euseb., Hist. Eccl., V, 13, ed. Laemmer Scaphus, 1859, 372.

[54]) Harnack, Lehre, 97 sgg. Essi sono secondo la Διδαχή, gli unici « Onorati » (τετιμημένοι). — Onde io ritengo contro Harnack, Lehre, 95 sgg., che sia non opportuno e per nulla necessario di considerarli come identici agli ἡγούμενοι, che s'incontrano nella prima lettera di Clemente ed in Hermas.

nati i πρεσβύτεροι, cioè i più vecchi, sia in ragione dei loro anni, sia in ragione del tempo da cui essi appartenevano alla fede cristiana [53]). Ma neppure questi ebbero carattere d'impiegati [54]). Già il loro grosso numero dovette essere di ostacolo a che essi si potessero atteggiare ad organo della comunità.

A. L'amministrazione stava unicamente nelle mani di una piccola deputazione della comunità, degli ἐπίσκοποι. Questi provenivano per lo più dalla cerchia dei presbiteri e quindi lo erano per lo più anch'essi [55]). Ma ciò non era punto assolutamente necessario. Anche un giovane poteva essere creato vescovo [56]). Ne conseguiva però, come è facile a comprendersi, che egli diventava in forza del suo ufficio pari ai presbiteri, ne dirigeva le adunanze, e poteva anche essere nominato presbitero [57]). Col che si spiega, come si usasse anche per indicare i vescovi la denominazione di presbiteri [58]). Nè si poteva, per elevare sempre più i vescovi nella opinione generale, trovar di meglio che ricordare ch' essi appartenevano al nocciolo della comunità, cioè ai presbiteri; e quando si cominciò a ricercare a bello studio per la costituzione della chiesa cristiana delle analogie nell' antico testamento, era anche assai ovvio che si usasse per indicarli il nome di " I più vecchi „ [59]), che solo appare nell'antico testamento. Con ciò però non ne consegue che le due denominazioni fossero identiche. Ogni vescovo era bensì pres-

[53]) Weizsäcker, 641, non considera se non quest'ultimo caso.

[54]) Che essi non abbiano appartenuto agli organi charismatici, è provato da Hermae Pastor Vis., III, 5, 1 (ed. cit., 40) e Tertulliano de praescr., c. 3 (ediz. cit., 3, 2). Vedi anche Weizsäcker, 638.

[55]) Essi sono i προεστῶντος πρεσβύτεροι, di cui è detto in Tim., I, 5, 17. Hesse (301) commette una *petitio principii*, allorchè sostiene che gli ἐπίσκοποι, di cui in Phil., I, 1, potevano solo essere stati dei preti muniti di un ufficio, perchè vescovi in numero plurale non vi furono.

[56]) Vedi i cosidetti Precetti degli Apost. Harnack, Quellen, 33. Ignat. ad Magnes, III. (ediz. cit., 30) li esorta a rendere al vescovo Damaso, non ostante la sua giovinezza, quegli onori, che a lui tributano gli ἅγιοι πρεσβύτεροι.

[57]) Nulla importava secondo i principî d'amministrazione dell'antichità che il vescovo non fosse anche sempre un presbitero. Poichè anche per le assemblee consigliari delle città, gli impiegati amministrativi ne erano membri solo *ex officio*, con diritto di assistervi, di votare e di tenerne la presidenza. Marquardt, Röm. Staatsverwalt. 1, 503 sgg.

[58]) Molto tardi *episcopus* ci si presenta in Roma come nome d'ufficio. Ireneo (ep. ad Victor.; presso Euseb., Hist. eccl., 5, 24. Migne Patr. gr. 20, 505) in uno scritto ufficiale a Vittore chiama i predecessori di lui πρεσβύτεροι. Le pietre sepolcrali rimasteci dànno solo nel III secolo il nome di *episcopus* ai vescovi di Roma. Hatch, 84.

[59]) Il Döllinger (Hippolyt. u. Kalixt, Regensb., 1853, 391) col dire che i vescovi furono chiamati presbiteri in forza della loro qualità di maestri ecclesiastici, non tien conto di questo, che i vescovi dapprima non insegnavano, ed i presbiteri ancor meno.

bitero, ma non per converso [60]). — Le funzioni dei vescovi non hanno nulla a che fare con quella che si chiamò a rigor di termini predicazione della parola di Cristo; però esse erano non solo di natura amministrativa, ma si riferivano anche al culto. I vescovi sacrificavano ed amministravano.

B. Vi sono, come è facile comprendere, dei servizi di amministrazione inferiore, i quali non sono compatibili con l'autorità di chi dirige. Al modo stesso che ai tempi in cui non esisteva ancora organizzazione di sorta i giovani avevano disimpegnate nella comunità delle funzioni di natura subordinata, senza che fosse per ciò loro commesso uno speciale impiego [61]), così ora dall' ufficio dei vescovi si vengono staccando le funzioni meno alte del diaconato [62]). Anche il vescovo è διάκονος nella οἰκονομία del signore; ma diaconi in senso speciale vengono detti degli uomini, i quali non sono per l'età o per altro idonei ad essere vescovi, e a cui spettano appunto quelle funzioni. Altri uffici oltre a questi due non vi furono nella comunità durante il periodo postapostolico [63]).

VII. Ma anche questa condizione di cose non fu duratura.

1. Anzitutto si mutò la posizione dei vescovi. Essa divenne più stabile e quindi più forte. La comunità romana esercitò a tal proposito una influenza decisiva [64]). E quando quella di Corinto non

[60]) D'altra opinione è il Löning, che distingue le comunità con presbiterato ebreo da quelle con episcopato, e sostiene che dove nelle fonti l'uno o l'altro di questi organi non è nominato, non sia esso neppure esistito. Quest' ultima opinione non può accettarsi secondo il mio avviso, data la scarsità delle nostre fonti; la prima poi non scioglie il problema della posteriore coesistenza dei vescovi e dei presbiteri.

[61]) Vedi Storia degli Apost., 5, 6; Tit., 2, 6; I. Pietr., 5, 5.

[62]) Le Cost. degli Ap. li chiamano amico e cuore del vescovo (2, 44), la sua anima e il suo sentimento (3, 19). Gli stessi requisiti sono stabiliti per i vescovi e pei diaconi. I. Tim., 3, 1-13, così pure Didache, 15.

[63]) L'opinione qui sostenuta si distingue da quella prima in uso, sostenuta però ancora dagli insegnanti di diritto ecclesiastico, per ciò che essa non ammette un originario ufficio presbiteriale, e non ammette che dal seno di questo siasi a poco a poco venuto innalzando un membro fino ad acquistare una posizione di monarca. Perchè questo abbia assunto precisamente il nome di vescovo, non si può secondo l'antica opinione stabilire, e non si può spiegare perchè nella Didache siano come ufficiali della comunità menzionati i soli due, di cui nel testo. Il merito di aver dimostrato che i vescovi vanno uniti ai diaconi come i soli ufficiali ecclesiastici esistenti in origine, spetta all'Hatch, il quale però a dire il vero li considera troppo parzialmente, soltanto quali ufficiali amministrativi. Onde la tradizione della fede cattolica viene dimostrata giusta in un punto importante, ma non già nella dottrina, la quale ammetterebbe una immediata instituzione degli Apostoli per opera di Cristo, ed una successione ininterrotta nell'apostolato.

[64]) L' averlo posto in chiaro è merito del Manchot, Die Heiligen, Leipz.

volle rieleggere i suoi vescovi eletti a tempo, le vennero da Roma predicati i principî della subordinazione militare [65]). L'incomparabile spirito giuridico-organizzatore dei Romani esercitò il suo influsso anche nella costituzione della comunità cristiana; e la nazione la quale aveva mediante la concentrazione militare soggiogato il mondo, sapeva che con questo solo mezzo potevasi eziandio guadagnare il mondo al cristianesimo. È in Roma che l'episcopato divenne un ufficio a vita [66]). — Ma a favore dei vescovi si aggiunse ancora un'altra circostanza. Si spengono gli apostoli [67]), senza che però le loro funzioni siano diventate inutili. Loro successori naturali sono i vescovi [68]); onde l'apostolato si trasforma in una parte essenziale dell'ufficio episcopale, i cui titolari diventano " gli Onorati „ della comunità. Essi però rimangono ufficiali della comunità, e non lo sono punto della chiesa in genere, e ciò anche quando ai più vescovi esistenti in una comunità se ne sostituì uno solo. Poichè anche questa trasformazione è un frutto dell'essere i vescovi diventati i successori degli apostoli. Come in antico non era accaduto mai che due apostoli dirigessero contemporaneamente una stessa comunità, così non potevano ora nella stessa comunità funzionare due loro successori. Questa evoluzione si venne più o meno presto manifestando a seconda dei varî luoghi, ma essa ci si mostra come affatto compiuta dappertutto verso la metà del II secolo [69]).

1887, 99, seg.; μάθετε ὑποτάσσεσθαι (I. Clem., LVII, 2, ed. Harnack, 94) è la massima predicata da Roma ai Greci, usi alla democrazia.

[65]) Nella prima così detta lettera di Clemente.

[66]) Anche nei *collegia* romani dominò questo spirito di disciplina; vedi Boissier, l. c., 2, 295.

[67]) Ciò risulta anche dalla Διδαχή. Ci si presentano ancora fino alla fine del II secolo dei profeti (Harnack, Lehre, 123), in seguito si spengono. Vedi Tertulliano, De prescr., c. 3 (ed. Leopold, 3, 2); quanto ai διδάσκαλοι del tempo di Hermas, vedi ibid., IV, 3, 1 (ed. Harnack, 80). Essi si mantennero fino alla seconda metà del III secolo o al principio del IV (Harnack, Lehre, 134), e più a lungo che non altrove, in Egitto. Origenes, Hom. II, in Numer. (Opp. ed. cit., 2, 278).

[68]) Nelle lettere pastorali si richiede dal vescovo ch'egli sia διδακτικός (I, Tim., 3, 2; Tit., 1, 9). Di Policarpo dicono quei di Smirne ch'ei fu per essi διδάσκαλος, ἀποστολικὸς καὶ προφητικὸς γενόμενος ἐπίσκοπος τῆς ἐν Σμύρνῃ καθολικῆς ἐκκλησίας.

[69]) Nelle comunità dell'Asia minore e della Spagna già secondo le lettere di Ignazio sonvi dei vescovi unici, vedi ad Ephes., IV, 1 (ed. Zahn, 8), ad Magnes, 2 (ed. cit., 30), ad Trallian., 2 (ibid., 45), ad Philadelph. inscriz. (70), ad Smyrn., 8 (90). Il Hesse (p. 323) li ammette come esistenti già nelle lettere pastorali. Per contro in Filippi, secondo la lettera di Policarpo, non v'è ancora un vescovo unico. Vi si fa menzione solo di presbiteri, delle cui funzioni vien fatta una descrizione uguale a quella che Ignazio fa delle vescovili. Ma non può darsi forse, che qui si tratti appunto di una

2. Così pure si mutò la posizione dei presbiteri. Anch'essi si trasformarono in organi ufficiali della comunità, cioè in un consiglio del vescovo ufficialmente istituito, ed avente delle attribuzioni collegiali. Quando questa evoluzione siasi effettuata, non ci è dato di determinare [70]). Essa però era nella natura stessa delle cose. Poichè quanto più si veniva allargando con l'andar del tempo la cerchia della amministrazione ecclesiastica, sempre meno doveva essere in grado di tenerne la direzione una adunanza di vecchi senza carattere ufficiale. — La posizione del vescovo di fronte al presbiterio non fu per certo indipendente. Possiamo per contro ritenere, che non solo il collegio, a cui il vescovo presiedeva unicamente come *primus inter pares*, esercitava in modo autonomo il potere disciplinare sulla comunità, ma che al suo controllo era

sede vacante, o che nelle piccole comunità lo svolgimento della costituzione fosse un po' arretrato? — In sè e per sè si sarebbe indotti a supporre che l'episcopato unico abbia avuto origine più antica che non altrove in Roma, ed infatti il Lipsius (Chronol. d. röm. Bischöfe, Kiel, 1869) propende per considerare Xisto (c. 125) come il primo vescovo — più rettamente come il primo vescovo unico — ed il cosidetto frammento del Muratori (fra gli altri edito da Credner, Gesch. d. neutestam. Kanon, Berlin 1860, 157) dice al § 11: *Pastorem vero nuperrime temporibus nostris in urbe Roma Hermas conscripsit, sedente cathedra urbis Romae ecclesiae Pio episcopo fratre eius.* Ora è assai curioso che l'Harnack (Lehrb. d. Dogmengesch.), benchè attribuisca a Roma una importanza capitale per lo svolgimento della costituzione, sostenga però che l'episcopato con posizione monarchica sorse dapprima nell'Asia minore, e che in Roma sopravvenne una rapida evoluzione in tal senso tra Iginio e Vittore. Poichè secondo lui, nè nelle lettere d'Ignazio ai Romani, nè in Hermas è fatta menzione di un vescovo di Roma. Il primo di questi fatti è concludente, al secondo per contro io non potrei annettere tanta importanza. L'intero *Pastor* è così fatto, che ogni deduzione, che se ne voglia trarre per riguardo alla costituzione della chiesa, manca di sicurezza; Hermas non nomina neppure i profeti. Secondo l'Harnack (Lehre 119), perchè lo era egli stesso. Ma ciò non sarebbe se non una ragione di più perchè egli li nominasse. Poichè, come a ragione osserva il Manchot (loc. cit., 28), la modestia non è la virtù dei profeti. Del resto i due luoghi, ove si fa cenno di ἐπίσκοποι al numero plurale (Vis. III, 4, 1. Sim. IX, 27), non ne trattano se non genericamente. E chi è il Clemente, di cui fa menzione Hermas? L'enigma non è ancor sciolto. Per contro il passo di Giustino (Apol., I, 67, ediz. Otto, Jena 1842, 1, 276), ove egli dice che il προεστὼς predica sulle sante scritture recitate, prova che ai suoi tempi (c. 150) già esisteva in Roma un episcopato unico. Vedi Kleinert, Z. christl. Kultus- u. Kulturgesch., Berlin 1889, 263. L'opinione del Löning, accolta dall'Hesse (p. 298), che questa istituzione risalga a Giacomo, parmi poco attendibile.

[70]) Presso Clemente I, ep. ad Corinth., XLIV, 3 (ed. cit. 72), essi eleggono già i vescovi in luogo della comunità. Vedi inoltre Cipriano, ep. 33, 55, 67, 3, 68, 2 (ed. Hartel); la contropposizione col diritto anteriore è dimostrata dalla Storia degli Ap., 6, 3-6. - Nelle lettere d'Ignazio ad Ephes., IV, 1 (ed. cit., 8) si dice: presbiterio ed ἐπίσκοπος; così ad Magnes, III (ed. cit., 30), ad Trall. l. c., ad Philadelph. inscr. (ed. cit., 70), ad Polyc., VI (102).

soggetta la stessa οἰκονομία del vescovo, il quale era indipendente solo per quanto riguardava la sua posizione apostolica [71]).

3. Però anche qui si venne compiendo una trasformazione.

A. Gradatamente i vescovi, diventati carica unica nelle comunità, vennero acquistando una supremazia sui collegi dei presbiteri, anche per riguardo alle facoltà giurisdizionali, che a questi spettavano. Il che è dovuto ai seguenti fattori.

a) Al bisogno d'unità nella dottrina. Ancora prima che si chiudesse l'epoca apostolica la fede cristiana a contatto con la filosofia greca divenne oggetto di fantastiche speculazioni [72]) e di violenti dissidî. Per porvi riparo, si fissarono i libri sacri del nuovo testamento, che si credeva contenessero la vera dottrina degli apostoli, e si stabilì la massima — nell'una e nell'altra cosa Roma spiegò nuovamente una speciale energia [73]) —, che la fede da essi attestata siasi da considerare come mantenuta inalterata e pura nelle comunità; e ciò perchè esiste in esse un *ordo episcoporum per successionem ab initio decurrens* [74]), che ne fornisce garanzia. Così i

[71]) Secondo i così detti Precetti degli Apostoli v'è a dir vero un episcopato unico, ma una metà del presbiterio deve prender delle misure per controllare il vescovo e la sua amministrazione dei beni, mentre l'altra invigila a che sia mantenuto l'ordine nel servizio divino, e tutti insieme poi esercitano il potere disciplinare sui membri della comunità. Il vescovo per contro ha cura della comunità e dei suoi poveri, rappresenta la comunità nei suoi rapporti esteriori e dirige il servizio divino. Egli è eletto dalla comunità. Ignazio, ad Smyrn., 8 (ed. cit., 90) espone i rapporti fra il vescovo ed i presbiterii in questo modo: Πάντες τῷ ἐπισκόπῳ ἀκολουθεῖτε ὡς Ἰησοῦς Χριστὸς τῷ πατρὶ, καὶ τῷ πρεσβυτερίῳ ὡς τοῖς ἀποστόλοις· τοὺς δὲ διακόνους ἐντρέπεσθε ὡς θεοῦ ἐντολήν. μηδεὶς χωρὶς τοῦ ἐπισκόπου τι πρασσέτω τῶν ἀνηκόντων εἰς τὴν ἐκκλεσίαν. ἐκείνη βεβαία εὐχαριστία ἡγείσθω, ἡ ὑπὸ τὸν ἐπίσκοπον οὖσα, ἢ ᾧ ἂν αὐτὸς ἐπιτρέψῃ. ὅπου ἂν φανῇ ὁ ἐπίσκοπος ἐκεῖ τὸ πλῆθος ἔστιω· ὥσπερ ὅπου ἂν ᾖ Χριστὸς Ἰησοῦς, ἐκεῖ ἡ καθολικὴ ἐκκλησία. οὐκ ἐξόν ἐστιν χωρὶς τοῦ ἐπισκόπου οὔτε βαπτίζειν οὔτε ἀγάπην ποιεῖν..... ad Polyc., 5 (102): πρέπει δὲ τοῖς γαμοῦσι καὶ τοῖς γαμουμέναις μετὰ γνώμης τοῦ ἐπισκόπου τὴν ἕνωσιν ποιεῖσθαι..... Però la continua ripetizione di questi concetti dimostra come essi non erano diventati per anche patrimonio comune.

[72]) Vedi Siegfried, Philo v. Alexandrien, Jena 1875, 160 sgg. Hatch, 92.

[73]) Vedi Harnack, Lehrb. d. Dogmengesch., 1, 319 seg., 402.

[74]) Tertulliano, De praescr., 32 (ed. Leopold., 3, 22). Vedi intorno alla sua posizione per rispetto all'episcopato, Kolberg, Verf., Cult. u. Disciplin. d. christl. K. nach d. Schrift. Tertull., Braunsberg 1886, 38 sgg. Ma vedi specialmente Ireneo, adv. haeres. (Migne, Patr., 7, 348) 3, 3, 1: *Traditionem itaque apostolorum in toto mundo manifestatam, in omni ecclesia adest respicere omnibus, qui vera velint videre, et habemus annumerare eos, qui ab Apostolis instituti sunt episcopi in ecclesiis et successores eorum usque ad nos, qui nihil tale docuerunt.* — 4, 26, 2: *Cum episcopatus successione charisma veritatis acceperunt.* Vedi Lipsius, nell'Hist. Zeitschr. di Sybel, 28, 241 sgg. Ziegler, Des Irenaeus Lehre, etc., Berlin 1868, 37 segg.; Lo stesso, Ir. Bischof v. Lyon, Berlin 1871, 131 sgg.; Harnack, Lehrb. d. Dogmengesch., 1, 328 seg.

vescovi diventano custodi ed interpreti della vera fede cristiana — con tale attributo essi vengono per la prima volta designati nelle Ricognizioni Clementine [75]) —, e le loro sedi sono dette *cathedrae unitatis*. Ma i vescovi non si accontentarono di veder loro affidata la *doctrina apostolorum*, sibbene essi pretesero per sè ancora la *potestas apostolorum* — anche questa trasformazione è dovuta all'energia del vescovo romano [76]) —; finchè il concetto stesso della chiesa, che sino allora era stata la comunanza dei credenti, venne per opera di Cipriano riformato, ed essa fu definita la comunanza che ha il suo fondamento nei vescovi, come successori degli apostoli, cosicchè il far parte di essa nell'obbedienza verso i vescovi è condizione indispensabile per l'eterna salute [77]). Onde vengono trattati come identici gli eretici ed i scismatici [78]); e la carica vescovile di ufficio della comunità si cambiò in ufficio della chiesa [79]). Anzi a proposito di questo in seguito, cioè al principio del medioevo, viene in genere affermato [80]), che esso solo ha facoltà di trasmettere lo Spirito Santo mediante la confermazione e l'ordinazione.

[75]) 6, 35 (Migne, Patr. gr. 1, 1310).

[76]) Intorno a Callisto ed al vescovo suo avversario Ippolito, vedi il *Prooemium* dei *Philosophumena* di quest'ultimo presso Harnack, Dogmengesch. 1, 332. Callisto sostiene pure la non deponibilità del vescovo in caso di peccato mortale. Harnack, ibid., 372. Döllinger, Calixt u. Hipp., 136 seg.

[77]) Quando il partito rigoroso stabilì nella comunità romana già organizzata in forma episcopale un proprio vescovo, Novaziano, e formò una comunità speciale, Cipriano († 258) combattè in modo particolare questo σχίσμα, e sostenne esser necessario un solo vescovo, ep. 66, 8 (in Corp. SS. eccl. lat., Vindob. 1871, 3, 2, 733): *Unde scire debes episcopum in ecclesia esse et ecclesiam in episcopo et si qui cum episcopo non sit in ecclesia non esse.* Per lui il vescovo è *antistes Christi, sacerdos Dei*, ed egli nella ep. 42 ne fonda i diritti sul Deuteron., 17, 12. Il vescovo ha la *cathedra* (ep. 17, 2). Vedi Rettberg, Thas. Caec. Cypr., Götting. 1831; Peters, Die Lehre Cypr. v. d. Einh. d. K., Luxemb., 1871; Reinkens, Cypr. Lehre v. d. Einh. d. K., Würzb. 1873; Ritschl, Cypr. 86, seg., Reuter, Augustin. Studien, Gotha 1887, 232, seg. — Ma con tutto ciò il fatto, che Novaziano trovò numerosi aderenti e riconoscimento in molte chiese (Hatch, 102), basta a dimostrare, che si ammettevano ancora più vescovi in una comunità. La vittoria di Cipriano non era per anco decisiva, e lo scisma durò ancora secoli. Vedi Conc. Nicaen., c. 8. Come del resto in genere la teoria di Cipriano non diventò subito patrimonio comune. Vedi Agostino contra Crescon. Donat., lib. II, § 13 (opp. Paris 1837, 9, 649): *quia sine episcopatu vel clericatu salvi esse possumus, sine Christiana vero religione non possumus?* Reuter, loc. cit., 241 sgg. Intorno all'oriente, le cui idee si rispecchiano nelle Costituzioni degli Apostoli e nello scritto di Crisostomo περὶ ἱερωσύνης, vedi Harnack, Dogmengesch., 2, 91.

[78]) Ep. III, 3; LIX, 3.

[79]) Non ancora presso Ignazio, il quale nè fa cenno di una apostolica successione dell'episcopato, nè vi collega le idee sacerdotali mosaiche, e presso cui l'episcopato è ancor sempre un puro ufficio della comunità. Vedi intorno ai rapporti fra Clemente Alessandrino ed Origene, Harnack, Dogmengesch., 1, 332 seg.

[80]) Hahn, Die Lehre v. d. Sakram. (Bresl., 1864) 192.

b) Al bisogno d'unità nella disciplina. La questione se i *lapsi* (i deboli nella fede) fossero da accogliersi nuovamente nella chiesa, era stata risolta in antico per opera dell'intiera comunità, nel periodo delle persecuzioni per opera dei soli [81]) ministri della chiesa e spesso con la più grande indulgenza. Dal che ebbe origine una violenta contesa, la quale infine fu risolta in questo senso, che i presbiteri ed i diaconi non potessero addivenire alla nuova accettazione, senza il consenso del vescovo [82]); il che fece sì che si sentisse più vivo ancora il bisogno di un episcopato unico nella comunità.

B. Ma anche le funzioni dei presbiteri si modificarono, cosicchè alle primitive funzioni collegiali se ne sostituirono delle individuali [83]).

a) Per riguardo alla dottrina. Nel periodo postapostolico non appare punto ancora che i presbiteri insegnino. E non era neppure necessario che il vescovo fosse un maestro, poichè non si richiedeva mai che egli possedesse le doti e le cognizioni a ciò necessarie [84]). V'erano piuttosto nella comunità delle persone, le quali insegnavano, senza che fosse per ciò istituita una carica apposita. Ma questi continuatori degli antichi profeti e maestri dovevano per necessità venir cedendo sempre più le loro funzioni agli impiegati della comunità [85]). Dai liberi fecondi sermoni discesero gradatamente fino alla meccanica recitazione delle sacre scritture; e appunto con tale bassa occupazione furono incorporati al complesso degli ufficiali [86]).

b) Dopochè fu organizzato il sistema episcopale, ogni comunità ebbe un vescovo, e vi fu ai presbiteri assegnata quella stessa considerevole posizione nel servizio divino, che i presbiteri giudei avevano avuta nella sinagoga [87]); ma essi non ottennero però nessuna partecipazione professionale nel dirigerlo. Senonchè, quando si formarono nella stessa città o nella campagna delle comunità,

[81]) Contro di ciò reagì vigorosamente Cipriano, Hatch, 99.

[82]) Vedi c. 1, C. 26, qu. 6.

[83]) Di tutto ciò nulla si trova per anco in Ignazio. Vedi Zahn, Ignat., 324.

[84]) I così detti Precet. degli Apost., 16, non escludono ancora la possibilità di un ἐπίσκοπος ἀγράμματος. Vedi degli esempî di vescovi incolti in Hatch, 152 sgg.; Harnack, Quellen 10.

[85]) Intorno ai *presbyteri doctores* presso Cipriano vedi Ritschl, loc. cit., 171 sgg., 232 sgg.

[86]) Intorno a questo procedimento evolutivo vedi Harnack, Quellen 60 sgg.

[87]) Statt. eccl., antiq., c. 35 (Bruns, 1, 145): *Ut episcopus in ecclesia et in consessu presbyterorum sublimior sedeat; intra domum vero collegam se presbyterorum esse cognoscat.*

minori vi si dovette assegnare un presbitero perchè le invigilasse; e le sue funzioni, che dapprima erano di semplice rappresentante, si vennero facendo col tempo sempre più autonome.

C. Il fatto che sempre più profondamente andasse decadendo l'importanza collegiale dei presbiteri [88]), e che sempre più spesso essi venissero individualmente impiegati come rappresentanti del vescovo nelle attribuzioni che a questo spettavano [89]), non poteva non esercitare una grande influenza sulla posizione dei diaconi. Benchè ancora presso Ignazio [90]) i diaconi, strettamente collegati col vescovo, siano i rappresentanti di Cristo nelle singole comunità, pure vi è già riconosciuta la loro giuridica subordinazione ai presbiteri. Fu questa una conseguenza della accresciuta importanza dei vescovi, i quali si vennero innalzando sui diaconi ch'erano in origine uguali a loro. Fu questa pure una conseguenza del mutamento avvenuto nella carità pubblica, che creò istituti stabili la cui amministrazione venne affidata a speciali impiegati, per modo che ai diaconi venne tolto il campo ove si spiegava più specialmente il loro ufficio. Ond'essi (non senza però opporre una forte resistenza, la quale in occidente si fece sentire più a lungo che non in oriente e si continuò fino al V secolo) diventarono dei ministri del culto secondarii; e quando si prese a parificare i presbiteri ai sacerdoti mosaici, essi non ebbero se non la posizione dei leviti, che erano a questi subordinati. Ma una traccia della loro primitiva condizione appare da ciò, che, allorquando i diaconi si furono uniti in collegio con l'arcidiacono alla testa, questi venne considerato come l'aiutante particolare del vescovo e a lui talvolta immediatamente succedente per grado [91]), e che la rappresentanza di un vescovado vacante

[88]) In favore di essa parlano gli Statt. eccl. antiq., c. 23, 32 (§ 11, nº 27).

[89]) Per es. nel battezzare: Tertull., De bapt., c. 17 (ed. Leop., 2, 44): *Dandi.... habet ius summus sacerdos, qui est episcopus; dehinc presbyteri et diaconi, non tamen sine episcopi auctoritate, propter ecclesiae honorem.* Nelle benedizioni: Const. Apost., 3, 20 (Pitra, 1, 243); nelle sepolture: Tertull., De anima, c. 51 (ed. cit., 4, 237).

[90]) Vedi Harnack presso Hatch, 242. 249.

[91]) Come impiegato l'arcidiacono ci appare dapprima in Oriente nell'antica versione degli atti del Conc. di Efeso (Labbé, Supplem. Conc., 505), in Occidente presso Girolamo. È notevole pure, che in Roma si usava di eleggere solo dei diaconi all'episcopato, cosicchè le formole del *Liber diurnus*, accanto al luogo ove dovrà intercalarsi il nome degli eletti, mantengono sempre l'aggiunta di *diaconus*. Vedi ed. Rozière, p. 17; ed. Sickel, p. 3. — Quando Cornelio volle impedire che il diacono Novaziano diventasse suo successore, lo ordinò prete. Eulog. ap. Phot. Bibl. (Migne, Patr. gr. 104, 354).

non poteva essere tenuta solo da uno dei presbiteri o dal loro collegio, ma da questo unito a quello dei diaconi [92]).

D. Dai diaconi si staccarono i subdiaconi. Questa trasformazione ebbe luogo in Roma [93]); ove vennero aggregati al corpo degli impiegati anche i lettori e gli esorcisti, aggiungendovi ancora tre categorie inferiori di impiegati [94]), tolti forse dal diritto sacro pagano di Roma. Spetta quindi a Roma il merito di aver condotta a compimento la costituzione. In luogo degli antichi organi non rivestiti di carattere ufficiale, e charismatici, si sostituisce il vescovo unico, a cui spetta di trasmettere agli altri ministri le doti e facoltà che a lui appartengono. Gli antichi possessori dei Doni charismatici o sono spariti, o sono aggregati alla massa degli altri ministri ecclesiastici come organi inferiori, formando al tempo stesso la scuola preparatoria per il sacerdozio.

§ 6. — II. **Clero e Laici.**

I. Fra i ministri (*ordo*) e i non ministri non correva da principio maggiore differenza che fra direttori e diretti, come negli uffici governativi e municipali e nelle libere società pagane. Ciò risulta:

A. Dalla considerazione delle facoltà spettanti a tali ministri.

1. La potestà di insegnare d'ogni cristiano non è ancora menomata nelle costituzioni apostoliche [1]).

2. La validità del battesimo impartito da laici è oggidì ancora incontestata [2]).

3. Quanto all'eucaristia non si hanno se non scarse testimonianze,

[92]) Ritschl, Cyprian, 148 sgg.

[93]) Il Catalogus Liberianus dice di Fabiano: *Hic regiones divisit diaconibus.* Il che accadde nello stesso tempo che Alessandro Severo poneva a capo di ognuna delle 14 regioni un *curator.* Se non si nominarono pure 14 diaconi, si deve a che si pensò ai 7 uomini della Storia degli Apost. Vedi Sozomen., Hist. eccl., 7, 19 (Migne, Patr. gr. 67, 1476). Perciò si lasciarono sussistere i 7 diaconi, e vi si aggiunsero 7 *hypo(sub) diaconi.*

[94]) Per la prima volta nell'anno 250. Harnack, Quellen 91. Harnack (loc. cit., 99) insiste, e con ragione, nel notare, quanto poco nella sua formazione la chiesa orientale abbia sotto questo rapporto tenuto dietro alla occidentale.

§ 6. [1]) Constit. Apost., 8, 33 (Pitra, ved. § 31, 2, 67): Ὁ διδάσκων εἰ καὶ λαϊκὸς εἴη ἔμπειρος δὲ τοῦ λόγου καὶ τὸν τρόπον σεμνός, διδασκέτω· ἔσονται γὰρ πάντες διδακτοὶ θεοῦ.

[2]) V. § 133. Διδαχή, c. 7, Harnack, Lehre, 58.

le quali però non pongono punto in dubbio che sia valida l'eucaristia celebrata senza il concorso del ministro ecclesiastico [3]).

4. Le infrazioni alla disciplina venivano giudicate dall'intera comunità sotto la presidenza dei suoi ministri [4]). E questi, al modo stesso che erano istituiti dalla comunità, così potevano essere dalla medesima deposti [5]).

B. Dalla natura dell'atto con cui venivano deferite le facoltà, inerenti all'ufficio. Poichè tutte le parole [6]) e le forme [7]), che in

[3]) Le lettere d'Ignazio considerano bensì la celebrazione della eucaristia senza che vi presieda il vescovo come sconveniente, ma non già come nulla; e qui come in Clem. (ep. ad Corinth., c. 41) sono contrapposti da una parte il vescovo e dall'altra tutti i rimanenti membri della chiesa, compresivi i ministri, Hatch, 117.

[4]) Cipriano, ep. 30 (ed. cit., 3, 2, 553): *Conlatione consiliorum cum episcopis, presbyteris, diaconis, confessoribus pariter ac stantibus* (cioè non *lapsi*) *laicis facta lapsorum tractare.* Hatch (p. 119) fa notare l'importante analogia fra le comunità greche e le latine.

[5]) Vedi ancora pel V secolo il Conc. Septimunicense presso Ferrand. Brev. canon., c. 139 (Meerman, Nov. Thes. iur. civ. et can. 1, 154, Hagae 1751): *Ut non liceat clericum a populo excommunicari sive praesente, sive absente episcopo.* A ragione Harnack (presso Hatch, 235) nota che si dovettero presentare delle difficoltà di fatto nell'esercizio di questo potere spettante alla comunanza. Poichè ogni deposizione per parte di questa suonava per rispetto ai presbiteri mancanza d'ossequio all'età, per rispetto ai vescovi peccaminoso disconoscimento del loro privilegio divino. Con tutto ciò Clemente nell'ep. I ad Corinth., c. 34, non contesta punto che la deposizione sia possibile.

[6]) Χειροτονεῖν in senso ecclesiastico, p. e. St. degli Ap., 14, 23, Conc. di Ancira (314) c. 13. Bruns, 1, 68; in senso laico: Sozomen., Hist, eccl., 7, 24 (Migne Patr. gr., 67, 1489); καθιστάνειν: Conc. di Nicaea (325) c. 4, che è la parola greca in uso per indicare l'insediamento; κληροῦθαι: Euseb., Hist. eccl., 5, 32 (ed. Laemmer, 416), per l'elezione degli arconti e dei giudici; *ordinare:* Tertull., De praescr. haeret., c. 41 (ed. Leopold, 3, 29), usato per la nomina alle cariche militari.

[7]) Il popolo elegge delle persone aventi determinate qualità, ma spetta al ministro che presiede il diritto di veto; egli *renunciat* l'eletto, ed è perciò designato come suo *creatore* (creat). Marquardt, Röm. Staatsverwalt., 1, 474. Tale diritto d'elezione del popolo si limita più tardi ad un semplice diritto di consenso, mentre la vera elezione spetta ai senati, i quali però in ultimo sono anch'essi ridotti ad una pura approvazione di colui che è loro *commendatus.* Certi impiegati inferiori sono eletti indipendentemente dal magistrato senza *denominatio.* Il *creato* prende possesso della sua carica mediante l'esercizio della medesima. Mommsen, Röm. Staatsrecht (Leipz. 1887)[3] 1, 558, sg.; 2, 732. — La stessa precisa trasformazione avvenne per l'ordinazione ecclesiastica. Dapprima havvi l'elezione popolare (vedi Smith and Cheetham, Diction. of Christ., antiq. Lond., 1875, 1, 213); presso Clem. I, ep. ad Corinth., c. 44, la comunità vien già limitata al semplice consenso (συνευδοκησάσης τῆς ἐκκλεσίας πάσης), ed il καθίσθασθαι viene effettuato dagli apostoli o da altre persone eminenti (ὑφ' ἑτέρων ἐλλογίμων ἀνδρῶν); e il concilio di Nicea riconosce di già un diritto di commendazione nel clero (προχειρίζεσθαι ἢ ὑποβάλλειν ὀνόματα) Socrat., Hist. eccles., 1, 9 (Migne Patr. gr., 67, 81). — Il presidente (ἐπίσκοπος) enuncia, crea; il creato prende possesso dell'ufficio con l'esercitarne le funzioni. (Così ancora secondo il rituale odierno, il prete ordinato prende immediatamente parte alla celebrazione dell'eucaristia fatta dal vescovo). — Infine gli elettori sono ridotti a un *testimonium dare* per rispetto a colui che venne commendato dal vescovo. (Così ancora il ri-

ciò venivano adoperate, erano parimente usate nell'investitura degli ufficiali laici; e la sola imposizione delle mani [8]) era al tutto propria dell'ordinazione. Ma da una parte questa non era generalmente in uso e poteva quindi non essere necessaria [9]), e d'altra parte essa veniva pure adoperata o per ammettere o per riammettere dei cristiani nella comunità.

C. Se si fosse veramente riconosciuta nell'ordinazione la forza di trasferire delle doti soprannaturali, non la si sarebbe potuta dichiarare nulla per il più lieve difetto di forma [10]), e non si sarebbe potuta ordinare due volte una stessa persona [11]).

II. Ma anche qui avviene gradatamente una trasformazione. In parte perchè si venne pretendendo assai più per rispetto alla morale dai ministri della chiesa che non dai cristiani, che si facevano sempre più numerosi e che venivano accolti nella chiesa fin da bambini mediante il battesimo [12]); in parte inoltre perchè si uguagliò il ministerio ecclesiastico al sacerdozio mosaico [13]); in parte infine e principalmente perchè si faceva sempre più stringente il bisogno di una qualche organizzazione. Per tutte queste ragioni il ministerio

tuale romano odierno: *quos ad nostrum adiutorium fratrum nostrorum arbitrium consecrandos elegit*, Pontif. Rom., p. 1, tit. 12, § 5 (ed. Mühlbauer Aug. Vind., 1874, 98). Finalmente come il vescovo nomina l'arcidiacono, così il presbitero nomina il cantore.

[8]) Χειροθετεῖν, che non è identico a χειροτονεῖν, vedi Const. ap., 8, 28 (Pitra, 1, 61); vedi sopra § 5, 9. Del resto anche in uso per l'ordinazione delle diaconesse, Conc. di Calcedonia, c. 15, senza che si conferissero loro le funzioni sacerdotali; Tertull., De vel. virg., c. 9 (ed. cit. 2, 210).

[9]) Hatch, 133.

[10]) Vedi Conc. di Nicea, 16; Antiochia, 22; Calced., 6: Conc. Turon. (460) 10 (Bruns, 2, 141): *Ordinationes vero illicitas in irritum devocamus, nisi satisfactione quae ad pacem pertineat, componantur.*

[11]) Corp. Inscr. Graec. 4, nº 9259: Δὶς γενόμενος πρεσβύτερος. Ancora il Concilio di Cartagine del 251 stabiliva, che i *clerici lapsi* non potessero più essere riammessi se non come laici, Ritschl, Cyprian, 193. Quando l'ordinazione fu accompagnata da effetti soprannaturali, Agostino vi aggiunse pure un *character indelebilis*, De bono coniug., 32 (opp. ed., Paris 1837, 6, 568). Vedi Hergenröther in Oetterr. Vierteljahrschr. für. kath. Theol. (1862) 1, 207. Reuter, Augustin, 264 (l'aggettivo *indelebilis* non s'incontra in Agostino).

[12]) Dapprima erano i requisiti, della cui esistenza testimoniava la comunità, di natura affatto generale. Vedi 1. Tim., 3, 1-12; Cost. Ap., 2, 1 (parte più antica). Lagarde, Reliq. iur. eccl. antiq. (Lips., 1856) 74, sg. Ma, dopochè le comunità diventarono troppo grandi, perchè ciascuno potesse conoscere le qualità dell'*ordinandus*, se ne commise l'esame al vescovo; al modo stesso che nello stato romano ne era stato incaricato l'ufficiale che dirigeva l'elezione; e già nei canoni degli apostoli (c. 17-19) si fa questione intorno ad alcuni punti relativi al matrimonio (p. es.: non si ammette più all'ordinazione chi contrasse un secondo matrimonio). Sempre maggiori si vennero facendo in seguito tali requisiti, come appare p. es. dalla Nov. 123 (c. 12) di Giustin.

[13]) Presso Tertulliano ed Origene, vedi Hatch, 142.

ecclesiastico si trasformò per modo, che tutti coloro che n'erano investiti, sia che fossero vescovi, o preti, o diaconi, o servi posti nei più bassi gradi della gerarchia [14]), si vennero contrapponendo ai laici, come possessori di attributi soprannaturali; e l'espressione κλῆρος [15]), *ordo*, servì a caratterizzare i primi, mentre quella di λαός [16]), *plebs*, a caratterizzare gli ultimi. Questi si ridussero per conseguenza sempre più a non essere altro, se non oggetti passivi nel seno della chiesa; mentre ogni partecipazione attiva al reggimento ecclesiastico diventava sempre più un monopolio dei ministri della chiesa [17]); specialmente poi perchè le dottrine della fede col diventare di mano in mano più inintelligibili facevano sì che si dovesse per necessità dipendere dai ministri versati in tali studî [18]). Conformemente a ciò i termini tecnici per l'ordinazione ebbero pure a mutarsi nel senso, che si tenne sempre maggior conto del carattere al tutto speciale del ministerio ecclesiastico [19]). A vero dire Tertuliano [20]) ed i Montanisti si opposero a questa trasformazione, senza poterla però arrestare. Chè anzi nel IV secolo, mercè il ri-

[14]) Vedi § 5. Come ancora ai tempi di Cipriano non era richiesto pei vescovi ch'essi avessero percorsi tutti quanti i gradi, vedi in Ritschl, Cypr., 184.

[15]) Erano così detti in origine, come anche nelle associazioni pagane, i gruppi delle persone registrate nei ruoli (*canon*) delle comunità. Così nelle Cost. degli Ap., 2, 25 (Pitra, 1, 167), 8, 10-12 (Ib., 387, 399): Vescovi, preti, diaconi, lettori, cantori, ostiarii, diaconesse, vedove, vergini, orfani. Fra i non ministri le vedove e le vergini fecero più a lungo parte del clero. Le etimologie di Girolamo (c. 12, qu. 1, c. 5. 7) non meritano nessuna considerazione. Per riguardo ai diversi gradi del clero eravi nella chiesa una prassi molto varia; vedi Dictionary, l. c., 2, 1472. È notevole e caratteristico per lo svolgimento dell'episcopato, che dal IV secolo in poi il vescovo alle volte non veniva annoverato nel clero, ma ad esso contrapposto. Vedi c. 3. Conc. Calc. (451, Bruns, 1, 26): Μὴ ἐπίσκοπον, μὴ κληρικόν, c. 6, C. Ephes. (431, ibid. 25): Εἰ μὲν ἐπίσκοποι εἶεν ἢ κληρικοί.

[16]) Usato per indicare i non ministri dapprima presso Clem., c. XL, 5; come termine tecnico solo al fine del II secolo. Vedi Harnack in The Expositor, 1887, 384.

[17]) I laici non possono predicare se è presente un vescovo, in seguito neanche se vi è un prete: Statt. eccl. antiq., c. 98 (Bruns, 1, 150). Dapprima il laico portava la sua oblazione all'altare (Hatch, 127), quindi egli dovette rimanere al disotto del *podium*, quindi ancora senza vedere la celebrazione dei misteri, e così via. Vedi Hatch, Die Grundleg. d. Kirchenverf. (Giessen 1888) 119.

[18]) Vedi Harnack, Dogmengesch., 2, 274.

[19]) Χειροθετεῖσθαι (a cui fu dato ben presto come equivalente χειροτονεῖν), ἱερᾶσθαι, *consecrari*, *benedici*, ved. *Dictionary*, 2, 1502.

[20]) Tertulliano († 220), De exhortat. castitat., c. 7 (ed. Leopold, 2, 105): *Nonne et laici sacerdotes sumus? Scriptum est: Regnum quoque nos et sacerdotes deo et patri suo fecit. Differentiam inter ordinem et plebem constituit ecclesiae auctoritas et honor per ordinis consessum sanctificatus. Adeo ubi ecclesiastici ordinis non est consessus, et offers et tinguis et sacerdos es tibi solus. Sed ubi tres, ecclesia est, licet laici.* Vedi Hieronymus in Dist. 95, c. 5. Quanto all'opinione di Cipriano vedi Ritschl, loc. cit., 208.

conoscimento e la posizione privilegiata che i ministri ecclesiastici ottennero dallo stato, mercè l'indipendenza sociale che loro diedero le ognor crescenti ricchezze della chiesa, mercè il trapasso di principî ascetici nelle regole per la vita del clero, il che rese impossibile colmare l'abisso che era fra esso e i laici, tale trasformazione si accelerò vigorosamente, finchè venne nel medioevo condotta a compimento.

§ 7. — III. **Sinodi. Costituzione metropolitana.**

[Bickell, Gesch. d. Kirchenr., 2, 159 sg.; 3, 325 sg. Hefele, Conc. Gesch., 1, Freiburg 1855, 2 ediz., 1873. Hinschius, Dir. eccl., § 76. Hatch, Grundlegung, 67 sg].

I. Le singole comunità fondate fuori del territorio giudeo (παροικία) [1]) avevano una posizione indipendente di fronte alla comunità primitiva di Gerusalemme, e non vi era neppure fra esse un qualche legame organico [2]). Se ne sentì però la necessità in seguito, a fine di ottenere nelle regole della vita cristiana una uniformità maggiore di quanto non si potesse conseguire per mezzo dei maestri migranti, e a fine di porre fuori di contestazione il dogma. Il *Concilium provinciale* romano [3]) servì in questo di modello alla chiesa; onde già nella seconda metà del II secolo di fronte alle

§ 7. [1]). Nelle iscrizioni greche le πάροικοι sono contrapposte alle πολῖται, come quelle che non si trovano nel pieno possesso dei diritti civ., Corp. Inscr. graec., 1, nº 1031; 2, nº 2906. Quindi vennero così dette le comunità giudee, che formavano un gruppo speciale e separato nelle città pagane, e al modo stesso le comunità cristiane che erano della stessa specie, vedi Clem., ep. 1, c. 1: Ἡ ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ ἡ παροικοῦσα Ρώμην. Oltrecciò παροικία ha il significato di sobborgo o di abitazione spettante alla città, e a ciò si collega il posteriore significato ecclesiastico della parola.

[2]) Tertulliano, De praescr. haeret., c. 20 (ed. Leopold, 3. 13): *Communicatio pacis et appellatio fraternitatis et contesseratio hospitalitatis, quae iura non alia ratio regit, quam eiusdem sacramenti una traditio.* Vedi Harnack, Lehre 88.

[3]) Vedi Marquardt, Röm. Staatsverwalt. 1, 365. Lo stesso in Ephemeris epigraph. (Romae 1872) 1, 200. Alla vita politica romana si attinse anche per ciò, che le formali e stereotipe acclamazioni in uso nei sinodi (vedi C. Roman. 465; Mansi, 7, 959) erano affatto uguali a quelle del senato romano (SS. Hist. August. 1, 105, 222, etc. [Berol. 1861]). Tamassia, Senato romano e concilii romani, Roma 1887 (Rendiconti della R. Accad. dei Lincei, classe di Scienze morali, vol. 3, fasc. 8, sem. 1).

controversie montanistiche e a fine di regolare la questione della Pasqua i capi delle comunità si raccolgono per consigliarsi e deliberare. Già nel III secolo tali sinodi diventano in Grecia [4]), in Africa ed in Asia degli istituti organici, e al principio del IV secolo numerosi membri cominciano a prendervi parte [5]). Ma gli inviati non provenivano naturalmente sempre dal solo circuito della provincia. Anzi, dopochè la chiesa venne riconosciuta dallo stato romano, si tenne anche per la prima volta in Nicea (325) un sinodo per tutto l'impero (οἰκουμένη); e dopo d'allora non solo si tennero ancora altri concilii ecumenici, ma se ne radunarono per i distretti patriarcali degli imperi di Oriente e di Occidente, per i singoli regni, per i vescovi che accidentalmente si trovassero in Costantinopoli (σύνοδοι ἐδημοῦσαι) e anche per quei distretti locali, i quali non ripetevano le loro organizzazione nè dalla chiesa nè dallo stato.

II. Il confederarsi delle singole comunità in Corporazioni sinodali non costituiva per esse un legame, in quanto le decisioni dei sinodi non erano punto obbligatorie per chi vi aveva preso parte [6]); e tutt'al più poteva il sinodo sciogliere ogni colleganza con coloro che ricusavano il loro assentimento. Ma la cosa mutò allorchè lo stato prese a concedere privilegi alla chiesa; poichè esso aveva urgente interesse a vedere fissata innanzi a sè la cerchia di tale istituzione privilegiata. Ora, siccome lo stato non era in grado dal canto suo di stabilire quali principî di fede dovessero governare la confederazione, così ammise che le decisioni delle comunità riunite nei sinodi valessero a fissare la fede cristiana, considerò inoltre come valida l'esclusione di un membro da una comunità cristiana nel caso che la confederazione constatasse che tale misura era stata presa dall'organo competente, e proibì infine che si formassero nuove associazioni ecclesiastiche al di fuori della confederazione. Ma per quanto con ciò le chiese confederate abbiano ottenuta dallo stato quella unità, che la comunanza di fede non

[4]) Tertullian., De ieiun., 13 (ed. cit. 2, 195): *Aguntur praeterea per Graecias illa certis in locis concilia ex universis ecclesiis, per quae et altiora quaeque in commune tractantur et ipsa repraesentatio totius nominis Christiani magna veneratione celebratur.*

[5]) Conc. di Elvira (ao. 305). Intr. (Bruns, 2, 1): *Cum consedissent sancti et religiosi episcopi... item presbyteri... adstantibus diaconibus et omni plebe.*

[6]) Questa era anzi l'opinione di Cipriano. Vedi Reinkens, loc. cit.

poteva sempre loro dare, e che poi sopravvisse a quella stessa dello stato romano, per quanto con ciò la confederazione sia apparsa come l'attuazione del regno di Dio, come la santa chiesa cattolica, essa però non potè sempre abbracciare tutte quante le comunità cristiane [7]); onde la proposizione [8]), messa in campo nel IV secolo, che l'appartenere alla confederazione fosse tanto essenziale, quanto la vera fede in Cristo, non potè se non a prezzo di gravi contrasti ottenere il sopravvento [9]).

III. Dall'usanza dei vescovi, riconosciuta già come antica dal concilio Niceno [10]), di radunarsi per il sinodo nella città capitale di una provincia (μετρόπολις), conseguì necessariamente una certa preponderanza del vescovo della medesima (*metropolitanus,* ἀρχιερεύς) [11]) sugli altri vescovi del suo distretto (ἐπαρχία), preponderanza, che già nell'anno 341 [12]), essendo giunta al suo colmo, non solo fa del metropolitano il presidente del sinodo provinciale [13]), che da lui deve essere radunato, ma gli attribuisce anche la facoltà di dirigere l'elezione dei vescovi provinciali, di confermarli e di ordinarli.

IV. I metropolitani di Efeso, Cesarea ed Eraclea ottennero una certa supremazia (Esarchi) [14]), già riconosciuta nell'anno 381, sui metropolitani appartenenti alle loro diocesi dell'Asia, del Ponto, della Tracia; e lo stesso avvenne per quelli di Cartagine [15]) e di

[7]) Intorno a Cipro, l'Armenia e la Britannia, vedi Hatch, 190.

[8]) Vedi Reuter, in Z. für Kirchengesch., 4, 210. 506.

[9]) Ribbeck, Donatus u. Augustin, Elberf. 1857.

[10]) C. Nicaen. (325) c. 5 (versio Hisp.): *Habeatur autem concilium semel ante dies quadragesimae ... secundum vero circa tempus autumni.*

[11]) Questo era pure il nome del magistrato provinciale dello stato, che però non aveva la presidenza del *concilium prov.*

[12]) C. Antiochen. (341) c. 9 (versio Hisp.): *Per singulas provincias episcopos singulos scire oportet episcopum metropolitanum, qui praeest, curam et sollicitudinem totius provinciae suscepisse: propter quod ad metropolitanam civitatem ab his qui causas habent sine dubio concurratur. Quapropter placuit eum et honore praeire et nihil ultra sine ipso reliquos episcopos agere secundum antiquum patrum nostrorum qui obtinuit canonem, nisi haec tantum quae uniuscuiusque ecclesiae per suam dioecesim competunt.*

[13]) Il quale aveva facoltà di comporre le controversie fra i vescovi provinciali, di giudicarli e di controllare le esclusioni dalla società ecclesiastica ch'essi avessero decretate.

[14]) Hinschius, Dir. eccl. 1, 576, seg. Esarca e patriarca vengono adoperati come identici, vedi c. 9 del Concilio di Calcedonia con la Nov. di Giustin. 123, 22.

[15]) Schelstrate eccl. Afric. sub primate Carthag., Paris 1679; c. 26, Conc. Carthag. III. (Bruns 1, 127): *Ut primae sedis episcopus non appelletur princeps sacerdotum aut summus sacerdos aut aliquid huiusmodi, sed tantum primae sedis episcopus.*

Toledo in virtù dell'importanza delle loro sedi; mentre gli altri primati che vennero di poi ripetevano la loro posizione privilegiata dalla sede romana.

§ 8. — IV. **Evoluzione nella chiesa greca.**

(Hatch, in Smith and Cheetham Dictionary of Chr. antqu. s. v. Patriarch. Primate. Maassen, Das Primat der Bischöfe v. Rom. u. d. alten Patriarchalkirchen, Bonn 1853].

I. La costituzione metropolitana si riannoda alla costituzione provinciale romana. La più alta unità politica al di sopra delle provincie era la diocesi [1]); e di ciò si tenne appunto conto nel formare la costituzione ecclesiastica [2]). Fu per ciò che i vescovi di Alessandria [3]), capitale dell'Egitto (il quale se bene abbia ricevuto una diocesi solo dal 365 al 386, però pare avesse già prima ottenuto una posizione politicamente indipendente), e di Antiochia (dioc. d'Oriente), acquistarono la facoltà di governare i metropolitani dei loro distretti; facoltà analoga a quella che spettava al vescovo di Roma sui vescovi d'Italia [4]), e sancita nel

§ 8. [1]) L'oriente si divideva al tempo del concilio di Nicea nelle seguenti diocesi: Oriente, Ponto, Asia, Tracia. Mommsen, in Abh. d. Berl. Akad. 1862, 489, sg.

[2]) Vedi § 7. In origine le comunità apostoliche godevano di una particolare considerazione (vedi August., De peccat. mer. et remiss. I, 50 [Opp. Par. 1838, 10, 224], Pelagius I presso Mansi, 9, 716, 732), ma a poco a poco le città maggiori vennero acquistando una tale preponderanza, che le minori sedi apostoliche (Corinto, Tessalonica e in ultimo anche Efeso) non poterono più mantenere la loro antica posizione. Anzi quanto a Costantinopoli la sua posizione venne ufficialmente fondata sulla sua politica importanza (vedi sotto n. 7, 8). Harnack, Dogmengesch., 2, 99. Vedi anche Nov. XI di Giustin.: *Quum enim in antiquis temporibus Firmi praefectura fuerit constituta, ibique omne fuerit Illyrici fastigium tam in civilibus quam in episcopalibus causis, postea autem... Apennius praefectus praetorio de Firmitana civitate in Thessalonicam profugus venerat, tunc ipsam praefecturam et sacerdotalis honor secutus est, et Thessalonicensis episcopus non sua auctoritate, sed sub umbra praefecturae meruit aliquam praerogativam.*

[3]) I vescovi di questa città, che sapevano quel che volevano, miravano al primato su l'Oriente. Ora i vescovi romani, finchè ciò corrispose ai loro sforzi per combattere la posizione dei costantinopolitani, procedettero d'amore e d'accordo cogli alessandrini, ma in seguito Leone I riuscì in unione con l'imperatore a deprimere il patriarca d'Alessandria; il che per vero non condusse ad altro se non a ciò, che l'imperatore pose nel secondo luogo il patriarca di Costantinopoli. Invano Leone protestò (vedi sotto nº 11) e cercò di ripristinare gli accordi con Alessandria. Vedi Harnack, Dogmengesch., 2, 341. 350.

[4]) Vedi intorno a questi Hinschius, Kirchenr., 1, 554, sg., e specialmente Löning, Gesch., 1, 430 sg.

325 in Nicea [5]). A costoro, detti più tardi patriarchi [6]), si un nell'anno 451 [7]) per le diocesi d'Asia, Tracia e Ponto, il vescovo di Costantinopoli, il quale già nel 381 aveva ottenuta una preminenza d'onore sugli altri, però solo dopo il vescovo di Roma [8]); e lo stesso fece nel 451 il vescovo di Gerusalemme, la cui posizione onorifica era già stata riconosciuta dal concilio niceno, e che fondandosi su di essa era riuscito a liberarsi dalla autorità del suo metropolitano (di Cesarea). Tutti costoro ispezionavano le loro diocesi, ordinavano i metropolitani ed i vescovi, o davano almeno la loro approvazione alla ordinazione di questi ultimi, la quale spettava ai metropolitani, convocavano sinodi, fungevano da giudici dei metropolitani e come tribunale di appello per le loro sentenze.

II. Per quanto il patriarca di Costantinopoli avesse soltanto una supremazia sugli esarchi, e non sugli altri patriarchi orientali, esso seppe però, come vescovo della capitale, appoggiato dall'imperatore nelle sue intraprese [9]), rendersi soggetti anche questi ultimi [10]). Con ciò esso si pose col vescovo di Roma in un con-

[5]) Concil. Nicaen., 325, c. 6 (Bruns, 1, 15): Τὰ ἀρχαῖα ἔθη κρατείτω τὰ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ Λιβύῃ καὶ Πενταπόλει, ὥστε τὸν Ἀλεξανδρείας ἐπίσκοπον πάντων τούτων ἔχειν τὴν ἐξουσίαν, ἐπειδὴ καὶ τῷ ἐν τῇ Ῥώμῃ ἐπισκόπῳ τοῦτο συνηθές ἐστιν· ὁμοίως δὲ καὶ κατὰ Ἀντιόχειαν καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις ἐπαρχίαις τὰ πρεσβεῖα σώζεσθαι ταῖς ἐκκλησίαις· καθόλου δὲ πρόδηλον ἐκεῖνο, ὅτι εἴ τις χωρὶς γνώμης τοῦ μητροπολίτου γένοιτο ἐπίσκοπος, τὸν τοιοῦτον ἡ μεγάλη σύνοδος ὥρισε μὴ δεῖν εἶναι ἐπίσκοπον· ἐὰν μέντοι τῇ κοινῇ πάντων ψήφῳ, εὐλόγῳ οὔσῃ καὶ κατὰ κανόνα ἐκκλησιαστικόν, δύο ἢ τρεῖς δι' οἰκείαν φιλονεικίαν ἀντιλέγωσι, κρατείτω ἡ τῶν πλειόνων ψῆφος.

[6]) In origine era questa la denominazione di un ufficiale giudeo, che sparve nella prima metà del V secolo.

[7]) Conc. Chalcedon., 451, c. 28 (Bruns, 1, 33): ... Καὶ ὥστε τοὺς τῆς Ποντικῆς καὶ τῆς Ἀσιανῆς καὶ τῆς Θρακικῆς διοικήσεως μητροπολίτας μόνους, ἔτι δὲ καὶ τοὺς ἐν τοῖς βαρβαρικοῖς ἐπισκόπους τῶν προειρημένων διοικήσεων χειροτονεῖσθαι ἀπὸ τοῦ προειρημένου ἁγιωτάτου θρόνου τῆς κατὰ Κωνσταντινούπολιν ἁγιωτάτης ἐκκλησίας, δηλαδὴ ἑκάστου μητροπολίτου τῶν προειρημένων διοικήσεων μετὰ τῶν τῆς ἐπαρχίας ἐπισκόπων χειροτονοῦντος τοὺς τῆς ἐπαρχίας ἐπισκόπους, καθὼς τοῖς θείοις κάνοσι διηγόρευται· χειροτονεῖσθαι δὲ, καθὼς εἴρηται, τοὺς μητροπολίτας τῶν προειρημένων διοικήσεων παρὰ τοῦ Κωνσταντινουπόλεως ἀρχιεπισκόπου, ψηφισμάτων συμφώνων κατὰ τὸ ἔθος γενομένων καὶ ἐπ' αὐτὸν ἀναφερομένων.

[8]) Conc. Constant., I, 381, c. 3 (ibid., 1, 21): Τὸν μέντοι Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπον ἔχειν τὰ πρεσβεῖα τῆς τιμῆς μετὰ τὸν τῆς Ῥώμης ἐπίσκοπον, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν νέαν Ῥώμην.

[9]) Nov. Iustiniani, 131 (a. 545) c. 2: *Ac propterea sancimus, ut secundum earum* (cioè dei sinodi succitati) *regulas sanctissimus veteris Romae papa primus omnium sacerdotum sit, beatissimus vero archiep. Constantinopolis, novae Romae, post sanctissimam apostolicam sedem veteris Romae secundum locum habeat, reliquis vero omnibus praeferatur.*

[10]) Conc. Chalcedon. (451), c. 9 (ed. Bruns, 1, 28): ... εἰ δὲ καὶ κληρικὸς ἔχοι πρᾶγμα πρὸς τὸν ἴδιον ἐπίσκοπον ἢ πρὸς ἕτερον, παρὰ τῇ συνόδῳ τῆς ἐπαρχίας δικαζέσθω· εἰ δὲ πρὸς τὸν τῆς

trasto [11]), che andò facendosi sempre più acuto, e che in ultimo, dopochè gli altri patriarcati dell'impero romano d'oriente (637-40) furono occupati dai Maomettani, e quello di Costantinopoli divenne per tal modo l'unico rappresentante della chiesa romana di oriente, finì con la separazione di questa dalla romana d'occidente [12]).

§ 9. — V. Il vescovo di Roma.

[Bickell, Gesch. d. Kirchenr. vol. 1, part. 2, 194 sg. Janus, Der Papst und d. Concil., Leipz. 1869. Delitzsch, Das Lehrsystem d. kath. Kirche, part. 1, Gotha 1875. Friedrich, Z. ältest. Gesch. des Primats i. d. Kirche, Bonn 1879. V. Lipsius, Die Quellen d. Petrussage, Kiel 1872. Harnach, Dogmengesch, 1, 400 sg.].

I. Non vi è testimonianza che la chiesa postapostolica abbia avuto un capo unico; e per quanto Giacomo come fratello di Cristo abbia potuto aspirare ad una autorità direttiva, ogni pretesa di tal genere divenne ad ogni modo impossibile dopo la distruzione di Gerusalemme.

II. Ma appunto perciò erano gli sguardi di tutti a quel tempo rivolti a Roma [1]), ove esisteva già anticamente una comunità cristiana, ove un apostolo aveva insegnato, ed ove in quel tempo si riteneva avesse pure spiegata la sua attività il capo degli apostoli giudeo-cristiani, Pietro [2]). Qui erano stati fissati i principii

αὐτῆς ἐπαρχίας μητροπολίτην ἐπίσκοπος ἢ κληρικὸς ἀμφισβητοίη, καταλαμβανέτω ἢ τὸν ἔξαρχον τῆς διοικήσεως ἢ τὸν τῆς βασιλευούσης Κωνσταντινουπόλεως θρόνον, καὶ ἐπ' αὐτῷ δικαζέσθω.

[11]) Leo I, ep. ad Pulcheriam ao. 452 (opp. ed. Ballerini, 1, 1157, Venet., 1753): *Consensiones vero episcoporum* (cioè la decisione del Conc. di Calced., vedi nota 10) *sanctorum canonum apud Nicaeam conditorum regulis repugnantes, unita nobiscum vestrae fidei pietate in irritum mittimus, et per auctoritatem b. Petri apostoli generali prorsus definitione cassamus.*

[12]) Laemmer, Papst Nicolaus I, u. d. byzant. Staatsk. s. Zeit, Berl. 1857; Pichler, Gesch. d. kirchl. Trenn. zw. Orient. u. Occident, Münch. 1864; Hergenröther, Photius, Regensb. 1867; Tosti, Storia dell'origine dello scisma greco, Roma 1888. — La chiesa greca si divide a seconda delle varie nazioni in bizantina ed orientale (nestoriana-siriaca, giacobitica-siriaca, copta, armena).

§ 9 [1]) Vedi G. Frörer, Allg. Kirchengesch. 1, 253 (Stutt. 1841); Rothe, Vorles. üb. KGesch. (edite da Weingarten, Heidelb. 1875) 1, 75.

[2]) Vedi la letteratura in Kurtz, Kirchengesch., § 17, nº 1. Più recentemente: Langen, Gesch. d. röm. K. (Bonn 1881), 40 sg. Jungmann, Dissert. sel. in Hist. eccl., 1, 27 (Ratisb. 1880). Esser, D. heil. Petr., Anfenth., Episk. u. Tod. z. Rom., Bresl., 1889.

più importanti, che dovevano servir di norma nel formare la costituzione [3]). Qui aveva la comunità sempre vigorosamente difesa la tradizione apostolica [4]); e quando Ireneo [5]) volle tener ferma l'unità della fede entro la tradizione apostolica, pensò di preferenza a Roma ed ai principii di fede ivi in vigore.

III. Così già in antico la comunità romana ricca [6]) e molto influente a corte [7]), si prese cura anche delle altre comunità cristiane [8]). A Roma inoltre si rivolsero nelle controversie dogmatiche alcune comunità dell'Asia minore ed ivi per quelle ebbero a patrocinare dei confessori gallici [9]). Ora, per quanto queste circostanze puramente di fatto siano venute meno quando anche le altre comunità vennero organizzate sotto un vescovo unico, pure rimanevano

[3]) È in Roma che si incontra dapprima una lista di vescovi che rimonta fino agli Apostoli. L'idea della successione apostolica fu usufruita dapprima dal vescovo di Roma; da lui fu dapprima fissato e trattato da maestro il pensiero politico della Chiesa. Ad un vescovo romano risalgono le disposizioni dell'VIII libro delle Costituzioni degli Apostoli, il quale è detto nei manoscritti greci *Hippolytos;* del resto anche gli arabici Canones Hippolyti editi dall'Haneberg non sono che una manipolazione di brani del vescovo romano suddetto (Vedi sotto § 33).

[4]) Spetta a Roma l'aver fissato dapprima con tanta esclusività un certo numero di libri del N. Testam. e l'aver dato loro il predicato di apostolici-cattolici; e a Roma parimente risalgono anche quelle minori redazioni, le quali presentano i singoli libri canonici nella forma in cui furono accolti. Il formulario battesimale della chiesa romana (V. anche Caspari in Zeitschr. f. k. Wiss. u. k. Leben. 1886, 352) venne intorno all'anno 180 fissato come regola apostolica.

[5]) Irenaeus adv. haereses, 3, 3, 2 (Migne Patr. gr., 7, 848): *Sed quoniam valde longum est, in hoc tali volumine omnium ecclesiarum enumerare successiones, maximae et antiquissimae et omnibus cognitae a gloriosissimis duobus apostolis Petro et Paulo fundatae et constitutae ecclesiae, eam, quam habet ab Apostolis traditionem et annunciatam hominibus fidem, per successiones episcoporum pervenientem usque ad nos indicantes, confundimus omnes eos, qui quoque modo... praeterquam oportet colligunt. Ad hanc enim ecclesiam propter potiorem principalitatem necesse est omnem convenire ecclesiam, hoc est eos qui sunt undique fideles, in qua semper ab his, qui sunt undique, conservata est ea quae est ab Apostolis traditio.*

[6]) Marcione le porta donativi per 200,000 sesterzi. Tertulliano, De praescr., 30 (ed. cit., 3, 20).

[7]) Lettera di Paolo ai Filippesi, 4, 22.

[8]) Vedi oltre alla cosidetta I. lettera di Clemente, quella di Dionisio da Corinto a Soter (166-174): *Haec enim vobis ab exordio consuetudo est, ut fratres omnes vario beneficiorum genere afficiatis, et ecclesiis quam plurimis, quae in quibusque urbibus constitutae sunt, necessaria vitae subsidia transmittatis. Et hac ratione tum egentium inopiam sublevatis, tum fratribus, qui in metallis detinentur, necessario suppeditatis: per haec quae ab initio transmittitis munera, Romanorum morem a maioribus acceptum Romani retinentes* (Schönemann, epp. 81). — Intorno ai sussidî materiali concessi da Roma vedi Eusebius, Hist. eccl., VII, 5, 2. — Come per opera di Roma siasi ottenuta l'unione fra le singole chiese, vedi in Ritschl, Cyprian, 38.

[9]) Tertull. adv. Prax., c. 1 (ed. cit., 4, 248); Eusebius, Hist. eccl., V, 2, 4 (ed. Laemmer cit.); Dictionary of Christ. Biogr. 3, 937.

ancor sempre altri sufficienti fattori, di cui potevano avvantaggiarsi la chiesa romana ed il suo vescovo. Poichè, se la posizione politica di una città vescovile, come pure l'essere una comunità stata fondata da un apostolo, valevano già a conferire al loro vescovo un decisivo predominio anche nel reggimento della chiesa; per più forte ragione ciò doveva accadere quanto al vescovo di Roma, della capitale dell'impero, dell'unica chiesa d'Occidente, in cui avesse spiegata l'opera sua un apostolo.

IV. Così verso la metà del II secolo si venne manifestando nel vescovo di Roma la tendenza, che non ha però nulla a che fare con la qualità di patriarca che gli venne più tardi riconosciuta [10]), ad usufruire a suo vantaggio delle prerogative della comunità romana [11]), e a pretendere un primato su tutta quanta la chiesa [12]). A dir vero questi primi tentativi naufragarono ancora contro l'opposizione degli altri vescovi. Intorno all'anno 200 Tertuliano [13]) parla con disdegno di un vescovo, il quale chiamava se stesso *episcopus episcoporum*, e ancora nell'anno 256 un concilio africano contiene una solenne protesta contro i tentativi di supremazia del vescovo di Roma [14]). Ma questi tentativi si ripeterono costante-

[10]) Rufin, Hist. eccl., 1, 6 (Migne, Patr. lat., 21, 473): *Et ut apud Alexandriam et in urbe Roma vetusta consuetudo servetur, ut vel ille Ægypti vel hic suburbicariarum ecclesiarum sollicitudinem gerat.* C. Nicaen. (325) versio prisca, 6 (Leon. I, opp. l. c., 3, 498). V. § 8, 5: *Antiqui moris est, ut urbis Romae episcopus habeat principatum, ut suburbicaria loca et omnem provinciam sua(m) sollicitudine gubernet.* Vedi Hinschius, D. eccl., I, 544, sg.

[11]) Callisto (vedi § 5, 76) si riferisce dapprima a Matt. XVI, 18, sg., se bene non ancora nell'esclusivo senso posteriore. Vedi Harnack, D. Pseudocyprian. Traktat. de aleatoribus, Leipzig 1888. 74.

[12]) Vittore (189 — circa 199) esclude di già coloro che non accolgono la sua regola pasquale non solo dalla comunità romana, ma dalla comunanza universale. Euseb., Hist. eccl., V, 27, 9. Vedi Harnack, D. Pseudocyprian. Traktat, loc. cit., 110.

[13]) De pudicit., c. 1 (ed. cit., 2, 135), così parimente Origenes, De orat., c. 28 (opp. De la Rue, 1, 256), Comm. in Matth. Opp. 3, 723.

[14]) Atti sinodali dei vescovi africani nel sinodo di Cartagine (256) (Corp. SS. eccl. 3, 1, 435): *Superest, ut de hac ipsa re singuli, quid sentiamus proferamus, neminem iudicantes aut a iure communicationis aliquem si diversum senserit, amoventes. Neque enim quisquam nostrum episcopum se episcoporum constituit, aut tyrannico terrore ad obsequendi necessitatem collegas suos adigit, quando habeat omnis episcopus pro licentia libertatis et potestatis suae arbitrium proprium tamque iudicari ab alio non possit, quam nec ipse possit alterum iudicare. Sed exspectemus universi iudicium domini nostri Iesu Christi, qui unus et solus habet potestatem et praeponendi nos in ecclesiae suae gubernatione et de actu nostro iudicandi.* Vedi Firmiliano (Corp. SS., l. c., 821): *Iuste indignor ad hanc tam apertam et manifestam Stephani* (vescovo di Roma) *stultitiam, quod qui sic de episcopatus sui loco gloriatur et, se successionem Petri tenere contendit, super quem fundamenta ecclesiae collocata sunt,*

mente, e trovarono nelle finzioni, le quali si annettevano al preteso episcopato romano di Pietro [15]) e che non potevano essere vagliate in un tempo mancante di critica, e sopratutto poi nella tendenza all'unità [16]) che animava l'episcopato, un così valido aiuto, ch'essi riuscirono a penetrare nella generale coscienza della chiesa [17]).

§ 10. — VI. **Stato e Chiesa.**

[Riffel, Geschichtl. Darstell. d. Verhältn. zw. Staat u. K., 1, Mainz 1836. Niehues, Gesch. d. Verhältn. zw. Kaiserth. u. Papstth. i. Mittelalter, 1 (2 ed., Münster 1871), 2 (1887). Hundeshagen, Z. 1, 232 sg. Friedberg, Die Grenzen zw. Staat u. K. u. d. Garantieen gegen ihre Verletz., Tübing., 1872, 3 sg. Maassen, Neun Capitel über freie K. u. Gewissensfreiheit, Graz 1876, 23 sgg., Broglie, L'église et l'empire Rom. au IV siècle, Paris 1877 [7]. Löning, Gesch., 1, 20. Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht, 3, 111 (Berlin 1881). Keim, Rom. u. d. Christenth., Berlin 1881. Hinschius presso Marquardsen, Handb. d. öffentl. R. (Freib. 1883) 1, 1, 192. Gasquet, De l'autorité impériale en matières religieuses à Byzance, Par. 1880. Horoy, Des rapports du sacerdoce avec l'autorité civile, Paris 1882. Aubé, L'église et l'état dans la seconde moitié du IIIe siècle, Paris 1884. Crivellucci, Storia delle relazioni fra lo stato e la chiesa, 1, 2, Bologna 1886. Appendice al vol. I: Della fede storica di Eusebio nella vita di Costantino, Livorno 1888. Plocque, De la condit. de l'égl. sous l'empire Rom. (thèse p. l. doct.), Paris 1888. Bakhaux e Tylor, Storia della chiesa primitiva fino alla morte di Costantino, trad. dall'inglese, Roma 1890. Neuman, Der Röm. Staat u. d. allgem. Kirche bis auf Diocletian, 1 vol., Leipz. 1890].

I. Alla politica romana, la quale cercava di rendere la religione, come elemento nazionale di educazione, ligia ai fini dello stato, e che ebbe la sua espressione caratteristica nella venerazione divina tributata all'imperatore [1]), il cristianesimo cosmopolita e come allora si pensava ateista [2]), parve pericoloso per lo stato, a malgrado delle idee del suo fondatore favorevoli allo stato [3]) e della fida sottomissione dei suoi seguaci [4]).

multas alias petras inducat, et ecclesiarum multarum nova aedificia constituat, dum esse illic baptisma sua auctoritate defendit.

[15]) Tomba di Simon mago, cattedrale di San Pietro, tomba di esso, vedi (Watterich) Die Verfass. d. K., 146, sgg. Erbes in Z. f. KGesch. 7, 1 (1885).

[16]) Cyprian. De unit., c. 4 (ed. cit., 3, 1, 212): *Quamvis apostolis omnibus post resurrectionem suam parem potestatem tribuat.... tamen ut unitatem manifestaret, unitatis eiusdem originem ab uno incipientem sua auctoritate disposuit. Hoc erant, etc.* Vedi § 11, 4.

[17]) Vedi Conc. d'Arles (314) 1, 19 (Bruns, 2, 107. 109).

§ 10. [1]) Vedi Boissier, l. c., 1, 122; Réville, La relig. rom. sous les Sévères, 32 (Paris 1885). Hirschfeld, Z. Gesch. d. röm. Kaisercultus, nei Resoconti della Accademia prussiana, class. fil.-stor., Berl. 1888.

[2]) Vedi Euseb., Hist. eccl., 4, 23, (ed. cit., 273, sgg.) Dio Cassius, 67, 14.

[3]) Matt., 22, 27; Paolo ai Romani, 13, 1. Vedi Doulcet, Essai sur les rapports de l'Église chrétienne avec l'État romain, 181 (Paris 1883).

[4]) Tertullianus ad Scapulam, c. 2. (ed.

II. Ma le persecuzioni dei cristiani cotanto accanite[5]) non solo mutarono questa loro politica condizione, ma li spinsero a porre l'obbiettivo delle loro speranze nella vita d'oltre tomba[6]), a sprezzare tutte le cose terrene unitamente allo stato, che era causa della loro rovina[7]), e a porre al disopra dello stato la chiesa, la quale schiudeva loro l'eterna beatitudine.

III. Quando però la chiesa venne sotto l'imperatore Costantino riconosciuta dallo stato[8]), essa non potè tradurre in pratica le teorie escogitate durante il tempo della persecuzione circa alla sua supremazia sullo stato. Rimosso ogni pericolo di scisma proveniente da eresie, essa non poteva trovare il suo punto d'appoggio se non nell' imperatore; onde il partito che godeva il favore di lui ne ammise spontaneamente la signoria sulla chiesa[9]); per modo che il solo partito perseguitato continuò a dichiarare tale signoria come contraria ai principî supremi.

IV. Ma gli imperatori trattarono la religione cristiana alla stessa stregua di quelle altre, che servivano agli scopi dello stato ro-

Leopold, I, 248): *Christianus nullius est hostis, nedum imperatoris, quem sciens a Deo suo constitui, necesse est ut et ipsum diligat et revereatur et honoret et salvum velit cum toto Romano imperio, quousque seculum stabit: tamdiu enim stabit.*

[5]) Le Blant, in Comptes rendus des séances de l'Acad. des Inscript., 1866. N. S., 2, 358. Maassen, Ueb. d. Gründe des Kampfes zw. d. heidn.-röm. Staat u. d. Christenth. Wien 1882. Hausrath, Kleine Schrift. (Leipz. 1883) 71, sg.; Aubé, Hist. des persécut. de l'église, Paris, 1875². Allard, Hist. des perséc. de l'Eglise pendant les deux premiers siècles. Paris 1885. Réville, L'Empereur Julien, in Revue de l'Hist. des religions, 13, 265; 14, 1. Hochard, Etude au sujet de la persécut. des Chrét. sous Néron, Paris 1885. Arnold, D. Neron Christenverfolg., Leipz. 1888. Vedi Möller, Lehrb. d. KGesch., Freib. 1889, 1, 78.

[6]) Tertull. De spectacul., 28 (ed. cit., 1, 27): *Vicibus disposita res est. Nunc illi laetantur, nos conflictamur... lugeamus ergo dum ethnici gaudent, ut quum lugere coeperint, gaudeamus.*

[7]) Lo stesso, Apolog., c. 38 (ib., 1, 109): *At enim nobis ab omni gloriae et dignitatis ardore frigentibus nulla est necessitas coetus, nec ulla magis res aliena, quam publica.* Ved. Hausrath, loc. cit., 74 sgg.

[8]) Keim, Der Uebertritt Constant. d. Gr. z. Christenth., Zür. 1862. Brieger, Constant. d. Gr. als Religionspolitiker, Gotha 1880, estratto dalla Z. f. KGesch., 4, 163. Duruy, nei Comptes rend. de l'Acad. des Sciences moral., 1882, 185. Boissier, in Revue des Deux mondes, 1887, 520.

[9]) Optatus de schismate Donatistar., III, c. 3 (Paris 1631, p. 64): *Qui cum ad Donatum... venirent et quare venerant, indicarent: ille solito furore succensus in haec verba prorupit: Quid est Imperatori cum ecclesia? et de fonte levitatis suae multa maledicta effudit... Iam tunc meditabatur contra praecepta Apostoli Pauli potestatibus et regibus iniuriam facere.... Non enim respublica est in ecclesia, sed ecclesia in republica est, id est, in imperio Romano. ... Merito Paulus docet, orandum esse pro regibus et potestatibus; etiam si talis esset imperator, qui gentiliter viveret.* Philostorgius, Hist. eccl., II, 17 (Migne, Patr. gr., 65, 479) narra che i Cristiani avevano sacrificato all'immagine di Costantino e a lui offerti dei *vota.*

mano [10]); applicarono al *ius sacrum* cristiano l'antico principio romano, ch'esso non è altro se non una parte del *ius publicum*, e mantennero conseguentemente sulla chiesa le stesse prerogative ch'essi esercitavano relativamente ai culti pagani, attribuendole al tempo stesso i medesimi diritti [11]). Mentre per tal modo nell' impero romano d' oriente si andava formando un Cesareopapismo [12]), il quale poteva condurre in ultimo ad uno sterminio dei culti non cristiani [13]), contrario alle vedute primitive dei cristiani [14]), e che non trovò se non una debole resistenza teoretica [15]); nell'impero romano d'occidente fu per contro il principio ecclesiastico più rigidamente affermato [16]) e trovò nella posizione del vescovo romano, realmente indipendente dall'imperatore, il suo naturale punto d'appoggio.

[10]) Fino a Graziano essi si chiamavano ancora *pontifices maximi*, Görres, in Z. f. wissensch. Teol. 1886, 332.

[11]) Vedi Horoy, 1, 291, Immunità da tutti i *munera* nel 313 per i cristiani in Africa (l. 1. Cod. Th., 16, 2); nel 319 estesa alle altre provincie (l. 2, l. cit.), spesso rinnovata, Hatch, 148. Dapprima possedevano questo privilegio oltre ai preti anche i medici, i professori di letteratura e di diritto e così via, vedi Kuhn, Die städt. u. bürgerl. Verfass. d. röm. Reichs, 1, 83, sgg. Già prima del 320 si deve ricorrere contro gli abusi che ne nascevano, l. 3, ib. l. 7 (8, 4), l. 12, C. Just. (1, 3). Il Conc. di Calcedonia (451, 7) proibì quindi ai chierici il coprire cariche civili, il che Giustiniano 532 (l. 52, C. Just. 1, 3) ridusse a legge dello Stato. Intorno al privilegio del foro vedi § 100; intorno al diritto di asilo che spettava alle chiese vedi § 177. Intorno alla capacità di possedere beni accordata alle chiese, vedi § 167.

[12]) Athanas., Hist. Arian., c. 33 (opp. Paris. 1698, 1, 363): Ὅπως ἐγὼ βούλομαι τοῦτο κανὼν .... νομιζέθω (parole di Costanzio al sinodo di Milano del 355); Faustinus et Marcellinus lib. precum (Max. Bibl. Patr. 5, 656): *Imperatoris arbitrio episcopi nunc ex catholicis fiunt haeretici, et iidem episcopi ex haereticis ad fidem catholicam revertuntur.* Sul Cesareopapismo bizantino nell'Italia meridionale, vedi Brandileone, Il dir. biz. nell'Italia meridionale (Arch. Giur., XXXVI, f. 3-4, 1886, p. 41 sgg.

[13]) L. 63 Cod. Theod. (16, 5) Theod. e Valentin., 425: *Omnes haereses, omnesque perfidias, omnia schismata superstitionesque gentilium, omnes catholicae legis inimicos insectamur errores. Si quos vero haec quoque clementiae nostrae statuta poena comitetur, et noverint, sacrilegae superstitionis auctores, participes conscios proscriptione plectendos, ut ab errore perfidiae si ratione retrahi nequeunt, saltem terrore revocentur....* Horoy, 1, 352.

[14]) Tertull. ad Scapul., c. 2 (ed. cit., 1, 248): *humani iuris et naturalis potestatis est unicuique, quod putaverit, colere, nec alii obest aut prodest alterius religio. Sed nec religionis est cogere religionem, quae sponte suscipi debeat, non vi.*

[15]) Joh. Damasc., De imaginib. orat. 2 (opp., Par. 1712, 1, 335): *Penes imperatores potestas non est, ut Ecclesiis leges sanciant.*

[16]) Augustin., Sermo 62 (c. 97, C. 11, qu. 3) De civ. Dei, bib. XV, c. 1: (ed. Par. 1838, 7, 605) *quod (genus humanum) in duo genera distribuimus, unum eorum qui secundum hominem, alterum eorum, qui secundum Deum vivunt. Quas etiam mystice appellamus civitates duas, hoc est duas societates hominum, quarum est una, quae praedestinata est in aeternum regnare cum Deo; altera aeternum supplicium subire cum diabulo.* Vedi però sul significato di questi passi Reuter, Op. cit., 132, 143. Wirbt, D. Stellung d. Augustin in d. Publicistik d. Gregorian, Kirchenstreites (Leipz. 1888) 76, 97. — Broglie, La politica di S. Ambrogio, Milano 1888. Bonfadini, Milano nei suoi momenti storici, vol. I, 1. Mil. 1883.

CAPITOLO SECONDO

Ulteriore Svolgimento in Occidente.

§ 11. — I. Nell'Impero romano.

[Löning, Gesch., 1. Schulte, Stellung der Concilien, Päpste u. Bishöfe, Prag 1871. Archinard, Les origines de l'égl. Romaine, Paris 1852, 1-2. Lipsius, Die Chronologie d. röm. Bischöfe b. z. Mitte des IV Jahrh., Kiel 1869. Langen, Gesch. d. röm. K. b. z. Pontific. Leo's I, Bonn 1881. Hatch, The Growth of Church Institutions, Lond. 1887 (tedesco di Harnack, Die Grundlegung d. KVerf., Giess. 1888].

I. La tendenza del vescovo di Roma a raccogliere nelle proprie mani la direzione suprema della chiesa si venne sempre più accentuando, ed ebbe una valida spinta per opera di quelle energiche personalità che furono Gelasio [1]), Innocenzo I [2]), Leone I, Gregorio I [3]), i quali non si stancarono mai di tener ferme le loro pretese convalidate da numerose nuove finzioni [4]), e di rivolgere le loro cure a tutte le parti della chiesa, non lasciandosi dagli insuccessi rimuovere dall'intrapreso cammino. Quale fosse l'autorità del vescovo di Roma anche in Oriente [5]) è dimostrato dal fatto, che Costantino gli dà la presidenza della commissione, a cui era stata deferita la causa dei Donatisti, chè i Niceni cercano appoggio in Roma, che gli Eusebiani fanno capo al vescovo Giulio perchè risolva la que-

§ 11. [1]) Dist. 15, c. 3.
[2]) Dist. 11, c. 3.
[3]) Vedi ep. III, 65. Langen, 439.
[4]) Cyprian, De unitat. eccl., c. 4 (ed. cit., 3, 1, 213): *Hoc erant utique et caeteri Apostoli quod fuit Petrus, pars consortio praediti et honoris et potestatis: sed exordium ab unitate proficiscitur* [*et primatus Petro datur, ut una Christi ecclesia et cathedra una monstretur. Et pastores sunt omnes, sed grex unus ostenditur, qui ab Apostolis omnibus unanimi consensione pascatur*] *ut ecclesia una Christi monstretur ... Hanc ecclesiae unitatem qui non tenet, tenere se fidem credit? Qui ecclesiae renititur et resistit* [*qui cathedram Petri, super quem fundata est ecclesia, deserit*] *in ecclesia se esse confidit?* (Le parole chiuse tra parentisi furono interpolate mediante una falsificazione). Ved. Döllinger, Favole del Med. Evo intorno ai Papi (traduz. dal tedesco, Torino 1867); Langen, 408; Reuter, Index, 2, 152; intorno alla falsificazione del *constitutum Silvestri* (Pseudoisid. ed. Hinschius, p. 449), ved. Ianus, D. Papst n. d. Concil. (Leipz. 1869), 133, sg., Langen, 237. Intorno ad un apocrifo concilio di Silvestro, ved. Mélanges d'archéol. et d'hist., 1886, 6, 3.
[5]) Harnack, Dogmengesch, 2, 100.

stione del dogma [6]), che quei d'Antiochia si rivolgono a Roma a proposito del loro scisma [7]); onde i vescovi romani cominciano a pretendere di ingerirsi nelle cose della chiesa universale, come se fosse un loro dovere [8]), e a designare gli altri vescovi come figli, non come fratelli [9]). Ma rilevante sopra ogni altro è il fatto, che il Sinodo di Sardica (oggidì Sofia in Bulgaria 343) [10]) concedette ai vescovi condannati, e ciò per garantirli contro gli attacchi degli eretici, di far richiamo al vescovo di Roma; al quale spettava di far seguire il giudizio definitivo sul luogo stesso per opera dei vescovi vicini e con la cooperazione di un inviato romano. E se anche questa disposizione, a mal grado della sua sanzione e promulgazione per opera dell'imperatore[11]) e non ostante che fosse stata ag-

[6]) Ved. Scritto di Giulio, Athanas. Apol. c. Arian., c. 25-35 (Migne, Patr. gr. 25, 289).

[7]) Hieronym. ep. 16 (opp. ed. Francof. a. M. 1684, 1, 77).

[8]) Siricius, ep. 6 (386) presso Schönemann 436.

[9]) Ved. Rade, Damasus B. v. Rom. (Freib. u. Tübing. 1882).

[10]) C. di Sardica, c. 3 (coll. Dionys. in Leon. I, opp. ed. Ballerini, 2, 945 sqq.): . . . « *Quod si aliquis episcoporum iudicatus fuerit in aliqua causa, et putat se bonam causam habere, ut iterum concilium* [*iudicium*: altre collezioni e testo greco] *renovetur, si vobis placet, S. Petri Apostoli memoriam honoremus, ut scribatur ab his, qui causam examinarunt* [*add.*: *vel ab episcopis, qui in proxima provincia morantur*: altre collezioni] *Julio Rom. episcopo, et si iudicaverit, renovandum esse iudicium, renovetur, et det iudices. Si autem probaverit talem causam esse, ut non refricentur ea, quae acta sunt, quae decreverit confirmata erunt. Si hoc omnibus placet? Synodus respondit: placet.* — *c. 4*: *Gaudentius episcopus dixit*: *Addendum, si placet, huic sententiae, quam plenam sanctitate protulisti, ut, quum aliquis episcopus depositus fuerit eorum episcoporum iudicio, qui in vicinis locis commorantur, et proclamaverit, agendum sibi negotium in urbe Roma, alter episcopus in eius cathedra post appellationem eius, qui videtur esse depositus, omnino non ordinetur, nisi causa fuerit in iudicio episcopi Romani determinata.* — *c. 7.* (*c. 5. in Graec.*): *Osius episcopus dixit*: *Placuit autem, ut, si episcopus accusatus fuerit, et iudicaverint congregati episcopi regionis ipsius, et de gradu suo eum deiecerint, si appellaverit qui deiectus est, et confugerit ad episcopum Romanae ecclesiae, et voluerit se audiri, si iustum putaverit, ut renovetur iudicium vel discussionis examen, scribere his episcopis dignetur, qui in finitima et propinqua provincia sunt, ut ipsi diligenter omnia requirant et iuxta fidem veritatis definiant. Quod si is, qui rogat causam suam iterum audiri, deprecatione sua moverit episcopum Romanum, ut de latere suo presbyterum mittat, erit in potestate episcopi, quid velit et quid aestimet. Ei si decreverit mittendos esse qui praesentes cum episcopis iudicent, habentes eius auctoritatem, a quo destinati sunt*: *erit in suo arbitrio. Si vero crediderit episcopos sufficere, ut negotio terminum imponant, faciet quod sapientissimo consilio suo iudicaverit.* Ved. Hinschius, Dir. eccl., 4, 775.

[11]) Valentiniani edict. ao. 445 (Novell. Const. Imperator. ed. Hænel Bonnæ 1844) Nov. Valent. III, tit. 16, c. un. pr.. . . . *Cum igitur sedis apostolicae primatum S. Petri meritum, qui princeps est episcopalis coronae, et Romanae dignitas civitatis, sacrae etiam synodi firmarit auctoritas, ne quid praeter auctoritatem sedis istius illicita praesumptio attentare nitatur: tunc enim demum ecclesiarum pax ubique servabitur, si rectorem suum agnoscat universitas.* § 3. . . . *Nec hoc solum, quod est maximi criminis, summovemus, verum, ne levis*

giunta ai canoni niceni [12]), non venne riconosciuta nè in Africa [13]) nè in Oriente [14]), essa diede però in seguito appiglio alla sede romana, per arrogarsi la cognizione di tutte le *causae maiores* [15]). Ma ancora più efficacemente concorsero a rafforzare la posizione del vescovo di Roma le invasioni barbariche, l'essersi le chiese ortodosse trovate senza aiuto di fronte ai Germani Ariani, e infine la necessità di cercare nel vescovo di Roma quella centralizzazione e quindi quella difesa, che l'impero romano non era più in grado di dare. Con ciò si spiega parimente, perchè le pretese della sede romana vennero in Occidente guadagnando sempre nuovo terreno; mentre per rispetto alla chiesa orientale l'autorità della sede romana sale fino alla metà del V secolo, si mantiene uguale fino a Giustiniano, per poi declinare lentamente, senza però del tutto scomparire [16]). Si deve notare poi particolarmente che:

1. I vescovi romani non avevano nessuna parte nella convocazione dei sinodi ecumenici, nón li presiedevano [17]), nè ad essi spettava punto di ratificarne i decreti.

saltem inter ecclesias turba nascatur, vel in aliquo minui religionis disciplina videatur, hac perenni sanctione decernimus, ne quid tam episcopis Gallicanis quam aliarum provinciarum contra consuetudinem veterem liceat sine viri venerabilis papae urbis aeternae auctoritate tentare. Sed hoc illis omnibusque pro lege sit, quicquid sanxit vel sanxerit apostolicae sedis auctoritas, ita ut quisquis episcoporum ad iudicium Romani antistitis evocatus venire neglexerit, per moderatorem eiusdem provinciae adesse cogatur, per omnia servatis, quae divi parentes nostri Romanae ecclesiae detulerunt ... Con ciò venne al papa assegnato il *ius evocandi.*

[12]) Così Leone I, 449 (Opp. cit., 917) fa richiamo ai canoni del concilio di Sardica come se fossero del niceno, benchè già il concilio del 419 (Cod. eccl. Afr., c. 134 presso Bruns, 1, 197) si fosse pronunciato contro tale unione.

[13]) Cod. can. eccl. Afr., c. 28 (Bruns, 1, 164): *Ad transmarina autem qui putaverit appellandum, a nullo intra Africam in communionem suscipiatur.*

[14]) Dionys. exig. al papa Ormisda (Maassen, Gesch. d. Quellen u. Lit. d. can. R., 1, 965): *Canones autem qui dicuntur apostolorum et Serdicensis concilii atque Africanae provinciae, quos non admisit universitas, ego quoque in hoc opere praetermisi* . .

[15]) Innoc. I (404) a Victricio di Rouen ed Exsuperio di Tolosa, c. 5 (Ved. Schönemann epp. pont. Rom. Gott. 1796, 504 sq.): *Si quae autem causae vel contentiones inter clericos tam superioris ordinis, quam etiam inferioris, fuerint exortae, ut, secundum synodum Nicaenam congregatio eiusdem provinciae episcopis iurgium terminetur, nec alicui liceat (sine praeiudicio tamen Romanae ecclesiae cui in omnibus causis debet reverentia custodiri) ... ad alias convolare provincias. c. 6: Si maiores causae in medium fuerint devolutae, ad sedem apostolicam, sicut synodus statuit et beata consuetudo exigit, post iudicium episcopale referantur.* Ved. anche Hinschius, Dir. ecc., 4, 783.

[16]) Constantii imp. ep. ad Synod. Ariminens. (359, Mansi, 3, 297): *Non enim de orientalibus episcopis in concilio vestro patitur ratio aliquid definiri. Proinde super his tantum, quae ad vos pertinere cognoscit gravitas vestra, tractare debebitis.* V. anche Hieronymus, ep. 146, ad Evangelum (opp. Venet. 1766, 1, 1082).

[17]) *Praesidere* significa occupare il

2. Le loro decisioni in materia di fede, prese col concorso dei sinodi romani, ottennero vigore dappertutto solamente quando vennero accolte da concilii ecumenici, e quindi solamente come norme di questi ultimi.

3. Non si può punto provare che i papi abbiano avuto un potere legislativo; e se anche già in antico venne messa innanzi la pretesa che le lettere papali, emanate di accordo col sinodo romano, dovessero avere vigore per tutti quei vescovi [18]), i quali stavano in più stretti rapporti con la sede romana, non potè però questa pretesa ottenere effetto prima che la collezione di Dionisio (V sec.) non ebbe raccolte insieme per l'uso pratico varie lettere papali [19]). Ed anche il citato editto di Valentiniano III [20]) non mutò nulla per questo rispetto, e non fu dagli stessi papi tenuto in gran conto.

4. Era impossibile che si allargasse il governo della chiesa, già solo per questo, che mancava qualsiasi organizzazione a ciò adatta.

5. Non vi è in tutta la Patristica notizia della pretesa designazione della pietra di Pietro come chiesa romana [21]); ed il titolo di unico patriarca ecumenico fu respinto perfino da un Gregorio I [22]).

6. Ma mentre da una parte esistevano ancor sempre in alcuni paesi chiese, le quali, senza pregiudizio della loro cattolicità, non

seggio eminente al fianco sinistro dell'imperatore, in contrapposto agli altri vescovi (*residere*); non significa però presidenza nel senso odierno della parola; Hinschius, Dir. eccl., 3, 339. Assai poco significante è quindi il fatto, che gli inviati pontificî abbiano avuto la presidenza nei concil. di Calcedonia (451) e di Costantinopoli (680). Ved. § 75.

[18]) Siricio, anno 385, ad Imerio di Tarragona, c. 20 (Schönemann, 415): *Et quamquam statuta sedis apostolicae, vel canonum venerabilia definita nulli sacerdotum Domini ignorare sit liberum, utilius tamen . . esse . . poterit, si ea, quae ad te speciali nomine generaliter scripta sunt, per unanimitatis tuae sollicitudinem in universorum fratrum nostrorum notitiam perferantur, quatenus et quae a nobis non inconsulte, sed provide sub nimia cautela et deliberatione sunt salubriter constituta, intemerata permaneant, et omnibus in posterum excusationibus aditus, qui iam nulli apud nos patere poterit, obstruatur* (ved. § 35, 1). Non fu probabilmente in ciò senza influenza il principio di diritto romano, di cui alla l. 32, pr. Dig. (1, 3).

[19]) Contro l'opinione del Maassen, Ueber eine Samml. Gregors I, Wien 1877, che Gregorio I con un intendimento non dissimile abbia circa il 553 composta una collezione non molto divulgata e contenente essenzialmente lettere di papi, vedi Ewald in N. Arch., 5, 530.

[20]) Ved. Nota 11.

[21]) Ved. Langen, Das Vatik. Dogma v. d. Universal-Episkop. 1-3. Bonn 1871-73.

[22]) Gregorio I a Giov. vescovo di Costant. (ao. 595, ed. Maur., 5, 18. Jaffè no. 1357): *Sed tamen nullus unquam tali vocabulo appellari voluit, nullus sibi hoc temerarium nomen arripuit, ne sibi in pontificatus gradu gloriam singularitatis arriperet, hanc omnibus fratribus denegasse videretur.*

erano in nessuna comunione con Roma [23]); d'altra parte però la sede romana erigeva di già nella Gallia e nell'Illirio dei vicariati, i quali infirmavano ed intralciavano la potestà dei metropolitani [24]).

II. Ai singoli distretti ecclesiastici, che nella Gallia comprendevano la città municipale ed il territorio alla medesima appartenente (*conventus*, διοίκησις) [25]), erano preposti dei vescovi, muniti dallo stato di grandi prerogative d'onore [26]), ma rigorosamente limitati nell'amministrazione al loro distretto [27]) ed in vario modo legati al consenso del loro clero [28]). Il quale non ebbe per altro quanto a posizione giuridica se non quella di un organo vescovile [29]), a cui non spettavano tutte le funzioni ecclesiastiche [30]), e che, essendo

[23]) Beda Hist. eccl. 2, 20 (Opp. hist. ed. Stevenson, London 1841, 1, 152): *Cum usque hodie moris sit Brittonum, fidem religionemque Anglorum pro nihilo habere, neque in aliquo eis magis communicare quam paganis.* Ved. Loofs de antiq. Briton. Scotorumque eccl. (Lips. 1882) 17, 89. Funk in Hist. Jahrb. 1883, 4, 5.

[24]) Istruzioni di Leone I al vicario Anastasio di Tessalonica (444 ed. Baller. 1, 621, ep. 6), c. 4: *Nullus te inconsulto per illas ecclesias ordinetur antistes... Singulis autem metropolitanis sicut potestas ista committitur, ut in suis proprovinciis ius habeant ordinandi: ita eos metropolitanos a te volumus ordinari . . .* c. 5: *Ad synodum quisquis fratrum fuerit evocatus occurat . . . Si qua vero causa maior evenerit, quae a tua fraternitate illic praesidente non potuerit definiri, relatio tua missa nos consulat . . . ita nobis quae illic componi non potuerint, vel qui vocem appellationis emiserit reservamus.* Ep. 14. (446? ibid. 1, 686): *Vices . . . nostras ita tuae credidimus caritati, ut in partem sis vocatus sollicitudinis, non in plenitudinem potestatis* (ved. § 63, 3).

[25]) Kuhn, Ueb. d. Entsteh. d. Städte d. Alten. Leipz. 1878, 439. — In questo senso non si deve confondere *dioecesis* con la grande divisione amministrativa dello stesso nome, Marquardt, Röm. Staatsverwalt, 1, 341. Del resto nell'epoca romana le sole città forse erano nella Gallia cristiane; *paganus* significa contadino e pagano. Ved. Hatch, Grundlegung 11.

[26]) Tra le quali è la facoltà di esercitare una certa vigilanza sugli impiegati secolari, ved. III, C. Tolet. (589), 18 (Bruns, 1, 217), l. 26 C. Iust. (1, 4); Nov. 8, c. 9; Nov. 86, c. 1, 4; Nov. 128, c. 23; sulle prigioni l. 22, 23 C. Just. (1, 4); sui giuochi l. 25 ib.

[27]) In tal senso già il Conc. di Antiochia (341), 13. C. 9, qu. 2, c. 6. V. C. Turon. I. 9 (460, Bruns, 2, 141), secondo cui il vescovo incorre nella scomunica, *dioeceses alienas transgrediendo.* Che anche ciò fosse una conseguenza dell'aver accolti i principii amministrativi dello stato, è dimostrato dal confronto con l'ordinamento esistente in Irlanda, ove i vescovi erano ufficiali non del distretto ma della comunità, ed ove solo dopo il sinodo di Rath-Bresail si trapiantò la organizzazione diocesana. Reeves, Ecclesiastical antiquit. of Down, Connor and Dromore appd. 135, 139.

[28]) Gregorio I al vesc. Giov. di Palermo (ao. 603), c. 2, C. 15, qu. 7; Dist. 23, c. 8. Statt. eccl. antiq., c. 22 (ed. Bruns, 1, 143 sq.): *Ut episcopus sine consilio clericorum suorum clericos non ordinet . . .* ibid. c. 23: *Ut episcopus nullius causam audiat absque praesentia clericorum suorum, alioquin irrita erit sententia episcopi, nisi clericorum praesentia confirmetur.*

[29]) Ambrosius de offic. 2, 27 (ed. Gilbert, Lips. 1839, p. 141): *Episcopus ut membris suis utatur clericis et maxime ministris.*

[30]) Conc. di Laodicea, 57. Dist. 80, c. 5. Al presbitero Agostino viene dal suo vescovo concesso di predicare *contra usum et consuetudinem Africanarum ecclesiarum: unde etiam ei nonnulli*

tratto dalle classi disagiate della popolazione [31]), era anche socialmente distinto dal vescovo; poichè questo era tale carica, che vi aspiravano anche i nobili. Ancor più stretta era la dipendenza in cui si trovavano i laici per rispetto al vescovo ed al clero, onde si fece sempre più acuta l'opposizione fra quest'ultimo ed i laici [32]); i quali però continuavano ad aver parte nell'elezione del vescovo.

III. Sopra i vescovi stanno i metropolitani, i quali alla fine del IV secolo nell'Italia settentrionale (Milano, Ravenna), dopo il VI nelle dieci provincie dell'Italia meridionale dipendenti fino allora direttamente dal vescovo di Roma, alla fine del IV secolo nella Gallia [33]), nel V in Spagna, riescono ad ottenere la stessa posizione, che i loro modelli orientali.

IV. Al di fuori delle città vescovili si formarono nelle piccole città [34]) o nella campagna dei distretti ove si celebravano i servizi divini. In oriente vi sono preposti ora dei corepiscopi [35]), ora dei preti nominati dai padroni del suolo [36]); in occidente dei preti, i quali sono subordinati ai loro vescovi nello stesso modo che i chie-

episcopi detrahebant. Possidius, Vita Augustini, c. 5 (in Aug. opp. ed. Paris 1838, 11, 73).

[31]) Valentin. I e Valente (364) Cod. Th. 17 (16, 2): *Plebeios divites ab ecclesia suscipi penitus arcemus.*

[32]) Solo nel VI secolo gli ecclesiastici prendono a distinguersi dagli altri quanto al vestire (papa Celestino 428 lo proibisce loro addirittura, Leone I, opp. ed. Ball. 3, 271); per contro assai prima comincia l'usanza di portare in modo diverso i cappelli, e già nel IV secolo è in uso la tonsura. Errano Hatch, 169, e Dictionary cit., p. 1989. Ved. Phillips, Dir. eccl., 1, 301. Circa le *coronae* già presso i sacerdoti pagani, ved. Tertull. de corona milit., c. 10 (ed. cit. 1. 195), Innoc. I. ad epp. in syn. Tolet. (c. 404), c. 9 (Schönemann, p. 523). Conc. di Elvira, 55 (Bruns, 1, 9). Ved. Duchesne in Bibl. de l'école des hautes études, Par. 1887, fasc. 73, p. 172.

[33]) Quanto in ciò abbia influito la organizzazione politica, è dimostrato dal fatto che le città metropolitane dello stato sono ancora oggidì quasi dappertutto sedi di arcivescovi. Dictionary cit. 1478. — Ved. anche Schmitz A., 57, 3.

[34]) Sulpic. Sever. Dial., 1, 8. Corp. SS. eccl., 1, 159 (Vindob. 1866): *Ecclesiarum loci illius* (Bethlehem) *Hieronymus presbyter regit; nam parochia est episcopi, qui Hierosolymam tenet.* In una piccola città della Siria tutta l'organizzazione consisteva (354) in due presbiteri, dei quali l'uno era al tempo stesso archimandrita del chiostro del luogo, e l'altro *oeconomus*, Les Bas et Waddigton, Inscr. Grecq., no. 2124.

[35]) Per la prima volta menzionati nel c. 13 del C. di Ancyra (314); sconosciuti nell'Africa settentrionale. Qui in ogni comunità v'era pure un vescovo, onde nella sola *Dioecesis Africa* nel periodo anteriore all'invasione dei Vandali si hanno 470 vescovadi, poichè solo dei piccolissimi *castella* erano amministrati da presbiteri. Ved. Augustin., ep. 209 (opp. ed. cit., 2, 1178).

[36]) Giustiniano aveva nel 537 (Nov. 57, c. 7) proibito, che vi si potessero istituire dei presbiteri senza consenso del vescovo; e già nel 545 dovette aggiungervi ancora il divieto, che i laici non potessero tenere senza il concorso di ufficiali ecclesiastici delle adunanze a scopo di servizio divino.

rici delle città vescovili [37]). Non esiste ancora una regolare divisione per parrocchie.

V. L'istituto dei chiostri fu dall'oriente trasportato in occidente e riuscì a farsi indipendente dai vescovi [38]).

VI. L'indipendenza della chiesa dallo stato fu più recisamente accentuata, anzi si pretese che questo si assoggettasse a quella [39]); col che però non si poterono smuovere le mire degli imperatori romani [40]).

[37]) Conc. di Tarragona 7 (516, Bruns, 2, 16): ogni ecclesiastico di campagna deve il sabato venire in città, per prendere parte al servizio divino domenicale. Il c. 15, I. Conc. d'Auvergne (535, Bruns, 2, 140) limita tale prescrizione alle feste maggiori ed al clero degli oratorî. A poco a poco la loro posizione si va facendo sempre più stabile ed essi vengono detti *parochitani;* il loro distretto vien pur chiamato *dioecesis.* Ved. IV. Conc. di Orléans, 541, 26 e 33 (Bruns, 2, 206 sg.). Hatch. Grundlegung 10.

[38]) Gregorio I al Vesc. Castore di Rimini (ao. 592), c. 6, C. 18, qu. 2, — ved. § 86.

[39]) Gelasio (ao. 494) all'imperatore Anastasio (Thielepp. Rom. Pont. 1, 350, ved. Dist. 96, c. 10): *Duo sunt quippe, imperator auguste, quibus principaliter mundus hic regitur: auctoritas sacrata Pontificum, et regalis potestas. In quibus tanto gravius est pondus sacerdotum, quanto etiam pro ipsis regibus hominum in divino reddituri sunt examine rationem. Nosti etenim . . . quod licet praesideas humano generi dignitate, rerum tamen praesentibus divinarum devotus colla submittis, atque ab eis causas tuae salutis expectas, inque sumendis coelestibus sacramentis eisque ut competit disponendis, subdi te debere cognoscis religionis ordine potius quam praeesse, itaque inter haec ex illorum te pendere iudicio, non illos ad tuam velle redigi voluntatem.* Ved. anche l'attitudine del IV Sin. Rom. (502) di fronte ad Odoacre, c. 23, C. 16, qu. 7. Crivellucci, 2, 24.

[40]) Giustin. Nov. VI (535) pr.: *Maxima quidem in hominibus sunt dona Dei a superna collata clementia sacerdotium et imperium, et illud quidem divinis ministrans, hoc autem humanis presidens ac diligentiam exhibens: ex uno eodemque principio utraque procedentia, humanam exornant vitam. Ideoque nihil sic erit studiosum imperatoribus sicut sacerdotum honestas, quum utique et pro illis ipsi semper Deo supplicent. Nam si hoc quidem inculpabile sit undique et apud Deum fiducia plenum, imperium autem recte et competenter exornet traditam sibi rempublicam, erit consonantia quaedam bona, omne, quicquid utile est, humano conferens generi. Nos igitur maximam habemus solicitudinem circa vera Dei dogmata et circa sacerdotum honestatem . . . Bene autem universa geruntur et competenter, si rei principium fiat decens et amabile Deo. Hoc autem futurum esse credimus, si sacrarum regularum observatio custodiatur, quam iusti et laudandi et adorandi inspectores et ministri Dei verbi tradiderunt Apostoli, et sancti Patres custodierunt et explanaverunt.* — Sulla politica ecclesiastica di Giustiniano ved Harnack, Dogmengesch, 2, 391. Horoy, 349. Crivellucci, 2, 177. Circa le relazioni del papato cogli Ostrogoti ved. Tamassia, Longobardi, Franchi e Chiesa Romana, Bologna 1888, 15. Circa la posizione della Chiesa presso gli ariani Visigoti, Burgundi e Vandali, ib. 113, fra gli ariani Longobardi, 123, presso i medesimi dopochè furono diventati cattolici, 181. Salvioli, Le Giurisdizioni speciali, vol. I, p. 104, sgg.; vol. II, p. 8, sgg. Calisse, Diritto ecclesiastico e diritto longobardo, 1888; Rosi, Longobardi e Chiesa romana al tempo del re Liutprando, Catania 1890.

§ 12. — II. **Nel regno franco.**

[Löning, Gesch., 2. Rückert, Kulturgesch. d. deutsch. Volkes i. d. Zeit d. Uebergang. aus d. Heidenth. i. d. Christenth., 1, 2, Leipz. 1853-54. Rettberg, KGesch. Deutschl., 1, 2, Götting. 1846-48. Hauck, KGesch. Deutschl., 1, Leipz. 1887. Lezardière, Théorie des lois polit. de la monarchie française, Paris 1844. Waitz, Deutsche Verfassungsgesch., 2, 1, 2³ (Kiel 1882), 3² (ib. 1883). Dümmler, Gesch. d. Ostfränk. Reiches, 1. 2, Berl. 1862-65, 2 ed., 1887 sg. Malfatti, Imperatori e Papi ai tempi della Signoria dei Franchi in Italia, Firenze 1876. Merchier, Essai sur le gouvernem. de l'église au temps de Charlemagne, St. Quentin 1887, in Mém. de la Soc. acad. de St. Q., t. 7, sér. 4. Dahn, Deutsche Gesch., I, 2, Goth. 1888, 720. Hatch (ved. § 11). Weyl, D. fränk. Staatskirchenr z. Zeit d. Merov., Berl. 1888. Seresia, L'Egl. et l'Etat sous les rois francs au VIe siècle, Gand 1889].

I. Tanto nella Gallia come nei territorî del Reno e del Danubio incomincia già sotto la dominazione romana la conversione al cristianesimo, parte per influenza della coltura romana, parte riannodandosi alle comunità greche. Anche la costituzione ecclesiastica nel suo svolgimento fin qui descritto vi si trapianta almeno per quanto riguarda l'episcopato. La costituzione metropolitana di Treveri non prese a svolgersi se non allorchè l'esistenza della chiesa e di tutto l'impero fu minacciata dalle invasioni barbariche. Non si può dimostrare che esistesse un qualche rapporto fra la chiesa tedesca e la romana; mentre per contro è incontestabile che la chiesa gallica era subordinata a Roma.

II. Tutto questo territorio, compreso quello degli Alamanni e dei Turingii, fu da Clodoveo incorporato nel regno franco e sin dalla fine del V secolo aperto alle missioni. Queste furono condotte parte da Franchi, e nei territorî da essi convertiti si istituì la consueta costituzione canonica, parte da missionari irlandesi e britanni, i quali vi trasferirono l'ordinamento ecclesiastico della loro patria [1]), cioè fondarono dei chiostri, i cui capi avevano il governo ecclesiastico sui convertiti che abitavano all'intorno. Ma anche nei paesi ove fu introdotta la consueta costituzione ecclesiastica, oppure ove, come nella Gallia, se ne tentò un parziale ristabilimento, venne l'ordinamento canonico scompigliato da attacchi sempre più vigorosi del potere regio.

§ 12. [1]) Intorno alla cosidetta chiesa irlandese dei Caldei, ved. Löning, Gesch. 2, 417 sgg., Loofs (§ 11, 23), ved. anche Hegel, Die Einführ. d. Christenth. b. d. German. (Berl. 1856), Funk in Histor. Iahrb. 4, 57 (Monaco 1883), Hauck, 1, 240.

1. La sede romana non ebbe mai la potestà di emanare leggi ecclesiastiche per la chiesa franca [2]); ed il vicariato pontificio dell'arcivescovo di Arles [3]) servì a dare a quest'ultimo soltanto una prerogativa d'onore, ma non già il modo di esercitare le facoltà che gli erano assegnate [4]). Fu solamente sotto Pipino [5]) che per opera di Bonifacio vennero riannodati i vincoli fra Roma e il regno franco [6]); ma la chiesa franca comunicava col papa, il quale non era se non un vescovo del regno come tutti gli altri [7]), soltanto per mezzo del re, e quindi soltanto se e fin dove questi voleva.

2. Le chiese del regno franco, senza aver riguardo al fatto che lo stato si veniva tratto tratto dividendo (col passare della successione da un sovrano a più figli di lui), si riunirono e formarono

[2]) Pelagio I a Childeberto, ao. 557 (Mansi, 9, 728): *Veniens etenim Rufinus vir magnificus, legatus excellentiae vestrae, confidenter a nobis . . . postulavit, quatenus vobis aut beatae recordationis papae Leonis tomum a nobis per omnia conservari significare debuissemus, aut propriis verbis nostrae confessionem fidei destinare. Et primam quidem petitionis eius partem quia facilior fuit . . . implevimus . . . Ut autem nullius deinceps, quod absit, suspicionis resideret occasio, etiam illam aliam partem quam memoratus vir ill. R. admonuit, facere mutavi; scilicet propriis verbis confessionem fidei quam tenemus exponens.*

[3]) Gregorio I (595) 5, 54 (ed. Maur.): *Oportunum esse perspeximus in ecclesiis qui sub regno praecellentissimi filii nostri Childeberti regis sunt, secundum antiquam consuetudinem fratri nostro Virgilio Arelatensi episcopo vices nostras tribuere.*

[4]) Pelagio I al re Childeberto (557-58). Mansi, 9. 726: *Passi estis, subripi vobis Sapaudum* (arciv. di Arles e vicario pontif.) *... ad petitionem episcopi ab ipso ordinati, in iudicium sequentis civitatis episcopi, quod nulla ecclesiastica lege vel ratione conceditur, iudicandum iuberetis occurrere.*

[5]) Genelin, D. Schenkungsverspr. u. d. Schenkung Pippins, Wien 1880; Sybel, in Hist. Ztschr., 44, 47 (1880), e contro di lui Niehues in Hist. Iahrb. d. Görres Gesellsch. 2, 76 sgg., 201 sgg., 243 sgg., 1881. Hüffer, D. Aechth. d. Schenkung Karls v. 774, ib. 242. Martens, D. röm. Frage unter Pippin u. Karl d. Gr., Stuttg. 1881; inoltre lo stesso, Neue Erörterungen, ib. 1882. — Intorno al graduale acquisto di possedimenti per parte della chiesa romana, ved. Schwarzlose, Das Patrimonium d. röm. K. bis z. Gründung d. KStaates, Berl. 1887.

[6]) Giuramento di Bonifacio (Jaffè, Mon. Mogunt. Berol. 1866, 76): *Promitto ego . . . vobis b. Petro apostolorum principi vicarioque tuo b. papae Gregorio successoribusque eius . . . me omnem fidem et puritatem sanctae fidei catholicae exhibere . . . fidem et puritatem meam atque concursum tibi et utilitatibus tuae aecclesiae, cui a domino Deo potestas ligandi solvendique data est, et praedicto vicario tuo atque successoribus eius per omnia exhibere,*

[7]) Ved. c. 41, C. 2, qu. 7; D. 10, c. 9. Istruzioni di Carlo Magno per Angilberto (Jaffè, bibl. rer. german. 4, 353): *Iter tuum . . . te adducente ad domnum Apostolicum Patrem nostrum, admoneas eum diligenter de omni honestate vitae suae, et praecipue de sanctorum observatione canonum, de pia s. Dei ecclesiae gubernatione . . . Ingerasque ei saepius: quam paucorum honor ille, quem praesentialiter habet, annorum, quam multorum est perpetualiter merces, quae datur bene laboranti in eo. Et de simoniaca subvertenda haeresi diligentissime suadeas ei.* Intorno alla parte da lui avuta nella formazione del dogma, ved. Dahn. Deutsche Gesch. 1, 2, 352 (Gotha 1888).

una chiesa unica nel regno [8]), la quale aveva come suo organo il concilio nazionale convocato dal re. Ad esso il re proponeva ciò che si avea a deliberare; e se da una parte egli poteva impedire che le sue decisioni avessero valore nella stessa chiesa [9]), d'altra parte però egli le munì più volte mediante le proprie leggi di autorità anche per la vita giuridica secolare. Dalla fine del VI secolo in poi anche dei laici presero parte come membri non deliberanti a tali concilii. Ma verso la fine dell'epoca merovingia questi vennero meno [10]), per trasformarsi poi nella monarchia carolingia [11]) in quelle generali assemblee del regno presiedute dal re, le cui decisioni in materia ecclesiastica non potevano essere poste ad effetto se non mediante il braccio secolare, cosicchè esse non ottenevano neppure per rispetto alla chiesa efficacia obbligatoria, se non per opera del re.

3. Tanto l'entrata nel clero [12]) o in un chiostro, come la provvista di un vescovado non potevano aver luogo senza il consenso del re. Ora quanto ai vescovi tale consenso si ridusse più volte senz'altro ad una nomina [13]), mercè cui vennero innalzati all'episcopato perfino dei laici [14]).

[8]) Intorno alla formazione delle chiese nazionali, ved. Hatch, Grundlegung 77.

[9]) Epist. syn. di Aurelian. I (511) a Clodoveo (Bruns, 2, 160): *Quia tanta ad religionis catholicae cultum gloriosa fidei cura vos excitat, ut sacerdotalis mentis affectu sacerdotes de rebus necessariis tractaturos in unum colligi iusseritis, secundum voluntatis vestrae consultationem et titulos quos dedistis ea quae nobis visum est definitione respondimus; ita ut si ea quae nos statuimus etiam vestro recta esse iudicio comprobantur, tanti consensus regis ac domini maiori auctoritate servandam tantorum firmet sententiam sacerdotum.*

[10]) Lettera di Bonifacio a papa Zacharia, 742 (Jaffè, Mon. Mog., 112): *Franci . . ., ut seniores dicunt, plus quam per tempus LXXX annorum synodum non fecerunt, nec archiepiscopum habuerunt.*

[11]) Ordin. imperii 817 (ed. Boretius 1, 270); *Cum ... more solito sacrum conventum et generalitatem populi nostri propter ecclesiasticas vel totius imperii nostri . . . utilitates pertractandas congregassemus. . . .*

[12]) C. Aurel. I (511) 4 (Bruns, 2, 161): *De ordinationibus clericorum id observandum esse decrevimus, ut nullus saecularium ad clericatus officium praesumatur, nisi aut cum regis iussione aut cum iudicis voluntate.*

[13]) Form. Marculfi, 1, 5 (ed. Zeumer, 45 sg.): . . . *Et quia cognovimus sanctae recordationis domno illi, urbis illius antistite . . . ab hac luce migrasse, de cuius successore sollicitudinem congruam una cum pontificibus vel proceribus nostris plenius detractantes decrevimus inlustris vero ... in ipso urbae pontificalem in Dei nomine committere dignitatem.* Monach. S. Gallens., 1, 4 (Bouquet, Rec. 5, 108): *Audientes itaque palatini decessum episcopi, semper casibus aut certe mortibus aliorum insidiantes, per familiares imperatori personas unusquisque morarum impatiens, et alter alteri invidentes sibimet acquirere satagebant.* Ved. Hauck, Die Bischofswahlen unter d. Meroving., Erl. 1883. Fustel de Coulanges, Hist. des institutions politiques de l'ancienne France (Par. 1888) 523 sg. I privilegi che sancivano la libertà dell'elezione non furono osservati, ved. Capit. eccl., 818 o 819, c. 2.

[14]) Ved. Bonifacius, Lettera a papa

4. Le diocesi si aggrupparono in distretti metropolitani, e tutta quanta l'amministrazione vescovile fu sottoposta alla sorveglianza del sinodo provinciale [15]), il quale giudicava perfino dei metropolitani, vale a dire dei vicari del papa. Senonchè da una parte dovette il sinodo rinunziare in favore del re ad alcune sue facoltà essenziali, e d'altra parte questi non permise più che si radunassero sinodi senza il suo consenso [16]) (metà del sec. VII); dal che conseguì che fin dal secolo VII non furono quasi più convocati dei sinodi provinciali, onde venne a mancare affatto quel legame delle diocesi in distretti metropolitani. Bonifacio tentò, sebbene senza pieno successo, di ripristinare i sinodi provinciali e l'organizzazione metropolitana [17]), la quale ultima però non venne posta ad effetto se non durante il governo di Carlo Magno [18]).

5. Il re si riservò la facoltà di erigere indipendentemente dei vescovadi [19]).

6. Lo stato non solo concesse al clero — che esso per vero rese più fortemente subordinato ai vescovi [20]), facendogli inoltre come già a quest'ultimi obbligo di prestare giuramento di sottomissione [21]) — una forte protezione giuridica [22]), ma munì i vescovadi di ricchi

Zacharia, 742 (Jaffè Mon. Mogunt. Berol. 1866, 112).

[15]) Una buona descrizione di essi sta nel c. 4 del Conc. di Toledo IV (633), Bruns, 1, 222.

[16]) Re Sigiberto (638-56) d' Austrasia (Bouquet, Rec. 4, 47): *Cognovimus quasi, vocati ab . . . Vulfoleudo episcopo synodali consilio Kal. Sept. in regno nostro: ignoramus in quo loco una cum reliquos fratres et comprovinciales vestros debeatis coniungere . . . sic nobis cum nostris proceribus convenit, ut sine nostra scientia synodale concilium in regno nostro non agatur.* V. Weyl, 26, il quale dimostra, che vi è già prima esempio di iniziativa per parte del re, per quanto non fosse indispensabile.

[17]) Capit. Haristall. (779) c. 1 (ed. Boretius, 1, 47): *De metropolitanis, ut suffraganii episcopi eis secundum canones subiecti sint, et ea quae erga ministerium illorum emendanda cognoscunt, libenti animo emendent atque corrigant.* — Sopra Bonifacio ved. Hauck, 1, 441.

[18]) Conc. Paris. VI (829) 26 (Mansi, 14, 555): *Irrepsit . . . periculosa temporis nostri consuetudo, quae valde ab auctoritate canonica abhorret eo quod episcoporum concilia bis in anno, sicut mos canonicus docet, per unamquamque provinciam non fiunt.*

[19]) Ann. Lauresch. 780 (Mon. Germ., SS. 1, 31): *Divisitque ipsam patriam inter episcopos et presbyteros seu et abbates, ut in ea baptizarent et praedicarent.* Con ciò si spiega la tendenza a coincidere dei confini delle diocesi con quelli delle provincie.

[20]) Hatch, Grundlegung, 17.

[21]) Weyl 34; che essi fossero tenuti ad assistere ai tribunali, non per altro all'eribanno, vedi ivi 36, 40.

[22]) Lex Alam. Hloth. lib. 1, c. 11, 1: *Si quis episcopum aliquam iniuriam fecerit vel plagaverit vel fustaverit vel mancaverit, omnia tripliciter componatur . . . 2. Et si occisus fuerit sicut illum ducem ita eum solvat aut regi aut duci ad ecclesiam ubi pastor fuit.* (M. Germ. LL. 3, 49).

possedimenti [23]), come pure di privilegi sociali e politici [24]), cosicchè i vescovi appartenevano ai *Potentes* del regno. Anzi nel sempre maggiore rinvigorirsi della politica importanza di questa classe di persone di fronte al decadere del potere regio, i vescovi ebbero una parte essenziale, in quanto essi rappresentavano tutta la coltura del loro tempo. Vescovadi e chiostri ottennero pure privilegi di immunità [25]). Però il rapporto fra stato e chiesa fissato dalle leggi non venne modificato nella sostanza neppure in questi tempi, in cui lo stato era debole e i vescovadi si venivano rafforzando.

7. I chiostri furono sottoposti alla ispezione dei vescovi, ma però ottennero mediante un privilegio vescovile, autenticato alcuna volta dal papa e più sovente dal re, la garanzia di non essere sottratti al diritto comune. Esempi di chiostri sottratti al reggimento diocesano e direttamente sottoposti al pontefice mediante privilegio pontificio (esenzione) si incontrano solo dopo la metà dell'VIII sec. [26]); ed allora ad essi è dovuto in gran parte l'indebolimento della potestà vescovile.

III. Una importanza anche maggiore acquistarono gli alti ecclesiastici sotto Ludovico il Pio. Si deve all'influenza ecclesiastica se si potè stabilire che la successione nel regno avvenisse senza che questo fosse spartito; e gli ecclesiastici si opposero specialmente a che il re perturbasse l'ordine di successione al trono; anzi giunsero fino a volerlo deporre. Però questo atto rivoluzionario non ebbe successo alcuno; e allora la chiesa sentì la necessità di assicurare la posizione dei vescovi contro qualunque misura di vendetta che potesse essere presa dallo stato. A tale bisogno si

[23]) Hauck, 1, 128.

[24]) Praecept. Chlotharii II. (584-628), c. 6 (ed. Boret., 1, 19): *Si iudex aliquem contra legem iniuste damnaverit, in nostri absentia ab episcopis castigetur.* Ved. Waitz, Verfass.-Gesch., 2, 2, 57 sgg., 197 sgg., 382 sgg., 4, 243 segg. — Vi corrisponde l'altezza del guidrigildo vescovile. Esso importa secondo la L. Sal. 55, 7: 900, secondo la L. Ripuar. 26, 9: 800 Solidi; secondo la L. Baiu. 1, 10, esso è alto come quello del Duca; secondo la L. Alam. 11, 1, 2, più alto ancora. — Vedi anche Mayer, Z. Entstehung der Lex Ribuar., Münch. 1886, 10. Weyl, 62).

[25]) Chlotharii II, Praecept. (584-628), c. 11 (ed. cit., 1, 19): *Agraria, pascuaria vel decimas porcorum ecclesiae pro fidei nostrae devotione concedimus, ita ut actor aut decimatur in rebus ecclesiae nullus accedat. Ecclesiae vel clericis nullam requirant agentes publici functionem, qui avi vel genitoris nostri immunitatem meruerunt.* Ved. Schröder, Lehrb. d. deutschen Rechtsgesch., Leipz. 1887, 192; Salvioli, Storde delle immunità delle chiese, ecc. Modena 1888, 14, 72.

[26]) Harttung, Diplom. hist. Forsch. (Gotha 1879) 3 sgg. Ved. anche Langen, 647.

provvide appunto con la raccolta di falsi capitolari di Benedetto Levita e con le decretali pseudoisidoriane [27]); le quali, se anche non hanno potuto riformare il diritto pubblico vigente, esercitarono però un'influenza decisiva sullo svolgimento di tutta quanta la costituzione ecclesiastica.

CAPITOLO TERZO.

Il Medioevo.

§ 13. — I. Il Primato romano.

[Janus, loc. cit. Maassen, Freie Kirche, 148 sgg., ved. Baxmann, Die Polit. d. Päpste v. Gregor I b. Gregor VII, Elberf. 1868 sg., 1, 2. Monum. Gregoriana, ed. Jaffé, Berl. 1865. Gfrörer, P. Gregor VII u. s. Zeitalter, 1-7, Schaffhaus. 1859-61. Reuter, Gesch. Alexander III u. d. K. s. Zeit, Leipz. 1-3, 1860-64. Hurter, Gesch. Innoc. III, 1-4, Hamb. 1835 sgg. Felten, Gregor IX, Freib. 1886. Drumann, Gesch. Bonifacius VIII, Königsb. 1852, 1. 2. Molitor, Die Decretale *Per venerabilem* v. Innoc. III u. ihre Stell. i. öffentl. Recht d. K., Münch. 1876].

I. La falsificazione pseudoisidoriana accentuò specialmente la contrapposizione fra laici e preti [1]), come pure fra questi ultimi ed i vescovi. Nessun ecclesiastico poteva essere accusato da un laico; ogni vescovo deposto non poteva venir giudicato se non dopo esser stato ripristinato nell'antico possesso, e se non innanzi ad un tribunale ecclesiastico [2]) (*exceptio spolii*). Per quanto poi vi si affermi il concetto dell'unità della chiesa [3]) e per quanto l'idea della supremazia del pontefice venga posta a capo di tutto [4]), ciò non accadde però se non perchè da una parte il falsificatore accolse anche delle falsificazioni anteriori che già tendevano a tale scopo, e d'altra parte perchè, quando venne deferito al papa, e ancora non senza

[27]) Ep. I Pii Pseudois., c. 4 (ed. Hinschius, p. 117): *Episcopi autem a deo sunt iudicandi, qui eos sibi oculos elegit; nam a subditis aut pravae vitae hominibus non sunt arguendi vel accusandi aut lacerandi.*

§ 13. [1]) Ved. c. 1, C. 11, qu. 1. Sulle tendenze delle falsificazioni pseudoisidoriane ved. Wasserschleben in Herzog Encykl. s. h. v. Hinschius nei proleg. della sua ediz. CCXVII sgg.

[2]) c. 3, 4, 5, 6, C. 2, qu. 1.

[3]) Dist. 12, c. 1; c. 15, C. 24, qu. 1.

[4]) c. 3, C. 2, qu. 6; c. 9, C. 3, qu. 6.

varie limitazioni, il giudizio definitivo sui vescovi, questi non avevano più a temere dello stato e dei loro metropolitani [5]).

II. Fu Nicolò I, che primo fece richiamo alle falsificazioni pseudoisidoriane [6]), di cui egli seguì le massime in quanto esse conferivano a crescere potenza al papa, e se ne staccò ove ciò conveniva ai suoi interessi. Ora, per quanto in seguito il papato al tempo della sua profonda morale decadenza non abbia più potuto continuare la politica di Nicolò I, e per quanto all'incontro i sovrani della casa sassone e franca abbiano ripreso la tradizione della politica di Carlo Magno, senza a dir vero pretendere di esercitare come lui un potere legislativo in materia ecclesiastica [7]), non andarono però le idee pseudoisidoriane del tutto perdute per la chiesa, ed ebbero anzi una efficacia almeno parziale, in quanto riuscirono a penetrare nelle collezioni di canoni ecclesiastici [8]). I sovrani sopracitati conferirono eziandio colle loro riforme ecclesiastiche ad

[5]) Nicolò I (863, Mansi, 15, 305): *Privilegia sedis ap. tegmina sunt, ut ita dicamus, totius ecclesiae catholicae; privilegia inquam huius ecclesiae munimina sunt circa omnes impetus pravitatum. Nam quod Rothado* (vescovo di Soissons, deposto dall'arciv. Hincmaro di Rheims) *hodie contigit, unde scitis quod cras cuilibet non eveniat vestrum?... Quod si contigerit.... ad cuius, rogo, confugietis auxilium?*

[6]) Föste, Die Recept. Pseudoisid. unt. Nicolaus u. Hadrian I, Leipz. 1881. Ruffini, L'Actio Spolii, Torino 1889, Cap. V, 212.

[7]) Documento di Enrico III (presso Ussermann, Ep. Bamberg. S. Blas. 1802, Prob., p. 23): *Duo sunt quibus s. ecclesia Dei specialiter regitur; imperialis potestas et pontificalis auctoritas.* Ved. Giesebrecht, Gesch. d. deutsch. Kaiserzeit, 2, 597 (Braunschw. 1863). Maassen, loc. cit., 95. Waitz, D. Verfass.-Gesch., 5, 112; 7, 183. Come Enrico II abbia resi non solo i vescovadi, ma anche i chiostri ligi agli interessi dell'impero, vedi in Matthäi, D. Klosterpolitik Heinrichs II, Grüneberg 1877 (Götting. Dissert.). Lesser, EB. Poppo v. Trier, Leipz. 1888, 1.

[8]) Che contro la strapotenza romana si sia reagito per parte dell'episcopato tedesco, appare dal conc. di Seligenstadt (1022), c. 18, Mansi, 19, 398: *Quia multi tanta mentis suae falluntur stultitia, ut in aliquo capituli crimine inculpati poenitentiam a sacerdotibus suis accipere nolint, in hoc maxime confisi, ut Romam euntibus Apostolicus omnia sibi dimittat peccata: sancto visum est concilio, ut talis indulgentia illis non prosit, sed prius iuxta modum delicti poenitentiam sibi datam a suis sacerdotibus adimpleant, et tunc Romam ire si velint, ab episcopo proprio licentiam et literas ad Apostolicum ex iisdem rebus deferendas accipiant.* — In un modo affatto particolare però è illustrata la posizione del papa nella chiesa tedesca dalla narrazione contenuta nel Ekkehardi Chron. ad a. 1053 (M. Germ. SS. 6, 196): Mentre, essendo Leone IX in Worms, l'arcivescovo Leutpoldo di Magonza leggeva la messa, il diacono cantò la lezione alla maniera tedesca, e la terminò non ostante il divieto del papa. *Qua finita, papa illum ad se vocavit, et quasi pro inoboedientiae contumacia degradavit.* L'arcivescovo, dopo aver invano richiesto la revoca della sentenza, mentre avrebbe dovuto continuare la messa, *in sede sua resedit, vere contestans, nec se, nec alium quempiam completurum illud officium, nisi reciperet processionis suae ministrum. Quod ubi Apostolicus intellexit, Pontifici cessit, reindutumque ministrum continuo remisit. Quo recepto, debito se praesul iniunxit officio.*

elevare il livello morale del clero e conseguentemente ad assodarlo internamente [9]); essi lasciarono che i loro vescovi si innalzassero in potenza, per trovare in loro un appoggio contro i principi secolari; e del resto essi consideravano come una espressione della preminenza di potere dell'impero su tutti gli altri stati il fatto, che il vescovo di Roma, ch'essi consideravano come il primo vescovo dell'impero, sapesse far valere contro gli altri re il sentimento dell'accresciuta sua potestà. Giunte le cose a tal punto, non occorreva più altro se non un debole reggitore dell'impero da una parte, e papi energici dall'altra, perchè questo sistema venisse applicato anche contro il monarca tedesco. Il primo estremo si trovò in Enrico IV, il secondo in Gregorio VII [10]), Alessandro III, Innocenzo III. Per opera loro il centro di gravità della costituzione venne riposto nel papa [11]); ogni organo fino allora da lui indipendente venne depresso, ed ogni attiva partecipazione dei laici alla vita ecclesiastica venne posta in seconda linea [12]). Le varie conse-

[9]) Ved. Ladewig, Poppo v. Stablo u. d. Klosterreform unter den ersten Saliern, Berl. 1883. Schultze, Forsch. z. Gesch. d. Klosterreform im X. Jahrb., Halle 1883. Voigt, D. Klosterpolit. d. sal. Kais. u. Könige, Leipz. 1888.

[10]) Giesebrecht in Münch. histor. Jahrb., 1866, 93 sgg. Helfenstein, Greg. VII Bestreb., a. d. Streitschrift. s. Zeit, Frankf. a. M. 1856. Delarc, S. Grégoire VII et la réforme de l'Egl. au XIe siècle, 1. 2, Par. 1889.

[11]) Che già in Gregorio VII vi fosse l'intento di deprimere la potestà dei metropolitani, intento, il quale si manifesta per vero solo in provvedimenti separati, non negli ordinamenti giuridici generali, vedi in Piper, D. Politik Gregor VII gegenüber d. deutsch. Metropolitangewalt, Quedlinb. 1884 (Hall. Dissert.). Come i papi si siano svincolati dalla signoria del collegio dei cardinali, ved. in Souchon, D. Papstwahlen v. Bonifaz. VIII bis Urban VI, 3. 16 (Braunschw. 1888).

[12]) Dictatus Gregorii VII (Jaffé, Monum. Gregor., p. 174 sq.): *Quod Romana ecclesia a solo Domino sit fundata. Quod solus Romanus pontifex iure dicatur universalis. Quod ille solus possit deponere episcopos vel reconciliare. Quod legatus eius omnibus episcopis praesit in concilio etiam inferioris gradus; et adversus eos sententiam depositionis possit dare. Quod absentes papa possit deponere. Quod cum excommunicatis ab illo inter cetera nec in eadem domo debemus manere. Quod illi soli licet pro temporis necessitate novas leges condere, novas plebes congregare, de canonica abbatiam facere et e contra divitem episcopatum dividere et inopes unire. Quod solus possit uti imperialibus insignis. Quod solius papae pedes omnes principes deosculentur. Quod illius solius nomen in ecclesiis recitetur. Quod hoc unum est nomen in mundo. Quod illi liceat imperatores deponere. Quod illi liceat de sede ad sedem, necessitate cogente, episcopos transmutare. Quod de omni ecclesia, quocunque voluerit, clericum valeat ordinare. Quod ab illo ordinatus alii ecclesiae praeesse potest, sed non militare; et quod ab aliquo episcopo non debet superiorem gradum accipere. Quod nulla synodus absque praecepto eius debet generalis vocari. Quod nullum capitulum nullusque liber canonicus habeatur absque illius auctoritate. Quod sententia illius a nullo debeat retractari, et ipse omnium solus retractare possit. Quod..... a nemine ipse iudicari debeat. Quod nullus audeat condemnare apostolicam sedem*

guenze a cui si potevano trarre queste massime non riuscirono a farsi largo, senza numerose falsificazioni, contenute nelle raccolte di diritto compilate dai papisti, e passate poi da queste nell'opera, capitale per la coltura dogmatica della chiesa, di Tommaso d'Aquino [13]). Esse trovarono in seguito posto nelle collezioni di decretali pontificie, la cui compilazione costituiva già di per sè una vittoria del sistema papale, poichè con ciò si stabilì che il diritto ecclesiastico dovesse emanare unicamente dal papa. Finalmente per mezzo delle collezioni pontificie tali falsificazioni passarono nel diritto vigente, e di esse quindi si tratta nella esposizione del medesimo.

§ 14. — II. **Stato e Chiesa.**

[Friedberg, De finium int. eccl. et civit. regund. iud. quid. medii aevi doctores et leges statuerint, Lips. 1861. Laurent, L'église et l'état, Brux. 1865. Lo stesso, L'empire et la papauté, Brux. 1860. Hergenröther, Kathol. K. u. christl. Staat in ihrer geschichtl. Entwickel., Freib. 1872. Schulte, Die Macht der röm. Päpste, Prag. 1871². Hinschius presso Marquardsen, loc. cit., 1, 1, 213].

Il sistema papale, dato il suo carattere di cui dicemmo testè, doveva per logica conseguenza regolare i rapporti fra stato e chiesa nel seguente modo.

I. La chiesa deve essere affatto libera da ogni influenza secolare. Onde i laici non hanno più nulla a vedere nè nell'elezione del papa [1]), il quale sovrasta a tutto quanto v'ha di terreno [2]) ed

appellantem. Quod maiores causae cuiuscumque ecclesiae ad eam referri debeant. Quod Romana ecclesia nunquam erravit nec in perpetuum, scriptura testante, errabit. Quod Rom. Pontifex, si canonice fuerit ordinatus, meritis b. Petri indubitanter efficitur sanctus, testante s. Ennodio Papiensi episcopo, ei multis s. patribus faventibus, sicut in decretis b. Symmachi papae continetur. Quod illius praecepto et licentia subiectis liceat accusare. Quod absque synodali conventu possit episcopos deponere et reconciliare. Quod catholicus non habeatur, qui non concordat Romanae ecclesiae. Quod a fidelitate iniquorum subiectos potest absolvere.

[13]) Intorno alle falsificazioni contenute nelle opere di Tommaso, e che non provengono da collezioni di diritto, ma si riferiscono al primato del papa, ved. Reusch, D. Fälschgen. i. d. Tract. d. Thom. v. A. geg. d. Griechen, Münch. 1889.

§ 14. [1]) Mentre Ildebrando si adopera ancora per difendere questa massima (presso Nicol. Aragon. Baron. Ann. ad a. 1064, no. 6): *Firmissime tenes et nullatenus dubites, quod in electione Romanorum pontificum iuxta S. Patrum canonicas sanctiones regibus penitus nihil est concessum sive permissum*, Giovanni XXII (1327, presso Rymer, Foedera, Lond. 1816, 2, 2, 721) sostiene di già contro gli scrittori favorevoli allo

in verità è un dio [3]), nè nella istituzione di un vescovo [4]) o di un ecclesiastico qualunque [5]). Nessun principe temporale può convocare sinodi [6]), nessun tribunale dello stato può giudicare degli ecclesiastici [7]), i quali vengono designati come dei [8]). Nessuna podestà temporale può sottoporre a tributo i beni della chiesa, nè impor gravami sulle persone degli ecclesiastici [9]).

II. Lo stato deve poi inoltre ubbidire pienamente alla chiesa, lasciarle la cura di tutti gli interessi ideali e limitarsi ai materiali, i quali però non possono che essere subordinati ai primi [10]). Poichè lo stato non è per sè impeccabile, e non è una creazione di Dio, ma un prodotto dell'umana superbia [11]). Progenitore dei principi è

stato, che essa fu sempre in vigore. *Praeterea legant isti homines pestiferi ystorias approbatas; quis unquam papa catholicus ab imperatore institutus fuit?*

[2]) Augustin. Triumphus (ved. Friedberg, Z. 8, 69) summa de potest. papae, qu. 6: *Dicendum quod in praesenti vita appellare a papa ad Deum ridiculum est et frivolum... Sententia papae et sententia Dei una sententia est... Cum igitur appellatio semper fiat a minori iudice ad superiorem, sicut nullus est maior se ipso, ita nulla appellatio facta tenet a papa ad deum, quia unum consistorium est ipsius papae et ipsius Dei... videtur ergo quod appellare a papa ad Deum sit appellare contra Deum.*

[3]) Zenzelinus nella Glossa alle Extrav. Johann. XXII, t. 14, c. 4: *Credere autem, dominum Deum nostrum papam, conditorem dictae decretalis sic non potuisse statuere prout statuit, haereticum censeretur.* — Lo stesso Bernardo di Clairveaux, de consid., 2, 8 (presso Goldast, Monarchia, 2, 76, Francof. 1614), interpella così il papa: *Quis es? Sacerdos magnus, summus pontifex: Tu princeps episcoporum, tu haeres apostolorum, tu primatu Abel, gubernatu Noe, Patriarchatu Abraham, ordine Melchisedech, dignitate Aaron, auctoritate Moses, iudicatu Samuel, potestate Petrus, unctione Christus.*

[4]) Dist. 63, c. 1.

[5]) C. 16, qu. 7, c. 20.

[6]) Dist. 17, c. 6.

[7]) Innocenzo III, lib. 2, ep. 163 (ed. Baluz, Par. 1682, 1, 444): *Cum esse vos Ecclesiae filios non negetis, aut liberam esse dicetis Ecclesiam, aut vos non negabitis esse servos, utpote nati fueritis ex ancilla, cum conditionem matris sequatur filius, secundum legitimas sanctiones. Pervenit autem ad audientiam nostram, quod vos Ecclesias publicis exactionibus et angariis aggravatis, et Clericos ad forum interdum trahitis seculare. Quia vero id in ecclesiasticae redundat libertatis iniuriam, universitati vestrae... mandamus... quatenus ab universis Ecclesiarum gravaminibus desistatis...*

[8]) Catech. Rom., P. II, de ordin. sacram., 2 (ed. Brux. 1700, p. 267): *Nam cum episcopi et sacerdotes tanquam Dei interpretes et internuncii quidam sint, qui eius nomine divinam legem et vitae praecepta homines edocent, et ipsius Dei personam in terris gerunt; perspicuum est eam esse illorum functionem, qua nulla maior excogitari possit. Quare merito non solum Angeli, sed Dii etiam, quod Dei immortalis vim et numen apud nos teneant, appellantur.*

[9]) Ved. §§ 54, 168.

[10]) Giov. di Salisbury, Policratic., 4, 3 (opp. ed. Giles, Oxonii 1848, 3, 223): *Est ergo princeps sacerdotii quidem minister, et qui sacrorum officiorum illam partem exercet, quae sacerdotii manibus videtur indigna* (ved. Schaarschmidt, Joh. Saresber. 1862; Pauli, Z., 16, 265).

[11]) Innoc. III, Ep. 19, 18 (ed. Baluz. in Registr. de negotiis imperii, ep. 18, t. 2, p. 692): *Quanto dignior est anima corpore, tanto dignius est etiam sacerdotium quam sit regnum... Utrumque*

il demonio [12]); e solo in quanto gli stati seguano le orme della chiesa possono essi conseguire la salvezza, al modo stesso che il corpo vive ragionevolmente, soltanto quando esso ubbidisce ai suggerimenti dell'animo [13]).

III. La scienza medioevale tentò non solo di giustificare [14]) questa dottrina, la quale nella sua sostanza risale ad Agostino, con esempî storici, ma di fondarla direttamente sulle parole delle sante scritture [15]). Essa concepisce tutto quanto il mondo come una unità,

tam regnum quam sacerdotium institutum fuit in populo Dei, sed sacerdotium per ordinationem divinam, regnum autem per extorsionem humanam.

[12] Gregor. VII, ep. 8, 21 (1081, Jaffè, Mon. Greg., 457): *Quis nesciat: reges et duces ab iis habuisse principium, qui, Deum ignorantes, superbia rapinis perfidia homicidiis, postremo universis pene sceleribus, mundi principe diabolo videlicet agitante, super pares, scilicet, homines dominare caeca cupidine et intolerabili praesumptione affectaverunt.* Questo risale ad Agostino, de civit. Dei, 4, 6, ove lo stato è detto un grande *latrocinium*. Però Gregorio, non meno di Agostino, riconosce un lato morale nello stato. Wirbt, D. Stellung d. August. i. d. Publicistik des Gregorianischen Kirchenstreites Leipz. 1888, 76, 97. Reuter, loc. cit., 132.

[13]) Tom. d'Aquino, de regim. princip., 2, 10 (Opp. Parmae, 16, 259): *Sicut ergo corpus per animam habet esse, virtutem et operationem,.... ita et temporalis iurisdictio principum per spiritualem Petri et successorum eius* (Ved. Baumann, D. Staatslehre d. h. Thom. v. Aquino, Leipz. 1873).

[14]) Gregor. VII, ep. 8, 21 (1081, Jaffè, l. c., 458): *Alius Romanus Pontifex, Zacharias videlicet regem Francorum non tam pro suis iniquitatibus, quam pro eo, quod tantae potestati non erat utilis, a regno deposuit; et Pipinum, Karoli Magni imperatoris patrem, in eius loco substituit; omnesque Francigenas a iuramento fidelitatis, quod illi fecerant, absolvit. Quod etiam ex frequenti auctoritate saepe agit sancta ecclesia, cum milites absolvit a vinculo iuramenti, quod factum est his episcopis, qui apostolica auctoritate a pontificali gradu deponuntur. Et beatus Ambrosius licet sanctus, non tamen universalis ecclesiae episcopus, pro culpa, quae ab aliis sacerdotibus non adeo gravis videbatur, Theodosium Magnum imperatorem excommunicans ab ecclesia exclusit.* Donazione di Costantino, e così via. A ciò si riannoda la pretesa, posteriormente messa innanzi dai papi, di confermare l'elezione del re tedesco. Ved. Engelmann, D. Anspruch d. Päpste auf Konfirmat. u. Approbat. d. deutschen Königswahlen (1077-1379), Bresl. 1886.

[15]) Ved. Innoc. III all'imperatore di Costantinopoli (c. 6, X, de maiorit. et ob., 1, 33): *Ad firmamentum ... coeli, hoc est universalis ecclesiae fecit Deus duo magna luminaria, i. e. duas magnas instituit dignitates, quae sunt pontificalis auctoritas et regalis potestas. Sed illa quae praeest diebus, i. e. spiritualibus maior est; quae vero noctibus, i. e. carnalibus, minor, ut quanta est et inter solem et lunam, tanta inter pontifices et reges differentia cognoscatur.* — Inoltre Glossa nel Corp. iur. can. ad v. Inter solem et lunam: *Igitur cum terra sit septies maior luna, sol autem octies maior terra, restat ergo, ut pontificalis dignitas quadragies septies sit maior regali dignitate. Laurentius hic adducit dictum Ptolemaei. Manifestum est, quod magnitudo Solis continet magnitudinem terrae centies et quadragies septies et duas medietates eius. Item palam est, quod magnitudo solis continet magnitudinem lunae septies millies, et septingies et quadragies quater et insuper eius medietatem. Item dicit, quod terra continet magnitudinem lunae trigesies novies. Ioannes Andreas dicit, quod ratione non capio astrologis relinquo.* — Bonifac. VIII, Bolla *Unam Sanctam* (1302, c. 1, in Extrav. comm., 1, 8): *In hac eiusque (sc. Petri) potestate duos esse gladios, spiritualem videlicet et temporalem, evangelicis dictis*

la quale sta sotto l'assoluta signoria del papa. Questi decide della guerra e della pace [16]), dispone delle terre [17]), istituisce o depone principi [18]), emana leggi a cui tutti sono tenuti ed annulla quelle dello stato [19]), e non dubita punto di far schiavi i liberi e dichiarare *res. nullius* il loro patrimonio [20]).

instruimur. Nam dicentibus apostolis: « ecce gladii duo hic », in ecclesia scilicet, quum apostoli loquerentur, non respondit Dominus nimis esse, sed satis. Certe qui in potestate Petri temporalem gladium esse negat, male verbum attendit Domini proferentis: « Converte gladium tuum in vaginam ». Uterque ergo in potestate ecclesiae, spiritualis scilicet gladius et materialis. Sed is quidem pro ecclesia, ille vero ab ecclesia exercendus. Ille sacerdotis, is manu regum et militum, sed ad nutum et patientiam sacerdotis. Oportet autem gladium esse sub gladio, et temporalem auctoritatem spirituali subiici potestati. Ved. Posadowsky-Wehner, De duob. univ. monarchiae gladiis, Vratislav. 1867. Intorno alla interpretazione della Bolla, che Mury in Revue des Quest. histor., 26, 91, invano tenta di dimostrare apocrifa, ved. Berthold, Die Bulle *Unam Sanct.*, Münch. 1887. Martens, D. Vatican. u. Bonif. VIII, Münch. 1888. Grauert in Hist. Jahrb. d. Görresgesellsch. 1888, 137.

[16]) Gerhohus, De corrupt. eccl. statu (Baluz., Miscell., 2, 209, Par. 1761): *Denique in omni militum vel civium guerra et discordia, vel pars altera iusta, et altera iniusta, vel utraque invenitur iniusta. Cuius rei veritatem patefacere debet sacerdotalis doctrina, sine cuius censura nulla bella sunt movenda.* Ved. Ribbeck in Forschung. z. deutsch. Gesch., 24, 1.

[17]) Giov. di Salisbury, Metalog., 4, 42 (Opp. ed. Giles, 5, 205): *Ad preces meas* (Hadrianus IV) *illustri regi Anglorum, Henrico II, concessit et dedit Hiberniam iure hereditario possidendam..... Nam omnes insulae, de iure antiquo, ex donatione Constantini, qui eam fundavit et dotavit, dicuntur ad Romanam ecclesiam pertinere.* Ved. la Bolla di Aless. VI, del 4/5 1493, ove egli divide l'America, presso Peschel, Die Theil. d. Erde u. P. Alex. VI u. Julius II, Leipz. 1871, 35 sg.

[18]) Ved. Wirbt in KGesch. Studien Herm. dedicato a Reuter, Leipz. 1888, 95.

[19]) Gregor. XI nel 1374 riprovò e cassò 14 proposizioni dello Specchio sassonico. Ved. Homeyer, Joh. Klenkok wider den Sachsensp., Berl. 1855, 396.

[20]) Gregor. XI (Raynald., Annal. ad a. 1376, no. 5, Romae 1646-77): *Bona... quorumque Florentinorum, ubicunque consistentium, immobilia... confiscavimus et personas ipsorum omnium et singulorum absque tamen morte seu membri mutilatione exponimus fidelibus, ut capientium fiant servi.* V. anche C. Lat. III (1179), c. 24, 27. Hefele, Conc.-Gesch., 5², 715. Che su questa forma di punizione abbia influito il diritto romano, appare dal fatto, che essa fu pure pronunziata da Federico I contro i Milanesi rivoltosi. Ved. Ragewin, IV, 33 (ed. Waitz, Hannov. 1884). Manca per contro questo motivo di scusa per le Bolle di Nicol. IV, 1455 (Quadro elementar das relações polit. de Portugal pelo Visconde de Santarem e Rebello da Silva, Lisboa 1866, 10, 55), e Calisto III (Solorzano, de Indiarum iure, Lugd. 1672, 1, 351), in cui egli autorizzò i Portoghesi a far schiavi gli Infedeli, e per quella di Alessandro VI (Solorzano, loc. cit., 1, 344), che dava la stessa autorizzazione agli Spagnuoli per riguardo agli Indiani. Che questa sia la radice di quel commercio degli schiavi, che ora la chiesa combatte in modo glorioso, vedi in Döllinger, Akadem. Vorträge, 2, 262, Nördl. 1889.

§ 15. — III. **La Reazione.**

[Friedberg (ved. § 14), Lo stesso, Die Grenzen zw. Staat u. K. u. die Garantien gegen ihre Verletz., 1-3, Tüb. 1872. Zorn, Staat u. K. in Norwegen b. z. Schlusse des XIII Jahrh., Münch. 1875].

Il sistema papale era la concezione di un mondo ideale, che mal si prestava ad essere tradotta in pratica in questo mondo delle realtà. Quel clero foggiato a divinità col papa alla testa non poteva svestire la sua natura umana, e la licenza sconfinata da lui pretesa condusse alla decadenza ed alla corruzione delle istituzioni ecclesiastiche [1]). Era naturale che sorgesse una reazione, e questa venne difatti, e da tre parti.

I. Con l'aver tutto accentrato nella persona del pontefice, il sistema papale non riuscì che a porre in maggiore evidenza la sua inadattabilità alla chiesa, allorchè questa venne invasa dallo scisma. Si sentì la necessità di riformare la chiesa [2]) e di avere un organo

§ 15. [1]) In Roma si faceva commercio delle cariche ecclesiastiche, Durand, de modo celebr. gen. conc., 2, 20, in Tractat. Venet., 1584, 13, 1, 162. Gravamina nationis Germ., 1522-23, c. 21. Schilter, De libert. eccl. Germ., Jenae 1683, 873; Berger, Rég. d'Innoc. IV, 2, CXCVI, CCIV. L'immunità della giurisdizione condusse alla piena impunità degli ecclesiastici, Pietro di Cugnières (1329) presso Durand de Maillane, Les libert. de l'égl. gall., Lione 1771, 3, 450, Roy in Bibl. des hautes étud., Par. 1887, fasc. 73, 329; e non serviva che a smungere i laici, Keller, Fastnachtssp. a. d. XV Jahrh., Stuttg. 1853, 881. Fournier in Revue des Quest. hist., 27, 432. Pressochè tutto il territorio cadde nelle mani della chiesa, la quale in Germania possedeva quasi $^1/_3$ o $^1/_4$ del terreno, Gravam. nat. Germ., c. 28, loc. cit., 880, mentre in Italia in certe comunità neppure più un iugero apparteneva ai laici, Muratori, Antiqu., 6, 261 (Mediol. 1742); le pene ecclesiastiche venivano decretate per i più piccoli pretesti. Contro tale stato di cose già si scaglia Walther von der Vogelweide (ed. Lachmann, Berl. 1875, p. 34). Ved. Thaner, Die Sprüche Walther's v. d. Vogelw. üb. K. u. Staat, Nördl. 1876. Bartelt, D. Ausschreitungen d. geistl. Standes in d. christl.-lat. Literatur bis z. XII Jahrh., Th. 1, Greifsw. 1884. Sturmhöfel, Gerhoh v. Reichersberg üb. d. Sittenzustände d. zeitgenöss. Geistlichk., Leipz. 1888. Lea, Hist. of the Inquis., New-York 1888, 1, 5.

[2]) Riformatori: Pietro d'Ailly († 1425), Tschakert, P. v. Ailly, Gotha 1877, Salembier, Petr. de Alliaco, Lille 1886; Giovanni Gerson († 1429), Schwab, Joh. Gers., Würzb. 1858; Nic. v. Clémanges († c. 1440), Müntz, Nic. de Clém., Strassb. 1846, Schuberth, Nic. v. Cl. als Verf. d. Schrift de corrupt. eccl. statu, Grossenhain 1888; Enrico di Langenstein († 1397), Hartwig, Heinr. de Langenst., Marb. 1857; Dietr. di Nieheim († 1417), Sauerland, Das Leben des D. v. Nieh., Göttingen 1875, Erler, Dietr. v. Nieh., Leipz. 1887; Gregorio di Heimburg († 1472), Brockhaus, Greg. v. Heimb., Leipz. 1861; Nic. di Cusa († 1464), Scharpff, Die kirchl. u. literar. Wirksamk. des Card. Nic. v. Cusa, Mainz 1843, Lo stesso, Der Card. u. B. Nic. v. Cusa, Tübing. 1871, Dux Der deutsche Card. Nic. v. Cusa, 1. 2, Regensb. 1841, Jäger, Der Streit des Card. Nic. v. Cusa, Innsbr. 1861, Ferri, Il Card. Nic. di Cusa, in N. Ant. XX, 100 (1874);

superiore al papa, e lo si cercò nel concilio ecumenico [3]). A questa tendenza così detta episcopalistica si informarono i sinodi di Pisa (1409) [4]), di Costanza (1414-18) [5]) e di Basilea (1431-43) [6]). I decreti di riforma emanati da quest' ultimo [7]) furono a vero dire accolti nel 1439 [8]) nell'assemblea dei principi a Magonza e nell'anno 1447 confermati ai Tedeschi da quattro bolle di Eugenio IV (concordati dei principi) [9]); ma in una quinta bolla il papa fece riserva dei suoi diritti [10]), i quali furono riconosciuti da parte dell'impero nel concordato di Vienna ($^{17}/_{2}$ 1448) [11]). Onde il concilio di Basilea per-

Joh. de Turrecremata, de pot. papae et conc., ed. Friedrich, Oeniponti 1871. Ved. Keller, Die Reformat. u. d. älteren kirchl. Reformparteien, Leipz. 1885.

[3]) Joh. Gerson, de unit. eccl. (1409) considerat. 2 (opp. Hagae 1728, 2, 114): *Unitas ecclesiae essentialis semper manet ad Christum sponsum suum, nam caput ecclesiae Christus... Et si non habet vicarium, dum scilicet mortuus est corporaliter vel civiliter; vel quia non est expectandum, quod unquam sibi vel successoribus suis obedientia praestetur a Christianis; tunc ecclesia tam divino quam naturali iure, cui nullum obviat ius positivum rite intellectum, potest ad procurandum sibi vicarium unum et certum semet congregare ad concilium generale, repraesentans eam, et hoc non solum auctoritate dd. Cardinalium, sed etiam adiutorio et auxilio cuiuscumque principis vel alterius christiani.* — Vedi delle proposizioni dello stesso tenore per parte del clero inglese fin dal XIII secolo presso Weber, Ueber d. Verh. Englands zu Rom vährend d. Zeist d. Legation d. Kard. Otho, Berl. 1883, 110.

[4]) Lenfant, Hist. du Conc. de Pise, Amsterd. 1737, 1. 2. Raumer in Hist. Taschenb. 1849. Wessenberg, Die grossen Kirchenversamml. des XV u. XVI Jahrh., Const. 1840. Hefele, Conc.-Gesch., 6. Creighton, Hist. of the papacy during the reformat., 1. 2, Lond. 1882.

[5]) v. d. Hardt, Magn. oecum. Concil. Constant., Francof. et Lips. 1700, 1-6; Berol. 1792, 7. Hübler, Die Constanz. Reformat. u. das Concord. v. 1418, Leipz. 1867. Hefele, loc. cit., 7. Tosti, Storia del C. di Costanza, Napoli 1853, Roma 1887, 1. 2. Aschbach, Gesch. K. Sigism., Hamb. 1839.

[6]) Mansi, Concil. XXIX-XXXI. Mon. Conc. general. saec. XV. Conc. Basil. Script., T. 1. 2, P. 1. 3, P. 1, Vindob. 1857, 1873, 1886. Hefele, loc. cit., Vol. 7.

[7]) Decret. C. Basil., tit. 1, § 2 ([Koch] Sanctio pragm. Germ. illustr., Argent. 1789), 12: ... *Quod ipsa synodus... generale concilium faciens et ecclesiam militantem representans, potestatem immediate a Christo habet, cui quilibet cuiuscunque status vel dignitatis, etiamsi papalis existat, obedire tenetur in his, quae pertinent ad fidem... et ad generalem reformationem ecclesiae Dei in capite et in membris.*

[8]) Vedi, ibid. 108, il documento di accettazione del $^{26}/_{3}$ 1439.

[9]) Koch, loc. cit. contiene i documenti. Ved. Puckert, Die kurfürstl. Neutralität währ. d. Baseler Conc., Leipz. 1858.

[10]) Presso Raynald., Ann. ad a. 1447, no. 7: *Tenore praesentium protestamur, quod per quaecunque a nobis dictis Regi, Archiepiscopo... ac nationi, responsa et respondenda, concessa et concedenda, non intendimus in aliquo derogare doctrinae S. Patrum, aut praefatae sedis privilegiis et auctoritati, habentes pro non responsis et non concessis quaecunque talia a nobis contigerit emanare.* — Vogt, Enea Silvio de' Piccolomini als P. Pius II u. s. Zeitalt., 1-3, Berl. 1857-63.

[11]) Vedi un confronto fra i concordati di Costanza e di Vienna e la prammatica sanzione tedesca presso Gebhardt, D. Gravamina d. deutsch. Nat. gegen d. röm. Hof., Berl. 1884, 98.

dette in Germania ogni efficacia [12]), dopochè i più potenti principi dell'impero furono per mezzo di concessioni guadagnati dalla curia; e già il sinodo di Mantova (1460) proibisce appunto che si possa interporre appello dal papa al concilio. Solo in Francia si mantenne vivo il movimento episcopalistico.

II. Esistevano numerose sette eretiche [13]), le quali nelle loro dottrine [14]) si inspiravano essenzialmente all'odio che dall'universale [15]) si nutriva contro il clero; esse però furono tutte quante ridotte all'impotenza mercè il nuovo istituto dell'inquisizione [16]).

[12]) Quanto poco il papa stesso si ritenesse legato dal concordato, appare dalla lettera di Callisto III (1457) a Federico III (Aen. Sylv. ep. 385, ed. Nuremb. 1496): *Non est intentionis nostrae..... concordatis ipsis contravenire: Quinimo quamvis liberrima sit Apostol. sedis auctoritas, nullisque debeat pactionum vinculis coherceri; ex mera tamen liberalitate nostra, ex zelo quem gerimus ad pacem, ex charitate qua te tuamque nationem prosequimur, concordatis ipsis locum esse volumus.* Ved. Gregel, de iurib. nation. German. ex acceptat. decretor. Basileens. quaesitis per concord. Aschaffenburg. modificatis aut stabilitis, Mogunt. 1787, anche in Gregel. Contin. thes, iur eccl., Friedrich, Das päpstlich. gewährleistete Recht, nicht an die Unfehlbarkeit zu glauben, Münch. 1870.

[13]) Hahn, Gesch. d. Ketzer i. Mittelalter, 1-3, Stuttg. 1845-50. Böhringer, Vorreformat. d. XIV. u. XV Jahrh. Ullmann, Reformat. vor der Reformat., 1. 2, Hamb. 1842. Preger, Gesch. d. deutsch. Mystik im Mittelalter, 1. 2, Leipz. 1880 sg. Tocco, L'Eresia nel medioevo, Firenze, 1884. Savonarola: Villari, Stor. di Giov. Savonarola, Firenze, 1887. Valdesi: Dieckhoff, Wald. i. Mittelalter, Götting. 1851. Herzog, Die roman. Wald., Halle 1853. Müller, Die Wald. u. ihre einzeln. Gruppen bis z. Auf. d. XVI Jahrh., Gotha 1886. Wicleffo: Lechler, Joh. Wycliffe, 1, 2, Leipz. 1872. Huss: Krummel, Gesch. d. böhm. Reformat. i. XV Jahrh., Gotha 1866. Ved. Z. f. KGesch., 1886, 8, 253.

[14]) Pseudo-Reiner (Max. Bibl. Patr., 25, 265): *Item dicunt* (i Valdesi) *quod omnis homo laicus bonus sit sacerdos, sicut Apostoli laici erant.* — Pilichdorf contra Begehardos (M. Bibl., 25, 310): *Blasphemant insuper sacerdotium Christi praesbyteros in Ecclesia Dei, Deifices, quasi Deum facientes, illusive seu derisorie nominando.* — Vicleffo, Brev. Censur., 1415 (Mami, 28, 62): *Contra sacram scripturam est, quod viri ecclesiastici habeant possessiones.* Ved. Lea, Hist. of the Inquisit., 1, 61.

[15]) Libro della città di Berlino (Fidicin, Hist. dipl. Beitr. z. Gesch. d. Stadt, Berl., 1837, 1, 174): Preti e laici sono purtroppo raramente buoni amici. Ciò proviene dalla avidità ed incontinenza dei preti: se sono immuni dalla incontinenza, allora sono tutti occupati dalla avidità. Ora a tutti è odioso l'uomo avido.

[16]) Conc. Later. IV (1215), 3 = C. 13 X (5, 7); Biener, Gesch. des Inquisitionsproz., Leipz. 1827. Hausrath, D. Ketzermeister Konrad v. Marb., Heidelb. 1861. Henke, Konr. v. Marb., Marb. 1861. Beck, Konr. v. Marb., Bresl. 1871. Kaltner, Konr. v. Marb., Prag 1882. Schumacher, Die Stedinger, Brem. 1865. Fauriel, Croisade contre les Albigeois, Paris 1838. Molinier, L'inquisition dans le midi de la France au XIIIe et XVe siècle, Toulon 1880. Bernard. Guidonis, O. F. P. Practica inquisitionis publ. p. Douais, Par. 1886 (vedi inoltre Wach in Z. f. Strafr., 9, 213). Llorente, Hist. critique de l'inquisit. d'Espagne, Par. 1815. Hefele, Der Cardinal Ximenes, Tüb. 1851². L'atto pubblico di fede..... nella città di Palermo, 1724. Procès de Baudichon par Baum, Genève 1873. Reuss, Louis de Leon, Bonn 1873. Hoffmann, Gesch. d. Inquisition, Bonn 1877, f. 1, 2. Lea, Hist. of the Inquisition of the Middle Ages, 1-3, New-York 1888. Fredericq, Corp. documentor. inqu. haeret. pravitat. Neerlandicae, 1, Gent 1889. Duverger,

III. Lo stesso stato medioevale non poteva lasciarsi inceppare nel suo sviluppo dalla chiesa; e se pure la opposizione teorica contro il sistema papale, mossa a pro dello stato da numerosi scrittori [17]), fra cui eccelle Marsilio da Padova, non ebbe nessuno scopo ben determinato [18]) e conseguentemente nessuno scopo raggiunse, provvidero però la legislazione di tutti i paesi e l'energia delle autorità (in Germania a dir vero piuttosto quelle dei singoli paesi, che non dell'impero, che decadeva dopo il tracollo degli Hohenstaufen) a salvare i poteri dello stato e cercarono di porre un argine agli abusi ecclesiastici [19]). La stessa cura che lo stato prese

L'Inquis. en Belg., Verviers 1888. I. Tor. Medina, Hist. del Tribunal del S. Oficio de la Inquis. de Lima, 1. 2, Santiago 1887. Haupt (Waldenserth. u. Inquisit. im südöstl. Deutschl.) in Deutsche Z. f. Gesch.-Wissensch. 1, 285. Ribbeck in Z. f. vaterl. Gesch. u. Alterthsk., 46, 129.

[17]) Friedberg, Z., 8, 76 sgg. Riezler, Die lit. Widersacher d. Päpste z. Zeit Ludw. d. Baiern, Leipz. 1870. Müller, Der Kampf Ludw. d. Baiern m. der Kurie 1, 2, Tüb. 1879 sg. Gierke, Joh. Althusius, Berl. 1880. Lo stesso, Das deutsche Genossenschaftsrecht, 3, 502 sgg., Berl. 1881. Ewald, Walram v. Naumb., Bonn 1874 (lib. de unitat. eccl. conserv. ed. Schwenkenbecher, Hann 1883). Lehmgrüber, Benzo von Alba. Ein Vorfechter d. Kaiserl. Staatsidee unter Heinrich IV, Berl. 1887. Müller, Z., 14, 134 sgg. u. Gött. Gel. Anz. 1883, 901. Scaduto, Stato e Chiesa negli scritti politici dalla fine della lotta per le investiture sino alla morte di Ludovico il Bavaro (1122 a 1347), Firenze 1882. Labanca, Mars. da Padova, Padova 1882. Mélanges d'archéol. et d'hist., Paris 1882, 2, 448. Berger in Ztschr. f. kirchl. Wissensch. u. kirchl. Leben, 1884, 276. Froment, La Vie de Phil. de Maizières, Par. 1887. Seidenberger, in Westdeutsche Z. f. Gesch. u. Kunst 1889, 92 (Die kirchenpol. Literat. unt. Ludw. d. B. u. d. Zunftkämpfe vornehml. in Mainz).

[18]) Ved. Dante, de monarchia, 3, 11 (ed. Witte, Vindob. 1874², 138, ved. Scheffer-Boichorst, Aus Dantes Verbannung, Strassb. 1882; Kaufmann, Gesch. d. deutsch. Universit. 1, 21, Stuttg. 1888): *Propter quod opus fuit homini duplici directivo, secundum duplicem finem: scilicet summo pontifice, qui secundum revelata humanum genus perduceret ad vitam aeternam; et Imperatore, qui secundum philosophica documenta genus humanum ad temporalem felicitatem dirigeret..... Quae quidem veritas... non sic stricte recipienda est, ut Roman. princeps in aliquo Roman. Pontifici non subiaceat; quum mortalis ista felicitas quodammodo ad immortalem felicitatem ordinetur. Illa igitur reverentia Caesar utatur ad Papam, qua primogenitus filius debet uti ad patrem; ut luce paternae gratiae illustratus, virtuosius orbem terrae irradiet, cui ab Illo solo praefectus est, qui est omnium spiritualium et temporalium gubernator.* — Occam (ved. Dorner in theol. Stud. u. Krit. 1885, 58, 672; Silbernagl in Hist. Jahrb. d. Görresgesellsch., 1886, 423) octo quaest. qu. 8, c. 5 (Goldast, Monarch., 2, 385): *Sicut in corpore naturali, uno membro deficiente, aliud, si aliquo modo potest, supplet defectum ipsius:... sic papa et clerici deficientibus laicis, se debent secularibus reipublicae necessariis immiscere, ab aliis tamen, quae possunt a laicis expediri abstinere tenentur.* Contro: Marsilius Patavin., Defens. pacis, 2, c. 5 (ib., 2, 202): *Principes enim ministri sunt Dei, ut dixit Apostolus, nec dixit ministri nostri sunt, vel Cephae aut alterius apostoli. Et ideo nec in judicio coactivo subiecti alicui episcopo vel presbytero, sed magis e converso.*

[19]) I varî espedienti, con cui a ciò si provvide, risultano dalle seguenti citazioni: Landes-O. Joh. v. Cleve, 1486 (Scotti, Samml. d. Ges. d. Herz. Cleve, Düsseld. 1826, 1, 13): *Ut nulla mandata*

della chiesa doveva già di per sè condurlo ad intraprendere la riforma di quelle istituzioni ecclesiastiche, che la chiesa trascurava di osservare [20]); e ciò specialmente dopochè, formatasi nei varî paesi una polizia speciale, chi stava al governo non potè più accontentarsi di invigilare, come fino allora, su alcuni singoli fra gli istituti ecclesiastici esistenti nello stato, ma considerò come suo diritto e suo dovere di aver cura di tutti quanti, per la ragione che essi si trovavano nel suo territorio.

CAPITOLO QUARTO.

I tempi moderni.

§ 16. — I. Il Concilio di Trento e l'ulteriore svolgimento del sistema papale.

[Ranke, Die röm. Päpste, ihre Kirche u. ihr Staat im XVI u. XVII Jahrh., 1-3, Leipz. 1874. Maurenbrecher, Gesch. d. kath. Reform., 1, Nördl. 1880. Schulte, Die Macht der röm. Päpste, Prag 1871. (Moser) Gesch. d. päpstl. Nuncien in Deutschl., 1, 2. Frankf. e Leipz. 1788].

Il movimento conciliare del secolo XV non aveva portati i frutti sperati, ed il suo principio informatore venne senza più rigettato

seu precepta quoruncunque iudicum Apostolicorum vel ordinariorum ad se reciperent... quovis modo in causis secularibus vel prophanis. Specchio sassonico, 3, 63, § 2. Tentzel, Supplem. hist. Goth., Jenae 1701, 93, ao. 1328. Ludovico d'Assia 1444 (Kopp, Ausf. Nachr. v. d. ... Verf. d. Geistl.-u. Civil-Ger. im Hess. Cassel. Land, Cass. 1769, 1, 197). Alberto Achille, margravio di Brandeburgo (Lehmann, Preuss. u. d. kath. K, Leipz. 1878, 1, 10). Duca Giorgio di Baviera 1491 (Westenrieder, Glossar. Germ. latin., Monach. 1816, 43). Specchio sassonico, 1, 3, § 3. Il conte Edgardo di Frisia abolisce senz'altro nel suo diritto territoriale delle massime di diritto canonico. Wicht, Ausg. d. ostfries. Landr., 155, 272, 474, Aurich 1746. Cod. di Eisenach, 1, 85 (ed. Ortloff, Jena 1836, 675). Statuti di Gottinga del 1354 (Pufendorf, Observatt., Hann. 1770, 3, 3 195). Il risultato ultimo di tutto questo movimento è dato dalla massima passata in proverbio: *Dux Cliviae papa est in suis terris* (Jacobson, Gesch. d. Quellen d. ev. Kirchenr. in Rheinl. u. Westph., Königsb. 1837, 1, 12; Stölzel, Brandenb., Preussens Rechtsverwalt u. Rechtsverfass., Berl. 1888, 1, 57). — Vedi per la Francia Traité des bornes de la puissance ecclés., Amsterd. 1734; e Friedberg, Grenzen, 475. Per la Spagna St. Hilaire, Mém. sur l'orig. des immunités ecclés. en Espagne, in Mém. de l'acad. roy. des sciences, Paris 1842, 1, 825; e Friedberg, 529. Quanto all'Italia ved. Append. al § 20.

[20]) Doc. del Duca Giorgio di Sassonia del 1537 (Pertuch, Chron. Portense, Lips. 1612, 214). Ved. Gess, D. Klostervisit. Herz. Georg. v. Sachsen, Leipz.

dal Concilio lateranense (1512). Inoltre l'essersi una grande quantità di paesi staccati dalla chiesa cattolica, il che avvenne per opera della Riforma, la quale immediatamente seguì al Conc. lateranense, indusse l'episcopato a porsi di nuovo concordemente sotto la supremazia assoluta del papa. A dir vero il concilio di Trento (1545-63) [1]) non si pronunziò direttamente in favore del sistema papale; ma in quanto esso sottopose le sue decisioni alla approvazione del pontefice[2]), ne riconobbe la supremazia sul concilio. Del resto poi queste decisioni stesse, le quali miravano a rinvigorire l'organismo della chiesa di fronte al protestantismo, ma non soddisfacevano però alle concepite speranze di riforma [3]), erano state messe innanzi sotto l'influenza diretta di Roma. Così il sistema papale ricevette nuovo vigore, e rinnovò le sue pretese, energicamente propugnate [4]) dal nuovo ordine dei Gesuiti [5]), e sempre uguali per rispetto allo stato [6]),

1888. — Quanto all' Inghilterra ved. Du Boys, L'Egl. et Etat en Angleterre depuis la conquête des Normands jusqu'à nos jours, Avignon 1887. Lo stesso in Revue des Quest. hist., 20, 329.

§ 16. [1]) Pallavicini, Istoria del C. di Trento, Roma 1656. Sarpi,, Storia del C. di T., Lond. 1619. Le Plat, Monument. ad hist. C. Trid. ampl. coll. Lovan., 1781 sgg. 8 vol. Sickel, Zur Gesch. d. C. v. T., Wien 1872. Acta genuina ss. oec. C. T. ab Aug. Massarello conscripta ed. Theiner, Zagrabiae 1874, 1, 2. Döllinger, Samml. von Urk. zur Gesch. d. C. v. Tr., 1, Nördl. 1876. Druffel, Monum. Trident., 1-3, Münch. 1884, 1885, 1887. Bungener, Hist. du conc. de Tr., Paris. 1850², 1, 2. Preuss, Das C. v. Tr., Berl. 1862. Hefele, Conc.-Gesch. contin. da Hergenröther, Freib. 1890.

[2]) S. XXV. C. Trid. *Illustrissimi domini reverendissimique Patres, placetne vobis, ut at laudem Domini omnipotentis . . . omnium et singulorum, quae tam sub fel. rec. Paulo III. et Julio III., quam sub sanctissimo domino nostro Pio IV. Rom. pontiff. in eo decreta et definita sunt, confirmatio nomine sanctae huius synodi per apostolicae sedis legatos et praesidentes a beat. Rom. Pontif. petatur? Responderunt: Placet* (ved. § 75, 9). Grisar in Z. fur kath. Theol., Innsbr. 1884, 8, 453, 727.

[3]) Marchese, La Riforma del Clero secondo il Conc. di Trento, Torino, 1883.

[4]) Bellarmino, de pontif. Rom. 4. 5. (Roccaberti, Bibl. max. pontif., 18, 635, Romae 1698): *Si papa erraret, praecipiendo vitia, vel prohibendo virtutes, teneretur ecclesia credere, vitia esse bona et virtutes malas, nisi vellet contra conscientiam peccare.*

[5]) Sugenheim, Gesch. der Jesuit. in Deutschl., Frankf. 1842, 1, 2. Huber, D. Iesuitenord., Berl. 1873, Zirngiebl, Stud. üb. d. Instit. d. Gesellsch. Iesu, Leipz. 1870. Laurent, Lettres sur le Jésuit., Par. 1864. Crétineau-Joly, Hist. de la comp. de J.; Döllinger e Reusch, Gesch. d. Moralstreitigk. in d. röm. Kath. K. seit. d. XVI Jahrh. mit Beitr. z. Gesch. u. Charakteristik d. Jesuitenordens, 1, 2, Nördl. 1888.

[6]) Come espressione notevole di tali pretese cito la bolla di Paolo III. *Eius qui* 1538 (Magn. Bullar. Lugd. 1655, 1, 707), con cui si scomunica Enrico VIII d'Inghilterra, si sciolgono i sudditi dall'obbligo della fedeltà, e si dichiarano schiavi dei loro occupanti coloro che ubbidiscono al re, e *res nullius* i loro beni. Affatto uguale è il tenore della bolla di Pio V contro Elisabetta del 1570 (ib. 2, 303) *Regnans in excelsis*; e nel 1609 Paolo V dichiara di non poter rinunziare alla facoltà spettante al papa, di deporre i re, senza macchiarsi d'e-

senza incontrare in Germania opposizione di sorta per parte dell'episcopato. Inoltre il papa tentò di annientare mediante l'istituzione delle nunziature ogni diritto, che ancor rimanesse all'episcopato (ved. § 63), e di uccidere ogni opposizione scientifica [7]) mediante la sorveglianza su quanto si scriveva.

resia. Notices et extraits des Manuscr. de la biblioth. nat. 7, 2, 310 (Par. an. XII). Fanno poi ancor più al caso nostro la bolla di Innoc. X *Zelo domus dei* (1648, Bullar. ed. Taurin. 1868, 15, 603), in cui vengono cassati gli articoli della pace di Westfalia ostili alla religione cattolica; l'interdetto, che Paolo IV lanciò nel 1606 sopra Venezia (ved. Scaduto, Stato e Chiesa secondo Fra Paolo Sarpi, Firenze 1885; Nürnberger in Hist. Jahrb. 4, 511); la allocuzione concistoriale di Clemente XI del $^{18}/_{4}$, 1701 (Clem. XI Oratt. cons. Romae 1722, 6) sull'elevazione della Prussia a regno; e finalmente la bolla *Pastoralis Rom. pontif. vigilantia* di Urbano VIII del 1627 (Bullar. ed. Taur. 13, 530), in cui si lancia l'anatema sopra, § 5, *Omnes qui in terris suis nova pedagia seu gabellas, praeterquam in casibus sibi a iure seu ex speciali sedis apostolicae licentia permissis imponunt, . . .* § 15. *qui ex eorum praetenso officio . . . personas ecclesiasticas . . . coram se ad suum tribunal . . . praeter iuris canonici dispositionem trahunt . . . nec non qui . . . decreta . . . publicaverint . . . unde libertas ecclesiastica tollitur . . .* § 17: *quiue iurisdictiones seu fructus, reditus . . . ad Nos et sedem ap. et quascunque ecclesiasticas personas, ratione Ecclesiarum . . . pertinentes usurpant, vel etiam . . . sequestrant.* § 18: *quiue . . . onera Clericis . . . ac eorum et Ecclesiarum . . . bonis . . . absque . . . Rom. Pont. speciali et expressa licentia imponunt . . . cuiuscunque sint praeeminentiae . . . etiamsi imperiali aut regali praefulgeant dignitate.* § 19: *quoscunque Magistratus . . . quomodolibet se interponentes in causis capitalibus seu criminalibus contra personas ecclesiasticas . . . sine speciali, specifica et expressa huius s. Sedis ap. licentia.* § 22: *Ceterum a praedictis sententiis nullus per alium, quam per Rom. Pontificem, nisi in mortis articulo constitutus, nec etiam tunc, nisi de stando ecclesiae mandatis et satisfaciendo cautione praestita absolvi possit . .* § 27: *Universis et singulis Patriarchis . . . Episcopis et locorum Ordinariis et Praelatis . . . mandamus, ut . . . praesentes literas, postquam eas receperint, . . . semel in anno, aut si expedire viderint etiam pluries, in Ecclesiis suis, dum in eis maior populi multitudo ad divina convenerit, solemniter publicent . . .*

[7]) Leo X (1512) nel C. Lateran. (C. Trident. ed. Romae 1834, 378): *Statuimus quod de cetero perpetuis futuris temporibus nullus librum aliquem, seu aliam quamcunque scripturam . . . imprimere seu imprimi facere praesumat, nisi prius in Urbe per vicarium nostrum et sacri palatii magistrum, in aliis vero civitatibus et dioecesibus per episcopum vel alium habentem peritiam scientiae, libri seu scripturae huiusmodi imprimendae ab eodem episcopo ad id deputandum, ac inquisitorem haereticae pravitatis civitatis sive dioecesis, in quibus librorum impressio huiusmodi fieret, diligenter examinentur et per eorum manu propria subscriptionem... approbentur.* Ved. Reusch, D. Index d. verbotenen Bücher, 1, 2. Bonn 1883 sgg. Lo stesso, Indices bibror. prohib. des XVI Jahrh., Stuttg. 1887; Lo stesso, Ind. libr. proh. gedr. z. Parma 1580, Bonn 1889.

§ 17. — II. Il sistema episcopale.

[Gérin, Recherches histor. sur l'assemblée du clergé de France, Par. 1869. Contro di lui: Loyson, L'Assemblée du clergé de France, Par. 1870. Laurent, Van Espen, Brux. 1860, Mejer, Zur Gesch. d. röm.-deutschen Frage, 1-3 (Rostock 1871-85). Lo stesso, Febronius, Tübing. 1880. Friedberg, Gränzen, loc. cit. Stigloher, Die Errichtung der päpstl. Nuntiatur in München u. d. Emser Congress., Regensb. 1867].

I. In Francia i risultati episcopalistici del concilio di Basilea vennero fissati nella Prammatica Sanzione di Bourges (1438) [1]), e furono rispettati [2]), anche in seguito alla condanna di questa per opera del papa [3]), nel concordato conchiuso tra Francesco I e la Curia romana [4]); essi ebbero una dichiarazione ufficiale nei quattro articoli del clero gallicano [5]), mentre che delle decisioni discipli-

§ 17. [1]) Sanctio pragm. Caroli VII, 1438 presso Münch, Samml. der Konk., Leipz. 1830, 1, 207: *Basiliensis Concionis auctoritas et ipsius constantia Decretorum perpetua esto. Quae nemo unquam, nec ipse Romanus Pontifex, tollere, infirmare aut transferre praesumito.* 6. *Rom. Pontifex, quem sanctitatis normam prae se ferre oportet, huic Sanctioni nequaquam derogato.* 8. *Universali synodo, eiusque definitionibus et decretis, omnis Catholicus, etiam Romanus pontifex, eatenus obedito, quatenus fides et schismatum explodenda seditio postulat.* Inoltre commentario di Pinsson, Par. 1660. Ved. Traités des droits et libert. de l'égl. Gall., t. 1, Par. 1731. Intorno alla Sanctio prag. di Luigi IX il Santo ved. Soldan in Niedner Z. f. hist. Theol., 1856, Fasc. 3. Che questa legge sia apocrifa sostengono: Thomassy, De la pragm. sanct. . . , Par. 1846. Rösen, D. pragmat. Sanct., Münch. 1858. Gérin, Des deux pragm. sanct., Par. 1869. Viollet, La pragm. sanct.. Par. 1870. Scheffer-Boichorst, in Mitth. d. Instit. f. Oesterr. Gesch.-Forschg. 8, 353, il quale pone tale falsificazione a buon diritto intorno all'anno 1438.

[2]) Ved. Francesco I al Parlamento 1518 (Münch, loc. cit. 1, 225).

[3]) Leone X. Bolla *Pastor aeternus*, 1516, § 4 (Bullar. Lugd. 1655, 1, 576).

[4]) Pradt, Les quatre Concord., Par. 1818, 1, 241 sgg. Ranke, Franz. Gesch., Leipz. 1868, 1, 73 sgg. Boutaric, Explicat. du Concord., Toulouse 1747. Vedi i documenti, anche intorno al rifiuto del parlamento di registrare il concordato, in Münch, 1, 211 segg.

[5]) Declaratio cleri gallicani 1682 (Loyson. 349 sgg.): *I. B. Petro eiusque successoribus Christi vicariis ipsique ecclesiae rerum spiritualium et ad aeternam salutem pertinentium, non autem civilium ac temporalium a Deo traditam potestatem, dicente Domino: Regnum meum non est de hoc mundo . . . . . Reges ergo et principes in temporalibus nulli ecclesiasticae potestati Dei ordinatione subiici, neque auctoritate clavium ecclesiae directe vel indirecte deponi, aut illorum subditos eximi a fide atque obedientia, ac praestito fidelitatis sacramento solvi posse, eamque sententiam publicae tranquillitati necessariam, nec minus ecclesiae quam imperio utilem, et verbo Dei, Patrum traditioni et Sanctorum exemplis consonam omnino retinendam. II. Sic autem inesse apostolicae sedi ac Petri successoribus Christi vicariis rerum spiritualium plenam potestatem, ut simul valeant atque immota consistant S. oecumenicae Synodi Constantiensis a sede apostolica comprobata, ipso Romanorum Pontificum ac totius ecclesiae usu confirmata atque ab ecclesia Gallicana perpetua religione custodita decreta de auctori-*

nari del conc. di Trento non fu consentita dallo stato la pubblicazione [6]); e vennero dal Pithou nelle sue *Libertés de l'Église gallicane* fatte oggetto, in unione ai diritti dello stato francese, di una trattazione, privata bensì [7]), ma che esercitò una decisiva influenza sulla prassi degli uffici governativi.

II. In Germania la corrente episcopalistica, la quale mirava a ristabilire una chiesa nazionale tedesca, si riannodava al libro di Nicolò di Hontheim, *Febronius, de statu ecclesiae* [8]), inspirato alle idee di Van Espen [9]); e trovò sempre maggiore propagamento nella

tate conciliorum generalium, quae sessione 4ta et 5ta continentur; nec probari a gallicana ecclesia eos qui eorum decretorum quasi dubiae sint auctoritatis, ac minus approbata, robur infringant, aut ad solum schismatis tempus Concilii dicta detorqueant. III. Hinc apostolicae potestatis usum moderandum per canones spiritu Dei conditos et totius mundi reverentia consecratos; valere etiam regulas, mores et instituta a regno et ecclesia Gallicana recepta, Patrumque terminos manere inconcussos, atque id pertinere ad amplitudinem apostolicae sedis, ut statuta et consuetudines tantae sedis et ecclesiarum consensione firmatae propriam stabilitatem obtineant. IV. In fidei quoque quaestionibus praecipuas summi Pontificis esse partes, eiusque decreta ad omnes et singulas ecclesias pertinere, nec tamen irreformabile esse iudicium nisi ecclesiae consensus accesserit. Ved. Reusch, Index 2, 565.

[6]) (Lévesque de Buvigny) Hist. de la récept. du c. d. Tr. (1756). Intorno alla sua pubblicaz. in Polonia, ved. Heyzmann A., 22, 77; in Spagna, Philippson in Hist. Zeitschr. di Sybel, 39, 304, 315.

[7]) Pierre Pithou, Libertés de l'église gallicane, 1594: (Intestazione dei capitoli). 4. *Nos rois sont indépendents du pape pour le temporel.* 5. 6. *La puissance du pape est bornée par les saints canons.* 10. *Les rois . . . ont le droit d'assembler des conciles dans leurs États et de faire des lois et règlements sur les matières ecclés.* 14. *Le pape ne peut lever deniers en France.* 15. *Sujets du roy ne peuvent être dispensés par le pape du serment de fidélité.* 16. *Les officiers du roi ne peuvent être excommuniés pour le fait de leurs charges* 17. *La bulle in Coena Domini n'est point reçue en Fr.* 18. *Le Pape ne peut connaître des droits de la couronne.* 40. *Le concile universel est au-dessus du pape.* 41. *L'église de Fr. ne reçoit pas indistinctement tous les canons et décrétales.* 44. *Bulles du pape ne s'exécutent en Fr. sans pareatis de l'autorité temporelle.* 45. *Le pape ni son légat n'ont juridiction en Fr. sur les sujets du roi.* Gallicanismo: Dupuys, Preuves de libertés de l'égl. gall., Par. 1652. Durand de Maillane, Les lib. de l'égl. gall., Lyon 1771, 1-5; ulteriore letteratura presso Dupin, Manuel du droit public. ecclés. franç., Par. 1845[4], 433 sgg., inoltre Perrens, L'égl. et l'état en France sous le règne de Henri IV e la régence de Marie de Médicis, Par. 1873, 1. 2. Puyol, Edmond Richer, t. 1, Par. 1876. (Richer compilò un Tractat. de eccl. et polit. potest., Par. 1611 e una defensio del medesimo, Colon. 1701). Friedberg, Grenzen, 2, 496. Reusch, Index 2, 354. 552. 788. Sopra gli storici della chiesa gallic., ibid. 577.

[8]) Febronius, de statu eccles., c. 1, § 8 (Bullioni 1763, p. 40): *Non expedit illi (ecclesiae) forma regiminis monarchica quae facile solet in despotismum declinare . . . Sed nec ex altera parte expediret imperium mere aristocraticum, cum sit semen discordiarum, proinunitas vix possit servari. Atque ita institutus a Deo est primatus talis, qualem ex sincera antiquitate hic describimus, ad servandam unitatem apprime idoneus.* Ved. Reusch, 2. 940.

[9]) Reusch, loc. cit. 2, 720.

posteriore letteratura [10]) ed appoggio almeno parziale nella politica dell'imperatore Giuseppe II [11]).

III. In occasione che si istituiva una nuova nunziatura in Monaco (1785) il movimento toccò il colmo nelle decisioni [12]) compilate nel 1786 dai quattro arcivescovi ai bagni di Ems; ma si perdette in seguito senza successo alcuno, parte in causa dell'opposizione dell'episcopato, parte in causa dello scoppio della rivoluzione francese, che sconquassò anche la chiesa tedesca [13]).

[10]) Pehem, Lezioni sul Dir. can. I, 2, 202 sg. (Vienna 1802). Intorno ad altri Episcopalisti, i cui scritti furono posti all'indice, ved. Reusch, Index 2, 944.

[11]) Cancelliere di stato Kaunitz all'ambasciatore in Roma (accolto nella raccolta di leggi come decreto del gov. $^{19}/_{12}$ 1781; Gross-Hoffinger, Leben u. Reg. Gesch. Iosephs II., Stuttg. 1835, Docum. 248): Che fra il numero dei diritti, i quali spettano esclusivamente al pontefice, non debba essere annoverato quello, che ben più notoriamente già da tanti secoli nella nostra santa religione fu del numero di quelli, che appartengono in modo esclusivo all' episcopato, e venne considerato come dal medesimo dipendente in modo indissolubile; e che Sua Maestà l'Imperatore col concedere ai vescovi delle sue terre ereditarie di valersi nuovamente dell'incontestabile dirittto da lungo tempo ad essi competente, nulla altro ha fatto, che togliere di mezzo un abuso, il quale fu oggetto di molti dubbi, e fu fino ad ora molto pregiudicevole ai patrimoni dei suoi sudditi.

[12]) Puntazioni d'Emser, Introd. (Stiegloher, 266): Il pontefice romano è e rimane ancor sempre il sopraintendente e primate di tutta la chiesa, il centro della sua unità, ed è munito da Dio della giurisdizione a ciò occorrente. Tutti i cattolici debbono sempre tributargli con la maggiore venerazione l'ubbidienza canonica. Ma tutti quei privilegi e quelle riserve, le quali con questo primato non vanno unite nei primi secoli, ma provennero dalle posteriori Decretali Isidoriane con evidente pregiudizio dei vescovi, non possono ora più essere comprese nella cerchia di tale giurisdizione, per quella parte in cui la interpolazione e falsificazione di quelle è a sufficienza provata ed universalmente riconosciuta. Esse appartengono piuttosto alla classe delle usurpazioni della curia romana; ed i vescovi hanno la facoltà di ripristinarsi sotto l'alta protezione della sua Imperiale Maestà di per se stessi nell' esercizio della potestà a loro concessa da Dio, specialmente, poichè nessuna protesta a tal riguardo ebbe efficacia presso la Santa Sede.

[13]) In Toscana, ove riforme simili a quelle di Giuseppe II erano state intraprese dal fratello di lui Leopoldo I, trovarono le tendenze episcopalistiche e riformatrici uno strenuo propugnatore in Scipione dei Ricci, vescovo di Prato e Pistoia, ed una coraggiosa espressione nel sinodo diocesano di Pistoia, da lui raccolto nel 1786. Ma anche qui il tentativo rimane infruttuoso, in parte per l'avversione del popolo bigotto, e dominato dai frati, e più per l'energica opposizione del pontefice, che condannò solennemente il sinodo di Pistoia con la bolla *Auctorem fidei.* Acta et decreta syn. dioec. Pistoriens., Bamberg 1788, 1, 2. — Potter, Vie de Scipion Ricci év. de Pistoie et Prato, Brux. 1825, 1-3. Memorie di Scip. de' Ricci scritte da lui medesimo e pubblicate da Agenore Gelli, Firenze 1862, 1, 2. Scaduto, Chiesa e Stato sotto Leop. I, Firenze 1885, § 1, 3, 5. Ved. Reuter, Index, 2, 966. — Circa ai Teologi della facoltà di teologia istituita nel 1774 in Pavia e specialmente su Pietro Tamburini, ved. ibid. 956. Tamburini, Vera idea della Santa Sede, Pavia 1784; Lo stesso, Risposta di fra Triburzio ai dubbi proposti alla fac. di teol. di Pavia, Pav. 1792. Circa l'opposizione del vesc. Solari di Noli alla bolla *Auctorem fidei*, ved. i Motivi dello stesso, Gen. 1796, e Apologia di fra Ben. Solari, arciv. di Noli, Gen. 1804.

§ 18. — III. La distruzione e la restaurazione della Chiesa in Germania.

[Mejer, Röm.—deutsche Frage. Friedberg, Grenzen. Lo stesso, Der Staat u. d. Bischofswahlen, 1, 2, Leipz. 1874. Sicherer, Staat u. K. in Bayern, Münch. 1874. Haussonville, L'église Romaine et le premier empire, 1-5, Par. 1869. Sybel, Klerik. Polit. im XIX Jahrh., Bonn 1874. Friedrich, Gesch. d. vatik. Conc., vol. 1, Bonn 1877. Michaud, De l'état présent de l'égl. Cath. Rom. en France, Par. 1875. Schrader, Der Papst u. d. modernen Ideen, Wien 1866 [2]. Discorsi del Sommo Pontefice Pio IX, 1, Roma 1872, 2, Cugiani 1873. Gladstone, Rome and the newest fashions in religion, Leipz. 1875. Nielsen, Aus dem inneren Leben der kath. K. im XIX Jahrh., Karlsr. 1882, vol. 1. Nippold, Handb. der neuesten KGesch., vol. 2, Elberf. 1883 [3]].

I. Il *Reichsdeputationshauptschluss* del 1803 sciolse la chiesa cattolica tedesca; e il territorio immediatamente sottoposto all'impero fu in compenso delle cessioni fatte alla Francia nella pace di Luneville consegnato ai principi temporali, a cui venne pure data facoltà di secolarizzare i capitoli che si trovavano nei loro proprii territorî [1]). Però la nuova organizzazione della chiesa cattolica, di cui si faceva al tempo stesso promessa, non venne più per tutta la durata dell'impero tedesco condotta a compimento; nè maggiori risultati ebbero le trattative intavolate dopo il 1816 da parte della curia romana colla Baviera e col Württemberg.

II. Anche i tentativi di Roma, di ottenere dal congresso di Vienna [2]) un ripristinamento dello stato di cose anteriore al 1803, ebbero a naufragare; ma naufragarono parimente le speranze degli episcopalisti, che la federazione germanica fosse per stringere con Roma un concordato concepito in senso episcopalistico. Per contro il governo Bavarese conchiuse pel primo un concordato con Roma ($^5/_6$ 1817) [3]), mentre la Prussia e l'Hannover, e un certo nu-

§ 18. [1]) Reichsdeputationshauptschluss § 34 (Meyer e Zoepfl, Corp. iur. Confoed. Germ., Frankf. a. M. 1858, 7).

[2]) Ved. la protesta del card. Consalvi contro le decisioni del medesimo ($^{14}/_6$ 1815) presso Klüber, Act. d. Wien. Congr., Erlang. 1816, 6, 441.

[3]) Concordato bavarese del $^5/_6$. $^{24}/_{10}$. 1817, 1 (Münch, loc. cit., 2, 217 sgg.): *Religio Catholica Apostolica Romana in toto Bavariae regno terrisque ei subiectis sarta tecta conservabitur cum iis iuribus et praerogativis, quibus frui debet ex Dei ordinatione et canonicis sanctionibus.* 12. *Pro regimine Dioecesium Archiepiscopis et episcopis id omne exercere liberum erit, quod in vim pastoralis eorum ministerii sive ex declaratione, sive dispositione Sacrorum canonum secundum praesentem et a S. Sede approbatam Ecclesiae disciplinam competit.* 17. *Cetera quae ad res et personas eccclesiasticas spectant, quorum nulla in his articulis expressa facta est mentio, dirigentur omnia et administrabuntur iuxta doctrinam Ecclesiae*

mero di stati tedeschi del mezzodì (questi ultimi, dopochè ebbero cercato invano di far riconoscere da Roma i loro principî episcopalistici) si contentarono di stringere accordi, che davano una nuova circoscrizione alle diocesi e fissavano norme per il conferimento dei beneficî vescovili e capitolari [4]).

III. Tutti questi accordi avevano il loro fondamento sui rapporti giuridici elaborati dal concilio di Trento, e costituivano per conseguenza una vittoria del papa sul sistema episcopale. Questo andava quasi per intero declinando. Poichè, per quanto in Francia gli articoli organici (1802) [5]), pubblicati contemporaneamente al concordato colà conchiuso nell'anno 1801, mantenessero formalmente in vigore le *libertés de l'église gallicane* [6]), l'episcopato francese era da lungo tempo passato dalla parte del papa [7]), ed assolutamente in favore del sistema papale s'era pronunciata una parte non indifferente della letteratura e del giornalismo. In Germania vennero meno a poco a poco gli ultimi sostenitori delle idee giuseppine [8]); l'ordine dei Gesuiti ricostituito nel 1814 dal papa, se-

eiusque vigentem et approbatam disciplinam. Ved. Lerchenfeld, Z. Gesch. der bayer. C., Nördl. 1883. Scheurl, Z., 19, 189.

[4]) Le bolle delle circoscrizioni per le provincie ecclesiastiche dell'alto Reno *Provida solersque* ($^{16}/_{8}$ 1821) e *Ad dominici gregis custodiam* ($^{11}/_{4}$ 1827) furono come la prussiana *De salute animarum* ($^{16}/_{7}$ 1821) e la annoverese *Impensa Romanorum Pontificum* ($^{26}/_{3}$ 1824) pubblicate dai sovrani dietro riserva però dei loro diritti maiestatici e della posizione della chiesa evangelica. Münch, loc. cit., 2, 415. 296; Kremer-Auenrode, Actenst., 1, 77.

[5]) Sciout., Hist. de la const. civile du clergé, Par. 1872, 1. 2; 2, ed. 1886, 1 vol. Portalis, Discours, rapports, et travaux inédits sur le Conc. de 1801, Par. 1845. Card. Pacca, Hist. Denkwürdigk. üb. P. Pius VII, Augsb. 1831 sg., 1-3. Crétineau-Joly, Mém. du Card. Consalvi, Par. 1864, 1. 2. Lo stesso, Bonaparte, le Concord. de 1801 et le Card. Consalvi, Par. 1869, contro Theiner, Histoire des deux concord., Paris 1869, 1. 2.

[6]) Art. organ., 6 (Kremer-Auenrode, loc. cit., 1, 3 sgg., ivi anche il concordato): *Il y aura recours au conseil d'état dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus sont... l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'église gallicane.*

[7]) Scritto dell'arcivescovo Donnet di Bordeaux del $^{22}/_{12}$ 1866 a Pio IX (Friedrich, Gesch. des Vatik. C., 1, 499): *Je n'ai jamais dit suffisamment à Votre Sainteté les sentiments dont je suis pénétré pour Elle... Vous êtes assurément, Très-Saint Père, le Seigneur apostolique, le Maître de la maison du Christ et le Père de toutes nos âmes... Là où serait le Pape, là serait l'Eglise. Au désert ou aux catacombes V. S. serait toujours l'organe de la foi, le centre du gouvernement divin et l'incarnation vivante de l'autorité du Christ.*

[8]) Kopp, Die kath. K. i. XIX Jahrh., Mainz 1830. Beck, Freih. Heinr. v. Wessenberg, Freib. 1862. Schwab, Franz Berg, Würzb. 1872. Schroeder, e. Leop. Schwarz, Schmid's Leben u. Denken, Leipz. 1871. Reichlin-Weldegg, Das Leben eines ehemal. röm.—kath. Priesters, Heidelb. 1874. Brück,

condato dalle tendenze romantiche di quel tempo [9]), rese efficacissimi servigi al papa ed alla sua signoria; la tolleranza dappertutto dominante sul finir del secolo XVIII cedette il posto ad un rigido confessionismo; l'episcopato privo della sua forza secolare si gettò nelle braccia di Roma [10]); ed i governi, immaginando di avere nel papa conservatore il migliore appoggio per i loro intenti politici, reprimettero ogni agitazione del basso clero contro il pontefice, o almeno non le diedero il loro appoggio. Così potè quindi il papato aver animo di spiegare sempre più scopertamente il suo sistema, il quale non trovò più nessuna opposizione letteraria per parte dei cattolici; finchè Pio IX non solo proclamò con piena indipendenza un nuovo dogma, che venne dappertutto accolto, ma sanzionò ufficialmente nel *Syllabus errorum* [11]) i risultati delle teorie papali dei Gesuiti [12]).

§ 19. — IV. **Stato e Chiesa.**

[Friedberg, Grenzen. Lo stesso, Der Staat u. d. Bischofswahlen, loc. cit. Mejer, Röm.-deutsche. Frage. Hinschius presso Marquardsen 1, 1, 208. — Documenti: presso Kremer-Aneurode, Aktenst. z. Gesch. des Verhältn. zw. Staat u. K. im XIX Jahrh., 1-4, Leipz. 1873 sgg. e fino all'anno 1877: Roskovávy, Mon. cath. pro independentia pot. eccl. ab imp. civili, Nitriae fino al 1878, 1, 16].

Benchè la chiesa abbia ognora in teoria concepita la sua posizione di fronte allo stato conformemente al sistema papale [1]), fu però nella pratica costretta a far delle concessioni; e soltanto dal 1848 in poi le venne fatto di ottenere più, che non quasi nel Medioevo.

Gesch. d. kath. K. im XIX Jahrh., 1 (Mainz 1887: Germania fino alle trattative pei concordati).

[9]) Nippold, Welche Wege führen nach Rom? Heidelb. 1869.

[10]) Indirizzo dell'episcopato presente in Roma a Pio IX, Pentecoste 1862 (Schrader, 1, 14): *Tu sanae doctrinae nobis magister, Tu unitatis centrum, Tu populis lumen indeficiens, a divina Sapientia praeparatum, Tu Petra es, et ipsius Ecclesiae fundamentum..... Te loquente Petrum audimus, Te decernente Christo obtemperamus.*

[11]) Accanto allo spesse volte ristampato *Syllabus complectens praecipuos nostrae aetatis errores* del $^{8}/_{12}$ 1864 (Schrader, 2, 17) deve porsi qui specialmente lo scritto di Pio IX del $^{26}/_{10}$ 1865 all'arciv. Darboy di Parigi (Friedberg, Samml. d. Aktenst. z. vatik. C., Tübing. 1872, 257), in cui il papa assegna ai vescovi una posizione come a vicari pontifici.

[12]) Ved. la letterat. ital. sulla quest. relig. in Scaduto, Guarentigie pontif., Torino 1889, 460-482.

§ 19. [1]) Così anche l'Enc. di Leone XIII del $^{1}/_{11}$ 1885 in Acta S. Sed. 18, 161.

[2]) Ved. p. es. i compatti di Carlo V, art. 10, presso Limnaeus, Capit. imperat., Argentor. 1674, 40, e quelli del 1653, art. 17, ibid. 790.

I. L'imperatore tedesco fu obbligato per mezzo dei compatti [2]) ad opporsi alle usurpazioni della curia, specialmente in materia di giurisdizione. Inoltre i tribunali imperiali accoglievano i reclami contro le violazioni del diritto imperiale, commesse dagli ecclesiastici, ed infliggevano a questi delle pene. Per la pubblicazione delle bolle papali venne richiesto [4]), sebbene non per regola generale, il precedente assenso dell'imperatore (*placetum regium*).

II. Per quanto poi si riferisce ai singoli paesi occorre distinguere i seguenti periodi: fino all'anno 1848, dal 1848 al 1870.

1. Fino al 1848:

A. Austria: Sebbene tutto sollecito degli interessi della religione cattolica, non era però Ferdinado I disposto a sacrificarvi le prerogative sovrane dello stato [5]), e venne in questo suo proposito validamente appoggiato dai suoi ministri [6]). Però i suoi successori dimostrarono una condiscendenza sempre maggiore verso la chiesa cattolica. Ma il governo di Maria Teresa, informandosi ai principii febroniani, tentò dapprima a dire il vero soltanto di por fine agli inconvenienti che s'erano venuti manifestando nella chiesa, ma in seguito comprese anche la chiesa nella cerchia di quella grande opera riformatrice, che tendeva a riorganizzare tutto quanto lo stato [7]). Da principî assai più radicali mosse Giuseppe II. Per lui

[3]) Faber, Europ. Staatscanzley, 4, 714.

[4]) Giuseppe I (1708) contro una bolla di Clemente XI (Van Espen, de recursu ad princip. Append. T., in Opp. ed Colon. 1729, t. II): *Declaramus supra insertam ... Declarationem, inanem, irritam et nullam, simulque excommunicationem in ea expressam, ... omnino pro invalida reputandam esse ... Inhibemus quoque omnibus ac singulis Ecclesiasticis ac secularibus Nostris et Imperii Vasallis, Ministris ac subditis ... sub gravissima Nostra et Imperii indignatione, omnium bonorum confiscatione, corporalique poena, ne quam rationem eius quod in adducto Scripto continetur in ulla re habeant ...*

[5]) Ferdinando I al sinodo provinciale di Salisburgo del 1549 circa il decreto, che colà era stato emanato, *de immunitatib. et privileg.*; Sughenheim, Baierns K.-u. Volkszust. im XVI Jahrh, Giess 1842, 1, 207. Brunner in Stud. u. Mitth. a. d. Benedikt. u. Cist. Orden, 6.

[6]) Molto caratteristico è il rapporto del consigl. aulico della bassa Austria ($^{13}/_{10}$ 1563) circa al progetto del decreto del Concil. di Trento *de ref. princip.* Vedi Buchholz, Gesch. der Regier. Ferdin. I, Vien 1832 sgg. 9, 713.

[7]) Nell'Ed. del $^{19}/_{10}$ 1768 (Wichtig, Pro Memoria ai reggenti secolari 1782, 156 sgg.) venne proibita la pubblicazione della bolla *In Caena Domini* per la Lombardia. L'applicazione di ogni scomunica venne fatta dipendere dal consenso dello stato (Decr. di corte del $^{1}/_{10}$ 1768, Samml. aller K. K. Verordn. 1740-1780, Wien 1786, 5, 377), ed ancora negli « Instructionspunkten zu besonderem Nutzen meiner Posterität » (Arneth, Zwei Denkschr. der Kais. Mar. Ther., Wien 1871, 29) l'imperatrice si pronunciò contro l'aumento del patrimonio ecclesiastico. Ved. Arneth, Maria Theresia, Wien 1863 sgg. 1-10. Wolf, Aus. d. Zeit d. Kais. Mar. Ther., Wien 1888, 13. Hock, Der österr. Staatsrath 1760-1848, Wien 1879, Jäger in Zeitschr. f. k. Theol. 2, 259. 417, Innsbr. 1878.

la religione è un mezzo di educazione [8]), la chiesa un istituto di polizia, il quale deve servire agli scopi dello stato fino a che l'istruzione del popolo permetta che esso venga separato dalla polizia secolare. In conseguenza egli favorì l'episcopalismo, in quanto questo pretendeva separarsi da Roma, ma solo a fine di poter impiegare più efficacemente a vantaggio dello stato l'episcopato in tal modo rinvigorito. La sua politica ecclesiastica esplicatasi in numerose leggi ed ordinanze [9]), e che trovò in Austria minore opposizione che non in Ungheria e nei paesi della bassa Austria, viene designata col nome di Giuseppinismo. Questo Giuseppinismo dominò, se bene affievolito, sotto i posteriori governanti austriaci [10]) fino al 1848.

B. Baviera [11]): I principi bavaresi dopo la riforma hanno saputo impedire che il popolo venuto a conoscenza degli abusi del clero si andasse, in causa di essi, sempre più staccando dalla chiesa; e ciò ottennero con l'intraprendere essi stessi a riformare la chiesa in conformità delle prescrizioni del concilio tridentino [12]). Il che non impedì però che, dopo compiuta tale riforma, le prerogative sovrane dello stato sopra la chiesa venissero energicamente mantenute, e fossero dagli stessi bigotti successori di Massimiliano I piuttosto accresciute, che non abbandonate. Sotto Massimiliano Giuseppe il governo cominciò ad adottare il Giuseppinismo [13]), che do-

[8]) Sonnenfels, Akadem. These (Feil, Sonnenfels u. Mar. Ther., Wien 1858).

[9]) Ved. Principe Kaunitz (Regierungsnorm seit $^{19}/_{42}$ 1781. Gross-Hoffinger, Aktenst. 247). Wolf, Gesch. der röm.-kath. K. unter der Regier. Pius VI, Zür. 1793 sgg., 1-7. Brunner, Die theol. Dienerschaft am Hofe Josephs II, Wien 1868. Lo stesso, Die Mysterien d. Aufklär. in Oesterr., Mainz 1869. Ritter, K. Joseph II u. s. kirchl. Reform., Regensb. 1867. Theiner, D. Card. v. Frankenberg, Ferib. 1850. Wolf, D. Aufheb. d. Klöster im Innern Oesterr. 1782-1790. Wien, 1871. Lindner, D. Aufheb. d. Klöster in Deutschtirol 1782-87, Innsbr. 1886. Codex iur. eccl. Josephini, Pressb. 1789, 1-2. Frank, D. Toleranzpatent K. Josephs II, Wien 1882.

[10]) Leopold II, Decr. del $^{3}/_{3}$ 1792 (Leop. II Polit. Gesetze u. Verornd., Wien 1792, 4, 63). — Ved. Beidtel, Untersuch. üb. d. kirchl. Zust. i. d. österr. Staaten, Wien 1849. Jäger, in Ztsch. f. kath. Theol. 4, 197. 401, Innsbr. 1880. Sopra la politica ecclesiastica di Leopoldo II quale granduca di Toscana ved. Scaduto, Stato e Chiesa sotto Leop. I, Firenze 1885; e App. al § 20.

[11]) Kahl, D. Temporaliensperre, Münch. 1875. Stieve, D. kirchl. Polizeiregiment in B. unt. Max. I, Münch. 1876; Lo stesso, Z. 13, 372 sgg.; 14, 59 sgg. Höfler, Concordat- u. Constitut.-Eid der Kath. in B., Augsb. 1847, inoltre Scheurl in Samml. kirchenrechtl. Abhandl., Erl. 1873, 1 sgg. Sicherer, ved. § 18. Mayer, D. Kirchenhoheitsrechte d. Kgs. v. B., Münch. 1884. Reinhard, D. Kirchenhoheitsrechte d. Kgs. v. B., Münch. 1884.

[12]) Ved. le Instr. di Alberto V. (1573) presso Lipowsky, Argula v. Grumbach, Münch 1881, App. 13.

[13]) Nuovi decreti del Churf. geistl. Rath, 1779, 17 (Friedberg, Grenzen, 1, 262).

minò anche sotto Carlo Teodoro, e i cui principî vennero dopo la secolarizzazione del 1803 applicati brutalmente contro la chiesa dal ministero Montgelas [14]). Il concordato del 1817 fece a vero dire delle rilevanti concessioni [15]) alla chiesa; ma esso non venne in seguito pubblicato, se non come parte della legge costituzionale [16]) del 26 maggio 1818, la quale manteneva per principio le prerogative sovrane dello stato, e se non accompagnato dall'editto organico, che traeva questo principio a tutte le varie sue conseguenze [17]).

C. Prussia [18]): Mentre per gli anteriori sovrani brandeburghesi-prussiani i rapporti dello stato con la chiesa cattolica, sulla quale essi pretendevano i diritti episcopali [19]), erano cosa di poca importanza, crebbe questa, allorchè Federico II incorporò allo stato la Slesia e la Prussia occidentale. Anche questo re si considerava come vescovo della chiesa cattolica, e si attribuiva la facoltà di ingerirsi in tutti quanti i rapporti esteriori dell' istituto ecclesiastico [20]): ma non però in materia di fede. Sotto i suoi successori venne pubblicato il diritto comune territoriale prussiano [21]), il primo tentativo in Germania di regolare in una codificazione comprensiva la posizione della chiesa verso lo stato. Secondo tale codice il re è la fonte d'ogni potere esteriore nello stato. Cosicchè niuna associazione religiosa può possedere diritti esteriori nello stato, se essi non le sono dal medesimo concessi; e deve in conseguenza esercitarli secondo le leggi e sotto la vigilanza dello stato. Sotto Federico Guglielmo III si aggiunsero allo stato ancora altri paesi cattolici;

[14]) Decr. bavarese del $^{7}/_{5}$ 1804 (Reg. Bl. 1804).

[15]) Conc. bavar. 12 (Münch, loc. cit., 1, 217 sgg.).

[16]) Legge costitut. bavar. del $^{26}/_{5}$ 1818, Tit. IV, § 9 (Zachariae, Samml., 105 sgg.).

[17]) Edit. sulle relazioni giurid. ester. del regno di Baviera per riguardo alla relig. e alle assoc. relig. ($^{26}/_{5}$ 1818). Part. 3, Cap. 1, § 50 sgg. (Kremer-Auenrode, 1, 39 sgg.) — Quanto al placet devesi ricordare ancora il decreto ministeriale del $^{18}/_{4}$ 1830 (Döllinger, Samml. 8, 1014).

[18]) Laspeyres, ved. sopra p. 9. Lehmann, ibid. Theiner, Zust. d. kath. K. in Schlesien 1740-58, Regensb. 1850. Die Kirchl. Zustände in Preussen, Freib. 1880. Maurenbrecher, Die Preuss. Kirchenpolitik u. d. Kölner Kirchenstreit, Stuttg. 1881. Friedberg, D. Grundl. d. Preuss. Kirchenpolitik unt. Kg. Friedr. Wilh. IV, Leipz. 1882.

[19]) Così il grande Elettore $^{7}/_{9}$ 1661 (Scotti, loc. cit. 1, 387). Federico Guglielmo I 1726 (Lehmann, loc. cit. 1, 806).

[20]) Caratteristico è il decreto di Fed. II del $^{30}/_{12}$ 1761 al capitolo cattedrale di Breslavia; presso Friedberg, Z, 6, 389. — Circa l'istituzione del placet, Lehmann, 3, 472. — Circa la limitazione della giurisdizione ecclesiastica, Notificat. Pat. del $^{28}/_{9}$ 1772 (Mylius, Nov. Corp. Const. March. 5, 1, 455, Berl. 1776).

[21]) Diritto territ. comune per gli stati prussiani II, 11, 27 sgg. 45. 53 sgg. 96. 117 sgg. 136 sgg.

ed il sistema del codice territoriale applicato dalla burocrazia [22]) sollevò un'ardente opposizione nel clero (dissensione di Colonia); cosicchè Federico Guglielmo IV sul punto stesso di prendere il governo cercò di stabilire la pace fra lo stato e la chiesa, facendo a questa delle concessioni [23]). Sotto il suo governo le prerogative sovrane dello stato furon fatte valere molto debolmente, visto che egli aveva a tale scopo istituito (ordin. di gabin. del $^{12}/_{2}$ 1841) una speciale magistratura cattolica (Sezione catt. del Ministero dei culti).

D. Gli stati delle provincie ecclesiastiche dell'alto Reno [24]), i quali non avevano potuto venir a capo di far riconoscere da Roma in occasione delle trattative pel concordato i loro principî giuseppinistici, si obbligarono con patto segreto di regolare in modo uguale in senso giuseppinistico le relazioni fra stato e chiesa; e tradussero in pratica il loro proposito [25]), sebbene non sempre senza opposizione per parte della chiesa.

2. L'anno 1848 annientò negli stati germanici l'assolutismo, e la chiesa non tardò [26]) a pretendere di fronte allo stato indebolito il ristabilimento della sua libertà [27]). Essa incontrò le simpatie del partito liberale, onde i *Grundrechte*, sanciti nell'assemblea nazionale di Francoforte [28]), proclamarono ad esempio del Belgio [29]) la libertà della chiesa.

[22]) Istruzioni del min. prussiano v. Altenstein al curatore della univ. di Bonn, 1837 (Rheinwald, Acta histor. eccles. sec. XIX, annata 1837, 5387, Hamb. 1840).

[23]) Circolare del ministro prussiano per gli affari ecclesiastici del $^{1}/_{1}$ 1841 (Hermens, Handb. 3, 861 (ved. § 44).

[24]) Longner, Beitr. zur Gesch. d. oberrhein. Kirchenprov., Tübing. 1863. Lo stesso, Darstell. der Rechtsverhältn. d. Bischöfe i. d. oberrhein, Kirchenprov., Tübing. 1840. Brück, Die Oberrhein. Kirchenprov., Mainz 1868.

[25]) Ordin. per i paesi delle Prov. eccles. dell'alto Reno del $^{30}/_{1}$ 1830 (Kremer-Auenrode, 1, 103 sgg.) § 3 sgg.

[26]) Promemoria dell'arciv. di Colonia del $^{25}/_{9}$ 1848 (Arch. 21, 133 sg.). Ved. Baudri, Der Erzbisch. v. Köln Joh. Card. von Geissel, Köln 1881, Reinkens, Melch. v. Diepenbrock, Leipz. 1881.

[27]) Decisioni dell' episcopato tedesco raccolto in Würzburg nell'ottobre e novembre 1848 (Arch. 21, 229). Gli altri documenti presso Ginzel, Archiv. f. Kirchengesch. u. Kirchenrecht, Regensb. 1851, 2, 28 sgg.

[28]) Deutsche Grundrechte art. 3, § 14 (Roth u. Merck., Quellensammlung zum deutschen öffentl. Recht, Erlangen 1852, 1, 105 sgg.).

[29]) Costit. belga del $^{7}/_{2}$ 1831, Tit. 2, art. 14 (Neut, La Constit. Belge, Gand 1842, p. 13): *La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de ces libertés.* Art. 16. *L'état n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination, ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.* Art. 17. *L'enseignement est*

A. In Austria alla chiesa venne fatto di stringere con lo stato un patto (concordato del $^{18}/_{8}$ 1855[30]), che toglieva pienamente di

libre. Toute mesure préventive est interdite: la répression des délits n'est réglée que par la loi. Art. 19. *Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable. Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.* Art. 20. *Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.* Ved. Discussions du Congrès nat. de Belg. Brux. 1844. Laurent, L'église et l'état, III partie, Brux. 1862. Lo stesso, Lettres d'un rétardataire libéral à un progressiste cathol. Brux. 1865. Hymans, L'église et les libertés belges, Brux. 1858. Laveleye, Le parti clérical en Belg., Brux. 1874. Mejer, Die deutsche Kirchenfreiheit und die künftige kath. Partei mit Hinblick auf Belgien, Leipz. 1848. Allard, L'état et l'église en Belg., Brux. 1872. La Belgique et le Vatican, Brux. 1880 sg., 1-3. Ferrara, La chiesa e lo stato nel Belgio, N. Ant. IV, 710 (1867). Luzzatti. Lo stato e la chiesa nel Belgio, Milano, 1867.

[30]) Concord. austriaco (Arch. I, IV, sgg.): 1. *Religio catholica Apostolica Romana in toto Austriae Imperio et singulis, quibus constituitur ditionibus, sarta tecta conservabitur semper cum iis iuribus et praerogativis, quibus frui debet ex Dei ordinatione et canonicis sanctionibus.* 2. *Cum Romanus Pontifex primatum tam honoris quam iurisdictionis in universam, qua late patet, Ecclesiam iure divino obtineat, Episcoporum, Cleri et populi mutua cum Sancta Sede communicatio in rebus spiritualibus et negotiis ecclesiasticis nulli placetum regium obtinendi necessitati suberit, sed prorsus libera erit.* 3. *Archiepiscopi, Episcopi omnesque locorum Ordinarii cum Clero et populo dioecesano pro munere officii pastoralis libere communicabunt, libere item suas de rebus ecclesiasticis instructiones et ordinationes publicabunt.* 4. *Archiepiscopis et Episcopis id quoque omne exercere liberum erit, quod pro regimine dioecesium sive ex declaratione sive ex dispositione sacrorum Canonum iuxta praesentem et a Sancta Sede adprobatam Ecclesiae disciplinam ipsis competit ...* 5. *Omnis iuventutis catholicae institutio in cunctis scholis tam publicis quam privatis conformis erit doctrinae Religionis catholicae; Episcopi autem ex proprii pastoralis officii munere dirigent religiosam iuventutis educationem in omnibus instructionis locis et publicis et privatis, atque diligenter advigilabunt, ut in quavis tradenda disciplina nihil adsit, quod catholicae Religioni, morumque honestati adversetur.* 9. *Archiepiscopi, Episcopi omnesque locorum Ordinarii propriam auctoritatem omnimoda libertate exercebunt, ut libros Religioni morumque honestati perniciosos censura perstringant et fideles ab eorundem lectione avertant. Sed et Gubernium, ne eiusmodi libri in Imperio divulgentur, quovis opportuno remedio cavebit.* 13. *Temporum ratione habita Sanctitas Sua consentit, ut clericorum causas mere civiles, prout contractuum, debitorum, haereditatum iudices saeculares cognoscant et definiant.* 14. *Eadem de causa Sancta Sedes haud impedit, quominus causae ecclesiasticorum pro criminibus seu delictis, quae poenalibus Imperii legibus animadvertuntur, ad iudicem laicum deferantur; cui tamen incumbet, Episcopum ea de re absque mora certiorem reddere. Praeterea in reo deprehendendo et detinendo ii adhibebuntur modi, quos reverentia status clericalis exigit. Quodsi in ecclesiasticum virum mortis vel carceris ultra quinquennium duraturi sententia feratur, Episcopo nunquam non acta iudiciaria communicabuntur, et condemnatum audiendi facultas fiet, in quantum necessarium sit, ut de poena ecclesiastica eidem infligenda cognoscere possit. Hoc idem Antistite petente praestabitur, si minor poena decreta fuerit. Clerici carceris poenam semper in locis a saecularibus separatis luent. Quodsi autem ex delicto vel transgressione condemnati fuerint, in monasterio vel alia ecclesiastica domo recludentur. In huius articuli dispositione minime comprehenduntur causae maiores, de quibus sacrum Concilium Tridentinum sess.*

mezzo il Giuseppinismo, e rendeva lo stato siffattamente ligio alla chiesa, come dai tempi di Ferdinando II in poi non era più accaduto. Anche la scuola venne abbandonata alla chiesa, perdendo per tal modo lo stato perfino la prospettiva di un migliore avvenire. Una reazione però, già dopo le sconfitte del 1866, si manifestò nello statuto del $^{21}/_{12}$ 1867 [31]), nelle leggi del $^{25}/_{5}$ 1868, che ripristinarono il diritto matrimoniale anteriormente in vigore, restituirono allo stato la giurisdizione in materia matrimoniale, secolarizzarono la scuola, regolarono i rapporti fra le varie confessioni, e nel rescritto del ministro del culto del $^{7}/_{6}$ 1869, che limitò la potestà disciplinare dei vescovi. — Pio IX dichiarò nullo lo statuto con l'allocuzione del $^{22}/_{6}$ 1868 [32]); ma non riuscì punto con ciò a salvare il concordato.

B. Baviera: Il diritto anteriore venne mutato soltanto in cose di secondaria importanza [33]).

C. La costituzione prussiana [34]) si modellò sugli atti dell'assemblea di Francoforte. Essa sancì il principio della libertà della chiesa.

XXIV, c. 5, de reform. decrevit. Iis pertractandis Sanctissimus Pater et Majestas Sua Caesarea, si opus fuerit, providebunt. 15. *Ut honoretur domus Dei, qui est Rex Regum et Dominus Dominantium, sacrorum templorum immunitas servabitur, in quantum id publica securitas et ea, quae iustitia exigit, fieri sinant.* 29. *Ecclesia iure suo pollebit, novas iusto quovis titulo libere acquirendi possessiones eiusque proprietas in omnibus, quae nunc possidet, vel imposterum acquiret, inviolabilis solemniter erit. Proinde quoad antiquas novasque ecclesiasticas fundationes nulla vel suppressio vel unio fieri poterit absque interventu autoritatis Apostolicae Sedis salvis facultatibus a sacro Concilio Tridentino Episcopis tributis.* Documenti: Arch. 1; 14, 93 sgg., 18, 449 sgg. Kremer-Auenrode, 1, 215 sgg. — Storia: Rogge, Oesterr. von Vilogás b. z. Gegenw., Leipz. 1872, 1, 356. Brühl, Acta eccles., Mainz 1853. — Critica: (Fessler) Stud. üb. d. österr. Conc., Wien 1856. Jacobson, Ueb. d. österr. Conc., Leipz. 1856. — Conseguenze: Kelle, Ueb. d. Jesuitengymnasien in Oesterr., Prag 1873, Münch. 1876. (Ginzel) Kirchl. Zustände in Oesterr. unter der Herrsch. des Conc., Leipz. 1850. Bunsen, Zeichen d. Zeit, Leipz. 1850. Zum Frieden zwisch. K. u. S. in Oesterr., Leipz. 1868. Die theol. Studien in Oesterr. u. ihre Reform, Wien 1873.

[31]) Costituz. austriaca del $^{21}/_{12}$ 1867, 2. 6 sgg. (Kremer-Auenrode, 1, 261 sg.).

[32]) Presso Roskovány, Monum. 8, 780 sgg. Critica della legge: Prorubsky, Z. 9, 1 sgg. Kath. Stimmen aus Oesterr., Wien 1868. Rogge, l. c., 2, 204; 3, 206 sgg.

[33]) Decret. reale bavarese del $^{30}/_{3}$ 1852, 1 sgg. (Kremer-Auenrode, 1, 173).

[34]) Costituz. prussiana del $^{31}/_{1}$ 1850 (Zachariä, loc. cit. 76 sgg). § 12. 13, 14, 15: La chiesa evangelica e la romano-cattolica, come ogni altra associazione religiosa, possono regolare ed amministrare in modo indipendente i loro affari, e rimangono in possesso e godimento degli istituti, delle fondazioni, e dei fondi destinati ai loro scopi di culto, insegnamento e beneficenza. § 16, 17, 18: Il diritto di nominare, proporre, eleggere e confermare alle cariche ecclesiastiche è abolito per quel tanto che s'appartiene allo stato e che non ha il suo fondamento in un diritto di patronato od in altro speciale titolo giuridico. Questa disposizione non trova applicazione per rispetto all'impiego di ecclesiastici nella milizia e negli istituti pubblici. — Ved. Richter, Z. 1, 100 sgg. Gerlach, Das

Però il governo non riuscì a stringere coi vescovi un patto per regolarne le conseguenze; onde questi usurparono dal canto loro tutte quelle facoltà, che credevano di loro spettanza, senza che lo stato vi ponesse limitazione di sorta. Ne risultò che la chiesa come istituzione possedeva una libertà illimitata, mentre ogni cittadino era costretto dallo stato alla più cieca obbedienza di fronte alla chiesa.

D. I vescovi delle provincie dell'alto Reno richiedevano in particolareggiati memoriali dai loro governi parimente la libertà della chiesa; e come le loro pretese non furono soddisfatte, gli arcivescovi di Friburgo e il vescovo di Rottenburg presero il partito della rivolta. I governi, osteggiati nelle loro lotte dall'Austria e non sufficientemente appoggiati dalla Prussia, si videro alla fine costretti ad entrare in trattative con la curia romana, ed a conchiudere i concordati dell'$^{8}/_{4}$ 1857 (Württemberg) e del $^{28}/_{6}$ 1859 (Baden), foggiati sul modello austriaco. In entrambi gli stati però i concordati[35]) naufragarono contro l'opposizione del parlamento; e i due governi non poterono accordarsi con questo se non mediante le leggi seguenti intorno allo stato e alla chiesa: Baden: $^{9}/_{10}$ 1860 [36]), Württemb.: $^{30}/_{1}$ 1862. Esse miravano particolarmente ad ordinare i rapporti fra stato e chiesa, ma tentavano frattanto di conciliare l'indipendenza della chiesa con le inalienabili prerogative sovrane dello stato. Il governo badense vi fece seguire una serie di altre leggi[37]), e venne a capo di costringere all'obbedienza la curia di Friburgo riluttante. — Il governo di Assia-Darmstadt fece le sue concessioni con un patto segreto conchiuso col vescovo

Verhältn. des preuss. Staates zur kath. K., Paderb. 1867². (Aulicke) Beitr. zum Preuss. Kirchenrecht, fasc. 1-3, Paderb. 1854-56. Friedberg, Die evangel. u. kath. K. d. neu einverleibt. Länder in ihr. Bezieh. z. Preuss. Landesk. u. z. Staate, Halle 1867. Lo stesso, Joh. Bapt. Baltzer, Leipz. 1873. Lo stesso, Im neuen Reich, 1875, no. 1. 2. Hinschius, Die Orden u. Kongregationen, Berl. 1874. Padelletti, La chiesa cattolica in Prussia, N. Ant., vol. XXV, 58 (1874): Bonghi, La polit. eccles. della Prussia, N. Ant., LXX, 122 (1883).

[35]) Storia: Warnkönig, Ueb. d. Conflict des Episkopats der oberrhein. Kirchenprov., Erlang. 1853. Poschinger, Preussen am Bundestage, Leipz. 1882. — Documenti: Kremer-Auenrode, loc. cit. 1, 288 sgg. — Critica: Reyscher, Das österr. u. d. württemb. Conc., Tübing. 1858. Warnkönig in Z. für deutsch. Recht, 17, 321 sgg., 354 sgg. Rosshirt, Das Uebereinkommen d. Bad. Regier m. d. päpstl. Stuhl, Frieb. 1860. Maas, Arch. 5, 224, 394; 6, 263. Bunz in Zeitsch. f. Kirchengesch. 8, 188. 395 (1886).

[36]) Friedberg, Der Staat u. d. Kath. K. in Gr. Baden, Leipz. 1874. Golther, Der Staat u. die kath. K. in Württemb., Stuttg. 1874. Hauber, Z. 2, 357 sgg. Rümelin, Reden u. Aufsätze, n. serie, Freib. 1888, 205.

[37]) Leggi e ordin. del 1860, 1861-62-68-69-70-72.

di Magonza, patto che fu formalmente abolito nel 1866 [38]). — Il governo di Nassau ruppe le trattative per un concordato già annodate con Roma, e si accontentò di fare nel decreto del $^{25}/_{5}$ 1861 al vescovo alcune non rilevanti concessioni [39]).

§ 20. — V. Il Concilio Vaticano e le sue conseguenze quanto alla Chiesa e allo Stato.

[Friedberg, Samml. d. Aktenst. z. vatik. Conc. Tüb. 1872 (ivi la completa letteratura). Friedrich, Documenta ad illustrand. C. Vatic. 1, 2, Nödl. 1871. Martin, Omnium Concilii Vatic. quae ad doctrin. et disciplin. pertinent documentor. coll., Paderb. 1873. Friedberg, Aktenst. die altkath. Beweg. betr., Tüb. 1876. Frommann, Gesch. u. Kritik des Vatikan. Conc., Gotha 1872. Friedrich, Gesch., loc. cit. 1-3. Cecconi, Storia del Concilio Vat., P. 1, vol. 1, Roma 1872; vol. 2, 1879, inoltre 2 vol. di Documenti. Schulte, Der Altkatholizismus, Giessen 1887].

I. Il sistema papale toccò il culmine nelle decisioni del concilio vaticano convocato nel 1869 e differito fino al 1870 [1]). Esse non furono accolte da una parte dei cattolici tedeschi e svizzeri, i quali si atteggiarono ad associazione religiosa separata detta dei vecchi cattolici [2]), si posero sotto il governo di un vescovo tedesco rico-

[38]) Scritto del Vesc. di Magonza al Granduca di Assia del $^{20}/_{9}$ 1886 (Brück, Oberrhein. Kirchenprov. 503 sg.). La convenzione: Walter, Fontes 359, ved. Friedberg, Z. 8, 348 sgg. Thudichum, Die Kirchenfrage vor der hess. Volksvertret., 1863 e 1874. — Quanto al Min.-Verf. del Nassau, del $^{25}/_{5}$ 1861. ved. Brück, loc. cit., 550 sgg.

[39]) Ved. per la Sassonia: Mand. del $^{19}/_{2}$ 1827 (Walter, Fontes 444), Costit. del $^{4}/_{9}$ 1831, 54. 41.

§ 20. [1]) Constit. dogmat. I de ecclesia Christi edita in sess. IV ... oecum. Conc. Vatic. ($^{18}/_{7}$ 1870. Friedberg, 740): *Pius ... sacro approbante concilio cap. 3: ... Si quis itaque dixerit, Romanum Pontificem habere tantummodo officium inspectionis vel directionis, non autem plenam et supremam potestatem iurisdictionis in universam Ecclesiam, non solum in rebus quae ad fidem et mores, sed etiam in iis, quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent; aut eum habere tantum potiores partes, non vero totam plenitudinem huius supremae potestatis; aut hanc eius potestatem non esse ordinariam et immediatam sive in omnes ac singulas ecclesias, sive in omnes et singulos pastores et fideles, anathema sit. cap. 4: ... Itaque Nos traditioni a fidei Christianae exordio perceptae fideliter inhaerendo, ad Dei Salvatoris nostri gloriam, religionis Catholicae exaltationem et Christianorum populorum salutem, sacro approbante Concilio, docemus et divinitus revelatum dogma esse declaramus: Romanum Pontificem, cum ex Cathedra loquitur, id est, cum omnium Christianorum Pastoris et Doctoris munere fungens, pro suprema sua Apostolica auctoritate doctrinam de fide, vel moribus ab universa Ecclesia tenendam definit, per assistentiam divinam, ipsi in beato Petro promissam, ea infallibilitate pollere, qua divinus Redemptor Ecclesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus instructam esse voluit; ideoque eiusmodi Romani Pontificis definitiones ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae irreformabiles esse. Si quis autem huic Nostrae definitioni contradicere, quod Deus avertat, praesumpserit, anathema sit.*

[2]) Decisioni del 1, 2, 3 sinodo dei vecchi cattolici dell'impero tedesco, Bonn 1874, 75, 76. Quanto all'Austria i vecchi

nosciuto dalla Prussia, dal Baden, dall'Assia, e di un vescovo svizzero, ed ottennero parte dei beni ecclesiastici delle comunità cattoliche in virtù della legge prussiana del $^{5}/_{7}$ 1875 e della badense del $^{15}/_{6}$ 1874.

II. Ma il concilio fornì eziandio in alcuni stati tedeschi occasione a dare un nuovo ordinamento alle relazioni fra lo stato e la chiesa [3]).

1. Il governo austriaco dichiarò il $^{30}/_{7}$ 1870 come abolito il concordato e cercò con varî progetti di leggi di regolare i rapporti fra stato e chiesa. Da tali progetti scaturirono due leggi del 7 e del 20 maggio 1874 [4]).

2 In Baviera ($^{20}/_{11}$ 1873) venne tolto ogni vigore al decreto dell' $^{8}/_{4}$ 1852 (ved. sopra § 19, 33).

3. Il governo prussiano, che aveva già durante il concilio dichiarato ai suoi vescovi essere impossibile dopo la proclamazione della infallibilità del papa il lasciar loro l'antica posizione, emanò, derogando alli art. 15 e 18 della costituzione [5]), dal 3 maggio 1873

cattolici vennero riconosciuti il $^{18}/_{10}$ 1877. Z. 16, 208. Un decreto del governo bavarese del marzo 1890 considera i vecchi cattolici come una setta e non più come cattolici. — Sybel, Die altkath. Stiftungen u. d. Vermögen der röm-kath. Kirchengesellschaften in Preuss., Bonn 1874. Reusch, Das Verfahren deutsch. Bischöfe bez. der den Altkath. zum Mitgebrauch eingeräumten Kirchen, Bonn 1875. Nippold, Urspr., Umfang, Hemmnisse u. Ausichten der Altkath. Bewegung, Berl. 1873. Förster, Die Altkath. Eine geschichtl. Studie, Gotha 1879. Bühler, Der Altkatholizism., Leiden 1880. — Ved. Nippold, Die Altkath. K. des Erzbisth. Utrecht, Heidelb. 1872. — Quanto ai rapporti giuridici, ved. Sammlung der kirchl. u. Staatl. Vorschriften f. d. Altkäth. Kirchengemeinschaften, Bonn 1878. — Ved. letterat. ital. sul concilio e sui vecchi cattol. in Scaduto, Guarentigie, Tor. 1889, 33 sgg., 457 sgg.

[3]) Bonghi, Stato e Chiesa in Germania, N. Ant., vol. XVIII, 5, 253 (1871); Boglietti, Chiesa e Stato nel Nord e nel Sud della Germania, N. Ant. XXX, 354 1875).

[4]) Testo e commentario: Gautsch. v. Frankenthurn, Die confession. Gesetze, Wien 1874. Critica: Hinschius in Z. f. Gesetzgeb. u. Prax. des deutsch. öffentl. R. di Hartmann, 2, 131 sgg., 533 sgg. Friedberg, Im Neuen Reich, 1874, 385 sgg.

[5]) Legge del $^{5}/_{4}$ 1873: Gli articoli 15 e 18 della costituzione del $^{31}/_{1}$ 1850 (ved. sopra § 19, 34) sono aboliti. In vece loro vengono sostituite le seguenti disposizioni: Art. 15. — La chiesa evangelica e la romano-cattolica, come ogni altra associazione religiosa, possono regolare ed amministrare in modo indipendente i loro affari, ma debbono assoggettarsi alle leggi ed alla sorveglianza dello stato stabilita per legge. Entro questi medesimi limiti rimane ogni associazione religiosa in possesso e godimento degli istituti, delle fondazioni, e dei fondi destinati ai suoi scopi di culto, insegnamento e beneficenza. Art. 18. Il diritto di nominare, proporre, eleggere e confermare alle cariche ecclesiastiche è abolito per quel tanto che si appartiene allo stato e che non ha il suo fondamento in un diritto di patronato od in altro speciale titolo giuridico. Questa disposizione non trova applicazione per rispetto all'impiego di ecclesiastici nella milizia e negli istituti pubblici. Del resto dalla legge sono regolate le facoltà dello stato per riguardo all'educazione, alla nomina ed al licenzia-

in poi una serie di leggi [6]), che si possono ricondurre a due principî, le cui conseguenze però non furono nè compiutamente nè sempre giustamente poste ad effetto:

A. Anzitutto il legislatore respinse il principio della separazione della chiesa dallo stato. Esso lasciò alla chiesa la sua storica posizione di corporazione privilegiata nello stato, ma pretese in conseguenza per sè le prerogative sovrane, che si esplicano nella vigilanza sulla vita esterna della chiesa. Sotto questo aspetto si presero a modello le legislazioni del Württemberg e del Baden, da cui però si derogò in due sensi:

a) da una parte, in quanto il legislatore prussiano commise bensì l'esecuzione delle leggi agli ufficiali amministrativi, ma pose sopra di essi una speciale giurisdizione amministrativa;

b) d'altra parte, in quanto esso imprese a combattere le trasgressioni delle norme legislative mediante pene criminali applicabili dal giudice secolare.

B. Il secondo principio può essere brevemente formulato in questi termini, che libertà ecclesiastica debba avere non la chiesa come istituto, ma ogni singolo individuo. Per rispetto allo stato può la vita d'ogni cittadino trascorrere dalla culla fino alla tomba senza che egli abbia nulla a che fare con la chiesa. È lasciato all'influenza della chiesa di spingere mediante provvedimenti ecclesiastici i suoi membri ad uniformare la loro vita alle prescrizioni da lei date, il cui adempimento non è più come prima un ordine dello stato, ma solo un suo voto. — La chiesa cattolica oppose un'aspra resistenza

mento degli ecclesiastici e dei ministri della religione, e sono fissati i limiti della potestà disciplinare ecclesiastica.

[6]) Leggi: 1. Circa la sorveglianza sull'istruzione ed educazione ($^{14}/_{3}$ 1872); 2. Sull'educazione e sulla nomina degli ecclesiastici ($^{11}/_{5}$ 1873); 3. Sopra la potestà disciplinare ecclesiastica e sull'istituzione della Corte regia per gli affari ecclesiastici ($^{12}/_{5}$ 1873); 4. Sui limiti del diritto d'usare i mezzi di punizione e correzione ecclesiastici ($^{13}/_{5}$ 1873); 5. Sull'uscita dalla chiesa ($^{14}/_{5}$ 1873); 6. Per dichiarare e completare la legge dell'$^{11}/_{5}$ 1873 intorno all'educazione e alla nomina degli ecclesiastici ($^{21}/_{5}$ 1874); 7. Sull'amministrazione dei vescovadi cattolici vacanti ($^{20}/_{5}$ 1874); 8. Sulla sospensione dei redditi provenienti dai fondi dello Stato ai vescovati e agli ecclesiastici rom. catt. ($^{22}/_{4}$ 1875); 9. Sugli ordini religiosi e sulle congregazioni consimili della chiesa catt. ($^{31}/_{5}$ 1875); 10. Sull'amministr. del patrim. nelle comunità eccles. catt. ($^{20}/_{6}$ 1875); 11. Sui diritti di vigilanza dello stato sull'amministr. del patrimonio nelle diocesi catt. ($^{7}/_{6}$ 1876); 12. Sullo stato civile delle persone e sulla forma del matrimonio ($^{9}/_{3}$ 1874), abolita con legge imper. del $^{6}/_{2}$ 1875. Hinschius, Die Preuss. Kirchenges. d. Jahres 1873, Berl. 1873. Lo stesso, Die P. Kircheng. der Jahre 1874 u. 1875, nebst dem Reichsges. v. $^{4}/_{5}$ 1874, Berl. 1875. Ved. Martens, Die Beziehungen d. Ueberordn., Nebenordn. u. Unterordn. zw. K. u. Staat, Stutt. 1877. — Nouvelle Législation prussienne réglant les rapports entre l'état et l'église, avec supplément, Berlin 1874.

all'applicazione di tali leggi [7]); ed anche per parte della chiesa evangelica, a cui in virtù del principio della parità esse si riferivano, non trovò lo stato quell'appoggio, che si sarebbe potuto aspettare da un retto apprezzamento delle sue intenzioni. Onde lo stato si credette obbligato a recedere dal cammino con tanta energia intrapreso, e leggi posteriori ($^{14}/_{7}$ 1880, $^{31}/_{5}$ 1882, $^{11}/_{7}$ 1883, $^{21}/_{5}$ 1886, $^{29}/_{4}$ 1887) [8]) non solo corressero alcuni punti errati delle anteriori, ma contravvennero addirittura al loro sistema, e rilasciarono la loro applicazione in mano ad una amministrazione soggetta all'arbitrio delle correnti parlamentari.

4. L'esempio della legislazione prussiana, diventata in alcuni punti legislazione dell'impero [9]) servì di modello alle cinque leggi emanate il $^{23}/_{4}$ 1875 nel Granducato d'Assia [10]), ove per vero venne pure intrapresa una decisiva revisione con la legge del $^{5}/_{7}$ 1877 [11]).

5. La legge sassone del $^{23}/_{8}$ 1876 si fonda piuttosto sui principî della legge austriaca.

6. Finalmente il governo badense introdusse con la legge del $^{19}/_{2}$ 1874 nel suo diritto le modificazioni divenute necessarie in seguito alla legislazione imperiale, abolì il decreto del $^{2}/_{11}$ 1872 con la legge del $^{5}/_{3}$ 1880, e modificò infine una parte delle norme prima in vigore con la legge del $^{5}/_{7}$ 1888 [12]).

[7]) Pius IX Encycl. ad Aepisc. et Epos. Regni Boruss. ($^{5}/_{2}$ 1875, Arch. 33, 373 sgg.): *Ad has enim vero partes Nostri muneris implendas intendimus, per hasce literas aperta testatione denunciantes omnibus, ad quos ea res pertinet, et universo Catholico Orbi leges illas irritas esse, utpote quae divinae Ecclesiae constitutioni prorsus adversantur.* — Siegfried, Aktenst. betr. den preuss. Culturkampf, Freib. 1882. Hahn, Gesch. des Culturkampfes in Preussen, Berl. 1882. Wiermann, Gesch. d. Kulturkampfes, Leipz. 1885. Majunke, Gesch. d. Culturkampfes in Preussen, Paderb. 1886. Padelletti, N. Ant., XXV, 58 (1874). Bonghi, N. Ant., LXX, 122 (1883).

[8]) Hinschius, Die Preuss. Kirchengesetze v. $^{14}/_{7}$ 1880 nebst den Ges. v. $^{7}/_{6}$ 1876 u. $^{13}/_{2}$ 1878, Berl. 1881. Lo stesso, Z. 18, 161 sgg. Lo stesso, Die Preuss. Kirchenges. betr. Abänderungen der kpolit. Gesetze v. $^{21}/_{5}$ 1886, Berl. 1886. Lo stesso, Die Preuss. Kirchenges. betr. Abänderungen d. kpolit. Gesetze v. $^{29}/_{4}$ 1887, Berl. 1887.

[9]) Cod. pen. dell'impero 130 a; Leg. relativa all'ordine della Comp. di Gesù ($^{4}/_{7}$ 1872), Leg. circa l'impedimento dell'eserc. abusivo degli ufficî eccles. ($^{4}/_{5}$ 1874); Leg. sullo stato civile e sul matrim. ($^{6}/_{2}$ 1875).

[10]) 1. Legge sulla posiz. giurid. delle chiese e comunità relig. nello stato; 2. Contro gli abusi della autorità eccles.; 3. Intorno all'educaz. e alla nom. degli eccles.; 4. Sugl'ordini relig. e sulle congreg. consimili; 5. sul d. di impor tasse delle chiese e com. relig. — Ved. Arch. 54, 201.

[11]) Intorno alla educ. e nom. degli eccles.; Arch. 58, 341.

[12]) Arch. 60, 462. Ved. Maass, Arch. 61, 90. Inoltre la legge $^{26}/_{7}$ 1888 sulla tassa per i bisogni eccles. locali. Arch. 61, 109.

APPENDICE

Lo Stato e la Chiesa in Italia.

I. **Napoli e Sicilia** [Vedi Friedberg, Die Grenzen zwischen Staat und Kirche und die Garantien gegen deren Verletzung, Tübingen 1872, II Abtheilung, p. 654 sgg.; e specialmente Scaduto, Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri, sec. XI-XIX, Palermo 1887; lavoro amplissimo, che ci dispensa rispetto a questo primo punto dall'entrare in troppe particolarità]. — Caratteristici nella storia delle relazioni fra la Santa Sede e i governi di Napoli e Sicilia sono due fatti, che risalgono entrambi agli inizî della dominazione normanna. Fatti di opposta natura, in quanto l'uno suona supremazia della potestà ecclesiastica sulla secolare, e l'altro per contro indipendenza ed immistione di questa in cose di natura spirituale. Essi sono l'Investitura pontificia dei sovrani di Napoli e Sicilia, e il diritto di Legazia Apostolica, che a questi ultimi spettava. Nella storia di tali istituti può ben dirsi compendiata quella degli indirizzi varî, che la politica ecclesiastica ebbe a subire nell'Italia meridionale durante le diverse epoche e sotto le diverse dinastie. I Normanni, conquistato il territorio, se ne fecero dare l'investitura dal pontefice, e gli corrisposero, come a signore feudale, un annuo tributo. Esso venne pagato anche dai sovrani loro successori, finchè sotto Carlo d'Angiò vi si aggiunse l'omaggio di un cavallo bianco, cioè d'una *chinea*; parola, da cui prende appunto nome la lotta, impegnatasi in seguito e combattutasi anche con numerosi scritti (vedili in Scaduto, p. 59, 74), allorchè sovrani risoluti e gelosi della loro indipendenza, quali gli Aragonesi, Carlo VI d'Austria, Vittorio Amedeo II di Savoia, i Napoleonidi, o ministri spregiudicati, quali il Tanucci ed il Caracciolo, negarono di assoggettarsi o senz'altro all'investitura, o soltanto al pagamento del tributo, perchè gravoso, oppure soltanto al presente della chinea, perchè umiliante. La controversia non ebbe termine se non con Ferdinando II di Borbone, il quale ottenne, mediante un'offerta in denaro, che la Santa Sede rinunciasse definitivamente alle sue pretensioni (Lioy, L'aboliz. dell'omagg. della chinea, in Arch. stor. per le Prov. napol., VIII, 1882). — Anche più fortunosa e duratura fu la controversia intorno alla Legazia Apostolica (ved. letteratura in Scaduto, p. 175, not. 1; e specialm. Caruso, Discorso ist.-apol. della Monarchia di Sicilia, ed. Mira, Palermo 1863; Forno, St. della Ap. Leg., ed. Mira, Palermo 1869; Crisafulli, Studi sulla Ap. Leg., Palermo 1850; Amari, L'Ap. Leg. di Sic., in N. Ant., VII, 447 (1867); Sentis, De Monarchia Sicula,

Freiburg 1869). Questo privilegio, concesso al conte Ruggiero da una bolla di Urbano II del 1098, la quale mirava non tanto a trasmettergli poteri nuovi quanto a dare fondamento giuridico a quelli, il cui esercizio egli si era già da lungo arrogato, conferiva a quel sovrano e ai suoi successori la facoltà di fungere da *legati nati* del pontefice nei loro stati (dapprima cioè per la Sicilia e la Calabria, ma poi in forza del concordato del 1156 solo quanto alla prima), e di impedire quindi che altri se ne mandassero da Roma, e che a Roma si potesse dai loro sudditi interporre appello; poichè ad essi spettava di giudicare in ultima istanza, assolvere dalle censure, rilasciare dispense matrimoniali, ecc. La concessione della Legazia Apostolica, che prese poi il nome di *Monarchia Sicula* o *Regia Monarchia* — onde Giudice della Monarchia fu detto il magistrato ecclesiastico, a cui i sovrani deferirono l'esercizio delle molteplici facoltà loro derivanti dal privilegio, e che appunto con tale esercizio conferì grandemente nel corso dei secoli a tutelare i diritti della sovranità contro le usurpazioni curialistiche —, venne riconfermata, ma eziandio revocata a più riprese dai pontefici successivi, tra gli altri da Innocenzo III, Clemente XI, e finalmente da Pio IX con la bolla *Suprema* del 28 gennaio 1864, pubblicata il 10 ottobre 1867. A tali revoche ed ostilità si oppose sovente una vigorosa resistenza per parte dei governanti, specialmente della dinastia spagnola e della sabauda; ma non mancano neppure esempî di rinunzie forzate o volontarie ai diritti della legazia; tale quella che il re d'Italia fece con la legge 13 maggio 1871 (art. 15), che vi pose fine, in omaggio al principio della separazione. — Ai Normanni risalgono pure, oltre alle due precedenti, varie altre istituzioni e disposizioni regolanti i rapporti fra lo Stato e la Santa Sede, le quali, se pure non disconoscono le prerogative di questa, mirano però essenzialmente a tutelare quelle dello stato. Così, per non dire che delle principali, se si deve a Guglielmo II il riconoscimento del foro ecclesiastico (Const. Regni Sic., lib. I, tit. LXVIII-LXIX; ved. Scaduto, p. 296), sta però che le leggi normanne lo contennero in limiti per i tempi assai ristretti; e se alla chiesa si riconobbe il diritto alle decime tanto sui beni dei privati quanto sulle rendite dello stato (Const. Regni Sic., lib. I, tit. VII), d'altra parte però già fin d'allora (Scaduto, p. 618) si posero limitazioni alla manomorta, non si esentarono dai tributi i beni degli ecclesiastici, anzi si giunse fino a stabilire che non restasse alle chiese, ma passasse al fisco, parte degli spogli e dei frutti delle sedi vacanti (Const. Reg. Sic., lib. III, tit. XXXI). Del resto così decisiva era la autorità dei sovrani sul clero basso ed alto, parte del quale era loro soggetto per vincolo feudale, che essi soli potevano determinare a quali prelati fosse dato senza disturbo delle chiese prender parte ai concilii fuori del regno, ed esercitavano tanta influenza nelle elezioni dei vescovi, che i canonisti si videro costretti a giustificarla come una concessione al tutto peculiare dei pontefici (ved. Glossa al prooem. C. XVI, qu. 7, ad v. *Ecclesias*). — La diplomazia papale seppe per contro strappare rilevantissime concessioni agli Svevi, avvantaggiandosi delle lotte per la successione al trono, che le porsero il destro di negoziare con re Tancredi (Watterich, Vita pontif. Roman., II, 722), e di imporsi alla regina Costanza e al figlio Federico II, allorchè per la sua minore età ne venne affidata la tutela ad Innocenzo III. Infatti Federico II

dovette nel salire al trono rinunciare non soltanto alla legazia apostolica, permettendo in altri termini gli appelli a Roma e piena libertà di comunicazioni fra questa e i prelati del regno, ma ancora agli spogli e ai frutti delle sedi vacanti; e fu al tempo stesso costretto a ratificare una bolla di Innocenzo III, sminuente il diritto di elezione dei sovrani (Huillard-Bréholles, Hist. diplom. Friderici II, Parisiis 1852, I, 269). Ma in seguito egli iniziò una politica ecclesiastica anche più energica della normanna, accogliendone e completandone i provvedimenti, che fissò nella sua redazione delle *Constitutiones regni Siciliae.* Limitò strettamente il foro ecclesiastico, difendendo gelosamente i diritti giurisdizionali dello stato e procedendo contro ecclesiastici rei di fellonie o di altri reati consimili; combattè l'estendersi della manomorta; si intromise ed influì in modo decisivo nelle nomine alle cariche ecclesiastiche e specie alle vescovili. E quando questo suo procedere e la sua politica generale gli scatenarono contro le scomuniche pontificie, l'interdetto e la deposizione dal trono, egli rispose costringendo gli ecclesiastici a funzionare (Huillard, VI, 581), espellendo i riottosi (Huillard, V, 1057; VI, 701, ecc.), impedendo che i sudditi comunicassero con Roma, e che nei suoi stati si introducessero le bolle pontificie (Ricardo de S. Germano, ad a. 1239, in Mon. SS. 19, 376 sgg.). — Le cose mutarono radicalmente allorchè la curia romana riuscì a porre sul trono degli Svevi la casa di Angiò, a cui essa impose tutti quei patti che le piacquero. Riconosciuto il foro ecclesiastico in tutta l'estensione canonica, esenti da ogni imposta gli ecclesiastici e i loro beni, abolito ogni diritto sovrano in materia di appelli, di elezioni, di spogli (Del Giudice, Codice diplomatico del regno di Carlo I e II di Angiò, ecc., Napoli 1869, p. 22-24). — L'avvento della casa di Aragona al trono segnò prima in Sicilia e poi in Napoli un dignitoso ed energico risveglio dei diritti dello stato, che si continuò sotto gli altri monarchi spagnuoli. A tutela di tali diritti fungevano l'*exequatur*, il *placet*, il *recursus ad principem*, pel cui mezzo non solo si tenne alta la autorità dello stato di fronte ai provvedimenti ecclesiastici, ma si infrenò la stampa curialistica e la divulgazione stessa delle scritture pontificie. Se pure non si giunse ad impedire, come in Francia, la pubblicazione degli atti del Concilio Tridentino, però si fece accompagnare ad essa e a quella della bolla *In coena Domini* la più ampia riserva delle regalie e dei diritti maiestatici. Va però detto che già nell'applicazione di queste misure si dimostrò in coloro, cui era affidata, tanta debolezza di fronte alla curia, che questa raggiunse tutti gli intenti suoi, e maggior terreno ancora acquistò in seguito di fronte alla fiacchezza sempre crescente dei governanti, che le armi ad essi date dai predecessori a difesa dei diritti loro non seppero o non vollero adoperare; così che ben presto non ebbe più freno il despotismo del clero e il fanatismo delle masse, e ne nacque nel regno quello stato di disordini e di miserie, di cui è viva la descrizione e alto il lamento nella immortale Istoria civile del Regno di Napoli del Giannone. Che la pubblicò, quando già era ricominciato un movimento anticurialista nel regno di Napoli con la dominazione della casa d'Austria, ed in Sicilia con quella di Vittorio Amedeo II, il quale lottò per sei anni contro le pretese della Santa Sede e i suoi interdetti (Stellardi, Il regno di V. A. di Savoia nell'isola di Sic., Docu-

menti, Torino 1863-66). — Questo movimento anticurialista, che ebbe una breve sosta nel concordato del 1741 (Nussi, Convention. de Rebus ecclesiast. inter S. Sedem et civil. potest., Mogunt. 1870, p. 72 sgg.), si accentuò per contro in seguito, allorchè le varie dinastie regnanti della casa di Borbone strinsero un accordo di famiglia per cacciare ed annientare non solo l'ordine dei Gesuiti, ma per combattere in genere le smodate pretensioni della sede pontificia. Il fiero proposito si esplicò in Napoli colle larghe riforme dei ministri Tanucci e Caracciolo. Esse avevano, a differenza delle toscane dello stesso tempo, uno scopo essenzialmente civile e non già di riforma interna della chiesa; e consistevano principalmente nel rinnovare ed allargare le leggi di ammortizzamento; nel far dipendere dalla autorizzazione regia non solo il conferimento della personalità giuridica alle associazioni religiose, ma la loro stessa costituzione; nell'abolire il Santo Uffizio; nello stabilire che i rescritti provenienti da Roma e quelli dei sinodi provinciali non potessero avere esecuzione senza il regio *placet*, nel vietare che si indirizzassero a Roma domande di dispense o d'altre concessioni, senza la licenza sovrana, ossia il *liceat scribere* (Gallo, Cod. eccl. siculo, lib. I, dip. 5, 84, Palermo 1846 sgg.); nell'escludere il diritto di collazione pontificia per i vescovadi, avocando tale diritto al sovrano; nell'abolire il privilegio del foro tanto in materia civile che penale; nel limitare l'esercizio e gli effetti della giurisdizione ecclesiastica in materia disciplinare; e in altre numerose disposizioni tendenti a contenere gli abusi dei ministri del culto. — Il dominio francese non mutò questo stato di cose; che fu solo rovesciato dalla violenta reazione susseguitagli, di cui fu anima il cardinale Ruffo. Se pure non pienamente curialistico fu il concordato del 1818 (Vedilo in Saredo, Cod. eccles., p. 807 sgg.), sta però che nel fatto e specialmente dopo le rivoluzioni del 1821 e del 1848, l'elemento clericale, alleandosi all'assolutismo borbonico, spadroneggiò la vita napoletana isterilendone tutte le più alte manifestazioni, sicchè sola prosperava la chiesa ove tutto andava in dissoluzione (Friedberg, 672).

II. **Toscana** [Friedberg, Grenzen, II, pag. 678 sgg., e Scaduto, Stato e Chiesa sotto Leopoldo I, granduca di Toscana, Firenze 1885]. — Qui la devozione verso la Santa Sede è rimasta tradizionale; e si dimostra fin dagli inizî con la parte, che la famosa contessa Matilde ebbe nella grande lotta fra il Papato e l'Impero, e con le sue grandi liberalità verso la curia romana. Bisogna però dire che durante tutto il glorioso periodo repubblicano la devozione non si abbassò mai a una cieca servilità e ad una illimitata dedizione. Se lo seppero i pontefici, i quali vollero, troppo più che non convenisse, intromettersi nella vita politica fiorentina e comprimerne la autonomia. Così fu al tempo della ingerenza apparentemente pacificatrice di Bonifacio VIII nelle cose del Comune fiorentino; poichè allora si vide stare con uguale fermezza di fronte da una parte un pontefice energico, che voleva assoggettarsi Firenze, adoperandosi a farsi cedere le ragioni imperiali sulla Toscana, e dall'altra un governo di popolani e di legisti, il quale, senza tradire la propria fede guelfa, resisteva alle ingerenze della S. Sede, per mantenere quella, che esso chiamava *antica, consueta* e *continuata libertà* (Levi, Bonif. VIII e le sue relazioni col Com. di Firenze, Roma 1882; Franchetti, N. Ant., LXVII, 1883, p. 32). Nè questa resistenza venne meno quando l'interdetto non fu solo più comminato ma

effettivamente lanciato su Firenze; il che accadde per opera di papa Gregorio XI, il quale dichiarò i beni dei Fiorentini *res nullius* e le loro stesse persone preda del primo occupante (Raynaldus, Annal. eccl. ad a. 1376, no. 5), e a cui il comune fiorentino rispose movendogli guerra e costringendo il clero a continuare nei divini ufficî (Inghirami, Storia della Toscana, Fiesole 1841, 7, 579 sg.); e per opera di Sisto IV, nella quale occasione il comune, forte del parere di una commissione di teologi e canonisti, convocò un sinodo dei suoi prelati, e si appellò al futuro concilio (Frantz, Sixtus IV und die Republik Florenz, Regensburg 1880). A questi sensi di devozione insieme e di indipendenza si inspirava la legislazione in materia ecclesiastica. Se da una parte infatti si riconoscevano, se non esplicitamente almeno di fatto, tutte le immunità e i privilegi degli ecclesiastici, se piena autorità si attribuiva al tribunale dell'Inquisizione (Scaduto, p. 82 sgg.; Rastrelli, Fatti attinenti all'Inquisizione, Firenze 1782; Statuta populi et Communis Florentiae del 1415, Friburgi-Florentiae 1783, lib. III, rubr. 41, tom. I, p. 259) abbandonandogli senza restrizione di sorta i sospetti di eresia, contro cui gravissime pene erano comminate (Stat. III, rub. 40, tom. I, p. 258; rub. 83, tom. I, p. 299); d'altra parte però si limitavano in più modi gli effetti civili delle censure ecclesiastiche, difendendosi a carico del comune chi fosse scomunicato per ragione di ufficio (Stat. II, rub. 21, 22, tom. I, p. 125); si reprimeva con molteplici espedienti l'abuso del privilegio del foro (Stat. III, rub. 43, 44, tom. I, p. 260), proibendosi per di più con gravissime pene il portare cause innanzi a tribunali non riconosciuti dalla repubblica (Provvisione del 1291, ved. Scaduto, p. 90, e Stat. II, 8, tom. I, p. 133; III, 82, tom. I, p. 295; V, tract. III, rub. 48, p. 346), o posti fuori del territorio, e quindi implicitamente gli appelli a Roma (Stat. II, 20, tom. I, p. 125); si subordinava alla approvazione governativa la creazione di nuove congregazioni (Stat. III, 20, tom. I, p. 289); si richiedeva, almeno indirettamente, per l'esecuzione delle provvisioni pontificie l'*exequatur* (Stat. III, 83, tom. I, p. 298); e si escludevano gli ecclesiastici dagli uffici pubblici (Stat. III, 43, tom. I, p. 261; V, tract. III, rub. 49, p. 347; e Leges municip. Pistoriensium, IV, rub. 14, p. 166). Già poi in forza di una provvisione del 1407, riconfermata in seguito dagli Statuti (IV, rub. 40), venne impedito qualunque acquisto di beni immobili agli enti ecclesiastici (Adami, Raccolta di leggi e stat. sui possessi ed acqu. delle Mani-morte, Venezia 1767, p. 61 sgg.); i chierici stessi inoltre vennero sottoposti ad alcune almeno delle gravezze (Canestrini, La scienza e l'arte di stato desunta dagli atti uffic. della Rep. fior. e dei Med., Parte I, Firenze 1862, p. 41, 59, 84, 89 segg.; e Stat. IV, 71, 74, tom. III, p. 512). Esisteva pei benefizi vacanti, come pure pei luoghi pii, una specie di moderno economato, costituito da sei operai (Stat. V, tract. III, rub. 48, p. 345). Del resto, per ragione di pubblica economia e di moralità, l'autorità si mischiava a norma degli statuti in più modi nelle faccende interne della chiesa (Stat. V, tract. III, rub. 46, 50, 56, tom. III, pagina 343 sgg.), ed è specialmente caratteristico il divieto, che alcun cittadino fiorentino o fiesolano potesse diventare vescovo di Firenze e di Fiesole (Stat. III, 46, tom. I, p. 262). Questo complesso di disposizioni ebbe il suo coronamento nella proibizione che gli statuti del comune potessero venir impugnati,

ancorchè si pretendesse che essi fossero contrarî ai sacri canoni (Stat. III, 25, tom. I, p. 129). Proibizione questa, la quale non ebbe a dire il vero efficacia molto duratura, poichè il 19 maggio 1427 venne fatto al pontefice Martino V di ottenere una provvisione dal Supremo Consiglio, composto di 222 votanti, con 145 voti favorevoli, e 74 contrarî, in forza della quale fu revocato tutto quello che tanto avanti come dopo come pure per mezzo degli statuti del 1415, e tanto in Firenze che negli altri luoghi del suo dominio potesse essere stato fatto o statuito contro la libertà della chiesa, o in vilipendio o danno degli ecclesiastici (Adami, loc. cit.). E come se ciò non bastasse un nuovo esame degli Stat. fiorentini venne fatto nel 1472 da un commissario ecclesiastico, sempre per toglierví quanto vi fosse ancor potuto restare di contrario alle immunità ecclesiastiche. La dedizione del comune alla curia, completa nel campo legislativo, non fu però tale in quello dei fatti; come attestano varî provvedimenti posteriori, specie in materia di tributi, quale l'estensione del catasto del 1458 ai beni delle chiese, l'avere negli anni 1470, 1480, 1503, su di essi imposte delle tasse, sollevando i reclami del papa (Canestrini, 172, 191, 200, 275); finchè si venne in questa materia al concordato del 1516 con Leone X (Zobi, Storia civile della Toscana, Firenze 1850, tom. I, append., p. 71), che permise si sottoponessero entro certi limiti agli oneri reali ed alle collette i beni di nuovo acquisto degli enti ecclesiastici, quelli patrimoniali di ciascuna persona ecclesiastica, e i beni donati fittiziamente da non più di cinquant'anni ad istituti religiosi. — Niuna dinastia forse fu più che quella dei Medici incondizionatamente ligia alla curia romana. Essi istituirono bensì, perchè trattasse gli affari ecclesiastici e tutelasse i diritti loro, un ufficio che prese in ultimo il nome di *Segreteria del Regio diritto* (sulla sua storia ved. Zobi, tom. I, p. 129 sgg.), ed esercitarono a volte, specialmente sotto Cosimo I, che fu il più energico della loro casa verso Roma, una certa ingerenza per rispetto alle congregazioni, all'amministrazione delle opere pie, giungendo fino ad estendere alcune delle nuove tasse al clero (Scaduto, 120 sgg.); ma per lo più non si sapeva trovare altro rimedio contro gli abusi degli ecclesiastici, se non le lagnanze presso la Santa Sede, che non ne tenne mai gran conto. Si istituisce in Firenze una Nunziatura (Breve del 22 luglio 1560) con una larga giurisdizione intaccante quella dello stato. L'inquisizione spadroneggia così senza ritegni da inceppare l'azione d'ogni autorità laica, da impedire ogni libertà di studî (Galluzzi, Ist. del Granducato di Toscana, lib. VIII, cap. 10, vol. IV, pag. 410), da intromettersi tanto nella stessa vita privata dei cittadini, che i frati imponevano matrimoni col pretesto di conciliare le famiglie (Galluzzi, lib. VIII, c. 10, vol. IV, pag. 396), proibendo in pari tempo ai giovani di frequentare quelle, ove fossero ragazze da marito (Cantini, Legisl. Toscana raccolta e illustr. Firenze 1800-1808, vol. XX, p. 242). Non è il caso di parlare di *placet*. Il Concilio Tridentino vi fu pubblicato senza restrizioni (Cantini, V, p. 154), il che valse ai Medici il titolo di Granduca; nè impedita fu la pubblicazione della bolla *In Coena Domini*. Onde il clero secolare e regolare, sempre crescente di numero, restio a pagar le imposte, non limitato da niuna legge di amortizzazione, crebbe così smisuratamente i suoi possessi, che lo stesso granduca Ferdinando I avvertiva come continuando di tal

passo in breve tempo la manomorta avrebbe assorbito tutto il non grande territorio dello stato (Lettera di Ferdin. I al Cardinale di Firenze del 1592 — Galluzzi, lib. V, cap. 13, vol. III, p. 266). — Ai danni della politica ecclesiastica medicea tentarono di porre energico rimedio i principi della casa di Lorena. Francesco I iniziò l'opera, che fu poi compiuta da Leopoldo I, le cui idee erano, salvi pochi punti secondarî, le stesse che quelle del fratello Giuseppe II d'Austria. Il che val quanto dire, che le sue riforme miravano a due scopi: cioè non solo a guarentire i diritti dello stato, ma ancora a riformare la stessa costituzione interna della chiesa. Precipue tra le riforme della prima categoria furono l'abolizione del tribunale della nunziatura (20 settem. 1788, Bandi e Ordini, vol. XIII, n° CLXXXVIII), essendo il nunzio posto nella stessa condizione degli altri agenti diplomatici; l'abolizione del tribunale dell'inquisizione (5 luglio 1782, Bandi ed Ordini, vol. XI, num. LVIII); del diritto di asilo (10 nov. 1769; Scaduto, p. 238); della immunità reale spettante ai beni ecclesiastici (11 mag. 1775; Bandi ed Ordini, vol. VII, num. XLII); del privilegio del foro (1777-1784; Scaduto, p. 235). Ancora: si resero necessarî rispettivamente l'*exequatur* ed il *placet* non soltanto per la esecuzione e la pubblicazione di certi atti e per certe nomine, ma eziandio per la validità della domanda di certe dispense (Scaduto, p. 192 sgg.); e, riforma più radicale d'ogni altra, si diminuì e limitò la manomorta in così stretti confini, come ancora non erasi fatto in nessun altro stato d'Italia (Scaduto, § 25). I provvedimenti della seconda specie, dei quali fu ispiratore e cooperatore il vescovo di Pistoia, Scipione dei Ricci, miravano, oltre che a toglier di mezzo pratiche superstiziose e dannose in materia di immagini e di funerali e simili (Scaduto, § 23), sopra tutto ad una profonda riforma del clero regolare, numerosissimo, scandaloso, turbolento, e del secolare, ignorante, straricco, ligio tutto alla Santa Sede (Scaduto, cap. IV. V). A questi intenti si informava l'infelice sinodo di Pistoia, tenuto dal Ricci, di cui dicemmo (ved. § 17, not. 12). — Contro queste innovazioni, forse troppo spinte, scoppiò, non appena Leopoldo ebbe lasciato il trono di Toscana, una intensa reazione in senso curialista, la quale, sospesa alquanto nel breve periodo della signoria francese, si continuò allorchè questa cadde. Ma per quanto intensa essa non riuscì però a scalzare del tutto l'opera leopoldina; poichè, per non dire che delle riforme principali, non furono più rinnovati dalle leggi posteriori, e neppure dal concordato del 1851 (Nussi, Convention., 278 sgg.), nè l'inquisizione, nè il tribunale della nunziatura, nè l'esenzione dall'imposta fondiaria, nè il diritto d'asilo, nè infine lo stesso privilegio del foro. Rimasero pure le leggi sulla manomorta, e, quello che più monta, non andò perduto interamente il patrimonio delle idee ricciane e leopoldine (Friedberg, p. 687; Scaduto, p. 396).

III. **Modena e Parma.** — Le misure tendenti a contenere nei giusti limiti le prerogative del clero e la sua ingerenza nelle cose pubbliche, e conseguentemente le controversie con la potestà ecclesiastica, risalgono nell'uno e nell'altro stato a un tempo molto antico. Fin dal 1204 ebbe Innocenzo III a minacciare il governo di Modena di scomunica e di interdetto perchè non si rispettavano le immunità del clero, obbligandosi i sacerdoti a pagar tributi e carcerandosi senz'altro quelli di loro che fossero rei; il che non distolse quelle

autorità dal pretendere con patti del 1227 che vescovi ed ecclesiastici riconoscessero la supremazia dello stato quanto alla giurisdizione territoriale e ad altre regalie (Campori, Del governo a comune in Mod., pref. agli Stat. di Mod., Parma 1864, cap. IV, 70 sgg). Una pretesa consimile trasse senz'altro nel 1220 la scomunica papale sui magistrati di Parma (Ronchini, Pref. agli Stat. di Parma del 1255, Parma 1856, p. XXXIII sgg.); i quali, se pure dovettero da principio, trovandosi combattuti anche dall'imperatore, offrire una composizione (Stat. succit., p. 195), ove promettevano di abolire quanto si fosse fatto contro la libertà della chiesa, ben tosto però non solo le abolite limitazioni rinnovarono ed altre più gravi vi aggiunsero, ma scrissero in tale congiuntura nei loro statuti una disposizione, ove si ordinava al podestà di proporre entro quindici giorni dalla sua entrata in carica il modo, con cui potessero i laici ricuperare i diritti loro usurpati dai chierici (Ronchini, XXXIV sgg., Stat., 300). E mentre in Modena in forza di accordi presi nel 1278 e nel 1306 (Campori, 77, 78), pur riconoscendosi la giurisdizione ecclesiastica in genere, si riservava però al magistrato secolare la facoltà di giudicare in materia di decime perchè non si avessero ad aggravare i laici (Loc. cit., IV, 268), e di carcerare e torturare gli ecclesiastici delinquenti; e si poneva inoltre nel 1292 come condizione all'entrata dei monaci Nonantolani che non potessero citare i cittadini Modenesi ad un foro che non fosse il civile di Modena; parallelamente in Parma con legge del 1282 si impediva che le cause potessero portarsi fuori del territorio, vietandosi in pari tempo ai cittadini di ricorrere e ai chierici di citare un laico innanzi ad altri ufficiali o tribunali che a quelli del comune (Ronchini, Pref. Stat. di P. dal 1266 al 1304, Parma 1857, XXII sgg., p. 239 sgg.). Questi statuti stessi, oltre al proibire che si avessero mai più a mutare le leggi fatte a tutela delle libertà laiche (p. 25), oltre all'escludere gli ecclesiastici dagli uffici e dai consigli comunali (p. 42, 44, 83), contenevano ancora varie disposizioni per frenare i molteplici e gravi abusi che i chierici facevano delle loro immunità ed esenzioni (p. 212, 213) — e di qui si accese nel 1300 una fiera controversia (Ronchini, loc. cit., XXVI, XXXVI), — ed accoglievano per di più una legge del 1282 che proibiva i lasciti *ad pias causas* e le alienazioni alle mani morte per qualunque titolo. E anche qui, disposizioni parallele si incontrano negli statuti di Modena (riformati nel 1327), che da una parte vietano pure gli abusi delle immunità reali del clero, sopprimendole per i beni di nuovo acquisto (Lib. III, 51; IV, 231), e sottoponendo i sacerdoti a pagare l'altre gravezze (I, 169), mentre dall'altra proibivano anch'essi le alienazioni e i lasciti agli enti ecclesiastici, permettendo tutt'al più che i frutti dei beni fossero per dieci anni impiegati a pro dell'anima del testatore (IV, 48). Piovvero sui Modenesi le proteste e le minaccie pontificie, ma essi ebbero sempre per sistema di rinnovare le leggi incriminate appena dopo scongiurati i fulmini di Roma (Campori, p. 74). — Nel XIV secolo la politica ecclesiastica parmense si venne facendo più curialista; onde se negli statuti di quel tempo non mancano leggi ostili al clero (Ronchini, Pref. a Stat. dal 1316 al 1325, Parma 1858, p. XXI), tra cui una legge del 1314 che sottrae al foro ecclesiastico le cause d'usura (p. 305, 309), vi manca però ad esempio il capitolo contro gli acquisti delle mani morte (Ronchini, p. XXVI),

e vi si nota una maggiore deferenza verso la chiesa. Anche più innanzi per questa via andarono gli Statuti del 1347, fatti al principiare della dominazione di Luchino Visconti, ove sono tralasciate tutte le antiche disposizioni ostili al clero, e abbondano per contro quelle schiettamente confessionistiche (Ronchini, Pref. Stat. 1347, Parma 1860, p. XII); il che va pure detto quanto agli Stat. del 1468 (I, cap. 39, Parma 1599). I successivi Visconti non mancarono tuttavia di estendere al Parmegiano i loro provvedimenti di polizia ecclesiastica, come la placitazione per l'acquisto dei benefici (Pezzana, Stor. di Parma, continuaz. di Affò, Parma 1842, II, 55; III, 306), l'economato per la loro amministrazione (Op. cit., II, 449, 472), l'esclusione degli stranieri dal loro possesso (II, 575), l'estensione delle pubbliche gravezze anche agli ecclesiastici (II, 240, 291, 307, 354; III, 116). Tant'è vero che nel 1471 Paolo II scomunicò popolo e governo parmense, pretendendo che si opprimesse con i tributi il clero; ma questa volta, con esempio raro e lodevole, il clero stesso fece rimostranze contro la severità del pontefice (III, 330). Quanto a Modena è bensì vero che negli Statuti posteriori (Modena 1590) mancano gli antichi provvedimenti; ma vi è almeno contenuta la singolare disposizione (II, cap. 76, p. 145), che nega il beneficio degli Statuti ai religiosi e ai luoghi pii, se essi non si assoggettino a tutti i pesi della città di Modena, e se il vescovo non approvi gli Statuti stessi, ancorchè possano contenere qualcosa contro la libertà ecclesiastica. Non è più il caso di parlare di polizia ecclesiastica quando il ducato di Parma passò alla Santa Sede (Istor. del domin. temp. della Sede ap. nel duc. di Parma e Piac., Roma 1720), e ai principi Farnesi da loro investiti: per quanto però non siano mancati neppure in questo periodo interdetti e scomuniche contro i Parmegiani (Muratori, Annal. 1532, Mil. 1820, XIV, 404), e contro il loro governo (Casa, Controversie fra la corte di Parma e la Santa Sede nel secolo XVIII, p. 35; Estr. da Atti della Dep. di st. p. dell'Emilia, N. S., V, 2; VI, 1, Mod. 1881). Nè più fortunata fu Modena; che, favorita alquanto per rispetto agli acquisti dei beni ecclesiastici da Alessandro VI, si vide poi colpita da Urbano VIII (Casa, 60, 62, 95). — Ma alla tutela dei diritti dell'autorità civile, così a lungo depressi, provvidero alfine verso la metà del sec. XVIII in Modena lo stesso sovrano Francesco III, in Parma il Du-Tillot, ministro di D. Filippo di Borbone, con una serie di disposizioni quasi parallele per tempo e per natura. Così mentre in Modena Francesco III confidava la difesa dei diritti sovrani contro le usurpazioni ecclesiastiche a un Magistrato di Giurisdizione sovrana istituito nel 1757, emanava a più riprese dal 1763 al 1767 disposizioni contro le mani morte (Adami, Op. cit., p. 82, e Montagnini, Della antica legislaz. ital. sulle manimorte, in Miscell. di St. ital., 1880, XIX, 134, 179), sottoponeva a tributo il clero, escludeva dai benefizi gli stranieri, sopprimeva conventi e disponeva dei loro beni, deprimeva con severi editti il Santo Uffizio, sollevando con tale procedere le rimostranze di Roma, da cui però non si lasciò piegare (Casa, Op. cit., 183 sgg., 257, 272); in Parma, dopo che vani erano riusciti i ripetuti ricorsi delle popolazioni a Roma perchè fosse consentita una qualche partecipazione fissa del clero al pagamento dei tributi (Casa, 38-70), D. Filippo di Borbone, auspice il Du-Tillot, emanò nel 1764 la sua famosa Prammatica contro il trapasso di qualsivoglia bene in mano-morta (Casa, 73;

Adami, 91 sgg.), e fondò nel 1765 la Real Giunta di Giurisdizione, a cui commise larghissime istruzioni di infrenare l'ingerenza dei Vescovi in materia di giurisdizione e di stampa, di impedire la fondazione di nuovi conventi, di escludere dai benefizi gli stranieri, di tutelare così i laici come gli ecclesiastici minori contro le autorità clericali, ecc. (Casa, 83 sgg.). I tentativi di accomodamento con Roma fallirono, pretendendo essa che fossero senz'altro cassati tali editti: onde il Du-Tillot, valendosi dei poteri conferitigli durante la minore età di Ferdinando, procedette oltre nelle riforme, sottoponendo le provvisioni di Roma all'*exequatur* (Casa, 176), proibendo che i Parmegiani fossero tratti innanzi a tribunali stranieri (Casa, 199), ripristinando il R. Economato dei benefici vacanti; finchè nel 1768 la Santa Sede lanciò contro Parma il suo breve di censura e di condanna (Casa, 207, e Esame stor.-leg.-teol. sopra il breve contro gli editti di Parma, ecc... 1768, senza luogo di stampa); a cui il Du-Tillot rispose cacciando i Gesuiti e abolendo il Santo Ufficio (Casa, 211, 273). — Senonchè buona parte dell'opera sua cadde, caduto lui in disgrazia del sovrano (Nisard, Guillaume Du-Tillot, sa disgrace, sa chute et sa mort, Paris 1879), sotto i colpi di una reazione clericale (Casa, 283 sgg.), che spadroneggiò in seguito le cose di quel paese, al pari di quelle del confinante ducato di Modena. Ma mentre qui la reazione andò ancora crescendo sotto la dinastia austro-lorenese e produsse, tra l'altre leggi (Collez. gen. delle leggi, ecc., per gli Stati Estensi, Modena 1814-59), quella dell'8 maggio 1841, che fu emanata in seguito ad accordi presi da Francesco IV con la Curia Romana (Coppi, Annali d'Italia, Roma 1828-51, VIII, 436), onde alcuno la designò come un concordato (Boggio, Lo Stato e la Chiesa in Piemonte, Torino 1854, I, 285), e in cui lo stato fece getto delle più rilevanti fra le sue prerogative; in Parma per contro Maria Luisa mantenne in vigore (Racc. gen. delle leggi per gli Stati di Parma, Piac. e Guastalla, Parma 1814-59) quel che era rimasto delle antiche prammatiche contro le manimorte, e in parte anzi lo stesso concordato francese del 1801 insieme coi provvedimenti di polizia ecclesiastica dovuti a quella dominazione (Sclopis, St. della legisl. ital., Tor. 1863, III, 420); fra i quali basterà ricordare l'abolizione del foro eccles., quale era avvenuta nel 1805, e il decreto imper. del 30 dicembre 1809, riguardante le fabbricerie.

IV. **Venezia** [Papadopoli, Leggi venete intorno agli ecclesiastici sino al sec. XVIII, Venezia 1864; Sagredo, stesso titolo in Archiv. stor. ital., serie III, vol. II, 1865, p. 92 sgg.; Sagredo, Leggi ecclesiastiche dei Veneziani spettanti alla pubblica economia, Ibid., tom. VI, 1867, pag. 25 sgg. Questo ultimo articolo non è altro che un sunto della memoria presentata al Serenissimo Principe dalla Giunta al Collegio de' Dieci Savi *ad pias causas*, 1767, 12 giugno; nella Collezione di scritture di Regia Giurisdizione, Firenze 1770-79, vol. I, num. 1, p. 5-77, ed in Cecchetti, La Repubblica di Venezia e la Corte di Roma nei rapporti della Religione, Ven. 1874, tom. II, p. 119-46; Friedberg, Gränzen, II, p. 688 sgg.]. — La politica dei Veneziani e la loro legislazione in materia ecclesiastica dimostrano con mirabile esempio come la pietà più sincera si possa conciliare con la più rigida e gelosa tutela dei diritti dello stato. Venezia non ebbe a lodarsi dei pontefici, neppure dei veneziani. Spiacque sempre ad essi la potenza della Serenissima e la saldezza dei

suoi ordini interni contro ogni attacco, contro ogni invasione del potere spirituale: onde, non paghi di averla con insolita frequenza fulminata di scomuniche ed interdetti, le scatenarono contro a più riprese le forze di mezza Europa. Venezia rispose ora appellandosi al futuro concilio ora armando; ma nè i fulmini nè i raggiri di Clemente V, di Sisto IV, di Giulio II, di Paolo V, valsero a smuovere il governo veneto pur di un passo dalla via per cui si era messo. La grande lotta con Paolo V è rimasta memorabile fra quante se ne combatterono per determinare i confini fra le due potestà, laica e sacerdotale, perchè nata appunto da questioni di principî e di prerogative, e perchè ne scaturì una compiuta ed ampia letteratura sul tanto controverso argomento (vedila in Scaduto, Stato e Chiesa secondo Fra Paolo Sarpi, Firenze 1885, § 11 sgg.). La contesa scoppiò in occasione, che le autorità venete arrestarono due ecclesiastici, colpevoli di delitti comuni; ma vera ed ultima cagione ne fu la pretesa del papa, a cui il governo veneto risolutamente si oppose, che venissero abolite quattro leggi, non nuove a dir vero, ma nuovamente pubblicate ed estese a tutto lo stato veneto, le quali, oltre a dare provvedimenti di ammortizzazione, assoggettavano alla autorità giudiziaria dello stato gli ecclesiastici, e al suo permesso l'erezione di chiese e di luoghi pii (ved. Scaduto, Op. cit., p. 11 sgg.). Il papa lanciò su Venezia l'interdetto (1606-1607) ed annullò di sua autorità le leggi contestate; e la repubblica, a cui nel grave frangente soccorse con il consiglio, gli scritti e l'opera Fra Paolo Sarpi, rispose col proibire la pubblicazione del monitorio, e col dichiarare nulla la scomunica, obbligando il clero a continuare nei servizî divini, non permettendo neppure ai vescovi di Treviso, Brescia e Verona di deporre la loro dignità, cacciando infine dallo stato i Gesuiti, fattisi strumento dell'ira papale. La controversia si compose per intromissione del Re di Francia; al quale, non però al pontefice, il governo veneto acconsentì di consegnare i due ecclesiastici, causa di tanto dissidio. Ma sulla questione dei principî il governo tenne fermo, rifiutando di rivocare le leggi famose e di riconoscere validità all'interdetto, e quindi negando assolutamente di ricevere assoluzione; anzi si giunse fino ad impedire che si facessero segni di pubblica allegrezza per il levato interdetto, perchè chiaramente apparisse che si aveva coscienza di non aver fatto altro se non difendere i proprii diritti (Romanin, Storia documentata di Venezia, Venez. 1853 sgg., tom. VII, cap. 1, 2; Scaduto, Op. cit., p. 76 sgg.). E difatti i Veneziani dopo l'interdetto rimasero quelli di prima; tant'è vero che le leggi anteriori furono non solo mantenute, ma allargate; come del resto veniva ripetutamente consigliato in quelle minute e sapienti relazioni, che sulla materia ecclesiastica facevano d'incarico della repubblica ora singoli individui (ved. la relazione del Memmo in Archiv. stor. it., serie III, vol. II, 1865, p. 114 sgg.), ora speciali commissioni, fra cui quella così detta *ad pias causas*, composta di tre senatori ed aggiunta alla antica magistratura dei dieci Savi delle decime (vedi un'ampia raccolta di tali relaz. in Scritt. di R. Giurisd., tom. II, n° 5: XIII, 24-40; XVII, 45-52; XVIII, 53-62; XIX, 65, 67; XXII, 74-77; XXIII, 79, XXIV, 81 sgg.; XXV, 86 sgg.; XXVI, 99 sgg.; XXVIII, 103 sgg.; XXIX, 109 sgg., ecc.). — Nella legislazione ecclesiastica dei Veneziani non sono quella ineguaglianza e quel dannoso alternarsi di rigorismo e di rilassatezza, che nelle legislazioni

degli altri paesi si incontrano a seconda che ad una dinastia ne succede un'altra, o ad un principe spregiudicato ed energico un altro principe magari della stessa casa, ma più devoto o più debole; la continuità e durata miracolosa del governo veneto si riflette anche in questa materia, poichè quasi nessuna delle antiche leggi si lasciò cadere, spesso per contro si rinnovarono e con altre disposizioni si rafforzarono. Onde, quanto a Venezia, il complesso delle sue leggi ecclesiastiche può essere esposto con un certo ordine sistematico. — *A.* Per rispetto alle persone degli ecclesiastici: 1) Con legge del 1474, la quale però suppone già ordinazioni anteriori analoghe (Vettor Sandi, Storia civile della Rep. di Ven., Venez. 1755, lib. VII, cap. VI, p. 685; Ferro, Dizionario del dir. comune e veneto, Venez. 1779, alla v. *Ecclesiastici*) e fu confermata con legge del 1514, si dichiararono esclusi da tutti i carichi e consigli pubblici gli ecclesiastici sì nobili che popolani. Ad essi furono equiparati con la legge regolatrice e generale del 1498 tutti i gentiluomini, che fruissero di qualsivoglia benefizio ecclesiastico. Proibito inoltre con una legge del 1622 agli ecclesiastici nobili di accettare alcun beneficio da principi laici. A queste fanno contrapposto due ordini di disposizioni relative ai laici: *a)* Con una serie di leggi fu proibito di ricevere dignità o benefici ecclesiastici ad alcune classi di persone, tra cui furono principalmente i congiunti del doge regnante, i consiglieri del doge, i ministri, i capi del consiglio dei dieci e i loro congiunti, gli ambasciatori e gli altri ministri residenti a qualsivoglia corte e i loro congiunti. Grande fermezza mostrò la repubblica nel mantenimento di queste disposizioni, specie per rispetto agli ambasciatori suoi presso la curia romana, come dimostrano gli esempi di Ermolao Barbaro (Bembo, Storie, lib. I, 77, Mil. 1809; Sandi, lib. VII, p. 680), e di Marc'Antonio da Mulla (Sandi, p. 681; Romanin, tom. V, pag. 247). *b)* Dopo gli inconvenienti verificatisi sotto il primo papa veneziano (Gregorio XII) con legge del 1411 si stabilì che i *papalisti*, cioè coloro che direttamente o indirettamente avessero relazione di parentela con chi fosse o dipendente o addetto della corte di Roma, venissero espulsi dalle deliberazioni dei consigli trattanti *de factis papae*, cioè delle materie della curia, deliberazioni che appunto per ciò si dicevano *de Expulsis*. Senonchè, lagnandosi gli ambasciatori veneti presso la Santa Sede che: " *papa scit omnia quaecumque tractantur, fiunt et disputantur in nostris conciliis, usque nomina illorum, qui in illa materia loquuntur* „ (Scrittura del Memmo, loc. cit., p. 121), venne il grave provvedimento riconfermato ed esteso con leggi successive del 1445, 1459, 1503, 1545, 1556, nelle quali si determina il modo con cui i papalisti saranno *cacciati*, obbligandosi inoltre da una parte essi stessi a non dire di esserlo stati, e proibendosi dall'altra agli estranei di parlar con loro di tali materie. Del resto i papalisti non potevano essere se non in un certo numero nei varî consigli, e venivano esclusi da certe cariche, così per legge del 1574 da quella di Savio dell'Eresia, di cui diremo. 2) Quanto alla giurisdizione non era da principio riconosciuto nessun privilegio agli ecclesiastici. Lo Statuto del doge Tiepolo accordò per il primo che la giudicatura delle cose spirituali e criminali fosse commessa al vescovo, restando però al foro secolare l'applicazione della pena, nonchè il giudizio in materia civile o attinente allo stato (Cappelletti, Storia della chiesa di Venezia, Venez. 1845, II, 728). Ma gli abusi e i reati degli ec-

clesiastici crebbero per modo che i pontefici stessi, cioè Gregorio XII, Paolo II, Sisto IV, Innocenzo VIII, Alessandro VI, Clemente VII, Paolo III, dovettero restringere man mano tale facoltà, fino a concedere che si ripristinasse il foro secolare, con questo solo temperamento, che ai processi degli ecclesiastici dovesse assistere il vicario del patriarca (Romanin, tom. IV, 474 sgg., VII, 25). Per rispetto all'inquisizione è a notarsi che da principio il governo riservava ai suoi incaricati il diritto di far ricerca degli eretici, ai vescovi l'esame delle cose sotto il rispetto religioso, a se stesso l'esecuzione della sentenza. Dopo il 1289 venne ammesso il tribunale dell'inquisizione, ma con questi temperamenti, che esso non potesse procedere se non contro cattolici e col permesso e l'aiuto del doge; dovendo inoltre assistere ad ogni seduta per impedire gli abusi tre senatori, detti Savii dell'Eresia (Sarpi, Discorso della origine, forma, leggi ed uso dell'uffizio dell'inquis. nella città e dominio di Ven., in Opere, IV, 6 sgg., e ibid. VII, 59; Ferro, Op. cit., alla v. *Inquisizione*). 3) Gli ecclesiastici non vennero esentati da nessuna delle pubbliche gravezze. Già una legge del 1258 stabilì che gli acquisti di beni per parte di essi non potessero farsi *nisi salva ratione comunis*, col che si intendeva di salvare il diritto del comune ad esigerne i tributi, le fazioni personali, e l'altre pubbliche imposte. Lo stesso venne statuito con leggi del 1283, 1284, 1463, 1466, 1598, ecc. (Sarpi, Scrittura sopra le contribuzioni degli ecclesiast. alle pubbl. gravezze, in Opere, VIII, 96; Romanin, I, 341; IV, 471 sgg.). — *B.* Quanto alle cose in genere degli ecclesiastici bisogna ricordare che: 1) Non venne riconosciuta la immunità delle chiese o diritto di asilo allorquando si trattasse di reati gravi (Sarpi, Delle immunità delle chiese, in Opere. V, 15). 2) Con legge del 1347, estesa nel 1459 e riconfermata nel 1515, si stabilì che non si potessero innalzare chiese, monasteri e spedali senza previa licenza del maggior consiglio, sotto gravissime pene (Sagredo, Arch., Serie 3, VI, p. 31). 3) Quanto ai beni degli ecclesiastici e al loro acquisto furono emanate numerose disposizioni, di cui ecco le principali. Fin dal 1232, quando in Venezia non esistevano che cinque soli monasteri di donne e pochi più di uomini, tutti possidenti, furono emanate alcune leggi (Statuto Veneto, cap. 30, 31, 32), di cui una toglie la facoltà di testare a chi entri in un monastero, ordinando che i beni immobili del professo passino ai suoi eredi naturali; e un'altra stabilisce che il monaco o la monaca, tosto che abbia fatto la sua professione, non possa più succedere nell'eredità paterna. Con legge del 1297 vennero limitati i lasciti *ad pias causas*. Con legge del 1332 fu prescritto che se o per testamento o per donazione *inter vivos* si fosse trasferita una proprietà qualunque a benefizio di alcuna causa pia o dell'anima propria, entro dieci anni quella proprietà dovesse essere venduta e il prezzo consegnato a coloro, ai quali era commessa la pia ordinazione. Nel 1536, parendo tale termine di 10 anni troppo largo, si stabilì che non si potesse nè legare nè donare stabile alcuno in Venezia e nella sua provincia nè obbligarlo a cause pie: pena ai contravventori il vedersi senz'altro alienato lo stabile dai Savi sopra le decime. Ai primi rumori suscitati da Martino Lutero in Germania per occasione delle indulgenze e della questua alle medesime annessa, il governo proibì con leggi del 1519, 1524, 1564 che si questuasse senza sua licenza, sotto minaccia di galera e di

bando ai questuanti. Una legge del 1614 prescrisse che i legati e le eredità a favore dei Gesuiti cacciati durante il famoso interdetto fossero cancellati dai testamenti. Altre leggi susseguirono tendenti ad impedire l'eccessivo arricchimento del clero e gli invii di denaro a Roma (Sagredo, loc. cit.). — C. Allo stato inoltre erano riservati altri importanti diritti, riguardanti specialmente gli atti dell'autorità ecclesiastica, la provvista dei benefici, l'istruzione, ecc. 1) Gli atti provenienti da Roma furono sottoposti alla revisione di uno speciale magistrato, detto appunto *Consultore* o *Revisore dei Brevi* (Romanin, VIII, 350), e non potevansi mandare ad effetto o pubblicare senza il *placet* del governo; istituto che, esistente di fatto fin da antico, fu poi regolato nel decimosettimo secolo con varie leggi, di cui una nel 1625 (Sarpi, Op., VIII, 129), un'altra del 1645, ecc. Così, p. e., non venne permessa la pubblicazione della bolla *In Coena Domini* (Romanin, VI, 254). 2) Il governo veneto aveva il diritto di eleggere a varie sedi o senz'altro, o proponendo una terna al pontefice (Sandi, VII, cap. VI, 669); ma per lo più esso non si riservava che l'immissione nel possesso delle temporalità (Romanin, I, 37; IV, 471 sgg.; Ferro, Op. cit., alla v. *Beneficio.*). Ove però esso aveva diritto di nomina, lo difese energicamente contro ogni usurpazione, come è dimostrato da varî esempi (vedili nella Scrittura del Memmo citata). 3) Allo stato fu riservato il diritto di governare gli studî, salvo quelli puramente religiosi (Sagredo, Arch., ser. III, II, p. 111). Un curioso esempio di tale ingerenza ci fornisce la Scrittura della Deputaz. veneta per la Riforma degli studî pubblici, che è al n° 115, tom. XXX delle Scritt. di R. Giurisdiz. sopracitate, ed ove lo studio del diritto canonico vien condannato, perchè le decretali contengono dottrine *sanguinarie* e *sediziose* (p. 182), tali cioè che del loro insegnamento si valgono i curialisti per minare le prerogative e la sicurezza dello stato. Onde dovrà l'insegnamento del d. canonico o sopprimersi senz'altro o almeno circoscriversi ad un Codice ufficiale contenente i testi non pericolosi e le leggi venete. 4) La censura sulle stampe fu commessa a magistrati governativi, salvo parimente quando si trattasse di religione (Sarpi, Discorso sopra le stampe, in Op., IV, 1 sgg.). 5) Per le necessità del commercio si spiegò una rara tolleranza verso gli addetti ad altre religioni, che si tutelarono contro l'inquisizione: concessa inoltre ai greci e ai protestanti una certa libertà di culto (Romanin, VIII, 350). 6) A tutela dei diritti dello stato, e per non procedere avventatamente nella delicata materia ecclesiastica, si costituì il collegio dei *Consultori in iure,* composto di teologi e canonisti, a cui il governo domandava pareri e aiuto, e a cui appunto apparteneva il Sarpi (Sagredo, loc. cit.).

V. **Lombardia.** — È a tenersi gran conto per rispetto alla Lombardia della posizione ecclesiasticamente e politicamente affatto eccezionale, ch'ebbe l'arcivescovo di Milano; da una parte in forza delle antichissime e non ancora del tutto spente autonomie disciplinari e rituali della chiesa ambrosiana (Castiglione, Del ius metropolitico della chiesa di Milano, Mil. 1771; Carli, Del d. eccl. metrop. d'Italia e partic. di Milano e di Aquileia, Mil. 1786), e dall'altra grazie alla importanza della sede, alla ampiezza del territorio su cui si estendeva la sua autorità ed in genere agli avvenimenti della storia lombarda,

che diedero, tra l'altro, all'arcivescovo il privilegio di coronare il re d'Italia e di presentarlo per la coronazione imperiale al papa, presso cui sedeva primo nei concilî; onde se alcuna volta il conflitto giurisdizionale fu tra l'autorità laica e la curia romana, altre volte fu invece tra quella e la curia arcivescovile, ed altre ancora tra questa e il sovrano collegati contro Roma; dandosi pure il caso che la suprema autorità civile e quella ecclesiastica si riunissero per lo stato di Milano nei membri d'una stessa famiglia o in una stessa persona, come avvenne sia per i Visconti quanto per gli Sforza (I sette Visconti arciv. di Milano, Mil. 1784; Vogliano, Vite e azioni degli arciv. di Mil., 1715). Il Comune milanese riconobbe le così dette libertà ecclesiastiche, del che fanno fede antichi documenti (Docum. del 1119, Corio, Stor. di Mil., parte I, cap. IV, ediz. 1855, vol. I, p. 130), e il giuramento stesso prestato dal podestà, le cui ultime promesse riguardavano appunto la religione, ed erano di sbandire gli ebrei e gli eretici e di cassare qualsiasi disposizione degli statuti cittadini che fosse contraria ai diritti ed alla libertà della chiesa (Giulini, Memorie spettanti alla storia di Milano, Mil. 1854, IV, 296). In fatto di eresia si fu sempre a Milano piuttosto severi; così che in tutta la sequela delle leggi milanesi le disposizioni contro di essa abbondano anzi che no. Degli eretici, commessi per decreto del 1211 al foro arcivescovile, prese in forza di un decreto del parlamento pubb. del 1228 a giudicare un tribunale misto di ecclesiastici e di laici (Corio, parte II, cap. II, vol. I, p. 409); finchè nel 1232 un inquisitore mandato da Roma ottenne dal consiglio generale piena autorità (Giulini, IV, 196, 317, 347, 491, 835). Esempi di intromissione dell'autorità laica in materia ecclesiastica non mancano; basterà ricordare l'editto con cui il popolo nel 1151 acquetò le scissure del clero milanese, imponendo la castità ai preti concubinarî (Arnulph., III, cap. 10; Landulph. sen., III, cap. 15), e lo sfratto dato nel 1212 agli ordinarî, fatti troppo petulanti dalla arrogatasi nomina esclusiva dell'arcivescovo (Giulini, IV, 212). Non fu però il comune così docilmente ligio alla curia da evitarne i fulmini; onde con bolla del 1057 dovette papa Stefano (Muratori, Antic. ital., V, p. 973) ordinare che non si assoggettassero i chierici al foro secolare, nè si aggravassero di alcun balzello; nel 1123 furono città ed arcivescovo colpiti d'interdetto, e non più assolti che nel 1133, in causa dell'appoggio prestato all'imperatore; colpa e pena che si rinnovarono nel 1204 (Besozzo, Hist. pontificale di Milano, cap. 80, 85, 95, p. 111, 144, 156, Mil. 1596). Nel 1143 ebbe papa Celestino a lagnarsi dei consoli per un arbitramento da essi accettato fra ecclesiastici (Sormani, Allegata ad concord. in causa praemin., ecc., cap. X, num. 21, p. 68, Mil. 1761); nel 1212 papa Innocenzo III minacciò Milano di scomunica, anzi addirittura di una crociata, per editti contrarî alla chiesa e indulgenza mostrata verso gli eretici (Castiglione, cap. XXVIII, p. 76; Giulini, IV, 215); e nel 1229 un legato pontificio, che fu poi papa Celestino IV, tenne un sinodo, che fra l'altre cose decretò esser nulli gli statuti dei potestà contrarî alla libertà ecclesiastica, e sciolti dall'ottemperare a tali decreti e a tali magistrati i soggetti ancorchè legati per giuramento (Giulini, IV, 326). Gravi contrasti sorsero allorchè, in base al catasto generale fatto dei beni stabili così laicali come ecclesiastici, si volle sottoporre anche questi ultimi, che in principio erano stati dichiarati esenti e

che comprendevano più di $^1/_3$ di tutta la proprietà fondiaria (Formentini, Il ducato di Milano, p. 35, Mil. 1877), a tributo, dapprima solo per un determinato tempo (1248), poi stabilmente almeno per i beni di nuovo acquisto (1250), poi per tutti indistintamente; poichè piovvero su Milano le bolle e le minaccie dei pontefici, dell'arcivescovo, dei sinodi, ecc. (Giulini, IV, 414, 429, 443, 451, 502, 544). La contesa, accomodatasi temporariamente con la pace di S. Ambrogio del 1258, essendovi tra gli altri capi d'accordo questo, che si annullassero tutti gli statuti fatti dopo il 1251, eccetto quelli però che fossero in favore della chiesa (Corio, part. II, cap. IV, vol. I, p. 499), riarse allorchè i Milanesi presero a perseguitare gli inquisitori, e specialmente quando (1262) condotti dai Della Torre cacciarono l'arcivescovo Ottone Visconti, il che trasse su Milano l'interdetto (Corio, par. II, c. V, vol. I, p. 520; Besozzo, cap. 98. p. 163). Dal quale non furono i Milanesi assolti se non nel 1267 allorchè giurarono al legato pontificio di restituire il tolto al clero, di non più gravarlo in nessun modo, di togliere dagli statuti tutto quanto fosse contrario alla ecclesiastica libertà (Giulini, IV, 583). Un concilio tenuto da Ottone Visconti nel 1287 insistette non solo su questi punti, ma ancora sul fatto, che contro la ecclesiastica libertà non si avessero neppure a far proposte nei pubblici consigli (Muratori, Rer. It., tom. VIII). Della riforma degli statuti in questo senso, cioè secondo il buon piacere dell'arcivescovo, fu dal popolo dato incarico a Matteo Visconti nel 1288 (Giulini, IV, 727). — I Visconti però seppero quasi sempre tener alto il prestigio dell'autorità governativa di fronte alla ecclesiastica; onde nella storia della loro dominazione è un succedersi continuo di lunghe lotte e di brevi pacificazioni con la curia romana; del che furono causa tanto la loro politica ghibellina, come i loro provvedimenti riguardanti il clero. Lo stesso Matteo incorse nello sdegno di Roma per essersi opposto a che l'arcivescovo Aicardo, nominato dal pontefice in luogo di quello eletto dai Milanesi, prendesse possesso della diocesi, e per aver imposta una taglia sul clero; onde cadde nel 1318 su di lui e sulla sua famiglia la scomunica, sulla città l'interdetto (Ripamonti, Hist. eccles. med., lib. VIII, 480, Mil. 1625). Se questo venne tolto nel 1322 allorchè Galeazzo I fu cacciato da Milano (Giulini, V, 135), quella però rimase, aggravata ancora da processi di eresia contro Matteo (Giulini, V, 118) e da vere crociate indette non solo per opprimere ma per sradicare i Visconti (Giulini, V, 139, 224), e non cessò se non nel 1341, allorquando Giovanni e Luchino, i quali pure avevano limitate e tassate le alienazioni di immobili ai non sudditi e quindi al clero (Montagnini, loc. cit., 119 sgg.; tale decreto, che discenderebbe da un altro dello stesso tenore del sec. XII, e fu poi rinnovato e reso ancor più severo dai Visconti successivi e dagli Sforza, passò in tutte le redazioni posteriori degli statuti, ved. Stat. Ducatus Med., ed. Carpano, Francof. 1600, II, cap. 488, p. 397), si dovettero umiliare al pontefice, implorarne l'investitura come vicarî, assoggettarsi a pagargli un censo, obbligando sè e la città ad una penitenza, da cui non si ebbe la dispensa che nel 1518 (Giulini, V, 300 sgg.). Ma nel 1351, essendo al governo l'arcivescovo Giovanni Visconti, nuovo interdetto, e susseguente assoluzione. Nuova scomunica del pari nel 1360 contro Bernabò (Giulini, V, 449), del quale nella bolla di Innocenzo VI contro di lui è detto, che non si faceva veruna elezione o pro-

mozione in Lombardia senza la licenza di un suo detestabile ministro, detto Girardolo, che perciò era chiamato in Milano per soprannome *il papa* (Palladini, Dell'elezione degli arciv. di Milano, II, 47, Mil. 1834). Infatti nel trattare della pace con Roma voleva Bernabò farsi rilasciare la nomina perfino dell'arcivescovo; ma nel conchiuderla dovette invece acconsentire ad ammettere nei suoi stati tutti i prelati eletti dal pontefice e a non più imporre loro carichi di sorta. Senonchè l'accusa antica è rinnovata contro di lui nel 1366 in una lettera di Urbano V, e nel 1373 in un monitorio di Gregorio XI, onde egli e il collega Galeazzo sono costretti a rinnovare la promessa di non più intromettersi in quanto riguarda i benefizi (Palladini, loc. cit.). Ma il vero riformatore fu Gian Galeazzo, i cui provvedimenti in materia ecclesiastica, lontani dagli eccessi di Bernabò, servirono però a salvaguardare per molti secoli l'autorità governativa specialmente nella materia beneficiaria (Formentini, 47 sgg.). A frenare la sempre crescente riserva dei benefici Gian Galeazzo, con decreto del 1381, da lui e dai suoi successori, anche Sforzeschi, più volte rinnovato (e registrato negli Antiqua Ducum Mediol. Decreta, ediz. Bonetto, Milano 1654, sotto la data 1386, p. 109), ordinò che niuno potesse impetrare da Roma alcun beneficio o dignità senza licenza del principe, sotto pena di vedersene negato il possesso (Ved. pure Documenti inediti o rari delle Relazioni fra lo Stato e la Chiesa in Italia, pubbl. per cura del Ministero di Gr. Giust. e Culti; Vol. I: Provincie della Lombardia, Roma 1881, p. 287 sgg.). Seppe poi Galeazzo farsi cedere da Urbano VI, mentre era in Genova, la nomina ad alcuni benefici; onde nel 1388 (Antiqua Dec., p. 143) mitigò almeno quanto ai benefici semplici il surriferito editto; che però ripristinò e rinforzò nel 1395 (Antiqua Decr., p. 212), onde porre riparo alla pretesa pontificia di riservarsi le prime annate dei benefici. Ad impedire inoltre che gli spogli dei benefici vacanti passassero alla camera apostolica, dispose perchè ad ogni vacanza fossero sequestrati e conservati a vantaggio del successore; non già del principe, poichè questi non li pretese in Lombardia se non con editto del $^{7}/_{10}$ 1807, per poi restituirli con decreto del 1816 di nuovo ai beneficiati (Palladini, II, 47, 51). I suoi provvedimenti in materia di giurisdizione non furono e non potevano essere così radicali; tuttavia segnano in confronto con gli ordinamenti anteriori un passo verso la tutela dei diritti dello stato (Giulini, V, 745). Invero un suo decreto del 1389, esplicativo di un altro decreto più generico del 1388, ove era disposto non potersi trarre abusivamente un laico innanzi al foro ecclesiastico, o un chierico innanzi al secolare (Ant. Dec., p. 136), determina i confini delle due potestà, disponendo essere competente il giudice ecclesiastico nelle cause fra chierici, nelle cause spirituali, d'eresia, di lasciti *ad pias causas*, di decime, d'usura, ecc., e quando un laico convenga un chierico, non però nel caso, che il chierico sia attore o degradato (Ant. Decr., p. 156). Escluse implicitamente sarebbero poi le cause di sortilegio, sodomia, occorrendo inoltre nelle cause d'usura la richiesta degli interessati (Formentini, 49, 163). Questa politica ecclesiastica non fu smentita dai Visconti successivi, anzi rinforzata di nuove disposizioni per opera dell'ultimo della loro casa, di Filippo Maria, che non fu in ciò impedito dalla sua ben nota pietà (Ripamonti, XI, 677; Giulini, VII, 300 sgg.). A lui si deve se gli amministratori, che fin dal tempo

di Gian Galeazzo dovettero attendere alle cure dei benefici vacanti e a concedere l'autorizzazione sovrana, divennero nel 1417 una magistratura distinta e stabile; poichè di lui dice il Decembrio: " *Ecclesiastica beneficia a nullo impetrari voluit, in qua re Todeschinum* (segretario del duca), *veluti pontificem, constituit in urbe* (Palladini, II, 48). Infatti tra gli editti conservati nell'ufficio di Panigarola, sotto le date 1424, 1426, 1433, ecc., si trovano menzionate le lettere *placitorie,* di cui bisognavano i nuovi beneficiati per andare al possesso dei loro titoli (Palladini, loc. cit.). Di qui comincia una serie di economi sia speciali per alcune provincie, come generali per tutto lo stato. A lui si debbono pure varî decreti, tendenti ad impedire che si abusasse delle immunità ecclesiastiche; fra i quali uno del 1425 (Ant. Dec., p. 296), ove è vietato che alcuno, prendendo la tonsura, possa declinare il foro laico in frode dei suoi creditori; un altro del 1433 (Morbio, Codice Visconteo-Sforzesco, nella St. dei Mun. it., Mil. 1844, vol. VI), nel quale sottopone ad imposta i beni ecclesiastici di nuovo acquisto. È sotto di lui parimente che Martino V rilasciò un indulto (1422, Statut. Ducatus Med., ed. Carpano, Francof. 1611, II, 878), con cui permette siano sottoposti agli statuti secolari quei clerici, che si prestino a favorire dei laici specialmente in contratti di compra e vendita, a fine di eludere le disposizioni e le garanzie da quelli statuti sancite in tale materia. — Gli Sforza si mostrarono per contro molto deferenti alla curia romana, con cui non ebbero perciò a lottare. E invero, se pure essi continuarono fino a un certo punto la politica ecclesiastica viscontea per quanto si riferisce alla placitazione ed all'amministrazione dei benefici, come appare da un decreto di Galeazzo Maria del 1469 e dai provvedimenti presi da Ludovico il Moro nel 1497 in occasione della morte dell'arcivescovo di Milano (Palladini, II, 53), se pure inoltre nella collezione dei decreti ordinata da quest'ultimo, e poi compiuta dal monarca francese succedutogli (Statuta Ducatus Mediol., ed. Carpano. Francof. 1611), non mancano energici provvedimenti di polizia ecclesiastica, quale l'esclusione dei professi dalla successione (I, cap. 284, 285; pagina 526 sgg.), e quella dei religiosi da certe cariche e da certi consigli (I, c. 357, 414, p. 684, 733); sta però che essi tollerarono nell'amministrazione dei benefizi vacanti l'ingerenza di legati pontifici; la quale si accrebbe specialmente sotto i duchi Massimiliano e Francesco II, così che questi dovette venire nel 1529 ad accordi con Clemente VII per evitare gli inconvenienti di tale duplice amministrazione e fare che la nomina di regio economo e quella di delegato pontificio cadessero sulla stessa persona (Palladini, II, 56); e sta poi principalmente che Ludovico il Moro, per accaparrarsi a qualunque costo la protezione papale negli ultimi suoi anni disperati, revocò con decreto del 1498 tutti i provvedimenti che si fossero fatti contro la libertà ecclesiastica, che inoltre il debole Massimiliano si lasciò imporre da Leone X il decreto del 1515, con cui rinunziava ad ogni diritto di placitazione e ad ogni ingerenza nelle cose beneficiarie e del foro ecclesiastico, e che infine Francesco II riconobbe con decreto del 1533 tutte le immunità dei luoghi pii (Formentini, Op. cit., 107, 286, 376; e La domin. spagnola in Lombardia, Mil. 1881, p. 164). — Tanto però la rinuncia di Ludovico il Moro come quella di Francesco II non ebbero effetto in causa della dominazione francese, succeduta in due ri-

prese a quei due monarchi. A Luigi XII si deve bensì l'istituzione del Senato milanese, di cui due membri dovevano essere prelati (Landi, Senatus Mediol., Mil. 1637, p. 107; Verri, St. di Mil., II, 111, Mil. 1835); ma egli non esitò però nella sua lotta con Giulio II a sequestrare i benefizi del Milanese di qualunque sorta e per qualunque titolo vacanti, disponendo a piacimento dei loro frutti, cosa contro cui il papa protestò con una bolla del 1510 diretta al governatore francese di Milano (Palladini, II, 53); del resto non era questa la sola misura di rigore applicata alla chiesa milanese di quel tempo (Ripamonti, XV, 944). Pare che Leone X avesse promesso a Francesco I di spedirgli un breve per concedergli la nomina ai benefizi maggiori del ducato di Milano, come non compreso nel famoso concordato fra loro conchiuso per la Francia (Fleury, St. eccl., lib. 126, n° 93, e lib. 125, n° 128); certo è che un suo indulto del 1518 concesse che non potessero i Milanesi esser tratti innanzi a giudici stranieri per qualunque causa, fatte pochissime eccezioni (ved. in appendice alle Constit. novae, ed. 1567, p. 173). — I grandi rivolgimenti politici succeduti nel Milanese nella prima metà del sec. XVI e l'essere stata durante quel tempo la dignità arcivescovile infeudata alla casa d'Este, che governò la diocesi per mezzo di vicarî (Sala, Biogr. di San Carlo Borromeo, Mil. 1858, p. 34), avevano attutite le controversie giurisdizionali e dato modo al potere secolare, specialmente quando venne la dominazione spagnuola, di porre grandi limitazioni di fatto alle pretese ecclesiastiche e di prendere in questa materia energici provvedimenti (vedine una enumerazione in Formentini, La domin. spagnuola, 164 sgg.; e in Montagnini, loc. cit., 150 sgg., 160 sgg.), fra cui levarono grande rumore il *placet* negato all'arcivescovo Archinto (Giussani, Vita di Archinto, II, cap .15; Ripamonti, XVIII, 1148) e una tassa straordinaria per provvedere a pubbliche necessità (1544), dalla quale non si esonerò il clero (Formentini, op. cit., 97 sgg.). Le costituzioni emanate da Carlo V nel 1540 pel Milanese, oltre ad avere sottoposti senz'altro ad ogni gravame i beni di nuovo acquisto dei chierici, e alla giurisdizione ordinaria le loro persone per gli obblighi contratti prima di entrare nello stato ecclesiastico (Constit. Dominii Med., II, de for. comp.; IV, de onerib.), proibirono ancora col celebre § *Collegiis* del tit. *De Poenis* (lib. IV; che non è però altro se non una rifusione dell'antico decr. di Luchino Visconti, Montagnini, loc. cit.; Morbio, Op. cit., VI, 12) qualunque alienazione di immobili ai non sudditi e quindi agli enti ecclesiastici. Però a questo lungo periodo di tregua successe un periodo non meno lungo di lotta, allorchè occupò la sede arcivescovile Carlo Borromeo; il quale, come era stato già quasi arbitro delle decisioni del Conc. di Trento, volle, instiganti e aiutanti i Gesuiti da lui introdotti in Lombardia, far di questa il centro della reazione, il punto ove intatti e pieni sarebbero applicati i nuovi principî da quello sanciti (Formentini, op. cit., 15 sgg.). E di fatti, se le sue esagerate riforme in materia di disciplina, la crudeltà nel perseguitare gli eretici, l'inquisizione introdotta con forme uguali alla spagnuola, il suo intromettersi autoritario in cose spettanti unicamente alla morale anzi perfino alla pubblica economia, suscitarono proteste dei Milanesi al papa (Formentini, 17, 237 sgg.); le sue pretensioni non meno spinte in materia di giurisdizione, determinarono un contrasto violento con i governatori spagnuoli e gli altri pubblici ufficiali.

Voleva l'arcivescovo, contrariamente alle leggi e consuetudini vigenti nel Milanese, esercitare in tutta l'estensione canonica la giurisdizione ecclesiastica, facendo citare dai proprî bargelli e fanti, muniti d'armi proibite, chiunque menasse vita irregolare o commettesse la più leggiera contravvenzione ai precetti della chiesa, conducendo tirannicamente i processi, applicando senza misericordia le pene; onde in grave pensiero vennero i magistrati secolari; e il governatore d'Alburquerque, dopo ripetuti tentativi di accomodamento, che si spezzarono sempre contro la caparbia inflessibilità del prelato, emise a tutela della giurisdizione regia l'editto del 1569. Di qui proteste e richiami delle due parti a Roma ed al re di Spagna; di qui scomunica dei governatori, più volte ma invano cambiati, e rappresaglie dei magistrati; di qui insomma un dissidio che si attutì, non si appianò, quando Filippo II impose ai suoi governatori di cedere per deferenza al Borromeo, divenuto arbitro delle cose ecclesiastiche non solo del Milanese ma di Napoli (Sala, Op. cit., 39, 50, 75, 95 sgg.; Sala (Aristide), Documenti circa la vita di San Carlo Bor., Mil. 1857, II, 1-95; Formentini, 185 sgg.). Riarse di fatti la controversia e si allargò anche alle leggi antiche contro gli acquisti ecclesiastici e il diritto di succedere dei monaci (Herrera, Relaz. delle competenze giurisdiz. dall'anno 1595 al 1598, cap. 34; Montagnini, p. 155; Serrai, De renunciationib. monialium et amortizatione bonorum, in Scr. di R. Giur., XV, nº 42, p. 206) sotto Federico Borromeo, che raccolse a suo sostegno un sinodo, mentre le ragioni della potestà civile vennero strenuamente difese, non ostante le censure arcivescovili, dal celebre Menochio (Serrai, loc. cit.; Rivola, Vita di Federico Borromeo, Mil. 1656, lib. III, cap. V, 207, cap. VIII, 217 sgg.; Bescapè, I primi diciott'anni dell'arcivescovo Federico Borromeo, presso Annoni, Documenti spettanti alla chiesa di Milano, Como 1839, p. 43-111); e non si compose, a malgrado che le trattative fossero riprese per ben quattro volte, se non mediante la famosa Concordia giurisdizionale del 1615 (Gridario del govern. Enriquez de Cabrera, p. 236, in Gridario Vecchio, Parte ult., Mil. 1688; e Sala, Docum., p. 97). Ove fu fatta una larga parte alle pretensioni curialistiche, poichè fu concesso ai chierici, quando la lite vertesse su cose o diritti ecclesiastici, di poter trarre il laico convenuto innanzi al giudice ecclesiastico, e a quest'ultimo di poter addivenire ad esecuzione forzata su mobili o alla applicazione delle pene nei delitti *mixti fori* senza bisogno di ricorrere al braccio secolare, ma servendosi della propria *familia armata*. Si aboliva inoltre l'abuso dell'economato. — La dominazione austriaca estese in genere alla Lombardia le grandi riforme di Maria Teresa e di Giuseppe II (Collezione delle I. R. Leggi ed Ordinanze in materie economiche ecclesiastiche, Pavia 1785), le quali ebbero un esecutore energico nel conte di Firmian e propugnatori coraggiosi nei teologi episcopalisti della facoltà di Pavia (Ved. § 17, nº 13). Non mancarono però i provvedimenti speciali per la Lombardia; tra cui la nuova distribuzione dei tributi sancita dal Concordato con la Santa Sede del 1757, in forza della quale furono sottoposti a tutti i gravami i beni degli ecclesiastici acquistati dopo l'anno 1575 (vedi Martens, Rec. des principaux traités, etc., Suppl., Gottinga 1802 sgg., tom. II, 82; vedi anche l'Indulto di Ben. XIV, pure del 1757, circa il dir. di asilo, in Const. Dom. Med., Milano 1764, p. 479; Bertani, S. Carlo, la bolla

Coena e la giurisdizione ecclesiastica in Lombardia, Milano 1888, 230 sgg.), la proibizione che in Lombardia fosse pubblicata la bolla *In Coena Domini* (§ 19, n. 7; Documenti sopracitati, p. 195-281; Bertani, Op. cit., 22 sgg.), la facoltà avocata all'imperatore di dispensare dall'osservanza del § *Collegiis* (Montagnini, loc. cit., 155, 177 sgg.), la censura dei libri tolta all'inquisitore del S. Ufficio (Docum., 1-189), l'uso più largo dell'*exequatur* (ibid., 345), e infine gli editti di Giuseppe II del 1782, 1783, riconfermati nel Concordato con la S. Sede del 1784 (Martens, loc. cit., III, 732), coi quali, dopo aver sottoposta al regio *placet* la collazione di tutti i benefici, ed avocata al sovrano la nomina dei vescovi ed arcivescovi della Lombardia, e quindi anche di quello di Milano, diritto che non avevano avuto mai i duchi e sovrani anteriori (Palladini, II, 60 sgg.), si stabilì che i Milanesi potessero usare ancora del privilegio, che erano venuti acquistando, di mandare ad ogni vacanza arcivescovile una supplica al pontefice perchè non fosse eletto se non un patrizio milanese, nel senso che la supplica fosse ora diretta all'imperatore. — Alla dominazione francese si debbono varî provvedimenti, rimasti anche di poi nel Lombardo-Veneto; tale la legge italica del 15 settembre 1807, riguardante le fabbricerie. La repubblica italiana aveva conchiuso con la Curia Romana uno speciale concordato nel 1803, ove si riconosceva al presidente della repubblica il diritto di nominare i vescovi e di pretendere da loro un giuramento, e ai vescovi d'altra parte quello di comunicare liberamente con Roma e di esercitare un certo potere disciplinare (Bollet. delle leggi della Rep. it., anno 1804, n° 4; Coppi, Annali, IV, 20). Ma il Melzi nel pubblicare ai primi del 1804 il concordato, vi aggiunse, a similitudine dei famosi articoli organici francesi, un decreto, con cui le comunicazioni con Roma erano limitate, e si istituiva il *placet* e l'*exequatur* per le bolle pontificie (Bollet. n° 6). Ne sorse un grave dissapore con Roma; specialmente per determinare se, avendo il concordato stabilito che in mancanza di disposizione espressa si avesse ad osservare la vegliante disciplina della chiesa, dovesse intendersi la disciplina della chiesa universale, come voleva il papa, o quella speciale della milanese. La controversia non si accomodò neppure durante il regno italico (Sclopis, St. della Leg. it., III, 126 sgg). — La ristorata dinastia austriaca estese al Lombardo-Veneto, insieme ad altri dei suoi provvedimenti in materia ecclesiastica, anche il suo concordato del 1855 (ved. § 19, n° 30).

VI. **Genova.** — Nessun paese forse fu più di questo costantemente e compiutamente sottomesso alla Santa Sede; del che non ultima cagione accanto alla pietà proverbiale di quella gente, furono per certo la parte larghissima che nel governo vi ebbero in antico i vescovi, la autorità eccezionale che vi conservarono sempre di poi e i privilegi rilevantissimi di cui rimasero in potere (Canale, Stor. civ. dei Genovesi, Gen. 1846, I, 264 sgg.; Lastig, Entwickelungswege u. Quellen des Handelsr., Stutt. 1877, lib. I, cap. 1). Se nella storia della repubblica genovese abbondano singolarmente gli atti di devozione alla curia romana e ai pontefici, fra i quali non abbiamo che a ricordare l'appoggio prestato a Gregorio IX e ad Innocenzo IV nella lotta contro l'impero, difettano con uguale singolarità le memorie di contrasti con la potestà religiosa. Non mancarono però del tutto; ma è qui proprio il caso di dire che i Geno-

vesi ci furono sempre tirati per i capelli. Esorbitante era difatti la pretesa dell'inquisitore mandato a Genova da Innocenzo IV, il quale volle l'anno 1256 che le costituzioni del santo ufficio fossero iscritte negli statuti della città, così da acquistare valore di legge civile; eppure il comune dopo qualche resistenza cedette alla minaccia di Alessandro IV di ratificare la scomunica e l'interdetto già lanciati dall'inquisitore (Giustiniani, Annal. di Genova, Gen. 1855, I, 417; Canale, II, 168). Contraria parimente agli interessi più vitali della repubblica era l'ingiunzione di Urbano IV, che non si avesse a far lega con l'imperatore greco; ma i Genovesi, pur decidendo questa volta di anteporre la ragione di stato alla loro devozione, non furono di questa però tanto dimentichi, da non osservare scrupulosamente l'interdetto; chè anzi, la città priva dei sacri, si turbò a tale, che il Boccanegra, autore di quella decisione, perdette il governo e corse rischio della vita, nè in Genova tornò la calma se non quando l'arcivescovo, intromessosi, ottenne che l'interdetto fosse levato (Serra, Stor. dell'antica Liguria, Torino 1834, II, 146; Canale, II, 218). Gran ragione avevano poi i Genovesi di invadere le terre del loro cittadino cardinale Ottobuono del Fiesco, reo di ricoverarvi i nemici della patria, ch'egli voleva ridurre in servitù dello straniero; eppure i Genovesi, colpiti da Gregorio X d'interdetto come violatori dell'immunità ecclesiastica, si rimisero al pontefice nè si acquetarono finchè non ebbero l'assoluzione dallo stesso Ottobuono, diventato papa col nome di Adriano V (Semeria, Stor. eccles. di Gen. e della Lig., Torino 1838, p. 356). E lo stesso si dica della censura scagliata nel 1498 da Innocenzo VIII, pure patrizio genovese (Semeria, 406). Una viva opposizione è tra Venezia e Genova, che si sottomette a Paolo V, e revoca i suoi decreti circa le confraternite e l'Oratorio, porgendo con la sua stessa sottomissione un'arma al pontefice nella lotta contro la Serenissima (Sarpi, Storia particolare, Op. ed. 1761-68, p. 2, 8). Non ci volle meno d'un atto di tanta gravità per le sue possibili conseguenze, come fu l'invio per parte di Clemente VIII (1760) di un visitatore apostolico nella Corsica sollevata da Pasquale Paoli contro la repubblica genovese, perchè questa perdesse un' unica volta ogni ritegno contro Roma; e, offesa nei suoi diritti dalla decisione pontificia presa a sua insaputa, minacciata nella già vacillante signoria dell'atto istesso, che importava quasi un riconoscimento del governo rivoluzionario, si decidesse ad ordinare con un editto l'arresto del visitatore, a fare violenti rimostranze contro la curia, non lasciandosi da minaccie ed intromissioni piegare nella grave contesa; che destò tuttavia stupore e diede occasione a molti scritti (Raccolta di quanto è stato fin qui pubbl. nelle pres. vertenze fra Roma e la repub. di Gen. ecc., Campoloro 1720; Controversia recentis. inter pontif. rom. et remp. Genuens. super legato in Corsicam misso, ecc. Lipsiae 1765; Semeria, 408; Varese, St. della reppub. di Gen., VIII, 193, Gen. 1835). — Si comprende, dopo quanto si è detto, che la repubblica si sia mostrata sempre osservatrice scrupulosa delle libertà ecclesiastiche e della purezza della fede. Infatti l'inquisizione, introdotta da Innocenzo III, perdurò quanto la repubblica, cioè fino al 1797 (Semeria, 30), e non ebbe più, dopo quello di che dicemmo, contrasto di sorta con l'autorità civile, la quale non le negò mai l'appoggio del braccio secolare com'era stabilito per legge (Leggi nuove della Rep. di Gen., Gen. 1584,

Cap. I, p. 6; Statuta crimin., Gen. 1590, II, 89, p. 109 ecc.). D'altra parte i pontefici largirono ai Genovesi numerosi privilegi, fra cui principale quello di non poter essere tratti innanzi a tribunali stranieri, che fu loro conferito da Gregorio IX, e riconfermato in seguito da varî pontefici (Liber iurium reip. Genuens., in Mon. Hist. Pat. Tom. I, Col. 979, 1016, 1222). Tuttavia i diritti dello stato non furono del tutto depressi, nè le prerogative ecclesiastiche lasciate senza limitazioni; tanto più che le contese giurisdizionali non mancarono fra l'arcivescovo e il podestà; così che alcuna volta ebbe ad intromettervisi il papa stesso (Varese, I, 273). Onde fin nei più antichi statuti fu accolto un decreto del 1408 (Statuta et Decreta Communis Genuæ, 1498, IV, 100), rinnovato nel 1410 (Atti della Soc. lig. di St. pat. XIV, 79, Gen. 1878) e passato di poi in tutte le redazioni posteriori degli stat. civili (Lib. III, 19; ed. 1707, p. 199), ove è disposto che nessuno possa citare un Genovese, salvo che questi vi acconsenta, a tribunali che non siano quelli dello stato, eccetto che in cinque casi tassativi, cioè in cause di matrimonio, eresia, spergiuro, usura, per annullare un atto o contratto affetto d'*usuraria pravitas*. Questo decreto trova il suo compimento in quello *De privilegio clericorum*, formante il cap. 30 del lib. IV degli Stat. antichi (ed. 1498, p. 53), e accolto similmente in tutte le redazioni posteriori degli Stat. civili (lib. VI, cap. 4, ed. 1707, p. 354), ove, mentre si concede al chierico che convenga un laico innanzi a un giudice secolare di pretendere che si osservi in luogo dei capitoli del comune il diritto romano tanto nel procedere come nel decidere, si dispone però che se il chierico non dipende da nessuna giurisdizione secolare o ecclesiastica del comune, debba assoggettarvisi, perchè il laico abbia modo, occorrendo, di riconvenirlo; che se il chierico ciò non faccia possa il laico, il quale ha verso lui ragioni di credito, convenirlo senz'altro innanzi al podestà ed ai suoi giudici come se si trattasse di un secolare qualunque. È interessante in questa materia un atto notarile del 1300, contenente la denunzia dei consoli dei placiti al vicario arcivesc., se egli intende di osservare i capitoli della città circa i cittadini laici agenti contro chierici; al che il vicario risponde affermativamente, purchè tali capitoli non siano contrari alle libertà della chiesa, e i consoli osservino dal canto loro i capitoli riguardanti i chierici che agiscono contro i laici (Canale, IV, p. 252). Tutelati poi in più modi quanto ai giudizi erano i laici contraenti con ecclesiastici (Stat. et decr., IV, 94, p. 80); ed era inoltre proibito ai secolari di farsi cedere le ragioni di un qualunque ente ecclesiastico verso un cittadino, o di agire contro di lui come procuratore o gestore di affari o attore per conto di quello (ib., IV, 35, p. 55). Anzi a togliere gli abusi di giurisdizione che potessero commettersi dai vescovi dello stato, fu già sul finire del sec. XVI istituita una Giunta ecclesiastica, composta di tre senatori (Semeria, 431). — Del resto anche la legislazione ecclesiastica ebbe in Genova a risentirsi delle vicende politiche; cosicchè se durante la signoria di Luigi XII si giunse fino a stabilire la placitazione sovrana per il conferimento dei benefici ecclesiastici (Belgrano, Sulla deciz. dei Genovesi a Luigi XII, in Miscell. di St. it., Torino 1862, p. 587); d'altra parte nelle leggi regolanti il compromesso seguìto in Genova tra le varie fazioni (Casoni, Annali della rep. di Gen., p. 333, Gen., 1708) e dettate l'anno 1576

dal legato pontificio, questi potè sbizzarrirsi non solo nello scrivere al Cap. I, *De Religione* (Leges novæ reipub. Genuens. a legatis Summ. Pontif., Cæsaris et Regis Cath. ... conditæ, Genuae 1576, in italiano 1584, Cap. I, p. 6) che le autorità civili fossero tenute a secondare con ogni sollecitudine l'arcivescovo e l'inquisitore per le cose del loro tribunale, e a procurare che nulla si facesse o decretasse contro le persone, i beni, e le immunità e libertà ecclesiastiche, ma eziandio nel determinarvi il come e il quando avessero a presenziare i divini uffici, ascoltare le prediche, prendere la comunione. — Però come già la politica ecclesiastica, così la legislazione del sec. XVIII fu in Genova meno curialistica; poichè, tra l'altro, non solo si mantenne la disposizione degli statuti civili (V, 12, p. 323), con cui si escludevano gli ecclesiastici dal prender parte in qualunque modo alla formazione o esecuzione dei testamenti, non solo si ottenne da Benedetto XIV una bolla del 1749, che permetteva di porre a tributo i beni del clero (Celesia, St. genov. del sec. XVIII, Gen. 1855, p. 221); ma si ampliò il disposto degli stat. civ. (VI, 6, p. 356), che vietava si alienassero immobili ad enti ecclesiastici senza permesso dei due consigli (vedi pure Stat. dei Padri del Comune della Rep. Gen., ed. Desimoni, Gen. 1886, p. 165, 167), con il proibire senz'altro il trapasso di tali beni alle mani-morte sotto qualunque forma e titolo, anche sotto specie di locazioni a lungo termine, dietro minaccia di far vendere i beni giudizialmente e di punire i notai, che non denunciassero tali contratti (Leggi del 1761 e sgg., in Adami, loc. cit., p. 77). Con tutto ciò un tentativo di riforma della disciplina ecclesiastica in senso episcopalistico, fatto dal governo temporaneo del 1797, naufragò contro la risoluta opposizione del clero e del popolo genovese (Varese, VIII, 314). — Della dominazione francese rimasero anche qui non abrogate espressamente alcune disposizioni; tale il decreto imp. del 1809 sulle fabbricerie.

VII. **Sardegna** [Martini, Stor. eccles. della Sardegna, Cagliari 1839]. — Le antichissime gare di preminenza fra i maggiori prelati dell'isola, la concorrente e cozzante pretensione da una parte del comune e dell'arcivescovo pisano, che agognavano, quello al dominio della Sardegna, questo ad esercitarvi un diritto perpetuo di legazia apostolica, fondato su privilegi risalenti al fine del sec. XI o al principio del XII (Manno, St. della Sardegna, Mil. 1835, I, 303), e dall'altra parte dei sommi pontefici, che specialmente dopo Gregorio VII accamparono sull'isola un diritto di alta sovranità temporale, così che da loro i dominatori effettivi dovevano ripetere l'investitura, rendono singolarmente malagevole quanto alla Sardegna per il tempo delle giudicature lo sceverare da quell'intreccio di rapporti e di interessi conflittanti quello che per avventura vi possa essere di più propriamente giuridico, e il dire se nei contrasti della Santa Sede, e specialmente di Innocenzo III, con le autorità civili ed ecclesiastiche di Pisa a motivo della Sardegna (Raynald., 1205, n° 66 e Decretali Greg., II, 26 de praescr. c. 17), se nelle scomuniche e negli interdetti lanciati ripetutamente contro i regoli delle varie giudicature, quali Torgodorio di Gallura, Comita II di Arborea, Guglielmo di Cagliari, Ubaldo di Torres, ecc. (Manno, I, 232, 336, 355; Martini, I, 261, 289, II, 37), se infine nelle frequenti immistioni dei legati pontifici nelle cose della Sardegna (Martini, I, 307), fossero in gioco piuttosto gli interessi politici di Roma o

la tutela delle immunità e libertà ecclesiastiche. Certo è ad ogni modo che in molti degli atti di sottomissione, imposti da Roma ai giudici, si tratta non solo di dipendenza politica, ma di riconoscimento dei privilegi della chiesa e del clero; verso i quali fu larga specialmente di favori e di esenzioni Benedetta giudicessa di Cagliari (Martini, I, 297). E d'altra parte la scomunica contro Torgodorio non fu motivata soltanto con ragioni politiche, ma con giurisdizionali, non volendo egli rinunciare alla investitura delle chiese. Così pure Innocenzo III, scrivendo al giudice turritano, si lagna specialmente sotto minaccia di anatema, che si assoggettino gli ecclesiastici ai tribunali laici (Raynald., 1204, n° 73). Una luce speciale su questo punto getta il concilio di S. Giusta, tenuto dal legato di Innocenzo III (Martini, II, 19, 107 sgg.), ove, oltre all'ordinare che il patrimonio dei contumaci nella scomunica dovesse sequestrarsi per un anno e dovessero venir loro interdetti gli uffici pubblici, e all'ingiungere ai magistrati, pena la scomunica ai restii, di eseguire i decreti dei metropolitani e dei sinodi, si stabilisce pure che i giudici non possano più impor tasse sul clero, e sui loro beni, e che debbano riconoscere il foro ecclesiastico per le cause degli ecclesiastici fra loro, e per le cause spirituali o relative alle decime e ai lasciti *ad pias causas.* Che veramente i regoli delle varie giudicature avessero abbastanza energicamente affermata la loro autorità di fronte al clero con provvedimenti di polizia ecclesiastica, di cui però è restata poca traccia nei documenti giuridici più importanti, come nella *Carta de logu*, apparirebbe dall'atto istesso con cui Bonifacio VIII investì del dominio dell'isola gli Aragonesi, ov'egli impone loro per condizione che saranno aboliti gli statuti dei principi sardi contrarî alle libertà ecclesiastiche. Il papa si faceva inoltre promettere che sarebbesi mantenuto immune il clero dai giudicî secolari, salvo che si trattasse di materia feudale, e che liberi sarebbero pure gli appelli a Roma (Martini, II, 107). — I pontefici dovettero però ben presto ricordare le fatte promesse agli Aragonesi (Breve di Benedetto XII a Pietro IV, del 1338), i quali vennero trapiantando man mano nell'isola tutto un sistema di difese dei diritti dello stato, consimili a quelle istituite nella Spagna, e che furono raccolte ed illustrate con speciale cura dal De Vico (Leges y Pragmaticas Reales, Cagliari 1727), dal Dexart (Capitula sive acta curiar. regni Sard., Cagliari 1645), dal Beltramo (Delli usi del regno di Sard. circa le mat. eccl., Cagliari 1728; Manoscr. della Bib. Univ. di Tor., N-I, 25). Ottennero i monarchi spagnuoli da Giulio III che fosse estesa alla Sardegna la Concordia, stipulata per la Spagna tra la regina Eleonora e il legato apostolico, ove si determinavano i confini dei due fori, e il modo di derimere i conflitti di giurisdizione (De Vico, Tit. V, cap. 1, vol. I, p. 45 sgg.; e specie Tit. LI, n° 43, 44, vol. II, 362; Beltramo, Parte I, c. 11, 17, fol. 20 sgg.; Martini, II, 245; III, 25). A giudicare di tali controversie fu posto dal sovrano il Cancelliere regio apostolico; ma ad evitare ch'esse potessero insorgere furono emanati molti provvedimenti, raccolti nelle Prammatiche sotto il titolo: *De la Jurisdiction real, y su defensa*, coi quali, mentre si ordina ai magistrati civili non solo di rispettare la giurisdizione ecclesiastica, ma di coadiuvarla (De Vico, VII, 1), si stabilisce però il modo di procedere contro il giudice ecclesiastico che pass sopra i confini delineati dalla Concordia (VII, 8, 9,

pag. 103), si fissano tassativamente i casi, in cui i giudici laici potranno conoscere di ecclesiastici, fra cui principali quello di flagrante delitto, d'uso d'arme proibita, di impedimento all'azione dell'autorità laica (VII, 15, p. 121), e si impedisce ogni frode che da giudici o da cittadini si possa fare alla reale giurisdizione (VII, 4, 5, 6, ecc., p. 76 sgg.; VIII, 20, p. 152; XIV, 3, p. 264 ecc.). Sempre in materia di giurisdizione è a notarsi come essendo assai fastidioso ai Sardi il dover con grave pericolo e dispendio ricorrere a Roma per gli appelli contro i gravami dei giudici ecclesiastici, e anticamente anche dei laici, del che sonvi esempi da Gregorio IX a Bonifacio VIII (Martini, II, 109, 211), il comune di Cagliari, non curandosene gli Aragonesi, ottenne nel 1459 che Pio II istituisse per ciò nell'isola un tribunale detto delle appellazioni o gravami (Dexart, lib. III, tit. XI, cap. 36; vol. II, 862). I sovrani spagnuoli, oltre all'essersi fatto conferire per indulto di Clemente VII (1533) il diritto di presentare ai benefici concistoriali sardi (Martini, II, 245; Manno, II, 137), sottomisero nel 1493 ad *exequatur* le provvisioni di Roma (Dexart, II, tit. II, c. 2, p. 359), istituirono con assenso di Pio V il regio economato dei benefizi vacanti (Beltramo, part. I, cap. 6; Dexart, II, tit. II, c. 1, p. 325), fissarono, pure tassativamente, i casi in cui gli ecclesiastici dovessero concorrere alle pubbliche imposizioni (De Vico, XX, 8, tom. II, 10), e sopratutto concessero la Regia Protezione contro gli abusi di giurisdizione e di potere dei superiori ecclesiastici sia verso i laici come verso i chierici, cassando le illegali ed oppressive provvidenze, minacciando la sospensione delle temporalità ai riottosi (De Vico, gloss. I, n° 25, 48, cap. 2, tit. VII, p. 68; Dexart, gloss. n° 4, cap. 8, tit. 2, lib. II, p. 388). L'inquisizione, affidata nel 1229 ai Francescani, si mutò nel 1481 in inquisizione spagnuola (Martini, II, 66, 214); il che non impedì però che si pubblicasse solo con riserva il Tridentino, che si vietasse la pubblicazione della Bolla in *Coena Domini*, che si imponessero norme all'ordinazione e si richiedesse il *placet* per la provvista dei benefici (Martini, II, 262, 457). Le leggi energiche non ebbero esecutori condegni nei magistrati spagnuoli; onde nè si eliminarono le controversie giurisdizionali, che scoppiarono gravissime, specie nella seconda metà del sec. XVII, e in cui le autorità civili finivano quasi sempre per aver la peggio, giungendo le pretensioni clericali fino al punto che l'arcivescovo di Cagliari voleva si abolissero e colpì di censura le Reali Prammatiche compilate dal De Vico, come lesive delle libertà ecclesiastiche (Martini, II, 406 sgg., 444 sgg., 460; III, 38); nè si impedirono gli abusi specialmente in materia di giurisdizione, così che al principio della dominazione piemontese più di un terzo dei regnicoli godeva dell'immunità (Beltramo, part. 2, c. 4). — Si comprende dopo ciò, che i sovrani Sabaudi, pur mantenendo in vigore quanto alla Sardegna gli ordinamenti spagnuoli, abbiano incontrata però molta difficoltà dapprima per farsi riconoscere dalla Santa Sede i privilegi concessi alle passate dinastie (Breve di Ben. XIII, 1726), e quindi per assicurarne l'esercizio; del che vennero a capo tanto mediante un breve di Bened. XIII del 1759, che restringeva l'immunità locale (Editti e Pregoni eman. pel regno di Sard. dalla casa di Sav., Cagliari 1775, tit. I, ord. 1), quanto con un concordato del 1761, che reprimeva gli abusi della immunità personale (ibid., I, ord. 2), quanto ancora con istruzioni

ed editti di Carlo Em. III (Martini, III, 98, 132 sgg.; Ed. e Preg., tit. II, ord. 2), ove era imposto che si osservassero la placitazione e l'esclusione degli stranieri quanto ai benefici, si negasse esecuzione agli ordini dell'inquisizione spagnuola, non si erigessero nuove case religiose, si sottoponessero ad *exequatur* le provvisioni di Roma, eccetto che si trattasse di materie puramente spirituali, si eseguissero gli ordini dei Regi Economi, divenuti ufficiali stabili ed indipendenti dai capitoli ecc.; istruzioni ed editti questi, che si risentirono pure, quanto alla loro esecuzione, della indebolita politica ecclesiastica sabauda della fine del secolo scorso e del principio di questo.

VIII. **Piemonte** [Boggio, La Chiesa e lo Stato in Piemonte, Torino 1854, Friedberg, Grenzen, II, p. 704 sgg.]. Anche qui la devozione verso la Santa Sede è rimasta tradizionale; e anche qui, non meno che in Toscana, essa si dimostra fin dagli inizi con le grandi liberalità di una donna, di Adelaide di Susa, moglie al primo Oddone (Sclopis, Storia della antica legislazione del Piemonte, Torino 1833, cap. VIII, pag. 438). Le pretese e le istituzioni ecclesiastiche si poterono per tal modo sviluppare compiutamente e non trovarono da principio ostacolo alcuno tanto nell'autorità dei principi come nella indipendenza dei liberi comuni. Per rispetto a questi è molto significante il modo autoritario con cui fu loro imposta l'inquisizione e si ottenne l'abolizione di leggi restrittive anche solo indirettamente delle immunità ecclesiastiche, specie delle giurisdizionali, come appare p. e. dagli statuti di due fra le città più ragguardevoli a quei tempi, cioè di Asti e di Vercelli (Sclopis, p. 440 sgg.; ved. pure in Sclopis, St. della legisl. ital., II, 313, un documento del 1237, con cui le autorità comunali d'Ivrea, colpite dal vescovo di scomunica, revocano gli statuti fatti contro la giurisdizione ecclesiastica e gli acquistì del clero; e in Chiuso, La Chiesa in Piemonte dal 1797 ai giorni nostri, Torino 1887 sgg., I, 34. 314, un docum. consimile del 1258, con cui il podestà di Torino revoca dietro reclami del clero gli statuti contrarî alle lib. eccles.). Per rispetto ai principi sebbene niuna legge si abbia, che tali immunità sancisca, pure la loro osservanza si deve ritenere come incontestata per il fatto che fin da antico essi ne dovettero, senza punto menomarle, regolare in qualche modo l'esercizio. Nel capo 54 degli statuti di Amedeo VI del 1379 è disposto " *quod nullus laicus trahat seu citari faciat vel conveniat aliquem extra Curiam Domini pro causa ad ecclesiasticam Curiam non pertinente* „ e ciò sotto grave pena; mentre il cap. 55 proibisce, pure sotto pena, che un laico ceda la sua obbligazione od azione ad un chierico, per modo che sopra la medesima diventi giudice competente l'ecclesiastico (Nani, Gli Statuti dell'anno 1379 di Amedeo VI ecc. R. Acc. delle S. di Torino, serie II, tom. XXXIV, p. 60, Torino 1881). Questo provvedimento dovette però venir rinnovato da Amedeo VIII nel 1430 (Borelli, Editti ant. e nuovi dei sovrani di Savoia, Torino 1681, part. I, tit. V, p. 11), dal duca Lodovico nel 1462 (Saraceno, Docum. ined. del duca Lodov., Torino 1876, p. 55; Nani, loc. cit. p. 38, n. 2), da Filiberto II nel 1503 (Borelli, p. 12); ed ebbe inoltre, quanto a Vercelli, la sanzione di Innocenzo III (c. 10, X, de foro comp.). Però, non ostante queste lievi limitazioni, la deferenza dei Savoini verso la chiesa si dimostrava non solo con il concedere agli ecclesiastici tutti i privilegi e le esenzioni da loro pretese, ma

ancora con il conferire ad essi, a preferenza che non ai laici, le più alte cariche e dignità dello stato (Boggio, I, p. 21), e con le numerose disposizioni di polizia ecclesiastica, che statuivano l'obbligo di solennizzare le feste, punivano gravemente la bestemmia, largivano premî a chi concorreva a celebrare alcune speciali solennità (Statuti di Amedeo VIII, Decreta Sabaudiae ducalia, ecc., lib. I). In ricambio della loro devozione ebbero i principi Sabaudi dalla Santa Sede numerosi privilegi, fra cui quello, che risale fino a Gregorio IX, e che consiste nell'impedire che i loro stati vengano colpiti d'interdetto, o vi si possano pubblicare scomuniche senza previa licenza speciale del pontefice (Boggio, I, p. 15); e quello, largito da Giulio II e da Clemente VII, con cui si proibisce che i sudditi possano essere tratti in prima istanza innanzi a tribunali posti fuori dello stato (Sclopis, p. 466); ma importante fra tutti, e quasi senza riscontro nella storia, è il famoso indulto di Nicolò V del 1451, concesso in compenso della rinunzia spontanea di Amedeo VIII alla tiara, onde ebbe fine il grave scisma, e che disponeva: 1° che negli stati dei duchi di Savoia nessuno potesse essere promosso alle dignità ecclesiastiche di arcivescovo, vescovo e abate, se non vi precedeva l'*intenzione* e il *consentimento* del duca; 2° che gli stranieri non vi sarebbero ammessi a goder benefici, salvo che fossero persona grata al duca; 3° che ad alcuni priorati specialmente indicati non si provvederebbe se non secondo sempre l'*intenzione* del duca (Bullae S. Pontif., contin. indulta Ducibus Sab. concessa super collact. benef., Chambery 1681; Praeclaris. Prudentum Responsa de privil. a Nic. V concessa, etc.. Colon. Agrip. 1712; Sclopis, p. 458; Boggio, I, 16; II, 117). Questa larga concessione fu però come il pomo della discordia. Appena fatta, volle la curia romana ritirarla, il che si tentò dai cardinali mediante i compatti che si fecero giurare a Pio II (Raynald. 1458), e quindi a Innocenzo VIII; ma pontefici successivi, tocchi dalla immutabile devozione dei Sabaudi, la riconfermarono; tali Sisto IV, lo stesso Innocenzo VIII, Giulio II, Leone X, Clemente VII, Giulio III, Gregorio XIII, Clemente VIII, il che però non valse, come vedremo, a por fine alla controversia (Lettere del sig. N. sopra le concess. fatte dai papi ai duchi di Sav., Torino 1698). — Ove prima nella monarchia di Savoia ebbe a farsi viva la coscienza dei diritti dello stato fu nelle Assemblee rappresentative, così generali come particolari per le diverse provincie. È vero bensì che scorrendo i loro Atti (pubbl. dal Bollati in 2 tomi, I 1879, II 1884, nei Mon. Hist. Pat., vol. XIV, XV) si incontrano qua e colà sollecitazioni al sovrano, perchè provveda alle eresie, specie a quella di Lutero (ao. 1525, tom. I, col. 778), e a che si presti obbedienza al pontefice e si rispettino le proprietà e libertà ecclesiastiche (ao. 1490, I, 551); non senza però che a queste larghezze verso il clero si opponga talvolta il terzo stato (ao. 1539, I, 953); ma con ben maggiore frequenza si presentano le lagnanze e le istanze contro il traffico delle indulgenze (ao. 1522, I, 770) e in genere contro gli abusi delle immunità e le usurpazioni del foro ecclesiastico (ao. 1479, I, 444: ao. 1499, I, 641; ao. 1503, I, 650; ao. 1508, I, 666, ecc.), ove si domanda che si faccia una *refformation des abbuz et excetz immoderez ecclesiastiques, tant des prelatz que inferieurs*, e che vengano tolte di mezzo le mali cose, *quilz se commectent en lestat ecclesiastique en abusant de leurs pretendus privileges* (ao. 1518,

I, 1258 sg.); anzi si giunge fino a proporre una riforma generale negli ordini del clero (II, pag. XXIII). Ma i sovrani non rispondevano altro, se non che avrebbero fatto osservare rigorosamente gli antichi provvedimenti della monarchia; i quali per allora erano, come vedemmo, assai pochi e insufficienti. — Ed invero i diritti dello stato non ebbero in Piemonte una tutela ben determinata e fissa se non dopo la dominazione francese della prima metà del secolo XVI, la quale vi apportò la libertà e gli usi della chiesa gallicana. Notevole sopra tutti l'istituto dell'*appel comme d'abus*, che imposto fin dal 1539 da Francesco I con una sua lettera al parlamento di Torino, venne poi nel 1553 sanzionato quanto alla Savoia con un regolamento di Enrico II (Gerra, nel Dig. ital., vol. I, p. 136, v. *Abuso*). Fu merito di Emmanuele Filiberto, principe pio, ma energico e tendente appunto a riordinare su più solide basi il suo stato, di non avere secondo il vezzo di tutti i governi restaurati tolto senz'altro di mezzo ogni vestigio della passata dominazione, ma di aver per contro conservato quello che vi poteva essere di utile; fra cui appunto l'appello per abuso, ch'egli regolò con un suo disposto del 3 aprile 1560. Ove, dopo aver premesso al § 1 che l'appello mira a reprimere in genere gli abusi di qualunque giurisdizione, ma soggiunto tosto al § 2 che esso si applica di preferenza quanto alla giurisdizione ecclesiastica, come a quella che sempre tentò e tenta di estendersi a danno delle altre, enumera al § 6 quattro casi principali in cui si farà luogo all'appellazione per abuso. Essi sono: 1° violazione dei diritti del re e della corona, o dei privilegi, delle libertà, del bene pubblico così dello stato come dei sudditi; 2° deroga o disprezzo degli editti, leggi, regolamenti del re, o delle sentenze; 3° usurpazione di giurisdizione sia in confronto di un giudice laico come di un altro giudice ecclesiastico; 4° contravvenzione a decreti, canoni o concilii ricevuti. Nel regolamento è ancora stabilito che l'appello interposto non si possa ritirare a piacimento della parte, che non si possa prescrivere, che si possa infine esercitare tanto contro un procedimento giudiziario, come contro uno extragiudiziario della autorità ecclesiastica (Vedi quanto al modo e ai casi storici di applicazione dell'appello, Codex Fabrianus, lib. VII, tit. 28, ed. cit., p. 858; Sola, Comm. ad univ. ducum Sab. decr.: De trib. comp. Glossa III, Torino 1625, p. 340; Duboin, tom. 1; Friedberg, op. cit., p. 707). Però la giurisdizione ecclesiastica continuava ad essere in vigore secondo la sua base canonica, pena la scomunica a chi la violasse in ottemperanza alla bolla *in Coena Domini* (Cod. Fabr., lib. III, tit. I, def. 38, e tit. XII, def. 42). Due sole restrizioni si facevano, di cui una per le cause criminali, ed era quando si trattasse di crimine privilegiato, commesso con armi proibite (ibid. def. 12, 24 ecc.); e l'altra per le cause civili, ed era quando si trattasse di questioni possessorie (ibid., lib. III, tit. I, def. 38; lib. I, tit. II, def. 95 ecc.). La prerogativa giurisdizionale era così gelosamente tutelata dalla chiesa, che avendo Emmanuele Filiberto nel terzo libro dei suoi decreti civili, sotto il tit. del trib. competente, emanati due ordini proibenti che alcun suddito fosse da un altro suddito citato innanzi ad un tribunale posto fuori dello stato e riguardanti inoltre i monitorî e le propalazioni, fu, dopo una vana riluttanza, costretto dalle pressioni di Roma a eccepire con un editto del 1562 la giurisdizione ecclesiastica (Sclopis,

p. 471). Il che non tolse però che l'anno seguente egli confermasse un decreto emanato da Enrico II per la Savoia già nel 1547, e togliesse ai monaci la capacità di succedere e ai monasteri quella di acquistare liberamente (Réceuil des Édits du duc Phil., Chambéry 1584, p. 123); e che con altro decreto del 1567 facesse dipendere gli acquisti delle manimorte dal sovrano beneplacito e dal pagamento di una tassa (Bally, Rec. des Édits de Sav., Chambéry 1679, p. 117 sgg.; Cod. Fab., lib. I, tit. II, def. 44, tit. III, def. 2; Serrai, loc. cit., 212; Adami, loc. cit., 72; Montagnini, loc. cit., 191). Sotto lo stesso sovrano fu accolto in Piemonte il Concilio di Trento e vi fu istituita nel 1560 una nunziatura ordinaria (Boggio, I, p. 53); a lui parimente concesse Pio IV con un breve pure del 1560 di appropriarsi i frutti degli spogli, diritto, di cui, a vero dire, già da lungo godevano i sovrani Sabaudi. — Per tutto il secolo decimosettimo fu un susseguirsi di controversie e di querimonie tra la Santa Sede ed il governo piemontese, causate essenzialmente dalle pretensioni esagerate di quella, che non rispettava neppure la vita intima così dei sovrani come dei sudditi, e spingeva il governo, benchè riluttante, a imprese odiose come la persecuzione degli eretici e specie dei Valdesi e il notturno assalto di Ginevra (Botta, St. d'Italia, V, 172); adontandosi d'altra parte la curia e strepitando non solo per ogni nuovo provvedimento, fosse pure modesto ed equo, che tendesse a riparare agli abusi ecclesiastici e specialmente alla petulanza dei nunzi, ma ancora per il semplice esercizio di quelle prerogative, che essa stessa aveva concesso. I dissapori si mutarono in lotta, quando la curia si trovò di fronte un sovrano risoluto come Vittorio Amedeo II; cui la breve dominazione di Sicilia e le controversie sostenutevi contro la chiesa istruirono sui modi con cui si avevano a tutelare i diritti dello stato. I punti controversi già da lungo erano, oltre l'esercizio dell'appello per abuso e le poche limitazioni poste alla giurisdizione ecclesiastica, specialmente: un editto intorno al catasto del 1606, rinnovato nel 1640, il quale sottoponeva a imposta anche i beni, che dopo il 1620 fossero pervenuti a mano del clero: l'uso dell'*exequatur* e del *placet*, non solo per gli atti degli ordinari del regno, ma per le bolle e i brevi di Roma o provenienti dall'estero, uso, che da alcuni si farebbe risalire al 1315 (Chiuso, Op. cit., I, 72 sgg.) ed è ad ogni modo attestato da Atti delle Assemble rappr., che datano dal 1522 (Ed. cit., I, 771), e da decisioni del senato le quali rimontano al 1588, 1589 (Cod. Fab., lib. VII, tit. 28, def. 2. 4; Müller, De placito regio, Lovanii 1877, p. 42 sgg.), e più recentemente da un suo editto del 1644 (Boggio, II, 278): e l'opposizione della chiesa a che si applicasse uniformemente per tutto lo stato l'indulto di Nicolò V, che si pretendeva ora limitato al solo concessionario duca Ludovico, ora alla sola Savoia. Sotto Vittorio Amedeo II la controversia si inasprì anzitutto per due suoi editti del 1697, di cui uno limitava l'abuso della immunità, specie reale, l'altro escludeva la giurisdizione dei vescovi forestieri; poi per l'istituzione dell'Economato dei benefici vacanti, ch'egli fece a imitazione di quanto aveva trovato nei suoi possedimenti lombardi di recente acquisto; finalmente per aver nel 1702 richiamata in vigore la disposizione di Emmanuele Filiberto limitante la capacità testamentaria dei regolari e in genere gli acquisti ecclesiastici. Anzi, per rispetto a questo argomento, Vittorio Amedeo II meditava o di estendere tale dispo-

sizione a tutto il Piemonte, o di generalizzare invece il § *Collegiis*, che egli aveva trovato in osservanza nelle sue città staccate dal ducato milanese (Montagnini, loc. cit., 199). Clemente XI fu sul punto di lanciare la scomunica (Carutti, Storia del regno di Vitt. Am. II, Torino 1856, p. 179 sgg., 186, 190 sgg.); ma ne lo ritenne la ben nota fermezza del re e dei suoi magistrati; che si manifestò con un esercizio insolitamente largo dell'appello per abuso (Duboin, nella sua raccolta, tom. I, ne registra tra gli anni 1700 e 1731 più di trenta casi) e specialmente col famoso decreto senatorio del 1719 che prescrisse, in conformità del resto di usi omai antichi, la cautela dell'*Exequatur* per le provvigioni estere. Clemente XI protestò con la bolla *Ad Apostolatus* (Bull. Rom., XI, 146). I quattro concordati conchiusi col suo successore Benedetto XIII nel 1727 e 1728 (i primi noti sotto il nome di Progetto d'accomodamento) non furono che una tregua, poichè Clemente XII, regnando già Carlo Eman. III, li annullò con decr. del 1731; e l'attrito continuò, rispecchiandosi anche in numerosi scritti, venuti fuori da entrambe le parti contendenti. (Ecco i principali: Relaz. istor. delle vertenze pendenti tra la corte di R. e il re di Sar., Torino 1731; Ragioni della Sede Apost. nelle pres. controv. con la corte di Tor., 4 vol. fol., 1732; Défense du siège ap. contre les concordats sur les matières de Savoye e de Piémont..., 1733; Scritture ed atti trasmessi d'ordine del nostro Signore [Carlo Em. III] al Sacro Coll. concern. le ragioni della sede ap. nelle pres. controv. con la Corte di Torino, Tor. 1731; Scritture che sono state secretam. distrib. dalla Corte di Roma ai Cardinali per avere il loro sentim. sulle controv. con quella di Tor., Tor. 1734). Le cose si accomodarono compiutamente quando il re di Piemonte si seppe ingraziare la curia, prestandosi al proditorio arresto del Giannone (1738) e a farsene il carceriere (Carutti, St. di Carlo Em. III, Torino 1859, I, 135 sgg.). Conchiuse egli allora con Benedetto XIV i due concordati del 1741 (a cui fecero seguito nel 1742 le così dette Istruzioni pontificie o benedettine) e il concordato del 1750, i quali, insieme ai quattro di Vitt. Amedeo II del 1727 e 1728, a quello conchiuso pure da Carlo Em. III con Clemente XIII nel 1763, ai due del 1769 e 1770, fra lo stesso re e Clemente XIV, nonchè ai sette del 1776, 1779, 1782, 1783, 1786, 1791, 1792 tra Vitt. Amedeo III e Pio VI, a quello del 1819 tra Vitt. Em. I e Pio VII, ai due del 1826, 1828 fra Carlo Felice e Leone XII, e ai due del marzo e dell'agosto 1841 fra Carlo Alberto e Greg. XVI (Traités de la maison royale de Savoie, Turin 1836 sgg.; Nussi. Convent., 50, 98, 266 sgg., e Nuytz, Jur. eccles. Institut., Taurini 1844, p. 73 sgg.) costituirono una serie di ben 22 concordati, ed iniziarono un periodo di pace fra la curia e il governo piemontese, che durò meglio di cento anni, e che fu, a dire il vero, più che altro una piena dedizione dello stato alla chiesa. Mentre, difatti, nella seconda metà del secolo in tutti gli altri Stati d'Italia ferveva l'opera delle riforme, miranti in genere a tener alti i diritti dello stato, e più specialmente a combattere le manimorte; il Piemonte si dovette appagare alle magre concessioni dei concordati, ed accomodare agli editti di Carlo Em. IV del 1797 e 1798, i quali tolsero ogni ostacolo agli acquisti del clero, tanto per atto tra vivi come d'ultima volontà (Duboin, VI, 95). La pietà eccessiva dei principi aveva gettato il paese in braccio all'elemento ecclesiastico, e ad una mediocrità bacchettona (Bianchi, Stor. della Monarchia piemon-

tese, vol. I, cap. I, 41 sgg., Tor. 1877) che compenetrando tutti gli ordini dello stato, lo snervò. — Caduto il breve dominio napoleonico, venne dalla cieca reazione abolito quanto sapesse di francese e ristorato lo stato di cose precedente (Chiuso, Op. cit., II, 144 sgg., III 12 sgg.); con questo peggioramento però, che l'elemento ecclesiastico spadroneggiante fu ora il gesuitico. — Sotto il regime dei concordati le relazioni fra lo stato e la chiesa erano in Piemonte così regolate. Riconosciuti al sovrano i diritti, di cui nel famoso indulto di Nicolò V, che i concordati del 1791, 1819 estesero ai paesi di nuovo acquisto. Riconosciuto dai concordati del 1727 e 1741 il regio economato dei benefici vacanti, quanto ai beneficî concistoriali, e dato che tale ufficio fosse conferito ad un ecclesiastico. Ma per rispetto all'*exequatur* gli stessi concordati ne eccepirono le bolle dommatiche ed ottennero ch'esso si riducesse ad una semplice *visura*, senza cioè che si potesse giudicare del contenuto nè apporvi alcunchè. La giurisdizione e la libertà delle curie ecclesiastiche furono pressochè senza confine. Vietato che si ponesse impedimento alle visitazioni vescovili, e concessa l'istituzione di tribunali vescovili a norma del concilio di Trento. Libero ai vescovi di comunicare con Roma e di andarvi, di tener concilii diocesani, di emanar costituzioni ecc. Riservate al loro tribunale le cause di eresia, poligamia, usura, spregio di funzioni sacre, bestemmia, e in genere le cause matrimoniali, beneficiarie e di diritti di patronato; e concessi loro dei proprii cursori e un proprio carcere. Obbligata l'autorità civile a prestare il proprio braccio a richiesta dell'ecclesiastica. Riconosciuto il privilegio del foro in materia civile e criminale, eccettuate le sole cause possessorie. Il concordato del 1841 lo restrinse tuttavia per rispetto ai reati di cui nel nuovo codice penale (1839); reati nei quali si riconobbe la competenza del giudice laico; però con queste limitazioni, che il giudice laico non possa condannare a pene corporali per contravvenzione, che la condanna di morte debba essere riveduta da una commissione di tre vescovi eletti dal papa fra sei proposti dal re, che il condannato debba venir prima degradato, che infine debbano gli ecclesiastici scontar la pena in carcere separato. Benchè i concordati del 1742, 1770, 1782 abbiano limitato il diritto d'asilo e quanto ai luoghi e quanto ai delitti, spetta però sempre all'autorità ecclesiastica il decidere nei casi singoli se vi si debba o non far luogo, pena la scomunica all'ufficiale governativo che lo violi. Meglio stavano le cose quanto all'immunità reale. I concordati del 1727, 1728, 1742 gravarono di tributo i beni eccles. acquistati dal 1620 in poi. Quello del 1783 sottopose a $^2/_3$ del tributo i beni acquistati prima di tal anno. Quello del 1792 li sottopose a pieno tributo per 20 anni, e quello infine del 1828 a pieno tributo per sempre (Nuytz, loc. cit., p. 73 sgg.). — Questo stato di cose fu sanzionato dalla codificazione sarda del principio del secolo. Al clero vennero riconosciute varie immunità, così quella dalla milizia, dalla tutela, da altri oneri amministrativi, il *privilegium competentiae* e infine l'esenzione dal pagare l'usufrutto spettante al padre sui beni avventizi del figlio (Nuytz, Ius. eccl. univ. Pars. IV, p. 631, Tor. 1850). Nel Cod. civ. del 1837 all'art. 2 il re si gloria di essere protettore della chiesa, e di farne osservare le leggi; agli art. 25, 418, 433 è riconosciuto alla chiesa il diritto di acquistare e di possedere; con gli art. 168, 113, 150, 107 è rimesso alla chiesa tutta quanta la materia matri-

moniale; agli art. 1187, 1188 si autorizzano i religiosi ancorchè minorenni all'epoca della pronunciazione dei voti a donare a titolo di rinunzia i loro beni presenti e futuri, ed a disporre per testamento; all'art. 738, 1°, si annovera come causa legittima di diseredazione l'apostasia dalla fede cattolica o dalla religione cristiana ecc. Nel Cod. pen. del 1839, agli art. 159 sgg., si punisce con la pena di morte la conculcazione delle ostie consacrate o gli atti di disprezzo verso di esse; e contro l'offesa recata ai luoghi sacri, ai vasi, alle reliquie, alle immagini, nonchè contro la bestemmia, sono minacciate in stile affatto medioevale carcere, esiglio, lavori forzati a vita. In genere poi: negati i diritti civili agli acattolici; non impedita, anzi favorita dal governo l'impresa di sottrar loro i figli legittimi sotto il pretesto di catechizzarli (Lamargherita, Memorandum stor. polit., p. 294 sgg., Torino 1851); gravata la letteratura di una doppia revisione, governativa ed ecclesiastica; posta la frequenza al confessionale come titolo e condizione al conseguimento dei gradi governativi ed accademici (Boggio, op. cit., lib, III; Friedberg, 713). — Il 1848 segnò anche sotto questo rispetto l'aprirsi di un'êra nuova per il Piemonte. Poichè se pure lo statuto portava in testa (art. 1) la dichiarazione che la cattolica era la sola religione dello stato, e sottoponeva ancora (art. 28) al preventivo permesso dei vescovi la stampa delle bibbie e in genere dei libri liturgici; d'altra parte però dichiarava (art. 24) spettare a tutti i regnicoli indistintamente i dir. civili e politici, e concedeva la libertà di stampa per ogni scritto non religioso; preludendo inoltre con i principî affermati negli art. 68 e 71 all'abolizione d'ogni giurisdizione eccezionale. Cacciati i Gesuiti a furore di popolo, e sanzionata la loro espulsione con legge del 25 agosto 1848, il governo si pose risolutamente alle promesse e omai inevitabili riforme. Agli ebrei e in genere agli acattolici fu esplicitamente concessa l'uguaglianza dei diritti (Saredo, Cod. eccles., III, 978, Torino 1888). Venne dipoi dopo lunghe e vane trattative d'accomodamento con Roma, la famosa legge Siccardi del 9 aprile 1850 (Saredo, II, 818), che abolì il privilegio del foro ed il diritto di asilo; mentre varî progetti si andavano elaborando per istituire il matrimonio civile. Ancora: una legge del 5 giugno 1850 rinnovava l'antico divieto agli enti ecclesiastici di acquistar stabili sotto qualunque titolo senza autorizzazione governativa; ed una legge del 15 aprile 1851 aboliva i contributi ecclesiastici, le decime e le altre immunità. L'energia del governo si mostrò non solo nell'emanare tali provvedimenti, ma ancora nel mantenerli di fronte tanto alle pressioni della curia romana come alle ostilità del clero piemontese; e la ebbero difatti a sperimentare il Fransoni, arcivescovo di Torino, ed il Marongiu, arcivescovo di Cagliari, processati entrambi, imprigionato e quindi esigliato il primo, sottrattosi con la fuga il secondo. Nè tali opposizioni poterono arrestare il movimento liberale della legislazione. Con una legge del 29 maggio 1855 (Saredo, I, 61) vennero soppressi gli ordini religiosi che non attendevano alla predicazione, all'educazione o all'assistenza degli infermi, ed alcuni capitoli e benefizi; e i loro beni furono devoluti parte, e sotto certe condizioni, ai patroni laicali, e il resto, perchè fosse impiegato a scopi più proficui di culto e di beneficenza, al nuovo istituto della *Cassa ecclesiastica*, a favore della quale fu pure imposta sugli enti conservati una quota di annuo concorso. Riordinandosi poi nel 1859

il consiglio di stato, venne agli art. 19 e 20 della legge relativa nuovamente regolato l'appello per abuso; mentre gli art. 268, 270 del Cod. pen. del 1859 statuivano pene speciali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni. Il Piemonte prendeva così la sua rivincita: — solo reazionario fra gli stati italiani sul finire del secolo scorso, solo non reazionario dal 1848 in poi.

IX. **Regno d'Italia** [Letteratura al § 4; fonti al § 44]. — Il diritto ecclesiastico piemontese, posteriore al 1848, venne dal governo del regno d'Italia e in parte già dagli stessi governi provvisorii e luogotenenziali allargato man mano alle provincie nuovamente acquistate: in varie delle quali furono al tempo stesso aboliti i concordati ed alcuni altri provvedimenti, che o completavano i concordati o ne tenevano il posto. Così un decreto del governo provvisorio di Toscana (27 gennaio 1860; Saredo, Cod. eccl., II, 823) vi annullò il concordato del 1851; una legge del 27 ottobre 1860 abrogò quanto alla Lombardia il concordato austriaco del 1855 (ibid., II, 828, 845), che cessò poi pure in forza di un decreto del 28 luglio 1866 (ibid., II, 849) di aver vigore per rispetto alla Venezia; un decreto del 17 febbraio 1861 tolse ogni efficacia per il Napoletano (è controverso se anche per la Sicilia, v. § 44, n. 14) al concordato borbonico del 1818 (ibid., II, 846); una legge del 28 luglio 1861 abrogò gli editti sovrani del 1841-46-51-54 emanati nel già ducato di Modena (ibid., III, 957). Tutte queste abrogazioni si inspiravano non solo all'intento di unificare almeno nelle sue linee principali il diritto pubblico ecclesiastico italiano e di liberare il processo legislativo iniziatosi nel nuovo regno dall'inciampo che quelle pattuizioni con Roma gli avrebbero potuto porre, affermando così il diritto del nuovo stato a legiferare indipendentemente in materia ecclesiastica; ma ancora e specialmente, come appare dai motivi delle leggi ricordate sopra, alla considerazione, che appunto in quei concordati e in quei provvedimenti si erano fissati gli eccessi di quella reazione curialistica, ibrido impasto di bigotteria, di assolutismo e di politica austriacante, che aveva quasi dappertutto soffocato l'antico diritto pubblico ecclesiastico regionale, assai più curante delle prerogative sovrane e confortato omai da una applicazione quasi secolare. E ciò è tanto vero, che, se da una parte con una serie di leggi e di decreti, specialmente degli anni 1859, 1860, 1861, 1866 e 1870 [vedili enumer. in Saredo, III, 1278 sgg.] vennero nelle nuove provincie o estese, o pubblicate sotto forme identiche o quasi, le leggi liberali piemontesi, con cui si concedeva uguaglianza di diritti ai seguaci di qualunque culto, si abolivano i privilegi ecclesiastici, si limitavano gli acquisti degli enti ecclesiastici, e molti se ne sopprimevano ecc., d'altra parte però le leggi sopra ricordate, nell'atto stesso che abolivano i concordati, richiamavano in vigore con espressioni consonanti nella sostanza il diritto pubblico ecclesiastico, scritto o consuetudinario, anteriore ai concordati, in quella misura, si intende, in cui esso non discordasse con i provvedimenti più liberali del diritto nuovo. Entro gli stessi limiti è pure rimasta l'antica efficacia al diritto di quei paesi, ove non si ebbero ad abolire concordati, perchè o non vi potevano assolutamente essere, come negli ex-stati pontificii, o, pur potendolo, non vi furono di fatto, tenendone il luogo alcune leggi emanate d'intesa con la Curia romana, come nel ducato di Modena, op-

pure essendosene fatto a meno, come nel ducato di Parma; ed ove, come nel regno di Sardegna, i concordati esistenti non furono abrogati esplicitamente, ma demoliti quasi per intiero da disposizioni successive, informate a principî compiutamente opposti. Dunque non tutto è morto il diritto pubblico ecclesiastico degli antichi stati; poichè una sua parte, quella che risponde ai requisiti fissati dalla legge, conserva ancora un valore, non soltanto storico, ma pratico, sebbene circoscritto quanto al territorio, nel sistema del diritto odierno (ved. § 44, n. 14). — Tutta la nuova legislazione in materia ecclesiastica, piemontese dapprima, italiana di poi, non si era fin qui fondatamente scostata da quel sistema, a cui si ispiravano i principi illuminati del secolo scorso; poichè, fatta naturalmente la parte dovuta alle nuove idee, alle nuove forme di governo, e al nuovo più esatto concetto delle funzioni dello stato, essa continuava pur sempre la tradizione antica, di sottrarre man mano, senza troppo preoccuparsi di formule o di principî astratti, alla chiesa quelle materie che si ritenevano di competenza dello stato, di restringerne i privilegî sempre più intollerabili e di tutelare con gli antichi espedienti le prerogative sovrane e le esigenze sempre più incalzanti della pubblica economia. La formula, il principio direttivo astratto, lo diede il conte di Cavour nelle sedute del parlamento subalpino del 25 e 27 marzo 1861, e fu l'apoftegma omai famoso: " *Libera chiesa in libero stato* ". Della sua genesi, del suo contenuto giuridico, della sua portata politica specialmente in vista al sempre più intimo intrecciarsi in Italia della questione ecclesiastica con la così detta questione romana, che allora appunto, in seguito all'occupazione di alcune fra le provincie già appartenenti allo Stato pontificio, cominciava ad entrare nel suo stadio acuto, e insieme delle critiche che gli furono mosse, diremo in luogo più opportuno (§ 29); qui è sufficiente l'accennare che la formula cavouriana, suonando nel concetto di lui e dei suoi, separazione della chiesa dallo stato, e incompetenza di questo in materia religiosa, disciplinare non meno che dommatica, avrebbe importato, per la sua corretta applicazione, che si fossero gettate tutte le antiche tutele giurisdizionali, rinnegando la tradizione secolare. Ma ciò per allora non fu fatto; per quanto non ne mancasse in molti il proposito; il quale però non potè uscire vittorioso dalle discussioni parlamentari, che se ne fecero, specie nel 1867, ripugnando ancora ai più l'abbandonare un sistema sperimentato per uno incerto, e che non pareva senza pericoli. — E invero la legislazione ecclesiastica del decennio successivo non differisce ancora sostanzialmente dalla precedente. Già nel rendere con decreto del 26 settembre 1860 uniforme per tutto lo stato il possesso e l'amministrazione dei benefici vacanti, e quindi l'istituto dei R. Economati, si era affermata la necessità che i nuovi investiti avessero il regio placito. Ora con due decreti del 5 marzo e del 26 luglio 1863 si provvide pure a che uniforme fosse appunto l'esercizio del diritto dell'*exequatur* e di quello del *placet* (Raccolta delle disp. legisl. ecc., I, 310 sgg.). Nella grande opera legislativa del 1865, mentre il Codice civile secolarizzava tutto il diritto famigliare, rendendo principalmente il matrimonio civile indipendente dal religioso, e impediva affatto o rendeva almeno subordinato all'autorizzazione governativa l'acquisto dei beni per parte degli enti ecclesiastici (art. 2, 433, 434, 831, 833, 932), la nuova legge sul con-

siglio di stato (art. 10, 11, 27) toglieva alla giurisdizione ordinaria, per affidarla a questo corpo amministrativo, la cognizione degli appelli per abuso, di cui rendeva al tempo stesso parimente uniforme in tutto il regno l'esercizio. Inoltre la legge comunale e provinciale dell'anno medesimo, sanciva (art. 25, 162) l'incapacità elettorale passiva di alcuni ecclesiastici o ministri dei culti. Uniformità nel movimento legislativo fin qui disgregato in materia di enti ecclesiastici e del loro patrimonio si cominciò bensì ad avere con la legge 22 agosto 1862, che ordinò la devoluzione al demanio dello stato dei beni immobili assegnati dalle leggi precedenti alla *Cassa ecclesiastica*, inscrivendo nel nome di questa, come corrispettivo di tale cessione, una rendita del cinque per cento sul Gran libro del Debito pubblico, uguale alla rendita dei beni devoluti al demanio; ma la legge veramente innovatrice su tutta quanta la materia non si ebbe che il 7 luglio 1866. Questa legge: *a*) sopprime tutti gli ordini, le corporazioni, le congregazioni, i conservatorî, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico, concedendo al tempo stesso ai loro membri il pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici; *b*) devolve al demanio non solo i beni di qualunque specie delle corporazioni soppresse, ma ancora gli stabili di qualunque altro ente morale ecclesiastico, fatte poche eccezioni, fra cui quella del beneficio parrocchiale; inscrivendo una rendita corrispondente del cinque per cento: quanto ai primi in favore del *Fondo per il culto*, che con questa legge si sostituiva alla *Cassa ecclesiastica*, e quanto ai secondi in favore degli enti stessi conservati. I quali però vennero ancora gravati di una quota di concorso a vantaggio del *Fondo per il culto*. La legge del 1866 è stata dunque una estensione ed un completamento di quella parte della legge del 1855 che si riferisce agli ordini religiosi. Ma anche la seconda parte di tale legge, quella cioè relativa ad alcuni degli enti ecclesiastici secolari, ebbe un ampliamento, e fu con la legge 15 agosto 1867. La quale può ben dirsi che tutti per massima li soppresse, non risparmiando che gli ordinariati, alcuni canonicati delle chiese cattedrali, le parrocchie, i seminarî, le fabbricerie e le confraternite. I loro beni passarono parte, dopo la conversione in rendita, al *Fondo per il culto* e ai Comuni, parte ancora, e sotto certe condizioni, ai patroni laicali. Qui poi accanto allo scopo economico-sociale apparve per la prima volta il fiscale, e si esplicò con la tassa straordinaria del trenta per cento imposta su tutto il patrimonio ecclesiastico, tanto degli enti soppressi come dei conservati, fatte pochissime eccezioni, fra cui le parrocchie. Infine cadeva in forza della legge 27 marzo 1869 l'esenzione dei chierici dalla leva militare. — Ove invece la formula di Cavour preoccupò in modo decisivo la mente del legislatore, fu quando si dovette regolare giuridicamente lo stato di cose veramente anormale e incomodo, prodotto dalla conquista degli stati pontificî e di Roma. Di tale preoccupazione è rimasta l'impronta già nel primo titolo della legge del 13 maggio 1871; poichè le guarentigie da concedersi al pontefice per assicurargli la piena libertà di esercitare le sue funzioni spirituali facevano parte della concezione cavouriana (Scaduto, Guarentigie, 45; e quanto ad esse vedi sotto § 58, n. 10); ma specialmente poi nel titolo secondo sulle Relazioni dello stato con la chiesa, che non fu assolutamente altro se non un'ampia rinuncia per parte di quello ai suoi diritti e alle sue prero-

gative storiche, e cioè: rinuncia al diritto di legazia apostolica in Sicilia; rinuncia al diritto di nomina (che spettava, p. e., quanto a Napoli, al regno di Sardegna), o proposta (che spettava quanto alla Toscana) nella collazione dei benefizi maggiori; rinuncia al giuramento di tali maggiori beneficiarî; rinuncia all'*exequatur* e al *placet*, tranne che per le provviste beneficiarie; rinuncia ad ogni giurisdizione in materia spirituale o disciplinare, sotto qualsiasi delle forme antiche di appello *ab abusu* o di *recursus ad principem;* rinuncia a porre restrizioni speciali al diritto di riunione del clero cattolico. La formula impronta ancora di sè altre disposizioni posteriori: tale la legge 5 giugno 1871, con la quale agli art. 268-270 del Cod. penale sardo contro gli abusi dei ministri del culto si sostituirono disposizioni, in cui i casi di abuso furono assai più limitati e le pene mitigate; tale ancora la legge 26 gennaio 1873, che aboliva presso tutte le Università del regno le facoltà teologiche (abolizione a cui si accompagnò nell'anno stesso quella delle cattedre di diritto canonico presso le facoltà giuridiche). La condizione di cose anormale creata dall'occupazione di Roma si riflette, oltre che nel tit. I della legge del 1871, ancora nella legge 19 giugno 1873; la quale, mentre estendeva alle provincie romane le leggi del 1866, 1867, dovette fare per Roma e le sedi suburbicarie delle eccezioni, che consistono essenzialmente: *a*) nel mantenervi alcuni degli enti ecclesiastici secolari soppressi con la legge del 1867; *b*) nel non applicarvi la quota di concorso e la tassa del 30 per cento (resa del resto più moderata con la legge stessa per tutto il regno); *c*) nel rispettare più scrupolosamente la destinazione dei beni degli enti soppressi, assegnandoli non al *Fondo per il culto*, ma a seconda che essi riguardavano il culto, la beneficenza, o l'istruzione, rispettivamente alle chiese parrocchiali, agli istituti di beneficenza, o al comune; *d*) favorendo in vario modo gli enti ecclesiastici fondati in Roma a beneficio di stranieri. — Ma l'indirizzo separatista ed incompetentista, che dominò non soltanto la legislazione e la giurisprudenza, ma ancora la condotta stessa del governo nei suoi rapporti con la Santa Sede e la chiesa in genere, così da allargare ancora le già ampie concessioni, come avvenne per la rinuncia alla nomina dei beneficiarî maggiori, che si estese fino a comprendere i minori, e da rendere quasi perfettamente oziose le già ristrette riserve dell'*exequatur* e del *placet* in materia beneficiaria, si rallentò e cominciò ad incontrare qualche maggiore opposizione così nel campo della teoria come in quello della pratica. E ciò quanto al primo in virtù specialmente d'una ristretta, ma per questo non meno decisiva, influenza degli studî germanici di diritto ecclesiastico e delle teorie colà in fiore; mentre quanto al secondo si tratta piuttosto di ragioni interne, quali: la implacabile ostilità del clero in genere e del pontefice, che dopo l'enciclica *Respicientes ea omnia* del 1° novembre 1870 prese a protestarsi prigioniero del governo italiano e a creargli difficoltà d'ogni specie; e l'avvento al potere di quella parte politica, della sinistra, a cui appartenevano gli uomini, che più vivacemente avevano difese nelle discussioni delle leggi ecclesiastiche e specialmente di quella del 1871 le tradizioni giurisdizionalistiche italiane. Il nuovo indirizzo non ebbe, per vero dire, ad esplicarsi con innovazioni larghe a radicali; ma con una serie di atti tanto del potere legislativo e giudiziario, come del governo, che rivestono però un carattere ab-

bastanza significativo. Alla prima categoria appartengono i progetti di legge intorno alla precedenza obbligatoria del matrimonio civile sul religioso, che non si era richiesta nell'istituire il primo, appunto in omaggio alla separazione, e il progetto di legge sugli abusi del clero che fu causa di molta agitazione parlamentare. Aggiungi l'esclusione dei ministri dei culti dall' ufficio di giurati (leg. 8 giugno 1874, art. 3); l'ineliggibilità sancita dalla legge elettorale politica del 1882 (art. 83) quanto ad alcuni ecclesiastici; e la capacità elettorale passiva negata dalla nuova legge comunale e provinciale del 1889 per certi uffici (art. 29, 191) soltanto ad alcuni degli ecclesiastici e ministri dei culti, a tutti invece per l'ufficio di sindaco (art. 127). Alla seconda la sentenza del 1882 sulla questione dei Tribunali Vaticani, che interpretò in senso restrittivo le prerogative sovrane della Santa Sede, e quella circa l' applicazione delle leggi eversive e liquidatrici ai beni della *Propaganda Fide.* Alla terza specialmente le dichiarazioni fatte dal governo nel 1887 in occasione delle pretese trattative di conciliazione. La legge del 14 luglio 1887, con cui si aboliscono in tutto il regno le decime sacramentali, commutando le altre, non esce ancora dalla sfera degli anteriori provvedimenti puramente economici; ma non può dirsi altrettanto degli articoli del nuovo Codice penale (art. 182-184) circa gli abusi dei ministri dei culti, i quali introducono sul diritto anteriore quest'essenziale mutamento, che talora la qualifica del reato, oppure anche la sua stessa esistenza, non dipendono più dal fatto che l'ecclesiastico lo commetta nell'esercizio delle sue funzioni o pubblicamente, ma solo da quello che egli si sia prevalso della sua speciale qualità di ministro del culto (Scaduto, Manuale, II, 713). L'ultima legge importante, che tocchi la materia ecclesiastica fu quella sulle Opere Pie del 17 luglio 1890, la quale sopprime o assoggetta a trasformazione alcuni enti ecclesiastici, o risparmiati dalle precedenti leggi liquidatrici, o sfuggiti per varie ragioni al loro disposto; e insieme accentua il non confessionismo delle Opere pie, da una parte con lo statuire solennemente il loro obbligo di provvedere alla beneficenza indipendentemente dalla confessione di coloro che vi hanno titolo, e dall'altra parte escludendo dalla loro amministrazione alcuni ecclesiastici e ministri dei culti. — Prossime innovazioni allo stato di cose sovraesposto non paiono per ora probabili: fatta forse eccezione per il riordinamento definitivo della proprietà ecclesiastica, di cui si faceva promessa nell' art. 18 della legge 13 maggio 1871, e sul quale appunto furono già messi innanzi varî progetti di legge,

X. **Conclusione.** — Definire a rigore di principî scientifici i rapporti fra lo stato e la chiesa in Italia è cosa non agevole e forse non possibile. Del che le ragioni sono molte e varie. Anzitutto quella puramente esteriore del modo con cui il nostro diritto pubblico ecclesiastico si formò; poichè non si ebbe mai in Italia una legislazione ecclesiastica comprensiva, che regolasse in un dato momento ed in corrispondenza di una convinzione o di un principio unico, tutta la difficile materia, non si ebbe cioè qualchecosa come le celebri leggi di maggio tedesche; ma bensì una serie di disposizioni, alcune delle quali spingono, con esempio forse unico nel nostro diritto, le loro radici su su, fino alle consuetudini e alle leggi regionali, emanate sotto governi così diversi, e le altre abbracciano pur sempre il non breve periodo di tempo che corre dalle prime

leggi liberali piemontesi ai giorni nostri, rispecchiando quel grande e vario fluttuare di avvenimenti e di idee, che fu in quest'epoca agitatissima. Tra le ragioni intrinseche, prima ed essenziale è il fatto al tutto peculiare per l'Italia, di avere nel proprio territorio un pontefice, già sovrano, capo d'una religione che si allarga tanto più oltre che non i confini dello stato; fatto, da cui discende questa grave conseguenza, che nella questione ecclesiastica italiana, accanto al lato religioso, al sociale, al giuridico, si abbia a tener conto dell'elemento politico, così interno come internazionale. Non è a credersi però che in tutti gli argomenti, in cui l'elemento disturbatore della politica si intromise, esso non si sarebbe potuto ricacciare indietro; nè che sia mancato il destro di coordinare decisamente ed armonicamente la grande congerie di disposizioni; ma ciò, e forse è stato per il meglio, o non si volle, o non si osò, o non si seppe fare. — Un punto di partenza sicuro per la disamina di questi rapporti si può ad ogni modo trovare in questo, che negli antichi stati italiani, già all'uscire dal medioevo, ma specialmente poi nei tre ultimi quarti del secolo passato, per quanto ad idee astratte poco si badasse e si pensasse piuttosto al bisogno pratico di salvaguardare le prerogative sovrane, tuttavia l'indirizzo della politica ecclesiastica si informava recisamente a questi due principî: giurisdizionalismo e confessionismo. Giurisdizionalista era quella politica, e conseguentemente quella legislazione; in quanto lo stato, ben lontano dal voler spezzare gli stretti ed innumerevoli legami che lo avvincevano alla chiesa, ma conscio invece per secolare e spesso dura esperienza di che efficace sussidio a volte, e a volte di che insormontabile ostacolo poteva essere l'adempimento dei fini della chiesa al conseguimento dei suoi, pretese sempre che potè e il più che potè di intromettersi nell'ordinamento e nel governo dell'istituto ecclesiastico, di disciplinarlo, di contenerlo e di volgerlo ai suoi scopi. L'azione dello stato per rispetto alla chiesa fu allora quella stessa d'ogni governo assoluto per rispetto alle associazioni, che sono nel suo territorio: con questa singolarità tuttavia che se da una parte alla chiesa venne fatta una posizione più favorevole, in quanto le si riconobbero alcuni dei suoi privilegi storici, dall'altra però le furono inflitte sovente misure più odiose, in vista appunto della maggiore iattura, che dall'abuso di quei privilegi poteva soffrire la potestà civile. Non sempre però, nè ad uno stesso modo potè lo stato mandare ad effetto questo suo intendimento. Non sempre; perchè, pur tralasciando quei periodi di debolezza o di reazione in cui esso piegò sotto il giogo teocratico, dovettero alcuna volta i governanti appagarsi a considerare la chiesa come una corporazione di stranieri, e quindi ad applicare a lei le stesse misure che a quelli; cioè: diniego di valersi delle leggi civili, impedimento di acquistare (§ *Collegiis* delle Costit. milan.), ecc... Non sempre poi allo stesso modo; poichè lo stato provvide alla difesa delle sue prerogative ed ottenne una qualche ingerenza nelle cose ecclesiastiche, ora mediante concessioni graziose della Santa Sede, ora per contro in seguito a trattative, che mettevano capo ai concordati, ora infine, e questa fu usanza dei principi e degli stati forti, come Venezia, e di quasi tutti i governi illuminati del secolo scorso, indipendentemente da ogni concessione o convenzione, come esercizio naturale e necessario della propria autorità. L'azione dello stato si spiegò allora in diversi campi e con diversi

espedienti. Lasciando stare le disposizioni, che si accordano con qualunque sistema, separatista o non, perchè mirano unicamente a riporre nelle mani dello stato le facoltà che gli furono usurpate, come l'abolizione o quanto meno la limitazione delle immunità giurisdizionali e tributarie degli ecclesiastici; lasciando anche stare le misure di natura economica concernenti le manimorte e gli spogli, o di carattere più specialmente politico, quale l'allontamento degli ecclesiastici dagli uffici e dai consigli pubblici, l'esclusione degli stranieri dal godimento dei benefici, e la proibizione che i sudditi fossero tratti innanzi a tribunali esteri, ecc.; resta pur sempre questo triplice ordine di disposizioni caratteristiche: 1) Lo stato sottoponeva tutti gli atti delle autorità ecclesiastiche, così straniere come nazionali, rispettivamente all'*exequatur* e al *placet* sovrano; e ciò a tre scopi distinti: *a*) uno di polizia, che consisteva nel vietarne la pubblicazione e la divulgazione; *b*) un altro politico-economico, che consisteva nell'impedire che i beneficî, e quindi le dignità ecclesiastiche, fossero conferite malamente ed in ispecie a persone ostili allo stato; *c*) un terzo, così detto statutario, che consisteva nel sindicare i mutamenti e le aggiunte al corpo degli statuti della chiesa, sottoponendoli a revisione, negando l'esecutorietà a quelli che si ritenevano dannosi (Scaduto, Manuale, II, 482 sgg.). 2) Lo stato accoglieva e conosceva dei richiami tanto dei laici come dei chierici, che si ritenessero gravati dai superiori ecclesiastici, e ciò indipendentemente dagli effetti civili di tali gravami. 3) Lo stato nominava alle cariche ecclesiastiche; faceva dipendere dal proprio consenso così l'assembrarsi dei sinodi e dei concilî, come la erezione di nuovi enti religiosi; regolava l'istruzione e l'ordinazione degli ecclesiastici; promoveva e compieva riforme nel seno stesso della chiesa, ecc... Questi i tratti caratteristici dell'antico giurisdizionalismo. Ma lo stato era al tempo stesso confessionista; e ciò non solo perchè la cattolica era la sola religione privilegiata, la sola considerata dalle leggi, anzi la sola riconosciuta; ma perchè l'appartenere ad altri culti e ad altre confessioni, quando anche non era causa di persecuzioni, importava però sempre diniego e decadimento dai più importanti diritti. Ancora: la fervente pietà dei popoli e dei principi spingeva lo stato a farsi esso stesso e propagatore e difensore della fede: da una parte imponendo la scrupulosa osservanza dei precetti religiosi, dall'altra ricercando ed estinguendo indipendentemente o di conserva con le autorità ecclesiastiche l'eresia ed il libero pensiero. — Il giurisdizionalismo progredì e si perfezionò durante la dominazione francese; venne meno invece quasi per intero il confessionismo. Crebbe per contro di nuovo questo e si attenuò quello sotto i governi restaurati. Ora vien fatto di domandarsi: che è di entrambi nel nuovo diritto ecclesiastico italiano? Fu detto già più sopra che la legislazione piemontese e l'italiana fino al 1871 si mantennero, pur facendo la parte dovuta ai tempi nuovi, fedeli nella sostanza all'antico sistema. Invece con la legge 13 maggio 1871 parvero mutarsi le fondamenta stesse del nostro diritto pubblico ecclesiastico, in forza così delle concessioni del primo titolo, come delle rinuncie del secondo. Ma, gettate le più caratteristiche fra le armi giurisdizionali, può dirsi che anche la sostanza del sistema sia venuta meno? Il principio della separazione dello stato dalla chiesa non fu per certo posto pienamente ad effetto, tanto se lo si intenda alla maniera un po'

arruffata dei cavouriani, che vi comprenderebbero le guarentigie stesse del pontefice, come nella forma fissata dalla scienza, a cui quelle guarentigie ripugnerebbero perchè rispondenti in parte piuttosto al principio assai diverso della coordinazione, cioè della concomitante sovranità dei due poteri (Hinschius, Staat u. Kirche, nell'Handbuch del Marquardsen, I, p. 225). Ma, anche ammesse le guarentigie in omaggio alle necessità internazionali, ed allo spiccato carattere politico di quella legge (non tuttavia così giustificabile quanto al titolo secondo), sta però che la piena attuazione di quel principio avrebbe importato che alla chiesa si fosse applicato il diritto comune delle associazioni private: in altre parole lo stato non avrebbe più dovuto conoscere ecclesiastici e chiese, ma soltanto cittadini e libertà di coscienza. Dall'esame fatto più sopra della legislazione italiana è troppo facile vedere quanto essa ne sia lontana. E ciò a noi basta, non importandoci per ora di cercare, se questo accadde perchè poca chiarezza o poco accordo ci fosse nell'intendere il principio fra i suoi stessi sostenitori, o se, pure intendendolo tutti a dovere e ad un modo, essi si arrestarono dinanzi alle disastrose conseguenze della sua piena attuazione in un paese come il nostro, a ciò quanto meno del tutto impreparato (Ved. § 29). Ora chi non vede che quello della separazione è tale principio non solo assoluto, ma negativo, in quanto sancisce l'inazione dello stato, che la più piccola sua infrazione, o altrimenti il più piccolo atto per parte di questo basta, perchè si possa dire che il principio è venuto meno e che un altro vi è sottentrato? Ma lo stato italiano fa ben più: riconosce la gerarchia delle dignità ecclesiastiche, a cui sono attribuite prerogative, incapacità, penalità speciali, esercita parzialmente almeno il diritto di *exequatur* e di *placet*, si ingerisce nell'amministrazione beneficiaria con gli economati, esclude dai beneficî gli stranieri, ecc...; atti questi, i quali pongono fuori d'ogni dubbio che in esso continua il proposito, non cerchiamo se provvisorio o duraturo, di considerare la chiesa come una delle tante istituzioni o delle tante corporazioni di diritto pubblico esistenti nel suo territorio, e quindi soggette come tali alla sua giurisdizione. Ora questa appunto è la sostanza, questo il fondo del giurisdizionalismo antico; il quale, di conseguente, a mal grado che siano cadute le sue caratteristiche tradizionali e più appariscenti, permane tuttavia. Onde il sistema fondamentale del diritto pubblico ecclesiastico italiano è ancora il giurisdizionalistico: giurisdizionalismo mitigato, in quanto con consiglio in parte buono e in parte discutibile ha gettato il più della sua antica armatura: giurisdizionalismo rimodernato, in quanto si uniformò al modo affatto diverso di esercitare la sua azione in ogni campo, che è tra un antico stato assoluto e un moderno stato costituzionale, più rispettoso di ogni libertà in genere e di quelle di coscienza in ispecie: giurisdizionalismo separatista, in quanto limita scrupolosamente la sua ingerenza agli interessi ed alle necessità pubbliche: giurisdizionalismo non confessionista, in quanto si astiene dal pronunciarsi nelle materie prettamente religiose e non impone più in nessun modo la fede: ma giurisdizionalismo pur sempre. Non confessionista, dicemmo, ma solo nel senso di cui sopra. Poichè resta tuttora in vigore l'art. 1 dello statuto, ove è detto che la religione cattolica è la sola religione dello stato, essendo gli altri culti semplicemente tollerati. Sta inoltre il fatto, che la condizione di questi culti

è regolata da leggi speciali, poichè le più importanti fra le nostre leggi in materia ecclesiastica, come quella delle Guarentigie, non considerano se non il cattolico; sta pure che le feste riconosciute dal calendario civile sono quelle del culto cattolico e nessuna delle altre confessioni; che al culto cattolico si ricorre quando lo stato compie funzioni religiose, e che infine altri residui ancora dell'antico confessionismo si potrebbero rintracciare nel nostro diritto (ved. Scaduto, Manuale II, 500 sgg.). Bisogna però d'altra parte considerare che assai diverse erano la significazione e la portata di quell'articolo 1° nel 1848 e ai giorni nostri, dopo tutto quello che si fece in materia ecclesiastica e mercè specialmente il predominio acquistato dalle idee separatiste, che inoltre non havvi più almeno nel fatto, se non nella legge scritta, differenza di sorta fra la libertà di culto delle varie confessioni tollerate; che infine lo stato va man mano sempre più restringendo il suo confessionismo: sia in omaggio alla libertà di coscienza e di pensiero, come fece con la legge del 1876, prescrivendo nuove norme sulla prestazione del giuramento, e con la nuova legge sulle Opere pie: sia anche in omaggio alla parità di trattamento dei vari culti, e questo si fece specialmente colla legge elettorale amministrativa, colla legge sulla pubblica sicurezza, col nuovo codice penale, e ancora con la legge sulle Opere pie, ove sono considerati i ministri di qualunque religione. Ma alcunchè di confessionistico rimarrà pur sempre; e ciò tanto se sia per prevalere in avvenire l'indirizzo incompetentista come se il giurisdizionalista, benchè a un primo sguardo ciò non possa parere. Sarà anche qui un confessionismo nuovo, ristretto ai più angusti limiti possibili, scrupoloso osservatore d'ogni libertà in genere, e di quella di coscienza in ispecie, ed inspirato essenzialmente non più dalla credenza o dalla pietà dei popoli o dei principi, ma unicamente dal riguardo imprescindibile alla stragrande maggioranza dei cattolici.

PARTE SECONDA

La Chiesa evangelica.

§ 21. — I. Introduzione.

[Ranke, Deutsche Gesch. i. Zeitalter d. Reform., Leipz. 1867, 1-6[4]. Heppe, Gesch. d. deutsch. Protestantism. i. d. J. 1555-81, Marb. 1852 sgg. Ulteriore letteratura in Kurtz, Lehrbuch d. Kirchengesch. al § 122].

L'agitazione iniziata da Lutero era dapprima rivolta unicamente contro alcuni punti della vita ecclesiastica cattolica[1]); ma si allargò, quando la chiesa sdegnò di scendere a concessioni. Essa lanciò contro Lutero la scomunica secondo l'antica maniera (1520)[2]); e l'imperatore, uniformandosi al diritto imperiale, vi fece seguire il bando dell'impero (Editto di Worms)[3]). Ma da una parte le dottrine luterane avevano trovato nel popolo un terreno troppo favorevole, perchè si potessero senz'altro sradicare, e dall'altra i singoli sovrani erano diventati troppo uguali in forza all'imperatore, perchè un pronunziato di lui potesse soffocare ogni opposizione contro gli abusi ecclesiastici, che ormai anche a loro parevano troppo gravi. Essi fecero richiamo ad un concilio generale. E la dieta imperiale di Spira del 1526 lasciò appunto al beneplacito dei principî dei varî paesi germanici l'applicarvi o non l'Editto di Worms[4]). Onde l'unità religiosa del popolo tedesco veniva rotta per parte dell'impero. Nella dieta imperiale di Spira del 1529 una nuova maggioranza parlamentare contestò bensì il provvisorio riconoscimento del Luteranesimo; ma contro di essa protestarono i sovrani aderenti a Lutero. La nuova chiesa (1530) ebbe poi nella Confessione di Augusta anche un fondamento dogmatico. Con ciò però essa non ottenne ancora riconoscimento da parte dell'impero;

§ 21. [1]) Ved. Lutero, praefat. ad Tom. I. opp. (Ienae 1611).

[2]) $^{15}/_{6}$ 1520, Bolla *Exsurge Domine;* $^{3}/_{4}$ 1521, Bolla *Decet Romanum Pontificem.*

[3]) 8 (26) 5 1521 Walch, Dr. Martin Luthers sämmtl. Schriften, 15, 2264, Halle 1745.

[4]) Decreto imperiale di Spira 1526, § 4 (Walch 16, 268). — Vedi Kluckhohn, in Hist. Z. di Sybel, 1886, 56, 193. Friedensburg, Der Reichst. z. Speyer 1526, Berl. 1887.

nè l'ottenne parimente per mezzo della pace religiosa di Norimberga (1532). L'ebbe soltanto per opera del patto di Passau (1552) e della pace religiosa di Augusta (1555); allorchè la speranza dell'imperatore di poter venire ad una conciliazione (Interim)[5]) naufragò, insieme a quella di poter ristabilire l'unità religiosa per mezzo del concilio di Trento.

§ 22. — II. I principî fondamentali della Costituzione della Chiesa evangelica.

[Richter, Gesch. d. ev. KVerf., Leipz. 1851. Mejer, Grundl. d. luth. KReg., Rost. 1864. Kleinert, Z. christl. Kultus = u. Kulturgesch., Berl. 1889 172].

I. La chiesa evangelica parte dal concetto della chiesa invisibile[1]), sotto cui è compreso l'insieme dei credenti in Cristo. Per entro ad essa non vi ha nessun sacerdozio speciale; ma ogni cristiano può di per se stesso, in forza della sua fede conforme alle scritture sacre, ottenere l'eterna salute[2]).

II. Questi concetti della chiesa invisibile e del sacerdozio universale hanno essenzialmente un significato ostile alla chiesa cattolica; in quanto essi rinnegano le sue dottrine fondamentali, e specialmente quella, che l'appartenere all'istituto ecclesiastico esteriore sia condizione indispensabile alla eterna salvezza, e in quanto essi sconquassano l'organizzazione di tale istituto, il quale si fonda sull'essenza affatto distinta attribuita al papato, all'episcopato e al clero. La nuova dottrina si mostrava per contro inetta a costrurre una nuova organizzazione. Poichè una chiesa invisibile non è in teoria suscettiva di essere esteriormente organizzata, e il sacerdozio universale è l'opposto di ogni organizzazione. Perciò entrambi i principî dovettero già all'epoca della riforma essere modificati.

1. Con l'ammettere che la chiesa invisibile sia come cerchio minore compresa in quello maggiore della visibile, viene anche ri-

[5]) Friedberg, Agenda wie es in den Churf. zu Sachsen Landen in den Kirchen gehalten wirdt, Halle 1869.

§ 22 [1]) Köstlin, Luthers Lehre v. d. K., Stuttg. 1853. Gottschick in Z. f. Kirchengesch. 1886, 8, 345, 543.

[2]) Lutero, v. d. babylon. Gefangensch. der Kirche. (Scritti riform. di Lutero, Ediz. di Zimmermann 2, 149).

conosciuta la necessità di dare a quest'ultima una certa costituzione [3]).

2. E col sostenere, che il carattere sacerdotale a tutti spettante deve, perchè l'esercizio ne sia ordinato, prender forma di ufficio ecclesiastico [4]), si viene a costituire un vero organo ecclesiastico. Ciò non di meno non cessò punto il contrasto con la dottrina cattolica. Poichè la chiesa visibile non corrisponde punto coll'invisibile, e l'ufficio ecclesiastico è unicamente una posizione professionale, come per esempio quello di giudice nel mondo laico, e non costituisce quindi un intermediario indispensabile pel raggiungimento della salute eterna. I gradi del papato e dell'episcopato sono creazioni umane e non di origine divina; e del resto non offrono con l'ufficio ecclesiastico più analogia di quanto ne offra il sacerdozio cattolico. Poichè l'essenza di quelli sta nel governare, l'essenza di questo nel diritto di sacrificare. Ma da una parte questo diritto viene dalla riforma rinnegato come contrario alla bibbia, e dall'altra còmpito dell'ufficio ecclesiastico è non il governo, ma il *servizio della parola*, cioè il predicare. Esso corrisponde nella sua essenza all'apostolato dell'antico cristianesimo: *Pascere,* dice Lutero, *nihil aliud est quam docere.*

III. L'ufficio ecclesiastico ha per còmpito di attendere entro le comunità alla predicazione ed all'amministrazione dei sacramenti; però il principio del sacerdozio universale in tanto viene osservato, in quanto è la comunità stessa, che elegge [5]) gli ufficiali ecclesiastici, che tiene la disciplina ecclesiastica [6]), e che amministra il patrimonio della chiesa. Ad un governo ecclesiastico più largo non pensarono in sugli inizî i riformatori. Anzi essi speravano che l'antico episcopato passasse alla nuova dottrina [7]). In tal caso esso avrebbe bensì conservate le sue antiche facoltà di governo, ma con questa differenza però che esse si sarebbero indi in poi basate invece che sul diritto divino, sull'umano. I riformatori, non

[3]) Hundeshagen, Beitr. 1, 373. Köstlin, Kirche 8° sg. 103 sgg. Strauss, Christl. Glaubenslehre 2, 610 sg. Ritschl in theol. Stud. u. Krit. 1859, fasc. 2, e Z. 8, 220 sgg. Scheuerl in Samml. loc. cit., 345 sgg.

[4]) Lutero, spiegaz. del salmo 100 (Walch 5, 1509). — Ved. Harless, Kirche und Amt, Stuttg. 1853, 16 sgg. Köstlin, loc. cit., 50 sgg.

[5]) Lutero, Epist. al consiglio e alla comun. della città di Praga (Walch 10, 1857). Ved. Köstlin, loc. cit., 157 sgg.

[6]) Ved. § 108, n. 2.

[7]) Melantone 1530 a Camerarius Corp. Ref. 2, 340 (Halis 1835). Haupt, Das Episkop. d. deutsch. Reform., Frankf. a. M. 1863.

pensarono poi neppure a collegare organicamente fra loro le singole comunità; visto che il trapasso dei vescovi alla nuova dottrina avrebbe di necessità fatto sì che si continuasse la organizzazione diocesana. Del resto la teologia luterana non si diede punto pensiero del modo con cui si avesse ad organizzare esteriormente la chiesa [8]).

IV. Per quanto concerne la posizione dello stato, il concetto dei riformatori differiva dal cattolico sostanzialmente in ciò, che esso riconosceva lo stato come legittimo per diretta istituzione divina e non già per interposizione della chiesa e subordinatamente all'obbedienza verso di essa. Ma non perciò doveva cadere il confine tra la sfera d'azione della potestà laica e quella della ecclesiastica; poichè la prima non doveva immischiarsi nelle questioni relative alla fede religiosa, e la seconda nelle questioni relative ai rapporti giuridici esteriori [9]).

V. Il secolo XVI non era punto fatto per favorire questi concetti dei riformatori.

1. Il popolo, trascurante nel periodo cattolico di quanto si riferiva alla cura delle anime, non era ancor maturo per essere ecclesiasticamente emancipato in forza del sacerdozio universale [10]); e quando le parti democratiche di tale dottrina ebbero preso nella rivoluzione degli Anabattisti e nelle guerre dei Contadini una spiacevole piega sociale-democratica [11]), il sacerdozio universale venne sempre più decadendo nel concetto dei riformatori a tutto vantaggio dell'ufficio ecclesiastico; cosa, che Lutero stesso dovette riconoscere già prima dell'esperimento, che del sacerdozio universale volle fare il sin. di Homberg (1526) [12]). Cosicchè in conclusione la riforma potè creare bensì dei distretti parrocchiali, ma non delle comunità.

[8]) V. però intorno a Sarcerius († 1554) Engelhard nella Z. für hist. Theol. di Niedner 1850, 70 sgg. Lutero, Unterricht der Visitatoren 1528 (Richter, KO. 1, 83). Nell'ediz. del 1538 manca il passo citato.

[9]) Lutero, Von weltl. Oberkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sey (1523 presso Walch, 10, 452 sg.). Ved. Schenkel in Theol. Stud. u. Krit. 1850, 1. Hundeshagen, Z. 1, 451 sgg. Kahl. Die Verschiendenh. d. kath. u. ev. Anschauung üb. d. Verh. v. Staat n. K., Leipz. 1886. Mejer. Rechtsleben d. deutsch. ev. Landesk., Hannov. 1889, 28.

[10]) Lutero, deutsche Messe (Wittemberg 1526; anche in Richter, KO. 1, 36).

[11]) Die grüntlichen Und rechten Hauptartickel aller Bauerschafft und Hyndersessen der Geystl. Oberkeyten (1525, Oechsle, Gesch. d. Bauernkrieges 248, Heilbr. 1844).

[12]) Lutero, 1527 al Langravio Filip. d'Assia (Richter, Gesch. der ev. KVerf. 40 sgg.). Ved. Hassenkamp, Hess. KGesch., Marb. 1847. Bickel in Z. des Ver. f. hess. Landeskunde, Cassel 1835. Credner, Phil. de Grossm., Hess. KRef.-Ordn., Giessen 1852.

2. Il desiderio di guadagnare alla nuova dottrina l'episcopato cattolico fu causa, che si procrastinò il più che fu possibile nel trarre dal sacerdozio universale le sue conseguenze così ostili alla chiesa cattolica. Ma tale desiderio non fu, se non in piccola parte, soddisfatto. E allora fra le teorie discordanti tanto intorno alla persona a cui si dovesse ora affidare il reggimento della chiesa, come al modo con cui si dovessero fra loro collegare le singole comunità, chi decise furono le necessità pratiche. Le quali fecero sì che l'una cosa e l'altra passarono nelle mani dei magistrati cittadini e dei principi. Essi avevano: nella posizione da loro presa già prima della riforma di fronte alla chiesa un punto di appoggio per acquistarne il reggimento, nella decisione della dieta di Spira del 1526 un titolo giuridico, e nella dottrina del sacerdozio universale non meno che nel fatto di non essersi per principio respinto l'ufficio episcopale anche una giustificazione della loro condotta per parte della chiesa [13]). E se pure la teoria, per vero dire decisamente impugnata dai principi [14]), che lo stato non abbia nulla a che fare con la chiesa, fu ancora conservata in vigore [15]) — poichè le dottrine dei riformatori non si adattarono punto alle esigenze dei tempi [16]) —, venne però facendosi innanzi accanto a questa un'altra dottrina [17]), la quale riteneva che l'autorità fosse stabilita per attuare la volontà divina in terra, e la considerava quindi come incaricata non solo di far osservare quei divini precetti, che regolano i rapporti degli uomini fra di loro, ma anche quelli che regolano i rapporti degli uomini verso Dio *(custos utriusque tabulae)* [18]). Fu mercè questo passaggio del governo ecclesiastico nelle mani dei sovrani che per entro ai vari staterelli si poterono fra di loro organicamente collegare le varie comunità. Ove l'autorità imperiale si fosse pure essa convertita al

[13]) Lutero alla nobiltà cristiana della nazione tedesca (Zimmermann, 1, 482).

[14]) Scritt. del duca Federico II di Liegnitz 1527 (Richter, KO. 1, 73). Ved. § 24, no. 1.

[15]) Lutero a Cresser 1543 (de Wette, Dr. M. Luthers Briefe 5, 596, Berl. 1828): *Satan pergit esse Satan. Sub Papa miscuit ecclesiam politiae, sub nostro tempore vult miscere politiam ecclesiae.*

[16]) Köstlin, Luthers Theol. 1, 487 sgg., 2, 558 sg.

[17]) Prefaz. al Sächs. Visitationsbuch 1528 (Richter, KO. 1, 83). Ved. § 24, no. 4.

[18]) Capito, Respons. de missa, matrim. et iure magistr. in relig. (Argentor. 1537, 195): *Qui princeps, idem pastor, idem pater, idem caput ecclesiae in terris externum est. Causam hujus hanc damus. Christus verum et naturale ecclesiae caput est, qui ascendit ad coelos, ut hic adimpleret omnia. Is dono gubernandi principes pios affudit, conferendo pie gubernandi prudentiam, quos ob id in terris capita quemque suae ecclesiae esse voluit.* — Sopra Giov. di Lasco, ved. Bartels in Ev. Ref. KZeit. 1871, 359.

protestantesimo, nelle sue mani sarebbe passato il potere ecclesiastico e si avrebbe così avuto in Germania una chiesa imperiale evangelica. Invece il contegno ostile dell'imperatore diede origine alla autorità episcopale dei vari sovrani e alle chiese dei varî paesi tedeschi.

§ 23. — III. La prima forma della costituzione ecclesiastica.

[Richter, loc. cit. Frantz, Die ev. KVerf. i. d. deutsch. Städten d. XVI Iahrh., Halle 1876].

La costituzione della chiesa si svolse in modo diverso nelle città libere e negli stati dell'impero. In quelle il governo ecclesiastico passò nelle mani dei magistrati [1]), cioè nell'organismo stesso della comunità politica. Sotto tali magistrati stava per lo più un sopraintendente [2]), il quale invigilava gli ecclesiastici [3]) e teneva la disciplina; ma la comunità non rimaneva inattiva; poichè essa aveva parte nel conferimento delle cariche ecclesiastiche [4]), nell' esercitare la disciplina ecclesiastica [5]) e nell'amministrare il patrimonio della chiesa. Per contro negli stati dell'impero la comunità fu lasciata affatto in basso; il reggimento ecclesiastico fu riposto unicamente nelle mani dei principi [6]), i quali emanavano al pari dei magistrati cittadini ordinanze relative alla chiesa e compievano delle visitazioni [7]); mentre dei sopraintendenti, che da essi dipendevano, badavano a mantenere l'unità della dottrina. Il tentativo, fatto unicamente nell'Assia, di porre in prima linea la comunità rimase senza seguito alcuno [8]).

§ 23. [1]) Regolam. eccles. di Halle 1526 (Richter, 1. 45).

[2]) Reg. eccl. di Amburgo 1529, 13 (ibid. 1, 130). Reg. eccl. di Lubecca 1531 (ib. 147).

[3]) Reg. eccl. di Annover 1536 (ib. 1, 224).

[4]) Reg. eccl. pel territ. di Lubecca 1531 (ib. 152). Reg. eccl. di Brema 1534 (ib. 241).

[5]) Reg. eccl. di Stralsund 1525 (ib. 26).

[6]) Reg. eccl. prussiano 1530. Jacobson, Gesch. der Quell. des ev. KR. d. Prov. Preussen u. Posen, Königsb. 1839, 1, 53): *Cum videremus multas graves causas in ecclesiis nostri ducatus negligentius curari ab iis, quorum intererat illas cognoscere, diiudicare et componere, ut omnia ordine et decenter fierent, quem admodum Paulus ad Corinthios monuit coacti sumus alienum officium, hoc est episcopale in nos sumere, ut quantum fieri possit, corrigenda aliquo modo mutarentur adeoque in meliorem formam et statum dirigerentur.*

[7]) Già nel 1524 si era mostrata l'opportunità che i sovrani compiessero delle visitazioni, e lo stesso Lutero non potè a meno di prenderle in considerazione. Così la visitazione divenne dal 1527 in poi un istituto organico della chiesa sassonica. Burckhardt, Gesch. d. sächs. K.-u. Schulvisitat. v. 1524-45, Leipz. 1879.

[8]) Ved. § 22, 12.

§ 24. — IV. Il compimento della costituzione nel secolo XVI.

I. Il governo della chiesa, le cui attribuzioni vennero designate come un *ius episcopale,* spettava al sovrano [1]). Però l'esercizio di tali facoltà era spesso limitato dalle assemblee rappresentative [2]); dovendo inoltre il sovrano giovarsi del consiglio di ecclesiastici [3]). Ma i principi, che in questo secolo venivano acquistando sempre maggiore autonomia, seppero tôr di mezzo l'una e l'altra limitazione [4]). La fede del principe divenne la fede determinante per la chiesa del suo paese. I suoi ecclesiastici [5]) dovevano ciecamente accomodarvisi o lasciare la contrada [6]); ed anche ove il governo era venuto nelle mani degli ecclesiastici (il che accadde soltanto qua e colà [7])), questi però lo perdettero di già nel XVI secolo a tutto vantaggio dei principi.

II. Sotto il sovrano tengono il governo i concistorii [8]), venuti su come tribunali per le materie matrimoniali, e ordinati secondo il modello sassone (1545). Nell'ultimo gradino della gerarchia stanno i sopraintendenti [9]), sotto i quali i pastori, ciascuno come vescovo della sua parrocchia, esercitano la *potestas ordinis.* La comunità è messa pienamente in disparte in questa forma di organizzazione [10]). Essa costituisce la plebe, che sta sotto la disciplina della parola divina e sotto la polizia dei governatori ecclesiastici. La sua partecipazione alla nomina dei parroci si ridusse disgraziatamente ad un semplice diritto di rifiuto. Di una qualche ingerenza in quanto riguarda la

§ 24. [1]) Riform. d'Assia 1572 (Richter, KO. 2, 349). Sommario Württemburghese 1559 (ib. 2, 198). Ved. Kamptz in Iahrh. f. preuss. Gesetzgeb., Berl. 1828, Fasc. 61, 25 sgg.

[2]) Elezione dei vescovi pruss. 1562 (ib. 2, 298), Ved. pel Lauenburg, Friedberg, die gelt. VGes. ecc. 194, per la Sassonia ibid. 356. I parlamenti cercarono specialmente, mediante patti coi sovrani, di impedire che, convertendosi essi, avesse pure a mutarsi il carattere confessionistico evangelico del paese.

[3]) Considerazioni dell'Università di Tubinga 1583 (Sattler, Gesch. d. Herzogth. Württemb. unter d. Regier. d. Herz. 5, App. p. 53, Ulm 1712).

[4]) Progetto per un regolam. di polizia pel Brandeburgo 1561 (Mühler, Gesch. d. ev. KVerf. i. d. Mark Brandenb., Weimar 1846, 87). Ved. per la Pomerania, dove i sopraintendenti generali tennero finò al 1593 il governo della chiesa, Friedberg, Die gelt. VGes. ecc. 7.

[5]) Regol. eccl. del Württemberg 1536 (Richter, KO. 1, 266).

[6]) Artic. general. sassonici 1557 (Richter, KO. 2, 179).

[7]) Regol. eccl. per la Pomerania 1563 (ibid. 2, 232).

[8]) Ved. Mejer, Z. 13, 28; Friedberg, Die Gelt. Verfassungsgeset. ecc. 149, 274, 356, 400, 831 ecc.

[9]) Sommario Württemburghese 1559 (Richter, 2, 201).

[10]) Congedo delle visitaz. nell'Elettorato di Sassonia 1528 (ibid. 1, 103).

disciplina ecclesiastica [11]) si trova solo traccia in quegli ordinamenti ecclesiastici, che sentirono l'influenza della chiesa svizzera [12]). E se pure la comunità è ancora ammessa a far valere i suoi interessi negli istituti ecclesiastici [13]), ciò non dipende già dal fatto, che ad essa sia assegnata una qualche partecipazione nel reggimento ecclesiastico, ma bensì da quello che ad essa spetta di provvedere ai bisogni pecuniarii della chiesa.

§ 25. — V. L'ulteriore svolgimento. Sistema episcopale, territoriale e collegiale.

[Nettelbladt, Observat. iur. eccl., Halae 1783, obs. VI. Ioh. Gerhard, Loci theol. (Ienae 1610 seg.) Loc. XXIV. Mejer, Kirchenregim, loc. cit. Richter, loc. cit. Stahl, D. Kirchenverfassung u. Recht u. Lehre d. Protest., Erlang. 1862].

Quando la costituzione esteriore fu compiuta, la scienza si adoperò per darle un fondamento teorico; il quale poi influì alla sua volta sullo sviluppo posteriore della costituzione stessa. I sistemi teoretici adottarono la dottrina, già messa innanzi prima della riforma, dei tre ordinamenti del mondo (ordinamento giuridico, religioso, economico), e dei tre stati corrispondenti (*status politicus*, *ecclesiasticus*, *oeconomicus*) [1]); e si distinsero essenzialmente, a seconda che essi riposero il centro di gravità del governo ecclesiastico nell'uno o nell'altro stato.

I. Il sistema episcopale [2]) assegnò il potere episcopale al primo stato, a quello dei sovrani; ma tale potere doveva unicamente comprendere facoltà formali, e ricevere per contro il suo contenuto materiale dal secondo stato, cioè dagli ecclesiastici [3]), mentre al terzo stato, cioè alle comunità, non rimaneva che ubbidire agli

[11]) Regol. concistoriale del Meclemburgo 1570 (ibid. 2, 331).

[12]) Regol. eccl. di Dueponti nel Palatinato 1557 (ibid. 2. 195).

[13]) Regol. delle caste in Leisnig 1523 (ibid. 1, 11).

§ 25. [1]) Ved. Köhler, Z. 21, 151. 193.

[2]) Fondato da Math. Stephanus, tractat. de iurisdict., Francof. a. M. 1611, continuato da Theod. Reinking, diss. de brachio sec. et eccles. 1616, e tract. de regim. sec. et eccles. (ed. 1, 1619), compiuta da Samuel Stryck, de principe quolibet papa in suo territorio, Viteb. 1690, de iuri papali princip. ev., Halæ 1694, e specialmente da Ben. Carpzov in iurisprud. concistor., Lips. 1655, e di Ioh. Bened. Carpzov, de iure decidendi controvers. theol. (Lips. 1696, anche cum scholis ICti Hallensis, Halæ 1701), Thes. VI, VII, VIII.

[3]) Pareri della facoltà teol. di Helmstädt XVII sec. (Dedekenni, Thes. Consil. 1, 673, Ienæ 1671).

altri due. Dal predominio, che questo sistema ebbe nel secolo XVII, nacque la potenza degli ecclesiastici luterani; il che fece sì che si ponesse in cima a tutto la purezza inalterata della dottrina, e si trascurasse così non solo ogni dettame della tolleranza, ma si disseccasse e si spegnesse nel popolo il vero sentimento religioso [4]).

II. In contrapposto all'episcopale, il Thomasio, col sistema territoriale [5]) da lui immaginato e dominante nel sec. XVIII, non pose solo il centro di gravità del governo ecclesiastico nel primo stato, ma negò che la chiesa potesse formare un ordinamento separato, e la considerò come una parte dello stato, soggetta, come tutto il resto, alla signoria del principe. Con ciò si venne a formare la Cesareopapia e fu sciolto l'ordinamento autonomo della chiesa.

III. Dopochè già in Olanda i controrimostranti avevano attaccato questa forma di chiesa ufficiale, fu posto innanzi in Germania, per opera di Samuele Pufendorf [6]), un nuovo sistema il quale venne in seguito esteso da Cristoforo Pfaff [7]). Secondo costui la chiesa è una società *(collegium)*, libera e costituita in base ad una convenzione, la quale si compone solo di maestri e di uditori e si regge da se stessa *(iura collegialia* o *in sacra)*. L'autorità secolare non ha altro diritto che quello di invigilare *(ius circa sacra)*; essa può però essere investita dei diritti collegiali da coloro, cui essi spettano; il che appunto è accaduto in Germania per questo " che le comunità si compiaciono che i principi riformino la chiesa e si attribuiscano i *iura sacrorum* ". Questo così detto sistema collegiale, a malgrado delle giuste massime, ch'esso propugnava circa la separazione delle funzioni dello stato da quelle della chiesa, non era però affatto in

[4]) Spener, Theologische Bedenken 1691 (Halle 1700), 1, 263.

[5]) Precursori: Thom. Erastus (†1583), Explicat, gravissimæ questionis, utr. excommunicatio mandato nitatur divino an excogitata sit ab hominib. Hugo Grotius, De imperio summar. potestat. circa sacra 1648, Paris². Hobbes, Elem. philosoph. de cive 1612; Leviathan s. de civitate eccles. atque civ. 1651. H. Conring, de majestatis civil. auctoritat. circa sacra exercit. pol. Helmst. 1645; de eppor. ordinat. Helmst. 1647. Quanto agli scritti in proposito del Thomasio, sono da lui stesso enumerati nella Historia content. inter. imper. ed sacerd., Hallæ 1722, 451 sgg. Seguaci: I. H. Böhmer, Ioh. Iac. Moser, Alex. Müller, Phil. Marheinecke e altri. Ved. Thomasius, V. Recht ev. Fürsten in theol. Streitigk., Halle 1696. Prop. 1 sgg.

[6]) De habitu religion. christ. ad vitam civil., Brem. 1687, e altrove,

[7]) Origines iuris eccles., Tübing. 1719, 1756. Akademische Reden über das Kirchenrecht, Tübing. 1742. Part. 1, Cap. 1. p. 38. Seguaci del sistema: Geo. Ludw. Böhmer (e conseguentemente anche il dir. comune territ. prussiano), Georg Wiese, Schleiermacher, Puchta e altri.

grado di soppiantare il sistema territoriale, dominante nella pratica; e per contro ha forse con quel suo concetto contrattuale aperto l'adito a più errori teoretici.

§ 26. — VI. **Lo svolgimento più recente.**

[Friedberg, Die geltenden Verf.-Gesetze d. ev. deutsch. Landes-K., Freib. 1885, I Vol. complem. 1888. Lo stesso, Das geltende Verf.-Recht d. ev. deutsch. Landes-K. Leipz. 1888].

I. La costituzione concistoriale, ad eccezione della Baviera [1]) e del Baden [2]), rimase senza interruzione in vigore in tutti i paesi tedeschi fino al 1848; ma da quell'anno in poi quasi dappertutto [3]) avvenne in tale materia una riforma. La quale ha le seguenti tendenze:

1. La chiesa evangelica venne separata dallo stato [4]) per modo, che il sovrano istituì, per l'esercizio del potere ecclesiastico a lui spettante come tale, una particolare carica ecclesiastica collegiale [5]).

2. Si creò una amministrazione autonoma, o semplicemente per

§ 26. [1]) Ed. del $^{26}/_{5}$, 1818, 7 (Friedberg, Verf.-Ges. 314) e del $^{10}/_{10}$. 1818 (Ibid. 297): sinodi di qua del Reno, presbiterii e sinodi di là dal Reno.

[2]) Docum. Unitar. $^{13}/_{8}$ 1821 (Friedberg, 472): sinodi e consigli comunali ecclesiastici.

[3]) Non in Coburgo-Gotha e in Schaumburg-Lippe.

[4]) Non nelle chiese evangeliche degli stati non tedeschi ad eccezione della Francia, il cui diritto (Loi X germinal, an. X, Décret-loi del $^{26}/_{3}$ 1852, ved. Friedberg, 1000, 1005) è, dopo l'incorporazione dell'Alsazia e Lorena, entrato in vigore anche in Germania, e della Svezia. Sunddin nella theol. Encykl. d'Herzog 13, 745. Ashehong, Staatsr d. verein. Kgr. Schw. u. Norw. in Marquardsen V, 2, 2, 96. Vedi per l'Inghilterra: Elliot, The State and the Church, Lond. 1882. Roundell, Earl of Selfborne, A Defence of the Church of England against Disestablishment, Lond. 1886. Gladstone, The State in its Relations with the Church, Lond. 1841 1. 2[4]. Però la chiesa irlandese venne nel 1869 separata dallo stato. Per la Danimarca: Nielsen nella theol. Encykl. d'Herzog 3, 455. Goos e Hansen, Staatsr. d. Kgr. Dänem. presso Marquardsen IV, II, 3, 20, Freib. 1888. Norvegia: Michelsen, ibid. 10, 643. Ashehong, loc. cit. 150. Russia: Dalton, Verfassungsgesch, d. ev.-ref. K. in Russl., Gotha 1887, 315.

[5]) Antica Prussia: Ordine di gabinetto del $^{26}/_{1}$ 1849: Istituzione di una sezione per gli affari interni della chiesa evangelica (Aktenstücke aus der Verwaltung der Abtheilung des Ministeriums, Berl. 1850, 1). Ordine di gabinetto del $^{29}/_{6}$ 1850: Istituzione del consiglio superiore ecclesiastico evangelico (Aktenstüche aus d. Verwaltung des evang. Oberhirchenrathes, Berlin 1851, 1). Ved. per le nuove provincie prussiane, Friedberg, op. cit. p. 115 segg. Tutte queste cariche però nella nuova Prussia sono sottoposte al ministro del culto. Ved. per la Sassonia, l'Austria, ecc. Friedberg, p. 379, 685, 1026 ecc. — Il supremo ufficio ecclesiastico fu in parte limitato quanto alla competenza agli affari interni e mantenuto in rapporto con gli uffici governativi; ved. Friedberg, 620 sgg. In altri stati furono gli uffici ecclesiastici analoghi, che già vi esistevano, o senz'altro mantenuti oppure riformati; così nel Baden, Granducato d'Assia ecc. Friedberg, p. 472 sgg.

ogni comunità ecclesiastica [6]), o in modo che più comunità fossero raggruppate in distretti ecclesiastici [7]), o pure più distretti in provincie ecclesiastiche [8]), che si amministravano di per sè.

3. Si costituì un sinodo per la chiesa di ogni Stato [9]).

II. In alcuni stati si intraprese una completa codificazione della costituzione ecclesiastica [10]); in altri per contro le legislazioni si accontentarono di completare il diritto antico e di ricostrurre a poco a poco la costituzione in senso presbiteriale-sinodale [11]).

§ 27. — VII. **La riforma svizzera.**

[Richter, loc. cit. Lechler, Gesch. d. Synodal- u. Presbyterialverf. Münch. 1854. Kampschulte, Ioh. Calvin, seine Kirche e sein Staat in Genf, Vol. I (l'unico), Leip. 1869. Hundeshagen, Beitr. z. KVerf.- Gesch. 1, 225 sgg.].

I. Il concetto che della chiesa avevano i riformatori svizzeri non si distingueva in nulla da quello dei sassoni; ma lo spirito giuridico di Calvino si dimostrò anche in ciò, che egli tenne il massimo conto della chiesa visibile [1]), nè si lasciò sviare nel formarne la costituzione dai riguardi verso la chiesa cattolica. Del resto deve distinguersi fra i suoi ordinamenti e quelli di Zwingli.

II. Quest'ultimo poneva il reggimento della chiesa nella comunità. Ma siccome egli, a similitudine del sistema collegiale, assegnò all'autorità civile l'esercizio del potere spettante alla comunità [2]),

[6]) Francoforte sul Meno, Sassonia, Weimar, Meiningen, Lippe ecc. Ved. Friedberg loc. cit.

[7]) Prussia, Annover, Nassau, Württemberg, Baden, Granducato d'Assia, Austria ecc. Ved. Friedberg, loc. cit.

[8]) Prussia, Austria.

[9]) Prussia, Sassonia, Baden ecc. Ved. Friedberg, loc. cit.

[10]) Baden, Granducato d'Assia, Austria ecc.

[11]) Circa la Prussia ved. Richter, Beitr. z. Preuss. KR., Leipz. 1865, 52 sgg. Dove, Z. 2, 131; 14, 131 ecc.

§ 27. [1]) Catechismo di Ginevra (Niemeyer, Collect. Confess., Lipsiæ 1840, 133): *Potestne autem haec Ecclesia aliter cognosci quam quum fide creditur? . . . Est quidem et visibilis Dei Ecclesia, quam nobis certis indiciis notisque descripsit.*

[2]) Zwingli, subsid. de eucharistia (1521), Opp. ed. Schuler et Schultess, 3, 339 (Turici 1832): *Dicam hic obiter de usu Senatus Diacosiorum, propter quem quidam nos calumniantur, quod ea quae totius Ecclesiae esse debeant, nos per ducentos agi patiamur quum totius urbis et vicinorum ecclesia sit plus minus septem millium. Sic ergo habeant isti: Qui verbo praesumus Tiguri, iam olim libere monuimus Diacosios, quod ea, quae iudicio Ecclesiae totius fieri debeant, ad ipsos non alia lege reiici patiamur, quam si verbo duce consulant et decernant; deinde quod ipso non sint aliter Ecclesiae vice quam quod ipsa Ecclesia tacito consensu hactenus benigne receperit eorum Senatus vel consulta vel decreta. Vulgavimus eandem sententiam apud universam Ecclesiam; admonuimus etiam hac tempestate, qua nonnulli feruntur stupidissimis affec-*

così anche presso di lui la comunità civile e la ecclesiastica vennero in pratica a coincidere fra loro, e alla comunità ecclesiastica che fu detta *Stillstand* non fu attribuita se non una funzione di polizia ecclesiastica. Solo Oecolompadius fece nel 1530 in Basilea il tentativo di istituire una rappresentanza delle comunità ecclesiastica [3]); ma le sue idee trovarono poco gradimento presso il governo, e si poterono esplicare meglio in alcune città dell'alta Germania [4]), che non in Basilea.

III. Secondo la riforma di Calvino [5]) non solo spetta alle comunità il potere ecclesiastico, ma questo viene anche esercitato mediante i quattro uffici dei pastori, dei dottori, degli anziani e dei diaconi. I primi non possono essere istituiti senza il consenso delle

tibus, quos tamen spiritum interim, si Diis placet, videri volunt, haud tuto multitudini committi posse quaedam. Non quod vereamur Deum Opt. Max. defuturum, quo minus dirigat ecclesiam suam; sed rebus adhuc teneris non miscendam esse contentionis occasionem. Suasimus ergo, ut plebs iudicium externarum rerum hac lege Diacosiis permittat, ut ad verbi regulam omnia comparentur, simul pollicentes, sicubi coeperint verbi auctoritatem contemnere, nos confestim proditurus esse ac vociferaturos.

[3]) Göbel, nella kirchl. Vierteljahrschrift, Berl. 1845; Herzog, Leben Oecolomp., Basel 1845, 2, 195 sgg. Su Capito, ved. Richter, Kirchenordnung, 159 sgg.

[4]) Strasburgo: Röhrich, Gesch. d. Reform. i. Elsass (Strassb. 1830). Ulm: Funk. Kurzgefasste Reformations-Hist. (Ulm 1717); Richter, Kirchenordnung 1, 157 sgg.

[5]) Ordonn. ecclés de Genève 1541 (Richter, Kirchenord. 1, 342): *Premièrement il y a quatre ordres ou espèces d'offices, que notre Seigneur a institué pour le gouuernement de son Eglise, assauoir les Pasteurs, puis les Docteurs, après les Anciens, quatrement le Diacres. Pourtant si nous voulons auoir Eglise bien ordonnee et l'entretenir en son entier, ils nous faut obseruer ceste forme de regime. Quant est des Pasteurs, que l'Escriture nomme aussi aucunesfois Surveillans, Anciens et Ministres: leur office est d'annoncer la parole de Dieu pour endoctriner, admonester, exhorter e reprendre tant en public, qu'en particulier, administrer les Sacrements et faire les corrections fraternelles auec les Anciens ou Commis . . . L'office propre des docteurs est, d'enseigner les fideles en saine doctrine: afin que la pureté de l'Euangile ne soit corrompue ou par ignorance, ou par mauuaises opinions. Toutes fois selon que les choses sont auiourdhui disposees, nous comprenons en ce titre les aides et instrumens pour conseruer semence à l'aduenir, et faire que l'Eglise ne soit desolee par faute de Pasteurs et Ministres. Ainsi, pour vser d'vn mot plus intelligible, nous l'appelerons l'ordre des Escoles..... Leur office (les anciens) est de prendre garde sur la vie d'vn chacun, d'admonester, amiablement ceux qu'ils verront faillir et mener vie desordonnee. Et là où il en seroit mestier, faire rapport à la Compagnie qui sera deputee pour faire les corrections fraternelles, et lors les faire communement auec les autres .... Il y en a en tousiours deux espèces (des diacres) en l'Eglise ancienne: Les vus sont esté deputez à receuoir, dispenser et conseruer les biens des poures, tant aumosnes quotidiennes, que possessions, rentes et pensions: les autres, pour penser et soigner les malades et administrer la pitance des poures. A quoy c'est biens raison que toutes villes Chrestiennes se conforment. Comme nous y auons tasché et voulons encore continuer à l'aduenir. Car nous auons procureurs et hospitaliers.*

comunità, e formano con gli anziani il *consistorium*, che tiene il potere disciplinare. Ma siccome gli anziani dovevano essere istituiti dalla autorità secolare, così ne consegue che Calvino ravvisava nella comunità repubblicana la rappresentante della ecclesiastica, e ciò si spiega col suo modo di concepire le relazioni fra chiesa e stato [6]). Poichè lo stato evangelico ha il còmpito di porre ad effetto in terra il regno di Cristo, e deve quindi reggere la chiesa (che non fu munita di nessun potere governativo esteriore); ma in realtà esso viene dalla medesima dominato, in quanto la chiesa tramanda a lui i comandi divini e glie li chiarisce (teocrazia). Per contro allo stato non evangelico Calvino non assegnò influenza di sorta sulla chiesa; onde le comunità dei paesi cattolici si costituirono bensì anch'esse secondo le idee reformatrici, ma però senza quell'amalgama fra stato e chiesa, che presentava il modello di Ginevra. Per tal modo già la prima comunità riformata in Francia [7]) si elesse essa stessa nel 1555 tanto i pastori come pure gli anziani, e venne retta dal loro concistorio; il cui potere in origine illimitato fu solo in parte deferito al sinodo fondato nel 1559, che riunì in un insieme organico le singole comunità. Nè le cose stavano diversamente nelle comunità tedesche fondate da riformati fuggiaschi, le quali ricevettero parimente in forza delle decisioni dell'assemblea nazionale di Wesel (1568) [8]) e del sinodo di Emden (1571) [9]) una organizzazione sinodale, distribuita per gradi (Sinodi classicali e provinciali). Queste poi trasmisero i loro ordinamenti presbiteriali anche a numerose chiese dei paesi luterani [10]), nelle quali essi si mantennero fino al sec. XVIII.

IV. Nei paesi della Germania ove la dottrina di Calvino venne introdotta per opera dei principi, la costituzione non potè per altro distinguersi gran fatto dalla luterana; poichè i sovrani riformati non volevano punto privarsi delle facoltà, che si erano arrogate i luterani [11]). Ove essa per contro fu trapiantata per opera di immigranti, si applicò la organizzazione sinodale, la quale passò

[6]) Ved. Hundeshagen, Z. 1, 145 sgg.

[7]) Soulier, Statistique des églises réf. de France, Par. 1828. — Così anche le comunità riformate della Littuania, Dalton, Urkundenb. 12. Ved. circa le polonesi ibid. 13.

[8]) Richter, Kirchenordn. 2, 310 sgg.

[9]) Ibid. 2, 399.

[10]) Snethlage, Die ält. Presbyter. KO., Leipz. 1837. Heppe, Die Presbyter-Synodalverf. d. ev. K. i. Nordeutschl., Iserl. 1868.

[11]) Ved. Pfälz, Kirchenraths.-O. 1564 (Richter, Kirchenord. 2, 276). Ved. Henke, G. Calixt. 1, 12. Hagenbach, Vorlesungen 3, 279 sgg.

parimente ai luterani nel Cleve-Mark. Ma a vero dire neppure qui si può parlare di una piena esclusione dei sovrani dal reggimento della chiesa [12]); e difatti quando nel 1835 la costituzione sinodale e presbiteriale della chiesa renana venne riconfermata (riveduta poi nel 1850), essa fu combinata con l'ordinamento concistoriale [13]). Solamente nelle comunità confederate della bassa Sassonia (Brunswich, Celle, Annover, Gottinga, Münden, Bückeburg) ottennero le istituzioni riformate una riproduzione genuina [14]).

§ 28. — VIII. Le chiese evangeliche sotto un sovrano di un'altra confessione.

[Moser, V. d. Landeshoh. im. Geistl., Frank u. Leipz. 1773, 319 seg. Richter, loc. cit., 214 seg. Friedberg, Ev. Verf.-Recht 115 sgg.].

I. Il diritto episcopale di un sovrano luterano non andava perduto, tolto però che ne facesse speciale rinuncia [1]), con il passaggio di lui alla chiesa riformata; come del resto anche principi luterani esercitavano i diritti episcopali sulla chiesa riformata. Però il governo ecclesiastico doveva essere esercitato per mezzo di appartenenti alla confessione del paese.

II. Questo stato di cose, riconosciuto dalla pace di Westfalia, era giustificato dalla affinità delle due confessioni. Mentre per contro si può solo spiegare come un perturbamento nella formazione della costituzione evangelica il fatto, che siasi parimente riconosciuto sotto date limitazioni il diritto episcopale dei sovrani cattolici [2]).

[12]) Ved. Iacobson, Gesch. d. Quell. d. ev. KR. d. Prov. Rheinl. u. Westph., Königsb. 1844, 143. Heppe, Z. Gesch. d. ev. K. Rheinl. u. Westph. I. Iserl. 1867. Tollin, Gesch. d. französ. Colonie v. Magdeb., 1. 2., Halle 1887.

[13]) Bluhme, Codex d. rhein ev. KR., Elberf. 1870. — Circa la costituzione della chiesa riformata in Prussia, ved. Iacobson, Z. 3, 316 sgg. e Preussisches Kirchenr. 206 sgg.; in Sassonia: Regol. del $^{7}/_{8}$ 1878 (Schreyer, Codex 248); in Baviera, Friedberg, op. cit. 318.

[14]) Reg. eccl. del $^{14}/_{9}$ 1839 (Friedberg, 121). Hugues, Die Konföder. der reform. K. in Niedersachsen, Celle 1873, ecc.

§ 28. [1]) Duca Enrico Giulio di Brunswich al senato di Wolfenbüttel 1597 (v. Kamptz, Ueb. das bischöfl. Recht i. d. ev. K. deutschl., Berl. 1828, 55).

[2]) Istruz. addiz. di Federico Aug. di Sassonia 1697 (Schreyer, Codex 325). Ved. statuto di Altenburg, § 130, e del Württemberg § 76. Ved. Sarwey, Württemb. Staatsr. 2, 417; Brunswich, LO. § 214; Oldenburg Kirchenverf. 126, Friedberg, op. cit., 576.

APPENDICE

La Chiesa evangelica Valdese.

I. — La Chiesa cattolica riuscì a soffocare il movimento della Riforma ovunque erasi propagato in Italia, ad eccezione però di quelle valli dell'Alpe piemontese, in cui avevano cercato rifugio gli eretici Valdesi, i soli che già avessero potuto scampare all' inquisizione (Ved. Maccrie. Hist. des progrès et de l'extinction de la Réf. en Italie, Par. 1831; De Leva, Stor. docum. di Carlo V, Vol. III, Venez. 1867, p. 311-390; Benrath, Bern. Ochino, Leipzig 1875; Reumont, Vitt. Colonna, trad. Müller e Ferrero, Tor. 1883, 137 sgg., 152 sgg., 220. 264 sgg.; Comba, St. della Rif. in Italia (Fir. 1878?); Anelli, I Riformatori del sec. XVI, Mil. 1891, II, cap. 10). Cosicchè la Chiesa evangelica non ha in Italia, per il tempo anteriore al regime di tolleranza inaugurato con lo Statuto (quanto al posteriore ved. Cantù, Gli Eretici d' Italia, Mil. 1865, III, 569 sgg., e Nitzsch, Die evang. Bewegung in It., Berl. 1863), altri precedenti storici che non siano quelli relativi ai Valdesi. — Quanto alla loro storia, specialmente prima della Riforma, vedi, oltre agli autori citati al § 15, n. 13, p. 68, Perrin, Hist. des Vaudois et des Albigeois, Genève 1618; Gilles, Hist. ecclés. des Églises Vaudoises, 1ª Ediz. Genève 1644, ultima Pignerol 1881; Rorengo, Memor. histor. dell' Introdut. delle eresie nelle valli di Luc., Tor. 1649; Leger, Hist. génér. des Églises evang. vaud., Leyde 1669; Brez, Hist. des V., Paris 1796; Charvaz, Orig. dei V., trad. di Muratori, Tor. 1837; Monastier, Hist. de l'égl. V., Genève 1847; Hahn, Gesch. der Waldenser u. verwandter Sekten, Stuttg. 1849; Bert, I Valdesi, Tor. 1849; Bender, Gesch. der W., Ulm 1850; Dickhoff, ved. § 15, n. 13; Muston, L' Israël des Alpes, Paris 1851; inoltre nel Tom. IV: Bibliogr. hist. et docum. p. 1-162; Herzog, ved. § 15, n. 13; Preger, Beiträge z. Gesch. der W., München 1875; Worsfold, The V. of Piedmont, Lond. 1885; Müller, ved. § 15, n. 13; Comba, Hist. des V. d'Italie, 1ª parte, Paris-Torino 1887; Tron, P. Valdo et les pauvres de Lyon, Pign. 1879; Comba, Valdo e i Vald. avanti la Rif., Fir. 1880; inoltre Du Rieu, Essai bibliogr. concernant tout ce qui a paru dans les Pays-Bas au sujet des V., La Haye 1889; Döllinger, Beitr. zur Sektengesch des Mittelalters, Münch. 1890, Vol. II.

II. — La questione, se i Valdesi costituiscano veramente fin dagli inizî, come scrittori anche non appartenenti alla loro confessione sostengono, una

chiesa evangelica, anzi la sola veramente evangelica, la rappresentante della chiesa universale, i precursori e non i discepoli della Riforma, oppure unicamente una setta dissenziente ma non staccata dal cattolicismo, così che solo in seguito alla Riforma tale distacco siasi operato, come credono il più degli autori tedeschi, i quali ritengono che la Riforma abbia anzi esercitato una influenza retrospettiva sulla storia e sulla letteratura dei Valdesi, nel senso di farle elaborare e manipolare e datare con tendenze riformatrici (Herzog, Op. cit., 397 sgg.; Müller, 132 sgg.; Montet, Hist. littéraire des V. du Piémont, Paris-Genève 1885; Lo stesso, La Noble Leçon, Paris 1888), non avrebbe importanza per i nostri studî, ove non ne fossero originate delle minute ricerche sulla costituz. primitiva dei Valdesi. Al quale proposito, lasciate in disparte le profonde divergenze dottrinali che si manifestarono di buon'ora fra il gruppo francese e l'italiano (Müller, Op. cit.; Comba, Op. cit.), dei quali il primo si era tanto meno scostato dalla chiesa romana, da ritenere persino validi i sacramenti amministrati da un sacerdote cattolico, sta però che tanto presso l'uno come presso l'altro fonte suprema ed unica della dottrina e della disciplina ecclesiastica veniva considerata la Santa Scrittura, ad esclusione di tutti gli altri scritti posteriori, e, presso gli Italiani, della stessa tradizione, quando essa non fosse immediatamente fondata sui libri santi; sta ancora che solo quegli ordini della chiesa cattolica venivano riconosciuti, cne in quei libri si incontrano, cioè l'episcopato (e di qui i pastori), il presbiterato (e di qui gli anziani) e il diaconato. Le discrepanze per contro risorgono, allorchè si tratta di determinare più precisamente le funzioni di tali sacerdoti o pastori, che ci si fanno innanzi nelle fonti valdesi con nomi svariatissimi (*barba*, nelle valli piemontesi, onde il nome di *Barbetti*); poichè mentre alcuni, come il Müller (Op. cit., 98 sgg.), non vedrebbero nella chiesa valdese se non una setta, una gerarchia di sacerdoti, che col pensiero rivolto alla vita apostolica e con l'intento di raggiungere una certa etica perfezione, si contrappone alla gerarchia romana, cosicchè della setta non farebbero parte i laici, la cui comunità quindi nulla avrebbe a che fare con la chiesa; altri invece, come il Preger (Op. cit. e Ueber d. Verhältniss der Taboriten zu d. W., Münch. 1890, p. 52, 60 sgg., e Ueber die Verfas. d. französ. W. in d. älteren Zeit, Münch. 1890, p. 55 sgg.), credono che alla chiesa appartengano oltre agli ordinati anche quegli *amici*, o *credentes*, di cui è detto nelle fonti, cioè i laici, anzi pensano che fondamento di tutta la costituzione sia il concetto del sacerdozio universale, e che quindi la somma del reggimento risieda nella comunità, la quale unicamente per il suo ordinato esercizio lo commette ai ministri da essa eletti.

III. — Una influenza della chiesa Valdese su quella di Germania si riscontrerebbe, secondo l'Haupt (Die deutsche Bibelübersetzung der mittelalt. Waldenser, Wüzburg 1885), già nel fatto, che la versione del N. Testamento, quale era in uso in Germania prima di Lutero, e quale risulta tra gli altri da un manoscritto del convento di Tepl in Boemia, sarebbe di importazione valdese, perchè della versione valdese (ved. N. Testam. vald. edito dal Salvioni in Arch. glott. ital., XI, 1-307) riproduce senza eccezione tutte le particolarità. V. contro quest'opinione Jostes, Die W. u. d. vorluth. deutsche Bibelübersetz.,

Münster 1885; Lo stesso, Die Tepler Bibelüb., ibid. 1886; Müller, in Theol. Stud. u. Krit., LX, 571; in favore di nuovo Haupt, Die Waldensische Ursprung des Cod. Tepl., Würz. 1886; Keller, Die W. und d. deut. Bibelübersetz, Leipzig 1886; Berger, in Rev. hist., XXX, 164; XXXII, 184; e in Bulletin de la Société d'hist. vaud., 3, 23 sgg., Torre Pellice 1887. I Valdesi avrebbero poi ancora in altro modo influito sul movimento riformatorio di Germania, sia direttamente per mezzo di quelle loro chiese, che colà si stabilirono assai di buon'ora pur mantenendosi in continui rapporti col ceppo primitivo (Comba, Loc. cit.), e che a vero dire si trovarono poi probabilmente in stretti rapporti piuttosto cogli Anabattisti (Haupt, Le Vaud. Allem. du Moyen-âge, in Bulletin de la S. d'hist. v., 8, 75, La Tour 1891); sia indirettamente per il tramite delle sette di Boemia. Poichè l'antica opinione del Flacius (Catalogus testium veritatis, Francof. 1666, p. 640-726), che Huss e i suoi non fossero se non una figliazione spirituale dei Valdesi, respinta di poi dal Dieckoff (Loc. cit.), dall'Herzog (Op. cit., 289 sgg.), dal Gindély (Gesch. der böm. Brüder, Prag. 1868), dal Palacky (Ueber d. Beziehungen u. das Verhältniss der. W. zu d. ehemalig. Secten in Böhmen, Prag 1869, 28 sgg.), dal Loserth (Götting. gelehrte Anzeig., 1889, 496 sgg.), e modificata dal Von Zeschwitz (Die Katechismen d. W. u. böhm. Brüder als Dokum. ihres wechselseitig. Lehraustauches, Erl. 1863) nel senso che l'influenza sarebbe stata reciproca, venne ultimamente rinnovata dall'Haupt (Die relig. Sekten in Franken, Würzb. 1882, 29 sgg.; Waldenserthum u. Inquisition, Frib. 1890, 98 sgg.; e loc. cit., 71), dal Goll (Quell. u. Unters. z. Gesch. der böhm. Brüder, Prag. 1878-82; e Die W. in Mittelal., in Mitth. d. Instituts für österr. Geschichtsforsch., IX, 326 sgg.), ma specialmente dal Preger (Luoghi cit.). Quanto poi all'azione esercitata dagli Hussiti sui riformatori tedeschi ved. Haupt, Hussitische Propaganda in Deutschl., in Hist. Taschenbuch di Maurenbrecher, ser. VI, vol. 7.

IV. — Non appena i Valdesi ebbero sentore della Riforma, si affrettarono a porsi in comunicazione specialmente con Oecolompadius e con Bucer, chiedendo in minuziosi memoriali che loro venissero dilucidati alcuni principî della nuova dottrina, che essi, ridotti dalle persecuzioni e dalla vita montana a un grado di coltura assai basso, non erano in grado di comprendere. Ciò ottenuto, la nuova confessione venne solennemente accolta nei sinodi di Angrogna del $^{12}/_{9}$ 1532 e in quello di S. Martino del $^{15}/_{8}$ 1533, a cui intervennero rappresentanti di tutti i gruppi Valdesi (Ved. quelle trattative e gli atti di questi sinodi in Monastier, Op. cit., I, 202 sg.; Muston, Op. cit., I, 182, e specialm. in Herzog, 333 sgg., 377 sgg.). L'unione con le chiese riformate appare del resto dalle professioni di fede posteriori (ad alcune delle quali, per vero dire, si assegnò erroneamente una data anteriore alla Riforma), e venne per di più espressamente affermata nella professione di fede del 1603 (Leger, I, 111 seg.) e in quella del 1655 (ibid., 112 sg.; Comba, La Confess. di fede della Ch. Valdese, Firenze 1883). Quest'ultima anzi, che restò definitivamente nella chiesa valdese (§ II, aggiunto dal sinodo del 1839 alla Costit. del 1833; Muston, IV, 224, e Bibl. 147; Costit. 1855, art. 3), dichiara di consentire alla Confessione di Augusta.

V. — Il determinare se l'influenza esercitata dalla Riforma sulla chiesa valdese riguardasse unicamente la dottrina o non anche la costituzione esteriore della chiesa è malagevole, vista la semplicità degli ordinamenti valdesi e la loro naturale somiglianza con quelli svizzeri (ved. § 27). Nè sembra che di ciò del resto si preoccupassero per allora i Valdesi. Secondo la loro costituzione tradizionale il più alto organo era costituito dai sinodi straordinarî, ai quali partecipavano i rappresentanti di tutti i gruppi Valdesi. Sinodi regolari si tenevano per le chiese delle valli piemontesi, ed una delle loro principali funzioni era ripartire le offerte dei fedeli e conferire gli assegni ai pastori. Ad uno di questi, eletto dal sinodo col titolo di moderatore (Muston, I, 7) spettava, a quanto pare, la direzione collettiva delle chiese negli intervalli fra un sinodo e l'altro; mentre nelle singole comunità a ciò provvedevano i pastori, assistiti dagli anziani e dal diacono. Le linee di questa costituzione si fissarono però meglio allorchè il movimento riformatore cominciato col sinodo d'Angrogna condusse i Valdesi a praticare con maggior coraggio e coscienza il loro culto, così che nel 1555 appunto in quel luogo veniva eretto il primo tempio (Monastier, I, 203 sgg., 222 sgg.), ma specialmente poi da una parte, quando in forza del decreto di Vercelli del $^{10}/_{2}$ 1561 e del trattato di pace di Cavour del $^{5}/_{6}$ 1561 Emanuele Filiberto concesse loro l'esercizio pubblico del culto, però solo entro un determinato territorio (Monastier, I, 269; Muston, I, 279, II, 94; Borelli, Editti antichi e nuovi ecc., Torino 1681, p. 1261; e Racc. degli Editti delle Altez. reali delli ser. Duchi di Sav. sopra gli occorrenti delle valli di Lucerna ecc., Torino 1678, p. 2; vedi i privilegi e le immunità dei Valdesi nel Cap. LXXXIV del Liber statutorum di Pinerolo, Tor. 1602); e dall'altra parte quando nel 1571, di fronte alle rinnovate minaccie esterne, avvenne la così detta Unione delle Valli, cioè un patto scritto di unificazione e di solidarietà fra le varie chiese (Hahn, II, 727; Muston, II, 108 sg.). Senonchè, non fu in seguito la solidarietà così forte, che qualche divergenza non sorgesse (Monastier, I, 317, II, 72), nè la tolleranza fedelmente osservata per parte dell'autorità; chè anzi a questo proposito dopo una serie di editti alcuna volta riconfermanti, ma più spesso restringenti e abroganti le concesse libertà (vedili in Borelli, Loc. cit., Raccolta cit., e Duboin, Raccolta in contin. al Borelli, Torino 1825, II, p. 109-278) si giunse dai governanti fino alle stragi dei Valdesi, note col nome di *Pasque Piemontesi* del 1655 (Muston, II, 295), agli editti $^{31}/_{1}$, $^{9}/_{4}$ 1686, emanati sotto l'influenza della revocazione di quello di Nantes e dell'alleanza con Luigi XIV, e neganti ai Valdesi ogni libertà non solo di culto ma di coscienza, e alla loro piena dispersione e cacciata dalle valli, compiutasi l'anno stesso. Onde si comprende come la loro costituzione ecclesiastica, pur essendosi svolta praticamente nel frattempo, non avesse però ancora potuto acquistare una precisa determinazione giuridica ed uno esplicito riconoscimento. Ciò potè solo accadere in parte quando i Valdesi seppero riconquistare, armata mano, le loro sedi col *Glorioso Rimpatrio* del 1689 (Arnaud, Hist. de la rentrée des Vaudois, 1710, ult. ed., Pignerol 1880; Gay, Il rimpatrio dei Vald., Tor. 1879; Klaiber, Henry Arnaud, Stuttg. 1880; Comba, Enrico Arnaud, Fir. 1889; Perrero, Il Rimpatrio dei V., Tor. 1889), e quando l'editto $^{23}/_{5}$ 1694 (Duboin, Loc. cit., 257), emanato in seguito alla rottura con

Luigi XIV, riconobbe loro le antiche libertà, non ostante la fiera opposizione di Roma, che riuscì tuttavia ancora assai spesso in seguito a rendere ingiustamente restrittiva la applicazione di quell'editto (Muston, IV, 1 sgg.).

VI. — Ma anche per tutto il secolo che va dal loro rimpatrio alla rivoluzione francese, la costituzione non ha altro fondamento che la consuetudine, confermata nei sinodi, poichè la Professione di fede del 1655 si limita a questo proposito a stabilire che il governo spetterà ai pastori, agli anziani e ai diaconi secondo l'antica disciplina (§ XXXI). La quale rimase di fatti immutata nella sostanza. La somma del potere è riposta pur sempre nei sinodi, i quali si radunavano dapprima più volte nell'anno (cinque volte nel 1692 dopo il rimpatrio, Muston, IV, 222) e di poi solo più ogni cinque anni, e a cui prendevano parte gli eletti delle varie comunità, che potevano nelle lettere di invio o di mandato far proposte o richieste (Leger, I, 208). I Sinodi provvedevano al culto e alla disciplina, alla consacrazione dei pastori e alla loro educazione e collocazione, non che a quella dei maestri, all'impiego delle contribuzioni volontarie e dei sussidî provenienti dall'estero, fra cui specialmente rilevante quello pagato dalla Corona inglese dal 1692 in poi (Muston, III, 220), e finalmente ad eleggere la Tavola, commissione esecutiva di tre pastori, composta di un moderatore, di un moderatore aggiunto e di un segretario. Il tentativo di aggiungervi due membri laici fallì nei sin. del 1722 e del 1795. Però la Tavola venne ufficialmente riconosciuta come rappresentante della chiesa valdese e come autorizzata a segnare istanze in suo nome per atto dell' intendente di Pinerolo del $^{12}/_{9}$ 1754 (Muston, IV, 73, n. 1). Ogni mese poi in entrambe le valli principali occupate dai Valdesi e per turno nelle varie parrocchie, i pastori e alcuni degli anziani si radunavano a *Colloquio*, essenzialmente per esaminare i candidati al sacerdozio, esercitare la disciplina e infliggere le censure (Leger, I, 207). L'amministrazione nelle singole località era tenuta dal pastore o dai pastori che vi erano addetti, dagli anziani eletti a vita dalla comunità, e dal diacono, che era tratto da questi ultimi. Tutte le contestazioni anche civili dovevano sotto minaccia di censura essere rimesse alla decisione dei Concistori o dei Colloquî, e in appello a quella dei Sinodi (Leger, Loc. cit.).

VII. — La Commissione esecutiva istituita in Piemonte dal Governo francese assegnò alla Chiesa Vald., in compenso del cessato sussidio reale inglese, i redditi e i beni spettanti a varie parrocchie cattoliche soppresse nelle loro valli; richiedendo però che i pastori giurassero fedeltà alla costituzione (Muston, IV, 142). Con decr. imp. $^{25}/_{7}$ 1805 (6 termidoro, an. XIII) le parrocchie valdesi vennero, in conformità al disposto della leg. organica per le Chiese protestanti di Francia del 1802, organizzate in tre chiese concistoriali. Con ciò i Valdesi perdettero la facoltà di tenere sinodi speciali, poichè a norma dell'art. 17 di quella legge organica, lo potevano solo quelle confessioni che avessero almeno cinque chiese concistoriali. Però un decreto della Prefettura del Po del $^{25}/_{1}$ 1806 conferì alla rappresentanza delle tre concistoriali valdesi, presiedute dal sotto-prefetto, la amministrazione dei beni loro assegnati. I pastori ebbero uno stipendio dallo Stato come pastori di terza classe (decr. $^{25}/_{7}$ 1805);

e in forza del decr. imp. $^{5}/_{5}$ 1806 i loro tempî e presbiterî vennero considerati come edifizî pubblici (Muston, IV, 152 sgg.).

VIII. — L'editto $^{21}/_{5}$ 1814 ripiombò i Valdesi nell'antica condizione. Tuttavia, se non mancarono editti nuovi restrittivi della loro libertà, va però riconosciuto come l'applicazione degli antichi si venne facendo in seguito sempre più mite, così da preparare passo passo la loro piena emancipazione, che avvenne con le lettere patenti del $^{17}/_{2}$ 1848 (Vedi sotto § 29, n. 4). Già dal punto di vista materiale, avendo il Governo, in applicazione del suo programma, tolto ai Valdesi i beni loro assegnati dalla Commissione esecutiva francese, li indennizzò dapprima, in esecuzione delle R. Pat. $^{27}/_{2}$ 1816, con un assegno ai pastori di circa L. 500, quindi, in forza delle R. Pat. $^{17}/_{5}$ 1828, con una riduzione di 21 centesimi sui 25 addizionali imposti dal R. Ed. $^{14}/_{12}$ 1818 (Tit. VII, §§ 1 e 2), e in seguito, in forza del R. Biglietto $^{29}/_{4}$ 1843, con un assegno generale e fisso di L. 6462,30, tutt'ora conservato (Ved. p. 173). Le migliorate condizioni diedero pure opportunità ai Valdesi di assodare la loro costituzione; il che si fece riducendo per la prima volta in un regolamento organico gli articoli della disciplina, fino allora dispersi in una folla di atti sinodali (Muston, IV, 223 sgg.). Il nuovo regolamento decretato dall'art. XI del sinodo del 1828, e reso esecutivo dall'art. XXI del sinodo del 1833, comprende VII capi: Della Chiesa, dei Sinodi, della Tavola, dei Pastori, dei Concistorii, delle Cerimonie ecclesiastiche, dell' Istruzione pubblica. Tra le sue principali innovazioni è l'aver introdotti due membri laici nella Tavola (Art. 69), in conformità del resto di quanto erasi già stabilito nel sinodo del 1823 (Muston, IV, 73). Il regolamento subì varie importanti aggiunte nel sinodo del 1839, e fra le altre il § II, relativo alla professione di fede del 1655. La nuova posizione fatta ai Valdesi dalle leggi emancipatrici fu la ragione principale, per cui essi si dovettero dare un nuovo statuto, reso esecutivo dal sinodo di Torre Pellice del 1855. Ma poichè questo all'art. 59 dichiara che continueranno ad aver vigore gli antichi statuti e regolamenti in quanto non siano ad esso contrarî, e d'altro canto riposa in gran parte su quello del 1833, così della disciplina ecclesiastica accolta da quest'ultimo (Weiss, Die Kirchenverfassung der W., Zürich 1841), che del resto non si scosta punto sostanzialmente dall'antica, si dirà quando sarà parola degli odierni ordinamenti della Chiesa Valdese (Ved. Lib. IV, Cap. II, parte 2ª). Essendosi, col favore della libertà, e specialmente dopo il 1860, molto estesa in Italia la propaganda valdese, nel sinodo di Torre Pell. del 1875 venne aggiunto allo statuto un Organamento delle Chiese evangeliche della Missione valdese (ed. Firenze 1876).

IX. — La Chiesa valdese ha preso in ogni tempo di fronte allo Stato la stessa posizione che le riformate straniere; essa è cioè perfettamente costituzionale, poichè all'art. XXXII della Professione di fede del 1655, pure emanata dopo i massacri dell'anno stesso, e rimasta di poi fondamentale nella costituzione valdese (Cost. 1855, art. 3), sta scritto: " Que Dieu a établi les Rois et les Magistrats, pour la conduite des peuples, et que les peuples leur doivent estre sujets et obeïssans en vertu de cét ordre, *non seulement pour l'ire, mais pour la conscience*, en toutes les choses qui sont conformes à la Parole de Dieu, qui est le Roy des Rois, et Seigneur des Seigneurs „ (Leger, 115).

X. — Per rispetto alla Costituzione due opposte correnti si sono manifestate negli ultimi tempi, delle quali l'una vorrebbe rivendicare la piena autonomia alle singole chiese (congregazionismo), e considerando che il progresso delle idee liberali in Italia protegge ora abbastanza i Valdesi, trova esorbitante l'autorità attribuita in genere ai pastori e più specialmente alla Tavola; l'altra invece è fautrice della autorità centrale, commessa ai rappresentanti della chiesa generale; onde nacque la scissura fra Valdesi diaconi e Valdesi della Tavola (Cantù, Op. cit., III, 571 sgg.). Nè va dimenticato che in genere tutto il movimento dalla Riforma impresso alla chiesa valdese è tuttodì da alcuno dei suoi componenti male accetto, onde ancora nel 1842 il pastore Appia scriveva: " Pour bien connaître l'Église vaudoise, il faut la voir telle qu'elle était avant la Réformation. Alors sa physionomie n'était point encore déformée par les professions de foi calvinistes. Ce n'a pas été un beau jour pour elle, que celui où le génie colossal, mais dialectique de Calvin, l'absorba dans son tourbillon, et lui imprima sur la face les traits de son burin si vigoureux mais si dur. J'aime mieux nos Barbas, récitant leurs passages de la Bible dans les cavernes ou en plein champ... Ah! que n'a-t-on laissé les chrétiens évangéliques de nos vallées rester humblement ce qu'ils étaient avant le déluge des controverses, des hommes de la Bible, du cantique, de la prière et du sacrifice de soi-même, des pauvres en esprit! car à de tels appartient le royaume de Dieu „ (Muston, IV, 226).

LIBRO SECONDO

I rapporti delle Associazioni religiose cristiane con lo Stato e fra loro.

§ 29. — I. I rapporti delle Associazioni religiose con lo Stato.

Lehmann, Acta publica de pace religiosa, Frankf. 1631 e 1709. Mejer, Die Propaganda, Götting. 1. 2. 1852 sgg. Wilda in Z. für deutsch. Recht, 2, 161. Hinschius presso Marquardsen loc. cit. 1, 233 sgg., 249 sgg.. 359 sgg. Friedberg, Ev. Verf.-R. 34].

La chiesa cattolica, pur avendo mantenuta inalterata la sua dottrina circa le relazioni fra chiesa e stato, fondata sul dogma [1]), non è però più in grado di farla valere nella pratica.

§ 29. [1]) Ved. § 19, 1. Essa prese poi nei particolari diverse forme. — 1) Teoria della coordinazione (Martens, D. Beziehungen zw. Staat u. K., Stuttg. 1877, 340): Stato e chiesa si stanno di fronte indipendenti ciascuno nella propria sfera giuridica. Ma siccome nel determinare che cosa appartenga alla sfera giuridica di ciascuno si deve stare alle prescrizioni del diritto canonico, così questa teoria si risolve in una sottomissione dello stato alla chiesa. — 2) Potestà indiretta della chiesa sulle cose temporali, che già il Bellarmino così formulava (De Rom. pont. 5 c. 6, presso Roccaberti, bibl. pont., 18, 683): *Quantum ad leges, non potest papa, ut papa, ordinarie condere legem civilem, vel confirmare, aut infirmare leges principum, quia non est ipse princeps ecclesiae politicus: tamen potest omnia illa facere, si aliqua lex civilis sit necessaria ad salutem animarum, et tamen reges non velint eam condere; aut si alia sit noxia animarum saluti, et tamen reges non velint eam abrogare.* Così specialmente Bianchi, Della potestà e della polizia della chiesa, Roma 1745, 1-6; Hergenröther, Kath. K. u. christl. Staat, 421 sgg.; Phillips, Kirchenrecht; Liberatore, La chiesa e lo stato, Napoli 1871; Moulart, l'Église et l'Etat, Paris 1880; Tarquini, Jur. eccl. pubbl. institutt., Romae 1883, 47. Hammerstein, K. u. Staat, Freib. 1883. Questa teoria, per quanto assoggetti compiutamente lo stato alla chiesa, non è però tutt'uno con quella del sistema papale dell'Età di mezzo; ved. Gierke, Genossenschaftsr. 3, 522. È perciò appunto il citato libro del Bellarmino rimase per un pezzo fra quelli posti all'indice. Ved. Döllinger e Reusch, D. Selbstbiographie d. Card. Bellarmin, Bonn 1887, 106. — 3) *Potestas directiva* della chiesa (Hergenröther, 448): La chiesa non ha punto il diritto di legiferare nelle materie temporali, ma bensì il dovere di procurare mediante i suoi insegnamenti che lo stato soddisfi alle esigenze della chiesa. Quando il papa annulla una legge dello stato, questa continua ad aver valore, ma i cattolici non sono in coscienza tenuti ad osservarla. Il Sillabo condannando al nº XXIV la massima: *Ecclesia vim inferendae potestatem non habet, neque potestatem ullam temporalem directam vel indirectam*, respinge il primo ed il terzo sistema, ma non fa distinzione fra il sistema medioevale della subordinazione diretta dello stato alla

1. Ed invero la chiesa cattolica mantiene bensì ancora oggidì [2]) la sua pretensione, ch'essa riuscì a realizzare nel Medioevo [3]), di essere come la sola universale anche la sola riconosciuta giuridicamente; ma tale pretensione cominciò in seguito alla Riforma a diventare ineffettuabile. Ed oggidì in tutti gli stati sono tollerati i cristiani non cattolici [4]), e nei più le associazioni religiose non cattoliche godono degli stessi diritti che le cattoliche (Parità).

chiesa e quello odierno della indiretta. Per altro il fatto che si condanni al nº XXIII la massima: *Romani Pontifices et Concilia oecumenica a limitibus suae potestatis recesserunt, iura principum usurparunt, atque etiam in rebus fidei et morum definiendis errarunt*, può solo intendersi come una approvazione del sistema della potestà diretta (Ved. Hinschius, Dir. eccl., 3, 768), che dopo il concilio vaticano acquistò autorità di dogma.

[2]) C. 10, X, de haeret. (5, 7), ved. § 106, nº 4. Gregor. XVI, Encycl. *Mirari vos* (Schrader, D. Papst u. d. mod. Ideen, 1, 57): *Atque ex hoc putidissimo indifferentismi fonte, absurda illa fluit atque erronea sententia, seu potius deliramentum, asserendam esse ac vindicandam cuilibet libertatem conscientiae. Cui quidem pestilentissimo errori viam sternit plena illa, atque immoderata libertas opinionum, quae in sacrae et civilis rei labem late grassatus, dictitantibus per summam impudentiam nonnullis, aliquid ex ea commodi in Religionem emanare. At quae peior mors animae, quam libertas erroris? inquiebat Augustinus.*

[3]) Legge del re Enrico del 1231 (Mon. Germ., LL. 2, 284): *Quod heredes condempnati bonis eius deberent hereditariis ac patrimonio gaudere, beneficiis eius similiter ad ius et potestatem dominorum, a quibus habebant, redeuntibus; domino vero, cuiuscunque esset homo condempnatus, bonis eius mobilibus innitente; hoc tamen excepto, quod sumptus ad incendium hereticorum faciendi et merces comitis de bonis etiam forent mobilibus recipienda.* — Ved. Specchio svevo, art. 313 ed. Lassberg, art. 258 ed. Wackernagel.

[4]) Ved. per la Francia: De Felice, Hist. des Protest. de France, Toulouse 1873[5]. Per il Belgio: Hubert, Etude sur la condition des protest. en Belg. depuis Charles-Quint, Brux. 1882. Per la Svizzera: Costit. feder. del 1874, 49-51. Ved. Zorn, Ueber einige Grundfragen d. KR. u. d. KPolitik, Bern 1876. Samuely, Art. 50 d. Schw. BVerf., v. $^{29}/_{5}$ 1874, Bern. 1875. Langhord, D. Glaubens-u. Cultusfreiheit nach schweiz. Recht, Bern. 1888. Per la Spagna: Kremer-Auenrode, Aktenst., 4, 371. Per il Portogallo: Scherer, Dir. eccl., 1, 62. Per gli Stati Uniti d'America: Constit., VI, § 3, ved. Schaff, Church and State in the United States, New-York 1888, 20. Per la Russia: Leroy-Beaulieu, in Rev. des deux Mondes 1889, 92, 285; 93, 69. — Quanto all'Italia già una lettera-patente del $^{18}/_{2}$ 1848 (Saredo, Cod. eccl., III, 995) concedeva in Piemonte ai Valdesi pieno godimento di tutti i diritti civili e politici. Ad essi vennero di poi parificati, almeno quanto ai diritti civili, gli Israeliti; finchè una legge del $^{19}/_{6}$ 1848 (promulgata l'$^{8}/_{7}$ 1848), uniformandosi al disposto dell'art. 24 dello Statuto fondamentale, stabiliva in genere che: « La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici, ed all'ammessibilità alle cariche civili e militari ». Questa disposizione del diritto piemontese venne estesa man mano alle provincie annesse, in parte già dagli stessi governi provvisorii, con una serie di decreti: del $^{30}/_{4}$ 1859 per la Toscana, $^{14}/_{6}$ 1859 per Modena, $^{4}/_{7}$ 1859 per la Lombardia, $^{10}/_{8}$ 1859 per le Romagne, $^{25}/_{9}$ 1860 per le Marche, $^{27}/_{9}$ 1860 per l'Umbria, $^{12}/_{2}$ 1861 per la Sicilia, $^{17}/_{2}$ 1861 (art. 3 del decreto con cui si aboliva il concordato borbonico) per Napoli, $^{4}/_{8}$ 1866 per le Provincie venete, $^{13}/_{10}$ 1870 per Roma (Cod. eccl., III, 978 sgg.), Ved. Rignano, Della uguaglianza civ. e della Libertà dei Culti, Livorno, 1885[3], 5 sgg. Scaduto, Manuale, II, 605 sgg. Inesattamente però lo Scaduto (p. 611) sostiene che in origine la legge $^{19}/_{6}$ 1848 non mirasse se non a parificare

2. L'impero tedesco abbandonò le teorie giuridiche cattoliche, a cui esso si era mantenuto fedele durante il Medioevo, in forza della pace religiosa di Augusta del 1555. Questa[5]) permise agli stati dell'impero il libero esercizio della confessione di Augusta (però i sovrani ecclesiastici cattolici dell'impero, cioè vescovi, arcivescovi ecc., sarebbero incorsi entrando nel protestantesimo nella perdita dei loro benefizi — *Reservatum ecclesiasticum* —) e concesse ad essi la facoltà di tollerare nei loro territorî i protestanti, sotto la condizione però che dovesse quanto a questi venir sospesa la autorità degli ordinarî cattolici " fino ad un definitivo cristiano accomodamento della religione „. Gli stati cattolici dovevano concedere ai loro sudditi evangelici libertà di emigrare dietro pagamento di una tenue somma, o a titolo di *ius detractus* se erano liberi, oppure per ottenere l'affrancazione se erano servi. A dir vero la chiesa cattolica non riconobbe questi provvedimenti imperiali; il che però non le impedì di valersi dell'ordine dei gesuiti, approvato nel 1540, per volgere almeno di fatto a suo vantaggio i nuovi rapporti fra le varie confessioni[6]).

3. Le scissioni confessionistiche, per tal modo approfondite, e la posizione precaria dei Riformati, non compresi nella pace religiosa

gli Israeliti ai Valdesi anche per rispetto ai diritti politici, poichè nelle relazioni che accompagnarono la legge nelle due Camere (Rignano, Op. cit., doc. II, III), si dice esplicitamente che essa si doveva pure riferire ai culti acattolici, che non fossero il valdese o l'ebraico. Esatto è quanto egli osserva circa l'inferiorità in cui ci trovano gli acattolici per rispetto alla carica di maestro elementare in seguito alla facoltà lasciata ai comuni (Circ. $^{12}/_{7}$ 1871, Cod. eccl., III, 970) di far dare l'insegnamento religioso dai maestri ordinari, o da altra persona; ma qui si tratta di una inferiorità di fatto e non di diritto. Come del resto si spiega ampiamente colle necessità della milizia l'obbligo, a cui non sono sottratti gli acattolici di rendere gli onori al Papa e al SS. Sacramento (Reg. per il serviz. terr. $^{5}/_{7}$ 1883, Lib. IV, §§ 7. 9. 27. 41 ecc.; Scaduto, II, 646). — Al modo stesso si è concessa in ricambio negli stati prima evangelici tolleranza ai cattolici. Così le disposizioni del *Toleration act* del 1689 vennero in Inghilterra estese nel 1813 agli unitarii e nel 1829 ai cattolici. Amherst, The History of cath. emancipation, Lond. 1886. Secondo lo States-man's Year-Booh, Lond. 1887, 218, vi sono 180 società religiose. Vedi per la Svezia: Leg. del $^{31}/_{10}$ 1873, Ordin. del $^{16}/_{11}$ 1869, Aschehong, loc. cit., 100; per la Norvegia: Leg. $^{16}/_{7}$ 1845, ib. 185; per la Danimarca: Statuto, § 76, sg. 79. Goos u. Hansen, loc. cit., 19; per l'Olanda: Costit. del $^{3}/_{11}$ 1848. — Ved. Kahl, Ueb. Gewissensfreiheit, Erlangen 1886.

[5]) Lehmann, Acta publ. de pace relig., Frankf. 1639, e Supplem. Spicker, Gesch. d. Augsb. Relig.-Friedens, Schleiz 1854. Ranke, Zur deut. Gesch. v. Relig.-Frieden bis. z. dreissigj. Kriege, Leipz. 1868.

[6]) Ved. Heppe, Die restaurat. d. Katholizism. in Fulda, auf dem Eichsfelde u. in Würzburg, Marb. 1850. Pescheck, Gesch. d. Gegenref. in Böhmen, Leipz. 1844, 1, 2. Keller, Gegenref. in Westphalen u. am Niederrhein, 1, 2, Leipz. 1881, 1887. Reuss, La destruction du protestant. en Bohême, Strasb. 1869. Ved. Burgkardus, De autonomia, ecc., Münch. 1593.

di Augusta, condussero alla guerra dei trent'anni, che terminò con la pace di Westfalia (1648)[7]. Questa stabilì il principio della *exacta mutuaque aequalitas,* e ne trasse queste conseguenze:

A. Nelle assemblee dell'impero si doveva per tutte le questioni religiose non più, come una volta, lasciare la decisione alla maggioranza, ma richiedere l'accordo fra gli stati cattolici dell'impero da una parte e gli evangelici (Luterani e Riformati)[8] dall'altra.

B. Il *reservatum ecclesiasticum* venne allargato così da comprendere anche i protestanti.

C. Ogni sovrano dell'impero poteva personalmente abbracciare una delle due confessioni, ed ordinare che questa fosse l'unica tollerata nel suo territorio (*cuius regio illius religio*).

D. Questo così detto diritto di riforma (*ius reformandi*) fu però, ad eccezione dell'Austria, limitato per mezzo dell'anno normale (*annus decretorius* 1624) in modo, che:

a) una confessione, la quale in un giorno del suddetto anno avesse goduto nello stato del diritto di esercitare il proprio culto, sia come *exercitium publicum,* cioè con ufficio d'insegnare autorizzato dallo stato, cogli usuali contrassegni della pubblicità e con le facoltà delle corporazioni, sia anche come *exercitium privatum,* non potesse essere in tale godimento disturbata;

b) il sovrano, nel caso ch'egli non volesse costringere ad emigrare i suoi dipendenti di una religione diversa dalla sua, la quale non fosse stata punto esercitata nell'anno normale, dovesse conceder loro il culto privato (*devotio domestica*), la pienezza dei diritti civili e politici ed una convenevole sepoltura ecclesiastica.

E. Quanto al possesso dei beni ecclesiastici, immediatamente o mediatamente imperiali, si doveva pigliare come norma lo stato di possesso del $^1/_1$ 1624.

F. I rapporti fra Luterani e Riformati dovevansi regolare a seconda dello stato di possesso al momento della conclusione della pace. Un sovrano evangelico, nel caso che egli passasse ad un'altra confessione evangelica, poteva concedere alle comunità che si convertissero insieme a lui l'*exercitium religionis,* senza però negare il diritto di esercitare il culto della confessione fino allora autorizzata alle altre

[7]) Art. 5. De Meyern, Acta pacis Westphalicae, Hannov. et Gotting. 1734, sqq., 1-6. Tupetz, D. Streit um d. geistl. Güter u. d. Restitutionsed., Wien, 1883. Ved. sopra § 16, 4.

[8]) Ved. § 30.

comunità, a cui anzi doveva essere concessa la libera elezione dei proprii ministri ecclesiastici e scolastici.

4. D'allora in poi i rapporti confessionistici si disposero in Germania per modo, che gli stati cattolici e gli evangelici si trovarono di fronte nell'impero come due *Corpora, Catholicorum* ed *Evangelicorum,* questo ultimo dal 1653 in poi sotto la direzione dell'elettore di Sassonia, il primo invece sotto quella dell'elettore di Magonza [9]). Quanto ai varî paesi, essi erano o cattolici, o evangelici, cioè luterani oppure reformati, e comprendevano:

A. singoli individui seguaci delle altre dottrine, come tollerati (*devotio domestica*).

B. comunità, autorizzate in conformità della pace conchiusa, le quali godevano o l'*exercit. religionis privatum* [10]) o il *publicum;* poichè solamente in forza del *Reichsdeputationhauptschluss* del 1803 [11]) si ammise che i sovrani potessero concedere un *exercit. religionis* a comunità non autorizzate in conformità del trattato di pace [12]).

5. L'atto federale tedesco del 1815 [13]) non contiene disposizioni regolanti l'esercizio dei culti, ma stabilì unicamente l'eguaglianza dei diritti civili e politici per tutte le confessioni religiose cristiane.

6. La pace di Westfalia aveva proibito che si tollerassero le religioni e sètte che non fossero autorizzate conforme al trattato di pace; ma questa proibizione non venne esattamente osservata nei varî paesi [14]).

7. Questi rapporti giuridici si svolsero per opera della posteriore legislazione dei diversi paesi nel modo seguente:

A. La chiesa cattolica e la evangelica (*chiese* nelle leggi dell'im-

[9]) Schauroth, ved. § 49. Frantz, D. kath. Director. des Corp. Evangelic., Marb. 1880. Struve, Ausführl. Hist. der Religionsbeschwerden, Leipz. 1722, 1, 2.

[10]) Concesso ai protestanti in Austria da Giuseppe II ($^{13}/_{10}$ 1781). Frank, Das Toleranz-Pat. K. Josephs II, Wien 1882.

[11]) Ved, § 63: Meyer e Zöpffl, Corp. iur. confoed. Germ., 38.

[12]) Intorno ai principi della casa di Hohenzollern ved. Lehmann, Preussen u. d. kath. K. 1, 266, 837.

[13]) Art. 16; Meyer e Zöpffl, loc. cit. 2, 6: La differenza dei partiti religiosi cristiani non può importare nessuna diversità quanto al godimento dei diritti civili e politici nei paesi e nei territorî della confederazione tedesca. Ved. Mejer in Kirchl. Z. di Mejer e Kliefoth 1, 236, sgg., 2, 575 sgg., 5, 257, sgg. D'altra opinione è Zachariä in Z. f. deutsch. Staatsr., 1, 25 sgg., Berl. 1865. Linde, Gleichberechtig. der Augsb. Konf. m. d. kath. Religion in Deutschl., Mainz 1853.

[14]) Ed. circa la costit. relig. negli Stati prussiani del $^{9}/_{7}$ 1788. Mylius, Nov. Corp. Const., 8, 2175, § 2. Ved. Philippson, Gesch. des Preuss. Staatswesens, 1, 211, sgg., Leipz. 1880. Allgem. Kirchenblatt, 2, 161, sgg., 1853. Jacobson, Z. 1, 392 sgg. Ved. anche Dir. com. territ. pruss., I, 11, 2.

pero tedesco) sono tanto nell'impero come nei singoli paesi, i quali tutti non sono più confessionisti ma paritarî, pubbliche corporazioni privilegiate [15]); il che val quanto dire che lo stato riconosce in esse delle associazioni, le quali hanno importanza per la vita dell'universale e quindi per lo stato, e che debbono per conseguenza considerarsi come parti essenziali di quell'ordinamento giuridico pubblico che sovrasta al privato [16]). Però lo stato può foggiare in diverso modo i suoi rapporti con queste pubbliche corporazioni religiose.

a) Esso può partire dal concetto, che gli interessi ecclesiastici coincidano con quelli dello stato, e che di conseguenza le chiese debbano nel disimpegnare i còmpiti e doveri loro proprii soddisfare al tempo stesso ad un dovere verso lo stato. Onde esso a ciò le costringe con la forza, e le pone così allo stesso livello con le corporazioni politiche dello stato, accordando però loro gli stessi privilegi che a queste, per facilitare ad esse l'adempimento del proprio còmpito [17]).

b) Lo stato può invece riconoscere che le chiese hanno a soddisfare non a un dovere verso lo stato, ma a doveri affatto loro proprii. A tal fine esso procura che la chiesa sia separata dallo stato. Questa separazione può essere in vario modo regolata. Ove essa va tanto oltre, che lo stato considera la società religiosa come un organismo di per sè stante a canto dello stato, attribuisce efficacia al suo diritto, e guarentisce l'autorità riconosciuta da tal diritto agli uffi-

[15]) Ved. Dir. com. terr. pruss., II, 11, 17. 37; Costit. del $^{31}/_{1}$ 1850, 14. 15 (§ 19 n° 33). Costit. sassonica del $^{4}/_{9}$ 1831, § 56. Costit. del Württemb. del $^{25}/_{9}$ 1819, § 70. Edit. bavar. del $^{26}/_{5}$ 1818, § 24, 1, 41. Legge del Baden del $^{9}/_{10}$ 1860, 1. Legge del Granduc. d'Assia del $^{23}/_{4}$ 1875, 1 (Zorn, Samml. 92). A vero dire i cattolici hanno nel Mecklemburg (Ved. Schröter, D. kath. Religionsüb. in M., Jena 1852, 27. 40. 59), ed in Lubecca (Reg. $^{14}/_{7}$ 1841, 6. 7; Raccolta delle ordin., 10, 6) solo la *devotio domestica*. Con ciò tuttavia non vengono punto alterate le facoltà che il diritto imperiale attribuisce alle *chiese*.

[16]) Intorno al concetto della corporazione di diritto pubblico ved. Hinschius, loc. cit., 1, 1, 336. Gierke, Genossenschaftstheorie, Berl. 1887, 167. Rosin, D. Recht d. öffentl. Genossensch., Freib. 1886, 35. Friedberg, Das gelt. Verfassungsrecht, ecc., 34.

[17]) Questo regime, adottato quanto alla chiesa cattolica dal Giuseppinismo e dal dir. comune territ. prussiano, viene oggidì mantenuto soltanto più in qualche stato e soltanto più per rispetto alla chiesa evangelica. Ved. Friedberg, loc. cit., 55, sgg. Quindi, facendo astrazione da ciò che dappertutto le chiese evangeliche dei singoli paesi sono rette dai sovrani, esse però relativamente alla loro posizione di fronte allo stato si dividono in varie classi, intorno alle quali ved. § 78. — Questo poi è il caso delle chiese greco-cattol., ved. Tondini, The Pope of Rome and the Popes of the oriental orthodox church, Lond. 1871, 55. 161.

ciali ecclesiastici, senza però attribuire effetti civili ai loro atti e senza però accogliere la pretensione medioevale della chiesa di signoreggiare lo stato; ivi (ciò non accadde in Germania nè per altre chiese che non siano la cattolica [18])) non può più attribuirsi

[18]) In Olanda: Rahusen, De eccl. nexu c. civitate in patria nostra inde ab ao. 1813, Amstelod. 1854; Nippold, D. röm. — kath. K. im Königr. d. Niederl., Leipz. 1877. In Belgio, ved. sopra § 19, nº 29. In Prussia una volta, ved. ibid., nº 34. — Questo sistema venne accolto in Italia specialmente per opera del Cavour, che lo fissò nella sua formula: *Libera chiesa in libero stato* (vedi sopra 125, 129 sgg.), le cui origini sono dunque straniere, e in parte clericali. Poichè, se la costituzione prussiana del 1850 e le istituzioni americane non meritano questo ultimo qualificativo, esso si conviene però pienamente alla Scuola cattolico-liberale francese capitanata dal Lamennais, alla rivoluzione ed alla costituzione belga del 1830, le quali a quella scuola si ispirarono, non che alla parte ultramontana, la quale dopo il 1840 chiedeva in Francia con a capo il Montalembert la *liberté comme en Belgique*, ma che d'altra parte per conciliare il potere temporale del papa con le sue idee metteva innanzi per bocca del ministro Barrot la singolare teoria che lo stato e la chiesa per essere pienamente separati in tutto il mondo, dovevano però rimanere pienamente confusi almeno in un punto, in Roma (Liverani, Il Papato, l'Impero e il Regno d'It., Fir. 1861, 162): — scuola, costituzione e parte, in cui appunto si hanno a ricercare le origini più immediate del sistema italiano (Padelletti, Lib. C. in lib. S.; Genesi della formula cavouriana, in N. Ant. 1875, 656 sgg. e in Scritti di D. pubb., Fir. 1881, 107 sgg.; Lo Stesso, La Polit. eccl. in It., in N. Ant., 2ª sᵉ., VII (1878), 217 sgg., 653 sgg.; e in Scritti di D. pubbl., 161 sgg., cito questi ultimi). Il quale, se pure ebbe già come una sanzione scientifica nel Rinnovamento del Gioberti (T. II, lib. II, cap. 3) ed una ufficiale nelle istruzioni che il medesimo, essendo ministro, diede nel 1848 al Rosmini perchè trattasse un concordato col papa (Bianchi, Stor. diplom. della Quest. rom., in N. Ant. 1870, 644); dovette però la sua fortuna essenzialmente al conte di Cavour. Venuto su giovane nella consuetudine di uomini, che propugnavano convinti e caldi il liberalismo dottrinario francese della monarchia di Luigi Filippo, e presosi al sopravvenire della virilità di entusiastico amore per le istituzioni e le libertà inglesi, più rispondenti in vero alla natura del suo spirito, egli era portato dalla sua stessa educazione politica a guardare da un punto di vista astratto insieme ed individualistico il problema delle relazioni fra il Cattolicismo e lo Stato. In ciò del resto concorde con gli uomini di stato più eminenti del suo tempo, che quella duplice influenza parimente sentirono, e che per l'odio del dispotismo ancor troppo recente, si erano gettati senza restrizioni al principio di libertà, anzi a quello che in tale principio v'ha di più appariscente e superficiale, formandosene un concetto assoluto e meccanico e riponendone l'essenza in uno stato di cose negativo, e non già in una virtù positiva ed efficiente. Ond'essi temevano in tutto e sopra tutto le usurpazioni dello stato (Padelletti, Genesi, 117 sgg.). Si comprende che tali uomini si dovessero compiacere delle idee di separazione della chiesa dallo stato, di piena libertà della prima, e di totale incompetenza del secondo in materia religiosa, e immaginare di poterne trarre delle conseguenze veramente liberali e pratiche (De la Rive, Le comte de Cavour, Paris, 1862, 420), non ostante da una parte l'origine ultramontana e dall'altra la incertezza e contradditorietà del modo, con cui venivano intese, le quali erano forse nella mente stessa del Cavour (Pantaleoni, Libertà e giurisdizione nel Regime della chiesa, in N. Ant. XXXI, 1876, 55) e che ad ogni modo sono ben lungi dall'essere cessate oggidì, a confessione degli stessi sostenitori (Minghetti, Stato e chiesa, Milano 1878, IV). Germi della futura teoria cavouriana si trovano in articoli del Cavour sulla libertà di coscienza, che risalgono al 1848 (Op. polit. econom., Cuneo, 1855, 139 sgg.), nella sua difesa della legge Siccardi (Discorsi, Torino 1862, I, 395 sgg.), e nel

alla associazione religiosa la qualità di corporazione di diritto pub-

suo discorso sull'istruzione pubblica del 1850, ove nega allo stato la facoltà di intervenire nei seminari e di insegnar teologia (ib., II, 285 sgg.), spingendosi del resto fino a pronosticare la libertà completa dell'insegnamento anche superiore e la abolizione del Ministero della Pubb. Istruz. (Artom, Oeuvre parlamentaire du Comte de C., Paris 1862, 19); si trovano di poi nella sua difesa del matrimonio civile, che muove non dal diritto dello stato, ma dall'idea della separazione (Discorsi, VI, 136 sgg.) e in altre sue orazioni parlamentari o in altri scritti (Lettere ed. dal Chiala, v. 2, Torino, 1883, p. CCXL sgg.); ma una recisa affermazione non si ebbe se non nei celebri discorsi del 25, e del 27 marzo 1861, sulla questione romana; da cui appunto venne fuori la famosa formula, ed ove è decisivo questo passo: *Noi crediamo che si debba introdurre il sistema della libertà in tutte le parti della società religiosa e civile; noi vogliamo la libertà economica; noi vogliamo la libertà amministrativa; noi vogliamo la piena ed assoluta libertà di coscienza; noi vogliamo tutte le libertà compatibili col mantenimento dell'ordine pubblico; e quindi, come conseguenza necessaria di quest'ordine di cose, noi crediamo necessario all'armonia dell'edifizio che vogliamo innalzare, che il principio di libertà sia applicato ai rapporti della chiesa e dello stato* (ibid., XI, 347 sgg.). La morte immatura non concesse al conte di Cavour di colorire il suo disegno altrimenti che con il progetto di concordato con la Santa Sede redatto dal Pantaleoni e da lui postillato, ove appunto all'art. 1 è detto: Si proclamerà il principio *Libera chiesa in libero stato;* e con il Capitolato definitivo da lui stesso proposto, ove all'art. 3 si dice: È stabilito il principio della *indipendenza e libertà della chiesa e dello stato* (Bianchi, St. docum. della diplomazia europ. in It., Torino 1872, VIII, 417 sgg., 428 sgg.). — A chi si faccia a ricercare il fondo delle idee cavouriane un fatto si impone, cioè l'intimo nesso che corre fra di esse e la così detta Questione romana (sulla quale vedi sotto § 58, n. 10). Poichè quanto più in lui e negli uomini politici del suo tempo progrediva l'idea unitaria, tanto più essi avevano nel legiferare in materia ecclesiastica l'occhio al futuro agognato accomodamento con la Santa Sede; onde si può ben dire che in questo obbiettivo è la ragione del favore più grande ancora di quanto per la loro intima importanza si meritassero, ch'ebbero in Italia le questioni ecclesiastiche nel periodo che va dal 1850 al 1860, e specie nel decennio susseguente, allorquando si tentò più di proposito di tradurre in realtà quell'obbiettivo, ed ai progetti, che a tale scopo si fecero, si cominciò ad associare quelli di un generale riordinamento delle relazioni fra lo stato e la chiesa. Che tale obbiettivo abbia non solo dato rilievo alle questioni ecclesiastiche, ma contribuito a determinarne la soluzione piuttosto in un senso che in un altro, ci pare che non possa parimente negarsi. Ma da questo al dire, come fecero gli ultramontani (ved. in Liverani, Op. cit., 138 sgg., 169 sgg.), che il Cavour non volesse col promettere le libertà che trarre in inganno la Santa Sede, o al dire, come si fece da alcuno in Parlamento (Scaduto, Guarentigie, 49) o in scritture di vario genere (Giorgini, N. Ant. I, 1866, 517 sgg.; Padelletti, Genesi, 109, 144 sgg.), che, pure ammessa la piena buona fede del Cavour, la formula non fosse però nelle sue mani se non un'arma politica e diplomatica per la conquista di Roma, ci corre assai. Certo la formula si prestava così ad appagare gli spiriti liberali, come a tranquillare le coscienze timorose, e pareva fra tutte la più adatta a fornire un principio di accordo con l'autorità ecclesiastica o quanto meno a girare la difficoltà del problema che si imponeva all'Italia; certo ancora il conte di Cavour parlò nello stesso Capitolato da lui proposto (art. 8) della rinunzia al potere temporale come di un corrispettivo delle concessioni che si facevano in materia spirituale; ma la genesi della sua formula, la sua solenne affermazione nel discorso del 25 marzo 1861 che anche quando il pontefice avesse respinti gli accordi si sarebbe ciò non pertanto proclamato il principio della separazione ed attuato immediatamente quello della libertà della Chiesa *sulle basi più larghe*, e insieme la concorde testimonianza dei suoi famigliari (Marchesa Alfieri in

blico, ma dovrà riconoscersi alla chiesa il carattere di corpora-

N. Ant. I, 1866, 819; Artom, op. cit., 21 sgg., 592), che ricordano la fede calda ed insolitamente ingenua (poichè già nel marzo 1861 il cardinale Antonelli si faceva gioco dei negoziatori ufficiali, vedi Padelletti, Genesi 115), ch'egli aveva di riformare e risanguare la chiesa per mezzo della libertà, e di potere un giorno segnare dall'alto del Campidoglio un'altra pace religiosa, un trattato che avrebbe avuto per l'avvenire delle Società umane conseguenze ben più grandi della pace di Westfalia, tolgono, a nostro avviso, circa la sua sincerità ogni dubbio. Nè ci pare che questo possa essere rimesso innanzi, come fa lo Scaduto (Guarentigie, 50 sgg.), per rispetto alla maggiore o minore larghezza delle concessioni ch'egli avrebbe fatte nei due casi di accordo o di lotta con la Santa Sede, se non in una misura assai insignificante e se non forse in quanto al modo e al tempo di concedere. — La morte, dicemmo, gl'impedì di colorire, se non in piccola parte, i suoi disegni; sui quali non scende neppure dagli scritti di lui o da altri dati che da lui provengano la luce, che si desidererebbe. Onde chi si faccia a ricercare il fondo del suo sistema, dovrà necessariamente argomentare dai provvedimenti dei continuatori della sua politica, e dagli scritti di coloro, che vissero con lui in più stretto commercio. Ora, quanto ai primi, oltre al Progetto compilato dal Ricasoli durante il suo primo ministero sul modello dei precedenti (Bianchi, loc. cit.) si hanno a notare i varî disegni di legge da lui escogitati durante il suo secondo ministero e specialmente quello politico-finanziario in cinque articoli (Cassani, Delle princip. quest. polit.-relig., III, 638), che va sotto il nome dei ministri Borgatti e Scialoia, e fu presentato il $^{17}/_{1}$, 1867 al Parlamento, ove cadde traendo seco nella sua caduta i due ministri, indi lo stesso Ricasoli. Il cui concetto era che non ci si potesse presentare a Roma senza aver prima regolato con una legge organica le relazioni interne fra la chiesa e lo stato. Onde questo suo progetto è il solo che di ciò si occupi indipendentemente dalla questione romana e dalle guarentigie pontificie; il che lo differenziò e dai progetti antichi e dalla posteriore legge 13 maggio 1871; da cui si distingue pure per una più esplicita applicazione della teoria cavouriana. Quanto alla legge $^{13}/_{5}$ 1871 nei suoi rapporti con tale teoria v. p. 125. Fra gli scritti numerosissimi vanno segnalati quelli, usciti a molta distanza di tempo, del Boggio (1854, v. sopra p. 116) e del Minghetti (1878), per la grande intrinsichezza che i loro autori ebbero col conte di Cavour, il quale affermò nei suoi discorsi del marzo 1861 di concordare quasi pienamente con le idee del primo (Scaduto, Guarentigie 439, n. 1), e quanto al secondo scrisse di averlo avuto solo consigliere nella compilazione del suo capitolato (Pantaleoni, L'idea italiana nella soppr. del pot. temp. Torino 1884, 195). — Ora se il sistema cavouriano, quando lo si consideri nel suo complesso e si badi specialmente al fatto, che esso contempla la sola chiesa cattolica, può con ragione classificarsi come sopra nel testo; quando invece lo si esamini nella sua pratica applicazione in Italia, e si consideri essenzialmente il significato affatto diverso, che i principî della separazione, della libertà della chiesa, e della incompetenza dello stato, assumono in tale sistema a seconda che si tratta della curia romana, o del resto della chiesa, si vedrà come esso si foggi nei due casi in due teorie affatto distinte. Per rispetto alla curia romana quei principî significano: abolizione del potere temporale, continuazione della sovranità spirituale del pontefice, garanzie al medesimo per parte dello stato di poterla esercitare con tutta la libertà e all'infuori d'ogni intromissione del potere laico. Il Cavour avrebbe voluto regolare questo punto mediante un concordato con la Santa Sede (Scaduto, Guarentigie, 84 sgg.). Qui il principio della separazione fra lo stato e la chiesa assumerebbe secondo l'Hinschius (loc. cit., 225) la forma della così detta teoria della coordinazione (vedi sopra n. 1), cioè della concomitante sovranità dei due poteri, che entrambi la esercitano con piena indipendenza nello stesso territorio e sugli stessi individui, ciascuno però entro la propria sfera d'azione. Non ricerchiamo qui se con questa opinione, in cui pure è innegabilmente molto di giusto, si colpisca veramente nel segno; essa ad

zione secondo il diritto ecclesiastico. Invece (e ciò si riscontra quanto agli stati tedeschi pienamente per la chiesa cattolica, solo parzialmente per la evangelica[19]), l'associazione religiosa è ancor

ogni modo accentua bene il brusco distacco che è nel sistema, allorchè nei rapporti con il resto della chiesa i principî della separazione, della libertà, della incompetenza, assumerebbero secondo i cavouriani il significato e la forma della teoria americana; in forza della quale, ben lungi da ogni sovranità, la chiesa viene trattata come una associazione privata qualunque (vedi sotto n. 25). E questo distacco si rispecchia nella letteratura, ove a passaggi di un sapore quasi medievale riguardo allo storico dualismo delle due potestà e alla missione della chiesa (Boggio, I, 220 sgg.; II, 13, 52 sgg., Minghetti, 67) si alternano idee di un radicalismo tutto affatto moderno ed esagerato. Ora, senza ricercare qui se con la prima forma data al sistema si concedette più di quanto lo stato potesse senza pericolo fare e le esigenze internazionali richiedessero (vedi § 58, 10), o se la seconda forma possa reggere alla critica scientifica (vedi n. 25); ma considerando il sistema nel suo complesso, vien fatto di domandarsi: se questo distacco non crei nella compagine così stretta della chiesa un antagonismo non ragionevole, dannoso allo stato e male accetto alla chiesa stessa; se, come osserva il Friedberg (Grenzen, II, 723), non si sia posta fra clero romano e clero italiano una differenza che non ha ragione d'essere; se la prima teoria con le sue prerogative e la sua immensa irresponsabilità non sia per intaccare il liberalismo radicale della seconda e coprirne gli abusi, o se per converso il radicalismo di quest'ultima non sia per render derisoria quella sovranità spirituale e quelle prerogative; se infine da quell'aggroviglio di finzioni giuridiche a cui si dovette ricorrere nell'attuare la prima possa mai discendere, non dico una elaborazione veramente scientifica, ma una giurisprudenza governativa e giudiziaria cosciente e coerente, come in base alla seconda teoria si potrebbe innegabilmente svolgere. Il contrasto fra le due parti del sistema non sfuggì a nessuno di coloro che toccarono della questione; ma si allegò la necessità politica incalzante. Non mancò chi avvertendolo propose un rimedio radicale: sopprimere la prima parte del sistema e non attuare se non la seconda, estendendo il diritto comune alla curia romana (Pierantoni, La chiesa catt. nel d. comune, Firenze 1870); e questo appunto chiedeva nella discussione della legge delle guarentigie l'estrema sinistra (Scaduto, Guarentigie, 649). Ma l'idea, logica in teoria, era praticamente inattuabile; perchè avendosi alcune delle guarentigie assolutamente a dare, era impossibile includerle, non che nel diritto comune delle associazioni private, ma neppure in un diritto comune per i varî culti (Scaduto, 653). La sola soluzione si sarebbe potuto trovare nel sistema, che si veniva demolendo, siccome mi studierò di dimostrare (vedi sotto n. 19). — Vedi Letterat. ital. sulla Relaz. fra S. e C. in Scaduto, Guarentigie pontif., Torino 1889², 402-411, e specialmente, oltre ai succitati: Passaglia, Confer. di d. pubbl., Torino 1864; De Rinaldis, La lib. Ch. in lib. St., Torino 1865; Riminesi, Chiesa e Stato, Torino 1865; Boncompagni, La Ch. e lo St., Firenze 1866; Luciani, Sulla formula lib. Ch. in lib. St., Napoli 1867; Cantù, Ch. e St., Genova 1867; Mamiani, Teorica della Relig. e dello St., Firenze 1868; Borgatti, Della lib. della Ch. catt. nel regno, Firenze 1870; Vera, il Cavour e lib. Ch. in lib. St., Napoli 1871; Piola, La libertà della Chiesa, Milano 1874; Cadorna, La polit. del Conte di Cavour nelle relaz. fra la Ch. e lo St., in N. Ant. 1882, XXXII, 637 sgg., XXXIII, 226 sgg., 444 sgg., 649 sgg.; Castagnola, Delle relaz. giur. fra Ch. e St., Torino 1882; Ferraris, Lo St. ital., sua separ. dalla Ch., Torino 1889; Lampertico, L'Italia e la Ch.; Firenze 1890.

[19]) Così nei paesi ove lo stato si limita a tutelare i suoi diritti sovrani di fronte alle varie chiese, le quali sono dirette da organi autonomi; cioè in Austria, Sassonia, Granduc. d'Oldenburg, Birkenfeld, Waldeck, Amburgo, Reuss. Fuori di Germania per le associazioni religiose cattoliche, evangel. ed ebraiche in Francia (ved. § 18); per le cattoliche in Spagna,

sempre una corporazione di diritto pubb. colà, ove lo stato rilassò

ved. Friedberg, Grenzen, 529. Philippson in Hist. Z. di Sybel, 39, 269. 419. Maurenbrecher, Stud. u. Skizz. z. Gesch. d. Reformat. Zeitalters, Leipz. 1874, 12. Lo stesso, Gesch. d. kath. Reformat., Nördl. 1880, 1, 376. Velez, Apología del Altar y del Trono, Madr. 1818, 1, 2. Inoltre Appendices 1825. La Sola, Manual del Derecho pubbl. eccl., Besanzon 1857. Alonso, Tratado teorico-pratico de los Recursos do Fuerza por Colmenares, Barcel. 1860. Marcanaz, Regalias de los Sres Reyes de Aragon, Madr. 1879. Sulla chiesa cattolica ed evangelica nella Svizzera ved. Gareis e Zorn, Staat u. K. in der Schweiz, 1, 2, Zürich 1877. Attenhofer, D. rechtl. Stellung d. kath. K. gegenüber der Staatsgewalt in d. Diöz. Basel, Luzern 1867. Die Lage d. kath. K. u. d. öffentl. Recht in d. Schweiz, St. Gallen 1871. — Intorno alla Leg. eccl. del Canton Ticino del $^{28}/_{1}$ 1886, ved. Arch. 59, 160. 224.— Entro questo sistema generale, che può presentare una grande varietà nell'applicazione, poichè, dato il concetto fondamentale di considerare la chiesa o le chiese come corporazioni o istituzioni di diritto pubblico, può infinitamente variare la misura dei privilegi che lo stato accordi o dei diritti ch'esso si riservi, come del resto è dimostrato dalla legislazione dei paesi, di cui sopra, va compreso a nostro avviso il giurisdizionalismo nuovo, a cui dicemmo (ved. p. 130 sgg.) si informa il diritto italiano e si informerà viemmeglio, quando continui la tendenza a restringere le troppo larghe concessioni fatte, che colà abbiamo segnalata. Intanto non può tacersi come questo nuovo aspetto del giurisdizionalismo non sia stato quasi neppure intravveduto dai seguaci della teoria cavouriana, i quali lo consideravano unicamente sotto l'aspetto tirannico e retrivo, che gli avevano dato gli antichi governi assoluti e confessionistici, e lo ritenevano anzi come indissolubilmente congiunto con il regime dei concordati; mentre avrebbero dovuto avvertire, e ciò sarebbe stato vieppiù agevole ove le leggi ultime prussiane non fossero state così poco conosciute e meno ancora apprezzate presso di noi (Scaduto, Guarentigie, 685), quanto esso sia suscettivo di evoluzione e di adattamento alle mutate necessità dei tempi nuovi e dei luoghi diversi, ed essenzialmente come esso si presti: *a*) a tutelare al paro d'ogni altro sistema la libertà di coscienza e di culto; *b*) a fissare più saldamente d'ogni altro nelle mani dello stato l'esercizio di quei diritti, che la chiesa si era arrogato da secoli; e ciò partendo non dal criterio poco determinato della separazione, ma da quello più scientifico e sicuro delle funzioni dello stato moderno. Qui tre questioni consecutive si presentano: la chiesa deve considerarsi in Italia quale una corporazione o una istituzione? di diritto pubblico o non? privilegiata o non? — 1) Alla qualifica di corporazione adottata dalle leggi tedesche l'Hinschius (v. n. 16) crede si abbia a sostituire quella di istituzioni, suscitando con ciò le critiche del Friedberg (*ibid.*). È chiaro come specialmente la chiesa cattolica tenga dell'una e dell'altra cosa, e a chi la consideri piuttosto nel complesso dei suoi membri possa apparire come una corporazione, e a chi per contro la consideri nel complesso delle sue dottrine, nella sua costituzione e gerarchia e nei suoi beni possa invece sembrare una istituzione. Onde il decidere quale dei due caratteri abbia a ritenersi come il prevalente dipende, per rispetto alla pura teoria, dalla definizione che della chiesa stessa si voglia dare (Friedberg, Op. cit., 36), ma per rispetto alla pratica, cioè alla posizione della chiesa in questo o in quel paese, dalla natura dei rapporti in cui essa si trovi con lo stato, e dal diverso aspetto ch'essa vi abbia potuto assumere come chiesa nazionale. Ora se per rispetto alla Germania la denominazione delle leggi tedesche, difesa dal Friedberg, può parere ben giustificabile, chi consideri da una parte il più largo svolgimento e la maggiore fortuna che il concetto di corporazione ebbe in quel diritto, più rispettoso che non il nostro della personalità e delle prerogative dei corpi minori, e dall'altra il fatto, che colà la designazione di corporazioni di diritto pubblico spetta a più chiese, così diversamente costituite e distribuite nei varî territorî, e di cui una, l'evangelica, si presenta, quando ed ove è costituita secondo la forma presbiteriale e sinodale, con spiccatissimi caratteri corporativi; per rispetto invece

bensì, ma non sciolse il legame storico fra esso e la chiesa, e lasciò

all'Italia, chi consideri di nuovo il complesso e la stessa terminologia del nostro diritto pubblico, con le sue tendenze accentratrici ed uniformatrici alla francese ed essenzialmente anticorporative, coi suoi incameramenti e co' suoi fondi per il culto, e dall'altra il fatto, che presso di noi si tratta della sola chiesa cattolica (il Giudaismo è un culto, non una chiesa, ved. § 2, 1: e sotto nº 23) e che per di più essa vi si atteggia, data la presenza del suo capo supremo, sotto una forma affatto singolare, e tale appunto che mentre si accentua il suo carattere di autorità costituita indipendentemente dai suoi addetti, questi poi sono più recisamente che in ogni altro paese esclusi anche per rispetto alla parte materiale dell'azienda ecclesiastica dall'esercizio di tutti quei diritti, che si sogliono considerare come derivanti dal concetto di corporazione, non si potrà non convenire che per riguardo al nostro diritto sia più consona e più corretta la qualifica di istituzione. La quale del resto è preferita da tutti gli autori, da alcuni a vero dire, come dal Piola (La libertà della chiesa, Milano 1874, 15) e dal Padelletti (La polit. eccl. 221), senza troppo fermarsi sulle due ipotesi, da altri invece, come dallo Scaduto (Guarentigie, 665), dopo averle ben vagliate. — 2) Il carattere di istituzione di diritto pubblico emerge quanto alla chiesa cattolica italiana da quello che nella n. 25 è detto contro il carattere di associazione di diritto privato, che da alcuno le si vorrebbe dare. Non ci pare da accogliersi l'obbiezione del Rosin (v. n. 16), che la qualità di istituzioni o di corporazioni di diritto pubblico non spetti se non agli enti il cui scopo sia nell'interesse dello stato, e che non potendosi ciò dire di nessuna delle chiese odierne, ad esse non possa più attribuirsi dello stato tale qualità; onde il fatto che alcune legislazioni pur tuttavia la attribuiscano non possa designarsi se non come un anacronismo e un rimasuglio dei tempi andati. Il criterio è a nostro credere errato, poichè l'impossibilità in cui lo stato si trovi di sopprimere o di correggere una associazione od una istituzione costituita contrariamente ai suoi fini, non può autorizzarlo a negar loro il carattere pubblico, ch'esse posseggano già di fatto, chè anzi ve lo dovrà spingere, quando ciò sia per premunirlo meglio contro le loro esorbitanze. Nè ci sembra parimente da accogliersi il concetto del Piola, che si ritrova alquanto mitigato, ma non corretto nel Padelletti (Loc. cit. 171 sgg.). Quegli, assumendo per fissare il carattere pubblico o privato delle istituzioni o delle associazioni un criterio, che sarebbe forse più adatto a istituire una distinzione fra i concetti stessi di istituzione e di associazione, opina che siano istituzioni o associazioni di diritto pubblico quelle che non derivano da un atto arbitrario della volontà dell'uomo, e quindi non sono subordinate agli individui che le fanno, ma derivano dalla stessa natura umana, e dagli scopi, che l'autore di essa ha fissato all'uomo, e a cui per conseguenza questi è subordinato (Op. cit., pag. 14 sgg.). Senza insistere su quanto di molto discutibile e di indefinito ed a ogni modo di poco giuridico è in tale concezione; ma osservando solo come al dire dello stesso Piola tali scopi naturali sarebbero: lo sviluppo del principio religioso, del principio morale, delle facoltà intellettuali, l'espressione del bello, il lavoro materiale nelle sue diverse forme, infine l'effettuazione della giustizia tra gli uomini, non è chi non vegga come essendo tale enumerazione tutt'altro che compiuta, e ciò non pertanto abbracciando essa di già un campo così enorme, le istituzioni ed associazioni di diritto pubblico verrebbero ad accrescersi così straordinariamente da soverchiare il diritto privato; anzi io credo che sarebbe assai difficile trovarne che non rispondano ad un qualche scopo inerente alla natura umana. Da questa concezione poi discende l'una o l'altra di queste due conseguenze: o quella troppo confessionistica che i soli culti o il solo culto, munito del carattere pubblico, abbia il suo fondamento nella natura stessa dell'uomo; oppure quella troppo radicale che qualunque istituzione religiosa, qualunque culto, qualunque setta, sia per la sua stessa natura di diritto pubblico: il che ripugna non solo al nostro diritto, e agli esempi legislativi degli altri paesi e specie della Germania, ma al principio stesso che il Piola pone in testa al suo scritto, che

a questa in maggiore o minore misura i privilegi provenienti da

non si hanno a trattare allo stesso modo rapporti ineguali. Non si può certo negare che il carattere pubblico spetti di preferenza a quelle istituzioni od associazioni che soddisfino più direttamente e più compiutamente alcuno fra i bisogni più alti della natura umana; nè che la possibilità dei privati a modificare o non alcune istituzioni o associazioni, possa essere qualche volta per queste un elemento ad acquistare tale carattere; ma il decidere della loro pubblicità o meno non dipende punto da criterî assoluti e metafisici, sì bene da criterî pratici e relativi, i soli che lo stato possa accogliere. Esso, come è detto già più sopra nel testo, riconosce il carattere pubblico a quelle istituzioni o associazioni che nel loro ordinamento esteriore esorbitino dalla vita privata ed esercitino sulla vita collettiva del corpo sociale una azione tale, che lo stato ne abbia a risentire gli effetti. I coefficienti di tale azione possono essere infiniti; noi crediamo di dover fissare l'attenzione specialmente su tre, che sono: anzitutto la posizione storica, che una istituzione, e nel nostro caso una chiesa, abbia goduta nel passato, e che faccia sì che essa venga dall'universale considerata come qualchecosa di diverso e di superiore alla vita comune; in secondo luogo la sua estensione così numerica come territoriale; in ultimo la forza e l'efficacia sociale che le possano venire, indipendentemente dalla sua storia e dalla sua estensione, dalla intima virtù dei suoi principî e dei suoi ordinamenti. Solo competente a riscontrare se concorrano questi elementi di pubblicità è lo stato, il quale solo parimente può, anzi deve conferire i diritti che ne conseguono, poichè sarebbe un grave errore per lui il non rilevare quel carattere e il non dargli la sua sanzione giuridica quando esso esista già di fatto. Lo stato, che è, come piacque ad alcuno definirlo (ved. in Scaduto, Op. cit., p. 658), un grand'asino, cioè incompetente per tutte quelle cose che si mantengono nella cerchia ristretta della vita privata, diventa un gran dotto, cioè competente per quelle medesime cose quando esse esorbitino nella cerchia della vita pubblica. Dire precisamente quali saranno i contrassegni e gli effetti di questo carattere pubblico assegnato alla chiesa è malagevole (Hinschius, Op. cit., 251 sgg.), e tanto più per noi, visto il grave manco che nel nostro diritto si riscontra per quanto spetta alle istituzioni e corporazioni di diritto pubblico. Questo solo si può affermare, che esso consisterà essenzialmente nel concedere che la chiesa eserciti una potestà pubblica, ma solo, si intende, entro limiti e sotto forme strettamente determinate dallo stato, il quale sottoporrà questa azione pubblica ad una sorveglianza e ad un controllo uguale o simile a quelli, ch'esso esercita su tutti gli altri istituti di diritto pubblico. Giova insistere su questo ultimo concetto di limitazione e di sorveglianza, poichè esso è la parte del sistema più rilevante dal punto di vista dello stato; cosicchè assolutamente a respingersi è secondo noi l'opinione dell'Hinschius (loc. cit., 261), il quale porrebbe come contrassegno del carattere di istituzioni di diritto pubblico spettante alle chiese il fatto, ch'esse siano autorizzate ad esercitare entro un campo loro lasciato libero dallo stato una potestà dal medesimo non controllata nè controllabile. Crediamo sia a respingersi perchè contradetta dalle disposizioni di tutte le leggi positive, che tale controllo mantengono, e perchè, come a ragione obbietta il Friedberg (loc. cit., 37), lo stato può allargare o restringere questo controllo, lo può anche lasciar cadere, ma in tale caso questo sarebbe pur sempre un atto della sua libera volontà, ch'esso potrebbe riformare, senza che con ciò avesse a venir meno il carattere pubblico della chiesa. È poi appena necessario in ultimo osservare che il carattere pubblico concesso ad una chiesa non importerà il più piccolo pregiudizio non solo alla libertà individuale e di coscienza, ma neppure alla libertà degli altri culti. Difatti in ultima analisi questo sistema conduce alla separazione non già dello stato dalle associazioni ecclesiastiche, ma dell'individuo dalle medesime; poi che esso non viene più posto per quanto spetta allo stato in nessun rapporto giuridico con le chiese; cosicchè la vita del cittadino può trascorrere dalla culla alla bara senza che da parte dello stato gli venga il più piccolo impulso ad osservare delle norme ecclesiastiche (Friedberg, Op. cit., 44).

quell'epoca, in cui la chiesa veniva pienamente assorbita dallo

— 3) Col porre qui in questione la qualità di privilegiata o non da assegnarsi alla chiesa cattolica d'Italia si tratta assai meno di volerle concedere o non favori e facilitazioni, quanto della opportunità di applicarle il diritto comune delle istituzioni o corporazioni di diritto pubblico oppure un diritto speciale. In pratica il quesito non ha nessun significato, poichè in Italia istituzioni e corporazioni di diritto pubblico compiutamente ed indipendentemente organizzate, che non siano quelle le quali fanno parte dell' organismo stesso dello stato o che non siano la chiesa, non si hanno. Quel poco che si fece per le opere pie e per qualche altro istituto è ben lontano dall'essere coordinato o dal poter formare un qualunque diritto comune (Piola, 26); abbiamo massime di diritto pubblico generali, ma non un vero corpo di diritto. Ma, anche portando il quesito nel campo puramente teorico, e supponendo che molte di tali istituzioni si abbiano a costituire, e che ne scaturisca veramente un diritto comune, resterebbe pur sempre a vedere se questo sarebbe applicabile alla chiesa. Lo negano il Piola (Op. cit. 23, 26) e il Padelletti (loc. cit. 165 sg.), considerando la natura affatto speciale della chiesa; la quale considerazione indusse perfino il Minghetti (Op. cit., p. 139) e alcun altro fra coloro che vorrebbero trattare la chiesa come una associazione privata a sostenere che le si debba applicare ad ogni modo un diritto privato speciale. Sta invece per l'affermativa lo Scaduto, il quale, accentuando il carattere comune che hanno certe istituzioni, accentuando il concetto, che esistono *gruppi* e *classi* di istituzioni, viene alla conclusione che le istituzioni pubbliche così profane come religiose siano capaci di un diritto comune (Op. cit., 662). Si tratta dunque di vedere se la chiesa cattolica presenti tali e tanti caratteri e punti comuni con le altre istituzioni pubbliche, che un diritto il quale si limiti a regolare tali rapporti comuni sia poi sufficiente non soltanto a governare adeguatamente l'azione della chiesa come istituzione pubblica, ma a guarentire l'opera di sorveglianza e di controllo dello stato. Ora a noi questo non sembra possibile. Troppo numerosi e gravi sono i punti di dissomiglianza fra la chiesa e l'altre istituzioni pubbliche, troppo più è singolare, complesso e saldamente costituito il suo organismo in confronto di queste ultime, qualunque sia per essere la loro fioritura avvenire, e troppo più infine è sottile e pericolosa e al tutto specifica la sua azione, perchè lo stato non debba da una parte provvedere con disposizioni di diritto singolare alla singolarità dei rapporti ecclesiastici, tenendo conto specialmente di quel grande corpo di diritto che si svolse nel seno stesso della chiesa, e su cui la sua costituzione si fonda, e dall'altra premunirsi con mezzi al tutto speciali contro gli eccessi del potere ecclesiastico. Ma v'è, oltre a tutto questo, un'ultima considerazione decisiva. La chiesa in genere, e più specialmente la cattolica, è la sola fra le istituzioni e le corporazioni pubbliche, la quale sia costituita in modo assolutamente contrastante con la costituzione stessa dello stato e coi principî del diritto pubblico odierno; ancora: essa è la sola che esplichi, e ciò particolarmente in Italia, la sua azione in senso fondamentalmente e forse fatalmente ostile agli scopi dello stato; eppure la chiesa è parimente la sola, che lo stato non possa, non dico distruggere, ma nemmeno riformare efficacemente nella sua costituzione o almeno correggere nella sua azione. Onde di fronte ad essa, osserva il Friedberg (Op. cit., 49), allo stato non rimangono se non due espedienti: o la ricaccia fra le associazioni private e la ignora; ma si vedrà più sotto (n. 25) quanto maggior pericolo possa a lui venire da questo sistema: oppure, costretto a prenderla come essa è, costretto a riconoscerla come istituzione o corporazione pubblica, costretto ad ammettere in una certa misura le parti della sua costituzione e della sua azione, che gli sono ostili, ma che lo svolgimento storico della vita sociale gli impongono, esso si tiene però stretto alle sue difese storiche e al tutto speciali, contro le storiche e al tutto speciali usurpazioni della chiesa, e occorrendo le accresce e le perfeziona. Ma in questo caso si ha da una parte favore speciale nel riconoscere alla chiesa alcune delle sue singolarità storiche, e tolleranza speciale nel non abolire quello, che se per una finzione storica la chiesa si avesse ora a costituire *ex novo* come associa-

stato [20]). Corrispondentemente alla posizione privilegiata, in cui lo stato pose la chiesa, esso prese a guarentire il proprio ordinamento giuridico di fronte alle usurpazioni eccles. mediante un sistema di cautele, che furono comprese sotto il nome di *ius circa sacra*. Questo però non è altro se non il diritto di sorveglianza spettante allo stato di fronte alle corporaz. pubbl. in genere; solo che esso prese

zione religiosa non potrebbe non essere proibito (Hinschius, Op. cit., 265), e d'altra parte restrizioni e difese speciali: cioè, tutto sommato, un *ius singulare*, o in altri termini un privilegio. Dunque il diritto comune pubblico, propugnato dallo Scaduto, sarebbe pur sempre inadeguato; salvo che si anticipino condizioni sociali e religiose, che non saranno forse mai una realtà, oppure non si considerino se non le minori associazioni e istituzioni esistenti nel corpo della chiesa, e non la chiesa nel suo complesso. Che se si consideri la chiesa cattolica in genere, come chiesa italiana, stando al concetto dello Scaduto persisterebbe pur sempre nella nostra legislazione ecclesiastica quel dualismo, che abbiamo lamentato più sopra (v. n. 18); poichè le guarentigie non potrebbero mai trovare riscontro di sorta nel nostro diritto comune. Ora il dualismo vien meno quando si consideri la chiesa cattolica come istituzione di diritto pubblico privilegiata. Poichè così concepita essa può comprendere anche la Santa Sede. Questa è difatti, poi che la legge che ne regolò la posizione non fu nè un concordato nè una convenzione internazionale, soggetta anch'essa al diritto italiano; il che del resto si vedrà anche meglio in seguito (ved. § 58, nº 10). Ciò basta perchè pur essendoci, come osservammo (pag. 130, e sopra n. 18), nella nostra legge delle guarentigie molti elementi del sistema della coordinazione, essa non vi si uniformi però nella sostanza; ma possa, anzi debba, e ciò già per il solo fatto d'essere legge italiana, entrare e classificarsi nel corpo di quel sistema giurisdizionalistico, a cui dimostrammo inspirarsi già in parte e doversi vieppiù uniformare lo stato italiano. La chiesa cattolica, senza nessuna esclusione, dovrà quindi da noi considerarsi come una istituzione del nostro diritto pubblico; certamente come una istituzione privilegiata in varî sensi e specialmente, in conformità delle necessità storiche e politiche odierne, con un privilegio, le guarentigie, unico bensì, tanto nel nostro diritto come in quello di tutti gli altri popoli, ma però non punto sproporzionato alla posizione unica nel mondo che il papato assume e non può non assumere nel paese in cui abbia la sua sede. In base a questo concetto, e sempre meglio quanto più si restringano le concessioni alla Santa Sede che si sono col tempo dimostrate superflue, e quanto più d'altra parte lo stato riprenda di fronte alla restante chiesa un atteggiamento energico, il distacco fra le due parti della istituzione ecclesiastica verrà tolto, o almeno esso non apparirà più profondo di quello che non sia la superiorità, che la stessa costituzione ecclesiastica assegna alla Santa Sede in confronto a tutti gli altri organi della chiesa.

[20]) Così nelle scuole viene impartita l'istruzione religiosa cristiana sotto la sorveglianza della chiesa. Così lo stato riconosce la gerarchia degli organi ecclesiastici; attribuisce ad essi la posizione di ufficiali pubblici (non però nel senso del cod. pen. dell'impero, ved. Friedberg, Das geltende Verf.-Recht, 256, Hinschius, Preuss. Kirchenr. 13, contro Braun, Z., 17, 281) e concede loro una speciale protezione; cura che vengano educati in istituti governativi, e li stipendia. Esso pone a disposizione della chiesa i mezzi per il mantenimento della sua organizzazione, e costringe i membri della chiesa per mezzo dei suoi tribunali ed anche in via amministrativa a soddisfare ai loro obblighi pecuniarî verso la chiesa. Esso protegge in modo speciale i beni ecclesiastici, assegna alle chiese la personalità giuridica e attribuisce validità al diritto ecclesiastico. Ved. Friedberg, loc. cit., 44, sg. — Alcuni di questi privilegi sono in Italia caduti in forza delle idee separatistiche: tale la cura che lo stato si prendeva dell'educazione degli ecclesiastici, ecc. Ved. p. 126 e Piola, Op. cit., 134 sgg.

una forma speciale per rispetto alle chiese storiche [21]). Privo affatto di importanza pratica è quel diritto di riforma *(ius reformandi)* e di tutela *(ius advocatiae ecclesiasticae)*, che venne in teoria assegnato allo stato per riguardo alla chiesa [22]).

B. Possono inoltre esserci corporazioni religiose di diritto pubblico non privilegiate. Tali in Germania gli Ebrei [23]) e alcune associazioni religiose cristiane, che non appartengono alle chiese privi-

[21]) Quale questa forma particolare sia stata per rispetto all'Italia si è di già veduto (p. 129); come del pari si vide che alla miglior parte delle sue difese storiche lo stato italiano rinunciò con la legge 13 maggio 1871, tit. II (p. 125 sg.), e ciò essenzialmente per le ragioni, di cui sotto alla n. 25. Del resto, trattandosi qui di diritto singolare, non v'è neppure fra gli scrittori giurisdizionalisti accordo perfetto. L'ingerenza dello stato nelle assemblee della chiesa, che si abolì perchè le si considerarono come riunioni private di cittadini, avrebbe, secondo il Piola (Op. cit. 33 sgg.), a rivivere in una certa misura, a similitudine di quanto avviene per gli altri corpi pubblici esistenti nello stato. Il diritto di nomina o di proposta ai benefici, di cui si è dichiarato poco amico tra gli altri lo stesso Friedberg (Grenzen, III, 790), si sarebbe dovuto secondo alcuni trasmettere ai fedeli, o al clero e al popolo, o al solo clero, o al capitolo cattedrale, (vedi in Scaduto, Guarentigie, 415 sgg.), secondo altri invece conservare dallo stato (Piola, 68 sgg.; Padelletti, La Pol. eccl. 196). All'efficacia dell'*exequatur* e del *placet* non crede, neppure per quanto si riferisce ai tempi passati, il Friedberg (799 sgg.); mentre lo Scaduto (467 sgg.), pur ammettendo l'odierna loro insufficienza per lo scopo di impedire la pubblicazione e divulgazione degli atti ecclesiastici, e fino a un certo punto per quello di controllare le aggiunte e le modificazioni agli statuti ecclesiastici, li difende però come espedienti ancora validi ad impedire che i benefici passino a persone meno accette allo stato (p. 484). A dir vero, parendo quest'ultimo intento anche al Friedberg d'alta importanza per lo stato, onde garantirsi che il beneficiato non sia persona politicamente e socialmente a lui ostile (p. 790), egli proporrebbe una specie di autorizzazione o di investitura per parte dello stato, cioè, come egli dice, una *missio civilis* (ibid. e p. 811)). Contro la quale e in genere contro l'intento, di cui sopra, si pronuncia recisamente il Piola, che li ritiene intromissioni, arbitrarie ed ingiustificate (p. 86, 122); onde egli non ammette l'*exequatur* e il *placet* se non allo scopo di controllare i mutamenti degli statuti e se le nomine siano state fatte in conformità del loro disposto. L'accordo degli scrittori giurisdizionalisti è completo nel riconoscere la necessità di una giurisdizione speciale contro gli abusi di autorità per parte dei ministri ecclesiastici (Piola, 89 sg.; Padelletti, Loc. cit. 200; Scaduto, 539 sgg.). Non dovrebbe più essere precisamente l'antico appello per abuso, troppo strettamente collegato col diritto di avvocazia spettante ai sovrani (Friedberg, 804), ma una giurisdizione, abbracciante tutti i conflitti fra le due potestà, e affidata a un corpo amministrativo, a ciò più adatto che non i giudici ordinarî, poichè, come osserva il Friedberg (817 sg.), da una parte la loro coltura è troppo tagliata al diritto privato e dall'altra meno adeguata per questioni, che si riconnettono con l'intiero sistema dei poteri dello stato, e in cui è a tenersi gran conto dei riguardi politici, dei quali il giudice ordinario deve per contro tenersi affatto straniero.

[22]) V. sotto § 118, nº 8, e Friedberg, Verfassungsrecht, 50; Hinschius, Op. cit., p. 268.

[23]) Baden: ved. Spohn, Bad. Staatskirchenr., 7. Prussia: Leg. del $^{23}/_{7}$ 1847. Württemb.: Leg. del $^{25}/_{4}$ 1828. — Corporazioni di diritto pubblico sarebbero pure in tutta Italia le comunità o università israelitiche, se fosse passato il progetto, presentato al parlamento il $^{9}/_{3}$ 1865, di estendere a tutto il regno la legge piemontese del $^{4}/_{7}$ 1857 (Saredo, Cod. eccl.

legiate [24]). Neanche queste sono soggette al diritto comune delle associazioni, ma sono rette dai loro organi secondo un sistema riconosciuto dallo stato e sottoposto alla sua vigilanza.

III, 1044). Lo sono tuttavia ove essa ha conservato vigore, cioè: nell'antico regno di Sardegna, nelle Provincie modenesi e parmensi (dr. $^{3}/_{10}$ 1859), nell'Emilia (dr. $^{13}/_{3}$ 1860), nelle Marche (dr. $^{27}/_{10}$ 1860). Gli Israeliti domiciliati nel luogo ove è l'università, vi appartengono *ipso iure*. Essi sono soggetti a una imposta obbligatoria, la cui riscossione è promossa con le forme stabilite per quella delle rendite comunali (articolo 24), ed a cui d'altra parte non è dato sottrarsi secondo la nostra giurisprudenza (Cassaz. di Torino $^{14}/_{9}$ 1872; Monit. XIII, 1099; Rignano, Op. cit., 164) mediante una semplice dichiarazione di non volere più appartenere al culto israelitico, se non vi si accompagna una vera abiura o in altri termini la prova di essere passato a un altro culto. Lo stato esercita del resto una ingerenza considerevole nel governo delle università; poichè a lui spetta di pubblicare le liste elettorali, di sciogliere all'occorrenza i consigli e delegare un amministratore interinale (art. 16), di approvare i bilanci preventivi e consuntivi e rendere esecutivi i ruoli definitivi (art. 23), di decidere dei reclami dei contribuenti (art. 21), di autorizzare l'università a stare in giudizio (art. 26) ecc. Corporazioni di d. pubblico sono pure nelle Prov. veneto-mantovane, ove il dr. $^{4}/_{8}$ 1866 (art. 3) mantenne in vigore le antiche disposizioni, che concedevano tra l'altro alle università il diritto di imporre tasse esigibili col privilegio del braccio regio (Rescr. vicereale $^{17}/_{9}$ 1812; decr. austriaco $^{18}/_{8}$ 1815, e $^{16}/_{2}$ 1854 per Venezia; ved. Annali di Stat., Ser. III, vol. 9, p. 168 sgg.. e Rignano, 182). Lo erano parimente in Toscana in forza del sovrano motuproprio del $^{17}/_{12}$ 1814, che fondava altrettante università in Pisa, Siena, Livorno, Pitigliano, Firenze; ma nuovi statuti furono approvati quanto a Pisa con dr. $^{22}/_{12}$ 1861, a Siena con dr. $^{25}/_{11}$ 1869, a Livorno con dr. $^{10}/_{3}$ 1881 (Cod. eccl., III, 1075), a Pitigliano con dr. $^{14}/_{8}$ 1871 (ibid. 1079), a Firenze con dr. $^{17}/_{5}$ 1883 (ibid. 1085). Negli statuti fatti dopo il 1881 cominciano a riflettersi le idee incompetentiste prevalse nella nostra legislazione, e che furono inculcate al governo mediante l'ordine del giorno votato alla Camera il $^{18}/_{3}$ 1871, allorchè andò fallito il tentativo di far entrare tutti i culti tollerati nel tit. II della Legge delle Guarentigie (Rignano, 65 sg., Scaduto, Guarentigie, 223). Però in essi il carattere pubblico emerge ancora dal fatto che si appartenga alla università per domicilio, dalla facoltà ancora mantenuta, se bene non più esercitata (Rignano, 170; Scaduto, Manuale, II, 759), di imporre tasse, e in fine dalla analogia espressamente invocata con la legge comunale e provinciale. Per contro nello statuto dell'univ. di Roma, approvato con dr. $^{27}/_{8}$ 1883 (Cod. eccl., III, 1096) e in quello nuovo dell'univ. di Siena, approv. con dr. $^{30}/_{1}$ 1890 (ibid., IV, 347), l'appartenere all'univ. dipende da una iscrizione o da una dichiarazione volontaria, e il contributo del fatto, che si sia espressamente aderito allo statuto e all'obbligo di pagamento. Queste due ultime quindi sono associazioni private, se bene siano come le precedenti, munite della qualità di enti morali. Altrove, cioè a Milano, la qualità di ente morale spetta al tempio e non alla università (ved. Parere del Cons. di Stato $^{2}/_{6}$ 1888, in Cod. eccl., IV, 342). Nelle altre parti d'Italia gli Israeliti non hanno se non la forma di associazioni private libere (ved. sotto, n. 29).

[24]) Prussia: Fratelli Moravi (Gen.-Konzess. $^{7}/_{5}$ 1746). Jacobson, Z., 1, 395. Boche, D. preuss. legale Pfarrer, 68. Vecchi Luterani (Gen.-Konzess. $^{23}/_{7}$ 1845). Württemberg: Comunità rifor. di Kornthal (Fundat.-Urk. $^{22}/_{8}$ 1819; Allgem. Kirckenblatt 1853, 237).— Tali quanto all'Italia almeno in teoria le chiese greche, per cui furono ancora mantenuti o richiamati espressamente in vigore (legge $^{13}/_{7}$ 1877 per Napoli, e R. Dr. $^{20}/_{12}$ 1877 per Messina; Cod. eccl., IV, 1036 sg.) gli antichi statuti, che sancivano una larga ingerenza dell'autorità governativa (Ved. Stat. del 1764 di Napoli in Cod. eccl., III, 1023). Nel fatto però è dubbio se tale ingerenza si eserciti, anzi perfino se tali statuti si conoscano a pieno (Cod.

C. Possono esserci ancora associazioni religiose, le quali vengano unicamente considerate come società private, sia che abbiano o non la facoltà di acquistare in proprio nome come persone giuridiche [25]).

eccl., III, 1188), ved. Cod. eccl., III, 1005 sgg.; Rignano, 189; Scaduto, Manuale, II, 763 sgg.

[25]) Venne già avvertito più sopra (n. 18) come a questo sistema faccia capo la teoria cavouriana per quanto riguarda la chiesa in genere, poichè appunto nei suoi sostenitori ricorre, più frequente e più ammirato fra tutti, l'esempio delle istituzioni americane. Ora da questo modo di considerare la chiesa discende la conseguenza che le si debba applicare il diritto comune delle associazioni private; e da questa conseguenza derivano alla loro volta i seguenti principali effetti: *a)* la chiesa in genere o nelle sue singole frazioni conseguirà la personalità giuridica ed i diritti alla medesima inerenti, fra i quali la piena libertà di acquistare, di possedere e di amministrare, al modo stesso che le altre associazioni private (secondo il desiderio di alcuni incompetentisti, fra cui il Minghetti, p. 107 sgg., 124, senza che occorra un atto di autorizzazione per parte dello stato); onde dovranno cadere tutte le leggi di soppressione e di ammortizzazione ecc.; *b)* la chiesa regolerà le sue faccende interne affatto indipendentemente da qualunque ingerenza o sorveglianza dello stato, il quale non potrà immischiarsi in quanto riguardi o l'educazione e l'istruzione dei sacerdoti, o le nomine alle cariche ecclesiastiche, o la distribuzione e destinazione dei beni; onde cadranno l'*exequatur* e il *placet* nei due primi dei tre sensi sopra segnati (p. 129), ogni diritto di presentazione o di nomina, i regi economati ecc. (Boggio, I, XXI); *c)* la chiesa, non essendo se non una associazione di individui legati da un vincolo convenzionale a scopo di culto, sarà retta in tutto quanto riguardi i rapporti fra i superiori ed i soggetti e fra i varî membri in base al suo diritto, il quale avrà lo stesso valore che lo statuto di una associazione privata qualunque, e come tale dovrà servir di norma nel giudicare dei conflitti che fra i membri della associazione possano nascere in seguito a quel vincolo convenzionale; giudicio per cui soli competenti saranno i tribunali ordinarî (art. 3 del Progetto Borgatti-Scialoia, vedi sopra n. 18; Minghetti, 133 sgg.), e cadranno quindi l'*exequatur* e il *placet* nel terzo dei tre sensi, di cui sopra, e ogni appello per abuso o ricorso al principe ecc.; *d)* la chiesa e i suoi ministri, essendo come tali ignorati dallo stato, il quale non riconosce se non libertà di coscienza e cittadini, non potranno più essere oggetto da un lato di nessun privilegio e dall'altro di nessuna speciale misura di rigore; onde dovranno cadere tutte le prerogative d'onore e insieme le penalità speciali, le esclusioni dagli uffici e le incapacità elettorali proprie dei ministri del culto. — Che questo programma non sia stato in tutte le sue parti attuato dalla legislazione italiana si dimostrò già altrove (p. 125 sgg.). Qui però va notato come due ne furono principalmente le cause. Anzitutto la poca chiarezza e il poco accordo che intorno alle varie conseguenze del principio e massime intorno al concetto fondamentale del diritto comune erano nella mente dei legislatori (Scaduto, Guarentigie, 420, 648 sgg., 661) e permangano tuttavia, fatte poche eccezioni, nella dottrina; poichè non appare ben chiaro di quale diritto comune si voglia parlare, se di quello delle associazioni religiose, o di quello delle istituzioni o delle corporazioni di diritto pubblico o di quello delle società di diritto privato, ed ora si propone in genere di ampliarlo, senza precisare in che senso (Mamiani, Teorica della relig. e dello stato, Fir. 1868, Cap. XI, p. 209 sgg.) ed ora di crearne uno speciale senza dire come (Minghetti, 199). In secondo luogo poi l'intempestività delle innovazioni e i mali di che il sistema poteva essere cagione all'Italia, come gli stessi sostenitori avvertivano (Minghetti, 192). — Ma, senza insistere più oltre su di ciò, a chi esamini il sistema nelle sue fondamenta stesse si presenta una folla di gravi obbiezioni. Considerare un istituto, come la chiesa cattolica, che ha l'organizzazione più antica, più estesa, più perfetta e più potente ch'oggi sia al mondo, che ha alla sua testa l'autorità più grande e più assoluta, cioè il papa ve-

Qui lo stato non riconosce alla associazione nessuna autorità di sorta sui suoi membri e non attribuisce per parte sua nessuna

scovo universale ed infallibile, che fu ed è ancora sì gran parte della vita sociale odierna, e che nessun privato, nessun governo potè ancora nè può distruggere, anzi neppure sostanzialmente modificare nei suoi ordinamenti, come uguale ad una di quelle infinite e transitorie associazioni civili o commerciali, che i privati fanno e disfanno per il conseguimento dei loro speciali interessi (Piola, Op. cit., 5 sgg.); e ritenere il vincolo che ci lega alla chiesa, di cui si nasce adetti come si nasce membri di una famiglia e cittadini di uno stato (Padelletti, La Polit. eccles. in lt., v. sopra n. 18; p. 204), e da cui non è dato uscire se non rompendo un fascio di legami, volontarî bensì, ma strapotenti, quale un vincolo contrattuale della stessa natura di quello che ci fa soci di un *club* o di una società anonima, dalla quale si esce vendendo le proprie azioni; non vedere insomma nella chiesa cattolica se non uno spontaneo e libero associarsi di individui per il loro perfezionamento morale e religioso, non è forse un far violenza alla realtà delle cose? un sacrificare la storia e la pratica agli assolutismi rivoluzionari e dottrinari, mentre questo allo stato e alla legge non è punto consentito? E l'applicare, ciò posto, alla chiesa il diritto comune a tutte le associazioni private non è contro giustizia, perchè è ingiusto trattare ugualmente rapporti ineguali? (Piola, 464). Anzi poi che la chiesa è tale istituzione, che per quanto faccia o legiferi lo stato continuerà ad essere riguardata dalle masse come un potere d'ordine pubblico, come una autorità e non come una libera associazione, e a goderne quindi tutto il prestigio; poichè essa è tale istituzione, che per quanto in lotta secolare con lo stato e sempre vigile ai danni di lui, pure lo stato non può nè sopprimere, nè correggere, la separazione non importa forse più che altro un annullarsi dello stato di fronte ad essa (Piola, 31)? non è forse un volger gli occhi da un nemico che non cessa perciò di studiarvi (Hinschius, 265)? e il porre in tale caso la chiesa nelle stesse condizioni di indipendenza delle altre innocue società private non finisce forse per fare della pretesa libertà della chiesa una immunità, che lo stato concede al suo più pericoloso avversario, e del preteso diritto comune un vero privilegio? (Piola, 12). E dato che il sacerdote ha tanta parte ancora nel governo e nella vita intima degli individui e delle famiglie e per riflesso quindi nella vita pubblica; potrà negarsi che lo stato, anche in virtù della sua funzione morale (Scaduto, Guarentigie, 417), non abbia un altissimo interesse, e un diritto conseguentemente a procurare che i chiamati alla grave missione non siano persone incolte, indegne od ostili? Lo stato, il quale, come osserva il Friedberg (Grenzen 791), impone ai medici una speciale istruzione e li assogetta ad esame per tutelare contro la loro ignoranza le persone dei suoi sudditi, non sarà competente a portare un giudizio consimile sulla idoneità di coloro, a cui la maggioranza di tali sudditi, considerandoli pur sempre come medici dell'anima, ne affida la cura? E poi ch'è follia sperare che il laicato possa mai riacquistare i suoi antichi diritti nel conferimento delle cariche ecclesiastiche (Padelletti, La Polit. eccl., 191) e possa direttamente ed efficacemente influire nella destinazione dei patrimoni alle medesime annesse, i quali pure si formarono in massima parte di sue largizioni, non è tanto più da condannarsi lo stato, che faccia getto delle sue prerogative e delle sue tutele esercitate per secoli? L'assegnare poi un uguale valore giuridico agli statuti di una società privata e al diritto ecclesiastico cattolico, formatosi quasi per intiero in un tempo in cui la chiesa godeva di una autorità sovrana (Hinschius, 263), non deve parere già di per sè una inamissibile anomalia, anche quando non si consideri da un lato che il suo contenuto è tale, che lo stato non lo potrebbe negli statuti di società private tollerare, e d'altra parte che è affatto utopistico il pensiero di alcuni incompetentisti (Minghetti, 141) che i membri della comunione ecclesiastica possano acquistare qualche partecipazione nell'emanare o nel modificare gli statuti, poichè tali facoltà si sono concentrate irremissibilmente nelle mani del capo assoluto ed infallibile della chiesa? E allora come potrà lo stato ri-

efficacia al diritto sociale; in poche parole: esso la ignora come tale. Questa è la posizione che lo stato assume negli Stati Uniti d'America di fronte a tutte le confessioni cristiane[26]), senza però

conoscere quale statuto privato un complesso di massime ch'esso non può nè tollerare nè rivedere, come potranno i membri della associazione essere legati da statuti ch'essi non fecero nè possono modificare? Chi non vede la gravità delle conseguenze che ne deriverebbero; e, fra l'altre, di questa che il semplice fatto di appartenere in forza del battesimo alla chiesa debba valere quale un tacito riconoscimento e quale un assoggettamento obbligatorio ai suoi statuti senza che la loro assoluta ignoranza possa essere di scusa a sottrarvisi? (Hinschius, 263). Può lo stato abbandonare il basso clero, così munito di beneficio come non (Scaduto, Guarentigie, 552), all'arbitrio di superiori che hanno nelle mani l'arma tremenda della sospensione *ex informata conscientia?* quale efficacia potrà avere la tutela dei tribunali ordinari, quando essi debbano riconoscere la legittimità di quell'arma, come di un mezzo sancito dagli statuti dell'associazione? Non è questo uno spingere forzatamente il basso clero, che nulla ha più a temere dallo stato, e tutto per contro dalla chiesa, a farsi un cieco strumento degli intenti reazionarî di chi sta in alto; fenomeno che appunto si va sempre più deplorevolmente accentuando in Italia dopo la legge delle guarentigie? E non è irrisoria la risposta che, nei casi di ingiusta scomunica, o di negata sepoltura, o di rifiuto di sacramenti a chi muore, lo stato fa implicitamente: nessuno essere obbligato a far parte della associazione religiosa? E poi che tali misure colpiscono quasi sempre chi non volle posporre al suo sentimento cristiano la devozione allo stato, dovrà questi lasciarlo in momenti sì gravi solo e non tutelato nell'impari lotta con una immane organizzazione che ha mille braccia e mille strumenti per opprimerlo? Dovrà solo lo stato ostinarsi a non considerare se non come privati cittadini i componenti la gerarchia ecclesiastica, che il popolo continua invece a trattare come un ordine di persone diverso così dai privati come dagli ufficiali pubblici (Padelletti, La Polit. eccl., 198); dovrà lo stato in omaggio alla vana teoria persistere e non creare tutele speciali contro i mali al tutto speciali che, abusando della loro posizione di fatto, essi possono commettere, e a non escluderli dagli uffici, che essi non potrebbero per la loro posizione che adempire male o quanto meno subordinatamente agli interessi della loro casta? Dovrà infine lo stato sempre in omaggio alla vana teoria lasciar ripullulare gli ordini religiosi, in urto omai con tutti i principî della vita privata e pubblica odierna (Bonghi, Le associaz. relig. e lo stato, in N. Ant., XIX, 1872, 48 sgg.), e abbattere le barriere poste al mostruoso espandersi della manomorta ecclesiastica, che fu il problema economico più difficile e più grave, intorno a cui gli stati ebbero a travagliarsi per secoli? (vedi p. 90 e sgg.). Si cita ad ogni passo l'esempio americano; e non si bada quanto quel popolo, giovane e senza storia, e da un lato essenzialmente individualistico, tanto che semplici privati vi fondano ad esempio università di studî, e da un altro lato così poco squilibrato nella coltura, sia diverso dal nostro, su cui grava ancora il predominio secolare della chiesa, e in cui, più forse che in qualunque altro paese è stridente il contrasto fra la superstiziosa fede delle masse e lo scetticismo delle classi colte; non si bada ancora che altra cosa è avere a che fare con più chiese, di cui la cattolica non era la più forte, e con la sola cattolica infinitamente sovrastante a tutti gli altri culti; non si bada infine che anche in America il sistema, a confessione di tutti, comincia a mostrarsi inefficace contro l'invadente e minacciante predominanza della curia romana. Quanto più dovrebbe istruirci l'esempio del Belgio, ove il sistema inauguratosi con la costituzione del 1830 ha fruttato l'odierna oltrapotenza e oltracotanza del partito clericale!

[26]) Negli Stati Uniti dell'America del Nord la Costituz. stabilisce all'art. 6, § 3: Il Congresso non può fare leggi relative allo stabilimento di alcuna religione o che ne proibiscano il libero esercizio. Con ciò però non è vietato ai singoli stati, di favorire dal canto loro

emanciparsi dal cristianesimo [27]); mentre in Inghilterra ciò fece lo stato solo per riguardo ai cattolici e ai dissidenti [28]), e in Germania solo per riguardo alle associazioni religiose dissenzienti [29]).

a) In Germania, quando queste associazioni, le cui dottrine non debbono contener nulla di pericoloso per la morale e per lo stato, siano per formarsi *ex novo*, allora la loro posizione varia a secondo delle diverse legislazioni; poichè secondo alcune esse debbono ottenere un precedente assenso dello stato [30]), secondo altre possono anche senza permesso del governo esercitare il loro culto, non però pubblicamente [31]), mentre secondo altre infine anche pubblicamente [32]).

una chiesa e di mettersi in rapporto con essa, il che per vero non venne tentato se non dai Mormoni nell'Utah. Ved. Rüttimann, K. u. Staat i. N.-Amerika, Zürich 1871. Thompson, K. u. Staat i. d. Verein. Staaten v. N.-Amerika, Berl. 1873; pubbl. poi in inglese a Boston col tit.: Church and State in the united States. Schaff, loc. cit., Köstlin, in Theol. Stud. u. Krit., 1889, 508. Laboulaye, La separ. della chiesa e dello stato studiata nella st. e nella legisl. degli Stati Uniti d'Am.; traduz. del sen. Alfieri, Firenze 1873. Langdone, Le odierne quest. polit.-eccl. e la Chiesa americana, Firenze 1875; Ferrara, La Chiesa e lo Stato agli Stati Uniti d'Am., N. Ant., IV, 362 (1867). Garlanda, La nuova Democr. americ., Roma, 1891, Cap. V.

[27]) In America il diritto ecclesiastico è applicato dai tribunali, il cristianesimo *common law*, il blasfemare punibile, la proprietà ecclesiastica immune da imposte, la domenica santificata da parte dello stato, la religione insegnata nelle scuole pubbliche, e il congresso impiega dei capellani, patrocinando pure il propagamento della bibbia protestante. Ved. Schaff, loc. cit., 53 sgg. Del resto si agitano in America due opposte correnti. La *National Association to secure certain religious amendments to the Constitution* vuole venga ufficialmente riconosciuta la fede in Dio ed in Cristo, mentre per contro la *Liberal League* cerca di abolire i rapporti che ancora rimangono fra lo stato e il cristianesimo.

[28]) Qui v' ha per rispetto all'America questa differenza, che la regina è in Inghilterra a capo della chiesa episcopale ed in Scozia della presbiteriana. Ved. Elliot, The State and the Church, Lond. 1882.

[29]) In tale condizione sono in Italia alcune fra le università israelitiche (ved. nº 23), e tutte quante le chiese evangeliche, non esclusi gli stessi Valdesi. Ma mentre nessuna delle chiese ev. è stata eretta in ente morale, lo sono invece le antiche parrocchie dei Valdesi. E ciò per quanto non si possa citare nessun atto esplicito della pubb. autorità, che loro conceda la personalità giuridica, e per quanto nessuno dei loro statuti o organamenti (ved. sopra p. 151) sia stato sottoposto mai all'approvazione governativa. Si tratta qui evidentemente di un possesso di stato, dovuto forse già a una serie di atti antichi della pubb. autorità, simili a quello citato (sopra p. 150) dell'Intendente di Pinerolo per rispetto alla Tavola, o forse a una continuazione di fatto della posizione che le parrocchie avevano sotto la dominazione francese (ibid.), o forse ancora a una estensione della personalità spettante agli istituti di beneficenza, la cui amministrazione è affidata agli stessi corpi amministrativi delle parrocchie. Il carattere privato della chiesa valdese non vien meno per l'assegno governativo di L. 6462,30, poichè esso le spetta a titolo di compenso (Ved. sopra p. 151, e Rignano, 187).

[30]) Baviera: Ed. del $^{26}/_{5}$ 1818, 26 sgg. Sassonia: Leg. del $^{20}/_{6}$ 1870, § 21. La costituzione austriaca non riconosce per contro nessuna società religiosa come associazione privata, ma solo chiese privilegiate e accanto a queste culto domestico. Costit. del $^{21}/_{12}$ 1867, 16 (Ved. sopra § 19, 3 e sotto nº 40).

[31]) Baden: Leg. del $^{9}/_{10}$ 1860, § 2; Kremer-Auenrode, 1, 319.

[32]) Così, sull'esempio dell'art. 5, § 14 sgg. dei *Grundrechte* tedeschi, in Prussia

Perchè esse abbiano i diritti delle corporazioni occorre però ancora uno speciale atto di assentimento dello stato, il quale o deve aver

la Costitut. del $^{31}/_{1}$ 1850, 12 sg., nel Granduc. d'Assia l'edit. del $^{6}/_{3}$ 1848 e la leg. del $^{8}/_{3}$ 1848, in Oldenburg la Costit. del $^{12}/_{11}$ 1852, 32. 33. 75 sgg., in Coburgo Gotha la Costit. del $^{3}/_{5}$ 1852, 33 sgg., nel Württemb. la leg. del $^{9}/_{4}$ 1872, 1, ved. Stälin, Z., 11, 398. 457, nell'Assia la leg. del $^{23}/_{4}$ 1875, 2. — Così pure in Italia (Rignano, 75 sgg.; Scaduto, Manuale, II, 693 sgg.), se non in forza di una legge generale ed esplicita, certo però implicitamente in forza delle disposizioni del nuovo Cod. penale (ved. sotto n. 37), e della nuova Legge sulla sicurez. pubbl. ($^{23}/_{12}$ 1888, art. 7), che tale pubblico esercizio tutelano e regolano anche per rispetto a quei culti, pei quali non è mai intervenuta ricognizione espressa di sorta per parte dello stato (ved. n. 29). — Per tal modo il d. italiano sanzionò accanto alla piena libertà di coscienza, anche quella dei culti, non però la loro piena uguaglianza; poi che oltre ai rimasugli di confessionismo, di cui a pag. 130, diversa è pur sempre la posizione giuridica della chiesa cattolica da quella delle altre confessioni. Ma, quanto a queste, nè il fatto che ad alcune spetti talora la qualità di corporaz. di d. pubbl. e ad altre no, nè quello che alcune abbiano la personalità giuridica ed altre ne manchino, può essere causa sufficiente per fare tra di esse una distinzione, chi consideri che quelle stesse confessioni favorite hanno diversa figura giuridica nei diversi luoghi. Onde, considerate quelle come singolarità storiche, affatto a respingersi è a nostro avviso quella graduazione, che per rispetto ai diritti di cui godono, è fatta fra i culti minori da alcuni autori, ad esempio dal Rignano (Op. cit., 60 sgg.) e dallo Scaduto (Manuale, II, 607 sgg.), in base ad una sentenza della Cassazione di Torino ($^{6}/_{9}$ 1871, in Ann. di Giurispr. ital., volume V, parte I, sez. 2, p. 249) e ad una della C. d'App. di Parma ($^{21}/_{3}$ 1872, in Rignano, 55. 60). Il restringere la *tolleranza*, di cui all'art. 1 dello Statuto ai culti esistenti in Piemonte al tempo della sua promulgazione (israelitico e valdese) e nelle altre provincie al tempo in cui vi fu esteso (israelitico, greco, o nessuno), a parte il duplice assurdo a cui si abbatte, cioè quello che gli stessi culti israelitico, valdese e greco non dovrebbero essere tollerati in tutte le provincie, perchè non in tutte esistevano quando vi fu promulgato lo Statuto (Scaduto, Op. cit., 607), e l'altro, che un culto nuovo, per quanto legalmente riconosciuto, mancherebbe pur sempre della protezione dello Statuto, contradice ad ogni modo alla profonda evoluzione, che la portata di quell'articolo ha subìto anche per rispetto alla sua prima parte (ved. p. 131), e forse anche allo stesso suo senso, in quanto lo Statuto, legge costituzionale, non può limitare la sua efficacia, nelle parti in cui esso contiene espressioni così generiche, come quelle dell'art. 1, ove di nessun culto è fatta speciale menzione, al momento della sua promulgazione, ma la deve estendere a tutto il tempo, durante il quale esso rimane in vigore. Del resto il legislatore italiano, con le disposizioni del nuovo Codice penale, ha solennemente sconfessate non solo quelle sentenze, ma tutte quante le motivazioni che le accompagnano; poichè ha dimostrato di ritenere che si possa proteggere quello che non fu espressamente riconosciuto, e che l'autorità giudiziaria sia perfettamente in grado, occorrendo, di giudicare anch'essa se una associazione religiosa costituisca veramente un culto e non semplicemente una setta, e se sia ad ammettersi oppure non. D'altra parte nelle disposizioni, di cui alla n. 37, ove in luogo di *culti tollerati* si pone semplicemente *culti*, o *culti ammessi*, è evidente non solo l'intento di toglier l'equivoco, ma di distruggere quella interpretazione restrittiva; dimostrando che il riconoscimento per opera dello Statuto, o per opera di un'altra legge o disposizione posteriore, oppure la semplice tolleranza di fatto si equivalgono perfettamente per riguardo ai diritti dei culti minori. Ai quali tutti si hanno quindi a estendere non solo le disposizioni, ove è detto dei culti in genere, ma quelle ancora ove è detto *tollerati*. Per ciò della quintuplice ripartizione dello Scaduto (loc. cit.), è nostro avviso che, conservata la prima: culto ufficiale, e l'ultima: culti, a cui non spetta l'esercizio pubbl. perchè contrari al nostro diritto e alla nostra morale, le tre intermedie, cioè: culti tollerati in senso

forma di legge [33]), o in seguito ad una autorizzazione legislativa può e deve emanare dal potere amministrativo [34]), oppure infine è commesso al beneplacito di quest'ultimo [35]). Benchè gli ufficiali di queste associazioni private non posseggano nessuna autorità riconosciuta dallo stato, ciò non per tanto essi sono soggetti non solo alle disposizioni del Cod. pen. dell'impero § 130 *a* (vedi § 106 nota 23) e nella Prussia e nell'Asia alle leggi contro gli eccessi della potestà punitiva e disciplinare loro concessa, ma è permesso secondo il diritto più recente ai loro membri di querelarsi presso lo stato sugli abusi della potestà spirituale di tali ministri [36]). Per

tecnico, culti tollerati per legge posteriore allo Statuto, culti tollerati di fatto, non abbiano ragione di esistere e si debbano conglobare in questa sola: culti non proibiti o ammessi. Con ciò però non neghiamo, che a scanso di disparità di giudicati, non sarebbe opportuna una legge che determinasse le condizioni e le forme di ammissione pei culti, e di distinzione fra culto e setta, indipendentemente dalla personalità giuridica; conforme del resto a quanto avviene altrove, e al progetto di legge promesso dal ministro Galvagno nel Senato subalpino il $^{1}/_{12}$ 1851 (Rignano, 77).

[33]) Costit. pruss. del $^{31}/_{1}$ 1850, 31; Costit. dell'Oldenb. del $^{12}/_{11}$ 1852, 77.

[34]) Leg. pruss. del $^{12}/_{6}$ 1874 e $^{7}/_{7}$ 1875 (per i Mennoniti e Battisti).

[35]) Baden, Baviera. Secondo la legge sassone del $^{15}/_{6}$ 1868 possono i diritti delle corporazioni acquistarsi, allorchè sotto determinate condizioni fissate dalla legge (§ 11) si effettui l'iscrizione della società nel registro delle associazioni (§ 70). — Quanto al diritto italiano, data l'indeterminatezza, voluta (Relaz. senatoria), dell'art. 2 del C. civ., è controverso se unicamente al potere legislativo (Tedeschi, Dei Corpi mor., Torino 1877, 48; Cannada-Bartoli, Lo St. e la prop. eccl., Napoli 1886, 94) o non anche all'esecutivo (solo però per dr. reale) spetti il concedere la personalità giuridica all'ente che ne faccia domanda (Giorgi, La dottrina delle persone giur., I, 125, Fir. 1889). Quest'ultima opinione venne accolta per riguardo agli enti religiosi (quando però non vi siano leggi anteriori proibitive, Giorgi, loc. cit.), dal Consiglio di Stato con parere $^{7}/_{6}$ 1884 (Legge, 1884, vol. II, 255: Cod. eccl., IV, 343 e giurispr. ivi cit.) e specialmente con parere $^{2}/_{6}$ 1888 (Cod. eccl., loc. cit.); però solo nel caso che si tratti della semplice qualità di persona giuridica e non già di quella di ente morale di dir. pubblico (ved. n. 39). — Gli enti morali acattolici non sono soggetti per rispetto alla alienazione dei loro beni alla approvazione governativa, poichè l'art. 434 Cod. civ. non si riferisce se non ai cattolici, anzi soltanto ad alcuno fra di essi; lo sono per contro per rispetto agli acquisti in forza della legge $^{5}/_{6}$ 1850, e degli art. 932, 1060 Cod. civ. (Rignano, 190 sgg.). — I beni degli enti relig. acattol. non vennero del resto colpiti dalle leggi di soppressione e di conversione, e quindi da nessuna delle tasse speciali gravanti sul patrimonio ecclesiastico. Una proposta presentata alla camera dallo Zanardelli il $^{28}/_{7}$ 1867 perchè fossero anche quelli compresi dalla legge, che allora si discuteva, del $^{15}/_{8}$ 1867, non venne presa in considerazione perchè intempestiva; ed una seconda proposta, nello stesso senso, presentata da vari deputati il $^{6}/_{7}$ 1870, allorchè si discuteva quella che fu poi la legge $^{3}/_{7}$ 1870, se bene si risolvesse in un ordine del giorno, con cui il governo si impegnava a presentare un apposito progetto di legge, non ebbe però seguito alcuno (Rignano, 193 sg.; Cod. eccl., II, 343).

[36]) Per contro secondo l'editto bavarese del $^{26}/_{5}$ 1818 hanno le associazioni religiose di diritto privato approvate al pari delle pubbliche la facoltà di regolare in modo indipendente le loro faccende interne, cosicchè le due categorie si differenziano unicamente per rispetto al fatto, che lo stato riconosca agli ufficiali dell'una e non a quelli dell'altra una

contro secondo il diritto dell'impero tedesco godono della tutela del Codice penale solo quelle associazioni religiose che siano munite dei diritti delle corporazioni [37]).

qualche autorità. — Per rispetto al diritto italiano, se pure in omaggio al separatismo venne abolita ogni forma di ricorso per abuso, tuttavia il Cod. penale punisce gli abusi dei ministri di qualunque culto (art. 182, 183, 184).

[37]) Cod. pen. dell'impero, 166: Colui, che dà scandalo bestemmiando pubblicamente Iddio con espressioni di scherno, o che schernisce pubblicamente una delle chiese cristiane o delle altre società religiose munite per entro al territorio della confederazione dei diritti delle corporazioni o le loro istituzioni o i loro usi, e parimente colui, che commette per causa di scherno disordini in una chiesa o in un altro luogo destinato ad adunanze religiose, sarà punito col carcere fino a due anni. — Per istituzioni si deve intendere non già le dottrine religiose della fede, ma le istituzioni esteriori che si collegano con la intima natura della chiesa, con la sua costituzione, con il suo rito. Tali, p. e., il culto di Gesù, di Maria; la professione di fede apostolica; i concilii; la *missio canonica;* il rispetto della persona di Lutero; ved. sentenze del Trib. dell'Impero del $^{8}/_{11}$ 1880, $^{30}/_{11}$ 1881, $^{31}/_{3}$ 1880, $^{12}/_{12}$ 1881, $^{8}/_{11}$ 1883. Affatto erronea è perciò la sentenza dello stesso trib. del $^{25}/_{6}$ 1883, secondo la quale sarebbero a considerarsi le invettive contro il dogma della infallibilità e contro la sua accettazione per parte dei cattolici-romani come derisione non di una singola istituzione o di un uso, ma della stessa chiesa romano-cattolica, essendo quel dogma una parte ed una conseguenza necessaria di tutta quanta la sua dottrina. Ved. anche Nippold, D. Thümmelschen Religionsprozesse, Halle 1888. La legge militare dell'impero ($^{2}/_{5}$ 1874, 65) concede ancora ai ministri di tali culti certi favori nelle mobilizzazioni. In forza del diritto particolare di alcuni paesi, le società religiose private, munite dei diritti delle corporazioni, vengono sottratte alle disposizioni della legge sulle associazioni (Leg. pruss. $^{11}/_{3}$ 1850, 2, 3; Costit. dell'Oldenb. 75); godono dell'esenzione delle imposte (Leg. pruss. $^{21}/_{5}$ 1861, 3, 4 sg.); vengono pareggiate alle altre chiese cristiane quanto agli effetti dell'uscita di un membro dal loro seno (Leg. pruss. $^{14}/_{5}$ 1873, 8; Leg. d'Assia $^{10}/_{9}$ 1878, 6 sg., 9), e così pure quanto alla riscossione delle contribuzioni ecclesiastiche da esse prescritte (Leg. d'Assia $^{23}/_{4}$ 1875). Per contro il cod. pen. dell'impero protegge al § 196 tutti i ministri dei culti nell'esercizio del loro ufficio; e a tutte le società religiose si riferiscono pure i §§ 167, 243, 304, 306. — Il nuovo Cod. pen. ital. non ha per questo rispetto fatto come l'antico distinzione fra religione dello stato e culti tollerati, ma contempla in genere tutti i culti *ammessi nello Stato*, tanto quindi il cattolico, come quelli che sono ammessi in forza di un espresso riconoscimento legale, come ancora quelli che lo sono solo implicitamente e di fatto. Non hanno quindi più ragione di essere le restrizioni che per rispetto a questi ultimi erano fatte dalla nostra giurisprudenza (Cass. di Torino $^{6}/_{9}$ 1871, e Corte d'App. di Parma $^{21}/_{3}$ 1872, ved. sopra nº 32). Inoltre il nuovo Cod. se da una parte a differenza dell'antico (art. 185) non contempla più il caso delle contumelie e delle offese contro la religione, astrattamente considerata, se ancora per rispetto all'impedimento o al turbamento di funzioni religiose non si induce a ritenerli delitti qualificati se non siano accompagnati dall'intenzione di offendere un culto (art. 140), d'altra parte però, sempre a differenza dell'antico, ritiene tale intenzione come sufficiente a qualificare due figure nuove di reato, cioè il vilipendere chi professa un culto (art. 141) e il vilipendere o il violentare un ministro di un culto (art. 142) per offesa o disprezzo di quest'ultimo. Continua poi a considerare come reato qualificato la conculcazione per disprezzo di un culto (Cod. nuovo art. 142, antico 184) delle cose ad esso destinate; come pure il delitto commesso contro il ministro di un culto nell'esercizio delle sue funzioni (Cod. nuovo, 142; antico, 187). Anzi il Codice nuovo aggiunge *nell'esercizio o a causa delle sue funzioni*. A torto secondo noi lo Scaduto (Manuale, II, p. 744, sg.) non considera questa come una qualifica, se non nel caso che vi si accompagni l'intenzione di offendere un culto;

b) I governi hanno la facoltà di assimilare le società religiose a quelle di diritto pubblico privilegiate o non [38]). A tal fine occorre però una legge [39]) in Baviera unicamente un decreto reale, in Austria [40]) una autorizzazione del ministro dei culti, che ha la facoltà o il dovere di darla; salvo però il caso, che una chiesa cristiana di diritto pubblico e privilegiata si scinda e la associazione religiosa in questione continui sulle stesse basi che aveva prima della scissione.

c) Ogni individuo gode della piena libertà di fede e di coscienza, che però non può autorizzare nessuno a sottrarsi ai generali doveri politici o civili [41]).

poichè il contrario risulta dallo stesso art. 142, alinea 2°, e dai Verbali della Commissione coordinatrice (Roma, Stamp. reale, 1889, p. 310 sg.; ved. Rivista di Diritto eccles., II, 38). I fabbricati destinati all'esercizio dei culti sono esenti dalle imposizioni gravanti la proprietà immobiliare (Leg. $^{14}/_{7}$ 1864, art. 10; $^{28}/_{5}$ 1867, 3; $^{26}/_{4}$ 1865, 2; $^{1}/_{3}$ 1886, 17); e quando si tratti di associazioni religiose munite della personalità giuridica e quindi soggette alla tassa di manomorta, le case o porzioni di casa che servono all'abitazione del ministro di un culto ne sono tuttavia sottratte (Leg. $^{13}/_{9}$ 1874, Art. 16; Cod. eccl. I, 220). Ai ministri dei culti ammessi vanno estese le facoltà accordate dalle leggi a quelli *tollerati*, per riguardo al visitare gli addetti al loro culto in carcere (Rignano, 85 sgg., Cod. eccl., III, 944 sgg.). Essi sono di diritto elettori politici ed amministrativi (Leg. elett. pol. $^{24}/_{9}$ 1882, 2; Leg. com. e prov. $^{10}/_{2}$ 1889, 20). Tale facoltà spetta per tutti i culti ammessi, e non soltanto, come lo Scaduto pensa (Manuale, II, 609; diversamente però che nel vol. I, 96) pei culti *tollerati;* poichè nulla toglie all'entità del diritto il fatto che, come egli stesso osserva, i ministri dei culti non espressamente riconosciuti debbano a differenza degli altri, nel chiedere l'iscrizione nelle liste, fornire la prova della loro qualità e della esistenza del loro culto. Questa prova poi incombe all'autorità civile nel caso che a tali ministri si vogliano applicare le penalità, di cui sopra al n. 36, e quelle sancite contro i ministri di un culto che si adoperino per vincolare i voti degli elettori (Legg. elett. polit, $^{24}/_{9}$ 1882; 92; Com. e prov. $^{10}/_{2}$ 1889, 95), oppure le incapacità elettorali amministrative (non anche le politiche, che riguardano i soli cattolici, § 54, n. 27), di cui agli art. 29, 127, 191 della Leg. $^{10}/_{2}$ 1889, oppure ancora l'esclusione dalle congregazioni di carità (art. 11 della L. $^{17}/_{7}$ 1890 sulle Op. pie), dall'ufficio di esattore (art. 14, L. $^{20}/_{4}$ 1871), dalla lista dei giurati (art. 3 della L. $^{8}/_{6}$ 1874), v. su quest'ultimo punto Scaduto, Manuale, I, 77 sgg.

[38]) Così le confederaz. delle comunità della bassa Sassonia in Prussia, Brunsvich, Schaumb.-Lippe; i cattolici tedeschi in Sassonia (Leg. $^{2}/_{11}$ 1848); i vecchi cattolici in Prussia (Leg. $^{4}/_{7}$ 1875), Baden (Leg. $^{15}/_{6}$ 1874), Assia (Friedberg, Bischofswahl, 448, 2), Austria (Decr. min. $^{18}/_{10}$ 1877; d. $^{30}/_{3}$ 1880: la ch. dei fratel. ev.). È controv. se in Baviera le chiese unite o le non unite (Thudichum, 1, 353 in tal senso: contro Roth, Bayer. Priv.-R., § 38, 3).

[39]) Ved. Costit. sassone del $^{4}/_{9}$ 1831, 56. — Quanto all'Italia ved. Parere del Consiglio di Stato $^{2}/_{6}$ 1888 (Cod. eccl., IV, 342, e Giorgi, Op. cit., I, 126). Ove però non si considera il caso che il carattere pubblico abbia ad attribuirsi ad una associazione religiosa, priva della personalità giuridica; ma evidentemente vale anche qui il medesimo principio.

[40]) Leg. $^{20}/_{5}$ 1874, 1.

[41]) Costit. austriaca, ved. sopra § 19, 31, vedine l'enumerazione in Meyer, Lehrb. d. deutsch. Staatsr., Leipz. 1885, 653. In America venne questo principio a proposito della questione mormonica sancito nell'ottobre 1878 dalla *Supreme Court;* Schaff, 36.

D. Secondo il diritto dell'impero tedesco [42]) l'esercizio dei diritti politici o civili è affatto indipendente dalla religione [43]).

§ 30. — II. I rapporti delle confessioni cristiane fra di loro.

[Mejer, Propaganda loc. cit. Brandes, Gesch. d. kirchl. Politik d. Hauses Brandenb., 1. 2. Gotha 1872 sgg. Friedberg, Ev. Verf.-R. 27 sgg.].

I. La chiesa cattolica per coerenza ai suoi principî non poteva considerare la chiesa evangelica se non come eretica; onde soltanto una legge dello stato poteva costringerla ad accordare un qualche riconoscimento alla medesima e agli atti dei suoi ministri. Se non che l'accordo stabilito in sul finire del secolo scorso fra le due confessioni, venne di nuovo meno nel nostro secolo, avendo la chiesa cattolica risollevate le discussioni confessionistiche, e ripreso a non più riconoscere il battesimo evangelico, a considerare come concubinati i matrimonî celebrati secondo il rito evangelico [2]), ad escludere dai suoi cimiteri i cadaveri degli evangelici, e così via.

II. L'antagonismo fra la chiesa luterana e la riformata venne durante il predominio del sistema episcopale [3]) così inasprito, che

[42]) Così pure secondo quello del Regno d'Italia; ved. sopra, n° 4.

[43]) Legge della Federaz. Germanica del Nord del $^{3}/_{7}$ 1869, artic. unico, e del $^{1}/_{14}$ 1867, § 1. — Erroneamente ritiene il Thudichum (D. Kirchenr. 1, 173), che con ciò siasi sancita una deroga al diritto particolare dei paesi tedeschi anche per rispetto alla libertà religiosa ed all'esercizio della religione. Vedi contro di lui Hinschius, loc. cit., 360; che combatte pure l'opinione del Meyer (Lehrb., 684), che i singoli stati non posseggano più la facoltà, di non accogliere nel loro territorio una società religiosa, ma che occorra per ciò un atto della legislazione imperiale.

§ 30 [1]) Dir. terr. pruss. 2, 11, §§ 37, 38. Ed. bavarese del $^{26}/_{5}$ 1818, 80 (Kremer-Auenrode, 1, 46).

[2]) Ved. Congr. Conc. Trid. 1602, Arch. 17, 462: 1. *Ubi decretum eiusdem Concilii c.* 1, *Sess. 24, de ref. matr. non est publicatum in parochia, valere Matrimonia contracta absque observatione formae a Conc. prescriptae. 2. Publicationem praesumi ubi id decretum fuerit aliquo tempore in Parochia tamquam Decret. Concilii observatum. 3. Haereticos quoque, ubi Decr. dicti cap. est publicatum, teneri talem formam observare, et propterea ipsorum etiam matrimonia absque forma Concilii, quamvis coram Ministro haeretico vel Magistratu loci contracta nulla atque irrita esse.* Ved. Sicherer, Ueber Eherecht u. Ehegerichtsbark. in Bayern, Münch, 1875; Friedberg, Z. 3, 360 sgg., vedi anche sotto § 156. Però Gregorio XVI designò i matrimonî protestanti come *nuptiae* nel breve del $^{27}/_{3}$ 1832 da lui diretto ai vescovi bavaresi (Leinz, Der Ehevorschr. d. C. v. Trient Ausdehnung u. heut. Geltung, Freib. 1888, 157).

[3]) Form. concordiae (1580), P. II, VII, 112 (Müller, Die symb. Bücher, 671). — Heppe, Die confess. Entwickel. der altprotest. K. Deutschl., Marb. 1854. Vedi begli esempi di intolleranza luterana in Kirchhoff, Gesch. der Ref. Gemeinde in Leipz., ibid. 1847, 377. 419. Assai diverso invece fu nelle sue conclusioni il sin. riformato di Charenton (1631), presso Aymon, Tous les syn. nation. des égl. ref. de France, La Haye 1710, 2, 501.

i luterani erano in più amichevoli rapporti coi cattolici che non coi riformati, la cui fede tuttavia riposava sulle stesse basi che la loro. Mercè l'influenza del sistema territoriale le cose mutarono; i due partiti religiosi, che dalla pace di Westfalia venivano insieme designati come appartenenti alla confessione di Augusta, e che insieme formavano il *Corpus Evangelicorum,* si riavvicinarono, specialmente poi dopo che i principi che governavano il Brandeburgo luterano passarono alla chiesa riformata [4]). I concistorii vennero talvolta composti di seguaci delle due parti religiose, che si accordarono anche a vicenda la facoltà di prender parte alla propria comunione [5]). Una formale riunione delle due chiese non ebbe però luogo se non mercè la Unione prussiana del 1817 [6]), il cui esempio trovò assentimento anche in altri paesi germanici [7]).

III. Conseguentemente la posizione giuridica della chiesa evangelica si venne nei diversi stati tedeschi variamente atteggiando nei seguenti modi:

1. La chiesa territoriale è confessionista [8]); cosicchè la chiesa dell'altra confessione evangelica non considera punto il sovrano come il suo supremo capo ecclesiastico (chiesa libera).

2. La chiesa territoriale confessionistica si incorporò le comunità dell'altra confessione [9]).

— Circa l'unione del reggimento in Polonia, vedi Dalton, Urkundenb. 225.

[4]) Dopochè l'elettore Federico Guglielmo ordinò, che nella pace di Westfalia Luterani e Riformati venissero compresi insieme (Urk. und. Aktenst. z. Gesch. des Kurf. Friedr. Wilh. v. Brandenb. 1867, 4, 684), i suoi successori rimasero anch'essi fedeli al principio della tolleranza, ved. Koser, Forschungen z. Brandenb. u. Preuss. Gesch., 1, 181, Leipzig 1888. Lehmann, Preussen u. d. kath. K. 1, 106. 405. Istruz. per il supremo concist. pruss. del $^{4}/_{10}$ 1750 in Mylius, Corp. Const. Cont. 4, 291, § 5.

[5]) Ved. il Rescr. pruss. del $^{13}/_{9}$ 1748, ibid. 77, e Dir. com. terr. pruss., II, 11, § 39. — Rietschel, Die Gewähr. der Abendmahlsgemeinschaft, Leipz. 1869. Contro: Zezschwitz, D. kirchl. Normen berechtigter Abendmahlsgemeinschaft, Leipz. 1870.

[6]) Invito di Federico Guglielmo III di Prussia del $^{27}/_{9}$ 1817, in Vogt, Preuss. Kirchenr. 2, 297. — Ved. Nitzsch, Urkundenb. d. ev. Union, Bonn 1853. Altmann, D. ev. Union in Preussen, Brunswich, 1867.

[7]) Nassau ($^{11}/_{8}$ 1817, ved. Stäudlin e Zschirner, Arch. f. alte u. neue Kirchengesch., 4, 165, Leipz. 1820), Palatinato bavarese (Docum. unit. $^{10}/_{10}$ 1818), Anhalt-Bernburg (1820. Ges. — S. 1, 348), Dessau (1827, Arndt, Kirchenr., 16), Köthen (Leg. eccl. $^{29}/_{1}$ 1880, Ges. — S. 10, 19), Birkenfeld (Docum. unit. 1843), Baden ($^{13}/_{8}$ 1821, Spohn, Kirchenr., 1, 93), Hanau, Fulda (1818, Münscher, Vers. e. Gesch. d. Hess. ref. K., Kassel 1850, 218), Waldeck (1821, Friedberg, Verf.-Ges., 832), ed Assia renana ($^{28}/_{11}$ 1822, Köhler, Handb., 1, 290, Kirchenr., 99).

[8]) Schlewig-Holstein, Lauenburg, Sassonia, Coburgo-Gotha, Altenburg, i due Schwarzburg, i due Reuss, Brunsvich, i due Meclemburg, Schaumb.-Lippe, Lubecca, Amburgo.

[9]) Baviera al di qua del Reno (ma con proprii sinodi riformati), Württemberg, Oldenburg, Meiningen.

3. La chiesa luterana e la riformata stanno di fronte come chiese territoriali, ciascuna con un reggimento ecclesiastico proprio [10]; oppure

4. con un reggimento comune composto ugualmente delle due confessioni [11].

5. Senza che esse si siano punto unite fra loro, pure venne istituito un reggimento comune [12].

6. L'unione può prender questi diversi aspetti:

a) o di comunione solo nel reggimento, sacramento e culto, restando in vigore la separazione delle confessioni, le cui massime discordanti vengono ritenute come pareggiate [13].

b) oppure di comunione anche nella dottrina, sia che si prenda a fondamento di tale comunione la sola santa scrittura [14], sia che si prenda a fondamento il consenso quanto ai simboli delle chiese [15].

IV. Coloro che non ebbero battesimo non appartengono alla chiesa, e sono soggetti alle leggi della chiesa solo in quanto queste siano una emanazione del *ius divinum* e *naturale* [16], e non possono valersi di nessuno dei diritti ecclesiastici. Ogni coazione a convertirsi è proibita, al modo stesso che è proibito il battezzare bambini non cristiani senza consenso dei genitori o del tutore [17].

[10]) Francoforte sul M., Alsazia-Lorena, Geigel, Franz. Staats-Kirchenr., 360.

[11]) Annover, Lippe (Friedberg, Verf.-Ges. 885); Austria (Friedberg, Verf.-Recht, 31); Russia (eccetto però la Littuania e la Polonia), Dalton, Urkundenb., 7.

[12]) Granducato d'Assia, Weimar, Brema.

[13]) Prussia.

[14]) Baviera renana.

[15]) Baden, e in parte la Prussia.

[16]) c. 8, X (4, 9).

[17]) Arch. 4, 290. Delacouture, Le droit can. et le droit nat. dans l'affaire Mortara, Paris 1858. Ma vedi anche Döllinger, Akad. Vorträge, Nördl. 1888, 1, 204. Kutschher, Arch. 56, 286. 361. — Il nuovo Cod. pen. italiano, non ha più rinnovate, come di ragione, le disposizioni contro il proselitismo degli acattolici, contenute nelle antiche leggi e ancora nel Cod. pen. Toscano del 1853 (art. 137); ma non rinnovò neppure quelle, con cui si proibiva di battezzare bambini non cristiani contro il volere dei genitori (vedine un cenno in Rignano, p. XC). Le quali a dir vero assai spesso non impedivano che ciò accadesse impunemente, anzi col concorso delle stesse autorità (Ved. sopra p. 122 e specialmente il gravissimo caso dell' ambasciatore di Olanda in Torino, in Boggio, La Ch. e lo St. in Piemonte, Torino 1854, I, 454 sg.). Il nuovo Cod. pen. non punisce il proselitismo, se non quando vi si accompagni la privazione della libertà personale, poiche allora si potrà applicare l'art. 146, ove, a differenza del corrispondente art. 199 del Cod. antico (che a torto però lo Scaduto, Manuale, II, 723, restringerebbe ai soli ufficiali pubblici) si contempla il caso che tale privazione avvenga *per fine o pretesto religioso;* ovvero se non quando (art. 148), pur essendo salva la libertà personale, si violino però i diritti dei genitori o dei tutori, sanciti dal Cod. civ. (Ved. alcuni casi recenti di proselitismo in rapporto a bambini acattolici, in Rignano, pagine LXXIX sgg.). Onde il semplice battesimo conferito a minorenni senza il consenso del genitore o del tutore non costituisce in Italia un reato; ved. Scaduto, Manuale, II, 728.

LIBRO TERZO

Le fonti del diritto ecclesiastico, nella loro storia e nella loro odierna applicabilità.

[Gallandius, De vetust. canon. collectionib. dissertation. sylloge, Venet. 1778 fol. Mogunt. 1790, 1. 2, 4to. Richter, Beitr. zur Kenntniss der Quellen des kanon. Rechts, Leipz. 1834. Theiner, Disquisition. criticae in praecipuas canon. et decretal. collect....., Romae 1836, 4to. Wasserschleben, Beitr. zur Gesch. der vorgratian. Kirchenrechtsquellen, Leipz. 1839. Maassen, Gesch. der Quellen u. d. Literatur d. Kanon. Rechts i. Abendl. b. z. Ausg. d. Mittelalt-, Vol. 1, Graz. 1870. Tardif, Hist. des sources du droit canonique, Paris 1887].

PARTE PRIMA

Fonti comuni ad entrambe le chiese cristiane.

---

§ 31. — I. Il Canone e la Bibbia.

[Bickel, Gesch. d. KR. 1, 1, 2 sgg. Credner, Zur Gesch. des Canons, Halle 1847. Herzog, Theol. Encykl. s. v. Canon.].

I. La parola canone, già adoperata nei tempi pagani [1]) nel senso di bacchetta diritta e quindi di bacchetta di misura, cioè di norma, serve nell'epoca apostolica [2]) ad indicare la verità cristiana quale regola di condotta, e così anche la pura cristiana dottrina, a cui si debbono informare la credenza e la vita [3]). Tale dottrina fu riscontrata in quegli scritti dell'antico e del nuovo testamento, i quali in conseguenza vennero detti canonici [4]). Il loro numero fu fissato dapprima dal concilio di Laodicea (343-361), più tardi da sinodi

§ 31. [1]) Plinius, hist. natur., 34, 8 (ed. Ianus, Lips. 1860, 5, 43): *Canona artifices vocant, lineamenta artis ex eo petentes velut a lege quadam.*

[2]) Paul. ad Gal. 6, 16: Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσι. V. Planck, De significat. canonis in eccl. antiq., Gott. 1820.

[3]) C. Nicaen. 325, 13 (ed. Bruns, 1, 18): Ὁ παλαιὸς καὶ κανονικὸς νόμος: C. Antioch. 341, praef. (Bruns, 1, 80). Εἰσὶ δὲ οἱ ὁρισθέντες ἐκκλησιαστικοὶ κανόνες οἱ ὑποτεταγμένοι.

[4]) Anzitutto presso Atanasio, Harnack, Dogmengesch. 1, 309. Ved. anche § 9, 4.

africani ed infine dal concilio di Trento [5]). La chiesa cattolica riconosce il diritto che vi è contenuto come divino [6]). Il testo che la chiesa pose come fondamentale, è lo stesso della versione latina della *Vulgata* [7]) proveniente da S. Gerolamo, nella forma in cui fu fissato autenticamente nel XVI secolo [8]). Per la sua interpretazione sola competente è la chiesa.

II. La chiesa evangelica non considera questi scritti, rispetto ai quali essa pone come fondamentale il testo primitivo e per la cui interpretazione essa non ha nessun organo particolare, come norma di diritto [9]). Però non sempre questo modo di vedere [10]) venne mantenuto [11]), e non fu del resto accolto nella chiesa riformata per quanto riguarda la costituzione della chiesa [12]).

[5]) Ved. Delitzsch, Lehrsyst. d. röm. K. 1, 385 sgg. Reusch, Lehrb. d. Einleit. in d. alte Testam., Freib. 1870⁴. Langen, Grunds. d. Einleit. in das neue Testam., Freib. 1868.

[6]) C. Trid. S. VI. de iustif. c. 21: *Si quis dixerit, Christum Iesum a Deo hominibus datum fuisse ut redemptorem, cui fidant, non etiam ut legislatorem, cui obediant: anathema sit.* Ibid. S. IV (decr. de can. script.): *Omnes libros tam veteris quam novi testamenti, quum utriusque unus Deus sit auctor... pari pietatis affectu ac reverentia suscipit et veneratur.* Però nel vecchio Testamento le sole prescrizioni intorno alla morale formano il *ius divinum* (Ved. Graziano dict. in Dist. VI, fine), mentre nel nuovo anche le prescrizioni sulla fede e sui sacramenti. Ved. Iacobson, Z. 7, 193.

[7]) C. Trid. S. IV. decr. de ed. et usu sacr. libror.

[8]) Van Ess, Pragm.-krit. Gesch. d. Vulgata, Tüb. 1824. Kaulen, Gesch. d. Vulgata, Mainz 1868. Ved. Döllinger e Reusch, Die Selbstbiogr. d. Card. Bellarmin 111.

[9]) Apologia della confessione di Augusta (Müller, Symbol. Bücher, 243). Art. 23: Così anche non fa per noi cristiani la legge di Mosè con le cerimonie della purità e dell'impurità. Ved. Ordin. eccl. del Lippe 1538 (Richter. KO. 2, 498). Lutero, esposizione dei cap. 5. 6. 7 del Vang. di Matteo (1532) (Walch, n. 7. 668.) Ved. Vogt, in Theol. Stud. u. Kritik., 1855, 736; e Singer in Grünhut, Z. 6, 318.

[10]) Energicamente espresso nell'ordinanza di gabinetto di Federico II di Prussia del $^{20}/_{8}$ 1751 (Friedberg, Z. 7, 100): Onde è mia ferma volontà, che in avvenire in tali casi si proceda assolutamente secondo i miei ordini e le mie prescrizioni, e non si debba ricorrere in niun modo per consiglio a Mosè ed ai Profeti, come quelli che in questo paese non hanno nulla a che fare. Dopodichè voi dovete dappertutto provvedere al necessario. — Ved. Nitzsch, Ueb. die Ungültigk. des Mosaischen Gesetzes, Wittenb. 1800.

[11]) Ordinam. eccl. dell'elettorato di Sassonia del 1500 (Richter, KO. 2, 420): La sentenza ed il giudizio debbono essere compilati e pronunciati secondo la Santa Scrittura e i diritti comuni e in uso nei nostri paesi.

[12]) Confesio Belgica art. 30 (Niemeyer, p. 381): *Credimus veram hanc ecclesiam debere regi ac gubernari spirituali illa politia, quam nos Deus ipso verbo suo edocuit, nimirum ut sint in ea pastores et ministri, qui pure et concionentur, et sacramenta administrent. Sint quoque seniores et diaconi, qui presbyterium seu ecclesiae senatum constituant.*

II. Il " Corpus iuris canonici ".

1. — Le così dette Collezioni intermedie.

§ 32. — *A.* I più antichi Sinodi.

[Hefele, Conciliengesch. 1-7, Freib. 1855 sgg. 2ª ediz. dal 1873 in poi, continuata (vol. 8-9) da Hergenröther, Freib. 1887-89. Raccolte: ved. § 46. Pitra, Jur. ecclesiastici Graecor. hist. et monum., Rom. 1864 sqq. 1. 2, 4to. Inoltre Hergenröther, A. 23, 185 sgg. Bruns, Canones apostolor. et concilior. saec., IV-VII. Berol. 1839. 1. 2, 8vo].

Pochi furono i sinodi [1]) precedenti quello di Nicea (325) [2]), le cui decisioni (*canones*) siano state accolte nel diritto della chiesa occidentale; ma al Niceno tenne per contro dietro una serie di altri concilii ecumenici [3]) e parecchi sinodi particolari [4]), i quali, per essere state le loro decisioni accolte dapprima in collezioni giuridiche ordinate cronologicamente e non ufficiali, che però non ci pervennero [5]), e più tardi anche in collezioni sistematiche [6]), acquistarono un valore esorbitante dalla loro particolare cerchia di applicazione, il che fu da una disposizione del sinodo di Calcedonia (451) innalzato a massima generale della chiesa [7]).

§ 33. — *B.* La Dottrina degli Apostoli. I Canoni e le Costituzioni degli Apostoli.

[Bryennios, Διδαχὴ τῶν δώδεκα ἀποστόλων, Konstantin. 1883. Harnack, Die Lehre der zwölf Apostel, Leipz. 1884. Lo stesso, Die Apostellehre und die jü-

§ 32. [1]) Ved. Révillout nel Journal Asiatique, VII. Série, Paris 1875, 5, 5. 209. 501.

[2]) Ancyra (314), Neocesarea (314-25), Elvira (c. 324), Arles (314).

[3]) Costantinopoli I (381), Efeso (431), Calcedonia (451), Costantinopoli II (553), III (680), Nicea II (787), Costantinopoli IV (869).

[4]) Antiochia (341), Gangra (362-70), Laodicea 343-81).

[5]) Ballerini in Opp. Leonis M. Tom. III, Venet. 1757, Maassen, loc. cit. 1, 8-149. Il Cod. canonum ecclesiae universae ed. Iusteau, Par. 1610 (Voelli et Iustelli, Bibl. iur. can. vet., Par. 1661, 1, 29 sqq.) è opera dell'editore stesso.

[6]) Collect. XXV capitulorum (Heimbach, Ἀνέκδοτα, 2, 145 sgg.). Joh. Scholastikus: Synagoge canon. u. Coll. LXXXVII canon. (Pitra, 2, 375 sgg., 385 sgg.). Nomocanon (Voelli et Iustelli, Bibl. 2, 603-630. Inoltre Pitra, 2, 416 sgg.).

[7]) c. 14. C. XXV. qu. 1. I canoni dei sinodi ecumenici avevano efficacia obbligatoria per tutti, perchè tali sinodi erano organi dell'impero.

dischen beiden Wege, Leipz. 1886. Bonnet-Maury, La Doctrine des Douze Apôtres, Paris, 1884. Sabatier, La Didaché ou l'enseignement des douze Apôtres, Paris 1884. Chiappelli, La dottr. dei dodici apost., in N. Ant. LIII, 1885, p. 209 sgg. Lo stesso, Studî di antica Letter. crist., Tor. 1887. Schaff, The Oldest Church Manual, New-York 1885. Funk, Doctrina XII Apostolorum, Tubing. 1887 (ved. l'ulteriore ricchissima letteratura in Schaff e Harnack). — Krabbe, Ueb. d. Ursprung u. d. Inhalt. d. apost. Konst., Hamb. 1829. Drey, Neue Untersuchungen üb. d. Konstit. u. Kanon. d. Apostel, Tüb. 1832. Regenbrecht, De canonib. Apostol. et codice Hispano, Vratisl. 1828. Bickell, loc. cit. 1, 1, 52 sgg. 144 sgg. Bunsen, Anal. Antenicaena, Lond. 1854, 3, 343 sqq. Mejer, nell'Enciclop. di Herzog s. h. v. Hergenröther (ved. § 32). Pitra, loc. cit., t. 1].

I. Il più antico diritto ecclesiastico si svolse in base al decalogo ed alle parole del Signore, cioè in base a prescrizioni a cui si attribuiva la più alta autorità. Dato poi che come parola del Signore si tenne la tradizione apostolica, così non apparve illecito verso la metà del II sec. il designare alcune regole di morale cristiana ed alcune prescrizioni ecclesiastiche, le quali si facevano risalire per il tramite degli Apostoli al Signore, come διδαχή κυρίου διὰ τῶν ἀποστόλων [1]).

II. La qual designazione per altro poteva anche lasciar credere che le prescrizioni contenutevi fossero state compilate dagli Apostoli stessi. Ed è appunto in seguito a tale credenza che la Διδαχή, la lettera di Barnaba e due più antichi lavori di diritto ecclesiastico furono manipolati sotto il titolo Κανόνες ἐκκλησιαστικοὶ τῶν ἁγίων ἀποστόλων [2]), con l'intento evidente di soppiantare e sostituire la Διδαχή [3]).

§ 33. [1]) Il testo di questa fonte, dopochè Bryennio per il primo lo pubblicò nel 1883, ebbe innumerevoli ristampe, v. la letteratura sopracitata. Quest'opera è a ritenersi come un rimaneggiamento di una Istruzione ebraica rivolta ai proseliti, detta le Due Vie, ved. Garfield in The Bibliotheca Sacra 1886 100, la quale fu accolta in antico dai Cristiani, onde penetrò pure in Occidente. Noi possediamo nella Didache solo una e forse non la più antica delle redazioni, che ebbero le Due Vie. Oggetto di controversia è non solo l'età della Didache e i suoi rapporti con la lettera di Barnaba e con l'Hermas, ma anche il luogo della sua origine. Harnack propende per l'Egitto. — Sull'importanza di questo scritto vedi sopra § 5. — Esso venne rimaneggiato per opera di Athanasio (ved. Eichhorn, Athanasii de vita ascetica testimonia, 1886) nel Σύνταγμα διδασκαλίας πρὸς μοναζόντας (Migne, Bibl. P. gr. 28, 835) e nella *Fides Nicaena* (ibid. 28, 1635). Ved. Theol. Lit.-Zeitung 1887, 32.

[2]) La migliore edizione è quella di Harnack, Lehre, loc. cit. 225. Ved. anche Harnack, Die Quellen d. s. g. Apostol. KO. in Texte u. Untersuchungen, vol. 2, fasc. 5, Leipz. 1886. Lo scritto sta in capo ad un grosso libro giuridico degli Egiziani meridionali e settentrionali degli Etiopi e degli Arabi egiziani, e pare sia ancora in vigore presso i Cristiani di queste regioni del Nilo. Ved. Tattam, The apost. constit. Lond. 1848, Lagarde, Reliquiae iur. eccl. antiquiss., Lips. 1856. Lo stes., Aegyptiaca, Gotting. 1883.

[3]) Ved. Harnack, Lehre 210. Pare che l'autore siasi servito di una redazione abbreviata della Didache.

III. Tra il 260 e il 302 ebbe origine in Siria [4]) una collezione di disposizioni ecclesiastiche, fatta con certi intenti ed in forma di consecutivi discorsi degli Apostoli, non del tutto di contenuto giuridico, divisa in sei libri col titolo di διδασκαλία τῶν ἀποστόλων, e tramandataci anche in una redazione araba, etiopica e copta [5]). Sotto il governo di Costanzio quest' opera venne interpolata con tendenze semiariane [6]); e per di più il suo falsificatore, il quale falsificò al tempo stesso le lettere di Ignazio, raffazzonò anche la Didache in forma di settimo libro da unirsi ai sei precedenti [7]) come precetti apostolici, trasmessi per mezzo di Clemente. Ma ancora un altro lavoro tratto dalle più antiche fonti vi si aggiunse in seguito come libro ottavo [8]). Queste Costituzioni apostoliche [9]), che come altri brani attribuiti agli Apostoli [10]) non hanno nulla a che fare con questi, furono in causa delle loro eretiche interpolazioni [11]) respinte dal sinodo di Costantinopoli (692) e non ottennero mai vigore in Occidente.

IV. Parimente in Siria ebbe origine nel IV secolo una collezione di 50 (più tardi 85) brevi massime giuridiche dal titolo κανόνες τῶν ἀποστόλων, che vennero nel VI secolo aggiunte come ultimo capitolo all'ottavo libro delle *Constitutiones*, e che furono accolte tutte 85 dalla chiesa greca [12]). In Occidente le sole prime 50, benchè le si riconoscessero come apocrife [13]), furono accolte nelle collezioni di diritto [14]).

[4]) Ved. Harnack, Lehre 242.

[5]) Didascalia aethiop. ed. Platt, Lond. 1834; syriace ed. Lagarde, Lips. 1854.

[6]) Questa forma interpolata ci si presenta dapprima nella greca.

[7]) Harnack (Lehre, 170. 241) ne dà le prove.

[8]) L'VIII contiene come il VII dei formulari liturgici. Gli Apostoli appaiono come imperanti (διατάσσωμεν). I cap. 4 e sgg. del lib. VIII si riscontrano anche in *Hippolytus* come prescrizione dei santi Apostoli circa l'ordinazione. Non identico: Canon. Hippolyti arabice ed. Haneberg, Monaco 1870. Vedi sopra § 5, 76.

[9]) Edizioni: ed. Ueltzen, Suerini et Rostochii 1853. Lagarde, Lips. 1862, Bunsen, Analecta 2, 33 sgg. Pitra (ved. § 32).

[10]) Tali: Ὅρος κανονικὸς τῶν ἁγίων ἀποστόλων (ved. Bickel, 98), i Canoni del sinodo apost. di Antiochia (ibid. 101). ed anche il *Symbolum apostolicum*. Vedi Harnack nell'Enciclop. di Herzog a q. v.

[11]) D. 16, c. 4. 7, § 1.

[12]) D. 16, c. 4.

[13]) Gelasius (495-496. Thiel epp. 1, 466): *notitia librorum apocryphorum, qui non recipiuntur:.... Liber, qui appellatur Canones apostolorum apocryphus.* (D. 15, c. 3) — ciò fu solo inserito più tardi in Ispagna nella lettera di Gelasio (ved. Credner, Gesch. d. Kan. 220. 285. 289), che è ritenuta come non autentica dal Friedrich, ved. Resoc. della Accad. di Monaco, clas. fil. e stor., 1888, 1, 54. — Prefazione di Dionis. Exig. alla sua collezione di canoni (ed. Migne Patr. 67, 141): *In principio itaque canones qui dicuntur apostolorum, de Graeco transtulimus, quibus, quia plurimi consensum non praebuere facilem, hoc ipsum vestram noluimus ignorare sanctitatem, quamvis postea quaedam constituta pontificum ex ipsis canonibus assumpta esse videantur.*

[14]) Pseudoisidor. praef. (ed. Hinschius,

§ 34. — *C.* Le più antiche Collezioni in Occidente.

I. In Occidente circolavano soltanto le decisioni del concilio di Nicea in diverse traduzioni ed i canoni originali latini del sinodo di Sardica (343 o 344) [1]), che con quelle già in antico andavano uniti. Più tardi vi passarono i decreti degli altri sinodi orientali in più versioni [2]), le quali, mentre dapprima contenevano le sole decisioni nicene, vennero poi di mano in mano accresciute di quelle degli altri sinodi. Di tali versioni si debbono essenzialmente ricordare:

1. La *versia Hispana* (così detta, perchè la collezione a torto attribuita a S. Isidoro di Siviglia riporta i concilî greci secondo questa traduzione). Essa si venne a mano a mano [3]) formando in Italia durante il V secolo, e passò nelle collezioni italiane, galliche, spagnuole, nonchè nella africana di Fulgenzio Ferrandus (vedi sotto III).

2. La *Itala* o *prisca* (così detta perchè, senza ragione però, si credette che ad essa abbia voluto accennare Dionisio Exiguo nella sua prefazione parlando della *prisca translatio* [4]). Le varie parti,

p. 17, ved. D. 16, c. 4): *Denique propter eorum auctoritatem ceteris conciliis praeposuimus canones qui dicuntur apostolorum, licet a quibusdam apocrifi dicantur, quoniam plures eos recipiunt et s. patres eorum sententias synodali auctoritate roboraverunt et inter canonicas posuerunt constitutiones.* Ved. Dist. 32, c. 6, § 4 e vedi i Prolegomena alla mia edizione di Graziano p. XIX, delle Decretali p. XI, delle Compilationes antiquae p. VII. — Edizioni: Lagarde, Reliq. 20. Bunsen, 2, 3; Ueltzen (ved. nº 9) 238. Bruns, 1, 1. Pitra, 1, 1 sgg. Ediz. in etiopico per opera di Fell, Leipz. 1871.

§ 34. [1]) Ved. sopra § 11, 10.

[2]) In origine anche in Roma la lingua ecclesiastica era la greca. Il primo che si servì del latino è Vittore, a cui Harnack attribuisce la paternità del Tractatus de aleatoribus che va sotto il nome di Cipriano (Gebhardt ed Harnack. Texte u. Unters. z. Gesch. d. altchristl. Lit. V, 1, Leipz. 1888). Da Costantino in poi svanì in Roma la conoscenza della lingua greca così rapidamente, che nel 417 non vi si possedevano più i canoni niceni in greco, e Celestino nel 430 scriveva a Nestorio, che egli si era dovuto far tradurre in latino la sua lettera. Ved. Döllinger, Hippol. u. Calixt. 28.

[3]) Dapprima comprese i soli decreti dei c. di Nicea e di Ancira. Vi si aggiunsero poi in secondo luogo la traduzione dei conc. di Ancira, Neocesarea, Gangra. E in terzo luogo nella prima metà del V sec. quella dei c. di Antiochia, Laodicea, Costantinopoli, e in quarto luogo nella Gallia o in Spagna del c. di Calcedonia.

[4]) Prefazione di Dionisio Exiguo (ed. Migne, Patr. 67, 141): *Quamvis ..... Laurentius assidua et familiari cohortatione parvitatem nostram regulas ecclesiasticas de Graeco transferre pepulerit, confusione credo priscae translationis offensus.*

di cui si compone, si vennero parimente raggruppando in Italia nel corso del V secolo [5]).

II. Le numerosissime decisioni dei sinodi gallici, spagnuoli ed anche irlandesi non erano ancora raccolte [6]); per contro nella Gallia ebbe origine nel V secolo una collezione detta *Statuta ecclesiae antiquae* [7]), la quale contiene delle disposizioni intorno alla disciplina.

III. Le decisioni dei sinodi della chiesa africana presero pressochè il carattere di collezioni per ciò, che in Africa, ove oltre il niceno non aveva vigore se non il diritto locale, era uso che i varî sinodi confermassero e riproducessero le decisioni dei precedenti. Lo svolgimento del diritto africano ebbe il suo compimento mediante il sinodo di Cartagine del 419 [8]). La *breviatio canonum* di Fulgenzio Ferrandus [9]), composta circa la metà del VI secolo, riunì i canoni africani con i decreti dei sinodi orientali che erano frattanto diventati diritto locale.

§ 35. — *D.* La Raccolta di Dionisio e di Quesnell.

[Maassen, loc. cit. 1, 422-536].

Il monaco scita Dionisio (*exiguus*, termine d'umiltà), vivente a Roma, compilò nel V secolo la prima collezione sistematica. La quale, nella sua seconda redazione, la sola che sia rimasta, è dedicata al vescovo Stefano di Salona, e contiene oltre ai 50 canoni apostolici ed ai canoni orientali in una nuova versione, anche le decisioni di Sardica e dei sinodi africani. Ma Dionisio raccolse pure

[5]) Dapprima contenne solo la versione delle decisioni del C. di Nicea tratta da due versioni già esistenti, quindi le versioni dei C. di Ancira, Neocesarea, Gangra, Antiochia, formatesi nel V secolo dopo le parti corrispondenti della Isidoriana, in terzo luogo nella seconda metà del V secolo le decisioni del c. di Costantinopoli. — Edizioni: Opp. Leonis M. ed. Ballerini, t. III.

[6]) Presso Bruns, loc. cit. Ved. Lippert, Die Verfasserschaft d. Canonen gall. Conc. d. V, u. VI Jahrh. nel Neues Arch. 14, 9 (Hannov. 1888).

[7]) Si trova, senza che se ne possa scoprire il motivo, fra i concilii africani come C. Carth. IV (398) ed. Bruns, 1, 140 sqq. anche secondo Ballerini, Opp. Leon. M. 3, 653 sqq.).

[8]) Quindi viene chiamato anche dal Iustellus (Bibl. iur. can, 1, 305 sgg.). Codex canon. eccl. Afric.; raccolto da Bruns, l. cit., t. 1.

[9]) Edizioni: Voell. et Iustellus, Bibl. iur. can. vet., 1, 448 sgg., anche Meerman, Nov. thes., t. 1. Migne, Patr. lat., t. 67.

(fino ad Anastasio II † 498) [1]) le lettere che i papi erano venuti emanando di volta in volta (*decretale, constitutum, auctoritas, decretalis epistola,* più tardi: *decretalis* [cioè *epistola*]) le quali avevano già fin dal IV secolo acquistata nella vita giuridica dell'impero occidentale quella importanza [2]), che nella chiesa orientale era stata attribuita alle missive di alcuni vescovi più eminenti [3]). Le due collezioni vennero ben presto riunite [4]), ed ottennero nella chiesa romana, greca, gallica, e britannica una tale considerazione, che esse furono largamente usufruite da una collezione irlandese di canoni [5]) formatasi circa il 700, e che una collezione compilata nella Gallia nel VI secolo, la quale si intitola dal nome del suo primo editore Pasquier Quesnell [6]), e che contiene di già delle parti importanti falsificate a bello studio, nessun vigore potè acquistare in paragone di quella. La Dionisiana, dopo esser stata accomodata alle necessità dei nuovi tempi ed essenzialmente dopo esser stata accresciuta con le decretali dei pontefici posteriori (fino a Gregorio II) venne da Adriano I spedita come regalo a Carlo Magno nell'anno 774 ed accolta formalmente dalla chiesa franca [7]) (*collectio Dionyso-Hadriana*); anzi ne venne fatto un compendio (*Epitome*

§ 35. [1]) Dionisio, Prefazione della collezione andata perduta, dedicata a Giuliano (presso Maassen, Gesch. I, 963): *Sanctitatis tuae sedulis excitatus officiis, quibus nihil prorsus eorum, quae ad ecclesiasticam disciplinam pertinent, omittit inquirere, praeteritorum sedis apostolicae praesulum constituta, qua valui, cura diligentiaque collegi et in quemdam redigens ordinem titulis distinxi conpositis: ita dumtaxat, ut singulorum pontificum, quotquot a [me] praecepta reperta sunt, sub una numerorum serie terminarem omnesque titulos huic praefationi subnecterem eo modo, quo dudum de Graeco sermone patrum transferens canones ordinaram, quod vobis nimium placuisse cognoveram.*

[2]) Lettera del sinodo romano ai vescovi della Gallia (come Ep. X Siricii 384-98 presso Schönemann epp. 463): *Nunc igitur, quia non explorandi causa, sed fidei confirmandae gratia, sanctitudo vestra ex sedis ap. auctoritate suscitari dignata est seu legis scientiam, seu traditiones, volens a nobis manifestari liberius quaestionum propositarum expositionem, ... audite.* — Ved. D. 19, c. 1, § 1 e sopra § 11, 15.

[3]) Vennero raccolte presso Pitra, loc. cit. I, ved. anche Hergenröther, loc. cit., 204 sgg.

[4]) Edizioni: Pithou, Cod. can. eccl. vet. Par. 1609, 687. Migne Patr. lat., t. 67. — Di una terza collezione compilata da Dionisio, la quale conteneva solo i canoni greci nel testo originale e nella traduzione latina, ci fu conservata la sola prefazione (presso Maassen, loc. cit. 962 seg. ved. n. 3).

[5]) Wasserschleben, Die irische Can.-Samml., Leipz. 1885². Essa contiene molte falsificazioni, per deprimere il clero irlandese.

[6]) Edizioni: in Opp. Leon. M. ed. Ballerini, t. 3. Non v'è nessuna ragione per riferire come fa Scherer (Dir. eccl. 1, 203) il passo di Gregorio di Tour., hist. Franc., V, 18 ed. Arndt, p. 214, a questa collezione.

[7]) Annal. Laurishamens. ad a. 802 (Mon. Germ. SS. 1, 39): *Et ibi fecit episcopos cum presbyteris seu diaconibus relegi universos canones quos Sancta synodus recepit, et decreta pontificum,*

Hadriani)[8]) per renderne più facile l'uso. Però la Dionisiana non venne mai riconosciuta come collezione autentica per tutta la chiesa.

§ 36. — *E.* **Le Collezioni spagnuole.**

[Maassen, 1, 642 sgg. Eichhorn in Z. f. gesch. Rechtswissensch. 11, 119 sgg. (1842). De la Serna Santander, Praef. hist. crit. in veram. collect. can. etc., Brux. an. VIII. Caspari, Martin v. Bracaras Schrift de correctione rusticor., Christiania 1883, XXXVII].

Che nel VI secolo esistesse in Spagna una raccolta di fonti ecclesiastiche è provato dal concilio di Braga (563)[1]). V'era inoltre una traduzione di decisioni sinodali greche[2]) composta dal vescovo Martino da Braga († c. 580), il quale le unì ai canoni spagnuoli. Questi *capitula Martini Bracarensis* furono formalmente accolti dal II sinodo di Braga (572)[3]). Tutto quanto questo materiale ricevette una forma stabile dopo l'anno 589, in cui il re Recaredo passò dall'Arianesimo al Cattolicismo ortodosso. La collezione, che ne derivò e che erroneamente fu chiamata *Isidoriana* dal nome di S. Isidoro († 636)[4]), venne ordinata sistematicamente nel VII sec.

et pleniter iussit eos tradi coram omnibus episcopis, presbyteris et diaconibus. Più tardi venne fra le libertà della chiesa gallicana annoverata anche questa, che in Francia avessero valore i soli canoni raccolti in questa collezione. Ved. Pithou, Lib. de l'égl. gall., art. 41 (Dupin 48).

[8]) Presso Mansi, Conc. 12, 859 sgg. Intorno alle modificazioni che la Adriana ricevette in Italia (Hadriano-Hispanica, Bobiense, Dionysiana) vedi Maassen, 1, 452. 471. Il vescovo (?) africano *Cresconius* (690 ?) intraprese un rifacimento ordinato per materie della Dionisiana, intitolato: *Concordia canonum* (Bibl. iur. can. 1, App., p. 33; Migne, t. 88). Il *Breviarium* dello stesso è solo un sommario della *Concordia* (ed. Meermann, Thesaur., t. 1).

§ 36. [1]) I Conc. di Braga 563 (Bruns, 2, 32): *Relecti ex codice coram concilio tam generalium synodorum canones quam localium..... Lucretius episcopus dixit: Recte vestra fraternitas pro auctoritate sedis ap. reminiscita est, quae... quia prae manibus est, coram his omnibus relegatur.*

[2]) Prefazione di Martino da Braga (Bruns, 2, 43): ... *Visum est, ut cum omni diligentia et ea quae per translatores obscurius dicta sunt, et ea quae per scriptores sunt immutata, simplicius et emendatius restaurem, id primum observans, ut illa quae ad episcopos vel universum pertinent clerum una parte conscripta sint, similiter et quae ad laicos pertinent simul sint adunata.*

[3]) C. Bracar. II, 572 (Bruns, 2, 379): *Martinus episcopus dixit: Arbitramur vestram beatitudinem recordari, quia cum primum in ecclesia Bracarensi episcoporum concilium congregatum est, post multa quae ad concordiam rectae fidei fuerant roborata, aliqua etiam quae regularem sanctorum canonum continent discretionem firmavimus, quorum utilitas ut possit evidentius in memoriam revocari ipsa si vobis placet epistola in vestra praesentia relegatur.... Recitatis ergo capitulis, quae ne prolixitatem facerent his gestis minime sunt inserta etc.* Nelle collezioni posteriori, come pure in Graziano, sono chiamati *Capp. Martini papae.* Ediz.: fra le altre Bruns, 2, 43 sqq.

[4]) Perchè la prefazione fu accolta quasi per intero nelle Etimologie di Isidoro (6, 16).

e compiuta nell'VIII. Essa pure contiene canoni nella versione che sopra designammo come Hispana e lettere pontificali (fino a Gregorio I, † 604); gli uni e le altre in maggior quantità che non la Dionisiana [5]).

§ 37. — *F.* Le fonti nell'Impero franco.

" Benedictus Levita ". " Capitula Angilramni ". Pseudoisidoro.

[Maassen, Gesch. 1, 556 sgg., 780 sgg. Stobbe, Gesch. d. deutsch. Rechtsquellen, 1, 235 sgg. Hinschius, Prefaz. alla sua ediz. dello Pseudoisid. — Wasserschleben, Beitr. zur Gesch. der falsch. Decret., Breslau 1844 e Z. 4, 273 sgg. Lo stesso, nella Encykl. Theol. di Herzog s. v. Pseudoisidor. Roth in Z. f. Rechtsgesch., 5, 1 sgg. Weizsäcker nella Z. f. hist. Theol. di Niedner 1858, fasc. 3, p. 327 sgg. Lo stesso, Der Kampf gegen den Chorepiskopat des fränck. Reiches im IX Jahrh., Tübing. 1859. Lo stesso nella hist. Z. di Sybel 3, 42 sgg. Föste, (ved. § 13, 6). Jungmann, Dissert. select. in hist. eccl., Ratisb. 1882, 3, 256. Schrörs, Hinkm. v. Rheims, Freib. 1884, 48. Maassen, Pseudoisidor.-Studien, 1. 2. Wien 1885. Simson, Z. 21, 151. Lo stesso, Die Entstehung d. Pseudoisid. Fälschungen in Le Mans, Leipz. 1886. Fournier in Nouv. Revue hist. de droit franç. et étrang., Paris 1887, 11, 70; 12, 103 (Paris 1888). Pitra, Anal. noviss. Spicilegii Solesmensis, 1885, 1, 101. Dümmler, Gesch. d. Ostfränk. Reiches, Leipz. 1887² 1, 216].

I. Nel regno franco in luogo delle numerose collezioni di canoni che vi si erano compilate si sostituì la Dionisiana, la quale ricevette delle importanti aggiunte tolte dalla Isidoriana venutasi pure diffondendo presso i Franchi, e fu designata come *codex canonum.*

II. Nei secoli VIII e IX si compilarono numerose collezioni sistematiche [1]); del resto anche dai singoli vescovi veniva il materiale giuridico elaborato in brevi istruzioni per l'uso del clero delle loro diocesi (*capitula episcoporum*) [2]).

III. Il diritto dei capitolari emanato dallo stato [3]) venne nell'827

[5]) Ediz.: Coll. can. Hisp.... praefatus est Ant. Gonzalez, Matriti 1808. Epp. decret. ac. Rescr. Rom. Pontif., Matriti 1821. Migne, Patr. lat. 84. Anche qui v'è una forma sistematica (Maassen, 1, 313 sgg.). Inoltre sommario: Breviarium can. (ed. Aguirre. Coll. can. Hisp., ed. II, t. IV, Mansi, 8, 1179 sqq.).

§ 37. [1]) *a*) Fine del sec. VIII (edit. da Richter, Antiq. can. collect., Marb. 1844), *b*) Coll. D'Acheriana (d'Achery, Spicileg. ed. II, 1, 510).

[2]) Nel Corpus iuris si trovano degli estratti tolti dalle seguenti: Teodulfo di Orléans (c. 797 Baluz. Miscell. ed. Mansi 2, 99); Ahyto (Atto) di Basilea (c. 829, Mansi 14, 393); Erardo di Tours (858 Baluz, Capit. reg. franc. 1, 1283, vi è fatto uso di Benedetto Levita); Hincmaro di Rheims (852-77. Opp. ed. Sirmond. 1, 709). Bimberet, Le Concile d'Orléans, Par. 1864. — La collezione di Remedio di Coira (ed. Kunstmann, Tübing. 1836) è solo un estratto dallo Pseudoisidoro.

[3]) Ediz.: ed. Baluzius, 1677. 1680;... 2, p. 39, Baluz. 1, 801, ed. Pertz in

dall'abate Ansegiso di Fontanella raccolto ed ordinato in quattro libri, di cui i due primi contengono i *capitula ecclesiastica.*

IV. Ma in seguito la reazione contro la politica ecclesiastica dominante, che sotto il governo di Ludovico il Pio s'era dimostrata specialmente dannosa alla chiesa, diede origine ad una serie di falsificazioni:

1. Un ecclesiastico dell' occidente della Francia, che si qualificava come diacono (Levita) di Magonza, che sosteneva di aver scritto dietro incarico dell'Arcivescovo Otgaro di Magonza, e che si dava il nome di Benedetto [4]), aggiunse alla raccolta di Ansegiso tre altri libri. I quali, accanto ad un ristretto materiale genuino di capitolari, contengono una folla di disposizioni falsificate e tolte dal diritto romano, dalle collezioni di canoni, nonchè dagli autori ecclesiastici. Tali disposizioni si accordavano con le mene ostili allo stato di una parte del clero francese e fornivano loro un valido appoggio, poichè esse venivano date come norme legislative emanate da Carlo Magno e da Ludovico il Pio [5]).

2. Circa la metà del IX secolo ebbe origine una breve collezione di massime giuridiche quasi per intiero falsificate intorno alle accuse contro i chierici (*capitula Angilramni*); collezione che secondo la sua iscrizione [6], parimente falsificata, sarebbe stata trasmessa da papa Adriano al vescovo Angilramno di Metz nel 785. I *capitula* concordano in parte letteralmente con Benedetto, ed hanno fornito la stoffa per i passi corrispondenti della collezione che ri-

Mon. Germ. legg. 2 (ivi anche Benedetto Levita), ed. Boretius (non ancora compiuta e solo fino all'827) Mon. Germ. legg. Sect. II, Tom. 1 (Hannov. 1883). — Sull'introduz. in Italia della Collezione di Ansegiso, ved. Patetta in Atti della R. Acc. delle Sc. di Torino, XXV, 1890.

[4]) Benedict. in praef. (Mon. Germ. LL. II, 2, 39): *Haec vero capitula, quae in subsequentibus tribus libellis coadunare studuimus, in diversis locis et in diversis scedulis, sicut in diversis synodis ac placitis generalibus edita erant, sparsim invenimus, et maxime in S, Mogontiacensis metropolis ecclesiae scrinio a Riculfo eiusdem S. sedis metropolitano recondita et demum ab Autgario secundo eius successore atque consanguineo inventa repperimus, quae in hoc opuscolo .... inserere maluimus.* Contro l' opinione dell' Hinschius, CLXXXVI e del Richter, D. eccl. § 36, che la falsificazione sia cominciata in Magonza e sia solo stata condotta a compimento nel regno franco d'occidente, si è pronunciato con ragione il Brunner, Deutsch. Rechtsgesch., Leipz. 1887, 1, 385.

[5]) La prima sicura traccia che se ne sia fatto uso è nel sinodo di Kiersy 858.

[6]) Ed. Hinschius, nell' ediz. dello Pseudoisidoro, p. 757: *Ex grecis et latinis canonibus et sinodis Romanis atque decretis praesulum ac principum Romanor. haec capitula sparsim collecta sunt et Angilramno Mediomatricae urbis episcopo Romae a. b. Papa Adriano tradita sub die XIII. Kal. Octobr. indict. IX, quando pro sui negotii causa agebatur.* Una forma più recente della soprascritta designa come autore Angilramno.

corderemo al n° 4, onde probabilmente esse derivano dall' autore della medesima.

3. Anche la collezione isidoriana si diffuse nel regno franco, ma in una redazione affatto particolare. Il suo testo corrotto ci si presenta bensì migliorato in alcuni manoscritti; ma questi contengono d'altra parte ancora delle falsificazioni del testo e delle aggiunte di passi falsificati [7]).

4. Essa ci si fa poi innanzi, sotto una nuova forma nel IX sec., ricca non solo delle antiche falsificazioni [8]), ma di un gran numero di nuove. La collezione, il cui autore si designa come *Isidorus Mercator* [9]), si divide in tre parti. La prima contiene, dopo una prefazione ed alcuni documenti falsificati, che debbono togliere ogni

[7]) Il merito di averlo dimostrato spetta al Maassen, Pseudoisid. Stud. 2. — L'essere le falsificazioni non tanto numerose dipende dal fatto, che il redattore volle diffondere la collezione come se fosse la vera Isidoriana.

[8]) Così per es.: i *canones Apostolorum* (ved. § 33, 14), il *Constit. Silvestri*, il documento della donazione di Costantino (D. 96, c. 4, *Palea*). Vedi intorno a questo: Friedberg, De fin. reg. iud. 23. 52. Döllinger, Papst-Fabeln, Münch. 1863² 61. Langen, Gesch. d. röm. K. von Leo I, bis 727. Lo stesso, nella Hist. Z. di Sybel 1883, 413. Grauert, Hist. Jahrb. 3, 3; 4, 45. 525. 674. Kaufmann, in Allgem. Ztg. 1884, n. 14. 15. Bayet, in Annuaire de la faculté des lettres de Lyon 1884, 1, 12. Weiland, Z. 22, 137. 185. Brunner e Zeumer, D. Constant. Schenkungsurk., Berl. 1888. Hauk in Z. f. kirchl. Wissensch. u. kirchl. Leben 1888, 201. Friedrich, D. Constant. Schenkung, Nördl. 1889. Martens, Die falsche General-Konzess. Constant. d. Gr., München 1889. Scheffer-Boichorst in Mitth. d. Inst. f. Oesterr. Gesch.-Forschg., 1889, 10, 302. — Per contro non venne accolta la lettera falsificata di Pietro, che Stefano II aveva inviata a Pipino nel 756 (Jaffé, Bibl. rer. germ. 4, 55).

[9]) Pseudoisid. praefatio (ed. Hinschius p. 17): *Isidorus Mercator* (Marius Mercator si chiamava uno scrittore vivente nel V secolo, del quale è appunto fatto uso nella prefazione, ved. Hinschius, Z. 6, 148) *servus Christi lectori conservo suo et parens in domino fidaei salutem. Compellor a multis tam episcopis quam reliquis servis dei canonum sententias colligere et uno in volumine redigere et de multis unum facere .... In principio vero voluminis huius qualiter concilium apud nos celebratur posuimus, ut qui nostrum ordinem sequi voluerint sciant qualiter hoc agere debeant. Qui autem hoc agere melius elegerint, faciant quod iusto canonicoque atque sapientissimo consilio iudicaverint. Denique etc.* (ved. § 33, 14). *Deinde quorumdam epistolarum decreta virorum apostolicorum intersedavimus, id est Clementis, Anacleti, Evaristi et ceterorum apostolicorum, quos hactenus repperiri potuimus epistolas usque ad Silvestrum papam; postmodum vero Nicenam synodum constituimus propter auctoritatem eiusdem magni concilii: deinceps diversorum conciliorum Graecorum ac Latinorum, sive quae antea, seu quae postmodum facta sunt, sub ordine numerorum ac temporum capitulis suis distincta sub huius voluminis aspectu locavimus subicientes etiam reliqua decreta praesulum Romanorum usque ad sanctum Gregorium et quasdam epistolas ipsius, in quibus pro culmine sedis apostolicae non inpar conciliorum exstat auctoritas, quatenus ecclesiastici ordinis disciplina in unum a nobis coacta atque digesta et sancti praesides paternis instituantur regulis, et obedientes ecclesiae ministri vel populi spiritualibus imbuantur exemplis et non malorum hominum pravitatibus decipiantur.*

dubbio sulla inautenticità dei passi seguenti, i 50 canoni apostolici della Dionisiana a cui si dà come introduzione una lettera falsificata di Gerolamo, e in seguito sessanta false lettere di pontefici in ordine cronologico (Clemente I † 101 — Melchiade † 314). La parte seconda dà, dopo tre brani di introduzione, i canoni della redazione gallica della Isidoriana, ma in quella forma elaborata ed in parte falsificata [10]), di cui dicemmo sopra, e che quindi costituisce come un lavoro preparatorio dello Pseudoisidoro, tendente a spianargli la via nella sua più ardita intrapresa [11]). La parte terza contiene le decretali della stessa redazione, aggiuntivi alcuni brani genuini in gran parte tolti da una vecchia collezione diffusa in Gallia [12]) e trentacinque altri passi apocrifi (Silvestro † 335 — Gregorio II † 735). Il falsificatore compose le sue decretali con brani genuini, ma mutandone il significato. Essi sono tolti dalle lettere papali, dalle decisioni conciliari, dal *breviarium Alaricianum,* da Benedetto Levita, dai *capitula Angilramni,* dalle storie ecclesiastiche di Cassiodoro e Rufino e così via. La falsificazione si collega per tendenze e per metodo [13]) (non si potè ancor dimostrare se vi siano ancora altri punti di comunanza, p. e. se siano d'uno stesso autore) con le due sopracitate, e cerca di migliorare la posizione giuridica dei vescovi. Essa fu composta da un chierico, di cui nessuna altra notizia fino ad ora si è potuta avere [14]), nell'occidente della

[10]) L'edizione dell'Hinschius dà qui unicamente il testo dell'Hispana secondo l'ediz. di Gonsalez, ed indica solo di tanto in tanto le varianti. Una edizione di questa parte dello Pseudoisidoro manca quindi assolutamente, tanto più che nelle collezioni posteriori l'Hispana fu adoperata essenzialmente nella forma pseudoisidoriana. Ma anche l'autore dei falsi Capitolari ha conosciuta ed utilizzata questa forma dell'Hispana, il che serve a dare una nuova prova dei rapporti tra lui e Isidorus Mercator.

[11]) La lettera falsificata di Damaso già contenuta nella Hispana falsificata, e che sta anche nella Pseudoisidoriana (ed. Hinschius, p. 507. 503), fa richiamo appunto agli *innumerabilium decretorum testimonia*, che lo Pseudoisidoro in seguito riporta in disteso, come se non fossero andati perduti. — Che l'autore di quella Hispana falsificata sia non altri che lo Pseudoisidoro è provato dal Maassen, loc. cit. 1, 36.

[12]) Ma anche tali brani non mancano di interpolazioni. Ved. Maassen, loc. cit. 1, 42.

[13]) Caratteristico è l'innumerevole ripetersi degli stessi concetti fondamentali, i quali si trovano pure in Benedetto e ugualmente ripetuti.

[14]) Ne sono ritenuti autori: Benedetto Levita, l'arciv. Riculfo di Magonza, Wenilo di Sens, Rutado di Soisson, Ebone di Rheims, Servatus Lupus (Langen, nella Hist. Z. di Sybel, 1882, 473. Contro Maassen, Zur Pseudoisid. Frage, Wien, Akad. d. Wissensch. 1882, n. 24, 73 e di nuovo Langen, Gesch. d. röm. K. v. Leo I, ecc., Bonn. 1885, 850); finalmente il diacono Leobaldo di Le Mans, il quale è ritenuto dal Simson, loc. cit. 133, anche come autore dei Capitolari e dei *Gesta Aldrici* falsicati in Le Mans, dei

Francia [15]), e fu compiuta fra l'845 e l'852 [16]). Già nell'859 l'arciv. Hincmaro di Rheims fa richiamo a queste decretali pseudoisidor., benchè di alcune riconoscesse le falsità [17]), e richiamo vi fecero parimente i papi [18]). La falsificazione fu, fino nel XV sec., riconosciuta solo isolatamente [19]); ma in seguito posta fuori di dubbio mercè le ricerche

Carmina Cenomanensia e della prima parte degli *Acta pontificum Cenomanensium;* il che per vero farebbe supporre in lui una forza di lavoro troppo inverosimile.

[15]) L'opinione, che patria ne sia la diocesi di Rheims, non potè essere ancora scossa neanche dal Simson, specialmente poi perchè le tendenze dell'opera parlano poco in favore di Le Mans. Al Simson si accostò il Fournier, l. c., contro di lui Dümmler, l. c. — Recentemente il Pitra (Noviss. Anal. Spicil. etc. 1, 101) pone come patria Magonza; ma egli non avverte che il passo dello Pseudoisidoro da lui citato (Ps. Pelagius ep. II, ed. Hinschius, 724) proviene dalla *Collectio Hibernensis*, XX, 2. 3-5. — Del resto esiste oltre alla sopra designata più ampia forma dello Pseudoisidoro anche una più breve (sopra una terza riferisce Fournier, nella Bibl. de l'éc. de Chartes 49, 325), la quale contiene solo false decretali fino a Damaso, come pure le lettere fra Aurelio e Damaso, e che il Wasserschleben ritiene a torto contro l'opinione dell'Hinschius come più antica; Wasserschleben in Syb. Hist. Z. XLIV, 234. Il Grauert cerca, però senza fortuna, di porsi ad un punto di vista intermedio, l. c. 4, 601.

[16]) I *canones* di Meaux 845 non presentano nessuna parentela con lo Pseudoisidoro; per contro invece il c. 3, Ps.-Steph. (Hinschius, p. 135) è citato nel c. 11 degli statuti diocesani di Rheims del $^1/_{11}$ 852, Hincmari, Opp. 1, 713 (Par. 1645) ved. Schörs, Hinkm., v. Rheims 48, Freib. 1884. Mentre fino ad ora si ritenne che la prima traccia dell'uso delle false Dec. sia da cercarsi nella *narratio clericorum* (853, Bouquet, Rec. 7, 277), il Maassen, Arch. 50, 175, ha invece dimostrato che questo documento deve aver avuto origine lungo tempo dopo il sinodo di Soissons (853), e che non appartiene agli atti del medesimo.

[17]) Hincmar. ep. 47 (Opp. 2, 778): *Quas epistolas sacris regulis obvias . . . nec auctoritate apostolica fuisse missas, sed compilatas quorumcunque vafricia credimus. Non enim sibi ipsi sedes apostolica potest esse contraria vel diversa.* Noorden, Hincmar, EB. v. Rheims, Bonn 1863. Lo stesso nella Hist. Z. di Sybel 7, 311 sgg. (1862). Schörs, l. c., 398. 504.

[18]) Nicolò I, ad. epp. Gall. (865, Mauri 15, 694): *Etsi (Rothadus) sedem apost. nullatenus appellasset, contra tot tamen et tanta vos decretalia efferri statuta, et episcopum inconsultis nobis deponere nullo modo debuistis. Quod tamen vos... postposuisse dolemus, et diversorum sedis apostolicae praesulum decreta in hoc vos contemsisse negotio non immerito reprehendimus. Absit enim, ut cuiuscumque usque ad ultimum vitae suae diem, qui in fide catholica perseveravit, vel decretalia constituta vel de ecclesiastica disciplina quaelibet exposita, debito cultu et cum summa discretione non amplectamur opuscula, quae duntaxat et antiquitus S. Romana ecclesia conservans, nobis quoque custodienda mandavit, et penes se in suis archivis et vetustis rite monumentis recondita veneratur.... Quamquam quidam vestrum scripserint, haud illa decretalia priscorum Pontificum in toto codicis canonum corpore contineri descripta...* Ved. Dist. 19, c. 1 sopra § 13, 5. Schörs, l. c. 261. 266, il quale per vero sostiene che la collezione come tale sia rimasta sconosciuta al papa. Relativamente ad un discorso, che il Maassen (Eine Rede Papst Hadrians II, v. Iah. 869, Wien 1873) attribuisce ad Adriano II, ed ove sono contenuti dei passi pseudoisidoriani, ved. Lapôtre in Revue des Questions Histor., Paris. 1880, 371 sgg. Schörs, l. c. 344, il quale per contro prova che Adriano cita letteralmente almeno una decretale dello Pseudoisidoro. Ved. § 13, n. 6.

[19]) Ved. Stefano da Tournai († 1203) in Notices et Extraits des manuscr. de la bibl. du roi, Par. 1818, 10, 2, 101. Marsilius, Defens. pacis lib. 2, c. 28

protestanti (Centuriatori Magdeburgensi [20]); Blondel [21])) ed è oggidì al di sopra di ogni contestazione [22]). Per quanto poi la Collezione pseudoisidoriana non sia riuscita ad introdurre delle mutazioni immediate nei rapporti della chiesa franca, essa esercitò però una influenza decisiva sullo svolgimento generale della costituzione ecclesiastica, anzi lo stesso istituto di diritto civile detto *actio* o *exceptio spolii* [23]), per cui i vescovi prigionieri o spogliati debbono essere reintegrati prima che sia mossa una azione contro di loro, è scaturito dalle falsificazioni pseudoisidoriane. Si deve pure attribuire allo Pseudoisidoro una delle quattro appendici (*Additamenta*) ai Capitolari di Benedetto Levita.

§ 38. — *G.* **Raccolte di formule. Libri penitenziali.**

I. Le raccolte di formule del diritto secolare [1]) toccano dei rapporti ecclesiastici, e debbono quindi adoperarsi come fonti per la conoscenza del medesimo; ma vennero pure fatte delle raccolte di formule speciali per la chiesa, parte allo scopo di render più evidenti le forme del culto (*ordo Romanus*) [2]), parte per gli atti della curia romana (*liber diurnus*) [3]), parte infine per singole diocesi [4]).

in Monarchia di Goldast, 2, 291. Nicolaus Cusanus, de concord. cath. lib. 3, c. 2 (presso Schard., Sylloge Hist. polit. eccl. Argentorati 1618, 358). *Sunt meo iudicio illa de Constantino apocrypha, sicut fortassis etiam quaedam alia longa et magna scripta sanctis Clementi et Anacleto Papae attributa.*

[20]) Eccl. hist. II, 7. III, 6 (Basil. 1559), così i cattolici Dumoulin e Le Conte.

[21]) Pseudoisid. et Turrianus vapulantes, Genev. 1628, contro il Gesuita Torres (Turrianus adv. Magdeb. centuriator. pro canon. apostolor. et epist. decretal. pontif. apostolic. Florent. 1572).

[22]) Eccettuato Dumont in Revue des Quest. histor. 1, 392: 2, 97.

[23]) Goecke, De exc. spolii, Berol. 1858; Ruffini, Actio spolii, Torino 1889.

§ 38. [1]) Ved. Rozière, Recueil général de formules, 1-3, Paris 1859. Zeumer, Formul. Merowingici et Karolini aevi in Mon. Germ. LL, Sect. V, Hannover 1886. Ved. Brunner, Deustche Rechtsgesch. 1, 401.

[2]) V. quindici ordini romani in Mabillon, Museum Italicum, T. 2, Paris 1724, ved. Meckel in Tübing. Quartalschr. 1862, 50 sgg.

[3]) Ed. Rozière, Paris 1869; Sickel, Vindob. 1889; ved. Harttung. Diplom. Forsch., Gotha 1879, 57 sgg. Pitra, Anal. noviss. 1, 103. Rockinger, Ueb. Formelb. v. 13-16 Jahrh., Münch. 1855. Sickel, nei Resoconti della Accad. viennese 117, nº 7. 13 (1889). Giorgi, in Arch. della R. Soc. Rom. di storia patria XI, III-IV, 641-89, 1888. Quest'opera, composta allo scopo di istruire gli impiegati addetti alla cancelleria, non ricevette se non poco per volta la sua forma odierna. Secondo il Sickel devesi distinguere: I. Raccolta 1-63 (non prima del 625, non dopo il 680), Appendice: 64-81 (circa l'anno 700); II. Raccolta 82-99 (752-817), Appendice: 100-106 (dopo l'800); i passi che nel Rozière stanno da p. 107 in seguito non sono che aggiunte posteriori. Contro l'opinione del Pitra, l. c., che la raccolta non sia stata ufficialmente in uso presso la cancelleria papale, il Sickel obbietta a ragione il fatto che se ne servì Deusdedit.

[4]) Il libro di formule del vescovo Sa-

II. Istruzioni per amministrare il sacramento della penitenza, contengono i libri penitenziali compilati dapprima nella chiesa britannica ed irlandese [5]), che ebbero in seguito specialmente nella chiesa anglosassone (Teodoro di Canterbury † 690 [6]), Beda Venerabilis † 735, Egberto di York 731-67) un grande svolgimento, e che vennero trapiantati anche in Francia [7]). Ma qui ebbe a determinarsi una reazione contro i libri penitenziali sempre più numerosi, e spesso provenienti da autorità non riconosciute [8]); reazione, che indusse Holitgaro di Cambrai [9]), Rabano di Magonza [10]) ed altri ad emanare dei penitenziali sotto il loro nome per la chiesa franca. Benchè spesso si faccia parola di un *Poenitentiale Romanum,* non vi è però vestigio che a Roma ne sia stato compilato uno [11]).

lomone di Costanza, edito dal Dümmler, Leipz. 1887; presso Zeumer, 390 come *Coll. Sangall. Salomonis III tempore conscripta.* — Z. 17, 395 (Arno di Salisburgo). Rozière, Formules inédites d'après un manuscrit de St. Galles, Paris 1853 (Abbazia di Reichenau) presso Zeumer, 339, Form. Augienses.

[5]) Wasserschleben, D. Bussordn. d. abendl. K., Halle 1851. Kröne, Die altsächs. Beichtspiegel z. Zeit d. h. Ludgerus, Regensb. 1860. Katz, Kanon. Strafr., Berl. 1881. Schmitz, Die Bussbücher u. d. Bussdisziplin der K., Mainz 1883. Vering, A. 30, 204 sgg. 365 e A. 51, 448. Sulla loro importanza per la storia della cultura ved. Friedberg, Aus deutsch. Bussbüchern, Halle 1868.

[6]) Il *poenitent. lib. Theodori* (in Ancient laws and instit. of. England, London 1840, 277 sgg. e Kunstmann, Die latein. Pönitentialbüch. d. Angelsachs., Mainz 1844) è di origine posteriore benchè franca. Ved. Hildenbrand, Untersuchungen über die germ. Pönitentialbüch., Würzb. 1851.

[7]) Il *Columbani liber de poenit.* (Wasserschleben, 353 — ved. Seebass, Ueber Columb. v. Luxeuil, Klosterregel u. Bussbuch, Dresd. 1883) servì di fondamento a numerosi libri penitenziali. Altri parimente si fondano sul *Cummeans Excarpsus* (Wasserschleben, 460).

[8]) C. di Chalons 813, c. 38 (Mansi, 14, 101): *Repudiatis ac penitus eliminatis libellis, quos poenitentiales vocant, quorum sunt certi errores, incerti auctores.*

[9]) (817-31) vedilo presso *Canisius lect. antiqu.* ed. Basnage, T. II, P. II, p. 87 sqq. Migne, Patr. lat. 105, 651; è in 5 libri, a cui fu aggiunto come sesto un preteso penitenziale romano (Wasserschleben, 360). Forse quest'opera servì di fondamento anche al IV libro della così detta raccolta vaticana ch'ebbe origine in Francia. Essa è un ampio libro penitenziale, intitolato *de iure sacerdotali,* di cui ancora nel XI secolo si fece un estratto che si presume opera di Egberto (Maassen, 1, 870); fu edito dal Richter, Antiq. coll. qua usus est Regino Prum., Marb. 1844.

[10]) *Liber poenitentium ad Otgarium archiep. Moguntin.* (841). Epist. ad Heribald. (853). Opp. Colon. 1626, T. VI. Hartzheim, Conc. Germ. 2, 190 sgg.

[11]) D'altra opinione è Schmitz, loc. cit., e Arch., 33, 3 sgg.; 34, 233 sgg.; 51, 3. Egli ritiene come romani i libri penitenziali che concordano coi canoni. Ora si deve notare da una parte che non v'è per ciò nessuna ragione intrinseca, e d'altra parte che lo Schmitz per far concordare tali libri coi canoni non si perita punto di designare come interpolazioni i brani con quelli discordanti. Secondo me i libri penitenziali che lo Schmitz ritiene come romani sarebbero di origine longobarda. Ved. Literar. Centralbl. 1883, n° 37, contro Schmitz, Arch. 51, 25.

§ 39. — *H.* Le Raccolte sistematiche.

[Friedberg, Prolegomena all'ediz. del Decreto di Graz. Theiner, Ueb. Ivos vermeintl. Decret., Mainz 1832, Wasserschleben, Beiträge (ved. § 31). Hüffer, Beitr. zur Gesch. der Quellen des. KR. u. d. R. R. im Mittelalt,, Münst. 1862. Maassen, in Krit. Vierteljahrschr. 5, 186 sgg. Ewald, in Neues Arch. f. ältere deutsche Geschichtsk. 5, 277 sgg., 501 sgg. (Hannov. 1880). Pitra, Anal. Noviss. Spicilegii Solesmens. 1885, 1, 136 sgg.].

Le raccolte di diritto ecclesiastico, che vennero compilate in seguito, non riportano più la materia secondo l'antica maniera, cioè in ordine cronologico, e solo distinta in *canones* e *decretales*, ma cercano di darle una disposizione sistematica, sebbene alquanto rozza. Esse non vogliono inoltre più servire unicamente come i lavori sistematici ricordati sopra ad un interesse locale, ma loro scopo è di accomodare le antiche disposizioni giuridiche con le nuove per modo, che se ne possa far uso praticamente in tutta la chiesa. Il numero di tali collezioni è assai grande, e se ne vengono continuamente scoprendo delle nuove. Esse perdettero però ben presto il loro pratico valore, poichè dovettero cedere il posto ad una ben più ampia collezione, al Decreto di Graziano, onde esse hanno ancora una certa importanza solo per ciò, che quasi tutta questa grande opera o direttamente o indirettamente riposa su di esse. Vanno quindi ricordate solo quelle che servirono di fonte immediata o mediata al Decreto di Graziano.

1. *Collectio Anselmo dedicata* (perchè essa è dedicata ad un Anselmo *archipraesul*), 883-97, ebbe origine in Italia, inedita, con parti tolte dallo Pseudoisidoro nella forma più breve, ed un ricco materiale di diritto romano, mutuato dalla *Lex Romana canonice compta* [1]).

2. Reginone abate di Prüm † 915, *libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis* [2]). Essa è un *manualis codicillus* composto per incarico dell'arcivescovo Ratodo di Treveri per servire al vescovo nel tenere i sinodi e nel tribunale sinodale.

3. Burcardo vescovo di Worms, *Collectarium (Decretum)* fra il

§ 39. [1]) Ved. Richter, Beitr. zur Kenntn. der Quell. d. can. Rechts, Leipz. 1834. Savigny, Gesch. d. Röm. Rechts i. Mittelalt. 2, 288; 7, 71. Siccome vi sono manoscritti senza i passi di diritto romano, è probabile che questi siano stati o tralasciati più tardi, oppure siano stati solo aggiunti all'opera. Scherer, D. eccl. 1, 236. — Ved. Patetta in Antologia giuridica di Catania, IV (1890), f. 3, e in Le Ordalie, Tor. 1890, 386, n. 2.

[2]) Più tardi ripetutamente accresciuto e modificato; ultima ediz. Wasserschleben, Leipz. 1840.

1012 e il 1022, in venti libri (Lib. XIX: *corrector et medicus*), con molte iscrizioni errate e falsificate e con largo uso dello Pseudoisidoro [3]).

4. *Collect. XII Partium* (prima del 1022), inedita, attinta da Burcardo, molte decisioni conciliari franche e tedesche.

5. La raccolta del vescovo Anselmo di Lucca († 1086) con molte falsificazioni e molti brani delle decretali pseudoisidoriane a vantaggio del sistema papale, inedita [4]).

6. Quella del cardinale Deusdedit (1087), avente la stessa tendenza, e contenente documenti tolti dagli archivi romani [5]).

7. Ivone di Chartres († 1115 o 1117), *Decretum*, ampio lavoro preparatorio per *Panormia* dello stesso autore [6]).

8. *Collect. trium Partium*, inedita, con molte parti tolte allo Pseudoisidoro.

9. *Collect. Caesaraugustana*, inedita.

10. *Polycarpus*, compilato dal cardinale Gregorio, inedito (circa l'anno 1118).

11. Una collezione britannica, inedita [7]).

12. Algero di Lüttich (prima del 1121), *de misericordia et iustitia* [8]), che servì di norma a Graziano quanto al metodo; dello stesso autore inoltre l'inedito *liber sententiarum*.

2. — Il " Corpus iuris canonici ".

[Laurin, Intr. in corp. iur. can., Frib. s. a.].

§ 40. — *A.* Il " Decretum Gratiani ".

[Ant. Augustinus, De emendat. Gratiani dialog. lib. 2, cum not. Baluzii, Par. 1672; ediz. Riegger, Vindob. 1762. Böhmer, nella prefaz. della sua ediz. Berardus, Gratiani canones genuini ab apocryphis discreti, 1783, Venet. 1-4.

[3]) Ed. Colon. 1543. 1560, Paris 1549, questa riprodotta in Migne, T. 140 (tutte ediz. cattive).

[4]) Mai ne riferisce le rubriche dei capitoli (Spicileg. Rom. T. 6, p. 316 sqq.). Il Thaner dimostrò che Anselmo prese a fondamento una raccolta sistematica pseudoisidoriana (Unters. z. Quellenk. d. kan. Rechts, Wien 1878).

[5]) Ed. Martinucci, Venet. 1869, Ved. Löwenfeld in N. Arch. 10, 309 (Hannov. 1885). Stevenson, Osservazioni sulla Collectio Canonum di Deusdedit, Roma 1885; anche in Archivio storico della R. Società Romana di Storia patria, 8, 305, Roma 1885.

[6]) Ediz.: *Decret.:* Lovan. 1661 e in Opp. Ivonis, Par. 1547, di qui presso Migne, Patr. 161; *Panorm.:* Basilea 1499. Lovan. 1557, riprodot. da Migne, loc. cit.

[7]) Ved. Ewald, loc. cit., vedi le decretali pontificie inedite di questa raccolta presso Löwenfeld, Epist. Rom. Pontif. ineditae, Lips. 1885.

[8]) Ediz. Migne, Patr. lat., T. 180.

Schulte, Gesch. d. Quellen u. Literat. d. Kanon. Rechts, 1, 29 sgg. Friedberg, nei Prolegomena alla sua ediz.; ivi pure le ediz. precedenti; ved. anche Lo Stesso, Z. 15, 1 sgg. 17, 397 sgg. — Bickell, De paleis quae in Grat. decr. inveniuntur, Marb. 1827. Maassen, Paucapalea, Wien 1859. Schulte, Die Paleae im Decr. Gratians, Wien 1874].

I. Fin qui il diritto ecclesiastico non era stato insegnato se non come parte della teologia nelle scuole capitolari; ma esso venne innalzato alla dignità di disciplina indipendente per opera del monaco del chiostro di S. Felice in Bologna, Graziano, che vi insegnava diritto canonico.

II. A tale scopo egli compose un vasto epitome [1]), in cui dava un breve testo *(dictum Gratiani),* illustrandolo quindi con passi delle fonti riportati testualmente, e collegati parimente fra di loro così da formarne un tutto organico. Il titolo di quest'opera, composta tra il 1141 e il 1150, e che oggi è detta *Decretum Gratiani,* era in origine: *Concordantia discordantium canonum;* e ciò in conformità dello scopo dell'autore, ch'era di porre l'armonia tra il materiale, accumulato nelle anteriori raccolte senza riguardo al luogo e al tempo a cui apparteneva e contenente perciò delle frequenti contraddizioni.

III. L'opera si divide in tre *Partes.* La prima fu suddivisa in 101 *Distinctiones,* non però da Graziano [2]). Le distinzioni si dividono in *canones;* i quali non sono altro che i singoli passi citati, a cui Graziano fece precedere una breve *rubrica,* e che oggidì vengono numerati con numerazione indipendentemente per ogni distinzione. La seconda parte [3]) contiene 36 casi giuridici *(Causae),* in cui l'autore intercala delle *quaestiones.* A queste egli risponde nei *ca-*

§ 40. [1]) Rolandus, Summa, praef. (ed. Thaner, Innsbr. 1874, 4): *Horum igitur dubitationes magister Gratianus intuens praesentibus atque futuris consulere cupiens hoc opus composuit. In cuius exordio quaeritur nomen, causa scribendi, quibus scripserit, quae materia, quae intentio, quis modus scribendi. Hoc opus a compilatore nomen accepit, non quod ipse decretorum auctor exstiterit, sed de diversis partibus ea in unum collegerit. Causa scribendi fuit concordiam canonum demonstrare, eorum differentiam ad concordiam revocare. Sociis specialiter eum scripsisse credimus vel tamquam universitati providens universis lectioni sacrorum canonum insistere volentibus eum scripsisse dicamus.*

[2]) Dist. 1-20: Introduzione sopra le fonti del diritto (citata da Graziano come *tract. decretalium*); Dist. 20-101: Delle persone ecclesiastiche, e cioè: Dist. 21-59: *Tractatus ordinandorum,* Clero, sua gerarchia e ordinazione; Dist. 60-90: elezione, consacrazione e posizione giuridica dei prelati; Dist. 91-101: dell'autorità ecclesiastica spettante ai legati pontifici e ai primati e mancante ai principi.

[3]) Collegati fra loro sono C. 10-14: diritto patrimoniale ecclesiastico; C. 16-20: diritto dei regolari; C. 57-36: *tractatus de coniugio.*

nones, i quali, come del resto in tutta quanta l'opera, sono collegati dai *dicta* di lui. La qu. 3 della causa 33 contiene un trattato distinto sopra la penitenza *(tractatus de poenitentia)*, il quale fu più tardi suddiviso in sette distinzioni. La parte terza infine, che contiene disposizioni sulla liturgia ed è per conseguenza intitolata *de consecratione*, si divide oggidì in cinque *Distinctiones* [4]).

IV. Quest'opera soppiantò le anteriori raccolte di diritto tanto più facilmente, in quanto essa non soltanto conteneva tutto il loro materiale e più ancora, ma gli dava una elaborazione scientifica, del che si sentiva vivo il bisogno. Ond'è che a quest'opera si riannoda essenzialmente la dottrina giuridica posteriore (Decretisti) [5]).

V. Sotto varie forme si esplicò l'attività scientifica intorno al Decreto di Graziano:

1. Esso venne fatto anzitutto oggetto di insegnamento orale. Si esponeva cioè la *Summa* del trattato, si faceva lettura del testo, vi si collegavano dei casi veri o finti, si citavano dei passi paralleli, si rimovevano le contraddizioni che si incontravano, se ne traevano delle regole di diritto *(brocarda)*, oppure si sollevavano delle questioni risolvendole poi con il contenuto del libro.

2. Inoltre il decreto diede occasione a lavori scritti; che furono di più specie:

a) Dapprima si mirò a completarlo. A ciò attese già lo scolaro di Graziano, il maestro di diritto Paucapalea; e le sue aggiunte, che nella forma posteriore del decreto sono in numero di 166, furono tutte dette Paleae dal nome di lui.

b) Ben tosto però si vennero scrivendo delle illustrazioni *(glossae)*, dapprima fra le righe *(interlineares)*, poi anche in margine *(mar-*

[4]) Metodo di citare: Per la Pars 1 si cita il *canon* e la *Distinctio* senza aggiungere altro quanto alla parte (c. 3, D. 4); per la Pars 2 si cita la *Causa*, la *quaestio*, il *canon*, senza aggiunger parimente nulla quanto alla parte (C. 1, qu. 1, c. 1); ma la qu. 3, Causa 33, viene di nuovo citata secondo il *canon* e la *Dist.*, con l'aggiunta *de poenitentia* (c. 1, D. 1, *de poen.*); per la Pars 3, si cita la *Dist.* e il *can.*, con l'aggiunta *de consecratione* (c. 1, D. 1 *de consecr.*).

[5]) Decretisti: Paucapalea (*Summa*, ed. Schulte, Giessen 1890), Omnibonus († 1185), Stephanus Tornacensis († 1203, *Summa*, ed. Schulte, Giessen 1891), Joh. Faventinus (1171), Rolandus Bandinellus (divenuto poi papa Aless. III † 1181: *Stroma* o *Summa* ed. Thaner), Sicard. Cremonensis († 1215), Rufinus (*Summa* † 1164), Simone de Bisignano (*Summa* prima del 1179), Cardinalis (forse il cardinal Graziano), Bazian. († 1197, il primo *Dr. utr. iur.*), Huguccio (*Summa super decretis* † 1210), Joh. (Semeca, Semeke) Teutonicus († 1275? ved. Schulte, Z. 16, 107 sgg. e Friedberg, Z. 17, 405 seg.), Bartolomeo da Brescia (dopo il 1245). — Ved. Schulte, Gesch. 1, 109; Tanon, in Nouv. Rev. hist. 1888, 822; e 1891, 121

ginales), ed in esse si prese ad elaborare anche il materiale teoretico delle lezioni, cosicchè il testo venne circondato da un completo *Apparatus.* Fra tali glosse ottenne una considerazione affatto speciale e divenne quindi stabile *(ordinaria)* quella di Giovanni Teutonico (prima del 1215); la quale sola, elaborata ed accresciuta da Bartolomeo da Brescia, venne in seguito studiata e citata.

c) Si composero finalmente anche delle *Summae,* cioè opere non collegate col testo, le quali miravano a schiarire i singoli capitoli, o esponevano il contenuto delle varie distinzioni.

d) Per contro le riforme del decreto [6]) non ebbero nessuna diffusione.

VI. Per quanto del decreto di Graziano abbiano fatto uso anche i papi, pure esso non venne mai riconosciuto formalmente come un vero codice. Anche i singoli canoni del decreto non hanno altro valore giuridico, se non quello che sarebbe loro spettato ugualmente anche se essi non fossero stati in esso accolti. Questo però è a notarsi, che il fatto di essere stati alcuni canoni accolti nel decreto cooperò a farli adottare, e quindi conferì loro in tal modo un valore come diritto consuetudinario.

§ 41. — *B.* Le Raccolte di Decretali.

[Theiner, Disquis. crit. loc. cit. Numerosi trattati sono citati dallo Schulte nella sua Gesch. d. Quellen 1 e 2. Friedberg, nei Proleg. alla sua ediz. del *Corp. iur. can.* Vol. 2, ved. Z. 18, 118. Lo stesso nei Proleg. alla sua ediz. delle *Quinque compilat. antiquae.* Rittner, Z. 19, 71 sgg.].

I. Graziano aveva accolte nel suo libro delle decretali pontificie, fino a papa Innocenzo II (1139), designandole come *canones* e dando quindi loro lo stesso valore che ai decreti conciliari, col che egli portava a compimento la teoria del potere legislativo spettante ai papi, il quale poteva essere limitato unicamente dal *ius divinum.* Forti di tale appoggio le decretali pontificie vennero nel periodo di tempo immediatamente susseguente e specie sotto Alessandro III acquistando maggiore importanza, ed i canonisti educati unicamente

sgg., e Schulte, Singer, in Anzeiger dell'Accad. di Vienna, 1889, n. XXIV, 1890, n. VIII.

[6]) Omnibonus, Abbreviatio Decreti (1157-85), ved. Schulte, Gesch. 1, 119, Cardinale Laborante, Codex compilationis (1182). Ved. Zaccaria in Gallandi, Syllogе 2, 765, Mag. 1790. Ved. inoltre il Grat. Decretorum lib. V sec. Gregor. titulos per Joa. a Turrecr. ed. Just. Fontanini, Rom. 1727, attribuito a Giovanni di Turrecremata.

allo studio di Graziano se ne servivano separatamente *(extravagantes, qui extra decretum Gratiani vagabantur)* a fine di trarre dalle loro decisioni singolari ragione di derogare al diritto comune, al modo stesso che facevano i Romanisti con i frammenti delle Pandette e le costituzioni del Codice; oppure ancora ne facevano delle raccolte[1]). Fra queste, cinque *(quinque compilationes antiquae)*[2]) sono d'una speciale importanza, come quelle che furono accolte nelle scuole, e che servirono di base alla seconda parte del *Corpus iuris.* La prima fu composta circa il 1191 da Bernardo di Pavia *(breviarium extravagantium),* e divide la materia in cinque libri *(iudex, iudicium, clerus, sponsalia, crimen),* servendo in ciò di modello alle raccolte posteriori, che adottarono lo stesso sistema. La terza fu da Innocenzo III (1210), non già pubblicata direttamente come una raccolta di leggi[3]), ma invece spedita alla università di Bologna perchè vi potesse servire come testo autentico per l'istruzione e l'uso forense. La quinta per contro venne da Onorio III (1226), con l'inviarla a Tancredi (in Bologna), imposta espressamente perchè se ne facesse uso *tam in iudiciis quam in scholis*[4]).

§ 41. [1]) Si debbono ricordare le seguenti: *Appendix Conc. Lateran.* (Mansi, C. t. XXII). *Coll. Casselana* (presso Böhmer, Corp. iur. can., vol. 2, Append. 185 sgg.). Coll. *Lipsiensis* (presso Friedberg, Quinque Compil.; v. Richter, De ined. decret. coll. Lips., Lips. 1836). *Coll. Bamberg.* (Ved. Schulte, Beitr. z. Gesch. des can. Rechts, Wien 1873). Gilberto, Alanus, (Ved. Schulte, Die Compil. Gilb. u. Alan., Wien 1870); *Collect. Lucens.* (Baluz., Miscell., Luccae 1763, 3, 368 sgg.), Rainerius Pomposianus (Baluz., Epp. Innoc. III, Paris 1683, 1, 543 sqq.); sopra una nuova collezione, ved. Löwenfeld (Neues Archiv. 10, 586; 1885), che la crede la più antica fra tutte queste.

[2]) Le 4 prime furono edite da Antonio Augustinus (ultima ediz.: Labbé, Antiq. collect. decretal. cum Ant. Augustini et Jac. Cujacii notis et emendat., Paris 1609 [1621]. La 5 dal Cironio: Quinta Compil. decretal. Honorii III, ed. Cironius, Tolos. 1645 fol. e I. A. Riegger, Vindobon. 1761, 4. Tutte 5 lo furono dal Friedberg, Quinque compil. antiq. Lips. 1882. — Esse sono tutte glossate (le prime 3 sopratutto da Tancredi, la 4 da Giov. Teutonico).

[3]) Innoc. III universis magistris et scolaribus Bononiae commorantibus salutem et apost. bened. (1210 ed. Friedberg, p. 105): *Devotioni vestrae insinuatione presentium innotescat, decretales epistolas a dilecto filio magistro P(etro), subdiacono et notario nostro, compilatas fideliter, et sub competentibus titulis collocatas, in nostris usque ad XII annum contineri registris, quas ad cautelam vobis sub bulla nostra duximus transmittendas, ut eisdem absque quolibet dubitationis scrupulo uti possitis, cum opus fuerit, tam in iudiciis quam in scholis.*

[4]) Honor. III, Bolla: Novae causarum a Tancredi (1226-27, ed. Friedberg, p. 151): *Novae causarum emergentium questiones novis exigunt decisionibus terminari, ut singulis morbis competentibus remediis deputatis, ius suum cuique salubriter tribuatur. Licet igitur a quibusdam predecessoribus nostris, per ea, que suis temporibus sunt decisa, forma futuris negotiis provide sit relicta, quia tamen prodiga rerum natura, secundum varietates multiplicium casuum parit cottidie novas causas, nos quasdam epistolas decretales super his, que nostris suborta temporibus, per nos, vel fratres*

II. La dispersione di tutto questo materiale e la conseguente incertezza del diritto [5]), e più ancora la coscienza d'aver raggiunto l'apice della propria potenza e il desiderio che ne derivava, di dare a tutto il complesso del diritto l'impronta papale e di rendere per ogni lato inattaccabile la legislazione pontificia, indussero Gregorio IX a dare incarico al suo cappellano Raimondo di Pennaforte di raccogliere in una nuova collezione le anteriori compilazioni e le sue proprie decretali, con le quali egli decideva in modo autoritario delle questioni fino allora controverse. Questa raccolta fu pubblicata nel 1234 con l'inviarla alle scuole di diritto di Parigi e di Bologna [6]), tolse ogni valore di *ius commune* a tutte le anteriori decretali non ricevute nel decreto o in questa stessa raccolta [7]), proibì che si facessero nuove raccolte senza consenso del pontefice, e troncò con ciò la vita delle scuole di diritto canonico, la cui importanza era scaturita fino allora dal fatto, che il *ius singulare* delle singole decretali veniva mercè la recezione per parte di esse diffondendosi come *ius commune* [8]). Essendo state le *Compilationes antiquae* parimente tolte di mezzo, il nuovo libro restò solo accanto al *Decretum Gratiani* — la cui importanza del resto e conseguentemente quella pure del diritto conciliare contenutovi subì una essenziale diminuzione — e venne detto appunto perciò *liber extra* (si cita X., cioè: c. 1 X, *de sponsal. et matr.* [4, 1]). Molte volte in questa raccolta di una sola decretale se ne fanno più, spesso si tralasciano dei brani *(et infra)* le *species facti (partes decisae),* e non mancano le interpolazioni. La *glossa ordinaria* alla medesima venne fissata per opera di Bernardo da Parma († 1263).

III. Anche in seguito però il diritto si venne come di ragione

nostros decidimus, vel etiam aliis de ipsorum consilio commisimus decidenda, compilari fecimus, et tibi sub bulla nostra duximus destinandas. Quocirca discretioni tuae per apostolica scripta mandamus, quatinus eis solempniter publicatis, absque ullo scrupulo dubitationis utaris, et ab aliis recipi facias tam in iudiciis, quam in scholis.

[5]) La necessità di sottoporre alla critica la autenticità o meno delle decretali poteva anche fare, che si ripudiassero delle autentiche. Ved. Schulte, Gesch. 1, 165.

[6]) Bolla: Rex Pacificus in Corp. iur. Ved. Felten, Papst. Gregor. IX; Freib. 1886, 199.

[7]) Questo per vero non è detto espressamente nella bolla, ma dalle sue parole : *volentes ut hac tanta compilatione universi utantur in iudiciis et in scholis*, appare come tale fosse la volontà del legislatore. Questo contro Scherer, D. eccl. 1, 251.

[8]) Ved. Thaner, in Mitth. d. Instit. f. Oesterr. Gesch.-Forschg. Innsbr. 1888, 9, 409, il quale dimostra, che anche la curia non accolse alcune decretali per quanto genuine.

svolgendo per mezzo di decretali contenenti delle particolari disposizioni, le quali, a dispetto della proibizione di Gregorio IX, furono privatamente od ufficialmente raccolte e glossate, e in parte anche dietro comando dei papi collocate nel *liber extra* [9]). Già Bonifacio VIII fece raccogliere queste decretali e le proprie in una nuova collezione in cinque libri, ch'egli pubblicò (1298) con l'inviarla a più università [10]), e che aveva inoltre più assai che non il *liber extra* il carattere di un codice, come quella che emanava da colui, *qui iura omnia in scrinio pectoris sui censetur habere.* Essa prese, poichè la si considerò come una continuazione del *liber extra,* il nome di *liber sextus,* abolì tutte le decretali non accolte o che almeno non erano state espressamente mantenute in vigore, e venne fornita anch'essa di una *glossa ordinaria* per opera di Giovanni Andrea († 1348).

IV. Clemente V fece riunire le decisioni del concilio di Vienne (1311 [11])) e le sue proprie decretali in una nuova raccolta (liber VII), ch'egli pubblicò in concistoro nel 1314, ma che non potè essere spedita alle università per la sopravvenuta morte del pontefice. Onde questa collezione, a cui si diede più tardi il nome di *Clementinae,* fu una seconda volta pubblicata nel 1317, senza mutazioni di sorta, da Giovanni XXII, che la spedì alle università [12]). Essa non toglie vigore alle decretali non accolte. La sua *glossa ordinaria* è opera parimente di Giovanni Andrea e fu rimaneggiata da Francesco Zabarella († 1417).

V. Con questa si chiude la serie delle collezioni ufficiali, che vennero nel concilio di Basilea designate come *Corpus iuris.* Le decretali dei papi posteriori vennero solo arbitrariamente unite alle Clementine, finchè Giovanni Chappuis le aggiunse nel 1500 alla sua edizione del *Sextus* e delle Clementine, distribuendole in due raccolte. Delle quali la prima (*Extravagantes Johannis XXII)* contiene venti decretali di questo papa divise in quattordici titoli, la seconda *(Extravagantes communes)* contiene settantuna decretali,

[9]) Ved. intorno a ciò Schulte, Gesch. d. Quellen. 2, 25 sgg. Friedberg in Prolegom. all'ediz. del lib. VI.

[10]) Bolla: Sacrosanctae Romanae ecclesiae in Corp. iur. Ne furono redattori: l'arciv. Guglielmo d'Embrun, il vesc. Berengario di Bezières, il vicecancelliere Riccardo da Siena colla cooperazione del legista Dino. Ved. Hauréau, nel Journal des Savants, Paris 1884, 271.

[11]) Ved. Ehrle, nell'Arch. f. Lit. u. KGesch. d. Mittelalt. di Denifle ed Ehrle, Berl. 1886, 2, 353; 3, 1 (1887); 4, 361 (1888).

[12]) Bolla: Quoniam nulli in Corp. iur. Quanto alla storia dell'orig.: Friedberg, nei Proleg. dell'ediz.

divise in cinque libri *(quartus liber vacat).* D'allora in poi queste collezioni rimasero come parti componenti il *Corpus iuris,* per quanto esse non abbiano l'autorità di un codice, anzi si debba per ogni singola decretale sollevare la questione, fino a che punto essa possa ritenersi come legge generale, o a quale chiesa invece essa si riferisca unicamente come legge speciale [13]).

VI. Ognuna delle tre raccolte ufficiali ha il carattere di un codice distinto; onde tutti i loro brani hanno un uguale valore giuridico. La raccolta posteriore deroga alla precedente, il che vale eziandio tanto per rispetto alle estravaganti di fronte alle disposizioni delle altre collezioni, come per rispetto alle più recenti disposizioni legislative della chiesa, per rispetto a tutto quanto il *Corpus iuris canonici.*

VII. Una nuova raccolta di diritto stampata sotto Clemente VIII *(Liber septimus* [14])), non ebbe l'approvazione del pontefice; e parimente niun valore come legge può attribuirsi al *liber septimus* compilato da Pietro Matthaeus, riprodotto in molte edizioni del *Corpus iuris.*

VIII. Una edizione ufficiale del *Corpus iuris*, a cui lavorò per ventidue anni una commissione di 35 membri a ciò delegata *(Correctores Romani* [15])), fu pubblicata in Roma nel 1582, ed il suo testo fu dichiarato testo legale. Questa edizione servì di fondamento a tutte le seguenti [16]) fino all'ultima di Emilio Friedberg (Lipsiae 1879, vol. I; 1881, vol. II), la quale, per quanto riguarda il decreto, dato che oggidì non si può più negare un valore giuridico ai canoni contenutivi, si propose di ripristinare in luogo del testo manipolato dai *correctores romani* quello originario di Graziano, mentre per contro mantenne per le raccolte di decretali il testo romano, pur facendone anche qui conoscere il tenore originario col sussidio dei manoscritti [17]).

[13]) Ved. Bickell, Ueb. d. Ensteh. u. d. heut. Gebrauch d. beid. Extrav.-Samml., Marb. 1825, Schulte, Gesch. 2, 59 sgg. Friedberg nei Proleg. dell'ediz.

[14]) S. Domini u. D. Clementis VIII Decretales, Romae 1598 (ed. Sentis, Frib. 1870).

[15]) Ved. Friedberg nei Prolegom. della sua ediz. Inoltre De Nolhac, Jacques Amyot et le décr. de Grat. in Mélanges d'archéol. et d'hist. 5, 284, Paris 1885.

[16]) Anche quella di Giusto Hennig Böhmer (Halle 1747) e quella di Emilio Lodovico Richter (Lipsiae 1839).

[17]) 1. Decretalisti: Bernardo da Pavia † 1213 (*B. Pap.... Summa decretal.* ed. Laspeyers, Ratisb. 1860) e glossatore della sua compilazione. Tancredus † prima del 1236 (*ordo iudiciarius. Summa de*

IX. Infine il *Corpus iuris canonici* conservò, non ostante l'opposizione di Lutero [18]), il suo valore anche nella chiesa evangelica, ma però solo in sussidio della legislazione territoriale e solo in quanto esso si riferisca ad istituti, i quali riposino così nella chiesa cattolica come nella evangelica sugli stessi principî dogmatici, e per conseguenza in una misura pressochè insignificante per rispetto al diritto odierno.

§ 42. — III. **Il Diritto romano.**

[Comes de Reisach in Theiner, Disquis. critic. Savigny, St. del d. rom. nel Medioevo (Trad. Bollati) Torino 1864-67. Stobbe, Gesch. der deutschen Rechtsquellen, 1, 262. Löning, Gesch., 2, 284 sgg. Conrat (Kohn), Gesch. d. Quell. u. Lit. d. röm. R. im früh. Mittelalter, 1, Leipz. 1889].

I. La posizione presa dagli imperatori romani di fronte alla chiesa, che essi sottoposero al loro potere legislativo, spiega la essenziale importanza che per la più antica vita ecclesiastica ebbe il diritto romano. Che in Italia venne applicato mercè le collezioni

matr. ed. Wunderlich, Gött. 1841, Apparato alle Comp. I. II. III.). Joh. Teutonicus (Apparat. alla Com. IV). Sinibaldus Fliscus (Innoc. IV. *Apparatus in V lib. decretal.*) † 1254, Bern. Parmensis † 1266 Henricus de Segusia Card. Hostiensis † 1271 (summa super titul. decretal. [aurea]. *lectura in X decretales Gregorii IX*). Joh. Monachus Picardus Cardinalis † 1313, Zenzelinus de Cassanis c. 1325, Joh. Andreä † 1348 (*fons et tuba iur. can.*). Guil. de Monte Lauduno † 1346. Petrus Ancharanus † c. 1415. Nic. Tudischus Panormitanus † 1443. Joh. Franc. Pavinus † 1486. Andrea Barbatia Siculus † 1482. Felinus Sandeus † 1503. Phil. Decius † 1538. — 2. Summisti: Sicard., Bernh. da Pavia, Tancred., Gofredus Tranensis; Hostiensis, Joh. Calderinus † metà del sec. XIV. — 3. Lavori più ampi: Guil. Durantis o Duradus, *Speculator* (*Summa Summarum*) † 1296. Guil. de M. Laud., Lappus Castilioneus c. 1350. Joh. Lignanus c. 1365. Petr. d'Alliano † 1425. Joh. Gerson (Charlier) † 1429. Nic. de Clemangis † c. 1440. — 4. Casuisti ed autori di Responsa: Benincasa Senensis c. 1200. Bern. Compostell. iun. c. 1245. Joh. de Deo † dopo il 1253. Baldus de Ubaldis † 1400 e altri. — Più recenti commentarî sulle varie parti sono: I. al Decreto: Dartis, Comment. in univ. Gratiani decr. in Eiusd. Opp. canon., Paris 1656 fol.; van Espen, Brevis comment. in Gratianum in Eiusd. Opp. ed. Colon. (1777) T. III ed ed. le Plat, Lovan. 1777, 2 Tom. — II. Alle Decr. Gregoriane: Cuiacius, Recitat. ad II, III et IV Decretal., nell'ediz. dell'Opp.; Jan. a Costa, Summaria et Comment. in Decr. Gregor. IX, ed. nov. Neap. et Lips. 1778, 2 Tom. 4. Gonzales Tellez, Comment. ad Decretal. V lib. Gregor. IX, ed. nov. Lugd., 1713, 4 Tom. fol., Cironius, Paratitla in V lib. Gregor. IX in Eiusd. Opp. ed. Vindob. 1761, 2 Tom. 4. Prosper Fagnani, Jus canon., Rom. 1659 e frequent., in ultimo Colon. 1759, 1-6 fol. — III. Al lib. VI: Gomez, Comment. in nonnull. lib. VI, Decret. titul. Rom. 1539, Leyd. 1576, Butrio, In Sext. Decret. Volum. Comment. Venet. 1575 fol. — IV. Alle Clementine: Alteserra, Comment. in libros Clementin., ed. Glück, Hal. 1782, 8.

[18]) Lutero alla nobiltà cristiana della nazione tedesca (Zimmermann, loc. cit., 1, 526). Schott, De auctor. iur. can. inter evangel., Erlangen 1781. Sachsze, Luther u. d. kan. Recht, Halle 1884.

giustinianee, l'*Epitome Iuliani,* e mercè ancora alcune raccolte, in cui esso andava unito al diritto canonico [1]), ed in Francia mercè essenzialmente il Breviario Visigotico e il Codice Teodosiano. Il diritto romano venne poi inoltre considerato come il diritto della chiesa [2]), e si sostituì anche nei regni germanici, non senza eccezioni però, in luogo del diritto nazionale dei chierici [3]). Ma col progredire del diritto canonico passò il diritto romano in seconda linea [4]), per quanto però nei tribunali ecclesiastici esso continuasse, ogni qualvolta non si avevano prescrizioni di diritto canonico, ad essere in uso [5]), come quello che meglio corrispondeva con la sua natura universale alle tendenze parimente universali del cattolicismo. Ma dopochè da una parte la chiesa dovette cedere allo stato la sua giurisdizione sulle questioni di diritto civile toccanti i chierici e sopra le istituzioni ecclesiastiche, e dopochè d'altra parte il diritto romano cessò di essere diritto comune nella maggior parte dei paesi tedeschi, ne conseguì che esso non può più essere dalla chiesa e dal clero considerato come fonte di diritto per i rapporti di diritto civile, se non ove esso è ancora rimasto pienamente in vigore come diritto comune.

II. Per contro nella chiesa evangelica dovette il diritto romano servire a colmare le lacune, che si erano formate in seguito alla abolizione del diritto canonico [6]). Ma anche qui esso perdette questa sua funzione dappertutto, ove esso venne considerato dallo stato come non più in vigore, ed ove la legislazione stessa dello stato emanò delle proprie norme al proposito, spesso a dir vero prendendo a fondamento il diritto romano.

§ 42. [1]) Maassen, Ueb. eine *lex Romana canonice compta*, Wien 1860. Lo stesso, Bobienser Excerpte des röm. Rechts, Wien 1864. Schulte, Ueb. die *Summa legum* des Cod. Gottwic. n. 38, Wien 1868, con aggiunta, Wien 1870. Ved. anche Maassen, Gesch. 1, 765. 792. 888. 896.

[2]) C. Aurel. 1 (511) 1. Bruns, 2, 160): *de homicidis adulteris et furibus si ad ecclesiam confugerint id constituimus observandum, quod ecclesiastici canones decreverunt et lex Romana constituit.*

[3]) Lodovico il Pio nel Liber Papiens. c. 53 (Mon. Germ. LL. 4, 539): *ut omnis ordo ecclesiarum secundum legem Romanam vivat;* contro Löning, Gesch. 2, 284, col quale è d'accordo il Brunner, Deutsche RGesch. 1, 296), per il regno franco, ved. Mayer, Zur Entstehung d. Lex Ribuar, 25.

[4]) Honor. III, c. 28, X (5, 33).

[5]) Prolog. alla Gl. dello Specchio sasson. v. 147 (presso Homeyer, in Dissert. della Accad. delle Scienze stor. fil. 1854, 195): *Foro ecclesiastico si debes litigare | haberis pro fantastico, si velis allegare | jura huius speculi, quae ab his contemnuntur | ut unius populi, si non concordabuntur | legibus vel canonibus.*

[6]) Ved. § 137, 6. — Brenz, Come si debba agire nelle cose matrimoniali Wittenb. 1531, 3.

§ 43. — IV. Il Diritto consuetudinario.

[Moy, A. 1, 65. Schulte, Dir. eccl. 1, 199 sgg. Meier, Die Rechtsbild. in Staat. u. K., Berl. 1861. Scheurl, Z. 2, 184 sgg., 3, 30 sgg., 387 sgg. Scherer, D. eccl. 1, 130. Schwering, Z. Lehre v. kanon. Gewohnheitsrecht, Warendorf. 1888 (Gött. Dissert.). Bauduin, De consuet. in iure can., Lovan. 1888].

I. Nella chiesa più antica dovette dominare essenzialmente il diritto consuetudinario, poichè il *ius divinum* e la *traditio,* il cui concetto non erasi allora per anco pienamente svolto, non abbracciavano tutto il complesso della vita giuridica. Ma anche dopochè gli organi ecclesiastici vennero acquistando un potere legislativo e fu quindi possibile che vi fossero delle vere leggi, conservò il diritto consuetudinario il suo valore come fonte di diritto [1]), ed ebbe non solo il tacito consenso degli organi legislativi, ma venne come tale da essi riconosciuto [2]).

1. La teoria del diritto consuetudinario ecclesiastico si svolse, sebbene non compiutamente, nelle fonti del diritto canonico, e non andò immune dai difetti, che sono inerenti in genere alla teoria medioevale del diritto consuetudinario. Conseguentemente la consuetudine, perchè abbia la forza di derogare ad una legge ecclesiastica, deve esser stata in uso per tutto il tempo necessario a prescrivere (*legitime praescripta* [3])). Ogni consuetudine inoltre deve essere *rationabilis* [4]) e non deve urtare col *ius naturale* [5]).

§ 43. [1]) Ved. D. II, c. 7.

[2]) Ved. c. 1 (1, 2) in VI^to^. Si deve pertanto anche ricordare, che il legislatore ecclesiastico, come anche il civile, mentre avrebbe potuto impedire che il diritto consuetud. entrasse in vigore, non lo volle fare; dal che si deve indurre e converso che egli riconobbe in genere il diritto consuetudinario come fonte di diritto. Tale riconoscimento a vero dire non si rinviene nelle fonti canoniche, ma si può ricavare da quelle leggi, in cui il legislatore determina i requisiti indispensabili perchè una consuetudine possa valere come fonte di diritto; dato che si tratti di requisiti, i quali non scaturiscono di per sè dalla natura stessa delle cose. Ved. Schwering, 25 segg.

[3]) Ved. Biederlack in Ztschr. f. kath. Theol. 6, 438. 608, Innsbr. 1882. Prima della fine del sec. XII non poteva una consuetudine aver forza di derogare ad una legge, e ancora al tempo della compilazione gregoriana la questione era così controversa, che essa dovette venire espressamente risolta nel c. 11, X (1, 4). Il requisito della prescrizione ebbe origine da ciò, che la consuetudine fu considerata come una *immunitas* di fronte alla *lex*, ossia come una servitù da imporsi sul genere umano. Essa poteva venir acquistata per usucapione, per dare origine alla quale il possesso necessario era fornito dall'esercizio, e la *bona fides* dalla *opinio necessitatis*, mentre il *longum tempus* serviva come *iustus titulus*, del resto non essenziale per l'usucapione. Kreutzwald, De canonica iur. consuetudin. praescript., Berol. 1873. Per la *consuetudo praeter legem* si richiede solo il *longum tempus*, che già Giov. Teutonico e i posteriori canonisti fissavano a 10 oppure a 20 anni, mentre stando alle fonti la decisione deve dipendere dal giudice. (Kreutzwald, 87. Decis. del trib. sup. di Berl. 19/6 1848, p. 3, n° 292).

[4]) Ved. c. 2, de cons. in VI^to^ (1, 4).

[5]) Graziano definisce in pr. D. I, il

2. Mentre il diritto consuetudinario secolare riposa sulla coscienza giuridica del popolo, quello ecclesiastico per contro non può considerarsi come un frutto della coscienza giuridica dei membri della chiesa. Poichè ciò urterebbe contro il principio della chiesa cattolica, che i laici non possono dare norme in materia ecclesiastica. Al clero spetta la potestà di emanare il diritto consuetudinario; onde accade che il diritto consuetudinario ecclesiastico non presenta già una analogia col diritto emanante dal popolo, ma con quello emanante dai giuristi.

3. Vi sono delle massime di diritto consuetudinario ecclesiastiche vigenti tanto per tutta quanta la chiesa, come pure per una pluralità di persone, le quali stiano fra di loro in una comunione di fatto o di diritto che importi l'osservanza di un determinato principio giuridico (vi sono anche quindi consuetudini nazionali).

4. Il diritto consuetudinario ecclesiastico può pure scaturire dall'uso dei tribunali e dall'*opinio doctorum,* che di per sè non hanno vigore di fonti di diritto.

II. La chiesa evangelica non ha stabilito nessun principio speciale intorno alla natura e intorno ai requisiti del diritto consuetudinario ecclesiastico, il quale pure ebbe anche in essa una notevole importanza [6]). Onde spetta alla scienza il formulare quali principii lo debbano regolare, tenendo conto della natura giuridica della chiesa, e riconoscendo quindi come validi i requisiti canonici solo in quanto essi da una parte non urtino col concetto della chiesa evangelica, e dall'altra non siano da respingersi in virtù delle teorie moderne del diritto consuetudinario.

1. Così la chiesa evangelica dovrà tener fermo il requisito della razionabilità, ma respingere per contro quello della prescrizione, perchè riposa su di un concetto errato, e quello ancora, che il diritto consuetudinario non debba urtare col *ius divinum,* poichè questo non è nel senso della chiesa cattolica riconosciuto dalla evangelica.

2. Nella chiesa evangelica il diritto consuetudinario dovrebbe

Ius naturae come *quod in lege et euangelio continetur.* Però da Tommaso di Aquino in poi per *ius naturale* si comprende il complesso delle norme, le quali si fondano sui principî stessi riposti da Dio nella natura umana, mentre il *ius divinum* in stretto senso (*positivum*) comprende le norme emanate direttamente da Dio o da Cristo, e tramandate per mezzo delle sante scritture o della tradizione.

[6]) Lutero, Messa tedesca 1526 (Richter, KO. 1, 40).

emanare da chi ha l'ufficio di insegnare e insieme dalla comunità; ma essendosi la posizione di questa sempre più venuta deprimendo ne conseguì a poco a poco che il diritto consuetudinario evangelico sia più che altro un diritto di teologi.

3. Il diritto consuetudinario evangelico ha esistenza unicamente nella cerchia delle varie chiese territoriali. Però esso si svolse in queste in modo assai somigliante, perchè i rapporti dei teologi fra di loro erano assai stretti in tutta la Germania, e d'altra parte i concetti giuridici non potevano che svolgersi ugualmente in tutti i paesi, dato che dappertutto tale svolgimento aveva per basi le sante scritture e i libri delle confessioni.

§ 44. — V. **La Legislazione secolare.**

I. Gli imperatori romani ebbero la facoltà di dar leggi alla chiesa [1]; e la esercitarono tanto per rispetto ai rapporti giuridici esteriori della chiesa, come per rispetto agli interni, anzi perfino riguardo al dogma [2]. E per quanto nell'impero occidentale dal secolo IV in poi sia venuta facendo qua e là capolino l'opinione, che l'imperatore non possa emanare norme ecclesiastiche se non in servizio della chiesa e sotto l'influenza regolatrice della medesima, e per quanto tale opinione abbia trovato un rappresentante sempre più invadente nel vescovo di Roma [3], pure il diritto pubblico romano non ne fu se non lievemente scosso, e del resto ogni deroga di fatto al medesimo venne meno con la riconquista dell'Italia per opera di Giustiniano. Ma appunto lo sconfinato dispotismo in materia di fede, che domina nella susseguente legislazione imperiale, diede origine ad una nuova opposizione; onde venne fatto al vescovo di Roma, politicamente isolato, forte solo della sua energia e quindi moralmente alto, di stabilire, che in Occidente potessero aver vigore soltanto quei decreti imperiali, che fossero

§ 44. [1]) Ved. sopra § 42.

[2]) Vedi sopra § 11, 40.

[3]) Felice II all'imperatore Zenone (484, Thiel, epp., 1, 250): *Puto, quod vobis sine ulla dubitatione sit utile, si Ecclesiam catholicam . . . sinatis uti legibus suis . . . Certum est enim, hoc rebus vestris esse salutare, ut quum de causis Dei agitur . . . studeatis . . . sacrosancta per eorum praesules discere potius quam docere, Ecclesiae formam sequi, non huic humanitus sequenda iura praefigere . . . cui Deus voluit clementiam tuam piae devotionis colla submittere.*

stati da lui riconosciuti. — Le leggi dello stato romano non hanno più oggidì importanza se non per la storia del diritto.

II. Anche i re germanici (fino a quelli Burgundi) ebbero la potestà esclusiva di legiferare in materia ecclesiastica. Del pari i Franchi, e specialmente Carlo Magno [4]; poichè soltanto verso la metà del IX secolo fu tale loro facoltà oppugnata in teoria e trascurata nella pratica.

III. Per contro gli imperatori germanici non pretesero più di avere essi esclusivamente la facoltà di legiferare in materia ecclesiastica; ma la necessità sempre crescente di porre un netto confine tra lo stato e la chiesa fece sì che dappertutto [5] la legislazione secolare regolasse in modo autonomo tutti quei rapporti, in cui si trattasse di tutelare i diritti dello stato e di respingere le usurpazioni della chiesa.

IV. I governi dovettero dal sec. XVI ai nostri giorni non solo estendere sempre più questa loro funzione tutelatrice, ma anche pensare a proteggere e a regolare con leggi le nuove confessioni cristiane, che si vennero formando, e che non furono riconosciute dalla chiesa cattolica.

V. Finalmente nel diritto territoriale prussiano si cercò di codificare tutto quanto il diritto ecclesiastico [6].

VI. Le leggi emanate per l'antico impero tedesco e per i singoli paesi non hanno più che un valore storico, ad eccezione delle leggi imperiali relative all'esercizio delle confessioni; ma anche queste dovettero in questi ultimi tempi lasciare il posto alle carte costituzionali e alle leggi del moderno impero tedesco. Per contro le nuove leggi dei singoli paesi e quelle dell'odierno impero, le quali toccano di questioni ecclesiastiche, formano oggidì appunto la fonte

[4]) Il diritto ecclesiastico (*capitula ecclesiastica*) non era per anco identificato col secolare (*cap. ad mundanam legem pertinentia*). Il primo obbliga solo gli ufficiali e i membri della chiesa, ma deve però essere posto in esecuzione coi mezzi di cui dispone lo stato dagli ufficiali secolari nel caso, che il re ne abbia fatto espresso comando. Capit. Hludov., 817, 20 (ed. Boretius, 278): *Ne pueri vero sine voluntate parentum tonsorentur vel puellae velentur, modis omnibus inhibitum est; et qui hoc facere temptaverit, multam, quae in capitulis legis mundanae a nobis constitutis continentur, persolvere cogatur.*

[5]) In Inghilterra le decisioni di Clarendon (1164) presso Mansi, 22, 1187. Per la Germania: Homeyer, Joh. Klenkok wider den Sachsenspiegel, Berl. 1855. Böhlau in Ztschr. f. Rechtsgesch. Germ. Abth., 4. 118. Franklin, Joh. Klenkok, Tübing. 1884. Quanto alla Francia ved. § 17, n. 1. Per l'Italia ved. Appendice al § 20.

[6]) Quanto valore sia rimasto al diritto canonico, ved. in Hinschius, D. eccl. prussiano, 3.

più importante del diritto ecclesiastico odierno tedesco, ed hanno circoscritto ai più stretti limiti l'applicazione di quello emanato dalla chiesa.

VII. Fino da quando cominciò a formarsi il sistema papale la chiesa prese a non più riconoscere al potere laico la facoltà di regolare per conto suo con leggi i rapporti ecclesiastici [7]), e ad arrogarsi la facoltà di censurare e perfino di cassare le leggi dello stato [8]). Per altro la necessità delle cose ha più volte costretto la chiesa a sottoporsi tacitamente alle leggi dello stato.

VIII. Nella chiesa evangelica spettò in antico unicamente allo stato di regolare il diritto ecclesiastico (Ordinamenti ecclesiastici) [9]); anzi le leggi stesse, le quali tendevano a fissare la fede, ricevettero la loro efficacia giuridica per mezzo della legislazione dello stato. Anche le costituzioni ecclesiastiche vigenti [10]) riposano in parte sulle leggi dello stato [11]) oppure vennero almeno per certi punti confermate per legge dallo stato [12]), ed ove manca la costituzione sinodale [13]), non possono venir emanate delle norme giuridiche per la chiesa che sotto forma di leggi dello stato o di decreti del sovrano.

Collezioni di leggi in materia ecclesiastica per i varî paesi.

Zorn, Die wichtigsten neueren Kirchenstaatsrechts-Gesetze Deutschl., Oesterr., der Sweiz und Italiens, Nördl. 1876.
Kremer-Auenrode. Aktenst. z. Gesch. d. Verh. von Staat und Kirche im XIX Jahrh., Leipz. 1873-80; 1-4.

1. — Germania.

Zachariä, Die deutsch. Verfassungsgesetze der Gegenwart. Götting. 1885, contin. 1858, 1862.
Störk, Handb. d. deutschen Verfassungen, Leipz. 1884.
Friedberg, ved. not. 10. Contiene le leggi dei singoli paesi germanici, e l'indicazione delle numerose raccolte, che se ne fecero.

[7]) Vedi sopra § 13, 12.

[8]) Vedi sopra § 14, 19, 20, 7. Benedict. XIV, de syn. dioeces. IX, 10-14.

[9]) Richter, Die evangel. Kirchenordnungen des XVI Jahrh., Weimar 1846, 1. 2. Moser, Corp. iur. ev. ecclesiast., Züllich 1737 sq. 1. 2 (per il 16 e 17 sec.).

[10]) Friedberg, Die gelt. Verf.-Gesetze d. ev.-deutschen Landeskirchen, Freib. 1885; 1 vol. suppl. 1888.

[11]) Così in Baviera, Altenburg, Meiningen, Schwarzb.-Sondersh., Rudolstadt, Reuss ä. L., Brunswick, Lippe, Alsazia-Lorena; ved. Friedberg, Op. cit., 313. 672. 686. 708. 723. 736. 760. 779. 882. 884. 1001. 1009.

[12]) Antica Prussia, Annover, Schlesw.-Holst., Nassau, Elettorato d'Assia, Sassonia, Ahalt, Waldeck; ved. Friedberg, Op. cit., 73. 100. 185. 220. I, 76. 361. 814. 854.

[13]) Coburgo-Gotha, i due Reuss, Duc. di Lubecca, Lubecca, Brema, Francof. sul Meno, i due Meclemb.; ved. Friedberg, Verfassungsrecht, 71.

2. — Austria.

Samml. d. älteren k. k. landesfürstl. Ges. in *publico ecclesiasticis* (1518-1767) in 12 volumi. Contin. (1767-1803). Wien 1784-1803.
Rieder, Handb. der k. k. Ges. u. Verordn. üb. geistl. Angelengenh., Wien 1847-59, 1-3.
Kutschker, Samml. d. Verordn., nach welchen sich die Curatgeistlichkeit u. s. w. zu richten hat, Olmütz vol. 1-4, 1847-54.
Burckhard, Ges. u. Verordn. in Cultussachen, Wien 1887.

3. — Francia.

Ved. p. 11, e specialm. Villefroy, Champeaux, Dubief e Gottofrey.

4. — Russia.

Ved. p. 13. Dalton, Urkundenbuch ecc.

5. — Italia [14].

Raccolta delle dispos. legisl. ed amministr. in materia eccles. del Regno d'Italia, pubbl. per cura del Minist. di Grazia e Giustizia e dei Culti, Roma 1883, 2 v.
Saredo, Codice del diritto pubbl. eccles. del Regno d'Italia, Torino, parte 1-2, 1887; parte 3, 1888; parte 4, 1891.

[14]) Intorno al modo con cui si formò e si svolse il diritto ecclesiastico dello stato italiano ved. Append. p. 123 sgg. Esso scaturisce dalle seguenti fonti: 1) Da alcuni articoli dello Statuto fondamentale del Regno, dei varî Codici, e di altre leggi, ove, per quanto non si tratti espressamente di materie ecclesiastiche, si dànno però norme ora circa il solo culto cattolico, ora anche circa gli acattolici. 2) Dalla legge 13 maggio 1871, n. 214, sulle prerog. del S. Pontefice e della S. Sede e sulle relaz. della Ch. con lo St.; legge che fu dichiarata costituzionale dal Consiglio di Stato ($^{2}/_{3}$ 1878). 3) Da una serie di leggi speciali regolanti esclusivamente materie ecclesiastiche, e riferentisi alcune alla chiesa cattolica e altre ai culti non cattolici. 4) Da una parte del diritto ecclesiastico degli ex-stati italiani, mantenuta tuttora in vigore. — I. Occorre si distingua fra gli ex-stati italiani, a seconda che il loro antico diritto ecclesiastico fu richiamato in osservanza espressamente o non. *A.* Nella Toscana, nel Lombardo-Veneto e nelle Provincie Napoletane, gli stessi atti legislativi, con cui si abolivano i concordati e le disposizioni da essi dipendenti (ved. p. 123), rimisero rispettivamente in vigore: *a)* quanto alla Toscana il diritto anteriore al $^{25}/_{4}$ 1851 (data del concordato); *b)* quanto alla Lombardia e alla Venezia il diritto già abrogato dal concordato e dalle disposizioni al medesimo inerenti; *c)* quanto alle Provincie napoletane il diritto anteriore alla restaurazione borbonica, in quella parte però in cui esso non fosse stato abolito da disposizioni posteriori, indipendenti dal concordato, e non fosse incompatibile colla vigente legislazione ed amministrazione delle Provincie medesime. Ma i concordati non abbracciavano tutto il diritto ecclesiastico; il che va detto specialmente quanto al Lombardo-Veneto; ove il concordato austriaco non era stato pienamente applicato, ed ove quindi molte disposizioni dell'antico diritto erano rimaste se non in osservanza, almeno in vigore, anche durante gli ultimi anni della dominazione austriaca (vedi Circ. $^{27}/_{3}$ 1860 in Saredo, II, 837). Ora quanto a questa parte del loro antico diritto, che non fu espressamente fatta rivivere, vale anche per questi ex-stati quello che si dirà per gli altri. *B.* Negli Stati pontificî, nei Ducati di Parma e di Modena, nel Regno di Sardegna e nella Sicilia (che non fu compresa dal decreto con cui si abolì il Concordato borbonico, poichè i poteri luogotenenziali di chi l'emanò non si riferivano se non alle Prov. continentali dell'Italia merid.; R. Decr. $^{6}/_{11}$ 1860)

l'antico diritto non fu chiamato espressamente in vigore; perchè ne mancò l'occasione, non essendovi stata necessità od opportunità, come già si disse (p. 123), di abrogare concordati. Ora per rispetto agli Stati pontificî, ai Ducati, alla Sicilia il diritto antico è a ritenersi come tuttora in vigore per due ragioni: perchè nel silenzio della legge le antiche disposizioni conservano la loro efficacia, non ostante l'annessione (Ved. Fusinato, *Annessione*, in Encicl. giur.), e d'altra parte perchè la legge espressamente abolì quelli fra gli istituti e provvedimenti dei regimi passati, che credeva incompatibili col diritto odierno; il che si fece p. es. con il decr. $^{14}/_{11}$ 1859, che aboliva il S. Ufficio nelle Romagne (Saredo, II, 821), col decr. $^{8}/_{9}$ 1859 relativo alle Prov. Modenesi (ibid. 819), con la legge $^{28}/_{7}$ 1861 riguardante il duc. di Modena (ibid., III, 957), con il decr. prodittatoriale $^{18}/_{10}$ 1860, che si riferisce indubbiamente non solo al Napoletano, ma anche alla Sicilia (ibid., II, 842). Per rispetto al Piemonte vien meno la seconda delle due ragioni sopraccennate, perchè non vi intervenne mai abolizione espressa di sorta, nè di concordati nè di disposizioni non concordatarie, fatta però eccezione delle francesi; ma la prima ci appare per compenso rafforzata dalla considerazione, che ivi non fu nella realtà trapasso da stato a stato. — II. Se si domanda sotto quali condizioni questo diritto antico è a ritenersi come tuttora vigente, diremo come alla condizione generica e implicita ch'esso non sia stato abrogato così espressamente come tacitamente da disposizioni posteriori, occorre accennare soltanto perchè si avverta, come fra tali disposizioni abrogatrici non possono essere compresi i concordati e i provvedimenti che ne dipendevano, o ne tenevano il luogo, e neppure quei provvedimenti non concordatarii che furono soppressi dalla nuova legislazione; poichè, aboliti essi, hanno perduto ogni efficacia anche sotto questo riguardo; come del resto è detto nel decreto napoletano. Il quale aggiunge la condizione, molto larga a dir vero, che il diritto antico non sia incompatibile con la vigente legislazione ed amministrazione. Ora, se da una parte siamo costretti ad ammettere con lo Scaduto (Manuale, I, 7 sgg.) che tale requisito debba interpretarsi con una certa ampiezza e nel senso, che possa in certi casi bastare una incompatibilità con i principî generali e le istituzioni del nuovo diritto pubblico, specialmente in quanto esso è più rispettoso della libertà spirituale della chiesa, come del resto è prescritto da una circ. minist. $^{8}/_{12}$ 1861 (Saredo, IV, 251); non siamo però d'altra parte disposti, nè ad allargarlo così da considerare questa incompatibilità come sufficiente quando si invocassero principî non fissati in qualche articolo di legge, come farebbe chi argomentasse in genere dal principio della separazione della Chiesa dallo Stato (il che giustamente fu riprovato dalla Cassaz. di Firenze $^{6}/_{6}$ 1881, in Foro it., VI, I, 1191, Legge, 1881, II, 473); nè ad estenderlo per modo da farne senz'altro una condizione generale per tutte l'altre regioni. Neppure cioè per la Toscana e per la Lombardia; benchè la circolare che accompagnava quanto alla prima il decreto abolitivo del concordato (Saredo, II, 825) avvertisse che non si sarebbe fatto ritorno « alle grettezze dispotiche dei cessati Governi austriaci prima che passassero a soggettare la prerogativa della sovranità alla Curia romana », e la circolare, che quanto alla seconda precedette la abolizione del concordato, e avrebbe voluto dimostrare essere esso già nel fatto pienamente caduto (circ. $^{27}/_{3}$ 1860 in Saredo, II, 828), accennasse ai criteri più liberali con cui l'antico diritto si aveva a far rivivere; e ciò perchè chi ben consideri il tenore di quegli atti si persuaderà trattarsi più che d'altro di dare l'assicurazione, che i nuovi governi non avrebbero ripreso senz'altro gli antichi espedienti polizieschi, ma avrebbero riformato quanto vi fosse di omai incompatibile; riforma di cui appunto si faceva contemporaneamente promessa e che si commetteva in parte allo stesso potere esecutivo. Per più forte ragione ciò va detto quanto alle altre provincie. Onde quegli accenni allo spirito informatore del nuovo diritto pubblico possono bensì essere utili norme per l'interpretazione, non però motivo sufficiente a determinare una abrogazione od una deroga, a cui, quando la dottrina o la giurisprudenza ne abbia dimostrata la necessità, dovrà provvedere espressamente il legislatore. — Se poi si domanda in quale misura si sia ripristinato l'antico diritto, occorre si distingua nuovamente tra i paesi ove intervenne abolizione espressa di concordati o di provvedimenti affini ed ove non. Perchè quanto ai primi la sola

ragione di dubitare sarebbe, se ripristinate le leggi antiche e tolti di mezzo i concordati siano anche da considerarsi come cadute e da riformarsi le loro conseguenze di fatto o di diritto; nella quale materia unica norma si è quella di procedere con molto rispetto dei diritti acquisiti; e ad essa ci pare si ottemperi, senza che vi si possa vedere una eccezione od una anomalia, nei casi accennati dallo Scaduto a p. 6 del suo Manuale (Vol. I). Quanto ai secondi invece si presenta la delicata questione del valore che si abbia ancora ad assegnare ai concordati. Niun dubbio ch'essi siano cessati di valere come tali. Poichè, qualunque delle teorie si accolga relativamente alla loro natura giuridica (vedi § 48), sta però sempre che essi sia come concessioni della curia allo stato, o di questa a quello, o come convenzioni perdettero il loro vigore dal momento che la Santa Sede non riconobbe il nuovo Regno d'Italia; se pure non già da quello, in cui si verificò il trapasso da stato a stato (Ved. del resto Fusinato, loc. cit., II, 1). Ma resta ancora il dubbio se, caduti essi come concordati, sia pure andata per intiero perduta la loro efficacia; alla quale opinione parrebbe aderire la circol. minist. $^{27}/_{3}$ 1860 (Saredo, II, 828) già citata, anteriore all'abolizione del concordato austriaco, la quale appunto considerava come ritornate in vigore alcune disposizioni antiche, ancorchè ne fosse stato impedito l'adempimento in forza delle pattuizioni del concordato, appena cessato il vincolo di tali pattuizioni (ibid. 835); oppure se non si debba, al che la stessa circolare accenna (p. 830, in questo senso Scaduto, Manuale, I, 9; Fusinato, loc. cit.; contro invece Orlando, in Dig. it., alla v. *Concordato*, p. 339, n. 1), considerarli ancora in vigore almeno come leggi territoriali. A questo riguardo è sopratutto a considerarsi nei singoli casi la forma assunta dal concordato (ved. sotto § 48); poichè se nel caso in cui il concordato, pure fondandosi su di una precedente convenzione, venne però pubblicato unicamente dal papa, come legge ecclesiastica, non può dubitarsi ch'esso sia totalmente caduto; il contrario invece è a dirsi nel caso, ch'esso sia stato pubblicato anche dalla autorità secolare. Nel negar questo l'Orlando parte dal presupposto generico, che i concordati siano, come tali, venuti meno in Italia perchè contrari al nuovo diritto pubblico ecclesiastico. Ora lo stringere dei concordati può bensì considerarsi per parte di uno stato moderno come antipolitico, ma non come antigiuridico; e appunto quanto all'Italia lo stesso iniziatore del nuovo diritto pub. eccles., il Cavour, intendeva di regolare la questione ecclesiastica mediante una convenzione con la S. Sede, senza che ciò paresse conflittare coi principî separatistici da lui propugnati. Potrebbe forse sostenersi che siano venuti meno, col cessare della personalità internazionale della Santa Sede; ma oltrechè ciò non è ammesso da tutti, nel fatto ad ogni modo è certo che la ragione giuridica, per cui vennero meno, fu, come dicemmo sopra, diversa. Caduto un concordato, come tale, non può certamente negarsi che abbiano a ritenersi pure come cadute senz'altro quelle sue parti, che siano così inerenti al carattere di concessione o di pattuizione proprio del concordato, da non poter sussistere senza di esso. Tali ad ogni modo non potrebbero però considerarsi quelle disposizioni sul patrimonio sacro, e sulle congrue dovute dai comuni, a cui accenna l'Orlando nel n. 79. Le quali invece vanno annoverate fra quelle disposizioni del concordato, che in seguito alla sua sanzione e pubblicazione da parte dello stato, hanno acquistato valore di legge interna, hanno dato origine a diritti e ad obblighi, e non possono quindi venir meno se non in forza di una legge dello stato, che le abroghi o che ad esse si sostituisca. Sarebbe ingiusto e sommamente pericoloso l'abbandonare ai mutamenti di indirizzo della politica ecclesiastica, sempre incompiuti e discutibili, i diritti acquisiti dei cittadini, i quali nel concordato veggono soltanto la legge loro imposta dal legittimo imperante, non già la convenzione con un ente straniero. Ammesso, come fu in genere dalla giurisprudenza, questo modo di vedere, i concordati dovranno soggiacere alle stesse norme di abrogazione e di deroga che le altre leggi. — Quale fu il diritto degli ex-stati continuatosi o richiamato in osservanza nel nuovo regno? La risposta, che qui non può essere se non generica, non presenta difficoltà nè quanto al Piemonte, alla Toscana e al Napoletano, per cui si intenderà rimasto in vigore il diritto anteriore e posteriore a quello di importazione francese, ma non questo; il quale, per quanto abbia influito sulla legislazione

PARTE SECONDA

Le Fonti giuridiche proprie soltanto della Chiesa cattolica.

§ 45. — I. La Tradizione.

[Schenkel, Wesen des Protestantism., Schaffh. 1876 1, 28 sgg. Delitzsch, Das Lehrsyst. der Röm. K., Part. 1, 295 sgg. Gotha 1875. Harnack, Dogmengesch 2, 84 sgg].

I. La chiesa cattolica attribuisce valore di diritto divino immutabile non solo alla Santa Scrittura, ma anche ai precetti, che

di quei paesi, fu però in tutti e tre espressamente abolito dalla restaurazione (Legge piemontese $^{21}/_{5}$ 1814, Raccolt. di R. Editti, ecc., Torino 1814, p. 20; Leggi toscane $^{1}/_{7}$, $^{15}/_{1}$ 1814, Bandi ed Ordini da osserv. nel Granduc. di Tosc., Firenze 1747 sgg., Vol. XXI, num. 7, 181, Scaduto, Stato e Chiesa sotto Leop. I, granduca di Tosc., Firenze 1885, p. 392; Legge napoletana $^{26}/_{4}$ 1819, premesse al Codice dell'anno stesso, Vol. I, p. V, Scaduto, Stato e Chiesa nelle Due Sicilie, Palermo 1887, p. 12); nè quanto al Genovesato, al Lombardo-Veneto e al Ducato di Parma, poichè, passati al cessare dal dominio francese il primo al Piemonte quando già la legge reazionaria era stata emanata e quindi senza esservi soggetto, e i secondi a governi da cui furono rispettate e parte rifuse le leggi della dominazione anteriore, conservarono insieme alle leggi anteriori e posteriori alle francesi, anche queste; e neppure quanto agli Stati pontifici, ove tolto di mezzo quanto discende dalla signoria francese e dalla repubblica romana del 1849 (La Mantìa, Storia della legis. it.; Roma e lo Stato rom., Tor. 1884, 574 sgg., 641 sgg.), restano accanto al dir. canonico le leggi municipali e quelle del papa-re, le quali più spesso, che non si pensi, derogavano a quello, onde non di rado venne fatta ai pontefici l'accusa di pretendere dagli altri stati ciò, che nel loro non praticavano (La Mantìa, Op. cit., 468, 491, 519, 533 ecc.; Scaduto, Manuale, I, 17). Più difficile invece è il rispondere quanto alla Sicilia, non per rispetto alla dominazione e legislazione francese, che non vi furono estese, come del resto neppure in Sardegna, perchè nelle due isole ripararono i sovrani fuggiaschi di Napoli e Piemonte; ma per causa della grave controversia intorno alla permanenza in vigore del concordato del 1818. Poichè quando vi si risponda affermativamente, si avrà ancora a ritenere come abrogato tutto il diritto siciliano anteriore al concordato in forza della larghissima statuizione del suo art. 31. Ora appunto per l'affermativa si è pronunciata il più e il meglio della giurisprudenza (vedila in Orlando, loc. cit.), nel senso, si intende, che esso valga ancora come legge interna. E con ragione, a nostro avviso, poichè mancò ogni abrogazione esplicita e perchè le ragioni addotte in contrario, ed ingegnosamente compendiate dall'Orlando (Loc. cit.), peccano però per quel difetto, che sopra riprovammo, di argomentare troppo da principî generali e discutibili, anzichè da disposizioni positive di legge. — Vedi le fonti quanto al d. antico nella App. al § 20, in Sclopis, St. della legisl. ital., Torino 1863: Pertile, Stor. del d. ital., vol. II, Padova 1882; La Mantìa, Op. cit. Salvioli, Manuale di St. del dir. ital., Torino 1890, Parte II, e specialmente in Scaduto, Manuale, I, 21-65.

furono impartiti verbalmente da Cristo agli apostoli, e che debbono ricavarsi dall'accordo dei santi padri, accordo, la cui constatazione è di esclusiva competenza della chiesa. Da questa *divina traditio*[1]) si distinguono quelle disposizioni che discendono dagli apostoli e dai loro successori per autorità loro propria (*traditio apostolica*)[2]), e che debbono bensì essere ricavati dai Padri e dai Concilii, ma si possono mutare.

II. La chiesa riformata respinge assolutamente la tradizione, la luterana la riconosce solo in quanto non sia in contraddizione con la Santa Scrittura.

§ 46. — II. I Concilii.

Il concilio ecumenico attesta qual sia la tradizione divina; onde le sue decisioni dogmatiche contengono un diritto divino e perciò immutabile. Di tali concilii ecumenici sonvene ventidue[1]), le cui decisioni in materia disciplinare furono fino al concilio di Vienne (1311) accolte nel *Corpus iuris,* partecipando così del valore attri-

§ 45. [1]) *C. Trid. Sess. IV. (Decr. de can. script.): Trident. synodus . . . perspiciens . . . hanc veritatem et disciplinam contineri in libris scriptis et sine scripto traditionibus, quae ipsius Christi ore ab Apostolis acceptae, aut ab ipsis Apostolis, Spiritu sancto dictante, quasi per manus traditae ad nos usque pervenerunt; orthodoxorum Patrum exempla secuta, omnes libros tam veteris quam novi testamenti, quum utriusque unus Deus sit auctor, nec non traditiones ipsas, tum ad fidem, tum ad mores pertinentes, tamquam vel ore tenus a Christo, vel a Spiritu sancto dictatas, et continua successione in ecclesia catholica conservatas, pari pietatis affectu ac reverentia suscipit et veneratur.*

[2]) Bellarmin., De verb. dei., l. IV, c. 2 (de controvers. christ. fidei, Colon. 1628, 1, 44): *Apostolicae traditiones proprie dicuntur illae, quae ab apostolis institutae sunt non tamen sine assistentia spiritus sancti, et nihilominus non exstant scriptae in eorum epistolis: quale est ieiunium quadragesimae et quatuor temporum et alia multa.*

§ 46. [1]) 1. Nicea (325), 2. Costantin. I (381), 3. Efeso (431), 4. Calcedonia (451), 5. Costantin. II (553), 6. Costantin. III (680), 7. Nicea (787), 8. Costant. IV (869), 9. Lateranense I (1123), 10. L. II (1139), 11. L. III (1179), 12. Sin. del Laterano IV (1215), 13. Sin. di Lione I (1245), 14. Sin. di Lione II (1274), 15. Vienne (1311), 16. Pisa (1404), 17. *Costanza (1414-18), 18. *Basilea (1441-43), 19. *Firenze (1439), 20. *Sin. del Laterano V (1512), 21. Trento (1545-63), 22. Concilio Vaticano (1869-70). Pei concil. segnati con (*) è contrastato il carattere ecumenico. Ved. Döllinger u. Reusch, D. Selbstbiogr. d. Card. Bellarmin, 226. Harnack, Dogmengesch., 2, 93. Friedrich, Gesch. d. Vat. Conc. 3, 1, 7. Storie dei Concilii: Hefele, Conc.-Gesch., 1-7, Freib. 1855-74, 2 ed. dal 1873; 8-9 (cont. da Hergenröther), Freib. 1887-1889. Vedi anche Carranza, Summa concilior. et pontific., Ven. 1549, Colon. 1701; Zietti-Natali, Epithome hist. can. Conc. gener., Rom. 1881; Contuzzi, in Digesto Italiano alla v. *Concilio*, disp. 122, p. 209 sgg.

buito a questo. Di speciale importanza per l'epoca susseguente è il concilio di Trento. Le sue decisioni sono distribuite a seconda delle venticinque sessioni che si tennero. Di esse tredici trattano del concilio stesso, dodici riportano discussioni dogmatiche, le quali furono foggiate a guisa di decreti, il cui dispositivo venne redatto sotto forma di *canones;* dieci sessioni poi contengono delle decisioni in materia disciplinare, raccolte in un *decret. de reformatione,* a cui nella sess. XXIV è aggiunto ancora uno speciale *decret. de reformatione matrimonii.* Le decisioni disciplinari hanno bisogno, per esser valide, di venir pubblicate nelle singole diocesi, il che per la Germania fu fatto [2]). Nel 1504, Pio II, parte perchè si avesse una interpretazione autentica dei decreti disciplinari, parte perchè s'invigilasse a che essi fossero osservati, istituì la *Congregatio C. Tridentini interpretum* (*Congregatio concilii*), le cui *declarationes* hanno, come quelle di tutte le altre congregazioni romane, valore obbligatorio per tutti, mentre le sue *resolutiones,* tosto che ne sia stabilita l'autenticità, hanno unicamente un valore pregiudiziale [3]). Il diritto che emana dai sinodi particolari, provinciali o diocesani [4]), non ha valore se non come diritto speciale della provincia o della diocesi.

Raccolte di Concilii.

[Antiquate quelle di Merlin, 2 v., Par. 1524, Col. 1530; Crabbe, Col. 1538, 3 v.; Surins, ed. Bollani, Ven. 1585, 5 v.; Binius, Col. 1606, 4 tom., in 9 v.; Sirmond, Rom. 1608-12, 4 v.].

Collectio regia, Par. 1644, 37 vol. fol.

Labbé et Cossart, Par. 1674, 17 v. fol. Inoltre 1 vol. Supplem. di Baluzius, Par. 1683.

Harduin, Conc. Coll. regia maxima, Par. 1715, 12 v. fol. (buon indice, va fino al 1714). Inoltre Addition ordonnée par arrêt de Parlement. Par. 1722.

[2]) Anche nei paesi, che a quel tempo erano evangelici, e in cui alla chiesa cattolica non spettava nessun esercizio religioso, i decreti del Conc. di Trento entrarono in vigore in forza della consuetudine.

[3]) Una raccolta uffic. apparve fin dal 1739: Thesaurus resolution. S. Congr. Conc. (fino al 1884: 142 voll.), Compendio: Zamboni, Collect. declarat. S. Congr. Card. Conc. Trid. interpret., 1-8 (1812 sgg., nuova ediz. Atrebati 1860-68). Pallotini, Coll. omn. conclusion. et resolut. quae in causis propositis ap. s. congregat. cardinal. prodierunt ab a. 1564 ad. a. 1860. Romae 1868 sgg., Tom. X (1884). Mühlbacher, Thes. resolut. S. Congr. Concil., Monach. 1872 sgg., fino ad ora 4 vol., tutte tre le opere in forma di lessico. Richter et Schulte, Canon. et decr. Conc. Trident. (Lipsiae 1853).

[4]) Dopochè questi sinodi andarono in disuso, i vescovi emanarono le loro disposizioni col consiglio dei capitoli. Per tali dispos. sonvi oggidì in parte dei fogli ufficiali, p. es. il Müncher kirchl. Amtsblatt dal 1880 in poi, il Wiener Diöcesenbl. dal 1867, in parte dalle raccolte private, intorno a cui vedi Scherer, D. eccl., 1, 301 sgg.

Coleti, Sacr. concil. ad reg. edit. exacta, Ven. 1728-34, 23 v. fol. Inoltre Mansi, Supplem.; Lucca 1748-52, 6 v. fol.
Mansi, Sacr. conc. nova et ampl. Collect., Flor. et Ven. 1759-98, 31 v. fol. (fino al 1439). Quello che qui v'è di nuovo fu eziandio pubblicato come Coll. concil. synopsis ampliss. ea indicans, quae in praecedentib. Labbei editionib. et in supplem.... Mansi continebantur..., Venet. 1768-98, 4 t. in 2 v. fol.

Per singoli paesi.

Conc. Germaniae quae I. Fr. Schannat collegit. dein Jos. Hartzheim auxit, Col. 1759-90, 11 v. fol.
Sirmond, Conc. antiq. Galliae, Par. 1629, 3 v. fol. Inoltre 1 vol. Suppl. di De-la Lande, 1666, 1 vol. di Odespun 1646.
Aguirre, Coll. max. conc. Hispan. ed nova, Rom. 1753-55, 6 v. fol.
Wilkins, Conc. magnae Brittaniae et Hiberniae, Lond. 1737, 4 v. fol.
Haddan and Stubbs, Councils and eccles. documents relating to Great Britain and Ireland, Oxf. 1868-78, 3 v.
Robertson, C. Scotiae (1225-1559), Edinb. 1866.
De Ram, Synod. Belgicum, Mecl. 1828 sgg., 3 v.
Peterfy, Sacr. Conc.... in regno Hungariae celebr. 1016-1734, Poson. 1741 sg., 2 v. fol.

Sinodi provinciali e diocesani.

Germania ed Austria.

Lechner, Conc. Bamberg., Bamb. 1770.
Schmitt, Die Bamberg. Syn., Bamb. 1851.
Montbach, St. syn. Wratislv., Wratisl. 1855².
Bickell., Syn. Brix. saec. XV, Oenip. 1880.
Krabbe, Stat. syn.... Monaster (Mon. 1849).
Köfler, C. Pragensia 1353-1413 (Prag. 1862).
Collect. process. synod... Spirens. (1397-1720) s. l. 1786.
Blattau, Stat. syn... Trevirens. (888-1802) 1-6, Aug. Trev. 1844 sgg.
Himmelstein, Synodic. Herbipol. (Herbip. 1855).

Ungheria.

Danko, Const. syn. eccl. Strigon. a. 1450, Strig. 1865.

Francia.

Statuta s. decr... Bisuntinae dioec. (1480-1707), Vesont. 1707.
Baluzius. Conc. Gall. Narbonensis, Par. 1668.
Gousset, Les Actes de la prov. ecclés. de Reims (467-801) 1-4. Reims 1842 sgg.
Pommeraye, S. Rotomag. eccl. Conc. 1677.
Bessin, Conc. Rothomag. prov. 1717.

Belgio.

Van de Velde, Coll. Syn. Mechlinens. ed. de Ram, Mechl. 1828-39 1-4.
Ram, Nova... coll. Synod... Antwerpiens., Lovan. 1859.

Polonia.

Hube, Antiquiss. const. syn... Gneznens., Petropol. 1856.
Heyzmann, Stat. syn... Cracoviens. XV saec., Crac. 1875.

Italia.

Acta eccl. Mediolan. iussu Card. Borrom., Mediol. 1583, ed. nova, ibid. 1843-46, 2 v.
Synodicon dioeces. S. Beneventanae Eccles., complectens Constit. et Append., editas in XXXVII Synodis, ab ao. 1686 usque ad a. 1722, Benev. 1723, 2 vol.; e Syn. S. Ben. Eccles., contin. Concilia XXI, collecta... cura... Card. Ursini, ed. 2ª, Roma 1724.
Universae Constit. synod. Eccles. Alexandrinae hactenus repertae..., Alex. 1711.
Constit. synod. Sabinae diocesis..., cum append. antiquarum Synodorum, Urbini 1757.

§ 47. — III. I Decreti pontificî e le Regole della cancelleria.

[Marini, Diplom. pontificia. Rom. 1848. Valois in Bibl. de l'éc. de Chartes, Paris 1881, 42, 257. Kaltenbrunner in Mittheil. des Inst. für österr. Gesch.-Forsch., Innsbr. 1880, 1, 375 sgg. Pitra, Noviss. Anal. 1, 1 sgg. Bresslau, Handb. d. Urkundenlehre, Leipz. 1888, 1, 67 sgg. Grisar in Z. f. Kath. Theol., Innsbr. 1888, 487].

I. Col salire della potenza del pontefice romano cresceva pure l'importanza delle disposizioni da lui emanate [1]). Esse prendono il nome di *Bulla* [2]) se sono solenni, e di *Breve* [3]) se lo sono meno; per quanto le une e le altre abbiano lo stesso valore giuridico.

II. Le regole della cancelleria papale [4]) sono istruzioni ai collegi

§ 47. [1]) Ved. § 11, 18; § 35, 1.

[2]) Leone XIII. Mot. prop. del $^{29}/_{10}$ 1878 (A. 41, 399): . . . *Ut . . . litterae ap. communi latino charactere supra charta pergamena . . . exscribantur . . . Quoad plumbea numismata una cum adiectis cordulis praecipimus ea servanda tantum esse in Apostol. litteris collationum, erectionum et dismembrationum beneficiorum maiorum, nec non in aliis S. Sedis solemnibus actis. In reliquis vero litteris et praesertim in illis quae beneficia minora ac dispensationes super impedimentis matrimonialibus respiciunt, . . . eadem abolemus . . . iisque substitui . . . iubemus impressionem rubri coloris sigilli noviter conficiendi imagines ipsorum Apostolorum Petri et Pauli referentis, inscriptione nominis regnantis S. Pontificis circumducta.* Quindi: *a*) Bolla: in principio sta il nome del papa senza numero, con la qualifica *servus servorum dei*, contiene modi di dire latini e speciali e clausole d'uso, è sempre aperta, è sottoscritta o dal papa o dai cardinali (*concistorialis*) — in questo caso l'originale non viene spedito, ma solo una copia autentica (*transumptum*) — o dall'ufficiale che la spedisce (*non concistorialis*) — in questo caso il papa sottoscrive solo la *minuta* —, si cita secondo le prime parole del testo (*arenga*). *b*) Breve: nome del papa col numero, scritta in latino o italiano e in stile dimesso, sigillata una volta con l'*anulus piscatoris* ed ora col timbro. Ved. Cancellieri, Notizie sopra l'anello pescat., Roma 1823. Havvi inoltre degli altri scritti apostolici, e sono detti *chirographa*, se sono firmati dal papa.

[3]) Speciale considerazione meritano le costituzioni di Benedetto XIV (ved. sopra), non solo in causa della loro erudizione canonica, ma anche perchè questo papa nel 1746 con la bolla *Jam fere* (che sta al principio del *Bollarium*) inviò le sue decretali fino allora emanate, ordinate cronologicamente e con l'aggiunta d'una sinossi alla Univ. di Bologna, ingiungendo che se ne usasse come di fonte di diritto.

[4]) Bapt. Rigantii, Comment. in Regulas Constit. et ordinat. Cancell. Apostol.,

facenti parte del governo pontificio; le quali vennero da Giov. XXII [5]) in poi emanate dopo l'entrata in ufficio di ciascun papa, e da Nicolò V in poi assai poco mutate. Esse però non ottennero pieno vigore nella chiesa tedesca [6]) e nella francese.

Raccolte di lettere pontificie.

Epistolae Rom. Pontif. a S. Clemente I usque ad Innoc. III ed. Coustant, tom. I, Par. 1721 fol. Nuova ristampa non però compiuta di Schoenemann, Gott. 1796.
Epistolae R. P. Genuinae et quae ad eos scriptae sunt a S. Hilaro usque ad Pelagium II, ed. Thiel, vol. 1 (460-523) Brunsberg. 1867.
Di Leone I, nelle Leonis M. Opp. ed. Ballerini, Venet. 1753, 57.
Di Gregorio I, nell'ediz. delle sue opere, ed. Maur e ed. Ewald in Mon. Germ. hist. epp. T. 1, p. 1 (solo registri lib. 1-4) Berol. 1887.
Di Gregorio VII, in Jaffè, Monum. Gregoriana, Berol. 1865.
Di Innocenzo III, ed. Baluzius 1, 2, continuata da Brequigny 1, 2.
Di Onorio III, opp. ed. Horoy, Par. 1879, 1-1.
Ep. saec. XIII e reg. pontif. rom. selectae per G. H. Pertz ed. Rodenberg, t. 1, in Mon. Germ., Berol. 1883, 2, 1888.
Löwenfeld, Ep. Romanor. Pontif. ineditae, Lips. 1885.
Posse, Analecta Vaticana, Oeniponti 1878.
Pfluck-Harttung, Iter Italicum 1-3, 1883 sgg.
Lo stesso, Acta Pontific. inedita (?), 1. Tüb. 1881, 2 Stuttg. 1884, 3, 1886.
Altre se ne incontrano nelle collezioni dei concilii, e specialmente presso Mansi.

Regesti (ved. Bresslau, l. c. 1, 93).

Jaffé, Regesta Rom. Pontif. ab condita eccl. ad a. 1198, Lips. 1885, 1888 1, 2².
Potthast, 1298-1304, Berol. 1874, sg. 1, 2.
Pressutti, I regesti del pontefice Onorio III, 1216-27, Roma 1884.
Lo stesso, Reg. Honorii, p. III, 1, Roma 1888.
Auvray, Le Registres de Gregoire IX, 1227-41, Par. 1888.
Berger, ... d'Innocent IV, 1241-54, Par. 1884 sgg.
Prou, ... d'Honorius IV, 1285-87, Par. 1886 sgg.
Langlois, ... de Nicolas IV, 1288-92, Par. 1886 sgg.
Digard, Faucon et Thomas, ... de Boniface VIII, 1294-1303, Par. 1886 sgg.
Grandjean, ... de Benoit XI, 1303-4, Par. 1884 sgg.
Regestum Clementis Papae V, cura et studio monachorum ordinis S. Benedicti, 1305-14, Roma 1885 sgg.
Hergenröther, Leonis P. X, Reg. 1513-21, Friburg. 1884 sgg.

Bollarii.

Bullarium magnum Rom. a Leone M. usque ad Benedict. XIII cet., Luxemb. 1728 sqq., 8 tom. e con i complementi e le aggiunte fino a Benedetto XIV, 19 tom. fol.

Rom. 1744-48. Chockier, Comm. in reg. Canc. Ap., Colon. 1674.

[5]) Ved. Ottenthal, Die päpstl. Kanzleiregeln von Johann. XXII bis Nicolaus V, Innsbr. 1888. Dei papi del XIII sec. restano solo delle prescrizioni quanto alla cancelleria disperse in annotazioni private, ved. anche Erler, Der Liber Cancelleriae apostol. von I. 1380, Leipz. 1880.

[6]) Solo reg. 19. 20. 35. 36.

Bullar., privilegior. ac. diplomat. Pont. amplissima collect., op. Coquelines, Rom. 1739-62, 14 tom. fol. in 28 vol., nuova ediz. Torino 1857-72, 24 vol., Suppl. Napoli 1885.
Continuazioni: Benedicti XIV Bullarium, Rom. 1754 sqq. 4 tom. fol. (Mechlin 1826 col Supplem. 13 vol. 8). Inoltre: Benedicti P. XIV Acta inedita ed. recent., Rom. 1885, p. 1, ab. a. 1740-48.
Magnum Bullarium Rom. summor. Pont. Clementis XIII, Clementis XIV, Pii VI, Pii VII, Leonis XII et Pii VIII constitutiones ..... complectens, ed. Barbéri, Rom. 1835 sqq. fol. 20.
Bollarii dei singoli papi: Innoc. XII, Clem. XI, Bened. XIV, Clem. XIV, Pio IX (Acta Pii IX, Rom. 1848 sgg.), Leone XIII (Epp. encycl., Freib. 1881) presso Scherer, 1, 293.
Bollarii dei varî ordini: ved. Pitra, l. c. 1, 364 e sotto § 86.
Degli istituti eccles. ved. sotto § 62.

§ 48. — IV. **Concordati.**

[Sarwey, Z. 2, 437 sgg., 3, 267 sgg. Hübler, Z. 3, 404 sgg., 4, 105. Balve, Das Conc., Münch. 1863, 2 ediz. (K. u. Staat in ihren Vereinbarungen), Regensb. 1881. Fink, De concordat. Lovan, 1879. Bornagius, Ueber d. rechtl. Natur der Conc., Leipz. 1870. Fiorenza, Sopra i Concordati, Firenze 1860. Orlando, in Digesto italiano alla v. Concordato, disp. 141. — Raccolte: Münch, Vollständ. Samml. aller älter. u. neuer. Conc., Leipz. 1831 seg., 1. 2. Nussi, Conventiones de reb. eccles. inter s. sedem et civil. potestat. variis formis initae ex collectione Romana, Mogunt. 1870. Gaspare de Luise, De iure publ. seu diplomat. eccl. cath. tractationes, Neap. et Par. 1877].

I. I confini contrastati fra stato e chiesa furono già più volte determinati mediante convenzioni, per cui già nel sec. XV si usò il nome di *concordata*. Essi ci si presentano sotto diverse forme:

1. come concessioni da ambe le parti, che stanno accanto le une alle altre senza avere fra di loro nessun rapporto; di tale specie è il concordato di Worms del 1122;

2. come emananti unicamente dal papa, per quanto però si fondino su precedente convenzione (concordato dei principi del 1447, bolle delle circoscrizioni del sec. XIX; Concord. piemontese 1828);

3. la convenzione è bensì pubblicata dal solo papa, ma però sempre sotto forma di convenzione (Conc. del Baden, Würtemberg);

4. la convenzione ha anche nella forma un carattere contrattuale, cioè è pubblicata da entrambe le parti (Conc. viennese del 1448, Conc. Bavar. del 1817, Conc. Austriaco; Concord. napoletani 1741, 1818);

5. la convenzione fu conclusa tra il governo ed un vescovo (accordo del Gr. duc. di Darmstadt, Conc. Bavar. del 1583 e così via).

II. Il carattere giuridico dei concordati è controverso. Infatti alcuni li considerano come privilegi, che sono dalla chiesa concessi

allo stato. Questa opinione fu espressa dal papa stesso a proposito del concordato viennese (§ 15, 12), ed è stata rimessa in campo dagli scrittori ultramontani d'oggidì [1]). Secondo un'altra opinione essi non sarebbero che leggi unilaterali dello stato (teoria legale) [2]). Ma con ciò non si tien conto del fatto, che i pattuenti ebbero la intenzione di conchiudere una convenzione; e d'altra parte il sostenere che una tale intenzione è inamissibile nello stato, come in quello che non può venire a patti coi suoi sudditi, è infondato, perchè la chiesa, astrattamente considerata, non è rinchiusa in uno stato, perchè il papa non è suddito dello stato contraente, e perchè infine lo stato, scendendo a patti con la chiesa, ammette implicitamente di non considerare la chiesa soltanto come una corporazione posta nello stato. Ma, pur ammettendo che i concordati abbiano carattere convenzionale, non si può però certamente considerarli come trattati internazionali nel senso proprio della parola, perchè essi non sono conchiusi col papa, come col sovrano dello stato della chiesa — e ciò neppure quando questo ancora esisteva di fatto —, ma bensì come col capo supremo della chiesa cattolica. Ma poichè questa pur non essendo uno stato, è però un organismo simile allo stato, cioè una *civitas;* così un trattato conchiuso coi suoi rappresentanti deve essere giudicato per analogia come i trattati internazionali, ed essere sottoposto a tutte le loro conseguenze [3]).

§ 48. [1]) Card. Cagiano de Avezado, Della natura e del carattere essenziale dei concordati, Par. 1850, 2 ed., Roma 1872, Bonald, Deux quest. sur le concord. de 1801, Genève 1871. Vedi il breve di Pio IX, che approva quest'opera, ed ove i concordati sono detti « *pacta seu indulta* », in Arch., 27, CLXIX. — Secondo altri essi non sono trattati per la parte, che si riferisce ai rapporti spirituali: Tarquini, In acta S. Sedis (Roma 1872) 6, 538; inoltre Questioni dei Concordati nella Civiltà Cattolica, ottob. 1872; e Institut. iur. eccl. publ., 71 sgg., Roma 1882. Secondo altri essi sarebbero convenzioni fra due contraenti, di cui uno, il rappresentante dello stato, è all'altro sottoposto, e per conseguenza in quanto riguardano materie puramente ecclesiastiche, privilegi del papa, in quanto riguardino delle materie miste, leggi ecclesiastiche, che lo stato è obbligato a mandare ad effetto: Liberatore, La chiesa e lo stato (Nap. 1871) 355. Essi sono convenzioni e privilegi, che si debbono quindi mantenere dalla chiesa, a meno che le rechino danno, Labis, Revue cath., Louvain 1872, 5. Moulart, L'Eglise et l'Etat, Paris 1880, Ved. Arch. 38, 56.

[2]) Così Sarwey (ved. sopra), Hinschius, Stell. d. deutsch. Staatsregierung., Berl. 1871, e presso Marquardsen, 1, 1, 271. Thudichum, Deutsch. KR., 1, 8 sgg. Sohm, Z., 11, 183. Zorn, D. ecl., 432.

[3]) Così Heffter, Völkerrecht, § 40 sg., Berl. 1888[8]. Bluntschli, Das mod. Völkerr. Nördl. 1878, 250 sg., non chiaro Martens, Völkerr., 2, 116, Berl. 1886. — Hermann (Staatswörterb. di Bluntschli e Prater, 5, 701 sgg.) li considera come trattati al tutto speciali, perchè il loro adempimento non può essere per parte del contraente ecclesiastico ottenuto mediante la coazione internazionale

Ed è in questa necessità appunto che gli stati debbono trovare la ragione politica per non conchiudere nessun concordato. Per essi non deve punto esser questione della chiesa come di una *civitas,* ma bensì come di una corporazione nello stato. Ed è parimente per ciò, che se da una parte si deve ritenere come solo sistema politicamente ammessibile per regolare le materie ecclesiastiche, quello di farlo mediante leggi dello stato, d'altra parte però non si può negare che i concordati abbiano, una volta conchiusi, carattere giuridico.

(guerra). Ma la guerra è bensì l'estrema, ma non l'unica forma di coazione internazionale. Hinschius (presso Marquardsen, 1, 1, 276) sostiene essere dubbio, se lo stato nel contrarre un concordato parta veramente dal concetto, che la chiesa sia di fronte a lui una *civitas.* Ora noi riteniamo bensì tale concetto come impolitico; ma crediamo però si debba ritenere, che quando lo stato conchiude un trattato col papa, egli deve essere necessariamente d'avviso, di avere innanzi a sè un soggetto capace di contrarre. E di fatti che tutti gli stati i quali conchiusero concordati avessero realmente tale idea, è provato non solo dalla storia di tutte le trattative pei concordati, ma anche dalle rimostranze mosse dallo stato allorchè i concordati venivano violati per parte del papa. Inoltre l'Hinschius, col porre in dubbio se uno stato sia autorizzato a riconoscere la chiesa come un soggetto di diritto quasi-internazionale, mostra di non considerare che a tal proposito vige da secoli una prassi costante. Egli infine contesta ai sovrani che stringono concordati la facoltà, di vincolare coi concordati i loro diritti sovrani sulla chiesa; ma si può opporre che in tutti i trattati internazionali, i quali regolano rapporti interni degli stati contraenti, ha luogo una uguale limitazione dei diritti sovrani. Ma io non posso menar buono all'Hinschius neanche l'altro argomento, che egli adduce a sostegno della sua opinione. Egli sostiene che i contratti sono possibili solo fra soggetti coordinati. Ora invece la chiesa è sottoposta allo stato, e il papa è capo supremo della chiesa esistente nel territorio dello stato solo in quanto questo ultimo lo conceda. Per conseguenza la chiesa non è coordinata allo stato e perciò non idonea a contrarre con esso. Anzitutto io non credo esatto, che il contrarre presupponga una coordinazione. Lo stato pattuisce col suo ufficiale il mantenimento della carica, eppure si tratta di un suo subordinato. E d'altra parte sta pure, che coi trattati internazionali può esso stesso vincolare la sua sovranità di fronte ai soggetti e agli oggetti su cui la medesima si estende. Nulla di diverso egli fa nel conchiudere un concordato col papa per rispetto ai suoi diritti sovrani sulla chiesa; poichè egli, partendo da un concetto, politicamente certo riprovevole, vede nella chiesa un soggetto a lui coordinato. Onde lo stato non fa punto con ciò nulla di invalido, come farebbe colui che contrattasse con un prodigo interdetto; il che è tanto più vero, in quanto la chiesa costituisce giuridicamente un'unità, ed il papa è riconosciuto dai singoli stati, e lo deve essere dagli stati cattolici, non solo come capo supremo della chiesa cattolica del loro territorio, ma di tutta la chiesa cattolica.

PARTE TERZA

§ 49. — Le Fonti giuridiche speciali per la Chiesa evangelica.

[Edizioni: Lutero, Scritti confessionistici ed. Müller. Stuttg. 1848, 2 ed. 1860. Per la chiesa Riformata: Collect. confession. in eccl. Ref.... ed. Niemeyer Lips. 1846. Schauroth, Samml. aller Conclusor.... del Corpor. Evang., Regensb. 1751 sgg. 3 vol. Contin. 1762 e 1786].

I. I simboli della chiesa luterana sono: 1° la confessione di Augusta (1530), (nell'Assia l'edizione latina del 1540); 2° la apologia (1531) della medesima scritta da Melantone; 3° gli articoli di Schmalkalde (1527), il grosso e il piccolo catechismo di Lutero (1528, 1529); 4° per le chiese di alcuni paesi la formola della concordia (1580) [1]).

Quelli della chiesa riformata tedesca sono: 1° il catechismo di Heidelberga (1562); 2° la confessione della Marca (1614); 3° la *Confessio Gallicana.*

II. Gli scritti confessionistici della chiesa luterana servirono di base allo svolgimento della costituzione ecclesiastica, senza che però contenessero delle speciali prescrizioni al proposito.

III. I *Conclusa Corporis Evangelicorum* [2]) debbono ritenersi unicamente come fonti mediate del diritto della chiesa evangelica, poichè essi ebbero valore solo in quanto furono sanzionati dalla legislazione degli stati, oppure da una consuetudine, svoltasi in base ad essi.

IV. Nella legislazione sinodale di varî paesi si incontrano in questi ultimi tempi norme importanti che riguardano varî argome- ecclesiastici (p. es. il d. matrimoniale) [3]).

§ 49. [1]) Heppe, Gesch. der luth. Concordienformel, Marb. 1857 sgg., 1. 2. — Il suo valore giuridico riposa dappertutto sulla sanzione dello stato.

[2]) Ved. sopra § 44.

[3]) Ved. sotto § 97. Anche qui si hanno delle raccolte di leggi ecclesiastiche, ved. Friedberg, Das geltende Verf.-Recht, 19.

LIBRO QUARTO

Il diritto costituzionale della Chiesa.

CAPITOLO PRIMO

Le basi della costituzione.

PARTE PRIMA

La Chiesa cattolica.

[Perrone, Praelect. theolog., Rom. 1840-42, P. 1. Köstlin, Das Wesen der K. vedi § 1. Delitzsch, Lehrsyst. der röm K. Gotha 1875, 1, 24 e sgg. Hinschius, Dir. eccl., § 20].

§ 50. — I. L'essenza della Chiesa.

La chiesa è l'istituzione fondata da Cristo, retta da lui e dai suoi successori per la redenzione dell'umanità. Essa è una [1]), visibile, cattolica, apostolica, romana, infallibile, la sola atta a procurare l'eterna salute [2]). I suoi poteri si riferiscono:

1. Alla sua missione di fronte ai singoli uomini, che essa deve

§ 50. [1]) Vedi Bonifac. VIII, in Extrav. comm., 1 (1, 8). Möhler, Die Einh. in d. K., Tübing. 1843². Rhodes, The visible unity of the cath. church., 1. 2, Lond. 1870.

[2]) Catechism. Roman., p. I, art. 9, c. XIV sgg. (ed. Bruxell. 1700, p. 78 sqq.): *Aperiendae autem sunt fidelibus hujus ecclesiae proprietates, ex quibus licebit agnoscere, quanto beneficio a Deo affecti sunt, quibus contigerit in ea nasci atque educari. Prima ... ut una sit ... unum enim dominum, unam fidem, unum baptisma tantum esse praedicat (Apostolus ad Ephes. 4, 4): Unus est etiam eius rector ac gubernator, invisibilis quidem Christus ... visibilis autem is, qui Romanam Cathedram Petri Apostolorum Principis legitimus successor tenet. Altera ... ut sit sancta ... quod Deo consecrata, dedicataque ... quod veluti corpus cum sancto capite Christo Domino, totius sanctitatis fonte coniungitur. Tertia ut catholica ..... nempe universalis vocetur ... quoniam ut testatur S. Augustinus* (serm. 131 et 181 de Temp.): *A solis ortu usque ad occasum unius fidei splendore diffunditur ... quod omnes qui salutem aeternam consequi cupiunt, eam tenere et amplecti debeant. Cur dicatur eccl. apostolica etenim spiritus sanctus, qui Ecclesiae praesidet, eam non per aliud genus ministrorum, quam per Apostolicum gubernat ... Sed quemadmodum haec una Ecclesia errare non potest*

santificare, guidare ed istruire [3]). Questa *potestas ordinis* [4]) spetta nella sua pienezza ai vescovi, viene da essi trasmessa ai preti, ed è esercitata dai vescovi, dai preti e dagli aiutanti di questi ultimi (*hierarchia ordinis:* vescovi, preti, *ministri*) [5]).

2. Al reggimento della chiesa. Questa *potestas iurisdictionis* è concessa ai vescovi, al papa, ed a quegli altri membri che nello svolgimento storico della chiesa si vennero tra di loro frapponendo (*hierarchia iurisdictionis:* papa, patriarchi, primati, arcivescovi, vescovi). Dal punto di vista giuridico si tien conto essenzialmente della *potestas iurisdictionis*, e della *potestas ordinis* solo in quanto essa è normalmente, sebbene non necessariamente [6]), la condizione dell'altra, e in quanto essa stessa ha bisogno di essere giuridicamente regolata.

in fidei ac morum disciplina tradenda, cum a Spiritu sancto gubernetur: ita caeteras omnes, quae sibi Ecclesiae nomen arrogant, ut quae diaboli spiritu ducantur, in doctrinas et morum perniciosissimis erroribus versari necesse est.

[3]) Matt. 18, 19. 20; Marc. 16, 16; Luc. 22, 19; I Cor. 11, 24; Giovan. 21, 15-17; Matt. 28, 18. 19; Luc. 10, 16; Giovan. 13, 20. Intorno alla *potestas magisterii*, di cui i più trattano a parte, ecco quanto stabilisce il C. Vatican. const. dogm. I, de eccl. Christi c. 4: *Ipso autem Apostolico primatu (iurisdictionis) quem Rom. Pontifex tamquam Petri Principis Apostolorum successor in universam ecclesiam obtinet, supremam quoque magisterii potestatem comprehendi haec Sancta Sedes semper tenuit, perpetuus ecclesiae usus comprobat...* (Friedberg, Documenti, 743). Ne consegue che il diritto di legiferare in materia [illegible]de e di autorizzare all'insegnamento s.a una emanazione della autorità giurisdizionale, non già che ogni insegnante debba tale autorità avere. Vedi Heinze presso Grünhut, Z, 3, 535. Scherer, Dir. eccl., 1, 19. 20. Hinschius, Dir. eccl., § 226.

[4]) Catech. Rom., p. II, de ordin. sacr., c. 11 (ed. Bruxell. 1700., p. 270): *Duplex (potestas) est ordinis et iurisdictionis. Ordinis potestas ad verum Christi Domini corpus in sacrosancta eucharistia refertur. Iurisdictionis vero potestas tota in Christi corpore mystico versatur. Ad eam enim spectat, Christianum populum gubernare et moderari et ad aeternam coelestemque beatitudinem dirigere. c. 12: Verum ordinis potestas non solum consecrandae Eucharistiae vim et potestatem continet; sed ad eam accipiendam hominum animos praeparat, et idoneos reddit, caeteraque omnia complectitur, quae ad Eucharistiam quovis modo referri possunt.* — La giurisdizione della chiesa, pur presentando una analogia con l'autorità dello Stato, differisce però dalla medesima per ciò, che mentre questa non mira punto a governare con la sua potestà la interna vita morale e religiosa dei cittadini, la chiesa invece prende a regolare in conformità dei precetti della religione non solo la condotta esteriore dei cristiani (*forum externum, iurisd. externa*), ma anche la interiore (*forum internum, iurisd. interna, fori-poli*). Berardi, Comm. ad Lib. I et II decr. (ed. Mediol. 1846) 1, 374; S. M. Gitzler, *De foro interni et externi differentia et necessitudine*, Vratisl. 1867. Che la scienza del diritto ecclesiastico non debba dalla sua trattazione escludere il for. int. è sostenuto, ma a torto, dallo Scherer, Dir. eccl., I, 19, contro Schulte, Archiw. 1, 13, Gerlach, Log. Jur. dissert. 12, Hinschius, Dir. eccl. I, 6.

[5]) C. Trid., S. XXIII, de sacr. ord., 6: *Si quis dixerit, in ecclesia catholica non esse hierarchiam divina ordinatione institutam, quae constat ex episcopis, presbyteris et ministris, anathema sit.*

[6]) Ved. Scherer, Dir. eccl., I, 20.

II. Il Clero.

§ 51. — 1. L'Ordinazione — Concetto — Gradi.

[Hallier, De sacris electionib. et ordinationib., Lutet. 1636. Morinus, Comment. de sac. eccl. ordinat., Par. 1665 (Antwerp. 1695). Hinschius, Dir. eccl., § 1. Scherer, Dir. eccl., § 65 sg.].

I. Mentre la *potestas iurisdictionis* viene trasmessa mediante la *missio,* la *potestas ordinis* si acquista mediante l'*ordinatio.* Questa costituisce il primo ed essenziale requisito per il clero, ed è per conseguenza la base di tutta la costituzione ecclesiastica.

II. La potestà, trasmessa coll'ordinazione, spetta ugualmente ai vescovi ed ai preti, e perciò tanto gli uni come gli altri sono compresi sotto la designazione di *sacerdotium* [1]; i soli vescovi tuttavia possono provvedere alla propagazione del *sacerdotium.* Onde risultano due gradi [2] (*ordines hierarchici*), a cui un terzo si aggiunge, il diaconato, già in uso nell'antica chiesa e che risale alla Santa Scrittura. Da quest'ultimo si svolse il subdiaconato [3], che fu da Gregorio I sottoposto alle prescrizioni sul celibato [4], e da Innocenzo III [5] messo accanto ai due più alti ordini sacri, anch'esso come *ordo maior.* Degli altri *ministeria* (p. e. *Psalmistae, Fossantes*) si fissarono nella chiesa occidentale solamente gli Accoliti, gli Esorcisti, i Lettori, gli Ostiarii (*ordines minores*) [6].

§ 51. [1]) C. Trident., Sess. XXIII, de sacr. ord. can. 1: *Si quis dixerit non esse in novo testamento sacerdotium visibile et externum, vel non esse potestatem aliquam consecrandi et offerendi verum corpus et sanguinem domini et peccata remittendi et retinendi, sed officium tantum et nudum ministerium praedicandi evangelium, vel eos, qui non praedicant, prorsus non esse sacerdotes: anathema sit.*

[2]) È incerto nella dottrina ecclesiastica se l'episcopato costituisca un ordine a parte. In tal senso Philli ps, Dir. eccl., 1, 318 e sgg.; Schulte, Dir. eccl., 2, 104; Furtner, D. Verhältn. der Bischofsweihe z. heil. Sacram. des Ordo, Münch. 1861; Kurz, Der Episcop., der höchste v. Presbyterate verschiedene Ordo, Wien 1877; Schulte-Plassmann, D. Episcop. ein vom Presbyter. verschiedener... Ordo..., Paderb. 1883. Per altro dal fatto, che ancora nel X secolo si sosteneva esser ammissibile far seguire l'ordine dei vescovi immediatamente a quello dei diaconi, appare come in origine fossero uguali l'ordo vescovile ed il presbiteriale. Ved. Vogel, Ratherius v. Verona, Iena 1854, 1, 310; Langen, Gesch. d. röm. K. v. Leo I bis Nik. I, 687. È poi erroneo il sostenere che la tonsura sia il primo fra gli ordini.

[3]) Ved. sopra, § 5.

[4]) D. 31, c. 1.

[5]) c. 9, X (1, 14), ved. c. un. X (1, 13, Alex. III) presso Aless. III non v'ha ancora nessun ordo maior, Ved. Comp. I, c. 4 (4, 6), ed. Friedberg, p. 48.

[6]) C. Trid., S. XIII, de sacr. ord., 2.

III. Dapprima essi formavano degli uffici distinti [7]); ora per contro i *minores* costituiscono solamente altrettanti stadì della carriera, che ognuno deve percorrere per essere ordinato prete.

§ 52. — 2. I requisiti dell'ordinazione.

[Boenninghausen, Tract. iuridico-canonic. de irregularitat., Monast. 1863-67, fasc. 1-3. Hinschius, Dir. eccl., § 2-11. Scherer, Dir. eccl., § 68 sg., 67].

I. Nella persona dell'ordinando:

1. Si richiede in modo assoluto: *a*) il battesimo [1]), *b*) il sesso maschile [2]); mancando uno di tali requisiti una ordinazione per quanto compiutasi con tutte le dovute formalità è nulla (*invalida*).

2. La chiesa richiede l'esistenza di determinate qualità, la cui mancanza (*irregularitas*) però non invalida la campiutasi ordinazione, per quanto questa venga dichiarata illecita.

A. La *irregularitas* consiste:

a) In un difetto (*defectus, irregularitas ex defectu*): α. *corporis:* un tempo qualunque vizio corporale [3]), oggidì [4]) quei difetti, che impediscono in tutto o nella maggior parte il servizio divino o che danno scandalo. Se la persona difettosa non è stata per anche ordinata, non lo potrà essere affatto; se per contro essa ricevette di già l'ordinazione, allora essa viene esclusa solamente da quelle funzioni, per cui il difetto riesce d'ostacolo. Nel caso che il difetto consista in una malattia mentale (*defectus animi*, secondo alcuni), esso non può essere rimosso se non con la sua piena e constatata guarigione. β. *ætatis* [5]). γ. *scientiæ* [6]). Per gli *ordines minores* è ri-

[7]) V[illegible]u ciò Isidoro da Siviglia in D. 25, c. 1.

§ 52. [1]) c. 2 in VI^to (4, 3): *baptismum sacramentorum fundamentum et ianuam reliquorum.*

[2]) I, Cor. 14, 34: *Mulieres in ecclesiis taceant. non enim permittitur eis loqui, sed subditas esse sicut et lex dicit.* Ved. I Timot., 2, 12-14. Le diaconesse dell'antica chiesa, le quali venivano addette alla cura degli infermi e dei poveri e che ricevevano la imposizione delle mani, non appartengono affatto al clero nel senso moderno della parola, al modo stesso che non vi appartengono le odierne abadesse benedette. Ved. Herzog, alla voce Diaconesse, Pankowski, De diaconissis, Ratisb. 1866, e c. 12, X (1, 33).

[3]) D. 33, c. 5, ved. Levit. 21, 17 sqq.

[4]) X. 1, 20; 3, 6.

[5]) C. Trid., S. XXIII, de ref. 12: *Nullus in posterum ad subdiaconatus ordinem ante vigesimum secundum, ad diaconatus ante vigesimum tertium, ad presbyteratus ante vigesimum quintum aetatis suae annum promoveatur.* Per i vescovi 30 anni compiuti. Ved. Thomassin, Vet. et nov. eccl. disc. P. 1, lib. 2, c. 67-70.

[6]) Ved. D. 49, c. 2; c. 15 X. 1, 14.

chiesta la conoscenza del leggere, dello scrivere, della dottrina cristiana, per i maggiori quella delle funzioni dell'*Ordo* ed una preparazione scientifica (v. § 53). δ. *natalium* (nascita illegittima) [7]. ε. *fidei:* non confermati, neofiti (cioè da poco entrati nel cristianesimo), *clinici* (cioè convertiti durante una mortale malattia). ζ. *sacramenti*, chi ha vissuto in due matrimoni consumati con *copula carnalis* o si è ammogliato con una che già era stata deflorata da un altro uomo [8]. η. *perfectæ lenitatis:* chi in un modo lecito ha cooperato alla morte o alla mutilazione di un uomo, così chi ha preso parte ad una guerra [9]; giudici [10], ufficiali del pubblico ministero, parti — non i testimoni — che abbiano avuta qualche ingerenza in un processo criminale terminatosi con la condanna e con l'applicazione della pena di morte o di una punizione consistente in una mutilazione, medici, che per un errore della loro arte uccisero il paziente, *clerici maiores,* i quali compiono operazioni chirurgiche con risultato mortale ancorchè non dipendente da loro, infine avvocati e procuratori che nella loro pratica scientemente non ottemperino alla giustizia. θ. *famæ:* cioè, secondo l'uso odierno, coloro che perdettero i diritti civili in base a statuizioni dell'autorità governativa che il giudice ecclesiastico abbia approvate, e inoltre coloro che dal diritto canonico sono dichiarati *infames* [11]. ι. *libertatis:* gli schiavi se non hanno il consenso dei loro padroni, i mariti [12] se non hanno quello delle mogli, gli *obligati ad ratiocinia,* gli impiegati dello stato o delle comunità. — Le legislazioni secolari, pur riconoscendo in genere queste norme ecclesiastiche sull' irregolarità, non si lasciarono però trattenere dall'estendere l'obbligo del servizio militare [13] e di far testimonianza [14] anche ai candidati agli ordini sacri ed agli ordinati, dal-

[7]) Ved. c. 15 X (1, 17); c. 5 X (1, 18); c. 1 in Vl^to (1, 11).

[8]) Ved. Sachsse, Die Lehre v. def. sacram, Berl. e Leipz. 1881.

[9]) Come equivalente devesi, a norma delle decisioni della Congreg. concilii riprodotte dal Kohn nell'Arch. 49, 191, considerare il caso, che essi abbiano potuto bensì sottrarsi ad una guerra, ma abbiano ucciso o ferito alcuno, non a scopo di difesa personale, nel qual caso Hinschius esclude l'irregolarità.

[10]) Secondo la glossa al D. 50, c. 8: *homicida praecepto;* il consigliere: *homicida consilio.*

[11]) D. 34, c. 15; c. 5 in Vl^to (5, 9); c. 13, § 5 X (5, 7) e i duellanti coi loro secondi.

[12]) c. 5. 6 X (3, 32). Non per gli *ordines minores.* Ved. Scaduto, Il consenso nelle nozze, nella profes. e nell'ordinazione, Napoli 1885.

[13]) Ved. § 54, 27.

[14]) Eccezione: Austria, Staatsprozessordnung del 29/7 1858, 53, 69 per gli aventi cura d'anime di tutte le chiese e associazioni religiose riconosciute dallo stato.

l'aggiungere alle persone soggette al *defectus libertatis* i figli di famiglia [15]) ed i pupilli, e dallo stabilire per conto loro norme sulla preparazione scientifica del clero.

b) *Ex delicto.* Dal precetto apostolico, che un vescovo o un diacono debba essere impeccabile [16]), discese già nei primordi per rispetto alla chiesa orientale la massima, che tutti coloro, i quali dopo il battesimo abbiano commessa una grave colpa, non possano entrare a far parte del clero, mentre la chiesa occidentale stabilì tale massima solo per coloro che avessero dovuto in seguito a gravi peccati sottoporsi a una pubblica penitenza. In mezzo alla contraddizione delle massime, che si emanarono di mano in mano ora mitigando ora conservando l'antico rigore a seconda delle esigenze della vita ecclesiastica, Graziano fissò la teoria, che venne riconosciuta anche dal diritto delle Decretali [17]). Secondo essa oggidì ha luogo l'irregolarità, α. per coloro, che abbiano commesse delle mancanze, riconosciute giudiziariamente o notorie e tali da diminuire la pubblica stima (se questa non venne meno, potrà la mancanza essere espiata mediante la penitenza), β. per coloro, i quali abbiano commesso, sebbene segretamente, delitti contemplati in modo speciale dalla legge [18]), γ. per coloro, i quali si siano resi colpevoli di mancanze venute a conoscenza del vescovo altrimenti che per la via giudiziaria (*ex informata conscientia* [19]).

[15]) Si applicano qui le regole di diritto civile intorno alla libera scelta di una professione per parte dei minorenni e dei figli di famiglia. Ved. Prussia: Dir. com. ter. II, 11, 60. Sassonia: Cod. civ., § 1804. Austria: Cod. civ., § 148. Francia: D. $^{28}/_{3}$ 1810 (Dupin, Manuel, 233). Italia, Cod. civ. 221. Punto di vista del diritto canonico: c. 2 X (3, 31).

[16]) Paulus ad Tit. 1, 6. 7; I. Timoth. 3, 2. 10.

[17]) Dict. ai c. 24. 28. 32; D. 50 e D. 52, c. 1.

[18]) Tali sono: l'uccisione dolosa o colposa, commessa da un imputabile non in caso di difesa personale, che è qui ammissibile solo in quanto si abbia a difendere la propria vita, la mutilazione (anche la mutilazione di se stesso nelle medesime condizioni), il procurare l'aborto, l'eresia formale, compresi i *receptatores*, i *defensores*, i *fautores*, e i discendenti da un padre eretico fino al II grado, da una madre eretica fino al I (Braun, Arch. 45, 3), l'apostasia, l'abuso del sacramento del battesimo, l'irregolare ricevimento degli ordini (*obreptio ordinis*, *ordinatio per saltum*, irregolare esercizio dei medesimi), l'infrazione dei precetti sul celibato (*bigamia similitudinaria*) e sulla censura.

[19]) C. Trid. Sess. XIV, de reform. c. 1: *Quum honestius ac tutius sit subiecto, debitam praepositis obedientiam impendendo in inferiori ministerio deservire, quam cum praepositorum scandalo graduum altiorum appetere dignitatem, ei, cui ascensus ad sacros ordines a suo praelato ex quacunque causa, etiam ob occultum crimen, quomodolibet, etiam extraiudicialiter, fuerit interdictus, aut qui a suis ordinibus seu gradibus vel dignitatibus ecclesiasticis fuerit suspensus, nulla contra ipsius praelati voluntatem concessa licentia de se promoveri faciendo, aut ad priores ordines, gradus, dignitates sive honores restitutio suffragetur.*

B. Effetto della irregolarità si è che un irregolare non può *licite* (vedi sopra) essere ordinato, e se egli ciò non per tanto è già stato ordinato, non può essere promosso ad un ordine sacro superiore, o non può esercitare le funzioni annesse al suo ordine sacro. L'irregolarità viene sanata ora per opera dei vescovi [20]), ora senza intromissione di terze persone (*ætatis, scientiæ*), ora mediante determinati procedimenti giuridici (*legitimatio* o entrata in un ordine per rispetto al *defectus natalium*), ora in fine e per regola generale dal papa.

C. Il candidato all'ordinazione veniva secondo l'antico diritto ordinato unicamente per un determinato ufficio ed in una determinata chiesa (*titulus*) [21]), in seguito anche senza tener conto di ciò (*absolute*), quando però egli potesse provare di possedere i necessarî mezzi di sussistenza [22]). Di qui è originato il diritto odierno, secondo cui si può essere ordinati in modo assoluto, rimanendo però sempre per gli *ordines maiores* obbligatorio di provare l'esistenza di un reddito conforme alla posizione (*titulus*) [23]). Il *titulus* normale è quello *beneficii* (sufficiente provento d'ufficio dalla carica ecclesiastica, a cui l'*ordinandus* deve essere eletto a vita); oltre a questo, nel caso che non vi siano tanti benefici quanti sono gli ecclesiastici occorrenti al servizio divino, sono ammessi i titoli: *patrimonii vel pensionis* [24]) (patrimonio proprio, tanto costituito dallo

[20]) Trattandosi di *def. natal.*, per gli *ordin. min.*, e trattandosi di *irr. ex delicto*, in conformità del C. Trid., S. XXIV, de ref. 6 (Ved. § 98, 4).

[21]) Titulus: In origine contrassegno, quindi contrassegno del diritto spettante ad una persona su di una determinata cosa, per conseguenza = chiesa (poichè le chiese erano munite del segnale della croce); indi un ufficio nella chiesa; infine: rendita degli ecclesiastici proporzionata al loro ufficio.

[22]) Lo svolgimento storico appare da: D. 70, c. 1. 2. 9; c. 4. 16. 23 X (3, 5). Vedi anche Hatch, Grundlegung, 23.

[23]) C. Trid., S. XXI, de ref. 2.

[24]) La legislazione degli ex-stati italiani (Ved. Cod. eccl., III, 1135 sgg.) riconobbe questo *titulus* nella sua forma canonica, determinata dal Conc. di Trento (Ved. n. 23) cioè come inalienabile senza autorizzazione dell'ordinario, e quindi come non passibile di esecuzione forzata. Il diritto antico non venne espressamente abolito da nessuna legge italiana. È controverso nella giurisprudenza se vi si abbia almeno derogato tacitamente, stando però per la negativa il più delle corti, il Caucino, Le fondaz. di patrim. eccles. ossia tit. d'ordin. e la legisl. del R. d'It. Torino 1885, il Caselli, Riv. di D. eccl., I, 13 sgg., e in parte almeno lo Scaduto (*Manuale*, I, 89). Vedi la giurisp. in Magni, Del D. pubbl. eccles., 117 sgg. e negli autori citati, e inoltre C. d'App. di Torino $^{13}/_{12}$ 1889, Riv. di D. eccl., V, 344; Cassaz. di Roma $^{10}/_{5}$ 1890, ibid. I, 45. L'argomentare dal principio generale della separazione dello stato dalla chiesa e dalla conseguente incompatibilità delle antiche disposizioni (Cassaz. di Roma $^{19}/_{5}$ 1877, $^{6}/_{11}$ 1882, Mattirolo, Diritto giud. civ. ital., Tor. 1886³, V, 419; Caselli, 35) non vale, per quanto si disse sopra al § 44, n. 14. L'art. 1 del Cod. civ. non può escludere

stesso ordinando come da altri per lui, oppure rendita fissa tratta da un patrimonio altrui: in entrambi i casi ad assicurarne la durata la rendita deve essere garantita con immobili), *mensæ* (obbligo di terzi, oggidì per lo più del sovrano, di incaricarsi del

la inalienabilità del patrim. eccles. sancita in vista del carattere pubblico, che la chiesa ebbe e conserva, come non esclude quella della dote e dell'assegno degli addetti diplomatici e consolari, il cui esempio lo Scaduto (p. 84) ricorda più opportunamente di quanto poi a nostro avviso non applichi. Poichè l'art. 425 Cod. civ. non fece una categoria speciale dei privati ecclesiastici (Scaduto, 87), come non la fece dei privati coniugati o addetti diplomatici e consolari. L'art. 2 della legge $^{7}/_{7}$ 1886, da lui pure citato, riguarda solo gli ecclesiastici regolari, che col *titulus patrimonii vel pensionis* non hanno nulla a che fare. D'altra parte tra le limitazioni alla disponibilità dei beni dei privati non era necessario si comprendesse quella del patrim. eccles., essendo questa materia, come quella dei benefici, regolata, dietro ricognizione generale della legge civile, dal d. canonico. Il patrim. eccles. fu espressamente riconosciuto in più atti del Gov. italiano (Cod. eccl., I, 82, 92; II, 779, 781; III, 1135, sgg.), e dallo stesso Cod. civ. all'art. 1007 (che già si incontra nei Cod. precedenti, Caselli, 34, n. 46): « È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso per la *dote*..., per costituire al discendente il *patrimonio ecclesiastico*, ecc... ». Ma v'ha di più: nella tariffa annessa alla legge $^{13}/_{9}$ 1874 sulle tasse di registro, sotto la rubrica: Costituz. *dotali* e di *patrimonio ecclesiastico*, dopo che all'art. 66 si è contemplato il caso di costituz. di dote con beni proprii delle persone nel cui interesse viene fatta, si stabilisce all'art. 67 una tassa fissa di L. 10 pel caso di costituz. di patrim. eccles. in beni proprii delle persone nel cui interesse sono fatte, aggiungendosi che se il patrim. è costituito da altre persone, saranno inoltre dovute le tasse proporzionali stabilite per le donazioni. Ora la analogia esistente fra la costituz. di dote e di patrim. eccles., che fu posta in luce già dai canonisti (Magni, 119), e si impose evidentemente anche al nostro legislatore (Scaduto, 88, sgg.), ci autorizza a conchiudere che quella tassa speciale in tanto è giustificabile, in quanto il patrim. eccl. viene ad assumere, a similitudine della dote, dopo la costituz., un carattere peculiare, che è l'inalienabilità. La non suscettività di esecuzione forzata, per quanto si consideri in genere come correlativa della inalienabilità del patrim. eccles., viene tuttavia negata anche da alcuno, che pure ammette quest'ultima (Scaduto, loc. cit.), per ciò, che del medesimo non è fatto cenno tra i beni mobili che non possano essere pignorati (Art. 583-592 Cod. proc. civ.). Ma, a parte che nell'interpretaz. di quegli articoli è ammessa una certa larghezza, anche qui soccorre l'analogia con la dote. Poichè al modo stesso che della non pignorabilità di mobili dotali non è fatto cenno in quegli articoli, perchè già altrove la legge aveva disposto in genere (Cod. civ., art. 1407) che non si potesse procedere sui beni dotali, così per il patrim. eccles. vale la generica ricognizione che della sua non alienabilità e non suscettività di esecuzione fecero espressamente l'antico diritto ed implicitamente il nuovo. La limitazione della inalienab. ed insequestr. al caso, in cui nella costituzione di patrim. sacro per parte di un terzo vi siano gli estremi di una donaz. *sub modo*, cioè sotto tale condiz. (art. 1800 Cod. civ., Mattirolo, Op. cit., 420, Scaduto, Loc. cit., per quanto ingegnosa, non avrebbe quindi secondo noi ragione di esistere. Quanto poi ai frutti del *tit. patr.*, ved. § 54, 27. Non è dunque ad accogliersi la giurisprudenza, che nega i caratteri di inalienabile e insequestrabile del patrim. eccles.; ed illegale è poi tra l'altro la Circol. della Direz. gener. del Debito pubb. $^{28}/_{9}$ 1889 (n. 130), che in base a tale giurisprudenza respinge e annulla i vincoli, che a tale scopo si volessero imporre o fossero già stati imposti sulle cartelle del Deb. pubb. - Il patrim. eccles. non fu colpito da nessuna delle leggi di soppres. e di liquid.; e le istituz. di patrimoni perpetui a favore di chierici vennero per concorde giurisprudenza considerate come di beneficenza e non di culto (Magni, 119, sg.; Caselli, 37, sg.).

mantenimento)[25]), *paupertatis sive professionis* (per i membri degli ordini, che dai medesimi debbono essere mantenuti), *missionis* (per coloro che servono nelle missioni, del cui mantenimento si incaricano gli istituti romani delle missioni)[26]). Da Innocenzo III in poi un'ordinazione conferita senza titolo non è più invalida, ma ne consegue per il doloso o colposo ordinatore, e passa al suo successore, l'obbligo di mantenere l'ordinato per quanto agiato e di provvedergli un beneficio. Ove la colpa sia dell'ordinato, questi incorre oltre che in una pena arbitraria anche *ipso iure* nella *suspensio ab ordine*[27]).

II. Nella persona dell'ordinante. Può *valide* ordinare ai più alti gradi qualunque vescovo, ancorchè eretico[28]), scismatico e scomunicato; il papa poi può farlo *licite* per rispetto a qualunque luogo ed a qualunque persona)[29], il vescovo invece solo se è competente. Questa competenza[30]) è determinata: *a*) *ratione originis*, domicilio del

[25]) Nacke, D. Tischtitel, Paderb. 1869; Meyer, Arch. 3,257. Ordinanza del $^{30}/_{4}$ 1830 negli stati delle Provv. eccl. dell'alto Reno, § 28 (Kremer-Auenrode, Aktenst., 1, 106). Ordin. del $^{1}/_{3}$ 1853 per le Provinc. eccles. dell'alto Reno, § 8 (ibid., 1, 185). Baviera, Sentenza dell' $^{8}/_{4}$ 1852, n. 15 (Kremer-Auenrode, Aktenst. 1, 176). Sassonia: Leg. del $^{23}/_{8}$ 1876, § 27. Per l'Austria ved. Pachmann, § 245. Scherer, Dir. eccl. 1, 369. — In Italia questo titolo non venne ammesso dalla prassi della Congr. Concil., ved. Hinschius, Dir. eccl., I, 71, n. 2.

[26]) Mejer, De tit. missionis ap. cath., Regiom. 1848.

[27]) Constit. Pius IX, $^{12}/_{10}$ 1869.

[28]) Ved. Hergenröther nella Oesterr. Vierteljahrsschr. f. kath. Theol., 1. 207, 387; Dümmler, Auxilius u. Vulgarius, Leipz. 1866, 22. Vengono considerate come valide le ordinazioni nelle chiese orientale, greca, russa, di Utrecht e dei vecchi cattolici; come invalide per contro quelle delle chiese svedese, danese ed anglicana; quanto a questa però v'è contrasto d'opinioni (Letteratura presso Scherer, Dir. eccl., 1, 327).

[29]) Ved. § 13, 12.

[30]) Innocent. XII, Speculatores domus (1694) (Richter et Schulte, C. Trid., p. 532), § 4: *Ceterum subditus ratione originis is tantum sit ac esse intelligatur, qui naturaliter ortus est in ea dioecesi, in qua ad ordines promoveri desiderat, dummodo tamen ibi natus non fuerit ex accidenti occasione, nimirum itineris, officii, legationis, mercaturae vel cuiusvis alterius temporalis morae seu permanentiae eius patris in illo loco, quo casu nullatenus eiusmodi fortuita nativitas, sed vera tantum et naturalis patris origo erit attendenda. Quod si quis tanto temporis spatio in eo loco, in quo ex accidenti... natus est, moram traxerit, ut potuerit ibidem canonico aliquo impedimento irretiri, tunc etiam ab ordinario eius loci literas testimoniales... obtinere illasque episcopo ordinanti per eum in collatorum ordinum testimonio similiter recensendas praesentare teneatur.* § 5: *At si pater in alieno loco, ubi eius filius natus est, tamdiu ac eo animo permanserit, ut inibi vere domicilium de iure contraxerit, tunc non origo patris, sed domicilium per patrem legitime ut praefertur contractum, pro ordinatione eiusdem filii attendi debeat. Subditus autem ratione domicilii ad effectum suscipiendi ordines is duntaxat censeatur, qui, licet alibi natus fuerit, illud tamen adeo stabiliter constituerit in aliquo loco, ut vel per decennium saltem in eo habitando vel maiorem rerum ac bonorum suorum partem cum instructis aedibus in locum huiusmodi transfe-*

padre del candidato al tempo della nascita di lui entro la diocesi, *b*) *ratione domicilii*, domicilio del candidato nel luogo stesso, *c*) *beneficii*, conferimento seguito da presa di possesso di una carica ecclesiastica sufficientemente provvista nella diocesi del vescovo consacrante dietro produzione di testimoniali dell' *episcopus originis* e *domicilii*, *d*) *familiaritatis*, quando l'*ordinandus* è stato tre anni al servizio immediato del vescovo, fu da questo mantenuto, ed è dal medesimo provvisto di un benefizio entro il mese dalla consacrazione, *e*) per i monaci, il vescovo della diocesi del chiostro, e nel caso che il chiostro non appartenga a nessuna diocesi il vescovo più vicino. Anche il vescovo incompetente può ordinare, quando il competente rinunciò in favore di lui o senza più in favore di chiunque (*facultas de promovendo a quocumque*) alla sua competenza (*literæ dimissoriales*); il che però egli deve fare solo in caso di necessità e dopo esame di tutti gli incombenti richiesti per l'ordinazione, o nel caso che il papa abbia dato la dispensa dall'osservanza delle prescrizioni intorno alla competenza. Naturalmente ogni vescovo è autorizzato a conferire l'ordinazione — lo stesso vale per la tonsura — solo entro la sua diocesi. Ove concorra alcuna delle sopradette ragioni di competenza deve il non ordinante assicurare per mezzo di testimoniali all'ordinante che nella sua diocesi non consta che vi siano ostacoli all'ordinazione [31]). Anche gli abati per rispetto ai loro monaci [32]) ed i cardinali per rispetto agli ecclesiastici delle loro chiese cardinalizie sono autorizzati sotto determinate condizioni a conferire gli ordini minori.

rendo ibique insuper per aliquod considerabile tempus commorando satis superque suum perpetuo ibidem permanendi animum demonstraverit; et nihilominus ulterius utroque casu se vere et realiter animum huiusmodi habere iureiurando affirmet. Si quis tamen a propriae originis loco in ea aetate discesserit, qua potuerit alicui canonico impedimento obnoxius effici, etiam ordinarii suae originis testimoniales literas... afferre debebit, ac de illis expressa similiter mentio in susceptorum ordinum literis facienda erit.

[31]) C. Trident. Sess. XXIII, de ref. c. 8: . . . *Unusquisque autem a proprio episcopo ordinatur. Quod si quis ab alio promoveri petat, nullatenus ei, etiam cuiusvis generalis aut specialis rescripti vel privilegii praetextu; etiam statutis temporibus permittatur, nisi eius probitas ac mores ordinarii sui testimonio commendentur. Si secus fiat, ordinans a collatione ordinum per annum, et ordinatus a susceptorum ordinum executione, quamdiu proprio ordinario videbitur expedire, sit suspensus.*

[32]) c. 1 X (1, 10). Bisogna aggiungervi anche i preti, i quali abbiano ricevuta tale facoltà come privilegio reale dopo l'anno 1564; poichè i privilegi più antichi vennero tolti di mezzo dal Conc. Trid., S. XIII, c. 10.

§ 53. — 3. **Gli atti dell'ordinazione.**

[Morinus, l. c. Binterim, Denkwürdigk. d. christl.-kath. K., 1, 1,262 sgg. Hinschius, Dir eccl., § 13 sgg. Scherer, Dir. eccl., § 66].

I. L'ordinazione è preceduta da alcuni atti preparatorî.

1. Tale l'usanza di radere la testa (tonsura) [1]), praticata dapprima presso i monaci, e passata dal secolo IV in poi anche al clero secolare. Questo atto, congiunto dapprima con il primo grado di consacrazione, e diventato con l'andar del tempo atto preliminare ed indipendente, viene eseguito dal vescovo su persone cresimate [2]), e segna l'entrata nello stato ecclesiastico, come pure l'acquisto dei privilegi al medesimo annessi, fatte però alcune riserve per rispetto al *priv. fori* [3]).

2. Per opera del vescovo, una volta spesso anche per opera degli arcidiaconi, ha luogo un triplice esame del candidato all'ordinazione, riguardante la sua idoneità (*scrutinium*). Dei tre esami lo *scrutinium primum* [4]) è per lo più non pratico, il *secundum* serio [5]), il *tertium* (in cui il vescovo non fa che interrogare gli arcidiaconi

§ 53. [1]) Ved. § 11, 32; *tonsura Pauli* (Stor. degli Apost., 21, 24. 26): rasare tutto quanto il capo; *tons. Petri:* lasciare una corona di capelli; *tons. Simonis Magi:* rasare la parte anteriore del capo fino agli orecchi. Oggidì si rasa il mezzo del capo. Ved. Catechis. Rom., p. II, XXIX (ed. Brux. 273): *Tondentur vero capilli ad coronae speciem et similitudinem, quam perpetuo conservare oportet: et ut quisque in altiori deinceps Ordinis gradu collocatur, sic eius orbis forma latior circumscribi debet.*

[2]) C. Trid., S. XXIII, de ref. 4: *Prima tonsura non initientur qui sacramentum confirmationis non susceperint, et fidei rudimenta edocti non fuerint, quique legere et scribere nesciant, et de quibus probabilis coniectura non sit, eos non saecularis iudicii fugiendi fraude, sed, ut Deo fidelem cultum praestent, hoc vitae genus elegisse.*

[3]) c. 6, ib.: ... *Is* (il tonsurato) *etiam fori privilegio non gaudeat, nisi beneficium ecclesiasticum habeat, aut clericalem habitum et tonsuram deferens alicui ecclesiae ex mandato episcopi inserviat, vel in seminario clericorum aut in aliqua schola vel universitate de licentia episcopi quasi in via ad maiores ordines suscipiendos versetur.*

[4]) C. Trid., S. XXIII, de ref. 5: *Ad minores ordines promovendi bonum a parocho et a magistro scholae, in qua educantur, testimonium habeant. Hi vero, qui ad singulos maiores erunt assumendi, per mensem ante ordinationem episcopum adeant, qui parocho aut alteri, cui magis expedire videbitur, committat, ut nominibus ac desiderio eorum, qui volent promoveri, publice in ecclesia propositis, de ipsorum ordinandorum natalibus, aetate, moribus et vita a fide dignis diligenter inquirat, et literas testimoniales, ipsam inquisitionem factam continentes, ad ipsum episcopum quam primum transmittat.*

[5]) c. 7, ib.: *Sancta Synodus antiquorum canonum vestigiis inhaerendo decernit, ut, quando episcopus ordinationem facere disposuerit, omnes, qui ad sacrum ministerium accedere voluerint, feria quarta ante ipsam ordinationem, vel quando episcopo videbitur, ad civitatem evocentur. Episcopus autem, sacerdotibus et aliis prudentibus*

intorno all'idoneità del candidato) si riduce ad una pura formalità dell'atto di ordinazione.

II. Il candidato si prepara all'ordinazione mediante gli *exercitia spiritualia.*

III. L'ordinazione è nulla se è conferita all'*ordinandus* contro la sua volontà, valida per contro trattandosi di ragazzi e quando si sia usata *vis compulsiva;* nel quale ultimo caso però non v'è obbligo di osservare le prescrizioni proprie dello stato ecclesiastico (celibato), se non quando sia intervenuta una espressa o tacita *ratihabitio* [6]).

IV. Il conferimento degli ordini maggiori ha ordinariamente luogo nella cattedrale e solo nei quattro sabati delle quattro tempora e nel sabato prima della domenica di Passione e in quello prima di Pasqua, salvo il caso che ordinante sia il papa stesso, o un vescovo, il quale sia stato dispensato dall'osservanza delle epoche prescritte mediante un indulto papale (*breve extra tempora*). Gli ordini minori possono, come in origine anche i maggiori, essere conferiti ovunque e in qualunque domenica o altro giorno festivo.

V. Fra l'impartizione degli ordini minori e la consacrazione a subdiacono, come pure fra i vari ordini maggiori, deve trascorrere un determinato lasso di tempo [7]). In questa materia vennero dalla pratica introdotte le norme seguenti, che non si possano concedere più ordinazioni maggiori in uno stesso giorno, e che non si debba mai lasciare inosservata la graduale successione degli ordini stabilita dalla legge [8]). Tuttavia la cosidetta *promotio per saltum* non

viris peritis divinae legis ac in ecclesiasticis sanctionibus exercitatis sibi adscitis, ordinandorum genus, personam aetatem, institutionem, mores, doctrinam et fidem diligenter investiget et examinet.

[6]) Nel caso contrario può farsi luogo ad un richiamo entro un anno dacchè si è riacquistata la libertà (c. 2 X [3, 31] secondo un determinato procedimento. Arch. 3, 596; una dispensa è ammissibile anche più tardi.

[7]) C. Trid., S. XXIII, de ref., 13: *Subdiaconi et diaconi ordinentur habentes bonum testimonium, et in minoribus ordinibus iam probati, ac literis et iis, quae ad ordinem exercendum pertinent, instructi. Qui sperent Deo auctore se continere posse, ecclesiis, quibus adscribentur, inserviant, sciantque maxime decere, si saltem diebus dominicis et solemnibus, quum altari ministraverint, sacram communionem perceperint. Promoti ad sacrum subdiaconatus ordinem, si per annum saltem in eo non sint versati, ad altiorem gradum, nisi aliud episcopo videatur, adscendere non permittantur. Duo sacri ordines non eodem die, etiam regularibus, conferantur; privilegiis ac indultis quibusvis concessis non obstantibus quisbuscunque.*

[8]) C. Trid., S. XXIII, de ref., 11: *Minores ordines iis, qui saltem latinam linguam intelligent, per temporum interstitia, nisi aliud episcopo expedire magis videretur, conferantur, ut eo accuratius quantum sit huius disciplinae pondus possint edoceri, ac in unoquoque*

importa la nullità della ordinazione eseguitasi irregolarmente, fatta però la sola eccezione della consacrazione vescovile, che deve assolutamente essere preceduta da quella a prete.

§ 54. — 4. Gli effetti dell'ordinazione.

[Thiele, De charactere indelebili qui ex Rom.-cathol. eccl. doctrina in ordinibus sacram. in anima inprimitur, Regiomont. 1861. Ant. e Aug. Theiner, Die Einführ, der gezwungenen. Ehelosigk. v. d. christl. Geistl. u. ihre Folgen, Altenb. 1828 (1845), 1. 2. Carovè, Ueb. d. Cölibatges. d. röm. kathol. Clerus, Frankf. 1832, Part. 1. 2. Roskovàny, Coelibatus et breviarum..... e monum. omn. sæcul. demonstrat., Pest. 1861, 1-11. Lea, An historical sketch of sacerdotal celibacy in the christian church, Philadelphia 1876, 2 ed., Bost. 1884. Laurin, Das Cölibat der Geistl., Wien 1880. Freisen, nella Tüb. theol. Quartalschr. 1886, 179 e sgg. Lo stesso, Gesch. d. kanon. Eherechts, Tüb. 1888, 719. Hinschius, Dir. eccl., § 15-19. Scherer, Dir. eccl. § 70 sg.].

I. Mediante l'ordinazione l'ordinato ottiene la facoltà (*facultas spiritualis*) di esercitare validamente tutte le funzioni annesse al suo grado; ma solo allora gli è lecito di farlo, quando egli abbia oltracciò ricevuta una *missio legitima*. Secondo l'odierno diritto [1]) l'ordinazione dei vescovi e dei preti imprime un *character indelebilis* [2]), che non può essere nè cancellato mediante sentenza, nè abbandonato mediante rinuncia, e che infine non va nemmeno perduto in seguito ad apostasia. Per contro possono gli obblighi giuridici, che nascono dall'ordinazione, esser tolti di mezzo per via di dispensa.

II. Questi obblighi consistono nell'osservanza del *decorum clericale* [3]), nel portare la tonsura, nell'astenersi dagli uffici, dagli

munere iuxta praescriptum episcopi se exerceant, idque in ea, cui adscripti erunt, ecclesia (nisi forte ex causa studiorum absint), atque ita de gradu in gradum adscendant, ut in iis cum aetate vitae meritum et doctrina maior accrescat quod et bonorum morum exemplum, et assiduum in ecclesia ministerium, atque maior erga presbyteros et superiores ordines reverentia, et crebrior, quam antea, corporis Christi communio maxime comprobabunt. Quumque hinc ad altiores gradus et sacratissima mysteria sit ingressus, nemo iis initietur, quem non scientiae spes maioribus ordinibus dignum ostendat. Hi vero non nisi post annum a susceptione postremi gradus minorum ordinum ad sacros ordines promoveantur, nisi necessitas aut ecclesiae utilitas iudicio episcopi aliud exposcat.

§ 54. [1]) Dal XII secolo in poi; prima il riducimento nella comunione dei laici aveva per effetto di laicizzare, ved. D. 50, c. 7 e sopra § 6, 11.

[2]) C. Trid., S. XXIII, de sacr. ordin. 4, Controverso rispetto al diaconato.

[3]) Ved. Tit. Decret. de vita et honestate clericor. X, in VI^to, Clem. (3, 1). C. Trid., S. XXII, de ref. 1: *Quapropter sic decet omnino clericos in sortem Domini vocatos vitam moresque suos omnes componere, ut habitu, gestu, incessu, sermone aliisque omnibus rebus nil nisi grave moderatum ac religione plenum prae se ferant; levia etiam delicta, quae in ipsis maxima essent, effugiant,*

affari [4]), dai piaceri mondani, non meno che dalla caccia, nel seguire un tenor di vita casto e frugale [5]), nella recitazione di preghiere giornaliere per gli *ordines maiores* [6]) e pei beneficiati, ma sopratutto poi nel celibato.

III. Quanto al celibato è a notarsi:

1. Nell'antica chiesa non v'è traccia alcuna di proibizione del matrimonio quanto agli ecclesiastici o del precetto mosaico che il prete debba nei giorni ch'egli esercita il suo ufficio astenersi dal commercio matrimoniale. Lo stesso Pietro ebbe moglie [7]). Anzi di fronte allo Gnosticismo, che considerava il corpo come la sorgente del male e richiedeva perciò che si rinunciasse al matrimonio, venne adirittura proclamata la preminenza dello stato matrimoniale. Il solo secondo matrimonio fu vietato agli ecclesiastici come già ai Leviti.

2. Ben presto però si venne manifestando una corrente più severa, cosicchè già il concilio di Nicea (325) [8]) poteva dichiarare essere antica consuetudine, che i preti ed i diaconi ordinati [9]) non prendessero più moglie, benchè fosse loro lecito, se già ammogliati prima dell'ordinazione, continuare nella loro vita matrimoniale.

3. In seguito a ciò si venne distinguendo la teoria del diritto romano orientale da quella dell'occidentale, ove nella stessa epoca si richiedeva dai candidati agli *ordines maiores*, un voto assoluto di castità, ed ove anche i subdiaconi venivano compresi nel numero delle persone a ciò obbligate [10]). Tuttavia anche qui la rottura del voto non importava la nullità del conchiuso matrimonio, ma solo la perdita dell'ufficio.

ut eorum actiones cunctis afferant venerationem. Ved. Thalhofer, Arch., 10, 93: proibizione di portar la barba; Bened., XIV, De syn. dioec., lib. XI. c. 9: parrucche.

[4]) II ep. Pauli ad Timoth., 2, 4: *Nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus.* Intorno alla proibizione contenuta nel c. 10 X (3, 50), di studiare il diritto civile, ved. Savigny nella Zeitsch. für Gesch. Rechtswissensch., 8, 225; Tardif, nella Nouv. Revue hist., 4, 291, Par. 1880; Dicard, La Papauté et l'étude d. droit rom. au XIIIs., Nogent-le-Rotrou 1891. Intorno agli indulti concessi a tale proposito ora a privati ora ad università: c. 2 in VI^to (5, 7). Bened. XIV, De syn. dioeces., lib. XIII, c. 10, no. 12.

[5]) D. 81, c. 27.

[6]) Probst, Brevier und Breviergebet, Tübing 1868². Pleithner, Aelteste Geschichte des Breviergebetes. Kempt. 1887.

[7]) Matth., 8, 14. Che in origine anche i vescovi non dovessero abbandonare la vita matrimoniale, appare da D. 28, c. 13.

[8]) Socrates, hist. eccl., 1, 8, ved. D. 31, c. 12.

[9]) Questi potevano ammogliarsi, se si erano nell'atto dell'ordinazione riservata tale facoltà. D. 28, c. 8. Del resto il matrimonio del prete per quanto proibito non era però nullo. D. 28, c. 9.

[10]) D. 31, c. 10.

4. Ma a poco a poco si venne mutando anche il diritto romano orientale [11]), il quale finì per dichiarare nulli i matrimoni conchiusi contrariamente alla sua proibizione; ma con tutto ciò, come già in antico, continuarono ad essere ammessi all'ordinazione degli ammogliati, senza che si facesse loro obbligo, eccettuati però i vescovi, di lasciare le loro mogli [12]).

5. Così rimasero in forza di legge le cose in Oriente; mentre in Occidente, a vero dire, il celibato non esistette nella pratica fino al secolo XI, epoca in cui esso, energicamente sostenuto dal partito della riforma della chiesa [13]), venne di nuovo imposto da Gregorio VII [14]) anche per motivi ecclesiastico-politici. Nel XII secolo poi esso fu dalla legislazione in siffatto modo regolato, che ogni matrimonio venne dichiarato per gli *ordines maiores* nullo, per i *minores* proibito, cioè tale da produrre la perdita dell'ufficio [15]).

6. Ma queste massime di diritto ebbero a lottare durante tutto il medioevo per ottenere la loro efficacia [16]); e soltanto per opera del Concilio Tridentino [17]), e più ancora per cura dei principi, esse vennero poste in pratica, mitigate però in quanto nei casi di necessità si

[11]) L. 45, Cod. Just. (1, 3) [Giustiniano]

[12]) Sin. di Costantinop. 692, c. 13; D. 31, c. 13.

[13]) I partigiani del matrimonio dei preti furono chiamati Nicolaitani, poichè ammogliato era il diacono Nicolao (Stor. degli Ap., 6, 5) D. 32, c. 5 (Nicolaus II), c. 6 (Alex. II). Ved. p. 104.

[14]) Ved. D. 81, c. 15.

[15]) Ved. D. 27, c. 8; c. 40. C. 27, qu. 1 (Conc. Later., II, 1139).

[16]) *Gravamina* della nazione tedesca, c. 75 (Schilter, De libert. eccl., p. 910): *Insuper etiam clericos religiososque et saeculares, accepto ab eisdem annuo censu, publice cum suis concubinis, pellicibus et aliis id genus meretricibus, illegitime cohabitare, liberosque procreare sinunt.*

[17]) C. Trid., S. XXV, de ref., 14: *Quod si a superioribus moniti ab iis se non abstinuerint, tertia parte fructuum, obventionum ac proventuum beneficiorum suorum quorumcunque et pensionum ipso facto sint privati, quae fabricae ecclesiae aut alteri pio loco arbitrio episcopi applicetur. Sin vero in delicto eodem cum eadem vel alia femina perseverantes secundae monitioni adhuc non paruerint, non tantum fructus omnes ac proventus suorum beneficiorum et pensiones eo ipso amittant, qui praedicitis locis applicentur, sed etiam a beneficiorum ipsorum administratione, quoad ordinarius, etiam uti sedis apostolicae delegatus, arbitrabitur, suspendantur, et si ita suspensi nihilominus eas non expellant, aut cum iis etiam versentur, tunc beneficiis, portionibus, ac officiis et pensionibus quibuscunque ecclesiasticis perpetuo priventur, atque inhabiles ac indigni quibuscunque honoribus, dignitatibus, beneficiis ac officiis in posterum reddantur, donec post manifestam vitae emendationem ab eorum superioribus cum iis ex causa visum fuerit dispensandum. Sed si, postquam eas semel dimiserint, intermissum consortium repetere aut alias huiusmodi scandalosas mulieres sibi adiungere ausi fuerit, praeter praedictas poenas excommunicationis gladio plectantur.* — La chiesa dei vecchi cattolici ha abolito il celibato.

permise a chierici inferiori ammogliati di esercitare, ciò non pertanto, le loro funzioni [18]).

7. Fin nel bel mezzo del XIX secolo le legislazioni dei varî stati riconobbero pienamente le disposizioni ecclesiastiche intorno agli obblighi degli ecclesiastici, non escluse le leggi sul celibato, e misero la potestà secolare a disposizione della autorità religiosa per farle eseguire; ma recentemente alcuni stati hanno dichiarato i matrimonî degli ecclesiastici come leciti dal canto loro, rendendo al tempo stesso possibile la conclusione dei medesimi [19]).

IV. D'altra parte la chiesa, corrispondentemente agli obblighi, assicura agli ecclesiastici degli speciali privilegi [20]). Tali sono:

1. Il *privilegium canonis* (*si quis suadente diabulo*) [21]), che fu creato nel XII sec. in vista delle eretiche persecuzioni contro il clero, e che protegge la persona di ogni tonsurato contro ogni ingiuriosa violenza mediante la minaccia della *excommunicatio latae sententiae.* Mentre il diritto laico germanico [22]) stabilisce delle pene maggiori per le lesioni degli ecclesiastici, il diritto penale odierno considera tale reato quale un'offesa commessa contro un impiegato [23]).

2. *Immunitatis,* secondo cui le persone degli ecclesiastici e i loro beni debbono essere immuni da obblighi o da imposte [24]).

3. *Fori,* che concede agli ecclesiastici una speciale giurisdizione innanzi al giudice ecclesiastico [25]).

4. *Competentiae,* secondo cui le loro rendite non possono per intiero essere assoggettate ad esecuzione forzata [26]).

[18]) C. Trid, S. XXIII, de ref., 17: ... *Quod si ministeriis quatuor minorum ordinum exercendis clerici caelibes praesto non erunt, suffici possint etiam coniugati vitae probatae, dummodo non bigami, ad ea munia obeunda idonei, qui tonsuram et habitum clericalem in ecclesia gestent.*

[19]) Ved. sotto §§ 144. 106.

[20]) Anal. iur. pontif., 1866, p. 1789, sqq.

[21]) c. 29, C. 17, qu. 4 (C. Lateran., II, 1139). Ved. Const. Pio IX, $^{12}/_{10}$ 1869. Oggidì assolvono nei casi più leggieri i vescovi. Hüffer, Arch., 3, 155. Decadono inoltre dal privilegio gli ecclesiastici degradati, quelli cioè, che *in habitu laicali* prendono parte a gravi reati, o che non ostante una triplice ammonizione del vescovo conducono una vita incompatibile col loro grado; c. 35, X (5, 39).

[22]) Ved. § 12, no. 22. 24. Ved. Wilda, Strafr. d. Germanen, 526, Dir. romano: Heffter, Strafr., § 320. Geib, Lehrb. des Strafr. 1, 96 sg.

[23]) Cod. pen. dell'impero, § 196. Non così secondo il Cod. pen. ital., che considera come qualificato il reato contro un ecclesiastico, solo se commesso per disprezzo del suo culto o nell'esercizio o a causa delle sue funzioni (art. 142). Ved. § 29, n. 37.

[24]) V. § 10, 11; § 15, 19; § 168. — Thomassin, p. III, lib. I, c. 33 sqq. Löning, Gesch., 1, 168; 2, 721.

[25]) Ved. § 14, 8; §§ 100. 103. 105, e App., p. 90 sgg.

[26]) Si fonda sul diritto consuetudinario; il c. 3 X (3, 23): *Odoardus clericus....* che un tempo si citava su questo argomento, non ne tratta punto.

5. Questi privilegi non vennero più nelle recenti legislazioni riconosciuti in quanto essi contraddicano al principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini [27]).

[27]) Ved. p. e. Costituz. bavarese, tit. 4, § 9: « Le chiese e gli ecclesiastici sono per rispetto ai loro atti e rapporti civili, non che per rispetto al patrimonio loro spettante soggetti alle leggi dello stato e ai tribunali secolari; nè possono pretendere alcuna esenzione dai pesi pubblici dello stato ». Costit. sassone, 38. — 1. *Priv. immunitatis: A*) Esenz. delle persone eccl. dai tributi, dall'obbligo dell'alloggio, dalle prestaz. in natura, dal fornir cavalli di ricambio, ecc., solo però in pace: Nuova leg. feder. $^{28}/_{6}$ 1868, 5; leg. imper. $^{13}/_{2}$ 1875, 7; $^{13}/_{6}$ 1873, 1. 6. 25; Italia: l. $^{4}/_{8}$ 1861. Per rispetto alle tasse sui proventi d'ufficio ved. Prussia: leg. $^{11}/_{3}$ 1850; Baviera: l. $^{31}/_{5}$ 1856; Würtemb.: l. $^{19}/_{9}$ 1852; Sassonia: l. $^{2}/_{7}$ 1878; Baden: l. $^{9}/_{10}$ 1860, 14, ecc. Non in Italia: l. $^{28}/_{8}$ 1877, 3; Scaduto, II, 553. *B*) Immunità dei beni eccl., v. § 168. *C*) Esenz. dai carichi, cioè: *a*) dall'ufficio di scabino e di giurato; legge organica del tribunale dell'impero $^{27}/_{4}$ 1877, 34, 85, 2. In Francia (l. $^{21}/_{11}$ 1872, 3) e in Italia (l. $^{8}/_{6}$ 1874, 3) da quello di giurato. Questione: anche un ex-prete? Affermativamente la Cassaz. di Napoli $^{11}/_{8}$ 1883 (iv. pen., XVIII, 428), Semmola, L'ex-prete catt. dinanzi alla legge sui giurati, Napoli 1886², contro Scaduto, Manuale, I, 75, sg. *b*) Dalla tutela; secondo il Cod. civ. sassone, § 1897 un motivo di dispensa per ogni ecclesiastico, secondo l'ordin. prussiana $^{5}/_{6}$ 1875, 22, solo per quelli che coprono uno speciale ufficio nell'amministrazione eccles., i quali abbisognano però per accettare la tutela del consenso del funzionario superiore più prossimo. Non più invece in Italia; Cod. civ. 272, 273, ved. p. 121. *c*) Dagli uffici comunali, provinciali, ecc., ved. Friedberg, Verfassungsrecht, 260, 69; per l'Austria: Scherer, Dir. eccl., I, 401. In Italia: Elettori amministrat. e politici di diritto (leg. elett. pol. $^{24}/_{9}$ 1882, 2; Leg. com. e prov. $^{10}/_{2}$ 1889, 20); ma ineleggibili: a sindaco, tutti i ministri del c. (127): a consigliere com. o prov., gli aventi giurisdiz. o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate (art. 29, 191). Questione: L'ineleggibilità riflette solo il distretto ove si ha giurisdiz. e cura d'anime, oppure è generale? in questo ultimo senso Cassaz. di Roma $^{17}/_{2}$ 1886, $^{12}/_{3}$ 1887 (Legge, 1886, II, 78; 1887; I, 654; ved. Giustiniani, in Riv. di D. eccl. II, 110, sgg.) In Francia solo nel distretto ove esercitano le loro funzioni, leg. $^{5}/_{4}$ 1884, 33. Secondo la legge sulle Opere pie $^{17}/_{7}$ 1890 (art. 11) non possono far parte della Congregazione di carità gli ecclesiastici di cui all'art. 29 della Leg. com. e prov. Gli aventi cura d'anime e giurisdiz. sono pure esclusi dall'ufficio di Esattore delle pubbl. imposte, leg. $^{20}/_{4}$ 1871, 14; tutti poi i ministri del c. da quella di agente d'emigrazione, l. $^{30}/_{12}$ 1888, 3. *d*) Dall'ufficio di deputato la leg. elet. pol., art. 83, esclude gli *ecclesiastici* (non i ministri degli altri culti, poichè per quanto tale designazione possa forse convenirsi ad alcuno di essi, tuttavia nell'uso e nello spirito della legge essa si riferisce solo ai cattolici) aventi cura d'anime o giurisdiz. con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci e i membri dei Capitoli. Questioni (che riflettono anche l'eleggibilità amministrativa): Sono ad escludersi i membri delle collegiate soppresse? in senso affermativo il più delle giurisprud. ved. Giustiniani, loc. cit., 119; Brunialti, Leg. elett. pol., Torino 1882, p. 398; Scaduto, Manuale, I, 100. Sono ad escludersi i partecipanti delle ricettizie soppresse? in senso negativo il più della giurispr., ved. Giustiniani, loc. cit., Scaduto, Manuale, I, 98. *e*) Dalla milizia. Non in Germania in forza dell'art. 22 della legge milit. dell'imp. $^{2}/_{5}$ 1874, modificata però in seguito. In Austria possono rimandare il servizio fino a compimento degli studi teologici, e dopo ottenuti gli ordini maggiori sono ascritti fra i capellani militari, Leg. $^{5}/_{12}$ 1868, 25; $^{2}/_{10}$ 1882. In Francia per la leg. $^{27}/_{7}$ 1872, art. 20, esenzione parziale. In Italia nessuna esenzione per la legge $^{27}/_{5}$ 1869; le facilitazioni pel servizio di seconda categoria, delle quali parlano il Rignano (Op. cit., 85) e lo Scaduto (Manuale, I, 92), vennero tolte di mezzo dalla legge $^{7}/_{6}$ 1875, il cui art. 10 abolisce l'art. 4 della leg. $^{19}/_{7}$ 1871.

PARTE SECONDA

La Chiesa evangelica.

§ 55. — I. La Chiesa.

[Puchta, Einleit. in d. Recht der K., Leipz. 1840. Stahl, Die Kirchenverf. (sopra § 25). Mejer, Die Grundlagen des luther. Kirchenregim., Rost. 1864. Dieckhoff, Luthers Lehre von der kirchl. Gewalt, Berl. 1865. Scheurl, Zur Lehre v. Kirchenregim., Erlang. 1862, e Samml. kirchenrechtl. Abhandl, Erlang. 1873, 265 sgg., 329 sgg. Delitzsch, loc. cit., 30 sgg.].

I. La Riforma negò la chiesa visibile e definì la chiesa come il complesso dei credenti in Cristo [1]). Con ciò essa si pose in diretta contraddizione col concetto cattolico della chiesa.

II. I riformatori si tennero però parimente lontani dalle esagerazioni idealistiche, a cui gli Anabattisti trassero il nuovo prin-

— 2. *Priv. fori*, ved. sopra n. 25. — 3. *Priv.* e *beneficium immunitatis.* Secondo l'ordin. di proc. civile dell'imp. tedesco, §§ 715, 749 è concessa agli ecclesiastici l'insequestrabilità o totale o parziale degli oggetti, delle rendite, degli stipendî, e delle pensioni che loro appartengono. In Francia la leg. 18 nevoso, anno XI, stabilisce: « *Les traitements ecclésiastiques seront insaisissables dans leur totalité* ». Quanto all'Italia, ved. per il *tit. patrimonii vel pensionis* sopra § 52, n. 24. È dubbio però ancora se siano totalmente o parzialmente sequestrabili i frutti del medesimo; al qual proposito valgono le ragioni stesse che si adducono pro e contro la sequestrabilità dei frutti dotali. Per riguardo poi al *tit. beneficii* (cioè ai suoi proventi, perchè quanto al tit. stesso non v'è questione), anche respinta la costruzione giuridica di alcune corti e di alcuni autori (Mattirolo, Dir. giud. civ. it., Tor. 1886³, V, 421 sgg.), che vedrebbero in esso, come del resto anche nel *tit. patrim.*, un assegno alimentario, poichè, come osserva giustamente lo Scaduto, Manuale, I, 82, tali possono considerarsi solamente altri titoli contemplati dalle stesse leggi canoniche, respinta parimente quella di altre corti, che nel beneficiario vedrebbero un usuario; e anche considerando per contro come il beneficio sia una forma storica di stipendio, resterebbe pur sempre a vedersi se lo si abbia a ritenere come sequestrabile, perchè non contemplato dall'art. 591 del Cod. di proc civ., ove appunto di stipendî si parla, oppure se l'insequestrabilità sancita dalle leggi economiche non perduri, perchè non abrogata dalle civili con una disposizione espressa. La quale sarebbe assai opportuna in tutta questa incerta materia.

§ 55. [1]) Apol. Conf. Aug., art. 7 et 8, De Ecclesia (Müller, p. 152): *Ecclesia non est tantum societas externarum rerum ac rituum, sicut aliae politiae, sed principaliter est societas fidei et spiritus sancti in cordibus, quae tamen habet externas notas, ut agnosci possit, videlicet puram evangelii doctrinam et administrationem sacramentorum consentaneam evangelio Christi.* Artic. di Schmalkald., p. III, art. 12 (ib., p. 324): *Nequaquam largimur ipsis, quod sint ecclesia, quia revera non sunt ecclesia. Non etiam audiemus ea, quae nomine ecclesiae vel mandant, vel vetant. Nam ... puer septem annorum novit hodie, quid sit ecclesia, nempe credentes, sancti, oviculae audientes vocem pastoris sui. Sic enim orant pueri: « Credo s. ecclesiam catholicam » sive christianam. Haec sanctitas non consistit in amiculo linteo, insigni verticali, veste talari et aliis ipsorum ceremoniis contra*

cipio. La chiesa invisibile è esteriormente riconoscibile nel battesimo, nel sacramento e nella predicazione, e quindi anche la chiesa cattolica non è punto la negazione della chiesa, ma solo un offuscamento della sua essenza caratteristica.

III. Alla chiesa venne dal suo fondatore conferita la *potestas clavium*, cioè la facoltà, da una parte di predicare e di amministrare i sacramenti (*potestas ordinis*) [2]), e dall'altra di perdonare i peccati e di pronunziare il bando dalla chiesa (*potestas iurisdictionis*)[3]). Ad esercitare questa facoltà è istituito il ministerio ecclesiastico, i cui titolari ricevono dalla chiesa i loro poteri, che per principio appartengono a tutti i cristiani e che solo per ragione d'ordine vengono esercitati per opera di ministri speciali [4]).

IV. Alla chiesa compete parimente la facoltà di reggersi da se stessa. La cerchia di questa, che può dirsi secondo il linguaggio canonico *potestas iurisdictionis*, e che per necessità storiche cadde in mano a persone, le quali non furono punto a ciò designate dalla chiesa, è però necessariamente più ristretta che non nella chiesa cattolica. Siccome poi la riforma non ammette nessuna casta ecclesiastica, così essa non può istituire un diritto proprio solo di essa, arrogandosene l'amministrazione; e siccome inoltre essa riconosce la funzione morale dello stato, così non può negargli il maneggio di tutte le materie che cadono nel campo della morale, nè accampare pretese su di esse [5]).

V. La chiesa non ha, neppure nei limiti della sua *potestas iurisdictionis*, nessuna esteriore potestà coercitiva; ond'ella deve a tal riguardo ricorrere all'aiuto dello stato. Ma lo stato, in forza della sua natura morale non è punto tenuto a farsi un cieco esecutore;

sacram scripturam excogitatis, sed in verbo Dei et vera fide.

[2]) Apol. Conf. Aug., art. 28, § 13 (ib., p. 288): *Habet igitur episcopus potestatem ordinis, h. e. ministerium verbi et sacramentorum, habet et potestatem iurisdictionis, h. e. auctoritatem excommunicandi obnoxios publicis criminibus, et rursus absolvendi eos, si conversi petant absolutionem.*

[3]) Conf. Aug., art. 28, abus. VII (ib., p. 64): *Porro secundum evangelium seu, ut loquuntur, de iure divino, nulla iurisdictio competit episcopis ut episcopis, h. e. his, quibus est commissum ministerium verbi et sacramentorum, nisi remittere peccata, item cognoscere doctrinam, et doctrinam ab evangelio dissentientem reiicere, et impios quorum nota est impietas, excludere a communione ecclesiae sine vi humana sed verbo.*

[4]) Ib. art. 14 (ib., p. 42): *De ordine ecclesiastico docent, quod nemo debeat in ecclesia publice docere aut sacramenta administrare, nisi rite vocatus* (Ved. § 22, 4).

[5]) Ib. art. 28, abus. VII (ib., p. 63): *Non igitur commiscendae sunt potesta-*

ma concede il suo appoggio solo in seguito ad esame, considerando anche se l'aiuto richiesto giovi alla chiesa stessa e corrisponda alla sua essenza.

VI. Dato pure che i non rivestiti di ministerio debbano per ragione d'ordine essere esclusi dal maneggio di quei poteri che spettano alla chiesa, non ne consegue però in nessun modo che essi debbano diventare meri oggetti della signoria ecclesiastica. Poichè è tanto contrario ai principî evangelici il dire che fra tutti i membri della chiesa vi sia una perfetta uguaglianza di diritti, come il dire che i non ecclesiastici ne siano assolutamente incapaci. Ai non ecclesiastici deve concedersi quella compartecipazione al ministerio, che è compatibile con l'ordine. Poichè solo per amore di questo fu contro il principio del sacerdozio universale istituito il ministerio ecclesiastico.

VII. Chiesa è ogni comunità locale, che corrisponda ai sopraccennati requisiti. La riunione organica di più unità in una maggiore è un frutto della evoluzione storica; frutto, che è conforme alle viste dei riformatori, perchè essi non volevano già formare una nuova chiesa, ma ravvivare l'antica, e che inoltre è da ritenersi come salutare, in quanto gli scopi della chiesa sono troppo estesi, perchè possano essere raggiunti con le facoltà ed i mezzi ristretti delle comunità locali.

§ 56. — II. L'Ordinazione.

[Kliefoth, Liturg. Abhandl., 1, 341 e sgg., Rost. 1854. Iacobson, in theol. Stud. u. Kritik., 1867, 244 sgg. Heppe, Z. 13, 241. Zimmermann, Zeitsch. 14, 123].

I. Il principio del sacerdozio universale porta necessariamente alla negazione del clero cattolico, e della ordinazione che gli dà origine. Ma d'altra parte non può considerarsi come una ricaduta nel cattolicismo la posizione che è assegnata al ministerio ecclesiastico. Poichè coloro che ne sono investiti non costituiscono punto un ceto speciale, senza la cui intromissione coloro, che non lo sono, non possano salvarsi.

tes ecclesiastica et civilis. Ecclesiastica suum mandatum habet evangelii docendi et administrandi sacramenta. Non irrumpat in alienum officium, non transferat regna mundi, non abroget leges magistratuum, non tollat legitimam obedientiam, non impediat iudicia de ullis civilibus ordinationibus aut contractibus, non praescribat leges magistratibus de forma reipublicae.

II. L'ordinazione evangelica è quindi per la sua essenza e per le sue conseguenze fondamentalmente diversa dalla cattolica. Questa è un sacramento, quella no; questa trasmette delle facoltà soprannaturali, di cui han bisogno i laici per conseguire l'eterna salute, quella attesta unicamente, che i poteri spettanti alla chiesa potranno e dovranno essere esercitati in nome suo da tali persone, senza che i non ordinati siano dichiarati per principio esclusi dalle funzioni, che l'ordinazione concede, o costretti a valersi di un intermediario che sia stato ordinato per raggiungere l'eterna salute. Questa è una emanazione del *ius ordinis* e viene ulteriormente trasmessa da colui, che ricevette, anche egli per trasmissione, la *potestas ordinis* e la possiede nella sua pienezza; quella è un atto della potestà governativa sotto forma liturgica, atto, con cui il reggimento della chiesa provvede all'ordine esterno. Senza di questa la chiesa cattolica è astrattamente impossibile, mentre la chiesa evangelica può senza di quella esistere, poich'essa è necessaria unicamente per l'ordine della chiesa [1]). Questa infine è requisito indispensabile per l'esercizio del potere giurisdizionale, che da quella per contro è assolutamente indipendente.

III. I libri delle Confessioni considerano la ordinazione come la formale *Comprobatio*, mediante cui appare che una persona eletta dalla chiesa era eleggibile e quindi qualificata a coprire un determinato ufficio in una comunità. Lo stesso concetto regna nei più antichi Ordinamenti ecclesiastici, i quali considerano l'ordinazione come l'istituzione e la solenne presentazione in cospetto della comunità [2]). Col tempo però si venne accentuando piuttosto il rapporto con la chiesa, e l'ordinazione venne considerata pur sempre come una pubblica testimonianza, ma come una testimonianza non tanto in cospetto della comunità quanto in cospetto della chiesa [3]), che si credeva rappresentata nella persona del sopraintendente. Di qui nacque una separazione fra l'ordinazione e l'immissione nella carica, separazione, che andò di mano in mano sempre più acquistando terreno. Dal modo con cui si compì questa evoluzione discendono i seguenti principî:

1. Poichè l'ordinazione non è solamente un atto liturgico, ma

§ 56. [1]) Würtemb., Circ. sinod. del $^{5}/_{11}$ 1854, $^{9}/_{1}$ 1855 (Allgem. Kirchenblatt., f. d. ev. Deutschland, 4, 30).

[2]) Ordin. eccl. per la Pomerania 1535 (Richter, Ordin. eccl., 1, 251).

[3]) Chemnitz, Loci theolog., p. III,

un atto del reggimento ecclesiastico, così essa venne assegnata al sopraintendente.

2. La chiesa può concedere tale attestazione soltanto a colui, che le consti far parte della sua fede ed esserne degno per dottrina e condotta. Dal che consegue che l'*Ordinandus* debba fare la sua professione di fede.

3. L'ordinazione non attribuisce nessun dono soprannaturale e nessun peculiare carattere. Essa non conferisce punto i diritti dello stato ecclesiastico, al modo stesso che non è punto vincolata da particolari condizioni. Infatti quelli non hanno vita se non quando un ecclesiastico è chiamato a coprire una determinata carica, e queste dal canto loro esistono unicamente in vista di tale carica. Onde di fronte al conferimento d'un ufficio l'ordinazione fa la figura di un accessorio destituito d'ogni efficacia giuridica.

4. Dal che consegue: *a*) che le ordinazioni assolute siano per principio inammissibili; solo in seguito all'ulteriore svolgimento vennero esse concesse in via eccezionale, p. e., per le missioni; *b*) che le ordinazioni debbansi ripetere quando si muti ufficio. Da ciò si recedette fin dal secolo XVII, ma nel Würtemberg solo recentemente. Dalla differenza fra l'ordinazione cattolica e l'evangelica consegue, che allorchè un ecclesiastico cattolico entra nella chiesa evangelica, questa non possa continuare a considerare come efficace la di lui ordinazione.

c. 4, no. 1 (Francof. 1592, p. 151, V): *Vocatio debet habere publicum ecclesiae testimonium. Et ritus ordinationis nihil aliud est, quam talis publica testificatio, qua vocatio illa in conspectu Dei et ipsius nomine declaratur esse legitima et divina. Et eo ritu, tanquam publica designatione seu renuntiatione, ministerium consensu et approbatione totius ecclesiae vocato commendatur.* Gerhard, Loc. theol. XXIV, c. 3. 5. 12, § 139 (Tubing. 1774, 12, 145): *Vocationis publica et solennis declaratio sive testificatio est ordinatio, per quam ministerium ecclesiasticum personae idoneae ad illud ab ecclesia vocatae commendatur, ad quod eadem per preces et impositionem manuum consecratur, de legitima vocatione certior redditur et officii sui publice in totius ecclesiae conspectu solenniter et graviter admonetur; propter quas causas ritum ordinationis in ecclesiis nostris inviolatum conservamus.*

CAPITOLO SECONDO

Gli Uffici ecclesiastici.

PARTE PRIMA

Nella Chiesa cattolica.

§ 57. — I. Prospetto.

I. Ufficî ecclesiastici sono in largo senso tutte quelle cariche ecclesiastiche, i cui titolari debbono attendere a faccende concernenti la chiesa; in senso stretto invece tutte quelle, a cui va così strettamente unita una determinata potestà ufficiale, che chi è dalla chiesa chiamato per mezzo della *missio* a coprirle appaia *ipso iure* come autorizzato ad esercitare quella tale podestà.

II. Gli uffici ecclesiastici (*officia*) vengono pure detti *beneficia* a motivo del reddito, che è loro annesso [1]). Essi dividonsi in:

1. *officia sacra,* a cui vanno unite determinate funzioni spirituali, e a cui ora si accompagna la cura d'anime (*curata*), ora no;

2. *beneficia maiora,* la cui caratteristica consiste nella potestà di governare la chiesa (dal vescovo in su, compresi gli abati con giurisdizione vescovile), e i cui titolari si chiamano *praelati*, e *minora* [2]);

3. *benef. simplicia,* se i loro titolari prestano solo servizio in coro o all'altare, e *duplicia*, se comprendono anche altre funzioni;

§ 57. [1]) Sonvi però anche dei benefici senza carica. Benchè spesso si usino *praebenda* e *beneficium* come equivalenti, esiste tuttavia fra di loro questa differenza, che l'ultimo è un complesso di beni di per sè stante, mentre la prima conferisce solo delle prestazioni parziali tratte da una massa di beni.

[2]) Vi sono alcune categorie di ufficî ecclesiastici minori, i quali un tempo erano coperti dai membri degli ordini minori, ora invece da laici (sagrestano, campanaro, becchino), e che tuttavia giuridicamente debbono considerarsi quali cariche ecclesiastiche. Così non è per quegli impiegati (organisti, servi di chiesa e simili), i quali sono legati unicamente da un contratto privato di locazione d'opera. È dubbio se la legge prussiana del $^{12}/_{5}$ 1873 si riferisca a tali servi della chiesa. Certo essa si riferisce ai sagrestani ed agli organisti. Ved. Hinschius, Dir. eccl. prus., 112.

4. *manualia,* non duraturi e non accordati a vita in opposizione ai *titulata* [3]);

5. *regularia,* se possono solo conferirsi a regolari, e *saecularia;*

6. *collativa,* se possono liberamente essere conceduti dalle autorità ecclesiastiche; *patronata,* se ha luogo la presentazione; *electiva,* se mediante l'elezione di corporazioni ecclesiastiche; *consistorialia,* se vengono assegnati in concistoro; *monocula,* quando sono soli della loro specie in una determinata chiesa;

7. *collegiata,* se sono amministrati da un collegio, ai quali si oppongono quelli, che prendono di nuovo il nome di *simplicia.*

8. *Dignitates* sono le cariche istituite con prerogative onorifiche e giurisdizione; *personatus* quelle che hanno solo prerogative d'onore; *officia* quelle che non hanno nè l'una nè l'altra cosa.

III. Gli ufficiali ecclesiastici sono pubblici in quanto sono ufficiali di una pubblica corporazione privilegiata [4]); ma non possono più secondo la posizione odierna della chiesa cattolica di fronte allo stato venir considerati come ufficiali di quest'ultimo [5]).

[3]) Questa distinzione favorita dalle scuole è illogica, poichè i *b. manualia* appunto per la loro sopraindicata natura non sono per nulla *beneficia.*

[4]) Baviera: Ed. in mat. rel. del $^{26}/_{5}$ 1818 30 (Weiss, Corp. iur. eccl., 248): Le persone che sono istituite per la celebrazione del servizio divino o per l'insegnamento religioso godono dei diritti e della considerazione di pubblici ufficiali. — Però essi non sono pubblici ufficiali a senso del Cod. penale dell'impero, § 31, 2; § 359. Ved. Hinschius, Dir. eccl. prussiano, 133. Reinhard, Kirchenhoheitsrechte, 119, 177. Friedberg, Das gelt. Verfassungsrecht, 149, contro Mayer, Kirchenhoheitsrechte, 119, 200. Per contro la legge badense introduttiva del Cod. pen. imper. ($^{23}/_{2}$ 1871 14) li dichiara tali. — In Italia manca al proposito una disposiz. esplicita; ma essi hanno indubbiamente a intendersi compresi nell'art. 207 del nuovo Cod. pen., ove è detto: Coloro che sono rivestiti di pubbl. funzioni... a servizio... di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, di una Provincia o di un Comune. Poi che tale appunto è la chiesa cattolica (v. sopra p. 128 sgg., 162, n. 19). Del resto lo stesso Cod. contempla gli abusi dei min. dei culti nel tit. dei delitti contro la pubbl. amministrazione, e pone all'art. 20 tra gli effetti dell'interdizione dai pubbl. uffici la privazione del beneficio ecclesiastico (alin. 4°). Pubbl. ufficiali sono in alcuni casi tutti i ministri dei culti in forza dell'art. 789, Cod. civ., che riconosce ad essi la facoltà di ricevere testamenti nei luoghi ove domini peste; lo sono poi i parrochi quanto agli atti dello stato civile, che risalgano al tempo in cui i rispettivi registri non erano ancora tenuti dall'autorità civile (Scaduto, Manuale, I, 239; Riv. di D. eccl., I, 413, n. 1), i cancellieri delle curie vesc. nelle qualità di custodi degli atti antichi (App. Macerata, $^{2}/_{6}$ 1891, Riv. di D. e., II, 113), i vescovi, quanto alla facoltà loro riconosciuta dal Regol. $^{27}/_{2}$ 1866 non solo di ricevere libri a prestito dalle biblioteche governative (art. 14), ma di dare malleverie per altri, le quali debbono portare il bollo d'ufficio (art. 22, 24, 26; Scaduto, Manuale, I, 157). Lo stesso si dica di altre prerogative annesse ai varî uffici ecclesiastici, delle quali si dirà nei §§ relativi.

[5]) Così, in conformità con i principî fondamentali del Giuseppinismo, il Dir. com. terr. pruss., II, 11, 96.

II. Il Papa e i suoi Coadiutori.

§ 58. — 1. Il Papa.

[Roccaberti, Biblioth. maxima pontificia, Romae 1689, t. 1-21 fol. Rothensee, Der Primat d. Papstes in allen Iahrh., Mainz 1836, 1, 2. Roskovány, Roman. pontifex tanquam primas ecclesiae et princeps civilis e monumentis omn. saeculor. demonstratus, Nitriae et Comaronii 1867, 1-16. Ianus, Il Papa e il Conc., Tor. 1869. Schulte, Die Stell. d. Concil., Päpste u. Bischöfe vom histor. kanonist. Standpunkt, Prag 1871. Palmieri, Tr. de rom. Pont., Rom. 1877. Delitzsch, Lehrstem p. 146 sg. Sauve, Le Pape, son autorité suprême, sa magistr. infaill. e le C. de Vat., Paris 1890. — Theiner, Codex diplomat. dominii temporal. S. Sedis, Romae 1861 sq., 1-3. La Mantìa, Stor. della Leg. it.: 1° v. Roma e lo Stato romano, p. 741 in-8, Tor. 1884. Sugenheim, Gesch. d. Ensth. u. Ausbild. d. Kirchenstaates, Leipz. 1854. Döllinger, Kirche u. Kirchen, Papsteh. u. Kirchenstaat, Münch. 1861. Paganuzzi, Compendio della st. del pot. temp. dei Papi. Roma 1879, Brosch, Gesch. d. Kirchenstaates, Gotha 1880-82. Canestrini, Giudiz. degli Statisti it. intorno al dom. temp. dei papi in N. Ant., 1866, I, 399 sgg., III, 215 sgg.; Trevisani, La cur. rom. e il pot. temp. nelle dottr. di S. Bernardo, ibid. 1866, III, 462 sgg., 664 sgg. Bonghi, L'autor. spirit. e la temp. nella storia, ibid. 1886, XIII, 406 sgg. Bertolini, L'orig. del pot. temp. dei papi, ibid. 1890, XXVI, 47 sgg. Ausonio Franchi, La cad. del princip. eccl. e la restaur. dell'imp. germanico, Milano 1872. Martens, Die röm. Frage unter Pipin. u. Karl. d. Gr. Stuttg. 1881. Lamprecht, D. röm. Frage v. Kg. Pippin bis auf Kg. Ludw. d. Fr., Leipz. 1889. Schwarzlose, Ueb. d. Patrimonium d. röm. Kirche. Ztschr. f. Kirchengesch, 1882, 62. Hinschius, Dir. eccl., § 22-25. Scherer, Dir. eccl., § 80 sg. Scaduto, Ved. sotto n. 10].

I. L'antica lotta fra il sistema papale [1]) e l'episcopale [2]) fu risolta in favore del primo dal C. Vaticano; ed al papa si riconobbe non solo l'infallibilità [3]), ma anche l'episcopato universale in tutta la chiesa.

II. Le prerogative del pontefice si dividono in:

1. *primatus iurisdictionis;* in virtù del quale egli rappresenta la chiesa di fronte agli stati, ne tiene il governo, dirige e determina in modo assoluto tanto la sua vita religiosa, quanto la sua vita come istituto;

§ 58. [1]) Ved. § 13, 12; § 16.

[2]) § 15, 3; § 17.

[3]) § 20, 1. La sua limitazione alle cose della fede e della morale non ha nessun pratico significato, in quanto al solo papa spetta pur sempre di determinare che si appartenga alla fede e che alla morale. Lo stesso deve dirsi per la restrizione dell'infallibilità alle decisioni pronunciate *ex cathedra*, poichè non vi sono punto delle forme fisse per la legiferazione pontificia. E per quanto infine il C. Vaticano abbia dichiarata l'autorità dottrinale così del papa come del concilio solo ammissibile nei limiti del dogma e del *ius divinum*, non è però più rimasta nella chiesa nessuna autorità superiore, che possa portare giudizio a tal proposito. La infallibilità papale non rimonta come quella del concilio alla ispirazione divina, ma è un attributo conferito da Dio al pontificato. V. Hinschius, Dir. eccl., § 226.

2. *primatus honoris;* onde il titolo di papa[4]), *pontifex maximus*[5]), come pure quello di *sanctitas*[6]), *sanctissime pater*, i quali dapprima spettavano ad ogni vescovo e furono di poi attribuiti al solo pontefice. Egli porta non solo in tutte le divine funzioni, ma anche altrove, il *pallium*[7]), la triplice corona (*triregnum*)[8]), il bastone pastorale diritto (*pedum rectum*), e viene riverito da tutti i cattolici che non siano sovrani mediante il bacio del piede (*adoratio*).

III. Per rispetto alla chiesa romana il papa si trova ancora in una posizione speciale, come vescovo di Roma, arcivescovo della provincia ecclesiastica romana (a cui appartengono tutti i vescovi esenti, i prelati claustrali esenti, non che gli arcivescovi senza suffraganei), e come primate d'Italia e patriarca d'occidente.

IV. Ma alla ecclesiastica si univa anche una sovranità temporale, poichè il papa reggeva lo stato della chiesa (*patrimonium S. Petri*), formatosi mediante donazioni ed altri acquisti e consolidatosi (1631) sotto forma di monarchia. Ora, siccome tale stato era giuridicamente considerato come patrimonio della chiesa, così esso cadeva sotto l'amministrazione ecclesiastica, e le sue entrate dovevano essere devolute a vantaggio dell'intera chiesa. Dopo ciò si comprende come Pio IX abbia protestato[9]) contro gli strappi fatti al suo ter-

[4]) *Praefatio* al *lib. formul. Marculfi* (Fine del VII saec. ed. Zeumer, 36): *Domino sancto, meritis beatissimo et apostolico semper honore suscipiendo... domino ac reverentissimo pape Landerico* (Vesc. di Meaux) *Marculfus*... ved. § 13, 10. Eberhard, *De tit. sed. ap. ad insigniend. sed. Rom. usu antiq. et vi singulari*, Trevir. 1846.

[5]) D. 18, c. 13 — sul *vicarius Petri* ved. § 12, 6; sul *vic. Christi, Dei* ved. c. 4 X (1, 7), Phillips, Dir. eccl., 5, 606.

[6]) Gregor. I a Leandro di Siviglia (Ep. IX, 121): *Sanctitatis tuae suscepi epistolam.*

[7]) c. 4 X (1, 8); ved. letteratura presso Hinschius, Dir. eccl., § 23, 12; e specialmente Baldassari, Il pallio apost., Ven. 1719; Calcagni, De Pallio, Ven. 1820; Vespasiani, De s. Pall. origine, Roma 1856; Cavedoni, Ricerche intorno all'orig. o ragione della forma del s. Pall. eccl., Modena 1865.

[8]) D. 96, c. 14, § 2. Mazzaroni, De tribus coron. pontif. max., Rom. 1609, Giesebrecht, Gesch. d. deutsch. Kaiserz.[4], 3, 1086. Zöpffel, Zeitschr., 13, 1. Benettis, Priv. S. Petri, ed. Romae 1757, 3, 32 sgg. Nell'atto dell'incoronazione viene al papa tenuto questo discorso: *Accipe tiaram tribus coronis ornatam et scias patrem te esse principum et regum, rectorem orbis in terra, vicarium Salvatoris nostri Jesu Christi, cui est honor in saecula saeculorum.* Presso Ginzel, Archiv, 1, 9. Ved. quanto al pastorale Ciampini, Diss. hist. an Rom. Pont. baculo past. utatur, Rom. 1690.

[9]) Pio IX, Encicl. $^1/_{11}$ 1870 (Arch., 25, XLVIII): *Declaramus, Nostram mentem, propositum et voluntatem esse omnia huius S. Sedis dominia eiusdemque iura integra intacta inviolata retinere, atque ad successores Nostros transmittere; quamcumque, eorum usurpationem, tam modo quam antea factam, iniustam violentam nullam irritamque esse, omniaque perduellionum et invasorum acta, sive quae hactenus gesta sunt, sive quae forsitan in posterum gerentur ad praedictam usurpationem*

ritorio nel 1859 e nel 1860, non che contro la soppressione del suo stato nel 1870, come contro una *occupatio bonorum ecclesiae;* benchè appunto l'idea di stato, che stava a base di questa protesta, cioè l'idea di un oggetto destinato a vantaggio di un soggetto che è fuori del medesimo, contradicesse al concetto di stato, e giustificasse la sua soppressione. Il governo italiano ha cercato di garantire l'indipendenza del pontefice per mezzo della legge $^{13}/_{5}$ 1871 [10]).

quoquo modo confirmandam, a Nobis etiam nunc pro tunc damnari, rescindi, cassari et abrogari. Declaramus praeterea et protestamur coram Deo et universo orbe Catholico, Nos in eiusmodi captivitate versari, ut supremam Nostram pastoralem auctoritatem tuto expedite ac libere minime exercere possimus. Vedi anche: La Sovranità temporale dei romani pontefici propugnata nella sua integrità dal suffragio dell'orbe cattolico regnante Pio IX. 6 vol., c. app. Roma 1860-62. Vedi del resto la letteratura sulle scomuniche per le annessioni in Scaduto, Guarentigie, 27, n. 2; 53, n. 1.

[10]) Vedi Scaduto, Guarentigie Pontificie e Relazioni fra St. e Ch., (Leg. $^{13}/_{5}$ 1871), 1ª ediz. Torino 1884, 2ª, ibid. 1889. *Lo stesso*, Manuale, I, 112 sgg. — I. Il concetto delle garanzie da concedersi al Pontefice in sostituzione del potere temporale, per assicurargli la piena indipendenza del suo ministero spirituale, si incontra di già tanto nel decr. imper. napoleonico del $^{17}/_{3}$ 1809, e nel senatoconsulto del $^{17}/_{2}$, 1810 (ved. Gennarelli, Il Gov. pontif. e lo Stato rom., Docum.; Prato 1860, parte I, 400 sgg.), come in seguito nel Decr. fondam. dell'assemblea costituente della repubblica romana del $^{9}/_{2}$ 1849, art. 2, e nella sua Costituzione, art. 8 (La Mantia, Op. cit., p. 636 sgg.). Ma non ostante che il potere temporale venisse restaurato dalle armi francesi, esso era omai definitivamente condannato dalla generale coscienza della sua assoluta incompatibilità coi nuovi sistemi di governo, e insieme dalle aspirazioni unitarie italiane, che vedevano in Roma, capitale del nuovo regno, il coronamento indispensabile della sua unificazione (ved. Letteratura al proposito in Scaduto, Guarentigie, 12, n. 1 sgg.). Onde fin d'allora si impose alla diplomazia europea, quella che venne detta la *Questione romana* (ved. amplissima Letter. sulla medesima in Scaduto, Op. cit., 112 sgg.). La quale, dopo che fallirono quei tentativi di soluzione pacifica, che furono le proposte del Cavour di un vicariato del Re d'Italia per la Romagna (Ricordi della Questione rom., Torino 1871, 20 sgg. Isaia, Negoziato fra il Card. Antonelli e il C. di Cavour, Torino 1862), quelle posteriori di concordato con la Santa Sede per la cessione del potere temporale, concretate nel Progetto del Pantaleoni postillato dal Cavour (Pantaleoni, L'idea ital. nella soppres. del potere temp. dei papi, Torino 1884. Annessi I, II), e nel Capitolato definitivo proposto da lui stesso (N. Bianchi, St. docum. della diplomazia europea in Italia, Torino 1872, VIII, 417-428), ved. p. 159, n. 18), non che il Progetto del Ricasoli (C. Bianchi, St. diplom. della Quest. rom. in N. Ant., 1871, - 371), il Memorandum, con cui il $^{29}/_{8}$ 1870 si offriva al papa di rilasciargli la città Leonina (Arch. f. Kath. Kirchenr., 25, p. LXVII, Geigel, Das ital. Staatskirchenr., Mainz 1886, 9, 16; Bompard, Le Pape et le droit des gens. Paris 1888, 187), e in fine varie altre proposte di accomodamento fatte a più riprese (l'ultima l'11 settemb. 1870; Documenti diplom. relat. alla quest. rom., comunic. dal min. degli affari est. nella tornata $^{19}/_{12}$ 1870, Doc. 9); ebbe una soluzione con l'armi, in parte già con le annessioni di territorî pontif. del 1859-60, e coi fatti di Aspromonte e Mentana, e finalmente con la presa di Roma il 20 settembre 1870, per opera delle truppe italiane, comandate dal Cadorna (Cadorna. La liberaz. di Roma, Torino 1889). Ratificata l'occupazione col plebiscito, $^{2}/_{9}$ 1870, il governo italiano diede opera a regolare lo stato di cose, dalla medesima creato, stato di cose unico al mondo, con la legge sulle prerogative del Sommo Pontefice, presentata alla Camera il $^{9}/_{12}$ 1870, promul-

gata il $^{13}/_{5}$ 1871. — II. Quanto alla sua natura giuridica, si pretese che essa avesse carattere di concordato (Holtzendorff. Völkerrechtliche Erläuterungen zum italienischen Garantiengesetz, in Iahrb. f. Gesetzgeb., IV, 2 fasc. 318 sgg., Leipzig 1876), oppure internazionale (Corsi, La situaz. attuale della Santa Sede nel d. internz. in La Legge, Ser. III, 26, 1886, vol. I, 819); ma a torto, poi che con la prima opinione si scambiò la forma esteriore e la dizione della legge con la sua essenza (Scaduto, 698), e con la seconda si pongono i criteri di politica opportunità in luogo di quelli giuridici; nè parimente è esatto il dire tanto da una parte che essa sia *lex imperfecta*, perchè non accettata da colui, in cui favore si fece (Brusa, La iurisdiction du Vatican, in Rev. de d. intern., IV, 1883, 141), come dall'altra che essa istituisca ad ogni modo una servitù di d. pubbl. internazionale (Bonghi, I trib. vatic., in N. Ant., XVIII, 1883, 94 sgg.), perchè nel primo caso l'accettazione o meno della parte favorita non può invalidare la legge, e nel secondo la servitù sarebbe ad ogni modo sempre di d. pubbl. interno (Scaduto, 688, 698). La legge è atto unilaterale dello stato italiano, e assolutamente di diritto pubblico interno (in questo senso: Brusa, Loc. cit. 131 sgg. Geffken, La condiz. del S. Pont. nel d. internaz., trad. it., Pisa 1886, 21 sgg.; Casella, La posiz. giurid. del S. Pont., Napoli 1887, 34 sgg.; Bompard, Loc. cit., 189 sgg.; Scaduto, 686 sgg. ecc.). Se sia conveniente trasformare la legge in convenzione internaz. (Padelletti, La Polit. eccl. in Ital. ved. sopra p. 159, n. 18, p. 187; Bluntschli, De la responsabilité et de l'irresponsab. du Pape dans le d. internat., trad. Rivier, Paris 1876, 22 sg.; Fiore, Della condiz. giur. internaz. della Chiesa e del Papa, nel Tratt. di D. internaz. pubb., Torino 1887, 521 sgg.), o se una qualunque modificaz. della medesima avrebbe veramente quelle conseguenze internazionali, che alcuno crede (Bonghi, Le garentie del P. e i loro oppositori, in N. Ant. LVIII, 1881, p. 666 sgg.,) sono questioni che toccano la politica. Certamente l'averla, come si fece dal Consiglio di Stato con Parere del $^{27}/_{2}$ 1878, adottato in adunanza gererale il $^{2}/_{3}$ (Saredo, Cod. eccles., I, 22 sgg.), qualificata legge fondamentale dello stato, le ha dato una importanza e stabilità al tutto speciale; ma non implica punto che non la si possa riformare, poichè, oltre che essa non fa già parte dello Statuto, è a notarsi che presso di noi anche per le modificazioni di questo ultimo non occorre una costituente (Scaduto, 692 sgg.). Del resto essa venne di già, se non modificata, almeno interpretata in modo restrittivo dallo stato italiano con piena indipendenza da qualsiasi riguardo internazionale in occasione della vertenza circa i Tribunali Vaticani, dei quali più sotto. Da tutto questo si raccoglie che le prerogative, contemplate dalla legge, hanno a considerarsi giuridicamente non come ricognizione di diritti preesistenti, o come obblighi o servitù nascenti da qualche patto internazionale, ma come concessione dello stato italiano. — III. Lo scopo della legge è, come risulta dalla sua storia e più specialmente dall'articolo 9, quello di assicurare al Pontefice la piena libertà nell'esercizio del suo ministero spirituale. E a conseguirlo mirano: 1.° Alcune prerogative proprie della sovranità, che si attribuirono alla Santa Sede; cioè: *a*) La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile (art. 1); onde da una parte egli gode della piena irresponsabilità; e dall'altra l'attentato contro di lui o la provocazione a commetterlo, non che le offese ed ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la sua persona vengono punite ugualmente, che se commesse contro quella del re; sono d'azione pubblica e di competenza delle Assisie (art. 2). A tutela della libertà di coscienza e dei culti, minacciata da questo disposto (Scaduto, 307 sgg.), si volle provvedere, ma senza pieno successo, aggiungendo nello stesso art. che la discussione sulle materie religiose è pienamente libera. *b*) Al Pontefice vengono attribuiti gli onori sovrani anzi le stesse preminenze d'onore che in loro confronto gli riconoscono i Sovrani cattolici (art. 3). Onde il re, incontrandosi col papa, gli dovrebbe dare la precedenza. La facoltà di tenere il consueto numero di guardie ha del pari un significato puramente onorifico, essendo esse soggette agli obblighi della legge italiana e piuttosto guardiani che non guardie (Bompard, 200). *c*) Al Pontefice venne riconosciuto il diritto di legazione così attiva, come passiva. Ma mentre gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede, godono di tutte le prerogative ed immunità, che spettano agli Agenti diplomatici secondo il diritto internazio-

nale, e sono, quanto alle offese commesse contro di essi, pareggiati a quelli delle Potenze estere presso il Governo italiano (art. 11); gli inviati invece della Santa Sede presso i Governi esteri hanno una posizione affatto speciale. E ciò sotto tre aspetti: anzitutto perchè non sono punto pareggiati agli inviati del Governo italiano, nè agli inviati esteri transitanti su di un terzo stato (come pensa erroneamente il Geffken, 31), ma bensì agli inviati di cui sopra; in secondo luogo perchè non lo sono però sempre, ma solo nel recarsi al luogo di loro missione, e nel ritornarne; in fine perchè, applicandosi la legge italiana in tutti i casi in cui si ha ad applicare lo statuto territoriale, si applicherà invece la legge loro nazionale (di nuovo quindi l'italiana, se sono italiani) nei casi, in cui si avrebbe ad applicare quella dello stato mittente, e ciò perchè la Santa Sede, non ha più giurisdizione di sorta. 2°. Varie altre prerogative, più strettamente riguardanti le funzioni del ministerio spirituale; cioè: *a*) L'inviolabilità personale concessa temporariamente ai cardinali durante la vacanza della Sede pontificia (art. 6). *b*) La immunità reale che spetta non solo ai luoghi di dimora del pontefice, ma a quelli ove sia adunato un Conclave o un Concilio ecumenico (art. 7). *c*) Il divieto di perquisire o sequestrare alcunchè negli Uffizi e nelle Congregazioni pontificie rivestiti di attribuzioni meramente spirituali (art. 8). *d*) La facoltà accordata al Pontefice di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suo ministero spirituale (art. 9); e la corrispondente irresponsabilità degli ecclesiastici (non anche dei laici), che per ragione d'ufficio partecipano in Roma alla emanazione (non anche all'esecuzione) di tali atti (art. 10). *e*) La libertà di corrispondere col mondo cattolico, contenuta nell'art. 12, le cui disposizioni assicurano la piena indipendenza e segretezza della corrispondenza epistolare o telegrafica del Sommo Pontefice, ma non furono se non parzialmente attuate (v. Scaduto, 396 sgg.). *f*) La facoltà di prepararsi gli organi del ministero spirituale indipendentemente dal governo italiano, che rinunciò appunto per questo ad ogni ingerenza nei seminari e negli altri istituti di educazione o coltura degli ecclesiastici, posti in Roma e nelle sedi suburbicarie (art. 13). *g*) L'aver pareggiati gli stranieri investiti in Roma di un ufficio ecclesiastico ai cittadini italiani (art. 10), il che impedisce, tra l'altro, ch'essi possano venire espulsi; e l'aver tolto per essi l'impedimento posto dall'art. 15 a che si conferiscano benefici a non nazionali. *h*) A questo ordine di prerogative si possono aggiungere tanto la promessa di provvedere alla sicurezza del Conclave e dei Concilii ecumenici (art. 6), come le disposizioni speciali contenute nelle leggi ecclesiastiche riguardanti Roma e la Provincia romana (Saredo, Cod. eccl., I, 27-57). 3°. Alcune prerogative di natura economica; cioè: *a*) La dotazione dell'annua rendita di lire 3.225.000; somma pari a quella inscritta nel bilancio dello stato romano per l'anno di governo costituzionale 1848, sotto il titolo: Sacri palazzi apostolici, Sacro Collegio, Congregazioni eccles., Segreteria di Stato ed Ordine diplom. all'estero; cioè corrispondente all'antica lista civile del Papa-re (Scaduto, 371). Però nè da questo, nè dal fatto che all'art. 4 si dice: *È conservata* ecc. . . . , si può indurre, come si fece da alcuno (Tiepolo, Leggi eccles. annotate, Torino 1881, 32; Casella, Op. cit., 85) un qualunque riconoscimento della sua antica sovranità. La dotazione mira, tra gli altri scopi accennati nel titolo stesso, e di cui più specialmente all'art. 4, anche alla manutenzione dei Musei e della Biblioteca. Essa venne iscritta nel Gran Libro del Debito pubb. nel nome della Santa Sede; le spetta anche durante la vacanza, ed ha, come peculiari caratteri, quelli d'essere: perpetua, inalienabile, esente da ogni tassa, irriducibile anche quando il Governo italiano assumesse a suo carico la spesa concernente i Musei e la Biblioteca (art.4). Per rispetto al suo carattere giuridico essa venne da alcuni assimilata alla lista civile del sovrano, e da altri ad un vero beneficio ecclesiastico. Erroneamente però nel primo caso, poichè la dotazione non viene fissata ad ogni nuova assunzione di pontefice; arbitrariamente poi nel secondo, poichè nella legge manca qualsiasi accenno al carattere beneficiario. D'altra parte le conseguenze, che da questa concezione si fanno discendere (Scaduto, Guarentigie, 373 sgg.; Manuale, I, 122 sgg.), e specialmente queste due: che alla dotazione si debba applicare la prescrizione trentennale estintiva del titolo, e che le rate entrino a far parte del patrimonio privato del pontefice, così che i suoi eredi abbiano diritto a ripe-

terle, urtano contro i caratteri e gli scopi al tutto speciali, che si vollero dal legislatore assegnare alla dotazione. La perpetuità e l'inalienabilità non hanno evidentemente solo quei significati relativi, che in esse vede lo Scaduto, cioè che la dotazione sia perpetua, perchè fissata, come la dote di qualsiasi beneficio, una volta per sempre e non ad ogni successione di pontefice, e sia inalienabile, perchè, come i beni di qualsiasi beneficio, non può alienarsi senza l'autorizzazione delle superiori autorità tutorie (Scaduto, Manuale, I, 123), ma bensì il significato assoluto e complessivo, che la dotazione rimanga fissa ed intatta a guarentire quella, che lo Scaduto stesso definì felicemente come la libertà economica della S. Sede, e duri quanto la legge stessa che la sancì, cessando, per effetto dell'art. 19 della medesima, di avere efficacia quanto alle materie in essa trattate tutte le disposizioni contrarie, così di diritto pubblico come di d. privato. La questione della prescrittibilità quinquennale delle rate scadute, che venne di già applicata dalla Direzione del Deb. pubb., è ben altra (Tiepolo, Loc. cit., 32 sgg.; Cannada-Bartoli, Lo Stato e la proprietà eccles., Napoli 1886, 222 sgg.); poichè nè per la loro perpetuità militano quelle ragioni di necessità politica che la fecero decretare per rispetto al titolo, anzi molte e gravi sonvene in contrario, nè d'altronde l'inalienabilità può ad esse riferirsi, dato che la Santa Sede, esigendole, le avrebbe indubbiamente potute di poi alienare. Rettamente la Cassazione romana ($^5/_3$ 1885; Giurispr. ital., XXXVI, 1, 3, p. 81), nel respingere il ricorso degli eredi di Pio IX, osservava come la designazione particolareggiata degli scopi, a cui si intendeva provvedere con la dotazione, lontani tutti da qualsiasi considerazione personale per l'investito della carica, dimostri come essa sia stata fatta alla Santa Sede, come ad ente giuridico, di cui ogni Pontefice non è che il temporaneo rappresentante; nè meno opportunamente fu fatto notare (Cannada-Bartoli, Loc. cit. 220) quanto di anormale vi sarebbe in questo, che tra il successore nel pontificato e quello nel privato patrimonio, che chiedessero entrambi le rate scadute ma non prescritte, si preferisse quest'ultimo. E rettamente ancora diceva la Cassazione succitata che male a proposito quindi si vorrebbe al concetto puro dell'entità giuridica, cui si informa l'art. 4, conforme alle tradizioni e ai principii del diritto romano e moderno, sostituire la *vecchia teoria feudale del beneficio.* Al che si oppongono, tra l'altre difficoltà, la mancanza di molti elementi indispensabili per la erezione di un beneficio, il fatto che anche gli immobili rilasciati alla Santa Sede si sarebbero, per logica conseguenza, dovuti considerare come facienti parte del medesimo (Cannada-Bartoli, Loc. cit., 218), e da ultimo la considerazione che, allorquando si avesse con la legge promessa dall'articolo 18 della legge delle Guarentigie a riordinare la proprietà ecclesiastica nel senso, dai più propugnato, che è di togliere di mezzo il beneficio, come inadeguato ai nuovi bisogni, quello pontificio rimarrebbe il solo, anomalo e non così facilmente sopprimibile residuo di un istituto abolito. Dunque la dotazione pontificia ha il carattere giuridico di un assegno al tutto singolare, di un rapporto affatto nuovo del nostro diritto pubb. interno. *b*) Il Pontefice continua a godere dei palazzi Vaticano e Lateranense, e della villa di Castel Gandolfo, con tutti i loro annessi. Essi hanno, come caratteri peculiari, quelli d'essere: inalienabili, esenti d'ogni tassa e immuni da espropriazione per causa di utilità pubblica (art. 5). Nella legge, per un riguardo al Pontefice, non si disse esplicitamente quello, che risulta però indubitato e dalle discussioni parlamentari, e da dichiarazioni posteriori (Scaduto, 385 sgg.), e in modo indiretto già dallo stesso art. 4, ove si accenna alla possibilità che il governo italiano assuma la manutenzione dei musei e della biblioteca: essere cioè i palazzi apostolici e i loro annessi proprietà nazionale, di cui al pontefice spetta il solo godimento. (Vedi al proposito anche le discussioni che si fecero intorno alla legittimità della tassa imposta dalla S. Sede per l'ingresso ai musei e alla biblioteca, in Archivio di D. pubb. dell' Orlando I, 1891, 42 sgg., 122 sgg.; Riv. di D. pubb., I, 1890, 174 sgg.; Riv. di D. eccl. I, 1891, 433 sgg.). — IV. Connesse fra di loro sono le questioni circa la pretesa sovranità, personalità internazionale ed extraterritorialità del Sommo Pontefice; agitatesi specialmente allorchè il Martinucci, architetto dei palazzi apostolici, per ottenere il pagamento di opere che pretendeva aver eseguite, citò Monsignor Theodoli, prefetto dei palazzi apostolici, non già innanzi ai tribunali, istituiti fin dal $^{25}/_5$

1882 dal Papa per la decisione delle controversie relative all'amministrazione dei beni della Santa Sede (e pei quali si emanarono nel 1884 degli *Statuta prœliminaria*), ma innanzi ai tribunali italiani. I quali (Corte d'App. Roma $^{9}/_{11}$ 1882) negarono che il Pontefice abbia più una qualunque giurisdizione e affermarono la loro competenza, pur rigettando la domanda del Martinucci, e quindi senza portare alle sue estreme conseguenze la questione (ved. Letteratura sulla medesima di Scaduto, Guarentigie, 265, n. 1). L'opinione di alcuni autori (Soderini, La sovranità del P., presa ad esame in occas. della quest. Theod.-Mart., Roma 1882; Geigel, Das it. Staatskirckenr., Mainz 1886, 14 sgg.; Corsi, Loc. cit.) che al papa spetti ancora una sovranità territoriale, ristretta ai luoghi che gli furono rilasciati, e che a tale titolo quindi egli abbia la personalità internazionale, l'estraterritorialità, e il diritto di istituire tribunali d'ogni specie, è stata ripetutamente confutata (tra gli altri, Brusa, Loc. cit.,; Scaduto, 270 sgg.). Ma dai più però si riconosce al Pontefice la sovranità, che viene designata o come semplicemente onorifica, o personale (Palma, La Sovranità personale del S. Pont., in Quest. costituz., Fir. 1885, p. 378 sgg. Geffken, Loc. cit., 44), o *sui generis* (Casella, Loc., cit. 59), o concessa dallo stato italiano (Scaduto, 264, 291 sgg.) ecc. La personalità internazionale della S. Sede, negata anche da alcuno che pure le riconosce la sovranità (Geffken, 22), viene da altri ammessa, anche astraendo dal territorio, a similitudine delle *universitates iuris* del diritto civile non fornite di capitale (Corsi, Loc. cit.), da altri in vista del cosmopolitismo della chiesa cattolica (Fiore, Loc. cit. 521), e anche indipendentemente dalla sovranità (Jacini, La quest. del Papato e l'Italia, Milano 1888, 39 sgg.), da altri infine (Scaduto, Loc. cit.) di nuovo come concessione del diritto positivo italiano. Quanto alla *estraterritorialità*, ammessa da alcuni come un equipollente dell'immunità e della inviolabilità (Gabba, I trib. ital. e il S. Pont., Fano 1883, 16; Geffken, 45; Leroy-Beaulieu, Le Vatican et le Quirinal, in Rev. des Deux Mondes, 54, 1883, 780 sgg.), è negata da altri, perchè non espressamente menzionata dalla legge (Orlando, I trib. vatic., in Circolo giur. XIV, 1883, 252; Miraglia, I Trib. V., Napoli 1884, 17; Bompard, Loc. cit., 195; Scaduto, 262 sgg.); mentre lo stesso diritto di istituire tribunali è stato difeso per motivi politici, filosofici, processuali, anche da autori non vaticanisti (Bonghi, in N. Ant. 1883, 94 sgg. Miraglia, Gabba, Geffken, Locc.citt.); ma combattuto dai più (Brusa, Orlando Palma, Scaduto, Locc. citt.). Ma tutte queste costruzioni giuridiche peccano, a nostro avviso, per il difetto sostanziale di volere far rientrare nei concetti di sovranità e di personalità internazionale, omai fissati dalla tradizione e dalla scienza, una posizione di fatto senza precedenti nella storia e senza riscontro nel mondo odierno, un rapporto le cui linee più salienti sono così singolari, che solo un diritto affatto singolare lo può regolare, se non si vuole cadere nell'assurdo. Queste cose dimostrò egregiamente lo Scaduto, il quale però vi sostituisce il concetto, non meno anormale, che una legge interna di uno stato possa *concedere* la sovranità e la personalità internazionale, o non semplicemente riconoscerle, quando esse abbiano di già una base di fatto e di diritto preesistente ed indipendente. Prescindendo quindi da ogni riguardo politico, chi consideri la posizione del Sommo Pontefice dal punto di vista del diritto italiano, questo solo potrà dire, che per lui venne creato in conformità della sua posizione singolarissima, come capo di una corporazione o istituzione non solo privilegiata entro lo stato, ma mondiale, un *ius singulare;* il quale però va, come di ragione, interpretato ed applicato restrittivamente. E dato che la legge parla soltanto, e non poteva altrimenti, di onori sovrani e di preminenze d'onore, così non può dirsi che conceda la sovranità, che è ben altra cosa; e dato che nè di estraterritorialità, nè di alcun diritto di giurisdizione è fatta parola, così non si può dire che queste cose spettino al Pontefice. Quanto alla personalità internazionale, non basta il fatto, che lo Stato italiano riconosca agli inviati dei governi esteri presso la S. Sede e agli inviati della medesima presso di quelli, le prerogative d'uso; poichè, anche data l'ipotesi d'una conciliazione, evidentemente il governo italiano per parte sua non manterrà certo degli ambasciatori presso la Santa Sede, nè ne riceverà; come neppure si indurrà più a stringere con lei dei concordati, dopo avere legiferato indipendentemente sulla medesima, annuenti o almeno non contrastanti le

§ 59. — 2. L'elezione del pontefice.

[Businelli, Diss. hist. de veteri et nova forma Rom. Pont. eligendi, Patavii 1660. Cancellieri, Notiz. storich. delle stagioni e dei siti diversi, in cui si sono tenuti i Concl., Roma 1823. Massarelli, in Spicil. del Mai, 9, 518 sgg. Flos, Die Papstwahl unter den Ottonen, Frieb. 1858. Zöpfell, Die Papstwahlen u. d. mit ihnen im nächsten Zusammenh. stehenden Ceremonien v. 11-14 Iahrh., Gött. 1871. Cartwright, On papal conclaves. Edinb. 1868. Lorenz, Papstwahl u. Kaiserth., Berl. 1874. Martens, D. Besetzung d. päpstl. Stuhles unter d. Kais. Heinrich III u. IV, Freib. 1887 (estratto dalla Z. 20, 21, 22). Bonghi, Pio IX e il papa futuro, Mil. 1877. Lo stesso, Il Conclave e l'elez. del pont., Mil. 1878. Petruccelli della Gattina, Histoire diplom. des Conclaves, Par. 1864; Lo stesso, Il concilio, Milano 1878. Cipolletta, Mem. pol. sui Concil. di Pio VII, e Pio IX, Mil. 1863. De Cesare, Il Concl. di Leone XIII, e il futuro Pont., Città di Castello, 1887², 1888, 3ª ediz. Hinschius, Dir. eccl., § 26-30].

I. L'elezione del papa soggiacque dapprima a tutte le prescrizioni in uso per la nomina dei vescovi; cioè aveva luogo per opera del clero e del popolo col concorso dei vescovi vicini, e poteva cadere su qualunque persona idonea all'ufficio vescovile [1]). Già Simmaco (499) volle togliere ai laici la facoltà di eleggere il ponte-

altre potenze. Libere quindi quelle fra di esse, che mantengono dei rappresentanti presso il Pontef., di ritenerlo persona di d. internaz., considerandolo come un sovrano spodestato, che aspiri al riacquisto del suo territorio, o per quale altra finzione loro piaccia; ma nè quel titolo, nè qualsiasi finzione può valere quanto allo Stato ital. Per esso ogni trattativa futura con la S. Sede avrà, come ebbe di fatto negli anni ultimi, carattere di politica interna (V. sopra § 29, n. 19). Se da questa posizione singolare siano per venire minaccie dal di fuori o inconvenienti nel diritto interno, provveda alle prime cui tocca, ai secondi il legislatore, che quella posizione ha creato. All'appunto mosso dal Bluntschli (Op. cit.) e da altri (vedi in Scaduto, 296 sgg.) allo stato italiano di avere, col sopprimere la sovranità temporale del pontefice e col farlo pienamente irresponsale, tolto il modo agli stati esteri di reagire contro le ostilità, ch'egli fosse per muover loro, rispose ben a proposito il Minghetti, che vi sono stati così piccoli o rinchiusi in altri maggiori, ove non si può portar l'armi, e reati di natura politica, per cui non si può chiedere l'estradizione nè la punizione del colpevole (St. e Chiesa, Mil. 1878, 207). Onde si può conchiudere col Bompard (Loc. cit., p. 194-195): « Bien loin de reconnaître au pape une souveraineté territoriale, le législateur italien n'a écrit nulle part qu'il eût une souveraineté quelconque: à plus forte raison ne lui a-t-il jamais accordé le droit de créer des tribuneaux, ce qui suppose le pouvoir législatif, et d'exercer ainsi par délégation un pouvoir de jurisdiction. Il a simplement limité celles des conséquences du droit commun italien qu'il a considérées comme dangereuses pour la liberté et l'indépendence du Souverain Pontife; il l'a, en certaines matières, placé au-dessus de la loi ordinaire, en lui conférant certaines prérogatives de la souveraineté. Sauf ces dérogations, le pape est certainement soumis au Droit italien; l'existence même de la loi des garanties en est une preuve: on ne légifère pas sur les droits d'un souverain étranger ».

§ 59. [1]) Il tentativo specialmente di papa Felice IV (530), Mélanges d'archéol. et d'hist. (Paris, 1883) 3, 245, e di Bonifacio II (530-82), ved. Langen, Gesch., 312, di porre in mano del papa la nomina del suo successore (Anastas., Vitae rom. pont. Bonif. II, no. 56, ed. Vignoli, 2, 36) naufragò insieme a quello verosimilmente della stessa specie di Simmaco (499) *Syn. Rom.*, c. 4 (Thiel, ep. 646): *Si... transitus papae inopinatus*

fice [2]); ma dai formulari del *liber diurnus* [3]) appare però chiaramente, come il suo tentativo sia rimasto senza effetto; e al modo stesso non ebbero effetto pratico le decisioni del sinodo romano del 769 [4]), che voleva limitare le facoltà dei laici al diritto di acclamare e di sottoscrivere il documento della elezione definitiva. Nè miglior sorte ebbero le norme di diritto posteriori sull'elezione del pontefice. Così accadde della regola [5]), che solo preti o diaconi della chiesa romana potessero essere innalzati alla sede pontificia [6]); così specialmente del decreto di Nicolò II (1059) [7]), il quale, se

evenerit, ut de sui electione successoris... non possit ante decernere, si quidem in unum totius inclinaverit ecclesiastici ordinis electio, consecretur novus episcopus. Ved. Langen, 221.

[2]) Ved. nota 1.

[3]) Form. 61 (Scritto all'arciv. di Ravenna [ed. Sickel, 55]): *In uno quippe post triduo, ut moris est, convenientibus nobis, id est sacerdotibus et reliquo omni clero, eminentissimis consulibus et gloriosis ducibus ac universitate civium et florentis Romani exercitus in personam amatoris vestri ac oratoris domini nostri illius sanctissimi huius apostolicae sedis archidiaconi electionis vota contulimus. In cuius deo dedicata electione nullus gratia sancti spiritus illustrante defuit; sed omnium vota concorditer convenerunt.* — L'eletto acquistava mediante l'elezione un *ius ad rem*, e il *ius in re* solo mediante l'intronizzazione, cioè la presa di possesso della *cathedra Petri* (Martens, 48), la quale teneva dietro alla presa di possesso del Laterano, del palazzo papale, insignificante dal punto di vista giuridico. A torto il Grauert (ved. nota 7) vorrebbe vedere in questa presa di possesso una traccia del concetto giuridico tedesco della tradizione, cioè una analogia colla investitura dei diritti reali. Piuttosto essa si fonda sull'antico concetto, in uso per tutti gli uffici ecclesiastici, che l'ufficiale entra in carica mediante l'esercizio stesso della medesima. Ved. § 6, 7. Onde neppure nella posteriore innovazione, in forza della quale l'eletto è posto in possesso mediante l'immantazione (egli viene rivestito della *cappa rubra* e delle insegne del suo ufficio ed interrogato, qual nome egli voglia assumere come papa), non si può vedere una investitura simbolica, che si sia sostituita alla primitiva investitura reale, sibbene non altro che una presa di possesso. Ved. Martens, 314.

[4]) Mansi, 12, 719. Niehues negli Annali stor. di Hüffer, 1, 141 sgg. Weiland, Zeitsch., 19, 87. Langen, 693. Sickel, Prolegomena z. Lib. diurnus, II, 11 (Vienna, 1889), il quale con tutta ragione insiste sulla corrispondenza della form. 82 del *lib. diurn.* con questa disposizione conciliare.

[5]) Ved. D. 79, c. 4.

[6]) per esemp. 882 Marino. 891 Formoso.

[7]) Il più breve testo genuino del medesimo è D. 23, c. 1. La letteratura al riguardo si trova in Scheffer-Boichorst, Die Neuord. d. Papstwahl durch Nikol. II, Strassb. 1879. In seguito: Grauert, negli Annal. stor. di Hüffer, 1, 502 sgg. (Münster 1880). Panzer in Hist. Taschenb. di Maurenbrecher, Leipz. 1885, 52. Scheffer-Boichorst in Mitth. d. Instit. für Oesterr. Gesch.-Forsch., Innsbr. 1885, 6, 550. Martens, loc. cit. Fetzer, Voruntersuchungen zu einer Gesch. d. Pontifik. Alex. II Strassb. 1887. Presso Scheffer-Boichorst si trova pure il testo seguente: *Decernimus atque statuimus, ut, obeunte huius Romanae ecclesiae uniuersalis Pontifice, imprimis cardinales episcopi diligentissima simul consideratione tractantes, mox sibi clericos cardinales adhibeant: sicque reliquus clerus et populus ad consensum nouae electionis accedant, ut — nimirum, ne uenalitatis morbus qualibet occasione surripiat — religiosi uiri preduces sint in promouendi Pontificis electione, reliqui autem sequaces.* Il senso del decreto, emanato essenzialmente contro le fazioni della nobiltà romana, è dal Fetzer a ragione così interpretato: Occorre distin-

potè avere efficacia in alcuni punti accessorii, cioè nello stabilire che l'eletto non dovesse per necessità appartenere alla chiesa romana, e che l'elezione potesse aver luogo anche fuori della città di Roma; naufragò per altro per quanto riguardava il suo tentativo, di porre l'elezione essenzialmente nelle mani dei vescovi cardinali [8]). La sola legislazione di Alessandro III (1179) [9]) potè imporsi in questo argomento, come del resto in tutti gli altri, escludendo pienamente i laici dall'atto dell'elezione, limitando il diritto d'elezione ai cardinali, i quali a dire il vero già prima di fatto solevano esercitare una decisiva influenza, ed ordinando che per l'elezione non fosse più necessaria l'unanimità, ma bastasse una maggioranza di due terzi. In seguito il Conc. Lionese II (1274) [10]) e Clemente V (1305-14) [11]) diedero norme precise per l'elezione al pontificato, le quali sono in vigore ancora oggidì nella loro essenza, a tenore della bolla di Gregorio XV, *Aeterni Patris* (1621) [12]).

II. Secondo tali norme:

1. Il diritto elettorale attivo è limitato a quei cardinali presenti nel luogo dell'elezione, i quali abbiano avuta l'ordinazione a diaconi o siano stati dispensati mediante un privilegio papale da questo requisito; il diritto passivo per contro non è vincolato da nessuna speciale qualità. Però dal 1389 in poi vennero eletti solamente dei cardinali. I concordati o capitolazioni elettorali o compatti sono nulli [13]).

2. L'elezione ha principio al dodicesimo giorno di sede vacante,

guere fra elezione normale ed anormale, la quale ultima dipende dal parere dei cardinali vescovi, è fatta fuori di Roma dai medesimi, e da essi unicamente compiuta, trapassando il diritto alla sede pontificia nell'eletto anche senza *inthronizatio*. Trattandosi di elezione normale eleggono pur sempre i cardinali vescovi, ma essi debbono accordarsi con i Cardinali chierici, mentre al clero e al popolo non rimane che il diritto giuridicamente nullo del *consensus*.

[8]) Mentre nel decreto di Nicol. II *contra Simoniacos* (1059, ved. Dist., 79, c. 9) si parla di *Cardinales episcopi*, già in Anselmo da Lucca (Coll. can. 6, 16) non si trova più dappertutto se non *episcopi*.

[9]) c. 6 X (1, 6).

[10]) c. 3 in VI^to (1, 6).

[11]) Clem. 2 (1, 3).

[12]) Confermata da Urbano VIII ($^5/_2$ 1625), completata da Clemente XII ($^{11}/_{10}$ 1732).

[13]) Intorno al diritto delle epoche anteriori, diverso in materia di questi concordati, che i cardinali stipulavano prima dell'elezione, e che ciascuno giurava di mantenere, se eletto, ved. Souchon, D. Papstwahlen v. Bonif. VIII bis Urban VI., Braunschw. 1888, 16 seg., 160, ove appare verosimile che Bonifazio VIII e Clemente V abbiano in seguito cassato i compatti prima accettati, il che è ad ogni modo certo quanto a Innocenzo VI, 1353. I compatti del XV secolo cercano di fare non solo l'interesse dei cardinali, ma anche della riforma della chiesa. Ved. Petruccelli della Gattina, Hist. diplom., I, 202 sgg., 453 sgg.

con una rigorosa clausura degli elettori in un edificio, a tale scopo apparecchiato entro i sei giorni dopo la morte del pontefice (*conclave*).

3. L'elezione si compie: *a)* o per acclamazione (*quasi per inspirationem*); *b) o per compromissum,* cioè col suffragio di quei cardinali (almeno due), a cui tutti quanti gli elettori hanno unanimamente deferito il loro diritto elettivo mediante un compromesso. Tali cardinali debbono due volte al giorno intraprendere le operazioni elettorali in conformità delle condizioni a loro imposte dal compromesso e non possono eleggere se stessi. *c)* Finalmente, e di regola, *per scrutinium* [14]), cioè mediante una votazione segreta, fatta per iscritto, con una maggioranza di due terzi, fra cui non deve annoverarsi il voto dell'eletto, quando egli lo abbia dato a se stesso. Ove lo *scrutinium,* il quale deve pure farsi due volte al giorno, non raggiunga questo risultato, allora segue una elezione supplementare (*accessus*) [15]), che non distrugge cioè la anteriore, ma la compie. Può solo eleggersi colui, che ebbe nello scrutinio almeno un voto, e nessuno può eleggere quello stesso, a cui nello scrutinio ei diede il suo voto.

4. Mediante la dichiarazione di accettare l'eletto, il quale dal 956 [16]) in poi suole cambiare il suo nome, ottiene la giurisdizione papale.

5. Ove l'eletto non sia ancora vescovo [17]) viene consacrato dal vescovo d'Ostia, se lo è già viene da lui benedetto. La susseguente incoronazione va unita con la presa di possesso del Laterano [18]).

[14]) Esso si divide in A. *Antescrutinium:* 1) *praeparatio schedularum*, 2) *extractio scrutatorum et deputatorum pro votis infirmorum,* 3) *scriptio schedularum*, 4) *complicatio schedularum*, 5) *obsignatio schedularum;* B. *Scrutinium:* 1) *delatio schedulae*, 2) *iuramenti praestatio*, 3) *positio schedulae in calicem*, 4) *schedularum permixtio*, 5) *numeratio schedularum*, 6) *publicatio scrutinii*, 7) *schedularum in filum insertio*, 8) *depositio schedularum;* C. *Postscrutinium:* se l'elezione ebbe un risultato: 1) *numeratio suffragiorum*, 2) *recognitio suffragiorum*, 3) *combustio schedularum;* se no, segue l'*accessus*.

[15]) Se l'*accessus* ha dato una maggioranza di $^2/_3$, segue: 1) la *aperitio sigillorum et signorum* (i quali ultimi debbono essere identici tanto su le *schedulae scrutinii* come su quelle dell'*accessus*), 2) la *numeratio suffragiorum*, 3) la *recognitio suffragiorum*, 4) la *combustio schedularum*. Se non si ebbe nessun risultato si deve intraprendere un nuovo *scrutinium*.

[16]) Krebs, De nomin. mutat. potiss. in religiosor. professione etc., Lips. 1719. Martens, 301, il quale anche sostiene, che all'eletto veniva in antico proposto il nome da parte di terzi.

[17]) Il primo vescovo, che divenne papa, fu Formoso nell'891. Fino allora erasi ritenuto come inamissibile che un vescovo potesse mutare la sua diocesi. Ved. Martens, 42.

[18]) Cancellieri, Storia dei solenni possessi dei S. Pont., detti anticamente processi o processioni dopo la loro coronaz. dalla Basilica Vatic. alla Lateranense, Roma 1802.

III. Sulla elezione dei pontefici pretesero di esercitare una influenza decisiva dapprima gli imperatori romani [19]) e più tardi non solo i re tedeschi signoreggianti in Italia [20]), ma, dopo la distruzione del regno ostrogoto, di nuovo gli imperatori bizantini [21]), la cui conferma era necessaria all'eletto, e non fu punto contestata mai per parte del clero e del vescovo di Roma [22]). Certamente cessò questa ingerenza dello stato dopo l'allargamento della dominazione longobardica; ma per contro già sotto i re carolingi essa ci si mostra con tanta sicurezza sancita, che sin dall'anno 824 ambasciatori imperiali erano incombenzati di invigilare a che l'ordine fosse mantenuto nell'elezione del pontefice [23]), e sotto i re tedeschi

[19]) D. 97, c. 2.

[20]) D. 96, c. 1, § 1. Dahn, Könige d. Germanen 3, 203, 210 sgg., 238 sgg.

[21]) Ved. il formulario 58 nel *Liber diurnus* (ed. Sickel, 48) al principe: *Ideoque lacrimabiliter cuncti famuli supplicamus ut dominorum pietas servorum suorum obsecrationem dignanter exaudiat et concessa pietatis suae iussione petentium desideria pro mercede imperii sui ad effectum de ordinatione ipsius precipiat pervenire, quatenus per sacros clementiae vestrae apices sub pastore eodem constituti, pro vita imperioque serenissimorum dominorum nostrorum omnipotentem dominum et beatum Petrum apostolorum principem, cuius ecclesiae dignum ordinari gubernatorem conceditis, iugiter exoremus.* — 60. All'esarca di Ravenna (ed. cit. 51): *Supplicamus, ut celerius, deo cooperante vestrisque precordiis inspirante, apostolicam sedem de perfecta eiusdem nostri patris ordinatione adornare precipiatis.*

[22]) Ioh. Diaconus, *Vita Gregorii I*, 1, 39 (opp. ed. Maur., Par. 1705, 4, 36): *Gregorium licet totis viribus renitentem, clerus, senatus populusque Romanus sibi concorditer pontificem delegerunt. 40. At ubi decretum generalitatis evadere nequivit..... imperatori Mauritio... latenter litteras destinavit, adiurans... ne umquam assensum populis praeberet, ut se huius honoris gloria sublimaret.*

[23]) *Const. Rom. Hlotharii* (824, ed. Boretius 1, 323) c. 3: *Volumus ut in electione pontificis, nullus praesumat venire, neque liber neque servus qui aliquod impedimentum faciat illis solummodo Romanis quibus antiquitus fuit consuetudo concessa per constitutionem sanctorum patrum eligendi pontificem. Quodsi quis contra hanc iussionem nostram facere praesumpserit exilio tradatur.* — *Sacramentum Romanorum* (ibid.): *Promitto ergo ille per Deum omnipotentem et per ista sacra quattuor evangelia et per hanc crucem domini nostri Jesu Christi et per corpus beatissimi Petri principis apostolorum, quod ab hac die in futurum fidelis ero dominis nostris imperatoribus Hludowico et Hlothario diebus vitae meae, iuxta vires et intellectum meum, sine fraude atque malo ingenio, salva fide quam repromisi domino apostolico; et quod non consentiam ut aliter in hac sede Romana fiat electio pontificis nisi canonice et iuste, secundum vires et intellectum meum; et ille qui electus fuerit, me consentiente consecratus pontifex non fiat, priusquam tale sacramentum faciat in praesentia missi domni imperatoris et populi cum iuramento, quale domnus Eugenius papa sponte pro conversatione omnium factum habet per scriptum.* Il privilegio di Adriano I (D. 63, c. 22) è apocrifo, come pure D. 63, c. 28, vedi pertanto Funk negli Annali stor. 9, 284 (München 1888). — Per quanto questo diritto non concedesse propriamente al re se non la facoltà di controllare la regolarità dell'elezione, era però un buon pretesto per esercitare una vigorosa influenza. Ved. Annal. Prudentii Trecensis a. 858 (Mon. Germ., SS. 1, 452): (*Nicolaus*) *praesentia magis ac favore Hlu-*

tale ingerenza si innalzò fino ad una nomina diretta [24]). Lo stesso partito della riforma ecclesiastica riconobbe più volte i diritti elettorali degli imperatori, e la succitata legge di Nicolò II (1059) stabiliva appunto, che prima dell'elezione si dovesse andare a prendere il consenso dell'imperatore per quel candidato, in cui favore fossero riuscite le trattative elettorali [25]). Col tempo però la conferma dell'Imperatore, incompatibile coi principî del sistema papale, decadde di per se stessa col decadere della potenza imperiale; ed oggidì solo per tradizione ha ciascuno dei maggiori stati cattolici (Austria, Francia, Spagna) la facoltà di dichiarare ad ogni elezione di pontefice un cardinale come passivamente incapace (*Exclusiva* [26]), senza che però si possa in niun modo contestare la legittimità della scelta, che ciò non ostante, sia caduta sull'escluso [27]).

dovici regis et procerum eius quam cleri electione substituitur. Bayet, nella Revue historique, 24, 49. Heimbucher, D. Papstwahlen unt. d. Karol. ediz. 1889. Doppfel, Kaisert. u. Papstwechsel unt. d. Karol. Freib. 1889.

[24]) *Contin. Regin. ao.* 965 (Mon. Germ., SS 1, 627): *Leo papa obiit. Tunc legati Romanorum, Azo videlicet protoscriniarius et Marinus Sutriensis ecclesiae episcopus imperatorem pro instituendo quem vellet Romano pontifice in Saxonia adeuntes, honorifice suscipiuntur et remittuntur. Et Otgerus Spirensis episcopus et Liuzco Cremonensis episcopus, cum eisdem Romam ab imperatore diriguntur. Tunc ab omni plebe Romana Johannes, Narniensis episcopus, eligitur.* Il privilegio di Leone VIII ad Ottone I, tramandatoci in due forme, è apocrifo. Floss, Papstwahl unt. d. Ottonen 1858, D. 63, c. 23. — Per contro è certo, che il pop. rom. ed il papa trasmisero ad Enrico III e ai suoi success. il patriziato e conseguentemente il diritto di designare il papa. Ved. Petr. Damian., Discept. synod. (opp. ed. Caietan., 3, 55): *Henricus (III) imperator factus est patricius Romanorum a quibus etiam accepit in electione semper ordinandi pontificis principatum.* Ved. Steindorff, Jahrb. d. deutsch. Reichs unter Heinrich III 1, 506 sgg.; in senso contrario: Wittmann, Arch. 51, 228. Martens, loc. cit. e contro questo di nuovo Fetzer, 38. Intorno al patriziato: Grashof, Arch., 41, 193; 42, 209, 305.

[25]) *Eligant autem de ipsius ecclesiae gremio, si reperitur idoneus: uel si de ipsa non inuenitur, ex alia assumatur; saluo debito honore et reuerentia dilecti filii Henrici, qui in presentiarium rex habetur, et futurus imperator Deo concedente speratur, sicut iam sibi concessimus et sucessoribus illius, qui ab hac apostolica sede hoc ius personaliter impetrauerint.* Ved. sopra no. 7.

[26]) A proposito di Leone XIII non ebbe luogo nessuna *Exclusiva.* De Cesare, Op. cit., ed. 1887, p. 19. — Sulle pretese del Portogallo ved. Harder, D. Einfl. Portugals auf die Wahl Pius VI, 1884. V. però specialmente Wahrmund, Das Ausschliessungsr. d. kath. Staaten... bei den Papstwahlen; Wien 1888. Lo stesso, Beitr. Z. Gesch. d. Exclusionsrechts bei d. Papstwahlen aus röm. Archiven, Wien 1890; il quale chiarisce la formazione di questo istituto del diritto consuetudinario. Ved. pure Sägemüller, Die Papstwahlen u. d. Staaten v. 1447-1555; Tüb. 1890.

[27]) Ved. intorno al Conclave e all'elezione del pontefice sopra p. 254; e Leg. delle Guarentigie, art. 6. 7.

§ 60. — 3. La vacanza della sede pontificia.

[Hinschius, D. eccl., § 31. Meurer, Kirchl. Rechtslage bei konstatirter Geisteskrankheit des Papstes, in Z. f. d. Priv. u. öffentl. R. d. Gegenwart di Grünhut, 14, 386 sgg., Wien 1887.

I. È concesso al papa di rinunciare al suo posto [1]).

II. In seguito alla deposizione di papa Liberio nel 325 per opera dell'imperatore romano, e dopo che il sinodo romano del 378 ebbe riconosciuta nell'imperatore la facoltà di giudicare il papa [2]), Gelasio I (493) [3]) propose per il primo la massima, che la chiesa odierna formula in questo modo: *Sedes apostolica a nemine iudicatur.* Intanto però tale massima non potè ottenere valore pratico nè sotto gli imperatori romani, nè nell'epoca carolingia, nè sotto i re sassoni e franchi [4]), e solo nel XII secolo potè penetrare nella generale coscienza giuridica per tal modo [5]), che non riuscirono più a scuoterla di poi nè Ludovico il Bavaro nè le dottrine di Marsilio da Padova. Ma dal XV secolo comincia l'episcopato a pretendere, allorchè è rappresentato dal Concilio ecumenico, la facoltà di giudicare il papa, ed i sinodi di Pisa, Costanza e Basilea decretarono di fatti deposizioni di papi. Onde si deve ritenere anche di fronte all'odierno diritto il Concilio ecumenico come autorizzato a tor di mezzo uno scisma, deponendo uno dei pretendenti od entrambi. Per contro non puossi più considerare come giuridicamente possibile una eresia del papa, ed una deposizione del medesimo per tale motivo.

§ 61. — 4. I Cardinali.

[Manfredi, Albani, ecc. in Tr. univ. iuris, XIII, Part. 2. Cortesii, De Cardinalatu, Senis 1510. Albergati, Del Cardin., Bol. 1599. Botero, Dell'uffit. del C., Rom. e Mod. 1599. Plati, De C. dign. et off., Rom. 1592, 1836. Leti, Il Cardinalismo di S. Chiesa, Roma 1668. De Luca, Il Cardin. di S. Chiesa pratico, Roma 1680. Muratori, in Ant. It., V, 153 sgg. Piazza, La Gerarchia cardin., Roma 1703. Tamagna, Orig. e prerog. dei Card., Roma 1790. Cardella, Mem. stor. dei Card. della S. R. Chiesa, Roma 1792 sqq., 1-9. Bangen, Die röm. Curie, p. 26 sgg. Valieri, Della dignità del C., Venezia 1833. Christofori, Storia

§ 60. [1]) c. 1 in VI^to (1, 7); — fecero tali rinuncie Celestino V (1294) e Gregorio XII (1415). Se il papa abbia per ciò bisogno dell'assenso dei cardinali, fu circa il 1300 oggetto di grande contesa. Ved. Souchon, 10.

[2]) Lettera del sin. rom. agli imp. Graziano e Valentiniano, c. 11. Schoenemann, 360.

[3]) c. 16, C. 9, qu. 3.

[4]) Ved. c. 41, C. 2, qu. 7.

[5]) c. 1 in Extrav. comm. (1, 8).

dei C. d. s. rom. chiesa dal sec. V all'anno 1888, 1, Rom. 1888. Phillips, Dir. eccl., 6, 1 sgg. Hinschius, Dir. eccl., § 32-39; presso di lui e presso Scherer, Dir. eccl., § 83, ved. anche la letteratura più antica].

I. Al modo stesso che ogni vescovo nel reggimento della sua diocesi veniva assistito dal clero della sua chiesa, così lo era pure il vescovo romano dai *presbyteri* delle sette principali chiese di Roma (*tituli*) [1]), e, per quanto concerne la cura dei poveri, dai diaconi delle sette regioni della città (*diaconi regionarii*); essi erano detti *Cardinales*, nome che si incontra anche altrove [2]); onde i loro *tituli* si dicevano *cardinales*, appunto perchè vi fungevano dei cardinali. Consigliavano il papa nelle questioni essenziali della amministrazione ecclesiastica romana e generale i suoi sette vescovi suffraganei, i quali al tempo stesso dovevano attendere o a funzioni spirituali in Roma oppure ai Sinodi. Ma quanto più questi ultimi andavano traendosi in disparte, tanto più si venivano facendo innanzi gli altri elementi; onde quando i cardinali furono posti a capo della chiesa in virtù del privilegio, loro esclusivamente concesso, di eleggere il pontefice, fu pure introdotto l'uso di ammettere a tale dignità vescovi ed arcivescovi, e ciò fin da Alessandro III.

II. Il numero complessivo dei cardinali fu da Sisto V (1586) fissato a 70 (cioè 14 diaconi, 50 preti, 6 vescovi) [3]). La loro nomina

§ 61. [1]) Al tempo di Costantino non eravi in Roma nessuna determinata chiesa vescovile, poichè il vescovo romano funzionava in tutte, ed aveva la cura d'anime ordinaria di tutta la comunità romana. Lo assistevano in ciò i *presbyteri* dei *tituli*. Che erano quelle chiese, in cui venivano amministrati i sacramenti del battesimo e della penitenza.

[2]) Giovan. VIII ep. ao. 879 ad Cler. Mediolan. (Mansi, 17, 165); Concil. Ravenn. ao 997 (Mansi, 19, 221); Diplom. ao. 883, 886, per Piacenza (Campi, Dell'ist. eccl. di P., 1651-52, I, 468, 470); Gauslini ep. Patav. dipl. ao. 970 (Muratori, Ant. It., 1, 549); così per Verona, Vercelli, Napoli, ecc. ved. Hinschius, D. eccl., I, 318; Gregor. V, ep. ao. 997 ad Ottone III (Quix, Cod. dipl. Aquens., Aquisgran., 1839, 1, 36): *Decrevimus in supradicta ecclesia* (Aquisgrana) *VII cardinales diaconos et presbyteros VII cardinales huic ecclesiae in illorum ministeriis deservire, ea videlicet ratione, ut nullius dignitatis persona supra sacrum altare Dei genitricis Marie ibidem constitutum missam celebret preterquam supradicti VII cardinales presbyteri et archiepiscopus huius loci Coloniensis et episcopus Leodiensis qui huic dioecesi praesidet.* Vedasi anche la contrapposizione dei *presbyteri agrorum* agli *episcopi et presbyteri cardinales* nella lettera di Zaccaria presso Jaffè, Monum. Carolina, 22 (Berol. 1867). — *Cardo* = cardine, punto essenziale; nella amministrazione civile romana: *cardinalis* era un ufficiale con posizione fissa, Böcking, Not. Dignit. Orient. (Bonn. 1839-53) 1, 24. 205; quindi per i chierici fissi in una parrocchia, vedi anche Muratori, Antiq. Ital. (Mediol. 1741) 5, 163; inoltre *cardinalis* = *principalis*. Solo nel 1567 tale nome venne esclusivamente assegnato agli odierni cardinali.

[3]) *Postquam verus* $^{3}/_{12}$ 1586 (Bullar. Taur., 8, 808).

ha luogo, essendo riusciti vani i tentativi dei Concilii riformatori per porre in ciò limitazioni al papa, per opera di questo [4]), udito il collegio dei cardinali e spesso su proposta dei maggiori stati cattolici (cardinali della corona). Indi viene consegnato agli eletti, che siano presenti personalmente, il berretto rosso [5]). Agli assenti è inviato, ma essi debbono promettere con giuramento di presentarsi nel termine dell'anno personalmente al pontefice. Inoltre ha luogo in un concistoro a tal uopo raccolto la consegna del cappello rosso, e quindi i nuovi eletti, la cui bocca viene chiusa (*os clauditur*), debbono prestare il giuramento di obbedienza [6]); in un seguente concistoro la bocca viene aperta (*aperitio oris*) ed ha luogo la consegna dell'anello di zaffiro non che l'assegnazione del loro titolo (chiesa). Quando uno di questi si rende vacante, possono i cardinali residenti in Roma [7]) per ordine di anzianità farne richiesta, ove esso sia più alto del loro.

III. I cardinali stanno immediatamente dopo il papa, alla cui giurisdizione essi sono esclusivamente soggetti [8]) (questa disposizione canonica è però oggidì non più ammessa per parte dei governi dei varî stati), godono di una particolare immunità, hanno il grado di principi [9]) riconosciuto anche dai varî governi (*eminentissimi*), sono membri nati dei concilî ecumenici, soli atti a diventare *legati a latere,* fruiscono di tutti i privilegi appartenenti ai vescovi, assistono

[4]) C. Trid., S. XXIV, de ref. 1: *Cardinales... quos... Rom. Pontifex ex omnibus Christianitatis nationibus, quantum commode fieri poterit, prout idoneos repererit, assumet.* Il papa deve nell'atto di creare un cardinale tacerne il nome (*in pectore reservare*); da tal punto data l'anzianità dell'eletto, allorchè il suo nome è fatto noto. — L'eletto deve possedere i requisiti prescritti per i vescovi, deve essere di nascita legittima (non *per subseq. matr. legitimatus*), e non deve avere nessun figlio o nipote legittimo. È necessario che faccian parte del collegio almeno quattro teologi dell'ordine dei mendicanti. Six. V, cit. l.

[5]) Scappi, Tract. de bireto dando Card. regular., Rom. 1606. Suaresius, Diss. de crocea cardinalium veste, Rom. 1670.

[6]) Ved. Z., 14, 107.

[7]) A risiedervi sono tenuti tutti, fatta la sola eccezione dei vescovi diocesani.

[8]) Ved. le misure disciplinari di Pio IX contro il cardinale d'Andrea (per avere dopo il 1860 propugnata la conciliazione col regno d'Italia) presso Cartwright, on pap. conclaves, 223; Passaglia, La causa di sua emin. rev. il cardin. Gir. D'Andrea, Torino 1867; Scaduto, Guarentigie, p. 166 sgg. Come i cardinali abbiano per lungo tempo di fronte all'assolutismo cercato di erigersi a potenza, vedi in Souchon, l. c.

[9]) Tanto del titolo di principe e delle onorificenze relative, che si promettevano nel capitolato del Cavour (art. 1) e nel progetto Ricasoli (art. 1, ved. sopra § 58, n. 10), non che in seguito dal governo italiano (Docum. diplom., doc. 24), come degli onori militari di principi reali, ordinati dal Cadorna (Saredo, Cod. eccl., IV, 24), non è fatta più menzione nè nella legge delle Guarentigie, nè nel Reg. di discip. milit. $^1/_{12}$ 1872. Una posizione onorifica eccezionale è però loro assegnata dal R. Dec. $^{19}/_4$ 1868 sull'Ordine delle preced. tra le varie cariche a

il papa nel reggimento generale della chiesa, ed un tempo tenevano durante la vacanza della sede anche il governo temporale dello stato pontificio [10].

IV. A capo del collegio dei cardinali, il quale costituisce una speciale corporazione, sta il cardinale decano (vescovo di Ostia); le rendite della comunità sono amministrate dal cardinale camerlengo, che ne fa la distribuzione fra i varî membri. Esse costituiscono insieme ai proventi dei titoli e dei benefizî le entrate dei singoli cardinali; entrate, che per i cardinali residenti in Roma o che si trovino al servizio della chiesa romana, vengono ancora, nel caso che non raggiungano la somma annuale di 4000 scudi, completate dalla cassa pontificia (piatto cardinalizio).

V. I cardinali esercitano le loro funzioni nei concistori. Questi sono: *a) secreta* o *ordinaria.* Vi prendono parte i soli cardinali e vi si tratta solamente di materie non contenziose, che riguardano o la concessione di favori (creazione di cardinali, assegno di vescovati, ecc...) o le relazioni fra chiesa e stato. Sotto questo ultimo riguardo però non è questione d'altro che di comunicazioni fatte per mezzo di allocuzioni papali. *b) Extraordinaria seu publica,* in cui si compiono determinate cerimonie o si tengono allocuzioni per parte del pontefice. Infine i cardinali debbono ora assistere il papa in determinate funzioni religiose (*capellae papales*), ora anche attendere a funzioni proprie (*capellae cardinales*).

§ 62. — 5. **La Curia romana.**

[De Luca, Relatio Curiae rom., nel Thesaurus, Lib. XV, part. 2. Villetti, Prattica della Curia rom., Rom. 1781 e 1815. Relaz. della Corte di Roma, già pubbl. dal..... Lunadoro, quindi ritoccata... da F. A. Zaccaria, Roma 1830. Mejer, nella Z. di Richter e Iacobson, 1, 54. Bangen, Die röm. Curie, Münst. 1854. Des congreg. romaines in Anal. iur. Pontif., II. Marchetti, Notizia delle giurisdiz. che sono in vigore nello Stato pontif. Roma 1850. Grimoldi, Les congrégat. romaines, Siena 1890. Phillips, Dir. eccl., 6, § 261-333. Hinschius, Dir. eccl., § 40-67. Scherer, Dir. eccl., § 84-86].

I. Il complesso degli ufficiali del governo pontificio viene denominato *Curia Romana.* Vi appartengono oltre ai cardinali, oltre ai

Corte e nelle funz. pubbl., poichè quanto ad essi si stabili (art. 2), che debbano precedere gli stessi Cavalieri dell'Ordine supremo della SS. Annunziata, i quali formano la I categoria.

[10]) Legge delle Guarentigie, art. 6: Durante la vacanza della Sede Pontif., nessuna autorità giudiziaria o politica potrà per qualsiasi causa, porre impedimento o limitazione alla libertà personale dei Cardinali. — Ved. sopra, § 58, n. 10, e Scaduto, Guarent., p. 350 sgg.

prelati (ecclesiastici, che prendono parte al supremo reggimento della chiesa ed hanno in conseguenza esteriori preminenze d'onore, o che senza prendervi parte tali onori ugualmente ricevettero, Monsignori, colore violetto), ed oltre agli impiegati non prelati, nel senso proprio della parola, anche gli avvocati [1]), i procuratori [2]), i notai [3]), gli spedizionieri [4]) e gli agenti [5]).

II. L'organizzazione odierna della curia data da Sisto V (1587). Rimasero tuttavia in vigore alcune magistrature più antiche:

1. Per amministrare la giustizia: *a) Sacra Rota Romana* [6]). Benchè la sua competenza ordinaria non oltrepassasse i confini degli stati della chiesa, si può però in via straordinaria deferire ad essa la decisione di controversie di natura ecclesiastica. *b) Camera apostolica,* con che si intende il complesso delle autorità fiscali pontificie. Le sue attribuzioni amministrative passarono al ministero delle finanze, le sue attribuzioni giudiziarie si limitavano agli stati della chiesa. *c) Signatura iustitiae,* la quale esercita per l'intiera chiesa una giurisdizione concorrente con quella delle congregazioni, mentre una volta era il tribunale supremo degli stati della chiesa [7]).

2. Per amministrare la grazia. Intorno alle richieste di grazie,

§ 62. [1]) Rispondono a questioni di diritto; e si distinguono in *consistoriales* (a cui si aggiungono gli *a. pauperum* e *fisci*) e *simplices.*

[2]) Trattare delle cause come rappresentanti delle parti innanzi ai tribunali della curia.

[3]) Vedi sotto a proposito della cancelleria pontificia.

[4]) Prestare aiuti materiali agli avvocati e procuratori.

[5]) Assunti dalle parti per affari singoli o dai vescovi e dalle ambasciate per una cerchia determinata di affari. — L'ammissione alla prelatura ha luogo sotto certe condizioni (*praelatura iustitiae*, fra le altre quella di aver per cinque anni frequentato il corso legale universitario, essere *Dr. i. u.*, aver fatta una pratica di due anni nei tribunali ecclesiastici, sostenere un esame innanzi alla *Signatura iustitiae*), delle quali deve decidere il papa (*praelatura gratiae*). Gli impiegati, che sono addetti al servizio personale del papa o alla sua casa, formano la sua *familia.*

[6]) Il nome appare forse prima presso Dietr. v. Nieheim, Stilus palat. abbrev. ed. Erler, 219. — Ved. Bernini. Il trib. della s. rota rom., Rom. 1717. Bondini, Del trib. della s. rota rom., Rom. 1854. Intorno alle collezioni delle così dette *antiquae decisiones* (fino al 1374) ved. Schulte, Gesch. d. Q. 2, 69. Dal 1374 in poi si hanno le collez. del Bellamera, dell'Horborch, di Bernardo da Bisigneto, del Pavino, del Fastoli, ecc. ved. ibid. Fra le più recenti sono da ricordare: quelle del Farinacio, ed. noviss. Ven. 1716, 24 vol.; e quelle del Falconieri, Roma 1726-28. dell' Emerix, Rom. 1701; Genev. 1728; Lugd. 1738; del Masselli, Rom. 1758 sgg., 4 vol.; del Mattei, Rom. 1759 sgg., 4 vol.; dello Spezia, Rom. 1822 ecc. Ved. Schulte, 3, 75 e Scherer, Dir. eccl. 1, 290.

[7]) Mandosi, Praxis Signat. grat. et iust., Roma 1559, Ven. 1571; Fattinelli, De referendariorum votant. Ligust. instit. colleg., Roma 1696. Vitale, Commentarius de iure Sign. iust., Roma 1789. Ridolfini, De ordine proced. in iud. in rom. curia, Roma 1659 e altrove. Ved. pure De Luca, Theatrum veri-

nel caso che non riguardino favori regolari, per la cui concessione ci siano norme fisse e per la cui devoluzione possa essere dato incarico a qualche impiegato, decide il papa stesso, il quale può in ciò valersi del consiglio del suo uditore (*Auditor Sanctissimi*), o della *a) Signatura gratiae,* la quale perciò funziona solo in determinati casi straordinarî, o della *b) Dataria apostolica* (da *datare,* porre la data). A questa vengono in certi casi dirette delle domande di dispensa, e delle suppliche perchè siano ratificati certi atti giuridici, che abbisognano della conferma del pontefice; essa inoltre conferisce i benefizî riservati al pontefice. Il consenso è dato dal papa stesso; la *dataria,* la cui deliberazione dipende dal suo presidente (datario, cardinale prodatario), propone e redige la risposta. *c) Poenitentiaria apostolica* [8]). Essa esercita la facoltà di concedere grazie spettante al pontefice, per lo più solo per riguardo al *forum internum,* e in via eccezionale anche *pro foro externo.* A capo di essa sta il grande penitenziario, a cui spetta eziandio di decidere nei casi importanti, che non siano esclusivamente riservati al papa.

3. L'ufficio di cancelleria [9]), cioè: *a) Cancelleria apostolica.* Sin dal secolo IV esiste un archivio della chiesa romana, alla cui amministrazione attendono quegli stessi impiegati (*scrinarius, notarius*), a cui incombe l'ufficio di redigere i documenti pontifici. Da tale funzione venne staccata più tardi quella di datare e la funzione che a quest'ultima è annessa di rivedere i documenti (*primicerius notariorum, bibliothecarius*), dignità, che fu nel XI secolo concessa all'arcivescovo di Colonia. L'ufficiale che a questo fu sostituito per apporre la data venne in seguito chiamato *cancellarius* e scelto fra i cardinali. Dal 1212 in poi si usò il nome di *vicecancellarius* per indicare il capo dell'ufficio di cancelleria, ufficio, al quale incombe di spedire e di pubblicare tutte le disposizioni del pontefice, che

tatis et iustitiae, Roma 1671 sgg. e altrove. Regol. legisl. e giud. di Greg. XVI del $^{10}/_{11}$ 1834, § 327. La Mantìa, St. della Leg. it., Roma e lo Stato romano, Tor. 1884, 466 sgg.

8) Petra, De s. Poenitentiaria apost. Rom. 1717.

9) Ved. Bresslau, Urkundenlehre 1, 157. Riganti Giambatt., Comment. in reg., constit. ed ordin. Cancelleriae apost., Roma 1744 sgg.; Ciampini, De s. R. Eccl. Vicecancellario deque official. conc. ap., Roma 1697. Faber, De Prot. ap., Bonon. 1672; Riganti Gius., De Proton. ap., Rom. 1751. Galletti, Del Primicer. della S. Sede ap., Roma 1776. Zaccaria, Diss. sui notai ap., in Racc. di Diss., n. 58; De Rossi, La bibl. della Sede ap., Roma 1884; Palmieri, Ad. Vaticani Archivii, Roman. Pont. Regesta, Manuductio, Rom. 1884. Ehrle, Hist. Bib. Rom. Pont.; I, Roma 1890.

vengono emanate sotto forma di bolle, come pure tutti i documenti attinenti al concistoro ed alla dataria. *b) Secretaria brevium* [10]). Questa si separò fin dal medioevo dalla cancelleria per il disbrigo di quegli affari, a cui vien provveduto per mezzo di un breve.

4. Dapprima le faccende politiche erano affidate al cardinale nepote [11]), da cui dipendeva un ufficio per ciò unicamente istituito e detto *secretaria status*. Dalla fine del secolo XVII in poi venne posto a capo di essa il cardinale segretario di stato, il quale è al tempo stesso presidente dei ministri e ministro degli affari esteri, e conseguentemente deve dirigere quanto si riferisce ai rapporti fra la chiesa e lo stato [12]).

III. Oggidì accanto a questi antichi uffici fungono le congregazioni [13]), che esistono dal XVI secolo [14]), e a cui membri e presidenti (*praefectus*) il papa elegge dei cardinali, quando però non ne riserva a se stesso la presidenza.

1. *Romanae et universalis Inquisitionis* (*S. Officii*), di cui è presidente il papa, e che giudica e punisce i reati d'eresia e i delitti che con essa hanno attinenza, trattando al tempo stesso di tutte le materie, in cui anche indirettamente è questione di un pericolo per la fede o per la vita religiosa-ecclesiastica. Oggidì tale ufficio può far valere la sua pretesa competenza sui protestanti unicamente nel caso ch'essi si convertano al cattolicismo [15]).

2. *Indicis librorum prohibitorum*. Subito dopo la scoperta dell'arte della stampa vennero le pubblicazioni letterarie toccanti la

[10]) Sulla sua competenza, la quale in parte combacia con quella della dataria, ved. *Bened. XIV, Gravissimum* $^{26}/_{11}$ 1745 (Bull. I, Const. 145. Opp. Prati 1845, 15, 601).

[11]) V. Döllinger e Reusch, Selbstbiogr. d. card. Bellarmino, 174.

[12]) A questa sono sottoposte la *secretaria literarum ad principes* e la *literar. latinar.*

[13]) Quando non si tratti di richieste di grazie o di misure amministrative, è uso di far proposizioni sotto forme di questioni (*dubia*), che vengono risolte mediante votazione (*affermative, negative, ad mentem* [l'opinione della congregazione viene segnata a tergo della supplica, o comunicata all'*ordinarius*]), *et amplius* o *et non amplius*, a seconda che di tale questione si dovrà o non trattare ancora in un'altra udienza. Da questa specie di procedimenti (*oeconomice*) sono esclusi gli avvocati, ma la congregazione ha l'uso specialmente nelle cose matrimoniali di sentire *ex officio* il parere di un canonista e di un teologo. Ma a richiesta di una delle parti debbono le liti trattarsi in via processuale.

[14]) Sixt. V, *Immensa aeterni* $^{22}/_{1}$ 1587 (1588), Bullar. Taur. 8, 985.

[15]) Masini, Sacro arsenale, ovvero prattica dell' off. della s. Inquis., Roma 1730. Henner, Beiträge zur Organ. u. Compet. der päpstl. Ketzergerichte, Leipz. 1890. — Il governo italiano le tolse ogni giurisdizione dapprima per la Romagna ($^{14}/_{11}$ 1859, Saredo, Cod. eccl., II, 821), poi per l'Umbria e le Marche (20 e $^{27}/_{9}$ 1860, ibid. 838 sgg.), e infine per tutto il regno.

fede sottoposte alla censura del vescovo [16]), e sin dal 1559 venne pubblicato per opera del pontefice un indice dei libri proibiti. Spetta alla *Congr. Indicis* il compito di proscrivere gli scritti diretti contro la fede ed i buoni costumi, ed i suoi decreti obbligano tutti i cattolici [17]). Tali decreti o vietano certi libri assolutamente, oppure solo fino a che essi siano esaminati e per quanto è possibile emendati dai loro difetti (*donec approbetur, expurgetur*), oppure ancora permettono di tenere e leggere libri proibiti, quando ciò sia senza pericolo. Essa completa l'*index librorum prohibitorum,* ove sono segnati i libri proibiti. A questa categoria però non appartengono omai più se non i libri di quegli autori, le cui opere sono in massima proibite.

3. *Cardinalium C. Tridentini interpretum* (1564) [18]), istituita per sorvegliare all'esecuzione dei decreti riformatori del concilio di Trento, per dare ai medesimi una interpretazione autentica, al quale fine però si richiede sempre la sanzione papale, e per decidere in modo definitivo su tutte le questioni di diritto, che debbono giudicarsi secondo le norme di tale concilio. Oltre a ciò essa invigila su quanto concerne i sinodi diocesani e provinciali, esamina le *relationes status*, decide sulla validità degli sponsali, ecc..., e concede dispense. Collegate con essa sono:

4. la *Congr. particularis super statu ecclesiarum,* che esamina in via preliminare le *relationes status*.

5. la *Congr. particularis super revisione synodorum provincialium,*

6. e la *Congr. particularis super residentia episcoporum* per l'esame preliminare delle materie indicate nel suo titolo.

7. *Congr. super negotiis episcoporum et regularium* [19]). Invigila sul modo con cui i vescovi esercitano la loro carica, sui rapporti degli ordini coi vescovi, o fra di loro e sulla disciplina interna dei medesimi. A proposito di questi però essa ha dovuto per quanto concerne i chiostri italiani cedere la sua competenza alla *Congr. super disciplina regulari,* poichè la *Congr. de statu regularium ordinum* fondata nel 1847 ebbe solo transitoriamente la stessa incombenza.

[16]) Ved. § 16, 7. Reusch, D. Index d. verbot. Bücher, 1, 45 sg.; Catalani, De secretario sac. Congr. Ind., Roma 1751.

[17]) Come a questo proposito si siano scambiate le opinioni ved. in Reusch, l. c. 2, 1117. 1206.

[18]) Ved. § 46,

[19]) Bizzari, Collectanea in usum Secret. S. Congreg. Epp. et Regular., Romae, 1863. Lo stesso, Acta s. Congreg. super st. reg. collecta, ibid., 1862.

8. *Congr. iurisdictionis et immunitatis ecclesiasticae* [20]) destituita oggidì d'ogni significato.

9. *Congr. sacrorum rituum,* che si occupa in via ordinaria di regolare le faccende relative al culto, ed in via straordinaria di canonizzazioni e beatificazioni [21]).

10. *Congr. indulgentiarum et sacrarum reliquarum* [22]).

11. *Congr. de propaganda fide* [23]). Essa dirige quanto ha tratto alle missioni, e tiene il governo ecclesiastico nei territorî delle missioni. Una sessione permanente della medesima è la:

12. *Congr. de propaganda fide pro negotiis ritus orientalis* [24]), fondata da Pio IX.

13. *Congr. super negotiis ecclesiae extraordinariis,* per decidere su quanto si riferisce ai rapporti fra chiesa e stato.

14. *Congr. caeremonialis,* sessione della *c. rituum* per la corte pontificia.

15. *Congr. visitationis apostolicae,* mediante la quale il papa adempie all'obbligo che gli incombe della visitazione vescovile, mentre le altre sue funzioni vescovili vengono esercitate per interposta persona dal cardinale vicario, da lui eletto.

16. Esistono inoltre ancora varie altre congregazioni, le cui attribuzioni riguardano lo stato della chiesa.

Tre congregazioni poi hanno relazione col concistoro; e sono:

17. *Congr. concistorialis,* di cui è presidente il papa, per deci-

[20]) Ricci, Synopsis decr. et resolut. s. Congr. Imm., Torino 1719.

[21]) Gardellini, Decreta auth. Congr. Rit., Rom. 1824 seg. 1-5 e Appendices.

[22]) Decreta authent. S. Congr. Indulgent... ab a. 1698, ad a. 1882 edita iussu... Leonis PP. XIII, Ratisb. 1883. Rescr. auth... collegit Schneider, Ratisb. 1885.

[23]) Ved. § 73. — Bullar. Pontificium S. Congreg. de Prop. Fide, Rom. 1839 sgg. 1-5, inoltre Appendix in due volumi; Index Analyticus, Rom. 1858; De Martinis, Iuris pontificii de propag. fide, P. I, Rom. 1889, P. II, 1890. — Sul carattere di questa congr. vi fu controversia allorchè il governo ital., ritenendo in essa prevalente quello ecclesiastico, ne volle in base alla legge $^{19}/_{6}$ 1873 assoggettare i beni a conversione. La propaganda adì i tribunali. Per la conversione Appel. di Roma ($^{12}/_{11}$ 1880), contro invece Cassaz. rom. ($^{7}/_{6}$ 1881). Ma avendo la C. d'Appello di Ancona ($^{10}/_{12}$ 1881) deciso nuovamente per la conversione, la Cass. rom., a sezioni riunite, e ripudiando il suo primit. giudicato, la decretò definitivamente ($^{29}/_{1}$ 1884). Per ciò il Prefetto della Propaganda (Circ. $^{15}/_{3}$ 1884) pose la sede della amminist. fuori d'Italia per tutti i futuri acquisti. — Ved. La Prop. e la convers. dei suoi beni immob. ecc. Pubblicaz. dell'Osserv. rom., Roma 1884. Bonghi, La Prop. Fide ed il Gov. ital., in N. Ant., LXXIV, 1884, 120 sgg. Scaduto, Man., I, 132 sgg.

[24]) Bened. XIV. *Allatae sunt* $^{26}/_{7}$ 1755, § 3 (opp. ed. Prati 17, 2, 249): *Orientalem ecclesiam omnibus notum est quatuor Ritibus constare, Graeco videlicet* (Greci, Greco-Melchiti, Rumeni, Italo-Greci, Ruteni, Bulgari), *Armeno, Syriaco* (Siriaci cattolici, Maroniti, Siriaco-Caldei) *et Coptico* (Egiziani ed Abissini).

dere su gli affari che saranno poi condotti a termine in un concistoro.

18. *Congr. examinis episcoporum,* la quale esamina sul diritto canonico e la teologia i vescovi italiani nominati dal sovrano,

19 e *Congr. super statu,* per trattare di questioni che in modo speciale ad essa vengono proposte [25]).

§ 63. — 6. **Legati e Nunzii.**

[Monografie in Tract. univ. iuris, Ven. 1584, XIII, 2. Maser, De leg. et nunc. apost., Rom. 1709. Luxardo, Das päpstl. Vordecretalen Gesandschaftsrecht, Innsbr. 1878. Phillips, Dir. eccl., 6, § 334-39. Hinschius, Dir. eccl., § 68-73. Scherer, Dir. eccl., § 87].

I. Per i primi secoli bisogna distinguere in varie classi i rappresentanti del pontefice.

1. *Apocrisiarii (responsales),* ufficio ben noto a tutta la chiesa orientale, e che si adottò anche in Roma, trattandosi di una chiesa patriarcale, specialmente sotto forma di missione stabile per scopi puramente diplomatici presso la corte dell'imperatore romano d'oriente [1]).

2. *Legati,* o anche *legati a latere* se erano presi dal personale della chiesa romana [2]), muniti fin da Leone I in poi di speciale mandato per uno scopo transitorio, ed aventi facoltà che variavano col variare del potere dei loro mandatarî.

3. *Vicarii,* con mandato stabile allo scopo di tutelare i diritti del Primato (Arciv. di Arles, Arciv. di Tessalonica, Drogo di Metz [3]).

II. L'incremento del sistema papale ebbe per conseguenza di accrescere l'importanza delle legazie. Crebbero le facoltà degli in-

[25]) Legge delle Guarentigie, art. 8: È vietato di procedere a visite, perquisiz. o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli Uffizi o Congregazioni Pontificie rivestiti di attribuzioni meramente spirituali. — Ved. Tiepolo, Leggi eccl. annot., Tor. 1881, 39 sgg.; Scaduto, Guarentigie, 348 sg.

§ 63. [1]) Ved. Iustin. Nov. 126, c. 25; per Ravenna: *Lib. diurn.*, f. 63 (Sickel, p. 58).

[2]) Ved. Nicolò I (860) presso Mansi 15, 160 sg.: *a latere* nel senso tecnico odierno si disse solo dalla fine del sec. XII, ved. c. 1 in VI^to^ (1, 15).

[3]) Ved. il documento della nomina di Drogo di Metz presso Mansi, 14, 806. Ved. § 11, 24. — Benchè i Pontef. non avessero bisogno nè desiderassero di avere vicarii in Italia, tale dignità fu tuttavia conferita in segno di riconoscenza da Greg. VII a Landolfo, vesc. di Pisa, per riguardo alla Corsica (ao.

viati per scopi speciali [4]), e si abbassò la competenza degli arcivescovi; le facoltà dei vicarii stabili vennero diminuite, ridotte ad una semplice prerogativa d'onore e spesso conferite solo personalmente a vicarii non stabili: le quali cose si effettuarono non senza limitazioni per parte dell'autorità secolare e non senza opposizione per parte della chiesa, la quale diede motivo al decreto del concilio tridentino [5]), che gli inviati del papa non dovessero nell'esercizio della loro giurisdizione concorrere coi vescovi. Ciò non pertanto fin dal secolo XVI si vennero istituendo diverse nunziature stabili, le quali, munite di rilevanti poteri [6]) dal pontefice, incontrarono resistenza da parte dell'episcopato (Puntazioni di Ems, vedi sopra § 17). Per contro il papa insistette sui poteri del suo primato, che gli spettavano per diritto divino.

III. Oggidì i legati si distinguono in:

1. *legati nati* [7]); di cui non resta che una preminenza d'onore inerente alle sedi arcivescovili di Gnesen-Posen, Colonia, Salisburgo, Praga.

2. *legati dati* — *legati a latere,* se sono cardinali [8]), *nuntii,* se vescovi, *internuntii,* se prelati inferiori — con carattere preponderantemente diplomatico ma non senza facoltà ecclesiastiche, che però

1078, Iaffè, n. 3827) Urbano II, confermando l'antico vicariato, vi aggiunse il tit. di arcivescovo e la legazia apostolica per la Sardegna (ao. 1092, Iaffè, n. 4078). Quanto al primato conferito dai successivi pontef. ved. sotto § 64, n. 3. Mattei, Hist. ecclesiae pis., Lucae 1772, I, 65 sgg.

[4]) Gregor. VII, ep. ao. 1077 (Jaffè, Mon. Greg., 547): *Proinde horum portitorem, venerabilem confratrem nostrum Amatum episcopum ad partes vestras dirigimus, ut quae ibi vitia eradicanda sunt a fundamento evulsis, plantaria virtutum Deo auctore sollerti vigilantia plantare procuret. Quem sicut nostram, immo beati Petri praesentiam vos suscipere apostolica auctoritate iubemus ac sic pro reverentia ap. sedis, cuius nuncius est, vos in omnibus sibi obedire, atque eum audire mandamus ut propriam faciem nostram seu nostra vivae vocis oracula.*

[5]) C. Trid., S. XXIV, de ref., 20: *Legati quoque, etiam de latere, nuncii, gubernatores ecclesiastici aut alii, quarumcunque facultatum vigore, non solum episcopos in praedictis causis impedire, aut aliquo modo eorum iurisdictionem iis praeripere aut turbare non praesumant; sed nec etiam contra clericos aliasve personas ecclesiasticas, nisi episcopo prius requisito eoque negligente, procedant. Alias eorum processus ordinationesve nullius momenti sint, atque ad damni satisfactionem partibus illati teneantur.*

[6]) Intorno alle facoltà della nunziatura di Colonia del 1680, vedi Mejer, Propaganda, 2, 187.

[7]) Il governo italiano rinunciò con la legge delle Guarentigie alle facoltà, che il re di Napoli aveva esercitate come *legatus natus* per la Sicilia (Ved. sopra p. 90 sgg.). Le facoltà spettanti al re di Ungheria consistono solo in diritti onorifici.

[8]) Questi avevano dapprima ancora delle speciali facoltà in materia ecclesiastica, le quali senza dubbio potevano essere dal papa anche conferite ai soliti nunzii.

non conferiscono loro i diritti di giurisdizione spettanti al pontefice, salvo quelli che sono di sua riserva [9]). Nunziature stabili esistono in Monaco per la Germania, ed inoltre in Parigi, in Madrid, in Lisbona, in Bruxelles ed in Vienna. La loro istituzione, come pure l'autorizzare un legato ad esercitare singoli atti di governo ecclesiastico [10]), dipendono dal beneplacito dei governi dei relativi stati [11]).

§ 64. — III. I Metropolitani.

[Ugoni, De praestantia patriarch., in Tract. un. iuris., Ven. 1584, XIII, 2. Andreucci, De Patriarchis, Rom. 1766. Quaranta, Tr. de archiep. auct., Lugd. 1622. Paleotti, Archiepiscopale Bononiense, Rom. 1594. Leone, Praxis archiep., Ven. 1606. Antonio Marco, Praxis archiep. curiae Neapol., Rom. 1630. Motta, Diss. de metropolitico iure, Ven. 1726. Castiglione, Del ius metropolitico della chiesa di Milano, Mil. 1771. Carli, Del d. eccl. metrop. d'Italia e partic. di Milano e di Aquileia, Mil. 1786. Georgii, De antiquis Italiae metrepolibus, exercit. hist., Roma 1722. Mast, Dogm.-hist. Abhandl. üb. d. rechtl. Stell. der Erzbischöfe in d. kath. Kirche, Frieb. 1847. Phillips, Dir. eccl., 2, § 73; 5, § 240 sgg.; 6, § 348-352. Hinschius, Dir. eccl., § 76-78. Scherer, Dir. eccl., § 88. Pertsch, De origine, usu et auctorit. pallii archiep., Helmst. 1754].

I. Fra le varie categorie che si vennero formando nel seno dell'episcopato — patriarca [1]), esarca [2]), primate [3]), arcivescovo [4]) — solo

[9]) Il solo nunzio di Madrid ha conservata l'antica posizione di un *legatus a latere*. Concord. del 1851 (Nussi, 281; Scritt. del Card. secr. di Stato, $^{15}/_{4}$ 1885, Arch. 54, 339).

[10]) Ved. Legge del Weimar del $^{7}/_{10}$ 1823, 2, 2.

[11]) Ved. Articl. organ. 2. Dupin, Manuel 215. — Vedi, quanto alla posizione fatta agli inviati del Pontefice dalla legge delle Guarentigie, sopra § 58, n. 10.

§ 64. [1]) I patriarchi orientali caddero vittime della conquista musulmana. Anche dallo stabilirsi dell'impero latino in Costantinopoli (1204) non ne venne se non un transitorio ravvivamento degli antichi patriarcati, subordinatamente però a Roma (ved. Kühn, Gesch. d. erst. Latein. Patr. v. Ierusal., Leipz. 1886), ravvivamento il quale ebbe termine colla conquista del territorio per parte dei Turchi, ed omai solo più in tanto può considerarsi come efficace, in quanto gli *episcopi in part. inf.*, che il papa continuò a nominare per quelle chiese, e che risiedono in Roma, conservano la posizione onorifica spettante ai patriarchi. Tuttavia nel 1847 venne ristabilito il p. di Gerusalemme; e in seguito all'unione di varie chiese orientali, i loro patriarchi si sottomisero a Roma (*p. minores*). V. Hergenröther, Arch. 7, 377. — Il vescovo scismatico di Aquileia venne nel VI sec., secondo l'uso orientale, chiamato patriarca (P. Diac., Hist. Lang., II, 10). Egli trasportò la sede in Grado, 568, ma quando il patriarca di Grado abbandonò lo scisma, in Aquileia ne sorse un altro scismatico (Loc. cit., IV, 34, Tamassia, Longob. Franchi e Chiesa rom., Bol. 1888, 138, 150), che però nel 700 si riconciliò con Roma. Il patriarcato occidentale di Aquileia riconosciuto da parecchi pontefici (Iaffè, n. 1968, 2652, 3103, Potthast, n. 292), venne abolito da Ben. XIV, Bolla Iniuncta, $^{6}/_{7}$ 1751; che divise l'arcivescovado nei due vescovadi d'Udine e Gorizia (Ballerini, De Patriarchatus Aquileiensis orig., in Opera del Card. Noris, Veron. 1729, IV, 1051 sgg., 1068 sgg. De Rubeis. De Schismate eccl. Aquil., Ven. 1732. Idem, Mon. ecclesiae Aquil. com-

quest'ultima ha conservata una importanza reale [5]), benchè anche questa sia stata poi definitivamente depressa dallo svolgersi del sistema papale; onde già nel sec. XI per opera del diritto delle decretali essa si ridusse dal formare una delle più alte istanze amministrative a non aver più se non alcune speciali facoltà di

mentario illustrata, Argent. 1740. De Renaldis, Mem. stor. dei tre ultimi sec. del Patr. d'Aqu., Udine 1888). Il patriarcato di Grado, riconosciuto pure da numerosi pontef. (Iaffè,, n. 1659 sg., 1722. 3108. 3129. 3263. Ughelli, It. sacra, V, 1207), a cui Adriano IV aggiunse nel 1155 il primato sull'arcivescovato di Zara (Ughelli, 1123), e di cui Nicolò V trasportò nel 1451 (Bull. Taur., V. 107) la sede in Venezia, si ridusse, in seguito che ne venne staccato l'arcivescovato di Zara, ad un titolo onorifico vescovile (Holl, Patriarchatus Venetus, Heidelb. 1776. Cappelletti, Storia della Chiesa di Ven., Ven. 1845; Hinschius, D. eccl., I, 567 sgg.). Lo stesso si dica del p. delle Indie occidentali e di Lisbona, e del p. delle Indie orient., a cui venne nominato l'arciv. di Goa (ved. § 73).

[2]) Ved. sopra § 7. Nel medio evo era ancora un distintivo onorifico dei metropolitani; oggidì non si incontra più in tale senso se non nella chiesa greca.

[3]) Ved. sopra § 7. La dignità di primate inerente al vescovato di Cartagine, cessò col venir meno di esso. Il vescovato di Cartagine fu però ristabilito ($^{10}/_{11}$ 1884), Arch. 54, 452. Gli altri primati occidentali dipendono da che il papa ne faccia dei vicariati (onde non si può più quasi distinguere da quale di queste due fonti discendano le loro diverse facoltà) e solo in via eccezionale dall'importanza della sede vescovile. Ved. intorno alla lotta fra il vescovado d'Arles e quello di Vienne per il *primatus Galliarum.* Gundlaw, Der Streit d. Bisth. Arles u. Vienne um d. Prim. Gall., 1890, nel N. Arch. d. Ges. f. ält d. Gesch. — K. 14, 250. In Germania venne la dignità di primate conferita agli arciv. di Magonza, Treveri, Salisburgo, Magdeburgo, Colonia e Praga, senza però che fossero loro conferite quelle stesse facoltà sopra gli altri arcivescovi, che possedevano i primati francesi (Bourges, Lione, Narbona), e che oggi ancora spettano all'arciv. di Gran sui metropolitani ungaresi. Ved. Sajó, Arch. 55, 353. Oggidì in Germania non portano più il titolo di « Primate » se non gli arciv. di Salisburgo, Praga e Gnesen-Posen. — In Italia il primato, oltre che al patriarca di Grado sopra l'arciv. di Zara, onde fu detto Primate della Dalmazia (ved. sopra n. 1), venne conferito all'arciv. di Pisa da Innocenzo II quanto alle provincie di Torres e Sassari (Iaffè, n. 5635) e da Innoc. III quanto ad Arborea e Cagliari (Ughelli, Italia sacra, III, 409). Ma dagli stessi pontefici, come pure da Gregor. IX (Ughelli, III, 430), veniva ristretto l'esercizio delle facoltà primaziali non meno che di quelle inerenti alla legazia apostolica, che al tempo stesso si riconfermava. Dal sec. XIV in poi, avendo la Sardegna scossa la sua dipendenza ecclesiastica da Pisa, il titolo di *Primas Sardiniae et Corsicae* è preteso dall'arciv. di Cagliari, a cui dal principio del XVI sec. lo contendono quello di Sassari e di Pisa (Martini, Stor. eccl. della Sardegna, Cagliari 1839, II, 322, sgg.). Il titolo di primate, come puramente onorifico, è restato agli arciv. di Pisa e di Cagliari, e fu pure riconosciuto in occasione del Concilio Vatic. a quello di Palermo.

[4]) *Metropolitanus* e *archiepiscopus* non sono propriamente identici. Il secondo significa piuttosto un vescovo in modo particolare distinto; onde ogni metropolitano è bensì arcivescovo, ma non viceversa. Ferraris, s. v. Archiepiscop., I, n. 4.

[5]) Sonvi in Austria-Ungheria 12 metropolitani latini: 2 greco-cattolici; 1 armeno-cattolico — in tutto 14 Metropolitani e 46 vescovi suffraganei, a cui si aggiungono ancora i vescovadi esenti di Breslavia e di Kracovia. In Germania sonvi 5 arcivescovi con 14 vescovi suffraganei e 5 esenti; in tutto quindi 25 vescovadi. — In Italia si hanno 37 sedi arcivescovili, e in totale 275 vescovadi; cioè un numero esorbitante, così che si

giurisdizione [6]). La stessa già ristretta cerchia di facoltà riconosciuta dal C. Tridentino ai metropolitani [7]) venne con l'andar del tempo ancor più limitata dalla *vigens ecclesiae disciplina.*

II. I metropolitani sono vescovi, i quali esercitano oltre alle consuete facoltà sulla loro diocesi, anche certi altri diritti (*regimen minus plenum*) in un più largo distretto ecclesiastico (*provincia*), sulle diocesi dei loro vescovi suffraganei. Essi li raccolgono nei sinodi provinciali, dal cui beneplacito dipende la visitazione delle diocesi suffraganee e l'esercizio dell'autorità disciplinare sui vescovi delle medesime. I loro tribunali costituiscono in materia disciplinare e matrimoniale la seconda istanza per i tribunali suffraganei. Fra i diritti onorifici spettanti ai metropolitani [8]), è da ricordarsi quello di portare il pallio (ὠμοφόριον), che trasse origine dal *superhumerale* del sacerdote capo degli Ebrei, e che, come simbolo dell'ufficio del pastore che porta sulle spalle la pecora, costituì dapprima in Oriente un vestimento vescovile, colà ancor oggidì

era pensato nel 1865 a farne una riduzione (Ved. Saredo, Cod. eccl. II, 737 sgg.; III, 1189 sgg.).

[6]) *a*) Essi confermano e consacrano (fino al sec. XIV) i vescovi eletti, *b*) convocano sinodi provinciali, *c*) visitano la provincia e procedono disciplinarmente contro i loro suffraganei, *d*) costituiscono il tribunale d'appello, *e*) hanno il *ius devolutionis*, *f*) concedono indulgenze per la loro provincia. Godono però di tali facoltà solo in seguito alla concessione del pallio per parte del pontefice, debbono adattarsi alla concorrenza dei legati pontificii, e sopratutto a quella del papa stesso. Ved. Piper, Die Politik Gregor's VII gegenüber d. deutsch. Metropolitangew. Quedlinb. 1884.

[7]) C. Trid., S. XXIV, de ref. 3: *Patriarchae, primates, metropolitani et episcopi propriam dioecesim per se ipsos, aut, si legitime impediti fuerint, per suum generalem vicarium aut visitatorem, si quotannis totam propter eius latitudinem visitare non poterunt, saltem maiorem eius partem, ita tamen, ut tota biennio per se vel visitatores suos compleatur, visitare non praetermittant. A metropolitanis vero, etiam post plene visitatam propriam dioecesim, non visitentur cathedrales ecclesiae, neque dioeceses suorum comprovincialium, nisi causa cognita et probata in concilio provinciali.* S. XXIII, de ref. 18: *Quod si cathedralium et aliarum maiorum ecclesiarum praelati in hac seminarii erectione eiusque conservatione negligentes fuerint, ac suam portionem solvere detrectaverint, episcopum archiepiscopus, archiepiscopum et superiores synodus provincialis acriter corripere, eosque ad omnia supra dicta cogere debeat, et ut quam primum hoc sanctum et pium opus, ubicunque fieri poterit, promoveatur, studiose curabit.* S. VI, de ref. 1: *Metropolitanus etc.* V. § 74, 10.

[8]) Diritto, che spetta anche al re di Ungheria, di farsi portare innanzi la *crux erecta.* — Secondo la carta costit. bavar. essi sono membri del consiglio dell'impero, in Austria della camera dei signori e del *Landtage.* In Spagna di pien diritto senatori, Costit. $^{30}/_{6}$ 1876, 21.— Secondo l'art. 33 dello Stat. italiano, $^{4}/_{3}$ 1848, essi formano la prima delle categorie di persone, fra cui il Re può eleggere i Senatori. Ma secondo il R. Decr. $^{19}/_{4}$ 1868 sull'ordine delle precedenze (art. 2) essi susseguono i funzionari della V categoria, che sono: Senatori e Deputati. In tutto il resto sono parificati ai vescovi.

generalmente in uso [9]), mentre in Occidente veniva portato solo dal vescovo di Roma, e da questo conferito come un distintivo ad altri vescovi [10]). Dal secolo VIII in poi venne il pallio considerato come segno della dignità del metropolitano, il che però non impedì che il papa continuasse a poterlo concedere come distintivo onorifico anche ad altri vescovi. Per gli arcivescovi il possesso del pallio, ch'essi possono ottenere soltanto dopo calde istanze [11]) e dietro pagamento di una tassa [12]), è condizione indispensabile all'esercizio dei *iura ordinis* e del *ius iurisdictionis* di convocare i sinodi [13]). Esso è strettamente connesso colla sede metropolitana [14]), e non può quindi essere portato se non entro la provincia [15]), in chiesa e in occasione di solenni atti pontificali; ma è al tempo stesso altamente personale, e viene per ciò sepolto insieme a chi lo possedette.

IV. I Vescovi ed i loro Aiutanti.

§ 65. — 1. I Vescovi.

[Bertachino, Tract. de episc., Ven. 1505. Valerio, Episcopus, Veron. 1586. Zerola, Praxis ep., Ven. 1599. Ugolini, Tr. de offic. et pot. episcopi, Bonon. 1609. Gerunda, De episc., Neap. 1649. Giordano, Elucubrationes,... quibus ad episc. munus spectantia explicantur. Patav. 1650. Rinuccini, Delle dign. ed offit. dei vesc., Roma 1651. Sperelli, Il vesc. Roma 1686. Barbosa, De off. et pot. ep., Lugd. 1648. Benedict. XIV, De synodo dioecesana, libri XIII, Moguntiae 1842,

[9]) Ved. Liberati archidiac. Carthag. (saec. VI) *breviar.* c. 20 (Mansi 9, 694): *Consuetudo quidem est Alexandriae, illum qui defuncto succedit, excubias super corpus defuncti agere manumque dexteram eius capiti suo imponere, et sepulto manibus suis, accipere collo suo b. Marci pallium, et tunc legitime sedere.*

[10]) Ved. D. 100, c. 6. — Per la Germania venne tale facoltà contestata al pontefice. Steck, Vindic. libert. germ. circa moliendas in hierarchia novat., Halae 1754.

[11]) L'odierno formulario per gli arciv. è (Ferraris, prompta biblioth. s. v. archiepiscopus, no. 9): *Ego N. electus ecclesiae N. instanter, instantius et instantissime peto mihi tradi et assignari pallium de corpore B. Petri sumtum in quo est plenitudo pontificalis officii.*

[12]) Ved. § 172, 10. 12.

[13]) Gregor. VII a Guglielmo arciv. di Rouen 1081 (Jaffè, Mon. Gregor. 470): *Apostolica tibi praecipimus auctoritate, ut, quia sanctorum patrum statuta parvi pendisti, nullum deinceps episcopum vel sacerdotem ordinare seu ecclesias praesumas consecrare, donec honoris tui supplementum, pallii videlicet usum, ab hac sede impetraveris.*

[14]) Quindi più pallî quando più chiese arcivescovili vengono unite, c. 4 X (1, 5).

[15]) Perciò i patriarchi *i. p. i.* non hanno pallio. La lana per i pallii è tolta da bianchi agnelli, i quali al $^{21}/_{1}$ (Santa Agnese) vengono benedetti dal papa, e quindi affidati alle cure delle monache del convento di S. Agnese, che li tosano. Queste poi fabbricano i pallii, che vengono ai $^{28}/_{6}$ benedetti dal papa, stanno distesi nella notte seguente presso la tomba di S. Pietro, e sono custoditi in una cassetta sopra la *cathedra* di San Pietro.

1-4 e altrove. Andreucci, Hierarchia eccl., Rom. 1766, t. 1. Manenti, De episcopis, Rom. 1773. Bolgeni, L'episcopato, Roma 1824. Helfert, V. d. Rechten u. Pflichten d. Rischöfe u. deren Gehülfen u. Stellvertr. Prag. 1832. Longner, Rechtsverh. der B. in d. Oberrhein. KProv., Tübing. 1840. Bouix, De ep. et syn. dioec., Par. 1873. Phillips, Dir. eccl., 7, § 357-59. Hinschius, Dir. eccl., § 79. Scherer, D. eccl., § 89. Scaduto, Man., I, 140 sgg.].

I vescovi sono gli ufficiali istituiti quali successori degli Apostoli [1]), chiamati alla direzione della chiesa, però sotto il Primato, di regola consacrati per una diocesi [2]) ed incaricati di tenere il reggimento sopra tutti i cristiani ivi domiciliati non meno che su tutte le ecclesiastiche istituzioni [3]).

II. Le facoltà del vescovo sono queste:

1. *Iura iurisdictionis* [4]). Egli possiede l'autorità di governare sotto tutti i suoi aspetti (*ordinarius, dioecesanus*), autorità, di cui o egli stesso tiene l'esercizio o lo invigila, nel caso che esso spetti ad altri organi.

2. *Iura ordinis,* i quali sono o *a) communia,* se sono inerenti all'*ordo* dei preti e quindi spettanti a questi non meno che ai vescovi, o *b) reservata,* se presuppongono di necessità la consacrazione a vescovo; cioè: ordinazione, degradazione, cresima [5]), consacrazione delle chiese, ribenedizione di una chiesa macchiata di polluzione, preparazione del crisma, unzione dei re, benedizione degli abati e delle abadesse [6]).

3. *Potestas magisterii.* Egli esercita l'ufficio d'insegnare, o ne conferisce ad altri la facoltà (*missio*).

§ 65. [1]) C. Trid., S. XXIII. de sacr. ordin. 7: *Si quis dixerit, episcopos non esse presbyteris superiores, vel non habere potestatem confirmandi et ordinandi; vel eam, quam habent, illis esse cum presbyteris communem; vel ordines ab ipsis collatos sine populi et potestatis saecularis consensu aut vocatione irritos esse; aut eos, qui nec ab ecclesiastica et canonica potestate rite ordinati, nec missi sunt, sed aliunde veniunt, legitimos esse verbi et sacramentorum ministros: anathema sit. c. 8: Si quis dixerit, episcopos, qui auctoritate Romani Pontificis assumuntur, non esse legitimos et veros episcopos, sed figmentum humanum: anathema sit.* — La ripartizione delle diocesi non è per contro *iuris divini,* onde il vescovo possiede la sua diocesi solo *ex iure humano.*

[2]) c. 14 X (1, 31). Eccezione a favore dei Greci uniti.

[3]) Hatch., Grundlegung 10.

[4]) I canonisti li dividono in *lex iurisdictionis* e *lex dioecesana.* Così la Glossa al c. 1, C. 10 qu. 1, tolta dalla *Summa* di Uguccio, Florens, *opp. iurid.* (Norimb. 1756) 1, 307; 2, 116 sgg. Inoltre Onorio III, c. 18 X (1, 31). Contro questa divisione già Innocenzo IV. Comment. al c. 18 cit. e c. 1 X (3, 35). Ved. Phillips in Oesterr. Vierteljahrschr. di Haimerl, 17, 112.

[5]) Presso i Greci uniti i preti cresimano immediatamente dopo il battesimo col crisma consacrato dal vescovo. Nella chiesa romana i preti possono cresimare in seguito ad autorizzazione del papa.

[6]) Aggiungasi la *reservatio casuum,* cioè la facoltà di avocare a sè la assoluzione di certi peccati.

4. *Iura honoris.* Egli porta dei distintivi proprii della sua carica (*pedum curvum, annulus, mitra, crux pectoralis*) ed abiti speciali, siede nel coro della chiesa vescovile sopra un trono (*cathedra cum baldachino*), si intitola vescovo per grazia di dio e della sede apostolica, e gode pure di un certo grado nello stato, che è diversamente regolato dalle varie legislazioni [7]).

§ 66. — 2. I Capitoli cattedrali.

[Hatch, Grundlegung, 98. Segni, De ordine ac statu can., Bon. 1611. Barbosa, De canonic. et dignitatib. aliisque beneficiariis eorumque officiis in choro et capitulo, Venet. 1641. Fonteii, De antiquo iure presbyt. in regim. eccl., Torino 1676. Garampi, Sopra i progressi e decad. della vita claustr. dei chier. e can. specialm. in It., in Memor. eccles. apparten. all'Istor. della b. Chiara di Rimini, Roma 1755, Dissert. IX, p. 264. China, Dei can., Bol. 1797. Bouix, Tract. de capitulis, Par. 1852. Huller, Die jur. Persönlichkeit d. Domkapitel in Deutschl. u. ihre rechtl. Seite, Bamb. 1860. Finazzi, Dei capit. catted., Lucca 1863. Klein, Arch. 41, 222. Thomassin., Vet. et nova disc. P. 1, l. 3 c. 7 sg. Schneider, Die Entwickel. d. bischöfl. Domkapitel b. z. XIV. Iahrh., Würzb. 1882. Lo stesso, Die bischöfl. Domkapitel, Mainz 1885. Hinschius, Dir. eccl., § 80-84. Scherer, Dir. eccl., § 90. Cassani, in Dig. it., vol. VI, part. 1ª, p. 981 sgg. Scaduto, Man., I, 162 sgg. Marchetti, Praxis Vicar. capit., Mil. 1677. Ritter, Der Capitularvicar, Münster 1832].

I. Nel IV secolo, seguendo le tendenze ascetiche dei tempi e dietro l'orme di Eusebio di Vercelli e di San Agostino [1]), il complesso dei preti che aiutavano il vescovo [2]) ricevette in alcune chiese un ordinamento monastico. Ma quella *vita canonica* (così detta, perchè era regolata mediante il comune *canon* cristiano) non trovò nè generale nè durevole accoglienza, finchè essa non fu

[7]) In Austria sette vescovi hanno grado di principi e un posto nella camera dei signori. Uno dei vescovi bavaresi è dal re nominato consigliere della corona a vita. Il vescovo di Rottenberg appartiene alla II, l'arciv. di Friburgo e il vesc. di Magonza alla I Camera dei relativi Stati. — In Italia essi sono al pari degli arciv., posti nella I categ. fra le persone che possono nominarsi a senatori (Statuto, 33), ma vengono dopo i funzionari della VI categ. nell'ordine delle precedenze (decr. $^{10}/_{4}$ 1868, 2). Quanto alla loro prerogativa per rispetto al prestito dei libri nelle Bibb. reg., ved. sopra § 57, n. 4. L'esorbitante facoltà, concessa ai vescov. per rispetto alla stampa dei libri religiosi dallo Statuto (art. 28), è caduta in desuetudine (Rignano, Lib. dei culti Liv. 1885³, 90 sgg.). Ved. sopra § 64, n. 5.

§ 66. [1]) Possidius, vita August., n. 6 (August. opp. ed. cit., 11, 73): *Factus ergo presbyter monasterium intra ecclesiam mox instituit; et cum Dei servis vivere coepit secundum modum et regulam sub sanctis apostolis constitutam, maxime ut nemo quidquam proprium in illa societate haberet, sed eis essent omnia communia, et distribueretur unicuique sicut opus erat.* Ved. Reuter, Augustin. Studien 434. Crema, Discorso stor. della vita comune dei primi sei sec. della chiesa, Palestrina 1727.

[2]) Ved. § 11, 28.

nel 760 ristabilita da Crodegango vescovo di Metz per il clero di quella città, e non fu dal concilio d'Aquisgrana dell'816 (o 817)[3]) imposta per tutte le chiese dell'impero franco, ove funzionassero più ecclesiastici (capitoli cattedrali, e più tardi i così detti capitoli collegiali[4]).

[3]) Presso Mansi, Conc. 14, 153 sg.; ibid. (14, 313) anche la regola di Crodegango. — Ved. Erbner, Zur Regula Canonicorum des hl. Chrodegang, in Röm. Quartalscfr. f. christl. Alterthumskunde u. f. k. Gesch. 1891, 28. — Ved. in Muratori, Ant. It., V. 191 sgg. docum. intorno alla vita claustrale dei capit. durante il IX e X sec. nell'Ital. settent., ove i canonici son pure detti *ordinarii;* ved. sopra p. 104, ed Hinschius, Dir. eccl., II, 61, n. 6. — Ved. pure Dresdner, Kultur u. Sittengeschichte d. ital. Gaistlick. im X, u. XI Iahrh., Breslau 1890.

[4]) I quali si distinguono a seconda che i canonici sono addetti alla chiesa, ove è la *cattedra* vescovile, o in altra chiesa, per lo più parrocchiale, ove essi prestano servizio *collegialmente*. Ved. Ferraris alla v. *Collegium*. Barbosa, Iurispr. eccl. II, cap. 6, n. 6. Circa la influenza esercitata dai Cap. collegiali sull'indirizzo generale degli affari diocesani, e circa le prerogative dei loro dignitari in confronto degli stessi canonici catted. ved. Below, Die Entstehung des ausschlisslichen Wahlrechtes der Domkap. 1883, 17 sgg. 24 sgg.; Wagner, De capitulis colleg. eorumque privilegiis, Mog. 1718; Schuberth, De orig. et condit. ecclesiar. coll., in Thes. di Mayer, 1, 1791, 157 sgg.; Ved. Scherer, D. eccl., I, 568,580. Quanto all'Italia ved. Nardi, Dir. eccl., Pad. 1854; I, 295. — Una esteriore analogia coi capitoli presentano le chiese ricettizie, le communie o communerie, e le cappellanie corali, che si incontrano specialm. nell'Italia merid., diverse per nome ed origine, ma non dissimili nella sostanza (ved. Gatta, Reali Dispacci... Napoli 1773 sgg. Parte 1ª Vol. 1°, § 100 sgg. Torelli, La Chiave del Concord. del 1818, Vol. II, 75 sgg. Zecca, Comm. alla legge sulla liquid. dell'asse eccl., Chieti 1867, p. 181 sgg. Riv. di D. eccl., I, 575 sgg.). Le ricettizie sono quelle chiese, in cui l'amministrazione, la partecipazione alla massa che è alle medesime annessa, e il servizio divino (se anche la cura d'anime si dicono *curate*, e *curate civiche* se la cura si amministri a tutti gli abitanti d'un luogo, *curate famigliari*, se solo a determinati ceti di persone o di famiglie) spettano a tutti (*innumerate*), o solo ad alcuni (*numerate*; tali divennero tutte quante in forza del Rescr. $^{24}/_{9}$ 1771, che limitò il numero dei sacerdoti ad uno su ogni cento anime) dei preti naturali di un luogo (*ricett. civiche*) o discendenti da un determinato ceto di persone o di famiglie (*famigliari*). Onde i nomi di chiese: *patrimoniali* (Conc. Trid., Sess. XXIV, 18): *matrici*, quasi madri dei preti da esse ricevuti: *ricettizie* o *ricettive*. Alcuna volta il clero ricettizio era annesso ad una chiesa cattedrale; ma anche quando non l'era, si fece per entro ad esso, a similitudine dei capitoli, non distinzione in uffici e dignità, la quale indusse alcune chiese ricettizie ad arrogarsi il tit. di Collegiate, pretendendone gli onori e le immunità. Contro di che reagì il potere laico (Dispacci $^{20}/_{9}$ 1757; $^{20}/_{7}$ 1759; $^{2}/_{8}$ 1766; $^{21}/_{6}$ 1785; e specialmente $^{26}/_{8}$ 1797), allo scopo di impedire, che quei beni perdessero la loro natura laicale; che tali dignità si considerassero come titoli ecclesiastici e non unicamente come dignità *fumose* e *ventose;* che il diritto alla partecipazione si ritenesse come un beneficio ecclesiastico, poichè mancava ogni requisito canonico e l'assenso regio, così che non poteva esso valere nè come *titulus beneficii*, nè, per la sua mutabilità, come *titulus patrimonii*; che vi si ingerissero la Curia romana e l'Ordinario del luogo. Però, in seguito al Breve Impensa del $^{13}/_{8}$ 1819, provocato dallo stesso Ferdinando I, e al Decr. $^{7}/_{9}$ 1819, alle R. Istruz. $^{18}/_{11}$ 1822, con le dilucidaz. $^{18}/_{11}$ 1823, e il modello di Statuti $^{18}/_{9}$ 1824 (Zecca, 195, 202 sgg.), il più delle ricett. (non tutte) divennero ecclesiastiche, e di collaz. vescovile; mentre alle partecipaz., rese fisse e atte a servir di titolo d'ordinaz., si aggiunse l'ufficio princip. e perman. di coadiuvare il parr. nella c. d'anime. Tali rimasero le ricett. anche dopo il Decr. $^{17}/_{2}$ 1861 (Cod. eccl.,

1. Questa costituzione dei capitoli (così detti, perchè nelle adunanze venivano letti ad alta voce i capitoli della regola) si mantenne, finchè le crescenti ricchezze della chiesa non fecero nascere nei *canonici* (così detti, perchè erano registrati nel *canon* della chiesa) la brama di avere proprietà personali, il che, a dispetto di tutti gli sforzi oppostivi durante il secolo XI, trasse seco il decadimento della vita in comune. In un nuovo slancio d'ascetismo si tentò bensì sul finire del sec. XI di ripristinare l'antico stato di cose, ma non vi si riuscì se non in parte [5]); cosicchè d'allora in poi si ebbe a distinguere fra i canonici regolari, cioè viventi insieme in conformità di una *regula*, ed i canonici *saeculares*. Nei capitoli costituiti secondo quest'ultima maniera i soli canonici più giovani [6]) (*domicellares*) vivevano uniti a scopo di istruzione. Senonchè da una parte molti capitoli regolari ridiventarono nel corso del sec. XV secolari, e dall'altra la vita in comune dei *domicellares* ebbe fine col fiorire delle università.

2. I capitoli vennero crescendo in autorità di mano in mano che i laici furono allontanati dalla amministrazione ecclesiastica, e che le restanti chiese della città vescovile staccandosi dalla chiesa vescovile acquistarono una posizione indipendente, così che dapprima si rallentò, indi si ruppe del tutto il loro legame colla cattedrale. Essi ottennero, specialmente quando a loro esclusivamente spettò di eleggere il vescovo, una compartecipazione nel governo della diocesi [7]), e siccome non v'erano per lo più ammessi (varie altre

II, 847), il quale, nel richiamare in vigore il R. Dispac. $^{26}/_{8}$ 1797, non ha fatto in fondo che ripristinare nei loro diritti gli antichi patroni (Dic. $^{20}/_{6}$ 1861, Cod. eccl., III, 1163; Cass. rom. $^{10}/_{5}$ 1890, $^{8}/_{4}$ 1891; Riv. di D. eccl., I, 43; II, 99).

[5]) Ivo di Chartres, ed. 213 (ed. Migne, Patr. lat., 162, 217): *Quod vero communis vita in omnibus ecclesiis poene defecit, tam civilibus quam dioecesanis, non auctoritati, sed desuetudini et defectui adscribendum est, refrigescente charitate quae omnia vult habere communia et regnante cupiditate quae non quaerit ea quae Dei sunt et proximi, sed tantum ea quae sunt propria.* Ved. Schneider, Domkap. 44. Sopra Gherardo di Reichersberg ved. Ribbeck in Forsch. z. deutsch. Gesch., 24, 8, Gött. 1884. Sturmhöfel, Gerh. v. R. üb. d. Sittenzust. d. zeitgenöss. Geistlichk. Leipz. 1888, 6. 13. 18. Ved. Mastiaux, Diss. exhibens hist. . . . turni eccl. colleg. Colon., Bonnae 1787. Hüffer, Forschungen a. d. Gebiet des franz. u. rhein. KR. Münster 1863, 271 sgg. Below, Das ausschliessl. Wahlrecht der Domkapit. Leipz. 1883, 17 sgg. Speyer, D. Enstehg. d. ausschliessl. Wahlrechtes d. Trierer Domkap., Berl. 1888.

[6]) Decis. dei iudices Mogunt. sed. (1261). Guden, Cod. dipl. 1, 690: *Domus scolastrie ad hoc existit originaliter fabricata et ob hoc dignitati scolastrie principaliter adunata, ut in ea pueri nobiles canonici Maguntini sub virga constituti debeant sub Scolastici regimine enutriri.*

[7]) Ved. Schum in Hist. Aufs. f. Waitz, 389.

però erano ancora le condizioni d'ammissibilità) [8]) se non nobili [9]), così essi acquistarono nelle diocesi, che erano del resto già veri stati, una posizione corrispondente a quella degli stati generali dei governi laici. In forza della loro autonomia essi regolavano in modo indipendente le loro faccende, e governati da proprii ufficiali essi si accordavano in modo da restringere sempre più ad ogni nuova elezione di vescovo le facoltà di questo mediante delle capitolazioni elettorali [10]). Onde i capitoli si vennero facendo talmente mondani, che i loro membri trascuravano i loro obblighi spirituali e li facevano adempiere da *vicarii* [11]).

3. Il far parte di un capitolo (*canonicatus*) conferiva al titolare (*capitularis*) di pien diritto il *votum in capitulo,* lo *stallum in choro* e ordinariamente una *praebenda,* cioè nel caso che il numero di esse non fosse inferiore a quello dei canonicati (*c. supernumerarii*) [12]); per contro i canonici aventi minori diritti (*domicellares, canonici iu-*

[8]) Titolo, tonsura o determinato *ordo*, per lo più pubertà, nascita legittima, onore pieno, giuramento degli statuti, dei doveri. L'ammissione non significava ancora conferimento della pienezza dei diritti dell'ufficio capitolare. C'erano ancora altri speciali requisiti, ed anche dopo avervi soddisfatto doveva frequentemente aver luogo ancora una sospensione temporanea dei pieni diritti (*annus carentiae, se tuccare:* inchinarsi). Per certi seggi capitolari v'erano dei requisiti speciali (*praebendae presbyterales, doctorales, professorales, parochiales, exemptae*, cioè senza obbligo di residenza, *regiae*, cioè soggette al diritto di presentazione dei principi).

[9]) Doc. Bonifaz. VIII (1306) per Halberstadt. (Lünig, Spicileg. eccl. II, append., p. 35): *Petitio . . . episcopi . . continebat, quod terrae, possessiones et bona dictae ecclesiae, quae inter confines terrarum et castrorum diversorum nobilium et magnatum partium illarum situantur . . . cum iisdem propter guerras in partibus illis quandoque vigentes . . . plerumque invaduntur et destruuntur et plus solito invaderentur et destruerentur, nisi per parentes consanguineos et amicos canonicorum dictae ecclesiae qui ab olim ex statuto et consuetudine ipsius ecclesiae inibi non recipiebantur, nisi de nobili vel ad minus de militari genere forent procreati, defenderentur . . . ordinamus, quod de cetero perpetuis futuris temporibus nullus . . . in canonicum . . . admitti possit . . . nisi tempore datorum praesentium in aliquibus certis canonicatu et praebenda ac dignitate, personatu seu officio vel ad eos sibi fuerit specialiter ius quaesitum aut de nobili vel ad minus de militari genere ex utroque parente procreatus vel saltem in sacra theologia professus aut in iure canonico vel civili licentiatus et doctor existat . . .* Ved. Seuffert, Vers. e Gesch. des deutschen Adels, Frankf. a. M. 1790. Roth v. Schreckenstein in Ztschr. f. d. Gesch. d. Oberrheins, 28, 1, Karlsr. 1876.

[10]) Buderus, Diss. de capitulat. epp. Ienae 1737. Dürr, Resp. iur., Görl. 1790². Posse, Ueber Grundhersch. und Wahlkap. der deutsch. Domkap. Hannov. 1787. Sartori, Geistl. Staatsr. 1, 2, 371. Wittmann, Arch. 49, 337.

[11]) Concord. ted. di Costanza (Hübler, Constanz. Ref. 181): *Item quod vicariae ad certa chori officia in ecclesiis cathedralibus et collegiatis deputatae non conferantur etiam apostolica auctoritate nisi talibus qui huiusmodi beneficia cantando legendo et alias sciverint et poterint personaliter adimplere.*

[12]) Questo caso non può darsi trattandosi di *c. clausa*, ove i canonicati e le prebende vengono istituiti in numero eguale.

niores) ora stavano sotto la sorveglianza dello *scholasticus* ed ora no (*c. non emancipati, emancipati*), e come tali non godevano per lo più di nessun provento (*c. in herbis,* in opposizione a quelli *in fructibus*).

II. Annientati dalla secolarizzazione del 1803, i capitoli vennero solo esternamente ristabiliti nella antica forma, poich'essi ricevettero naturalmente un carattere essenzialmente ecclesiastico [13]).

1. Ancora oggidì essi formano delle corporazioni autonome, i cui decreti, votati dalla *pars maior et sanior* nei *capitula generalia* o *ordinaria* e negli *straordinaria* sono subordinati, in conformità delle nuove bolle delle circoscrizioni, alla approvazione del vescovo [14]). Essi amministrano indipendentemente i loro affari interni ed il loro patrimonio, nominano di per sè i loro funzionarî subalterni, esercitano su di questi e sui loro stessi membri un certo potere disciplinare. Il far parte di un capitolo, al che va annessa una prebenda, se da una parte conferisce senza più la pienezza dei

[13]) Prussia. Bolla *de salute animar.* (Weiss, Corp. iur. eccl., 81 sg.): *Cuilibet similiter ex supradictis capitulis cathedralibus nunc et pro tempore existentibus, ut ipsi capitulariter congregati pro novo, et circumstantiis magis accomodato earumdem archiepiscopalium, et episcopalium ecclesiarum, earumque chori quotidiano servitio, nec non rerum ac iurium tam spiritualium quam temporalium prospero felicique regimine, gubernio, ac directione, onerumque iis respective incumbentium supportatione, distributionum quotidianarum, et aliorum quorumcunque emolumentorum exatione ac divisione, et poenarum incurrendarum a non interessentibus divinis officiis incursu, singulorum praesentiis et absentiis notandis, caeremoniis ac ritibus servandis, et quibusvis aliis rebus circa praemissa necessariis et opportunis quaecumque statuta, ordinationes, capitula et decreta, licita tamen atque honesta, et sacris canonibus, constitutionibus apostolicis, decretisque concilii Tridentini minime adversantia sub praesidentia, inspectione et approbatione respectivorum archiepiscoporum et episcoporum edere, atque edita declarare et interpretari, ac in meliorem formam redigere et reformare, seu alia de novo, ab illis ad quos spectat et pro tempore spectabit inviolabiliter observanda, sub poenis in contrafacientes statuendis pariter concedere atque edere libere ac licite valeant, facultatem perpetuo concedimus, et impertimur . . . ut imposterum quilibet ad dignitates et canonicatus assequendos infrascriptis ornatus esse debeat requisitis, nempe, quod maiores sacros ordines susceperit, utilemque ecclesiae operam saltem per quinquennium navaverit, vel in animarum cura exercenda aut adiuvanda esse praestiterit, vel theologiae aut sacrorum canonum professor extiterit, vel alicuique in regno Borussico existenti episcopo in dioecesanae administrationis munere inservierit, vel demum in sacra theologia aut in iure canonico doctoratus lauream rite fuerit consequutus . . . Cuiuscumque vero conditionis ecclesiasticos viros aequali iure ad dignitates et canonicatus obtinendos gaudere debere decernimus.* Ved. Articles organiques 35 (Dupin, Mann. 222). Non v'è nessun capitolo nella America del Nord ed in Scozia; essi poi sono senza prebende, servizio del coro ed obbligo di residenza in Inghilterra, Irlanda, Canadà, Lussemburgo, Olanda.

[14]) Di cui però non hanno bisogno per potersi adunare.

diritti [15]), importa però d'altra parte il dovere di adempire certi obblighi spirituali. Essi formano infine il senato del vescovo, che però ha su di loro una certa autorità [16]) e la facoltà di invigilarli. Il vescovo deve in tutti gli affari importanti consultare il capitolo sotto pena di nullità relativa, ed in certi casi [17]) è legato dal suo consenso sotto la stessa pena.

2. Fra le antiche cariche capitolari si mantennero quella del decano (Antica Prussia, Baviera: direzione del servizio divino, potere correzionale sugli ecclesiastici della cattedrale, che non appartengono al capitolo) e quella del prevosto (direzione degli affari esterni), o solamente la prima (Annover, Provincie eccl. dell'alto Reno), o solo la seconda (Gnesen-Posen)[18]). Lo stesso si dica per gli *officia* del penitenziario (Aiutante o rappresentante del vescovo nell'amministrazione del sacramento della penitenza) e del *Theologus* (rappresentante del vescovo per quanto concerne l'insegnamento) [19]). Le attribuzioni delle altre cariche, un tempo molto numerose [20]), vengono

[15]) Inoltre anche diritti onorifici: vesti, distintivi capitolari, anello, *praecedentia* su gli altri ecclesiastici della diocesi. Doveri: servizio del coro, aiutare il vescovo nella amministrazione della diocesi (che non è punto un diritto). — Ved. Ragucii, De voc. can. in Cap., offic. in choro, et missa in eccles., Neap. 1621; Scarfantoni, Animadvertiones,.... de can. prœced., off. in ch., circa sacrif. missæ, nec non de eorum potest. in Cap., Luc. 1723, Viterbo 1738.

[16]) Un tempo stavano i capitoli in un rapporto diverso, alcuna volta erano da tale subordinazione esentati mediante privilegi pontificî. — Ved. esempî per Pisa, Genova, Verona ecc. in Ughelli, It. sacra, II. 427; III, 395. 879; De privilegii et exemptione capituli cathedr. Veronensis, Venet. 1753, 1 vol. in 4; Florio, Dei privil. ed esenz. del cap. di Ver., Roma 1754.

[17]) Ogni qualvolta si tratti di un durevole vincolamento o diminuzione dei diritti del vescovado o del capitolo, specialmente di alienare o aggravare le cose preziose mobili o immobili della chiesa; di prescrivere nuove imposte; di abolire, dividere, incorporare, unire, diminuire dei benefizî; di istituire canonicati; di introdurre una festa obbligatoria nella diocesi; di conferire prebende, la cui collazione spetti al vescovo unitamente al capitolo; di assumere un coadiutore; di stabilire degli esaminatori prosinodali. In alcuni casi si richiede il consenso di due soli canonici, in altri il loro consiglio. — La distinzione fra i casi, in cui al vescovo occorre unicamente il consiglio del capit. e quelli, in cui gli occorre il consenso, è combattuta dal Bernardi (Comm. in Ius eccl., Tor. 1766, I, 222); vedi però contro di lui Hinschius, D. eccl., II, 153, n. 6; Scherer, D. eccl., I, 581, n. 67.

[18]) A capo dei Capitoli francesi ed italiani sta per lo più l'arcidiacono o l'arciprete. Cassani, Loc. cit. Scherer, Dir. eccl., I, 570, n. 17. — Vedi del resto, circa la disposizione molto varia delle cariche nei capitoli italiani, Ughelli, Ital. sacra, III, 285; IV, 19. 315. 334. 470. 521. 548. 578. 623. 655. 690. 731. 740. 816. 831. 912. 925. 1011. 1021. 1085. 1104; Muratori, Ant. it., V, 238 sgg.; Hinschius, D. eccl., II, 93, n. 2.

[19]) Anticamente: c. 4 X (5, 5). Sentis, D. *praeb. theol.* u. *poenit.* Mainz 1867.

[20]) *Primicerius* (più tardi *cantor:* dirigere quanto si riferisce ai riti), *succentor* (in Italia anche detto *chori magister*, Sinodo Urbino 1859, P. II, c. 119), *scholasticus*, *custos*, *sacrista*, *portarius*, *cellerarius*, *camerarius*.

ora per contro assegnate in vario modo ai canonici come *officia*. Ove esistono vicari capitolari, essi prestano servizio quali aiutanti, non più come una volta quali sostituiti nella cura delle anime; ove esistono canonicati onorarii, essi non vengono più concessi a personaggi principeschi, ma ad ecclesiastici di merito, come distinzione, e conferiscono in Prussia i diritti inerenti alla carica senza l'obbligo della residenza [21]).

III. Le attribuzioni del capitolo acquistano una importanza essenziale durante la vacanza della sede vescovile.

1. Appena il governo della diocesi assunse forma monarchica, esso venne a cadere alla morte del vescovo nelle mani dei presbiteri, che l'esercitarono dapprima tutti insieme, indi mediante un comitato. Il metropolitano invigilava ed aveva a tale scopo anche il diritto di nominare un *interventor* o *visitator,* per il che però nella monarchia franca occorreva una conferma del re.

2. Con l'andar del tempo la giurisdizione del vescovo passò alla di lui morte nel capitolo, che oggidì ancora la possiede, con questa differenza però che contrariamente all'antico diritto comune esso la deve ora esercitare per mezzo di determinati organi [22]).

a) A tale scopo debbono i canonici entro otto giorni da che fu constatata la vacanza della sede eleggere uno (o più) *oeconomus* e un *vicarius capituli* [23]), il primo dei quali tiene interinalmente l'amministrazione patrimoniale, mentre il secondo esercita, con ecce-

[21]) I *Coadiutores perpetui c. iure succedendi*, che del resto in Germania non attecchirono mai, sono aboliti.

[22]) C. Trid. S. XXIV, de ref. 16: *Capitulum sede vacante, ubi fructuum percipiendorum, ei munus incumbit, oeconomum unum vel plures fideles ac diligentes decernat, qui rerum ecclesiasticarum et proventuum curam gerant, quorum rationem ei, ad quem pertinebit, sint reddituri. Item officialem seu vicarium infra octo dies post mortem episcopi constituere, vel existentem confirmare omnino teneatur, qui saltem in iure canonico sit doctor vel licentiatus, vel alias, quantum fieri poterit, idoneus. Si secus factum fuerit, ad metropolitanum deputatio huiusmodi devolvatur. Et si ecclesia ipsa metropolitana fuerit aut exempta, capitulumque, ut praefertur, negligens fuerit, tunc antiquior episcopus ex suffraganeis in metropolitana, et propinquior episcopus in exempta oeconomum et vicarium idoneos possit constituere.*

[23]) Pius VII. Breve $^{15}/_{3}$ 1817 al capit. catt. di Costanza (Denkschr. üb. d. Verfahren d. röm. Hofes bei d. Ernennung des Gen. Vik. Freih. v. Wessenberg, Karlsr. 1818, 2): *Electionem Wessenbergii in Vicarium capitularem non modo ratam non habemus, sed Wessenbergium tamquam Vicarium capitularem, et Antonium Reininger, tanquam vices eius gerentem prorsus non agnoscimus, nec tribunalia Nostra ecclesiastica agnoscent, nec ullam litterarum quarumcumque ab ipsis scriptarum rationem unquam habebunt.* Egli può essere deposto dal Papa, che ha diritto di sostituirgli un *vicarius apostolicus* (*congregat. episcoporum*). — Fea, Nullità delle amministraz. capit. abusive, dimostr. con docum. autent., Roma 1815.

zioni però determinate dalla legge, la giurisdizione vescovile, non più secondo il diritto delle Decretali come mandatario del capitolo, ma indipendentemente dal medesimo [24]).

b) Se per contro il vescovo è solo temporariamente impedito nell'esercizio del suo ufficio, vuoi per sospensione, o per scomunica o per opera dello stato *(sedes impedita),* il capitolo non può tenere l'amministrazione se non fino a quando il papa vi abbia assegnato un amministratore. La posizione dei varî stati di fronte all'amministrazione interinale è varia: nel Baden, nel Württemberg e nell'Assia il governo può sollevare obbiezioni contro la nomina di un vicario capitolare poco gradito; in Prussia sono in vigore le prescrizioni della legge $^{25}/_{5}$ 1874 [25]); in Francia ed in Italia [26]) il vicario capitolare deve avere la conferma dell'autorità.

3. Gli Aiutanti del Vescovo per la giurisdizione.

§ 67. — *A.* Gli Arcidiaconi ed i Vicarî generali.

[Waitz, Vefassungsgesch., 3, 431². Spitz, De archidiaconatibus in Germania ac eccl. Coloniensi, Bonn 1749. Wunder, Die Archidiakonate u. Diaconate d. Bisth., Bamberg 1845. Gréa, Essai hist. sur les archid., Par. 1851. Schröder, Die Entwickelung des Arcidiak. bis z. XI Iahrhr. München 1890. Zorzi e De Marchi, L'Arcidiacono secondo le leggi della chiesa, Vicenza 1891. Sbrozzi, De vicarii ep. offit. e potest., Een. 1606. Pellegrini, Praxis vicariorum, Ven. 1743. Andreucci, Hierarchia eccl., t. 1. Thomassin., P. 1, l. 2, c. 7-9, 17-20, P. 3, l. 2, c. 32 sg. Hinschius, Dir. eccl., §§ 86-87. Scherer, Dir. eccl., § 91].

I. Già in antico l'arcidiacono della cattedrale [1]) aiutava il vescovo

[24]) Constit. Pius IX $^{28}/_{3}$, 1873 (Arch. 31, 182): *Decernimus: totam ordinariam Episcopi iurisdictionem, quae vacua Sede Episcopali ad Capitulum venerat, ad Vicarium ab ipso rite constitutum omnino transire; nec ullam huius iurisdictionis partem posse Capitulum sibi reservare, neque posse ad certum et diffinitum tempus Vicarium constituere multoque minus removere, sed eum in officio permanere quousque novus Episcopus Litteras Apostolicas de collato sibi Episcopatu Capitulo, iuxta Bonifacii VIII Praedecessoris Nostri Constitutionem, vel Capitulo deficiente, ei exhibuerit, qui, ad normam SS. Canonum, vel ex speciali S. Sedis dispositione, vacantem Dioecesim administrat, vel eiusdem Administratorem, seu Vicarium deputat.* Korn, Die rechtl. Sellung des Kapitularvikares, Bresl. 1882.

[25]) Ved. § 115.

[26]) Ved. Nourisson, Arch. 51, 47. In Francia vengono stabiliti in numero di 3 per gli arcivescovadi, e di 2 per i vescovadi. — In Italia occorre il regio *Placet*, ved. Magni, Del d. pubb. eccl. nel Regno, Venez. 1886, 476 sg. Scaduto, Man., I, 180 sg. — Vedine Esempî in Riv. di D. eccl., I, 176. 432. 624.

§ 67. [1]) Sull'origine di questa carica v. § 5. Il suo nome si incontra per la prima volta presso Optatus di Mileve, Hist. Donat., 1, 16 (Migne, Patr. gr., 11, 916). Il modo con cui veniva conferita era in origine vario. Ora essa toccava al più

nell'amministrazione [2]), ma fino al secolo XII lo fece in qualità di aiutante dipendente dal vescovo. Intorno a quel tempo esso cercò di trasformare in funzioni proprie quelle che gli erano state fino allora deferite circa l'amministrazione esterna e specialmente circa le visitazioni [3]), e nel secolo XIII riuscì ad acquistare una giurisdizione subordinata bensì al vescovo, ma non più da lui dipendente [4]). L'indipendenza della sua posizione venne garantita mediante l'uso di unirla a quella di prevosto capitolare o ad altre prebende del capitolo. In luogo del primitivo unico arcidiacono sonvene ora più, che funzionano in circoscrizioni proprie (*archidiaconatus*) [5]), formanti altrettante suddivisioni delle diocesi, invigilano su tutta l'amministrazione ecclesiastica del loro distretto ed avo-

vecchio (c. 23 del Conc. di Agde 506 Bruns, 2, 150), ora era conferita dal vescovo, il quale ultimo modo riuscì ad imporsi, finchè non venne tolto nuovamente di mezzo dall'uso di unire tale carica con le dignità capitolari. Dal IX secolo in poi cade in dessuetudine l'antica disposizione, per cui un arcidiacono che diventi prete deve deporre il suo ufficio, e nelle campagne la pratica adotta una massima opposta cioè richiede l'ordinazione a prete, mentre nelle città nel XII secolo basta la ordinazione a diacono.

[2]) Amministra il patrimonio della chiesa (August. Sermo, 302, 8, ed. cit., 5, 2, 1808); distribuisce le entrate (Statt. eccl. ant. c. 17, Bruns, 1, 143); sorveglia il servizio divino, esercita il potere disciplinare sul clero (D. 23, c. 22), istruisce i giovani chierici (Greg. Turon. hist. Franc. 6, 36, ed. Arndt, 276), esamina se vi siano i requisiti dell'ordinazione, e presta il *testimonium*, in Roma perfino trattandosi dell'ordinazione dei preti (Hieron., ep. 146, 2 ad Evangel. Migne Patr. lat., 22, 119), è il servo più prossimo del vescovo (Hieron. in Ezech., c. 48, v. 13, sqq., ed. cit., 25, 484): *a pontificis latere non recedit.* Ved. D., 25, c. 1.

[3]) Diploma dell'arc. Filippo di Colonia (Günther, Cod. Rheno-Mosell, 1, 469): *Quia episcopus praesentiam suam omnibus exhibere non potest, necessaria ordinatione onus tante potestatis certis personis distribuit, ita tamen, ut in partem vocatae sint sollicitudinis, non in diminutionem pontificalis honoris. Inde est quod archidiaconi tanti honoris et oneris facti participes curam ordinationis, reparationis et conservationis basilicarum auctoritate episcopi habere noscuntur, si qua etiam in meiorem statum commutare possunt, secundum dispensationem sibi concreditam, episcopo sciente et iubente liberrimam exequendi accesserunt potestatem.* — Contro l'opinione del Thomassin (Vet. ac nova discipl., P. II, L. 3, c. 76, n. III), che tali ufficiali siano stati introdotti soltanto da Carlo Borromeo, Benedetto XIV (Syn. Dioc., L. III, c. 3, n. VIII) dimostra come anche in Italia i *vicari foranei* si incontrino assai prima, benchè non abbiano quella stabile posizione, che altrove. Ved. Scherer, Dir. eccl., I, 608, n. 54.

[4]) c. 7., C. Turon. 1236 (Mansi, 23, 413): *Iniungimus autem episcopis, archidiaconis et aliis iurisdictionem episcopalem habentibus . . .*

[5]) Innoc. III. al vesc. Ugo di Auxerre (*Gall. christ.* ed. I, 2, 278): *Cum olim te nobis insinuante tantam esse in tua dioecesi populi multitudinem quod vix poterat per solum, unicus duntaxat esset, in ea visitari pro tempore, nos tuis supplicationibus inclinati, super hoc utiliter providere volentes, dividendi archidiaconatus ecclesiae in tres archidiaconatus . . . concesserimus facultatem.* Già da allora si distinse fra gli *arch. rurales* e l'*arch. magnus*, che è addetto alla chiesa cattedrale. Però nel regno franco si trovano già arcidiaconi nelle campagne sino dal VI secolo.

cano a sè le facoltà giurisdizionali vescovili, o escludendole addirittura, o infirmandole con la concorrenza delle proprie, le quali però non possono punto sminuire i diritti di godimento a quelle congiunti.

II. Ma anche il potere degli arcidiaconi ebbe alla fin fine la stessa sorte di quello dei vescovi. Le loro facoltà andarono disperse, mentre per contro coloro che stavano a capo di più piccoli distretti o di corporazioni religiose vennero man mano acquistando i diritti degli arcidiaconi, i quali del resto in ultimo presero ad esercitare i loro doveri non più personalmente, ma per mezzo di *officiales* a tal fine istituiti. Il che fece sì, che i vescovi nominassero parimente degli *officiales* (*foranei*), i quali concorrevano con gli arcidiaconi, e ciò essenzialmente per reagire contro di questi [6]), ma anche perchè i vescovi non erano personalmente versati nelle nuove forme processuali canoniche formatesi in relazione col diritto romano; e che inoltre conferissero all'*officialis principalis* (*vicarius generalis*) l'esercizio della loro giurisdizione di seconda istanza sugli arcidiaconi, come pure la facoltà di decidere i casi sottratti alla competenza di questi ultimi [7]). Per tal modo il vicario generale assunse su di sè in massima l'ufficio di aiutare il vescovo, che prima spettava agli arcidiaconi; ma al suo fianco si incontrano nella chiesa vescovile anche *officiales* con attribuzioni limitate.

III. Il Conc. Tridentino compì la reazione contro l'arcidiaconato, lasciando però sussistere il vicario generale, dal quale oggidì, che gli *officiales foranei* andarono quasi dappertutto dispersi, il vescovo deve o può, a seconda ch'esso è impedito o non, farsi rappresentare nell'esercizio della giurisdizione ecclesiastica ordinaria (*in spiritualibus*) [8]), salvo però il caso che si richieda l'*ordo* vescovile o

[6]) c. 104. C. Meld. ao. 1365 (Martène et Durand, thes. nov. anecd., 4, 908): *Inhibemus, ne archidiaconi vel eorum officiales in ecclesia Meldensi in presbyteris, clericis aut crucesignatis, in criminibus et delictis exerceant iurisdictionem, cum ipsi archidiaconi de gratia solum habeant iurisdictionem, nec consueverint hoc facere tempore praedecessorum nostrorum nec de inquirendis clericis in criminibus se intromittant.*

[7]) *In temporalibus*, cioè nell'amministrazione della parte del patrimonio assegnata al vescovo, solo quando egli ne abbia avuto un incarico speciale.

[8]) In Francia ciò accadde già sul finire del secolo XII, in Strassburgo però solo nel 1248. Talvolta del resto questa specie di *officiales* si venne man mano facendo una posizione autonoma di fronte al vescovo. Onde il vescovo Bertoldo di Strassburgo dovette al suo vicario opporne un altro e in ultimo farsi cedere dal primo la giurisdizione mediante il pagamento di una grossa somma. Ved. Schulte in Strassb. Urkundenbuch, 3, XVII, sgg., XXI (Strassb. 1884).

che vi sia un divieto del diritto positivo [9]); poichè allora non basta la generica delegazione di poteri fatta nell'atto che venne trasmesso l'ufficio di vicario, ma ne occorre una speciale.

IV. Il diritto ecclesiastico ha stabiliti degli speciali requisiti [10]) per la carica di vicario generale [11]), mentre per parte dello stato non si possono sollevare contro la sua nomina se non quelle stesse obbiezioni, che contro qualunque altro benefizio ecclesiastico. Il suo incarico è essenzialmente personale, onde si spegne *ipso iure* con la morte del vescovo.

V. Sovente il vicario generale sta, in un rapporto diversamente regolato dai varî diritti particolari, a capo di una magistratura giudiziaria munita per lo più di voto consultivo — ordinariato [12]), vicariato generale, concistorio — la quale però può sussistere anche senza vicario generale, e che talvolta, come nelle diocesi dall'antica Prussia, può dare origine ad un collegio di giudici separato [13]).

§ 68. *B.* Gli Arcipreti.

[Thomassin., P. 1, l. 2, c. 3-6, P. 2, l. 3, c. 74-76. Hinschius, Dir. eccl., §§ 90-91. Scherer, D. eccl., § 91].

I. Siccome i vescovi non potevano attendere personalmente alle funzioni di servizio divino nelle chiese poste in piena campagna, così si valsero di ecclesiastici a ciò particolarmente delegati, i quali battezzavano ed amministravano i sacramenti. Quando conforme al bisogno le chiese crebbero di numero, le più antiche (*ecclesiae baptismales*) conservarono le loro facoltà, e gli ecclesiastici ad esse preposti (*archipresbyteri*) [1]) presero a sorvegliare quelli delle

[9]) Vedi tali casi in Scherer, D. eccl., 1, 611.

[10]) Non un laico, perito nel diritto, non un prossimo parente, ecc.

[11]) Per la parte austriaca della diocesi di Breslavia è istituito uno speciale vicario generale, il quale fu nominato nel 1883 vescovo titolare. Diatzko, Arch. 51, 138. 149, istituzioni dello stesso genere presso Scherer, 1, 616; sotto n. 13.

[12]) Che è pure il nome dei più alti ufficiali amministrativi della diocesi, alla cui testa sta il vescovo (p. es. Fulda, Bressanone, Trento).

[13]) Alcuna volta le singole parti di una diocesi hanno uno speciale vicariato generale, od una speciale magistratura munita delle attribuzioni di quello (p. es. Offizialato di Vechta per l'Oldenburg nella diocesi di Münster).

§ 68. [1]) In antico eravi nella diocesi solo un arciprete (Hieron. ep. ad Rustic., 125, 5 [Migne, Patr. lat., 22, 1080]), e tale carica spettava a chi aveva più anni d'ordinazione, Leone I, ep. 19 in Baller. opp. 1, 733, ma anche a chi vi era eletto. Ved. Gregorio Nazianzeno, Orat., 43, 39 (Migne, Patr. gr., 36, 547). —

minori chiese, cioè degli oratorii (*tituli*). Ma di mano in mano che cresceva il numero delle chiese battesimali, diminuì l'importanza degli arcipreti. In luogo loro si presentano dal secolo IX in poi i *decani,* i quali invigilavano sui distretti di più arcipreti; senonchè, essendo essi stessi sempre pure *archipresbyteri,* così venivano chiamati con tal nome [2]). Dipendevano dagli arcidiaconi; ma non furono toccati dalla reazione contro di questi se non in quanto dal secolo XIII in poi essi presero a funzionare come organi non più degli arcidiaconi, ma dei vescovi [3]). Anzi accadde talvolta perfino che essi ottenessero la posizione di *archidiaconi minores,* e che fossero loro delegate delle facoltà episcopali. Seguendo lo spirito d'associazione dell'Evo Medio, gli ecclesiastici di un decanato si unirono in una corporazione (*capitula ruralia*) [4]); a cui venne assegnato il diritto di presentazione alla carica di decano, come pure quello di eleggere il *camerarius* (amministratore del patrimonio) e il *diffinitor* (aiutante del decano).

II. Anche oggidì le diocesi sono divise in decanati, a cui è preposto un parroco del distretto, non però designato in modo stabile dal vescovo; e non di rado spetta ai parrochi un diritto di proposta da cui però il vescovo non è vincolato. Essi sono delegati del vescovo; ma la loro carica non costituisce punto un beneficio, per il che non ne ha neppure le garanzie giuridiche. Si mantennero parimente le riunioni del clero del decanato (capitolo rurale). — Nelle diocesi molto estese si trovano ancora degli impiegati, ai quali incombe di invigilare sopra circoscrizioni composte di più decanati [5]).

In Italia essi si incontrano di già nel VI sec., ved. Hinschius, Dir. eccl., II, 265.

[2]) Il quale nome restò più a lungo che non altrove in Italia, ove per l'abbondanza della diocesi non si sviluppò dappertutto la divisione in decanati. Ved. Hinschius, II, 271, n. 6.

[3]) Una figura affatto particolare formano i decani che si incontrano nei dipartimenti frisii della diocesi di Münster. Erano essi dei possessori laici di certi beni nobiliari ed esercitavano una giurisdizione spirituale, ma solo sopra laici. Alessandro VI li confermò nell'anno 1493, ved. Richtofen, Untersuchgen. üb. Fries. Rechtsgesch. Berl. 1882, 2, 939; di arcipreti secolari a scopo di proteggere le chiese è parola anche nel *Syn. inc.*, c. 11 (Bruns, 2, 260).

[4]) Nel Siebenbürgen i *Capitula* si riunirono e formarono una *universitas*, sotto il decano di Mediasch come decano generale. Teusch in Korrespondenzbl. d. Ver. f. Siebenb. Landeskunde VII, no. 3, 4.

[5]) Così in Culm (Commissariato), in Ungheria (Arcidecano), in Breslavia il Commissario nel Gross = Glogau si chiama arcidiacono.

4. Gli Aiutanti per i " iura ordinis ".

§ 69. — *A.* I Corepiscopi e i Vescovi titolari.

[Vielmi, De episcopis, quos titulares appellant, Ven. 1580. Andreucci, Tract. de episcopo titulari, Rom. 1732. Reininger, Die Weihbisch. v. Würzburg, Würz. 1865. Bunge, Livland die Wiege der deutsch. Weihbisch., Leipz. 1875. Bender, De Livoniae Estoniae Prussiae vicinarumque terrarum episcopis saec. XIII. ap. Germaniae ordinarios peregrinantibus, Brausberg. Lektionsverzeichniss 1867. Kohn, A. 46, 201. Hinschius, D. eccl., § 85. Scherer, Dir. eccl., § 91].

I. Lo svolgimento della costituzione dei metropolitani ci fornisce una sicura prova della influenza, che l'importanza della sede di un vescovo aveva sulla sua posizione. Con ciò si spiega, come i vescovi della campagna (Χωρεπίσκοποι) [1]) siano ben presto caduti sotto la dipendenza dei vescovi delle città e diventati in ultimo loro aiutanti. I corepiscopi che si incontrano nell'impero franco dal secolo VIII in poi non sono però, come gli antichi orientali, preposti a determinati territori, ma servono di appoggio e d' aiuto al vescovo specialmente a scopo di missione e per tenere il reggimento durante la vacanza della sede vescovile [2]). Gli abusi di questi corepiscopi produssero frattanto una vigorosa reazione [3]), che si spiegò specialmente in Benedetto Levita e nello Pseudo Isidoro, e che fece sì che tale istituto venisse a poco a poco meno nell'impero franco d'occidente; mentre che nell'impero orientale, ove la grande estensione delle diocesi rendeva tali coadiutori indispensabili ai vescovi, ciò non accadde se non nel X secolo, in seguito ai tentativi dei corepiscopi di rendersi indipendenti.

II. I vescovi acquistarono una nuova specie di aiutanti, allorchè i vescovi scacciati dalle conquiste dei Saraceni cercarono rifugio presso quelli che erano rimasti in carica. Nella stessa condizione si trovarono in seguito i vescovi della Livonia e della Prussia, i quali erano costretti dagli assalti dei pagani ad abbandonar le loro diocesi, e che transitoriamente prestavano aiuto specialmente

§ 69. [1]) § 11, 29.

[2]) Gesta episcop. Virdunens. c. 13. (Mon. Germ. SS. 4, 44): *Episcopatus istius aecclesiae* (di Verdun) *per XII annos vacans extitit. Sed . . . Amalbertus* (c. 770) *. . . iuxta morem illius temporis corepiscopus factus ipsam regebat aecclesiam.*

[3]) C. Metens. 888, 8 (Mansi, 18, 80): *. . . Ut basilicae a chorepiscopis consecratae ab episcopis consecrentur, roboratum est, quia iuxta decreta Damasi papae, Innocentii et Leonis vacuum est atque inane quidquid in summi sacerdotii chorepiscopi egerunt ministerio; et quod et ipsi iidem sint, qui et presbyteri, sufficienter invenitur.*

ai vescovi tedeschi, senza però trovare intanto uno stabile collocamento nell' organismo diocesano. Ma in ultimo molti durevoli aiutanti si ebbero nei vescovi, i quali appartenevano alle diocesi fondate durante le crociate e nuovamente cadute nelle mani degli infedeli. Poichè la chiesa cattolica considera tali sedi vescovili solo come *impeditae,* ed il papa continua anche oggidì a nominarvi vescovi ed arcivescovi (*episcopi in partibus infidelium*) [4]). Questi, che dal punto di vista giuridico sono da considerarsi assolutamente come vescovi [5]), vengono dal papa concessi ai vescovi funzionanti nelle diocesi come aiutatori, dai medesimi dipendenti (*suffraganei*); e formano in alcune parti della Germania (Antica Prussia) [6]) un organo regolare della amministrazione diocesana.

§ 70. — *B.* I Coadiutori.

[Thomassin., P. 2, l. 2, c. 55-59. Köhler, De coadiutorib. in Germ., Mog. 1787. Held, Das Recht z. Aufstell. v. Coadj. m. d. Nachfolge, Münst. 1848. Hinschius, Dir. eccl., § 89. Scherer, Dir. eccl., § 91].

Il divieto di istituire per i vescovi diventati incapaci già durante la loro vita degli aiutanti vescovili e al tempo stesso loro suc-

[4]) Forma con cui vengono nominati gli *episcopi i. p.* (presso Andreucci, 47): *Postmodum vero ecclesia metropolitana Nicomediensis quae in partibus infidelium constitit et cui bo. mem. N. N. illius ultimus archiepiscopus dum viveret, praesidebat, per obitum ipsius N. N. archiepiscopi qui apud dictam sedem debitum naturae persolvit apud sedem eandem pastoris solatio destituta remansit, nos ad provisionem dictae eccl. Nicomed. celerem et felicem ... ad te ... fidem catholicam expresse professum omniaque alia requisita habentem direximus oculos nostrae mentis ... dictae ecclesiae Nicomed. de persona tua ... apostolica auctoritate providemus teque illi in archiepiscopum praeficimus et pastorem, curam, regimen et administrationem ipsius ecclesiae tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo. ... Iugum igitur domini tuis impositum humeris prompta devotione suscipiens curam et administrationem praescriptas sic exercere studeas sollicite, fideliter et prudenter, quod ecclesia ipsa gubernatori provido et fructuoso administratori gaudeat se commissam ... Et insuper tibi quod donec dicta ecclesia ab infidelibus detinebitur ad illam accedere et apud eam personaliter residere minime tenearis, dicta apostolica auctoritate indulgemus.* Essi non sono nominati per quelle diocesi, le quali vennero meno per causa della riforma, poichè i protestanti sono bensì eretici, ma pur sempre cristiani. Dal 1882 in poi essi sono introdotti nella ufficiale *Gerarch. catt.* come *episcopi titulares* in contrapposto ai *residentiales.* — Il re d'Ungheria nomina 24 vescovi titolari per i luoghi che un tempo gli appartenevano; di questi 2 hanno la qualità di vescovi suffraganei, Arch., 58, 458.

[5]) Essi non possono esercitare nessun diritto di giurisdizione sui cristiani delle loro diocesi, essendo essi riservati alla *congr. de propaganda fide* ed al pontefice.

[6]) Ved. per la Prussia la bolla *de salute animarum.* Sulla diocesi di Breslavia

cessori [1]), non fu mai pienamente osservato, anzi nell'impero franco si fece precisamente il contrario [2]). Tuttavia da parte del pontefice essi vennero sempre più considerati come casi eccezionali, in quanto d'ordinario l'arcidiacono, l'arciprete, un vescovo limitrofo come *dispensator* e infine i corepiscopi offrivano di già un sufficiente sussidio. Col crescere della potenza papale [3]) si negò al vescovo la facoltà di associarsi un aiutante temporaneo *(coadiutor temporarius)* indipendentemente dal consenso del capitolo, a cui si riconobbe per contro la facoltà di porre un tale aiutante a fianco del vescovo colpito da malattia mentale, essendo però riservata al papa la decisione definitiva. In Germania, mentre questo caso vi trovò assai ristretta applicazione perchè il vicario generale ed il suffraganeo continuavano a funzionare anche essendo il vescovo impedito, purchè questi non avesse perduto del tutto l'uso della ragione, si usò più volte di istituire dei *coadiutores perpetui cum iure succedendi,* per evitare contrasti nelle elezioni, il che può farsi anche oggidì in caso di bisogno [4]). Occorre perciò il consenso del capitolo avente diritto di elezione, del quale tuttavia il papa crede di poter far senza in determinati casi; e sta da sè che spettano qui ai governi dei varî stati le stesse facoltà, di cui essi godono quando trattasi di occupare una sede vescovile. Il *coadiutor perpetuus* non ha diritti di sorta nell'amministrazione della chiesa, nel caso che il vescovo sia capace di agire egli stesso. Le facoltà del *coadiutor temporarius* dipendono dall'incarico che glie ne dia il vescovo capace di agire, il quale tuttavia non può incaricarne nessun altra persona, nè

ved. § 67, 10. In Austria i soli arcivescovi di Olmütz, Praga, Salisburgo, Vienna e il vescovo di Bressamone hanno ciascuno un suffraganeo.

§ 70. [1]) c. 3, C. 8, qu. 1.

[2]) Chlotachar. I, edict. 614, 2 (ed. Boretius 1, 21): *Ut nullus episcoporum se vivente eligat successorem, sed tunc alius ei substituatur, cum taliter, afficeretur, ut ecclesiam suam nec clerum regere possit.*

[3]) c. un. in VI^to^ (3, 5).

[4]) C. Trid. S. XXV, de ref. 7: *In coadiutoriis quoque cum futura successione item posthac observetur, ut nemini in quibuscumque beneficiis ecclesiasticis permittantur. Quod si quando ecclesiae cathedralis aut monasterii urgens necessitas aut evidens utilitas postulet praelato dari coadiutorem, is non alias cum futura successione detur, quam haec causa prius diligenter a sanctissimo Romano Pontifice sit cognita, et qualitates omnes in illo concurrere certum sit, quae a iure et decretis huius sanctae synodi in episcopis et praelatis requiruntur. Alias concessiones super his factae surreptitiae esse censeantur.* L'arciv. Geissel di Colonia fu per tal modo assegnato all'arciv. Clemente Augusto ved. Die Kirchlich. Zustände in Preuss. u. d. Berufung u. Thätig. d. H. v. Geissel, Freib. 1880. Recentemente fu un *c. p. c. i. s.* aggiunto al vesc. Raess di Strassburgo.

istituire un vicario generale. Se per contro il *coadiutus* non è capace d'agire, egli viene rappresentato sotto ogni rispetto dal coadiutore.

§ 71. — V. I Parrochi e i loro Aiutanti.

[Thomassin., P. 1, l. 2, c. 21-28. Muratori, in Ant. it., VI, 359 sgg. Serio, De off. et pot. par., Palermo 1647. Cullati, Dell'orig. della par., Ven. 1745. Rechiusi, De re par. universa, Rom. 1763-73. Guadagnini, De antiqua par. orig., Brescia 1782. Cornaro, De' Parr., Pav. 1788. Lupi, De parochiis ante annum Chr. milles., Berg. 1788. Nardi, Dei parrochi, Pesaro 1829, sg. 1-2. Steffani, Man. per gli arcip. e i parr., Pad. 1839. Barbosa, De officio et pot. paroch., Lugd. 1640. Helfert, V. d. Rechten u. Pflichten d. Pfarrer u. deren Stellvertreter, Prag. 1832. Seitz, D. Recht d. Pfarramtes in d. kath. Kirche, 1-2, Regensb. 1840-55. Bouix, Tract. de parocho. Par. 1856-1880. George, De parocho putativo, Vratisl. 1859. Hinschius, D. eccl., §§ 92-93. Scherer, D. eccl., § 92 sg. Per l'Italia: Canestri, Rivarolo, Bertolotti (2 v., 1890) v. p. 13; Scaduto, Manuale, I, 187 sgg.].

I. Come accanto alle chiese battesimali sorgessero nelle campagne altre chiese, a quelle soggette, fu già da noi accennato (§ 68).

1. A tutte queste chiese passò poco a poco la facoltà di celebrare tutti quanti i sacramenti; i loro ecclesiastici furono detti *parrochi;* e unicamente in esse potevano coloro che appartenevano a tali chiese far celebrare funzioni di servizio divino [1]).

2. Nelle città, che possedevano più chiese ed ecclesiastici alle medesime preposti, non erano queste autorizzate per tutte le funzioni ufficiali, ed i laici che abitavano nel loro circuito erano per determinate funzioni spirituali indirizzati alla cattedrale, onde il vescovo era l'unico parroco.

3. Ma anche qui a poco a poco, in genere però non prima del X o XI secolo [2]), si venne effettuando quel rivolgimento, che già

§ 71. [1]) Al modo stesso che la decania coincidette per lo più col *gau*, così la parrocchia con la *centena*. Ved. Lamprecht, Wirthschaftsleben im Mittelalter, Leipz. 1886, 1, 1, 244. Conseguentemente la parrocchia abbracciò normalmente almeno un miglio quadrato, ma ve ne furono anche di quelle aventi una cerchia superiore alle quattro miglia quadrate, ib. 253. Così la parrocchia di Nachtsheim sotto l'arciv. Hetti di Colonia (814-47) aveva coi suoi due villaggi un distretto di più che quattro miglia quadrate, che ora è diviso in 7 parrocchie, ib. 250. Ved. Hatch, Grundleg, 44.

[2]) Così in Germania. Worms ha già sotto il vescovo Burchardo quattro parrocchie, Magonza e Colonia già nel VIII secolo più chiese. Liebe, D. kommunale Bedeutung d. KSpiele in d. deutsch. Städten, Berl. 1885, 19, 46. — Quanto all'Italia contro l'opinione di alcuni (Muratori, Ant. it., VI, 359), che le ritengono già esistenti nel IV sec., ved. Lupi, Op. cit., Diss. 2, c. 16. Nardi, Op. cit., II, 468 sgg., Hinschius, Dir eccl., II, 278 sgg., che le pongono dopo il mille.

erasi compiuto nel contado, e ciò quando le città vescovili piccole in origine allargarono la loro cerchia, i loro cittadini vi fondarono più chiese, per le quali ottennero i diritti parrocchiali, la vita in comune dei canonici venne meno e fra vescovi e capitoli cominciò a manifestarsi una opposizione di interessi.

4. La Germania non ebbe tuttavia durante il medioevo una regolare e metodica divisione in parrocchie, specialmente perchè i chiostri e i capitoli stessi spesso innalzavano chiese, o ne ricevevano in regalo delle già costrutte, e vi esercitavano essi stessi i diritti parrocchiali o ve li facevano esercitare da chierici *(vicarii)* da loro istituiti e stipendiati contro le prescrizioni del diritto e perfino solo a tempo. Agli inconvenienti, che da tali così dette incorporazioni [3]) venivano alla cura d'anime [4]), tentò di ovviare in qualche modo il concilio di Trento (ved. § 113); ma essi non furono pienamente tolti di mezzo per quanto riguarda la Germania se non per opera della secolarizzazione dei chiostri e dei capitoli.

II. Secondo l'odierno diritto parroco (*parochus, pastor, curatus, rector*) è quell'ecclesiastico, che amministra, per regola [5]) in una frazione della diocesi, la cura d'anime, in forza di un ufficio stabile a lui conferito dal vescovo. La chiesa considera l'ufficio dei parrochi come una istituzione umana, onde incerta è la loro po-

[3]) Ved. § 113, 3.

[4]) Centum grav. nat. germ. (1522-23) c. 86. (Schilter *de lib. eccl.* p. 917): *Pleraeque item parochiales ecclesiae, monasteriis, praelatis aliisque ecclesiarum curatorum rectoribus, incorporationis (ut vocant), seu alio quopiam iure, subditae sunt: quas etsi ipsi juxta canonum constitutiones, per sese providere teneantur, ubi aliis elocant gubernandas, beneficiorum dotem ac decimas, plerumque sibi ipsis reservant, et praeterea tam enormibus absentiarum pensionibus gravant atque onerant ut conducticii isti parochi, eorumque vicarii, viceplebani, sacellani, coadjutores, caeterique conductarum ecclesiarum administratores, competentem sustentationem, decentiaque alimenta inde habere nequeant. Quo fit (nam unde conducticii isti pastores et mercenarii vivant, habeant oportet), ut illicitis exactionibus locatas sibi oviculas, misere depraedent, dilanient, omnemque substantiam tantum non absumant. Postquam enim altaris, baptismique sacramenta administranda sunt, Primus, Septimus, Tricesimus, Anniversariusque dies peragendus, auricularis confessio audienda, mortui sepeliendi et quidquid denique reliquum est, quod ad vita functorum ceremonias observandas operae pretium arbitrantur, id gratuito faciunt nequaquam, sed tantum exigunt, extorquent, exsugunt, quantum misera plebecula, vel cum summo suo dispendio praestare difficulter potest talesque exactiones usque ad summum indies augent atque accumulant, nonnumquam quoque excommunicationis fulmine ad solvendum adigunt, plerosque etiam, quibus per inopiam non licet, ad celebranda vita functis obsequia anniversarios et alias eius farinae ceremonias compellere conantur.*

[5]) Eccezioni: *parochiae gentiliciae*, in cui l'ufficio del parroco riguarda non un determinato luogo, ma determinate persone. Ved. Ferraris, Promp. Bib., v. *parochia*, n. 17.

sizione giuridica, poichè mentre secondo una opinione respinta come ereticale da Pio VI [6]) essi sarebbero compartecipi del reggimento della chiesa, secondo un'altra sarebbero invece aiutanti amovibili del vescovo [7]), e secondo una terza infine membri subordinati bensì, ma istituiti in modo definitivo. Fra il secondo e il terzo di tali principî oscilla il diritto vigente, per quanto però in questi ultimi tempi si siano venuti facendo per parte della chiesa tentativi sempre più vigorosi, per tradurre in atto il primo di essi.

III. L'ufficio di parroco, a cui non è unita nessuna giurisdizione, abbraccia l'amministrazione dei sacramenti (eccettuati quelli riservati al vescovo), la predicazione, la sorveglianza sulle scuole ed il tenere i registri dello stato civile; a proposito dei quali però è oggidì venuto meno l'incarico che per l'addietro dava loro lo stato [8]). Queste facoltà si restringono entro i confini della parrocchia ed alle persone che vi sono domiciliate (*quidquid est in parochia est etiam de parochia*) [9]), cosicchè nè un clerico può entro la parrocchia com-

[6]) Bolla di Pio VI. *Auctor fidei* 1794 (Richter, Corp. iur. can. II, Append., 148). Condanna delle proposizioni del sinodo di Pistoia: II. *Propositio, quae statuit: « Potestatem a Deo datam ecclesiae, ut communicaretur pastoribus, qui sunt eius ministri pro salute animarum, » — sic intellecta, ut a communitate fidelium in pastores derivetur ecclesiastici ministerii ac regiminis potestas: Haeretica.*

[7]) *Articles organiques.* art. 60 (Dupin, Manuel, p. 230): *Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix. Il sera en outre établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger; art. 61: Chaque évêque de concert avec le préfet réglera le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au gouvernement et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation: art. 62: Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l'autorisation expresse du gouvernement. art. 63: Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques; art. 31: Les vicaires et desservants exercent leur ministère sous la surveillance et la direction des curés. Ils seront approuvés par l'évêque et révocables par lui.* (Ibid. p. 221). Così in Irlanda: Mejer, Propag., 2, 15; America del Nord: Schneemann, Arch., 22, 134. I parrochi ed i parrochi succursali non si distinguono già solo per il maggior reddito beneficiario del primo, ma perchè egli è inamovibile. La differenza fra parrocchia succursale e missionaria stà in ciò, che di quest'ultima può essere cambiata ad arbitrio la durata.

[8]) Ved. sopra p. 269, n. 4, quanto all'Italia. Ove è pure cessato con la legge Casati, $^{13}/_{11}$ 1859, estesa poi a tutto il regno, ogni diritto dei parrochi di sorvegliare le scuole, rimanendo ad essi solo quello (L. Casati, 325; Regol. $^{15}/_{9}$ 1869, 36) di esaminare gli allievi delle scuole element. sopra l'istruz. religiosa. Rivarolo, Op. cit., 449. Scaduto, Manuale, II, 630. Il parroco nella cui cura è collocato lo stabilimento penale, è di pien diritto membro della commissione visitatrice delle carceri. Reg. gen. carc., $^{1}/_{2}$ 1891, 47.

[9]) C. Trident. Sess. XXIV. de reform. c. 4: *Moneatque episcopus populum diligenter, teneri unumquemque parochiae suae interesse, ubi commode id fieri potest, ad audiendum verbum dei.* Ved. Helfert, nell'Arch. di Weiss., 5, 11 sgg.

piere atti proprii del parroco, senza permesso sufficientemente motivato di questo, nè un parroco può tali atti compiere trattandosi di non parrocchiani, senza permesso del parroco *proprius* di questi ultimi. Questi diritti esclusivi dei parrochi[10]) furono nel diritto più recente tanto in un senso come nell'altro violati, e non solo coi privilegi accordati agli ordini monastici, ma anche con ciò che fu fatta facoltà ad ecclesiastici stranieri, purchè muniti del consenso del papa o del vescovo, di fungere nella parrocchia[11]); mentre d'altra parte l'intervento personale del parroco venne considerato come obbligatorio[12]), solo più quando si tratti del battesimo, della celebrazione del matrimonio, della sepoltura, dell'estrema unzione, della comunione pasquale, spesso ancora non senza altre eccezioni, e sopra tutto poi quasi ovunque in Germania per opera della legislazione laica solo quando si tratti di appartenenti alla confessione cattolica[13]). Il parroco può eziandio permettere che i suoi parrocchiani facciano compiere da un altro ecclesiastico quelle funzioni che a lui spetterebbero, anzi egli può esservi costretto per legge particolare di qualche stato (Prussia).

[10]) Ved: Prussia: Dir. com. territ., II, 11, §§ 268, 418, 283, 286, 287, 288; e Legge del $^{3}/_{6}$ 1876, 1.

[11]) Baden: Leg. del $^{2}/_{4}$ 1872, 1. — La facoltà canonica del vescovo non è punto del resto arbitraria.

[12]) In varî casi si ammettono eccezioni ai consueti rapporti parrocchiali, cioè: quando in un grande distretto parrocchiale si concede a nuove chiese una incompleta parrocchialità, per modo che i diritti parrocchiali dell'*eccl. mater* sono bensì ristretti, ma alla *filia* non spetta affatto oppure non intieramente il diritto di battezzare (vedi, quanto all'Italia. Nardi, Op. cit., II, 491; Scherer, D. ec., I, 640, n. 46); quando più persone posseggono in *solidum* i diritti parrocchiali, il che per vero è in contraddizione col concilio di Trento; e infine trattandosi di chiese cattedrali e collegiali. In quelle il vescovo delegava dapprima l'esercizio delle sue facoltà parrocchiali all'*archipresbyter* (*de urbe*), il quale divenne poi decano del capitolo; ma in seguito caddero i diritti parrocchiali per lo più nelle mani dei capitoli. Ancor oggi i capitoli bavaresi e dell'antica Prussia hanno la *cura animarum* nella chiesa cattedrale (*cura habitualis*) e la fanno esercitare da un canonico a ciò delegato (*cura actualis*). — In Italia occorrono più frequenti che non altrove esempi di cure d'anime spettanti ai capitoli cattedrali, alle collegiate, e a quelle chiese ricettizie, o communie, o capellanie corali, di cui ved. sopra § 66, n. 4. Parroco in tal caso è la corporazione, che esercita la cura: *a*) o mediante un vicario perpetuo od amovibile, che ha quindi la cura d'anime effettiva, cioè attuale, mentre alla corporazione non resta se non la pura cura d'anime abituale; *b*) o promiscuamente; *c*) o alternativamente (*per turnum*, per ebdomada). Una forma giuridica affatto diversa è quella della cura d'anime spettante al capitolo in più parrocchie, distinte dalla cattedrale. Ved. Hinschius, Dir. eccl. II, 304; Zecca, Comm. alla legge sulla liquid. dell'Asse eccl., Chieti 1867, 233. 237. 292; Rivarolo, Op. cit., 272 sgg.

[13]) Austria: Leg. del $^{25}/_{5}$ 1886, 9. Prussia: Dir. com. territ., II, 11, 261; Legge del $^{14}/_{5}$ 1873, § 3, 9.

IV. Anche i parrochi possono avere degli aiutanti e dei rappresentanti[14]):

a) cappellani curati con stabile ufficio di cura d'anime;

b) capell. simplices, con un proprio benefizio, ma solo con determinati obblighi conformi alla istituzione;

c) cooperatores, senza speciale benefizio, assunti dal parroco dietro consenso del vescovo, o posti da questo a fianco del parroco;

d) vicarii, nominati dal vescovo in caso di incapacità o di giustificata assenza del parroco, o anche per amministrare delle parrocchie vacanti fino a che vengano nuovamente occupate, indipendenti dal parroco nella gestione del loro ufficio, amovibili *ad nutum* per parte del vescovo.

V. Il complesso dei fedeli raccolti intorno ad una chiesa parrocchiale, costituisce la parrocchia. Frequentemente durante il medioevo questa assumeva come persona giuridica una posizione indipendente di fronte al parroco[15]), ma a poco a poco essa si ridusse a non essere più se non una frazione locale della amministrazione parrocchiale, priva dei diritti delle corporazioni[16]). Tuttavia il diritto comune territoriale prussiano riconobbe la personalità giuridica alle comunità parrocchiali cattoliche[17]), e le moderne leggi ecclesiastiche hanno ad esse accordata quella stessa compartecipazione all'amministrazione del comune patrimonio ecclesiastico[18], ch'esse hanno conceduta alle comunità evangeliche, le quali si amministrano da se stesse.

VI. Siccome il diritto ecclesiastico cattolico non riconosce alla

[14]) Ved. § 112, 8. Denenburg, Étude can. sur les vicaires par., Par., Tournay, Leipz. 1871. Kohn, Arch., 40, 1. Zimmermann, Arch., 42, 410.

[15]) La comunità medioevale dà al parroco la concessione di riscuotere le decime, presenta al patrono per mezzo di una deputazione un certo numero di candidati alla carica di parroco, e sovente ha facoltà di eleggere il sagrestano e il campanaro. Nel caso che essa stessa avesse il diritto di patronato, allora amministrava indipendentemente i beni della chiesa, e concedeva tutt'alpiù al parroco una prerogativa onorifica a proposito degli atti giuridici. Nel caso che patrono fosse una terza persona, allora aveva luogo una amministrazione di beni combinata, che si fondava su di un contratto Ved. Lamprecht, Wirthschaftsleben, 1, 1, 239 sg. Woltersdorf, D. Rechtsverh. d. Greifswalder Pfarrkirchen in Mittelalter, Greifswald 1888, 13. 40 (benchè il magistrato non fosse patrono, esso però al principio del sec. XIV esercitava una certa influenza nell'istituire i provveditori, ratificava certi atti di amministrazione, chiedeva la resa dei conti). Intorno al diritto che le comunità potevano avere di eleggere i parrochi, vedi sotto § 118.

[16]) Erroneamente Meurer, Begr. u. Eigenthüm. d. heil. Sachen (Düsseld. 1885), 2, 155.

[17]) Vedi sotto § 175, così anche Württemb.: Leg. del $^{4}/_{6}$ 1887, 1. Baden: Leg. del $^{27}/_{7}$ 1888, 1.

[18]) Vedi sotto § 182.

comunità nessun diritto, così non ha posto perchè se ne possa far parte nessuna altra condizione, se non quella di esser domiciliato nel territorio della parrocchia. Per contro le moderne leggi dello stato, nel concedere una amministrazione autonoma alle comunità, richiedono nei membri di queste, che vogliano prendervi parte in seguito ad elezione degli organi amministrativi, l'adempimento di certi requisiti, i quali riguardano l'esercizio dei loro diritti civili [19]).

VI. Eccezioni alla regolare organizzazione.

§ 72. — 1. Le Esenzioni.

[Joh. de Prosperis, Tract. de territorio separato nullius, Rom. 1712. Thomassin., P. 1, l. 3, c. 26-41. Scherer, D. eccl.. § 76].

I. Si chiamano esenti [1]) certi vescovadi che non appartengono a nessuna provincia arcivescovile e che non sono sottoposti alle autorità di nessun metropolitano, ma stanno direttamente sotto il papa. Il loro numero era piccolo già nel medioevo, e lo è tanto più oggidì [2]). I vescovadi esenti dovevano, per poter prender parte ai sinodi provinciali, unirsi in modo definitivo ad un arcivescovo limitrofo. Per contro i loro tribunali non sono punto soggetti a quello di tale arcivescovo come a tribunale di seconda istanza, poichè la seconda istanza viene formata in altro modo, che non è dappertutto uguale.

II. Nell'interno del vescovado gli eserciti sono esenti dalla giurisdizione episcopale, ed in alcuni stati venne creata una speciale cura d'anime militare, alla cui testa sta in Austria il *Feldbischof*

[19]) Sesso mascolino, maggiore età (Württemb., Baden: 25 anni), indipendenza, possesso dei diritti civili e così via. Ved. Prussia: Leg. del $^{20}/_{6}$ 1875, 25 sg. Württemb. Leg. del $^{14}/_{6}$ 1887, 4 sg. Baden, Leg. $^{16}/_{7}$ 1888, 4.

§ 72. [1]) Tali esenzioni esistettero per i territorî delle missioni, e quando si innalzava un chiostro esente a sede vescovile; talvolta esse ebbero pure origine da ragioni di natura politica, ma più spesso dalle aspirazioni dei vescovi ambiziosi; onde non può punto vedersi in ciò un preordinato tentativo della sede romana per abbattere le facoltà dei metropolitani.

[2]) In Isvizzera non vi è affatto nessuna unione sotto i metropolitani, e quindi sono tutti esenti. — Ved. per l'Italia Hinschius, Dir eccl., II, 333. — Circa le cappelle esenti dei sovrani cattolici, ved. Carafa, De capella regis utriusq. Siciliae et aliorum principum, Roma 1749; Binterim, Von der Kapelle u. d. Kapellänen d. Königs von Sicilie, in Denkwürdigheiten, II, 1, 1825, 187 sgg. Scaduto, Stato e Ch. nelle Due Sicilie, Palermo 1887, 168. 432. 465; Scherer, D. eccl., I, 424, n. 11.

apostolico nominato dall'imperatore, in Prussia il *Feldpropst,* istituito al tempo stesso come *ep. i. p.,* residente in Berlino, nominato dal papa d'accordo e dietro proposta dell'imperatore e da quest'ultimo istituito [3]).

III. *Praelati nullius* (*dioeceseos*), cioè prelati, i quali tengono il governo ecclesiastico in territorî indipendenti da qualsiasi diocesi [4]), s'incontrano massimamente in Italia; non più in Germania.

IV. Gli istituti religiosi erano per legge esenti dall'autorità parrocchiale e spesso per privilegio [5]) anche da quella del vescovo. Questa esenzione fu in quest'ultima parte invalidata dal concilio di Trento, e anche le legislazioni secolari [6]) nell'intento di creare una amministrazione ecclesiastica unica si sono pronunciate contro tali esenzioni.

§ 73. — 2. **L'organamento delle Missioni.**

[Andreucci, Hierarchia eccl., t. 1. Mejer, Die Propaganda, ihre Provinzen u. ihr Recht, Götting. 1852 1-2. Pieper, Die Propaganda-Congregat. u. d. nordische Mission im XVIII Iahrh., Köln 1886].

I. Un organamento, proprio delle missioni, erasi sviluppato prima che si fondasse la *Congregat. de propaganda fide* (1622) unicamente in Irlanda ed in Scozia, ove la propagazione del cristianesimo avvenne per opera dei monaci ed ove i chiostri da poco costrutti diventarono il centro della vita ecclesiastica. Tutte le altre missioni (per cui fin dal secolo VI si hanno esempi di autorizza-

[3]) Ferraris, V. *Cappellanus militum.* Arch., 21, 456; 32, 83. 280. Leonhard, Verf. der Militärseelsorge in d. k. k. österr. Staaten, Wien 1842. Circ. austr. del $^{30}/_{8}$ 1883, Arch., 51, 163. Lünnemann, Handb. d. kath. Militärseelsorge Preuszens. Köln 1870. Friedberg, D. Staat. u. d. Bischofswahlen, 479 sgg. La *Feldpropstei* abolita in Prussia nel 1873, vi fu di nuovo istituita nel 1888. In Francia l'*aumônerie militaire* fu abolita con legge del $^{8}/_{7}$ 1880. Ravelet-Code, Append., 1. — In Italia non venne più l'ufficio di cappellano militare mantenuto, se non negli Ospedali militari e nella Accademia navale, ved. Scaduto, Man., II, 645 Cod. eccl., III, 983.

[4]) Delle 18 prelature *nullius*, segnate in La Gerarchia cattolica, Roma 1886, 337 sgg., 12 appartengono all' Italia. I *praelati nullius* si distinguono quindi dai *praelati cum iurisdictione quasi episcopali*, i quali del resto secondo il concilio di Trento rimanevano sotto certi rispetti sottoposti alla giurisdizione episcopale. Qui il territorio spetta alla casa della comunità, e la *iurisdictio* si limita ai laici che prestano servizio nella casa. — Ved. De Prosperis, Op. cit., qu. 2, n. 17. 19. 30.

[5]) Intorno al privilegio di papa Zacharia a Bonifac. ved. Harttung, Diplom. hist. Forschungen (Gotha 1879), 228.

[6]) Prussia: Dir. com. terr., II, 11, 116; Decret. dello stato delle Prov. eccl. dell'alto Reno del $^{30}/_{1}$ 1830, 2. Weiss. Corp. iur. 314.

zione da parte del pontefice, la quale non divenne però necessaria se non col trionfare del sistema papale), e perfino gli ordini dei Francescani e dei Domenicani, a tal fine fondati nel XIII secolo, mantennero il consueto organamento ecclesiastico, cioè quello dei vescovadi; anzi lo stesso organamento irlandese-scozzese finì per essere trasformato in quest'ultimo per opera della curia romana (Agostino, Bonifacio).

II. La Propaganda venne a costituire il centro di tutto il complesso delle missioni. Sotto la sua autorità stanno tutte le *terrae missionis* [1]), così dette in contrapposto alle *provinciae sedis ap.*, cioè tutte quelle terre, ove la chiesa cattolica vuol mettere piede per la prima volta o riguadagnare il posto perduto; ed ogni organo delle missioni ripete da essa le sue facoltà (*facultas*), rivocabili, scritte (*literae patentes*), ora normali ora anche più ampie.

1. Il capo (*praefectus apostolicus*) di un'impresa missionaria è un prete, il quale allorchè si formano delle comunità (*stationes*) [2]), assume la giurisdizione su di esse e sui preti che vi funzionano in modo simile a quello dei parrochi. Ma poichè egli non può ordinare, così diventa necessario:

2. cambiare il *praefectus* in un *vicarius apostolicus* [3]), il quale ha l'*ordo* episcopale, esercita funzioni vescovili (*iur. quasi ordinaria*), ma è al pari del *praefectus* amovibile dall'ufficio. Egli è coadiuvato dal vicario generale, che devesi istituire subito, dai *coadiutores c. spe succ.*, e dai provicari.

3. Il terzo stadio di questo svolgimento, il quale però può anche seguire immediatamente il primo, è l'innalzamento dell'organamento delle missioni ad organamento vescovile, come accadde per l'America del nord, il Canadà, l'Inghilterra, l'Irlanda, l'Olanda [4]),

§ 73. [1]) Asia, Africa, Australia, America del Nord, Canadà, Svezia, Norvegia, Danimarca, Russia, Turchia, Stati danubiani, Inghilterra, Irlanda, Scozia, Olanda, Lussemburgo.

[2]) Tali *stationes* (parrocchie delle missioni) possono essere istituite anche in territorî non sottoposti alle missioni, come viceversa nei territorî delle missioni possono fondarsi effettive e stabili parrocchie con parrochi istituiti definitivamente ed irrevocabilmente (p. e. in Irlanda: Mejer, Propag., 2, 15; Berlino: Arch., 27, 97).

[3]) Vedi intorno a tale vicario, che si incontra anche nelle *sedes impeditae*, sopra § 66.

[4]) Dopo la Riforma rimasero in Olanda dei capitoli, i quali eleggevano l'arcivescovo di Utrecht. Questi fungeva pure come pastore supremo nei cinque vescovadi non ancora occupati. La questione, se egli fosse solo vicario apostolico o effettivamente ordinario, produsse al principio del secolo XVIII lo scisma dell'Arciv. di Utrecht. Reusch, Index, 2, 712.

l'Australia, il Lussemburgo, la Scozia e il Giappone[5]). I vescovi missionarî sono consacrati nella loro diocesi, hanno in forza del loro ufficio tutti i diritti episcopali, e talvolta, siccome mancano qui spesso i capitoli che loro pongano delle limitazioni, diritti anche maggiori che non i vescovi ordinarî. Essi sono sottoposti alla Propaganda, però con quelle garanzie dell'indipendenza vescovile, che sono proprie del diritto comune.

4. Nel caso che l'organizzazione non sia ancora giunta al punto che vi si possano istituire dei metropolitani, la Propaganda stessa esercita le facoltà di sorveglianza proprie di questi o per mezzo di vicini nunzii, o per mezzo di proprî *visitatores ap.*, o per mezzo di *delegati ap.*, cioè commissari speciali con mandato particolare[6]).

§ 74. — VII. I doveri dei Ministri ecclesiastici.

[Antonelli, Tr. de iurib. et onerib. cleric., Ven. 1716. Stefanucci, Diss. de cleric. recid., Rom. 1750. Henry, De residentia beneficiatorum, Lovanii 1863. Thomassin, P. 2, l. 2, c. 44-46, l. 3, c. 30-36. Hinschius, D. eccl., §§ 155-158. Scherer, D. eccl., § 78].

I. La posizione dei ministri ecclesiastici per rispetto alla chiesa non costituisce una obbligazione di diritto civile, che costringa a singole prestazioni, ma richiede l'impegno di tutta quanta la per-

[5]) Création de l'Évêché de Luxemburg par loi du $^{30}/_{4}$ 1873, Lux. 1873. Per l'Inghilterra vedi Knights, Arch., 34, 3; 35, 3, 217. Per la Scozia la bolla di papa Leone XIII ($^{4}/_{3}$ 1878), Arch., 40, 165. Al modo stesso Leone XIII staccò nel 1884 dal territorio tunisino delle missioni un distretto e vi innalzò l'arciv. di Cartagine (Acta S. Sedis, 17, 209 [Rom. 1885]), e creò con la bolla del $^{1}/_{9}$ 1886 (ib. 19, 176) la provincia ecclesiastica di Goa con tre suffraganei, mutando al tempo stesso in vescovati gli altri vicariati indiani e la prefettura del Bengala. Secondo la convenzione del $^{23}/_{6}$ 1886 (ib. 185) conchiusa col re del Portogallo, venne a questo attribuito il diritto di patronato per la provincia di Goa e per le quattro diocesi, cosicchè quando una sede si faccia vacante i vescovi della provincia ed il metropolitano propongono tre candidati, dei quali uno è dal re presentato al pontefice.

[6]) La Germania, la quale, ove esiste la costituzione vescovile non è *terra missionis*, possiede il seguente organismo di missioni: 1° Il vicario apostolico per il regno di Sassonia in Dresda, il quale è al tempo stesso prefetto apostolico per il Meissen e la Lausitz. Egli è *e. i. p.*, è nominato dal papa dietro proposta del re e viene da questo confermato. A lui è sottoposto il concistorio cattolico di Dresda (Legge sass., $^{23}/_{8}$ 1876, 17); 2° Il vicariato apostolico per i paesi dell'Anhalt (1834), tenuto dal vescovo di Paderborn; 3° Il vicariato apostolico del nord, di cui è incaricato dal 1841 in poi come provicario il vescovo di Osnabrück, e che comprende il Mecklenburg, il Lauenburg, l'Holstein, lo Schleswig, le città anseatiche e la Danimarca; 4° Delle delegazioni apostoliche, vale a dire un governo di missioni unito in modo durevole a un vescovado, e ciò pei vescovadi di Breslavia (Marca brandeburgense, Pomerania) e di Paderborn (Prussia: Territ. sulla sinistra dell'Elba).

sonalità in servizio della chiesa. Cosicchè i doveri dei ministri ecclesiastici non sono affatto suscettivi di essere giuridicamente regolati, nè si possono neppure enumerare, e non sono soltanto di natura giuridica, ma anche morale. Il fatto, che ciò nonpertanto la chiesa cerchi mediante il suo potere disciplinare di assicurarsi del loro adempimento, trova la sua ragione di essere nella natura della chiesa, a cui spetta tanto la cura della morale come quella del diritto da essa regolato.

II. Una speciale elaborazione giuridica ricevettero i seguenti doveri dei ministri ecclesiastici:

1. L'obbedienza. L'organizzazione ecclesiastica si compone di cariche gerarchicamente graduate, delle quali la più alta solo allora può compiere le sue funzioni, quando dalla più bassa sia prestata l'*obedientia* [1]). Una speciale promessa d'obbedienza nell'atto dell'ordinazione non è però richiesta se non dal secolo VII in poi, e del resto solo per disposizione di diritto particolare [2]). Del resto, per quanto Bonifacio abbia prestato un giuramento d'obbedienza [3]) e per quanto alcuni papi abbiano obbligati dei metropolitani a fare un giuramento d'omaggio sul genere del giuramento feudale prestato da Roberto Guiscardo alla Santa Sede [4]), bisogna però considerare che il primo di questi fatti non ebbe conseguenza di sorta, e che il secondo dimostra bensì benissimo le aspirazioni della curia romana, ma non che essa le abbia potute pienamente raggiungere.

a) Soltanto nel secolo XII si fissò nella pratica, e soltanto per opera di Gregorio IX fu sancito per legge [5]) l'obbligo degli arcivescovi di prestare nell'atto della consacrazione e del conferimento del pallio un giuramento di fedeltà al pontefice.

b) Fin dal secolo IX i vescovi nell'atto della consacrazione facevano dei voti giurati di obbedienza per rispetto ai loro metropo-

§ 74. [1]) All'*obedientia* corrisponde la *praecedentia*. La quale però serve anche ad indicare i rapporti fra i varî gradi. vedi al proposito Phillips, D. eccl., 2, 148 sg. Hinschius, D. eccl., § 101 e i lavori ivi cit.

[2]) c. 10. C. Tolet. IX, 675. D. 23, c. 6. — In Italia fin dal VI sec. i vescovi sottoposti alla Sede rom. prestano giuramento di fedeltà, ved. Hinschius, D. eccl., II, 199, n. 7. Anzi nell'Italia superiore nell'VIII sec. i chierici, a cui era nell'atto stesso dell'ordinaz. assegnata una chiesa, promettevano l'obbedienza con giuramento, e stipulando per di più una pena pecuniaria, ved. Muratori, Ant. it., VI, 371. 412; il che venne da Ludovico il Pio proibito ai vescovi longobardi (capit. 818-819, c. 16, ed. Boret., 278); ved. Scherer, Dir. eccl., I, 445, n. 57; Tamassia, Longob., Franchi e Chiesa rom., Bol. 1888, 199 sgg.

[3]) Vedi sopra § 12, 6.

[4]) Presso Pitra, Noviss. Analecta, 1, 478.

[5]) c. 4 X (1, 6); c. 4 X (2, 24).

litani; e l'uso ne divenne generale nel secolo XI. Ma, nonostante che ancora il concordato di Vienna li abbia riconfermati, essi vennero meno fin dal XV secolo, e vi si sostituì quando la conferma e consacrazione dei vescovi passò al pontefice, un giuramento di obbedienza da prestarsi a quest'ultimo. Questo giuramento è in vigore ancora nel diritto odierno tanto pei vescovi come per gli arcivescovi [6]).

[6]) Giuramento della consacrazione dei vescovi pruss., annoveresi e dell'alto Reno (Friedberg, Staat. u. Bischofswahlen, Aktenst., p. 225): *Ego . . . electus ab hac hora in antea fidelis et obediens ero B. Petro Sanctaeque Apostolicae Romanae ecclesiae et Domino nostro . . . papae . . . eiusque successoribus canonice intrantibus. Non ero in consilio consensu vel facto ut vitam perdant seu capiantur mala captione vel in eos violenter manus quomodolibet ingerantur aut iniuriae aliquae inferantur, quovis quaesito colore. Consilium vero quod mihi credituri sunt per se aut Nuntios seu literas ad eorum damnum me sciente nemini pandam, Papatum Romanum et Regalia Sti Petri adiutor eis ero ad retinendum et defendendum contra omnem hominem. Legatum Apostolicae Sedis in eundo et redeundo honorifice tractabo ac in suis necessitatibus adiuvabo. Iura, honores privilegia et auctoritatem sctae Romanae Ecclesiae ac Domini Nostri Domini Papae et Successorum praedictorum conservare, defendere, augere et promovere curabo. Non ero in consilio, tractatu vel facto in quibus contra ipsum Dominum nostrum vel eamdem Romanam ecclesiam aliqua sinistra vel praeiudicialia Personae, iuris, honoris, status et potestatis eorum machinetur; et si talia a quibuscunque procurari novero vel tractari impediam hoc pro posse et quanto citius commode potero, significabo eidem Domino Nostro aut alteri per quem ad ipsius notitiam pervenire possit. Regulas Sctorum Patrum, Decreta, ordinationes, dispositiones, reservationes, provisiones et Mandata Apostolica totis viribus observabo et faciam ab aliis observari.* (Qui segue nella forma comune, le parole, che il papa concedette fossero tolte: *Haereticos, schismaticos et rebelles eidem Domino nostro vel successoribus praedictis pro posse persequar et impugnabo). Vocatus ad Synodum veniam nisi praepeditus fuero canonica praepeditione. Apostolorum Limina singulis quadrienniis* (nella forma comune: *triennii*s) *personaliter et per me ipsum visitabo ac Domino Nostro et Successoribus praefatis rationem reddam de meo pastorali officio ac de rebus omnibus ad meae ecclesiae statum, ad Cleri et populi disciplinam, ad animarum denique quae meae fidei traditae sunt salutem quovis modo pertinentibus, et vicissim mandata Apostolica hum. accipiam et quam diligentissime exequar. Quod si legitimo impedimento detentus fuero, praefata omnia adimplebo per certum Nuncium ad hoc speciale mandatum habentem de gremio Capituli, aut alium in Ecclesiastica Dignitate constitutum seu alias Personatum habentem, aut his mihi deficientibus per aliquem Presbyterum saecularem vel Regularem spectatae probitatis et Religionis, de supradictis omnibus plene instructum. De hoc autem impedimento docebo per legitimas probationes ad S. Romanae Ecclesiae Cardinalem proponentem in Congregatione sacri Concilii per supradictum Nuncium transmittendas. Possessiones vero ad mensam mei Episcopatus pertinentes non vendam neque donabo neque impignorabo neque de novo infeudabo aut aliquo modo alienabo etiam cum consensu capituli Ecclesiae meae inconsulto Romano pontifice* (qui segue nella forma comune): *Et si ad aliquam alienationem devenero, poenas in quadam super hac edita constitutione contentas eo ipso incurrere volo. Sic me Deus etc.) ac constitutionem super prohibitione investiturarum Bonorum Iurisdictionalium de Anno MDCXXV editam curabo. Haec omnia et singula eo inviolabilius curabo, quo certior sum*

c) Per quanto fin dal secolo VIII venga fatto obbligo ai ministri ecclesiastici minori di prestare giuramento al vescovo, esso non venne però mai imposto per legge generale. Onde ancora oggidì i soli chiamati ad un ufficio avente cura d'anime sono ora per diritto consuetudinario, ora per particolare ordinanza, tenuti a prestare uno speciale giuramento di obbedienza — senza contare cioè l'obbligo dell'obbedienza ch'essi si assumono nell'atto dell'ordinazione. Il concilio di Trento richiede dai beneficiati con cura d'anime un giuramento di fedeltà al papa.

d) Il giuramento non mette in essere l'obbligo dell'obbedienza, ma gli aggiunge soltanto valore. L'obbedienza non ha punto a essere cieca, ma devesi prestare ai superiori solo per gli ordini emanati nella cerchia della loro competenza, e solo nel caso che essi siano formalmente corretti. Si comprende poi facilmente che l'obbedienza verso lo stato, ancorchè non promessa con giuramento, non deve patire alterazione per opera di quella dovuta alla chiesa, per quanto giurata.

2. In un coi voti d'obbedienza debbono i candidati alla cura di anime — e per conseguenza anche i candidati ai vescovadi — fare una professione di fede secondo una formula stabilita nell'anno 1564 ed ampliata nel 1877 [7]). Per contro è venuta meno la *professio fidei* del papa.

3. L'obbligo della residenza. Già in antico gli stati e la chiesa emanarono disposizioni per impedire ai vescovi di lasciare i loro vescovadi senza permesso; ed anche gli ecclesiastici minori avevano bisogno per poter viaggiare dell'assenso del vescovo. Però una disposizione generale per tutta la chiesa fu presa solo nel 1179 [8]); ma essa non potè scongiurare gli abusi, a cui voleva por riparo. Per quanto riguarda il diritto odierno il concilio di Trento [9]) creò

nihil in eius contineri quod fidelitati meae erga ser. . . . Regem, eiusque ad thronum successores debitae adversari possit.

[7]) Arch., 37, 466.

[8]) c. 3. X (3, 4).

[9]) C. Trident. Sess. XXIII, *de reform.* c. 1: *Omnes patriarchalibus, primatialibus, metropolitanis ac cathedralibus ecclesiis quibuscunque quocunque nomine et titulo praefectos, etiam si sanctae Romanae ecclesiae cardinales sint, obligari ad personalem in sua ecclesia vel dioecesi residentiam, ubi iniuncto sibi officio defungi teneantur, neque abesse posse, nisi ex causis et modis infra scriptis. Nam quum* Christiana caritas, urgens necessitas, debita obedientia, ac evidens ecclesiae vel reipublicae utilitas *aliquos nonnumquam abesse postulent et exigant, decernit eadem sacrosancta synodus, has legitimae absentiae causas a beatissimo Romano Pontifice, aut metropolitano, vel*

pei vescovi, pei parrochi, e pei canonici l'obbligo della residenza, cioè l'obbligo di amministrare personalmente l'ufficio loro commesso, e quindi di risiedere nel luogo dove l'ufficio è istituito, oppure in luogo, che permetta loro di attendere regolarmente alla sua amministrazione. E ciò sotto minaccia d'una pena, in cui i primi incorrono quando essi senza permesso abbandonano il luogo del

eo absente suffraganeo episcopo antiquiori residente, qui idem metropolitani absentiam probare debebit, in scriptis esse approbandas; nisi quum absentia inciderit propter aliquod munus et reipublicae officium episcopatibus adiunctum, cuius quoniam causae sunt notoriae et interdum repentinae, ne eas quidem significari metropolitano necesse erit. Ad eundem tamen cum concilio provinciali spectabit iudicare de licentiis a se vel a suffraganeo datis, et videre, ne quis eo iure abutatur, et ut poenis canonicis errantes puniantur. Interea meminerint discessuri, ita ovibus suis providendum, ut, quantum fieri poterit, ex ipsorum absentia nullum damnum accipiant. Quoniam autem qui aliquantisper tantum absunt ex veterum canonum sententia non videntur abesse, quia statim reversuri sunt: sacrosancta synodus vult, illud absentiae spatium singulis annis, sive continuum sive interruptum, extra praedictas causas nullo pacto debere duos aut ad summum tres menses excedere, et haberi rationem, ut id aequa ex causa fiat et absque ullo gregis detrimento; quod an ita sit, abscedentium conscientiae relinquit, quam sperat religiosam et timoratam fore, quum Deo corda pateant, cuius opus non fraudulenter agere suo periculo tenentur. Eosdem interim admonet et in Domino hortatur, ne per illius temporis spatium, Dominici Adventus, Quadragesimae, Nativitatis, Resurrectionis Domini, Pentecostes item et Corporis Christi diebus, quibus refici maxime et in Domino gaudere pastoris praesentia oves debeant, ipsi ab ecclesia sua cathedrali ullo pacto absint, nisi episcopalia munia in sua dioecesi eos alio vocent. Si quis autem, quod utinam nunquam eveniat, contra huius decreti dispositionem abfuerit, statuit sacrosancta synodus, praeter alias poenas adversus non residentes sub Paulo III. impositas et innovatas, ac mortalis peccati reatum, quem incurrit, eum pro rata temporis absentiae fructus suos non facere, nec tuta conscientia, alia etiam declaratione non secuta, illos sibi detinere posse, sed teneri, aut ipso cessante per superiorem ecclesiasticum, illos fabricae ecclesiarum aut pauperibus loci erogare, prohibita quacunque conventione vel compositione, quae pro fructibus male perceptis appellatur, ex qua etiam praedicti fructus in totum, aut pro parte ei remitterentur; non obstantibus quibuscunque privilegiis cuicunque collegio aut fabricae concessis. Eadem omnino, etiam quoad culpam, amissionem fructuum, et poenas de curatis inferioribus et aliis quibuscunque, qui beneficium aliquod ecclesiasticum curam animarum habens obtinent, sacrosancta synodus declarat et decernit; ita tamen, ut, quandocunque eos causa prius per episcopum cognita et probata abesse contigerit, vicarium idoneum ab ipso ordinario approbandum cum debita mercedis assignatione relinquant. Discedendi autem licentiam in scriptis gratisque concedendam ultra bimestre tempus nisi ex gravi causa non obtineant. Quod si per edictum citati etiam non personaliter, contumaces fuerint, liberum esse vult ordinariis, per censuras ecclesiasticas, et sequestrationem et subtractionem fructuum, aliaque turis remedia, etiam usque ad privationem, compellere, nec exsecutionem hanc quolibet privilegio, licentia, familiaritate, exemptione, etiam ratione cuiuscunque beneficii, pactione, statuto, etiam iuramento vel quacunque auctoritate confirmato, consuetudine, etiam immemorabili, quae potius corruptela censenda est, sive appellatione aut inhibitione, etiam in Romana curia, vel vigore Eugenianae (c. 2. in Extrav. comm. [5, 7]) *constitutionis suspendi posse. Postremo tam decretum illud sub Paulo III.* (sess. VI. *de ref.* c. 1.

loro ufficio [10]), gli ultimi quando essi lasciano insoddisfatte le loro incombenze nella chiesa (*interessantia*). Fin da quando venne sciolta la vita in comune ricevettero i canonici in compenso del servizio prestato in coro delle giornaliere distribuzioni (*distributiones, prae-*

Vedi sotto not. 10), *quam hoc ipsum in conciliis provincialibus et episcopalibus publicari sancta synodus praecipit; cupit enim quae adeo ex pastorum munere animarumque salute sunt frequenter omnium auribus mentibusque infigi, ut in posterum Deo iuvante nulla temporum iniuria aut hominum oblivione aut desuetudine aboleantur.* Ved. Heim, D. Residenzpflicht d. Pfarrer, Kuraten u. aller, welche ein mit d. *cura animar.* verbundenes *Beneficium* inne haben, Augsb. 1888.

[10]) C. Trident. Sess. VI. *de reform.* c. 1: *Si quis a patriarchali, primatiali, metropolitana seu cathedrali ecclesia, sibi quocunque titulo, causa, nomine seu iure commissa, quacunque ille dignitate, gradu et praeeminentia praefulgeat, legitimo impedimento seu iustis et rationabilibus causis cessantibus, sex mensibus continuis extra suam dioecesim morando abfuerit, quartae partis fructuum unius anni, fabricae ecclesiae et pauperibus loci per superiorem ecclesiasticum applicandorum, poenam ipso iure incurrat. Quod si per alios sex menses in huiusmodi absentia perseveraverit, aliam quartam partem fructuum similiter applicandam eo ipso amittat. Crescente vero contumacia, ut severiori sacrorum canonum censurae subiiciatur, metropolitanus suffraganeos episcopos absentes, metropolitanum vero absentem suffraganeus episcopus antiquior residens, sub poena interdicti ingressus ecclesiae eo ipso incurrenda, infra tres menses per literas seu nuncium Romano Pontifici denunciare teneatur, qui in ipsos absentes, prout cuiusque maior aut minor contumacia exegerit, suae supremae sedis auctoritate animadvertere, et ecclesiis ipsis de pastoribus utilioribus providere poterit, sicut in Domino noverit salubriter expedire.* Anche gli stati hanno regolata la materia delle licenze ecclesiastiche. Ved. Prussia: D. com. terr., II, 11, 413-16, 506-8; Alto Reno, Legge del $^{30}/_{1}$ 1830, 32; (Weiss, Corp. iur., 319); ved. per la Baviera Silbernagl, 78.—Quanto all'Italia l'art. 6, alinea 5, del Decr. $^{5}/_{3}$ 1863, stabiliva non solo la necessità dell'*exequatur*, ma quella ancora che i Procuratori generali ne riferissero, prima di concederlo, al Minist. di G. G. e Culti, per gli atti dell'autor. eccl., che contenessero una: Permissione ai beneficiati incaricati di cura di anime di assentarsi per più di due mesi dalla loro residenza. L'*Exequatur* o il *Placet* sono parimenti richiesti, se non espressamente, certo implicitamente, dall'art. 2, decr. $^{25}/_{6}$ 1871; poichè dovendo la permissione del superiore eccl. per una assenza superiore a due mesi essere per iscritto e accompagnata dalla sostituzione di un vicario idoneo *cum debita mercedis assignatione* (v. sopra n. 9), tale atto cade evidentemente fra quelle «provvisioni che conferiscono, coll'esercizio di un ufficio ecclesiastico, il diritto di amministrare la dote del beneficio, o di goderne in tutto o in parte i frutti, o di percepire su di essi un assegno». Tale principio, mantenuto dalla giurisprud., non lo fu però sempre in pratica (Ved. Rignano; Il Governo della Parrocchia, Vercelli 1875, 438 sgg.; Geigel, Ital. Staatskirchenrecht, Mainz 1886, 50, n. 1). Quanto ai sequestri e alle ritenzioni di temporalità, specie di congrue o di supplementi di congrua da parte dei comuni, che fossero motivati con l'assenza del titolare, e di cui si hanno esempî (Rignano, 440 sgg.; Scaduto, Guar., 566, n. 1), la loro legalità, se da una parte è innegabile nel caso di assenza non autorizzata e dall'altra non sostenibile nel caso di assenza approvata regolarmente (e che quindi è o dovrebbe essere munita di *exequatur* e di *placet*), è invece dubbia nel caso di assenza approvata, ma però non regolarmente, dal superiore eccles.; poichè allora l'art. 17 della l. delle Guar. parrebbe escludere ogni apprezzamento ed ogni azione dell'autor. civile (Ved. in tal senso, e circa l'obbligo della residenza nelle ricettizie, la Cassaz. rom., $^{8}/_{4}$ 1891, Riv. di Dir. eccl., II, 99).

sentiae); mentre invece dei *punctatores,* istituiti dal capitolo, prendevano nota degli assenti. Questa disposizione venne riconfermata dal concilio di Trento [11]), secondo il quale non avrà a patire decadenza di sorta (*fallentia*) solo colui, che può provare [12]) di avere un motivo legale di scusa (come tale viene considerato il servizio prestato regolarmente per quarant'anni in coro, *iubilatio*).

VIII. — Gli organi sinodali.

§ 75. — 1. I Concilî ecumenici.

[Monogr. in Tract. univ. iur., XIII, 1, Ven. 1584, 154 sgg. Nardi, Il Conc. ecumenico, Roma 1869. Schulte, Die Stellung der Conc., Päpste u. Bischöfe, Prag 1871. (Friedberg), Der Staat u. d. allgem. Concil., Leipz. 1873. Hinschius, D. eccl. §§ 168-172. 179. Scherer, D. eccl., § 96].

I. I primi otto concilii ecumenici si radunarono dietro convocazione dell'imperatore romano [1]), e i loro decreti vennero dal medesimo ratificati. Il vescovo romano ci appare come un membro del sinodo ragguardevolissimo, ma, per quanto concerne la sua posizione nel medesimo, affatto uguale in diritto agli altri vescovi;

[11]) C. Trident. Sess. XXI *de reform.* c. 3: *Quum beneficia ad divinum cultum atque ecclesiastica munia obeunda sint constituta, ne qua in parte minuatur divinus cultus, sed ei debitum omnibus in rebus obsequium praestetur: statuit sancta synodus in ecclesiis tam cathedralibus quam collegiatis, in quibus nullae sunt distributiones quotidianae, vel ita tenues, ut verisimiliter negligantur, tertiam partem fructuum et quorumcunque proventuum et obventionum tam dignitatum quam canonicatuum, personatuum, portionum et officiorum separari debere, et in distributiones quotidianas converti, quae inter dignitates obtinentes et ceteros divinis interessentes proportionabiliter iuxta divisionem ab episcopo, etiam tanquam apostolicae sedis delegato, in ipsa prima fructuum deductione faciendam dividantur, salvis tamen consuetudinibus earum ecclesiarum, in quibus non residentes seu non servientes nihil vel minus tertia parte percipiunt; non obstantibus exemptionibus, ac aliis consuetudinibus, etiam immemorabilibus, et appellationibus quibuscunque. Crescenteque non servientium contumacia liceat contra eos procedere iuxta iuris ac sacrorum canonum dispositionem.* Ved. Scherer, Arch., 46, 168.

[12]) c. un. in VI (3, 3).

§ 75. [1]) Leone I. 451 all'imperat. Marciano (opp. ed. Ballerini 1, 1060): *Credebamus clementiam vestram id desiderio nostro posse praestare, ut praesenti necessitate respecta, differri ad opportunius tempus sacerdotalem Synodum iuberetis: ut evocatis de cunctis provinciis Sacerdotibus, vere possit esse universale Concilium. Sed quia vos amore catholicae fidei congregationem nunc fieri voluistis, ne devoto obviare viderer arbitrio, fratrem et Coepiscopum meum Paschasinum de ea Provincia, quae videtur esse securior evocatum, qui vicem praesentiae meae possit implere, direxi.* Ved. Funk in Tüb. Quartalschr. 64, 561 (1882). Michaud, Discussion sur les sept concil. oecumen., étudiés au point de vue tradit. et libérale, Berne 1878. Intorno a questa sanzione dei decreti conciliari per parte dell'imperatore, ved. Dictionary 1, 480.

nè le decisioni del sinodo avevano bisogno della sua conferma. L'ecumenicità del sinodo dipendeva da ciò, che la convocazione ne fosse fatta dall'imperatore e vi prendesse parte un grosso numero di membri, e conseguentemente da ciò, che le sue decisioni come organico svolgimento dei principî fondamentali della fede corrispondessero alla generale coscienza della chiesa e venissero da questa accolti. Membri votanti erano i soli vescovi, i quali, come rappresentanti delle loro diocesi, attestavano della fede delle medesime, e le cui unanimi decisioni [2]) costituivano la regola della fede [3]). I preti vi avevano sólo un voto consultivo.

II. Tra l'VIII e il IX concilio ecumenico corre un tratto di tempo di 250 anni, durante il quale il centro di gravità della chiesa è passato nel Primato romano, il quale non soltanto pretese per sè esclusivamente la facoltà di convocare i sinodi ecumenici [4]), ma ridusse i sinodi a non essere più altro se non assemblee consultive del monarca ecclesiastico assoluto [5]). Gli imperatori ricordavansi bensì talvolta dei diritti spettanti ai loro predecessori romani [6]), ma i loro tentativi per richiamarli in vita non ebbero successo alcuno. Presidente dei sinodi ecumenici, nei quali l'Oriente

[2]) Ved. Friedrich, Gesch. d. vat. Conc. 3, 724. 1065; relativamente alla questione, se spettino unicamente alla sede apostol. il diritto di proposta e il diritto di definizione, vedi lo stesso Tageb. 426.

[3]) Vincenzo di Lerin, Commonitor. adv. Haereticos, c. 2 (Migne, Patr. lat. 50, 640): *In ipsa .... catholica ecclesia magnopere curandum est, ut id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est.* L'opinione da noi esposta nel testo è contraria a quella, secondo la quale i vescovi prenderebbero parte al concilio in forza della loro potestà universale, e quindi non come rappresentanti della loro diocesi ma di tutta quanta la chiesa. Con ciò non si fa altro se non trasportare contro la *communis opinio* di tutta la teologia cattolica un principio, in vigore nelle assemblee politiche parlamentari, nel campo della rappresentanza della chiesa cattolica. Ved. specialmente Bellarmino de Rom. pontif. lib. 4, c. 7 (Roccaberti Bibl. pontif. 18, 635) e Friedrich, Gesch. 3, 371.

[4]) Leone IX a Tommaso vesc. Africano (1054) (Mansi, 19, 658): *Hoc autem nolo vos lateat, non debere praeter sententiam Romani pontificis universale concilium celebrari, aut episcopos damnari, vel deponi; quia etsi licet vobis aliquos episcopos examinare, diffinitivam tamen sententiam, absque consultu Romani pontificis, ut dictum est, non licet dare: quod in sanctis canonibus statutum, si quaeritis, potestis invenire,* Ved. § 13, 12.

[5]) C. 4 X. (1, 6).

[6]) Discorso di Federico I (1160) al sinodo di Pavia da lui convocato (Otton. Frising. et Ragewini gesta Frid. imp. 4, 64. M. SS. 20, 479.): *Quamvis noverim, officio ac dignitate imperii penes nos esse potestatem congregandorum conciliorum, praesertim in tantis ecclesiae periculis — hoc enim et Constantinus et Theodosius nec non Iustinianus, seu recentioris memoriae Carolus magnus et Otto imperatores fecisse memorantur — auctoritatem tamen diffiniendi huius maximi et summi negocii, vestrae prudentiae vestraeque potestati committo.*

non veniva già più rappresentato, è ora il papa; membri, votanti per capi, ne sono i cardinali e i vescovi; agli abati ed ai capitoli, ai principi temporali, agli ecclesiastici e ai laici non spetta un voto deliberativo.

III. Un mutamento ebbe luogo nel concilio di Pisa[7]), convocato per opera dei cardinali, in cui fu assegnata ai suoi stessi membri la decisione delle questioni contenziose, che prima spettava al papa. Una riforma anche più larga introdussero nel diritto conciliare i sinodi di Costanza[8]) e di Basilea[9]). Non solamente fu allargato il diritto di votare — non fu però concesso ai laici —; ma la votazione ebbe luogo nel primo secondo sei sezioni, che erano le cinque nazioni ed il collegio dei cardinali, nell'altro secondo quattro deputazioni a maggioranza. Inoltre i padri del Concilio di Basilea si elessero essi stessi il loro presidente, e tolsero al papa la facoltà tanto di prender parte alla votazione, quanto di sciogliere parzialmente il concilio.

IV. Il trasferimento del concilio di Basilea prima a Ferrara quindi a Firenze (1437)[10]) diede di già modo al papa di preparare il ristabilimento del diritto conciliare medioevale, per quanto però fossero qui ancora ammessi a votare i rappresentanti della scienza. Ma il Concilio Lateranense del 1512 compì la reazione, col restringere ai prelati il diritto di prender parte alla votazione, che avea dinuovo luogo per capi, e col far proclamare i proprii decreti dal papa *sacro approbante concilio*. Nello stesso modo venne limitata la facoltà di votare nel concilio di Trento. Tennero qui la presidenza i legati pontificii, che avevano soli la facoltà di far proposte, e che di fatto imposero come norma al concilio la volontà del papa. Questo concilio non ebbe un regolamento proprio, e promulgò bensì da se stesso i suoi decreti, ma li sottopose in seguito alla sanzione del pontefice[11]).

[7]) Stuhr, Die Organisation und Geschäftsordnung d. Pisaner und Konstanzer Konzils, Schwerin, 1891.

[8]) Siebeking, Die Organisat. u. Geschäsftsordnung d. Constanz. C., Leipz. 1872. Ved. Stuhr, Op. cit.

[9]) Richter, Die Organisat. u. Geschäftsordnung d. Baseler C., Leipz. 1877. Bressler, Die Stellg. d. deutsch. Universität. z. Baseler Conc., Leipz. 1885.

[10]) Cataldini de Buoncompagni, De translatione s. Concilii Basileæ, in Tr. un. jur., XIII, 1, Ven. 1584, 15 sgg. Cecconi, Studî stor. sul Conc. di Firenze, Fir., 1869.

[11]) Pius IV. 1564: Conferma del C. di Trento (ed. Richter et Schulte 481): *Quum autem ipsa sancta synodus pro sua erga sedem apostolicam reverentia, antiquorum etiam conciliorum vestigiis*

V. Il coronamento di questa evoluzione fu compiuto dal Concilio Vaticano (1869). Il papa lo convocò, nominò i suoi presidenti, gli impose il regolamento, ne pubblicò *sacro approbante concilio* le decisioni prese a maggioranza di capi. Inoltre questo concilio, mentre da una parte attribuì al papa l'infallibilità, rinunciò dall'altra alla più importante funzione dei concilii, cioè alla determinazione del dogma [12]).

VI. Secondo il diritto vigente un concilio assume carattere di ecumenico quando coloro che vi hanno diritto (cardinali, vescovi, suffraganei, *praelati nullius,* generali degli ordini)[13]) siano invitati a comparire da parte del pontefice [14]). Che tutti accolgano o non tale invito [15]), è indifferente per il carattere dell'ecumenicità; il quale piuttosto non può essere stabilito definitivamente se non dal fatto della recezione dei decreti conciliari per parte della chiesa. Il concilio è sottoposto per intiero al pontefice, onde a questo esclusivamente spetta di determinare gli argomenti da trattarsi e di mettere in vigore mediante la sua approvazione le decisioni prese a maggioranza.

§ 76. — 2. I Sinodi nazionali e provinciali.

[Fessler, Ueber Provinzial-Concilien u. Diöcesan-Synoden, Innsbr. 1849. Bouix, De Concilio provinciali. Du concile provincial, Par. 1850, 3 ed. Bourguet-Calas 1885. Hinschius, D. eccl., §§ 173-178, 180-181. Scherer, D. eccl., § 97].

I. Oltre al concilio ecumenico che rappresenta l'intera chiesa, si vennero creando delle rappresentanze sinodali per singole frazioni della medesima. Le quali erano, ora unità ecclesiastiche for-

inhaerens, decretorum suorum omnium, quae nostro et praedecessorum nostrorum tempore facta sunt, confirmationem a nobis petierit .... Ved. § 16, 2.

[12]) Secondo l'odierno diritto il concilio è infallibile nelle cose di fede solamente quando è unito al papa, non più senza di questo.

[13]) Coppola, Sul dir. di suffragio dei vescovi tit. e rinunziatarii nel conc. ecum. Napoli 1868. Noto, il conc. ecum. ed i vicarî capit., 1869. — Ved. pure Zinelli, Dell'unanim. dei suffragi nei decreti dommat. dei c. ecum., Torino, 1870. Pennacchi, De suffrag. plur. in c. gen., Roma, 1870. Steccanella, Adversus nov. doctrinam de necess. unanim. episc. consensus, Roma, 1870.

[14]) In via d'eccezione per parte del collegio dei cardinali; Giulio II. *Cum tam* del $^{14}/_{1}$. 1505, 8 (Bull. Taur. 5,407).

[15]) In antico era permesso ai vescovi di farsi rappresentare da *procuratores.* Così ad esempio nella bolla di convocazione del conc. di Trento. Intanto però ai soli procuratori dei vescovi tedeschi venne concesso il diritto di voto, ed anche a loro fu poi tolto nel 1562. Theiner, Acta C. Trid. 1, 24, 12. Nel concilio vaticano essi non dovevano propriamente far altro che presentare i motivi di scusa dei loro mandatarî.

temente organizzate, come le provincie ecclesiastiche ed i patriarcati [1]), ora per contro frazioni non organicamente collegate, cioè un complesso di provincie, una nazione o un regno, l'occidente, l'oriente.

1. Nell'impero romano d'oriente, mentre i sinodi provinciali non v'ebbero se non funzioni amministrative, e quindi perfino esenti dal controllo imperiale, i concilii ecumenici furono il perno di tutto lo svolgimento del diritto; il quale per contro al tempo della caduta dell'impero, si svolse in occidente per opera dei concilii provinciali, ed in Africa per opera de' concili universali o plenarii [2]).

2. Questa funzione passò nel regno franco e nel visigotico ai concilii nazionali, i quali apparvero in origine come il più alto organo della chiesa, tanto che nel regno visigotico finirono per assorbire in sè le assemblee secolari, mentre per contrario nel franco si confusero coi parlamenti del regno. Ma già sotto Carlo Magno, il quale aveva pure ripreso — sebbene senza esito felice — il disegno di Bonifacio, di richiamare in vita i sinodi provinciali affatto scomparsi nel frattempo, si separarono dinuovo gli elementi ecclesiastici dai laici; e sotto i suoi successori, come pure sotto gli imperatori tedeschi, venne nuovamente fatto ben risaltare il carattere ecclesiastico dei concilii nazionali.

3. I re tedeschi radunarono pure frequentemente dei sinodi, che si atteggiarono ad organi dell'intiera chiesa, sebbene nè questa, nè la stessa chiesa del regno vi fossero rappresentate. Tali sinodi imperiali non avevano nessun limite alla loro competenza, e si tenevano come autorizzati a trattare anche le faccende, che per di-

§ 76. [1]) I sinodi patriarcali non divennero punto in oriente una istituzione regolare, ed hanno un riscontro in occidente nei sinodi di vescovi italiani convocati dal papa, i quali tuttavia esorbitarono dai limiti, in cui si erano tenuti i sinodi patriarcali. — In Toscana venne raccolto un sinodo nazionale nel 1476, quando da Sisto IV fu interdetta la Repubblica; ved. sopra p. 94. Frantz, Op. ivi cit. Scaduto, Stato e Ch. sotto Leopoldo I, Firenze, 1885, 84, 203. Senza successo invece rimase il tentativo di raccogliere un Concilio nazionale toscano, vagheggiato nei loro piani di riforma eccles. da Leopoldo I e da Scipione dei Ricci, poichè l'esito dell'Assemblea degli arciv. a dei vesc. della Toscana, tenuta in Firenze nel 1787, come preparatoria per il concilio nazionale, fu ben diverso da quanto essi speravano. Ved. Ricci, Memorie, pubbl. dal Gelli, Firenze, 1862, I, 504 sgg. Scaduto, Op. cit. 201 sgg. — La domanda fatta nel 1563 dal Parlamento di Sicilia a Filippo II, che i prelati si avessero ogni triennio, finite le sedute del Parlamento, a riunire in sinodo nazionale, presieduto dal capo stesso del Braccio ecclesiastico, non fu dal re accolta. Ved. Scaduto, St. e Ch. nelle Due Sicilie, Palermo. 1887, 256.

[2]) Ad essi presiede il vescovo di Cartagine; al modo stesso anche l'arcivescovo di Arles convocò dei sinodi.

ritto appartenevano alla sfera d'azione dei sinodi provinciali. La quale veniva ancora restringendosi pel fatto, che la politica imperiale era più propensa a mandare ad effetto le disposizioni relative alla chiesa d'accordo col papa, che non coi vescovi.

4. Una posizione simile a questi dell'impero ebbero pure i sinodi convocati dal papa, i quali nel periodo della riforma presero a regolare tutto quanto il diritto, e di cui parecchi in seguito vennero rivestiti del carattere della ecumenicità.

5. Ma questo preponderante affermarsi dell'autorità pontificia mutò eziandio il carattere dei posteriori sinodi imperiali. Questi perdettero il loro elemento essenziale, cioè la cooperazione del principe, e vennero spesso diretti da legati pontifici.

6. Al modo stesso i sinodi provinciali vennero limitati a trattare le materie amministrative; ma dopo il concilio Lateranense IV [3]), il quale ordinò che fossero tenuti regolarmente, essi spiegarono in questa ristretta sfera tanto maggiore vitalità, in quanto appunto allora si presentava la necessità di dare generale esecuzione al diritto comune codificato. Senonchè, compiuto questo còmpito, essi si spensero, e neppure il concilio di Trento fu più in grado di farli rivivere. Essi si adunarono bensì per qualche tempo per eseguire i decreti del concilio Tridentino, ma rimasero in seguito affatto inattivi, finchè non ebbero a spiegare dinuovo prima del concilio vaticano un'attività che ne preparò i risultamenti, per poi dinuovo in seguito scomparire. Nei soli territorî delle missioni hanno essi conservata ancora una qualche importanza, poichè in essi si sente vivo il bisogno di dar norme a quella vita *sui generis*, onde ancora vi si raccolgono i concilii nazionali; mentrechè i tentativi recenti della Francia napoleonica [4]) di far rivivere questi istituti rimasero senza successo alcuno.

II. I sinodi nazionali non godono le simpatie di Roma, la quale non vede affatto di buon occhio lo spuntare dell'idea nazionale nella chiesa, onde ai sinodi nazionali riconosce solo il carattere di plenarî. I sinodi tenuti recentissimamente [5]) nel territorio della Propa-

[3]) C. 25 X. (5, 1); c. 29 X. (3, 5).

[4]) Ved. D'Haussonville, L'Eglise rom. et le prem. empire, Paris 1869; 4, 166 e sgg.

[5]) Ved. per il sinodo della chiesa australiana del 1885: Bellesheim, Arch. 43, 55; 57, 41; 60, 85; della scozzese del 1886: lo stesso, 61, 233.

ganda furono diretti da suoi delegati; e i loro decreti riveduti poi in Roma dalla congregazione della Propaganda.

III. Secondo il concilio tridentino [6]) deve il metropolitano almeno ogni tre anni raccogliere nei sinodi provinciali i suoi suffraganei, i capi dei conventi, i vescovi esenti ed i vicarî capitolari. Questi soli hanno un voto decisivo e possono farvisi rappresentare, mentre i vescovi titolari, i capi delle collegiali ed i *procuratores* delle chiese cattedrali, e così via, hanno solo un voto consultivo. Il maggior numero delle facoltà del metropolitano si spiegavano in unione ed in occasione dei sinodi provinciali [7]), onde appunto col venir meno di questi, esse caddero in desuetudine. I loro decreti, i quali non debbono essere contrarî al *ius commune,* non hanno bisogno di ricevere da Roma nessuna sanzione. Senonchè, dopo istituita da Sisto V [8]) la *Congregatio Concilii,* venne fatto obbligo di inviarli a questa, perchè se ne possa, occorrendo, vietare la pubblicazione. Ma già sin d'allora vennero i decreti modificati dai magistrati romani, e Pio IX ne organizzò appunto una commissione, la quale rivede le decisioni dei concilii, li modifica, ne aggiunge dei nuovi, senza che i sinodi abbiano sollevate proteste di sorta [9]). I governi degli stati pretendono ora di aver notizia delle convocazioni dei sinodi e delle loro decisioni [10]), ora di dare per le une e le altre il loro *placet* [11]).

[6]) C. Trident. Sess. XXIV. de reform. c. 2: *Provincialia concilia, sicubi omissa sunt, pro moderandis moribus, corrigendis excessibus, controversiis componendis, aliisque ex sacris canonibus permissis renoventur. Quare metropolitani per se ipsos, seu, illis legitime impeditis, coepiscopus antiquior intra annum ad minus a fine praesentis concilii, et deinde quolibet saltem triennio post octavam Paschae Resurrectionis Domini nostri Iesu Christi, seu alio commodiori tempore pro more provinciae, non praetermittat synodum in provincia sua cogere; quo episcopi omnes, et alii, qui de iure vel consuetudine interesse debent, exceptis iis, quibus cum imminenti periculo transfretandum esset, convenire omnino teneantur. Nec episcopi comprovinciales praetextu cuiuslibet consuetudinis ad metropolitanam ecclesiam in posterum accedere inviti compellantur. Itidem episcopi, qui nulli archiepiscopo subiiciuntur, aliquem vicinum metropolitanum semel eligant, in cuius synodo provinciali cum aliis interesse debeant, et quae ibi ordinata fuerint observent ac observari faciant.*

[7]) C. Trident. Sess. XXIV. de reform. c. 5: *Minores vero criminales causae episcoporum in concilio tantum provinciali cognoscantur et terminentur, vel a deputandis per concilium provinciale.*

[8]) Benedict. XIV, de syn. dioeces. 13, 3.

[9]) Ved. Friedrich, Gesch. d. vat. Conc. 1, 585 sg.

[10]) Austria.

[11]) Francia, art. organ. 4, 3. Prussia, D. com. terr. II, 11, 141. Secondo l'editto in mat. relig. bavarese del 1818 56 sg. può il governo inviare un commissario al sinodo, il che era pure stato prescritto dai governi dell'alto Reno (Dec. del $^{30}/_{1}$, 1830 18; $^{1}/_{3}$, 1863 5); ma qui ed in Prussia tali disposizioni non sono più in vigore. — In Toscana sotto Leopoldo I,

§ 77. — 3. I Sinodi diocesani.

[Bottaeus, in Tr. un. jur., XIII, 2, 377 sgg. Massobrius, De syn. diocc., Roma 1627. Gavanti, De syn. diocc., Roma 1628; Praxis syn. diocc., Roma 1673, Maraviglia, Prerogative dei sin. dioc., Ven. 1704. Benedict. XIV, ved. § 65. Asseman, De syn. dioec., Roma 1786. Phillips, Di Diöcesansyn., Freib. 1849. Schmid, Die Bisthumsyn., Regensb. 1850 sg., 1-2. Hinschius, D. eccl., §§ 178-182. Scherer, D. eccl., § 98].

Una speciale categoria di sinodi è quella dei diocesani, i quali, scaturiti dal senato presbiteriale del vescovo [1]), comprendono tutto il clero della diocesi raccolto dal suo vescovo, non costituiscono punto un organo rappresentativo della chiesa, e non hanno di fronte al vescovo che li presiede se non un voto consultivo [2]). Non ostante che ripetutamente essi siano stati ordinati per legge, e in ultimo anche per parte del concilio di Trento [3]), essi non hanno potuto

si richiese il *placet* per la pubbl. degli atti dei concilii diocesani, Scaduto, St. e Ch. sotto Leop. I, Fir., 1885, 196. 200. Nelle Due Sicilie esso si richiedeva anche perchè si potessero adunare sinodi provinc. o diocesani; per quanto gli ordinarî ripetutamente richiedessero di esserne esonerati. Solo nel 1857 venne fatta loro tale concessione, che fu però abrogata dal Governo luogotenenz. nel 1860. Ved. Scaduto, St. e Ch. nelle Due Sic., Palermo, 1887, 249. 457. 459. 461. — Il Regno d'Italia ha rinunciato ad ogni diritto di tal genere con gli art. 14. 16 della leg. delle Guarentigie.

§ 77. [1]) In Oriente non prima della fine del III sec., in Occidente non prima del V. In Francia scomparvero, ma furono dietro l'iniziativa di Bonifacio richiamati a nuova vita dalla legislazione caroling., e rimasero di poi nei susseguenti secoli in uso. In questo periodo essi non si limitarono talvolta ad essere semplici corpi consultivi; ed una attiva partecipazione vi presero pure dei laici, senza però vigilanza alcuna per parte dello stato. Per la prima volta nel 1215 essi ebbero un generale ordinamento giuridico (ved. c. 25 X. [5, 1]). Nel sec. XIV vien meno la primitiva usanza, che il sinodo avesse parte negli affari amministrativi e giudiziarii; tuttavia anche ulteriormente esso servì per gli scopi delle visitazioni, onde i laici non v'ebbero più a comparire. — Il tentativo fatto nel 1786 da Scipione dei Ricci, vescovo di Pistoia e Prato di ripristinare questo istituto su principî gallicano-episcopalistici (in conformità del resto alle prescrizioni di Leopoldo I, che nel primo dei suoi Punti proposti all'Assemblea degli Arciv. e dei Vesc. li esortava a tener sinodi diocesani almeno ogni due anni. Scaduto, St. e Ch. sotto Leop. I, Fir. 1885, 201. Schmid Op. cit., I, 122), si ruppe contro la resistenza dell'episcopato. Ved. sopra p. 75, n. 13, p. 96, e sotto no. 2.

[2]) Pio VI. Bolla *Auctor fidei* 1794. Condanna delle proposizioni del Sin. di Pistoia (Corp. iur. can. ed. Richter 2, App. 149): IX. *Doctrina, quae statuit: « Reformationem abusuum circa ecclesiasticam disciplinam in synodis dioecesanis ab episcopo et parochis aequaliter pendere ac stabiliri debere, ac sine libertate decisionis indebitam fore subiectionem suggestionibus et iussionibus episcoporum »: Falsa, temeraria, episcopalis auctoritatis laesiva, regiminis hierarchici subversiva, favens haeresi Arianae a Calvino innovatae.*

[3]) C. Trid. S. XXIV, de ref. 2: *Synodi quoque diocesanae quotannis celebrentur, ad quas exempti etiam omnes, qui alias cessante exemptione interesse deberent, nec capitulis generalibus subduntur, accedere teneantur; ratione tamen parochialium aut aliarum saecularium ecclesiarum, etiam annexarum*

mai spiegare vitalità di sorta, ed in ispecie in Germania solo recentemente si è fatto un unico tentativo per tenere un sinodo diocesano (Paderborn) [4]).

PARTE SECONDA

Nella Chiesa evangelica.

[Friedberg, D. geltende Verfassungsrecht d. ev. Landeskirchen in Deutschl. u. Oesterr., Leipz. 1888. Mejer, D. Rechtsleben d. deutsch. ev. Landeskirchen, Hannov. 1889. Kleinert, Z. christl. Kultus-u. Kulturgesch., Berl. 1889, 172].

§ 78. — I. **Il Potere ecclesiastico dei sovrani.**

[Ved. letter. § 55. Kliefoth, Ueb. d. Verhälln. d. Landesh. als Inhaber d. Kirchengewalt zu ihren Kirchenbehörden, Sckwerin 1861. Kraussold, D. landesherrl. Summepiscopat nach reformat.-luth. Grundsätzen, Erlang. 1860. Scheurl, Sammlung loc. cit., p. 288. Stähelin, D. landesherrl. Kirchenregiment, Leipz. 1871. Wasserschleben, D. landesherrl. Kirchenregiment. Berl. 1873. Zorn, Z. 12, 129. Riecker, Die ev. K. Würtemb. in ihrem Verh. z. Staat, Ludwigsb. 1887. Friedberg, loc. cit. 102].

I. In seguito allo svolgimento storico sopra esposto (§ 22 segg.), i sovrani ottennero in Germania il reggimento ecclesiastico [1]). Però secondo il concetto della riforma devesi considerare questo cosidetto ufficio vescovile non quale una emanazione della posizione di sovrano, ma come un suo *Annexum*. Onde esso devesi esercitare eziandio secondo un criterio al tutto proprio, diverso dal politico.

II. Questi principii della riforma vennero già in antico confusi e in seguito trasformati nella pratica nei principî opposti. Secondo il sistema episcopale gli stati tedeschi si erano foggiati a teocrazie; secondo il sistema territoriale invece la potestà ecclesiastica dei principi si incorporò con la politica; ed il diritto odierno non ha punto del tutto cancellato questo residuo del sistema territoriale.

debeant ii, qui illarum curam gerunt, quicunque illi sint, synodo interesse. Quod si in his tam metropolitani quam episcopi et alii supra scripti negligentès fuerint, poenas sacris canonibus sancitas incurrant.

[4]) Ved. inoltre i sin. dioc. di New-Jork 1882, Arch. 51, 191, 252; di Lavant 1883, Arch. 52, 18; Pavia 1878, Arch. 55, 64; Modigliana, Urbino 1880 (ib. 234); Nocera 1881 (ib. 235); Pavia e Napoli 1882 (ib. 49, 332; 50, 381; 51, 54; 54, 167); Borgo, Nicosia, Ancona 1883 (ib. 152, 239-242; 55, 68); Aix 1874-84 (ib. 71); di Fréjus e Tolone 1880, 1881 (ib. 75). — La posizione dei governi degli stati è qui la stessa, che nei sinodi provinciali.

§ 78. [1]) Ved. Friedberg, Die geltend. Verfassungsgesetze d. ev. deutsch. Landeskirchen, Freib. 1885. 50. 88. 119. 166. 196. 475. 561. 664. 816. 848. 863. 914. 928.

1. In alcuni stati il sovrano esercita la sua potestà ecclesiastica unicamente per mezzo di ufficiali politici [2]).

2. In altri il sovrano eresse degli uffici ecclesiastici collegiali, a cui spetta l'amministrazione generale della chiesa, mentre il sovrano si giova per l'esercizio dei *iura reservata* (riguardanti la legislazione ecclesiastica, la concessione delle dispense, e la nomina dei funzionarî), del consiglio o dei ministri dell'interno, o di speciali ministri del culto.

3. Dopo il 1848 vennero fondati in varî stati degli uffici ecclesiastici superiori (Consigli superiori eccles.), i cui membri sono nominati dal sovrano col concorso dei funzionarî pubblici, e a cui spetta l'esercizio dei *iura reservata*. Però in questo caso;

a) o l'autorità ecclesiastica è subordinata alla politica [3]),

b) o alla politica [4]) è almeno restato una partecipazione limitata al reggimento della chiesa,

c) o l'autorità ecclesiastica dipende senz'altro direttamente dal sovrano [5]).

III. I sovrani cattolici della Baviera e della Sassonia (non per contro l'imperatore d'Austria [6]) e re d'Ungheria) sono vescovi delle chiese evangeliche dei loro stati. Ma il re di Baviera esercita i suoi diritti riservati per mezzo del Concistorio supremo di Monaco [7]) e del Concistorio di Spira [8]). Questi per altro non hanno la facoltà di emanare delle disposizioni generali per la chiesa evangelica, di stabilire nuove istituzioni organiche, di conferire o toglier cariche, di dividere i distretti parrocchiali, di sanzionare le decisioni dei sinodi generali; ma possono unicamente porgere il loro avviso al ministero, che rimette poi il tutto alla decisione del re. La quale a dir vero deve unicamente ispirarsi ai criterî governativi, e non a quelli inerenti alla posizione episcopale ecclesiastica del sovrano, onde appare chiaramente come con questa costruzione, destituita

[2]) Coburgo-Gotha (Friedberg, Verfassungsges., 600); Princip. di Lubecca (Friedberg, 559); Reuss, ramo cadetto, Leg. $^{28}/_{4}$ 1863, 2; Brema, Costit. $^{17}/_{11}$ 1875, 57; Lubecca, ved. Klügemann presso Marquardsen, Handb. 3, 2, 58; Altenburg, L. $^{4}/_{1}$ 1869 (Friedberg, 658).

[3]) Baviera, Württemberg, Schaumb.— Lippe, Anhalt, Brunswich, ved. Friedberg, Verf.-Ges., 165. 315. 352. 430, 1° Vol. Suppl. 109; Lo Stesso, Verf.-Recht, 63. 65. 67.

[4]) Prussia, le otto antiche Prov., Leg. $^{3}/_{6}$ 1876, Friedberg, Verf.-Ges. 104, § 21 sgg.

[5]) Waldech, Baden, Oldenburg ecc.

[6]) Friedberg, Verf.-Recht, 121.

[7]) Ed. $^{26}/_{5}$ 1818; Decr. r., $^{28}/_{10}$ 1824, $^{2}/_{7}$ 1831; Friedberg, Verf.-Ges. 315.

[8]) Leg. $^{4}/_{6}$ 48, 3; Decr. r. $^{11}/_{5}$ 1849.

d'ogni valore pratico, si miri solamente a giustificare uno stato di cose per sè ed in sè sconveniente. In Sassonia ad alcuni dei ministri dello stato sono pure affidati i *iura reservata;* per modo che la direzione ed amministrazione del governo ecclesiastico (*ius in sacra*) spetta al complesso di tali ministri, mentre la tutela dei diritti sovrani dello stato (*ius circa sacra*) spetta al ministro dei culti. Ma il *ius in sacra* non è poi esercitato dai ministri stessi, bensì è da essi subdelegato al Concistorio della Sassonia, che i suddetti ministri si limitano a sorvegliare[9]).

§ 79. — II. I Concistorii ed i Vescovi.

[Nicolovius, Die bischöfl. Würde in Preussens ev. K. Königsb. 1834. Weber, De consistorio, Arnstad. 1647. Mejer, Z. 19, 202. Friedberg, Verfassungsrecht, 144 sgg.].

I. Organi ordinari per l'esercizio di quelle facoltà governative, che il sovrano non si riservò personalmente, erano i concistorii, da lui composti con membri ecclesiastici e non ecclesiastici. Essi sorvegliavano sull'istruzione e sulla condotta degli ecclesiastici, regolavano l'ordinazione dei candidati da loro esaminati, avevano la vigilanza suprema sul patrimonio ecclesiastico ed esercitavano la giurisdizione in materia matrimoniale e la disciplina ecclesiastica. Quando dominò il sistema episcopale si accrebbero le facoltà dei concistorii [1]), poichè allo stato rappresentato dal sovrano poco importava se certe funzioni venissero adempiute dagli ufficiali secolari soggetti al principe come a sovrano, oppure dai concistorii a lui parimente soggetti come a vescovo. Onde i concistorii acquistarono un potere ufficiale, che era regolato dai principî di diritto canonico sulle competenze. Ciò rese tanto più sensibile il colpo loro recato dal sistema territoriale, che tolse ad essi non solo quanto astrattamente spettava allo stato [2]), ma anche ciò che per principio dovevasi considerare come funzione ecclesiastica. Onde si fece luogo per lo più ad una oscura distinzione in *Interna* ed *Externa;* l'amministrazione dei primi fu lasciata ai concistorii, quella dei secondi sud-

[9]) Leg. Sassone $^{15}/_{4}$ 1873; Friedberg, Verf.-Ges. 379, e Verf.-Recht, 120.

§ 79, [1]) Mejer, Kirchenzucht und Consist. = Competenz nach Mecklenb. Recht, Rostoch 1854.

[2]) Specialmente la giurisdizione.

divisa fra gli ufficiali dello stato [3]), mentre in altri luoghi i concistorii vennero affatto aboliti e le loro funzioni passarono agli organi del governo, in cui in seguito vennero ammessi degli ufficiali ecclesiastici come aggregati [4]). Tuttavia recentemente in quei paesi ove erasi compiuto quel mutamento quanto ai più alti organi ecclesiastici centrali, del quale dicemmo sopra, i concistorii vennero messi in possesso delle funzioni fino ad ora esercitate dagli ufficiali dello stato con qualche eccezione, cosicchè a questi ultimi non restò più se non l'applicazione del *ius circa sacra* [5]).

II. Già dicemmo come spesso nelle città la potestà ecclesiastica fosse passata ai magistrati, e ciò accadde non solo quanto alle città imperiali, ma anche quanto alle altre città. Anche queste istituirono dei concistorii, i quali, quando la città era soggetta ad un sovrano, si chiamavano concistorii mediati. Ancor oggi essi si mantennero qua e là [6]), e sono soggetti all'autorità ecclesiastica dei concistorii dei varî stati. Chiamansi pure concistorii mediati, e sono sottoposti alle stesse prescrizioni, quelli istituiti dai potentati minori in forza del potere di ispezione sulla chiesa [7]) loro spettante o per concessione dello stesso atto federale (1815), o per concessione di quei governi, a cui i loro territorî furono incorporati [8]).

III. I soli vescovi della Prussia (in stretto senso) [9]) e quello di Naumburg aderirono alla dottrina evangelica. Questi occuparono sotto i sovrani la posizione dei concistorii, ma già nel XVI secolo dovettero cedere il posto ad essi. I vescovi evangelici, funzionanti in Lubecca ed alternativamente coi cattolici in Osnabrück in forza della pace di Westfalia, non hanno nulla a che fare col reggimento della chiesa. Quelli che si incontrano nei tempi più recenti in Prussia e nel Nassau non ebbero tal titolo se non per essere posti allo stesso grado onorifico dei cattolici; ma al titolo stesso non corrispondeva punto un ufficio speciale. Così pure i vescovi della confessione di Augusta nella chiesa territoriale evangelica della Transilvania non sono se non sopraintendenti; mentre invece i

[3]) Friedberg, Verf.-Recht. 58 sgg.
[4]) Ved. § 78.
[5]) Friedberg, Verf.-Recht, 144. 154. 164. 174. 194 ecc.
[6]) Friedberg, Verf.-Ges. 116; Verf.-Recht, 195.
[7]) Atto feder. ted., 14; Baden: ed. 16/4 1819, 30; Württemberg: Mohl, Staatsr. 1. 488.
[8]) Ved. Friedberg, Verf.-Ges.; 510.
[9]) Loc. cit., 3. 6. 7.

vescovi delle chiese anglicana [10]), danese e scandinava si ritennero come successori dei vescovi cattolici.

IV. In quei paesi evangelici tedeschi, ove si conservarono dei capitoli cattedrali, essi sono bensì organizzati in forma canonica, ma non hanno nulla a che far con la chiesa [11]).

§ 80. — III. I Sopraintendenti.

[Schmidt, Die Wirkungskreis u. d. Wirkungsart d. Superintend. in d. ev. K. Preussens, Quedlinb. 1837. Friedberg, Ev. Verfassungsrecht, 107 sgg.].

I. Sotto i concistorii fungono i sopraintendenti (decani). Tolti dai parrochi, e nominati dal sovrano ora liberamente, ora dietro elezione [1]), essi sono al tempo stesso parrochi di una determinata chiesa, e capi ecclesiastici di un distretto maggiore, ove essi sorvegliano gli ecclesiastici e le comunità come pure l'amministrazione del patrimonio ecclesiastico, ordinano, dirigono le elezioni dei parrochi, investono gli ecclesiastici nel loro ufficio, concedono delle dispense limitate, e così via.

II. In alcuni stati i distretti dei sopraintendenti si suddividono ancora in distretti minori, che comprendono più parrocchie, a cui sono preposti degli organi speciali soggetti al sopraintendente [2]). Nella chiesa evangelica si fa pure luogo ad esenzioni dalla sorveglianza dei sopraintendenti; ed in forza di esse chi le ottiene sta direttamente sotto ad un organo più alto o pure anche solo sotto all'organo centrale [3]).

III. Sopraintendenti generali dicevansi in passato quelli preposti a più distretti di sopraintendenti, ma oggidì essi hanno, ove ancora sussistono, una posizione assai diversa [4]).

IV. Nelle visitazioni, che sono pure tra le funzioni dei sopraintendenti, essi hanno spesso al loro fianco degli ufficiali laici quali commissari governativi. Si formò per tal modo un ufficio stabile (Kircheninspektion) con funzioni diverse nei singoli paesi, ma essenzialmente per sorvegliare sull'amministrazione del patrimonio

[10]) Ved. Herzog, Theol. Enc. s. v. Anglikanische Kirche. Tod, Protest. Episcopacy in Relation to Apostolical Success., London 1889.

[11]) Pinder, Ueber die ev. Dom. = u. Colleg.=Capitel in Sachsen, Weim. 1820. Die ev. Domkapitel in der Prov. Sachsen, Halle 1850; ved. Z. 7, 150.

§ 30. [1]) Friedberg, Verf.-Recht. 210.

[2]) Ibid. 208.

[3]) Ibid., 197. 211.

[4]) Ibid. 155. 201 sgg.

e sul mantenimento delle fondazioni ecclesiastiche, il quale si compone di un ufficiale dell'ordine amministrativo (giudiziario nel Weimar) e del sopraintendente, e nelle città maggiori ancora di un consigliere comunale [5]). Attribuzione ancora più ampie posseggono nell'Annover i commissari ecclesiastici [6]). Fungono come tali il sopraintendente e un membro del Landrath e un funzionario cittadino.

§ 81. — IV. I Parrochi ed i loro aiutanti.

[Friedberg, Ev. Verfassungsrecht, 212 sgg. Riecker, D. rechtl. Natur des ev. Pfarramts, Leipz. 1891].

I. Mentre nella chiesa cattolica la capacità di compiere gli atti ecclesiastici si distribuisce gradatamente a seconda degli ordini sacri, la chiesa evangelica fece dipendere la capacità per tutti tali atti unicamente dalla qualità di parroco [1]); nè tale principio è scosso dalle distinzioni per titolo e grado, che hanno luogo per entro a questa carica [2]).

II. La competenza del parroco è determinata a seconda del diritto canonico, onde essa è di regola circoscritta ad un distretto locale, pel cui territorio e per i cui abitanti il solo parroco è autorizzato a compiere le funzioni proprie della sua carica [3]). Ma anche nella chiesa evangelica questa regola venne più volte violata, specialmente nelle città [4]), ed anche qui nei tempi più recenti si cercò, e non senza successo, di abolire tali esenzioni [5]). Per quanto però un parroco non sia obbligato a cedere la sua chiesa parrocchiale a nessun altro e neppure ad un superiore, salvo ove ciò sia imposto dalla costituzione, egli non può tuttavia negare il permesso (*Dimissoriale*) ai suoi parrocchiani, che vogliono far compiere per

[5]) Ibid., 181. 381.

[6]) Regol. $^{29}/_{9}$ 1888; Friedberg, 189.

§ 81. [1]) Art. Smalcald. tract. de pot. et prim. Papae, 65 (Müller 341): *Sed quum iure divino non sint diversi gradus episcopi et pastoris, manifestum est ordinationem a pastore in una ecclesia factam iure divino ratam esse.*

[2]) Costit. della Chiesa evang. austr., 21 (Friedberg, Verf.-Ges. 1034). Se più sono gli ecclesiastici addetti ad una chiesa, tutti hanno la qualità di parroco; ved. Friedberg, Verf.-Recht, 251.

[3]) Ved. § 71. Vi sono per di più comunità personali (Guarnigioni) o famigliari (Dir. com. terr. pruss. II, 19, 77 sgg.).

[4]) Friedberg, Verf.-R., 287, 3.

[5]) Ibid., 287.

conto loro da un altro ecclesiastico delle funzioni, che sarebbero spettate al parroco [6]).

III. Quali aiutanti del parroco [7]) fungono o gli ecclesiastici vicini, o nel caso di un bisogno duraturo vicarii parrocchiali, nominati dal concistorio dietro proposta del parroco o anche senza, da questo dipendenti e stipendiati. In modo indipendente invece agiscono accanto al parroco nel caso di impedimento durevole, ma non completo, i collaboratori nominati dal concistorio, che possono o non avere diritto di succedere, e che partecipano ai proventi d'ufficio.

IV. L'esecuzione dei servizî inferiori è affidata ai sagrestani, ai cantori, agli organisti, i cui uffici vanno molto spesso uniti a quello di maestro di scuola [8]). Questi venivano in antico in un numero determinato per legge allevati quali *clerus minor* nell'osservanza dei doveri e nel godimento dei diritti dello stato ecclesiastico.

§ 82. — V. I diritti ed i doveri degli ecclesiastici.

[Apel, De iurib. singularib. clericor. praecipue in Saxonia, Lips. 1791. Friedberg, Ev. Verfassungsrecht, 250 sgg.].

I. I doveri degli ecclesiastici sono regolati cenformemente alle disposizioni canoniche intorno al *decorum clericale*, con questa differenza però che non vi si fa parola di celibato. Esiste parimente per gli ecclesiastici evangelici l'obbligo della residenza [1]).

II. Gli ordinamenti ecclesiastici più antichi concedono agli ecclesiastici i privilegi del diritto canonico. Essi furono recentemente conservati dalle legislazioni laiche solo in quella misura con cui essi vengono concessi ai sacerdoti cattolici [2]). Essi non sono però conseguenze dell'ordinazione, ma della carica ecclesiastica, onde cessano col cessare di essa.

§ 83. — VI. Le Comunità.

[Friedberg, Ev. Verfassungsrecht, 283 sgg.].

I. Come conseguenza del sacerdozio universale i riformatori avevano, in opposizione alla chiesa cattolica [1]), fatto alla comunità

[6]) Dir. com. terr. pruss., II, 11, 427 sg.
[7]) Friedberg, Verf.-R. 261 sgg.
[8]) Ibid., 264 sgg.

§ 82. [1]) Friedberg, Verf.-R., 86. 216.
[2]) Ved. § 54.

§ 83. [1]) Ved. § 71, 14.

una parte nella disciplina ecclesiastica, nella cura dei poveri, nella istituzione degli ecclesiastici e nella amministrazione del patrimonio; ma ciò sparve ben presto dalla chiesa, cedendo il posto ad una amministrazione esclusivamente ufficiale. Così oggidì ancora nei paesi, per vero poco numerosi, ove si mantenne la pura costituzione concistoriale, la comunità ha parte solo nell'amministrazione del patrimonio ecclesiastico, alla cui insufficienza deve sopperire; essa non coopera se non in modo essenzialmente negativo nel conferimento delle cariche ecclesiastiche, e non ha diritto di essere ascoltata se non quando si progetta qualche mutamento della parrocchia [2]).

II. La chiesa riformata ammette per ogni comunità, accanto al parroco, dei presbiteri e dei diaconi, che tutti insieme formano il presbiterio. Questi sorveglia insieme al parroco, esercita la disciplina ecclesiastica, amministra il patrimonio, ha cura dei poveri [3]).

III. Anche nella chiesa luterana si introdusse recentemente [4]) la costituzione presbiteriale, per modo che al parroco venne assegnata la presidenza dei presbiterii, a far parte dei quali le comunità possono eleggere soltanto uomini che godano di una buona fama ecclesiastica. Le competenze di tali presbiterii vennero molto variamente regolate a seconda dei varî diritti.

VII. Gli Organi sinodali.

§ 84. — 1. La Costituzione sinodale pura.

I. Secondo la pura costituzione sinodale della chiesa riformata organo del reggimento ecclesiastico è il sinodo, il quale è formato da un membro spirituale e di un secolare dei presbiterii di un determinato distretto (classe) ed è diretto da un *moderamen* elettivo. A questo spetta pure il disbrigo degli affari nel tempo intermedio fra la chiusura di un sinodo e l'apertura del seguente. Nel caso che tale distretto sinodale non costituisca se non una parte di una provincia ecclesiastica maggiore, allora il suo sinodo non ha se non un reggimento ecclesiastico limitato, essendo le attribuzioni più importanti, e specie le legislative, riservate al sinodo

[2]) Friedberg, Verf.-R. § 29.
[3]) V. sopra § 27.
[4]) Friedberg, Verf.-Ges., 234; Verf.-R. 275 sgg. 294. 357.

provinciale. Il quale viene composto allo stesso modo, con questa sola differenza che i suoi membri non vengono delegati dalle comunità locali, ma dai sinodi dei varî distretti. Tutte le provincie formano poi insieme il sinodo generale [1]), composto allo stesso modo.

II. Già ricordammo sopra che in Germania anche nei paesi riformati i sovrani acquistarono una potestà ecclesiastica, che da una parte pone limitazione ai sinodi, essendo dall'altra limitata alla sua volta dai medesimi. La costituzione sinodale pura non si incontra più se non nella confederazione delle comunità della bassa Sassonia (Brunswich, Celle, Annover, Gottinga, Münden, Bückeburgo) [2]).

§ 85. — 2. **L'Unione della Costituzione sinodale e della concistoriale.**

[Hermann, Die nothw. Grundl. einer die consistorial. u. synod. Ordn. vereinigenden Kirchenverfassung, Berl. 1862. v. d. Goltz e Wach, Synodalfragen, Bonn. 1874 sgg. Friedberg, Ev. Verfassungsrecht, 361 sgg.].

I. La ragione storica per cui si unirono la costituzione sinodale e la concistoriale sta in ciò, che la chiesa riformata non riuscì a restringere l'autorità laica solo ai *iura circa sacra*, ma dovette pure ammetterla a partecipare del reggimento della chiesa. Ma anche l'unione delle due confessioni condusse conseguentemente allo stesso risultato, poichè il riunirsi della chiesa luterana e della riformata rese necessaria pure una fusione degli elementi delle loro costituzioni.

II. Per altro anche ove tale unione non ebbe luogo, dovette la chiesa luterana parimente adattarsi alla costituzione sinodale, già solo per ridestare nelle comunità un vivo interesse per le cose ecclesiastiche, e per acquistare un organo pel disbrigo di quelle questioni, che non possono essere sciolte dal governo ecclesiastico se non in unione con gli ecclesiastici e la comunità. Tale costituzione sinodale-concistoriale trovò adito nella maggior parte dei paesi, e fra gli stati maggiori il solo Mecklenburg si tenne affatto lontano da tale corrente.

§ 84. [1]) Friedberg, Verf.-Ges., 4 sg.
[2]) Ibid., 121 sgg., Hugues, D. Konföd. d. ref. Kirchen in Niedersachsen, Celle 1873.

III. Questa materia venne nei particolari assai variamente regolata, ma quanto alle generalità si adottarono i principî, di cui diremo in seguito, prendendo per lo più a modello l'ordinamento ecclesiastico renano-westfalico del 1835 (riveduto nel 1853).

1. Più comunità formano un circolo (diocesi, prioria, ispezione, decanato, seniorato) ed hanno una organizzazione sinodale. Essa si compone dei parrochi o dei vicarî parrocchiali [1]) delle singole comunità e di un numero uguale o quasi di membri secolari, i quali sono tolti dai presbiteri in funzione o scaduti o dai rappresentanti delle comunità, o dai membri delle comunità abilitati all'ufficio di presbiteri [2]), e sono eletti a tempo dai presbiterii (solo dai membri laici dei medesimi nel Baden e nell'Annover quanto alla chiesa lut., nel Brunswig e nel Waldeck) o dagli organi della comunità riuniti. Essi amministrano le faccende esterne delle comunità del loro distretto e sorvegliano gli ecclesiastici ed i presbiterii sotto la presidenza del sopraintendente, il quale però nei paesi del Reno, nel Baden, nel Granducato d'Assia, nel Lippe ed in Austria è esso stesso eletto dal sinodo, ecc. Per altro le loro decisioni hanno bisogno per regola di venir approvate dalle autorità ecclesiastiche superiori, e solo nell'antica Prussia, nei paesi renani e westfalici, nel Baden ed in Austria hanno essi una posizione indipendente; altrove essi non hanno di fronte al governo ecclesiastico se non una funzione consultiva. Essi si raccolgono per lo più ogni anno [3]), e nello sciogliersi nominano un comitato, il quale esercita nel frattempo, cioè fino al radunarsi di un nuovo sinodo, le funzioni sinodali.

2. Nei paesi renano-westfalici, nelle sette più antiche provincie prussiane, ed in Austria i circoli si raggruppano in provincie, con ciascuna un sinodo provinciale che si raccoglie ogni tre anni. Tal sinodo si compone nell'antica Prussia: *a*) di tre deputati per ogni gruppo, che sono eletti dal sinodo d'ogni circolo o dal collegio elettorale formato dai sinodi di più circoli, e l'elezione ha luogo secondo questo criterio, che ogni corpo elettorale deve eleggere un ecclesiastico, ed un membro odierno o passato degli organi delle comunità ecclesiastiche o del sinodo del circolo, mentre l'ultimo

§ 85. [1]) Friedberg, Verf.-R., 366.
[2]) Ibid., 371.
[3]) Nel Brunswich ogni due; in Amburgo secondo il bisogno; in Austria, secondo che fu disposto nell'adunanza anteriore.

terzo dei deputati deve essere eletto da corpi elettivi più numerosi (più che 60.000 evangelici) fra uomini considerevoli ed esperti in materia ecclesiastica [4]). *b*) Di un membro eletto nel suo seno dalla facoltà teologica della università della provincia. *c*) Di persone nominate dal sovrano in un numero proporzionato a quello degli eletti. Il sinodo provinciale deve col consiglio e con le deliberazioni cercare di mantenere la purezza della dottrina e l'osservanza dell'ordine ecclesiastico, ed è negli esami teologici rappresentato da due o tre delegati. Il suo consenso è richiesto per emanare leggi ecclesiastiche provinciali, per introdurre trattati religiosi per le scuole, libri di canti, precetti sul culto, per fare collette nella provincia e imporre tasse religiose provinciali. La presidenza del sinodo, composta del presidente e di tre membri ecclesiastici e di tre secolari, costituisce in unione col concistorio provinciale un collegio, alla cui deliberazione sono affidati gli affari più importanti, quali le proposte per gli ufficî del governo ecclesiastico, il decidere circa i ricorsi dei consiglieri delle comunità ecclesiastiche congedati, le obbiezioni contro la fede di alcuno che sia designato per l'ufficio di parroco, l'accusa di un ecclesiastico per dottrine errate.

3. Per un intiero paese o stato (in Prussia per le dette nove provincie) è istituito il sinodo generale o *Landessynode.* Esso si compone in Prussia dei nove sopraintendenti generali delle provincie, di sei delegati delle facoltà teologiche, di trenta chiamati dal sovrano, e di centocinquanta eletti dai sinodi provinciali seguendo lo stesso modo d'elezione che per il sinodo provinciale stesso. Il sinodo generale ha cura di tutta quanta la chiesa, esercita nella sua più larga sfera d'azione le funzioni spettanti al sinodo provinciale, attende alla legiferazione in materia ecclesiastica, e deve conservare l'unione delle chiese provinciali fra di loro e delle chiese evangeliche dei paesi tedeschi. Esso è convocato dal re ogni sei anni, ed elegge prima di sciogliersi la presidenza (presidente e 6 membri) e il consiglio sinodale (presidenza e 18 membri sinodali appartenenti in uguale misura alle varie provincie). La presidenza agisce parte indipendentemente, e parte quale sostegno del supremo consiglio ecclesiastico a simiglianza della presidenza

[4]) Sin. general., 45 sgg.; Ordin. $^9/_4$ 1877 (Friedberg, Verf.-Ges. 109).

del sinodo provinciale; quanto al consiglio sinodale, esso vien adunato ogni anno, per discutere in unione col supremo consiglio ecclesiastico intorno a faccende riguardanti la chiesa dello stato.

4. Negli altri maggiori stati tedeschi il sinodo generale [5]), o il *Landessynode* [6]), viene immediatamente dopo i sinodi più bassi, ed è formato d'un numero uguale di membri ecclesiastici e di secolari, i quali vengono eletti o dai sinodi diocesani o da corpi elettorali appositi. Vi si aggiungono dei membri nominati dal governo ecclesiastico [7]), o ufficiali del medesimo a cui la loro posizione stessa dà il diritto di prendervi parte, e deputati delle università [8]). La competenza di tali sinodi è limitata. In Baviera essi non hanno che una funzione consultiva, pur essendo richiesto però il loro consenso pei mutamenti della costituzione. Negli altri paesi essi hanno oltre alle facoltà generali anche il diritto di dare il loro consenso alle leggi ecclesiastiche e di stabilire delle imposte ecclesiastiche. Solo in Austria posseggono i sinodi generali il diritto di far leggi, e rappresentano la chiesa evangelica di fronte allo stato e alle altre confessioni. Qui il consenso dello stato è solo richiesto per quelle decisioni, che toccano questioni non puramente ecclesiastiche.

5. Infine gli stati tedeschi minori, e fra i maggiori la Sassonia, hanno una sola forma di sinodi e mancano quindi perfino dei sinodi distrettuali.

[5]) Baden.
[6]) Annover, Oldenburg, Württemberg.
[7]) I paesi, di cui sopra, e il Baden.
[8]) In Sassonia anche il professore di Dir. eccl.; nell'Annover un profess. di legge eletto dal re; nel Baden anche il prof. di teol. è nominato dal Granduca.

APPENDICE

Le Chiese evangeliche d'Italia.

[Neigebauer, Das Glaubensbekenntniss der italienischen evang. Kirche, nebst einer kurzen Nachricht über die neusten religiösen Bewegungen in Italien, Magdeburg 1855. La Chiesa evang. in Italia, trad. dall'inglese, Gen. 1859. Pilatte, Le Protestantisme et l'Evangélisation de l'Italie, Par. 1861. Witte, Das Evangelium in Italien, Gotha 1861. Nitzsch, Die evang. Bewegung in It., Berl. 1863. Peter, La Propagande protest. en Italie, Laus. 1882. Brown, An Italian Campaign or the Evangelical Movement in Italy, 1845-1887, London, 1890. — Cantù, Gli Eretici d'Italia, Mil. 1865-67, III, 569 sgg. Lanna, Intorno al movim. dell'Evangeliz. in Italia, in Annali di Stat. (Min. di Ind. e Comm.) Serie III, vol 7, Alleg. F., p. 261 sgg., Roma 1883. Curcio, in Annali di Stat. 1887, p. 163 sgg.; 1879, p. 326 sgg. Rignano, Della Uguaglianza civ. e della Lib. dei Culti, Liv. 1885, p. 185 sgg. Cod. eccl., III, 989. 1260. — Quanto alla loro posizione di fronte allo stato, ved. sopra § 29 e specialmente n. 4. 20. 32. 35].

I. Chiesa Valdese. [Storia: ved. sopra p. 146 sgg. — Fonti: *a*) Discipline Vaudoise, adoptée par le Synode du 1839, inedita, riassunta dal Muston, L'Israël des Alpes, Paris 1851, IV, 223 sgg. *b*) Constitution de l'Eglise évangél. Vaudoise, adopt. par le Syn. du 1855, Turin 1855, in italiano presso Rignano, Op. cit., Docum. XLIV, e in Cod. eccl. III, 995. *c*) Organamento delle Chiese evang. della Missione vald., quale è stato emend. e sancito dalla Conf. gen. e dal V Sinodo del 1875, Fir. 1876, e riprodotto a p. 24 dei *d*) Règlements organiques de l'Egl. vaud. (appprovati dal Sin. del 1890, dopo una revisione richiesta da un sinodo anteriore), La Tour 1891. Quanto al valore di queste fonti è ad osservarsi che la Costituz. ha mantenuto in vigore (art. 59) gli statuti e regolamenti anteriori in quanto non erano ad essa contrarî; e che d'altra parte mentre la Costit. non può essere modificata se non dietro proposta scritta di almeno tre parrocchie, e con una maggioranza di due terzi dei voti dei membri presenti al sinodo (art. 58), i Regolamenti possono esserlo invece dal sinodo (art. 17) a semplice maggioranza di voti (Règlem., Cap. III, § 24). Un progetto di revisione della Costituz. venne accolto e raccomandato dal Sin. del 1891 (art. 21) allo studio delle Parrocchie, ved. Étude sur la Rév. de la Const. présentée au vén. syn. de 1891, par la Commis. des Règlem., Torre Pell. 1891. Una revisione dell'Organamento delle Missioni è pure stata commessa ad una speciale Commissione dalla Conferenza generale, tenutasi a Torino nel settembre 1891; ved. Le Témoin, Écho des Vallées, Torre Pellice, 19 sett. 1891. — Letteratura: Weiss, Die Kirchenverfassung der Waldenser, Zürich 1841:

Autori succit. e Scaduto, Manuale, II, 761 sgg.]. — **I. *Chiese particolari o Parrocchie.*** Dicesi parrocchia quella parte della Chiesa, confidata all'ispezione ed alle cure particolari di uno o più Pastori, coadiuvati da un Concistoro (Cost., 6; Règl. I, 1). Le parrocchie non sono più divise recisamente in due classi (Discipline, § 7, Muston, IV, 225), ma sono dichiarate uguali fra di loro, e si distinguono soltanto per rispetto alla nomina dei pastori (Cost., 9). Le parrocchie si suddiv. in più quartieri a seconda della loro estensione (Cost., 7). Membro della parrocchia è ogni fedele dopo sei mesi di soggiorno nella medesima (Cost., 8; Règl. I, 3). I membri si dividono in elettori e non elettori. Per diventarlo si richiede: sesso maschile, 25 anni compiuti, farne domanda, buona condotta, pietà, contribuire secondo le proprie forze ai bisogni della chiesa (Règl., I, 6. 7). — A. *Funzionarî: a*) Il Pastore è un ministro della parola, nominato dall'assemblea generale della parrocchia per esercitarvi il ministero evangelico (Cost., 10; Règl., I, 10, 11, 15, 17; VII, 15). Perchè una parrocchia possa eleggersi un secondo pastore, occorre ch'essa ottenga l'autorizzazione del sinodo, e dia sufficiente garanzia che il pastore aggiunto avrà lo stesso trattamento che quelli stipendiati dalla chiesa (Règl., I, 19). Quando la nomina sia legale, non può essere annullata nè dalla Tavola nè dal Sinodo (Discipl., 18; Règl., I, 14; ved. De la libre nomination des pasteurs au sein des églises vaudoises, Turin 1863). Il Pastore è installato da un membro della Tavola, o da un ministro della parola dalla medesima a ciò delegato (Règl., I, 13). Unico requisito: 25 anni compiuti (Cost., 31). Funzioni: quelle di natura spirituale, di cui all'art. 32 della Costit., e quelle di cui all'art. 17 dei Règl., che ne determina il *minimum;* e per di più: presiedere l'assemblea della parrocchia e il concistoro (Cost., 11.13), ed esercitare la disciplina (Cost., 48 sgg.). Nel caso che i pastori siano due, essi sono perfettamente uguali, e si ripartiscono le funzioni localmente, d'accordo col concistoro, di cui però la presidenza spetta al più anziano in carica, fungendo l'altro come vice-presidente (Cost., 13; Règl., I, 20. 21). Doveri: oltre quelli comuni a tutti i min. della parola (Règl., VII, 8), anche l'obbligo di non assentarsi per più di 15 giorni senza l'assenso del concistoro, per più di un mese senza autorizzazione scritta della Tavola; e di non prendere domicilio, salvo accordo col concistoro, altrove che nella casa parrocchiale (Règl., VII, 18. 19). Aiutanti del pastore: α. Gli altri pastori delle valli, successivamente di 15 in 15 giorni, in caso di malattia momentanea, di assenza autorizzata, di morte del pastore (Discipl., 110; Règl., I, 18); β. Un Suffragante, nominato dalla Tavola, dietro domanda della Parrocchia, per non più di due anni, mantenuto a spese ripartite fra la Parrocchia e l'Amministrazione, in caso di temporaneo impedimento del pastore (Ibid., 22); γ. Un aiutante o ausiliario, nominato dal Concistoro con l'approvaz. della Tavola, a carico della Parrocchia, nel caso che il pastore non basti al suo ufficio (Ibid., 23); δ. Un Reggente temporaneo, dato dalla Tavola, e tratto se occorre dai ministri dipendenti dalla Commissione d'evangelizzazione, nel caso che, resasi vacante la parrocchia, questa non si scelga un pastore nel termine prefisso (Règl., I, 16. 17). *b*) Gli Anziani sono funzionarî laici nominati dall'Assemblea gen. della Parrocchia (Cost., 11; prima invece dal Concistoro, dietro proposta dei capi famiglia del quartiere vacante, Discip., § 151, Muston, IV, 229), con le stesse

prerogative di non anullabilità che per i pastori (ved. sopra), e in numero corrispondente a quello dei quartieri della parrocchia, a cui sono individualmente preposti; onde fra i diversi requisiti, che si riferiscono alla moralità, alla coltura, all'esclusione d'ogni interesse personale e all'età (25 anni, Cost., 38), è pure quello di avere il domicilio nel quartiere, per il quale l'anziano è nominato. L'anziano è installato (Règl., I, 12), dopo un esame (Cost., 39). Le sue funzioni, che sono a vita (Cost., 41), si esplicano o individualmente per rispetto al quartiere a cui è preposto (Discipl., 154, Muston, IV, 230; Cost., 40) o collegialmente nel concistoro, per rispetto a tutta la parrocchia (Cost., 13. 40). *c*) I Diaconi, nominati al modo stesso che gli anziani, e pareggiati ad essi quanto all'esame ed all'installazione (Cost., 44; Règl. I, 10. 12), ma non quanto al numero, perchè il loro non può superare la metà di quello degli anziani, sono funzionari laici, tratti dai parrocchiani elettori, di migliore fama (Cost., 43), ed aventi funzioni temporanee (5 anni, Cost. 44) riguardanti in linea principale la cura dei poveri e degli ammalati, e in secondo luogo l'amministrazione degli interessi generali della parr., a cui attendono come membri consultivi del Concistoro (Cost., 13, 42). *d*) Un tesoriere è nominato dal Concistoro a norma dell'art. 15 della Costit.; mentre invece del procuratore dei poveri, che era ricordato dall'art. 145 delle Discipline, per quanto, come osserva il Muston (IV, 229, n. 1), non fosse però carica comune a tutte le parrocchie, non è più in seguito fatto cenno. — B. *Corpi costituiti: a*) Il Concistoro, presieduto dal past. e composto degli anziani e dei diaconi (Cost., 13), provvede al culto, all'istruzione, ed alla cura dei poveri nella parrocchia (Cost. 14), amministrando gli istituti che a tale cura si riferiscono; esercita la disciplina sui fedeli (Cost. 48 sgg.); convoca l'assemblea della parrocchia (Cost., 11; Règl. I, 25), in cui funge come ufficio di presidenza (Règl., I, 10) e a cui presenta annualmente un rapporto della sua gestione (Cost., 11); provvede in caso di vacanza o di parziale impedimento del pastore (Règl., I, 22. 23); tiene i registri della parrocchia e forma le liste elettorali (Règl., I, 8, 9; II, 10). *b*) L'Assemblea generale di Parrocchia, composta di tutti i parrocchiani elettori, convocata almeno una volta per anno dal concistoro, e più spesso, se il bisogno lo richiede, o se un terzo dei membri ne fanno domanda, presieduta dal Pastore o da un delegato dal Concistoro, ha non solo la nomina dei funzionarî parrocchiani e il diritto di controllare l'amministrazione del concistoro e dare il suo parere nelle visite pastorali (Cost., 10. 11); ma ancora la facoltà di nominare due suoi deputati al sinodo, anche non parrocchiani, purchè Valdesi (Discipl., 24, Muston, IV, 225; Règl., I, 28), e di munirli di mandato imperativo (Règl., I, 27; Esempio: Lettre des Dép. d'Angrogne à leurs Commettants, Pig. 1872), e quella di iniziare e giudicare le proposte di riforma alla Costituz. (art. 11. 58), e di decidere sulla opportunità di radunare un sinodo fuori delle epoche determinate (Cost., 11). — **2. *Chiesa in genere.*** È la riunione delle chiese particolari, esistenti nelle valli italiane dell'Alpi, e di quelle che poscia vi si aggiunsero (Cost. 1); e riconosce come suoi membri tutti coloro, che, dopo averne fatto domanda e dopo aver subìto un esame, ne professino esternamente la fede e si sottomettano al suo governo (Cost., 2; Règl., I, 4). Essa si dichiara in comunione con tutte le chiese evangeliche, qualunque sia la loro organiz-

zazione (Cost., 4, vedi però sotto, n. II), ne ammette i membri a partecipare dei privilegi spirituali (Règl., I, 5) e i deputati a prender parte alle deliberaz. sinodali, con voce consultiva (Règl., III, 9), e riconosce valida in certi casi l'imposiz. delle mani, che nelle medesime sia stata fatta (Cost., 30; Règl., VIII, 8). — A. *Funzionarî: a)* Ministri della Chiesa valdese sono coloro, che, in seguito a constatazione del Corpo dei pastori, mirante a vedere se in essi concorrano i requisiti di cui all'art. 28 della Costit. (cioè: 23 anni compiuti, idoneità, moralità, diplomi universitarî, accademici e scolastici, per cui ved. inoltre Règl., VIII, 3, professione di fede, della quale ultima il corpo dei pastori si accerta mediante un esame, Règl. VIII, 5), e in seguito all'imposizione delle mani o consacrazione ottenuta dal medesimo corpo, o da esso riconosciuta valida (Cost., 30; Règl., VIII, 8), sono iscritti come tali nel registro tenuto dalla Tavola. Essi si ripartiscono in Ministri in attività di servizio o considerati come tali, e in Ministri emeriti (Règl., VII, 3. 4. 5), e occupano fra di loro un rango, determinato o dalla data dell'iscrizione, o in sussidio da quella della consacrazione, o ancora dalla loro età (Règl., VII, 6; o, in difetto, dal semestre accademico in cui ottennero il diploma? Syn. de 1856: Compte rendu historique, Actes de l'assemblée, § 48, Turin 1856). Quanto ai loro doveri, ved. Règl., VII. 8. Quanto ai loro diritti per rispetto all'emeritazione, e alle pensioni da conferirsi alle vedove e agli orfani, v. Règl., IX, 1 sgg. 10 sgg. *b)* I Professori, Maestri o Reggenti o Istitutori, e le Maestre o Istitutrici, sono insegnanti in vario modo impiegati negli Istituti d'istruzione superiori (esemp.: Scuola di Teol. di Firenze, Collegio di Torre Pellice) o inferiori, confessionistici (onde anche funzioni religiose, Discipl., 223, 233; Muston, IV, 231), mantenuti dalla Chiesa valdese e da essa diretti. I Professori, muniti di titolo universitario, sono pareggiati ai ministri quanto all'emeritazione e alle pensioni da conferirsi alle vedove e agli orfani (Règl., IX, 9, 14); gli altri, quando abbiano un diploma governativo, subiscano un esame supplementare e soddisfino ad altre condizioni (Règl., IX, 16), hanno diritto a una speciale pensione di ritiro (Ibid., 17), mentre una pensione è pure devoluta alle vedove e agli orfani degli Istitutori (Ibid., 20 sgg.). — B. *Corpi costituiti: a)* Il Corpo dei pastori, composto non solamente dei ministri della parola aventi cura d'anime, ma di tutti quelli che sono al servizio della Chiesa (Cost., 37) e ancora degli emeriti (Syn. de 1856, Compte-rendu hist., ecc., Turin 1856, § 49; Règl., VIII, 4), convocato dalla Tavola e presieduto dal Moderatore (Règl., IV, 4), nomina le Commissioni, a cui è commesso di esaminare prima d'ogni sinodo, la gestione dei varî Comitati (Règl., III, 14), propone al Sinodo i professori della scuola di Teologia (Syn. del 1856), giudica insieme alla Tavola dell'opportunità di deferire alcune delle funzioni, inerenti al ministero della parola, a semplici fedeli (Cost., 35), esamina i candidati alla consacrazione e ne constata i titoli, giudica dell'imposizione delle mani impartita in altre chiese, e l'impartisce alla sua volta, firmando il diploma che dopo ciò è rilasciato ai candidati (Règl., VIII, 10. 11). *b)* Il Sinodo è l'assemblea dei rappresentanti della Chiesa Valdese (Cost., 16), e insieme il suo unico organo legislativo ed il supremo organo giudiziario disciplinare. Esso si compone: α. Dei ministri, così in attività di servizio, come emeriti; β. dei membri della Tavola e dell'altre Commissioni elette dal sinodo; γ. di due de-

putati laici per ogni parrocchia (Cost., 16). Si raduna: in via ordinaria non più solo ogni cinque anni (Discipl., 36), ma ogni anno, il primo lunedì di settembre in Torre Pellice nella Casa Valdese, eretta mediante oblazioni dei Valdesi nel 1889, all'epoca della celebrazione del bicentenario del Glorioso Rimpatrio (l'art. 19 della Cost. è stato in questo punto modificato): in via straordinaria dietro convocazione della Tavola, che lo deve fare quando metà delle parrocchie lo richieggano (Cost., 18). La presidenza non è più tenuta dal moderatore nuovamente eletto (Discipl., 43-49, Muston, IV, 227), ma in principio da un Ufficio di presid. provvisorio, e quindi da un Uff. definitivo (Régl., III, 2 sgg.). Circa il modo con cui si aprono, si tengono e si chiudono così la intera sessione come le varie sedute del Sinodo, circa la distribuzione e l'ordine dei lavori e circa i sistemi di discussione e di votazione, ved. Règl. III, 17 sgg. Le sue funzioni (Cost., 17) consistono essenzialmente: α. Nel legiferare sia mediante modificazioni o aggiunte alla Costituzione, salvo però in questo caso la sanzione delle parrocchie (art. 55 segg.), sia mediante appositi regolamenti, su tutto quanto si riferisce al culto, alla disciplina, agli studî (Cost., 17, c.; 47), e alla amministrazione così spirituale come temporale della chiesa. β. Nel deliberare circa l'ammessione di nuove chiese. γ. Nel nominare la Tavola e le altre Commissioni esecutive, di cui sotto, e nell'approvarne o disapprovarne la gestione. δ. Nell'esercizio della disciplina, giudicando sia in alcuni casi ad esso riservati (Cost., 53), come in sede d'appello sulle sentenze della Tavola, delle Commissioni, e dei Concistori (Cost., 54). Delibera inoltre e provvede per tutto quanto si riferisce all'incremento della fede e della chiesa, di cui ha il supremo reggimento. *c)* La Tavola è, nel seno della Chiesa valdese, l'autorità rappresentativa e amministrativa di questa Chiesa nell'intervallo dei Sinodi (Discipl. 69; Cost., 20; Règl., IV, 1). Questa posizione della Tavola, come di suprema commissione sinodale esecutiva della Chiesa valdese, è stata però alquanto scossa dallo sviluppo, che ebbero quelle Commissioni speciali, di cui all'art. 22 della Cost., nel Capit. stesso che tratta della Tavola; e specialmente dopochè l'opera di evangelizzazione venne in seguito al sinodo del 1861 tolta alla Tav. e conferita ad una di tali commissioni. La quale, essendosi man mano venuta emancipando dalla Tavola, è in genere considerata come pari ad essa, e formante un dualismo, che non ha a dir vero fondamento nella Costituzione. Poichè questa, pur garantendo una certa libertà d'azione a tali commissioni, le sottopose però alla superiore sorveglianza della Tavola (Cost., 23). La quale, nominata dal Sinodo (Cost., 17), cessa di esistere ad ogni sua nuova sessione ordinaria (Cost., 25); dopo avere però presentato un rapporto stampato della sua gestione (Règlm., IV, 17). Essa si compone di 5 membri: Moderatore, Moderatore-aggiunto, Segretario (i quali devono essere Ministri della Parola, ed aventi due almeno cura d'anime), e due Membri laici (Cost., 21). Tutte le proprietà mobili od immobili della Chiesa Valdese, salvo eccezioni portate da speciali regolam., dipendono dalla Tavola; ed è da essa ed in suo nome che si fanno gli atti civili relativi a tali proprietà (Règl., IV, 5; ved. per questo sopra, p. 150); di cui è a lei commessa la sorveglianza. Ad essa spetta pure di tenerne un inventario, conservare i titoli e documenti, che vi si riferiscono, e di curare gli archivi e la corrispondenza (Règl., IV, 3. 6. 7. 8). Le funzioni della Tavola, oltre quelle generiche ri-

sultanti dalla sua qualità di rappresentazione permanente della chiesa e di intermediario fra questa e le parrocchie e viceversa, sono: α. convocare il corpo dei pastori (Règl., IV, 4), e in sessione straordinaria lo stesso Sinodo (Cost., 18); β. compiere delle visitazioni annuali nelle parrocchie, e riferirne al sinodo (Règl., IV, 10 sgg.); γ. esercitare la disciplina sui funzionarî della Chiesa, e sui Ministri non funzionarî (Cost., 53); δ. provvedere direttamente in caso di vacanza o di impedimento del pastore col nominare un reggente, o un suffragante, e approvare la nomina dell'ausiliario, fatta dalla parrocchia (Règl., I, 15. 16. 17. 22. 23); ε. tenere il registro dei Ministri al servizio della Chiesa, decidere se si abbiano o non a considerare in attività di servizio, e autorizzarne le assenze (Règl., VII, 1, 4. 18), dirigere e partecipare alle operazioni del Corpo dei Pastori (Règl., VIII, 8 sgg.). *d*) Le Commissioni di cui all'art. 22 della Costit., sono: o permanenti, o solo temporanee, *ad referendum* (Règl., III, 12). Nominate al modo stesso che la Tavola (Cost., 17, e.), simili ad essa quanto alla durata, al modo di eseguire il loro mandato e di renderne conto (Cost., 24. 25; Règl. IV, 12. 13), e composte parimente di membri ecclesiastici e laici (Cost., 22), sono però sottoposte alla Tavola, in quanto questa ha il diritto di domandare comunicazione dei documenti relativi alle loro funzioni, e di richiamarle all'osservanza della legge (Cost., 23). Le principali fra le Commissioni permanenti sono: Il Consiglio della Scuola di Teologia, la Commissione degli Ospedali e specialmente il Comitato d'Evangelizzazione. A quest'ultimo spetta tutto quanto riguarda l'opera di evangelizzazione della Chiesa valdese fuori delle parrocchie delle Valli Piemontesi (Règl., V, 1). Si compone di un Presidente, ministro della parola, e di quattro altri membri, eletti dal Sinodo, di cui due almeno dovranno essere pastori-evangelisti (Ibid., 2). Ad esso spetta l'amministrazione di tutti gli stabili appartenenti alla Chiesa valdese, che si trovino fuori delle valli (Ibid., 15), e la facoltà di ammettere al servizio i funzionari od operai addetti all'evangelizzazione (Ibid., 7), di mandarli ove crede (Ibid., 12), di assegnare loro i sussidî (non gli stipendi, poichè i suoi fondi sono eventuali, e derivanti da spontanee oblazioni Ibid., 5. 12). Tali operai sono: Pastori-Evangelisti, Aiuti-Evangelisti, Evangelisti-laici, che il Comitato può in circostanze eccezionali autorizzare ad amministrare i sacramenti (Règl., V, 11), Maestri, Maestre, Colportori, infine altri Agenti di vario genere (Règl., V, 7. 10). Il Comitato ha poi ancora la facoltà di sorvegliare e prender parte al governo delle chiese delle missioni (Organamento, § 24. 25. 27. 28). — **3. *Chiese delle Missioni.*** Le chiese fondate fuori del territorio delle Valli, benchè abbiano lo stesso simbolo e lo stesso rituale e si dichiarino in tutto e per tutto connesse con la Chiesa Madre delle Valli, dal cui organo supremo, dal Sinodo, esse dipendono in ultima analisi non meno che le antiche parrocchie, hanno però una propria organizzazione federativa (Organamento, 5), in massima parte separata da quella delle antiche chiese, e sotto certi aspetti anche differente. Tale organizzazione si esplica in tre stadî successivi: — A. *Chiese o Stazioni.* Quando in un luogo si trovino raccolti non meno di otto comunicanti maschi, si siano costituiti una Adunanza ed un Consiglio di Chiesa, e sia in vigore un sistema di contribuzioni volontarie già abbastanza progredito, da poter non solo sopperire alle minori spese locali, ma ancora da poter coadiuvare la Cassa centrale di evan-

gelizzazione, ivi si avrà una nuova Chiesa o Stazione, facente parte della federazione (Organ., 5). Le varie chiese sono fra loro uguali, e sono rette dallo stesso governo ecclesiastico (Organ., 4). *a*) Funzionarî della Chiesa sono: α. anzitutto il Pastore-Evangelista, nominato dal Comitato (o dalla chiesa stessa nel caso ch'essa possa pagarne l'intiero stipendio; Organ., 7, b.), non prima però possibilmente di almeno un anno di noviziato come Aiuto-Evangelista (Règl., V, 8). Solo in via d'eccezione vi potranno essere in una medesima stazione due o più Pastori-evang., massime se coetanei per consecrazione. In tal caso, dopo ripartite le funzioni d'accordo col Comitato, l'anzianità nella carica decide della precedenza. Al pastore spetta la presidenza dell'Adunanza e del Consiglio di Chiesa (Org., 9. 10). β. Quindi l'Aiuto-Evangelista, per il periodo di noviziato di almeno sei mesi, per essere accettato al servizio del Comitato in modo definitivo (Règl., V, 10), o di almeno un anno, per essere preposto poi ad una stazione (Règl., V, 8). A lui spetta la presidenza, però col titolo di Vice-Presidente, del Consiglio di Chiesa, in caso di assenza del Pastore (Sin. 1884, art., 29; Org., 10, nota). γ. Infine gli Anziani e i Diaconi, con funzioni simili a quelle dei loro omonimi delle antiche parrocchie, cioè i primi per gli interessi spirituali, i secondi pei temporali (Arg. 13. 14); con requisiti e un sistema d'elezione parimente simili (Org. 7. 12); ma con questa differenza che anche i primi sono eletti solo a tempo, e gli uni e gli altri solo per anni tre, se bene siano rieleggibili (Org., 17). *b*) Corpi costituiti sono: α. anzitutto il Consiglio di Chiesa, corrispondente all'antico Concistoro, con un sistema di composizione e con funzioni simili (Org., 10 e sgg.); β. quindi l'Adunanza di Chiesa, corrispondente all'Assemblea di parrocchia, e con facoltà pure simili, salvo che per la nomina del pastore, che non le spetta se la chiesa non può pagarne l'intiero stipendio (Org. 7, 6). Altra differenza si è, che basta, per farne parte, l'età d'anni 21 (Org., 6). — B. *Distretti.* Nel campo delle missioni è ricomparsa una antica organizzazione della Chiesa valdese, cioè quella dei così detti *Colloquî*, composti dei Delegati ecclesiastici e laici di una cerchia maggiore della parrocchia, e minore della intiera chiesa (ved. sopra, p. 150). Nell'antica chiesa essa si perdette probabilmente per la ristrettezza del suo territorio, e col crescere e facilitarsi delle comunicazioni; se bene non sia venuto meno in alcuni il proposito di ristabilirla. Essa, ad ogni modo, si mostrò indispensabile nel vasto e disgregato campo delle Missioni. Ove a formare un distretto occorrono almeno tre chiese. Organi del governo distrettuale sono: — *a*) Le Conferenze distrettuali, di cui fanno parte: il Presidente dei singoli Consigli di chiesa, un Anziano, o un Diacono, o un Comunicante, designato dal consiglio, i membri del Comitato d'evangeliz., i Professori di Teologia, i Ministri ed Evangelisti in attiv. di serviz. o emeriti, che sono stabiliti nei limiti del distretto, e finalmente, con voce consultiva e solo facoltativamente, un rappresentante (pastore, anziano o diacono) per ognuna delle altre Conferenze distrettuali (Org., 24). Si radunano annualmente, sotto la presidenza, tenuta per turno, dei Ministri della parola (Org., 25). Le loro funzioni consistono, oltre a quella principale e generica di promovere l'evangelizzazione, nel sorvegliare le singole chiese, e compiervi delle visitazioni, nel giudicare in sede d'appello delle questioni di disciplina, decise dai Consigli di chiesa, nel trasmettere alle Conferenze generali

le proposte di modificazione dell'Organamento ecclesiastico (Org., 26. 27). *b*) Il Seggio è l'autorità amministrativa e rappresentativa del distretto da una conferenza all'altra. Si compone dei Ministri della parola, presidenti per turno della conferenza, e di un segretario da esso eletto. Sue funzioni sono: fissare il luogo di adunanza della conferenza successiva e prepararne i lavori, e inoltre rappresentare la conferenza stessa presso le altre chiese e presso il Comitato di evangeliz., a cui deve trasmettere copia del verbale d'ogni adunanza della conferenza (Org. 25. 27). — C. *Federazione.* Si compone di tutte le chiese o stazioni che soddisfino alle condiz., di cui all'art. 5 dell'Organamento. Ha per suo organo la Conferenza generale, di cui fanno parte: tutti i pastori in attività di servizio nel campo della Missione, un numero di Deputati proporzionato, per ogni distretto, al numero dei comunicanti, un rappresentante di ogni Adunanza di Chiesa, i membri del Comitato di Evangel., tutti i Ministri della Chiesa valdese, i delegati delle chiese sorelle, forniti di regolare mandato, ma questi ultimi con voce meramente consultiva (Org., 28). Essa si deve radunare, senza luogo nè giorno fisso, almeno ogni tre anni (Arg., 29; però ved. Resoconto della V e VI Conf. generale della Miss. vald., Mil. 1881, Fir. 1886); ed ha un doppio ordine di funzioni: *a*) controllare le amministrazioni particolari e distrettuali (Organ., 30), e giudicare in terza istanza (Ibid., 31) delle loro decisioni disciplinari o in genere delle petizioni; *b*) elaborare le proposte di carattere legislativo, che provengano dalle Conferenze distrettuali (le sole autorizzate a formularle), e che si avranno poi a sottoporre alla approvazione del Sinodo Valdese (Org., 31). — **4**. A. ***Disciplina.*** Quanto ad essa ved. sotto § 108 sg. — B. ***Beneficenza, Istruzione.*** Esistono per ciò istituti confessionistici, amministrati da commissioni speciali, a cui si è accennato di già, vennero nell'ultimo sinodo approvati dei nuovi regolamenti; ved. Le Témoin, Echo des Vallées, 11. 17 sett. 1891, e inoltre I. P. Pons, L'Eglise e l'Ecole, Pignerol, 1882. — C. ***Contribuzioni.*** Oltre all'assegno governativo, di cui ved. sopra p. 151, la Chiesa valdese non ha altro cespite di entrate, che le contribuzioni volontarie dei fedeli. Per quanto volontarie esse sono però alcuna volta condizione all'esercizio dei diritti riguardanti il governo ecclesiastico, sia pei singoli individui (Règlm., I, 7, f.), come per le comunità (Organ., 5, c.). Quanto alla loro ripartizione ved. Laforte, Sul sistema e lo stato finanziario della chiesa ev. vald., in Append. al Resoconto della Conf. generale di Torino del 1878, Firenze 1879; e Système de contributions à établir dans les Paroisses des Vallées, Pignerol 1884. — D. ***Emeritazione, Pensioni.*** Ved. Discipline, 124, Muston, IV, 223, n. 3; Règl. Chap. IX.

II. Chiesa Evangelica d'Italia. (Costituzione della Ch. ev. d'It., Milano, 1890). L'antica Chiesa Cristiana libera in Italia, costituitasi dall'unione di più chiese minori nell'Assemblea generale di Bologna del 1865, munita in seguito all'Assemblea di Milano del 1870 di una Professione di fede o Dichiarazione di Principî (ved. Cost., p. 13 sgg.), e in seguito a quella di Firenze del 1871 di una Costituzione o Regolamento generale, assunse per decisione dell'Assemb. del 1889 il nome di Chiesa evang. d'Italia. Tal nome a dir vero, come quello che parrebbe escludere l'esistenza in Italia d'altre chiese evange-

liche, ha sollevato qualche rimostranza per parte di queste, e specie della Valdese (Le Témoin, écho des Vallées, 12 nov. 1891, p. 365); con la quale era già stata in addietro una scissura per ciò, che entrambe le chiese traggono i loro sussidi dal medesimo campo, cioè dalle chiese presbiteriane di America e di Scozia, con cui la loro costituzione presenta la maggiore analogia (Lanna, Loc. cit. 264 sg.). Del resto i tentativi di fusione fra le chiese evangeliche d'Italia, compresa la Valdese, fallirono ancora nel 1886 (Brown, An Italian Camp. or the Evang. Movem. in Italy, 1845-87, Lond. 1890, Parte 2ª, Cap. III). La Chiesa ev. d'It. ha nel suo motto le parole: rendete onore al Re (Cost., pag. 4). — **1. *Chiese particolari.*** Esse hanno la facoltà d'organizzarsi internamente in modo autonomo, salva l'osservanza dei regolamenti generali (Cost., art. 2. 3). Una riunione di credenti, qualunque sia il loro numero, la quale non abbia ancora nel suo seno uno stabile e regolare ministerio della parola, dicesi *Gruppo,* e viene accettata nell'Unione ed aggregata a quella Chiesa, da cui il Comitato può mandare ad essa un Evangelista per visitarla di tempo in tempo (Cost., 4. 5. 6). Una riunione di credenti, qualunque sia il loro numero, che abbia un regolare ministerio, dicesi *Chiesa* (Cost., 7). Le sole chiese hanno diritto di mandare deputati proprii all'Assemblea, i gruppi vi sono rappresentati dai ministri che li visitano (Cost., 15). — A. *Funzionarî:* *a*) Il Pastore o Evangelista o Conduttore ottiene il riconoscimento dei doni dalla chiesa particolare (Cost., 8), ed è dalla medesima scelto fra quelli inscritti nell'albo della Chiesa. Ciò però solo nel caso che la chiesa paghi metà del suo stipendio; nel caso contrario esso è destinato dal Comitato stesso (Cost., 47). *b*) Gli *Anziani* ed i *Diaconi* sono, dietro il consiglio, il concorso e il consenso dell'Evangelista, eletti dalla Chiesa ogni tre anni, dopo i quali si possono rieleggere. I primi hanno per ufficio di aiutare l'evangelista nella amministrazione spirituale e, occorrendo, di supplirlo nella predicazione; i secondi invece di coadiuvarlo nella amministrazione materiale (Cost., 49. 50). — B. *Corpo costituito* è il Ministerio o Presbiterio, presieduto dall'Evangelista, e composto degli Anziani e dei Diaconi, ed avente attribuzioni relative al culto, all'amministrazione, alla disciplina (Cost., 51). — **2. *Chiesa in genere*** o Unione delle Chiese particolari, che accettino la dichiarazione dei principî e i regolamenti mediante un atto di adesione, accolto dal Comitato di Evangeliz. e sanzionato dall' Assemb. gener. (Cost., 1, vedi la formula per tale adesione in Cost., p. 16). — A. *Funzionarî* o *Operai* (Cost., 9): *a*) Gli Evangelisti, consacrati dopo un anno di prova e quattro di esercizio effettivo, se trovati idonei dal Comitato e regolarmente riconosciuti dall'Assemblea gen. (ved. la formula in Cost., p. 16), che ne redige annualmente un Albo (Cost., 10. 13), stanno a disposizione del Comitato (Cost., 65). *b*) Altri operai della chiesa sono i Colportori evangelisti, i Maestri evangelisti. — B. *Corpi costituiti: a*) L'Assemblea generale, organo supremo della Chiesa, composto dei deputati delle chiese unite (che sono l'evangelista stesso e uno o due altri fratelli, a seconda del numero dei membri di tali chiese, e a seconda ch'esse intendano o non di sopperire alla spesa per i deputati, che non siano lo stesso evangelista; Cost., 14 sgg.), si raduna ogni anno (se non ve ne fosse bisogno, solo ogni tre, ved. Cost., p. 7, n. 1), nel luogo indicato dall'assemblea precedente (Cost., 19). Circa l'ordine dei lavori delle Assemblee e il metodo di

votazione ved. Cost., 29 sgg. Le sue funzioni consistono: nel legiferare in materia di disciplina e di fede, in questo ultimo caso però solo se le proposte saranno corredate del parere assolutamente favorevole di due terzi delle Chiese particolari, che a cura della chiesa proponente saranno state invitate a deliberarvi sopra (Cost., 26); nel nominare il comitato e controllarne la gestione; nel sanzionare l'atto di accettazione delle nuove chiese e nel riconoscere i ministri e redigerne l'albo; nel giudicare in grado di appello delle controversie sorte nelle chiese (Cost., 18). *b*) Il Comitato di Evangelizzazione, nominato e controllato dall'Assemblea (Cost., 18. 24), è l'autorità amministrativa e rappresentativa della chiesa, nell'intervallo da un'assemblea all'altra (Cost., 33), e si compone di: membri effettivi in numero di non meno che 5 e non più che 7 e di: membri onorarî, che il Comitato stesso ha facoltà di aggregarsi fino ad un numero uguale a quello degli effettivi, e che non hanno nel seno del Comitato voto deliberativo se non nelle cose che direttamente li riguardano (Cost., 31. 37). Le sue funzioni, oltre quelle generiche nascenti dalla sua natura, sono: sorvegliare, senza signoreggiare, l'Opera di Evangelizzazione: raccogliere e amministrare i fondi: dirigere e ispezionare l'insegnamento: disporre degli evangelisti e degli altri operai: visitare annualmente le chiese ecc. (Cost., 32. 36. 60. 65). — **3**. A. ***Disciplina***, ved. sotto § 108 sg. — B. ***Istruzione.*** La chiesa tiene e sussidia scuole serali in ogni chiesa e diurne, ed un Collegio per quegli aspiranti al sacro ministero, che saranno stati proposti dalle chiese particolari (Cost., 53. 54. 64). All'insegnamento il Comitato può preporre una Commissione speciale o un Ispettore generale (Cost., 39). — C. ***Contribuzioni.*** Sono raccomandate ai fedeli, ma non imposte (Cost., 63). — D. ***Pensioni.*** Questa materia è governata da un apposito Regolamento del Fondo vecchiaia e per le Vedove e gli Orfani, sancito dall'Assemblea di Torino nel 1874. Ved. Cost., p. 15.

III. Quanto alle altre chiese evangeliche, come le due *Metodiste*, Vesleyana ed Episcopale, le cinque chiese *Battiste*, quella dei *Fratelli liberi*, le varie *Chiese tedesche*, l'*Anglicana*, la *Riformata francese* e così via, trattandosi di chiese aventi il loro centro fuori d'Italia, o quanto meno dipendenti dell'estero, ci limitiamo a rimandare il lettore agli scritti sopra citati.

CAPITOLO TERZO

Le associazioni religiose.

PARTE PRIMA

Nella Chiesa cattolica.

I. Gli Ordini.

§ 86. — 1. Introduzione.

[Calzolai, Hist. monastica, Fir. 1561. Miraeus, Originum monasticarum L. IV, Col. 1620, 4. Alteserra, Asceticon s. originum rei monast., libri X, Par. 1674, 4, ed. Glück, Hal. 1782. Helyot, Hist. des ordres monastiques, Par. 1714. Hurter, Storia di papa Innocenzo III (trad. Liemone), Mil. 1857 sgg. Holstenius, Codex regular. monasticar. et canonicar., Rom. 1631, T. 3 sgg., August. 1751, t. 6, sg. Bonanni, Catal. degli Ord. relig., Roma 1738-41, 4 tom. Musson, Pragm. Gesch. d. vornemst. Mönchsorden, Paris 1751, Leipz. 1774 sgg. 1-10. Henrion, Hist. des ordres rel., Par. 1835. Giucci, Iconogr. storica degli Ord. relig. e cavaller., Roma 1836-47, 9 tom. Cibrario, Descriz. storica degli Ord. relig. e caval., Torino 1846, 4 tom. Montalembert, Les moines de l'Occident, Par. 1860 sgg. Hervé-Bazin, Les grands ordres et congrég. de femmes, Par. 1889. Weingarten, In Z. für KGesch. 1877, 1 sgg., 545 sgg. Harnack, Das Mönchth., seine Ideale u. seine Gesch., Giess. 1886³. Lo stesso, D. pseudoklem. Briefe de virginitate u. d. Entsteh. d. Mönchth., in Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. zu Berlin, XIX-XXI, p. 361. Mariano, Il Monachesimo nel passato e nel pres., in Atti della R. Acc. delle Sc. mor. e pol. di Nap., v. XX, 1886. Löning, Gesch. d. KR., 2. Bornemann, In investigandis monachatus origine quibus de causis ratio habenda sit Origenis, Gotting. 1885. Verhoeven, De regul. et saecul. clericor. iurib. et off., Lov. 1846. Bouix, Tract. de iure regular., Par. 1857. Nilles, Selectae disputt. iur. eccl., Oeniponte 1886. Hinschius, Die Orden u. Congregat. d. kath. K. in Preuss., Berl. 1874. Dürrschmidt, Die klösterl. Genossensch. in Bayern, Nördling, 1875. — Lubin, Abbatiarum Italiae brevis notitia, quarum titulus, ord., dioc. etc., exprimuntur, Roma 1693. Quirini, De monastica Italiae hist. conscribenda, Roma 1717].

I. Era conforme alla noncuranza dell'antico cristianesimo per tutte le cose terrene, che alcuni membri delle comunità vivessero da ἀσκηταί, rinunziando al godimento d'ogni bene mondano [1]). Ma

§ 86. [1]) Vi appartenevano anche le ragazze, che facevano voto di castità. Vedi intorno a questo voto il primitivo sano concetto nelle Cost. degli Apostoli, 4. 14, e le posteriori esagerazioni dei Montanisti in Tertulliano (*de virgin. veland.*, e *de exhortat. cast.*), e le tendenze dell'epoca seguente, le quali non trovando nessun appoggio negli scritti dei primi quattro secoli, si valsero di falsificazioni,

dopochè alle tendenze spirituali del Montanesimo, il quale voleva imporre questo dispregio del mondo come legge a tutta quanta la chiesa, si sovrappose la opposta corrente, la quale voleva abbracciare tutto il mondo antico con la sua missione civilizzatrice; e dopochè la chiesa venne sempre più atteggiandosi come istituto di diritto, e come stabilimento per l'amministrazione dei sacramenti; un gran numero di coloro, i quali non potevano più trovare in essa attuata la loro idea di vita cristiana, si rifugiarono fin dal secolo IV nei deserti, senza però osare di imporre alla chiesa, già consolidatasi, questo loro disprezzo del mondo, come norma da seguirsi anche da essa. Questa scissura tra la chiesa, che aveva in sè accolte le idee dell'antica coltura, e l'opposta tendenza ripudiatrice d'ogni interesse civilizzatore, si fece sentire specialmente nella sede precipua dell'antica civiltà, in Alessandria. Onde fu pure l'Egitto la patria degli anacoreti; i quali del resto avevano di già innanzi a loro un modello nelle istituzioni pagane dell'antica religione del paese [2]).

II. Ben presto si dovette sentire il bisogno di dare una qualche organizzazione agli anacoreti che tosto si contarono a migliaia. A vero dire già di per se stessa erasi formata una parziale organizzazione col fatto, che molti eremiti stabilivano le loro celle aperte nella immediata vicinanza di famosi asceti (λαῦραι), a cui tributa-

p. es.: *Pseudo-Athanasius de Virginit.* (Migne, Patr. gr. 28, 251). Ved. Eichhorn, Athanasii de vita ascetica testimonia collecta, Halis, 1886. Esse formavano un *ordo* dell'antica chiesa (ved. sopra, § 6, 15), assunsero al tempo di Girolamo e di Leone I un abito speciale, e venivano ad una determinata età, coperte col velo di sposa, quali spose di Cristo (così da Cipriano in poi). (Nov. Maior, 458, tit. 6, c. 1, § 1. 2 ed. Haenel, p. 308). Queste vengono al tempo di Tertulliano (*de vel. virg.*, c. 2, ed. cit. 2, 202) solo isolatamente, ma più tardi per regola generale *seclusae*, e finalmente si trasformarono in chiostri di monache. Uno svolgimento uguale, ma più lento, ebbe l'*ordo* delle vedove, le quali dapprima erano ordinate unicamente pel servizio ecclesiastico (Const. Ap., 3, 1), e facevano voto di castità (limitazioni per parte dello stato: Nov. Maior. tit. 6, c. 1, § 1, ed. Haenel p. 308), ma dal secolo VIII in poi non poterono più abitare in case private (contro l'obbligo a stare in un chiostro, vedi già Nicolò I in Mansi, 15, 429) e per tal modo si trasformarono in monache.

[2]) Hieronym. in Ezech., c. 44 (Migne Patr. lat. 25, 437): *Nec rasis capitibus sicut sacerdotes cultoresque Isidis atque Serapidis nos esse debere.* Di questa influenza, rilevata dal Weingarten (vedi sopra e nella Theol. Encykl. di Herzog, s. v. Mönchthum), l'Harnach tien poco conto. Ma che l'antico culto egiziano fin dai tempi primitivi avesse degli istituti, che corrispondevano perfettamente a quelli claustrali cristiani, non può essere posto in dubbio. Ved. specialmente Revillout, Rapport sur une mission en Italie, Paris 1878, 37 sgg. Si deve notare ancora, che Pacomio, prima di essere battezzato, era stato eremita nel Serapeo, cosicchè è più che verosimile, che la regola da lui data fosse modellata su alcuna dell'antico Egitto. Ved. anche Amélineau nel Bullet. de l'Instit. égypt. 1886, IIe sér. no. 7, Le Caire 1887.

vano spontaneamente obbedienza; ma fu solo Pacomio (circa il 340) che sostituì alle capanne della laura delle case solide e chiuse, nel recinto delle quali spettava a chi presiedeva di tenere la disciplina e di dirigere tanto le preghiere come anche il lavoro [3]). In questa forma i *coenobia* d'uomini e di donne si vennero per tempo propagando in Oriente; e i loro abitatori ritolsero agli eremiti la loro primitiva importanza e perfino il nome: Monaci. In Occidente per contro i monaci non posero piede prima della fine del V secolo, e dovettero lottare dapprima contro l'opposizione del clero, e in seguito, quando cioè dalla solitudine si trasferirono nelle città, anche contro il disprezzo dei laici. Inoltre i chiostri erano diversamente organizzati, mancavano d'ogni collegamento fra di loro, e non potevano che assai difficilmente essere sottoposti alle regole della disciplina ecclesiastica [4]).

III. Senonchè, mentre in Oriente il monachesimo attese alla sua ascetica missione senza cooperare a quella generale della chiesa, onde, rimasto straniero allo svolgimento di questa, ben presto si

[3]) Amélineau, Hist. de S. Pakhôme et de ses communautés, in Annales du Musée Guimet, t. 18, Paris 1889. — Secondo il Révillout (Les origines du schisme égypt., 7) pel primo Pdjol avrebbe regolato in modo preciso i voti pel suo chiostro.

[4]) Ved. le disposizioni in proposito del C. di Calcedonia (451) c. 4: *Qui vere et sincere singularem sectantur vitam, competenter honorentur; quoniam vero quidam, utentes habitu monachi, ecclesiastica negotia civiliaque conturbant, circumeuntes indifferenter urbes, nec non et monasteria sibi instruere tentantes placuit nullum quidem usquam aedificare aut constituere monasterium, vel orationis domum, praeter conscientiam civitatis episcopi. Monachos vero per unamquamque civitatem, aut regionem subiectos esse episcopo, et quietem diligere, et intentos esse tantummodo ieiunio et orationi in locis quibus renuntiaverunt saeculo permanentes. Nec ecclesiasticis vero nec saecularibus negotiis communicent, vel in aliquo sint molesti, propria monasteria deserentes, nisi forte his praecipiatur propter opus necessarium ab episcopo civitatis. Nullum vero recipere in monasteriis servum obtentu monachi, praeter domini conscientiam. Trasgredientem vero hanc definitionem nostram excommunicatum esse decrevimus, ne nomen Dei blasphemetur. Verumtamen episcopum convenit civitatis competentem monasteriorum providentiam gerere. c. 7: Qui semel in clero deputati sunt, aut monachorum vitam expetiverunt, statuimus, neque ad militiam, neque ad dignitatem aliquam venire mundanam, aut hoc tentantes, et non agentes poenitentiam, quominus redeant ad hoc quod propter Deum primitus elegerunt, anathematizari. c. 16: Virginem quae se Deo Domino consecravit similiter et monachum, non licere nuptialia iura contrahere, quod si hoc inventi fuerint perpetrantes, excommunicentur. Confitentibus autem decrevimus ut habeat auctoritatem eiusdem loci episcopus misericordiam humanitatemque largiri. c. 24: Quae semel dedicata sunt monasteria consilio episcoporum, maneant perpetuo monasteria, et res quae ad ea pertinent monasteriis reservari, nec posse ea ultra fieri saecularia habitacula: qui vero hoc fieri permiserint, canonum sententiis subiacebunt.*

irrigidì; il monachesimo occidentale per contro prese la più viva parte al còmpito della chiesa di attuare in terra il regno di Cristo, e conseguentemente a tutto quanto il suo svolgimento storico, esercitando anzi qualche volta su di questo un'influenza decisiva. Se il monachesimo potè ciò fare, si deve al modo con cui l'organizzò Benedetto da Norcia. Esso gli diede (529) una *regula* [5]), che obbligava alla più stretta obbedienza, al servizio divino ed al lavoro corporale e spirituale, e che non solo applicò un uguale *modus vivendi* ai varî chiostri, ma diede ad ogni singolo cenobio la stabilità di cui fino allora eravi stato difetto, e ciò mediante la legge della *stabilitas loci* (ciascuno è in seguito al suo voto vincolato per la vita ad una determinata casa). Per tal modo questa regola si mostrò più che non tutte le altre istituite nel medesimo tempo o più tardi come la più conforme alle necessità ed alle aspirazioni della chiesa occidentale, ed i monaci viventi secondo la medesima apparvero i più adatti a diventare strumenti della politica ecclesiastica. Lo riconobbe di già Gregorio I, onde egli stesso, nonchè Gregorio II, Bonifacio e i re franchi si adoperarono a far trionfare la regola dei Benedettini.

IV. Ma per necessità doveva il monachesimo, munito di tanti privilegi dallo stato e dalla chiesa, cadere, non ostante gli sforzi in contrario di alcuni riformatori dai serî propositi, nella mondanità. E così fu, finchè dalla Francia non partì un movimento, da cui esso trasse nuovo vigore. Gli ordini non erano stati finora collegati in niun modo fra di loro, onde i singoli chiostri vivevano accanto gli uni agli altri indipendentemente; ma nel X secolo si vennero formando delle associazioni di chiostri, i quali riconoscevano un organo centrale e direttivo (in Francia la presidenza dell'abbazia di Cluny [6])), facevano ritorno all'antico ascetismo, cercando

[5]) Regula Benedicti c. 58 (Holstenius Cod. 1, 131): *Suscipiendus autem in oratorio coram omnibus promittat de stabilitate sua et conversione morum suorum et obedientia coram Deo et sanctis eius, ut si aliquando aliter fecerit, ab eo se damnandum sciat, quem irridet. De qua promissione sua faciat petitionem ad nomen Sanctorum, quorum reliquiae ibi sunt et Abbatis praesentis. Quam petitionem manu sua scribat, aut certe, si non scit literas, alter ab eo rogatus scribat, et ille novitius signum faciat et manu sua eam super altare ponat.*

[6]) Cucherat, Cluny au XIe siècle, Autun 1886⁴ — Intorno alla riforma di Cluny in Germania, ved. Ladewig, Poppo v. Stablo, Berl. 1883. Eisecke, Die Hirschauer währ. d. Investiturstr., Gotha 1883, Ringholz, Des Benediktinerstifts Einsedeln Thätigkeit f. d. Ref. deustch. Klöster, Freib. 1886; e specialmente Sackur, Die Cluniacenser in ihrer kirchlichen u. allgemeingeschichtlichen Wirksamkeit bis zur Mitte des XI Jahrh., Halle 1892; circa la loro influenza quanto all'Italia, v. ibid., 315-354.

di imporlo come norma al papa ed agli ecclesiastici secolari, e tentando di reggere lo stato, cioè il mondo, mediante questo clero diventato monastico. Ora, per quanto queste idee di politica ecclesiastica non avessero presa forma di una tendenza ben determinata, e per quanto se ne sentisse dolorosamente l'interna contraddizione con l'essenza del monachesimo, pure il papato, che aveva formato il pensiero di dominare il mondo mercè il disprezzo delle cose mondane, si studiò appunto di trar partito degli ordini religiosi per tale suo scopo, onde nè i Cluniacensi [7]), nè gli ordini in quel torno di tempo istituiti, organizzati allo stesso modo e inspirati agli stessi principii, cioè i Cisterciensi [8]), i Camaldonesi [9]), i Certosini [10]), i Premonstratensi [11]), i Carmelitani [12]), poterono sottrarsi a questa politica papale, che fu inaugurata da Gregorio VII. E non lo poterono parimente gli ordini guerrieri dei Templarî [13]) (1118),

[7]) Fondato da Odone di Cluny (927-41), Lehmann in Forsch. z. deutsch. Gesch., Götting. 1869. L'Huillier, Vie de St. Hugues abbé de Cluny, 1024-1109, Paris 1888.

[8]) Fond. nel 1098, organizzato nel 1119. Rusca, Orig. del S. Ord. Cistertiense et suoi progressi, decreti, statuti, Mil. 1598. Manrique de Burgen, Annal. Cist. 1-4, Lugd. 1642 sgg. D'Arbois Iubainville, Etud. sur l'état intér. des abb. Cist., Par. 1858. Winter, Die Cist. des nördl. Deutschlands, Gotha 1868. Dohme, Die Kirchen des Cist.-Ord. in Deutschl., Berl. 1868. Ianauscheck, Origg. Cist., t. 1, Vindob. 1877. Eisecke, Ueber d. Gegensatz d. Cluniac. u. Cisterc., Magdeb. 1886.

[9]) Fond. circa il 1018. Florentini, Hist. Camald. T. 1, Flor. 1575, T. 2-8, Venet. 1579. Grandi, Dissert. Camald., in quibus agit. de inst. Ord., Lucae 1707. Mitarelli et Costadoni, Annal. Cam., Venet. 1755 sgg. 1-9.

[10]) Fond. nel 1084. Miraeus, Orig. Carth., Col. 1619 sgg. Dubois, La Grande Chartreuse, Grenoble 1845. Annal. Ord. Cartus. 1-8. Neuville-sous-Montreuil. Vasseur, Ephem. ord. Cartus., ibid. 1891.

[11]) Fond. nel 1120. Miraeus, Chron. Praem. Colon. 1613. Winter, Die Prämonstr. des XII Iahr.: Berl. 1865. — Da essi derivarono poi le varie specie di canonici regolari. Ved. Pennotti, Generalis totius sacr. Ord. Clericorum canonicorum hist. tripart., Roma 1624.

[12]) Regola nel 1209. Koch, D. Karmeliterklöster d. niederdeutsch. Prov. 13-16 Iahrh., Freiburg 89.

[13]) Giustinian, Hist. cronol. dell'orig. degli ordin. milit. e di tutte le religioni cavalleresche, Venezia 1692. — Wilke, Gesch. des Tempelherrnord. 1, 2, Halle 1860², Addison, Hist. of the Knighttemplars, Lond. 1842. Maillard de Chambure, Règle et statuts secrets des Templ., Dijon 1840. Prutz, Kulturgesch. d. Kreuzzüge (Berlin 1883), 274 sgg. Lo stesso, Geheimlehre und Geheimstatuten d. Tempelh.-Ordens, Berlin 1879. Lo stesso, Entwickelung u. Unterg. d. Tempelherrnord., Berlin 1888. La loro regola fu edita dal Curzon, Paris 1886, Ved. Prutz, in Königsberger Studien 1, 145. Knöpfler, Hist. Iahrb. d. Görres-Gesellsch. 8, 666. — Essi vennero nel 1311 aboliti: Du Puy, Hist. de la condamnat. des Templiers, Paris 1650. Raynouard, Monum. rel. à la condamnat. des cheval. du temple, Paris 1813. Havemann, Gesch. des Ausgans des Tempelherrnordens, Stutt. 1846. Cibrario, Breve St. dell'Ord. de. Temp., coll'analisi crit. leg. degli atti del proced. per cui fu abol., Torino 1848. Chovanetz, Die Aufhebung.... des Ordens des Tempelherrn, Münst. 1856. Schottmüller, Der Untergang d. T.-O. 1. 2, Berlin 1887. Delaville-Le Roux, La suppr. des Templ., in Rev. des Quest. hist. 49, 29.

dei Giovanniti (1130)[14]) dei Cavalieri teutonici (1191)[15]), i quali sono dovuti alle crociate; che furono esse stesse un prodotto di questa tendenza dello spirito monastico.

V. Ma dopochè la chiesa ebbe conseguito la signoria del mondo, cominciò a farsi sentire sempre più fortemente l'opposizione nazionale. Non erano più in grado di frenarla gli ordini fino allora esistenti, i quali erano di natura essenzialmente aristocratica e non vivevano nè pel popolo, nè con lui. Ciò venne fatto invece agli ordini da poco fondati dei mendicanti — Francescani[16]), Domenicani[17]) —

[14]) Falchenstein, Gesch. der Iohanniter 1, 2, Dresd. 1833. Taafe, History of the holy..... order of S. Iohn 1-4, Lond. 1852. Ortenburg, Der Ritterord. d. h. Iohann., Regensb. 1866. Bosio, Dell'Ist. della sacr. rel. di S. Giov. Gerosol., Roma 1594, 3 t.; continuata da Dal Pozzo, Ver. 1703. Fontana, Orig. della sacr. et emint. rel. Gerosol., Bol. 1704. Gaddi, Cenno stor. del sacr. mil. Ord. del S. Sep., Nap. 1860.

[15]) Vogt, Gesch. des deutsch. Ritterord. 1. 2, Berlin. 1857 sgg. (De Wal) Hist. de l'ordre teuton., Par. et Rheims 1784 sgg. 1-8. Watterich, Die Gründ. des deutsch. Ordensstaates, Leipz. 1857. Hennes, Cod. dipl. ord. S. Mariae Teuton., Mog. 1846 sgg. 1. 2.

[16]) II. Regula Francisci c. 6 (presso Holstenius Cod. 3, 33): *Fratres nihil sibi approprient, nec domum, nec locum, nec aliquam rem. Sed tanquam peregrini et advenae in hoc saeculo, in paupertate et humilitate Domino famulantes, vadant pro eleemosyna confidenter. Nec oportet eos verecundari, quia Dominus pro nobis se fecit pauperem in hoc mundo. Haec est illa celsitudo altissimae paupertatis, quae vos carissimos fratres meos haeredes, et reges regni caelorum instituit, pauperes rebus fecit, virtutibus autem sublimavit. Haec sit portio vestra, quae perducit in terram viventium.* — Ved. Ehrle, Die aeltest. Redactionen des Franziskanerordens in Arch. f. Lit. und Kirchengesch. des Mittelalt., VI. — Fond. da Francesco d'Assisi, confermato nel 1223. Ved. Wadding, Ann. minor. ed. nova, Rom. 1731 sqq. 1-18. Chavin de Malan, La vie de S. François, Par. 1841. Prudenzano, Fr. d'Assisi e il suo secolo, Nap. 1857. Panfilo de Magliano, Storia compend. di S. Francesco e dei Francescani, Roma 1874. Palomes, Storia di S. Fr. d'Assisi, Nap. 1883. Bonghi, S. Fr. d'Assisi, Città di Castello 1884. Salvagnini, S. Ant. da Padova e i suoi tempi. Tar. 1887. — Vedi Miscellanea Francescana, ed. dal Falocci-Polignani, Foligno 1886 sgg. Analecta Franciscana t. 1. Ad claras Aquas 1885. — Le Monnier, Hist. de St. François d'Assise, Lyon 1889. Gebhart, L'Italie mystique, Paris 1890. — Si suddivisero in seguito a seconda ch'erano di più stretta o di più mite osservanza, ved. c. 3 in VI^to (5, 12). Una sottoclasse dei primi sono i Cappuccini. Boverius, Ann. Ord. min. qui Cap. nuncupantur, Lugd. 1632 sqq., 1-3. Marc. da Pisa, Ann. de' frati minori Cappuccini, Trento 1708, 1-4, Gabriele da Modigliana, Narrazione del princip., progr., e stato pres. di tutta la seraf. relig. cappuccina, Ven. 1756. Bullar. Capucinor. ed. Michael a. Tugio 1-7, Romae 1740 sqq.; 8.. ed. Peter Damian v. Münster, Innsbr. 1883.

[17]) Constit. fratr. Praedicat. dist. 2, c. 1 const. 3 (Holstenius Cod. 4, 67): *Mediocres domos et humiles fratres nostri habeant: nec fiant, aut permittantur fieri in domibus nostris curiositates et superfluitates notabiles in sculpturis, picturis, parimentis et aliis similibus, quae paupertatem nostram deformant. In Ecclesiis tamen permitti poterunt.... Item possessiones seu redditus nullo modo recipiantur, nec Ecclesiae, quibus animarum cura sit annexa.* Denifle in Arch. f. Lit. u. K. Gesch. 1, fasc. 2. 3. Fond. da S. Domenico 1216. Plantamura, Dissertatio historica de origine disciplinae reg. in ord. Praedicat., Ven. 1736. Malvenda, Ann. s. Ord. Praed., Nap. 1627. Mamachii aliorumque Ann. Ord. Praedicat., Rom. 1746 sq. Ferretti,

i quali, come quelli che si reclutavano nel popolo stesso, venivano riguardati da questo come una parte di sè. Essi seppero porre ancora per più di un secolo argine alla opposizione per parte delle nazioni. Intanto però lo spirito d'associazione dominante nel Medioevo aveva fatto pullulare sempre nuovi ordini d'uomini e di donne, onde la sede romana dovette intromettersi per non lasciarvi penetrare lo scompiglio[18]). Ma l'uso che la chiesa aveva pei suoi fini fatto degli ordini religiosi li volse tutti alle cose mondane [19]), onde essi furono appunto tanto più profondamente colpiti dalla corruzione, che aveva intaccata tutta la chiesa, perchè l'intima unione con questa li aveva allontanati dalla loro originaria natura.

VI. La fondazione della Compagnia di Gesù [20]), — confermata nel 1540, abolita nel 1773, ristabilita nel 1801 e 1814 — apportò in questo campo un nuovo principio. Qui l'ascetismo non è punto lo scopo essenziale, ed il servizio in prò della chiesa non è un dovere accessorio e come spesso in antico sgradito; ma alla rovescia, la separazione dal mondo è spinta solo fino a tanto, quanto è necessario per acquistarne la signoria. Con ciò quest'ordine trasse in certo modo vendetta degli antichi ordini contro la chiesa. Se questi avevano dovuto sottoporsi alla chiesa ed alla sua gerarchia ricevendone l'impronta, quello per contro inflisse il proprio marchio alla chiesa. Le sue forme di culto, la sua morale, le sue dottrine intorno alla fede divennero pure quelle della chiesa. Onde gli altri ordini, inetti a lottare coi Gesuiti, perdettero ogni importanza nella chiesa, ed anche quelli, che in gran numero si formarono dal secolo XVI in poi [21]), non poterono ottener qualche considerazione se

Ann. Ord. Praed., Rom. 1756. Madrano, Hist. de la ord. de predicat., Matr. 1725, 1-4. Caro, St. Dominique et le Dominic., Par. 1853. Cartulaire ou Hist. diplom. de S. Domin. par les P. P. Domin., Paris. 1891 sgg. Come gli ordini dei mendicanti abbiano saputo soddisfare alle esigenze scientifiche del loro tempo, ved. in Kaufmann, Gesch. d. deutsch. Universit., Stuttg. 1888 1, 276.

[18]) C. 9, X (3, 36).

[19]) È notevole la reazione, senza seguito però, che contro di ciò sollevarono i Francescani, cercando appoggio nello stato in contrapposizione alla chiesa. Riezler, Die liter. Widersacher der Päpste 59, Ved. Müller, Anfänge des Minoritenordens, Freib. 1885.

[20]) Quanto alla letteratura ved. § 16, 5. — Circa la loro soppressione con bolla $^{21}/_{7}$ 1773, ved. Bertolini, Clemente XIV e la soppres. dei Gesuiti, in N. Ant., 1886, VI, 196 sgg.

[21]) Per es. i Priaristi, fond. nel 1607 (Seyfert), Ordensregeln der Priaristen, Halle 1783; i Lazaristi (ved. la Theol. Encykl. di Herzog s. v. Missionspriester); i Teatini, fond. nel 1524; i Redentoristi, fond. nel 1732 da Alfonso da Liguori; le Orsoline, fond. da Angela Merici (+ 1540); l'ordine della visitazione della vergine fond. da Francesco di Sales nel 1610.

non a patto di accogliere lo spirito e le tendenze dell'ordine dei Gesuiti.

VII. Nei tempi moderni si vennero con una speciale abbondanza costituendo le associazioni simili agli ordini, cioè le congregazioni. In parte per sottrarsi all'immobilità, a cui la *stabilitas loci* [22]), abbandonata di già dall'ordine dei Gesuiti, condannava i monaci; in parte per poter impiegare le corporazioni femminili a quegli scopi sociali, a cui sarebbero state inette con la clausura loro imposta; in parte per eludere le leggi dello stato, che ponevano limitazioni solo agli ordini in stretto senso; in parte infine per impedire che si facesse all'ordine dei Gesuiti dominante una nuova, poco gradita concorrenza, venne questa forma della vita in comune degli ecclesiastici fatta oggetto di cure speciali, ed ha acquistato per i tempi odierni una importanza, quale ebbero una volta gli ordini.

VIII. Per quanto già sotto Carlo Martello l'autorità dello stato abbia osteggiata l'esistenza di molti chiostri, per quanto nel periodo carolingio come nel restante medioevo spesso le disposizioni dei governi e le violenze dei laici abbiano recato danno ai chiostri, per quanto infine i principi sullo scorcio del secolo XV siansi intromessi con intenti riformatori nei rapporti giuridici degli ordini; pure non si può dire che siasi per parte dello stato intrapreso a combattere per principio gli ordini religiosi prima del secolo XVI. Fu la riforma che prima distrusse completamente nelle parti evangeliche della Germania questa istituzione [23]), la quale trovò un nemico non meno acerbo nel Giuseppinismo. Tutti gli ordini puramente contemplativi vennero per opera di questo aboliti, e la costituzione dei risparmiati essenzialmente modificata. Il resto degli ordini religiosi venne tolto di mezzo per rispetto alla Germania nonchè per rispetto all'Austria dal *Reichsdeputationshauptschluss* (1803) e dalle secolarizzazioni che ne seguirono [24]). Sotto questo rapporto non fu certo meno importante per rispetto ai paesi latini, che prima di quest'epoca non avevano presi che provvedimenti isolati contro l'ordine dei Gesuiti, la rivoluzione francese [25]), le cui

[22]) Già i Francescani ed i Domenicani avevano in luogo di questa istituita la *stabilitas provinciae.*

[23]) Per l'Inghilterra ved. Gasquel, Henry VIII, and the English Monasteries, Lond. 1888, 1.

[24]) Per la Prussia l'ed. del $^{30}/_{10}$ 1810.

[25]) La legge del 15 Fruttidoro dell'anno IV abolì tutti gli ordini ed i loro istituti, e gli artic. organici (art. 11) permisero bensì ai vescovi di ristabilire i capitoli ed i seminarî, ma aggiunge-

conseguenze deleterie pei chiostri si estesero perfino alla Spagna (1835) e al Portogallo (1821, 1834). Fu solo dopo la ristorazione che gli ordini ripresero a rialzarsi. In Baviera [26]) il concordato concesse loro un certo sviluppo [27]), ma in Prussia [28]) dopo la costituzione e la sua interpretazione contraria alla parola ed allo spirito della legge, in Austria dopo il concordato, nel Belgio dopo il 1830 [29]) e in Olanda [30]), le associazioni religiose si moltiplicarono straordinariamente; mentre nella Spagna (1851) e nel Portogallo (1864) riuscì a Pio IX di far abrogare i provvedimenti dettati dallo spirito rivoluzionario. Una nuova reazione contro un tale stato di cose si determinò dal 1870 in poi. Con legge imperiale dell'impero tedesco [31]) venne,

vano questo: *Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.* (Dupin, Man. 217). Questi principî vennero dalla legislazione posteriore ($^{24}/_{5}$ 1825 e $^{31}/_{1}$ 1852) essenzialmente modificati. Friedberg Z. 3, 376. Nell'anno 1877 esistevano in Francia 500 congregazioni non autorizzate con 22000 membri, Arch. 44, 174 (Geigel, Franz. Staats-KR. 340). Però esse ricevettero con il decreto del $^{29}/_{3}$ 1880 l'ordine di farsi autorizzare. — Con lo stesso decreto fu pure sciolto l'ordine dei Gesuiti, Ravelet, Code, Appdx. 69. — Ved. sotto n. 36.

[26]) Concord. Bavarese 7: *Insuper Maiestas Sua considerans, quot utilitates Ecclesia atque ipse Status a religiosis ordinibus perceperint ac percipere in posterum possint, et ut promptam suam erga S. Sedem voluntatem probet, aliqua Monasticorum ordinum utriusque sexus coenobia ad instituendum in religione et litteris iuventutem, et in parochorum subsidium, aut pro cura infirmorum, inito cum S. Sede consilio, cum convenienti dotatione instaurari curabit.*

[27]) Numero degli stabilimenti ecclesiastici in Baviera (Dürrschmidt 13 sgg.):

1831	più di	40
1836	»	84
1845	»	133
1864	»	441
1873	»	631

Inoltre 22 di eremiti. Di essi però 33 mutarono stanza, o si spensero, o furono separati dal territorio bavarese. Quindi la somma è di 620, 96 di uomini e 524 di donne, con relativamente 1233 e 5054 membri.

[28]) Numero dei membri delle corporazioni religiose in Prussia (Hinschius 14 sgg.):

	1855	1867	1872-73
uomini	397	1635	1032
donne	579	4910	7713
Totale	976	6545	8745

[29]) Ved. le cifre in Laveleye, Le parti clérical en Belg. (Brux. 1874) 35.

[30]) Pays, De Kloosters in Nederland, Utr. 1861. Hungerpoth, De Kloost. in Nederland in 1861, Utr. 1861.

[31]) Legge imperiale del $^{4}/_{7}$ 1872, § 1. L'ordine dei Gesuiti e gli ordini ad esso affini, nonchè le corporazioni dello stesso genere sono esclusi dal territorio dell'impero tedesco (estesa all'Alsazia e Lorena con legge $^{8}/_{7}$ 1872). È proibita l'istituzione dei loro stabilimenti. Gli stabilimenti che esistono al presente dovranno venir sciolti entro un termine da fissarsi dal consiglio federale, il quale però non potrà essere superiore a 6 mesi. § 2. I membri della compagnia di Gesù, o degli ordini ad essa affini, o delle congregazioni dello stesso genere possono, se sono stranieri, venir allontanati dal territorio della federazione; se sono nazionali potrà il domicilio in determinati territori o luoghi essere loro proibito oppure imposto. Ved. inoltre avviso del consiglio federale del $^{5}/_{7}$ 1872, § 1, 2.

come già prima in Italia[32]) ed in Isvizzera[33]), posto un termine alle

[32]) I Gesuiti, cacciati dallo Stato veneto al tempo dell'Interdetto (ved. sopra p. 100. 103), e condannati all'espulsione perpetua con decr. del Senato $^{14}/_{6}$ 1606 (Arch. st. it., n. serie, VII, 1, 23 sg.), furono però riammessi, dopo ripetute suppliche del papa, del re di Francia e loro, con altro decr. $^{10}/_{1}$ 1656 (Monumenti ven. intorno ai Ges., Lug. 1762, T. 1, p. 149), e non più soppressi se non con decr. del Senato $^{20}/_{9}$ 1773, che mandava ad esecuzione la bolla di soppr. pontificia, concedendo ai Gesuiti un'annua pensione (Romanin, St. docum. di Ven., VIII, 180 sg.). Dal regno delle Due Sic. vennero espulsi, con proibiz. di rientrare anche se passassero ad altri culti o al secolo, ma con l'assegno d'una pensione, nel 1767, mentre le associazioni che da essi in qualunque modo dipendessero, venivano sciolte. Ma, ripristinati pel regno con breve $^{30}/_{7}$ 1804, e riammessi nell'antica condiz. dopo il 1815, essi vi si mantennero di poi fino alla fine della dominaz. borbonica; poichè il loro scioglimento, decretato dal parlamento siciliano del 1848, perdette ogni efficacia quando la rivoluzione fu repressa (Scaduto, St. e Ch. nelle Due Sic., Pal. 1887, § 83 sg.). Di Parma furono cacciati con decr. $^{3}/_{2}$ 1768 ed espatriati; ma riammessi, almeno di fatto (non più però di diritto) non appena caduto il Du-Tillot (V. sopra p. 99 e Casa, Op. ivi cit., 211.286). In Modena già nell'agosto 1814 essi furono richiamati (Bianchi, I Ducati Estensi, Tor. 1852, I, 146). In Toscana il decr. 28 agosto 1773 (non 3 marzo 1774, come è detto nella Circol. minist. $^{27}/_{9}$ 1880; Zobi, St. civ. della Tosc., Fir. 1852, II, 130 e App., 89), con cui si mandava ad esecuzione la bolla pontif., concedendo ai Gesuiti una pensione (Zobi, 133), non venne più abrogato in seguito, a malgrado ripetuti tentativi in tal senso (Zobi, III, 530 sgg.; IV, 128; V, 430). In Piemonte la soppressione dei Gesuiti era stata compiuta mal volentieri da Vitt. Am. III, cosicchè non solo si permise loro di continuare a vivere in comune sotto la dipendenza di un ecclesiastico, e ai gesuiti forestieri di rimanere nel regno; ma a tutti, nazionali o forestieri, e perfino a quelli che rimpatriassero da case straniere, fu concessa un'annua pensione (Bianchi, St. della Mon. Piem. 1773-1861, Tor. 1877, I, 343). Durante il soggiorno in Sardegna di Carlo Emm. IV, essi furono riammessi nell'isola e riebbero in forza di un R. Bigl. $^{14}/_{4}$ 1801 tutte le loro proprietà; finchè sotto Vitt. Emm. I vi furono, dietro vive istanze del re, ristabiliti dal pontefice (Martini, St. eccl. della Sardegna, Cagliari 1839, III, 32. 94. 140. 192. 272.). Con la restaur. essi riacquistarono nel Regno di Sardegna l'antica ed anche maggiore potenza (v. sopra p. 121); finchè, iniziate le riforme liberali, ne furono cacciati a furore di popolo (v. p. 122). — La legge $^{25}/_{8}$ 1848 sanzionò tale cacciata, e servì di fondamento all'espulsione dei Gesuiti nell'altre provincie italiane; il che avvenne con successivi decreti $^{15}/_{6}$ 1859 per Modena (non $^{15}/_{8}$, come per errore sta scritto in tutte le raccolte; ved. su ciò Scaduto, Manuale, I, 428, n. 1, e del resto lo stesso Zini, autore del decreto, nella Stor. d'It., 1850-66, Mil. 1869, I, parte 2ª, p. 280. Il decr. $^{27}/_{6}$ del Commissario regio Farini non si riferisce in genere all'Emilia, Cod. eccl., I, 60, ma solo a Modena, e non fa richiamo al decreto antecedente del Commissario provvisorio, ma bensì alla sola legge piemontese), $^{20}/_{11}$ per le Romagne, $^{17}/_{6}$ 1860 per la Sicilia, $^{11}/_{9}$ per le prov. Napolitane, $^{19}/_{9}$ per l'Umbria, $^{25}/_{9}$ per le Marche. In tutte queste disposizioni si riscontrano però le seguenti differenze: *a*) che per Modena si parla solo di Gesuiti; per il Piemonte come per le Marche, ove si ripubblicò senz'altro la leg. piem., anche delle Dame del S. Cuore; per la Sicilia dei Redentoristi e Liguorini, per il Napoletano, le Romagne e l'Umbria di tutte le diverse figliazioni dei Gesuiti; *b*) che in tutte le regioni si espellono gli stranieri, eccetto che nel Napolet., ove non se ne parla, e nella Sicilia, d'onde sono cacciati anche gli isolani; *c*) che le pensioni sono assegnate quanto al Piemonte, alle Romagne, all'Umbria e alle Marche, non quanto a Modena, alla Sicilia e al Napoletano. In tutte queste provincie hanno adunque perduto i Gesuiti, a differenza degli altri ordini religiosi (ved. sotto n. 38) il diritto di vivere insieme come associazione di qualunque specie; difatti la legge piemontese (art. 1) vieta loro ogni adunanza in qualunque numero di persone. — Con-

mene dei Gesuiti e delle corporazioni affini [34]). Le leggi emanate in Prussia il $^{31}/_{5}$ 1875 [35]) e in Assia il $^{23}/_{4}$ 1875 [36]) non solo impediscono

sideriamo ora sotto i tre aspetti, di cui sopra, la posizione giuridica dei Gesuiti quanto alle altre regioni d'Italia, per cui essa non è più così ben definita. Nella Provincia romana i Gesuiti stanno sotto il regime della legge $^{28}/_{7}$ 1873, e quindi sono, checchè possa apparire in contrario dalla cit. Circ. min. $^{27}/_{9}$ 1880, pareggiati ai membri delle altre corporazioni soppresse (eccetto che per riguardo alla loro rappresentanza presso il pontefice, per la quale l'art. 4 della legge suddetta esclude che il governo possa fare le stesse concessioni che a quelle degli altri ordini; ved. sotto n. 38). Quindi godono del diritto di associarsi, di avere la pensione, e non sono colpiti nelle loro figliazioni. Quanto alla Toscana, essi vi hanno perduto il diritto di associazione, come del resto in tutti i paesi in cui venne data esecuz. alla bolla di soppres. pontificia; nè si può parlare di pensioni, perchè i Gesuiti non vi si ristabilirono, al dire del Zobi (v. sopra), neppur di fatto, e perchè d'altra parte per quanto sopprimendoli fosse stato concesso loro un annuo assegno, questo, come misura transitoria in favore dei Gesuiti allora esistenti, ha perduto oggidì ogni efficacia. Lo stesso parrebbe doversi dire quanto a Parma e al Lomb.-Veneto, se i Gesuiti non vi si fossero ristabiliti di fatto. Tanto è vero, che il Govern. provv. della Lombardia con un decreto $^{22}/_{6}$ 1859 n° 599 avrebbe ordinato il sequestro dei loro beni, e al tempo stesso colpito di soppressione le loro case e allontanato dal territorio coloro, che facevano parte di quella Congregazione. (Così almeno secondo la Circ. minist. $^{27}/_{9}$ 1880, Cod. eccl., I, 264; la quale però è zeppa d'errori. Noto: Decreto $^{25}/_{8}$ 1848, in luogo di legge; e poi: «..... motu proprio 3 *marzo* 1774, col quale ordinavasi l'esecuz. dell'encicl. del 1° *settembre dello stesso anno*..... »; e non conto le inesattezze. — Il Decr. $^{22}/_{6}$ 1859 non è riportato dalla Celerifera, nè dalla Raccolta speciale dei Decr. del Governatore provvisorio, edita a Milano, nella quale a tale decr. si accenna solo in altro $^{23}/_{7}$ stesso anno). Ad ogni modo anche per Parma e il Veneto può il Governo, come per la Toscana, negare con diritto la pensione; e solo per equità potrebbe essa venire assegnata in base alla legge $^{7}/_{7}$ 1866, come pensa lo Scaduto, Manuale, II, 86. Quanto alla Lombardia, la condizione speciale creatavi dal trattato di Zurigo (ved. sotto n. 38) scioglie ogni difficoltà al proposito; ma quel trattato non potrebbe però togliere, come crede l'Olmo (Dir. eccl. vig. in Italia, Manuale, Mil. 1891, 312), pienamente vigore al decr. $^{22}/_{6}$ 1859, cioè non certamente nella parte che sopprime la corporazione, al modo stesso che non potè impedire che avesse efficacia la legge $^{7}/_{7}$ 1866 quanto agli altri ordini. — Tutte queste disposizioni contro i Gesuiti vennero applicate con molta mitezza; cosicchè di fronte al riversarsi in Italia dei Gesuiti, minacciati dal Decr. francese del 1880 (v. sotto n. 37), si dovette raccomandarne una più severa osservanza con la cit. Circ. min. $^{27}/_{9}$ 1880; ove però si accenna al bisogno di una legge unica al proposito per tutto il Regno.

[33]) Anche la Costit. federale svizzera, 1874, 51, proibisce le associazioni assimilate ai gesuiti, e stabilisce che la proibizione possa essere con decreto federale estesa ad altri ordini, la cui azione si dimostri pericolosa per lo stato o disturbatrice della pace religiosa.

[34]) Come tali erano designate dall'avviso del consiglio federale del $^{20}/_{5}$ 1873: la congregazione dei Redentoristi (Congregat. Sacerdot. sub tit. S. Redemptoris), quella dei Lazaristi (Congreg. Missionis), la congregazione dei preti dello Spirito Santo (Congreg. S. Spiritus sub tutela immaculati cordis b. Virginis Mariae), la compagnia del sacro cuore di Gesù (Société du sacre cœur de Jésus).

[35]) Prussia, legge del $^{31}/_{5}$ 1875 § 1. « È vietata la formazione di nuovi ordini e corporazioni; quelli già esistenti non potranno accogliere nuovi membri, e saranno sciolti entro 6 mesi. Questo termine può essere prorogato a 4 anni dal ministro dei culti per gli istituti, che si dedicano all'istruzione, e ai loro singoli membri può essere anche dopo tale termine conceduta la facoltà di impartire l'istruzione. Continuano a sussistere gli ordini che attendono alla cura degli infermi, ma possono però sempre essere sciolti con ordinanza reale. Gli istituti risparmiati stanno sotto la sorve-

la fondazione di nuovi istituti claustrali, ma dànno facoltà di sopprimere i già esistenti. Del resto, mentre il governo della repubblica francese ha già più volte posto ad effetto i suoi sentimenti poco propensi agli ordini religiosi [37]), in Italia (1855-73) essi vennero senz'altro soppressi [38]).

glianza dello stato, il patrimonio degli aboliti viene frattanto custodito e amministrato dallo stato. » Vennero però in seguito le leggi $^{14}/_{7}$ 1880, § 6; $^{21}/_{5}$ 1886, § 13; $^{29}/_{4}$ 1887, § 5. In forza delle quali sono di nuovo ammesse tutte le associazioni, le quali esistevano in Prussia al $^{3}/_{6}$ 1875 e che si dedicano a coadiuvare la cura d'anime, ad esercitare il cristiano amor del prossimo, all'istruzione ed all'educazione delle ragazze nelle scuole femminili superiori o in istituti d'educazione della stessa specie, oppure quelle associazioni, i cui membri vivono una vita contemplativa. I ministri degli interni e dei culti possono anche concedere a tali associazioni: la fondazione di nuovi stabilimenti, la preparazione di missionari per l'estero, la cura e l'istruzione di fanciulli, che non si trovano ancora per l'età nell'obbligo di frequentare la scuola, così pure la direzione e l'istruzione nelle scuole di lavori manuali e domestici per tali ragazzi appunto come occupazione accessoria. Tutti gli stabilimenti sono sottoposti alla sorveglianza dello stato e possono sempre essere soppressi con ordinanza reale. Fino allora sono i ministri autorizzati a permettere che essi accolgano nuovi membri. Agli stabilimenti ripristinati delle associazioni permesse viene restituito il loro patrimonio, tostochè esse abbiano acquistati i diritti delle corporazioni ed abbiano assunto l'obbligo di provvedere al mantenimento dei membri degli stabilimenti soppressi. Anche prima che essi abbiano adempiuto a tali condizioni può esser loro concesso il godimento di tale patrimonio.

[36]) Assia: Leg. relativa agli Ordini e alle Congr. consimili del $^{23}/_{4}$ 1875.

[37]) Decr. del Pres. della Rep. franc. $^{29}/_{3}$ 1880, Ollivier, D. eccl. français, Paris 1886, 462 sgg. Ved. inoltre Dael Köth-Wanscheid, Archiv. 44, 450.

[38]) Ved. sopra p. 90 sgg. e specialm. p. 122.125. Letteratura in Scaduto, Guarentigie pontif., Torino 1889, p. 588, n. 2; e specialmente: Bonghi, Le associaz. relig. e lo Stato, in N. Ant., XIX (1872) 48 sgg.; contro di lui: Piola, Sulla quest. della personalità giurid. per le assoc. relig., ibid. 713 sgg. Gabelli in N. Ant., XXI (1872) 267 sgg. Bos, La loi italienne sur les corp. relig., Paris 1873. — Cassani, Grassi, Tiepolo, Castagnola, Conforti, Opp. citt. sopra p. 13, rispettiv.: III, 395 sgg.; 1 sgg.; 79 sgg.; 127 sgg.; 65 sgg.; Scaduto, Manuale, I, 425 sgg.; Olmo, Il Dir. eccl. vig. in It., Mil. 1891, 312 sgg.

I. Legge Piemontese $^{29}/_{5}$ 1855 (Cod. eccl., I 61 sgg.), art. 1: « Cessano di esistere, quali enti morali riconosciuti dalla legge civile, le case poste nello Stato degli ordini religiosi, i quali non attendono alla predicazione, all'educazione od all'assistenza degli infermi. L'elenco delle case colpite da questa disposizione sarà pubblicato con Decreto reale contemporaneamente alla presente legge ». R. Decreto $^{29}/_{5}$ 1885 (ibid. 68 sg.). I beni delle corporazioni soppresse venivano assegnati alla cassa ecclesiastica (art. 4). Però, per regola generale, ai loro membri (d'ambi i sessi), che vi fossero stati ricevuti prima della presentazione della legge in Parlamento, era conceduto di continuare a far vita comune secondo il loro istituto negli edifizî da essi fino allora occupati, o in quegli altri, che il governo fosse loro per assegnare; poichè questo si riservava di concentrare i religiosi di più case (non però di ordini diversi) in una sola (art. 9, 11). Si concedeva per di più a tali membri un annuo assegnamento, e la facoltà di aggiungersi nuovi laici e converse, finchè il numero di tali servienti non eccedesse il terzo dei professi (art. 9-13). In via d'eccezione, quando essi non potessero più essere convenientemente concentrati in numero di almeno sei, era loro concesso di vivere fuori del chiostro con una pensione vitalizia, proporzionata all'età (art. 15). Si concedeva poi in genere ai membri delle case soppresse di poter fare in comune gli atti necessarî per provvedere alla loro sussistenza ed al servizio del culto,

e di essere a tale effetto rappresentati dai rispettivi capi religiosi secondo le regole dell'istituto (art. 17).

Associazioni soppresse in base a questa legge (Bertozzi, Notiz. stor. e statistiche sul riord. dell'asse eccl. in It., in Annali di Stat., Serie 2ª, vol. 4°, Roma 1879, p. 116 sgg.):

	Case	Membri
Uomini	274	3733
Donne	61	1756
Tot.	335	5489

Decr. $^{11}/_{12}$ 1860 del R. Commissario generale per l'Umbria (Cod. eccl., I, 80), art. 1: « Tutte le corporazioni e gli stabilimenti di qualsivoglia genere degli Ordini monastici e delle Corporazioni regolari o secolari esistenti nelle Provincie..... sono soppresse ». Si eccettuano tassativamente alcune case, non più alcuni ordini, come nella legge piemontese. I beni passano alla Cassa ecclesiastica (art. 3). La facoltà di continuare a vivere in comune negli antichi locali, o in quelli in cui il governo fosse per concentrarli (ved. su questo Scaduto, Manuale, I, 464), con gli stessi diritti che all'art. 17 delle legge piemontese (art. 12), è conceduta ai soli membri delle Corporazioni femminili e degli ordini non possidenti e mendicanti (art. 5). Agli altri è fatto obbligo di lasciare i conventi entro giorni quaranta, ma al tempo stesso assegnata una pensione proporzionale all'età (art. 5-6). Una condizione, specialmente favorevole è però fatta ai religiosi di alcune case speciali (art. 1, alin. 3).

Associazioni soppresse in base a questo decreto (Loc. cit.):

	Case	Membri
Uomini	197	1809
Donne	102	2393
Tot.	299	4202

Decr. $^{3}/_{4}$ 1861 del R. Commis. gen. per le Marche (Cod. eccl., I, 90). Concorda in tutto, anche per la numerazione degli articoli (salvo art. 22, vedi sotto § 88, n.31) col decreto umbro. Però un decr. del governo ital. $^{17}/_{2}$ 1861 (Cod. eccl., I, 101) allargò la concessione di continuare a vivere nelle antiche case anche ai membri di ordini possidenti.

Associazioni soppresse in base al decreto per le Marche (Loc. cit.):

	Case	Membri
Uomini	292	2950
Donne	127	2728
Tot.	419	5678

Decr. luogotenez. $^{17}/_{2}$ 1861 per le provincie napoletane (Cod. eccl., I, 102); Art. 1: « Cessano di esistere quali Enti morali riconosciuti dalla legge civile tutte le Case degli Ordini monastici di ambo i sessi esistenti nelle provincie napoletane, non escluse le Congregazioni regolari, ad eccezione di quelle che saranno designate con nostro successivo decreto come benemerite per riconosciuti servigi che rendono alle popolazioni nella sana educazione della gioventù, nell'assistenza degli infermi, ed in altre opere di pubblica utilità ». Quindi non tutte le corporazioni, che attendano alla predicazione, all'istruzione o all'assistenza, sono esenti, come nella legge piemontese, ma solo alcune. I beni passano alla Cassa ecclesiastica (art. 4). È fatta facoltà ai membri di continuare la vita in comune (con le prerogative, di cui agli art. 13.17 della legge piemontese, Decr. nap. art. 18.20), purchè ne facciano domanda entro tre mesi (art. 8), con l'assegno di una pensione, diversa nei due casi (art. 10). È però espressamente vietato di ammettere novizî (art. 18). Tutto il resto come nella legge piemontese; essendosi anche qui aggiunto coll'art. 5 del R. Decr. $^{13}/_{10}$ 1861 (Cod. eccl., I, 112) l'obbligo del governo di non riunire religiosi d'ordini o di regole diverse.

Associazioni soppresse in base al decr. napoletano (Loc. cit.):

	Case	Membri
Uomini	747	8787
Donne	275	7493
Tot.	1022	16280

Legge italiana $^{7}/_{7}$ 1866 (pubb. nelle provincie liberate dall'Austria con decr. $^{28}/_{7}$ e $^{4}/_{11}$ 1866; Cod. eccl. I, 128.163.166); Art. 1: « Non sono più riconosciuti nello Stato gli Ordini, le Corporazioni e le Congregazioni religiose regolari e secolari, ed i Conservatorî e Ritiri, i quali importino vita comune e abbiano carattere ecclesiastico. Le case e gli stabilimenti appartenenti agli Ordini eccl. anzidetti sono soppressi ». Non si fa più

nessuna eccezione. I beni, salvo però quelli appartenenti alle corporazioni lombarde, passano al Fondo per il Culto (art. 11). — Quanto alla Lombardia nei trattati di Zurigo del $^{21}/_{11}$ 1859, promulgati con R. Decr. $^{1}/_{12}$ 1859, e convertiti in legge il $^{6}/_{6}$ 1860, e più precisamente, tanto all'art. 2 di quello fra la Sardegna e la Francia, come all'art. 16 di quelli fra la Francia e l'Austria, e fra la Sard., l'Austria e la Francia (V. Arch. diplom. Paris, 1861, I, p. 5 sgg.; e Cod. eccl., I, 178, n. 1), si conveniva, che le corporazioni religiose stabilite in Lombardia, e di cui la nuova legislazione non fosse per autorizzare l'esistenza, avrebbero potuto disporre liberamente delle loro proprietà mobiliari ed immobiliari. L'art. 18, alinea *c*), della legge $^{15}/_{8}$ 1867 ha ancora implicitamente riconosciuta quest' eccezione. La quale però non si estese alle chiese annesse ai chiostri ed aperte al culto pubblico, nè agli edifizi occupati dagli ordini mendicanti (V. Grassi, Op. cit. 199 sgg.); nè può d'altra parte intendersi, come fa l'Olmo (Op. cit., 371), nel senso, che i membri delle corporazioni soppresse possano dividersi i beni e convertirli a scopi privati: ma bensì, come osserva lo Scaduto (I, 474), nel senso, che il disporne spetti ai capi e ai rappresentanti degli ordini stessi in conformità dei loro statuti. — Alle sole monache è fatta facoltà di continuare a vivere in comune negli antichi chiostri, potendo però il governo concentrarle quando siano ridotte al numero di sei o quando lo richieggano ragioni d'ordine o di servizio pubblico (art. 6). Non si ripetono più le disposizioni anteriori circa l'ammissione di novizie, di converse, circa l'esercizio della vita in comune, circa il non raggruppamento di religiose d'ordine o di regola diversi. Un annuo assegnamento è concesso ai religiosi ed alle religiose (non lombardi; anche a questi però, se mendicanti, Grassi, 200) che abbiano fatto professione regolare di voti solenni prima del 18 gennaio 1864 (data della presentazione del prog. di legge al Parlam.); ma in misura diversa a seconda che si tratta di ordini possidenti o di mendicanti, di voti perpetui o di temporanei, e a seconda dell'età (art. 3); ved. inoltre l. $^{29}/_{7}$ 1868; Cod. eccl., I, 214. Si mantengono poi in vigore per le rispett. regioni la legge piemontese e i decreti umbro, marchigiano e napoletano, nelle diposizioni che non siano contrarie alla nuova legge (art. 38).

Associaz. soppresse in base alla medesima (Loc. cit.):

a) I cui beni furono dev. al demanio:

	Case	Membri
Uomini	1267	12584
Donne	527	9629
Tot.	1794	22213

b) Lombarde:

	Case	Membri
Uomini	37	454
Donne	16	288
Tot.	53	742

Associazioni, sfuggite alla soppressione: Case 332.

La legge $^{19}/_{6}$ 1873 (Cod. eccl., I, 27) estese alla Provincia di Roma la leg. $^{7}/_{7}$ 1866, con le seguenti modificazioni. I beni degli enti soppressi furono indemaniati bensì, ma non più assegnati senz'altro al fondo per il culto (art. 2). A differenza poi che nella legge del 1866, è concesso anche ai religiosi maschi, che ne facciano domanda e quando concorrano sufficienti ragioni di età, di salute e di famiglia di continuare a convivere concentrati in due o tre conventi (art. 6). Inoltre agli enti ecclesiastici, che in virtù di fondazione fossero destinati a beneficio di stranieri della città di Roma, pur applicando, se occorreva, il disposto della legge del 1866, si concesse però di convertire per opera delle loro attuali amministrazioni i beni in rendita, e di proporre quindi entro due anni altre fondazioni lecite a favore degli stessi stranieri (art. 23-24). Finalmente, in omaggio a quegli stessi principî di politica ecclesiastica, a cui si informa la legge delle guarentigie, venne provveduto alle rappresentanze presso la Santa Sede degli ordini religiosi esistenti all'estero, assegnando per il loro mantenimento una rendita di lire 400 mila alla Santa Sede medesima, e dando al governo la facoltà, nel caso, che era il più probabile, che la Santa Sede non accettasse tale somma, di affidarne l'amministrazione ad enti ecclesiastici giuridicamente esistenti in Roma, e di lasciare intanto agli attuali investiti delle rappresentanze anzidette, per la durata del loro ufficio, i locali necessarî alla loro residenza personale e al loro ufficio (art. 2, n. 4°; eccettuati però i Gesuiti, art. 4, v. sopra n. 32). Tali rappresentanze non sono però enti giuridici, opponendosi a ciò le leggi di soppres-

sione italiane, ma si hanno a considerare unicamente come semplici ufficî pontificî dello stesso genere di quelli, a cui è accennato nell' art. 4 della legge delle guarentigie, e di cui parecchi non hanno personalità giuridica di sorta (V. Scaduto, I, 469 sgg.). Ciò risulta anche dal fatto, che allorquando nel progetto ministeriale (art. 2) si credeva di non poter provvedere altrimenti a tali rappresentanze, che lasciando sussistere in Roma una casa per ciascun ordine, si avvertiva per altro che la comunità religiosa avrebbe, sotto ogni altro effetto, cessato di essere riconosciuta come ente civile (Tiepolo, Op. cit., 110). Nello stesso progetto erano comprese le rappresentanze degli ordini italiani, che la legge poi escluse.

Associaz. soppresse in base alla legge del 1873 (Op. cit., p. 171).

	Case	Membri
Uomini	93	1819
Donne	41	1069
Tot.	134	2888

Case sfuggite alla soppressione: 72 Case fondate a beneficio di stranieri: 15. Numero complessivo delle associazioni soppresse in Italia (1855-73):

	Case	Membri
Uomini	2907	32136
Donne	1149	25356
Tot.	4056	57492

Numero compl. delle associaz. sfuggite alla soppressione: Case 404.

II. La dizione dell' art. 1 della legge del 1866 ha dato luogo a parecchie controversie. — 1°). Il dupplice disposto dell'art.: « *non sono più riconosciuti nello stato gli ordini* ecc. », e: « *le case e gli stabilimenti appartenenti agli ordini... sono soppressi* », mentre da una parte ebbe larghe lodi da alcuni (Cassani, Op. cit., III, 399 sg.: Tiepolo, Op. cit. 122 sg.), come quello che fisserebbe nettamente la portata della legge, in quanto questa applicherebbe all'ordine, considerato in genere, il non riconoscimento ulteriore di diritto, e alle singole case la soppressione di fatto, incontrò d'altra parte delle critiche vivaci. Confrontando all'art. 1° della legge del 1855 (ove è detto: *cessano di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge civile le case poste nello stato degli ordini relig.*) l'art. 1° di quella del 1866, il Bonghi, Loc. cit., 59, osserva che l'espressione è tanto precisa e schietta nel primo, quanto indeterminata e avviluppata nel secondo; poichè dal primo appare nettamente come il legislatore non intenda punto di scemare il diritto dell'assoc. religiosa a vita comune, mentre dal secondo parrebbe che si voglia distruggere e disperdere coteste sorte di associazione dalle sue stesse fondamenta. E difatti l'equivoco, contro quanto pensava il Cassani (p. 400), che la legge del 1866 fosse la più adatta a dissiparlo, si è continuato di poi e permane, come è dimostrato dall' interpellanza, che ancora l'$^{8}/_{6}$ 1891 veniva mossa al governo, quasi che si fosse male applicata la legge, e questa dovesse escludere, nè più nè meno che pei Gesuiti, il ricostituirsi dei conventi (Riv. di D. eccl., I, 811 sg.). Si aggiunga poi, che le singole comunità e non gli ordini, i quali sorpassano i confini dei varî stati, avevano la personalità giuridica; poichè, come osserva rettam. la Cass. di Torino ($^{10}/_{7}$ 1874, Relat. Pescatore): qualunque ordine religioso, anche sparso per tutto il mondo, non sussiste punto, nei rispetti civili, qual ente giuridico universale, non esistendovi Stato, nè legislatore universale, che il possa creare e mantenere, come tale, pei fini proprî ». Onde pur sempre inadeguato e inesatto sarebbe il disposto della legge del 1866. La cui dizione è del resto ancora appuntabile per questo, che mentre le espressioni: *ordine* e *congregazione* hanno un significato proprio e canonicamente distinto, per indicare due cose affatto diverse, altrettanto non può dirsi di quella di *corporazione*, la quale non serve tecnicamente se non a designare le singole comunità, così degli ordini, come delle congregazioni, in quanto esse siano riconosciute dall'autorità competente, ecclesiastica o civile, e munite da questa dei diritti delle corporazioni, cioè della personalità giuridica. Senza contare infine che il dire congregazioni *regolari* e *secolari* può esser cagione d'equivoco, in quanto secondo il diritto ecclesiastico tutte le congregazioni, anzi le sole congregazioni si compongono di *quasi-regolari* (inesattamente l'Olmo, Op. cit., 322, li assegna ai conservatorî e ritiri), senza distinguere se essi abbiano pronunciati dei voti, o non, e possano quindi in quest'ultima ipotesi uguagliarsi agli ecclesiastici secolari (Richter-Dove-Kahl,

Dir. eccl., § 296; Schulte, D. eccl., § 203). Cosicchè, se « il tenore generale del nostro diritto pubblico, il preciso concetto della precedente legge prevalso già nell'amministrazione, le dichiarazioni dei ministri, dei relatori, dei deputati, dettero all' art. 1° della legge del 1866 quella significazione determinata che mancava alle sue espressioni » (Bonghi, 60); e si è potuto alfine fissare questo concetto: « Libera l'associazione religiosa con comune convivenza a tutti; negata la persona giuridica ad ogni sua forma » (ibid., 61); non si ebbe però una applicazione della legge nè sempre conseguente, nè sempre uniforme. — 2°) Difficoltà pratiche anche maggiori ha cagionato quell'inciso: « i quali importino *vita comune* ed abbiano *carattere ecclesiastico* ». Come s'ha ad intendere? Si deve riferire anche agli enti di cui al principio dell'art., o ai soli conservatorî e ritiri? Il più della giurisprudenza e degli autori (Grassi, Op. cit., 50 sgg., Tiepolo, 124 sgg., e specialmente Scaduto, I, 431 sgg.), insistendo specialm. sul primo dei due termini, cioè sulla *vita comune*, è d'avviso che essa si abbia ad intendere in senso stretto, vale a dire come la vita comune obbligatoria, o altrimenti monastica, e si richieda conseguentemente per la soppressione, che siansi pronunciati dei voti solenni (Cass. di Roma $^{23}/_{12}$ 1876, Tiepolo, 125), o anche solo semplici (Scaduto, 434.447 e giurispr. ivi cit.), essendo questa appunto la caratteristica dell'ecclesiasticità, a cui la legge in secondo luogo accenna. Secondo un'altra opinione (Bonghi, 61), forte dell'appoggio di una Circolare ministeriale $^{6}/_{10}$ 1868 (Cod. eccl., I, 249 sgg.), il punto d'appoggio si avrebbe a riporre nel secondo dei due termini, non essendo il requisito della vita comune se non una conseguenza implicita di quello dell'ecclesiasticità, la quale risulterebbe dall'erezione canonica, cioè dal decreto di approvazione vescovile, accolto legalmente dall'autorità sovrana. Non è mancata poi la giurisprudenza (C. d'App. di Firenze $^{8}/_{8}$ 1871; Ann. Giur. it., V, II, 427; Legge, XI, I, 900), che, intendendo quel requisito in senso lato, considerò come estremi sufficienti per la soppressione la vita comune e il carattere ecclesiastico in senso ordinario. Osserviamo frattanto come ad ogni modo quest'inciso, in qualunque maniera lo si intenda, non si può riferire agli ordini e alle congregazioni, poichè nel primo caso non si converrebbe alle congregazioni secolari, ove non si hanno voti di sorta, e negli altri due sarebbe perfettamente superfluo. Ma quel primo modo d'intendere il requisito della vita comune e della ecclesiasticità è pure, secondo noi, a respingersi per rispetto ai conservatorî e ritiri, poichè dato che in questi siano associazioni religiose legate dai voti, essi sarebbero già colpiti dalla soppressione pel fatto, di costituire necessariamente un ordine od una congregazione. Cosicchè, ove non si voglia supporre nella legge una affatto inutile ripetizione, si è costretti a non considerare nei conservatorî e ritiri se non il secondo dei due significati ch'essi possono avere (Moroni, Dizionario d'erud. stor. eccl., Ven. 1840-61, XLVI, 40. 45; XLVII, 148. 177. Cl. 121. 129 sgg.), cioè quello di luogo ove si raccolgono donzelle o donne a vita comune e religiosa, senza pronunciaz. di voti. L'interpretazione data dalla Circ. min. al carattere ecclesiastico non è poi d'altronde nè corretta (Scaduto, XI, 436), perchè l'approvazione ecclesiastica non importa la professione; nè propria o giuridicamente definita (Cassani, III, 398), poichè la frase: aventi carattere ecclesiastico non è punto equivalente dell'altra: aventi l'istituzione o l'erezione canonica; nè tale da evitare una disforme applicazione, poichè l'assenso regio non era così generale d'ogni regione, come la Cir. stessa afferma (Bonghi, Loc. cit., e sotto § 89, II); cosicchè l'inciso si ridurrebbe, al dire del Bonghi, ad una sottigliezza molto saputa e poco dotta. Onde a nostro avviso sarebbe ad accogliersi, come sola conseguente, l'interpretazione estensiva, e accontentandosi di quella ecclesiasticità, a cui accenna lo Scaduto a p. 437, applicare la soppressione ovunque si incontri la vita comune con carattere ecclesiastico, risultante o dallo scopo ascetico, o dal fatto che i voti siano in pratica con uguale efficacia sostituiti con regole e consigli (Scaduto, 434), o dalla direzione ed ingerenza esclusivamente ecclesiastica. Poichè, concorrendo qui gli stessi motivi d'ordine pubblico che hanno determinato per gli altri enti la soppressione, non si vede, come osservano il Bonghi stesso e il Piola (Loc. cit., 747 sgg.), la ragione per cui tali corporazioni seguitino a meritare la personalità giuridica, e non s'abbiano ad ogni modo a trasformare in

enti più consoni agli stessi loro scopi e alla vita sociale odierna.

III. Definire precisamente la posizione giuridica odierna delle associazioni religiose in Italia è malagevole già pel fatto, che manca da noi una legge sulle associazioni; ma poi specialmente perchè in luogo di foggiarsi, come potevano, ad associazioni di diritto pubblico, esse hanno preso forma di società private. E ciò allo scopo di poter più sicuramente eludere la legge e ricostituire i loro patrimonî perpetui. Il che esse ottengono per lo più intestandoli a religiosi o a laici fidati con l'impegno morale di trasmetterlo ad altre persone prestabilite, o più raramente, mediante veri contratti di società, a norma del codice civile. Ma contro questo rinnovellato espandersi della mano morta nell'una come nell'altra forma di finzione, potrà, quand'essa soverchi e minacci l'ordine pubblico o i diritti dei privati, reagire come contro ogni finzione illecita la giurisprudenza o la legge, a cui non mancano autorevoli precedenti giudiziarî e valide ragioni di diritto, gli uni e le altre discorse egregiamente dal Piola nel luogo citato (p. 745 sg.). — I numerosi divieti di fare nuove vestizioni (art. 18 del decr. napol. $^{17}/_{2}$ 1861 e varie Circol. minist.; Scaduto, 462 sg.; Olmo, 318 sg.) non riguardano più evidentemente se non le comunità, a cui fu rilasciato il godimento degli antichi chiostri. — Circa la posizione delle corporazioni religiose straniere in Italia, si avrebbe anzitutto a risolvere la questione pregiudiziale generica, se un ente morale legalmente riconosciuto all'estero abbia bisogno di un nuovo riconoscimento da parte dello stato, e nel caso nostro dello stato italiano (Ved. Giorgi, La dottr. delle persone giuridiche o corpi morali, Firenze 1889, I, 435 sgg.). Se sì, è evidente che gli stessi motivi d'ordine pubblico, che indussero la soppressione, impediranno che tale riconoscimento si conceda. Ma, anche data la negativa, non sarebbe difficile dimostrare come quegli stessi motivi d'ordine pubb., a cui accennammo, debbano escludere in forza dell'art. 12 delle disp. prelim. del Cod. civ. che le corporazioni relig. straniere abbiano in Italia la personalità giuridica, non ostante quanto in contrario si potesse arguire dall'art. 6 di tali Disp.; poichè giustamente si è osservato (Giorgi, Op. cit. 440), come in questo caso lo statuto personale non sia il fonte, ma la misura della capacità giuridica. Il volere dal fatto, che la legge del 1866 non accennò alle corporazioni estere, argomentare, che queste siano presso di noi ancora riconosciute quali enti morali, come fa la giurisprudenza piemontese (App. Casale $^{28}/_{3}$, $^{20}/_{5}$, $^{25}/_{7}$ 1868; Gazz. Giud. XX, I, 519. 648. 802; Cass. Tor. $^{20}/_{3}$ 1883, Legge XXIII, I, 804), a parte anche la questione se fosse di competenza del nostro legislatore il trattarne espressamente, urta ad ogni modo contro la considerazione, che il disposto della legge del 1866 è affatto generico, a differenza appunto di quello della legge del 1855, ove si diceva: *le case poste nello stato;* onde quel modo di argomentare si deve molto probabilmente al continuarsi di una giurisprudenza invalsa (più comprensibile, ma neppure qui giustificabile) sotto il regime della legge precedente. Vedi nel nostro senso: Consiglio di Stato $^{21}/_{12}$ 1877 (Mon. giud. amm. 77, 3, 179), $^{7}/_{6}$ 1883 (Foro, 83, 3, 82), Cass. Roma $^{5}/_{2}$ 1874 (Legge, XV, I, 92) $^{14}/_{4}$ 1884 (ib. LXXXIV, 2, 701), $^{15}/_{4}$ 1887 (ibidem, LXXXVII, I, 438, e Mon. trib., Mil., 88, 368 con nota contraria); Giorgi, Loc. cit.; e Scaduto, I, 475 sgg. Col quale però non possiamo consentire nelle limitazioni, ch'egli pone al principio, p. 478 sgg.; poichè nel primo esempio da lui citato, perdendo l'immobile per destinazione questa sua qualità dopo il furto, per il fatto della separazione, al semplice possessore, o al rappresentante, o al mandatario dell'associazione, senza che occorra la personalità giuridica), sarà dato di riaverla. In tutte le altre ipotesi, trattandosi di immobili posti nel paese ove la corporazione è riconosciuta come ente di diritto, è ben difficile che si dia il caso, ch'essa non possa esperire le sue ragioni nel paese stesso; tanto più che il non avere essa personalità giuridica in Italia le avrà ad ogni modo di già impedito di compiervi il contratto. Ma dato anche che il caso si possa presentare, imputi allora a sè la corporazione straniera di essere entrata, senza assumere le opportune guarentigie, in rapporti giuridici con chi, valendosi della propria legge nazionale, poteva rendersi insolvibile.

§ 87. — 2. La Costituzione.

[Thomassin, Vet. et nov. eccl. disc., L. 1, p. 3, c. 12 sqq., 23 sqq. Pellizzari, Tract. de monialibus, Bonon. 1644. Lo stesso, Manuale regularium, Venet. 1647; entrambe le opere però poste all'Indice, V. Schulte, Gesch.. III, 1, 483].

I. Ogni ordine deve al momento della sua istituzione essere confermato come tale dal pontefice. Parimente l'istituzione di ogni nuova casa dell'ordine richiede oltrechè il consenso dell'*ordinarius* [1]) anche quello del papa [2]), e quello del governo dello stato in obbedienza alle leggi secolari, salvo però il caso in cui ogni nuova istituzione sia compiutamente vietata [3]). Al modo stesso il solo Papa è, secondo il diritto ecclesiastico, autorizzato ad abolire un ordine.

§ 87. [1]) C. Trid. S. XXV de regul. et monial. 3.

[2]) Benedict. XIV de syn. dioec. IX, 1, 9.

[3]) In conform. del decr. francese (3. Messidor XII $^{21}/_{6}$ 1804; Dupin, Manuel 281; Code pén. 291 sg., legg. $^{2}/_{1}$ 1817, $^{24}/_{5}$ 1825; Vuillefroy 160) non può costituirsi nessuna associazione religiosa con voti temporanei senza un decreto sovrano e senza previo esame dei suoi statuti. Le associazioni con voti eterni non sono più ammesse. Baviera: ed. $^{26}/_{5}$ 1818 76, c: Ogni parziale disposizione della autorità ecclesiastica per istituire società religiose è proibita. Inoltre decr. $^{18}/_{4}$ 1873 5: Per gli istituti religiosi, i quali sono collegati con istituti di educazione e d'istruzione, si richiede uno speciale consenso, il quale può ognora venir revocato. Il consenso per parte dello stato viene inoltre richiesto: Baden, legg. $^{9}/_{10}$ 1860 11: Württemberg, L. $^{30}/_{1}$ 1862 15. Affatto proibita è l'istituzione dei chiostri: Sassonia, Costituzione § 56. Holstein: legg. $^{4}/_{7}$ 1863. Per la Prussia e per l'Assia ved. § 86, 33. 34. Per la Svizzera: Costit. 1874 § 52. Ved. ancora Sassonia; legg. $^{23}/_{8}$ 1876 § 30: I membri degli ordini o delle corporazioni simili agli ordini non possono neppure singolarmente esercitare le funzioni proprie dell'ordine nell'interno del regno. I soli membri regnicoli di quelle corporazioni femminili, le quali hanno i loro stabilimenti entro l'impero tedesco e si dedicano esclusivamente alla cura degli infermi e dei bambini, possono anche singolarmente esercitare le loro funzioni nel paese, però solo col consenso e sotto la sorveglianza dello stato. Il consenso dello stato è ognora revocabile. § 31: Confraternite religiose, che siano unite con ordini o con simili congregazioni, non possono più istituirsi. Baden: legg. $^{2}/_{4}$ 1872: Ai membri di un ordine religioso o delle congregazioni religiose simili agli ordini è nel Granducato proibito di insegnare negli istituti d'istruzione o d'educazione. Il governo ha facoltà di dispensare, però in modo revocabile, da questo impedimento singole persone. Secondo il Concordato Austriaco, 28, i vescovi possono fondare nuovi chiostri, *communicabunt tamen ea de re cum gubernio.* Per la fondazione di istituti che appartengono ad associazioni già esistenti in Austria, basta però il consenso della autorità amministrat.; nel caso contrario occorre quello dell'imperatore. — Quanto all'Italia è caduta ogni limitazione di tal genere; e perfino il disposto del Decr. del R. Commiss. per le Marche del $^{5}/_{1}$ 1861, n. 734 (art. 1), con cui si stabiliva, che le case non soggette a soppressione non avessero la facoltà di fondarne delle nuove o di traslocare in altro comune quelle esistenti, non trova più riscontro nelle leggi posteriori. Nuove associazioni possono quindi formarsi ed esercitare in comune e singolarmente tutti gli atti proprii dell'ordine o della congregazione, senza che occorra una qualunque auto-

II. Gli ordini ed i conventi hanno la facoltà di acquistare beni e perfino immobili [4]). Solo ai frati minori francescani ed ai cappuccini non spetta tale facoltà [5]). Si applicano anche qui naturalmente le restrizioni, che lo stato ha posto alla facoltà di acquistare degli ecclesiastici, richiedendo per gli acquisti in nome di un istituto il possesso della personalità giuridica, che secondo varie legislazioni non può aversi senza una speciale concessione [6]).

III. La costituzione dei singoli ordini dipende dai loro statuti particolari [7]); le cui massime fondamentali sono però dappertutto le stesse.

1. A capo d'ogni chiostro sta il suo superiore — *Abbas*, *Abbatissa*,

rizzazione governativa. Si era fatta questione se ai membri degli ordini e congreg. soppressi fosse lecito ancora portare l'abito monastico; e fu risolta in senso affermativo. Ved. L'abito monastico nel Parlamento italiano, Docum. uffic., Noto 1869.

[4]) C. Trid. S. XXV, de regul. et monial. 3.

[5]) La originaria incapacità di possedere di tutti quanti gli ordini dei Mendicanti venne meno in forza di privilegi o dell'uso.

[6]) Così Costit. pruss. 13, secondo la quale si richiede a tale scopo una legge. Lo stesso nel Württemberg e nel Baden; non per contro in Austria ed in Baviera, ove però è necessario per certo il consenso dello stato per fondare un chiostro. Ved. Schulte, Die jur. Persönlichk. der Kath. K., Giess. 1869.

[7]) La costituzione dell'ordine dei Gesuiti si svolse successivamente in questo modo: I. I candidati all'ordine sono, in seguito ad un esame preliminare, sottoposti in una casa speciale per gli esami ad esercizî ed esperimenti durante un termine da dodici a venti giorni; solo dopo di ciò sono ammessi al: 1. Noviziato. Ch'essi trascorrono in una casa di novizî per ulteriore esame. Passati due anni essi possono dopo aver pronunciati i tre voti *simplicia*, diventare: 2. Scolastici, per istruire e per farsi istruire specialmente nello studio della teologia. Compiuto il quale lo scolastico può diventare: 3. *Coadiutor spiritualis*, che viene impiegato a predicare, a confessare, o ad insegnare, oppure *coadiutor* secolare (frate laico), oppure senz'altro: 4. *Professus* di *a*) tre voti solenni, o di *b*) quattro. Quest'ultimi soli sono membri dell'ordine con pieni diritti. — II. 1. I singoli stabilimenti sono case di professi con un *praepositus*, collegi con un *rector*, case d'esami con un *magister novitiorum*, convitti, residenze, missioni con un *rector*. Ognuno di questi superiori è eletto dalla autorità centrale, è amovibile, ed è, come tutti gli altri organi dirigenti, sorvegliato alla sua volta da un *admonitor* che sta al suo fianco. 2. La circoscrizione minore è formata dalla provincia, a capo della quale sta un *praepositus provincialis* nominato dal generale, ed aiutato da un *socius prov.* 3. Più provincie formano un'assistenza, presieduta da un assistente eletto dalla assemblea generale. Questi dimora presso il generale ed è il suo aiutante e rappresentante. 4. Al sommo sta il generale, eletto a vita dalla congregazione generale (*Conclave: inspiratio*, *compromissum*, *scrutinium*), il quale possiede una autorità quasi illimitata, ma che può essere deposto in determinati casi. Egli si nomina un *secretarius generalis*, dei *visitatores* per le varie provincie, dei *procuratores* per sè, per ogni assistenza o provincia o stabilimento dell'ordine a fine di curare, amministrare e tenere i conti, e *revisores* per esercitare la censura sulle opere stampate dei membri dell'ordine. — III. 1. Quaranta o cinquanta gesuiti (i superiori e i più anziani) formano la *congregatio provincialis*, che vien convocata dal provinciale, elegge i delegati per la *congregatio procuratorum*, e decide sulla opportunità di adunare la congregazione generale. 2.

Prior conventualis [8]), *Guardianus, Superior, Maior, Rector* [9]) — il quale può porsi a fianco *ad nutum* degli aiutanti amovibili ora per l'intiero chiostro (*prior claustralis praepositus*), ora nei chiostri più grandi per un certo numero di monaci (*decanus*), ora per i dominii separati dal chiostro (*prior obedientalis*), ora infine per la cura dei poveri, degli infermi e per la amministrazione temporale (*oeconomus, cellerarius*).

2. I superiori dei chiostri vengono d'ordinario eletti [10]) dal convento; e per gli abati, i quali debbono avere 25 anni ed esser preti, è necessaria l'assoluta maggioranza dei voti, per le abadesse invece, per le quali secondo il concilio di Trento [11]) è necessario l'età di 40 anni ed un termine di 8 anni dalla pronunciazione dei voti, bastano i due terzi (si ammette *accessus*). La libertà dell'elezione è in più modi limitata, ora dai diritti di nomina per parte dei sovrani, o almeno dalla facoltà, di sorvegliare l'atto dell'elezione per mezzo di un commissario governativo [12]), ora dalle riserve papali [13]), alle quali secondo il diritto comune si fa luogo regolarmente per i conventi d'uomini, che secondo un estimo normale

Tutti i *professi quatuor votorum* formano la congregazione generale, che viene raccolta dal generale (il quale è in obbligo di farlo quando la *congregatio procuratorum*, composta del generale stesso, degli assistenti e dei procuratori delle provincie, l'abbiano decretato), e che elegge il generale, gli assistenti e l'*admonitor* del generale, prendendo però anche delle deliberazioni sopra i *negotia*.

8) Così presso le congregazioni dei Benedettini, presso i quali il solo superiore del chiostro originario è detto *abbas*, e quello di Monte Cassino *abbas abbatum*. Tosti, St. della Badia di M. Cassino, Nap., 1-4, 1890. Si deve distinguere fra gli *abbates regulares* qui nominati ed i *saeculares*, i quali sono ecclesiastici secolari, che godono di una abbazia a titolo di benefizio eccles., debbono farsi rappresentare da un monaco come *vicarius* in tutti quegli affari che presuppongono la regola dell'ordine, e in tutti gli affari indistintamente nel caso che essi abbiano solo gli ordini minori o solo la tonsura (Abbés, Abbati). *Abbas commendatarius* è un chierico superiore a cui è data *in commendam* una abbazia; *abbates laici, milites, abbacomites* erano laici, a cui specialmente nel regno franco erano stati assegnati i redditi di un abate. *Abb. castrenses* sono ecclesiastici cappellani militari regolari addetti alla milizia. Ved. Chamard, Les Abbés au moyen âge, in Revue des Quest. hist. 38, 71. — A. Tamburini, De iure abbatum, Lugd. 1650.

9) Così presso gli ordini dei Mendicanti.

10) In origine li nominava il vescovo, il che fu riconfermato da Giustiniano Nov. 5, c. 9 (535), il quale però in seguito ordinò si procedesse per elezione Nov. 123, c. 34 (546); così anche il Conc. Trid. S. XXV, de regul. et mon. c. 6. — Sigism. a Bonon. (Fed. Giacopo), Tract. de elect. ac potest. praelat. et alior. officialium regularium, Mil. 1628. Samueli, Disp. controversiae de canonica electione, Ven. 1644.

11) Ved. S. XXV, 7.

12) Austria, Ordin. $^3/_8$ 1857 (A. 2, 379). In Baviera tale uso venne abolito con decr. $^{28}/_3$ 1889, in Prussia dalla costituzione. Ved. esempi di diritto di nomina sovrana in Hinschius D. e. 2, 598.

13) Secondo la II regola della cancelleria. Come però questa sia rimasta senza effetto pratico nella maggior parte dei paesi, ved. in Hinschius, D. e. 3, 148.

abbiano una rendita annua superiore a 200 fiorini d'oro (= circa 9 lire). Nei chiostri esenti l'elezione deve venir confermata dal papa, negli altri dal vescovo, che benedice pure l'eletto.

3. Il superiore ha il governo del chiostro e vi esercita il potere disciplinare [14]), il quale fu però molto limitato dalle leggi odierne dello stato [15]). Egli è legato all'approvazione del suo convento, come il vescovo a quella del capitolo. Sui membri degli ordini a lui soggetti egli possiede i diritti parrocchiali — dato che tutti gli ordini sono esenti da ogni legame con le parrocchie [16]) — ed è autorizzato, nel caso ch'egli sia stato benedetto, a conferir loro la tonsura e gli ordini minori.

4. Una distinzione corre fra i regolari che hanno preso gli ordini (cioè almeno quello del subdiaconato), detti *professi ad chorum*, e i non ordinati detti *conversi* (frati laici). Tale distinzione venne applicata anche ai chiostri di donne, ed ha importanza in quanto solo i primi hanno diritto di votare nel convento.

5. L'uso, di radunare dei capitoli generali allo scopo di mantenere una certa unità nella disciplina e nella sorveglianza, il quale invalse dapprima presso i Cisterciensi, venne da Innocenzo III [17]) imposto a tutti gli ordini come un dovere da adempiersi ogni tre anni; e su di esso tornò ad insistere il concilio di Trento.

6. In origine gli abati d'uno stesso ordine erano tutti indipendenti fra di loro; ma ciò in seguito si mutò nel senso, che per l'ordine dei Benedittini l'abate del chiostro primitivo (*Abbas*) venne posto alla testa di tutti, e per gli ordini dei Mendicanti come pei nuovi ordini tal posto venne assegnato ai generali residenti in Roma (*Ministri*) [18]), i quali vennero eletti a tempo al pari degli abati dei Mendicanti.

7. Gli ordini dei Mendicanti come pure quello dei Gesuiti si di-

[14]) C. Trid. S. XXV, de regul. et monial. 14: *Regularis non subditus episcopo, qui intra claustra monasterii degit, et extra ea ita notorie deliquerit, ut populo scandalo sit, episcopo instante a suo superiore intra tempus ab episcopo praefigendum severe puniatur, ac de punitione episcopum certiorem faciat. Sin minus, a suo superiore officio privetur, et delinquens ab episcopo puniri possit.* Ved. c. ult. X (3, 35).

[15]) Austria. Ord. $^7/_8$ 1869 (A. 22, 348). Per i paesi tedeschi sono in vigore le prescrizioni relative alla autorità disciplinare in genere degli ecclesiastici (ved. § 104 sg).

[16]) Ved. sopra § 72.

[17]) C. 7 X (3, 35).

[18]) La legislazione giuseppina aveva posto dei limiti a questi rapporti coi superiori stranieri, ed aumentata l'unione degli ordini austriaci fra di loro; ma fu abolita dal concordato (art. 28).

vidono in provincie dell'ordine, a cui è preposto un provinciale. A fianco di esso sta il capitolo provinciale, da cui egli è eletto, a simiglianza di quanto avviene per il generale rispetto al capitolo generale. Ma presso varî dei nuovi ordini il capitolo provinciale elegge anche i superiori dei varî istituti.

8. Gli ordini maschili furono privati delle esenzioni che il diritto anteriore [19]) loro accordava, e sono oggidì sottoposti [20]) agli ordinari per la cura d'anime da loro esercitata e per l'amministrazione dei sacramenti. Per contro quegli ordini femminili, i quali non stanno sotto il superiore di un chiostro d'uomini corrispondente o non sono costituite secondo la regola di un ordine maschile, sono sottoposti in tutto e per tutto alla sorveglianza del vescovo [21]).

§ 88. — 3. La professione.

[Bordoni, Tract. de professione regulari, Ven. 1660. Rocco, La capacità civile del religioso professo, Palermo 1840. Sentis, Arch. f. k. Kirchenr, 14, 344 sgg. Grosspietsch, De regular. ficta morte, Vratislav. 1871. Hellmann, Das gem. Erbrecht der Religiosen, Münch. 1874. Singer, Die Behebung der für Ordenspers. bestehenden Beschränkungen im *commerc. mort. causa* für das canon. u. östern. Recht, Innsbr. 1880. Schmid, in Stud. e Mittheil. aus d. Benedict.- u. Cistercienser-Orden, Wien 1886², 233 sg.; 7, 2, 29. 255. 8, 1, 18].

I. Le condizioni per l'entrata in un ordine dipendono anzitutto dagli statuti del medesimo. Tuttavia il diritto comune ha eziandio

[19]) Mentre i chiostri e gli ordini non ricevevano dapprima che privilegi *salva iurisdictione episcopali*, dal sec. XI in poi vennero degli ordini intieri, come i Cluniac., i Premonstr., i Cisterc., i Mendicanti sottratti alla giurisdizione vescovile e sottoposti direttamente alla sede papale. Ved. Hurter, Innoc. III, 3, Phillips, D. eccl. 7, § 448. Reusch, Index 2, 382.

[20]) C. Trid. S. XXV, de regul. et mon. c. 11: *In monasteriis seu domibus virorum seu mulierum, quibus imminet animarum cura personarum saecularium, praeter eas, quae sunt de illorum monasteriorum seu locorum familia, personae tam regulares quam saeculares huiusmodi curam exercentes subsint immediate in iis, quae ad dictam curam et sacramentorum administrationem pertinent, iurisdictioni, visitationi et correctioni episcopi, in cuius dioecesi sunt sita. Nec ibi aliqui etiam ad nutum amovibiles deputentur, nisi de eiusdem consensu* (ved. c. 11, C. 18, qu. 2) *ac praevio examine per eum aut eius vicarium faciendo; excepto monasterio Cluniacensi cum suis limitibus, et exceptis etiam iis monasteriis seu locis, in quibus abbates generales aut capita ordinum sedem ordinariam principalem habent, atque aliis monasteriis seu domibus, in quibus abbates aut alii regularium superiores iurisdictionem episcopalem et temporalem in parochos et parochianos exercent; salvo tamen eorum episcoporum iure, qui maiorem in praedicta loca vel personas iurisdictionem exercent.* Ved. Analecta iur. pont. 8, 1371. Anche il d. territ. prussiano, l'austriaco (prima del concordato) e quello delle provincie eccles. dell'Alto Reno avevano lo stesso intento, passando in parte perfino oltre i confini segnati dalla chiesa.

[21]) C. Trid. S. XXV, de regul., 5. 7. 9. 10. 11.

fissati alcuni requisiti, da cui gli statuti non possono derogare. Inoltre l'ammissione nel chiostro non è la stessa che quella nell'ordine. La vita nel chiostro, e lo stesso indossare l'abito dell'ordine, produce bensì determinati effetti giuridici [1]), ed è vincolato da determinati requisiti, ma non implica l'ammissione nell'ordine, la quale ha luogo unicamente mediante la *Professio religiosa* cioè il pronunziamento di tre voti solenni [2]), secondo il modo che venne in Occidente fissato dapprima dalla regola dei Francescani, e che poi servì di tipo alle altre:

II. A pronunciare i voti solenni dell'ordine si ammettono:

1. Gli uomini, se hanno compiuti i 19, le donne se hanno compiuti i 16 anni; oppure in via di eccezione, quando cioè la risoluzione loro appaia come pienamente libera, anche solo se han compiuti i 12 [3]). Per i *Conversi* si richiede l'età di 25 anni compiuti. Le poche leggi politiche che si occupano degli ordini e li autorizzano, hanno tuttavia stabilito un limite più alto di età [4]).

2. Quanto agli ordini di donne si richiede solo la prova che si è soddisfatto ai requisiti dello statuto, quanto a quelli d'uomini è necessario provare, che il postulante sia *ex bonis parentibus natus* [5]), abbia la capacità civile, non abbia commesso nessun reato e non si trovi per ciò sotto processo, goda di buona fama, non sia oberato di debiti o non sia ancora responsabile per aver amministrato un patrimonio altrui, e possegga le conoscenze necessarie per poter subito ricevere gli *ordines minores*. Inoltre deve presentare una attestazione, che non gli può essere negata [6]), dell'ordinario del

§ 88. [1]) Ved. c. 21, § 1 (5, 11) in VI^to^.

[2]) Presso i Gesuiti ancora un quarto, cioè di andare colà, in cui il papa sarà per mandarli. — Ved. Schoell, Der jesuit. Gehorsam, Halle 1891.

[3]) C. Trid. S. XXV, de regul. et mon. c. 17. Secondo il diritto anteriore si richiedeva la pubertà, c. 8 X (3, 31), per gli uomini secondo il concilio di Trento anche l'età di 16 anni.

[4]) Prussia, Dir. comun. territ. II, 11, 1162: Uomini 25 anni compiuti, donne 21 anni comp. Austria: Uomini e donne 24 a., i primi però solo 21, se dopo trascorso il termine di prova si siano trattenuti per tre anni ininterrotti nella casa dell'ordine in questione (Arch. 1, 384; 11, 440). Baviera: Uomini 25 a., o 21 dopo un termine di prova di tre anni. Donne, accettazione 20 a., vestizione 21 a., voti solenni 33 a.; prima ogni tre anni voti semplici (Decreto reale $^{9}/_{7}$ 1831, rescritto $^{8}/_{4}$ 1852, 14). Sul diritto anteriore tedesco ved. Grosspietsch 16. — In Italia nessuna restrizione da parte dello stato; salvo però sempre il consenso dei genitori, Cod. civ. 221.

[5]) Le limitazioni, che Sisto V (1587) aveva poste per gli *illegitimi procreati ex incestu, ex sacrilegio* ed altri illegittimi, furono abolite da Gregorio XIV (1593).

[6]) Ordinato dal decreto della Congr. sup. statu Regul. Romani pontifices ($^{25}/_{1}$ 1848, Arch. 8, 143), ved. Decr. Regulari disciplina, Arch. 16, 353.

suo luogo d'origine e della diocesi, in cui egli dimorò dopo i 15 anni compiuti per uno spazio di tempo superiore ad un anno. Una *professio* senza una tale attestazione è però valida, per quanto punibile.

3. I voti possono essere inoltre pronunziati solo da persone aventi la capacità di consenso [7]) e dietro loro spontanea volontà [8]). Il *metus iniustus* e l'errore, come pure in genere la mancanza di uno dei requisiti legali, dànno luogo ad una azione di nullità contro la *professio,* azione che può farsi valere entro cinque anni dal momento della pronunzia dei voti da computarsi naturalmente [9]). Infine si richiede nel postulante ch'egli possa disporre della sua persona [10]), e secondo le leggi di alcuni stati il consenso di questi [11]).

III. La pronunciazione dei voti è preceduta da un periodo di prova di almeno un anno da trascorrersi in un chiostro (noviziato); durante il quale e dopo il quale il novizio può o spontaneamente andarsene o anche essere espulso. Per non influire neppure indirettamente sulla sua decisione, ogni rinuncia del novizio al suo patrimonio a favore del chiostro o di un'altra *pia causa* è conside-

[7]) Prima valeva la regola: *monachum aut professio facit aut paterna devotio*, c. 2, C. 20, qu. 1. In conseguenza i genitori potevano validameute promettere i loro fanciulli (*oblati*) al chiostro, senza che neppure dopo si facesse questione circa la volontà di questi. Così decidono anche i papi (c. 4, C. 20, qu. 4), finchè con Alessandro III, seguendo il concetto di Basilio creatore dell'istituto degli oblati, venne stabilito per contro, che fosse necessario il consenso del ragazzo divenuto maggiorenne. Ved. Gallade, Puer religioni oblatus, Heidelb. 1759. Magagnotti, De antiquo ritu etc. presso Fleury, Discipl. popul. Dei (Venet. 1761), t. II, P. 3., Diss. 47. Seidl, Die Gottverlob. v. Kindern, Passau 1871. — Sopra le fonti giurid. tedesche v. Grosspietsch 15.

[8]) Il diritto canonico permette, in determinate circostanze, di trarre delle donne nel chiostro contro la loro volontà, c. 1. 8 X (3, 32); c. 19. ib.

[9]) C. Trid. S. XXV, de reg. et mon., c. 19. Al modo stesso che nell'azione per la nullità del matrimonio vi è qui un *defensor professionis.* Richter et Schulte, Conc. Trid. p. 600 (Bened. XIV, *Si datam hominibus* 1748).

[10]) Quindi non un coniuge senza il consenso dell'altro, salvo che quest'ultimo abbia commesso un adulterio che si possa far valere giudiziariamente come causa di separazione. (Questa eccezione non è riconosciuta in Austria, quanto alla Germania ved. § 157). Non un vescovo senza consenso del papa, non genitori che abbiano da alimentare i loro figli, o figli che abbiano lo stesso obbligo verso i genitori. Il consenso dei genitori non è richiesto in modo assoluto, c. 2, § 2, C. 20, qu. 2; c. 12 X (3, 31), lo è per contro secondo il d. comun. territ. prussiano II, 11, 1160. — Italia, v. sopra n. 4.

[11]) Così già sotto Carlo Magno (sopra § 12) ed altri principi medioevali (Friedberg, de finium 233). Dir. com. territ. prussiano II, 11, 1161; ma dopo la costituzione si richiede solo più il consenso dell'ordinario. Baviera: consenso del governo distrettuale. Se il professo è uno straniero, egli deve in Baviera ed in Austria acquistare la cittadinanza (in Austria però ciò non è necessario per i quasi regolari, Arch. 49, 466), il che può pure essere richiesto da tutti gli stati della Germania per i non Tedeschi.

rata come invalida [12]), salvo il caso ch'egli la faccia col consenso del vescovo entro gli ultimi due mesi prima della pronunzia dei voti solenni, e dato che questa abbia realmente luogo. Non possono parimente farsi dalle terze persone autorizzate a disporre del patrimonio del novizio elargizioni tratte dal medesimo al convento, salvo che pel vitto e il vestimento; e ciò sotto pena dell'anatema per chi dona e chi riceve; nè può eziandio esser ritenuto nulla affatto di quanto il novizio che lascia il chiostro aveva portato con sè, fatta eccezione delle spese di mantenimento.

IV. Dopo trascorso il termine del noviziato possono negli ordini d'uomini [13]) venir pronunziati i soli voti *simplicia*, poichè è solo dopo trascorsi tre altri anni che possono pronunziarsi i *solemnia*. Questi voti semplici sono però a vita, cosicchè il solo papa può scioglierli, e tolgono al *professus* non il diritto di proprietà sul suo patrimonio immobiliare, ma unicamente la amministrazione ed il godimento del medesimo, ch'egli deve rilasciare a terze persone e può rilasciare all'ordine nel caso ch'egli n'abbia la facoltà. I voti solenni debbono essere, trattandosi di ordini d'uomini, pronunziati espressamente [14]).

V. Dal punto di vista giuridico essi debbonsi considerare come atti unilaterali a cui la legge attribuisce determinati effetti giuridici. I quali si debbono distinguere a seconda che si riferiscono all'efficacia di tutti e tre i voti nel loro complesso, o a quella dei singoli voti.

1. Effetti della prima specie sono:

a) L'acquisto del *privilegium canonis;*

b) Lo scioglimento da ogni anteriore *votum simplex;*

c) L'estinzione d'ogni *defectus natalium;*

d) La maggiore età [15]);

e) La vacanza dell'ufficio ecclesiastico prima posseduto e l'inca-

[12]) C. Trid. S. XXV, de reg. et mon. 16.

[13]) Per disposizione di Pio IX $^7/_2$ 1862, Arch. 8, 144 (ved. 9, 437 e per la storia di questa disposizione ved. Schulte, Lehrb. § 200, no. 10). Nei chiostri di donne della Baviera (dal 1847 in poi), della Francia, del Belgio, dell'Alsazia e Lorena si pronunziano ancora i soli voti semplici. Vering, Dir. eccl. 946.

[14]) Così dal 1862 in poi (ved. nota 13), mentre prima era possibile anche una professione tacita, c. 1-4 (3, 14) in VI^{to}; Clem. 2 (3, 9); c. 8. 22. 23 X (3, 31). Circa le fonti del d. ted. ved. Grosspietsch, 23).

[15]) Non secondo l'odierno diritto dell'impero tedesco. — Nè, come di ragione, secondo il dir. italiano.

pacità di acquistare un *beneficium saeculare;* a questo riguardo però si fa eccezione per il papato, il cardinalato e l'episcopato [16]);

f) Il diritto di farsi mantenere per tutta la vita col patrimonio dell'ordine;

g) Secondo il diritto austriaco, allorchè si entri in un chiostro straniero, la perdita della cittadinanza.

2. Effetti dei singoli voti sono i seguenti:

A. Votum paupertatis. In origine questo voto non implicava punto l'incapacità di possedere, chè anzi la legislazione romana pose fin da principio ostacoli a tale tendenza, già allora per vero manifestatasi nella chiesa [17]). Ma già probabilmente Giustiniano stesso [18]) stabilì che il professo non potesse più nè acquistare nè ritenere alcun diritto patrimoniale, anzi che tutto il suo patrimonio passasse all'ordine. Questo è pure il diritto delle fonti canoniche [19]), ed esso conduce a queste conseguenze:

a) Il passaggio del patrimonio del professo all'ordine costituisce una successione universale [20]). L'ordine è tenuto a soddisfare i creditori di quello fino all'ammontare del patrimonio ricevuto.

b) Le disposizioni d'ultima volontà, che il professo abbia fatte prima dei voti solenni, diventano inefficaci [21]) e non possono farsi valere contro l'ordine alla morte del professo; valide sono invece le donazioni *mortis causa* [22]) e le legittime.

c) Il professo non è incapace di acquistare in sè, ma solo per sè. Ciò che egli acquista, lo acquista per l'ordine. Egli può quindi ereditare [23]), e non lo può l'ordine, poichè il professo stesso è erede, deve adire l'eredità e deve far valere un eventuale diritto di erede necessario che gli spetti. Ma l'accettazione o il rifiuto debbono dipendere dal consenso dell'ordine.

d) Non è giuridicamente inamissibile che al professo venga as-

[16]) Singer 67.

[17]) Ciò appare dalla l. 20, C. (1, 3); l. 13, ib. (1, 2).

[18]) Nov. 5, c. 5; Nov. 76. 123, c. 38; Auth. Si qua mulier. Cod. 1, 2; Auth. Nunc autem Cod. 1, 3.

[19]) Ved. c. 7. 9. 10. C. 19, qu. 3; c. 11, 13. C. 12, qu. 1; c. 16. C. 18, qu. 2; c. 6 X (3, 35).

[20]) Erroneamente Singer, 3.

[21]) Che la pratica sia pervenuta ad un risultato opposto in seguito alla falsa interpretazione della Nov. 123, c. 38 e della sua frammentaria riproduzione nel Codice (Auth. Si qua mulier cit.) e nel decreto di Graziano, è dimostrato da Hellmann 66. 71. — Ved. Roth, Dir. civ. bavar. § 337, 23.

[22]) Così a ragione Singer, 31, contro Hellmann, 80.

[23]) c. 10, C. 19, qu. 3; c. 8 X (2, 19). Singer 39.

segnato un *peculium;* e ciò fu di fatti in uso per lungo tempo (p. e. in Francia); ora per contro ciò è vietato [24]).

c) Le disposizioni d'ultima volontà del professo erano valide secondo il diritto anteriore alle Novelle [25]), ma invalide sono secondo il posteriore diritto romano e secondo il canonico. Questa massima non potè introdursi senza gravi lotte e senza forti eccezioni [26]), ma venne fissata dal conc. di Trento. Può per contro il professo ottenere da un indulto papale la capacità di testare relativamente a certi beni, e conseguentemente la capacità di possedere a ciò necessaria [27]).

f) Quanto agli ordini incapaci di possedere le massime sovraesposte debbono subire delle limitazioni, in quanto essi: α, non possono possedere quanto il professo possedeva prima dei voti, e β, non possono nulla acquistare per mezzo di lui neanche dopo [28]). In questo caso deve ritenersi come di diritto comune la regola, che nel momento della professione subentrano gli stessi effetti giuridici, che in caso di morte del professo [29]).

B. Votum castitatis [30]). Il matrimonio conchiuso non ostante tal voto è nullo, quello conchiuso anteriormente, ma non consumato è sciolto. Ogni violazione della castità è punibile. Per agevolare l'osservanza di questo voto vi è l'istituto della clausura [31]), in forza

[24]) C. Trid. S. XXV, de regul. 2. — Non ostante che questa disposizione sia stata mantenuta da Clemente VIII (Nullus omnino 1599), essa venne meno presso molti ordini, Singer, 4. — Puccini, Tratt. della propr. e pecul. dei Regol., Fir. 1619.

[25]) Ved. sopra 17. Hergenröther, Arch. 37, 20.

[26]) Hellmann 31, Singer 33, Thomassin, Vet. et nov. eccl. disc. P. III, lib. II, c. 43. 49.

[27]) Non riconosciuta dalla chiesa gallicana. Liberté de l'égl. gall. art. 26. Ved. Richer, Traité de la mort civile, Paris 1755, 603.

[28]) Anche le case dei professi dei gesuiti mancano della facoltà di acquistare eredità per mezzo dei loro professi.

[29]) L'opinione dello Schulte (Lehrb.[3], 521), che il superiore possa disporre di questo patrimonio, è senza fondamento giuridico, e pare che l'autore stesso la ripudii a p. 446[4].

[30]) Vedine la storia dogmatica in Freisen, Gesch. d. Kan. Eherechts, Tüb. 1888, 676.

[31]) C. Trid. S. XXV de regul. et mon. c. 5: *Bonifacii octavi constitutionem, quae incipit: Periculoso* (c. un. [3, 16] in VI[to]), *renovans sancta synodus universis episcopis sub obtestatione divini iudicii et interminatione maledictionis aeternae praecipit, ut in omnibus monasteriis sibi subiectis ordinaria, in aliis vero sedis apostolicae auctoritate, clausuram sanctimonialium, ubi violata fuerit, diligenter restitui, et ubi inviolata est, conservari maxime procurent, inobedientes atque contradictores per censuras ecclesiasticas aliasque poenas, quacunque appellatione postposita, compescentes, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis. Quod auxilium ut praebeatur, omnes Christianos principes hortatur sancta synodus, et sub excommunicationis poena ipso facto incurrenda omnibus magi*

della quale l'intiero chiostro o alcune sue parti non possono esser visitate da nessuna persona d'altro sesso, le monache non possono mai lasciare il chiostro, e sono assolutamente escluse da ogni commercio con l'esterno.

C. Il *votum obedientiae* sottopone la volontà del professo intieramente a quella del suo superiore ecclesiastico. Il professo però continua ad aver la facoltà di agire e di disporre, finchè egli non va contro un comando od una proibizione della regola o del superiore. Ove egli sia disobbediente, le sue azioni si considerano come non valide, ma però nel caso di omissione non si può fingere come accaduto quanto eragli stato imposto e fu da lui trascurato.

VI. Però gli effetti giuridici dei voti solenni, che sopra esponemmo, furono dalle legislazioni degli stati moderni o in nulla affatto o solo in parte riconosciuti. Nessun effetto civile attribuiscono ai voti i diritti francese, belga ed italiano[32]). Per gli altri si deve notare partitamente:

stratibus saecularibus iniungit. Nemini autem sanctimonialium liceat post professionem exire a monasterio, etiam ad breve tempus, quocunque praetextu, nisi ex aliqua legitima causa ab episcopo approbanda, indultis quibuscunque et privilegiis non obstantibus. Ingredi autem intra septa monasterii nemini liceat (ved. c. 8 X. (3, 1), *cuiuscunque generis, aut conditionis, sexus vel aetatis fuerit, sine episcopi vel superioris licentia in scriptis obtenta, sub excommunicationis poena ipso facto incurrenda. Dare autem tantum episcopus vel superior licentiam debet in casibus necessariis, neque alius ullo modo possit, etiam vigore cuiuscunque facultatis vel indulti hactenus concessi vel in posterum concedendi. Et quia monasteria sanctimonialium extra moenia urbis vel oppidi constituta malorum hominum praedae et aliis facinoribus sine ulla saepe custodia sunt exposita, curent episcopi et alii superiores, si ita videbitur expedire, ut sanctimoniales ex iis ad nova vel antiqua monasteria intra urbes vel oppida frequentia reducantur, invocato etiam auxilio, si opus fuerit, brachii saecularis. Impedientes vero vel non obedientes per censuras ecclesiasticas parere compellant.*

[32]) La Leg. piem. $^{29}/_{5}$ 1855 lasciò per questo rispetto sussistere l'antico stato di cose in tutto quanto esso non era incompatibile col fatto, che le case religiose avevano perduta nel regno la personalità giuridica. Primo il decr. del Commiss. generale per le Marche $^{3}/_{1}$ 1861 (Cod. eccl. I, 90, ved. sopra § 87, n. 38), stabilì, art. 22: « Si dichiarano cessate dal giorno della pubblicaz. del presente decreto tutte le incapacità dalle leggi in vigore stabilite contro i membri degli ordini religiosi soppressi, i quali si intenderanno perciò aver riacquistati tutti indistintamente i diritti civili e politici ». Il nuovo cod. civ. non ammise più l'incapacità a succedere dei professi, sancita dagli artic. 714. 715. 716. 923 del cod. albertino; essendosi inoltre stabilito all'art. 22 delle Disposizioni transitorie che i principî posti dal nuovo cod. al titolo delle successioni fossero pure applicabili: « ai professi religiosi, non ostante le rinunzie fatte dai medesimi giusta le leggi anteriori ». Non superfluo però (poichè a torto si pensa da alcuno che a ciò sarebbe bastato il principio generico della separazione dello stato dalla chiesa, ved. Tiepolo, Op. cit. sopra § 87, n. 38, p. 129 sg.), venne il disposto dell'art. 2, della l. $^{7}/_{7}$ 1866 (Cod. eccl., I, 128), a togliere ogni altro effetto civile, che dai voti si volesse far discen-

A. Quanto al *votum paupertatis* [33]).

1. Secondo il diritto prussiano il patrimonio del professo passa all'ordine solamente in seguito a disposizione espressa del proprietario, a cui del resto la legge pose delle limitazioni [34]). Il patri-

dere, ordinando: « I membri degli Ordini, delle Corporazioni e Congregazioni religiose, Conservatorî e Ritiri godranno, dal giorno della pubblicazione della presente legge, del pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici ». Lo stato italiano si mantiene quindi affatto straniero a quanto tocca la professione religiosa. — Tuttavia in modo indiretto e puramente transitorio essa produce ancora oggidì qualche effetto civile per rispetto a quelle pensioni, che in base alle leggi di soppressione (v. sopra, § 87, n. 33) vennero assegnate ai membri delle corporazioni religiose. Al qual proposito è a notarsi, che mentre la legge piemontese accenna solo in genere alla professione come requisito per la pensione; mentre i decreti marchigiano, umbro, napoletano, e in seguito anche la legge del 1873 parlano solo di: « professione di voti secondo le regole del proprio istituto »; la legge del 1866 ha voluto, con l'infelice dizione che le è propria, distinguere a seconda che i religiosi avessero fatta professione di voti solenni e *perpetui*, oppure solo di voti solenni e *temporanei*; come se anzitutto i voti solenni non fossero anche sempre perpetui (Bonghi, cit. sopra § 87, n. 38, p. 60); come se inoltre nelle congregazioni non si pronunciassero anche voti semplici, ma perpetui; onde i loro membri sarebbero a rigor di termini esclusi dalla pensione. Resta poi sempre dubbia la condizione dei membri di quelle congregazioni, ove voti non si pronunciano affatto. (V. appunto per estendere la pensione ai Filippini. App. Firenze $^{8}/_{8}$ 1871, Ann. Giur. V, part. 2, p. 427). A questo cercò di rimediare per quanto poteva la giurisprudenza. (Vedila in Grassi, Tiepolo, Op. cit. sopra a p. 13, rispett. p. 54 sgg. 132 sgg.; Scaduto, Manuale, II, Cap. 5, § 6; Riv. di Dir. eccl., II, 16 sgg., 33 sg.). Circa la prova della professione e la materia delle pensioni ved. Leg. $^{29}/_{7}$ 1868 (Cod. eccl., I, 214); Regol. per l'esecuz. della legge del 1866, approv. con decr. $^{21}/_{7}$ 1866 (Ib., I, 143), e autori succitati. Nel distinguere però, come si fa dal Tiepolo (p. 133) e in Riv. di D. eccl. (p. 20), sulla traccia del Nardi (D. ecclesiastico, II, § 320, p. 30, Parma 1835), fra professione espressa e tacita, occorre tener presente che questa è dopo il 1862 venuta meno; ved. sopra n. 14.

[33]) A questo la pratica svizzera non da niuna efficacia, Arch. 49, 363. Sulla legislaz. cantonale v. Huber, Schweiz. Priv.-Recht. 2, 25; 1, 142.

[34]) L. c. § 1183 non sopra il 4 % delle loro entrate per il tempo della vita. Mentre il dir. terr. bavarese (1756) permette che il patrimonio del professo passi per intiero al chiostro, la legge di amortizzamento del $^{13}/_{10}$ 1764 dispone invece che ad un chiostro possa pervenire da una persona non più di 2000 fiorini. Del patrimonio restante il professo può disporre liberamente prima della sua entrata nel chiostro. La sentenza dell'Ob.-App.-Gericht del $^{18}/_{6}$ 1856, riconoscendo l'efficacia del voto per l'odierno diritto, contradice coll'editto del $^{24}/_{3}$ 1809, che nega a tutti i voti gli effetti giurid., principio di diritto che non fu abolito da nessuna legge speciale posteriore. E così neppure dal concordato e dall'editto organico, il quale al § 76 not. c. dichiara essere una faccenda mista l'istituzione di società religiose e la determinazione dei loro voti, ma non attribuisce punto perciò, come pensa Silbernagl, ai voti gli effetti civili del diritto canonico, tanto più che al § 64^{b} stabilisce espressamente che tutte le disposizioni sopra eredità giacienti, trapasso di beni ..... diritti della chiesa e persone ecclesiastiche, siano affari non misti e conseguentemente da trattarsi unicamente a seconda delle leggi dello stato. È vero che mancano ora delle disposizioni che determinino, che debba farsi del patrimonio del professo rimasto nel mondo prima della morte di lui. — Se al professo vengano a toccare degli immobili, non può secondo il diritto civile acquistarli nè egli in persona, poichè non ha la capacità di acquistare, nè il chiostro per mezzo di lui, perchè vi si oppone la legge di amortizzamento.

monio, di cui non fu disposto, vien considerato come quello d'un defunto [35]). Secondo il diritto austriaco [36]) non ha luogo parimente il passaggio del patrimonio, prescritto dal diritto canonico; ma viene invece nominato per il patrimonio del professo un curatore, ed alla morte del professo si fa luogo al diritto successorio comune.

2. Le disposizioni d'ultima volontà non sono, secondo nessuno dei diritti odierni, rese irrite dalla pronunciazione dei voti [37]).

3. Era conforme ai concetti giuridici del diritto tedesco più antico [38]), che il professo perdesse il suo diritto allodiale e feudale, e quindi diventasse incapace di addivenire a niun negozio giuridico, non potesse acquistare nè per sè nè per l'ordine e perdesse perfino il suo diritto alla legittima. Oggidì per contro queste massime hanno in forza del diritto comune perduto il loro vigore per quanto riguarda il diritto allodiale — salvo il caso che il professo incorra nella perdita della patria potestà e diventi incapace alla tutela [39]) —, ma si mantennero per rispetto al diritto feudale [40]) e vennero conservate in tutta la loro pienezza nel diritto territoriale prussiano [41]). Secondo il diritto austriaco il professo perde in parte la capacità di acquistare. Il professo per sè non può acquistare nulla; il curatore del suo patrimonio può acquistare solo i frutti naturali e civili che vengano ad accrescere il capitale. Al modo stesso il professo non può impegnarsi quanto alla sua sostanza lasciata nel mondo. Egli non può dopo la professione fare testamento, può invece avere eredi *ab intestato*. Per contro non può egli stesso ereditare nè per testamento nè *ab intestato*.

Ved. sentenza dell' Obergerichtshof. $^{8}/_{2}$ 1878, in Arch., 50, 376.

35) Così anche in Francia (la mort civile des religieux) fino al $^{13}/_{2}$ 1790, in Belgio fino al Code civil.

36) Patente del $^{19}/_{8}$ 1854, Reichsgesetzb. 208. Nel Württemberg, ove il professo deve apportare all'ordine unicamente una dote, il patrimonio restante viene amministrato in un modo simile. Richter, Dir. eccl. 1051[7].

37) E ciò neppure secondo la pratica giuridica comune, la quale a dir vero si inspira ad una falsa interpretazione del diritto giustinianeo, 92. Roth, Baier. Civilrecht, § 337, 23.

38) Passi presso Grosspietsch, 33. Così pure nel dir. franc. più antico.

39) Così dispone anche il diritto comune canonico, Ferraris s. v. prof. relig. no. 106. Iustin. Nov. 123, c. 5; c. 40, C. 16, qu. 1.

40) Ciò è una conseguenza della loro incapacità di possedere. Chi non può aver nulla di proprio, non può neppure avere un feudo.

41) Diritto comune territ. prussiano, §§ 1199-1205. Secondo un rescritto del Min. prussiano degli interni del $^{16}/_{4}$ 1862 ciò si applica solo ai membri di un chiostro o di un ordine accolto dallo stato. Arch. 11, 275. Ved. decis. del trib. sup., Arch. f. Rechtsfälle 39, 231. Che queste disposizioni siano state tolte di mezzo con la abolizione della morte civile ordinata dalla costituzione, non è altro se non una curiosa affermazione del Dernburg, Preuss. Priv.-R. 1, 81[3].

B. Il *votum obedientiae* non ha nessun effetto di diritto civile. Appare invece necessario esaminare per rispetto ad ogni ordine, fino a che punto l'obbedienza richiesta dallo statuto cada sotto il § 128 del codice penale dell'impero [42]).

C. Del *votum castitatis,* per rispetto ai suoi effetti quanto al matrimonio, è detto sotto al § 144.

VII. L'effetto dei voti può essere tolto:

1. Mediante l'acquisto di un episcopato [43]), col che il beneficiato viene sciolto dalla regola dell'ordine incompatibile coi suoi doveri d'ufficio e dal *votum obedientiae.* Parimente il monaco diventato vescovo acquista non più pel suo ordine, ma per la chiesa del suo titolo, e può contrarre obblighi quanto al patrimonio della medesima, non però testare. Per contro secondo il diritto francese anteriore il monaco vescovo acquistava per sè e poteva testare per rispetto ai suoi acquisti; secondo l'odierno diritto austriaco ciò può fare ogni monaco, che acquisti un *beneficium saeculare,* per cui in conseguenza cessa anche la curatela del suo patrimonio.

2. Mediante una dispensa papale si può essere sciolti da tutti o da alcuni dei voti dell'ordine. Nel primo caso il professo viene laicizzato ed entra nello *status saecularis* [44]). Se per contro il professo viene solo secolarizzato, può bensì cadere la *solemnitas votorum* ed egli acquista il diritto di vivere *in saeculo,* ma egli continua ad appartenere all'ordine e ad essere soggetto ai vincoli giuridici impostigli dai voti [45]). Ciò non accade per contro secondo il diritto austriaco quanto al *votum paupertatis,* nel caso che venga concessa la secolarizzazione *in perpetuum* e non solo *ad tempus.*

3. Se il papa abolisce un ordine, o, il che giuridicamente fa lo

[42]) Ved. Hinschius, Orden, 107.

[43]) L'eletto deve essere postulato dai suoi superiori dell'ordine (postulatio simplex, minor).

[44]) Tommaso d'Aquino, Summa theol. II, 2, qu. 88, art. 11 (opp. Parmae 1853 3, 324) dichiara ancora i voti solenni come non suscettivi di disp. Circa la dispensa dai voti solenni di castità, ved. Nilles, Arch. 61, 329.

[45]) Schmid, l. c. 7, 1, 304; 2, 233, secondo cui rimane il voto di castità; quanto all'obbedienza sottentra a quella verso i superiori del chiostro quella verso il vescovo o il papa. Si perde il diritto di proprietà, ma il secolarizzato riceve quello d'uso e di acquisto. E siccome egli non può avere eredi nè per testamento nè ab intestato, così nel caso ch'egli avesse pronunciato i voti solenni e fosse stato secolarizzato solo a tempo, il suo patrimonio passa all'ordine. Nel caso che esso fosse stato secolarizzato per sempre, passa questo alla Camera spoliorum, essendo però in ogni caso devoluto all'ordine quanto egli avesse dal medesimo ricevuto. — Guarini, Se il relig. secolarizzato possa acquistare e disporre dell'acquisto fuori del chiostro, Nap. 1832.

stesso, un chiostro, la cui regola prescriva la *stabilitas loci,* allora le conseguenze giuridiche prodotte dai voti solo in tanto vengono tolte di mezzo, in quanto non ne sia più possibile l'adempimento. Onde cade il voto di obbedienza e si fa di nuovo luogo alla capacità di possedere. Di tal tenore sono pure le leggi degli stati.

4. Ove l'ordine scacci un professo in causa di indegnità, egli deve però portare gli abiti del clero secolare e continua ad essere vincolato dai voti; solo che l'espulsione gli conferisce tacitamente la facoltà di amministrare quanto acquisti e di valersene pel suo mantenimento [46]).

5. I voti non vengono sciolti dalla fuga dal chiostro o dalla *apostasia a monachatu, ab ordine;* per il che sono invece da applicarsi severe pene disciplinari [47]). Le recenti leggi degli stati applicano però a questo riguardo le limitazioni che regolano in genere il potere disciplinare, e riconoscono dall'altro lato in parte la libertà di ritornare a piacimento alla vita del mondo [48]). Con ciò non sono sciolti gli obblighi derivanti dal voto di castità (naturalmente ove essi sono riconosciuti), sibbene quelli che discendono dal voto di povertà.

VIII. Il passaggio da un ordine in un altro è solo concesso in via di eccezione e solo nel caso, che la regola del secondo sia più severa [49]).

§ 89. — II. **Le Congregazioni.**

[Schuppe, Das Wesen u. d. Rechtsverhältnisse d. neueren relig. Frauengenossensch., Mainz 1868. Lo stesso, Arch. 12, 205 sgg. 14, 167 sgg. 23, 386 sgg. Schels, Die neueren relig. Frauengenossensch., Schaffh. 1857, Arch. 17, 1 sgg.]

I. Le congregazioni [1]) sono società ecclesiastiche, non riconosciute dal papa come ordini, e i cui membri non possono quindi pro-

[46]) Schmid, l. c. 7, 2, 255. Quanto alla sua successione occorre distinguere fra le cose portate seco dal chiostro e quelle acquistate posteriormente; le prime toccano all'ordine, le seconde alla camera apost. (ib. 265). Coloro che si correggono possono venir costretti a tornare nel chiostro. Ove l'espulso non avesse ancora pronunciato nessun voto solenne, egli è liberato da ogni vincolo.

[47]) Schmid, l. c. 7, 2, 29.

[48]) Così il d. com. territ. prussiano II, 11, 1175 sgg.; il dir. francese (Decr. $^{13}/_{2}$ 1790); la legge Württemb. del $^{30}/_{1}$ 1862 16; e il diritto italiano, ved. sopra, n. 31.

[49]) Schmidt, loc. cit. 8, 1, 18 sg.

§ 89. [1]) Già esistenti nel Medioevo e proibite temporariamente dai papi, al pari delle Beghine e delle Vergini inglesi. Mosheim, De Beghardis et Beguin., Lips. 1790. Hallmann, Gesch.

nunciare, nel caso che la congregazione imponga i voti [2]), se non *vota simplicia*, ma dedicano però per intiero la loro personalità agli scopi della associazione.

II. Per istituire le congregazioni occorre il consenso del papa, per una singola casa basta quello del vescovo; il consenso dello stato per contro fu richiesto solo recentemente, poichè la legislazione anteriore erasi limitata agli ordini, e solo la moderna si riferisce anche alle congregazioni, in quanto essa non fa più distinzione alcuna fra gli uni e le altre [3]).

III. La loro organizzazione è regolata dagli statuti e molto varia, però in massima imitata dalla costituzione dell'ordine dei gesuiti e da quelle che furono condotte sulla loro. Ond'è che alla testa della congregazione sta un superiore generale, eletto a tempo dal capitolo generale, il quale nomina parimente e revoca i capi delle

d. Urspr. d. belg. Beg., Berl. 1843. Terwecoren, Opin. sur l'orig. des béguin. belg., Brux. 1852. Khamm, Relat. de ortu virgin. Angl. 1717.

[2]) Esempio di una congreg. senza voti forniscono gli Oratoriani o Filippini confermati nel 1575. — Ved. Van Espen, Ius eccl. univ., Pars I, tit. XXIII, n. 23. Di qui la simiglianza con alcuni capitoli, le collegiate e le ricettizie, accennata già dal Van Espen, n. 46, e meglio svolta dallo Scaduto, Man. I, 451 sgg.

[3]) Décret. du $^{31}/_{1}$ 1852 sur les congrégat. et communautés religieus. de femmes (Z. 3, 383): — Art. 1. *Les congrégations et communautés religieuses de femmes pourront être autorisées par un décret du Président de la République:* 1. *Lorsqu'elles déclareront adopter, quelle que soit l'époque de leur fondation, des statuts déjà vérifiés et enregistrés au conseil d'État et approuvés pour d'autres communautés religieuses;* 2. *Lorsqu'il sera attesté par l'évêque diocésain que les congrégations qui présenteront des statuts nouveaux au conseil d'État existaient antérieurement au 1. janvier 1825.* 3. *Lorsqu'il y aura nécessité de réunir plusieurs communautés qui ne pourraient plus subsister séparément;* 4. *Lorsqu'une association religieuse de femmes, après avoir été d'abord reconnue comme communauté régie par une supérieure locale, justifiera qu'elle était réellement dirigée à l'époque de son autorisation, par une supérieure générale, et qu'elle avait formé, à cette époque, des établissements sous sa dépendance.* Art. 2. *Les modifications des statuts vérifiés et enregistrés au conseil d'État pourront être également approuvées par un décret.* Art. 3. *Dans les cas prévus par les articles précédents, l'autorisation ne sera accordée aux congrégations religieuses de femmes qu'après que le consentement de l'évêque diocésain aura été représenté et que les formalités prescrites par les articles 2 et 3 de la loi du 24 mai 1825 auront été remplies.* — Ved. Sauvestre, Les Congr. rel. dévoilées, Paris 1870. Calmette, Traité de l'administration temporelle des congrég. et communautés rel., Par. 1875. — Il tentativo dell'Hinschius (Orden 109), d'estendere alle congregazioni le disposizioni date dal dir. Com. territ. prussiano circa agli ordini, non ci pare da approvarsi. Per contro la legge bavarese di amortizzamento del 1764 parla anche delle congregazioni. — Quanto all'Italia ved. sopra § 87, n. 38. — Uno speciale interesse, massime di fronte alle leggi di soppres. ital., presentano i così detti collegi di Maria, fondati dal Cardin. Corradini nelle Romagne intorno il 1720, e propagatisi di poi specialmente in Sicilia. Ved. Scaduto, Stato e Ch. nelle Due Sic., Pal. 1887, § 81, p. 718 sgg.; e Man., I, 438 sgg.

provincie e delle singole case, e la cui larga autorità solo in tanto viene limitata, in quanto essa non può essere rivolta a danno della associazione. Ove la congregazione si restringa ad una diocesi, allora essa è sottoposta all'autorità del vescovo, ove invece si allarghi a più diocesi, allora la generale sorveglianza su di essa è dal papa o delegata ad un vescovo o trasferita ad un cardinale (Cardinale protettore). Anche le congregazioni di donne hanno una amministrazione centrale. La superiora generale che sta alla loro testa viene eletta o da tutte le professe o da un collegio elettorale formato secondo determinati criterî, e deve essere confermata dal vescovo. Al suo fianco stanno le assistenti, o elette o da essa stessa nominate, le quali secondo la regola hanno solo un voto consultivo. Il capitolo generale, sottoposto alla presidenza del vescovo o del cardinale protettore incaricato della sorveglianza, non è un istituto regolare e prende, solo in via d'eccezione, parte alla amministrazione corrente. Ove finalmente la congregazione si allarghi ancor maggiormente, allora si divide in gruppi provinciali, le cui superiore, le quali alcuna volta hanno pure al loro fianco delle assistenti, vengono nominate e revocate dalla superiora generale, spesse volte in cooperazione del vescovo e delle assistenti. Il distribuire le suore nelle varie stazioni spetta alla superiora generale o senz'altro oppure con l'assenso delle assistenti.

IV. I voti semplici vengono di regola pronunciati dopo trascorso un noviziato ed hanno i seguenti effetti.

1. *Votum castitatis:* dà origine ad un *impedimentum impediens.* Le prescrizioni relative alla clausura corrispondono a quelle date per gli ordini [4]), in quanto però i fini della congregazione non obblighino a derogarvi.

2. *Votum paupertatis:* non dà luogo ad una incapacità assoluta di possedere, ma lascia sussistere il così detto *dominium radicale,* cioè implica semplicemente l'obbligo di non amministrare, o volgere

[4]) Congregazione della nostra amata Donna dell'amore del buon pastore 17, 6. (Hinschius Ord. 67): Ci dovranno essere in ogni parlatorio due grate, di cui l'una disti dall'altra di 6-7 pollici. — Costit. delle suore della penitenza e dell'amore cristiano p. 144 (ibid. 66): Non è punto un buon segno, quando una suora nutre in sè od esprime il desiderio di vedere i suoi genitori o parenti; poichè essa al suo uscire dal mondo ha offerto a Dio in sacrifizio l'appagamento di tali tendenze. Perciò debbono le suore respingere ogni allettamento che da parte della famiglia venisse loro fatto all'amor naturale.

a proprio vantaggio, o disporre con atto tra vivi del proprio patrimonio senza consenso dei superiori [5]).

3. *Votum obedientiae:* non si distingue per rispetto al rigore dell'obbedienza [6]) dal voto solenne se non in ciò, che il superiore ha in virtù di questo la facoltà di invalidare tutti gli obblighi che il votante abbia assunti verso Dio o gli uomini, mentre in forza del primo questa facoltà gli manca.

V. I voti vincolano il professo, per tutto quel tempo, per cui furono pronunciati [7]). Tuttavia ogni professo, che sia regolarmente

[5]) Stat. delle suore della nostra amata donna di Cösfeld 2, 7 (ib. 81). Innanzi alle leggi civili essa conserva questo diritto, ma senza doverne far uso, che mediante il gradimento della sua superiora generale. — Stat. della Congreg. di santa Edvige 1, 7 § 1 (ib. 79): Col voto di povertà le suore rinunciano al diritto di possedere alcunchè per loro uso particolare. Tutto di che le singole suore fanno uso appartiene alla associazione, e nessuna suora deve avere alcunchè di proprio senza permesso della superiora. § 2. Le suore possono ereditare e acquistare, ed anche disporre del loro patrimonio; ove esse muoiano senza testamento, passa il loro patrimonio agli eredi naturali. § 3... Finchè essa continua ad essere membro della associazione, non può disporre del suo patrimonio tra vivi a piacimento; l'amministrazione di esso spetta ai superiori della associazione, a cui tocca il godimento dei frutti; cosicchè questa, in caso che la suora ne esca, è obbligata a restituire il patrimonio commessole, in quanto esso non sia stato diminuito o perduto per caso fortuito, non già i frutti del medesimo. Sta di per sè che la suora può sempre compiere singoli atti di amministrazione, in quanto la superiora generale lo permetta. Lo stesso dicasi di tutto ciò, che una suora erediti od acquisti durante il tempo in cui essa fa parte della associazione. § 4. Ogni suora può, dopo fatta la professione, o più tardi, tostochè le toccò il suo patrimonio, disporne, e nel caso che essa per libera elezione lo ceda a terze persone od anche alla associazione, deve però conservare una rendita personale di una determinata entità per il caso in cui avesse ad uscirne. Parimente del patrimonio occorre disporre subito dopo avutolo, nè ciò si può differire senza giusto motivo e permesso della superiora generale. — Ove la legislazione dello stato, come in Baviera, non fa differenza fra ordini e congregazioni, anche i membri di queste debbono essere considerati incapaci di possedere, ove lo siano i membri di quelle. Ved. Arch. 50, 376 sgg.

[6]) Regola dell'istituto di Maria p. 41 (ib. 41): Ognuna deve ritenere che colei che vive sotto l'obbedienza deve lasciarsi guidare e governare dalla superiora, come se fosse un corpo morto, che si lascia volgere e porre di qua e di là, oppure come se fosse il bastone di un vecchio, che si lascia adoperare ovunque e in qualunque modo, come piace a colui che l'ha in mano.

[7]) Massime delle suore miseric. di S. Vincenzo da Paola 22 (ib. 65): Benchè i voti delle suore siano fatti solo semplicemente e sotto condizione, pure costituiscono un vincolo di alta importanza e santità; onde non si deve dare facilmente ascolto alle suore, che richieggano di abbandonare il loro stato. Una suora ch'abbia tale intenzione deve rivolgersi al suo superiore generale, ed esporgli le cagioni determinanti della sua decisione, ed il superiore deve farle delle considerazioni piene di amore e di zelo, e non dar corso alla sua richiesta, se questa non venga per la terza volta con tutta serietà ripetuta. 23. Ove il superiore generale abbia acconsentito all'abbandono, deve però insieme agli altri superiori del luogo chiamare ancora a sè questa suora, e farle le ultime rimostranze.

licenziato dalla congregazione, è in ogni caso sciolto dai suoi voti. Dai voti a vita può dispensare il solo papa, dai temporanei anche il vescovo.

§ 90. — III. **Le Confraternite. I Terziarî.**

[Tamassia, L'affratellamento. Torino 1886. Muratori, Ant. It., Mil. 1743, VI, 449 sgg. Bassi, Tract. de sodalitiis seu confraternit. eccles. et laical., Roma 1739. Scaduto, in Digesto italiano s. v. Confraternite (Estratto, Torino 1886), e Man., I, Cap. III, § 9].

I. Le confraternite [1]) sono associazioni che mirano al raggiungimento di qualche scopo ecclesiastico. Esse si distinguono dalle congregazioni essenzialmente per ciò, ch'esse non richieggono la vita in comune, e che in genere i loro membri non pongono a disposizione dello scopo ecclesiastico la loro intiera personalità e il loro intiero patrimonio. Le confraternite stanno sotto la sorveglianza dell'ordinario, il quale può imporre loro come presidente lo stesso parroco. Dopochè furono loro concessi i diritti delle associazioni politiche [2]), esse ebbero una parte rilevantissima nello svolgimento della odierna vita ecclesiastica [3]).

§ 90. [1]) La loro origine dipende dalla conversione al cristianesimo delle antiche gilde. Wilda, Gildenwesen, 25. Diverso da questo è il fatto che si incontra dal sec. XI in poi, che degli adulti facciano di sè spontaneamente omaggio ad un chiostro, sia ritraendosi nel medesimo (col che essi diventavano esenti dal vescovo, Bened. XIV de syn. dioec. VI, 3) sia restando nel mondo. Essi non formavano nessun ordine proprio, poichè erano già subordinati ad un altro. Ved. Heigl, in Stud. u. Mittheil. aus d. Bened.-Ord. 1886, 2, 349. Secondo le prescrizioni canoniche due confraternite dello stesso nome e scopo non possono sussistere nello stesso luogo, ma deve esserci almeno 3 miglia italiani fra l'una e l'altra. Arch. 31, 179.

[2]) In Austria Giuseppe II aveva riunite in una tutte le confraternite esistenti e proibito che se ne formassero delle nuove. Ora è in vigore la legge delle associazioni del $^{15}/_{11}$ 1867. In Prussia il rescritto ministeriale del $^{4}/_{7}$ 1872 proibiva che negli istituti d'istruz. superiore si formassero delle associazioni religiose, Arch. 28, 78. Circa la soppressione del loro patrimonio in Francia, Belgio ed Italia ved. Geigel, Arch. 61, 215. In qual modo la libertà di riunione fu adoperata sopratutto per gl'interessi cattolici ved. Gladbach, Zweck, Mittel und Erfolge d. Mainzer Kathol. Vereins, Berl. 1874.

[3]) Le confraternite ebbero una speciale importanza quanto all'Italia, massime centrale e meridionale. Leopoldo I di Toscana al fratello Giuseppe II d'Austria, 29 nov. 1783: « *en Italie on est beaucoup plus attaché à ces confréries qu'en Alemagne* ». V. Arneth, Ios. II u. Leop. Wien 1872, I, 189, e Scaduto, St. e Ch. sotto Leop. I, Fir. 1885, 198, nota. Vi presero nomi diversi a seconda delle varie regioni: frateria, confrataria, confratria, fraternitas, collecta, sodalitates; sodalitium, gilde, gelde, gildonie, geldonie, galdenie (ved. n. 1) nel medioevo; schola, scuola, suffragi, sovvegni nel Veneto, in Lombardia e in qualche altra regione; estaurite o staurite nel Napoletano; compagnie, congreghe, congregazioni, centurie ecc. altrove. Quando al-

II. Terziarii diconsi i membri di una associazione, fondata dap-

cuna di esse è debitamente autorizzata a formarne delle altre sotto il suo patrocinio, allora la prima prende il nome di Arciconfraternita. Dal punto di vista della chiesa esse si distinguono: in ecclesiastiche o laicali, a seconda ch' ebbero la canonica erezione o non, pretendendo però ugualmente in entrambi i casi l'autor. eccles. di approvarne gli statuti e di sorvegliarle. E si possono poi classificare, a seconda ch'esse sono erette nelle chiese parrocchiali (principali: del S.S. Sacramento, della Dottrina cristiana, del Suffragio), o nelle chiese di un ordine, o hanno chiese proprie (Rivarolo, Bertolotti, Opp. citt. § 71, p. 341 sgg., II, 201, sgg.) — Nel regno delle Due Sicilie non si accolsero senza più le disposizioni del Conc. di Trento (Vedile sotto § 166, n. 5); ma in forza del concordato del 1741 fra il re di Napoli e la S. Sede (nel marzo 1781 quanto alla Sicilia) si limitò il diritto di visita dell' ordinario *quoad spiritualia tantum*. Alla resa dei conti egli poteva farsi rappresentare, ma affatto gratuitamente. La sorveglianza spettava ad un tribunale misto di ecclesiastici e di laici. Prima del 1851 le confraternite erano dunque tutte quante e per ogni effetto giuridico considerate come istituti laicali. Solo da quell'anno in poi si accettò la distinzione in ecclesiastiche e laicali, concedendo che le prime dipendessero esclusivamente dai vescovi. Del resto fin dalla seconda metà del sec. XVIII si richiedeva per l'istituzione d'ogni confraternita l'approvazione regia; senza la quale anzi nel Napoletano esse non potevano neppure sussistere come libere associazioni. Esclusi dal farne parte erano gli ecclesiastici. Ma con decr. prodittat. $^{22}/_{10}$ 1860, $^{17}/_{2}$ 1861 ogni ingerenza eccles. nell' amministrazione venne di nuovo esclusa, e l'antico carattere laicale restituito a tutte le confraternite (Ved. Scaduto, St. e Ch. nelle Due Sic., Pal. 1887, § 13 sgg.). In Toscana esse non si potevano già nel periodo repubblicano istituire senza permesso del governo, e sotto Cosimo I neppure adunare (Scaduto St. e Ch. sotto Leop., 105, n. 120). Leopoldo I, ad imitazione del fratello (v. sopra n. 2), tutte quante le abolì, $^{21}/_{3}$ 1785, ponendo al loro luogo una sola confraternita per ogni cura, con uno statuto unico per tutte (ib. 198, sgg.). Ma già sotto la reggenza con editto $^{8}/_{6}$ 1790 alle confraternite venne concesso nuovamente di costituirsi, non ostante che Ferdinando da Vienna cercasse di impedirlo (Zobi, St. civ. della Tosc., Fir. 1852, II, 543, App. 187. 196); cosicchè in seguito poterono ricomparire con tutti i loro abusi (Id., III, 36). A Parma fra le istruzioni impartite alla Real Giunta di Giurisdizione (ved. p. 99) era pure quella (§ IX) di badare a che i vescovi non estendessero la loro giurisdizione sulle confraternite oltre quanto di ragione loro competeva, e di impedire che si ingerissero nella amministrazione delle confraternite laicali. (Casa, Op. ivi cit., 87). Dal Cons. dei X già in antico (e ancora per dec. del Maggior Cons. del 1468) esse dipendevano in Venezia, e nelle altre provincie dopo la leg. $^{23}/_{9}$ 1314; con cui si vietava pure agli eccles. ogni ingerenza negli uffici e nella amministrazione temporale di tali confrat. e scuole; Sagredo, (Loc. cit. sopra p. 99), Arch. stor. it. VI, 34 sg. 43. Le quali si vennero col tempo distinguendo in grandi e piccole. Delle prime, in numero di sei, venne nel 1622 affidata dal Cons. dei X provvisoriamente la sorveglianza ad una magistratura speciale, composta di tre nobili, col titolo di Inquisitori o Revisori sopra le Scuole grandi, perchè ne togliessero gli abusi e ne riformassero i regolamenti; finchè nel 1662 le spese di tali confraternite furono stabilmente soggette all'approvazione di quei magistrati. Il governo laico delle scuole piccole venne affidato ai Provveditori del Comune, dei quali esistono a stampa determinazioni ed ordini in proposito; ma a togliere verso la metà del sec. XVIII il loro soverchio numero e i loro abusi fu con decreto del Cons. dei X (1752) e quindi del Maggior Consiglio (1762), statuito che nessuna nuova se ne potesse formare nè le antiche estendersi ad altre chiese o mutar d'abiti e d'insegne senza consenso del governo (Ferro, Diz. del D. com. e Veneto, Ven. 1779 sgg., alla v. *Scuole*). In Piemonte venne accolto quanto alla confrat. il disposto del C. di Trento, ancora riconfermato del resto nel Concord. del 1727. Si lagnava però l'episcopato, che anzitutto molte confraternite fossero state unite alle congregazioni di carità fondate per comando di Vitt. Amedeo II, e quindi sottratte alla inge-

prima per l'ordine dei Francescani e in seguito anche per altri

renza vescovile, perchè sotto la R. protezione; che inoltre le confraternite, considerate senza più come istituti laicali, venissero quanto alla loro istituzione, e a tutti gli atti della loro vita civile sottoposte all'autorità sovrana e alla competenza del foro secolare; che infine fosse impedito il loro libero collegamento con le arciconfraternite romane; ved. Scritture che sono state segret. distribuite ecc. (sopra 120), p. 105. 166 sgg. Ora, per quanto nell'Istruzione benedettina, mentre si confermava il d. anteriore per rispetto alla facoltà dei vescovi (§ 5), si dichiarasse inoltre libero il collegamento con Roma (§ 8, Duboin, I, 744 sgg.), circa gli altri due punti nulla si concedette; e nulla parimente fu concesso in seguito (Berardi, Inst. II, 120; Richeri, Iurisp. univ., III, §§ 137. 311. 365; Nuytz, Inst., 99. 325; Gazzero, Massime eccles. appoggiate ai concord., Tor. 1817, 49; Vigna ed Aliberti, Diz. di D. ammin., Tor. 1841, II, 700 sgg. alla v. *Confr.*; Canestri, Op. cit. a § 71, p. 162 sgg.). Durante la dominazione Francese furono in alcune regioni abolite senza più tutte le confraternite (p. e. Liguria: costit. $^{2}/_{12}$ 1797; Novarese e Lomellina: decr. 5 ventoso, anno IX ecc.) in altre una sola (quella del S.S. Sacramento) fu mantenuta per ogni parrocchia (Decr. italico $^{26}/_{5}$ 1807; Giovanelli e Calvauna, Regolamenti per l'Ammin. della Prop. eccles. vigenti nelle Prov. Lomb. Ven. e Parmensi, Mil. 1889, 200); dappertutto poi l'amministrazione delle confraternite conservate fu attribuita alle fabbricerie (Decreti: 28 messidoro anno XIII ($^{17}/_{7}$ 1805); $^{30}/_{12}$ 1809; $^{22}/_{6}$ 1813, per Parma. Raccolta di leggi Davico e Picco, Torino 1800 sgg., III, 186; XVII, 212; XVIII, 321; XXXIV, 306). Ma, mentre caduta quella dominazione, tali provvedimenti furono riconfermati nel Lombardo-Veneto (Circ. $^{16}/_{30}$ 1817, Giovanelli e Calvauna, 219) e nel Parmegiano (dispaccio $^{30}/_{5}$ 1840); essi vennero aboliti nella Liguria con legge del governo lig. $^{7}/_{7}$ 1814, e nelle altre regioni coi decreti, che tolsero di mezzo ogni traccia della legislaz. francese. Fra le attribuzioni della Commiss. eccles., istituita in Piemonte con R. Bigl. $^{16}/_{11}$ 1814, era appunto quella di riorganizzare le confraternite. Ved. Caucino, Le confrat. e le leggi sull'asse eccl., Torino 1873; riassunto in Riv. Ammin. XXV (1874), 5 sgg. 42. 281. Lo Stesso, L'autor. dei Vesc. sulle Confrat., Torino 1883 — La legge $^{3}/_{8}$ 1862, art. 2, sulle Opere pie del Regno ha sottoposto (ved. art. 2 del Regol. approv. con R. Decr. $^{27}/_{11}$ 1862; Saredo, Cod. eccl., II, 677, 687) alla sorveglianza governativa le confraternite che avevano scopi di culto e di beneficenza, ma solo però per quest'ultima parte (onde si prescrisse una amministraz. distinta del loro patrimonio), mentre invece quanto al Napoletano, mantenendosi con l'art. 35 di detta legge in vigore i decr. sopracitati del 1860, 1861, ogni sorveglianza dell'autorità ecclesiastica sull'amministrazione delle confrat. di qualunque specie veniva esclusa, e strettamente limitata allo spirituale. Quest'ultimo principio venne poi esteso a tutto il regno dalla legg. $^{15}/_{8}$ 1867, art. 1°, n. 6°. Ora la sorveglianza governativa si esercita o dal ministero di grazia e giustizia e dei culti, o da quello dell'interno, o cumulativamente, a seconda che si tratta di confrat. aventi solo scopo di culto, o solo di beneficenza (Confr. della Misericordia in Toscana), o misto (Nota ministr. $^{24}/_{10}$ 1870, Cons. di St. Par. $^{8}/_{10}$ 1881, Nota ministr. $^{15}/_{6}$ 1883; in Riv. Amm. 1870, 920; Legge 1883, II, 756; R. di D. eccl., I, 476). Le confr. vennero, per la parte che riguarda il culto, sottoposte alla quota di concorso non per contro alla conversione nè alla tassa del 30 %. Ved. Scaduto, Manuale, I, 407 sgg. Fin dal 1862, sentendosi il bisogno di trasformare le confraternite, si era dal ministro degli interni promesso di presentare per ciò un progetto di legge. Che fu veramente presentato il $^{13}/_{12}$ 1865 dal ministro di grazia e giustizia e dei culti e da quello delle Finanze (Cortese e Sella), e secondo il quale esse venivano abolite, due sole conservandosene per ogni parrocchia, corrispondentemente al duplice scopo di culto e di beneficenza; ma il progetto naufragò (Tiepolo Leggi eccles. annotate, Tor. 1881, 92 sg.). Nel contro-progetto presentato dalla Commis. della Camera circa la legge $^{15}/_{8}$ 1867 si ponevano fra gli enti soppressi le confraternite; e la stessa legge all'artic. 1 prometteva una legge apposita. Nel progetto del 1870 di conversione degli immobili delle fabbricerie, il ministero comprendeva anche le confraternite (Sca-

ordini [4]), composta di laici, uomini o donne, i quali, senza pronunciare i tre voti e senza vivere nel chiostro, si obbligano, a condurre la loro vita secondo una regola data dall'ordine ed a compiere certe opere di carità. Da questi terziarii rampollarono di nuovo in seguito delle associazioni, che presero, parte forma di ordini (*tertii regulares*) [5]), parte di congregazioni.

PARTE SECONDA

§ 91. — **Nella Chiesa evangelica.**

[Schäfer, Die weibl. Diakonie, vol. 1. Die Gesch. d. weibl. Diakonie. Stuttg. 1887²].

La chiesa evangelica ha respinto per principio i voti degli ordini. Benchè esistano degli istituti i quali corrispondono non meno precisamente ai principî canonici relativi agli ordini, pure essi non debbono considerarsi se non come istituti di carità. Per vero dire furono in questi ultimi tempi ripristinate delle associazioni femminili per assistere gli ammalati, i membri delle quali pronunciano dei voti non però a vita; ma queste associazioni non stanno in nessun rapporto giuridico con la chiesa evangelica.

duto, Manuale, I, 420 sg.). Con l'art. 81 della leg. $^{23}/_{12}$ 1888 sulla Sic. pubb. (testo unico $^{30}/_{6}$ 1889), si cominciò a far concorrere al mantenimento degli inabili al lavoro le confr. del rispettivo comune d'origine, salvo che le loro rendite fossero già tutte destinate a scopo di beneficenza o a spese strettamente necessarie di culto. Finalmente con la legge $^{17}/_{7}$ 1890 sulle Opere Pie, art. 91, n. 2°, le confrat. sono equiparate alle istit. di benef. e soggette quindi alla trasformazione, quando concorrano gli estremi, di cui all'art. 70 della stessa legge, cioè quando ad esse sia venuto a mancare il fine, o quando per il fine loro più non corrispondano ad un interesse della pubblica beneficenza, o quando infine siano divenute superflue perchè siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilm. provveduto. Si avverte inoltre che ove esse « provvedano al culto necessario ad una popolazione o agli edifici necessarî al culto o degni di esser conservati, cotesti loro fini saranno mantenuti, e continueranno a provvedervi *esse* od altra istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli oneri di culto ». L'artic. 81 della legge di pubb. sicurezza è mantenuto espressamente in vigore (art. 91 alin. ult.). Una grande eccezione è fatta per le Confraternite romane, i cui beni furono senza più tutti quanti indemaniati e destinati ad istituti di beneficenza della capitale (Leg. $^{20}/_{7}$ 1890). Sulla trasform. delle confr., v. Fiorese, Le confr. e la loro trasform. civile, Bari 1884; Mariani, Le confr. delle diocesi di Terni e la nuova leg. sulle Opere Pie, Terni 1891 ecc. — Sugli abusi delle confr., ved. Muratori, 453, e in genere tutte le fonti succitate.

[4]) Per. es. presso i Domenicani, Agostiniani, Trappisti. In qual modo Leone XIII abbia tentato mediante l'enciclica *Auspicato* ($^{17}/_{19}$ 1882) e la costit. *Misericors* ($^{30}/_{5}$ 1883) di ritornare in vita i Terziari Francescani e di renderli giovevoli ai fini della chiesa, ved. in Nippold, Handb der neust. KGesch. Elberf, 1883, 2, 160, 278. Léon, Le tiers ordre séraphique d'après la constit. Misericors Dei filius de S. S. Léon XIII, Bordeaux 1884.

[5]) Per. es. da Terziarii Domenicani i frati e le suore della penitenza di S. Domenico.

CAPITOLO QUARTO

I singoli membri della Chiesa.

---

§ 92. — I. L'entrata nella Chiesa.

[Ved. la letteratura al § 133].

I. L'entrata nella chiesa ha luogo mediante il battesimo [1]), che viene impartito ad ogni essere nato vivo [2]) e con forma umana, che dimostri il desiderio di riceverlo. Però ci viene attestato come già in antico trattandosi del battesimo dei bambini [3]) si presumeva il loro consenso dall'accordo dei genitori e dalla *stipulatio* dei *fideiussores* (padrini), i quali rispondevano per il battesimando e al tempo stesso dovevano assumersi l'obbligo, di trasmettergli i fondamenti della dottrina cristiana. Del beneficio del battesimo (il quale deve secondo il diritto odierno esser conferito il più presto possibile dopo la nascita) possono godere però i soli figli di cristiani, mentre ai figli di infedeli, quando tali figli non siano ancora nell'età della ragione, il battesimo viene conferito solo dietro desiderio dei genitori, quando invece siano già nell'età della ragione, anche senza di questo dietro loro propria richiesta [4]). È valido tut-

§ 92. [1]) Questa massima deve farsi risalire ad Agostino. Nell'antica chiesa alcuni dei diritti spettanti ai membri di essa vengono riconosciuti anche a coloro che si preparano al battesimo (catecumeni), ved. Hinschius, D. eccl. § 200; e siccome venne al battesimo attribuito oltrechè il potere di trasmettere i doni dello spirito santo, anche quello di assolvere da tutti i peccati precedentemente commessi, così si spiega l'uso invalso fin dal IV secolo di procrastinare il battesimo per quanto era possibile fino al punto della morte. La chiesa attribuì pure costantemente tale potere di rimettere i peccati al martirio (*bapt. sanguinis*); ammettendo parimente quanto al catecumeno sorpreso dalla morte, che la volontà di essere battezzato potesse tener luogo del battesimo (*bapt. flaminis*).

[2]) Però si diede pure la possibilità di battezzare il feto, Bened. XIV, de syn. dioec. lib. VII, c. 5.

[3]) Walch, Hist. paedobapt., Ienae 1739. Wall, Hist. bapt. infant. 1. 2, Bern. 1748 sgg. Richter, in theol. Stud. u. Krit. 1861, 219.

[4]) Ved. Statut. synod. Monast. II, 2, 2, 4 (ed. Krabbbe 66): *Puer nondum rationis capax, a parentibus judaeis natus, illis invitis licite baptizari nequit, nisi sit in periculo mortis, vel in alterutrius parentis conversi potestate, vel sub tutoribus principi christiano subditis. Aliud est de puero parentum haereticorum, ubi tamen ad tractatus*

tavia il battesimo che sia stato conferito anche contro tali prescrizioni.

II. Gli effetti del battesimo sono indelebili e fanno entrare il battezzato nel grembo della chiesa.

III. Per tutto il tempo che i governi non ebbero un proprio registro dello stato civile, sopperivano a tale mancanza con quelli tenuti dalla chiesa, e costringevano per conseguenza con pene di polizia i loro sudditi cristiani a far battezzare i figli entro un determinato termine dopo la nascita [5]). Ma dopochè nella maggior parte dei paesi si istituirono con nuove leggi per parte dello stato dei pubblici registri delle nascite [6]), cessò ogni coercizione al battesimo, lasciando libero alla chiesa di far quel che può da parte sua per indurre i suoi membri all'adempimento di tale dovere. E le due chiese cristiane cercano appunto di venirne a capo mediante misure disciplinari contro i genitori negligenti [7]).

IV. Ma per quanto il battesimo effettui l'entrata nella chiesa, non implica però ancora in forza del diritto secolare, a cui la chiesa si dovette, senza riconoscerlo, adattare, che la confessione del battezzato debba esser quella stessa dell'ecclesiastico, da cui egli ricevette il battesimo. La confessione dei bambini viene piuttosto determinata secondo le massime del diritto civile. Il quale a vero dire si svolse in Germania solo parzialmente, poichè in molti paesi si hanno prescrizioni unicamente intorno alla confessione di bimbi nati da matrimonî misti [8]), e spesso ancora solo da certi

pacis in Germania reflectendum est. Bolla di Bened. XIV *Postremo* (1747). Arch. 3, 664 sgg. (ved. § 30, 26).

[5]) In Prussia veniva imposto un tutore al bimbo perchè lo facesse battezzare, nel caso che dopo sei settimane dalla sua nascita il padre continuasse a rifiutarvisi (Iacobson, Dir. eccl. prussiano 477). Misure coercitive erano prese anche dopo sei settimane in Sassonia, nell'elettorato d'Assia ecc. dopo 4 settimane nel Nassau ecc.; niun termine e niun obbligo eravi per contro nel Württemberg.

[6]) Legge dell'impero tedesco del $^{6}/_{2}$ 1875, § 17. 22. — Cod. civ. ital. Art. 371-382.

[7]) Invalida perchè contraria al diritto dell'impero deve quindi considerarsi la costituz. del granducato di Mecklenburg-Schwer. (1876), in quanto dispone che non si possa dare impiego a persone, che non abbiano soddisfatto al dovere di far battezzare i loro figli.

[8]) Così Dir. com. terr. pruss. II, 2, 76-83. Winckler, Ueb. d. Erziehg. d. Kinder aus gem. Eheu, Berl. 1886. Hübler, Die rel. Erzieh. d. K. aus gem. E. in Geb. d. Pr., L. R., Berl. 1888. Baviera, Ed. $^{26}/_{5}$ 1818, Ved. Sartorius, Die rel. Erzieh. d. Kinder aus gem. Ehen nach bayer. R., Nördl. 1887. Silbernagl, Arch. 57, 268. Nüsslein, D. konfess. Kindererziehung nach bayer. Recht. Bamberg 1890. Così pure in Sassonia, Annover, Nassau ecc.. — Per contro hanno delle disposizioni generali la costit. d'Oldenburg, il Baden, l'Austria (legge del $^{25}/_{5}$ 1868; Arch. 20, 164) ecc... Ved. Stobbe, Deutsch. Priv.-Recht. § 252, IV. Schmidt,

matrimonî misti [9]). In un solo punto domina un accordo quasi completo, ed è in ciò, che quasi dappertutto si considera il determinare la confessione dei figli come una emanazione del diritto di educazione spettante ai genitori o anche al solo padre [10]). In molte legislazioni inoltre l'obbligo dei genitori di educare i loro figli in genere in una confessione positiva e tollerata dallo stato viene dichiarato come di diritto pubblico [11]). Perciò secondo il più delle leggi spetta al padre lo stabilire in quale confessione debbano essere allevati i figli, e alla sua volontà sta il decidere, nel caso di disaccordo con la madre [12]). Per contrario altre leggi dànno circa ai nati da matrimonî misti delle prescrizioni assolute, a cui la volontà dei genitori non può portare modificazione, e che impongono di educare i figli ora tutti quanti nella religione del padre [13]), ora distinguendoli a seconda del sesso [14]). Ma fra le varie leggi vi è

D. Konfession der Kinder nach. d. Landesgess. im Deutsch. Reich, Freiburg 1890. Sehling, D. relig. Erzhichung der Kinder u. d. Entwurf eines bürgerl. Gesetzb. f. d. D. Reich, Erlangen 1891.

[9]) Così solo fra i luterani e i cattolici nel Mecklenburg; fra evangelici e cattolici in Sassonia e altrove; fra luterani e riformati con cattolici, mennoniti, anglicani e battisti nell'Holstein.

[10]) Così Dir. Com. terr. prussiano, Austria, Svizzera (costit. 1874, 49), Francia, v. Zachariä, 3, § 504, 3. Ved. Speiser, Arch. 61, 197.

[11]) In Sassonia, leg. $^{20}/_{6}$ 1870, $^{26}/_{4}$ 1873. Secondo la giurisprudenza amministrativa austriaca i figli nati prima che i genitori abbandonassero la confessione, debbono allevarsi nella primitiva confes. dei genitori, non per contro quelli nati dopo. Ved. Scherer, Arch. 49, 122; contro di lui Thaner in Grühhut Z. 10, 598 e contro di nuovo Scherer, Arch. 50, 257. — Rittner, Z. 19, 341.

[12]) Mentre secondo il d. com. territ. pruss. (II, 2, 76) trattandosi di matrimonî misti i figli vengono divisi per sesso, non potendo però impedirsi che i genitori si accordino; nelle provincie orientali (dichiaraz. $^{21}/_{11}$ 1803) e nelle occidentali (Ord. di cab. $^{17}/_{8}$ 1825) si stabilì che i figli dovessero essere allevati nella religione del padre. Questi può tuttavia allevarli anche in una religione diversa dalla sua e da quella della madre, non però senza il consenso di questa, se si tratta di matrimonio misto. In Francof. il padre decide; se si tratta di matrim. misto trionfa la sua confessione. Nell'Annover il padre decide, ma solo in vantaggio della sua o della confessione della madre. Nell'Holstein e Brunswick, trattandosi di matrimonî misti trionfa la confes. del padre, il quale però può dopo la nascita e prima del battesimo del primo figlio dichiarare all'autorità, che tutti i figli di questo matrimon. saranno allevati nella relig. della madre. In Sassonia trattandosi di figli di dissidenti decide il padre. In Baviera nei matrimonî non misti i genitori possono fare come credono. Ved. Sartorius, loc. cit, 60. D'altra opin. è il Mayer, Kirchenhoheitsrecht 215. Ved. anche Reihard, Kirchenhoheitsrecht 185. In Isvizzera (legge feder. $^{3}/_{12}$ 1850) per i figli di matrimonî misti decide il padre.

[13]) Così in Württemberg (edit. rel. 1806), in Nassau, Francof. Weimar, Granducato d'Assia, Sassonia ecc... Nel caso che il matrimonio cessi d'essere misto, i figli possono venir allevati nella confessione diventata comune ai genitori. Se per contro il matrimonio diventa misto, non solo non si può mutar nulla quanto ai figli nati prima di ciò, ma anche i figli nati dopo saranno da allevarsi nella stessa confessione dei primi.

[14]) Austria, Baviera ecc...

anche disaccordo in ciò, se ai genitori o agli sposi sia concesso di determinare per via di contratto quale dovrà essere la confessione dei figli. Tali contratti sarebbero secondo alcune leggi destituiti assolutamente d'ogni efficacia [15]). Secondo altre essi sarebbero ammessi, ma ora solo prima del matrimonio [16]), ora solo dopo [17]), ora tanto prima quanto dopo [18]), ora solo se essi siano stati fatti in una data forma prescritta dalla legge [19]), ora anche senza tale forma [20]). Altre differenze si incontrano ancora nel caso di cambiamento di religione per parte dei genitori [21]) (al qual proposito per lo più quello compiuto da parte del padre al suo letto di morte rimane senza effetto quanto ai figli [22])), e finalmente nel caso che il padre muoia. A tal riguardo ove la legge abbia permesso ai genitori di stringere un contratto, non si può per nulla variare la confessione dei figli che da esso fu determinata. Ma ove le leggi non permettono il contratto, oppure ove questo manchi, allora o i figli debbono allevarsi nella religione del padre, dato che questi non abbia lasciate disposizioni in contrario che siano valide [23]), o debbono essere

[15]) Le otto più antiche provincie prussiane, l'Annover, il Baden, il Nassau, l'Holstein, ecc... L'Alsazia e la Lorena (Cod. civil, 1388), la Svizzera, leg. fed. $^{3}/_{12}$ 1850. — Italia, Cod. civ. 1379.

[16]) Gran ducato d'Assia, Weimar ecc...

[17]) Württemberg, Lippe.

[18]) Austria, Sassonia. Le mutazioni del contratto non hanno niuna influenza sui figli sopra i 6 anni (Sassonia), o sopra i 7 (Austria). Baviera, Francof. ecc...

[19]) Sassonia, Gran duc. d'Assia, Weimar ecc...

[20]) Pratica bavarese anteriore; ved. Sartorius l. c. 13. Mayer l. c. 208, mutata dal tribunale superiore amministrativo; Sartorius 37, 77. Sono assolutamente invalidi tali contratti se stipulati dai genitori con terze persone; così in Austria, Sassonia, Brunswick.

[21]) In Baviera, ove con ciò il matrimonio cessi d'esser misto, anche i figli vengono allevati nella nuova confessione, salvo ch'abbiano già ricevuta la cresima. In Austria (ved. rescritto del Trib. ammin. $^{28}/_{6}$ 1883; Arch. 51, 259) i figli minori di sette anni, anche nati da un matrimonio non misto, debbono senza riguardo ad un eventuale contratto esser trattati come se fossero nati dopo il cambiamento di confessione. Nel Weimar ($^{7}/_{5}$ 1857) i figli, che non abbiano ancora ricevuta la comunione, seguono la nuova confessione, nel caso che i due genitori entrino in una nuova e con ciò il matrimonio cessi d'esser misto. Secondo il diritto prussiano i figli non ancora in età di ragione debbono considerarsi come compresi nella dichiarazione del padre di entrare o di lasciare una confessione. Ved. Hinschius, D. eccl. prus. 26. D'altra opin. Dernburg, Dir. priv. pruss. 3, 160.

[22]) Dir. com. terr. pruss. (II, 2, 81), Annover ecc. Topphof, Ueber d. relig. Erziehung der Kinder aus durch d. Tod. gelösten Mischehen, Beiträge di Gruchot, 35, 317.

[23]) Dir. com. terr. pruss. (II, 2, 80). (Punto di vista della Corte suprema, Arch. 51, 171). Ved. Hübler, 16. Essa ora ammette che quando il padre ha esternato la sua volontà per rispetto ad un figliuolo, questa debba valere anche per gli altri non ancora obbligati a frequentar la scuola al tempo della sua morte (Hübler 23), anzi il tribunale assegna pure alla camera per le tutele la facoltà di decidere intorno alla confessione del ragazzo, avendo riguardo al suo interesse. Così Annover,

distinti secondo il sesso [24]), o infine è lasciato alla madre [25]) di disporre come crede in forza del diritto di educazione che le spetta [26]).

§ 93. — II. **La cittadinanza ecclesiastica.**

[Braun, Z. 21, 401; 22, 322. Mejer, Z. 22, 211. Friedberg, Ev. KR., 270. Rieker in Z. f. d. freiw. Gerichtsbark. u. d. Gem.-Verwalt. 1888, 147].

I. Il dir. eccles. cattolico accorda col battesimo all'individuo la pienezza dei diritti, ed unicamente per i cristiani eretici richiede oltre a ciò ch'essi abbiano da una parte positivamente aderito alla fede cattolica, e dall'altra abiurato la loro precedente eresia [1]).

II. Egualmente mediante il battesimo si diventa membri della chiesa evangelica, ma non si acquista la cittadinanza ecclesiastica se non dopo la cresima (§ 134), mediante la quale il cristiano

Francoforte, Elettorato d'Assia, Nassau, Sassonia, Württemberg, Granducato d'Assia, Baden, Waldeck, Lippe-Detm., Brunswick. Inoltre nel Brunswick e nell'Annover sono stabilite delle regole severe per la accertazione della volontà paterna; il diritto dell'Elett. d'Assia richiede che tale volontà sia esplicitamente dichiarata, mentre gli altri si accontentano di dichiarazioni tacite.

[24]) Austria, Baviera, Coburgo ecc...

[25]) Holstein, Elett. d'Assia (per il caso che gli sposi non appartengano ad una confessione cristiana), Baden.

[26]) In Italia manca una disposiz. esplicita intorno alla educazione religiosa e alla confessione dei figli. (Due articoli in proposito erano contenuti dal Proget. presentato dal Crispi durante la discussione della Leg. delle Guarentigie. Ved. Scaduto, Guarentigie, Tor. 1889, p. 259). Quindi questa materia è regolata dagli articoli del Cod. civ. intorno all'educazione in genere della prole. Al padre spetta esclusivamente, anche trattandosi di matrimonî misti, di determinare durante la sua vita la confessione dei figli minorenni o non emancipati (art. 220), essendo nulla ogni convenzione in contrario (art. 1379) contenuta nel contratto di matrimonio (secondo il Prog. Crispi nei matr. misti i maschi avrebbero dovuto seguire la rel. del padre, le femm. quella della madre, concesso di convenire altrimenti nel contr. di matr. Veniva poi dato a ciascuno, dopo compiuti i 14 anni, di scegliersi una religione). Ove il padre non abbia, morendo, disposto altrimenti (art. 235), tali facoltà passano alla madre (art. 220); la quale può però farsi dispensare dalle condizioni impostele dal marito dal consiglio di famiglia (artic. 235). A cui spetta ancora di porre condizioni per la educazione della prole, nel caso che la madre passi a seconde nozze (art. 237. 238), o nel caso che tutore non sia l'avo paterno o materno, sentita però in quest'ultima ipotesi lo stesso minore ch'abbia compiuti gli anni dieci (art. 278). — Molti dubbî tuttavia rimangono; se p. e. possa il genitore far seguire alla prole una confessione diversa dalla propria e da quella dell'altro coniuge (Prog. Crispi; i figli seguono la religione dei loro genitori); se il potere del consiglio di famiglia possa estendersi fino al cambiamento di confessione; onde è a desiderarsi una disposiz. esplicita in proposito. Ved. Rignano, Dell'ugual. civ. e della lib. dei Culti. Livorno 1885, 152 sgg.; Scaduto, Manuale, II, 655 sgg. — Dinelli, L'affare dei matrimonî misti, Lucca 1840.

§ 93 [1]) Quali requisiti si richieggano dallo stato perchè si possa aver parte nella amministrazione ecclesiastica ved. sopra al § 71.

evangelico dell'età di almeno quattordici anni [2]), munito di istruzione religiosa, rinnova di per sè stesso il suo voto battesimale. Ogni coercizione per parte dello stato alla cresima, come prima veniva almeno indirettamente esercitata [3]), è venuta meno in forza della legislazione dell'impero. Perciò la chiesa evangelica provvede essa stessa coi rimedî disciplinari a che i suoi membri non tralascino di far cresimare i loro figliuoli [4]).

III. Questo punto di vista venne abbandonato in quelle nuove legislazioni [5]), le quali stabilirono una amministrazione autonoma nelle varie comunità. Secondo esse la cittadinanza ecclesiastica acquistata mediante la cresima non attribuisce altro se non le facoltà generali, di aver parte ai mezzi di grazia, agli istituti, e alle prerogative della chiesa, di poter pretendere i servigî degli ufficiali ecclesiastici, e produce inoltre il dovere corrispondente di obbedire alla chiesa e di pagare i contributi necessarî al mantenimento dell'organizzazione ecclesiastica. Ma per prender parte alla amministrazione ecclesiastica della comunità si richiede ancora l'adempimento d'altre condizioni; onde si deve distinguere la cittadinanza ecclesiastica in attiva [6]) e passiva. Però anche queste disposizioni in unione con le nuove leggi dello stato [7]) hanno da una parte conservato in vita il diritto anteriore sotto questo rispetto, che il cristiano evangelico può diventar membro della chiesa di un dato paese, solo in quanto egli diventi membro di una comunità parrocchiale al medesimo appartenente, lo hanno d'altra parte invece modificato in quanto anche lo straniero abitante per entro alla chiesa del paese o l'appartenente ad un altro stato tedesco può acquistare la cittadin. eccl. passiva [8]), quando egli fa nota la sua volontà esplicitamente o tacitamente; mentre per contro egli non può contro la sua volontà venire imparrocchiato e ridotto quindi ad esser membro della chiesa del paese.

[2]) Le chiese di alcuni paesi richieggono un'età anche maggiore. Ved. § 94, 4. Richter, D. eccl. § 254, 15.

[3]) Ved. Boche, Der Preuss. legale Pfarrer 517 sg.

[4]) Leggi ecclesiastiche: Prussia del $^{30}/_{7}$ 1880 (ved. Algem. Kirchenblatt. f. d. ev. Deutschland 1880 671 sg.), Nassau $^{10}/_{12}$ 1884 (ib. 1885, 115), Sassonia $^{1}/_{12}$ 1876, $^{23}/_{7}$ 1881 (ib. 1881 510), Granducato d'Assia $^{17}/_{11}$ 1883, Anhalt $^{12}/_{2}$ 1886 ecc....

[5]) Ciò anche nelle più antiche, in quanto i membri delle comunità avessero ottenuti dei poteri amministrativi autonomi. Ved. d. com. terr. pruss. II, 11, 356. Friedberg, D. gelt. Verf... 271.

[6]) Fra questi vanno distinti ancora coloro che hanno la capacità elettorale attiva (§ 83) o anche la passiva (§ 128).

[7]) Costit. dell'imp. ted. Art. 3.

[8]) Principio ammesso già in parte prima per i servitori, apprendisti, ecc.

III. L'uscita dalla Chiesa.

§ 94. — I. Il cambiamento di confessione.

I. Siccome secondo il diritto della chiesa cattolica tutti quanti i battezzati le appartengono, così ne consegue che:

1. Il passaggio di un cristiano ad una religione non cristiana oppure ad un'altra confessione cristiana è punibile ed invalido, in quanto l'apostata si priva bensì dei beni della eterna salute, ma rimane pur sempre sotto la autorità e disciplina della chiesa [1]).

2. Il passaggio di un cristiano acattolico alla chiesa cattolica è un ritorno, e si effettua col fare professione di fede cattolica, con l'abiurare la precedente eresia [2]) e col sciogliersi dal bando, in cui gli eretici si trovano *ipso iure.*

3. I non cristiani non debbono essere convertiti al cristianesimo per forza, ma debbono essere accolti mediante il battesimo dietro loro libera decisione, e dopo che siano stati istruiti nella fede.

II. Il diritto della chiesa evangelica si distingue da quello della cattolica per ciò, che essa non si considera come la chiesa cristiana, ma come una chiesa cristiana. Onde anch'essa:

§ 94. [1]) Catech. Roman. P. I. art. IX. 12 (ed. Brux 1700 77): *Tria ... hominum genera ab ea (ecclesia) excludantur: ... haeretici vero, atque schismatici; quia ab Ecclesia desciverunt: neque enim illi magis ad Ecclesiam spectant, quam transfugae ad exercitum pertineant, a quo defecerunt. Non negandum tamen, quin in Ecclesiae potestate sint, ut qui et ab ea in iudicium vocentur, puniantur, et anathemate damnentur,* Ved. c. 10 X (5, 7) e § 116; § 30, 2.

[2]) Pontific. Roman. *Ordo ad reconcil. apostatam etc.* (ed. Romae 1752, 3, 357): Interrogatio: *Abrenuntias etiam omni sectae gentilitatis,* vel *haereticae pravitatis,* sive *Iudaicae superstitionis?* Respondet: *Abrenuntio.* — Interrogatio: *Vis esse, et vivere in unitate sanctae Fidei Catholicae?* Respondet *Volo.* Dichiarazione del convertito: *Ego N. comperto divisionis laqueo, quo tenebar, diutina mecum deliberatione pertractans, prona et spontanea voluntate ad unitatem Sedis Apostolicae, divina gratia duce reversus sum: ne vero non pura mente, seu simulata reversus existimer, spondeo sub ordinis mei casu, et anathematis obligatione, atque promitto tibi,* tali, *Episcopo et per te sancto Petro Apostolorum principi, atque sanctissimo in Christo Patri, et Domino nostro, Domino N. Papae N. et successoribus suis, me numquam quorumlibet suasionibus, vel quocunque alio modo, ad schisma, de quo Redemptoris nostri gratia liberante ereptus sum, reversurum, sed semper in unitate Ecclesiae Catholicae, et in communione Romani Pontificis per omnia permansurum; unde iurans dico per Deum omnipotentem, et sancta Dei Evangelia, me in unitate et communione praemissis inconcusse mansurum. Et si (quod absit) ab hac me unitate aliqua occasione, vel argumento divisero, periurii reatum incurrens aeternae obligatus poenae inveniar, et cum auctore schismatis habeam in futuro saeculo portionem.* — Ved. c. 9 X (5, 7).

1° condanna il passaggio ad una setta religiosa non cristiana;

2° lamenta bensì il passaggio al cattolicismo, ma non pretende più nessuna autorità su tali convertiti;

3° prescrive bensì che coloro che a lei vengono dal cattolicismo debbano far professione di fede evangelica in seguito di averne ricevuto l'istruzione, ma non richiede già che si abiuri la fede anteriore, anzi ciò non sarebbe dal punto di vista della chiesa neppure ammissibile. I convertiti adulti non hanno più bisogno di confermazione.

III. Lo stato aveva riconosciuto nel medioevo il punto di vista della chiesa cattolica, ma dovette abbandonarlo in seguito alla riforma per i principi dell'impero secolari e pei loro sudditi, mentre quanto ai principi ecclesiastici dell'impero la conversione aveva per effetto la perdita del beneficio, e ciò per i cattolici già in seguito al *Reservatum ecclesiasticum*, per gli evangelici solo in seguito alla pace di Westfalia. Quanto ai sudditi si decise in base all'anno normale (1624), cosicchè poteva effettuarsi il passaggio solo a quella confessione cristiana, che nel paese in questione avesse avuto nell'anno 1624 un *exercitium religionis*, mentre in caso contrario i convertiti potevano o dovevano emigrare (ved. § 30). Il diritto degli odierni stati tedeschi permette in Germania:

1. Il passaggio da una religione non cristiana alla cristiana;

2. Quello da una confessione cristiana all'altra. Tale conversione presuppone però il libero consenso del convertito, e l'influire su di essa illegalmente costituiva il così detto reato di proselitismo [3]), non più ammesso dal cod. penale dell'impero. Si richiede inoltre che il convertito abbia raggiunto un limite determinato d'età *(annus discretionis)*, assai variamente regolato [4]). Oltre a ciò nella maggior parte delle legislazioni, a fine di evitare che la conversione avvenga segretamente, si richiede che colui che sta per con-

[3]) Dir. com. terr. pruss. II, 11, § 43 sg. — Ved. per l'Italia, sopra § 30, n. 17. Aggiungi: Delacouture, Roma e l'opin. pubb. d'Europa nel fatto Mortara, Tor. 1859.

[4]) Secondo il diritto comune non è fissata nessuna età. I sovrani evangelici proposero nel Conclusum del $^{14}/_{4}$ 1752 i 14 anni; mentre i cattolici volevano che in ogni singolo caso si considerasse la maturità individuale. Si richiedono 14 anni in Austria, Prussia, Annover, Nassau, Brunswick ecc... L'età della confermazione (16 o 15 anni) nello Schlesw.-Holst., Baden ecc... 18 anni nell'Elett. d'Assia, Waldeck; 21 in Baviera, Weimar, Sassonia (14 anni pel passaggio dal Giudaeismo, e anche la minore età in articulo mortis); 16 anni compiuti pei ragazzi, 14 per le ragazze nel Württemberg ecc... Gaupp, in Z. f. freiw. Gerichtsbark. 1887 no. 1. 2.

vertirsi debba prima rivolgersi a chi fu pel passato il suo parroco, e che il parroco della nuova confessione non possa accogliere il convertito senza una dichiarazione di congedo rilasciata dal parroco antico, il quale non la può negare [5]). Nella sola Prussia [6]) allorchè si esce da una società religiosa munita dei diritti delle corporazioni senza entrare in un'altra [7]) è necessario una attestazione del tribunale, in Amburgo invece dello stato civile [8]).

3. La conversione dalla religione cristiana ad una non cristiana è da parte dello stato ugualmente permessa e ugualmente senza pregiudizî giuridici, come il passaggio da una confessione cristiana ad un'altra [9]).

§ 95. — 2. La Sepoltura.

[Medicis, Tract. de sepulturis, Fir. 1580. Samueli, Prax. nova observanda in eccles. sepult., Tor. 1678. Aichner, A. 25 sgg., 80 sgg. Simor, A. 14, 52 sgg. Ram, De sepultura et coemeteriis, Lovanii 1862. Kliefoth, Liturg. Abhandl., Part. 1, Halle 1869. Holtzendorff, Rechts-lexikon s. v. Beerdigunswesen. Sahme, De sepulturae denegat., Ienae 1736. Brie, Z. 20, 269. Friedberg in Grünhut Ztsch. f. Priv.-u. öffentl. R. d. Gegenwart, Wien 1888, 15, 334. Rousset, Code annoté de la législat. civ. concernant les églises, presbytères, cimetières etc., Par.

[5]) Ed. bavarese $^{26}/_{5}$ 1818, 10; Mand. sassone $^{20}/_{2}$ 1827, 2; Legge austriaca $^{25}/_{5}$ 1868 (la conversione deve annunciarsi all'autorità politica, e da questa a chi ha la cura d'anime). Il fatto che in Austria continui a sussistere un impedimento matrimoniale pér i preti e gli appartenenti ad un ordine convertiti, è contrario al principio sancito nell'art. 5 della legge cit. Secondo il dir. com. terr. pruss. (II, 11, 41) basta una espressa dichiarazione di colui che si converte, e come tale si considera il prendere parte a quelle pratiche religiose, mediante cui le varie parti religiose si differenziano essenzialmente fra di loro. — Progetto Crispi (ved. sopra § 92, n. 25) « Art. 15: Perchè il cangiamento di religione produca effetti legali, colui che abbandona una Chiesa o associazione religiosa, deve darne comunicazione al Sindaco del Comune di sua residenza, il quale ne avviserà il superiore della Chiesa o associazione religiosa stata abbandonata. — Nel diritto positivo ital. anca purtroppo qualunque disposizione in proposito; onde è dubbio se basti una semplice dichiarazione di acattolicismo per svincolarsi dal pagare le imposte eccles. parrocchiali, ved. Scaduto, Manuale, I. 262 sgg.; e d'altra parte la giurisprudenza ritiene come non sufficiente per gli Ebrei, che intendono non pagare le tasse imposte dalle loro università in base alla legge $^{4}/_{7}$ 1857, il dichiarare di non voler più appartenere al culto giudaico, ma richiede la prova che essi siano passati ad un'altra confessione; v. sopra § 29, n. 23.

[6]) Leg. $^{14}/_{5}$ 1873.

[7]) Erroneamente il Mayer (Kirchenhoheit, 146) ritiene inamissibile secondo il dr. bavarese l'abbandono d'una relig. senza entrare in un'altra. V. Reinhard, Kirchenhoheit, 196.

[8]) Leg. $^{18}/_{12}$ 1888. Anche nel Baden secondo la legge $^{26}/_{7}$ 1888 l'abbandono di una chiesa, perchè abbia effetti civili, deve essere personalmente partecipato all'autorità amministrativa del distretto ove abita il convertito.

[9]) Ove così non stavano già prima d'ora le cose, devesi questo principio accogliere in forza del d. dell'impero. Ved. anche Austria Leg. $^{25}/_{5}$ 1868 7.

1867². Chareyre, Des inhumanations etc. Par. 1884 (Thèse de la fac. de droit de Lyon). Audibert, Funérailles et Sépultures, Par. 1885 (Thèse de la fac. de droit de Paris). Daniele-Lacombe, Des Sépultures, Poitiers 1886 (Thèse de la fac. de droit de Poitiers). Bonduel, Ihnumat. et Sépultures (Thèse de Caën), Lille 1886. Mollins, Legislac. can., civ. y administr. vigente en España sobre Cementerios, Madr. 1885. — Fadda, Sul diritto di sepolcro, in Annuario di Giurispr. pratica del Cogliolo, I, 162; II, 74 sgg. Scaduto, Manuale, II, 679 sgg.].

I. Anche sui morti si stende l'azione della chiesa, la quale prese a considerare come un dovere della comunità la loro sepoltura e riuscì a far prevalere [1]) l'usanza mosaica del seppellimento in vece della cremazione pagana [2]). Per tutto il medio evo essa non incontrò per parte dello stato nessun ostacolo alla determinazione del diritto e del culto della sepoltura, e solo nei tempi moderni lo stato emanò anche dal canto suo per motivi di polizia sanitaria e confessionistici delle disposizioni al riguardo, le quali in parte confermano il diritto della chiesa, in parte lo modificano[3]), rilasciando però quanto cade nel campo della liturgia al beneplacito della chiesa.

II. I sepolcri dovevano secondo le legislazioni mosaica e romana trovarsi fuori delle città [4]). Tuttavia queste norme non vennero da parte della chiesa osservate dopo il suo riconoscimento per opera dello stato, chè anzi i fedeli si intestarono nel voler sepoltura negli edificî ecclesiastici consacrati a dispetto delle proibizioni degli imperatori romani [5]). E per quanto le decisioni conciliari [6]) abbiano relegati i cadaveri nel terreno intorno all'edificio ecclesiastico (*area*), pure vennero fatte delle eccezioni in favore di dignitarî ecclesiastici e di laici pii [7]), ai quali anzi furono assegnate delle tombe di famiglia nelle chiese, e specialmente nelle chiese dei chiostri munite perciò di privilegi speciali [8]).

1. In base allo svolgimento della costituzione parrocchiale il

§ 95. [1]) Capit. de partib. Saxon. c. 7 (ed. Boretius 1, 69): *Si quis corpus defuncti hominis secundum ritum paganorum flamma consumi fecerit, et ossa eius ad cinerem redierit, capitae punietur. c. 22. ibid. Iubemus ut corpora christianorum Saxanorum ad cimiteria ecclesiae deferantur, et non ad tumulos paganorum.*

[2]) Friedberg, Aus deutschen Bussbüchern 75. Muratori, De vett. Christianorum sepulcris, negli Anecd., T. I, Mil. 1697.

[3]) Un altro principio si incontra nel Concor. austriaco 4: *Archiepiscopis et Episcopis . . . liberum erit . . . d) . . . funera aliasque omnes sacras functiones servatis quoad omnia canonicis praescriptionibus moderari.*

[4]) Genes. 23, 19. Già secondo le XII Tavole, Dirksen, Uebers. d. Versuche z. Herstell. d. Zwölftafelfragm. (Leipz. 1824) 659. 692. — l. 12 C. Iust. (3, 44).

[5]) L. 2, ib. (1, 2).

[6]) Ved. C. Bracar. I (563) 18 (Bruns, 2, 35): *de foris circa murum basilicae.*

[7]) c. 18, C. 12, qu. 1.

[8]) c. 1. 3. 10 X (3, 28); c. 2 in VI^to (3, 12); Clem. 2, (3, 7).

morto, dato ch'esso non abbia un sepolcro di famiglia, viene sepolto nel cimitero della sua parrocchia [9]). Tuttavia ogni non regolare [10]) e maggiorenne [11]) può scegliere per la sua sepoltura un altro luogo non consacrato od anche un altro luogo consacrato, ma non approvato dalle leggi generali della chiesa *(locus minus religiosus)* [12]); per gli impuberi possono scegliere i genitori [13]). In questo caso però la chiesa competente ha diritto ad una parte di quanto il defunto pagò alla chiesa, dove egli volle esser sepolto *(quarta funerum, canonica)* [14]). Era vietato il procurarsi un luogo di sepoltura mediante pagamento, permesso invece il dono o l'obblazione spontanea. Da ciò trasse origine un provento di stola, a cui il parroco competente ha diritto anche quando la sepoltura si compia in un'altra chiesa munita del *ius sepeliendi,* e non per contro quando il cadavere di un estraneo alla sua parrocchia vi venga trasferito; nè alcun diritto ha pure il parroco della parrocchia per cui il cadavere venga fatto passare a tale scopo.

2. La solennità della sepoltura consiste in speciali preghiere pel morto (vigilie dei defunti) pronunziate prima del seppellimento, e unite con la *missa defunctorum,* nel solenne accompagnamento funebre, con suono di campane, orazione funebre ed esequie, le quali ultime sono rinnovate dopo un determinato tempo dalla morte [15]), e nel giorno anniversario. Può però tuttavia, e ciò anche per castigo, aver luogo una sepoltura dimessa invece della solenne.

3. Dalla sepoltura ecclesiastica sono esclusi [16]): i non Cristiani, e quindi i bimbi non battezzati [17]), gli *excommunicati vitandi,* i suicidi imputabili, e le persone, che o morirono in seguito a fatti lesivi

[9]) c. 1. 5. 10 X (3, 28), c. 3 in VI^to (3, 12); secondo il rescritto del trib. imp. del $^{4}/_{12}$ 1884, Decisioni, 12, 69, spetta ad ogni membro della comunità ecclesiastica un diritto, ed una conseguente azione contro di essa, a godere, in conformità delle regole, di uno dei posti per sepolture che sono di proprietà della medesima.

[10]) c. 5 in VI^to (3, 12).

[11]) c. 1. 3. 6-8. 10 X (3, 28) c. 1. 2. 4 in VI^to (3, 12). L'elezione non ha bisogno di essere autorizzata da parte degli ecclesiastici della chiesa.

[12]) c. 2, § 1, ib.

[13]) c. 4, ib.

[14]) Ammontare: secondo gli usi, ad $^{1}/_{4}$; le esenzioni dalla quarta concesse dal 1523 furono revocate dal Trid. S. 25 de regul. 13. Le esenzioni a favore degli ordini religiosi vennero nel 1725 conservate solo per l'Italia. Const. Romanus Pontifex di Ben. XIII; ved. Zamboni, Coll. Decl. T. VIII, p. 2. sqq.

[15]) Ved. Homeyer, Der Dreiszigste, Berl. 1864.

[16]) Iansen in Z. für Phil. u. kath. Theol., Köln 1835, fasc. 16, 100.

[17]) Questi possono essere seppel. in un luogo non benedetto e senza uso di liturgia.

delle prescrizioni ecclesiastiche [18]) o vissero in opposizione alle medesime [19]).

III. La chiesa evangelica succedette alla cattolica nelle funzioni, da questa stabilite per la inumazione dei morti, s'intende però mutandone il rito. La sepoltura però non è in sè e per sè un atto religioso od ecclesiastico [20]), ma lo diviene unicamente in quanto la chiesa vi si associa mediante l'opera dei suoi ministri, la quale del resto si limita al solenne accompagnamento, alla benedizione del cadavere e all'orazione funebre. Anche la chiesa evangelica rifiutò la sepoltura in conformità delle prescrizioni canoniche [21]); e lo fa ancor ora almeno per rispetto ai suicidî imputabili [22]), non per contro per i bimbi non battezzati [23]).

IV. Le legislazioni civili hanno modificato il diritto fin qui esposto nella seguente maniera:

1. I cimiteri devono trovarsi fuori delle città, e non se ne può far dei nuovi senza permesso dell'autorità civile [24]). Le sepolture negli edificî ecclesiastici sono o affatto proibite [25]), o ammesse solo

[18]) I caduti in un torneo o in un duello. Geiger, Der Selbstmord im franz. Recht, in Arch. f. Kath. Kirchenr., 62, 385; Lo stesso, Der Selbstmord nach deutsch. Recht, Ibid., 65, 3. 201.

[19]) *Usurarii manifesti*; malandrini, incendiarii e distruttori delle chiese; blasfemanti in pubblico, apostati, scismatici, eretici; chi non ricevette neppure una volta nell'anno il sacramento della comunione e della penitenza. Per i protestanti sono permesse unicamente delle preghiere private e delle messe per l'anima, nel caso che si possa presumere, che essi non siano passati alla fede cattolica perchè non la conobbero. Arch. 10, 387; 9. 421. Döllinger, Pflicht w. Recht d. K. gegen Verstorbene eines fremden Bekenntn., Freib. 1852.

[20]) Ved. I. H. Böhmer, De iure parochiali Sect. II, c. 2, § 1. — Tuttavia secondo il diritto delle chiese evangeliche di alcuni paesi la vigilanza su quanto riguarda le sepolture spetta unicamente alla chiesa; ved. Friedberg, Verfassungsgesetze d. ev. deutsch. Landeskirch., Freib. 1885, 712. 730.

[21]) Ordin. eccles. per il Lippe del 1571 (Richter, KO. 2. 388).

[22]) Ved. Mand. sassone del $^{20}/_{11}$ 1779, II. (Schreyer, Cod. 164).

[23]) Articolo generale sassone 1557, XV (Screyer, 36). Legg. eccles. pruss. $^{30}/_{7}$ 1880. 14.

[24]) Leg. pruss. $^{3}/_{6}$ 1876 24 (Friedberg, 104), lo stesso vale per Annover, Schlesw.-Holstein, Nassau, Elett. d'Assia. — In Italia Regol. di Polizia mortuaria, approv. con R. Decr. $^{11}/_{1}$ 1891, n. 42, almeno a 200 metri da ogni abitazione (art. 116), e non senza autorizzazione del Prefetto (art. 112).

[25]) Dir. com. terr. pruss. II, 11, 184 sg. Sassonia: Mand. $^{11}/_{2}$ 1792; leg. $^{20}/_{7}$ 1850; Württemb. Reskr. $^{5}/_{2}$ 1700; Baden, decret. $^{13}/_{11}$ 1811, Gran duc. d'Assia dec. $^{20}/_{4}$ 1785, Ved. Thudicum; Deutsch. KR. 1, 94. Per la Francia V. Chareyre 99. — In Italia, Legge $^{23}/_{12}$ 1888, sull'ordinamento dell'amministrazione e dell'assist. sanit., art. 58 (Codice eccl., IV, 324 sg.): È vietato di seppellire un cadavere in luogo qualsiasi diversò dal cimitero... È fatta eccezione per gli illustri personaggi ai quali sono decretate nazionali onoranze dal Parlamento, e per le cappelle private o gentilizie non aperte al pubblico e collocate ad una distanza dai centri abitati eguale a quella stabilita pei cimiteri. — Anche l'esposizione dei cadaveri nelle chiese è proibita.

a favore dei vescovi [26]). Le sepolture fuori dei cimiteri sono o permesse [27]), o proibite, o subordinate al consenso dell'autorità [28]).

2. I cimiteri sono o proprietà delle chiese relative, e in tal caso sono confessionistici, o delle comunità politiche *(cimiteri comunali)* [29]); ma anche in quest'ultimo caso può essere concesso nell'interno del cimitero uno spazio speciale per ciascuna confessione [30]). Già in forza della pace di Vestfalia possono nei cimiteri proprii di una confessione cristiana venir sepolti anche degli addetti ad un'altra confessione cristiana, nel caso che questa non possegga nel luogo in questione o in un luogo vicino di facile accesso un cimitero proprio [31]). In questo caso però la chiesa cattolica vieta agli ecclesiastici evangelici l'esercizio delle loro funzioni nei suoi cimiteri [32]),

[26]) Prussia renana: Ord. di Gab. $^{3}/_{4}$ 1834. Baviera: rescrit. $^{3}/_{10}$ 1826. Francia: Dursy, Staats KR. v. Elsass-Lothr. 1, 374. Da prima anche alcune volte a favore di patroni, sopraintendenti, parrochi (così in Annover: Schlegel, Dir. eccl. 4, 147). — Non in Italia, ved. sopra n. 25.

[27]) Decr. francese del 30 Prairial an. XII 14. Vuillefroy 500. Audibert 182.

[28]) Per. es. Prussia: Iacobson, Dir. eccl. pruss. 510. Baviera, Dec. $^{14}/_{10}$ 1862. — Così in Italia, Regol. di Poliz. mortuaria, art. 108 sgg., art. 25.

[29]) Ved. § 77. Quale concorrenza vi sia circa la loro sorveglianza tra l'autorità comunale e l'ecclesiastica ved. in Z. 17, 470. Il concistoro territ. sassonico considera tutti i cimiteri come istituti ecclesiastici e perciò pretende che siano sottoposti all'alta sorvegl. della chiesa; Ztschr. f. Praxis u. Gesetzgebg. d. Verwaltg., Freib. 1888, 9, 145 sgg. — Italia, Leg. $^{22}/_{12}$ 1888, art. 56: Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, impiantato secondo le norme stabilite dal regolamento di polizia mortuaria. Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria. I piccoli Comuni possono costruire dei cimiteri consorziali. Regol. di pol. mort., art. 88: La polizia dei cimiteri spetta esclusivamente al Sindaco. — Corrispondentemente la spesa dei cimiteri non è più a carico di alcun ente ecclesiastico, ma dei comuni (Leg. com. e prov. $^{20}/_{3}$ 1865, 115; $^{10}/_{2}$ 1889, 145; $^{22}/_{12}$ 1888, 62), e non è a porsi fra le spese di culto, Scaduto, Man., II, 684.

[30]) Prussia: Ord. di Gab. $^{27}/_{8}$ 1820 (Hermens 2, 281). Obbligo delle autorità comunali dietro richiesta delle società religiose: Decr. francese del 23 Prair. XII (Hermens 2, 281), abolito dalla leg. $^{15}/_{11}$ 1881 (Arch., 49, 300), vale ancora nell'Assia renana e nell'Alsazia e Lorena. Non ammissibile per contro in Sassonia, leg. $^{20}/_{7}$ 1850, 6. — Italia, anche pei bimbi non battezzati: Circolare minist. $^{31}/_{3}$ 1861, $^{9}/_{1}$ 1863, $^{10}/_{10}$ 1867 (Cod. eccl., III, 991 sgg.). Rignano, Della Ugual. civ. e della Lib. dei Culti, Liv. 1885, 195 sgg.

[31]) Instrum. Pac. Art. 5, § 35. Per la Prussia ved. D. com. terr. II, 11, 189 sg.; quanto ai Vecchi Cattolici leg. $^{4}/_{7}$ 1875; quanto agli Ebrei che lasciano le comunità della sinagoga, leg. $^{28}/_{7}$ 1876. Per la Baviera; Ed. $^{26}/_{5}$ 1818. Per il diritto austriaco anteriore ved. Prorubsky, Z. 9, 30; per l'odierno: leg. $^{25}/_{5}$ 1868, 12.

[32]) Ved. anche C. prov. Pragense 1860 tit. 3, c. 12 (Coll. Conc. Lacens. 5, 486): *Acatholicorum in parochia defunctorum funera parochus nullatenus sacris vestibus indutus tamquam minister comitari potest. Tumulum defunctis acatholicis, si proprium coemeterium non habent, in coemeterio nostratum, loco quippe separato, toleramus; volumus tamen, ut occasione huiusmodi funeris tum parochi, tum fideles, quidquid communionem in sacris redolere videretur, caute declinent. Similiter ex mente Se-*

al che però si opposero le leggi d'alcuni stati [33]). Per contro non può il parroco in forza di un disposto dello stato non permettere agli ecclesiastici di una associazione religiosa non muniti dei diritti delle corporazioni ed ai laici di tenere una orazione funebre. Quanto ai cimiteri comunali la facoltà di parlare sulla tomba dipende dalle norme degli statuti, cioè, nel caso che essi non stiano sotto la sorveglianza e l'amministrazione della chiesa [34]), dalle massime generali di diritto intorno ai discorsi e alle adunanze a cielo scoperto [35]).

3. Sono abolite [36]) le disposizioni del diritto penale anteriore, le quali ammettevano la sepoltura disonorata [37]), come una specie di pena, uniformandosi con ciò in parte alle massime canoniche. La chiesa può ancora rifiutare, trattandosi di cimiteri consacrati, il suo concorso ad una sepoltura, non può però escluderne il morto o assegnargli un posto disonorevole (muro di cimitero) [38]).

4. Ognuno avente la capacità di diritto, può ordinare che la sua sepoltura avvenga senza solennità, e così pure lo può fare colui, a

dis Apostolicae toleratur, ut in sepulcris gentilitiis quae videlicet privata et peculiaria pro catholicis laicorum familiis aedificantur, cognatorum et affinium etiam acatholicorum corpora tumulentur.

33) Per. es. Prussia, decr. $^{15}/_{3}$ 1847. Secondo una decisione del Ministero dei culti austriaco del $^{7}/_{7}$ 1879 non possono nei cimiteri cattolici tener discorsi funebri nè i ministri di altre confessioni, nè laici, eccetto che nel caso dell'art. 12 della legge del 1868 succitata (not. 31). Kohn, Arch. 40, 20.

34) Ved. Rescrit. del trib. camerale di Berlino $^{11}/_{12}$ 1884 (Jahrb. der Entsch. des KGer. 5, 370 n. 134).

35) Ved. Thudicum, Dir. eccl. tedesco 1, 112. — Così quindi in Italia, ved. sopra n. 29.

36) Il cod. pen. prussiano l'ammetteva ancora pei giustiziati, ma tale disposizione manca nel codice penale dell'impero. — Quanto ai bimbi non battezzati vale la leg. del $^{3}/_{7}$ 1869, secondo cui la diversità di confessione non deve aver niuna influenza sui diritti civili, quanto ai suicidi il cod. pen. dell'impero.

37) Il cadavere rimaneva senza sepoltura: *sepoltura asinina* (Gerem. 22, 19; 36, 30); oppure era infisso ad un ceppo (Du Cange, Gloss. s. v. *imblocatus*). Ved. Württemb. rescrit. del min. di st. $^{25}/_{4}$ 1810. Secondo il d. territ. prussiano (II, 11, 188) occorreva una decisione dello stato. Secondo il d. francese si può quando la negazione della sepoltura costituisce un'offesa (Ved. § 104, 13) interporre appel c. d'abus (esempi: Chareyre 61, Audibert 147), onde l'art. 19 del Decr. del 23 Prairial an. XII, ordinante che l'autorità civile debba, nel caso che un ecclesiastico neghi il suo concorso, sostituirne un altro oppure compiere essa stessa la sepultura, non acquistò importanza pratica. Chareyre, 53. — La Corte d'Appello di Napoli, $^{28}/_{6}$ 1883, respinse un richiamo per denegato accompagnamento funebre (Avvis. eccl. 1885-86 337 sg.). La Cassaz. di Firenze $^{6}/_{3}$ 1884, sostenne che il diritto ad una determinata sepultura, non possa, come diritto reale, perdersi da chi sia dalla Chiesa ritenuto per le sue opinioni od azioni di ciò indegno (Ann. di Giur., XVIII, part. 1, 408). Contro, Scaduto, Manuale, II, 692.

38) Così anche la Costit. federale svizzera 1874, 52, ove spetta ai magistrati civili di disporre quanto ai posti di sepoltura, ed ove è fatto loro obbligo di badare a che ogni defunto abbia convenevole sepoltura.

cui spetta il dovere di farla eseguire [39]). Può al modo stesso ordinarsi in luogo dell'inumazione la cremazione, ove questa è ammessa [40]). Finalmente può la polizia, per riguardi d'ordine pubblico, vietare le sepolture solenni; e del resto ad essa spetta in genere di esercitare la sorveglianza sui pubblici convogli funebri [41]) e di curare quanto ha tratto alla pubblica salute in materia di sepolture [42]).

[39]) Ved. in contrario il decret. sulle sepolture del Württemb. $^{14}/_{11}$ 1855. Gli scrittori francesi trattano minutamente questa questione, ved. Audibert 7, Daniel-Lacombe 215.

[40]) Così in Italia; Decr. $^{14}/_{1}$ 1877; Pareri del Consiglio di Stato $^{8}/_{2}$ 1881, $^{3}/_{7}$ 1882; Legge $^{23}/_{12}$ 1888, art. 59: La cremazione dei cadaveri deve essere fatta in crematoi approvati dal medico provinciale. I Comuni dovranno sempre concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri, o in cappelle o templi appartenenti ad enti morali riconosciuti dallo Stato, o in colombari privati aventi destinazione stabile e in modo da essere assicurate da ogni profanazione. Ved. Reg. di Pol. mort., art. 65 sgg.

[41]) Secondo il decr. pruss. del $^{17}/_{3}$ 1850 i convogli funebri usuali non avevano bisogno di avere il permesso della polizia. Secondo il d. francese (Decr. 23 Prairial an. XII, 18) valgono per i convogli funebri le stesse norme che per le pubbliche processioni (ved. § 131, 5), ma esse non sono osservate. Chareyre 74. Gaubert, Man. pratique de législ. pour l'organ. et l'exécut. du service des pompes funèbres, Par. 1890. — In Italia la Leg. sulla Sic. pubb., $^{30}/_{6}$ 1889, art. 9, esonera dalle norme sulle processioni i trasporti funebri, sottoponendoli però alle prescrizioni delle leggi e dei regol. di sanità pubb. e di polizia locale. Ved. sotto n. 42. — Ogni monopolio quanto alla direzione dei funerali è da ritenersi come abolito. — Così pure in Italia; ove può tutt'al più costituire una non larga eccezione il monopolio concesso alle opere parrocchiali dalla legge del Ducato Parmense, $^{18}/_{11}$ 1819, n. 74, che non vi fu però neppure pienamente applicata. Scaduto, II, 686 sgg.

[42]) Ved. Daniel-Lacombe 309. — Italia: Cod. civ. 385 sgg.; Regolamento di polizia mortuaria, approv. con Decr. $^{11}/_{1}$ 1891. Inoltre la sorveglianza delle autorità municip. (Regol. cit., 88. 89), a cui spetta la facoltà di fare Regol. locali d'igiene pubbl. (Leg. $^{22}/_{12}$ 1888, 60. 61, e Regol. rispett. $^{29}/_{10}$ 1889, 114), con certe limitazioni, ved. Parere del Cons. di St. $^{13}/_{7}$ 1871 (Riv. Amm. XXI, 312, Rivarolo, I, Il Gov. della parrocch., 172).

LIBRO QUINTO

Il diritto amministrativo della Chiesa.

---

§ 96. — Introduzione.

[Mandosi, Praxis seu theor. commissionum a papa ad causas decidendas quibuscunque indicibus demandari frequentior, item de Monitoriis, Ven. 1752. Mache, De delegata ep. iurisdict., Vratislav. 1859. Cohn, Die Begründ. d. iurisd. ordin. etc. in röm. u. kan. Recht. Wien 1876. Lo stesso, Arch. 41, 337. Canstein, Arch. 37, 211. Lo stesso, in Z. für Rechtsgesch., 13, 491. Kämpfe, Die Begründ. d. iurisd. ordin etc. Wien 1876. Lo stesso, Arch. 41, 337. Sanguineti, Nuove ricerche sulla vera natura e nozione della giurisd. eccl. ordin. e delegata, in Stud. e Doc. di storia e dirit., XI, 349 sgg., XII, 1 sgg., 109 sgg., Roma 1890-91. Hinschius, Dir. eccl., § 21].

I. L'autorità governativa e la giurisdizione ordinaria (*iurisdictio ordinaria*) [1]) spetta a quegli organi, i quali sono istituiti nella chiesa quali membri della gerarchia, muniti del potere ecclesiastico o per diritto divino — papa, vescovo — o per diritto umano — metropolitani ecc., legati, conservatori [2]), impiegati pontificî in Roma, i quali hanno un regolare diritto di deliberare in determinati casi —. *Quasi ordinaria* o *vicaria* vien detta tale giurisdizione nel caso ch'essa possa essere revocata non solo in seguito a condanna penale, ma a piacimento da chi vi sia autorizzato per diritto, e nel caso che essa vada bensì congiunta ad una carica, ma non ad una carica stabile e non in modo regolare (capitolo, vicario capitolare *sede vacante,* vicario generale, coadiutore vescovile, vicario apostolico).

II. Nella *iurisdictio ordinaria* e *quasi ordinaria* è pure contenuta la facoltà di delegarle ulteriormente (*delegatio ab homine*), e di istituire una istanza speciale ora per un'intiera categoria di cose

§ 96. [1]) La separazione operatasi nello stato moderno fra giustizia ed amministrazione non è nota alla chiesa.

[2]) Istituiti dal XIII sec. in poi a favore di università, pie fondazioni, ordini monastici a tutela dei loro privilegi; essi sono ancora secondo il liber VI^{tus} delegatarî del papa, mentre Gregorio XV col rilasciarne l'elezione agli ordini li elevò al grado di giudici ordinarii. — Moneta, Tractatus de conservatoribus iudicibus, Lugd. 1619.

(*delegatio ad universitatem causarum*), ora solo per cose singole. Da questa devesi distinguere la *delegatio a iure*, col che s'intende la trasmissione legale delle facoltà pontificie ai vescovi, operata dal conc. di Trento. Tali facoltà i vescovi esercitano *tamquam ap. sedis delegati*, ove esse siano comprese nella giurisdizione ordinaria, e *tamquam etiam ap. sedis delegati*, ove esse siano bensì per regola generale comprese nella giurisdizione ordinaria, ma ne siano state per una speciale circostanza (p. es. privilegio) staccate, onde debbano per ciò venir nuovamente conferite mediante ancora una speciale delegazione. Dalle decisioni, che il vescovo prende quale *delegatus a iure*, si deve interporre appello direttamente al papa, e le facoltà comprese in questa delegazione non passano quando la sede si rende vacante nè al capitolo, nè al vicario capitolare.

III. Quantunque già le decretali pseudoisidoriane stabiliscano essere il papa il giudice ordinario di tutti, pure tale teoria non ebbe piena efficacia se non nel XII secolo. Ne conseguiva che fossero necessarie numerose delegazioni, specialmente nei casi di giurisdizione contenziosa, e queste delegazioni, in occasione delle quali il papa impartiva istruzioni al delegatario, esercitarono sullo svolgimento del diritto canonico una influenza tale, che non a torto la si paragonò a quella che l'editto del pretore ebbe sullo svolgimento del diritto romano. Il diritto canonico accolse in materia di delegazioni le norme del diritto romano circa la *iudicis datio* per opera del magistrato, il *mandare iurisdictionem*, la creazione di commissioni straordinarie da parte dell'imperatore e l'istituzione di commissarii per opera dei magistrati superiori.

1. Il *iudex ordinarius* può delegare tutta quanta la sua potestà solo quando ciò sia permesso in forza di una disposizione di legge (vicario generale). Per contro la delegazione può riferirsi non solo *ad unam causam*, ma anche *ad universitatem causarum*. Così pure la delegazione può esser fatta o ad una persona od a più; nel qual ultimo caso la forma dell'incarico può variare in modo che o tutti debbano agire insieme *(simpliciter)*, oppure ciascuno sia per conto suo autorizzato ad agire, escludendo però quando l'azione sia incominciata ogni altro condelegatario dal poterla ancora intraprendere da parte sua.

2. Il delegatario è autorizzato a fare tutto quanto occorra all'adempimento del suo incarico, e quindi anche a prendere prov-

vedimenti esecutivi, perfino contro persone a lui superiori per gerarchia ecclesiastica.

3. Il delegatario del papa ha per legge la facoltà di fare, quando ve ne sia un giusto motivo, una subdelegazione. Il delegatario degli altri giudici ordinarii solo quando ne ricevano una speciale autorizzazione.

4. Mediante la delegazione si crea una nuova istanza, onde dal delegatario si interpone appello al delegante, non però dal subdelegatario al subdelegante, che sia delegatario del papa.

5. Il delegatario deve aver 20 anni (18 se del papa), esser chierico e secondo il diritto posteriore esser rivestito di un personatus o di una dignità.

6. La delegazione cessa:

a) con l'adempimento dell'incarico;

b) con lo scadere del termine fissato per il *commissorium;*

c) con la libera revoca del delegante, la quale per altro non è ammissibile quanto al subdelegante, quando egli abbia trasmesso ad altri tutto quanto il suo commissorio, e il subdelegatario ne abbia già cominciata l'esecuzione;

d) colla morte del delegante, nel caso che il delegatario non abbia ancora incominciato ad agire;

e) colla morte del delegatario, dato che il commissorio non gli sia stato affidato unicamente per riguardo alla carica da lui coperta;

f) nel caso che il delegatario sia, in forza di sentenza passata in giudicato, dichiarato incompetente, il che può accadere anche quando le parti lo ricusino valendosi di un diritto, che loro spetti.

CAPITOLO PRIMO

La potestà legislativa.

§ 97. — I. La legislazione.

[Schulte, Dir. eccl., 1, § 11-35. Bierling, Gesetzgebungsrecht ev. Landeskirch. im Geb. d. KLehre, Leipzig 1869. Scheurl in Samml. Krechtlicher Abhandl., p. 149 sgg. Friedberg, Ev. Verf.-R. 123. Hinschius, Dir. eccl., § 185-197. Scherer, Dir. eccl., 1, 136].

I. La chiesa cattolica, quale soggetto di diritto uguale allo stato, pretende in conseguenza la potestà di far leggi. La quale si stende a tutti i battezzati, compreso il papa, e non trova nessun altro limite quanto al suo contenuto, se non in quanto essa non può emanare norme, che siano contrarie al dogma, al *ius divinum* ed al *naturale* [1]). Gli organi di tale potestà legislativa sono:

1. Il concilio ecumenico. Nell'impero romano le leggi emananti dal concilio dovevano venir sanzionate e pubblicate dall'imperatore, che esercitò di fatti tale sua facoltà direttamente trattandosi di leggi riguardanti la fede, mentre quanto alle altre egli ne fece una volta per tutte delegazione al concilio stesso. Nel medioevo la sanzione spettava al concilio, di cui era membro il papa [2]); ma quanto alla pubblicazione, la quale consisteva nel far lettura delle decisioni nelle sedute, si impose anche nella forma la predominante posizione del papa. Secondo il C. Vaticano tocca unicamente al papa la sanzione dei decreti conciliari; quanto alla pubblicazione, essa si fece qui in alcune sedute speciali solenni, come fin dai concilii riformatorii del XV secolo era stata usanza non interrotta.

§ 97. [1]) Scherer (D. eccl. 1, 138) sostiene contro l'opinione degli ultramontani (ved. Iocham, Arch. 1, 138) che la potestà legislativa del papa è limitata anche di fronte ai *iura quaesita*; ma ciò si deve intendere solo nel senso, che i medesimi non possono venir aboliti se non da una espressa disposizione legislativa.

[2]) Secondo il diritto più antico non poteva il papa modificare le decisioni dei concilii (ved. c. 7. 16, C. XXV, qu. 1). Ma già Graziano sostiene l'opposto principio, uniformandosi in ciò alle idee pseudoisidoriane (ved. Cap. Angil. c. 8, ed. Hinschius p. 760). Ved. Dict. dopo il c. 16 cit. Thaner, Ueber Entstehung u. Bedeutung der Formel *salva ap. sedis auctoritate* in den päpstl. Privilegien, Wien 1872. Per altro il compimento della nuova dottrina, combattuta dai Gallicani, si trova nel c. 4, X (1, 6).

2. Il papa in forza del suo primato [3]). Per la sanzione non è prescritta una forma speciale, onde se bene si usi in genere quella scritta, pure quella orale *(oracula vivae vocis)* non è punto per principio esclusa. Neppure per la pubblicazione si richiede una forma particolare, nè si può dare alla forma del diritto romano nessun valore sussidiario. Tuttavia invalse l'uso di affiggere le leggi in determinati luoghi di Roma *(in acie campi Florae)* [4]), e questo modo al pari di ogni altro che possa venir prescelto, implica quanto a tutti i sudditi l'obbligo di ubbidire [5]) alla legge e quanto a tutti gli ufficiali l'obbligo di porla in esecuzione. Non si può per riguardo all'obbligatorietà della legge attribuire niun valore giuridico alla circostanza, se l'individuo abbia o non avuta conoscenza della legge, e ciò anche quando dalla trasgressione della medesima scaturiscano degli effetti penali. Non può parimente l'efficacia d'una legge venir sospesa da parte dei vescovi, nel caso che essi abbiano dato avviso, siccome è loro obbligo, a Roma dei suoi mali effetti.

3. Le dichiarazioni delle magistrature della curia debbono ritenersi quale emanazione del diritto legislativo pontificio [6]).

4. Un diritto legislativo limitato per ragion di luogo e di materia spetta alle varie categorie dei sinodi non ecumenici, al vescovo (non al metropolitano come tale) e agli organi muniti di giurisdizione pari a quella di quest'ultimo. Tale diritto è vincolato non solo dai limiti che sono posti alla legislazione ecclesiastica in genere, ma anche da ciò ch'esso non può invadere il campo della

[3]) Non quando il papa rinneghi la fede. Così già Pseudoisidoro (c. 13, C. 11, qu. 7) Innoc. III *Sermo* presso Migne, Patr. lat. 217, 656.

[4]) Pio IV, bolla di conferma del concil. di Trento 1564: — *Ut haec autem ad omnium notitiam perveniant, neve quis excusatione ignorationis uti possit: volumus et mandamus, ut hae literae per aliquos curiae nostrae cursores in basilica Vaticana principis Apostolorum et in ecclesia Lateranensi tunc, quum in eis populus, ut missarum solennibus intersit, congregari solet, palam et clara voce recitentur, et postquam recitatae fuerint, ad valvas earum ecclesiarum, itemque cancellariae apostolicae, et in loco solito Campi Florae affigantur ibique, ut legi et omnibus innotescere possint, aliquantisper relinquantur; quum autem inde amovebuntur, relictis de more ibidem exemplis in alma Urbe ad impressionem tradantur, quo commodius per Christianas provincias et regna devulgari possint.*

[5]) La distinzione fra leggi (*constitutiones*) quali fonti del diritto obiettivo e rescritti quali fonti del subiettivo manca affatto di fondamento, in quanto in questi ultimi si possono pure contenere norme di diritto obiettivo.

[6]) Tuttavia non può deferirsi a questi ufficiali la piena potestà apostolica, come pure le loro decisioni non sono punto da ritenersi infallibili. Ved. Scherer, Dir. eccl. 1, 145.

competenza del concilio generale o del papa, e che non può andare contro il *ius commune.* Onde la legge dell'organo superiore può bensì abolire quella dell'inferiore; ma non viceversa, poichè ciò sarebbe contrario all'obbligo dell'obbedienza imposto dal *ius commune.* I rescritti vescovili (*literae pastorales* etc.) acquistano valore di legge in seguito alla pubblicazione, che in varie diocesi ha luogo per mezzo di fogli ufficiali.

II. 1. Già nel medioevo alcuni stati, sia per guarentire la loro indipendenza di fronte a Roma, sia per porre rimedio ad alcune male conseguenze delle disposizioni pontificie, stabilirono che esse non potessero venir pubblicate ed entrare in vigore nel loro territorio senza precedente consenso dell'autorità [7]) (*placet, placetum regium*);

[7]) § 15, 19. Van Espen, Tract. de promulgat. leg. eccl., in opp. Contro di lui Govarts, adv. Espenii doctrin. de plac. reg., Brux 1830. — Müller, De placito regio, Lovan. 1877. Besier, De iur. plac. hist. in Belg., Traiect. 1848. Papius in Arch. 18, 161 e Mainz. 1867. Hauck, Studie über d. Placetum regium Regensb. 1889. Tarquini, Dissert. sur le Placet royal. in Les principes du d. pub. de l'Eglise, Paris 1891. Friedberg, Grenzen, registro s. v. Placet. — Quanto all'Italia ved. sopra p. 90 sgg., e sotto registro in fondo al vol., s. v. *Exequatur* e *Placet;* ma più partic. Scaduto, St. e Ch. nelle Due Sic., Pal. 1887, § 11; Lo Stesso, St. e Ch. sotto Leop. I, Fir. 1885, § 11; Palladini, Dell'elez. degli arciv. di Milano, Mil. 1834; (Un vesc. ital.). Origine e vic. del R. Exequatur nei dominî della R. Casa di Savoia, Tor. 1863. — Una distinzione (non però in tutte le regioni, nè in tutte l'epoche, nè sempre esattameute osservata) si introdusse in Italia, e vi si mantenne fino al 1871, a seconda che si trattava di atti emananti da una autorità ecclesiastica posta nello stato, e in questo caso si aveva l'istituto del R. Placet, o di atti provenienti dall'estero, cioè dalla S. Sede, dai generali degli ordini, dai vescovi stranieri la cui giurisdizione si estendesse su di una porzione dello stato (e perfino da un governo estero, così dallo spagnuolo per le Due Sic., Scaduto, 210), e in questo caso si aveva l'istit. del R. Exequatur (Recipiatur nelle Due Sic.) Lo statuto fondam. del Regno d'Italia dispone all'art. 18: « I diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria, concernenti all'esecuzione delle provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re ». Coll'estensione dello statuto alle provincie man mano annesse si sentì pure il bisogno di istituirvi o riconfermarvi l'istituto del Placet e dell'Exequatur, il che si fece con decreti $^{27}/_{1}$ 1860 per la Toscana, $^{22}/_{3}$ per la Lombardia, $^{29}/_{3}$ per l'Emilia, $^{29}/_{9}$ per l'Umbria, $^{17}/_{10}$ per le Marche, $^{17}/_{2}$ 1861 per le prov. napoletane, e ancora con R. Decr. $^{26}/_{9}$ 1860, e $^{16}/_{10}$ 1861 per tutto il Regno. Norme, le quali ne regolassero l'uniforme esercizio in tutte le Provincie del Regno, si ebbero: quanto all'Exequatur, con R. D. $^{5}/_{3}$ 1863 e relativo regolamento (si eccettuavano per la Sicilia le provvisioni concernenti affari monastici, per cui si manteneva la competenza del Giudice della Regia Monarchia): quanto al Placet con R. D. $^{26}/_{7}$ 1863 e relat. Regol., a cui si fecero aggiunte con R. D. $^{22}/_{7}$ 1864 (si escludeva anche qui la Sicilia, ove non esisteva ancora l'Economato; non più però in seguito al decr. $^{23}/_{12}$ 1865, con cui vi fu impiantato, e in seguito al D. $^{8}/_{3}$ 1866 con cui vi si estesero le aggiunte del citato D. $^{12}/_{7}$ 1864). Tutte queste disposizioni vennero pubblicate nella Venezia con R. D. $^{4}/_{8}$ 1866. L'art. 270 del Cod. pen. del 1859 puniva « qualunque contravvenzione alle regole vigenti sopra la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione od esecuzione di provvedimenti relativi alla religione dello stato od agli altri culti »; mentre le leggi sul Consiglio di Stato

il principio per altro ch'esse abbisognino per la loro efficacia di un riconoscimento per parte dello stato venne attuato soltanto dopo il secolo XV e dapprima in Francia; dopo d'allora però, e specialmente dopo che si venne formando il moderno concetto della polizia pubblica, esso fu accolto in tutti gli stati tedeschi. Solo dal 1848 in poi subentrò per riguardo a questi una certa reazione.

2. I principî informatori dell'odierno diritto sono i seguenti. Lo stato è sovrano e non riconosce d'essere subordinato alla chiesa, come questa pretende. In conseguenza esso non attribuisce nel suo territorio nessun valore alle leggi ecclesiastiche, in quanto queste esorbitino dai confini entro cui lo stato restrinse la competenza ecclesiastica [8]). Per porre in esecuzione questo principio alcuni stati tedeschi [9]) si servono del placet, il quale in conformità del diritto francese [10]) ha vigore anche nell'Alsazia e Lorena ed in Austria [11]). Quindi o tutti i decreti ecclesiastici [12]), o solo i vescovili [13]), o quelli emanati all'estero [14]), o quelli che hanno tratto ai rapporti civili [15]),

$^{30}/_{10}$ 1859 (20) e $^{20}/_{3}$ 1865 (9) statuivano che si avesse a sentire il voto del Consiglio di Stato sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche d'ogni natura. Per rispetto ai varî scopi dell'Exequatur e del Placet, ved. sopra p. 129, e Scaduto, Manuale, II, 579 sgg. — Già con la presa di Roma, e più specialm. poi con la legge $^{13}/_{5}$ 1871 delle Guarentigie tutta questa materia venne innovata nelle fondamenta: *a*) Mutò lo stesso criterio di distinzione fra l'Exequatur e il Placet, in quanto in luogo di quello della provenienza da una autorità estera o interna si pose quello della provenienza da una autorità superiore o da una inferiore, cosicchè l'Exequatur si riserbò per gli atti e le provisioni della Santa Sede, e il Placet per quelli degli Ordinari diocesani (Art. 1, R. D. $^{25}/_{6}$ 1871); *b*) Si limitò la loro portata, in quanto l'art. 16 della leg. delle guarentigie abolì ogni « forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche », facendo solo una riserva provvisoria (cioè fino alla legge riordinatrice della proprietà ecclesiastica, promossa con l'art. 18) per quegli atti, che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto però quelli della città di Roma e delle Sedi suburbicarie, per cui quindi non v'hà riserva di sorta. Ved. Scaduto, Guarentigie pontif., Tor. 1889, p. 467. sgg.; *c*) Il disposto dell'artic. 270 del vecchio cod. pen. fu soppresso con la la legge $^{5}/_{7}$ 1871 (Cod. eccl., III, 940), e non più ripetuto nel nuovo Codice penale del 1889; mentre per contro la nuova legge sul Consiglio di Stato $^{2}/_{6}$ 1889 (art. 12, Cod. eccl., IV, 334) rinnovò il disposto di quella del 1865. — Circa l'esercizio odierno dell'Exequatur e del Placet, ved. R. D. $^{25}/_{6}$ 1871 (Cod. eccl., I, 269), e sotto § 116 e sgg.

8) Ved. Leg. sassone $^{23}/_{8}$ 1876, 1 (Seidewitz, cod. 222).

9) Baviera: ed. rel. 1818, 58 (ved. sopra § 19, 17). Siben, Ueb. d. Placet in Bayern, in Archiv, 62, 433. Württemberg: legge $^{30}/_{1}$ 1862 Atr. 1; Sassonia: legge $^{28}/_{8}$ 1876 1-4; Baden: legge $^{9}/_{10}$ 1860 15; Assia: legge riguardante la posiz. giur. della chiesa del $^{23}/_{4}$ 1875 5; Weimar: l. $^{7}/_{10}$ 1823 3; Brunswich: costit. 1832 315; Coburgo: Regol. $^{24}/_{7}$ 1813 8 (Arch. 32, 422); Gotha: Regol. 1811, 9 (ib. 36, 217).

10) Art. organ. 1. 3.

11) L. $^{7}/_{5}$ 1874, 16. 17.

12) Baviera, Coburgo, Brunswich.

13) Austria.

14) Francia (Alsazia e Lorena).

15) Württemb., Baden, Assia, Sassonia Weimar.

o quelli che riguardano la costituzione esteriore delle società religiose [16]), debbono essere muniti di placet; onde ancora tutte le disposizioni di natura generale [17]), cioè quelle a cui la legge impone il vincolo del placet, debbono al momento della loro pubblicazione [18]) o prima [19]) venir sottoposte al governo perchè le esamini, e solo dietro consenso ministeriale o sovrano [20]), di cui in Baviera ed in Sassonia occorre sia fatto cenno nella pubblicazione, possono esse ottenere forza obbligatoria tanto per la vita ecclesiastica come per la civile, o almeno per quest'ultima (Assia). Inoltre perchè i decreti papali abbiano vigore nel paese richiedesi nel Württemberg ch'essi vengano pubblicati dal vescovo locale, in Sassonia da un magistrato ecclesiastico pure del luogo. In Weimar ed in Sassonia può il placet venir senz'altro revocato, negli altri stati invece solo quando esso sia stato concesso ad una disposizione che si intrometta nei rapporti civili. La trasgressione di queste massime trae con sè la invalidità della legge tanto per rispetto allo stato come per rispetto alla chiesa; in Assia invece solo per rispetto al primo; inoltre essa dà luogo in Alsazia e Lorena all'*appel comme d'abus* [21]), in Baviera alla sospensione delle temporalità, in Sassonia ai mezzi coercitivi del potere esecutivo, in Assia alle pene criminali e perfino alla deposizione dall'ufficio.

3. Secondo il diritto ecclesiastico è minacciato a chiunque ordini il placet o prenda parte alla sua esecuzione la *excommunicatio latae sententiae,* dalla quale il solo papa può sciogliere [22]).

In nessun luogo fino ad ora il placet ha avuto degli effetti pratici.

III. Nella chiesa evangelica il potere legislativo spetta al so-

[16]) Gotha.

[17]) Delle leggi sopracitate la sassone restringe espressamente le sue prescrizioni ai decreti di contenuto generale, dichiarando al § 2 che come tali si debbono ritenere quelli, i quali riguardano in genere gli ecclesiastici e i diocesani nel distretto dell' autorità da cui il decreto emana. La legge del Württemberg considera semplicemente i decreti generali degli ufficiali delle varie chiese; del vescovo ed arcivescovo di Friburgo, « altri rescritti », le decisioni dei sinodi e i rescritti papali. Le altre leggi parlano solo di decreti, col che si deve intendere sempre solo decreti generali. Ma quanto alla legge bavarese è questa interpretazione esclusa positivamente dalla lettera della legge, e la stessa cosa si dica quanto ai rescritti papali per la legge francese.

[18]) Württemb., Baden, Assia, Austria.

[19]) Sassonia, Weimar.

[20]) Baviera, Sassonia, Weimar, Coburgo, Gotha.

[21]) Il più recente esempio in Francia è dell'anno 1883, Arch. 49, 457.

[22]) Ved. Const. di Pio IX del $^{12}/_{10}$ 1869.

vrano, come all'investito della potestà ecclesiastica [23]). Senonchè il mescolarsi di attribuzioni politiche ed ecclesiastiche nella persona del sovrano fece sì, che la sua potestà di far leggi in materia ecclesiastica venne da lui esercitata come fosse un potere politico, e la chiesa dovette limitarsi a pretendere, ma nè anche in ciò non fu ancora neppure una sol volta soddisfatta, che trattandosi di leggi sulla vita interna della chiesa si avesse almeno a sentire il consiglio di un corpo di teologi. Sonvi ancora alcuni paesi [24]), in cui non è possibile nessuna speciale legislazione ecclesiastica, e in cui norme di diritto si possono soltanto avere sotto forma di leggi dello stato o di decreti governativi. Ove per contro si ha una costituzione sinodale, la potestà legislativa appartiene bensì ancora al sovrano, a cui è parimente affidata la sanzione e la pubblicazione delle leggi ecclesiastiche, ma egli è quanto alla determinazione del loro contenuto per tal modo vincolato, che è necessario il consenso del sinodo, o in genere per ogni nuova massima di diritto [25]), o per quelle almeno che riguardano certe speciali massime giuridiche [26]). La stessa parte che è fatta al sinodo nell'emanare le leggi ecclesiastiche, gli spetta quanto alla loro abolizione, mutazione o interpretazione. Si fa questione se anche la confessione possa essere determinata o modificata pure per legge. La sua forza obbligatoria si fonda in ogni paese sulla legge e sulla consuetudine. Perciò un mutamento della medesima in un paese potrebbe per opera dell'organo legislativo effettuarsi unicamente in questi limiti, che la confessione debba ad ogni modo continuare ad essere cristiana ed evangelica. Il dichiarare inammissibile per principio un tale mutamento è contrario alla storia, che ce ne dà tratto tratto degli esempi, e varrebbe quanto negare qualsiasi progresso scientifico. Ciò non pertanto secondo parecchi ordinamenti eccles. è esclusa ogni trasformazione della dottrina per opera della legge [27]).

[23]) Per contro in Austria il sinodo generale decide sulle questioni della dottrina ecclesiastica, del rito, della liturgia, e dei giorni festivi, rispetto alle quali venne attribuito al Consiglio superiore ecclesiastico unicamente un diritto di veto sospensivo. Ved. Ordin. eccles., § 120. Friedberg, Die geltende Verfassungs-Gesetze, 1057.

[24]) Cob.-Gotha, Reuss, Altenb., i due Schwarzb., Lubecca, e princip. di Lubecca, Brema, Francoforte sul M., i due Mecklenburg.

[25]) Austria, Annover, Schlew-Holst., Nassau, Grand. d'Assia, Meiningen, Waldeck, Brunswich, Lippe, Amburgo.

[26]) Prussia, Anhalt, Sassonia, Württemb., Weimar, Baviera; Ved. Friedberg, Ev. Verfassungs-R., 118.

[27]) Austria, Annover (chiesa lut.), Württemb., Grand. d'Assia, Aldenb., Weimar, Meiningen, Brunswich, Lippe.

Col che però non si toglie che ciò si possa fare per consuetudine, e che si possa regolare per legge quella parte della dottrina che si riferisce al servizio divino, al governo ecclesiastico e alla istruzione religiosa. Ma per quest'ultimo caso si prescrisse appunto che tali leggi non possano entrare in vigore nelle varie comunità contro la volontà delle medesime.

§ 98. — II. Dispense e Privilegî.

[Monogr. in Tract. Univ. iur., XIV, 167 sgg. Florens, De dispensat. eccles., Paris 1648 fol. Corradus, Praxis dispensat. apostolic., Venet. 1735. Fiebag. De indole ac virtute dispensat. sec. principia iur. can., Vratislav. 1867. Brandhuber v. Etschfeld, Ueb. Dispensation u. Dispensationsrecht nach kath. KR., Leipz. e Wien 1888. Schulte, Dir. eccl., 1, § 32 sg. Scheurl, Z. 17, 201. Hinschius, Dir. eccl., § 192 sg. Böhmer, Exercit. ad. Pand., 1, 481. Scherer, Dir. eccl., 1, 172].

I. Si cercò di conciliare il rigore del diritto con le esigenze della vita, per mezzo delle dispense, cioè con lo stabilire che una massima di diritto non debba avere nessuna efficacia in un determinato caso, oppure che debbano venir rivocati gli effetti che da tale massima possano già per avventura essere stati prodotti [1]). La dispensa non è punto una emanazione della potestà legislativa. Poichè questa fissa il diritto, cioè produce il diritto oggettivo, mentre la dispensa crea solo un diritto soggettivo [2]), cioè accorda

§ 98. [1]) L'Hinschius (§ 192) si sforza di coordinare le due parti della definizione in un concetto unico della dispensa. Egli considera come dispensa il solo caso, in cui la disposizione di diritto non ha per una determinata fattispecie nessuna efficacia affatto, e definisce i casi, in cui gli effetti della massima di diritto si sono già bensì spiegati, ma vengono posteriormente rivocati (dispensa dal celibato, dai voti dell'ordine o da altri voti, dal *matrimonium ratum non consummatum*, *disp. in radice matrimonii* ecc...) come una potestà legislat. riguardante singoli rapporti giuridici al pari che diritti e doveri già esistenti. Per quanto sia commendevole lo sceverare con acutezza i concetti, sta però che dalla distinzione dell'Hinschius non si può trarre nessun risultato pratico, poichè egli col considerare la dispensa parimente quale una emanazione della potestà legislativa finisce per assimilarla, quanto al suo concetto, a quella categoria di concessioni da cui egli vorrebbe invece separarla. Egli dice inoltre quanto al privilegio (3, 808) che, se esso non fa che abolire una massima espressamente formulata dal diritto comune, od escluderne le conseguenze, appare senza alcuna importanza giuridica; ora non si può punto comprendere, perchè un concetto che quanto al privilegio è senza importanza, debba acquistarne tanta quanto alla dispensa. Ved. Scheurl, Eherecht 283, 333. Stölzel in Krit. Vierteljahrschr. 20, 233 sgg. e in Gruchot, Beitr. 24, 786. Richter-Dove, Dir. eccl. 579.

[2]) L'Hinschius nega quest'ultima proposizione, dato che non si voglia intendere con ciò un diritto al godimento della dispensa. Ma questo è indubbiamente un diritto soggettivo. Quando

autorizzazioni, o sopprime obblighi. La dispensa ha però come suo presupposto la massima di diritto oggettiva, in forza della quale essa vien concessa, e questa deve poi alla sua volta essere derivata dalla potestà legislativa o dalla consuetudine. Onde la concessione delle dispense è un atto d'amministrazione, canonicamente un atto della giurisdizione, e in conseguenza non può concedersi niuna dispensa, ove essa sia legalmente inamissibile, nè può pure concedersi dai varî organi reggitori oltre i confini della loro competenza.

A. Il diritto di conceder dispense si svolse gradatamente e parallelamente a quello di legiferare — di cui già in antico [3]) venne considerato, sebbene senza fondamento giuridico, quale un'emanazione —, per modo ch'esso diventò una facoltà del pontefice; poichè i vescovi posseggono *suo iure* la potestà di dispensare per rispetto al diritto comune solo in quanto essa venga loro espressamente concessa dalla legge [4]). Al modo stesso che il papa, quale legislatore, non trova limitazione alcuna nei canoni, ma può a piacimento mutarli, così avviene anche quanto alla concessione delle dispense; ond'egli può da una parte abrogare una massima di diritto con una nuova (legislazione), oppure anche arrestare o torre di mezzo gli effetti di una massima giuridica, pur non abolendo la massima stessa (dispensa). Ma al modo stesso che niuna sua legge, così anche niuna sua dispensa può urtare col *ius divinum.* Il papa trasferisce per altro parte della sua potestà di dispensare ai vescovi; e ciò egli fece dal sec. XVII quanto alla Germania ed all'Austria mediante le così dette facoltà quinquennali, cosicchè i vescovi tedeschi ed austriaci ricevono per cinque anni i poteri *pro foro interno* [5]) *et*

io sono dispensato dall'impedimento matrimoniale della parentela, o in altri termini quando l'efficacia del principio, che il matrimonio è nullo fra parenti, viene tolta di mezzo per il mio caso singolo, ne consegue certamente per me il diritto di conchiudere un tale matrim.

[3]) Bened. XIV *Const. Magnae*, Bullar. II; Const. 51 (opp. Prati 16, 547).

[4]) C. Trid. S. XXIV, de ref. 6: *Liceat episcopis in irregolaritatibus omnibus et suspensionibus, ex delicto occulto provenientibus, excepta ea, quae oritur ex homicidio voluntario, et exceptis aliis deductis ad forum contentiosum, dispensare, et in quibuscunque casibus occultis, etiam sedi apostolicae reservatis, delinquentes quoscunque sibi subditos in dioecesi sua per se ipsos aut vicarium ad id specialiier deputandum in foro conscientiae gratis absolvere, imposita poenitentia salutari. Idem et in haeresis crimine in eodem foro conscientiae eis tantum, non eorum vicariis sit permissum.* La glossa aveva accolta l'opinione contraria, ved. Gl. *Non retinuit* al c. 29, X (5, 39); *Permissa* c. 15, X (1, 11); *de adult.* c. 4, X (2, 1); così pure gli episcopalisti (Van Espen, Ius. Eccl. P. IV. De dispensat.; opp. Colon. 1729 2, 215, c. 1, § 7). — Essi non possono acquistare il diritto di concedere dispense in forza della consuetudine.

[5]) Ved. Walter, Fontes 507.

externo[6]) in quelle compresi, però sempre revocabilmente anche per questo termine; mentre dapprima quanto agli Austriaci erano i poteri *pro foro interno* concessi per nessun termine prestabilito, ma senz'altro quali facoltà revocabili per parte della Propaganda[7]). Le dispense possono essere concesse[8]) in *forma gratiosa* (allorchè chi ha la facoltà di darle esamina lo stato delle cose e decide egli stesso), ma lo sono per regola *in forma commissoria* (allorchè egli incarica un subordinato di fare tale esame e di decidere in conseguenza); occorre sempre che vi sia un motivo urgente[9]) nè si richiede denaro; però è uso dei magistrati romani di prelevare e riscuotere una tassa[10]). Quanto alla loro validità, essa si fonda sulla verità dei fatti i quali stanno a base dell'istanza (*subreptio, obreptio*), e può inoltre farsi dipendere dall'adempimento di certe condizioni (*clausulae*). La loro efficacia si estende a seconda della volontà del concedente al futuro od al passato[11]), ma non può venir meno nè per rinuncia del favorito nè nel caso che nel periodo fra la richiesta e la loro concessione siano venuti a mancare quei requisiti, in base ai quali esse furono conferite.

B. Anche la chiesa evangelica riconosce che si può essere dispensati dall'osservanza degli umani decreti. Qui inoltre trovò accoglienza non solo l'abuso delle tasse di dispensa, ma anche quest'altro, che da molti decreti ecclesiastici si può venir dispensati a sem-

[6]) Ibid. 511.

[7]) Brandhuber 56.

[8]) C. Trident. Sess. XXII. de ref. c. 5: *Dispensationes, quacunque auctoritate concedendae, si extra Romanam curiam committendae erunt, committantur ordinariis illorum, qui eas impetraverint; eae vero, quae gratiose concedentur, suum non sortiantur effectum, nisi prius ab eisdem, tanquam delegatis apostolicis summarie tantum et extraiudicialiter cognoscatur, expressas preces subreptionis vel obreptionis vitio non subiacere.*

[9]) C. Trid. S. XXV de ref. 18; in caso contrario essa è *illicita,* non sempre per contro *irrita*, Schulte, Dir. eccl. 2, 642. Brandhuber 70.

[10]) Esposizione dei vescovi belgi al concilio vaticano (Martin, Omn. Conc. Vatic. docum. coll. 178): *An non suppetat via, qua, saltem pro ordinariis hoc petentibus, abrogari valeat, quae vocari solet, dispensationum taxa seu componenda, in pluribus regionibus nostri saeculi hominibus tam odiosa. Si autem hoc fieri nequeat, saltem adhibere velint Patres medium quo fieret, ut qui pinguem solvunt taxam non citius obtineant dispensationem quam qui parvam aut nullam solvant; ita enim caderent iniuriosa illa in ecclesiam obloquia, quae non numquam occasione similium audiuntur.* — Ved. § 172, 15. — La dispensa può andare accompagnata colla assoluzione, con cui però non è da confondersi. Poichè questa distrugge bensì il danno giuridico che doveva in conformità ad una censura conseguire da una determinata azione; ma tale azione diventa in seguito inamissibile. Il pentito ha pure un diritto all'assoluzione.

[11]) Quanto alla *disp. ex radice matrimonii* ved. § 151.

plice richiesta, il che non serve ad altro se non a provare l'opportunità di abolire tali decreti. Il diritto di dispensare spetta al sovrano, ma viene oggidì delegato ai consigli superiori ecclesiastici [12]), ai concistorii e in alcuni casi perfino ai sopraintendenti. Teoricamente si richiede che il sovrano debba quanto a quelle dispense che sono a lui riservate valersi del consiglio di teologi, ma mancano affatto i mezzi per tradurre in pratica tale requisito.

C. Quanto alla vita giuridica civile le dispense ecclesiastiche possono avere una qualche efficacia solo in quanto, il diritto laico abbia riconosciuto la facoltà di concederle nell'autorità ecclesiastica; e tale non è più il caso in Germania per rispetto a quegli impedimenti matrimoniali che vennero stabiliti dalle leggi dello stato [13]).

II. L'essenza del privilegio sta nel prendere in considerazione un caso individuale, costituendo per esso un diritto al tutto particolare. Onde sostanziale è la differenza fra privilegio e dispensa. Quello crea un diritto obbiettivo e soggettivo, questa solo soggettivo. Il privilegio sostituisce al diritto generale già esistente un diritto nuovo speciale, la dispensa invece non abolisce nessuna disposizione giuridica vigente, ma si limita ad escluderne gli effetti in un determinato caso. Il privilegio è emanazione del potere legislativo, la dispensa dell'esecutivo.

III. Dai privilegi quali sopra li definimmo devesi distinguere una categoria di concessioni aventi lo stesso nome, quali sarebbero quelle dei titoli, della *venia aetatis* ecc. Questi privilegii improprii [14]) non sono concessi contro il diritto comune, ma in conformità del medesimo. Essi non creano nessun principio di diritto, nessun diritto oggettivo, ma puramente un diritto soggettivo, essi non sono inoltre un portato dell'opera legislativa, ma bensì dell'amministrativa. Essi si debbono in conseguenza definire quali diritti soggettivi che il potere esecutivo può in conformità di una disposizione di diritto oggettivo concedere ai singoli. La differenza fra le due specie di privilegî si riflette pure nella pratica. Per i privilegî proprî occorre una pubblicazione, rispetto alla quale per vero dire il diritto canonico non prescrive nessuna forma speciale, mentre quanto agli

[12]) Friedberg, Das gelt. Verf.-R. 171. 175. 177. Quanto al diritto di riserva che a tal proposito spetta al sovrano ved. ibid. 142.

[13]) Ved. § 151.

[14]) L'Hinschius non ha pure sufficientemente distinte fra di loro queste categorie; tanto più che egli considera anche la seconda di esse quale una emanazione del potere legislativo.

improprî basta che essi siano comunicati al privilegiato. I primi non abbisognano di accettazione e debbono per forza venir posti in uso perchè la legge vuol essere osservata, mentre ai secondi può il favorito rinunciare e non è tenuto a farne uso se non per quel tanto, per cui egli è obbligato di obbedire al potere esecutivo. I primi non possono andar perduti col non uso, poichè perdersi può solo la facoltà soggettiva che da essi scaturisce; i secondi per contro, come quelli che consistono unicamente in facoltà soggettive, sono sottoposti alle stesse cause di decadenza, che gli altri diritti soggettivi. I primi possono essere aboliti dal legislatore con una nuova legge, i secondi con qualsivoglia atto di amministrazione, per quanto a questa spetti, di revocare delle facoltà acquisite. I privilegî proprî possono venir concessi dagli organi legislativi entro la cerchia della loro potestà legislativa, gli improprî dagli organi esecutivi proporzionatamente all'estensione della loro potestà esecutiva (*iurisdictio*).

A. Onde tanto nella chiesa cattolica come nella evangelica la competenza relativa alla concessione dei privilegî proprî è regolata dai principî, che noi abbiamo sopra esposti trattando della potestà legislativa; quella relativa ai privilegî improprî dalle regole in uso per le dispense.

B. Per rispetto alla vita giuridica civile i privilegî ecclesiastici proprî vengono dalla legislazione laica considerati essenzialmente come leggi ecclesiastiche, e perciò sottoposti pure al *placet* secondo le massime sovraesposte. L'efficacia civile dei privilegî ecclesiastici improprî dipende invece unicamente dal beneplacito del sovrano, come investito della potestà di conceder privilegî spettante allo stato [15]).

§ 99. — III. L'autonomia.

[Monogr. in Tract. univ. iur., II, 345. 391 sgg. Behr, (praes. Gregel), De re statutaria capitulor. Germ., Herdip. 1796. Schulte, Dir. eccl., 1, § 29 sgg. Hinschius, Dir. eccl., 2, 131 sgg. Scherer, D. eccl., 1, 151].

Per autonomia noi intendiamo la facoltà spettante, in forza del diritto oggettivo, a determinati centri, gruppi, circoscrizioni ecclesiastiche, di darsi delle norme giuridiche (statuti).

[15]) Ved. Leg. sass. $^{23}/_{8}$ 1876, 28.

I. Che un tale diritto posseggano i capitoli, fu dimostrato sopra al § 66. Lo stesso vale per le associazioni religiose quali gli ordini, le congregazioni, le confraternite, i collegi, gli arcidiaconati e i decanati. Le disposizioni di diritto vengono stabilite per opera della *pars maior,* la quale viene considerata parimente come la *sanior*, pur restando però alla *pars minor* la facoltà di combattere la presa deliberazione. Il diritto autonomo deve essere confermato dal papa, unicamente quando esso tenda ad abrogare un disposto imperativo del *ius commune;* il che però non altera il suo speciale carattere. Il diritto statutario non viene abolito senz'altro da un posteriore *ius commune;* ma è necessario che questo vi abroghi con una disposizione espressa. Non si richiede mai l'approvazione del papa quando egli abbia già confermati gli statuti, o quando la nuova massima di diritto che si vuol emanare non esorbita dalla competenza della corporazione e non è contraria al *ius commune.*

II. Nella chiesa evangelica i corpi aventi un'amministrazione autonoma possono fare degli statuti, i quali però non debbono essere contrari ai principî fondamentali della costituzione della chiesa. Tale facoltà spetta:

1. Alle comunità [1]), ai cui statuti locali però occorre o il riconoscimento dei corpi superiori aventi amministrazione autonoma, l'approvazione del governo della chiesa e il riconoscimento per parte dello stato, oppure semplicemente l'approvazione dei collegi ecclesiastici aumentati o non da membri sinodali, oppure ancora l'approvazione provvisoria del governo ecclesiastico e la definitiva del sinodo territoriale;

2. Secondo alcuni ordinamenti [2]), alle comunità di un distretto, che l'esercitano per mezzo dell'organo sinodale del distretto stesso, le cui deliberazioni però han bisogno ora del riconoscimento, ora dell'approvazione, ora dell'esame dei sinodi superiori e della conferma del governo ecclesiastico;

3. Alle comunità delle provincie renane e westfaliche, per quanto a loro spetti di svolgere ulteriormente l'ordinamento ecclesiastico renano westfalico.

§ 99. [1]) Ved. Friedberg, Die geltende Verf.-Ges., 30. 58. 61. 74. 176. 245. 483. 679. 693. 742. 814; 1, 58. 128.
[2]) Id. 32. 61. 179. 249. 1, 67. 520.

CAPITOLO SECONDO

La Giurisdizione ecclesiastica.

I. — La Giurisdizione civile.

PARTE PRIMA

Nella Chiesa cattolica.

§ 100. — 1. La Competenza.

[Hebenstreit, Hist. iurisdict. eccles. ex legib. utr. codicis illustr., Diss. 1-3, Lips. 1773 sqq., 4. Schilling, De origine iurisdict. eccles. in caus. civilib., Lips. 1825. 4. Iungk, De originib. et progr. episcop. iudicii in causs. civilib. laicor. usque ad Iustinian., Berol. 1832. Turk, De iurisdict. civ. per medium aevum cum ecclesiast. coniunctae orig. et progr., Monast. 1833. Dove, De iurisd. eccles. ap. German. Gallosque progres., Berol. 1855. Friedberg, De fin. reg. iud., 113. 140. Lo stesso, Die Grenzen zw. Staat u. Kirche (ved. registro). Molitor, Ueb. kan. Gerichtsverfahren gegen Cleriker, Mainz 1856. Sohm, Z. 9, 193 sgg. Löning, Gesch. d. KR., 1. 2. Fournier, Les officialités au moyen âge, Paris 1880. Beauchet in Nouv. Revue hist. de droit franc., Paris 1883, 387. 503 sgg. Sdralek, Hinkmars v. Rheims kan. Gutachten über die Ehescheid. d. h. Lothar II, Frieb. 1881. Nissl, Der Gerichtst. d. Clerus im frank. Reich, Innsbr. 1886. Salvioli, Le giurisdizioni speciali nella stor. del d. it. Vol. I, part. 2ª: La Giurisd. della Chiesa prima del 1000, Modena 1884; Vol. II: St. delle immun., delle signor. e giustizie delle chiese in Ital., ibid. 1888].

I. Era conforme al complesso delle condizioni ecclesiastiche e politiche del tempo, che i primi Cristiani venissero esortati [1]) ad evitare i litigi, o a sottoporli almeno alla decisione della comunità, cioè ai presbiteri ed in seguito allo svolgimento dell'episcopato al loro collegio diretto dal vescovo. Tali compromessi sottostavano alle prescrizioni del diritto civile, cioè potevano unicamente, nel caso che essi fossero stati fatti *per stipulationem,* essere mandati ad esecuzione mediante una *actio ex stipulatu* da proporsi innanzi al giudice. Ma dopo il riconoscimento della chiesa cristiana, Costantino assegnò ai vescovi una vera giurisdizione [2]), onde qualunque delle parti

§ 100. [1]) I. Corinth. 6, 1.

[2]) *Iudex pro sua solicitudine observare debebit, ut si ad episcopale iudicium provocetur, silentium accommodetur. Et si quis ad legem Christianam negotium transferre voluerit et illud*

in qualsivoglia stadio di un processo civile poteva provocare l'altra innanzi al vescovo, la cui sentenza, che non era più rescindibile in forza di nessun rimedio giuridico, e che non era punto necessario si uniformasse al diritto civile, ma bensì alle dottrine della morale cristiana, doveva in seguito certamente essere posta in esecuzione dal tribunale ordinario, poichè ai vescovi non venne punto assegnato un *imperium*. Tale potere giurisdizionale, che corrispondeva nelle linee generali a quello concesso per grazia imperiale al patriarca giudeo [3]), venne abolito contemporaneamente a questo (398) [4]). Con ciò la giurisdizione *de iure publico* venne riservata esclusivamente alla decisione del tribunale ordinario, ed ai vescovi fu rilasciata la cognizione delle *causae civiles* solo in quanto entrambe le parti si rimettessero di comune accordo al tribunale vescovile. Il vescovo poteva ora rifiutare di pronunziarsi, ma dato che l'avesse fatto, doveva il suo pronunciato avere l'autorità di un vero giudizio, come se fosse stato emanato dal *praefectus praetorio*, ed in conseguenza essere inappellabile, pur restando impugnabile coi

iudicium observare, audiatur, etiamsi negotium apud iudicem sit inchoatum, et pro sanctis habeatur quicquid ab his fuerit iudicatum, ita tamen, ne usurpetur in eo, ut unus ex litigantibus pergat ad supradictum auditorium et arbitrium suum enunciet. Iudex enim praesentis causae integre habere debet arbitrium, ut omnibus accepto latis pronunciet. Dat. IX. Kal. Iul. Constant., Licin. Aug. et Crispo Caes. Coss. 321. (constit. Sirmond. XVII) ed. Haenel, Bonnae 1844, p. 475, ved. Grashof, Arch. 38, 3, e c. 35, C. 11, qu. 1, (constit. Sirmond. I) dell'anno 333. Il migliore testo in Schulte, Constit. Constantini ad Ablavium, Bonn 1888, 3. Quale sia il rapporto fra queste due costituzioni è controverso. Noi accogliamo ora invece che l'opin. del Löning quella del Matthias, Festschr. z. Doktorjub. v. Windscheid (Rostock 1888) 132.

[3]) A vero dire questa si restringeva ai correligionarî ebrei, mentre quella dei vescovi si riferiva a tutti i sudditi dell'impero. Matthias 141.

[4]) Cod. Iust., c 7, *de episcop. audient.*, 1, 4: *Si qui ex consensu apud sacrae legis antistitem litigare voluerint, non vetabuntur, sed experientur illius (in civili duntaxat negotio) arbitri more residentis sponte iudicium. Quod his obesse non poterit nec debebit, quos ad praedicti cognitoris examen conventos potius abfuisse quam sponte venisse constiterit. Dat. VI. Kal. Aug. Mediol. (?) Honor. Aug. IV. et Eutychiano Coss. (398).* Ved. inoltre l. 1, C. Th. (16, 11). — Confermato in Novella Valentiniani III. tit. 34 (ed. Haenel l. c. p. 245): *De episcopali iudicio diversorum saepe causatio est. Ne ulterius querela procedat, necesse est praesenti lege sanciri. Itaque quum inter clericos iurgium vertitur, et ipsis litigatoribus convenit, habeat episcopus licentiam iudicandi, praeeunte tamen vinculo compromissi. Quod et laicis, si consentiant, auctoritas nostra permittit. Aliter eos iudices esse non patimur, nisi voluntas iurgantium interposita ... condicione praecedat, quoniam constat episcopos et presbyteros forum legibus non habere, nec de aliis causis ..... praeter religionem posse cognoscere. Si ambo eiusdem officii litigatores nolint, vel alteruter, agant publicis legibus et iure communi: sin vere petitor laicus, seu in civili seu in criminali causa, cuiuslibet loci clericum, adversarium suum, si id magis eligat, per auctoritatem in publico iudicio respondere compellat.*

rimedi giuridici straordinari. I vescovi però cercarono almeno di conservare la giurisdizione sui chierici col proibire loro di litigare innanzi al foro civile. Per altro questa disposizione non ebbe nessuna forza obbligatoria quanto al diritto laico, fino a che Giustiniano [5]) non assegnò le azioni degli ecclesiastici fra di loro e quelle dei laici contro gli ecclesiastici al foro ecclesiastico, il quale però non ricevette ancora neppure con ciò un *imperium*. Inoltre poi ai vescovi spettava il decidere *de religione* [6]), cioè delle questioni amministrative di natura specialmente ecclesiastica.

II. Nell'impero franco le controversie, le quali dovevano decidersi in base al diritto laico, erano di competenza del giudice secolare; tali la materia del matrimonio [7]) e delle decime, e i processi sulla proprietà delle chiese ecc. Per contro le questioni puramente ecclesiastiche sottostavano alla giurisdizione del vescovo e del sinodo. A ciò però si applicò il gius ecclesiastico che non aveva valore per lo stato. Per le liti dei chierici fra di loro valeva il diritto romano antigiustinianeo, ed il vescovo decideva unicamente, nel caso che i suoi subordinati adissero il suo tribunale, in obbedienza alle prescrizioni dei concilii [8]); i quali giungevano inoltre fino a pretendere che i laici nel tribunale secolare non potessero assolutamente agire contro il vescovo, e contro i chierici solo col permesso di quest'ultimo [9]), e a minacciare con pene ecclesiastiche il giudice laico che accogliesse una azione contrariamente alla proibizione della chiesa [10]). Ma queste pretese della chiesa non vennero

[5]) Novell. Iustin. 123, c. 21: *Si quis contra clericum quendam, aut monachum, aut diaconissam, aut ascetriam quandam actionem habeat, prius s. episcopum cui quilibet eorum subiectus est, edoceat, hic autem causam inter illos diiudicet. Ac si quidem utraque pars iudicatis acquiescat, iubemus ut haec per iudicem illius loci plenae exsecutioni tradantur. Si quis autem ex litigantibus intra X. dies sententiae contradicat tum loci magistratus causam cognoscat.*

[6]) L. 23, Cod. Th. (16, 2) Valentiniano e Graziano 376; l. 1, ib. (16, 11) Arcad. e Onor. 399.

[7]) Lo Schrörs (Hinkmar von Rheims 499) sostiene contro il Sohm che nel sec. IX le questioni intorno ai divorzî fossero di competenza del tribunale ecclesiastico.

[8]) c. 8, C. Matiscon. I (581) (ediz. Bruns 2, 243): *Ut nullus clericus ad iudicem saecularem quemcumque alium fratrem de clericis accusare aut ad causam dicendam trahere quocumque modo praesumat sed omne negotium clericorum aut in episcopi sui aut in presbytorum vel archidiaconi praesentia finiatur: quod si quicumque clericus hoc implere distulerit, si iunior fuerit, uno minus de quadraginta ictus accipiat, sin certe honoratior, triginta dierum conclusione mulctetur.*

[9]) c. 32, C. Aurel. III (538) (ibid. 2, 201): *Clericus cuiuslibet gradus sine pontificis sui permissu nullum ad saeculare iudicium praesumat attrahere, neque laico inconsulto sacerdote clericum in saeculare iudicium liceat exhibere.*

[10]) c. 20, C. Aurel. IV (541) (ibid. 2,

riconosciute da parte dello stato, ed essa soltanto nel 614 [11]) ottenne almeno che, mentre le azioni *de possessione* [12]) e *de libertate* [13]) rimanevano al tribunale secolare, le azioni per debito [14]) contro i chierici dovessero decidersi invece che presso il tribunale popolare, presso quello del vescovo, salva però sempre la competenza del tribunale del re [15]). Questa condizione di cose non ebbe più ad essere in seguito modificata dalla legislazione carolingica, se non in quanto ai monaci venne proibito di adire per qualunque scopo il tribunale secolare [16]), e ai chierici interdetto di mescolarsi personalmente ai commercî mondani [17]), onde essi dovettero farsi rappresentare nei tribunali laici da un avvocato [18]); in quanto lo stato impose da parte sua che conforme ai desiderî della chiesa le liti dei chierici fra di loro avessero ad esser precedute da un tentativo di conciliazione [19]), e che nelle questioni possessorie fra chierici e laici il vescovo dovesse prender posto accanto al conte nel tribunale [20]); e finalmente in quanto si stabilì che, quando in una lite di competenza del vescovo la parte clericale dovesse a lui disubbidire, la controversia non avesse ad essere deferita subito al re, ma prima al tribunale del metropolitano [21]).

III. Una reazione contro questo stato di cose cominciò già con Benedetto Levita [22]) e Pseudoisidoro, ma non diede risultati che a

205): *Ut nullus saecularium personarum praetermisso pontifice seu praeposito ecclesiae quemquam clericorum pro sua potestate constringere, discutere audeat vel damnare.*

[11]) Ed. Chlot. II, c. 4 (ed. Boret. 1, 21): *Ut nullum iudicum de qualibet ordine clericus de civilibus causis, praeter criminale negocia, per se distinguere aut damnare praesumat, nisi convincitur manifestus, excepto presbytero aut diacono. Qui convicti fuerint de crimine capitali, iuxta canones distringantur et cum pontificibus examinentur.*

[12]) Cioè la controversia intorno a chi spetti il dominio economico (godimento in senso soggettivo gewere) sopra di un complesso di beni (fondo, res et mancipia, possessio in senso oggettivo) in base al titolo di possesso relativamente migliore. Ved. Nissl, 145.

[13]) Cioè in tutte le questioni di stato. Ved. Nissl 177.

[14]) Cioè trattandosi di reati, che si debbono scontare non col sangue ma mediante il pagamento della composizione. Così pure per tutto quanto si riferisce alle cose mobiliari ed ai contratti. Ved. Nissl 182. [15]) Nissl 214.

[16]) Stat. Rhisp. 799, 25 (ed. Boret. 1, 228). Caroli, Admon. gen. 789, 73 (ibid. 1, 60).

[17]) Adm. gen. 789, 23 (ib. 1, 55).

[18]) Nissl, 174.

[19]) Per l'Italia: Capit. Mantuan. II. 1 (l. c. 196; non del gennaio 787 secondo Boretius, ma del genn. 813 secondo Patetta, in Atti della R. Accad. delle Sc. di Torino, XXV, 1890). Per il regno franco propriamente detto: Admon. gen. 789, 28 (ib. 1, 56). Capit. leg. add. 818 (819); 10 (ib. 1, 283).

[20]) Syn. Francof. 794, 30 (ib. 1, 77).

[21]) Id. c. 6, (ib. 1, 74).

[22]) Ved. c. 37, C. 11, qu. 1 (Bened. Levita). Floro da Lione, Comm. alla Costit. di Sirmond. (Maassen, Ein Commentar des Florus v. Lyon, Wien 1879, 26): *Christianissimus iste imperator in*

poco a poco e non giunse a compimento se non nel XII secolo essenzialmente mercè l'opera di Alessandro III.

1. Anzitutto venne negata alla legislazione laica la facoltà di dare leggi su materie, che la chiesa dichiarava di sua appartenenza. Da ciò conseguiva necessariamente che in conformità dei principî già prima riconosciuti si ritogliesse al tribunale laico la competenza per le liti relative a tali materie e che la si assegnasse al tribunale ecclesiastico. Ma quanto più nel periodo della decadenza carolingia la legislazione dello stato si andò affievolendo, tanto più si ingagliardì quella della chiesa, e tanto più per conseguenza si estese la sua competenza giudiziaria, la quale allorchè il diritto materiale si fissò nella collezione di decretali di Gregorio IX, vi trovò il suo naturale ordinamento. Secondo questo sono sottoposte alla giurisdizione ecclesiastica:

a) le *causae mere spirituales* (materie matrimoniali);

b) le *causae ecclesiasticae spiritualibus annexae* (sponsali, azioni dotali, questioni di stato, legittimazione, patronato, erezione di benefizî, decime, testamenti, contratti convalidati da giuramento);

c) le *causae miserabilium personarum* (poveri, vedove, orfani, crociati) [23]);

d) i processi, per cui il giudice secolare neghi i rimedî giuridici;

e) i processi, in cui vi sia un peccato d'una delle parti [24]).

2. La competenza dei tribunali laici per le liti dei chierici venne negata sotto minaccia di pena, come già anteriormente; ora però la chiesa era forte abbastanza, per mandare ad esecuzione queste pene e per imporre le sue norme al giudice secolare, onde i superiori ecclesiastici non furono più costretti come prima a venir meno in qualche caso alle loro prescrizioni di diritto ed a permettere ai chierici, perchè potessero ottener giustizia, di adire i tribunali laici, ma per contro il foro ecclesiastico venne istituito quale un privilegio, a cui non si poteva rinunciare [25]). Anche questa evoluzione però non ebbe il suo compimento che nella collezione di de-

publico litigantes, etiam si iudicialis iam sententia proferatur, si una pars ad episcopum proclamaverit continuo etiam nolente alia saeculares ad ecclesiasticum iudicium dirigit. Noster vero praetorialis episcopus ecclesiasticos ad saeculare examen ire compellit. Apparet quantum status ecclesiae dilapsus sit, quanto venerabilius sentit de honore ecclesiae imperator nuper ex pagano conversus quam episcopus ab infantia ecclesiae lacte nutritus.

[23]) Ved. Berger, Reg. d'Innoc. IV. 2, CXXIX.

[24]) c. 13 X (2, 1).

[25]) c. 2, ib.

cretali di Gregorio IX. Secondo cui il tribunale ecclesiastico era competente per ragione di persona:

a) per le liti dei chierici fra di loro;

b) dei laici contro i chierici;

c) per diritto particolare, dei chierici contro i laici[26]);

d) contro i laici che si trovassero al servizio di ecclesiastici.

IV. Non occorre che si dica, che queste teorie giuridiche non poterono aver efficacia nella pratica, se non in quanto corrispondessero alle convinzioni dello stato in fatto di diritto e fossero penetrate nella coscienza giuridica popolare. Così, per esempio, il matrimonio fu dappertutto considerato, quale materia ecclesiastica, come soggetto alle norme del diritto ecclesiastico e quindi come appartenente alla competenza del tribunale ecclesiastico; mentre le materie designate dalla chiesa come *spiritualibus annexae* non vennero dappertutto ritenute parimente come tali, e così mentre in Germania le questioni di patronato come *spiritualibus annexae* stavano sotto il tribunale ecclesiastico, in Inghilterra esse come *saeculares* spettavano al laico. Non altrimenti avveniva quanto al foro ecclesiastico dei chierici. Mentre quanto alle azioni personali mosse contro di loro è secondo la legge dell'impero tedesco riconosciuta la competenza del foro ecclesiastico, quanto alle reali invece si fa molto spesso luogo a quella del laico. Non venne per contro ammessa la pretesa degli ecclesiastici di potere anche quando essi erano attori trarre innanzi al tribunale ecclesiastico il laico convenuto, e molto sovente fu negato pure il privilegio del foro spirituale ai laici che si trovavano ai servizî di ecclesiastici. Del resto non si deve disconoscere il fatto, che, a parte gli inconvenienti che nei tribunali ecclesiastici si facevano sentire, tuttavia la regolarità dei processi, la sicurezza del diritto materiale che vi si applicava, e finalmente anche la prontezza dell'esecuzione li facevano eccellere sui

[26]) Statut. Syn. Herdip. 1407 (Himmelstein, Syn. Herdip. 218): *Item causae rusticorum vel servorum Ecclesiae, item causae publice poenitentium, item causae pupillorum, viduarum, et miserabilium personarum; item causae peregrinorum; item quando Iudex saecularis iustitiam reddere negligit; item in crimine sacrilegii, usurarum, haeresis, simoniae, Excommunicationis, adulterii, matrimonii, dotis, super decimis, item causa Nativitatis, Beneficialis, Iuris Patronatus, rapinae; item ratione pacti et voti fracti; item ratione iuramenti, vel fidei dationis; item quando pars aliqua fuerit ecclesiastica sive reus fuerit, sive actor, etiam super re prophana, causa debet etiam a Iudice Ecclesiastico terminari.*

tribunali laici dell'età di mezzo; il che era riconosciuto anche dal popolo, ond'egli volentieri si sottometteva alla giurisdizione ecclesiastica. Per contro l'opposizione della potestà laica si fondava non tanto sulla considerazione essenziale, di sottrarre le facoltà dello stato alle usurpazioni della chiesa, quanto in gran parte sul movente egoistico di impedire che il giudice secolare venisse privato dei proventi giudiziarii, in compenso dei quali a vero dire esso non offriva gli stessi vantaggi, che il giudice ecclesiastico. Perciò queste limitazioni poste dallo stato ai tribunali ecclesiastici non diedero maggiori frutti di quelle poste alla giustizia privata. Entrambi gli istituti erano nell'interesse della giustizia ugualmente necessarî. Soltanto dopo la fine del sec. XV, allorchè anche gli stati presero ad istituire tribunali ordinarî ed a curare la sicura e pronta esecuzione dei loro pronunciati, venne a poco a poco meno ogni ragione di esistere così ai tribunali ecclesiastici come ai tribunali westfalici; onde essi col decorrere del tempo, pur mantenendo fermo il loro punto di vista giuridico [27]), vennero sempre più deperendo di mano in mano che cresceva il concetto dei doveri e della funzione dello stato. Cosicchè nel sec. XIX la chiesa potè trarre in salvo solo dei residui delle sue antiche attribuzioni, e in certi paesi specialmente la giurisdizione matrimoniale. Ma anche questa le fu tolta in Austria [28]), e nell'Impero germanico dalla legge del $^{6}/_{2}$ 1875 [29]), e siccome la legge organica del trib. imp. abolisce ogni giurisdizione spirituale [30]), così appare inutile di esporre il diritto precedente del resto molto

[27]) Ved. § 19, 30.

[28]) Ved. § 19. Intorno all'Ungheria ved. Fuchs, D. s. g. Siebenb. Ehen, Wien 1889, 29 sgg.

[29]) Leg. imp. $^{6}/_{2}$ 1875, § 76.

[30]) § 15. Così anche in Svizzera (Cost. 58), Francia, Austria, Belgio, ed in tutti i territorî delle missioni. — Quanto all'Italia ved. Pertile, St. del d. it., Pad. 1873 sgg., § 96; Salvioli, St. del d. it., Tor. 1890, 256; De Medici, Cenno sul privil. del foro eccles., Novara 1848, sopra p. 90 sgg. 122; e registro in fondo al volume. Piemonte: Legge Siccardi $^{9}/_{4}$ 1850. (Cod. eccl., II, 818). Art. 1: Le cause civili tra ecclesiastici e laici od anche tra soli ecclesiastici, spettano alla giurisdizione civile, sia per le azioni personali o miste di qualunque sorta. Art. 2: Tutte le cause concernenti il diritto di nomina attiva e passiva ai Benefizî ecclesiastici, od i beni di essi o di qualunque altro Stabilimento ecclesiastico, sia che riguardino al possessorio, ovvero al petitorio sono sottoposte alla giurisdizione civile. Art. 3: Gli ecclesiastici sono soggetti, come gli altri cittadini, a tutte le leggi penali dello Stato. — Pubblicata nel resto d'Italia: Modena e Parma, d. $^{8}/_{9}$, $^{17}/_{10}$ 1859 (Cod. eccl., II, 819 sg.); Romagna, d. $^{20}/_{11}$ 1859 (ib., 822); Umbria, d. $^{25}/_{9}$, Marche, d. $^{27}/_{9}$ 1860 (ib., 839 sg.). In Toscana non era stato più il foro ecclesiastico ripristinato dal secolo scorso in poi (ved. sopra p. 96). Nel Lombardo-Veneto la giurisdiz. eccl. in materia matrim., sancita dal Concord. austriaco del 1855 e dalle patenti $^{5}/_{11}$ 1855, $^{8}/_{10}$ 1856, cessò in forza della leg. $^{27}/_{10}$ 1860 (ib., 845), e del R. D. $^{28}/_{7}$ 1866 (ib.,

vario [31]). Onde la chiesa dal $^{1}/_{10}$ 1879 non possiede più in tutta la Germania se non una giurisdizione pel *forum internum*, cioè senza niuna forza obbligatoria pel diritto civile.

§ 101. — 2. L'Ordinamento dei tribunali.

[München, Die kan. Gerichtsverfass., Köln u. Neuss 1865].

I. L'antica giurisdizione ordinaria degli arcidiaconi fu abolita dal concilio di Trento.

II. Il papa come *iudex ordinarius* di tutti aveva nel medioevo queste facoltà:

a) Che ogni lite potesse già in prima istanza essere portata innanzi a lui. Ciò venne rifiutato dal concilio di Trento [1]);

849). Nel Regno delle Due Sicilie ogni privilegio è abolito coi decr. $^{18}/_{10}$ 1860, (ib., 842), $^{17}/_{2}$ 1861 (ib., 846). In Roma e nelle Prov. romane è tolta ogni giurisdiz. speciale col R. D. $^{28}/_{10}$ 1870, (ib., 850; però nella Prov. di Velletri già con d. $^{8}/_{10}$ 1870, ib., IV, 23).

[31]) Ved. Richter-Dove, Dir. eccl. § 208, 16.

§ 101. [1]) C. Trident. Sess. XXIV. de ref. c. 20: *Causae omnes ad forum ecclesiasticum quomodolibet pertinentes, etiam si beneficiales sint, in prima instantia coram ordinariis locorum duntaxat cognoscantur, atque omnino saltem infra biennium a die motae litis terminentur; alioquin post id spatium liberum sit partibus vel alteri illarum, iudices superiores, alias tamen competentes, adire, qui causam in eo statu, quo fuerit, assumant et quam primum terminari curent; nec antea aliis committantur, nec avocentur, neque appellationes ab eisdem interpositae per superiores quoscunque recipiantur, eorumve commissio aut inhibitio fiat, nisi a definitiva vel a definitivae vim habente, et cuius gravamen per appellationem a definitiva reparari nequeat. Ab his excipiantur causae, quae iuxta canonicas sanctiones apud sedem apostolicam sunt tractandae, vel quas ex urgenti rationabilique causa iudicaverit summus Romanus Pontifex per speciale rescriptum signaturae sanctitatis suae manu propria subscribendum committere aut avocare. Ad haec causae matrimoniales et criminales non decani, archidiaconi aut aliorum inferiorum iudicio, etiam visitando, sed episcopi tantum examini et iurisdictioni relinquantur (etiam si in praesenti inter episcopum et decanum seu archidiaconum, aut alios inferiores super causarum istarum cognitione lis aliqua in quacunque instantia pendeat), coram quo, si pars vere paupertatem probaverit, non cogatur extra provinciam, nec in secunda, nec in tertia instantia in eadem causa matrimoniali litigare, nisi pars altera et alimenta et expensas litis velit subministrare. Legati quoque, etiam de latere, nuncii, gubernatores ecclesiastici, aut alii, quarumcunque facultatum vigore, non solum episcopos in praedictis causis impedire, aut aliquo modo eorum iurisdictionem iis praeripere aut turbare non praesumant; sed nec etiam contra clericos aliasve personas ecclesiasticas, nisi episcopo prius requisito eoque negligente, procedant. Alias eorum processus ordinationesve nullius momenti sint, atque ad damni satisfactionem partibus illati teneantur. Praeterea, si quis in casibus a iure permissis appellaverit, aut de aliquo gravamine conquestus fuerit, seu alias ob lapsum biennii, de quo supra, ad alium iudicem recurrerit, teneatur acta omnia coram episcopo gesta ad iudicem appellationis expensis suis transferre,*

b) Che si potesse, rompendo l'ordine naturale delle istanze, appellare a Roma contro qualunque sentenza definitiva o interlocutoria anche quando si trattasse di cose di competenza dei tribunali laici [2]). Contro di ciò non solo i principi emanarono dal sec. XV in poi [3]) decreti ed ottennero per sè e pei loro paesi dei privilegi papali (*privilegia de non evocando*), ma anche i concilii riformatori del sec. XV reagirono con divieti, che vennero confermati da quello di Trento;

c) Che i nunzi stabili potessero concorrere coi metropolitani nella giurisdizione di seconda istanza.

III. 1. Presso ogni curia vescovile trovasi oggidì un tribunale collegiale di prima istanza (Offizialato, Concistorio) [4]).

2. La seconda istanza spetta al tribunale corrispondente dei metropolitani [5]), e per le diocesi arcivescovili od esenti a un tribunale d'appello istituito dall'*Ordinarius* oppure a un tribunale di vescovi, a cui il papa delegò la facoltà di giudicare in seconda istanza.

3. La terza istanza spetta al papa. Ma già il concilio di Basilea [6]) stabilì che la decisione non dovesse aver luogo a Roma ma per mezzo di giudici locali delegati dal pontefice. A tale scopo debbono secondo il concilio di Trento [7]) i sinodi diocesani o pro-

eodem tamen episcopo prius admonito, ut, si quid ei pro causae instructione videbitur, possit iudici appellationis significare. Quod si appellatus compareat cogatur tunc is quoque actorum, quae translata sunt, expensas pro portione sua, si illis uti voluerit, subire; nisi aliter ex loci consuetudine servetur, ut scilicet ad appellantem integrum hoc onus pertineat. Porro ipsam actorum copiam teneatur notarius congrua mercede accepta appellanti quanto citius et ad minus intra mensem exhibere. Qui notarius si in differenda exhibitione fraudem fecerit, ab officii administratione arbitrio ordinarii suspendatur, et ad dupli poenam quanti ea lis fuerit, inter appellantem et pauperes loci distribuendam compellatur. Iudex vero, si et ipse impedimenti huius conscius particepsve fuerit, aliterve obstiterit, ne appellanti integre acta intra tempus traderentur, ad eandem dupli poenam, prout supra, teneatur; non obstantibus, quoad omnia suprascripta privilegiis, indultis, concordiis, quae suos tantum teneant auctores, et aliis quibuscunque consuetudinibus.

[2]) Ved. c. 2 X (2, 28) e c. 13, ib. Contro già la Bolla d'oro c. 11, § 4, ved. Olensclager, Erl. d. gold. B., Frankf. 1766, 240. — Stefanucci, De app. ad Sedem apostolicam, Rom. 1768.

[3]) Sentenza del Trib. camerale del 1512 (presso Seiler, Kamerger. Bei vnnd. end urtheil, Frank. 1572, Vol. 1, sub. dat. XX Febr. 1512). — Ved. Tractat. de appellat. et evocationib. ad cur. Roman. in (Horix) Concord. nat. Germ. Francof. 1772, 2, 171. — Italia: v. sopra, p. 91. 94. 114 sgg.

[4]) In Sassonia i membri del trib. del vicariato dovevano essere confermati dal re, avere le qualità richieste per l'ufficio di giudice e prestare il giuramento costituzionale.

[5]) Ved. per l'Inghilterra le disposiz. della Congreg. de Prop. fide del $^{28}/_{6}$ 1884, Arch. 52, 457.

[6]) Sess. 31. Sanct. pragm. tit. 20 (Koch p. 162).

[7]) C. Trident., Sess. XXV. de ref.

vinciali fare delle proposte al papa (*iudices synodales*). Caduto l'istituto dei sinodi, ai vescovi muniti del consilio dei loro capitoli spettò di fare tale designazione (onde giudici prosinodali) [8]), ed oggidì il papa usa (senza che del resto egli abbia per nulla rinunciato alla sua competenza medioevale) in Germania ed in Austria delegare la sua giurisdizione di terza istanza di dieci in dieci anni ai vescovi, che la subdelegano quindi ai loro tribunali vescovili ordinarî.

PARTE SECONDA

§ 102. — **Nella Chiesa evangelica.**

La Riforma dovette per principio respingere qualsiasi giurisdizione [1]), ma già nel sec. XVI venne sollecitata, e concessa dallo stato;

c. 10: *Quoniam ob malitiosam petentium suggestionem, et quandoque ob locorum longinquitatem, personarum notitia, quibus causae mandantur usque adeo haberi non potest, hincque interdum iudicibus non undequaque idoneis causae in partibus delegantur, statuit sancta synodus, in singulis conciliis provincialibus aut dioecesanis aliquot personas, quae qualitates habeant iuxta constitutionem Bonifacii VIII., quae incipit: Statutum* (c. 11, in VI^to 1, 3), *et alioquin ad id aptas designari, ut praeter ordinarios locorum iis etiam posthac causae ecclesiasticae ac spirituales et ad forum ecclesiasticum pertinentes in partibus delegandae committantur. Et si aliquem interim ex designatis mori contigerit, substituat ordinarius loci cum consilio capituli alium in eius locum usque ad futuram provincialem aut dioecesanam synodum, ita ut habeat quaeque dioecesis quatuor saltem aut etiam plures probatas personas ac ut supra qualificatas, quibus huiusmodi causae a quolibet legato vel nuncio, atque etiam a sede apostolica committantur. Alioquin post designationem factam, quam statim episcopi ad summum Romanum Pontificem transmittant, delegationes quaecunque aliorum iudicum aliis, quam his factae surreptitiae censeantur. Admonet dehinc sancta synodus tam ordinarios quam alios quoscunque iudices, ut terminandis causis quanta fieri poterit brevitate studeant, ac litigatorum artibus seu in litis contestatione seu alia parte iudicii differenda modis omnibus, aut termini praefixione, aut competenti alia ratione occurrant.*

[8]) Bened. XIV Const. Quamvis paternae 1741 (opp. Prati 1846, 15, 94). Formulario per la nomina dei giudici prosinodali: *Beatissime Pater! Cum desint Moderno Episcopo..... ensi Iudices Synodales, nec valeat modo Synodum convocare suppliciter facultatem a Sanctitate Vestra implorat, deputandi Duodecim Iudices Pro-Synodales, quibus uti possit ac si in Synodo Dioecesana fuissent electi; Et Deus etc. . . . . Die . . . . mensis . . . 18 . . Sanctissimus Dominus Noster, audita relatione infrascripti Sub-Secretarii Sacrae Congregationis Concilii, attentisque narratis supradictis Episcopi Oratoriis precibus benigne annuit iuxta petita ad Triennium tantum cum consilio Capituli, servata tamen in omnibus forma Sacri Concilii Tridentini Sess. 25 Cap. 10 de Reform. et Constitutionibus Sacr. Mem. Benedicti XIV quamvis Paternae.....*

N. Card. N. . . . Praef.
N. N. Sub.-Secretarius.

§ 102. [1]) Artic. Schmalc. tract. de pot. et prim. papae (Müller, Symb. B. 343):

per riguardi pratici l'istituzione di una giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale [2]). A questa si riannodò dopo che furono fondati i concistorii, una giurisdizione civile [3]), la cui competenza regolata a seconda del diritto can. abbracciava tutti i processi intorno al patrimonio ecclesiastico, al diritto di patronato, ai rapporti parrocchiali, ai beni ed alle persone degli ecclesiastici. Col predominio del sistema territoriale dovettero i concistorii cedere l'una dopo l'altra le varie parti della loro competenza ai tribunali laici, ed anche la giurisdizione matrimoniale, mantenutasi in vigore in alcuni paesi fino a questi ultimi tempi, venne abolita dal diritto imperiale [4]).

Reliqua est iurisdictio in iis causis, quae iure canonico ad forum, ut vocant, ecclesiasticum pertinent, ac praecipue in causis matrimonialibus. Haec quoque habent episcopi humano iure, et quidem non admodum veteri, sicut ex Codice et novellis Iustiniani apparet, iudicia matrimoniorum tunc fuisse apud magistratus. Et iure divino coguntur magistratus mundani haec iudicia exercere, si episcopi sint negligentes. Idem concedunt et canones. Quare etiam propter hanc iurisdictionem non necesse est obedire episcopis. . . . Tanta. . . . varietas et magnitudo est controversiarum matrimonialium, ut his opus sit peculiari foro, ad quod constituendum opus est ecclesiae facultatibus.

[2]) Ordin. eccl. del Mecklenb. 1532. (Richter, Ord. eccl. 2, 119).

[3]) Elett. di Sass. Resolut. gravamin. $^{21}/_{6}$ 1661. (Schreyer, Cod. 88) § 4. Nelle chiese costituite secondo il sistema presbiteriale la giurisdizione spettava ai sinodi (in Iülich-Cleve con partecipazione delle facoltà giuridiche, ved. Iacobson, Gesch. u. Quell. d. ev. KR. d. Prov. Rheinl. 177). — Non più nei Paesi Bassi.

[4]) Ved. § 79, 2. Per contro è ancora oggidì in vigore in Inghilterra la giurisdizione vescovile quanto alle cose ecclesiastiche, alle matrimoniali, ai testamenti sopra le cose mobili e perfino sui reati ecclesiastici. Ved. Burn, Eccl. Law, 2, 30 e. Gneist, D. heut. engl. Verf.-u. Verw.-R., Berl. 1857, 1, 552. Una giurisdizione matrim. quanto agli evangelici si incontra in Siebenbürgen. Ved. Ordin. matrim. per la chiesa ev. $^{18}/_{3}$ 1870; Disposizioni sulla organizzaz. del trib. matrimoniale $^{18}/_{3}$ 1870; Ordinamento processuale matrim. $^{25}/_{11}$ 1870. Ved. Fuchs D. s. g. Siebenbürg. Ehen 22 sgg. In Russia per la chiesa evang.: Dalton, Verf. Gesch. d. luth. K. 326. Non più in Svezia: Knös, D. vornehmst. Eigenthümlichk. d. schwed. K.-Verf., Stuttg. 1852, 86.

II. — La Giurisdizione penale e disciplinare.

PARTE PRIMA

Nella Chiesa cattolica.

§ 103. — 1. Introduzione.

[Katz, Ein Grundriss des kan. Strafrechts, Berl. e Leipz. 1881. Meurer, Der Begr. des kirchl. Strafvergehens nach den Rechtsqu. d. Ausgb. Bekenntn., Leipz. 1883. Lo stesso, Arch. 49, 177. — Vedi letteratura al § 100. Villagut, Practica canon. crimin.. Bergam. 1585. Fr. Franc. a Victoria, Arbor magna iurisdict. eccles., Ven. 1640. Del Bene, De immun. et iurisdict. eccles., Lug. 1650. Cirini, Nexus rerum eccles. iurisdictionalium, Pal. 1700. Busenello, Diss. de eccles. iurisdictione, Patav. 1757. — Löning, loc. cit., 1, 2. Eck, De natura poenar. sec. ius canon. Berol. 1860. Hinschius, D. eccl., §§ 243-60].

I. Nessuna società può rinunciare ad avere una disciplina sui suoi ufficiali e sui suoi membri, senza perdere di considerazione e senza smuovere nei suoi membri la fede nella realtà degli scopi sociali; e lo può tanto meno la chiesa, la quale vuole effettuare in terra il regno di Dio. Ma, a vero dire, dalla stessa natura spirituale della società ecclesiastica risulta ch'essa può reagire solo in un certo modo e in certi casi. Quanto al primo punto essa deve limitarsi a guarire il membro malato, a sedare lo scandalo, a togliergli la sua potenza corrompitrice, e può solo valersi perciò di espedienti, che abbiano fondamento nella sfera di diritto della chiesa quale società spirituale. Unicamente trattandosi di reati d'ufficio degli ecclesiastici devesi dar tanto peso al mantenimento della dignità ecclesiastica, che la pena non possa non assumere un carattere vindicativo, cioè il carattere di una permanente sottrazione di diritti. Non si può poi reagire se non di fronte a mancanze palesi, poichè è solo con la tolleranza di esse che la chiesa corre rischio di perdere il suo carattere di società mirante all'attuazione del regno di Dio. — Neppure nei tempi più antichi mantenne la chiesa questi limiti naturali della disciplina, poichè tosto li violò quando entrò in rapporti con lo stato, e non ne tenne più nessun conto affatto allorchè si formò il diritto canonico.

II. Noi riannoderemo l'operato della chiesa in questo campo a diverse sorgenti in conformità delle idee odierne, e dovremo perciò

dimostrare come esso sia di natura giuridica molto varia [1]), mentre a dir vero la chiesa non procedette dal canto suo tanto pel sottile quanto all'analisi dei concetti.

1. La chiesa sta coi suoi membri in un rapporto corrispondente a quello dei genitori verso i figli, ed esercita su di loro la disciplina, cioè una azione educatrice. A tal uopo essa applica anche delle pene, le quali però non si hanno punto a considerare quali pene giuridiche, poichè esse non mirano a ristabilire l'ordine giuridico turbato da una azione criminosa, non vengono applicate perchè alcuna cosa venne fatta, sibbene perchè più non si abbia a fare, non presuppongono nessuna norma giuridica, e possono far astrazione da che vi sia o non realmente una imputabilità a norma del diritto penale.

2. La chiesa, la quale ha il potere di legare e di sciogliere, concede al peccatore l'assoluzione del peccato solo in seguito ad una espiazione (*poenitentia*). Questa può oggettivamente essere della stessa specie che la pena giuridica (pena corporale, imposizione d'una multa), ma si distingue da essa perciò, — che essa viene assunta spontaneamente [2]), mentre la pena giuridica dipende unicamente dalla volontà di chi la decreta. La penitenza viene inoltre imposta dal prete nell'atto di amministrare il sacramento della penitenza (*in foro interno*), anche per i peccati di pensiero, quale una espiazione verso Dio, senza badare alle forme processuali, in base alla confessione del confitente, ed informandosi alle norme dell'etica, le quali vennero per vero nella chiesa cattolica riprodotte sotto forma di legge; le *poenae* (*externae*) sono invece imposte da chi ha il potere giurisdizionale, in genere dopo che l'imputato venne convinto in forma processuale del suo delitto esplicatosi nel mondo esteriore, e in base ad una norma di diritto [3]).

§ 103. [1]) Le notevoli ricerche del Meurer peccano a nostro avviso in ciò, che esse vogliono dalla natura oggettiva del danno giuridico prodotto dedurre se esso debbasi caratterizzare quale pena disciplinare, o penitenza, o pena giuridica; mentre noi ricerchiamo il nostro criterio di distinzione nell'elemento soggettivo: chi decreta il danno giuridico? e nell'oggettivo: in base a che cosa viene esso decretato?

[2]) Nella prassi della chiesa franca si fece da ciò astrazione, e si giunse ad ammettere una coazione per parte dello stato. Ved. Meurer. Arch. 49, 202. Con ciò certamente la penitenza acquistò il carattere di una pena, e mantenne della sua genuina natura il solo nome e la omai poco adatta particolarità, ch'essa fu considerata quale una *satisdactio ecclesiae*, alla quale però si poteva far luogo unicamente in caso di pentimento verace.

[3]) Non è punto necessario che questa sia una legge; può anzi darsi, come di

3. La chiesa decreta eziandio delle vere pene giuridiche; in altri termini il diritto ecclesiastico minaccia di pena certe azioni od omissioni, come delitti ecclesiastici. Qui soltanto si può parlare di una giurisdizione penale spettante alla chiesa.

Le pene ecclesiastiche si distinguono:

A. In *medicinales,* nelle quali lo scopo determinante è il correttivo, senza che però venga posto del tutto in disparte il vindicativo. Chi si corresse ha quindi diritto di far cessare la pena mediante l'*absolutio.* Queste pene si assimilano ai rimedî disciplinari tanto pel loro scopo essenziale quanto perchè uno stesso è l'organo da cui le une e gli altri procedono, onde poteva accadere, che esse venissero applicate sia come pene giuridiche (*censurae iuris*) sia come rimedî disciplinari (*censurae hominis*). Onde le *poenae medicinales* si possono contraddistinguere solo perciò, ch'esse presuppongono una norma di diritto. Esse sono:

a) o *ferendae sententiae,* le quali colpiscono il delinquente, solo dopo che il giudice le abbia decretate;

b) o *latae sententiae* [4]), in cui si incorre nell'atto stesso che si viola il diritto, onde il pronunciato del giudice non serve a costituirle, ma semplicemente a dichiararle.

B. In *vindicativae,* le quali richieggono una espiazione oggettiva per la violazione del precetto, senza però escludere lo scopo correttivo. Anche esse si possono unicamente pel loro fondamento giuridico distinguere dai rimedî disciplinarî; perchè anche questi non mancano di un carattere vindicativo, e perchè inoltre essi perdettero di fronte alle *poenae* ogni esteriore contrassegno oggettivo, dal momento che anche per loro si poterono usare le forme processuali.

4. Infine la chiesa esercita la disciplina sui suoi ufficiali [5]); cioè:

a) per mezzo della correzione, per costringerli all'adempimento dei loro doveri d'ufficio (potestà coercitiva disciplinare), oppure decretando una pena giuridica, per far loro espiare la trasgressione

fatti avveniva nel tempo più antico, che sia rilasciato all'apprezzamento del giudice il decidere se una azione sia punibile o non.

[4]) Tali *poenae latae sententiae* non sono affatto conosciute nell'epoca più remota, si incontrano solo qua e là in Graziano, ma ci si presentano in seguito in una quantità tale che i canonisti solo di excomm. l. s. ne annoveravano 110. Pio IX limitò il loro numero a 37.

[5]) Ved. Labes in Ann. d. deutsch. Reichs 22, 249.

dei loro doveri d'ufficio e ciò nell'intento di mantener alta la dignità del medesimo (pene disciplinari). Questa potestà disciplinare della chiesa ha un doppio fondamento giuridico. Anzitutto perchè l'ufficiale è membro della chiesa, in secondo luogo perchè egli con l'assumere l'ufficio si sottopone ancora in modo speciale a tale potestà disciplinare;

b) col decretare una penitenza;

c) colla consueta giurisdizione penale, alla quale si fa luogo non solo per quei delitti che possono essere commessi da chiunque, ma anche per quelli, che presuppongono precisamente l'infrazione commessa da un ufficiale (reati d'ufficio).

III. Già nel tempo più antico la comunità esercitava la disciplina contro i suoi membri peccatori. Quando questa non desse frutti, e trattandosi di certi peccati [6]), essa escludeva il peccante dalla comunità (scomunica). Questa pena non solo mutò il suo significato dopochè l'appartenere alla comunità fu reso necessario per appartenere alla chiesa di Cristo, poichè ora l'esclusione dalla comunità significava pure esclusione dalla chiesa, e dopochè il vescovo pervenne a porsi a capo della chiesa, poichè ora gli esclusi potevano essere riammessi non più in nome della comunità, ma in nome di Dio per opera dei vescovi suoi rappresentanti; ma essa prese ancora vario carattere, a seconda che allo scomunicato veniva affatto negato [7]), oppure concesso, di guadagnarsi la riammissione nella comunità con pubbliche opere di penitenza [8]). Ma anche in questo ultimo caso la pena aveva un carattere vindicativo, in quanto l'esclusione da una comunità può designarsi in genere come pena. Essa non veniva decretata, per costringere alle opere di penitenza, ma queste ultime erano unicamente il mezzo, di cui il punito doveva servirsi, perchè la pena venisse revocata e per dare a Dio la dovuta soddisfazione [9]). Per vero dire essa non

[6]) Nell'epoca più antica distinguevasi tra peccati contro Dio e contro il prossimo, considerando i primi quale ragione sufficiente per escludere dalla chiesa. Così Tract. de Aleator. presso Gebhart e Harnack, Texte u. Untersuchungen 5, 1, 27, e Tertulliano. Questi però conosce già un numero fisso di peccati mortali. Ved. Göbl, Gesch. d. Katechese im Abendl., Kempt. 1880, 197. L'opinione da me pure prima seguita, che la pubblicità dei peccati fosse condizione per la loro punibilità, viene confutata dall'Hinschius D. eccl. 1, 693.

[7]) Ciò pretende il cit. scritto de aleat. per tutti i peccati contro Dio.

[8]) In Roma il vescovo Callisto si studiò di mettere in vigore questa usanza più mite trattandosi di peccati carnali. Ved. Gebhardt e Harnack l. c. 5, 1, 105.

[9]) Onde si poteva anche far a meno di un processo e d'una sentenza penale,

veniva neppure decretata, per recare un danno giuridico, ma forniva unicamente alla comunanza il modo di disfarsi del peccatore. Anche gli ufficiali della chiesa potevano essere colpiti dalla scomunica; ma però del pari semplicemente deposti, o puniti con la privazione dei loro proventi d'ufficio.

IV. Dopo che da Costantino fu riconosciuta la chiesa, il diritto penale ebbe in parte un ulteriore svolgimento organico e in parte venne scosso nelle sue basi.

1. Come già prima, sebbene di rado, venne l'esclusione dalla chiesa resa perpetua, alcune volte tuttavia fino solo all'ora della morte, oppure senza nessuna limitazione di tempo. Però ora agli ecclesiastici venne proibita qualsiasi comunanza cogli scomunicati, e la stessa proibizione venne estesa ai laici dal sec. V in poi [10]). Quali nuove pene per le mancanze più lievi si incontrano l'esclusione dalla comunione e la sospensione dagli altri diritti inerenti alla qualità di membro della chiesa. In oriente in questo tempo lo scomunicato non poteva essere riammesso nella chiesa, se non dopo aver posto in atto il suo ravvedimento col percorrere le quattro così dette stazioni della penitenza (*flentes, audientes, genuflexi, consistentes*).

2. Per contro una mutazione nelle anteriori condizioni della chiesa si ebbe in ciò, che delle mancanze puramente ecclesiastiche vennero dallo stato dichiarate anche tali per conto suo e punite [11]), e che si potè richiedere l'aiuto dello stato contro coloro i quali opponessero resistenza alla pena dell'esclusione [12]).

3. Il potere disciplinare dei vescovi sopra gli ecclesiastici trovò

se colui, il quale aveva commessa una azione tale da incorrervi, avesse spontaneamente intrapresa la penitenza.

[10]) C. 12, canon. Apost.: *Si quis cum damnato laico veluti cum clerico, simul oraverit, et ipse damnetur.*—Statt. eccl. antiq. c. 73. (Bruns 1, 148): *Qui communicaverit cum excommunicato, sive clericus sive laicus, excommunicetur.*

[11]) L. 40, Cod. Th. (16, 5, Arcad. et Honor. 407): § 1 *Volumus esse publicum crimen, quia quod in religione divina committitur, in omnium fertur iniuriam.* — Quanto qui è disposto per l'eresia, vale dopo il 425 (Valentiniano l. 63, C. 74, 16, 5) per la professione del paganesimo; altri delitti presso Hinschius, D. eccl. 4, 793, 3. Lo stato stabilì pure delle pene ecclesiastiche per quei reati, ch'erano al tempo stesso ecclesiastici e politici.

[12]) L. 35, Cod. Th. (16, 2. Arcad. et Honor.): *Quicumque residentibus sacerdotibus fuerit episcopali loco detrusus et nomine, si aliquid vel contra custodiam vel contra quietem publicam moliri fuerit deprehensus, rursusque sacerdotium petere, a quo videtur expulsus, procul ab ea urbe, quam infecit, secundum legem divae memoriae Gratiani centum milibus vitam agat....* (400). In genere però lo stato non riconobbe di avere il dovere, di dare il suo appoggio alle sentenze ecclesiastiche.

parimente l'appoggio nel diritto dello stato romano, in quanto questo sottopose tutti coloro che stavano *sub dispositione* di un magistrato alla potestà disciplinare di lui. Dapprima questa si manifestò, fatta astrazione dalle pene corporali applicate ai chierici più giovani, soltanto mediante punizioni ecclesiastiche [13]); ma in seguito essa ebbe a cambiar carattere, in quanto si potè richiedere l'aiuto dello stato per porre in esecuzione delle pene disciplinari come pure la pena della deposizione. Per contro i vescovi, i quali erano per conto loro esenti dai tribunali laici in quanto spettava alla cognizione della colpa, la quale era commessa a sinodi di ecclesiastici [14]), rimanendo però sempre sottoposti alla autorità punitiva dello stato, non ebbero mai nell'impero romano una giurisdizione penale sui chierici; ed essi furono dal diritto giustinianeo implicati nelle azioni penali contro i chierici solo perciò che poteva darsi che si dovesse applicare al reo ancora una pena disciplinare [15]). Per contro la legislazione civile non esitò punto dal canto suo, a concedere la sua

[13]) Degradazione (collegata con incapacità per gli uffici ecclesiastici e perdita dello stato ecclesiastico), penitenza, destituzione, retrocessione ad un più basso ordine sacro, imposizione d'una pena, perdita di alcuni diritti inerenti all'ufficio, dell'idoneità ad essere promosso, dell'anzianità. Sospensione da tutti o da alcuni dei diritti inerenti all'ufficio, od anche dai diritti spettanti ai laici come a membri della chiesa, ved. Hinschius, Dir. eccl. § 247. Quanto ai vescovi proibizione della *communio fratrum.*

[14]) L. 12, Cod. Th. (16, 2. Constant. a. 335): *Mansuetudinis nostrae lege prohibemus, in iudiciis episcopos accusari, ne dum adfutura ipsorum beneficio impunitas aestimatur, libera sit ad arguendos eos animis furialibus copia. Si quid est igitur querelarum quod quispiam defert, apud alios potissimum episcopos convenit explorari.* Ved. Nissl, 105.

[15]) Iustin. Nov. 123, 21, 1. (546): *Si crimen sit, cuius nomine quis ex dictis religiosissimis personis defertur, si quidem ab episcopo accusetur, et ipse veritatem invenire possit, eum honore seu gradu secundum regulas ecclesiasticas deiiciat, et tunc iudex competens eum comprehendat, ac secundum leges causam examinet, eique finem imponat. Si accusator prius civilem iudicem adeat, et crimen per legitimam inquisitionem probari possit, tunc episcopo loci acta manifestentur, et si ex illis propositis eum crimina commisisse cognoscatur, tunc ipse episcopus secundum canones honore seu gradu, quem habet, eum privet, iudex autem poenam legibus congruentem ei inferat. Si episcopus acta non iuste confecta putaverit, tunc licebit illi differre id, ut personam accusatam honore seu gradu privet, ita tamen, ut persona illa legitimae cautioni subiiciatur, atque ita causa ad nos partim ab episcopo, partim vero a iudice deferatur, ut nos eam cognoscentes, quae nobis videantur iubeamus.* Del resto i vescovi erano esenti dal dover prestare testimonianza, l. 8, Cod. Th., 11, 39 (solo nelle cose criminali?), ved. Nov. 123, c. 7, i *presbyteri* dalla tortura c. 10, ib. 11, 39, ed era concesso ai vescovi convenuti con un *actio pervasionis* e *iniuriarum* di farsi rappres. da procuratori. Nov. Valent. III, tit. 34 § 1. Il singolare privilegio di Valentiniano III (430) Const. Sirmond. XXI presso Haenel, Corp. legg. 241, ebbe in ogni caso solo una breve esistenza. La Nov. 123, 8 proibiva alle autorità secolari di citare in giudizio dei vescovi per questioni patrimoniali o penali senza consenso dell'imperatore.

sanzione contro trasgressioni della disciplina ecclesiastica, e a comminare contro di esse non solo pene disciplinari ecclesiastiche, ma eziandio pene, che erano per loro natura secolari [16]).

V. In seguito il diritto ecclesiastico venne in vario modo innovato. Per quanto la scomunica continuasse ad essere la pena ecclesiastica capitale, tuttavia lo scomunicato non venne più considerato come pienamente separato dalla chiesa [17]), ma unicamente come privato a tempo o per tutta la vita dei diritti spettantigli come membro della chiesa. Al modo stesso che già prima per gli ecclesiastici si erano venute formando delle pene medicinali [18]), così anche la scomunica cominciò ora ad essere applicata contro laici, e perfino contro re [19]), fino a che si correggessero, e così a guisa di pena medicinale. Fra le pene imposte ai laici si incontrano non solo le percosse e la prigionia, ma anche la penitenza, la quale viene applicata parte come censura e parte come pena vindicativa. Dopochè però si smise dal sottoporre dei chierici a pubblica penitenza [20]), si giunse per analogia a considerare anche come sufficiente presso i laici la penitenza privata, per togliere la scomunica. Il numero dei delitti ecclesiastici si accrebbe, poichè come tali si ritennero delle semplici violazioni degli interessi ecclesiastici [21]) o delle formalità della vita ecclesiastica [22]). Per contro lo stato non ritenne più, come nel diritto romano, quali civili i delitti ecclesiastici [23]), non punì più con semplici pene ecclesiastiche

[16]) Ved. Hinschius, D. eccl. 4, 795.

[17]) Già dopo il 425, allorchè il paganesimo venne proibito dallo stato, gli scomunicati non potevano più avere nessun grado nel medesimo. Che la chiesa ciò non pertanto continuasse a decretare che lo scomunicato fosse da ritenersi come separato dalla chiesa, si spiega con ciò, che di regola il punito cercava di riconciliarsi con la chiesa. Molta influenza dovette parimente esercitare la dottrina di Agostino, che non si potessero punto togliere gli effetti del battesimo e quindi il legame colla chiesa. È certo che, come l'Hinschius a ragione nota, non si riconobbe neanche qui chiaramente il contrasto fra questa massima e il diritto in uso nella chiesa quanto alla scomunica, poichè in realtà lo scomunicato si riconosceva come ancora appartenente alla chiesa col fatto stesso di cercare che la scomunica fosse tolta.

[18]) Nel caso che le pene per sè e in sè vindicative venissero decretate solo fino a che il reo si fosse migliorato. Ved. Hinschius, 4, 755 sg.

[19]) Ved. Weyl, D. frank. Staats-KR. Bresl. 1888 74; non nell'impero romano, forse solo però contro ufficiali dello stato. Ved. Hinschius 4, 757.

[20]) Ved. Hinschius, Dir. eccl. 4, 740. 821.

[21]) Lesione del patrimonio eccl., del diritto d'asilo, dei privilegi giudiziarî ambiti per gli ecclesiastici. Però anche a vantaggio dei poveri, poichè l'opprimerli era designato quale un reato ecclesiastico. L'opinione del Nissl (ib.), che il crimen sia stato inoltre identico al peccato mortale meritevole di scomunica, è inverosimile.

[22]) Festa domenicale, usi pagani.

[23]) Solo: il non solennizzare la domenica, i matrimonî incestuosi. Ved. Capit.

dei delitti puramente politici, nè parimente emanò più norme intorno alle mancanze disciplinari dei chierici. Fu solo nel periodo carolingico che si assegnarono degli effetti civili alle pene religiose [24]). Nel periodo franco posteriore venne l'autorità punitiva della chiesa, specialmente in occasione delle visitazioni, esercitata anche sui laici nei tribunali sinodali controllati da ufficiali del re [25]).

VI. 1. Questi però non debbonsi considerare come tribunali penali riconosciuti dallo stato, se non in quanto essi condannano per atti che lo stato non considera come punibili, limitandosi anche per rispetto a tali fatti ad una azione puramente disciplinare, per quanto essa si svolgesse secondo le forme del processo franco. Poichè in causa di un delitto già punito dallo stato potevansi ancora pronunciare delle pene sinodali, per quanto esse fossero per loro natura per più rispetti uguali a quelle dello stato, e d'altra parte una pena applicata da parte della chiesa ad un delitto non ancora punito dallo stato, non impediva punto il tribunale laico

Aquisgran. 845, 9 (ed. Boretius 1, 304): *Omnes vero laicos monemus, ut honorem ecclesiasticum conservent, et dignam venerationem episcopis et Dei sacerdotibus exhibeant et ad eorum praedicationem cum suis devote occurrant et ieiunia ab illis communiter indicta reverenter observent et suos observare doceant et compellant. Et ut etiam dies dominicus, sicut decet, et honoretur, et colatur, omnes studeant. Et ut liberius fieri possit, mercata et placita acomitibus sicut saepe admonitum fuit, illo die prohibeantur.*

[24]) Hlotharii cap. Olonnens. 852, c. 1 (ib. 1, 326): *Placuit nobis, ut si pro quibuslibet culpis atque criminibus quaecumque persona totiens fuerit correpta ut etiam excommunicatione episcopali pro contemptu dignus habeatur, comitem suum episcopus sibi consociet et per amborum consensum huiuscemodi distringatur contemptor, ut iussionibus episcopi sui oboediens existat. Si vero assensum non dederit, bannum nostrum nobis persolvat. Quod si adhuc contumax perstiterit, tunc ab episcopo excommunicetur. Si vero excommunicatus corrigi nequiverit, a comite vinculis constringatur quousque nostrum is contemptor suscipiat iudicium. Si vero in talibus comes repertus fuerit noxius, per episcopum eius nobis nuntietur. Si autem vassallus noster in hac culpa lapsus fuerit, sicut supra per comitem distringatur. Quod si non audierit, nobis innotescatur, antequam in vinculis mittatur.* Il Decr. Childeberti II, 596 (ib. 1, 15) § 2: *Qui vero episcopo suo noluerit audire, et excommunicatus fuerit, perenni condemnatione apud Deum sustineat, et insuper de palatio nostro sit omnino extraneus, et omnes res suas parentibus legitimis amittat qui noluit sacerdotis sui medicamenta sustinere,* si riferisce solo ai matrimonî incestuosi e non si può generalizzare.

[25]) Ved. Dove, Z. 4, 1. 157; 5, 1. Loersch, Aachener Rechtsdenkm. (Bonn 1871) 44. Richthofen, Unters. über fries. Rechtsgesch. 2, 100 sg. Fürth, Beitr. und. Mater. zur. Gesch. der Aachener Patrizier-Familien, Bonn 1882. Sohm, Z. 18, 261. Ved. inoltre sui tribunali sinodali: Hegel, Verf-Gesch. v. Cöln i. Mittelalter, Leipz. 1877 XCVII. CXXVII. Frensdorf, R. d. Dienstmannen v. K., Köln 1883, 31 (in Mitth. a. d. Stadtarch. v. Köln, fasc. 3, 1883); nel Brunswich: Chron. 16, XVIII; in Magonza: Hegel, Verf.-Gesch. v. Mainz. i. Mittelalter, Leipz. 1882, 68; in Boemia; Ott, Beitr. z. Rec.-Gesch. d. röm.-can. Prozesses in d. Böhm. Ländern, Leipzig 1879. 14; in Francoforte: Thomas, Oberhof. Frankf. 1841, 205.

di procedere per conto suo. Sarebbe stato del resto assurdo che lo stato, il quale non riconosceva la giurisdizione ecclesiastica sui chierici, la ammettesse poi quanto ai laici per delitti, che ledevano il diritto secolare.

2. La chiesa esercitava la potestà disciplinare sugli ecclesiastici senza impedimenti, anzi con l'appoggio dello stato. Ora però fra le pene disciplinari si annoverano anche la privazione della libertà, la pubblica riprensione e l'imposizione delle pratiche della penitenza [26]. Per contro i reati degli ecclesiastici soggiacevano alla giurisdizione dello stato [27], ed anche ai chierici, non però presso i Visigoti, venne applicata la tortura. Per altro il re, quando egli o il suo tribunale avesse creduto necessario procedere in via criminale contro un vescovo, affidava il processo ad un sinodo puramente di ecclesiastici da lui raccolto. Ove però questo avesse riconosciuto l'accusato come reo e quindi l'avesse degradato, allora per una trasformazione del dir. rom. ancora in vigore veniva in base a tale riconoscimento pronunciata nel tribunale laico la pena criminale civile, cioè la pena di morte. Il decreto di Clotario II (617) [28] stabilì quanto ai preti e ai diaconi ch'essi dovessero essere tratti innanzi al tribunale laico, ma che non potessero essere da questo condannati ad una pena criminale, se non dopo che fossero stati deposti nel tribunale ecclesiastico, concessione questa che non ha invece luogo quanto agli *ordines* inferiori. Questo stato di cose ebbe infine quanto al regno franco il suo compimento con la disposi-

[26]) L'anteriore sistema penale viene modificato nel senso, che decaddero la retrocessione e la perdita dell'anzianità per rispetto ai vari ordini sacri, e la sottrazione definitiva di alcuni diritti inerenti all'ufficio: la scomunica non trae più seco per necessità la deposizione; e quanto alla sospensione parziale essa si venne altrimenti atteggiando. Ved. Hinschius, D. eccl. 4, 811.

[27]) Secondo l'antica opinione, ancora sostenuta dal Dove, si riteneva che nel periodo merovingico i processi penali contro degli ecclesiastici fossero di competenza di una commissione mista, composta di giudici ecclesiastici e laici. Secondo il Sohm, Z. 9, 247, nel regno franco erano i vescovi sin dalla metà del VI secolo e quanto agli altri ecclesiastici dal 614 in poi esenti dalle pene e dai tribunali secolari; mentre il Löning, 2, 516 sgg., sosteneva il contrario. Per contro il Nissl, a cui si accosta anche lo Schröder, Lehrb. d. deutsch. RGesch. 179, ammette che il processo fosse diviso in tre parti: processo preparatorio innanzi al tribunale regio, processo principale innanzi al sinodo, processo definitivo nuovamente innanzi al tribunale regio, e pensa che i diritti spettanti ai vescovi siano stati dal decreto di Clotario II trasferiti ai chierici ed ai diaconi. Quest' ultima idea non si accorda col contenuto della legge; e quanto alla prima essa è sufficientemente confutata dall'Hinschius, l. c. 4, 850.

[28]) Ved. sopra § 100, 11.

zione di Carlo Magno [29]), secondo la quale i casi criminali più facili a decidersi relativi ai chierici maggiori (in flagranti) dovevano essere risolti non già dal re e dal sinodo, ma dal vescovo e dal conte sul luogo stesso.

VII. 1. Ma appunto per rispetto alla giurisdizione sopra gli ecclesiastici succedette dapprima un brusco mutamento nelle vedute giuridiche della chiesa, il quale si palesò chiaramente presso lo Pseudoisidoro e presso Benedetto Levita, e giunse al colmo nelle conseguenze che se ne trassero nel medioevo. Secondo esso la sola chiesa poteva esercitare un potere punitivo per tutti i delitti degli ecclesiastici, e il tribunale laico non aveva più ad occuparsi se non di quelli, che gli fossero rilasciati in seguito a degradazione.

2. Da ciò però conseguì anche un mutamento quanto alla giurisdizione ecclesiastica sui laici:

a) Quanto a certi reati puramente ecclesiastici (*delicta mere ecclesiastica*) la chiesa pretese una giurisdizione esclusiva, che lo stato doveva riconoscere ed appoggiare;

b) Quanto a certi atti non immediatamente congiunti colla religione, sui quali la chiesa aveva esercitato fino allora solo una autorità disciplinare, e che lo stato aveva o considerati come delitti civili oppure lasciati pienamente impuniti, la chiesa pretese parimente di esercitare una giurisdizione penale (*delicta mixta*).

Questa trasformazione ebbe il suo pieno compimento allorchè la chiesa stabilì la massima, che la prevenzione [30]) avesse a decidere se si dovesse far luogo alla giurisdizione penale della chiesa o a quella dello stato. Poichè con ciò la potestà punitiva della chiesa venne pareggiata a quella dello stato quanto a questi delitti. Però solo in tanto la giurisdizione penale della chiesa per rispetto a questi delitti non puramente ecclesiastici poteva farsi valere, in quanto la generale coscienza giuridica ravvisasse nella pena ecclesiastica una sufficiente espiazione del reato commesso. Così avveniva di fatti in numerosi delitti, e specialmente in quelli, che avevano fondamento nei concetti ecclesiastici, tanto più che la pena

[29]) Syn. Francof. 794, 39 (ed. Boretius 1, 77). Ved. Cap. miss. Aquisgr. a. 809, c. 21 (ib. 1, 150).

[30]) Già nel c. 8 X (2, 2) Alessandro III (1181-85) designa ciò come *per consuetudinem in favorem ecclesiae introductum.* A ciò si riferisce pure la decretale di Ales. IV del 1257 nella mia ediz. del Corp. iur. can. 2, 1060, e c. 2 in VI^to^ (2. 12) — Ved. però lo Specchio sassonico I, 53, 4.

ecclesiastica produceva nel medioevo anche dei danni giuridici; e d'altra parte tanto evidente era la natura ecclesiastica del delitto, che spesso lo stesso giudice secolare non trovava nessuna altra pena adeguata, se non la ecclesiastica [31]). Quanto invece ad altri delitti la chiesa andò a tutta prima incontro ad un'opposizione nazionale. Ma in ultimo, quando l'abuso delle pene ecclesiastiche [32]) fece loro perdere ogni considerazione, la generale coscienza giuridica non potè più ravvisare in esse una espiazione sufficiente per quelle mancanze che erano considerate come delitti anche per parte dello stato, onde la chiesa fu di nuovo per rispetto ad essi limitata alla sua antica azione disciplinare e, col sempre crescente restringersi di questa, semplicemente ad applicare le penitenze [33]).

§ 104. — 2. I rimedî penali e disciplinarî.

[Ugolinus, De censur. eccles., Ven. 1602. Thesauri, De poenis eccles., Rom. 1640. Bonfinii, Notabil. de bannimentis generalib. ditionib. ecclesiast., Luc. 1714. Kober, Der Kirchenbann, Tübing. 1857. Schilling, Der Kirchenbann nach kan. Recht, Leipz. 1869. Fessler, Der Kirchenbann u. s. Folgen, Wien 1862. Mendelssohn, De monit. canon. Heidelb. 1860. Molitor, Arch. 9, 1 segg. Avanzini, Constit. qua censurae latae sent. limitant., Rom. 1871. Heiner, Die kirchl. Censuren, Paderb. 1884. Kober, Arch. 21, 3 sgg., 221 sg., 23, 3 sgg. (Interdetto). Lo stesso, Die Suspension d. Kirchendiener, Tübing. 1862. Ved. Friedberg, Grenzen loc. cit. s. v. Excommunicatio].

I. Il diritto canonico ebbe tre *poenae medicinales* (*excommunicatio, interdictum, suspensio*), le quali però possono venire adoperate come rimedî disciplinarî, anzi quanto all'*interdictum* e alla *suspensio* i loro effetti giuridici possono spiegarsi in via amministrativa senza nessuna tendenza disciplinare e penale [1]).

[31]) Diritto municipale di Iglau (Dobner Mon. Morav. 4, 215): *Omnes blasphemantes decrevimus ... ut ... VII diebus dominicis cum corrigia circa collum nudipes trahatur ante processionem circa ecclesiam parochialem.*

[32]) Come la chiesa siasi servita della scomunica, per assicurarsi che i libri non venissero contraffatti, ved. in Reuss, Index 1, 75, per proteggere biblioteche, ved. ibid. 1, 189, per formare degli *instrumenta guarentigiata*, ved. in Briegleb, Gesch. des Exekutiv. Proz. (Stuttg. 1845) 132 sgg.

[33]) Questa evoluzione ebbe per rispetto all'Italia il suo compimento mercè il disposto della legge Siccardi, $^{9}/_{4}$ 1850, art. 4: « Le pene stabilite dalle leggi dello Stato non potranno applicarsi che dai Tribunali civili, salvo sempre all'ecclesiastica Autorità l'esercizio delle sue attribuzioni per l'applicazione delle pene spirituali, a termine delle ecclesiastiche ». Inoltre la legge $^{13}/_{5}$ 1871, delle Guar., dispone all'art. 17, che in materia spirituale e disciplinare agli atti delle Autorità eccles. non è più « riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta ». Ved. sopra p. 413, n. 30; e sotto § 104, n. 14. 15.

§ 104. [1]) La *Cessatio a divinis* (sospensione dal servizio divino pubblico) può

A. Excommunicatio. Abbiamo esposto sopra lo svolgimento storico di questo istituto. Mentre però nel diritto più antico la totale esclusione dalla chiesa costituiva la regola, e la semplice esclusione dalla comunione e dalla preghiera non aveva invece se non una importanza secondaria, le cose si invertirono nell'epoca susseguente, ed anche la prima di queste due forme di pena assunse un carattere puramente medicinale, per porsi poi a dir vero di nuovo in prima fila.

1. Onde secondo il diritto nuovo deve distinguersi:

a) *excomm. minor* (presso Graziano *excomm.* senz'altro). Essa ha per effetto la perdita della eleggibilità agli ufficî ecclesiastici, non che l'esclusione dai sacramenti, ma non si applica più nel diritto posteriore se non a coloro, i quali trattino con uno colpito dalla:

b) *excomm. maior* — Anatema, parola che da Gregorio IX in poi significa la applicazione accompagnata da speciali solennità [2]) della

essere decretata in seguito a *pollutio*, o come segno di duolo per violenza patita. Così pure può la *suspensio* essere imposta provvisoriamente in via amministrativa (p. es. quando un ecclesiastico sia posto dallo stato sotto processo).

[2]) Ved. Regino II, 431, con la Form. anathematis secondo il Pontificale Romanum (ed. Romae 1752) 1, 344: *Quando vero anathema, id est, solemnis excommunicatio pro gravioribus culpis fieri debet, Pontifex paratus amictu, stola, pluviali violaceo, et mitra simplici, assistentibus sibi duodecim Presbyteris superpelliceis indutis, et tam ipso, quam Presbyteris candelas ardentes in manibus tenentibus, sedet super faldistorium ante altare maius, aut alio loco publico, ubi magis sibi placebit, et ibi pronuntiat, et profert anathema, hoc modo: Quia N. diabolo suadente, Christianam promissionem, quam in Baptismo professus est, per apostasiam postponens, Ecclesiam Dei devastare, Ecclesiastica bona diripere, ac pauperes Christi violenter opprimere non veretur; idcirco soliciti, ne per negligentiam pastoralem pereat, pro quo in tremendo iudicio, ante Principem Pastorum Dominum nostrum Iesum Christum rationem reddere compellamur, iuxta quod Dominus ipse terribiliter comminatur dicens: Si non annuntiaveris iniquo iniquitatem suam, sanguinem eius de manu tua requiram. Monuimus eum Canonice, primo, secundo, tertio, et etiam quarto ad eius malitiam convincendam, ipsum ad emendationem, satisfactionem, et poenitentiam invitantes, et paterno affectu corripientes. Ipse vero, proh dolor! monita salutaria spernens, Ecclesiae Dei, quam laesit, superbiae spiritu inflatus, satisfacere dedignatur. Sane praeceptis Dominicis atque Apostolicis informamur, quid de huiusmodi praevaricatoribus agere nos oporteat. Ait enim Dominus: Si manus tua, vel pes tuus scandalizat te, abscinde eum, et proiice abs te. Et Apostolus inquit: Auferte malum ex vobis. Et iterum: Si is qui frater nominatur, est fornicator, aut avarus, aut idolis serviens, aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax, cum eiusmodi nec cibum sumere. Et Ioannes, prae ceteris dilectus Christi discipulus, talem nefarium hominem salutare prohibet, dicens: Nolite recipere eum in domum, nec AVE ei dixeritis. Qui enim dicit illi AVE, communicat operibus eius malignis. Dominica itaque atque Apostolica praecepta adimplentes, membrum putridum et insanabile, quod medicinam non recipit, ferro excommunicationis ab Ecclesiae corpore abscindamus, ne tam pestifero morbo reliqua corporis membra, veluti veneno inficiantur. Igitur quia monita nostra, crebasque exhortationes contempsit, quia*

scomunica maggiore, cosicchè quando si dice *excomm.* sen'altro si intende designare la *excomm. maior.* — Essa scioglie ogni rapporto tra chi ne è colpito e la chiesa, senza però ch'esso cessi di farne parte [3]), ed aggiunge agli effetti della scomunica minore ancora i seguenti: perdita del diritto elettorale attivo, della giurisdizione, del diritto di sepoltura ecclesiastica, dei frutti della preghiera e del sacrifizio della messa (*suffragia ecclesiae*), alla quale lo scomunicato non può prender parte, come pure non lo può al servizio divino pubblico (fatta eccezione della predica), della *communicatio forensis* (incapacità di comparire come testimonio, procuratore, attore) e sopratutto poi perdita di ogni comunanza di vita coi membri della chiesa [4]). Chi fra di questi pratichi con uno scomunicato cade secondo il diritto anteriore egli stesso nella scomunica maggiore, secondo invece il diritto delle decretali ciò accade solo quando tale commercio consista in una partecipazione al reato o in una comunanza di servizio divino, poichè negli altri casi non si incorre più se non nella scomunica minore. Però questa conseguenza del praticare con uno scomunicato fu nel 1418 [5]) limitata a quei casi, in cui il giudice abbia riconosciuto specialmente, espressamente e pubblicamente la scomunica, o l'abbia dichiarata in occasione d'una

tertio secundum Dominicum praeceptum vocatus ad emendationem et poenitentiam venire despexit, quia culpam suam nec cogitavit, nec confessus est, nec missa legatione, excusationem aliquam praetendit, nec veniam postulavit, sed diabolo cor eius indurante, in incoepta malitia perseverat, iuxta quod Apostolus dicit: Secundum duritiam suam, et cor impoenitens thesaurizat sibi iram in die irae: Idcirco eum cum universis complicibus, fautoribusque suis iudicio Dei omnipotentis Patris et Filii, et Spiritus sancti, et beati Patris principis Apostolorum, et omnium Sanctorum nec non et mediocritatis nostrae auctoritate, et potestate ligandi et solvendi in caelo et in terra nobis divinitus collata, a pretiosi corporis et sanguinis Domini perceptione, et societate omnium Christianorum separamus, et a liminibus sanctae matris Ecclesiae in caelo et in terra excludimus, et excommunicatum et anathematizatum esse decernimus; et damnatum cum diabolo, et angelis eius, et omnibus reprobis in ignem aeternum iudicamus; donec a diaboli laqueis resipiscat, et ad emendationem, et poenitentiam redeat, et ecclesiae Dei, quam laesit, satisfaciat; tradentes eum satanae in interitum carnis, ut spiritus eius salvus fiat in die iudicii. Et omnes respondent: « Fiat. Fiat, Fiat. » Quo facto tam Pontifex, quam Sacerdotes debent proiicere in terram candelas ardentes, quas in manibus tenebant. Deinde Epistola Presbyteris per Parochias, et etiam vicinis Episcopis mittatur, continens nomen excommunicati, et excommunicationis causam; ne quis per ignorantiam ulterius illi communicet, et ut excommunicationis occasio omnibus auferatur.

[3]) Erroneamente il Trib. sup. pruss. $^{11}/_{9}$ 1874; Entscheidungen 73, p. 6.

[4]) Glossa al c. 3 in VI^to^ (5, 11): *Si pro delictis anathemae quis efficiatur, os, orare, vale communio, mensa negatur;* ved. anche Glossa al c. 15 X (5, 39): *Haec anathema quidem solvunt, ne possit obesse. Utile, lex, humile, res ignorata, necesse.*

[5]) Martino V, const. *Ad evitanda* presso Hübler, Const. Ref. 186.

exc. latae sententiae e l'abbia in entrambi i casi pubblicata (eccezione: *notorii percussores clericorum*). In seguito alle innovazioni introdotte da Pio IX [6]) debbono gli scomunicati distinguersi in *tolerati* ed in *vitandi* cioè quelli specialmente scomunicati. I fedeli debbono evitare ogni pratica con questi ultimi: α) sotto pena di *exc. latae sent.* per coloro, i quali favoriscono o prendono parte al reato di uno che venne dal papa specialmente scomunicato, e per gli ecclesiastici che abbiano *communicatio in divinis* con siffatte persone; β) sotto pena di *exc. minor latae sent.* per qualsiasi rapporto con coloro che vennero dal papa in modo speciale scomunicati; γ) l'*interdictum ab ecclesiae ingressu* ha luogo *ipso iure* contro chi abbia *communicatio in divinis* con chi sia stato in modo speciale scomunicato dal vescovo.

2. L'applicare la scomunica spetta al *iudex ordinarius,* e al suo delegatario che n'abbia avuto incarico, per le persone che siano soggette alla sua giurisdizione o che si trovino nel suo distretto. Però competente è anche l'*ordinarius* del luogo ove succede il fatto, e illimitata è la facoltà del papa, il quale non può per parte sua esser soggetto a scomunica.

3. In causa della sua gravità questa pena devesi applicare colla più grande ponderatezza ed osservando delle determinate formalità [7]). Specialmente poi il colpevole deve essere per due volte ammonito, ma questa così detta *monitio canonica* può ridursi ad una sola trattandosi di delitto notorio e di *excomm. iuris.* Dopo pronunciata e fatta nota la scomunica vale in tutta quanta la chiesa.

4. La facoltà di assolvere spetta al giudice che pronunciò la scomunica, o a quello che forma l'istanza superiore, al papa da per tutto. Però ogni prete può *in articulo mortis* [8]) assolvere, dietro promessa che ove il colpevole guarisca si sottoporrà al giudice com-

[6]) Const. del $^{12}/_{10}$ 1869, presso Friedberg, Aktenst. des Vat. Conc. 403. — Avanzini, De constitut. apost. Sed., qua censurae latae sent. limitantur, commentarii, Roma 1871. — Con ciò la bolla *In Coena domini* è formalmente abolita, ma il suo contenuto fu in parte ripristinato. Per quanto riguarda la prima, dal sec. XIII in poi venne nel giovedì santo (Coena Domini) proclamata la scomunica contro intiere categorie di delinquenti. La più antica redazione della bolla è di Urbano V (1362-70), la più recente di Urbano VIII (1627, ved. sopra § 16, 6). Essa ottenne vigore stabile, oltre cioè la vita del papa che la pubblicò, 1568. La proclamazione in Roma venne proibita già da Clemente XIV. Le Bret, Pragm. Gesch. der Bulle *In Coena Domini* 1-4, 1769. Contini, Riflessioni sopra la Bol. *In Coena Dom.*, Ven. 1770. Reusch, Index 1, 75 sgg. Ianus 408.

[7]) C. Trid. de reform. 3.

[8]) Friedle, Arch. 30, 185.

petente. Quanto alla *exc. latae sentent.* può il legislatore che l'ordinò riservarsene l'assoluzione. La costituzione di Pio IX distingue a questo proposito: *a*) *censurae simpliciter papae reservatae;* quanto a queste i vescovi hanno la facoltà generale di assolvere *in foro conscientiae*; *b*) *speciali modo,* quando il vescovo ha bisogno per assolvere di un mandato speciale. Tuttavia ai vescovi vennero dal papa rilasciate di fatto le facoltà derivanti dalle autorizzazioni quinquennali. *In articulo mortis* perdono le riserve ogni loro efficacia, cosicchè un prete può assolvere però con la limitazione di cui sopra dicemmo. La assoluzione può pure essere data condizionatamente (p. es. *ad reincidentiam*).

B. L'Interdetto, formatosi nel sec. XI [9]), è la censura, mediante la quale vengono negate quelle funzioni ecclesiastiche, a cui debbono prender parte i fedeli. Esso è o *locale* o *personale*, e per di più o *generale* o *speciale,* secondochè esso colpisce tutto un distretto ecclesiastico o tutta una categoria di persone, oppure una sola chiesa o una sola persona. Esso è infine *totale* o *parziale,* secondochè ne sono ammessi tutti gli effetti giuridici o solo alcuni.

1. L'interdetto dà luogo alla sospensione di tutte le solennità del servizio divino, al che però sono imposte per legge delle eccezioni, cosicchè:

a) Il battesimo, la penitenza e la cresima possono ancora esser

[9]) Trattative del sinod. di Limoges 1031 (Mansi 19, 541), *Odolricus .... venerabilis pater familiae B. Martialis, sedens in cathedra iuxta primatem Lemovicensem ... dure coepit consilium episcopis dicens: Hic vos, carissimi, decernere oportet medicinam, quam contra generalem morbum adhibeatis. Si enim de pace tenenda, sicut est vestra voluntas principes militiae Lemovicensis vobis obstiterint, quid contra ista sit agendum? Dixerunt episcopi: Hac in re, petimus carissime, ipse date consultum. Quibus ille: Nisi de pace acquieverint, ligate omnem terram Lemovicensem publica excommunicatione: eo videlicet modo, ut nemo, nisi clericus, aut pauper mendicans, aut peregrinus adveniens, aut infans a bimatu et infra in toto Lemovicino sepeliatur, nec in alium episcopatum ad sepeliendum portetur. Divinum officium per omnes ecclesias latenter agatur, et baptismus petentibus tribuatur. Circa horam tertiam signa sonent in ecclesiis omnibus, et omnes proni in faciem preces pro tribulatione et pace fundant. Poenitentia et viaticum in exitu mortis tribuatur. Altaria per omnes ecclesias, sicut in parasceue, nudentur; et cruces et ornamenta abscondantur, quia signum luctus et tristitiae omnibus est. Ad missas tantum, quas unusquisque sacerdotum ianuis ecclesiarum obseratis fecerit, altaria induantur, et iterum post missas nudentur. Nemo in ipsa excommunicatione uxorem ducat. Nemo alteri osculum det, nemo clericorum aut laicorum, vel habitantium vel transeuntium, in toto Lemovicino carnem comedat, neque alios cibos, quam illos, quibus in Quadragesima vesci liscitum est. Nemo clericorum aut laicorum tondeatur, neque radatur, quousque districti principes, capita populorum, per omnia sancto obediant concilio.*

impartiti; e così pure la comunione agli ammalati ed ai morenti, non per contro l'estrema unzione. In un luogo interdetto non possono parimente farsi delle ordinazioni o venir benedetti dei matrimonî.

b) Tutte le funzioni ecclesiastiche, per cui occorre un chierico, non possono aver luogo in pubblico, eccetto la predica, la preghiera e la celebrazione della messa, la quale ultima, insieme all'ufficio del coro, deve venir celebrata una volta alla settimana in caso di un interdetto locale generale, senza che vi possano intervenire i laici, gli interdetti e scomunicati, e a porte chiuse. Nelle grandi solennità cessa però l'interdetto quanto al servizio divino; il culto domestico è pure sempre permesso nei conventi.

c) Colui che venne in modo speciale interdetto non può avere sepoltura in terra consacrata; la quale può solo essere concessa ai chierici e senza solennità in caso di un interdetto locale generale.

d) Una forma speciale di interdetto personale è la proibizione di entrare in chiesa (*interd. ingressus in ecclesiam*).

2. Il diritto di interdire spetta al papa, al sinodo provinciale ed al vescovo; quello di toglier l'interdetto a chi lo decretò, od ai suoi superiori; trattandosi di un *interdictum latae sententiae* personale, particolare, non riservato, tale facoltà spetta ad ogni confessore. L'interdetto locale generale fu imposto ancora nel 1606 contro Venezia, ma oggidì esso non ha più valore pratico, mentre invece il particolare è ancora possibile; quanto all'*int. ingressus in ecclesiam* venne minacciato ai vescovi ove violino il dovere della residenza.

C. La sospensione è quella censura, mediante la quale un ecclesiastico viene privato fino a che si corregga dell'esercizio delle facoltà inerenti al suo ufficio od al suo ordine. Vi può essere sospensione *ab ordine,* cioè perdita dei diritti annessi all'ordinazione, eccetto però la giurisdizione, o *ab ufficio,* perdita tanto dei dir. suddetti, quanto della giurisdizione, o *a beneficio,* perdita dei proventi d'ufficio, pur continuando ad esistere i diritti annessi all'ordine ed alla giurisdizione. Quando la sospensione abbraccia tutti e tre questi punti, allora è *totalis*, in caso inverso essa è *specialis.* Quando essa inoltre comprende tutti gli aspetti della potestà d'ordine e di giurisdizione, o tutti i proventi di ufficio, allora è *generalis,* in caso inverso è *partialis.* La *susp. ferendae sententiae* viene in se-

guito ad ammonizioni pronunciata dal giudice; tuttavia il vescovo può, anche senza procedimento giuridico, pronunciare la *susp. ab ordine et officio* (*susp. ex informata conscientia*) [10]) per un reato segreto, della cui sussistenza egli ha la convinzione personale, e che egli deve comunicare unicamente al papa, nel caso che si faccia ricorso contro il suo provvedimento. La sospensione può essere tolta da chi la decretò, e dai suoi superiori. Nel caso ch'essa sia *latae sententiae,* lo può essere dal papa, e, dato che questi si sia riservata l'assoluzione solo *simpliciter,* dal vescovo, in forza della autorizzazione che gli spetta per legge.

D. Come semplici rimedi disciplinari, vengono adoperate le ammonizioni (*paterna admonitio*) e la ripulsa dall'eucaristia.

II. 1. Benchè l'autorità politica durante tutto il medioevo abbia non solo riconosciuta alla chiesa la facoltà di applicare delle pene medicinali, ma abbia fatto seguire a queste dei danni civili giuridici [11]), pure l'abuso della potestà punitiva ecclesiastica fece già allora sì, che qua e colà l'autorità politica o si attribuì il diritto di conoscere della giustizia della pena imposta [12]), prima di munirla degli effetti civili, o costrinse con la forza i superiori ecclesiastici a togliere le pene.

2. In seguito durante il periodo dell'assolutismo degli stati non

[10]) Roth, Ueb. d. sent. ex inf. consc., Landau 1856. Molitor, Ueb. d. Sentenz der Bischöfe ex inf. consc., Mainz. 1856. Pallottini, Pugna iuris pontif., Vienna 1863. Braun, De susp. ex inf. consc., Wirceb. 1868. Droste, Kirchl. Disciplinar-und Criminalverf. gegen Geistl., Paderb. 1882, 81. Ved. il Decr. della Congr. Conc. del $^{20}/_{12}$ 1873, Arch. 57, 155; del $^{9}/_{8}$ 1884, Acta S. Sed. 17, 368. — Essa è o *ab ordine* o *ab officio*, non *a beneficio*. Kober, 69. L'ordinario ha pure quanto meno facoltà di escludere ex inf. consc. dei chierici degli ordini maggiori dall'ascendere ad un grado superiore.

[11]) Const. del 1186, Mon. LL. 2, 184 per gli incendiarii; senza termine. Treuga Henr. c. 1220 (id. 2, 268) § 22, per i violatori della pace territoriale; senza termine. Ottone IV, 1209, Böhmer, Acta imperii 1, 207: dapprima anno e giorno: così pure: Federico II, 1220 (Mon. LL. 2, 236): 6. *Item sicut iustum est, excommunicatos eorum, dum tamen ab ipsis viva voce, vel per litteras eorum, vel per honestos nuntios fide dignos nobis denuntiati fuerint, vitabimus; et nisi prius absolvantur, non concedemus eis personam standi in iudicio* (si riferisce forse solo al tribunale regio): *sic distinguentes, quod excommunicatio non eximat eos a respondendo impetentibus, sed sine advocatis; perimat autem in eis ius et potestatem ferendi sententias et testimonia et alios impetendi.* 7. *Et quia gladius materialis constitutus est in subsidium gladii spiritualis, excommunicationem, si excommunicatos in ea ultra sex septimanas perstitisse, predictorum modorum aliquo nobis constiterit, nostra proscriptio subsequetur; non revocanda, nisi prius excommunicatio revocetur.* Ved. Weiland in Histor. Aufsätze d. Andenk. an G. Waitz gewidmet, Hannov. 1886 267 sgg. A questo riguardo viene stabilita la reciprocità dalla Convenz. bavar. del 1244 21, Mayer, Kirchenhoheitsrechte 7. Ved. anche c. 14, C. 23, qu. 5 e § 21.

[12]) Specchio sass. III, 54, § 3. V. § 15, 19.

solo vennero aboliti gli effetti civili della scomunica, ma lo stato ne fece dipendere l'applicazione dal suo consenso [13]), o accolse l'appello dello scomunicato [14]).

[13]) Diritto comune territ. pruss. II, 11, § 50 sgg. Per l'Austria ved. § 19, 7.

[14]) Artic. organ. 6 (Dupin, Manuel 216): *Il y aura recours au conseil d'État dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus sont, l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la république, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en scandal public. 7. Il y aura pareillement recours au conseil d'Etat s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres. 8. Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets. Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra excercer ce recours, addressera un mémoire détaillé et signé au préfet, lequel sera tenu de prendre dans le plus court délai tous les renseignements convenables, et sur son rapport l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.* — Circa l'*Appel comme d'abus* in Francia, ved. Fevret, Traité de l'abus, Par. 1654; De Foy, Tr. des deux puissances ou maximes sur l'abus, Par. 1752; Richer, Traité des appellations comme d'abus, Par. 1763; *M. l'archevêque de Paris* (Affre), De l'appel comme d'abus, Par. 1845; Batbie, Doctr. et jurisprud. en matière d'appel c. d'ab., Par. 1851. — Circa il recurso de fuerza in Spagna: Cevallos, Tract. de Cognitione per viam violentiae, Colon. 1647; Salgado, Tr. de R. Protectione, Lugd. 1669; Lo Stesso, Tr. de supplicatione ad Sanctiss., Lugd. 1664; Chiros, Nuovo promotore della real protezione, trad. it., Napoli 1770; Cuvarrubias, Máximas sobre recursos de fuerza y proteccion; Mad. 1829; De la Canada, Obserciones prácticas sobre los recur. de fuerza, Mad. 1845. — Portogallo: Pereira, Tr. de Manu regia, Ludg. 1698 — Paesi Bassi: Van Espen, De recursu ad principem, in Opp. Tom. X, Ven. 1769; De Bavay, De l'appel c. d'ab. dans les rapports avec la Const. Belge, Brux. 1847. V. Friedberg, Grenzen, Registro, s. v. *app. ab abusu*, e *recursus ad princip.*, III, 922. 939. — Quanto agli *appelli per abuso* e ai *ricorsi al principe* in Italia, v. sopra p. 92. 115. 118. 123 sgg. 126. 168, n. 21. 175, n. 36. Boggio, Chiesa e St. in Piem. Tor. 1854, Documenti, II, 257 sgg.; Casa, Controv. fra la Corte di Parma e la S. Sede, Mod. 1881, 87 sgg.; Laudicina, Cenni sulla giurisdiz. eccles. della Monarchia di Sic., Pal. 1843; Scaduto, St. e Ch. sotto Leop. I, Fir. 1885, § 42; Lo Stesso, St. e Ch. nelle Due Sic., Pal. 1887, § 10; Friedberg, Loc. cit.; Gerra, Abuso (Appello per) in Dig. ital., I, 136 sgg.; Piola, La libertà della Ch., Mil. 1874, 89 sgg.; Cassani, Quest. pol.-relig., Bol. 1876, III, 620 sgg.; Scaduto, Guarentigie, 539 sgg.; Graziani, Degli app. ab abusu e della revoca degli *Exequatur* e dei *Placet*, in Arch. giur. XLVII (1891), 473 sgg. — I. Legge $^{18}/_{5}$ 1871, delle Guarentigie; art. 17: « In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle Autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta. — La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come d'ogni altro atto di essa Autorità, appartiene alla giurisdizione civile. — Però tali atti sono privi di effetto se contrarî alle leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato ». Questioni: L'appello per abuso ha cessato veramente di esistere? E conseguentemente l'art. 10, alinea 3, della legge $^{20}/_{3}$ 1865, che ne assegnava la conoscenza al Consiglio di Stato, ha perduto la sua ragione d'essere; e in caso negativo, quale ne sarà la portata? — II. La sorveglianza sopra gli

atti di giurisdizione contenziosa o volontaria delle autorità ecclesiastiche venne in ogni tempo considerata come regalia, emanante da quel *ius advocatiae*, che i re pretendevano avere sulla chiesa. Ancora il Codice civ. sardo del 1837, all'art. 2, che può veramente considerarsi come il perno dell'appello per abuso in quello stato, diceva: « Il Re si gloria di essere protettore della chiesa, e di promuovere l'osservanza delle leggi di essa nelle materie che alla podestà della medesima appartengono. I Magistrati supremi veglieranno a che si mantenga il migliore accordo tra la Chiesa e lo Stato, ed a tal fine continueranno ad esercitare la loro autorità e giurisdizione in ciò che concerne gli affari ecclesiastici, secondo che l'uso e la ragione richiedono». Giustamente quindi si osservò (Friedberg, Grenzen, III, 802 sg.), come questo istituto si sia svolto di preferenza in quegli stati, in cui l'idea dell'onnipotenza sovrana fu più alta, cioè nella Spagna, in Francia, e nei paesi, che furono politicamente ad esse uniti. Ma da quel suo carattere di prerogativa politica ed inerente alla sovranità è conseguito, che neppure in tali paesi esso non assunse mai figura di istituto giuridico ben determinato, cosicchè o nessuna norma fissa si incontra anche ove esso era indiscutibilmente in vigore, o dato pure che la s'incontri, non si riferisce per lo più se non alla delegazione a conoscerne fatta dal principe ai magistrati; mentre le vere regole determinanti l'estensione e il funzionamento dell'istituto non si sviluppano se non nella giurisprudenza di quei magistrati, o sono abbandonate alle tradizioni di governo e agli usi locali. Di qui anzitutto la grande varietà di nomi e di forma con cui esso si presenta e la grande sua indeterminatezza per rispetto ad ogni paese. Nella stessa Francia l'appel c. d'abus non si sostenne dapprima se non « sui principî astratti delle preminenze del sovrano potere (Relazione al Cons. di Stato piemontese, 1850, in Boggio, Op. cit., II, 267) », e non passò nel dominio della legislazione dello stato se non con la famosa Ordinanza di Villers Cotteret del 1539. La quale pure non determinò i casi e i principî di un tale rimedio, che vennero solo grado grado stabiliti dalle decisioni dei Parlamenti (Loc. cit.). Per Napoli, ove pure era indubbiamente in vigore, le sue norme regolatrici non si poterono da diligenti investigazioni mettere in chiaro (Scaduto, 204 sg.). In Venezia si faceva luogo a ricorsi per abuso (Friedberg, 694. 702), ma come vi funzionassero non si sa. Per rispetto agli Stati Sardi se questa materia fu più esattamente che non per solito regolata da Emmanuele Filiberto quanto alla Savoia (V. sopra p. 118), altrettanto non si può dire per il Piemonte (Relazione cit., Boggio, II, 279), ove norme stabili non si elaborarono se non nel 1729, 1770, 1771, in base alle secolari tradizioni del Senato, a cui era affidato l'esercizio degli appelli per abuso. Da tutto ciò si comprende: come fosse possibile, dopo la promulgazione dello Statuto, che così radicalmente mutò i principî informatorî della vita pubblica piemontese, ma che nulla esplicitamente dispone per rispetto a questo argomento, che il governo dubitasse se si avesse per avventura a considerare come caduto in seguito a tali novità l'istituto dell'appello per abuso; come d'altra parte nel riferirne, per incarico del ministro, al Consiglio di Stato, dopo diligenti ricerche dei magistrati locali, non si facesse richiamo a disposizioni di legge, ma ad usi e a tradizioni regionali (Boggio, II, 257. 262. 279); come inoltre nel sostenere che lo Statuto nulla abbia innovato in proposito, il Consiglio di Stato nel suo parere $^{18}/_{2}$ 1850 affermi, che si abbiano ancora ad osservare « gli stessi usi e le stesse forme che ci furono trasmesse dai tempi anteriori » (Loc. cit. 310. 311); come in ultimo dell'uso si parli nell'articolo citato del Codice Albertino. — In tre categorie si potevano classificare gli scopi di questa sorveglianza sovrana: 1° Per impedire che la giurisdizione ecclesiastica usurpasse la competenza dei tribunali laici; 2° Per evitare che gli atti dell'autorità ecclesiastica violassero così le leggi e gli interessi dello stato, come le leggi e gli interessi della chiesa stessa (V. il 4° fra i casi contemplati da Emm. Filib., sopra p. 118, e art. 2 del Codice albertino): 3° Per proteggere le persone laiche od ecclesiastiche, che si dimostrassero oppresse e danneggiate così nei loro diritti, come nei loro interessi materiali o spirituali dalle autorità ecclesiastiche. — III. Ora, anzitutto, è evidente come, allorquando con gli artic. 19. 20 della legge $^{30}/_{10}$ 1859, si affidava la conoscenza degli app. per ab. al Consiglio di Stato, non si arrecava innovazione alcuna alla

sostanza dell'istituto, la quale continuava ad essere determinata da quegli usi e da quei regolamenti antichi della Monarchia di Savoia; e come, allorquando si estese il disposto della legge del 1859 a tutto il regno mediante la leg. $^{20}/_{3}$ 1865, il cui art. 10, alin. 3, si limita a riassumere il disposto degli art. 19. 20 della legge antecedente, dicendo: « Il Consiglio di Stato esercita giurisdizione propria pronunciando definitivamente con decreti motivati: . . . 3°) Sui sequestri di temporalità, sui provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle potestà civili ed ecclesiastiche e sopra gli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia », non si faceva che rimettere ancora la sostanza dell'istituto agli usi varî che la storia attestava vigenti in tutte le regioni, e alle tradizioni che il nuovo governo vi importava, limitando il disposto della legge a fissare con termini molto generici, appunto in corrispondenza della varietà di quegli usi, e della indeterminatezza di quelle tradizioni, la competenza del Consiglio di Stato. In secondo luogo è pure evidente come la prima delle tre funzioni soprasegnate del nostro istituto, e forse la principale, sia venuta assolutamente meno il giorno, che si abolì il foro eccl., e che alla giurisd. eccl. si tolse ogni competenza nelle materie così dette miste. (Il procedim. contro l'arciv. di Modena, la cui curia pretendeva nel 1859 di decidere ancora in materia beneficiaria, non invalida la nostra asserzione, in quanto si tratta di un caso isolato, dovuto al trapasso dall'antico al nuovo regime; Gerra, p. 143). Ciò del resto ebbe pure come conseguenza di togliere la sua ragion d'essere ad una parte della seconda e della terza fra le sopraccennate funzioni, poichè omai non v'era più impedimento a che chierici o laici ripetessero la tutela dei loro diritti anche in materia ecclesiastica dai tribunali ordinarî; e che per questa via parimente si potesse provvedere (per azione del Ministero pubblico; art. 39 dell'Ordin. giudiz., citato più sotto) a salvaguardare sempre nella stessa materia i diritti dello stato. Altra parte della seconda funzione è pure caduta con l'opera legislativa del 1865, in quanto non contenendo più quel codice nulla di somigliante all'art. 2 dell'Albertino, ed essendosi nel frattempo venuta profondamente modificando non solo la portata dell'art. 1 dello Statuto, ma anche e più il concetto della autorità sovrana, mancò all'istituto forse lo stesso suo più recondito fondamento, cioè il dovere del sovrano di curare il buon andamento della chiesa, in virtù del *ius advocatiae*. (Questo va detto per più forte ragione, dopochè si rinunciò alla misura preventiva dell'*exequatur* e del *placet* quanto agli atti ecclesiastici, che non riguardassero la materia beneficiaria; ved. sopra p. 397, n. 7). Che rimaneva adunque delle antiche funzioni nel periodo che corre dal 1865 al 1871? Anzitutto dirimere gli attriti fra le autorità ecclesiastiche e civili per rapporto alle loro funzioni amministrative (non più quanto alle giudiziarie, sebbene da parte della chiesa questa distinzione non si sia fatta mai, v. sopra p. 393, n. 1); e in secondo luogo accogliere gli appelli dei chierici o dei laici, nei casi in cui non fosse possibile un'azione innanzi ai tribunali ordinarî. Il secondo di questi scopi è quello appunto che fu tolto di mezzo dall'art. 17 della legge delle Guarentigie, nel suo primo comma, il solo che disponga alcunchè di nuovo; poichè gli altri non sono altro se non la ratifica di una condizione di cose risultante di per se stessa dal complesso del diritto anteriore, con cui si riordinavano i poteri dello stato. Resta il primo scopo. È esso venuto meno per alcuna legge posteriore? Nel Progetto di legge sul Cons. di St. del $^{13}/_{5}$ 1880, l'artic. 10 disponeva: « Il Cons. di St. esercita giurisdiz. propria, pronunziando con decreti motivati:..... 3°) Sui sequestri di temporalità che siano determinati da violaz. delle leggi, sui provvedimenti concernenti le attribuzioni del potere esecutivo di fronte alle autorità ecclesiastiche, e sopra gli atti provvisionali di sicurezza generale ». Quando poi si mise mano alla riforma del Cons. di St., in conformità ai nuovi concetti sulla giustizia amminist., l'art. 10, alin. 3°, della leg. 1865 non venne punto modificato dalla legge $^{31}/_{3}$ 1889 n. 5992, la quale si limitò ad affidare le materie di cui nello stesso alinea alla quarta sez. del Cons.; onde il testo unico $^{2}/_{6}$ 1889 ripeteva all'art. 25, alin. 2, letteralmente il disposto della legge del 1865, art. 10, alin. 3. Perciò questo articolo non ha punto perduto ogni ragione d'essere di fronte alla legge del 1871 (così ancora il Graziani, loc. cit. 476). Ma occorre osservare, come, secondo alcuni (Riv. di dir. eccl., I, 282 nota), il disposto della leg. del 1871, art. 17, non mirasse a togliere

l'appello per abuso, ma portasse unicamente uno spostamento di giurisdiz. I casi, contemplati dall'art. 17 sono tre, a seconda che l'atto eccles.: 1. lede i diritti dei privati; 2. costituisce reato (sia in genere, sia per rispetto all'abuso della qualità di ministro di un culto; v. sotto § 106, n. 23); 3. è contrario alle leggi dello Stato o all'ordine pubblico. Nel primo e nel secondo caso non vi può essere dubbio: decideranno i tribunali civili o penali ordinarî. Ma nel terzo? Dovrà decidere il Consiglio di Stato? Si argomenta per l'affermativa (Gerra, 167; Riv. di d. eccl., loc. cit.) essenzialmente da ciò, che nell'art. 17, in luogo delle parole: *tribunali ordinarî*, si sostituì dal Senato: *giurisdizione civile;* con le quali non si escludeva più la giurisdizione amministrativa. Ma questa modificazione (Scaduto, 545) non venne motivata dal Senato, nè considerata dal guardasigilli se non come di forma. (Il credere che con ciò si volesse intendere il Consiglio di Stato, sarebbe un supposto affatto gratuito secondo la Cassaz. rom. $^{24}/_{8}$ 1881). D'altra parte l'art. 39 della leg. sull'Ord. giudiz., secondo cui il Min. pub. « veglia all'osservanza delle leggi ed alla tutela dei diritti dello Stato . . . ed ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, semprechè tali azioni non sieno ad altri pubblici ufficiali attribuite », è applicabile anche in materia ecclesiastica, come osservò il Mancini, annuente il guardasigilli Vigliani (Scaduto, 548). Ancora: si può qui far luogo ad una delle eccezioni, di cui nell'ultimo inciso dell'art. 39 sopracitato; o non è forse a darsi maggior peso al disposto dell'art. 24 della legge $^{2}/_{6}$ 1889 sul Cons. di Stato, che limita l'azione della quarta sez. ai casi, che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria? Un punto di conciliazione fra questi dubbî si può forse trovare in questo, che l'art. 17 della leg. delle Guar., parlando in genere di effetti giuridici, non esclude punto che si tratti di quelli che, già prima in parte e più largamente ora col nuovo concetto della giustizia amministrativa, lo Stato ha preso in considerazione con la tutela giuridica accordata ai semplici interessi. Onde, assegnato alla giurisdizione ordinaria ogni caso, ove sia veramente questione di diritti, continuino a spettare al Consiglio di Stato tutti quei casi (e saranno i più, data la indeterminatezza delle espressioni: diritti dello St., ordine pubb.) in cui il danno minacciato alle prerogative dello stato o all'ordine pubblico non assuma figura di violazione esplicita di un diritto. — IV. Ciò posto, può in questa funzione del Consiglio di Stato ravvisarsi l'antico appello per abuso? La questione ha unicamente una importanza teorica. Per la negativa si potrebbe già argomentare dal fatto, che nella legge del $^{2}/_{6}$ 1889 non si incontra più il disposto dell'art. 27, alin. 3, della leg. del 1865 (art. 20, alin. 3, leg. 1859). secondo cui il Consiglio doveva pronunciandosi rimuovere l'ostacolo *dell'atto abusivo* (l'art. 27 fu abrogato dall'art. 23 della l. $^{31}/_{3}$ 1889). Ma più calzanti sono queste due considerazioni: Le caratteristiche più salienti e costanti e la radice ultima *(ius advocatiae)* dell'istituto tradizionale dell'appello per abuso non sono andate irrimissibilmente perdute nella sua evoluzione storica? La funzione odierna del Consiglio di Stato in materia ecclesiastica non presenta molto maggiore analogia sotto ogni rapporto con le nuove attribuzioni di giurisdizione, che la legge del 1889 gli attribuisce? Dato che ciò sia, ci troviamo qui di fronte a qualcosa di intimamente nuovo: nè la letterale trascrizione dell'art. 10, alin. 3, della legge del 1865, nell'art. 25, alin. 3, di quella del 1889, può esservi di ostacolo. Legge di pura competenza, essa non può impedire che l'istituto antico si trasformi, e che all'antico si sostituisca un nuovo, quando la sua dizione, concepita, come dicemmo, già in origine in termini larghissimi, è tale da comprendere perfettamente anche questo. — V. Molta incertezza è nella teoria e più specialmente nella pratica allorchè dai tribunali ordinarî si hanno a determinare gli effetti giuridici degli atti ecclesiastici. Che valore si dovrà attribuire al diritto della chiesa in tale giudizio? Secondo i separatisti quello che agli statuti delle società private per i membri loro che li invochino in giudizio (v. sopra p. 170, n. 25). Il Bonghi (ved. Scaduto, 550, n. 2 e 558) si spingeva fino a sostenere che si dovesse espellere dal beneficio chi per qualunque motivo e con qualunque forma di sentenza ne fosse dichiarato indegno dagli organi legali della chiesa. Ma già il Minghetti (Stato e Chiesa, Mil. 1878, 133) è costretto a insistere sulla condizione che la

3. Secondo il diritto nuovo [15]) la chiesa può valersi di tutti i rimedî disciplinari e penali, ma però sotto queste condizioni:

a) Essi non debbono venir impiegati per indurre i cittadini o gli ufficiali dello stato a compiere un atto, specialmente un atto d'ufficio, proibito dalle leggi o dall'autorità, oppure per impedirli di compierne uno comandato [16]);

b) Per indurre un cittadino a far uso o non del suo diritto pubblico di elezione o di voto, o ad usarne in un determinato modo [17]);

regola desunta dallo statuto dell'associazione, che qui si tratta di applicare, non contenga cosa che offenda le leggi e il diritto pubblico. E più esplicitamente il ministro Vigliani, in una nota $^{13}/_{2}$ 1875 (Cod. eccl., III, 962), sosteneva che nulli a senso dell'art. 17 della leg. delle Guar., si dovessero ritenere « quegli atti che apparissero manifestamente destituiti di ogni motivo canonico, o contrarî alle leggi ed alle istituzioni nazionali, o pronunciati fuori della competenza spirituale o senza la osservanza delle forme richieste dal diritto canonico per la loro validità ». Ma a dire il vero la Magistratura, dominata da esagerate idee separatistiche, si è per lo più dispensata da un tale esame, eccependo la sua incompetenza (v. Scaduto, 562). Dovranno ammettersi come legali le sospensioni *ex informata conscientia?* Fallito il tentativo di dichiararle senza più illegali (Progetti Petruccelli della Gattina, $^{21}/_{6}$ 1862, Passaglia, $^{25}/_{4}$ 1863; v. Scaduto, 556), del che si hanno esempî in altri stati (ved. sotto p. 440), anche questo è abbandonato pur troppo all'apprezzamento dei magistrati. D'altra parte è indeterminata pure la portata della frase: lesione dei diritti dei privati. Il caso, che più comunemente si fa, di perdita del beneficio per l'ecclesiastico sospeso, non dovrebbe più presentare difficoltà dopo la sopracitata nota ministeriale, ove esso è espressamente contemplato. Ma che dire, come osserva a ragione lo Scaduto (p. 552), nel caso di un ecclesiastico privo di benefizio, a cui la sospensione toglie con la messa il mezzo di guadagnarsi la vita? Che dire poi dei casi molteplici in cui la scomunica ecclesiastica possa tradursi in un danno civile per i privati stessi (p. e. maestro elementare; v. Scaduto, 571, 666 sg.)? Incertezza è pure in altre questioni: per esempio, data una irregolarità nell'elezione popolare di un parroco, dovrà chi si crede leso adire i tribunali ordinarî, come sostiene il Cassani (p. 627 sgg.), oppure adire i tribunali amministrativi, come il caso deciso dal Consiglio di Stato, con parere $^{17}/_{11}$ 1876 (Legge, XVII, 1877, II, 184, sg.), e l'analogia con quanto accade nelle elezioni civili, farebbero supporre? Resta poi sempre questo dubbio; se la tutela promessa dai tribunali ordin., visto il carattere delicato e al tutto singolare di questa materia, non si riduca per avventura ad una tutela destituita d'ogni pratica efficacia. Ved. per questo gli autori sopracitati, e specialm. Piola, Padelletti, La Polit. eccl. in Italia, in Scritti di d. pubb., Fir. 1881, p. 201; Scaduto, Cassani, p. 344 sgg. e sopra p. 168, n. 21; p. 170, n. 25.

[15]) Leg. pruss. $^{13}/_{5}$ 1873, riformata con leg. $^{21}/_{5}$ 1886, 12, fino all'artic. 1, abolita con leg. $^{21}/_{5}$ 1887, 4. Baden, leg. $^{19}/_{2}$ 1874; Assia, leg. riguardante gli abusi d'ufficio della potestà eccles. $^{26}/_{4}$ 1875; Austria, l. $^{7}/_{5}$ 1874; Sassonia, l. $^{23}/_{8}$ 1876, 7 sgg. Quanto all'epoca anteriore: Württemb., l. $^{3}/_{1}$ 1862, e Baden, l. $^{9}/_{10}$ 1860. — Quanto all'Italia: legge Siccardi $^{9}/_{4}$ 1850, art. 4; v. sopra § 103, n. 33.

[16]) Baden, L. $^{19}/_{2}$ 1874, 3, 16; Assia 9; Sass. 8; Austria 18.

[17]) Baden, Assia, l. cit. — Italia: leg. elett. polit. $^{24}/_{9}$ 1882, 92: « La predetta multa o il carcere si applicano ai ministri di un culto, che si adoperino a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto, o in riunioni di carattere religioso, o con promesse o *minacce spirituali*, o colle istruzioni sopraindicate ». V. pure leg. com. e prov. $^{10}/_{2}$ 1889, 95.

c) Secondo la legge Austriaca (§ 18) e Sassone (§ 8), per impedire il libero esercizio dei diritti civili e politici;

d) I rimedî penali o disciplinari non debbono essere adoperati in modo da ledere l'onore di chi ne venga colpito. A tal fine la legge d'Assia (art. 4) proibisce la pubblicazione della pena ecclesiastica, che esorbita dalla cerchia della società religiosa; mentre il diritto francese permette a chi ne è leso di ricorrere al Consiglio di stato [18]). Contro la trasgressione di tali massime i diritti badese ed assiano comminano delle pene criminali [19]);

e) Siccome in Prussia, Württemberg ed Assia la sospensione può solo esser decretata in seguito ad un processo determinato [20]), così ivi non può più aver luogo una *suspensio ex informata conscientia*. Del resto valgono per la sospensione le stesse norme, che lo stato impone per l'uso della potestà disciplinare ecclesiastica [21]).

§ 105. — 3. I rimedî penali e disciplinari vindicativi.

[Kober, Die Deposit. u. Degradat. nach d. Grunds. d. kan. Rechts, Tübing. 1867. Lo stesso in Theol. Quartalschr., 63, 3, Tübing 1881].

I. Mentre in origine tutte le pene ecclesiastiche avevano un carattere vindicativo, esse lo vennero per lo più perdendo in seguito; e così pure, dopo che la giurisdizione penale della chiesa si estese ai *delicta mixta*, non si incontrano più nelle fonti del diritto comune canonico se non in via di eccezione pene giuridiche vindicative, quali l'infamia, la confisca dei beni, la perdita dell'investitura e della capacità di testare, la distruzione delle case, l'interdizione della sepoltura ecclesiastica. Di queste hanno conservata ancora una qualche importanza per rispetto alla vita giuridica ecclesiastica la infamia e la interdizione della sepoltura cristiana, di cui abbiamo già parlato al § 95. Pene pecuniarie e corporali non sono comminate per nessun *delictum mere ecclesiasticum* o *mixtum* [1]). Il fatto, ch'esse siano non pertanto state riconosciute dai tribunali ecclesiastici medioevali [2]), si spiega o con ciò, che questi

[18]) Ved. sopra not. 14; e Assia: legge riguardante gli abusi della potestà eccles. $^{20}/_{4}$ 1875, art. 1.
[19]) Baden, (16).
[20]) Ved. § 107.
[21]) Ved. § 106, V.
§ 105. [1]) c. 3 X (5, 37).
[2]) Ved. C. Trid. S. IV, Decr. de edit.

tribunali avevano pure la potestà disciplinare, onde tali pene non avevano punto il carattere di pene giuridiche [3]), oppure con ciò che esse erano sancite dal diritto particolare [4]).

II. Le pene vindicative applicabili agli ecclesiastici sono:

1. La sospensione per un determinato tempo.

2. La deposizione o degradazione. Questa pena aveva secondo il diritto più antico per effetto che il colpevole fosse considerato come non facente più parte del clero (§ 54); ma, dopo che si formò la teoria del *character indelebilis* della ordinazione, essa non produsse più se non la perdita dell'ufficio e della capacità di esercitare *licite* i diritti inerenti all'ordinazione, lasciando per contro impregiudicati i privilegî dello stato ecclesiastico, e conseguentemente il *privilegium fori.* Senonchè la stessa chiesa aveva interesse a che si potessero per diritto applicare agli ecclesiastici le pene di morte o di mutilazione. Ma la chiesa non lo poteva fare in causa del suo principio: *ecclesia non sitit sanguinem*, e lo stato in forza del *privilegium clericale;* onde lo stesso diritto canonico venne dopo il sec. XII distinguendo varii gradi di deposizione; cioè:

a) *privatio beneficii,* perdita dell'ufficio, che non esclude però la capacità di acquistarne un altro; nel caso anzi che questo venga senz'altro conferito, si considera come pena il trasloco stesso;

b) *depositio,* perdita dell'ufficio senza speranza di averne un altro, proibizione di esercitare i *iura ordinis;*

c) *degradatio* [5]), la quale, quando sia non solo pronunciata (*ver-*

et usu sacr. libr.: Pena della scomunica e di 100 ducati a chi stampi senza permesso la Vulgata. Nella S. XXV, de ref. c. 3, non vi si tratta di niuna pena giuridica e l'espressione *mulctas pecuniarias* non è altro che uno sbaglio.

[3]) Ved. Kober in Theol. Quartalschr. 63, 40.

[4]) Ved. ibid. 50.

[5]) Formula degradationis secondo il Pontificale Rom. (ed. Romae 1752, p. 334): *Hora congruenti ducitur degradandus, sive sit Archiepiscopus, sive quicumque alius, quotidiano suo habitu indutus, super dictum locum ad hoc praeparatum: ubi cum fuerit, solvitur et liber ibidem manet. Tum a Clericis induitur omnibus paramentis sui Ordinis, ut praemittitur, supra credentiam ordine suo positis; incipiendo a superpelliceo, et continuando usque ad ultimum paramentum sui Ordinis. Quo sic induto, Pontifex degradator indutus amictu, alba, cingulo, stola et pluviali rubeis, ac mitra simplici, baculum pastoralem in sinistra tenens, ascendit ad locum praedictum, et ibidem sedet in faldistorio, in convenienti loco sibi parato, versus ad populum, astante sibi Iudice saeculari. Tum degradandus, sive Archiepiscopus fuerit, sive alius. omnibus sui Ordinis vestibus sacris indutus, et singulis ornamentis ornatus, habens in manibus ornamentum ad Ordinem suum spectans, acsi deberet in suo officio ministrare adducitur ante Pontificem, coram quo genuflectit. Tum Pontifex ut supra sedens, populo in vul-*

balis), ma anche posta in esecuzione (*actualis*) per opera del vescovo, col consenso di un collegio di prelati, dignitarî e prelati periti nel diritto, il cui numero varia a seconda del grado di colui che deve essere degradato, produce, oltre agli effetti della *depositio* anche la perdita dei privilegî *fori* e *canonis*. Tali pene possono venir applicate agli ecclesiastici sia come pene giuridiche, che come disciplinari. Unicamente come pene disciplinari possono giuridicamente ammettersi l'ammenda [6]), la prigionia, le pene corporali, la chiusura in un chiostro.

gari notificat degradationis huiusmodi causam; deinde contra degradandum sententiam fert in haec verba, si sit Sacerdos, aut Diaconus, aut Subdiaconus, vel Clericus, et prius huiusmodi sententia lata non sit. « In nomine Pa†tris, et Fi†lii, et Spiritus † sancti. Amen. Quia nos N. Dei, et Apostolicae Sedis gratia Episcopus N. per viam accusationis (vel: renuntiationis, aut: inquisitionis) cognoscentes de crimine N. contra N. Presbyterum (vel: Diaconum, vel: Subdiaconum, seu Clericum) propter ipsius confessionem vel legitimas probationes, evidenter invenimus eum ipsum crimen commisisse: quod cum non solum grande, sed etiam damnabile, et damnosum sit, et adeo enorme, quod exinde non tantum divina maiestas offensa, sed et universa civitas commota est, et ob hoc indignus officio et beneficio ecclesiastico sit redditus, idcirco nos auctoritate Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus sancti, et nostra, ipsum omni huiusmodi officio et beneficio Ecclesiastico sententialiter perpetuo privamus in his scriptis, ipsumque ab illis verbo deponimus, et pronuntiamus realiter et actualiter secundum traditionem Canonum deponendum, et degradandum ». Qua sententia sic, ut praefertur, lata, Pontifex degradator aufert ab illo singula ornamenta sibi iuxta Ordinem suum tradita, inchoando ab ultimo ornamento, et descendendo gradatim, continuans usque ad primum, quod in prima Tonsura sibi datum fuit, hoc ordine. Degradatio ab ordine pontificali. *Si degradandus sit Archiepiscopus, Pontifex degradator aufert ab eo pallium, sic dicendo; « Praerogativa Pontificalis dignitatis, quae in pallio designatur, te exuimus, quia male usus es ea ». Deinde vel si degradandus sit Episcopus tantum, Pontifex degradator amovet ei mitram, dicendo: « Mitra Pontificalis dignitatis videlicet ornatu, quia eam male praesidendo foedasti, tuum caput denudamus. » Deinde unus ex Ministris tradit degradando librum Evangeliorum, quem Pontifex degradator aufert de manibus degradandi, dicens: « Redde Evangelium, quia praedicandi officio, quo spreta Dei gratia te indignum fecisti, te iuste privamus ». Deinde Pontifex degradator amovet annulum de digito degradandi, sic dicens: « Annulum, fidei scilicet signaculum, tibi digne subtrahimus, quia ipsam sponsam Dei Ecclesiam temere violasti ». Tum unus ex Ministris tradit degradando in manus baculum pastoralem, quem mox Pontifex degradator tollit de manibus degradandi, dicens: « Auferimus a te baculum pastoralem, ut inde correctionis officium, quod turbasti, non valeas exercere ». Deinde extractis sibi per Ministros chirothecis, Pontifex degradator abradit degradando pollices et manus leviter cum cultello, aut vitro, dicens: « Sic spiritualis benedictionis, et delibutionis mysticae gratia, quantum in nobis est, te privamus, ut sanctificandi et benedicendi perdas officium, et effectum ». Post haec Pontifex cum eodem cultello aut vitro abradit leviter caput degradandi, dicens: « Consecrationem, et benedictionem, atque unctionem tibi traditam radendo delemus, et te ab ordine Pontificali, quo inhabilis es redditus, abdicamus ». Tum degradando per ministros extrahuntur sandalia.*

[6]) Quanto alla sua applicazione, ved. Kober, loc. cit., 64.

III. 1. Visto che dalle moderne legislazioni vennero respinte tutte le pene le quali pregiudichino la vita civile, così non possono più le pene vindicative venir applicate quali rimedî disciplinari contro i laici. Così disposero le leggi della Prussia [7]), dell'Assia [8]), della Sassonia [9]), mentre per contro le leggi austriaca [10]) vieta solo le pene corporali e quelle privative delle libertà, limitandosi quanto alle pene pecuniarie a non più prestarsi per la loro esecuzione. La legge del Württemberg [11]) esclude le pene privative della libertà quanto ai laici, e non permette che le disposizioni della potestà ecclesiastica, le quali siano rivolte contro le persone o le sostanze, possano essere poste in esecuzione contro la volontà dei condannati se non per opera della autorità politica; onde essa non respinge assolutamente tali pene. Tale è pure il sistema della legge del Baden [12]).

2. Quanto all'applicazione dei rimedî penali e disciplinari vindicativi contro gli ecclesiastici, le leggi recenti dispongono quanto segue:

a) L'applicazione delle pene corporali è assolutamente vietata nella Prussia e nell'Assia [13]);

b) È per contro concesso di imporre delle pene privative della libertà, ma α) solo per un determinato termine [14]), essendovi inoltre obbligo, quando tale pena sia pronunciata per un termine determinato dalla legge, di darne tosto avviso al governo [15]); β) la pena devesi scontare nelle case di pena della Germania, le quali stiano sotto la vigilanza governativa [16]); γ) non può eseguirsi contro la volontà del condannato (così in Prussia, § 15, nell'Assia, art. 6) [17]),

[7]) Legge $^{12}/_{5}$ 1873, 1, la quale però in seguito alla legge $^{9}/_{4}$ 1887, 4 è diventata *lex imperfecta.*

[8]) Leg. $^{23}/_{4}$ 1875, 3.

[9]) Leg. $^{23}/_{8}$ 1876, 7. 10.

[10]) Leg. $^{7}/_{5}$ 1874, 19. 27.

[11]) Leg. $^{30}/_{1}$ 1862, 6 sg.

[12]) Leg. $^{9}/_{10}$ 1860, 16.

[13]) Prussia, Leg. $^{13}/_{5}$ 1873 (3); Assia (6); Baviera, ved. Reinhard, Kirchenhoh. 231.

[14]) 6 settimane: Württemb. (6); 3 mesi: Prussia (5), Assia (6); purchè non a tempo indeterminato: Baviera, ved. Reinhard, 231.

[15]) Prussia, L. $^{21}/_{5}$ 1886, a cui però si è derogato con Leg. $^{29}/_{4}$ 1887; Württemb. Assia: se la pena è per più di 14 giorni. Così pure quando avviene una deposizione. In Sassonia per ogni misura disciplinare che consista in una privazione totale o temporaria dell'ufficio; nel Württemb.: sospensione, trasloco, retrotrocessione; in Baviera ogni punizione in una casa di pena, Reinhard, 231. In Alsazia e Lorena per la deposizione dei canonici o dei parrochi si richiede la sanzione dello stato. Dursy, 1, 79. 96.

[16]) Prussia, Leg. $^{21}/_{5}$ 1886, 8, 1; Assia (7).

[17]) Onde si deve tosto di tale accettazione dar notizia all'autorità governativa.

oppure può eseguirsi contro la sua volontà, ma solo per opera dell'autorità governativa (Baden, Württemberg [18]).

c) Le pene pecuniarie sono limitate ad una determinata somma [19]).

d) In Assia non può applicarsi nessuna pena contro un funzionario ecclesiastico [20]), perchè abbia fatto alcuna cosa a cui fosse tenuto di fronte allo stato, perchè abbia o non fatto uso del suo diritto di voto o d'elezione, o perchè siasi valso del diritto di ricorso alle autorità governative contro le pene disciplinari, che gli è concesso dalle leggi dello stato.

e) In caso che i limiti imposti dalla legge alla potestà disciplinare ecclesiastica siano violati, può il condannato in Baviera, in Sassonia, in Assia, in Württemberg, in Austria ed in Francia ricorrere allo stato [21]). Nel medesimo intento la legislazione prussiana aveva creato il tribunale per le faccende ecclesiastiche [22]), dal quale in certi casi determinati dalla legge era lecito anche alla autorità governativa (Oberpräsident) di richiedere nel pubbblico interesse la cassazione di una pena ecclesiastica [23]); ma esso venne abolito con legge del $^{21}/_{5}$ 1888.

§ 106. — **Competenza dei tribunali penali ecclesiastici.**

[Ved. § 103. — Marta, Tract. de iurisdic. per et in inter. iudicem eccles. et saecul. exercenda, Avenion. 1616. Bianchini, Delle cause spirit. ed eccles. rapporto ai dir. del sacerd. e dell'impero, Ven. 1773. Negroni, Della giurisdiz. eccles. nelle cose criminali secondo le leggi, gli usi e i concord. del Piemonte, Nov. 1843].

La chiesa reagisce contro tutti i peccati, non però ad uno stesso modo, poichè a seconda dei casi o la sola chiesa, oppure la chiesa d'accordo con lo stato, oppure anche il solo stato prende a considerare alcune azioni peccaminose quali delitti, comminando per esse

[18]) Ved. Leg. sass. 10.

[19]) Württemb. (6): non sopra a 40 fiorini; Prussia (4), Assia (6): non sopra a 90 marchi, e nel caso che lo stipendio mensile sia più alto, non sopra al suo ammontare. Quando la pena pecuniaria è superiore ai 60 marchi (Prussia, Assia) o ai 15 fiorini (Württemb.) se ne deve parimente dar notizia all'autorità governativa.

[20]) Assia (9), ved. anche Sassonia (8).

[21]) Baviera: Ed. $^{26}/_{5}$ 1818, 52-54; Sassonia, Assia, Württemb., Austria, Legg. citt.; Francia, § 104, nota 14.

[22]) Leg. $^{12}/_{5}$ 1873, 10 sgg.

[23]) Così anche nell'Assia, ove è proibito che venga punito un laico perchè abbia interposto ricorso. In Francia ed in Sassonia: contro la violazione d'una legge dello stato mediante abuso della potestà punitiva o disciplinare ecclesiastica deve il Governo procedere d'ufficio.

delle pene e sottoponendole ai tribunali penali. Onde nelle scuole si distinguono i delitti in *mere ecclesiastica*, *mixta* e *civilia*.

I. *Delicta mere ecclesiastica.* Tali sono:

1. L'eresia [1]), cioè il dissentire ostinatamente dai principî della dottrina ecclesiastica.

a) La pena è l'*exc. latae sententiae,* elevata fino all'anatema, all'interdizione della sepoltura ecclesiastica, all'incapacità di coprire uffici ecclesiastici anche per i discendenti, e quanto agli ecclesiastici la deposizione, elevata fino alla degradazione [2]). Le stesse pene colpiscono coloro che sono in forte sospetto di eresia, i *receptatores, fautores, defensores.*

b) Già il diritto romano [3]) commina contro gli eretici l'infamia, la confisca dei beni, la perdita della *testamentifactio,* ed in alcuni casi al tutto speciali la morte. Queste pene andarono in disuso col cadere della dominazione romana; e solo in Germania ed in una parte della Francia durante il secolo XI, si ammise contro la eresia la pena di morte, quale un provvedimento politico che non aveva però nessun fondamento nè nella legge, nè nel diritto consuetudinario; lo stesso accadde talvolta durante il primo terzo del secolo XI in Italia e nella Linguadoca; ma nei paesi or ora nominati lo stato tollerò in seguito gli eretici, sinchè verso la fine del XII secolo riprese a perseguitarli con la scomunica e la confisca dei beni. Del resto nel secolo XIII viene dappertutto per opera del diritto laico stabilita la pena di morte e la confisca dei beni contro l'eresia, e la chiesa non solo approvò queste pene istituite dallo stato, ma le pretese e minacciò delle stesse pene degli eretici quelle autorità secolari, che non le avessero decretate [4]). Ma sin

§ 106. [1]) c. 27, C. 24, qu. 3 (Hieronym.): *Haeresis grece ab electione dicitur, quod scilicet eam sibi unusquisque eligat disciplinam, quam putat esse meliorem.* L'eresia si distingue in *interna* ed *externa*, quando viene anche esteriormente manifestata; in *formalis* e *materialis*, quando cioè manca il *dolus*, onde solo la prima è punibile. — Farinacius, Tract. de haeresi, Francof. 1602.

[2]) La irregolarità, che si usa considerare anche come pena, non lo è punto, costituendo essa solo un effetto giuridico della medesima.

[3]) Ved. § 10, 14; § 103, 10. La legislazione carolingia pone gli eretici allo stesso livello dei pagani, giudei ed *infames.* Ved. Lea, Hist. of the Inquis., 1, 218, New-York, 1888.

[4]) Leone X, Bolla *Exsurge Domine* 16/5 1520. Bullar. Rom. (ed. Taur., 1860) 5, 752 (Condanna della tesi di Lutero: *Haereticos comburi est contra voluntatem spiritus*): *Praefatos omnes et singulos articulos seu errores, tanquam, ut praemittitur, respective haereticos aut scandalosos aut falsos aut piarum aurium offensivos vel simplicium mentium seductivos et veritati catholicae obviantes damnamus, reprobamus, atque omnino reiicimus* (Ved. § 29, 1-3). Ficker, in Mittheil. des Inst. für österr.

dalla emanazione della Carolina non venne più in Germania l'eresia considerata quale un delitto dal diritto penale laico. Oggidì poi la giurisdizione ecclesiastica per il suddetto reato non può più esercitarsi se non nel caso che il reo vi si accomodi non volendo staccarsi dalla chiesa.

2. L'apostasia [5]), cioè l'abbandono del cristianesimo, che è punito con le stesse pene.

3. Lo scisma [6]), cioè lo staccarsi dall'unità della chiesa, che è pure punito in modo uguale.

4. La simonia [7]), cioè l'acquisto di una cosa ecclesiastica o di una secolare che sia a quella unita (*merx*) [8]) in cambio di una cosa secolare (*munus*) [9]) ed in base ad un contratto oneroso [10]). Non cadono sotto questo concetto le prestazioni legali od usuali (proventi

Geschichtsforsch., 1880, 1, 177 sgg. 430 seg. Winkelmann, ib. 9, 1, 135. Havet, L'hérésie et le bras séc., Par. 1881 (Estratto dalla Bibl. de l'Ecole des Chartes, t. 41, 1880). Lea (Confiscation for Heresy in the middle ages) in The Engl. Historical Rewiew, 1887, 235. Zambrini, Stor. di fra Michele Minorita, Bol. 1864. Baggiolini, Dolcino e i Patereni, Nov. 1838. Mariotti, A historical memoir of Fra Dolcino, Lond. 1853. Su Savonarola ved. sopra p. 63, n. 13. Molinier, Etud. sur quelques manuscr. des biblioth. d'Italie concern. l'inquisition et les croyances héret. du XII au XVII siêc., Par. 1888. Bruni, Cosimo I de' Medici e il processo d'eresia del Carnesecchi, Torino 1891. Che anche nella Roma papale furono arsi degli eretici vedasi in Gibbins, Were heretics ever burned alive at Rome? Lond. 1852. Döllinger u. Reusch, Selbstbiogr. d. Kard. Bellarmin, 232. — Circa Pomponio Algerio e Giordano Bruno, entrambi da Nola, ed arsi entrambi in Roma per ordine del S. Uffizio, ved. De Blasiis, Processo e supplizio di Pomp. Alg. Nolano, Napoli 1888; Berti, Giord. Bruno da Nola, Torino 1889, e letteratura ivi cit. Ved. pure Corvisieri, Compendio dei processi del S. Uffizio di Roma, in Arch. della Soc. Rom. di Storia patr., v. III.

[5]) c. 13 in VI^to (5, 3). Amthor, De apostasia, Cob. 1833. Fejer, Ius eccl. cath. adv. apostatas, Pest 1847. — Da questa *ap. a fide* devesi distinguere quella *a monachatu* ed *a clericatu*, le quali costituiscono un reato d'ufficio. Esse sono punite secondo il dir. romano con la confisca dei beni, con la perdita della *testamentifactio* etc. Tit. Cod. Th. 16, 7. Cod. Iust. 1, 7. In Germania la apostasia venne considerata quale eresia qualificata, onde venne meno con la Carolina.

[6]) Anche lo scisma può essere *formale* e *materiale*, *hereticum* o *purum*, quando non si viola un dogma.

[7]) Stor. degli Ap., 8, 18 seg. — *iuris divini* nel caso che la *merx* sia per la sua natura stessa ecclesiastica, *iuris humani*, se lo è solo in forza del diritto positivo. Rodano, Gibalini, Verde, De Simonia, Ven. 1565, Lugd. 1659, Neap. 1695. Pertsch, De crim. sim. Hal. 1719. Van Ketwich, De sim., Lugd. Batav. 1846.

[8]) Ogni funzione della *potestas ordinis* o *iurisdictionis*, alienazione del diritto di patronato, di luoghi di sepoltura già consacrati.

[9]) c. 114, C. 1, qu. 1.: *munus ab obsequio est seruitus indebite impensa; munus a manu pecunia est; munus a lingua fauor.*

[10]) Il contratto stesso dicesi *simonia conventionalis*, il suo adempimento *realis;* dicesi poi *simonia confidentialis* la cessione temporanea di un beneficio ad un terzo sotto condizione ch'esso debba venir restituito oppure trasmesso ad un'altra persona.

di stola) o i doni (*oblationes*). La pena è arbitraria, salvo in tre casi, in cui essa fu dal diritto stesso fissata [11]).

II. *Delicta mixta.* Tali sono: la bestemmia (*blasphemia*), la magìa, il sacrilegio (personale, locale, reale, immediato, cioè l'offesa del sacramento dell'altare), il ratto, lo stupro, la fornicazione, il concubinato, l'adulterio, l'incesto, la bigamia, l'usura (*usuraria pravitas*) [12]), lo spergiuro. Anche per questi delitti, come già pei *mere ecclesiastica,* le pene istituite dalla chiesa non hanno più nessun effetto quanto al diritto civile, onde oggidì esse possono bensì menomare o togliere i diritti ecclesiastici, ma non già estendersi oltre il campo puramente religioso [13]). Tuttavia per questi delitti sono in parte comminate delle pene dal Cod. penale dell'impero [14]).

III. *Delicta civilia* [15]). Anche per un certo numero di delitti puramente civili, la chiesa emanò delle disposizioni punitive, le quali potranno essere applicate nella pratica, nel caso che tali reati siano commessi da ecclesiastici, e che ad ogni modo esercitarono molta influenza sulla formazione dei concetti di diritto penale.

IV. I reati degli ecclesiastici. Dal sec. XIII in poi essi furono sottoposti al foro ecclesiastico, il quale o applicava esso stesso la pena, o rimetteva il colpevole, dopo averlo degradato, all'autorità laica perchè lo punisse [16]). Benchè spesso già nel medioevo gli stati abbiano reagito contro gli abusi che a questo riguardo si venivano manifestando [17]), pure il concilio di Trento mantenne in vigore, con

[11]) *a)* Nel caso di ordinazione compiutasi con simonia, per l'ordinatore: sospensione a vita dal diritto d'ordinare, *interd. ingressus;* per l'ordinato: sospensione dall'*ordo*, inabilità di conseguirne uno più alto; per entrambi: scomunica, la quale per altro non produce più *ipso iure* i suoi effetti secondo la Const. Ap. $^{12}/_{10}$ 1869. *b)* Locazione di un beneficio: nullità e scomunica per entrambe le parti. *c)* Ammissione in un ordine: scomunica per entrambe le parti, sospensione dei diritti di giurisdizione per la corporazione, pene disciplinari. L'assoluzione è riservata *simpliciter* al papa.

[12]) Come a questo riguardo la chiesa abbia modificate le sue idee, ved. in Reusch, Index, 2, 847.

[13]) Ved. sopra § 104 seg.

[14]) Ved. Holtzendorff, Rechtslexik. s. v. Religionsvergehen.

[15]) Di essi tratta il lib. V delle raccolte delle decretali secondo l'ordine del decalogo e del cod. giustinianeo; però ivi si dànno pure prescrizioni intorno agli Ebrei, sui quali la chiesa non pretende d'esercitare nè il potere punitivo, nè il disciplinare, e rispetto a cui la chiesa prende solo i provvedimenti necessarî per combattere gli effetti della loro religione contagiosi pei Cristiani (proibizione di tener servi cristiani ecc.).

[16]) Rechtsb. u. Distinct., Lib. 4, c. 16 dist. 1 (ed. Ortloff, 206); ved. sopra § 15, 1. Inoltre in Germania ed in Francia era necessario, che il prete fosse tonsurato e non portasse armi, in Inghilterra (benefit of clergy) che sapesse leggere (neckverse). — Quanto all'Italia, v. sopra p. 118.

[17]) Ved. sopra § 15.

alcune limitazioni, il diritto antico, e a questo si attiene per principio la chiesa ancora oggidì [18]). Però dal secolo XVI in poi gli stati vennero tenendo sempre minor conto delle pretese ecclesiastiche [19]); ed oggidì la giurisdizione civile si estende anche agli ecclesiastici, senza eccezione, e senza ritener necessario che essi siano precedentemente degradati dalla chiesa.

V. Per contro i reati d'ufficio [20]) e le trasgressioni della disciplina commesse dagli ecclesiastici sono ancora oggidì, come prima [21]), sottoposti alla autorità punitiva della chiesa; e gli stati si lasciarono indurre a porre a servizio di questa anche i mezzi di coercizione di cui essi dispongono. Però essi si sono riservati il diritto di esaminare la sentenza ecclesiastica, esigono che essa non sia in opposizione colla legislazione secolare [22]), ed hanno limitate le pene ecclesiastiche sia quanto al loro genere sia quanto alla loro entità (ved. § 105).

VI. Le moderne legislazioni hanno a questo riguardo introdotte delle innovazioni:

1. Esse istituirono per conto loro dei reati d'ufficio ecclesiastici, sottoponendoli alle proprie sanzioni punitive [23]).

[18]) Concord. austriaco, 14, ved. sopra, § 19, 30.

[19]) Lagnanze dei vescovi bavaresi dell'anno 1772 (Friedberg, Grenzen zw. Staat und Kirche 848): 1. *Omnem ipsis iurisdictionem in utrumque clerum adimi ipsosque impediri quin corrigendo et puniendo delicta clericorum pastorali suo muneri satisfaciant, cum* 2. *non tantum omnes personae religiosae ipsorum Directioni et correctioni subducuntur, verum etiam ad fora saecularia in levioribus delictis aeque ac maioribus pertrahuntur, ibique sine praescitu, concursu vel consensu episcoporum examinantur, incarcerantur, vel ita puniuntur, ut iusta etiam delictorum castigatio, potius in contemtum et ludibrium totius status clericalis, quam ad correctionem delinquentium et aedificationem populorum intentata videatur. Cum religiosae personae vi ex claustris deducuntur, ipsorumque superioribus facultas conceditur, inauditis ordinariis ipsas ex claustro expellendi habituque religioso spoliandi. Simili modo* 3. *Etiam praedicetur contra clerum saecularem, cum personae ecclesiasticae militari manu ad cuiusuis accusationem capiuntur, nonnunquam etiam per apparitores arripiuntur, in carceribus non obstante sufficiente oblata cautione et fideiussione per plures hebdomadas detinentur et criminaliter contra ipsos proceditur.*

[20]) *Sollicitatio ad turpia* (incitamento alla libidine nella confessione). *Apostasia ab ordine, a regula* (abbandono non autorizzato dello stato ecclesiastico o di un ordine religioso); questa non può essere più oggidì colpita con pene ecclesiastiche, se il reo esce al tempo stesso dalla chiesa.

[21]) Decreto di corte austriaco del $^{26}/_{8}$ 1797 (Kropatscheck, Racc. di Leg., 10, 234).

[22]) Leg. Austriaca $^{7}/_{5}$ 1874, 27, Leg. prussiana $^{12}/_{5}$ 1873, 9; Leg. sass. $^{23}/_{8}$ 1876, 11; Leg. del Württemberg $^{30}/_{1}$ 1862, 7.

[23]) Cod. penale dell'impero, 130 a.: « Un ecclesiastico od un'altra persona addetta al culto, che nell'esercizio o dipendentemente all'esercizio del suo ministero pubblicamente innanzi ad un gruppo di persone, o in una chiesa oppure in un

2. Hanno preteso che alla sentenza della autorità secolare con

altro luogo destinato ad adunanze religiose innanzi a più persone fa oggetto di una comunicazione o di una disamina le faccende dello stato in modo da pregiudicare la pace pubblica, è punito con la prigionia o colla detenzione fino a due anni. Le stesse pene colpiscono quegli ecclesiastici o addetti al culto, che nell'esercizio o dipendentemente all'esercizio del loro ministero emanano o diffondono scritti, in cui si siano fatti oggetto di una comunicazione o di una disamina le faccende dello stato in modo da pregiudicare la pace pubblica ». Inoltre sono punite con pene criminali in Assia e in Baden: 1. la violazione dei limiti posti alla potestà penale e disciplinare, in Assia anche delle speciali disposizioni date per l'esercizio della disciplina; 2. ivi e in Prussia delle prescrizioni sulla nomina alle cariche quanto ai superiori ecclesiastici, e quanto agli ecclesiastici che le esercitino; 3. l'esercizio di un ufficio per parte di un ecclesiastico deposto dallo stato o dichiarato inabile; 4. solo nell'Assia: *a*) la violazione delle prescrizioni circa il *placet; b*) il non ottemperare ai decreti, che gli ufficiali dello stato nella cerchia della loro competenza abbiano emanati per soddisfare a reclami contro abusi di ufficio contro ecclesiastici o ufficiali della chiesa per rispetto al loro ufficio o alle funzioni ecclesiastiche. — Per la Francia il Code pénal, art. 199-208, commina pene a proposito: Des Troubles apportés à l'ordre pubblic par les Ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère. Ved. Plocque, De la condit. jurid. du prêtre cath. Par. 1887, 243 sgg. Per gli altri stati ved. Colucci, Gli abusi del clero ed il nuovo cod. pen. ital., Taranto 1890, p. 31 sgg. — Anche gli antichi Stati italiani emanarono disposizioni penali speciali contro gli abusi dei ministri dei culti (Colucci, 17 sgg.): Cod. austriaco (Lombardo-Veneto), 1852, §§ 65. 300; Parmense 1821, 126. 128; Estense 1856, 141, §§ 1. 2; Toscano 1853, e modificazioni con leg. $^{8}/_{4}$ 1856, 127 sgg.; Napolet. 1819, 142; Piemontese $^{20}/_{11}$ 1859, 268-270. Dopo la presa di Roma venne col R. Dec. $^{29}/_{11}$ 1870 sospesa l'attuazione di questi articoli del cod. sardo; a cui furono surrogati con l. $^{5}/_{6}$ 1871 (quasi a complemento delle larghe concessioni fatte dalla legge delle Guarentigie e come conseguenza del colpo recato agli appelli per abuso; v. contro di ciò, a ragione, Padelletti, La Polit. eccl. in Italia, in Scr. di D. pubb., Fir. 1881, p. 202), tre artic. più miti, in quanto: *a*) le pene erano di assai diminuite; *b*) non si punivano più i ministri del culto, i quali (Cod. del 1859, art. 268) « commettano fatti che siano di natura da eccitare il disprezzo ed il malcontento contro le medesime (istituzioni e leggi dello stato), o coll'indebito rifiuto de' propri uffizî turbino la coscienza pubblica o la pace delle famiglie »; *c*) non si contemplavano le contravvenzioni alle regole vigenti sopra la necessità dell'assenso del Governo per gli atti ecclesiastici (v. sopra p. 397, n. 7). Ma ben presto si manifestò l'insufficienza delle nuove disposizioni, onde nei progetti successivi di codice penale (Vigliani, Mancini, Zanardelli, non però Pessina, ved. Colucci, p. 22 sgg.; sul progetto Mancini, ved. Pareto, in N. Ant., genn., 1877, p. 139 sgg.) si vennero più o meno largamente ripristinando le antiche; finchè col nuovo Cod. penale $^{30}/_{6}$ 1889, si stabilì, art. 182: « Il ministro di un culto, che, nell'esercizio delle sue funzioni, pubblicamente biasima o vilipende le istituzioni, le leggi dello Stato o gli atti dell'Autorità è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire mille ». 183: « Il ministro di un culto, che, prevalendosi della sua qualità, eccita al dispregio delle istituzioni, delle leggi o delle disposizioni dell'Autorità, ovvero all'inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorità o dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio, è punito con la detenzione da tre mesi a due anni, con la multa da lire cinquecento a tremila e con la interdizione perpetua o temporanea dal beneficio ecclesiastico. Se il fatto sia commesso pubblicamente, la detenzione può estendersi sino a tre anni. — Alle stesse pene soggiace il ministro di un culto, che, prevalendosi della sua qualità, costringe o induce alcuno ad atti o dichiarazioni contrarie alle leggi, o in pregiudizio dei diritti in virtù di esse acquistati ». 184: « Quando il ministro di un culto, prevalendosi della sua qualità, commette un delitto diverso da quelli preveduti negli articoli precedenti, la pena stabilita per il delitto commesso è aumentata da un sesto ad un terzo,

cui si tolgono i diritti civili e politici, dovesse seguire la sentenza di deposizione per parte della autorità disciplinare ecclesiastica [24]).

3. Hanno ordinato, che dal tribunale speciale ecclesiastico (Prussia [25]), Assia [26])), o dal ministero, coadiuvato da giudici (Baden [27])), possa decretarsi direttamente la deposizione di un ecclesiastico, e negargli la capacità di poter più oltre coprire quell'ufficio e di averne

salvo che la qualità di ministro di un culto sia già considerata dalla legge ». Inoltre, art. 438: « Il ministro di un culto, che esercita funzioni di culto esterno in opposizione a provvedimenti legalmente dati dall'Autorità competente, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da lire cinquanta a millecinquecento ». Quanto alle penalità contro i ministri dei culti, che vincolino i voti degli elettori, v. sopra § 104, n. 17. Le innovazioni introdotte dal nuovo Cod. sull'antico sono dunque queste: (v. sopra p. 127): *a)* Non occorre sempre che il ministro del culto sia nell'esercizio delle sue funzioni; ma basta ch'egli si prevalga della sua qualità (art. 183). Inesattamente quindi il Cap. V si intitola ancora: Degli abusi dei ministri de' culti nell'esercizio delle loro funzioni; *b)* Il prevalersi di tale qualità serve alla sua volta a qualificare qualsiasi reato commesso dal ministro di un culto (art. 184); *c)* Il prevalersi di tale qualità è di per sè reato quanto a certe azioni, che altrimenti non lo sarebbero; cioè: eccitamento al dispregio ecc. non pubblicamente (art. 183. A ragione lo Scaduto, Manuale, II, 735 n. 4, sostiene contro il Geigel, in Arch. für Kirchenrecht, 62, 350, come trattandosi di atto compiuto privatamente non vi possa essere una praesumptio iuris che l'ecclesiastico siasi prevalso della sua qualità, ma spetti invece il provarlo all'accusa); *d)* Oltre a qualche aumento della penalità, è pure comminata l'interdizione perpetua o temporanea del beneficio ecclesiastico (art. 183. Lo Scaduto, loc. cit. 720, n. 1, sostenendo che l'interdizione si limiterà al possesso delle temporalità e agli atti civili, ma non all'esercizio dell'ufficio per la parte spirituale, si appone bensì giustamente a quello, che accadrà nella pratica, conforme a quanto si operò per rispetto ai beneficiati privi di *exequatur* o di *placet*, ved. sotto § 116, num. 27; ma ciò non toglie che si faccia così una distinzione fra temporalità ed ufficio, qui tanto più sconveniente in quanto l'interdizione anche dalle funzioni spirituali potrebbe togliere la possibilità di futuri abusi). D'altra parte poi il nuovo Cod. si scosta dall'antico, in quanto: *a)* Non riproduce più le disposizioni relative all'assenso governativo (v. sopra p. 397, n. 7); *b)* Non è più contemplato l'indebito rifiuto de' propri uffizi, con cui si turbi la coscienza pubblica e la pace delle famiglie. Tale rifiuto potrà bensì essere punibile, quando le cagioni che lo determinarono (per lo più di natura politica) possano costituire quell'eccitamento al dispregio delle istituzioni, di cui nell'art. 183 (Appel. Napoli $^{24}/_{6}$ 1890; Riv. di D. eccl., I, 284); ma non si può di fronte al fatto, che mentre il rifiuto dei sacramenti era espressamente contemplato nel Cod. del 1859 (accanto all'eccitamento al dispregio delle istituzioni; art. 268), fu invece tolto nella legge del 1871; ricomparve bensì nel progetto Mancini del 1876, ma fu appunto causa precipua per cui il progetto naufragò (Padelletti, Pareto, Locc. citt.), e che infine fu espressamente escluso dalle discussioni parlamentari, ritenere con lo Scaduto (II, 732, 738) come ripristinata in ogni caso dal nuovo Cod. tale figura di reato. Per rispetto agli abusi dei ministri dei culti in materia matrimoniale, ved. sotto § 156 n. 20. — Ved. Cottino, St. e Ch., Art. 104. 182-184. 438 del Cod. pen., Torino 1891. — Allocuz. di Leone XIII contro il Cod. pen. it., in Arch. für kath. Kirchenrecht, 60, 191.

[24]) Legge prussiana $^{11}/_{5}$ 1873, 21; però con l. $^{29}/_{4}$ 1887, 2, 4, non si pretese più se non che venisse dichiarata l'incapacità di esercitare l'ufficio eccles., e la perdita dei proventi d'ufficio; Baden, l. $^{19}/_{2}$ 1874, 16, l. $^{5}/_{7}$ 1888, 3; Assia, l. $^{5}/_{7}$ 1887, 13; Sassonia, l. $^{23}/_{8}$ 1876, 13; Austria, l. $^{7}/_{5}$ 1874, 8.

[25]) Leg. $^{12}/_{5}$ 1873, 24; leg. $^{22}/_{4}$ 1875, 12.

[26]) Leg. cit., 8.

[27]) Leg. $^{19}/_{2}$ 1874, 3, 16 d.; ved. sotto n. 31.

i proventi (Baden); oppure che la autorità amministrativa dello stato (Sassonia, Austria) possa pretendere dalla ecclesiastica la deposizione del titolare di una carica[28]), nel caso che egli abbia violate le disposizioni emanate dallo stato intorno a tale ufficio per modo, che il mantenerlo in funzione possa porre a repentaglio l'ordine pubblico. Per altro in Prussia[29]) dal 1880 in poi lo stato si limitò in luogo della deposizione a dichiarare il reo come incapace di coprire l'ufficio e di averne i proventi, e nel 1886 fu affatto abolito il tribunale speciale ecclesiastico[30]), il quale esempio fu seguito dal Baden nel 1888[31]). Del resto anche in Sassonia ed in Austria, nel caso che il superiore ecclesiastico si rifiuti di destituire il titolare di una carica, questa è considerata vacante soltanto per quanto concerne lo stato.

4. Se l'ecclesiastico, che fu deposto o dichiarato incapace, o che acquistò la sua carica illegalmente, compie atti d'ufficio[32]), egli commette allora un reato speciale, per il quale il diritto dell'impero tedesco autorizza i varî governi a vietare al colpevole il soggiorno in determinati luoghi, e a togliergli perfino i diritti della cittadinanza[33]).

§ 107. — 5. I Tribunali ed il Procedimento.

[Biener, Beitr. zur Gesch. d. Inquisitionsproz., Leipz. 1827. Hildebrand, Die purgatio canon. und vulgaris, Münch. 1841. Marx, De denuntiat. iur. can., Scafhusi 1851. Keller, Das Buss- und Strafverfahr. gegen Klerik. in den sechs ersten christlichen Jahrhunderten, Trier 1863. München, loc. cit. Molitor, loc. cit. Droste, Kichl. Disciplin.- u. Strafverf. gegen Geistl., Paderb. 1882. Patetta, Le Ordalie, Tor. 1890, Cap. IX. Laudicina, Manuale teorico-pratico della procedura eccles., Palermo 1843].

I. Delle mancanze degli ecclesiastici giudicava in antico il vescovo col consiglio di altri vescovi[1]), oggidì invece giudica il tribunale vescovile, e nei casi più lievi il decano. I vescovi furono dapprima soggetti al giudizio dei vescovi delle sedi vicine, ma in seguito, dopo che si istituirono i metropolitani, a quello dei sinodi provinciali; quanto agli arcivescovi, essi venivano nel regno franco

[28]) Leg. sassone $^{23}/_{8}$ 1876, 14; l. austriaca $^{7}/_{5}$ 1874, 8.
[29]) Leg. $^{14}/_{7}$ 1880, 1.
[30]) Leg. $^{21}/_{5}$ 1886, 9.
[31]) Leg. $^{5}/_{7}$ 1888, 2.
[32]) Qualunque sia la loro natura, e non soltanto se di carattere spirituale. Ved. Hinschius, Dir. eccl. pruss., 73.
[33]) Leg. imperiale $^{4}/_{5}$ 1874.

§ 107. [1]) Dist. 87, c. 32.

giudicati dal sinodo nazionale [2]). La decisione del concilio di Sardica, la quale concedeva ai vescovi condannati di interporre appello alla Santa Sede, non venne ammessa nel diritto franco più antico [3]), e fu solo per opera della falsificazione pseudoisidoriana ch'essa riuscì a penetrare nel diritto delle decretali. Per contro l'altro principio pseudoisidoriano, secondo cui tutti i vescovi in genere non potevano venir condannati che dal papa, non venne posto fuori di contestazione se non per opera del concilio di Trento [4]). Non occorre che si dica, che questa disposizione non può recare impedimento allo stato nell'esercizio di quella giurisdizione che gli spetta anche sui suoi vescovi [5]). — Ai tribunali vescovili passò, dopo che vennero meno i sinodali, la giurisdizione sui laici.

II. Quanto al procedimento, nel diritto delle decretali se ne incontrano cinque forme:

1. *Per notorietatem;* cioè trattandosi di *delicta manifesta* (*quae*

[2]) Hincmar. Remens., de praedest. adv. Gothescalc. c. 36 (Migne, Patr. lat., 125, 389): *Unde etiam accusatus ab ipso Augusto, in generali synodo habita in palatio Theodonis villa, inducias petiit et secundum canonicam institutionem elegit sibi per consensum synodi episcopos iudices peccatorum suorum, quos canones electos appellant, de quibus scriptum est in concilio Africano cap. LXIII ut ab electis iudicibus provocari non liceat, et dedit libellum synodo manu sua firmatum haec eadem continentem.*

[3]) Ved. Löning, 2, 63. 84; quanto all'epoca carolingica ved. Nissl, 77. 85.

[4]) Conc. Trid., S. XIII, de ref. 8: *Causae episcoporum, quum pro criminis obiecti qualitate comparere debeant, coram Pontifice Max. referantur, ac per ipsum terminentur.* C. Trident. Sess. XXIV. de reform. c. 5: *Causae criminales graviores contra episcopos, etiam haeresis, quod absit, quae depositione aut privatione dignae sunt, ab ipso tantum summo Romano Pontifice cognoscantur et terminentur. Quod si eiusmodi sit causa, quae necessario extra Romanam curiam sit committenda, nemini prorsus ea committatur, nisi metropolitanis aut episcopis a beatissimo Papa eligendis. Haec vero commissio et specialis sit, et manu ipsius sanctissimi Pontificis signata, nec unquam plus his tribuat, quam ut solam facti instructionem sumant processumque conficiant, quem statim ad Romanum Pontificem transmittant, reservata eidem sanctissimo sententia definitiva. Cetera alias sub fel. rec. Iulio III. super his decreta, nec non et constitutio sub Innocentio III. in concilio generali, quae incipit: Qualiter et quando* (c. 24. X [5, 1]), *quam sancta synodus in praesenti innovat, ab omnibus observetur. Minores vero criminales causae episcoporum in concilio tantum provinciali cognoscatur et terminentur, vel a deputandis per concilium provinciale.*

[5]) Ved. però art. segr. del concor. austriaco (art. 61, 328): *Quamvis Augustissimus Imperator confidat, haud eventurum, ut sacrorum quidam Antistes moliminibus tranquillitati publicae infestis sese ingerat, expresse tamen declarat, quod isto, quem Deus avertat, eveniente casu, ius sibi reservet, adversus perduellionis seu laesae Maiestat. reos, etiam antequam de iudicio peragendo cum S. Sede consilia conferre potuerit, ea praevie disponendi, quae ad servandam Imperii integritatem et pacem pro casus natura necessaria forent, salvis semper art. XIV. dispositionibus* ($^{18}/_{8}$ 1855, ved. § 19, n. 30).

iudiciarium ordinem non requirunt) il giudice deve procedere d'ufficio [6]).

2. *Per accusationem;* l'accusatore deve fornire le prove, se no incorre egli stesso nella pena stabilita dalla legge.

3. *Per inquisitionem.* Mentre il processo *per accusationem* si riannoda al diritto romano, questo è invece di pura origine ecclesiastica [7]); ed ha luogo: *a*) o in seguito ad *infamia* e *diffamatio,* cioè quando l'accusa è mossa dalla stessa pubblica fama, o da una diceria corroborata da un sufficiente numero di testimonii (*inquisitio ex officio propter infamiam,* inquisizione pura); *b*) o in seguito a denunzia, nel qual caso il processo può essere condotto o dal solo giudice, e ciò quando l'accusa si appoggi ad una voce pubblica, o col concorso del denunziante che fornisce le prove (*inq. cum persequente*). Nel sistema della denunzia, che si radicò nella chiesa [8]), si riscontrano elementi di diritto romano, tra i quali specialmente questo, che al denunziante a cui fallisce la prova venga inflitta la *poena calumniae.* L'inquisitorio è soltanto un processo disciplinare, e non una *civilis persecutio,* ed ha per effetto, nel caso che il reo venga convinto, di sottoporlo se è laico ad una penitenza, se è ecclesiastico ad una *poena extraordinaria.*

4. *Per exceptionem.* Si riannoda al diritto romano, ed ha luogo, quando ad un candidato all'ordinazione o ad una carica si imputa un delitto. Questo procedimento è precisamente uguale a quello del diritto civile per rispetto alle *exceptiones.*

5. Il giudice deve ammettere la *purgatio,* quando dalla inquisizione non potè trarre il pieno convincimento. Al diritto tedesco risale il principio, che, nel caso ch'essa non venga prestata, il ricusante debbasi ritenere come convinto e quindi debbasi punire

[6]) C. di Magonza 851, 8 (Mon. LL. 1, 413): *Si quis presbiter vitae suae neglegens pravis exemplis mala de se suspicari permiserit, et populus ab episcopo iuramento seu banno christianitatis constrictus infamiam eius patefecerit, et ceteri* (*leg.*: *certi*) *accusatores criminis eius defuerint, admoneatur primo seorsum ab episcopo, deinde sub duobus vel tribus testibus; si non emendaverit, in conventu presbiterorum episcopus eum publica increpatione admoneat. Si vero nec sic se correxerit, ab officio suspendatur usque ad dignam satisfactionem, ne populus fidelium in eo scandalum patiatur. Si autem accusatores legitimi fuerint, qui eius crimina manifestis indiciis probare contenderint., et ipse negaverit, tunc ipse cum sociis suis eiusdem ordinis sex viris, si valet, a crimine semetipsum expurget. Diaconus vero, si eodem crimine accusatus fuerit, semetipsum cum tribus examinet.* Ved. Paolo ai Galati, 5, 19.

[7]) C. 2, qu. 1, c. 6. Ved. Nouv. Revue Hist. de droit franç., Paris, 1883, 669.

[8]) Mos. I, 18, 20; Matth. 18, 5.

con l'intiera pena. In questo caso e nel procedimento dei tribunali sinodali la *purgatio* costituisce un mezzo di difesa per l'accusato, mentre invece nel diritto canonico posteriore un mezzo di investigazione pel giudice.

Questi procedimenti sono scomparsi dal diritto odierno. Oggidì il tribunale stesso dietro proposta del pubblico ministero investiga, quando abbia notizia che fu commesso un reato.

III. Le legislazioni moderne si limitano a stabilire, quanto al procedimento disciplinare, i seguenti requisiti:

1. Devesi osservare un procedimento regolare [9]).

2. Solo in base a sentenze scritte e ben fondate, gli stati concedono l'opera loro per porre in esecuzione i pronunciati ecclesiastici in materia disciplinare [10]).

3. La potestà disciplinare non può essere esercitata se non da autorità ecclesiastiche tedesche [11]).

PARTE SECONDA

Nella Chiesa evangelica.

§ 108. — 1. La disciplina ecclesiastica.

[Göschen, Doctrina de discipl. eccles. ex ordinat. eccl. evang. saec. XVI adumbrata, Halae 1859. Galli, Die Luther. u. Calvin. Kirchenstrafen gegen Laien im Reform.-Zeitalter, Bresl. 1879. Mejer, Kirchenzucht und Consistorialcompetenz. n. Mecklenburg. Recht, Rost. 1851. Meurer (ved. § 103), Fabri, Ueber Kirchenzucht, Stuttg. 1854. Stahl, Ueber Kirchenzucht, Berl. 1857].

I. La chiesa evangelica sentì più vivamente ancora che non l'antica chiesa cristiana il bisogno di procedere contro i peccati dei suoi membri. Poichè qui si trattava non solo più di mantenere intatta la fede dei componenti l'associazione religiosa in conformità dei

[9]) Per ogni pena disciplinare (Württemb. (6); solo quando si tratti di allontanamento da un ufficio, trasloco per punizione, giubilazione non richiesta: Prussia (2), aggiunta della legge $^{21}/_{5}$ 1886, 7: quando all'allontanamento dalla carica va unita la perdita o la diminuzione dei proventi della medesima; Assia (5). Per la Baviera ved. Reinhard, 232.

[10]) Württemb. (7), Assia (5), Austria (29), Sassonia (11).

[11]) Württemb. (10), Assia (5). — Ved. Hinschius, Comm. zu d. Kirchengesetze, v. 1873, 47. Sassonia (16).

suoi scopi, ma di dimostrare alla vigilante chiesa cattolica che si reagiva di fatto contro i peccati. Quanto poi ai criterî ed alle forme di tale reazione non potè non farsi sentire assai vivamente l'influenza dei principî svoltisi nella chiesa cattolica, dato che la dottrina evangelica non aveva punto l'intento di formare una nuova chiesa. Però essa si trovava di fronte a queste massime della chiesa cattolica:

1. Questa imponeva delle penitenze dal confessionale. Ora di ciò non poteva essere parola nella chiesa ev., poichè secondo la sua dottrina a cancellare il peccato non serviva nessun atto esteriore, ma bensì il pentimento interno.

2. La chiesa cattolica esercitava una potestà disciplinare, la quale, esorbitando dai limiti di una ragionevole azione medicinale, assumeva carattere vindicativo e si svolgeva come un vero processo. La chiesa evangelica poteva accogliere, a questo proposito, il diritto cattolico, in quanto essa aveva preso ad esercitare sui suoi membri un'azione paterna; ma non lo fece se non modificandolo nel senso, ch'essa non si valse che di espedienti medicinali, ed ancora senza il concorso dello stato. Questi espedienti avevano nel diritto canonico ricevuto una impronta giuridica stabile, che venne rispettata dalla chiesa evangelica, in quanto almeno essa ammise la *excommunicatio minor* [1]).

3. La chiesa cattolica aveva estesa la sua giurisdizione ai *crimina ecclesiastica* e *mixta,* ed ai reati civili degli ecclesiastici. La chiesa ev. non poteva fare altrettanto, poichè essa rifiutava per principio qualsiasi potere giurisdizionale. Ond'essa si limitò a perseguire in via disciplinare solo quei reati, che lo stato aveva lasciati alla competenza della chiesa, e ancora solo in quanto essi dovessero ancora ritenersi quali reati secondo le nuove idee evangeliche. Per rispetto poi ai *crimina mixta* la chiesa evangelica poteva ancor meno pretendere un potere giurisdizionale, in quanto che essa, riconoscendo nello stato una natura morale, non poteva impedirgli di esercitare la sua giurisdizione, su quei peccati, che erano al tempo stesso delitti civili. Del resto dato pure che avesse avute di tali pretese, e che queste non fossero state contrarie ai suoi principî fondamentali, essa non avrebbe potuto porle in

§ 108. [1]) Art. Schmalkald, P. 3, Art. 9 (Müller, Symb. B. 323).

effetto per la sua posizione subordinata allo stato. Si noti poi in ultimo che gli ecclesiastici non formavano punto un ceto riservato, onde la chiesa ev. non aveva bisogno di pretendere il *privilegium fori* a simiglianza della cattolica.

II. Già nel sec. XVI per altro la chiesa luterana cominciò a modificare le sue massime primitive e finì poi per abolirle pienamente.

1. L'esercizio della potestà disciplinare venne annoverato fra le funzioni degli ufficiali ecclesiastici. Per quanto i riformatori avessero preteso che in tale esercizio avesse parte la comunità [2]), tali diritti, al pari di tutti gli altri diritti delle comunità, o non riuscirono a svolgersi, o furono nuovamente depressi; ed anche ove in seguito la comunità conservò qualcuna delle sue funzioni disciplinari, queste furono poste a servizio del parroco e non hanno quindi di fronte ad esso la più piccola autonomia [3]). Dopochè si istituirono i concistorii, la facoltà di imporre le maggiori pene disciplinari venne riservata ad essi, come ai rappresentanti della chiesa [4]); col che i sovrani acquistarono non solo il diritto di sorvegliare l'esercizio della disciplina ecclesiastica, ma anche la possibilità, di cui non di rado si valsero, di imporre essi stessi pene disciplinari. Ma i concistorii ebbero pure la giurisdizione civile in materia matrimoniale ed una potestà disciplinare sugli ecclesiastici, le quali si spiegavano entrambe con forme processuali. Era nella natura stessa delle cose che tali forme venissero pure applicate quanto all'esercizio della disciplina sui non ecclesiastici; e che il fatto, che questo procedimento si svolgesse innanzi ad un ufficiale giudiziario, inducesse a poco a poco l'idea, che l'esercizio della disciplina costituisca una vera giurisdizione penale ecclesiastica, o che almeno questa possa aver luogo a canto alla puramente disciplinare.

2. Quali rimedî disciplinari venivano impiegate le ammonizioni, impartite in privato o dal pulpito, le pubbliche penitenze, l'interdizione della comunione, del diritto di far da padrino, del matrimonio ecclesiastico e della ecclesiastica sepoltura [5]). In tutte queste

[2]) Lutero, Ammonizione della scomunica (Opere, Erl. 59, 162).

[3]) Ordin. prussiano del 1543 (Iacobson, Gesch. d. Quell. d. ev. KR. der Prov. Preuss. u. Posen, Append. p. 38).

[4]) Ordin. ecclesiastico pel Braunschweig-Grubenhag del 1581 (Richter, Kirchenordn., 2, 454).

[5]) Ved. sopra, § 95, 21.

pene insieme si incorre con la scomunica [6]), la quale deve essere preceduta da ammonizioni, e che può, come tutte l'altre pene, esser tolta in seguito ad assoluzione. Ben presto però si fece sentire il bisogno di rimedî disciplinari più energici ed aventi carattere vindicativo. Conseguentemente non solo si cambiò, con la proibizione di praticare con lo scomunicato [7]), la *excommunicatio minor* in *maior;* ma seguendo l'esempio cattolico si pretese dall'autorità secolare ch'essa convalidasse con le sue sanzioni punitive i rimedî disciplinari ecclesiastici per rispetto a peccatori ostinati [8]), o che fosse dato di punire indipendentemente con pene corporali e con l'esiglio i reati ecclesiastici. Con ciò per certo il potere disciplinare ecclesiastico non si era ancora cambiato pienamente in giurisdizione penale; poichè anche la chiesa cattolica aveva fatto uso di rimedî processuali vindicativi; ma ciò servì ad ogni modo a dare un punto di appoggio, per cui tale cambiamento potesse avvenire; visto che a questo modo appunto erasi già nella chiesa cattolica venuta formando la giurisdizione sui *delicta mixta.*

3. La disciplina ecclesiastica si esercita in occasione di peccati gravi, palesi, producenti scandalo, ed assume natura vindicativa trattandosi di ostinatezza nel peccare; ad essa inoltre si fa luogo quando alcuno disprezzi la chiesa e i suoi santi benefizî, col trascurare di andare in chiesa e col far poco caso della comunione. Inoltre anche i *delicta mere ecclesiastica* della chiesa cattolica formano oggetto della disciplina ecclesiastica. Così la simonia e l'eresia coi reati affini, per quanto la riforma non volesse da principio considerare quest'ultima come un delitto [9]). Ed è appunto per riguardo a questo che più tardi si sentì specialmente il bisogno del concorso dello stato, e che lo si richiese [10]). Con la recezione di tali concetti di delitti canonici, i quali nella chiesa cattolica erano di competenza del tribunale penale, passò nella chiesa evangelica

[6]) Ved. Richter, Ordin. eccl. 2, 216; 1, 293.

[7]) Reformat. eccles. Hassiae 1526 (ib. 1, 63): *Ut nemo cum eis manducet, aut bibat, aut cum eis veniat ad convivia, aut nuptias, aut aliquid negotietur, nisi sit, quod maxime urgeat, ut audire verbum dei.*

[8]) Formula di scomunica contro il Consiglio di Magdeburgo (Galli, 107). Vedi una *excom. latae sent.* per gli omicidi, in Ordin. eccl. pruss. del 1545; Richter, 2, 71.

[9]) Lettera di Lutero del 1524 (ed. de Wette, 2, 547).

[10]) Lettera di Lutero del 1534 (ed. cit., 4, 547).

un nuovo elemento, che doveva cooperare alla trasformazione del potere disciplinare ecclesiastico in giurisdizione penale.

III. Questa trasformazione si compiè nel periodo in cui predominò il sistema episcopale. I concistorî presero ad esercitare una giurisdizione penale, che si suddivise secondo i principî del diritto canonico a seconda ch'essa riguardava i delitti civili degli ecclesiastici, da cui aveva tratto origine il *privilegium fori* cattolico, oppure quei *delicta mere ecclesiastica* che non fossero contemplati dal diritto penale secolare, oppure quei reati civili, che lo stato aveva assegnati alla giurisdizione penale ecclesiastica. Non potevasi per contro neppur ora parlare di *delicta mixti fori,* poichè i tribunali ecclesiastici traevano la loro potestà giurisdizionale unicamente da delegazione del vescovo, cioè del sovrano, e non potevano quindi agire che entro i confini da questo loro assegnati. Nei casi di competenza del tribunale penale laico, veniva assolutamente esclusa quella del tribunale concistoriale. Questo dovevasi limitare esclusivamente a provvedere in via disciplinare, non potendo però neppure per questa via applicare dei rimedî vindicativi, poichè uno stesso reato non poteva venir punito da due parti con pene vindicative.

IV. Allorchè trionfò il sistema territoriale, perdettero i concistorî pienamente la loro giurisdizione penale. I *delicta mere ecclesiastica* vennero parte, come l'eresia, aboliti perchè non evangelici, parte, come la simonia, commessi all'autorità secolare perchè li punisse [11]). A questa furono inoltre demandati tutti i *delicta mixta* ed i *civilia* degli ecclesiastici, ed essa si ritenne perfino come competente ad infliggere penitenze ecclesiastiche. Con ciò non rimase più ai concistorî se non la disciplina ecclesiastica. Ma anche a questa vennero poste delle limitazioni: *a*) in quanto essa non potè più venir applicata se non quando alcuno tenesse uno abituale modo di vivere antiecclesiastico; *b*) in quanto i rimedî disciplinari vennero limitati alla interdizione della sepoltura ecclesiastica, delle facoltà di funzionar da padrino, della corona nuziale, e della comunione; le quali misure potevano essere prese dal parroco in via provvisoria, dovendo però avere il definitivo riconoscimento del

[11]) Le dottrine errate e la simonia costituiscono per contro ancora oggidì dei reati disciplinari. Le disposizioni punitive contro la simonia sono, quando taccia la legislazione dell'impero, di competenza della legislazione dei varî stati.

concistorio; *c*) in quanto lo stato rifiutò di prestar l'opera sua nell'esercizio della disciplina ecclesiastica. Solo quanto al rifiuto della corona nuziale alle ragazze, che commisero un fallo, rimase una traccia della antica compartecipazione dello stato; poichè questo, non concedendo ai suoi sudditi niun altro modo di conchiudere il matrimonio se non l'ecclesiastico, li costringeva indirettamente a sottoporsi per questo rispetto alla disciplina della chiesa.

V. Molto più fortemente che non nella chiesa luterana venne l'elemento disciplinare accentuato nella riformata, anzi posto come contrassegno della vera chiesa. Calvino vuole che l'esercizio della disciplina, che non può valersi se non di espedienti medicinali e non deve ricorrere all'aiuto dello stato [12]), spetti agli ufficiali ecclesiastici con una partecipazione proporzionale dell'elemento laico. Ma anche in Ginevra si eccedette in seguito assai da questo programma primitivo. L'esercizio della disciplina spettò al concistorio [13]), cioè a delegati del governo, a cui vennero assegnate come stipendio le multe che si pagavano a titolo di penitenza ecclesiastica. I suoi membri dovevano invigilare sui peccati palesi dei componenti la comunità; e a tale scopo si introdusse la carica speciale dei visitatori delle case, i quali avevano la facoltà di entrare nelle abitazioni dei componenti la comunità accompagnati da un agente di polizia, per ricercare le traccie dei peccati. La polizia dello stato venne pienamente confusa con la disciplina ecclesiastica; e lo stato ammise e pose egli stesso in esecuzione delle pene capitali [14]), o corporali, delle multe e delle pratiche di penitenza ecclesiastica per reati, i quali per sè ed in sè avrebbero potuto unicamente essere oggetto di un processo disciplinare medicinale per parte della chiesa. La scomunica maggiore [15]) venne accompagnata

[12]) Calvino, Institut. christ. relig. IV, c. 11, 4 (Berol., 1846, 2, 311): *Neque enim consentaneum est, ut qui monitionibus nostris obtemperare noluerint, eos ad magistratum deferamus.*

[13]) Fazy, Procès et démêlés à propos de la compétence disciplinaire du Consistoire (1546-47), Genève, 1887.

[14]) Sentenza contro Serveto, Audin, Hist. de la vie de Calvin 2, 219 (Louvain 1844): *Ayans eu bonne participation de Conseil avec nos citoyens et ayans invoqué le nom de Dieu pour faire droit jugement, séans pour tribunal au lieu de nos mayeurs, ayans Dieu et ses Saintes Écritures devant nos yeux, disans au nom du Père, du Fils et du S. Esprit; par cette nostre definitive sentence... Toy Michel Servet, condamnons à devoir estre lié et mené au lieu de Champel, et là devoir attaché à un pilori attaché et bruslé tout vif avec ton livre tant escrit de ta main qu'imprimé, jusques à ce que ton corps soit réduit en cendres; et ainsi finiras tes jours, pour donner exemple aux autres, qui tel cas voudraient commettre.*

[15]) Formula per la scomunica nella Riforma ginevrina, Audin, 2, 31: *Chers*

con l'assoluta proibizione di trattare con lo scomunicato e col suo esiglio dallo stato, non però con l'interdizione della sepoltura ecclesiastica, la qual pena non si presenta in genere accolta quale rimedio disciplinare.

VI. Molto migliore fu lo svolgimento della disciplina ecclesiastica nelle comunità riformate così dette sotto la croce (comunità che si trovano in uno stato cattolico, specialmente in Francia), poichè qui era escluso ogni ibrido accoppiamento di elementi politici ed ecclesiastici, e gli organi della comunità vennero in possesso solo di quelle funzioni disciplinari, le quali ad essi si convenivano anche secondo le idee di Lutero. Con ciò la disciplina ecclesiastica si avvicinò ai primitivi principî evangelici, in quanto venne tolta qualsiasi anche indiretta partecipazione dello stato [16]).

frères! Après avoir si longuement supporté N., l'avoir prié, exhorté, adjuré de se convertir à Dieu, il persévère en son impénitence avec obstination endurcie, se rebelle contre Dieu, foule aux pieds sa parole et l'ordre qu'il a établi dans son Eglise, se glorifiant dans son péché, est cause que l'Église depuis si longtemps est troublée et le nom de Dieu blasphémé. Nous, ministres de la parole de Dieu, armés d'armes spirituelles, puissantes de par Dieu à la destruction des forteresses qui s'opposent à l'encontre de lui: auxquels le fils Éternel de Dieu a donné la puissance de lier et délier en terre, déclarant que ce que nous aurons lié en terre, sera lié au ciel; voulant purger la Maison de Dieu et délivrer l'Église de scandales, et en prononçant Anathème contre le méchant, glorifier le nom de Dieu: Au nom et en l'autorité du S. J. C., de l'avis et autorité des pasteurs et des anciens assemblés en Colloque et du Consistoire de cette Église: Nous avons retranché et nous retranchons le dit N. de la communion de l'Église, l'excommunions et l'ôtons de la société des fidèles, afin qu'il vous soit comme un païen et un péager et qu'entre les vrais fidèles il soit Anathème et exécration, que sa hantise soit estimée contagieuse et que son exemple saisisse vos esprits de frayeur, et vous fasse trembler sous la puissante main de Dieu, puisque c'est une chose horrible, de tomber entre les mains du Dieu vivant. Laquelle sentence d'excommunication le Fils de Dieu ratifiera et lui donnera efficace jusqu'à ce que le pécheur confus et abbatu devant Dieu lui donne gloire par sa conversion et que délivré de ces liens de Satan, qui l'enveloppent, il pleure son péché d'un pleur de repentance.... Amen. Maudit est celui, qui fera l'oeuvre du seigneur lâchement. S'il y a quelqu'un qui n'aime point le S. Chr., qu'il soit Anathème Maranatha amen.

[16]) Ciò va detto pure quanto alle Chiese evang. d'Italia (ved. sopra p. 328 sgg.). — L'artic. 49 della Costituzione della Chiesa Valdese dice che la disciplina più efficace è quella: « che si esercita per via della persuasione, e mercè uno spirito di carità e di sollecitudine cristiana per le anime ». L'esercizio di una tale disciplina è affidata al pastore, assistito nei casi più gravi dal concistoro (art. 48); che può sospendere il colpevole dai suoi diritti, come membro della chiesa (art. 49). È ammesso appello al sinodo, e può la riabilitazione aver luogo per opera di chi pronunciò la sentenza (art. 54). Però l'Organamento delle Missioni, parla non solo di sospensione, ma di espulsione, che dovrà pronunciarsi dai consigli di chiesa con una maggioranza di due terzi (V, 22). Il giudicare in appello spetta qui alle Conferenze distrettuali (VI, 26). — La Costituz. della Chiesa evang. d'Italia sancisce per determinati casi l'espulsione dalla Chiesa (art. 56); ma soggiunge che ciò si deve

VII. Nei tempi moderni si tentò di far rivivere la potestà disciplinare ecclesiastica; quali rimedî disciplinari si presentano: solo raramente la scomunica ecclesiastica [17]), usualmente invece l'interdizione di tenere a battesimo, del matrimonio ecclesiastico, della comunione, della sepoltura ecclesiastica, e della facoltà d'eleggere gli organi a cui è commessa l'amministrazione autonoma dei beni ecclesiastici [18]). A tali organi è demandato l'esercizio della disciplina [19]), in quanto si debba applicare a chi tenga una condotta antireligiosa sollevante pubblico scandalo, e specialmente a chi tralasci di celebrare il matrimonio ecclesiastico, o di far battezzare o confermare i suoi figli, come del pari ai suicidi imputabili. Per contro viene esercitata dagli ufficiali del reggimento ecclesiastico la disciplina in quanto ha di mira la simonia e si esplica col cassare la provisione, col punire il candidato all'impiego colpevole e col privare il patrono del diritto personale di presentazione che gli spetterebbe.

VIII. La legislazione politica tratta la disciplina ecclesiastica evang. non altrimenti che la cattolica. Perciò le leggi, che vennero emanate al proposito (Baden, Assia) si riferiscono senza differenza alcuna alle due chiese.

§ 109. — 2. La Giurisdizione penale e disciplinare sopra gli Ecclesiastici.

[Iacobson, Z., 2, 243. Braum, Z., 17, 271; 19, 1. Friedberg, Ev. Verf.-R. 254].

I. Quali pene disciplinari contro gli ecclesiastici, oltre alle ammonizioni, alle riprensioni, alla retrocessione nell'anzianità, alla privazione dei proventi supplementarî, all'aggiunta di un vicario, e in via eccezionale all'arresto, ci si presentano [1]):

1. La sospensione dei proventi, o di questi e insieme dell'ufficio. Essa non può essere decretata che in seguito ad un processo cri-

fare con carità, procedendo in tutto colla disciplina insegnata dal Vangelo. Competente a decretarla è il Ministerio o Presbiterio (art. 51). — Per rispetto ai ministri della Chiesa, ved. sotto § 109, n. 10.

[17]) Decreto del concist. di Spira, del 1855 (Wiesehahn, De imped. disp. cult., Berol. 1865, 59).

[18]) Ved. sopra § 83.

[19]) Non in Baviera, Oldenb., Princip. di Lubecca, Birkenfeld, Alsazia-Lorena.

§ 109. [1]) Büff, Churh. Kirchenr., 371.

minale, alcune volte anche ad un processo discliplinare intentato contro l'ecclesiastico; però nelle chiese di alcuni paesi essa funziona pure quale pena disciplinare indipendente.

2. La deposizione, che alcuna volta veniva poco opportunamente unita alla degradazione [2]), e produceva la perdita dei diritti inerenti allo stato ecclesiastico.

3. Il trasloco per punizione [3]) e l'emeritazione contro la volontà dell'ecclesiastico [4]).

II. La giurisdizione disciplinare era cosa dei concistorii [5]). Ma sotto il predominio del sistema territoriale essa cadde in parte nelle mani degli ufficiali secolari [6]), e non venne più in seguito pienamente restituita alla chiesa [7]); inoltre frequentemente essa veniva esercitata senza un regolare processo, e, nel caso, che trattandosi di pene gravi fosse necessaria l'approvazione del sovrano, senza osservare la trafila naturale delle istanze. Solo recentemente venne la giurisdizione disciplinare conferita agli ufficiali del governo ecclesiastico [8]), stabilendo però anche alcune cautele per garantire l'indipendenza degli ecclesiastici, specialmente quando la pena consiste nel toglier loro l'ufficio. Per ciò appunto:

A. Non si potrà pronunziare la sentenza senza un regolare processo e specialmente senza aver dato all'accusato modo di difendersi;

B. Autorizzati ad imporre tali pene sono soltanto o degli ufficiali ecclesiastici forniti di speciale coltura [9]), oppure i tribunali dello stato [10]); cosicchè agli ufficiali del governo ecclesiastico spetta unicamente di iniziare il processo;

C. La sentenza non può essere pronunciata da tali ufficiali senza il concorso degli organi sinodali [11]);

[2]) Esempî in Rohr, Obersäch. Kirchenr., Frankf. e Leip. 1723, 336.

[3]) Risoluz. dell'Elett. sass. del 1763, in Schreyer, Cod., 156.

[4]) Per questo occorrono in Prussia gli estremi, di cui nella L. $^{16}/_{7}$ 1836, 51 sgg.

[5]) Ordin. concist. prussiano 1584, in Richter, Kirchenordn. 2, 464.

[6]) Ved. Editt. pruss. $^{10}/_{5}$ 1748, in Mylius, C. C. Marchic. Cont. IV, p. 51.

[7]) Così nel Württemberg. Friedberg, Verf.-R., 88, in Baviera, nel Brunswich, l. $^{31}/_{5}$, 1871.

[8]) Prussia: l. $^{16}/_{7}$ 1886; Baden: l. $^{26}/_{6}$ 1886; Sassonia: l. $^{13}/_{4}$ 1873; Austria: Decr. discip. $^{5}/_{1}$ 1887, in Friedberg, Verf.-Ges., 1, 11. 136. 195.

[9]) Oldenburg: l. $^{7}/_{1}$ 1886, Birkenfeld: l. $^{6}/_{12}$ 1885; Gran duc. d'Assia: l. $^{26}/_{11}$ 1883; Anhalt: l. $^{8}/_{2}$ 1886, Friedberg, Verf.-Recht, 174.

[10]) Vedi sopra nota 7.

[11]) Prussia, Annover (Ch. lut.), Baden,

D. È richiesto il consenso espresso del sovrano, e ciò in parte anche quando si siano già prese le altre cautele, di cui è detto sopra.

III. La giurisdizione disciplinare sugli impiegati dei concistorii e dei consigli superiori ecclesiastici è esercitata da quegli ufficiali disciplinari a cui spetta di sorvegliare gli impiegati amministrativi. Però vale anche per essi la legge eccles. pruss. del $^{16}/_{6}$ 1886.

IV. La vigilanza sugli impiegati ecclesiastici inferiori spetta:

1. In alcune chiese unicamente agli organi del governo ecclesiastico [12]);

2. Nella maggior parte di esse però ai superiori ecclesiastici [13]), cosicchè anche a questi spetta la facoltà di congedarli.

V. Anche i membri dell'amministrazione autonoma delle comunità possono venir licenziati in via disciplinare [14]). E ciò accade:

1. Quanto ai membri dei consigli ecclesiastici in seguito a perdita del diritto elettorale passivo, e in alcuni luoghi anche in seguito ad incapacità dimostrata di prestar servizio, e grave violazione del proprio dovere. Inoltre nel caso che il membro del consiglio trascuri costantemente il suo dovere, o si renda colpevole di gravi violazioni del medesimo, egli può essere licenziato secondo il diritto di alcune chiese dal governo ecclesiastico [15]), e secondo il diritto nuovo del Württemberg anche dall'autorità politica. Per contro in Austria la facoltà di licenziare spetta unicamente al comitato del distretto sopraintendenziale.

2. Quanto ai membri dei sinodi distrettuali, essi vengono sottoposti ad una disciplina speciale solo nella Baviera renana ed in Austria [16]).

VI. Secondo il diritto prussiano [17]) anche il patrono, a cui siano stati tolti i diritti civili e politici, può esser privato in via amministrativa della facoltà di esercitare personalmente il suo diritto di patronato.

VII. Così pure la giurisdizione pei delitti civili degli ecclesia-

Granduc. d'Assia, Weimar, Meiningen, Brunswich, Anhalt, Baviera.

[12]) Baviera, Sassonia, Annover (Ch. lut.), Birkenfeld, Coburgo-Gotha, Reuss.

[13]) Antica Prussia, Annover (Ch. rif.), Nassau, Baden, Granduc. d'Assia, Austria, Württemberg ecc.

[14]) Friedberg, Verf.-R., 338.

[15]) Schlew-Holstein, Elett. e Granduc. d'Assia ecc.

[16]) Friedberg, Verf.-R., 383.

[17]) Hinschius, Preuss. Kirchenr., 378.

stici, per cui non fossero comminate pene corporali o capitali, venne dal sec. XVI in poi commessa ai concistorii [18]). Essa spetta oggidì ai tribunali secolari, ed alle autorità ecclesiastiche non restò che a decretare la sospensione, nel che esse debbono essere indipendenti. Per contro lo stato fa sentire quanto all'esercizio della potestà disciplinare ecclesiastica la sua influenza in vario modo:

1. In alcuni stati, come in Sassonia, Oldenburg, Granducato d'Assia, Anhalt, Birkenfeld, tale influenza si limita a porre accanto agli ufficiali disciplinari degli addetti dipendenti dallo stato, oppure, come nel Mecklenburg, nel commettere la suprema istanza in materia disciplinare ad un tribunale particolare;

2. In altri stati, come nel Württemberg, Brunswich, vengono applicate alla disciplina degli ecclesiastici le stesse norme che valgono per gli impiegati dello stato, col che si assicura a quelli protezione contro qualsiasi sopruso;

3. Altrove si richiede che la sentenza, nel caso che essa condanni alla deposizione o alla traslocazione per castigo, sia confermata dal sovrano, cosicchè in quegli stati, ove gli ufficiali ecclesiastici non possono comunicare col sovrano se non per mezzo degli ufficiali politici, spetta a questi di tutelare le prerogative dello stato;

4. Per certe pene disciplinari si dichiarò necessario il consenso dello stato;

5. Venne dallo stato per rispetto alla disciplina ecclesiastica applicato lo stesso diritto tanto alla chiesa evangelica come alla cattolica. Così in Prussia, Granducato d'Assia, Baden, Alsazia e Lorena [19]).

[18]) Rescritto dell'Elett. di Sass., $^{14}/_{10}$ 1689, in Vermehrt, Corp. iur. eccl. sax., Dresd. 1773, p. 646.

[19]) Friedberg, Verf.-R., 88, e sopra § 106. — Le pene sancite dalla Cost. della Chiesa evang. Valdese per i suoi ministri sono (art. 51; Règl., VII, 9): *a*) la censura in particolare; *b*) la censura in presenza del corpo al quale essi appartengono, e che è anche competente a pronunciare queste pene, nonchè: *c*) la sospensione temporanea dalle loro funzioni (art. 53); *d*) la destituzione e la radiazione dal ruolo, che può essere pronunciata solo dal Sinodo. Chi condannò è pure competente a decretare la riabilitazione, e di ogni sentenza è dato di appellare al Sinodo (art. 54). Durante il tempo che il ministro è sottoposto a misure disciplinari non può essere eletto ad alcun ufficio nè esercitarlo. (Règl., VII, 13). Ogni accusa contro un ministro dovrà essere corroborata dalla deposizione di due o tre testimoni (Ibid., 21). — L'art. 11 della Cost. della Ch. evang. d'Italia dispone: « Accadendo che, dietro regolare procedimento proposto da una chiesa particolare, e fatto dal comitato di evangelizzazione, risulti che taluno siasi reso indegno del ministerio, l'assemblea generale gliene interdirà l'esercizio ».

CAPITOLO TERZO

L'Amministrazione in senso proprio.

PARTE PRIMA

Il diritto di sorveglianza.

§ 110. — I. Nella Chiesa cattolica.

[Phillips, Dir. eccl., 5, 34 sgg., 7, 123 sgg. — Gavanto, Praxis compend. visit. episcop., Rom., 1628 e spesso di poi. Nicolai, Diss. hist. can. de episcopo visitatore, Rom. 1710. Crispino, Trat. della visita pastorale, Ven. 1711. Gaudentii, De visitat. cuiuscunque praelati eccles., Rom. 1748. Benedict. XIV, De syn. dioec. lib. XIII, c. 6. Angelus Lucidi, De visit. liminum 1-3, Rom. 1878². Auerbach, De visitat. eccles. progr. a primis temp. usque ad C. Trid., Francof. 1862. Dove, Z., 4, 1 sgg., 157 sgg., 5, 1 sgg. Lingg, Gesch. d. Instit. d. Pfarrvisit. in Deutschl., Kempten 1888].

I superiori ecclesiastici si procurano le necessarie nozioni circa lo stato dell'amministrazione ecclesiastica:

1. Mediante relazioni scritte dei loro subalterni;

2. Mediante rapporti orali dei medesimi, i quali debbono comparire personalmente innanzi al loro superiore;

3. Mediante visitazioni fatte sul luogo.

Il diritto di sorveglianza spettante al papa si esplica nelle due prime forme, quello dei vescovi in tutte e tre, quello degli arcivescovi solo nella terza, la quale però per la sua stretta connessione con l'istituto dei sinodi provinciali andò col decadere di questi in disuso.

II. Il papa esercita la sua sorveglianza:

1. Mediante la così detta *visitatio liminum.* L'uso di recarsi a Roma per tributare personalmente onore alle tombe degli apostoli non ebbe, come è facile capire, principio, se non dopo che si cominciò a credere nella loro esistenza. Tra i dignitari ecclesiastici per altro non ne venne fatto un dovere se non ai vescovi soggetti al papa come a metropolitano. Fu solo sotto Gregorio VII, che col crescere del sistema curialistico si mise innanzi la pretesa, la

quale del resto non potè mandarsi ad effetto, che gli arcivescovi dovessero recarsi in persona a prendere il pallio in Roma; e che al tempo stesso si introdusse nel giuramento di obbedienza, a cui furono costretti alcuni vescovi, l'obbligo della *visitatio liminum*. Deusdedit pone bensì nella sua collezione di canoni (IV, 162) tale giuramento come in vigore generalmente per gli arcivescovi, ma però devesi ritenere che fu solo in forza del diritto delle decretali (c. 4 X [2, 24]) che l'obbligo della *visitatio liminum* venne imposto a tutti i vescovi, e in seguito anche esteso a chi aveva una *iurisdictio quasi episcopalis*. I termini, entro cui tali visite dovevano ripetersi, variavano a seconda delle circostanze individuali, a misura della maggiore o minore facilità di recarsi a Roma. Del resto possono in determinati casi coloro, che vi sono tenuti, farsi rappresentare, e spesso si dovettero sostituire relazioni scritte alle verbali [1]).

2. Col sempre maggiore accentrarsi della vita ecclesiastica in Roma, crebbero pure i casi in cui si veniva a prendere consiglio dal vescovo romano, o a fornirgli i ragguagli occorrenti perchè egli potesse giudicare delle questioni che erano a lui sottoposte. Ma neppure quando il sistema papale dell'Età di Mezzo fu al suo apogeo non venne fatto obbligo ai capi delle varie frazioni della chiesa di inviare regolari rapporti al papa; tanto più che non se ne sentiva il bisogno, visto che le necessarie informazioni si potevano avere dapprima dai vicarî, e più tardi dai nunzî. Fu Sisto V che, nel regolare nel 1585 per legge la *visitatio liminum*, impose ai vescovi l'obbligo di unire ai loro rapporti orali una relazione scritta (*relatio status*); circa la quale Benedetto XIII emanò una istruzione [2]), redatta da colui che doveva in seguito succedergli col nome di Benedetto XIV. Questi stabilì inoltre che le *relationes status* dovessero venir dirette in luogo che alla *Congreg. Concilii*, come s'era praticato fino allora, ad una speciale sezione della me-

§ 110. [1]) Ved. la formula della attestazione da rilasciarsi al vescovo relativamente alla *Visit. limin.* presso Bangen, Röm. Curie, p. 252.

[2]) Istruz. della *Congregatio Concilii* circa la composizione delle *relationes status* (1725) presso Bened. XIV, De syn. dioec. in fine: c. 1: *pertin. ad statum ecclesiae materialem* (11 punti); 2: *ad ipsum episcopum, aepûm, primatem et patriarcham* (9 punti); 3: *ad clerum saecularem* (15 punti); 4: *ad clerum regularem* (4 punti); 5: *ad moniales* (8 punti); 6: *ad seminarium* (7 punti); 7: *ad ecclesias, confraternitates et loca pia* (5 punti); 8: *ad populum* (2 punti); 9: *ad postulata*.

desima, perchè le esaminasse e vi rispondesse con un decreto. Coloro che hanno una *iurisdictio episcopalis* e *quasi episcopalis* sono tenuti, oltre che a redigere queste relazioni secondo lo schema prescritto, anche ad istruire il papa circa tutto quanto avviene nei loro territorî.

Gli antichi stati polizieschi vollero limitare ogni comunicazione scritta del papa e degli ufficiali della curia coi vescovi del loro territorio per modo, che essa potesse solo aver luogo per il tramite dell'autorità politica; ma tale pretesa non aveva nessun valore pratico, ed è oggidì dappertutto abbandonata.

III. I vescovi esercitano per lo più la loro sorveglianza mediante le visitazioni. Già secondo l'antico diritto tanto della chiesa orientale come della occidentale doveva il vescovo informarsi ogni anno o personalmente, o per mezzo di inviati, dello stato della sua diocesi [3]). Nella monarchia franca alle visitazioni prendono parte anche degli impiegati secolari dello stato (il *Comes*), sia per appoggiare il vescovo, sia anche per controllarlo. Con queste visitazioni venne nel sec. VII ad unirsi l'istituto dei sinodi [4]), che erano radunati dal vescovo durante la visitazione stessa. Nel secolo IX un certo numero di testi sinodali giurati, istituiti dalle comunità, e dal

[3]) Ved. c. 8 C. Tarracon. (516 c. 10, qu. 1).

[4]) Regino, De synod. caus. II, 2. *Episcopus in synodo residens, post congruam allocutionem septem ex plebe ipsius parochiae vel eo amplius aut minus, prout viderit expedire, maturiores, honestiores atque veraciores viros in medio debet evocare, et, allatis sanctorum pignoribus, unumquemque illorum tali sacramento constringat.* C. III. Jusiurandum synodale. *A modo in antea, quidquid nosti aut audisti, aut postmodum inquisiturus es, quod contra Dei voluntatem et rectam Christianitatem in ista parochia factum est, aut futurum erit, si in diebus tuis evenerit, tantum ut ad tuam cognitionem quocunque modo perveniat, si scis aut tibi indicatum fuerit, synodalem causam esse, et ad ministerium episcopi pertinere, quod tu nec propter amorem, nec propter timorem, nec propter praemium, nec propter parentelam ullatenus celare debeas archiepiscopo de Treveris aut eius misso, cui hoc inquirere iusserit, quandocunque te ex hoc interrogaverit. Sic te Deus adiuvet et istae sanctorum reliquiae.* Reliqui ita iurent: *Istud sacramentum, quod iste iuravit de synodali causa, quod tu illud observabis, in quantum sapis aut audisti, aut ab hac die in antea inquisiturus es. Sic te Deus adiuvet.* Post datum sacramentum iuratores episcopus alloquatur. *Videte, fratres, ut Domino reddatis iuramenta vestra; non enim homini iurastis, sed Deo creatori vestro. Nos autem, qui eius ministri sumus, non terrenam substantiam vestram concupiscimus, sed salutem animarum vestrarum requirimus. Cavete, ne aliquid abscondatis, et ex alterius peccato vestra fiat damnatio.* Post haec ita per ordinem interroget. *Est in hac parochia homicida, qui hominem aut spontanea voluntate aut cupiditatis aut rapacitatis causa, aut casu, aut nolens et coactus, aut pro vindicta parentum, quod faidam dicimus, aut in bello, aut iussu domini, aut proprium servum occiderit? etc.* Ved. sopra p. 425.

sec. XII in poi anche dalla medesima eletti, denunziavano alla comunità stessa raccolta nei sinodi per esercitarvi la disciplina, i falli che si erano commessi, e l'accusato, ove non fosse riuscito a scolparsi, era punito dal vescovo. Il diritto di fare le visitazioni e conseguentemente di radunare questi tribunali sinodali passò, in seguito ad una evoluzione di cui già dicemmo (§ 67), agli arcidiaconi [5]). I quali incaricavano spesso gli *archipresbyteri* di fare essi stessi le visitazioni nei loro distretti (*Christianitates*); alcuna volta però avevano questi tale facoltà indipendentemente dagli arcidiaconi. E al vescovo non restò la facoltà di raccogliere il sinodo se non in alcune diocesi e se non per gli anni bisestili. Ma contro di ciò si spiegò una reazione. Si cominciò col richiedere frequenti esenzioni dal tribunale sinodale, finchè il Concilio di Trento, senza abolire i sinodi, che continuarono a sussistere fino al secolo passato, fece però dipendere la visitazione nelle diocesi dal consenso dei vescovi [6]), a cui fu seriamente inculcato il dovere, da essi per sì lungo tempo trascurato, di compierla essi stessi in persona. Secondo il diritto odierno i decani rurali visitano regolarmente il loro distretto in conformità di una istruzione vescovile, ed i vescovi stessi poi o il loro vicario generale visitano almeno ogni due anni tutta quanta la diocesi. La visitazione, a cui in antico prendevano pure parte degli ufficiali governativi, non si restringe solo al modo con cui gli ecclesiastici esercitano il loro ufficio ed allo stato delle chiese, ma anche alle condizioni religiose e morali del popolo, e abbraccia anche gli istituti ecclesiastici esenti [7]). La visitazione prende a

[5]) Specchio sassonico I, 2. Ved. c. 24 X (1, 6) e sopra § 67. Ved. Zallinger in Mitth. d. Inst. f. Oesterr. Gesch.-Forsch., 10, 220, 1889.

[6]) Conc. Trid. S. XXIV, de ref. 3: ... *Archidiaconi autem, decani et alii inferiores in iis ecclesiis, ubi hactenus visitationem exercere legitime consueverunt, debeant quidem, assumpto notario, de consensu episcopi deinceps per se ipsos tantum ibidem visitare. Visitatores etiam a capitulo deputandi, ubi capitulum ius visitandi habet, prius ab episcopo approbentur; sed non ideo episcopus, vel eo impedito eius visitator, easdem ecclesias seorsum ab his visitare prohibeatur, cui ipsi archidiaconi vel alii inferiores visitationis factae infra mensem rationem reddere, et depositiones testium ac integra acta ei exhibere teneantur; non obstantibus quacunque consuetudine, etiam immemorabili, atque exemptionibus et privilegiis quibuscunque. Visitationum autem omnium istarum praecipuus sit scopus, sanam orthodoxamque doctrinam expulsis haeresibus inducere, bonos mores tueri, pravos corrigere, populum cohortationibus et admonitionibus ad religionem, pacem innocentiamque accendere; cetera, prout locus, tempus et occasio feret, ex visitantium prudentia ad fidelium fructum constituere.*

[7]) C. Trid. S. VII, de ref. 7: *Beneficia ecclesiastica curata, quae cathedralibus, collegiatis, seu aliis ecclesiis vel mona-*

fondamento le relazioni dei parrochi [8]), a cui si aggiungono le informazioni che il visitatore deve dare al vescovo. Di un assembrarsi di tutti gli ecclesiastici nella residenza del vescovo, quale era prescritto nel Regno franco per la *Quadragesima*, essendo però di poi proibito, non si ha in seguito altro esempio se non nei sinodi diocesani, i quali, come già sopra si osservò, non furono mai un istituto molto vitale. Cosicchè non havvi per questo riguardo nessuno stabile ordinamento, essendo il tutto rilasciato all'arbitrio dei vescovi.

§ 111. — II. **Nella Chiesa evangelica.**

I. Le visitazioni [1]), che già dagli inizi della riforma erano fatte dai sopraintendenti, sono ancora in vigore secondo il dir. odierno in questa forma, che i sopraintendenti visitano i loro distretti, ma sono alla lor volta sottoposti alle visitazioni dei sopraintendenti generali o dei deputati del Concistorio. Assai di frequente vi prende parte l'autorità governativa, specie se la visitazione ha di mira il patrimonio ecclesiastico [2]); e nelle chiese di alcuni stati è prescritto che alle visitazioni prendano parte gli organi della amministrazione autonoma [3]). Al sovrano spetta la facoltà [4]) di ordinare delle visitazioni generali.

II. La chiesa evangelica adottò eziandio quella forma di sorve-

steriis, beneficiis, seu collegiis aut piis locis quibuscunque perpetuo unita et annexa reperiuntur, ab ordinariis locorum annis singulis visitentur, qui sollicite providere procurent, ut per idoneos vicarios, etiam perpetuos, nisi ipsis ordinariis pro bono ecclesiarum regimine aliter expedire videbitur, ab eis cum tertiae partis fructuum, aut maiori vel minori, arbitrio ipsorum ordinariorum, portione, etiam super certa re assignanda, ibidem deputandos animarum cura laudabiliter exerceatur; appellationibus, privilegiis, exemptionibus, etiam cum iudicum deputatione, et illorum inhibitionibus quibuscunque in praemissis minime suffragantibus. C. Trid. S. VI, de ref. 4: *Capitula cathedralium et aliarum maiorum ecclesiarum illorumque personae nullis exemptionibus consuetudinibus, sententiis, iuramentis, concordiis, quae tantum suo obligent auctores, non etiam successores, tueri se possint, quo minus a suis episcopis et aliis maioribus praelatis per se ipsos solos, vel illis, quibus sibi videbitur, adiunctis, iuxta canonicas sanctiones toties, quoties opus fuerit, visitari, corrigi et emendari etiam auctoritate apostolica possint et valeant.*

[8]) Ved. il Formulario delle relazioni dei parrochi nel Württemb. in Longner, Darstell. d. Rechtsverh. d. Bisch. i. d. oberrhein. Kirchen.-Prov., 192. Ved. Decreto dell'Arciv. di Napoli del 1882 circa le *relat. stat.* biennali dei parrochi, in Arch. 51, 132.

§ 111. [1]) Ord. eccl. Ren. Westf., § 144 sgg. in Friedberg, Verf.-Ges., 48.

[2]) Ved. Friedberg, Loc. cit. 788.

[3]) Friedberg, Verf.-R., 332.

[4]) Sassonia, Grand. d'Assia, Weimar.

glianza, che si esercitava mediante le relazioni scritte degli ecclesiastici, e che ebbe un largo svolgimento specialmente sotto il predominio della burocrazia governativa [5]).

PARTE SECONDA

§ 112. — I. L'Istituzione degli Ufficî ecclesiastici.

[Hinschius, Dir. eccl. §§ 102. 103. Friedberg, Ev. Verf.-R., 288].

I. L'istituzione (*erectio, creatio*) di nuovi episcopati aveva in origine luogo per opera dei vescovi e tenendo conto della organizzazione politica [1]); nei paesi, in cui si era già introdotta la costituzione diocesana, ciò seguiva per opera del sinodo provinciale, col consenso di quei vescovi i cui diritti venivano circoscritti dalla nuova fondazione; ma in ogni caso però il vescovo romano non vi aveva parte alcuna. Nel regno franco il re stesso fondava degli episcopati e lo stesso fecero i re [2]) e sovrani [3]) tedeschi, ma col

[5]) Decr. concistoriale del Württemb. $^{29}/_{1}$ 1855, Allg. Kirchen-Blatt., 1855, 82 sgg.

§ 112. [1]) Chalced. (451, 17 Hisp. ed. Matrit., p. 102): *Si vero quaelibet civitas per auctoritatem imperialem renovata est, aut si renovetur in posterum civilibus et publicis ordinationibus, etiam ecclesiarum parochiarum sequatur ordinatio.* D'altra opin. Innoc. I ad Aless. d'Antioch. (ao. 415, ed. Schoenemann 603): *Nam quod sciscitaris, utrum divinis imperiali iudicio provinciis, ut duae metropoles fiant, sic duo metropolitani episcopi debeant nominari; non esse e re visum est ad mobilitatem necessitatum mundanarum Dei ecclesiam commutari, honoresque aut divisiones perpeti, quas pro suis causis faciendas duxerit Imperator.*

[2]) Docum. di Ottone I per Havelberg (946) (Riedel, Cod. diplom. Brandenb. 1, 2, 435): *Consultu et inductu dilecti ... Marini legati ecclesiae Romanae et Friderici archiepiscopi* (di Magonza) *et aliorum episcoporum et fratris nostri Brunonis nec non Geronis ... ducis et marchionis nostri in castro Havelberg in marchia illius sito ... episcopalem constituimus sedem, preficientes ei ... presulem Oudonem, conferentes et donantes de nostra proprietate ei et ecclesiae cathedrali, ibidem ab eo constituendae medietatem castri et civitatis Havelberg etc.* Per la Francia, ved. § 12, 19.

[3]) Docum. di Fed. I per l'anno 1154 (Mecklenb. UKB., 1, 47): *Qualiter nos.... Heinrico duci Sassoniae iniunximus, ut in provincia ultra Albim quam a nostra munificentia tenet, episcopatus et ecclesias ad dilatandum christiani nominis imperium instituat ... liberamque ei concessimus potestatem, ut ecclesiis illis de bonis regni conferat ... Cui negocio ut studiosius ... insistat, ipsi et omnibus sibi in hac provincia successuris, concedimus investituram trium episcopatuum Aldenburc, Michelinburc, Racezburg, ut quicunque in locum episcoporum ibidem subrogandi sunt, a manu ipsius, quod regii iuris est, tanquam a nostra*

concorso del papa. Questi aveva sempre avuto nei paesi delle missioni la facoltà di istituire dei vescovadi [4]), facoltà che nel sec. XI venne da lui stesso designata come diritto riservato [5]). Inoltre dal sec. XIV in poi egli riuscì a tôr di mezzo il diritto di opposizione e di consenso dei vescovi, i cui vescovadi venivano smembrati, senza poter per altro escludere in sostanza la compartecipazione dello stato. Tale diritto vige anche oggidì per rispetto all'erezione dei vescovadi [6]), capitoli cattedrali e collegiali, chiostri e nuovi canonicati onorarî.

II. L'istituire degli ufficî ecclesiastici minori, compresi i canonicati [7]), spetta ai vescovi [8]), in antico col consiglio del presbiterio, a cui oggidì si sostituì per certi benefizî il *consensus capituli.* Ufficî ecclesiastici non possono venire fondati da altre persone senza il consenso dell'ordinario, eccettuato però il caso, che una massa di beni venga destinata ad un determinato servizio divino [9]).

recipiant ... id etiam adiungimus, quod si in provinciis circumquaque, in quibus necdum christiana religio tenetur, episcopatus sua strenuitate fundare potuerit, in his eadem potestate fungatur. — Ved. per la Spagna Llorente, Disert. sobre el poder que los reyes esp. ejercieron.... en la division de obispados. Madr. 1822.

[4]) Proper. Chron. ao. 431 (Bouquet, Rec. 1, 630, Par. 1738): *Ad Scotos in Christum credentes ordinatus a papa Coelestino Palladius primus episcopus mittitur.*

[5]) Urbano II a Rainoldo, arcivescovo di Rheims 1092 (Mansi 20. 670): *Solius etenim apostolici est, episcopatus coniungere, coniunctos disiungere, aut etiam novos construere.* Ved. sopra § 13, n. 10.

[6]) L'esempio più recente è l'erezione di un arcivescovado e di tre vescovadi in Bosnia, accompagnata dal consenso del governo austriaco, $^5/_7$ 1881, Arch. 46, 434.

[7]) c. 9 X (3, 1).

[8]) C. Trid. S. XXI, de ref. 4: *Episcopi, etiam tanquam apostolicae sedis delegati, in omnibus ecclesiis parochialibus vel baptismalibus, in quibus populus ita numerosus sit, ut unus rector non possit sufficere, ecclesiasticis sacramentis ministrandis et cultui divino peragendo, cogant rectores, vel alios, ad quos pertinet, sibi tot sacerdotes ad hoc munus adiungere, quot sufficiant ad sacramenta exhibenda et cultum divinum celebrandum. In iis vero, in quibus ob locorum distantiam sive difficultatem parochiani sine magno incommodo ad percipienda sacramenta et divina officia audienda accedere non possunt, novas parochias, etiam invitis rectoribus, iuxta formam constitutionis Alexandri III, quae incipit: Ad audientiam* (c. 3 X, 3, 48), *constituere possint. Illis autem sacerdotibus qui de novo erunt ecclesiis noviter erectis praeficiendi, competens assignetur portio arbitrio episcopi ex fructibus ad ecclesiam matricem quomodocunque pertinentibus; et, si necesse fuerit, compellere possit populum ea subministrare, quae sufficiant ad vitam dictorum sacerdotum sustentandam; quacunque reservatione generali vel speciali vel affectione super dictis ecclesiis non obstantibus. Neque huiusmodi ordinationes et erectiones possint tolli nec impediri ex quibuscunque provisionibus, etiam vigore resignationis, aut quibusvis aliis derogationibus vel suspensionibus.*

[9]) Per esemp. fondazione di *capellaniæ laicales.* Queste possono essere conferite a laici, bambini, donne, che hanno la facoltà di rimettere le funzioni ecclesiastiche, che per avventura vi fossero annesse, ad un ecclesiastico, mediante un compenso.

III. Perchè si possa istituire un nuovo ufficio si richiede: una *iusta causa*, una sufficiente *dos*, un *locus congruus* (i vescovadi solo nelle città) ed il consenso dello stato, se esso è richiesto dalle sue leggi [10]).

IV. Nella chiesa evangelica l' istituzione di nuove parrocchie spetta ai reggitori ecclesiastici (alcuna volta costituisce un diritto riservato del sovrano) [11]), ed è richiesta la cooperazione o il consenso dello stato [12]). Però debbonsi a tal proposito udire le comunità e gli interessati, ed in caso di opposizione per parte di quelle o non decidono i soli ufficiali ecclesiastici, o si richiede il consenso dei sinodi, o il tutto è rilasciato alla decisione della comunità, o si richiede addirittura una legge ecclesiastica [13]).

§ 113. — II. **Mutazione ed Abolizione degli Ufficî ecclesiastici.**

[Petrus de Perusio, Tr. de unione eccles., Tr. de revocat. unionum, in Tr. un. iur., XV, 1. Turicelli, De benefic. unione ex sent. s. Rom. Rota tract., Ferr. 1674. Hinschius, Dir. eccl., §§ 104. 113].

I. La facoltà di mutare (*innovatio*) ed abolire gli ufficî ecclesiastici spetta all'autorità che li ha istituiti, dopo uditi tutti gli in-

[10]) Ved. Baviera, Ed. rel. 1818, 64; Württemb., l. $^{30}/_{1}$ 1862, 17. Sassonia, l. $^{23}/_{8}$ 1876, 29. Austria, l. $^{7}/_{5}$ 1874, 20; Francia, Art. organ. 62. Rescritto del Min. pruss. dei culti $^{30}/_{9}$ 1874, Hinschius, Preuss. K.-Gesetze d. Iahr., 1874, u. 1875, 207. — Per rispetto allo stato italiano il suo consenso in tanto è necessario, in quanto la creaz. del nuovo uff. eccles. implichi quella di un istituto eccles., o importi una destinazione di beni eccl. o la provvista di benefizi maggiori e minori, poichè quanto a questi due punti l'art. 16 della l. $^{13}/_{5}$ 1871, delle Guar., sancisce la necessità rispettiv. dell'*exequatur* e del *placet*, e quanto al primo, l'art. stesso, alin. ult., dice: « Restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli Istituti ecclesiastici .... ». Quindi è richiesto solo ove ne conseguano effetti civili, e non ove si tratti di uffici o di nuove circoscrizioni ecclesiastiche, che non ne abbiano, come sarebbe una nuova determinazione dei distretti metropolitani o dei decanati (Geigel, Ital. Staatskirchenr., Mainz 1886, 48, n. 1). Lo stesso concetto informa l'art. 82 della Leg. com. e prov. $^{20}/_{3}$ 1865, e l'art. 106 di quella $^{10}/_{2}$ 1889, ove è detto: « Sarà inteso il voto del Consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime ». Ved. Scaduto, Manuale, I, 246. L'esplicito disposto del r. d. $^{5}/_{3}$ 1863 (ved. sopra p. 397, 7) con cui si stabiliva la necessità dell'*exequatur* per le provvisioni riguardanti: « Unione e divisione di beneficii di qualunque natura maggiori o minori » (art. 6, n. 6), non ha più riscontro nel r. d. $^{25}/_{6}$ 1871. Quanto al progetto governativo di ridurre i vescovadi, v. sopra p. 275, n. 5. Per contro la progettata erezione di una sede vescov. in Chiavari, in sul principio del 1892, per quanto si fossero riscontrati tutti gli altri requisiti, non ebbe però seguito appunto perchè la S. Sede non volle avere a trattare col governo italiano.

[11]) Baviera, Assia, Baden, Oldenburg, Weimar, Altenburg, i due Schwazburg, Waldeck.

[12]) V. testo tedesco, p. 283. [13]) Ibid.

teressati. Tali innovazioni possono farsi solo in forza di *urgens necessitas* o di *evidens utilitas,* e possono assumere varie forme:

1. *Unio,* cioè riunione di due ufficî per modo, che uno almeno perde la sua autonomia; e ciò non è permesso se non per benefizî di una stessa diocesi, e inoltre con limitazioni quanto ai benefizî con cura d'anime ecc. e guardando di evitare la mescolanza dei benefizî di patronato con quelli di libera collazione. La unione può essere: *a) aeque principalis* (*per aequalitatem*) [1]), nel caso che le due cariche ricevano bensì uno stesso titolare, ma non perdano punto la loro integrità; *b) per confusionem,* nel caso che entrambe siano annullate, e da esse se ne formi una nuova; *c) per subiectionem,* nel caso che una di esse diventi *principale* (*mater*), e l'altra *accessorium* (*filia*) [2]). In questo caso il nuovo benefizio assume tutte le qualità della carica principale, presso cui anche dovrà fissarsi la residenza, restando però i due patrimonî separati. Gli altri rapporti più speciali sono regolati dallo stesso decreto di unione. *d) incorporatio*, cioè unione di un ufficio con un canonicato o chiostro [3]). Questa forma di unione molto frequente secondo l'antico

§ 113. [1]) Esempio: l'Arciv. di Gnesen-Posen. — In Italia p. e. le sedi vescovili di Giovinazzo, Molfetta e Terlizzi; Sarno e Cava; Tropea e Nicotera; Penne ed Atri; Nepi e Sutri; Venafro ed Isernia; Chieti e Vasto, ecc...

[2]) Riess, De eccl. filiabus, Altdorf. 1701. Hert, Commentat., Francof. 1757, II, 2, 86. Baumgärtner, De eccl. matre, Altdorf. 1713, 34. Mejer nella Kirchl. Z. di Kliefoth e Mejer, 6, 385. Ved. Sent. del Trib. dell'imp. $^{12}/_{5}$ 1888.

[3]) I. *Storia.* Dato che le chiese erano considerate come oggetto di proprietà, ne conseguì che spettasse ai chiostri, più tardi anche ai capitoli e perfino a singole cariche capitolari la proprietà di quelle da essi fondate o regalate; la nomina dell'ecclesiastico venne considerata come una facoltà derivante dalla proprietà. Una reazione contro di ciò si ebbe a spiegare fin dal secolo XI, col fatto che si prese a distinguere fra *ecclesia* (edifizio e patrimonio) ed *altare* (esercizio delle funzioni e dei diritti ecclesiastici), e per rispetto a queste ultime spettò ai vescovi di esercitare una influenza, la quale a dir vero mancava ancora di una configurazione giuridica bene determinata. Solo col sec. XII, in cui le incorporazioni aumentarono, la legislazione papale se ne occupa (c. 3, pr. X [5,33]) e distingue, facendo capo alla anteriore distinzione, fra *non pleno iure pertinere* (*ecclesia*) e *pleno iure pertinere* (*ecclesia* ed *altare*) (c. 21 X [5, 33]), facendo al tempo stesso luogo alla esenzione dalla giurisdizione vescovile. L'espressione: *Pleno iure pertin.* viene però in numerosi documenti d'incorporazione adoperata anche per una forma mediana, secondo cui il chiostro ha così i *temporalia* come gli *spiritualia*, vale a dire è anche parroco, senza tuttavia essere per ciò sottratto alla giurisdizione vescovile. II. *Specie: a) i. quoad spiritualia* o *minus plena:* il chiostro riceve il patrimonio e le rendite di una chiesa parrocchiale per diritto proprio, con l'obbligo di sopperire con ciò ai bisogni ecclesiastici. Il chiostro vien qui detto *parochus primitivus*, *habitualis*, e l'ecclesiastico, che esercita le funzioni relig. del beneficio incorporato, e che ha diritto alla *congrua* dovutagli dal *p. primitivus*, è detto *vicarius;* mentre il *vicarius* è in realtà il vero parroco e riceve il suo benefizio dal vescovo dietro presentazione del *p. primitivus. b) quoad*

diritto [4]) non può più dopo il concilio di Trento avere luogo quanto alle chiese parrocchiali se non per opera del papa.

2. *Divisio* (Sectio) [5]), cioè spartizione di un beneficio in più. Anche qui trattandosi di chiese parrocchiali la più antica viene designata come *mater* ed ottiene sulla *filia* una certa autorità, che serve a dimostrare la sua *matricitas* [6]). Nel caso che non si faccia che staccare una parte di territorio o di patrimonio a vantaggio di un benefizio già esistente, allora si ha una *dismembratio*. Quanto alla analoga *pensio* ved. il § 179.

temp. et spiritualia (*pleno iure*): il *parochus habit.* è propriamente parroco ed esercita per rispetto al *vicarius* da lui posto la *institutio collativa*. Il vescovo si limita ad esaminare l'idoneità e a conferire l'autorizzazione per la cura d'anime (*institutio autorizabilis*). c) *plenissimo iure* (nelle Decretali: *pleno iure*), sempre però con esclusione della giurisdizione vescovile sul beneficio incorporato. III. *Esempi: a*) Urkunden-Buch des Landes ob der Ems., Wien, 1856, 2, 60: *In nomine sanctae et individuae trinitatis. Ego Tuto Ratisponensis ecclesiae episcopus ... omnibus Christianae religionis cultoribus tam futuris quam presentibus notum fieri cupio, qualiter manu traditiua et ad tradendum potestatiua capellam Celle in parochia Ruripe sitam dotali feodo subarratam cum decimationibus de duobus hobis quaesitis et inquirendis cum piscatura, agro instaurata, cum fabrica fabrilibus instrumentis stabilita, cum appendice seruicio super altare S. Michahelis et S. Petri in Maennse ad usus fratrum ibidem deo famulantium delegaui. sed ut plenius et salubrius incrementum ceptum opus sortiretur, annuente Christiano uenerabili Patauiensis ecclesiae antistite, presentibus uero eiusdem chori canonicis predictam capellam Celle, iure quo tenebatur ad parrochiam Ruripe, emancipavi delegans super ecclesiam Ruripe decimaciones, que de sex hobis persoluuntur, eo condicionis ... ut predicta capella Celle dignitate plebane ecclesie fungeretur excepto pascali et pentecostali baptismo, ab abbate Maennsense spiritali munere procuranda et procuratori per manum eius locanda. Huius rei testes sunt Eckardus comes cet ... Dat. Ratispone in oratorio S. Petri multa principum inibi societate. Id dec. ann. ab Inc. Dom. DCCCCLV.* *b*) Presso Neller nel Thesaur. di Schmidt, 6, 461: *Theodoricus divina providentia Trevirorum archiepiscopus omnibus Christifidelibus hanc paginam inspecturis in perpetuum ... Noverint ... universi tam posteri quam moderni, quo ad honorem D. N. J. Christi et sanctae matris ecclesiae ... ecclesiam de Hoyngen vacantem, ad praesentationem Dom. Conradi, maioris ecclesiae, et S. Simeonis praepositi, ad quem ius patronatus spectare dignoscitur, ecclesiae S. Simeonis ad opus refectorii per manum dilecti filii nostri Ioannis eiusdem loci archidiaconi contulimus, et decano S. Simeonis, suisque in posterum successoribus in eadem ecclesia curam commisimus animarum (MCCXVI).* Così pure Neller, ibid., 441. 466. Schloer, ib., 502. Foesser, Arch. 21, 353. Kujawa, De incorporat. benef. Glacii 1872. Hinschius, in Festgabe per Heffter, Berl. 1873, 3 sgg. Bluhme, Zeitschrift, 4, 46. Schulte, Arch. 16, 147. Sommer, Ib., 23, 402. Scherer, Ib., 53, 105. Sulla questione chi sia soggetto di proprietà per gli stabili delle parrocchie incorporate, ved. Hinschius, Zeitschr., 19, 223. Scherer, Arch., 59, 37.

[4]) Ved. sopra, § 71, 2.

[5]) c. 3 X (3, 48). Schwabe, De unione et dissolut. eccl. Vindob. 1778. Arch., 2, 17, 129. Molitor, Arch., 7, 400.

[6]) Austria, leg. $^7/_5$ 1874, § 21 (Zorn., Samml., 122): In caso di una nuova circoscrizione di parrocchie, il parroco antico perde ogni diritto alle prestazioni dovute dai parrocchiani come tali, quando però non vi sia un titolo di diritto privato, o altrimenti non si sia disposto nel fare quella nuova circoscrizione.

3. *Translatio,* cioè passaggio di un ufficio da una chiesa ad un'altra.

4. *Suppressio*, abolizione dell'ufficio. Se ne ebbero molti esempî in Germania, ove gli stati abolirono per conto loro delle cariche (secolarizzazione), e la chiesa, se non espressamente almeno tacitamente approvò.

5. *Mutatio vi erectionis,* cioè abolizione di un beneficio, ed erezione di un nuovo, tratto dagli elementi stessi dell'abolito.

Quanto alla posizione dei governi vale qui quanto si disse per rispetto all'istituzione degli ufficî ecclesiastici [7]).

II. Nella chiesa evangelica valgono per rispetto alla mutazione ed abolizione dei beneficî gli stessi principî che per la loro erezione. L'aumento del numero dei parrochi non si può però paragonare dal punto di vista giuridico ad una nuova circoscrizione delle parrocchie [8]).

III. Il Conferimento degli Ufficî ecclesiastici.

A. Nella Chiesa cattolica.

§ 114. — 1. Proemio.

[Castellinus, De elect. et confirmat. canonica praelator., Roma 1625. Helfert, V. d. Besetzung, Erledigung u. d. Ledigstehen d. Beneficien nach. d. gemein. Kirchenrecht u. d. besond. österr. Landesverordnungen, Wien 1828].

I. Il conferire (*provisio*) gli ufficî ecclesiastici spetta alle autorità della chiesa. Tale *provisio* può essere:

1. *Ordinaria,* nel caso che essa sia compiuta da colui che vi è regolarmente autorizzato; e cioè: *a)* trattandosi degli ufficî minori (*collatio*) dal vescovo, il quale o è libero nella scelta (*coll. libera*) o è legato da un diritto di proposta spettante ad una terza persona (*coll. nec libera*), nel qual caso la funzione del vescovo vien designata come *institutio collativa.* Nel caso che il diritto di con-

[7]) Dir. com. terr. pruss. II, 11, § 239: Quando si facciano mutazioni nelle parrocchie già esistenti, lo stato deve sentire in via legale tutti coloro, che possono avere in ciò qualche interesse, e fissare quell'indennizzo che possa loro competere (Fra gli aventi diritto all'indenniz. appartiene, in opposizione al d. canonico, anche il parroco, e ciò anche quando a lui rimanga la *congrua*). Ved. pure § 240.

[8]) Ved. contro la notific. del trib. super. ammin. pruss. $^{14}/_{11}$ 1885, Friedberg, Verfas.-R., 288.

ferire l'ufficio spetti in via di eccezione ad un terzo, al vescovo però tocca ancora di conferire la facoltà di esercitarlo (*institutio autorizabilis*); *b)* trattandosi invece degli ufficî più alti, per regola mediante elezione di un organo ecclesiastico (*electio*), cioè mediante una scelta fatta con un determinato procedimento fra almeno due persone [1]). Questa elezione viene sanzionata (*confirmatio*) dal superiore ecclesiastico (ora dal papa); nel caso che essa cada su di un individuo legato da un impedimento canonico (*postulatio*), allora la confermazione, che è nell'arbitrio del papa di concedere, chiamasi *admissio*; *c)* sovente in luogo dell'elezione si sostituì la nomina per parte del sovrano (*regia nominatio*) [2]), in base alla quale segue la *institutio* papale, in modo però che il conferimento dell'ufficio appare formalmente come fatto dal papa motu proprio, poichè non si fa cenno della nomina.

2. *Extraordinaria*, nel caso che all'*ordinarius collator* si sostituisca un organo più alto; il che può avvenire: *a) ex iure devolutionis*, cioè in forza del diritto che secondo la gerarchia ecclesiastica spetta alle autorità superiori di compiere ciò che dalle inferiori non si potè fare o fu tralasciato; *b)* in forza di riserva del papa (*reservatio*); *c)* nel caso che il conferimento spetti in via di eccezione ad altri che ai superiori ecclesiastici, i quali sarebbero competenti in forza del diritto comune. Se il diritto di fare la *provisio* spetta per intiero ad un solo soggetto, esso dicesi *ius provisionis plenae*, nel caso inverso *minus plenae*.

II. L'acquisto dell'ufficio avviene mediante il suo trasferimento da parte del superiore ecclesiastico, e la sua accettazione. Nel caso che la designazione del candidato e la collazione non siano entrambe in mano del superiore ecclesiastico, allora il primo di questi due atti non fa che attribuire al candidato un *ius ad rem*, mediante il quale si esclude che dell'ufficio possa essere disposto altrimenti e si acquista la facoltà di pretendere dall'autorità ecclesiastica ch'essa addivenga agli atti necessarî per conferire l'ufficio stesso, mentre la susseguente collazione attribuisce un *ius in re*, cioè la facoltà di esercitare le funzioni inerenti all'ufficio [3]). Ma anche dopo ciò è necessaria una immissione nel possesso da parte del superiore

§ 111. [1]) c. 70 in VI^to^ de R. I. Pio IX ne pretese tre (v. letterat. § 116).
[2]) Hergenröther, Arch., 39, 193.
[3]) Circa all'evoluzione dogmatica di questi due concetti ved. Gross, D. Recht an d. Pfründe, Graz 1887.

ecclesiastico (*institutio corporalis*). Mediante la quale si acquistano i rimedi possessori, si ottiene una difesa dopo un anno di possesso contro qualunque provisione che venisse fatta dal papa quanto all'ufficio in questione (*regula de annali*), e vien sanato dopo un possesso di trent'anni il difetto del titolo di acquisto, che fosse non simoniaco e in apparenza valido, ma in realtà nullo (*regula de tricennali possessione*).

§ 115. — 2. I Requisiti pel conferimento.

[Hinschius, Dir. eccl., §§ 114-116].

I. La chiesa pone i seguenti requisiti pel conferimento di un ufficio ecclesiastico:

1. Vacanza del medesimo. Onde il conferimento di un ufficio occupato o di una aspettativa al medesimo, come nel medioevo si faceva quanto agli episcopati dal papa, e quanto ai canonicati dal papa stesso o dal capitolo, è invalido [1]), o almeno non permesso più che al solo papa (*gratiae expectativae*).

2. Osservanza del termine fissato per legge.

3. Mancanza di qualunque simonia.

4. Idoneità della persona [2]). Dalla quale si richiede: *a)* nascita

§ 115. [1]) Ved. c. 14 X (3, 8) e c. 2 in VI^to (3, 7). Regul. canc. apost. 21 (Ferraris, Prompt. bibl., s. v. benef.): *Item si quis supplicaverit sibi de beneficio quocumque, tanquam per obitum alicuius, licet tunc viventis, vacante, provideri, et postea per obitum eius vacet, provisio et quaevis dispositio etiam vigore alterius novae supplicationis vel gratiae dicto supplicanti per obitum huiusmodi denuo faciendae nullius sint roboris vel momenti; reg. 30: Item voluit et ordinavit, quod omnes gratiae quas de quibusvis beneficiis ecclesiasticis, cum cura vel sine cura, saecularibus, vel regularibus, per obitum quarumcunque personarum vacantibus, in antea fecerit, nullius roboris vel momenti sint, nisi post obitum et ante datam gratiarum huiusmodi tantum tempus effluxerit, quod interim vacationes ipsae de locis in quibus personae praedictae decesserint, ad notitiam eiusdem domini nostri verisimiliter potuerint pervenisse.* — C. Trid. S. XXIV. de ref. 19: *Decernit sancta synodus, mandata de providendo et gratias, quae expectativae dicuntur, nemini amplius etiam collegiis, universitatibus, senatoribus et aliis singularibus personis, etiam sub nomine indulti, aut ad certam summam, vel alio quovis colore concedi, nec hactenus concessis cuiquam uti licere. Sed nec reservationes mentales, nec aliae quaecunque gratiae ad vacatura, nec indulta ad alienas ecclesias vel monasteria alicui, etiam ex sanctae Romanae ecclesiae cardinalibus, concedantur, et hactenus concessa abrogata esse censeantur.*

[2]) C. Trid. S. XXIV. de ref. 12: *Quum dignitates in ecclesiis, praesertim cathedralibus, ad conservandam augendamque ecclesiasticam disciplinam fuerint institutae, ut qui eas obtinerent pietate praecellerent, aliisque exemplo essent,*

legittima [3]); *b)* stato ecclesiastico [4]) e possesso dell'ordine sacro richiesto per l'ufficio, possesso che si dovrà acquistare entro l'anno

atque episcopos opera et officio iuvarent, merito qui ad eas vocantur tales esse debent, qui suo muneri respondere possint. Nemo igitur deinceps ad dignitates quascunque, quibus animarum cura subest, promoveatur, nisi qui saltem XXV suae aetatis annum attigerit, et, in clericali ordine versatus, doctrina ad suum munus exsequendum necessaria ac morum integritate commendetur, iuxta constitutionem Alexandri tertii in concilio Lateranensi promulgatam, quae incipit: Quum in cunctis. (c. 7 X [1, 6]). *Archidiaconi etiam, qui oculi dicuntur episcopi, sint in omnibus ecclesiis, ubi fieri poterit, magistri in theologia, seu doctores aut licentiati in iure canonico. Ad ceteras autem dignitates vel personatus, quibus animarum cura nulla subest, clerici alioquin idonei et XXII annis non minores adsciscantur. Provisi etiam de beneficiis quibuscunque curam animarum habentibus teneantur a die adeptae possessionis ad minus intra duos menses in manibus ipsius episcopi, vel eo impedito coram generali eius vicario seu officiali, orthodoxae suae fidei publicam facere professionem, et in ecclesiae Romanae obedientia se permansuros spondeant ac iurent. Provisi autem de canonicatibus et dignitatibus in ecclesiis cathedralibus, non solum coram episcopo seu eius officiali, sed etiam in capitulo idem facere teneantur; alioquin praedicti omnes provisi ut supra fructus non faciant suos, nec illis possessio suffragetur. Neminem etiam deinceps ad dignitatem, canonicatum aut portionem recipiant, nisi qui eo ordine sacro aut sit initiatus, quem illa dignitas, praebenda aut portio requirit, aut in tali aetate, ut infra tempus a iure et ab hac sancta synodo statutum initiari valeat. In omnibus vero ecclesiis cathedralibus omnes canonicatus ac portiones habeant annexum ordinem presbyterii, diaconatus vel subdiaconatus; episcopus autem cum consilio capituli designet ac distribuat, prout viderit expedire, quibus quisque ordo ex sacris annexus in posterum esse debeat; ita tamen, ut dimidia saltem pars presbyteri sint, ceteri vero diaconi aut subdiaconi. Ubi vero consuetudo laudabilior habet, ut plures vel omnes sint presbyteri, omnino observetur. Hortatur etiam s. synodus, ut in provinciis, ubi id commode fieri potest, dignitates omnes, et saltem dimidia pars canonicatuum in cathedralibus ecclesiis et collegiatis insignibus conferantur tantum magistris vel doctoribus, aut etiam licentiatis in theologia vel iure canonico.* C. Trident. Sess. XXII. de ref. c. 2: *Quicunque posthac ad ecclesias cathedrales erit assumendus, is non solum natalibus, aetate, moribus et vita ac aliis, quae a sacris canonibus requiruntur, plene sit praeditus, verum etiam in sacro ordine antea saltem sex mensium spatio constitutus. Quarum rerum instructio, si eius notitia nulla aut recens in curia fuerit, a sedis apostolicae legatis seu nunciis provinciarum, aut eius ordinario, eoque deficiente a vicinioribus ordinariis sumatur. Scientia vero praeter haec eiusmodi polleat, ut numeris sibi iniungendi necessitati possit satisfacere. Ideoque antea in universitate studiorum magister sive doctor aut licentiatus in sacra theologia vel iure canonico merito sit promotus, aut publico alicuius academiae testimonio idoneus ad alios docendos ostendatur. Quod si regularis fuerit, a superioribus suae religionis similem fidem habeat. Praedicti autem omnes, unde instructio seu testificatio erit sumenda, haec fideliter et gratis referre teneantur; alioquin eorum conscientias graviter oneratas esse scient, ac Deum et superiores suos habebunt ultores.*

[3]) Valgono qui le stesse sanatorie, che per il *def. natalium.* Però la dispensa pontificia deve riferirsi non solo all'irregolarità, ma anche all'idoneità. I figli legittimi di un chierico sono esclusi dall'immediata successione al padre in un beneficio. Confr. c. 2. 3. 4 X (1, 17), coi c. 15. 16 eod. e c. 12.

[4]) Laici: Vescovi v. dict. Grat. alla Dist. 61, c. 8, col c. 1. 2. 3 ib. Però accadde ancora nel Medioevo che vi fossero ammessi dei laici, e perfino che laici diventassero papi. Circa *l'ordo* necessario pei vescovi, ved. c. 4, Dist. 60, col c. 9 X (1, 14). Laici: restanti ufficî ecclesiastici: solo possibile dopo l'introduzione delle ordinaz. assolute, quindi proibito.

dopo il conferimento [5]) (p. es. *ordo sacerdotalis* pei vescovi, parrochi, per la metà dei componenti i capitoli cattedrali); *c)* una certa età (pei *benef. simplicia*, 14 anni cominciati, pei parrochi 25 pure cominciati, pei vescovi 30 compiuti [6]), pei canonici l'età richiesta dall'ordine, e a ogni modo 22 anni cominciati); *d)* per certi ufficî un grado scientifico [7]); *e)* sono esclusi in modo assoluto: gli ammogliati, gli irregolari, gli eretici [8]), gli apostati e i loro discendenti, i scismatici, gli scomunicati, gli interdetti, i sospesi, quelli che divennero incapaci di coprir l'ufficio o in seguito a sentenza o ipso iure. Incapaci solo relativamente sono: i simoniaci per rispetto a quell'ufficio riguardo al quale ebbe luogo la simonia, i regolari pei benefici secolari [9]) (non pel papato, cardinalato, episcopato), coloro che non conoscono la lingua del paese per gli ufficî con cura d'anime [10]); *f)* trattandosi di ecclesiastici stranieri è necessario che essi vengano prosciolti da tutti i vincoli con la loro diocesi anteriore (*excardinatio*) [11]); *g)* fra più persone *dignae* devesi eleggere la *dignior*. A tal fine il concilio di Trento [12]) ha per gli ufficî di parroco di libera collazione vescovile e di patronato ecclesiastico pre-

[5]) C. Trid. S. XXII. de ref. 4: *Quicunque in cathedrali vel collegiata, saeculari vel regulari ecclesia, divinis mancipatus officiis, in subdiaconatus ordine saltem constitutus non sit, vocem in huiusmodi ecclesiis in capitulo non habeat, etiamsi hoc sibi ab aliis libere fuerit concessum. Ii vero, qui dignitates, personatus, officia, praebendas, portiones ac quaelibet alia beneficia in dictis ecclesiis obtinent, aut in posterum obtinebunt, quibus onera varia sunt annexa, videlicet, ut alii missas, alii evangelium, alii epistolas dicant seu cantent, quocunque ii privilegio, exemptione, praerogativa, generis nobilitate sint insigniti, teneantur iusto impedimento cessante infra annum ordines suscipere requisitos; alioquin poenas incurrant iuxta constitutionem concilii Viennensis, quae incipit: Ut ii, qui* (c. 2. [1, 6] in Clem.), *quam praesenti decreto innovat. Cogantque episcopi eos diebus statutis dictos ordines per se ipsos exercere, ac cetera omnia officia, quae debent, in cultu divino praestare, sub eisdem et aliis etiam gravioribus poenis, arbitrio eorum imponendis. Nec aliis in posterum fiat provisio, nisi iis, qui iam aetatem et ceteras habilitates integre habere dignoscantur; aliter irrita sit provisio.*

[6]) In Francia e nell'Alsazia-Lorena ciò è prescritto anche da parte dello stato, ed anche per i vicarî generali. Art. organ. 16, 21.

[7]) Negli stessi paesi di cui sopra la licenza o un esercizio quindicennale dell'ufficio di parroco per i vescovi, vicarî generali, capitolari, e pei parrochi delle città capiluoghi di un dipartimento o di un distretto (*arrondissement*). Decr. $^{25}/_{12}$ 1830; e Dursy, I. 58; Dubief e Gottofrey, Cod. 75.

[8]) C. 2, § 2, c. 15 in VI^to^ (5, 2) ved. sopra § 106.

[9]) V. sopra § 88.

[10]) V. Symersky, Arch., 33, 243.

[11]) In origine il chierico veniva vincolato alla sua diocesi, mediante l'ordinazione, v. c. 4, Dist. 71. Dal secolo XII in poi mediante la istituzione in una carica. L'inosservanza del precetto, che il vescovo si abbia a scegliere *de gremio ecclesiae*, non è più fin dal sec. IX in poi considerata come ragione di nullità e già nel sec. XIII indifferente. c. 21 X (1, 6).

[12]) C. Trid. S. XXIV. de ref. 18: *Porro episcopus, et qui ius patronatus habet,*

scritto il concorso parrocchiale, secondo il quale i concorrenti debbono essere esaminati da esaminatori che prestarono giuramento (esaminatori sinodali, così detti, perchè essi debbono essere eletti dal vescovo e dal sinodo diocesano, a cui però si è sostituito il

intra decem dies vel aliud tempus ab episcopo praescribendum, idoneos aliquot clericos ad regendam ecclesiam coram deputandis examinatoribus nominet. Liberum sit tamen etiam aliis, qui aliquos ad id aptos noverint, eorum nomina deferre, ut possit postea de cuiuslibet aetate, moribus et sufficientia fieri diligens inquisitio. Et si episcopo aut synodo provinciali pro regionis more videbitur magis expedire, per edictum etiam publicum vocentur qui volent examinari. Transacto constituto tempore omnes, qui descripti fuerint, examinentur ab episcopo, sive eo impedito ab eius vicario generali atque ab aliis examinatoribus non paucioribus quam tribus, quorum votis, si pares aut singulares fuerint, accedere possit episcopus vel vicarius, quibus magis videbitur. Examinatores autem singulis annis in dioecesana synodo ab episcopo vel eius vicario ad minus sex proponantur, qui synodo satisfaciant, et ab ea probentur. Advenienteque vacatione cuiuslibet ecclesiae tres ex illis eligat episcopus, qui cum eo examen perficiant, indeque succedente alia vacatione aut eosdem, aut alios tres, quos maluerit, ex praedictis illis sex eligat. Sint vero hi examinatores magistri, seu doctores, aut licentiati in theologia aut iure canonico, vel alii clerici regulares, etiam ex ordine mendicantium, aut etiam saeculares, qui ad id videbuntur magis idonei; iurentque omnes ad sancta Dei evangelia, se quacunque humana affectione postposita fideliter munus executuros. Caveantque, ne quicquam prorsus occasione huius examinis nec ante nec post accipiant; alioquin simoniae vitium tam ipsi quam alii dantes incurrant, a quo absolvi nequeant nisi dimissis beneficiis, quae quomodocunque etiam antea obtinebant, et ad alia in posterum inhabiles reddantur. Et de his omnibus non solum coram Deo, sed etiam in synodo provinciali, si opus erit, rationem reddere teneantur, a qua, si quid contra officium eos fecisse compertum fuerit, graviter eius arbitrio puniri possint. Peracto deinde examine renuncientur quotcunque ab his idonei iudicati fuerint aetate, moribus, doctrina, prudentia, et aliis rebus ad vacantem ecclesiam gubernandam opportunis. Ex hisque episcopus eum eligat, quem ceteris magis idoneum iudicaverit atque illi, et non alteri, collatio ecclesiae ab eo fiat, ad quem spectabit eam conferre. Si vero iuris patronatus ecclesiastici erit, ac institutio ad episcopum, et non ad alium pertineat, is, quem patronus digniorem inter probatos ab examinatoribus iudicabit, episcopo praesentare teneatur, ut ab eo instituatur. Quum vero institutio ab alio, quam ab episcopo, erit facienda, tunc episcopus solus ex dignis eligat digniorem, quem patronus ei praesentet, ad quem institutio spectat. Quod si iuris patronatus laicorum fuerit, debeat qui a patrono praesentatus fuerit ab eisdem deputatis ut supra examinari, et non nisi idoneus repertus fuerit admitti. In omnibusque supradictis casibus non cuiquam alteri, quam uni ex praedictis examinatis et ab examinatoribus approbatis, iuxta supradictam regulam, de ecclesia provideatur, nec praedictorum examinatorum relationem, quo minus exsecutionem habeat, ulla devolutio aut appellatio, etiam ad sedem apostolicam, sive eiusdem sedis legatos aut vicelegatos, aut nuncios, seu episcopos, aut metropolitanos, primates vel patriarchas interposita impediat aut suspendat; alioquin vicarius, quem ecclesiae vacanti antea episcopus arbitrio suo ad tempus deputavit, vel forsan postea deputabit, ab eius ecclesiae custodia et administratione non amoveatur, donec aut eidem, aut alteri, qui probatus et electus fuerit, ut supra, sit provisum. Alias provisiones omnes seu institutiones, praeter supradictam formam factae, surreptitiae esse censeantur; non obstantibus huic decreto exemptionibus, indultis, privilegiis, praeventionibus, affectionibus, novis provisionibus, indultis concessis quibuscunque universitatibus, etiam ad certam summam, et aliis impedimentis quibuscunque. Si tamen adeo exigui reditus dictae parochiales fuerint, ut

capitolo, onde il nome di esaminatori prosinodali), e a quello che fra i trovati degni è giudicato il migliore deve essere data la carica. Però nelle diocesi tedesche si introdusse per lo più una specie di esame analogo a quello di stato, e spesso riconosciuto anche da parte del pontefice. Mediante tale esame si tende a stabilire la idoneità scientifica a coprir l'ufficio di parroco, senza riguardo a che si sia o non presentata una vacanza. Chi superò questo esame, a cui soltanto più in Baviera [13]) prende anche parte la autorità governativa, acquista la facoltà di potere o per sempre o per un numero d'anni che varia a seconda delle singole diocesi, concorrere per l'acquisto di benefizî. Nell'ultimo caso, dopo che spirò il termine, per cui l'esame era valevole, se ne può pretendere un altro, a cui del resto è in facoltà dell'ordinario di sottoporre in qualunque tempo i parrochi.

II. A questi si aggiunge ancora tutta una serie di requisiti imposti dallo stato [14]):

1. Possesso della cittadinanza nell'impero [15]) o nello stato [16]) per tutti gli ufficî [17]) o solo per quelli, a cui sono annesse delle funzioni di culto o d'insegnamento [18]). La mancanza di tale requisito invalida il conferimento dell'ufficio, in Sassonia ed in Austria per altro solo per rispetto allo stato.

totius huius examinationis operam non ferant, aut nemo sit, qui se examini quaerat subiicere, aut ob apertas factiones seu dissidia, quae in aliquibus locis reperiuntur, facile graviores rixae ac tumultus possint excitari: poterit ordinarius, si pro sua conscientia cum deputatorum consilio ita expedire arbitrabitur, hac forma omissa privatum aliud examen, ceteris tamen ut supra servatis, adhibere. Licebit etiam synodo provinciali, si qua in supradictis circa examinationis formam addenda remittendave esse censuerit, providere. Lingg, Gesch. des trid. Pfarrconc. Bamb. 1880.

[13]) Baviera, decr. $^{28}/_{9}$ 1854, § 5 (Stingl, p. 32).

[14]) Ved. Specialmente: Baden, l. $^{9}/_{10}$, 1860, 8. 9 e $^{19}/_{2}$ 1874; Württemb. l. $^{30}/_{4}$ 1862, 3 sg.; Prussia, l. $^{11}/_{5}$ 1873, $^{21}/_{5}$ 1874, $^{14}/_{-}$ 1880, $^{31}/_{5}$ 1882, $^{11}/_{7}$ 1883, $^{21}/_{5}$ 1886, $^{29}/_{4}$ 1887; Assia, l. relat. all'educ. e all'impiego, $^{23}/_{4}$ 1875, abrog. con l. $^{5}/_{7}$ 1885; Austria, l. $^{7}/_{5}$ 1874, 1 sg.; Sassonia, l. $^{23}/_{8}$ 1876, 19 sgg.

[15]) Prussia, 1873, 1; 1874, 2; 1882, 2: però può il ministro degli affari eccles. permettere anche a stranieri di compiere funzioni inerenti a un ufficio eccl.; Sassonia (19); Assia (1); Mecklenb.-Schwer. (Regol. $^{25}/_{8}$ 1846); Alsazia e Lorena, ved. Laband, Reichs-Staatsrecht², 1, 721.

[16]) Baviera, Decr. $^{8}/_{4}$ 1852, 8; Württemb. (3); Baden (9); Oldenb., patto $^{5}/_{1}$ 1830, 35; Weimar, l. $^{7}/_{10}$ 1823, 17; Austria, l. $^{7}/_{5}$ 1874, 2; Francia, Art. organ. 16.

[17]) Württemberg, Baden, Mecklenburg-Schwer., Assia, Alsazia-Lorena, Austria.

[18]) Prussia, Sassonia, Baviera, Weimar: benefizî eccles., Oldenb.: benefizî curati. — Italia, l. $^{13}/_{5}$ 1871, delle Guarentigie, art. 15, alin. 3: « I benefizî maggiori e minori non possono essere conferiti se non a cittadini del Regno, eccettochè

2. Coltura scientifica generale [19]). Della quale si deve dar prova: *a)* mediante un esame di licenza, che in Prussia, Sassonia, Assia devesi fare in un ginnasio tedesco, e nel Baden anche in uno istituto non tedesco, corrispondente però ai suddetti istituti di istruzione tedeschi [20]); *b)* mediante uno speciale esame scientifico per parte dello stato, del quale tuttavia si può in determinate circostanze fare a meno [21]).

3. Speciale coltura teologica, acquistata dopo tre anni di studio in una università governativa tedesca [22]). L'inosservanza di questo requisito come pure di quello, di cui al n° 2, produce gli stessi effetti come al n.° 1.

4. Ineccepibilità dei candidati sotto il rispetto morale e politico. Questo requisito ebbe per altro dapprima solo in Prussia [23]), ed ora anche in Sassonia [24]), ove esso è limitato agli uffici spirituali [25]), una determinazione precisa, mentre negli altri stati tedeschi ed ora anche in Prussia l'opposizione sollevata dal governo contro

nella città di Roma e nelle Sedi suburbicarie ». Per rispetto al dir. anteriore v. sopra. App. p. 90 sgg., 98. 117. 130.

[19]) La si richiede in Baviera non solo per ottenere un ufficio eccl., ma anche per esercitare pubblicamente delle funzioni eccles. Secondo il Rescr. minister. bavar. $^{8}/_{4}$ 1852 (Stingl, 30) si richiede: Nozioni circa il dir. costit. e amministr. bavarese, e circa quanto si riferisce alle scuole, alle fondazioni, alla carità pubblica.

[20]) Prussia l. $^{11}/_{9}$ 1873, 4 sgg.; $^{31}/_{5}$ 1882, 3: il ministro dei culti può concedere una dispensa; Sassonia, l. $^{23}/_{8}$ 1876, 21 sgg.; Assia, l. $^{5}/_{7}$ 1885, 4; Baden, l. $^{13}/_{2}$ 1874, 1. Nel Baden non si bada al modo con cui questa coltura si raggiunga, ved. però § 165.

[21]) Un tale esame era prescritto dalle legislazioni prussiana (l. $^{11}/_{5}$ 1873, 8), e dell'Assia, ma vi fu abolito (l. pruss. $^{21}/_{5}$ 1886; dell'Assia $^{5}/_{7}$ 1887), ed è oggidì ancor richiesto, però in una forma modificata, in Sassonia e nel Baden (l. $^{5}/_{8}$ 1880).

[22]) In Prussia è concesso di studiar teologia nei seminarî clericali per i luoghi sforniti d'università (§ 165); secondo la l. $^{21}/_{5}$ 1886, 2, senza più quanto agli studenti che appartengono al distretto, per cui il seminario è istituito. Nell'Assia in un seminario posto entro il territorio dello stato, e da questo dichiarato adatto l. c. 5. Una dispensa da queste prescrizioni si concede in Sassonia e nel Baden solo per coloro, che non abbiano studiato in un istituto, che sia diretto dai Gesuiti o da congregazioni ad essi affigliate (Sassonia) o anche solo in cui persone appartenenti a tali società insegnino (Baden). Nel Württemb., quando non si sia fatto il corso regolare e subìto l'esame, di cui nella l. $^{30}/_{4}$ 1862, 3, decide il governo per i singoli casi. — Tale requisito non esiste quanto all'Italia. Vedi sotto §§ 164. 165.

[23]) L. $^{11}/_{5}$ 1873, riformata con l. $^{29}/_{4}$ 1887.

[24]) L. $^{23}/_{8}$ 1876, 24: Ad un ufficio ecclesiastico non può essere chiamato, colui che in causa di un delitto o di una mancanza, per cui nel cod. penale tedesco è minacciato il carcere correzionale o la perdita dei diritti civili o l'interdizione dai pubblici ufficî, venne di già condannato o è in istato d'accusa.

[25]) Cioè quelli, a cui sono annesse la cura d'anime e funzioni d'istruzione. Ved. Hinschius, D. eccl. pruss., 50. In Sassonia valgono questi requisiti anche per il conferimento di un *titulus mensae* (ved. p. 234, 25) sovrano, così pure in Austria.

un conferimento di impiego per parte della chiesa deve essere bensì motivata [26]), ma il giudicare della rilevanza di tale motivazione è lasciato unicamente all'arbitrio dell'autorità amministrativa [27]). L'azione dell'autorità governativa quanto al conferimento di una carica ecclesiastica si manifesta: *a)* negativamente, cioè facendo una protesta in contrario; così in Prussia, Württemberg, Baden, Assia, Sassonia, Austria; *b)* positivamente, ossia, negando il consenso dello stato: α) al conferimento compiuto, come nel Brunswich [28]) e nell'Alsazia e Lorena [29]); β) o al conferimento progettato, come in Baviera, Weimar, Oldenburg, Mecklenburg-Schwerin, Rudolstadt [30]). La violazione di tali prescrizioni governative produce la nullità del conferimento, in Sassonia ed Austria solo nei rapporti civili, in tutti gli altri stati anche negli ecclesiastici, e trae seco ancora in Prussia, Baden ed Assia una pena criminale. Mentre la legislazione prussiana anteriore aveva estese le suddette prescrizioni alla più larga cerchia possibile comprendendovi anche le semplici rappresentanze ed assistenze negli ufficî ecclesiastici, dal

[26]) Eccetto: Lippe, Waldeck.

[27]) Quanto all'Italia, l'artic. 20 del nuovo Cod. pen. dispone che l'interdizione perpetua produce la privazione... 4°)... del beneficio ecclesiastico di cui il condannato sia investito... 6° della capacità di acquistare qualsiasi diritto, impiego, ufficio, qualità ecc. indicate nei numeri precedenti (quindi anche il benef. eccl.); e che l'interdiz. temporanea produce l'incapacità nel condannato di acquistare o esercitare, per un tempo non minore dei tre mesi e non maggiore dei cinque anni, i predetti diritti, impieghi ecc.... V. inoltre art. 100. — L'interdizione non dovrà neppure qui abbracciare l'esercizio delle funzioni spirituali? È evidente che trattandosi di reati comuni, quando non vi provvedesse la stessa autor. ecclesiastica, lo dovrebbe vietare lo stato per ragioni d'ordine pubblico, e tanto più nei casi di interdizione perpetua. Ma quando lo stato distinguesse, nell'eseguire la condanna di interdiz. del beneficio, il caso di reato comune da quello di uno dei reati di abuso (ved. sopra, § 106, n. 23), ammettendo solo in quest'ultimo la continuazione nell'esercizio delle funzioni spirituali (v. sopra p. 450, nota), non farebbe una restrizione arbitraria contro lo spirito della nostra legge penale, e non commetterebbe in parecchi casi una violazione dell'art. 82, alin. *c*), della medesima? Cod. pen. 82: « Per gli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli preveduti in uno stesso capo del codice e quelli rispettivamente indicati sotto le lettere seguenti: . . . *c*) Delitti contro le libertà politiche o la libertà dei culti, abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle proprie funzioni, delitti commessi contro pubblici ufficiali a causa delle loro funzioni ed ogni altro delitto contro l'Amministrazione pubblica commesso da privati, e delitti contro l'ordine pubblico ».

[28]) Costituz. $^{12}/_{10}$ 1832, 226: per tutti gli ufficî ecclesiastici.

[29]) Francia: Concord. art. 10 unito all'art. organ. 19; per vicarî generali, canonici e parrochi. — In Italia non concedendo l'*exequatur* o il *placet*, trattandosi di beneficî maggiori o minori; l. $^{13}/_{5}$ 1871, 16. V. sotto § 116, n. 29; § 117, n. 8.

[30]) Bav., decr. min. $^{20}/_{11}$ 1873; Weim. l. $^{7}/_{10}$ 1823, 17; Oldenb., costit. 1852, 79; Mecklenb., regol. $^{25}/_{8}$ 1846; Rudolst., decr. 1872, 2.

1880 in poi essa stessa derogò da tale principio con numerose eccezioni [31]).

5. Sono esclusi in tutta la Germania i membri dell'ordine dei Gesuiti e delle congregazioni affini; nel Mecklenburg-Schwerin senza più tutti i regolari; in Prussia, Württemberg, Baden, Assia [32]) i membri di associazioni non permesse dallo stato; in Sassonia di quelle che servono alla cura d'anime o alle missioni [33]).

6. Le leggi dello stato hanno imposto dei termini entro i quali gli ufficî ecclesiastici dovessero essere di bel nuovo forniti di titolari; in parte però tali disposizioni vennero di nuovo abolite [34]). In Prussia tale termine è di un anno per le parrocchie [35]), in Austria per tutti gli ufficî ecclesiastici [36]).

7. Un giuramento di fedeltà, di obbedienza e di rispetto alla costituzione viene richiesto da tutti gli ecclesiastici in Sassonia, Baden, Assia, Brunswich e Oldenburg [37]), solo dai vescovi in Prussia ed Austria, dai parrochi e beneficiati in Baviera e Weimar [38]), solo dai primi di questi in Lippe, Waldeck, Coburgo-Gotha [39]). Nel Württemberg gli ecclesiastici prestano un giuramento di fedeltà, di obbedienza e di sbrigare coscienziosamente le funzioni conferite loro dallo stato [40]); i vescovi però, come tutti gli ecclesiastici in Alsazia e Lorena [41]), solo un giuramento di fedeltà ed obbedienza. Un tale giuramento può secondo le idee della chiesa essere ammesso e costituire un vincolo solo quando il governo ponga una clausola o dichiari che esso non deve costringere a nessuna azione contro coscienza. Onde esso è senza pratica efficacia [42]).

31 Anche in Austria non si fa luogo a richiamo per parte dello stato trattandosi di una amministrazione ecclesiastica puramente provvisoria. Lo stesso nell'Assia per la l. $^{5}/_{7}$ 1887, 9. Il contrario invece in Sassonia, l. $^{23}/_{8}$ 1876, 26.

32) Pruss., l. $^{29}/_{4}$ 1887, 5; Württemb., 15; Baden, 11, e l. $^{2}/_{4}$ 1872; Assia, l. sugli ordini rel., art. 1.

33) L. $^{23}/_{8}$ 1873, 30.

34) Il disposto della legge prussiana $^{20}/_{5}$ 1874, 8, che poneva il termine di un anno pei vescovadi fu abolito con la leg. $^{29}/_{4}$ 1887; la leg. dell'Assia abol. con leg. $^{5}/_{7}$ 1887.

35) Leg. $^{1}/_{5}$ 1873, 18. Però diminuite le facoltà del governo al proposito con la l. $^{29}/_{4}$ 1887, 2.

36) Leg. $^{7}/_{5}$ 1874, 12.

37) Sass., mand. $^{19}/_{2}$ 1827, 2. 6. 17; l. $^{23}/_{8}$ 1876, 17; cost. $^{4}/_{9}$ 1831, 139; Baden l. $^{7}/_{6}$ 1848, l. $^{5}/_{3}$ 1863; Assia, l. $^{5}/_{7}$ 1885, 2; Brunsw., costit. $^{12}/_{10}$ 1852, 226; Oldenb., patto $^{5}/_{1}$ 1830, 28.

38) Bav., rescritto min. $^{9}/_{12}$ 1867, Stingl 91; Weimar, l. $^{7}/_{10}$ 1823, 18.

39) Lip., ed. $^{9}/_{3}$ 1854, 3; Wald., decr. $^{21}/_{3}$ 1861, 3; Cob., regolam. 1811, 4; 1813, 24.

40) Decr. del consiglio eccles. catt. $^{26}/_{3}$ 1858, v. Vogt, Sammlung kirchliker V. für Rottenb. 707.

41) Francia, concord. art. 6, 7; Art. organ. 18. 27. Ved. sopra p. 110.

42) Italia: l. $^{13}/_{5}$ 1871, delle Guar., art. 15, alin. 2: « I vescovi non saranno

§ 116. — 3. La provvista delle Sedi Vescovili.

[Staudenmaier, Gesch. d. Bischofswahlen, Tübing. 1830. Sugenheim, Staatsleben d. Clerus im Mittelalter, Berl. 1839. Bernheim in Forsch. z. deutsch. Gesch. 15. 16. Lo stesso, Z. Gesch. d. Wormser Concord., Götting. 1878. Lo stesso, Z. 7, 303. 19, 171. Schum, Die Politik P. Pascalis II gegen K. Heinrich IV, Erfurt 1877. Meltzer, Papst. Gregor VII u. d. Bischofswahlen, Dresden 1876². Friedberg, in Forsch. zur deutsch. Gesch. 8, 75 sgg. Bernheim, Lothar III, u. d. Wormser Concor., Strassb. 1874. Lo stesso, in Forsch. z. deutsch. Gesch., 24, 361 sgg. Witte, Forsch. z. Gesch. d. Wormser Concord., 1, Götting. 1877. Friedberg, Der Staat u. d. Bischofswahlen in Deutschl., 1. 2. Leipz. 1874 (ove è anche la letteratura recente non riguardante la storia delle elezioni vescovili). Lo stesso, De fin. reg. iud. — Gerdes, Die Bischofswahlen in Deutschl. unter Otto d. Gr., Götting. 1878. Franziss, Der deutsche Episkopat in s. Verhältn. zu Kaiser u. Reich unter Heinrich III, Stadtamhof 1880. Beyer, Die Bischofs-u. Abtswahlen in Deutschl. unter Heinrich IV in den J. 1056-76, Halle 1881. Bonin, Die Besetzg. d. Deutsch. Bisth. in d. letzt. Jahren Heinrich's IV, 1077-1105, Jena 1889. Gulcke, Deutschl. innere Kirchenpolitik 1105-1111, Dorpat 1882. Schwemer, Innocenz III u. d. deutsche Kirche, Strassb. 1882. Mayer, Die östlichen Alpenländer im Investiturstreite, Innsbr. 1883. Hauck, Die Bischofswahlen unter den Merovingern, Erlang. 1883. Peiser, Der deutsche Investiturstreit unter Heinrich V, Leipz. 1883. Wolfram, Friedrich I u. d. Wormser Conc., Marb. 1883; contro di lui Bernheim, Z. f. Kirchengesch. 7, 303 (1885). Lögel, Die Bischofswahlen zu Münster, Osnabr., Paderb. 1356-1389, Paderb. 1883. Volkmar, in Forschungen z. deutsch. Gesch. 26, 437. Ulich, Die deutsche Kirche unter Lothar dem Sachs., Berl. 1885. Reese, Die staatsrechtl Stellung d. Bischöfe Burgunds u. Italiens unter Friedr. I, Gött. 1885. Kröger, Der Einfluss und die Politik K. Karls IV bei d. Besetzung d. deutschen Reichsbisth., Münster 1885. — Passerini de Sextula, Tract. de electione can., Romae 1661 e spesso di poi. Neller, nel Thesaurus di Schmidt, 2, 697. 4, 2. Barthel, Opuscula iurid., Bamb. 1756, 4, 154 410. Hinschius, Dir. eccl., §§ 117-125. 131-134. Phillips, Dir. eccl., contin. da Vering, 8, 1, 1 sgg. — Storia del possesso che prendesi dai nuovi vesc. nel primo loro solenne ingresso nella chiesa di cui sono provvisti, Italia 1814].

I. 1. I vescovi venivano nel tempo più antico eletti dal clero e dal popolo, con la partecipazione dapprima dei vescovi confinanti [1]), e poi del metropolitano. Nell'impero di occidente vi prendevano parte specialmente i *nobiles* e gli *honorati* della città vescovile [2]); ma spesso nel V secolo questa loro facoltà si riduce ad un diritto di consenso [3]). Inoltre già in antico l'influenza degli imperatori, di cui era necessario avere il consenso per l'elezione e che presero ad intromettervisi anche con provvedimenti legislativi [4]), si venne

richiesti di prestare giuramento al Re ». Il Cons. di Stato con parere $^{24}/_{10}$ 1873 ritenne che con ciò non si sia però fatta rinuncia al giuramento degli investiti di beneficî minori, nelle regioni (nella specie: Lombardia), ove esso fosse richiesto dalle leggi anteriori. Contro Tiepolo, 56: Scaduto, Guarentigie, Torino 1889, 414 sg.

§ 116. [1]) Dist. 64, c. 1 (c. 4 C. Nicaeni).

[2]) Dist. 63, c. 27 (Leo I, 445).

[3]) Dist. 61, c. 13. 26; D. 63, c. 19. 27. 36.

[4]) Iustin. Nov. 123, c. 1: *sancimus, ut, quoties episcopum creare opus fuerit, clerici et primores urbis, in qua episcopus creandus est, de tribus personis periculo animarum suarum decreta fa-*

facendo sempre più forte fino a cambiarsi spesso in una nomina diretta [5]).

2. Nei regni germanici erano in vigore le massime testè esposte, senonchè, in virtù della importanza politica che in essi era stata data ai vescovi, vi si prescrisse formalmente che l'elezione dovesse essere confermata dal re, il che venne riconosciuto anche dalla chiesa. Però tanto i re cattolici Visigoti come i Merovingi [6]) crearono sovente di propria autorità i vescovi, e contro di ciò i sinodi sollevarono invano delle proteste; anzi sotto i maggiordomi ed i re Carolingi la loro diretta nomina per parte del sovrano divenne la regola, mentre la semplice conferma reale della elezione da altri fatta venne considerata come una eccezione, la quale riposava per lo più sopra un espresso privilegio concesso dal re. E per quanto dopo Ludovico il Pio l'elezione paresse alla coscienza giuridica comune il modo normale di creare i vescovi, non ne venne però scosso in realtà lo stato di cose anteriore ch'era stato del resto riconosciuto dal papa stesso; e neppure il partito della riforma cercò abbattere l'influenza regia. Onde ogni volta che si faceva luogo all'elezione, questa aveva la sua ragione d'essere unicamente o in un privilegio reale o in una speciale autorizzazione concessa dal sovrano, era compiuta alla presenza di un inviato del re, e veniva da questo confermata [7]).

3. Ancor più fortemente per quanto era possibile si fece sentire l'influenza dei re tedeschi [8]), i quali inoltre non si peritarono di

ciant, et unusquisque eorum per s. evangelia iuret, atque in ipsis scribat, dicentes in ipsis decretis, nec per largitionem ... aut aliam quamlibet causam eos elegisse, sed quod sciant, eos rectae et catholicae fidei atque honestae vitae esse ... ex tribus personis, de quibus decreta illa facta sunt, melior creetur electione et iudicio eius, qui eos creat.

[5]) Dist. 63, c. 9 (Greg. I, 593).

[6]) Ved. § 12, 13.

[7]) Imbart de la Tour, Les élections épiscopales dans l'Église de France du IXe au XIIe siècle (Etude sur la décadence du principe électif. 814-1158). Paris 1891.

[8]) Thietmar Merseb. Chron. III, 2 (975) (Mon. SS., 3): *Mortuo Roberto Mog. sedis archipraesule imperator cancellarium suimet, nomine W. multis hoc ob vitalitatem generis renuentibus eidem praefecit ecclesiae.* — Chron. epp. Merseb. ad a. 1004 (Mon. SS. 10, 171): *Eumque* (Wigberto) *rex inter fideles conciliarios habebat; ergo hanc episcopalem curam ei committebat.* — Chron. Gozecense 1, 24, ad a. 1089 (ibid. 10, 149): *Heinricus ... aegre tulit, quod sine eius permissione electus fuerit,* (Walram di Naumb.) risponde ai ricorrenti: *Quoniam quidem contra antecessorum nostrorum decreta augustorum ad iniuriam Romani imperii qualemcunque personam eligere praesumpsistis, tam regnum, quam personam nostram offendistis.* Cassa la elezione *quod non ad iniuriam ecclesiae vestrae vel electae personae fieri noveritis, verum ne in regno exemplo sitis talis ac tantae praesumptionis.* Il Bernheim (Lothar III,

deferire le loro facoltà ai singoli principi dell'impero o provvisoriamente o durevolmente. Anche ove l'elezione era stata concessa per privilegio, i re vi si intromisero, e presero a considerare il diritto di confermare tale elezione come la meno estesa delle loro facoltà in proposito, che non poteva quindi in nessun caso venir esclusa. Colui che era designato quale vescovo prestava al re l'*hominium,* riceveva dalle mani del re il bastone vescovile del suo predecessore [9]) e da Enrico III in poi anche l'anello (per ciò venne dalla metà del sec. XI in poi usata la parola *investitura*), veniva immesso nel possesso, e riceveva infine dai metropolitani la consacrazione, la quale aveva quindi una importanza puramente formale.

4. Solo dopo la metà del sec. XI cominciò il partito della riforma ecclesiastica a tentare di sottoporre lo stato alla chiesa anche nelle elezioni dei vescovi. Per altro i primi atti ufficiali della chiesa, anche dopochè Nicolò II aveva dichiarato spettare l'elezione di diritto al pontefice, col loro tenore indeterminato non colpivano direttamente il diritto del re a nominare i vescovi; e fu solo con Gregorio VII che s'accese la vera lotta, la così detta lotta delle

24) e ancor più il Gerdes cercano di porre delle distinzioni fra parecchi atti dell'elezione, i quali hanno tutti lo stesso significato giuridico. La giusta via è anche qui segnata dalla considerazione dei procedimenti in uso per l'elezione del pontefice. Resasi vacante la sede si iniziava la *tractatio* per coprirla nuovamente. Gli elettori tentavano dapprima di intendersi circa la persona del candidato e verificavano il loro diritto di elezione. Indi seguiva l'elezione, in cui ciascuno poteva fare il nome di uno o più candidati. Dato che non si fosse potuto raccogliere la necessaria maggioranza, si iniziava una nuova *tractatio* (*collationis tractatus*), in cui le persone dei nominati venivano poste fra di loro a riscontro, per vedere di giungere in fine ad una elezione unanime, a cui doveva tener dietro, non però quale un fattore essenziale dal punto di vista giuridico, il *consensus populi.* Mentre però in origine veniva designata quale *tractatio* soltanto quella conferenza anteriore all'elezione, in seguito la stessa *electio*, in quanto si fosse dovuto addivenire ad una nuova *tractatio* successiva, venne compresa sotto questo concetto. Tenuto dunque fermo questo punto (che risultò dagli studî del Grauert (in Histor. Jarhb. di Hüffer, 1, 516 sgg.), ne risulta, che le così dette preelezioni, elezioni generali, e così via, non sono altro che parti della *tractatio;* e ne consegue che lo stato di cose vigente in Germania era così fatto, che gli elettori soltanto dopo che la persona del candidato era stata designata dal re nella *tractatio* addivenivano all'*electio,* la quale, per dirla col linguaggio giuridico posteriore, conferiva all'eletto un *ius ad rem.* Il *ius in re* otteneva egli da parte della chiesa con la consacrazione, da parte dello stato con l'investitura, di fronte a cui a dir vero la prima passò nella pratica pienamente in seconda linea.

9) Thietmar Merseb., Chron. VI. 44 (Mon. SS. 3, 825): *Egressus tunc Walterdus annulum portat in manu sua et ostendens nobis: Ecce habetis, inquit, pignus subsecuturae pietatis. Et tunc omnes nos in presentiam venientes examinatione regis, ipso primitus eum laudante, predictum patrem elegimus et . . . mox a rege accepit baculum pastoralem.*

investiture. Ma neanche questi mosse direttamente al suo scopo, ch'era di porre la nomina dei vescovi nelle mani del papa. Egli si limitò a richiedere che si facesse luogo all'elezione canonica e alla conferma per parte dei metropolitani, ben sapendo però, che il clero addetto alle chiese cattedrali, estraneo in forza del celibato alla vita civile, non avrebbe eletti se non uomini propensi al pontefice, che solo tali uomini avrebbero confermati i metropolitani ridotti omai alla più rigida subordinazione, e che infine il diritto di conferma a questi spettante, vista la mancanza di norme fisse, sarebbe passato in ultimo al papa. Al tempo stesso però col pronunciare il divieto delle investiture laiche per i chierici [10]), egli minava le fondamenta stesse della potestà regia, in quanto, mancando in quel tempo ogni altro rapporto di sudditanza, il legame feudale era il solo che tenesse giuridicamente vincolati alla potestà regia i principi ecclesiastici, che i re stessi avevano a bella posta fatti grandi per contrapporli ai principi secolari.

5. La contesa venne appianata col concordato di Worms (1122) [11]),

[10]) V. c. 13, C. 16, qu. 7. — Circa la lotta delle investiture in Inghilterra v. Liebermann in Hist. Aufs. d. Andenk. an G. Waitz gewidmet, Hannov. 1886, 156. Schmitz, D. engl. Investiturstreit, Innsbr. 1884.

[11]) Concord. di Worms, 1122 (M. G. LL. 2, 75): *Ego Calixtus episcopus servus servorum Dei tibi dilecto filio H. Dei gratia Romanorum imperatori augusto, concedo electiones episcoporum et abbatum Teutonici regni, qui ad regnum pertinent, in presentia tua fieri, absque symonia et aliqua violentia; ut si qua inter partes discordia emerserit,* [*metropolitani et comprovincialium consilio vel iudicio*] *saniori parti assensum et auxilium prebeas. Electus autem regalia* [*absque omni exactione per sceptrum*] *a te recipiat et, que ex his iure tibi debet, faciat. Ex aliis vero partibus imperii consecratus infra sex menses regalia* [*absque omni exactione per sceptrum*] *a te recipiat et que ex his iure tibi debet, faciat.* [*Exceptis omnibus, que ad Romanam ecclesiam pertinere noscuntur.*] *De quibus vero mihi querimoniam feceris et auxilium postulaveris, secundum officii mei debitum auxilium tibi prestabo. Do tibi veram pacem et omnibus, qui in parte tua sunt vel fuerunt tempore huius discordiae. Preceptum Heinrici quarti imperatoris.* (Mittheilungen des Institut für Oesterr. Gesch.-Forschungen, 1885, 6, 105). *In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Ego Heinricus Dei Gratia Romanorum imperator augustus pro amore Dei et sanctae Romanae ecclesiae et domni Papae Calixti et pro remedio animae meae dimitto Deo et sanctis Dei Apostolis Petro et Paulo sanctaeque catholicae ecclesiae omnem investituram per anulum et baculum et concedo in omnibus ecclesiis, que in regno vel imperio meo sunt, canonicam fieri electionem et liberam consecrationem. Possessiones et regalia beati Petri que a principio huius discordiae usque ad hodiernam diem sive tempore patris mei sive etiam meo ablata sunt, que habeo, eidem sanctae Romanae ecclesiae restituo, que autem non habeo ut restituantur, fideliter iuvabo. Possessiones etiam aliarum omnium ecclesiarum et principum et aliorum tam clericorum quam laycorum, que in guerra ista ammissae sunt, consilio principum vel iustitia, que habeo, reddam, que non habeo, ut reddantur, fideliter iuvabo. Et do ueram pacem domino Papae Calixto sanctaeque Romanae ecclesiae*

il quale fu favorevole al papato solo in quanto l'uso invalso fino allora intorno alla nomina dei vescovi venne definitivamente tolto, il che a dir vero devesi unicamente agli sforzi della potestà pontificia. Nel resto però il programma del partito gregoriano non venne che molto incompiutamente tradotto in pratica. I vescovi dovevano d'allora in poi venir eletti dal capitolo, ma in Germania (non in Italia e Borgogna) alla presenza del re, il quale in caso di contesa doveva decidere a favore dell'eletto dalla *pars sanior*. Tanto l'investitura come l'*hominium* dovevano conservarsi e in Germania precedere la consecrazione spettante al metropolitano. Tuttavia l'investitura ebbe a mutare il suo carattere giuridico, il che si riflesse pure nei suoi simboli. Prima del 1122 essa conferiva all'investito tanto gli *spiritualia* dell'ufficio episcopale come i *temporalia*, che al medesimo si erano man mano assegnati; in seguito invece essa non conferì più che questi ultimi (*regalia*), cioè oltre ai diritti feudali anche la facoltà di esercitare i diritti sovrani, che le sedi vescovili avevano acquistati, di esigere le rendite, che spettavano al vescovo, anche quando esse gli provenissero dalla sua dignità ecclesiastica, e di disporre dei beni allodiali [12]) della chiesa vescovile. Onde d'ora innanzi simbolo della investitura fu lo scettro.

6. Le disposizioni del concordato di Worms rimasero in seguito in vigore, non senza però che tanto lo stato come la chiesa cercassero di violarle. I re tentarono dal canto loro, appoggiandosi ad un pronunciato del tribunale di corte, di valersi del loro di-

et omnibus, qui in parte ipsius sunt vel fuerunt. Et in quibus sancta Romana ecclesia auxilium postulaverit, fideliter iuvabo; et de quibus mihi fecerit querimoniam, debitam sibi faciam iustitiam. Haec omnia acta sunt consensu et consilio principum, quorum nomina subscripta sunt. — I passi posti fra parentesi sopra nel documento di Callisto, mancano nella redazione del testo, che è data dal Codex Udalrici (Jaffè, Bibl. 5, 388). Il Bernheim considera tale redazione come una falsificazione, il Wolfram la ritiene come il testo genuino, ma senza ragione, secondo che a me pare.

[12]) Non si può ammettere col Ficker nell'impero un diritto di proprietà sul patrimonio della chiesa e quindi un dominio supremo dell'impero stesso sui possessi allodiali della chiesa, poichè ciò non corrisponde assolutamente all'indole del diritto tedesco, il quale, dato che più siano gli aventi diritto su di una cosa medesima, regola bensì l'esercizio delle varie facoltà, ma non pone mai dei principî astratti sopra la natura del diritto che spetta ai partecipanti. — Contro di ciò anche Waitz, Verf.-Gesch., 7, 194. Hinschius, D. eccl. 2, 546. In favore del Ficker: Maassen, Neun Capitel über freie Kirche 130. Ved. anche sotto § 175. 2. 13. Circa il significato delle parole *Exceptis etc.*, secondo cui l'investitura non deve aver luogo per quelle cose, *quae ad Romanam ecclesiam pertinere noscuntur*, ved. Bernheim p. 28. Ficker, loc. cit. Wolfram, 13 sgg.

ritto di decidere quando vi fosse contesa nelle elezioni, anche a favore di candidati che non avessero avuto nessun voto, come pure di estendere in genere i diritti regî loro spettanti per la Germania anche all'Italia ed alla Borgogna [13]). Ma la chiesa dal canto suo si sforzava di rendere illusorio quel diritto di decidere spettante al sovrano, e di far credere che tutte le facoltà, regolate dal concordato, fossero state concesse ad Enrico V personalmente.

7. Ma nella cerchia stessa del concordato di Worms si vennero in seguito a mano a mano fino alla fine dell'impero tedesco (1806) compiendo le seguenti trasformazioni:

a) A poco a poco si ritolse ai laici e alle altre corporazioni ecclesiastiche ogni ingerenza nella elezione dei vescovi [14]), rimettendola unicamente ai capitoli cattedrali largamente favoriti dai pontefici. Così passo passo accadde che dal 1215 in poi in luogo della unanimità degli elettori fino allora richiesta si sostituì l'elezione a maggioranza.

b) Il papa pretese di esercitare un supremo diritto di decisione

[13]) V. Scheffer-Boichorst, Friedrichs I letzter Streit m. d. Curie, Berl. 1866. Wolfram, 143 sg. Reese, loc. cit.

[14]) Canon. Leod. chron. rhytm. (1119) (Mon. SS. 12, 420): *Post decessum domni episcopi | cum abbates archidiaconi | pars principum, cives familia | discussissent diu consilia | considente iam capitolio — tandem placet ut sit electio.* — Annal. Egmundani ad a. 1198 (Mon. SS. 12, 473): *Cleri electione, favore comitum.., et consensu civium.* — Reinerius Leod. Annal. ad a. 1229 (Mon. Germ. SS. 16, 680): Giovanni eletto *ab universo clero, a ducibus et comitibus et nobilibus, a militibus et plebeiis.* — Notae hist. S. Emmeramenses ad a. 1225 (Böhmer, Fontes 3, 497): *Dissensio gravis inter chorum et ministeriales oritur. Pars chori minor Gotfridum eligit ... contraria pars chori cum abbate S. Emmerani Pertoldo ... Romam ... adeunt et per octo menses in Curia Romana ... Sigfridum ... qui tunc etiam Romae aderat ... elegerunt et in episcopum et sacerdotem ... ab ipso apostolico consecratum secum adduxerunt. Ne autem de cetero quid tale contra electiones a laicis presumatur ministerialibus, asserentibus electionem pontificalem in suo debere consistere plus quam cleri arbitrio, sciant omnes, ... quod omnis adversa pars ... omnes ab ecclesiasticis beneficiis et chori consortio sub pena excommunicationis sunt sequestrati.* V. Below, D. Ensteh. des ausschliessl. Wahlrechts d. Domkap., Leipz. 1883. Speyer, D. Ensteh. d. ausschliessl. Wahlrechts d. Trierer Domkap., Berl. 1888. In Minden e Paderborn l'elezione del vescovo già sul finire del IX sec. e nel X spetta unicamente al capitolo cattedrale. Ved. Diekamp, in Mittheil. d. Instit. f. Oesterr. Gesch.-Forsch., 6, 317. V. anche Lögel, 1. — In Italia i diritti del popolo e del clero locale nell'elez. del vescovo perdurarono tanto più a lungo che non altrove, quanto più lento fu il formarsi di quegli elementi, che altrove li dovevano deprimere, cioè quanto più lento e meno solido fu il costituirsi delle circoscrizioni metropolitane, cosicchè non poteva essere questione che all'elezione partecipassero i vescovi comprovinciali. V. Hinschius, Dir. eccl., II, 516, n. 1. — Lo stato italiano, nel rinunciare al dir. di nomina e proposta ai vescov. del regno (v. sotto no. 29), non ha badato a che tale diritto ritornasse ai capit. cattedrali, a cui in molte diocesi spettava anticamente, an-

nelle contese per le elezioni; ma non l'ottenne se non dopo la caduta degli Hohenstaufen [15]).

c) A tal fine cominciò a ritogliere dalle mani dei metropolitani il diritto di conferma loro spettante. Il che venne ufficialmente riconosciuto anche da parte della nazione tedesca nel concord. di Costanza [16]).

d) La loro sempre crescente potenza permise ai pontefici di deludere i diritti elettorali con nomine fatte di propria autorità [17]).

e) La facoltà del re di presenziare all'elezione [18]) venne perdendosi insieme al diritto, che raramente venne usato, di deputare un commissario per l'elezione.

f) L'investitura rimase [19]), ma il suo diritto di precedenza sulla consacrazione non venne più osservato già durante il pontificato d'Innocenzo III, e specialmente poi dopochè l'impero non ebbe più la forza di rendere inutile la consacrazione negando le regalie.

g) Al modo stesso che il re si attribuiva la facoltà di delegare durevolmente a singoli principi dell'impero le facoltà che a lui spettavano in forza del concordato, così anche il papa già nel medioevo concesse ad alcuni principi tedeschi il diritto di eleggere i vescovi dei loro stati [20]); ed in seguito quei principi tedeschi,

zichè si accentrasse nelle mani del pontefice. V. Sisca, Studio sui vesc. di regio patronato, Nap. 1880, 53. 56. Scaduto, Guarentigie pontif., Tor. 1889, 433 sgg.

[15]) Già Alessandro III pretendeva, come spettante a lui per diritto, la *confirmatio* dell'*electus metropolitanus*. V. lettera dell'arciv. Adelb. di Salisburgo in Mon. G. SS. 17, 504.

[16]) Concordato di Costanza 1418, 2 (Hübler, Konst. Reform. 175). V. Concord. viennese 1448 (Münch, Samml. 1, 91): *In ecclesiis metropolitanis et cathedralibus, etiam Apostolicae Sedi immediate non subiectis et in Monasteriis, Apostolicae Sedi immediate subiectis, fiant electiones canonicae, quae ad Sedem Apostolicam deferantur, quas etiam ad tempus constitutum in Constitutione Nicolai, quae incipit: Cupientes* (c. 16 in VI^to [1, 6]), *Papa expectet; quo facto si non fuerint praesentatae, vel si praesentatae minus canonicae fuerint, Papa provideat. Si vero canonicae fuerint, Papa eas confirmet; nisi ex causa rationabili et evidenti, et de Fratrum consilio de digniori et utiliori persona duxerit providendum. Proviso quod confirmati et provisi per Papam nihilominus Metropolitanis et aliis praestent debita iuramenta et alia, ad quae de Iure tenentur.*

[17]) Carlo IV si obbliga appunto di dare il suo appoggio a coloro che fossero nominati dal pontefice. Theiner, Cod. diplom. dominii tempor. S. Sedis, 2, 158. 169, Rom. 1862.

[18]) Già la Costit. di Fed. II del 1213. Böhmer, Reg. Imperii V, 1, Innsbr. 1881, no. 705, nulla più dice della *praesentia regis*.

[19]) Specchio sassonico III, 59.

[20]) V. docum. di Nicolò V all'Elettore Feder. di Brandeburgo (1447, Riedel, Cod. diplom. Brandenb. 1, 2, 501): *Quia vacantibus Brandeburgensi, Avelbergensi et Lubucensi ecclesiis aut earum, aliqua, nonulla scandala, hactenus in illis partibus intelleximus fuisse subortu propterea quod ipsis ecclesiis de personis vel populis vel principibus . . . minus gratis per electionem vel alias provisum extiterat, ne tuo tempore similia contingant, quociescumque predictas ecclesias aut earum aliquam vacare contingerit, curabimus et volu-*

nei cui territori eranvi dei vescovi soggetti a loro (e non direttamente all'impero) permisero bensì che essi venissero eletti, ma influirono sull'elezione in modo così decisivo, che spesso essa si cambiò in vera nomina, il che Roma sopportò tacitamente.

8. Oggidì la nomina dei vescovi è diversamente regolata nei varî paesi.

a) Prussia. In conformità della bolla *De salute animarum* [21]) ai capitoli delle diocesi occidentali dell'antica Prussia e di Breslavia spetta il diritto di eleggerli, diritto che venne nel 1841 esteso anche alle diocesi orientali. Inoltre gli elettori non possono eleggere un non Prussiano senza consenso del re, e sono dal breve segreto *Quod de fidelium*, interpretativo, che forma una parte es-

mus de personis ydoneis tibi gratis et fidelibus, quas nobis nominaveris et pro eisdem supplicaveris, ipsis ecclesiis providere ad tempora vite tue.

[21]) Prussia: Bolla *de salute animar.* (Weiss, Corp. 85): *Rem denique Germaniae gratissimam, simulque praelaudato Borussiae Regi acceptissimam, Nos esse facturos iudicantes, si electionum iure in transrhenanis ecclesiis retento ac confirmato, et in cisrhenanis cessato per apostolicas dispositiones anni millesimi octingentesimi primi, nunc in ipsis cisrhenanis dioecesibus praefati Regis temporali dominio subiectis, idem ius electionis redintegretur, quoad capitula ecclesiarum ad Germaniam pertinentium, nempe Coloniensis, Trevirensis, Wratislaviensis, Paderbornensis et Monasteriensis, decerminus, ac statuimus, quod alia quacunque ratione vel consuetudine, nec non electionis et postulationis discrimine, nobilitatisque natalium necessitate sublatis, capitulis praedictis, postquam supradicta methodo constituta et ordinata erunt, facultatem tribuimus, ut in singulis illarum sedium vacationibus per antistitum respectivorum obitum extra Romanam curiam, vel per earum sedium resignationem et abdicationem . . . infra consuetum trimestris spatium Dignitates ac Canonici capitulariter congregati et servatis canonicis regulis novos antistites ex ecclesiasticis quibuscumque viris regni Borussici incolis, dignis tamen, et iuxta canonicas sanctiones idoneis, servatis servandis ad formam sacrorum canonum eligere possint; ad huiusmodi autem electionis ius suffragii habebunt canonici tam numerarii quam honorarii, nec exclusis quidem illis, qui ultra Capitularium numerum in hac reordinatione praefinitum, quoad vixerint, in ipsis capitulis conservabuntur. Nihil vero in capitulis episcopalium ecclesiarum Warmiensis et Culmensis, nec non archiepiscopalium Gnesnensis et Posnaniensis invicem perpetuo unitarum innovantes, mandamus dumtaxat ut Gnesnenses et Posnanienses capitulares ad archiepiscopi electionem coniunctim debeant procedere. Quod autem spectat vacantem episcopalem ecclesiam Wratislaviensem, specialem potestatem facimus quinque actu in illa existentibus dignitatibus nempe praeposito, decano, archidiacono scholastico, et custodi, octo canonicis residentibus, et sex canonicis honorariis, qui nunc eius ecclesiae capitulares habentur, ut ad novi episcopi electionem canonicam, modo et forma praemissis, hac etiam prima vice procedere possint et valeant. Quaelibet vero electionum huiusmodi instrumenta in authentica forma exarata, ad Sanctam Sedem de more mittentur, a qua si electio canonice peracta agnoscetur, et ex processu inquisitionis deinde a Romano Pontifice in singulis casibus alicui ex archiepiscopis vel episcopis intra fines regni Borussici existentibus committendo, et ad formam instructionis iussu S. M. Urbani VIII. Praedecessoris Nostri editae diligenter exarando de electi idoneitate constiterit, electiones huiusmodi a Nobis et Romanis Pontificibus Successoribus Nostris iuxta statutum morem per apostolicas litteras confirmabuntur.*

senziale della convenz. stretta fra il governo e la curia [22], obbligati prima dell'elez. ad assicurarsi e procurarsi la convinzione oggettiva [23]), che l'elez. non sia per cadere su persona non accetta al re.

b) Nell'Annover [24]) e nelle Provincie ecclesiastiche dell'alto Reno vale il così detto modo di elezione irlandese, secondo il quale il capitolo presenta al governo una lista di candidati, ed elegge poi fra i candidati lasciati dal governo sulla lista, i quali debbono essere almeno due. Però nelle Provincie ecclesiastiche il breve *Re sacra* [25]) prescrive inoltre che non possano mai essere innalzati alla dignità vescovile dei candidati non accetti al governo.

c) In Baviera, in forza del concordato [26]), in Austria tanto prima del concordato, come in forza di esso, come pure dopo la sua abolizione [27]), i vescovi sono di nomina regia [28]).

d) Eletti invece sono i vescovi in Svizzera, Belgio ed Olanda.

[22]) Breve: *Quod de fidelium* ($^{6}/_{7}$ 1821; Friedberg. Staat und Bischofswahlen 1, 2, 246): *Vestrarum partium erit eos adciscere, quos, praeter qualitates caeteras ecclesiastico iure praefinitas prudentiae insuper laude commendari, nec Serenissimo Regi minus gratos esse noveritis, de quibus antequam solemnem electionis actum ex Canonum regulis rite celebretis, ut Vobis constet curabitis.*

[23]) D'altra opinione è il Breve di Gregorio XVI al capitolo cattedrale di Gnesen-Posen ($^{10}/_{4}$ 1844, ibid. 163): *Iuxta haec igitur in Borussiae Regno ad Capituli cuiusque partes spectat suum eligere Archiepiscopum vel Episcopum non quidem ex illorum numero, quos Regium Gubernium nominatim eligendos permiserit, sed ex viris Ecclesiasticis quos Capitula ipsa tum virtutibus reliquis, tum prudentiae etiam laude praestantes inveniant, et Regi Serenissimo minus gratos non esse censeant, sive ea ipsa scilicet personarum indole et conditione, sive ex praecedentibus gubernii factis sive aliis adhibitis modis ad rem cognoscendam idoneis.*

[24]) Bolla *Impensa Rom. pontif.* ($^{16}/_{5}$ 1824. Weiss, Corp., 163).

[25]) Breve *Re Sacra* del $^{28}/_{5}$ 1827 (Friedb., Staat. u. B.-Wahlen, 1, 1, 246).

[26]) Concord. bavarese del 1817, Arch. 9 (Weiss, Corp. 121): *Sanctitas Sua, attenta utilitate, quae ex hac conventione manat in ea, quae ad res ecclesiae et religionis pertinent, Majestati Regis Maximiliani Josephi eiusque successoribus catholicis per litteras apostolicas statim post ratificationem praesentis conventionis expediendas in perpetuum concedet indultum nominandi ad vacantes archiepiscopales et episcopales ecclesias regni Bavarici dignos et idoneos ecclesiasticos viros iis dotibus praeditos quas sacri canones requirunt. Talibus autem viris Sanctitas Sua canonicam dabit institutionem iuxta formas consuetas. Priusquam vero eam obtinuerint, regimini seu administrationi ecclesiarum respectivarum, ad quas designati sunt, nullo modo sese immiscere poterunt. Annatarum vero et cancellariae taxae proportionabiliter ad unius cuiusque mensae annuos redditus de novo statuentur.*

[27]) Leg. $^{7}/_{5}$ 1874, § 3. Però in Austria l'arcivescovo di Salisburgo e il vescovo principe di Olmütz debbono essere eletti in presenza di un commissario governativo. Inoltre l'arcivescovo di Salisburgo nomina egli i vescovi di Seckau, Lavant e ad ogni terza vacanza di sede quello di Gurk, mentre nelle due vacanze intermedie l'imperatore presenta all'arcivescovo. Ved. letteratura circa la nomina dei vescovi ungheresi in Arch. 51, 138.

[28]) Per contro la facoltà prima spettante al cattolico capo supremo dello stato francese, di nominare i vescovi di Strasburgo e di Metz, non è passata all'imperatore tedesco protestante.

e) Nominati dal sovrano in Francia, Spagna, Portogallo e negli Stati cattolici dell'America centrale e Meridionale.

f) Nominati dal papa nel regno d'Italia [29]) e nelle terre delle

[29]) Non però secondo il diritto degli Ex-Stati Italiani, per cui ved. sopra p. 92 sg, 104 sgg., 110. 126., e specialmente: Palladini, Dell'elezione degli arcivescovi di Milano, Mil. 1834; De-Martinis, Studii istorico-giuridici intorno alla nomina delle chiese catted. nei dominii sardi, Nap. 1884; Cappelletti, St. della Chiesa di Venez., Ven. 1849-55; Lo Stesso, Le Ch. d'It. dalla loro orig. ai nostri giorni, Ven. 1844-64; Sisca, Studio sui vescov. di regio patronato in Italia, Nap. 1880; Scaduto, St. e Ch. nelle Due Sicil., Pal. 1887, § 19. — Ma la legge delle Guarentigie tolse di mezzo tutte le facoltà, che allo Stato Italiano spettavano come al successore degli antichi governi; artic. 15: « È fatta rinuncia dal governo .... in tutto il Regno al diritto di nomina e proposta nella collazione dei benefizî maggiori ». Ved. Scaduto, Guarentigie pontif., Tor. 1889, 415 sgg. Per rispetto ai vescovadi di patronato regio, v. sotto § 123. Tuttavia la stessa legge stabilì all'art. 16 che: « fino a quando non sia altrimenti provveduto nella Legge speciale, di cui all'art. 18, rimangono soggetti all'*exequatur* . . . regio gli atti di esse Autorità (ecclesiastiche) che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizî maggiori . . . eccetto quelli della città di Roma e delle Sedi suburbicarie ». Quanto al modo di concedere l'*exequatur*, ved. R. Dec. $^{25}/_{6}$ 1871; art. 3: « Il Regio *exequatur* sarà concesso o negato con Decreto Reale sulla proposta del Guardasigilli, Ministro di grazia e giustizia e dei culti, sentito il parere del Consiglio di Stato ». Circa la procedura a seguirsi da chi lo domanda e da chi lo concede, ved. Regol. in esecuz. del R. D. $^{25}/_{6}$ 1771, Cod. eccl., I, 272 sgg., e Scaduto, Manuale, II, 589 sgg. Ma queste disposizioni vennero dal Governo ital. applicate con molta rilassatezza fino a che non salì al potere la sinistra; ved. Scaduto, Guarentigie, 502 sgg. In seguito però, e specialmente dopo il 1882 (Archiv. für kath. Kirchenrecht, 48, 213), l'*exequatur* non fu più concesso al vescovo che lo richiedesse solo dopo assunto l'ufficio; onde anche la Santa Sede dovette recedere alquanto dalla proibizione assoluta di richiederlo fatta ai vescovi delle provincie italiane, che non fossero l'antico Regno di Sardegna, la Lombardia e il Veneto, le sole queste di cui riconosca come legittima l'annessione al Piemonte (Scaduto, Guar., 513; Archiv. 38, 30). — Questioni: 1° Quale è l'efficacia dell'*exequatur*? Dalla legge delle Guarentigie, dal R. Decreto e dal Regolamento per la applicaz. dell'*exequatur*, come pure dalle discussioni parlament. (Scaduto, Guar., 504 sgg.), non appare se intenzione del legislatore fosse che l'efficacia dell'*exequatur* si dovesse limitare al possesso delle temporalità o estendere all'esercizio dell'ufficio. Dal che è derivata una deplorevole e per lo più cervellottica disformità nella pratica governativa, nella giurisprudenza amministrativa e giudiziaria, e nella dottrina degli autori; disformità, che si manifesta essenzialmente nel determinare: 2° Quale è la posizione del vescovo privo di *exequatur*? *a*) Egli sarà solamente privo del godimento delle temporalità, ma potrà esercitare tutte le sue attribuzioni inerenti alla potestà d'ordine e di giurisdizione; e quindi avrà la rappresentanza del vescovado; potrà assumere l'amministrazione di un'opera pia, a cui sia chiamato dalle tavole di fondazione; e alle provviste dei beneficî minori da lui operate dovrà concedersi il R. Placet (Grassi, Manuale, 255 sg.; Olmo, Manuale, Mil. 1891, p. 61; Giustiniani, in Riv. di D. eccl. I, 497 sgg.; Cons. di Stato, Pareri: $^{9}/_{2}$, $^{28}/_{2}$ 1872; $^{13}/_{2}$ 1873; $^{11}/_{12}$ 1876, $^{9}/_{12}$ 1890, Riv. di Diritto eccl., I, 497; II, 176). *b*) Egli sarà privo anche della facoltà di esercitare le funzioni inerenti al suo ufficio, salvo quelle di natura spirituale. Onde manca a lui la rappresentanza giuridica del benefizio vescovile; la quale continuerà quindi a risiedere nel vicario capitolare, come se la sede fosse vacante (in questo senso la Giurisprudenza: C. Appell. di Milano $^{28}/_{3}$ 1875, di Palermo $^{16}/_{10}$ 1875, di Brescia $^{21}/_{2}$ 1876; Cassaz di Roma $^{23}/_{7}$ 1877 e $^{31}/_{7}$ 1881, in Riv. di D. eccl., loc. cit.; Geigel, Italienische Staatskirchenrecht, Mainz. 1886, 107). Ma a questo

missioni; per altro in Irlanda ed in Inghilterra i capitoli propongono senza che ciò costituisca un vincolo tre candidati; nell'America del Nord e nel Canadà i vescovi designano ogni anno i candidati idonei, e si tengono inoltre quando una sede si rende vacante delle adunanze di vescovi per fare ulteriori proposte.

proposito si distingue sottilmente da parecchi fra potestà di giurisdizione del foro esterno, e potestà del foro interno, la quale sola insieme a quella d'ordine si vorrebbe rilasciata al vescovo (Bonghi, in Discuss. parlam. $^{6}/_{5}$ 1875, p. 2991, col. 1; Mantellini, Lo Stato e il cod. civ., Tor. 1880, I, 520; Tiepolo, Leggi eccles. annot., Tor. 1881, 63 sg.); e mentre poi alcuni (Mantellini, Tiepolo, App. di Pal. succit.) considerano come atto della giurisdiz. del foro interno la provvista dei beneficî, così che non potrebbe negarsi il *placet* alla nomina che il vescovo facesse di un parroco; altri più rettamente ritengono tale atto come attinente alla giurisdiz. del foro esterno, e quindi da escludersi (Scaduto, Guar., 529 sg., Bonghi, in N. Ant., Vol. LVIII 1881, p. 663, Conforti, Manuale di Poliz. eccl., Nap. 1885, 229; ved. inoltre Circolare del Min. di G. e G. e dei C., Mancini, $^{2}/_{10}$ 1876, in Cod. eccl., I, 276 sg.); *c*) Egli dovrà senza più escludersi dall'esercizio dell'ufficio, del quale solo mediante l'*exequatur* si può essere investiti. Così parecchi autori, senza però precisare le conseguenze di tale affermazione (Padelletti, La Polit. eccl. in Italia, p. 222, ved. sopra p. 159, n. 18; Magni, del dir. pubb. eccles. nel regno, Ven. 1886, 469 sg.). — In pratica non fu però mai posto ai vescovi privi d'*exequatur* impedimento all'esercizio delle loro funzioni spirituali. In favore della prima opinione non si può argomentare dal fatto, che non venne più ripetuto in seguito il disposto del vecchio cod. pen., art. 270, contro coloro che violassero le disposizioni circa la necessità dell'assenso regio; poichè ciò si spiega colle modificazioni apportate a tale assenso, v. sopra p. 397, n. 7, e perchè del resto la mancanza di una sanzione penale non implica che il governo non possa impedire l'indebito esercizio dell'ufficio; ved. Scaduto, Guar. 511. Nè si può argomentare dal fatto che nell'art. 16 della legge delle Guarentigie si accenni alla Legge sulla proprietà ecclesiastica, promessa con l'art. 18; poichè il problema che si avrà a risolvere con tale legge si estende ben oltre alle semplici temporalità, ma si allarga, come appare dai progetti e dalle discussioni in proposito, alla nomina stessa dei dignitarî eccles.; Scaduto, Guar., 603 sgg. Con la seconda opin. non si fa se non cacciare a forza entro le strettoie delle distinzioni teoriche, una condizione di fatto prodottasi da una applicazione della legge non preordinata nè informata a tali distinzioni. Non si può certo negare in ultimo che la lettera della legge, disponendo senza nessuna sottigliezza o distinzione, che abbiano a rimanere soggetti all'*exequatur* gli atti dell'autorità ecclesiastica, i quali riguardano la *provvista dei benefizî maggiori*, non possa autorizzare un governo, che lo volesse, a vietare ai vescovi privi di *exequatur* qualunque atto d'ufficio, come si fece in Germania. Col che non si riprenderebbe già con una mano quello che si diede con l'altra, cioè con le rinuncie di cui all'art. 15; poichè altra cosa è nominare e proporre ed altra cosa è porre il veto ad una nomina fatta dal pontefice. — Si è negato (Sisca, Op. citata, 18 sgg.) che l'*exequatur*, e rispettivamente il *placet*, possano essere revocati, argomentando dall'abolizione dell'appello per abuso, di cui quella revoca era per lo più la conseguenza: ma a torto anzitutto tale revoca si considera come affatto inerente all'appello per abuso, e d'altra parte è assurdo supporre che chi ha facoltà di concedere, non abbia quella corrispettiva di revocare. Del resto la nuova legge sul Cons. di Stato $^{2}/_{6}$ 1889, mantenendo il disposto di quella del 1865, e ordinandoche la IV Sezione del medesimo decide dei sequestri di temporalità ecc., e sopra gli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia (v. sopra p. 435 sgg.), dimostra che lo Stato ital. non intese punto di rinunciare a tale facoltà. Ved. De Rinaldis, Del R. Patron., Nap. 1877, c. 4°; Scaduto, Man. II, 597; e Graziani, Degli Appelli ab abusu e della Revoca degli *Exequatur* e dei *Placet* in mat. benef., in Arch. giur. 46 (1891), p. 473 sgg.

II. 1. L'elezione del vescovo (nei paesi ove è ammessa) deve farsi sotto pena di nullità senza simonia, senza qualunque intromissione di laici e neppure dello stato, entro tre mesi dalla vacanza della sede, dal numero voluto di elettori; e si compie analogamente a quella del pontefice mediante *quasi inspiratio, compromissum* (*limitatum* o *illimitatum*) e *scrutinium,* il quale però può aver luogo sotto forma di votazione orale, e per cui non si richiede se non la maggioranza assoluta. Si deve poi eleggere una persona *idonea* e *dignior.*

2. Mediante l'elezione, di cui devesi redigere un protocollo (*instrumentum electionis*), e da cui gli elettori sono vincolati, dato ch'essa sia stata compiuta in modo formalmente corretto, l'eletto, a cui possibilmente deve richiedersi entro otto giorni se egli intende d'accettare, e che lo deve dal canto suo dichiarare entro tre mesi, acquista un *ius ad rem:* cioè un diritto personale a che gli sia trasferito il vescovado, per il che egli deve rivolgersi a Roma.

3. Inoltre deve il capitolo entro tre mesi spedire il documento dell'elezione a Roma, da cui viene ordinato il così detto processo di informazione, che consiste nel raccogliere sul luogo stesso dell'elezione, delle testimonianze circa la elezione e le qualità dell'eletto [30]).

4. In base ai risultati del processo ha luogo in Roma dietro *propositio* della *congregatio concistorialis*, la quale esamina ancora una volta gli atti, la preconizzazione in un concistoro, e la confermazione mediante una bolla papale. Tale conferma se l'elezione è legale deve esser impartita all'eletto; ma il papa può tuttavia negarla per forti motivi. In tal caso nomina egli stesso direttamente, facoltà questa, di cui egli promise con le bolle delle circoscrizioni di non far mai uso quanto alla Germania. Se l'elezione viene cassata o per errore commesso o per incapacità dell'eletto, allora secondo il diritto comune, non per contro secondo il diritto vigente per le diocesi tedesche, sottentra la libera nomina per parte del pontefice.

5. Il *Confirmatus* ha un *ius in re,* cioè la piena potestà vescovile di cui egli però non deve far uso se non dal giorno che gli vien

[30]) Lutterbeck, D. Informationsproz. Giess. 1850.

consegnata la bolla, e per rispetto alle funzioni della *potestas ordinis* se non dopo la consacrazione. L'impartir la quale è diventato un diritto riservato al pontefice. Tuttavia per regola, ed in Germania in forza delle bolle delle circoscrizioni, essa viene impartita dietro incarico del papa da un vescovo assistito da due altri vescovi o prelati.

6. Se gli elettori elessero scientemente un individuo, il quale sia legato da un canonico impedimento tale, che dal medesimo si possa e si usi essere dispensati [31]) (*postulatio*) [32]), allora il *postulatus* deve rivolgersi esso stesso a Roma perchè gli si conceda l'ammissione (*admissio*), e l'ottenerla dipende da un puro favore del pontefice. Per le diocesi dell'antica Prussia le bolle delle circoscrizioni tolsero ogni differenza fra *electio* e *postulatio*.

7. Anche l'istituzione papale di colui che sia stato nominato da un sovrano deve essere preceduta da un processo di informazione.

8. I vescovi prussiani ricevono dopo il giuramento allo stato, giuramento che anche gli altri vescovi tedeschi debbono prestare [33]), un decreto di riconoscimento da parte del sovrano.

[31]) Unione con un altro vescovado, mancanza di legittimi natali, degli ordini maggiori, dell'età (sopra 27, ma sotto 30 anni), delle necessarie dignità accademiche, dei requisiti stabiliti da speciali decreti ecclesiastici (non però governativi). Se il papa ha già dichiarato innanzi per rispetto ad una persona tale mancanza come non rilevante con un *breve elegibilitatis*, allora ha luogo l'*electio*.

[32]) Formula nello scrutinio: *postulo* e non *eligo;* necessità di una maggioranza di due terzi, nel caso che in una stessa elezione concorrano l'*electio* e la *postulatio*, v. c. un. in VI^to^ (1, 5), c. 40 X (1, 6). Koch in Schmidt, Thesaur. 387. Ved. Lippert nei suoi Annal. del D. eccl., 2, 68. Neller in Schmidt, Thes. 2, 733. Che il formarsi di questo diritto di postulazione, mercè cui la decisione di numerose elezioni passò nelle mani del papa, si abbia a far risalire a Innocenzo III. ved. in Schwemer, 80 sgg.

[33]) Concord. bavar., art. 15 (Weiss, Corp. 125): *Archiepiscopi et episcopi coram Regia Maestate iuramentum fidelitatis emittent, sequentibus verbis expressum: « Ego iuro et promitto ad sancta Dei evangelia obedientiam et fidelitatem Regiae Maestati; item promitto, me nullam communicationem habiturum, nullique consilio interfuturum, nullamque suspectam unionem neque intra neque extra conservaturum quae tranquillitati publicae noceat, et si tam in dioecesi mea quam alibi noverim aliquid in Status damnum tractori, Maiestati Suae manifestabo ».* Il Giuramento dei vescovi francesi, secondo l'art. 5 del Concordato 1801, è pressochè identico, Ollivier, Manuel, p. 111. Giuramento dei vescovi prussiani secondo la Bolla *De salut. animar.* in Friedberg, Staat u. Bischofswahlen 1, 2, 229. Analogo è quello annoverese, ibid. 235, e quello per le provincie eccles. dell'alto Reno; Weiss, Corp. 307. — Quanto all'Italia, v. sopra § 115, no. 42.

§ 117. — 4. La provvista dei Canonicati.

[Thomassin, Vet. et nov. discip. II, l. c. c. 36. Huller, Die iurist. Persönlichk. d. kath. Domcapitel in Deutschl., Bamb. 1860. Hinschius, Dir. eccl., §§ 126-129. Conrad Oligen (Corradini), Diss. de primariis precibus imperialib. Frib. Brisg. 1707. Senkenberg, Tr. de iure prim. precum regum germ., Francof. 1784. Sugenheim, Staatsleben 170 sgg. Friedberg, De fin. reg. iud. 180. — Ved. sopra § 66].

I. In origine il vescovo stesso nominava i membri del suo presbiterio, non senza però una certa partecipazione del medesimo. Quando col cadere della vita in comune i capitoli si resero indipendenti, allora o essi acquistarono dei diritti di nomina, che erano esercitati secondo un determinato turno, o si addiveniva ad una elezione, o si faceva luogo ad un diritto di optare [1]), in forza del quale rendendosi vacante un beneficio i membri del capitolo potevano subentrarvi a seconda della loro anzianità, o il vescovo stesso nominava, o infine dei terzi influivano nella nomina dei canonici mediante diritti di patronato, oppure mediante il cosidetto *ius primariarum* [2]), preteso dal re, dalla regina, da principi, e fondato per un lungo tempo sopra un preteso indulto papale, oppure finalmente mediante le riserve accampate dal pontefice. Come diritto comune sussidiario può per altro designarsi il *ius simultaneae collationis*, cioè la nomina fatta insieme dal vescovo e dal capitolo. Una tale varietà di modi si incontrava pure per rispetto alle

§ 117. [1]) Sinodo di Trento 1336, 26 (Hartzheim, Conc. 4, 647): *Statuentes . . . quod tunc liceat seniori canonico per se vel procuratorem suum infra XX dies a die decessus huiusmodi computandos prebendam ipsius defuncti, relicta sua, si sibi placuerit, adoptare, sub illo vel illi ascribi consorcio, vel colonello, sub quo, vel cui idem defunctus antea noscebatur ascriptus. Si vero post lapsum eiusdem termini duxerit adoptandum, ex nunc prout ex tunc talis adopcio inefficax et nullius sit momenti. Et sic singulis canonicis gradatim liceat, si voluerint, suas prebendas relinquere, et alias infra eundem terminum, sicut de iure debuerint adoptare. Nichilominus eciam prebenda sic relicta et ultimo vacans alii conferatur, vel per capitulum fiat electio de novo canonico ad eandem. Et qui ad eam electus vel eam quavis auctoritate de iure fuerit consecutus, sub illo colonello, seu consortio censeatur, sub quo erat ipsam proxime derelinquens.* — Il diritto di opzione è ancora oggidì in vigore in alcuni capitoli, p. e. in Austria. — Vedi Moneta, Tract. de optione canonica, Mediol. 1602.

[2]) Docum. di Ludovico il Bavaro 1338, in Böhmer, Cod. Moenofrancof. 1, 554. Il *ius primariarum precum* aveva pure luogo per dei chiostri. Docum. della duchessa Beatrice d'Austria, in Senkenberg, Sel. iur. 4, 278, Francof. 1738.

Dignitates; ma quanto ad esse i capitoli acquistarono essi quasi dappertutto il diritto di provvederle.

II. Oggidì in Germania è in vigore non il diritto comune, ma il particolare regolato o dai concordati o dalle bolle delle circoscrizioni. Esso però stabilisce una alternativa nel diritto di nomina, la quale è di diverse specie. O vescovo e capitolo si alternano d'una in altra vacanza nella nomina di una persona, che essendo stata proposta al governo in una lista di varie altre non venne da esso respinta, come nell'Annover [3]) e nelle Provincie eccles. dell'alto Reno [4]); oppure l'alternativa ha luogo a seconda dei mesi in cui si verifica la vacanza fra il sovrano, il vescovo e il capitolo, come in Baviera [5]), o tra il papa e il vescovo, come in Prussia [6]), ove per altro nei mesi papali la nomina è fatta dal sovrano, spettando al papa unicamente di conferire la cosidetta provvista. In Francia nomina il vescovo, e il governo conferma; in Austria [7]) poi ogni singolo capitolo presenta una grande varietà, essendo però sempre ammessa l'influenza dell'imperatore. Ove il conferimento non dipende dal papa o dal vescovo, spetta però a quest'ultimo di impartire la conferma od istituzione. L'entrata nel capitolo segue mediante l'immissione nel possesso (*installatio*) alla presenza del capitolo regolarmente convocato (*capitulariter*) [8]).

[3]) Bolla *Impensa Roman. pontif.* per l'Annover. in Weiss, Corp. 169.

[4]) Bolla *Ad dom. greg. cust.* per le Prov. eccles. dell'alto Reno, ibid. 205. Inoltre breve papale all'arciv. Bernardo di Friburgo $^{21}/_{5}$ 1827, in Hermann, Veto, 71. Nota del Card. segr. di stato $^{27}/_{11}$ 1827. ibid. 71.

[5]) Bolla delle circoscrizioni bavaresi $^{1}/_{4}$ 1818, in Weiss, Corp. 135. Concord. bavar., 10, ibid. 122.

[6]) Bolla prussiana *De salute anim.*, ib. 85.

[7]) Quanto ad Holmütz ved. Arch., 46, 157.

[8]) La rinuncia fatta dallo Stato italiano con l'art. 15 della leg. delle Guar. al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefizî maggiori, venne dal governo estesa ai benefizî minori, e quindi ai canonicati. Ved. Scaduto, Guarentigie, 502. Non resta per conseguenza se non la necessità per l'immissione nel possesso del beneficio del R. *Placet*, (ved. sotto § 118, n. 15) e del R. *Exequatur*, a seconda che la provvista è fatta: *a*) per nomina del vescovo (frequente), o dietro presentazione di un patrono (raro; v. p. e. concess. di r. P. alla bolla vescov. di nomina del minorenne C. B. al can. di giuspatronato M. nel Cap. catt. di S.; in Riv. di d. eccl., I, 176), o per elezione del capitolo (raro; v. p. e. concess. di r. P. all'atto capitolare di nomina del sac. A. R. a can. nel Cap. catt. di C.; ibid., I, 240); o *b*) per nomina del pontefice, in forza delle riserve (frequentissimo). Il pontefice non ha punto, a differenza che per i vescovi (v. sopra § 116, n. 29), proibito ai beneficiati minori di richiedere l'assenso regio. Quanto al patronato regio v. sotto § 123.

§ 118. — 5. La provvista degli altri Beneficî e Storia del diritto di patronato.

[Lippert, Vers. einer histor.-dogmat. Entwickel. d. Lehre v. Patronatrechte, Giessen 1829. Kaim, Das Kirchenpatronatrecht, Part. 1, Rechtsgeschichte, Leipzig 1848. Mittelstädt, De iur. patron. quod reale dicitur origine, Vratislav. 1856. Pétursson, De iure eccles. in Islanda ante et post reformationem, Hafniae 1844. Abraham, D. Anfänge d. Patronatrechts in Polen, Lemb. 1884, e Arch., 65, 457. Hinschius, Dir. eccl., §§ 127. 128].

I. 1. In origine gli ecclesiastici minori venivano impiegati dal vescovo dietro consiglio del suo presbiterio e col consenso della comunità [1]). Dell'ultima di queste due limitazioni si hanno ancora traccie del IX secolo, mentre la compartecipazione del presbiterio a cui succedette il capitolo cattedrale, non andò in disuso se non nel XIII secolo. D'allora in poi il vescovo fu l'*ordinarius collator* di tutti i benefizî della sua diocesi; il documento di collazione da lui rilasciato conferisce il diritto di aver l'ufficio; nel cui possesso però si è immessi dal decano rurale (*institutio corporalis*).

2. Già nel V secolo nelle Gallie [2]), nel VI in Oriente [3]), nel VII in Spagna [4]) si incontra la massima, che il fondatore d'una chiesa abbia la facoltà di proporre per essa un ecclesiastico al vescovo. Ma l'ulteriore svolgimento di questa idea venne nei paesi germanici, ad eccezione del regno visigoto, intralciato dal fatto che si riteneva che il fondatore di una chiesa avesse su di essa lo stesso diritto di proprietà, che sul terreno sopra il quale essa era fabbricata [5]), che egli potesse a piacimento disporre della *ecclesia*

§ 118. [1]) Dist. 24, c. 6 (c. 10, Statt. eccl. ant.); Dist. 63, c. 20; C. 16, qu. 7, c. 11 (c. 4, C. Lat. I, 1123).

[2]) C. 16, qu. 5, c. 1 (compendio del c. 10 del C. d'Orange 441).

[3]) Iustin. Nov. 123, c. 18. Ved. § 11, 30. Zhishman, D. Stifterrecht in d. Morgenländ. K., Wien. 1888.

[4]) C. 16, qu. 7, c. 22 (c. 2, C. Tolet. IX, 655).

[5]) Ved. Docum. presso Meichelbeck, Hist. Frisingens. 1, no. 147: *Ego ... Egilricus presbyter tradidi propriam hereditatem meam in loco ... P ... in basilicis, in domibus, in territorio ... seu de omnibus, quae pater meus et mater mea mihi reliquerunt, et mihi iure proprio contingebant, ad altare S. Mariae ad Frigisingas et in manu episcopi Attoni, et placitavit ut post obitum eius Oadalker presbyter, quem ille ab infantia enutrivit et ... usque ad honorem presbyterii perduxit, cum tale censo haberet sicut episcopo placuerit.* Ib., no. 240 (dalla fine dell'VIII al princip. del IX sec.): *Hi fuerunt par partem habentes in ipso loco Furihulze, quorum nomina Alpheri Pollo Oato, ipsique dotaverunt ipsam ecclesiam propria hereditate illorum, et tunc cum consilio episcopi primo posuerunt presbyterum, cui nomen Lipolf, post illum Cozuni, tertius Hetto, quartus Deotrih, quintus Alpuni, sextus Perhthram, septimus Seliperht* — Ved. Documenti presso Muratori, Ant. It., 1, 275. 581. 669. 1003; 2, 1023; 5, 747: Lo Stesso, De monasteriis in benefic. datis, ibid. 6. 301 sgg.

propria, e che potesse pure a piacimento nominare gli ecclesiastici ad essa spettanti. La legislazione secolare prescrisse che si dovesse quanto a quest'ultimo punto avere il consenso del vescovo, e si oppose a che le facoltà dei proprietarî [6]) avessero ad eccedere.

3. La generale reazione, la quale si manifestò nel sec. XI contro il conferimento delle cariche ecclesiastiche per opera dei laici [7]), doveva necessariamente colpire anche queste facoltà dei proprietari delle chiese; ed infatti la chiesa mise innanzi tra le altre anche la massima, che la consacrazione d'una chiesa la dovesse sottrarre alla disposizione dei secolari; massima che per vero dire non conseguì da principio nessun risultato pratico. Fu solo con Alessandro III che la chiesa raggiunse il suo scopo. Egli, col designare il diritto dei proprietarî inglesi (*advocatio*) [8]) sugli istituti ecclesiastici quale un *ius spirituali annexum* e quindi come sottoposto alla giurisdizione ecclesiastica [9]), diede ai tribunali modo di tradurre in pratica quelle teorie giuridiche, che d'allora in poi vennero sancite dalla legislazione e ulteriormente svolte dalla dottrina canonistica; fra le quali questa è a notarsi specialmente, che cioè il

[6]) C. 16, qu. 7, c. 38 (c. 42 del C. di Châlons 813).

[7]) Ibid. c. 25 (C. Lat. I, 1123, c. 3). — Sentenza del vescovo di Ravenna in una lite fra l'arcidiacono e i canonici di Reggio del 1141, in Muratori Ant. it., 5, 159: « . . . *Capellam praeterea s. Iacobi ab archidiacono fundatam quam sibi vendicabat, que, ut leges divine et humane censent, in bonis nullius esse, quod est, divini iuris, ad episcopi solius et canonicorum pro velle episcopi dispositionem proprie iudicavit pertinere* ». V. Hinschius, D. eccles., II, 528.

[8]) *Right of advowson* — Patronato. In Germania il *ius advocatiae* non venne adoperato in tal senso, v. Happ, De advocatia ecclesiast., Bonn. 1870. Wickede, D. Vogtei i. d. geistl. Stift. d. fränk. Reiches, Lübeck 1886. — Questo invece è stato lo svolgimento di tale diritto. Già nell'impero romano avevano le chiese assunti dei *defensores* laici, e ancora nei regni germanici, dato che gli ecclesiastici non potevano attendere all'armi, essi sentirono il bisogno di una difesa per i loro possessi immobiliari; onde spesso i fondatori si riservavano appunto una tale funzione. Avvocato supremo era il re. Spesso la chiesa stipulò dei patti, con cui si riservava l'avvocazia, ma la faceva esercitare da altri. Qui non è più questione dell'antica idea del *mundium*, ma cominciano a manifestarsi le conseguenze dell'immunità. Carlo Magno regola la *advocatia;* Cap. c. 790, c. 3, M. G. Capp. 1, 201. Contro gli abusi, che gli avvocati fecero col tempo della loro potestà, cercarono le chiese di premunirsi mediante privilegi; per altro quando Urbano III volle limitare il dir. di avvocazia, i vescovi vi si dichiararono contrarî, a Gelnhausen nel 1186. Soltanto ad Innocenzo III (Raynald ad a. 1203, no 29) venne fatto di obbligare Ottone IV e Federico II a proteggere le chiese contro gli avvocati. V. Böhmer, Observat. iur. can., obs. VI, Got. 1766, 184. Waitz, Verf.-Gesch. 4, 398 sgg.; 7, 320. Bethmann, Civilprozess, Bonn. 1873; 5, 48. Ficker, Engelbert d. Heil., Köln 1853, 145. 155. 191. 208. Ved. però anche Heusler, Instit. d. deutsch. Privatr., Leipz. 1885, 1, 112. 314. — Ved. inoltre Salvioli, Giurisdiz. speciali, Mod. 1884, I, 161 sgg., Lo Stesso, Storia delle Immunità, Mod. 1888, 46 sgg. 189 sgg.

[9]) c. 10 X (3, 38).

proprietario, il quale ora vien chiamato *patronus,* non ha più la facoltà di nominare gli ecclesiastici, ma solo quella di proporli (*praesentare*).

4. Per quanto la chiesa verso la fine del XII secolo abbia a questo riguardo trionfato in Germania [10]) (non in Inghilterra ed in Francia) delle idee giuridiche germaniche, non riuscì però ad estirparle pienamente con tutte le loro conseguenze. Le chiese continuarono a formare oggetto di commercio patrimoniale, e vennero specialmente date in feudo, oppure in feudo fu dato il diritto di patronato [11]). La preponderanza che in Germania ebbe il diritto di patronato reale deve considerarsi come un residuo ed un portato di quelle idee giuridiche germaniche [12]).

5. Nè i soli laici, quali padroni del suolo, godettero delle proprietà delle chiese, ma anche i chiostri per le chiese ad essi incorporate. Anche le prerogative di questi ultimi vennero dette *ius patronatus;* ma esse, come quelle che venivano esercitate da ecclesiastici, non incontrarono per parte della chiesa la stessa assoluta opposizione, che quelle analoghe spettanti a laici. Onde fin dal sec. XIII s'ebbe a distinguere tra patronato laico ed ecclesiastico.

6. Devesi infine ricordare come anche delle comunità tanto cittadine che rurali ebbero ad esercitare dei dir. di nomina mediante elezione quanto a quelle chiese, che in origine appartenevano ad esse per dir. di proprietà, trasformatosi di poi in dir. di patronato [13]).

[10]) Brünner Schöffenbuch (Rössler, Deutsche Rechtsdenkm. aus Böhmen u. Mähren 2, 25, Prag. 1852): *Si quaestio inter partes de iure patronatus, illa ex eo, quod tale ius est annexum spirituali, est iudicio canonico decidenda.*

[11]) Esempî: Documenti... 1275 (Lacomblet, Niederrheinisches Urkundenb. 2, 394): *Curtim . . . cum omnibus iuribus et pertinentiis suis cui etiam curti . . . annexum est . . . ius patronatus ecclesie predicte,* Docum. di Carlo IV del 1346 (Brower, Annal. Trevir. 2, 218, Leodii 1670): *Quod . . . recepimus in feudum . . . a Balderico archiepiscopo Treverensi 72 ecclesias matrices cum iuribus patronatus, decimis et aliis earum pertinentiis.* Docum. del 1212 (in Mittheil. d. antiq. Gesellsch. zu Zürich 8, 2, 53): *Iudices assignaverunt et tradiderunt dictum ius patronatus advocato de Rapreswilare perpetuo sub nomine pheudi a comite illo de chiburg et suis successoribus tenendum et possidendum sibi et suis heredibus.*

[12]) Circa l'istituzione frisia, secondo cui il proprietario laico del suolo era pure decano, v. § 68, 2.

[13]) Stat. del Brunswich del XIII sec., § 55, in Gengler, Deutsche Stadtr.; Erlangen 1852, p. 40. Lettera di Farsum (1345) § 4, in Richthofen, Fries. Rechtsquel. 293. Ved. Bartels in Jahrb. d. Gesellsch. f. bildende Kunst ecc., Aurich 1888, 6, fasc. 2, 51 sgg. Teutsch, Z. Gesch. d. Pfarrerswahlen in d. ev. Landesk. A. B. in Siebenbürgen, Schässburg 1858. Crisian, Beitr. z. Gesch. d. kirchl. Union der Rumänen in Siebenb. unter Leop. I, Hermannst. 1882. 17. Circa il diritto di eleggere i parrochi delle città ungheresi, v. Timon in Arch.

61, 376; circa quello della città della Slesia, v. Hirschberg in Arch., 31, 41, — In varie provincie d'Italia si hanno esempî di nomine dei parrochi spettanti: *a)* o senz'altro al popolo della parrocchia, *b)* o alla comunità nella sua legale rappresentanza. — V. Atti di una lite al proposito, del 1148, tra una comunità e un chiostro, in Muratori, Ant. it., 3, 29 (possessorio); 5, 555 (petitorio); Hinschius, II, 638. — Biglietto di C. Emman. III al Senato di Piemonte $^{10}/_{6}$ 1748 (Cod. eccl. IV, 387): « Ci vengono umiliati frequenti ricorsi di diverse Comunità del Piemonte per ottenere il nostro permesso di congregare il Consiglio generale per capi di casa, per le nomine dei Parrochi lasciate al popolo....; perciò.... vi diciamo essere mente nostra, che.... voi possiate ordinare le congreghe per capi di casa, o quelle permettere a misura dei racorsi che vi verranno dati, purchè sieguano avanti il Giudicente, o chi sarà da voi delegato, con quelle cautele che stimerete di prescrivere, e vi ragguagli il medesimo, o con un suo verbale, o in altra debita forma, del risultato della congrega seguita, in modo che nulla si eseguisca poi, salvo la vostra permissione, di quanto verrà stabilito nella medesima congrega ». In Toscana quasi una metà dei beneficî parrocchiali erano di *data delle comunità* o di *data del popolo* (Scaduto, St. e Ch. sotto Leop. I, Fir. 1885, 228). In queste il popolo, ossia tutti i capi di famiglia (convocati, a quanto per la repubblica di Pisa attesta il Viviani, Praxis iuris patr., Rom. 1648, lib. VIII, cap. 3, dal *seniore* o *digniore*, mediante il suono della campana della chiesa vacante), senza distinzione di sesso, domiciliati da dieci anni almeno nella parrocchia, sceglievano fra i concorrenti già dichiarati idonei previo esame di una Commissione di teologi nominati dal governo (Padelletti, La polit. eccl. in Italia, in Scr. di D. pubb., Fir. 1885, p. 193 sg.). Ma Leopoldo I, motu proprio $^{12}/_{3}$ 1789 (Scaduto, Loc. cit., 227): « Sua Altezza Reale vedendo da gran tempo con suo dispiacere i gravi sconcerti, e gli scandali che nascono nelle Collazioni delle Chiese Curate di Data delle Comunità, e più ancora in quelle di Data del Popolo, dove con avvilimento del Sacro Carattere i Concorrenti sono obbligati a mendicare i Suffragi da quelli stessi, che dopo devono ammonire, e reggere col Loro Ministero, dove l'eletto trova sempre contro di sè l'odiosità, e la diffidenza di tutti quelli che favorivano altri, e dove sono inevitabili gli intrighi, i partiti, e bene spesso i sospetti, e le accuse di Simonia; per tali Cause ha determinato che le Chiese Curate di Data delle Comunità e del Popolo sieno tutte considerate in avvenire di Regio Patronato, per conferirsi senza il Partito nè delle Comunità, nè del Popolo, ma previo sempre il Concorso da tenersi nelle forme prescritte avanti gli Ordinari, e previe le loro informazioni sopra il merito dei Concorrenti ». Nel Lombardo-Veneto ancora per la legge italica $^{15}/_{5}$ 1804, confermata con qualche modificazione dalla Circolare $^{4}/_{1}$ 1825, si stabilisce che la scelta abbia luogo fra una lista di idonei, compilata, dopo bandito il Concorso o tenuto un esame, dal vescovo e da questo trasmessa per il tramite del Prefetto alla municipalità. L'elezione deve aver luogo sotto la presidenza di un delegato dell'autorità politica. Si richiede la maggioranza assoluta, e fra più maggioranze assolute la relativa (Giovanelli e Calvanna, Regol. per l'ammin. delle proprietà eccl. nelle Prov. Lomb., Ven. e Parmensi, Mil. 1889, 321 sg.). — Quanto ai tempi recenti, ved. rispetto al Veneto, Decisione della Congr. Conc. del 1861 (per la Diocesi d'Udine) in Annal. iur. pontif. 1861, p. 570, e Arch. 32. 246. Scaduto, Guarentigie pontif., Tor. 1889, 450; rispetto al Napoletano (parr. di Secondigliano), Par. del C. di St. $^{12}/_{12}$ 1890, in Riv. di d. eccl., I, 615; ad altri luoghi in genere, Grassi, Manuale, 175 sg.; Scaduto, Guar. 1452; Magni, D. pubbl. eccl. del Regno, Ven. 1886, 200. Alcuni casi anche in Piemonte. Es.: il 28 febb. 1892 i capi famiglia di Traversella (dioc. d'Ivrea) sono convocati dalla autorità municip. ad esercitare il loro diritto di eleggere il parroco, a cui avevano fatto rinuncia provvisoria sei anni prima. Ma, trovandosi poco soddisfatti del parr. nominato dal vescovo (ed ora appunto rinunciante), per evitare che un altro inviso venga nominato, eleggono essi con 196 voti, su 204, lo stesso economo (Ved. giornale *Il Canavesano*, Ivrea 1892, no. 9). — Secondo alcuni (Cassani, Quest. pol. rel., Bol. 1876, III, 263; Magni, 200; App. Ven. $^{9}/_{5}$ 1877, in Ann. Giur., XI, 2. 165) la rappresentanza legale del *populus fidelium* dovrebbe appartenere in questi casi al Comune, in forza dell'art. 82 leg. com.

Questo stato di cose rimase inalterato fino ad oggidì in tutti i cantoni svizzeri primitivi [14]).

7. Fin dal sec. XV alcuni sovrani acquistarono in forza di indulto papale una ingerenza nel nominare a determinate cariche ecclesiastiche, e nel sec. XVI essi se la arrogarono anche senza indulto di propria autorità [15]).

II. 1. I benefizî minori vengono oggidì conferiti per libera collazione dal vescovo in forza della sua potestà di giurisdizione; e gli stessi ecclesiastici destinati all'ufficio di coadiutori o a qualche funzione transitoria debbono avere la sua autorizzazione (*missio canonica*).

2. Tale conferimento [16]) deve aver luogo entro un termine di sei mesi ed esser frutto della libera e seria volontà di chi lo compie,

e prov. 1865; art. 106, leg. 1889. Occorre però avvertire come le facoltà e gli obblighi delle autor. municip. sarebbero pur sempre diversi in questo caso, da quello in cui il patronato spettasse al Comune nella sua legale rappresentanza. Il Consiglio di Stato non ha riconosciuto la dotazione, che il Comune corrispondesse quale patrono, come atto ad attribuirgli le facoltà, di cui all'art. 107 della l. com. e prov. $^{10}/_{2}$ 1889 (Par. $^{12}/_{12}$ 1890 succit.). — Casi di elez. popolare, non fondate su un diritto di patronato, si ebbero in due parrocchie del Mantovano (Ved. Guerrieri-Gonzaga, I Parroci eletti e la questione ecclesiastica, Firenze 1875; Cassani, Quest. pol. relig., III, 262. 594. 624. 700). Circa al contegno del governo poco favorevole a tali elezioni, ved. Scaduto, Guarentigie, 446 sgg. Ivi e a p. 597 sgg. letteratura e progetti per estendere tale diritto di nomina popolare, in occasione della legge sul riordinamento della proprietà eccles., promessa all'art. 18 di quella delle Guarentigie.

[14]) Qui vige fin dal Medioevo la singolare disposizione contraria al diritto canonico, che il parroco non sia mai eletto se non per un anno. Ved. Z., 18, 202, e il Docum. per Flims del 1528, secondo il quale non solo era dato ad ogni parrocchiano di far deporre il parroco, nel caso che esso lo potesse appuntare di scandalo o di vizio; ma anche di fronte alla collazione per parte di un patrono spettava alla comunità un diritto di assenso; il quale venne esteso mediante un trattato del 1697 alle comunità cattoliche dell'alta Sassonia. V. Gareis e Zorn, Staat u. K. in d. Schweiz, Zürich 1877, 1, 166. — Per il Cantone Ticino ved. leg. $^{28}/_{1}$ 1886, 18, Arch. 59, 136. V. Scaduto, Guarentigie, 1ª ediz. p. 262. n. 1.

[15]) Ove lo stato si assunse l'amministrazione dei beni dei beneficî vacanti, ne conseguì che prima di trasmetterli al nuovo beneficiato si sottoponesse ad un esame tale nomina e si negasse, occorrendo, l'immissione in possesso. Così in Baviera ancora oggidì, v. Mayer, Kirchenhoheitsr. 20, Reinhard, Kirchenhoheitsr. 173. — Così negli Ex-Stati italiani, ved. sotto registro s. v. *Placet*, e così parimente nel Regno d'Italia; Leg. $^{13}/_{5}$ delle Guar., art. 16: « Però, fino a quando non sia altrimenti provveduto nella Legge speciale, di cui all'articolo 18, rimangono soggetti al . . . *placet* regio gli atti di esse Autorità (ecclesiastiche) che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizî . . . . minori, eccetto quelli della città di Roma e delle Sedi suburbicarie ». Circa le modalità della concessione del *Placet*, R. Decr. $^{25}/_{6}$ 1871 art. 4, e relat. Regol. (Cod. eccl., I, 270 sgg.); ved. sopra p. 397, n. 7. Quanto al diritto di nomina, che potesse spettare allo stato, ved. sopra § 117, n. 8.

[16]) Non occorre una forma speciale, però si usa quella scritta.

non può essere secreto, od oneroso, o condizionato, e non può importare una diminuzione o un gravame nell'ufficio (*sine diminutione*), nè essere provvisorio, o revocabile [17]) (onde: *in titulum*), o contrario ai principî stabiliti per legge dello stato (§ 115).

3. Non può parimente conferirsi un beneficio per modo, che al beneficiato ne spettino solo i frutti e non gli obblighi d'ufficio [18]). Tali così dette commende vennero usate fin dal sec. XIII allo scopo di eludere la vietata cumulazione degli ufficî (§ 126), vennero specialmente impartite dai papi, e lo possono essere ancora oggidì, ma non lo sono più in pratica.

4. La *libera collatio* del vescovo viene oggidì limitata:

a) Dal diritto di nomina spettante a terze persone, cioè dalla facoltà di conferire degli ufficî ecclesiastici, cosicchè al vescovo non rimane più che la *missio canonica* e la funzione di approvare. Per regola tali diritti di nomina spettano solo a corporazioni, allo stato o al sovrano (ecclesiastici addetti alla corte [19]), ad istituti pubblici, all'esercito). Il diritto di nomina concesso nei tempi moderni ai principi per indulto papale, viene trattato dal punto di vista giuridico come un diritto di presentazione, e non si riferisce per lo più se non alle cariche capitolari.

b) Dal diritto di patronato.

6. Il Diritto di Patronato.

§ 119. *a*) Essenza del diritto di patronato.

[Tractatus de iurepat. clariss. ICtorum, P. I (Rochi de Curte, Pauli de Citadinis, Io. Nicolai Delphinatis), P. II (Ant. de Butrio, Io. de Anania, Henr. Boich, Caes. Lambertini); Francof. 1609; Curte, anche Ven. 1607. Lambertini, Ven. 1572. De Roye, De iurib. honorif. in eccl., lib. II, Andeg. 1667 e Napoli 1763. Ricci, Praxis aur. probationis iurep., Nap. 1631. De Fargna, Comm. de iurep., Roma 1718. Pitoni, De controvertiis patron., Ven. 1733. Vivianus, Praxis iuris patron., Rom. 1648, Venet. 1670. Gagliardi, Comm. de iurep., Nap. 1850. Kaim, ved. § 118, vol. 2, Leipz. 1866. Scilling, Das kirchl. Patronat. Leipz. 1854. Michels, Quaest. controversae de iure patr.. Berl. 1857. Schlager, Beitr. zur Lehre v. d. Patronatr., Giessen 1865. Phillips, Dir. eccl., 7, 669 sgg. Hinschius, Dir. eccl., § 136. Mejer, Z. 14, 245].

I. Il diritto di patronato è il complesso dei diritti e dei doveri, i quali spettano ad una persona in rapporto ad una chiesa o ad

[17]) Eccezioni: Benefizî regolari, ufficî coadiutoriali, delle missioni, o di carattere irregolare.

[18]) C. 15 in VI^to (1, 6).

[19]) Quanto alle chiese palatine in Italia, v. sotto § 123, no. 7.

un ufficio, in forza di un diritto speciale ed indipendente dalla posizione di lei nella gerarchia ecclesiastica.

2. Esso è un *ius temporale spirituali annexum,* e quindi per sua natura non di diritto privato ma di diritto pubblico ecclesiastico. Ma per quanto in conseguenza la chiesa pretenda di regolare essa sola per legge il diritto di patronato, hanno però già in antico le legislazioni abbracciato questa materia nella cerchia delle loro disposizioni; ed in vero sempre che si tratti di assicurare la protezione giuridica accordata dallo stato, devesi questa sua azione ritenere come giustificata anche là, dove la chiesa ha facoltà di regolare in modo autonomo quanto la riguarda.

3. Il diritto di patronato è o *ecclesiasticum*, se spetta ad un istituto ecclesiastico o ad un ecclesiastico in forza del suo ufficio; o *laicale*, se spetta ad un laico o ad un ecclesiastico, come a persona fisica, cioè senza riguardo alla sua qualità d'ecclesiastico.

4. Esso è reale [1]), se costituisce come un accessorio di un fondo, cosicchè si trasmette insieme al diritto di proprietà sopra il medesimo, senza che però il diritto accessorio assuma il carattere di diritto privato proprio del principale; oppure personale. In quest'ultimo caso esso è di regola generale *hereditarium* se si può trasmettere a chiunque per eredità, oppure in via di eccezione *familiare* [2]), se si può trasmettere solo nella famiglia del fondatore.

5. Esso è *singulare* se spetta a una sola persona, o *ius compatronatus* se spetta a più; e in quest'ultimo caso dicesi *mixtum* se le varie persone l'hanno a titolo diverso, cioè alcune come patronato ecclesiastico, altre come laicale.

6. Esso è *plenum* se conferisce tutte le facoltà che si contengono per regola generale nel diritto di patronato; *minus plenum,* tale è per esemp. quello relativo alle prime cariche nei capitoli o nelle chiese conventuali, ove il patrono laico può esercitare il suo diritto di presentazione solo in forza di un indulto papale, l'ecclesiastico anche in forza di un indulto vescovile [3]).

§ 119. [1]) Simile è il feudale, di cui può ancora essere questione in forza del decr. borbonico $^{20}/_{7}$ 1818; V. Cassaz. rom. $^{12}/_{5}$ 1891. Riv. di dir. eccl., II, 413.

[2]) Simile, ma più esteso, è il pr. gentilizio. Altre distinzioni: agnatizio, cognatizio, saltuario, ecc. V. Gagliardi, Op. cit., Cap. III. — Quanto al modo speciale, con cui in Italia si intese il patr. famigliare, ved. Scaduto, Manuale, II, 413 sgg.

[3]) Circa il cosidetto dir. di patr. passivo, v. Gagliardi, Loc. citato e Cap. XXI.

§ 120. *b*) Fondazione e Trasmissione del diritto di patronato.

[Hinschius, Dir. eccl., § 137].

I. *Patronum faciunt dos, aedificatio, fundus.*

1. Il diritto di patronato si acquista *ipso iure* [1]) mediante fondazione (*fundatio*), per la quale si richiede il consenso, anche tacito, del superiore ecclesiastico, in favore del fondatore stesso o di una persona da lui designata. La fondazione consiste:

a) nel fornire il terreno rinunciando alla proprietà del medesimo (*fundatio* in senso stretto);

b) nell'*aedificatio* (anche *reaedificatio*) della chiesa;

c) nella *dotatio* (anche *redotatio*, non per contro *augmentum dotis*) [2]), cioè nel fare alla chiesa un assegno in denaro sufficiente; al che del resto chi fece costruire è obbligato nel caso ch'egli abbia fatto consacrare l'edificio.

2. Se questi atti vengano compiuti da più persone, allora si ha un *ius compatronatus*. Ma anche uno solo di questi atti conferisce un titolo al diritto di patronato, il quale esisterà realmente quando la fondazione in senso largo sarà compiuta. In luogo di provare la fondazione si potrà allegare il possesso immemoriale del diritto di presentazione [3]), per contro il Concilio di Trento [4]), a differenza del diritto anteriore e di alcuni diritti particolari moderni [5]), che a questo corrispondono, escluse che si possa usucapire il diritto di far la presentazione in forza dell'esercizio del medesimo durante il tempo richiesto per prescrivere. Il patrono della

§ 120. [1]) C. Trid. S. XXV de ref. 9. — In Italia l'art. 2 della leg. Siccardi 9/4 1850 ha dichiarato le questioni relative al d. di patronato di competenza dei trib. ordinarî (v. sopra, p. 413, n. 30). Ma nessun'altra legge (ad eccezione di quelle sull'asse ecclesiastico quanto al diritto di svincolo spettante ai patroni laicali) ne ha regolato l'esercizio. Onde alle prescrizioni del diritto ecclesiastico, quando però non urtino contro le leggi dello stato, deve uniformarsi la giurisprudenza. Vedila in Magni, Del d. pubb. eccles. nel regno, Venez. 1886, 187 sgg.; e specialm. Scaduto, Manuale, cap. V, § 15, vol. II, 341 sgg.

[2]) Ved. Pichler, Arch. 57, 110.

[3]) V. Arch., 10, 457.

[4]) C. Trid. S. XIV de ref. 12: *Nemo etiam cuiusvis dignitatis ecclesiasticae vel secularis, quacunque ratione, nisi ecclesiam, beneficium aut capellam de novo fundaverit et costruxerit, seu iam erectam, quae tamen sine sufficienti dote fuerit, de suis propriis et patrimonialibus bonis competenter dotaverit, ius patronatus impetrare aut obtinere possit aut debeat. In casu autem fundationis aut dotationis huiusmodi institutio episcopo, et non alteri inferiori reservetur.* Ved. Ginzel, in Arch., 3, 295.

[5]) Dir. com. territ. pruss., II, 11, § 574 sgg. Così anche in Austria, Arch. 61, 408.

chiesa madre non ha nessun diritto di patronato sulla chiesa figlia, che da quella siasi staccata [6]).

3. Infine può il diritto di patronato venir istituito con privilegio papale, non più però come in antico anche con vescovile.

4. Per l'acquisto e l'esercizio del diritto di patronato non si richiedono grandi requisiti personali; poichè vi sono ammessi le donne, i minorenni, gli illegittimi, le persone giuridiche, i monaci e altre persone, a cui in forza della loro potestà giurisdizionale spetta per intiero il diritto di nomina; sono esclusi solo i non battezzati, gli scomunicati, le persone che non posseggono il pieno onore [7]), gli eretici, i scismatici, e gli apostati. Quanto a quest'ultimo riguardo vige in Germania l'usanza che risale alla pace di Westfalia [8]) e che venne in Prussia sanzionata per legge [9]), in forza della quale questa incapacità si restringe unicamente agli addetti a quelle confessioni, che non vennero accolte in Germania. Onde i soli Ebrei [10]), Pagani e Greco-Cattolici [11]) non possono acquistare un diritto di patronato personale, nè possono esercitare il patronato reale che sia annesso ad un fondo di loro proprietà.

5. Oggetti idonei del diritto di patronato sono i soli benefizî in senso proprio [12]), eccettuati però i titoli cardinalizî ed i vescovadi [13]).

II. *Ius patronatus transire facit novus heres.*
Res permutata, donata, venditioque.

1. Il patronato reale segue le vicende giuridiche del fondo, a cui è inerente e da cui non può venir staccato. Nel caso che il fondo venga spartito, si avrà un compatronato. Nel caso che sul fondo si istituisca un *dominium utile*, esso passa al *dominus utilis*

[6]) Ved. Zeitschrift, 21, 317. 327.

[7]) Però secondo la leg. pruss. 8/5 1837. § 1. 6. 22, la loro potestà è solo sospesa.

[8]) Quindi non in vigore in Austria, e dopo il 1655 neppure in Francia. Quanto all'Ungheria, ved. Timon, in Arch. 61, 383 sgg. Vedi pure Arch. 62, 307.

[9]) Dir. com. terr. pruss. II, 11, 340. 528. Del resto in occasione delle moderne trattative per i concordati Pio IX riconobbe il diritto di patronato di alcuni sovrani evangelici.

[10]) Per l'Austria, ved. Rittner, Z. 19, 353.

[11]) Idonei invece secondo il Dir. com. terr. pruss. II, 11, 340.

[12]) Quindi non gli uffici dei nunzî, dei vicarî generali e capitolari, dei decani, e gli ufficî delle missioni. — Si è dubitato se fosse ammissibile il diritto di patronato per le così dette Prelature dello Stato romano; ved. per l'affermativa Scaduto, Manuale, II, 373 sgg. e il più della giurisprudenza.

[13]) Per quanto qui i diritti di nomina sovrana siano stati detti dir. di patronato, tuttavia ad essi non vennero punto applicati i principî regolanti il patronato.

come pure a coloro, ai quali venga assegnato un diritto di godimento su tutto quanto il fondo, quali l'usufruttuario, l'enfiteuta, il marito, il padre, il sequestratario [14]); non per contro il creditore pignoratizio.

2. Il patronato laico personale può trasmettersi secondo il diritto civile *ex testamento* o *ab intestato;* ma non può, anche quando più ereditino in parti disuguali, essere esercitato se non in solido da tutti con uguale diritto. Non può parimente nella divisione dell'eredità assegnarsi il patronato ad un solo dei coeredi. Nel caso di eredità vacante esso non passa al fisco.

3. Un patronato laico personale può trasmettersi per donazione solo dietro consenso del vescovo se ad un laico, anche senza tale consenso se ad un compatrono, oppure nel caso che con tale donazione il patronato si cambî di laicale in ecclesiastico. Per la donazione di un patronato ecclesiastico è necessario sempre il consenso del vescovo.

4. Il patronato è una *res extra commercium,* onde non può essere venduto. Allorchè si vende un fondo a cui è annesso un diritto di patronato, questo non deve essere considerato nella determinazione del prezzo.

5. Per lo stesso motivo è vietata la permuta del diritto di patronato con una *res saecularis,* permessa invece con una *res spiritualis,* però dietro assenso del vescovo.

6. Un diritto di patronato personale già esistente può venire da un terzo usucapito ove esso sia in *bona fides;* e ciò, se il patronato è ecclesiastico solo in quaranta anni e, dato che l'usucapiente sia un laico, solo mediante *iustus titulus,* se invece il patronato è laicale in dieci o venti anni se vi è *iustus titulus,* se no in trenta. Il patronato reale viene usucapito insieme al fondo. La prova del possesso immemoriale può tener sempre luogo di quello del titolo di acquisto.

III. Il patrono può trasmettere ad un terzo l'esercizio del diritto di patronato, come se fosse un diritto speciale, quando però concorrano i requisiti prescritti per l'alienazione del dir. di patronato stesso, e col consenso dei superiori ecclesiastici, quando si tratti di vera alienazione. All'usufruttuario di tutto quanto un patrimonio

[14]) Prussia: Vassallo, marito, padre, ved. Wach, Z. 6, 243.

non spetta per contro l'esercizio del diritto di patronato, appunto perchè questo non è un diritto patrimoniale.

IV. Il patrono può mutare forma al diritto di patronato, in quanto l'atto originario di fondazione non lo proibisca, e dato che egli abbia quello stesso consenso per parte della chiesa, che è richiesto per l'atto di fondazione.

§ 121. *c*) Elementi del diritto di patronato.

[Gerlach, Das Präsentationsrecht auf Pfarreien, Münch. 1854. Schmitz, Natur u. Subject d. Präsentation, Regensb. 1868. Friedle, A. 23, 3. Ilgner, Das Präsentationsrecht des Patrons nach kath. Kirchenrecht, Breslau 1889. Hinschius, Dir. eccl., § 138].

Patrono debetur honos, onus utilitasque,
Praesentet, praesit, defendat, alatur egenus.

I. La facoltà essenziale del patrono consiste nel potere fra varie persone idonee [1]), presentarne una o più al superiore ecclesiastico per la collazione del beneficio vacante, a cui si riferisca il patronato.

1. Sonvi a questo riguardo fra il patronato laicale e l'ecclesiastico delle differenze, provenienti dal principio, che la presentazione dei patroni ecclesiastici venne trattata piuttosto coi criterî della collazione comune:

a) Il patrono ecclesiastico ha per la presentazione un termine di sei mesi, il laicale solo uno di quattro mesi [2]), trascorso il quale la *collatio* diventa *libera.*

b) Il patrono ecclesiastico perde il suo diritto di presentazione quando egli scientemente presenti un *indignus;* il patrono laicale invece può, mentre decorre ancora il termine, fare una nuova pre-

§ 121. [1]) Quali abbiano a ritenersi come idonee è determinato piuttosto in base alla fondazione, o alla prescrizione, o alla consuetudine, o alla legge, anzichè in base al diritto comune. In Austria p. e. (Concord., 24) il patrono laicale deve presentare uno fra i candidati al beneficio a lui designati dall'Ordinario, e il patrono ecclesiastico trattandosi di ufficî con cura d'anime può solo scegliere fra tre a lui indicati dall'ordinario come *digniores.* — Secondo il diritto comune non può uno presentare se stesso, sì bene un parente, o un suo compatrono.

[2]) In teoria nessun termine trattandosi di patronati governativi o sovrani. — Il termine decorre dalla conoscenza della vacanza del benefizio; ma dato che tale conoscenza non coincida colla vacanza stessa, allora colui a cui spetta la collazione potrà decidere se l'ignoranza del patrono è scusabile. Se vi fu impedimento scusabile il termine si prolunga.

sentazione. A questo fine, e anche perchè sia possibile interporre appello, devesi al patrono dare comunicazione motivata dalla negata istituzione.

c) Al patrono laicale spetta il *ius variandi*[3]), che ha valore cumulativo; cioè il patrono può fare durante il decorso del termine una nuova presentazione, ma essa non toglie però di mezzo la prima.

2. Per rispetto ai compatronati, quando i compatroni non si siano accordati di esercitare per turno il loro diritto di presentazione, si ritiene come presentato colui che raccoglie la maggioranza relativa dei loro voti. Più eredi di un compatrono godono di un solo voto. A parità di voti decide il vescovo. Il termine della presentazione decorre separatamente pei varî compatroni. Nel caso che il compatronato sia misto, dato che esso non sia esercitato per turno, si applicano le regole del laicale.

3. Quando il diritto di patronato sia oggetto di una lite, presenta colui che se ne trovi in buona fede nel quasi possesso. Quando questo stesso quasi possesso sia controverso, il conferimento spetta al vescovo. Se la lite verte tra colui che ha facoltà di far la collazione e colui che si pretende autorizzato a presentare, allora il beneficio viene amministrato senza titolare fino alla decisione della controversia.

4. In seguito alla presentazione, dato che sia ammessa, colui, che fu (egli solo) presentato dal patrono ecclesiastico, acquista un *ius ad rem,* invece coloro (cioè più persone) che furono presentati dal patrono ecclesiastico, come pure l'unica o le più persone presentate dal laicale non acquistano se non il diritto, che i non presentati siano esclusi dalla collazione del beneficio. La *institutio collativa,* la quale conferisce il *ius in re,* deve aver luogo, trattandosi di beneficî parrocchiali, entro due mesi dalla presentazione.

II. Il patrono ha la *cura beneficii providentialis,* cioè il diritto di sorvegliare, di difendere e di rappresentare, non per contro un vero diritto di amministrazione, salvo il caso ch'esso gli sia espressamente conferito dal documento di fondazione. Per le mutazioni del beneficio, in quanto esse tocchino il diritto di patronato, è necessario il consenso del patrono, che deve parimente essere udito

[3]) Kaiser, in Arch. 2, 412. Schlesinger, Z. 19, 91. Silberstein, Arch. 65, 3.

quando si tratti di alienare i beni della chiesa. Il diritto del patrono non è punto essenzialmente personale, chè anzi può trasmettersi a terzi, e deve, trattandosi di minori o di dementi, venir esercitato da chi ha su di loro potestà.

III. Il patrono impoverito senza sua colpa ed incapace di guadagnarsi la vita, dato che esso sia lo stesso fondatore o un suo discendente e dato che non esista nessun altra persona a cui incomba l'obbligo degli alimenti, ha personalmente il diritto di venire alimentato col patrimonio della chiesa; per quanto in questo vi sia, dopo provveduto ai suoi scopi principali, un sopravvanzo [4]).

IV. Esso gode oltre che dell'*honor processionis*, che gli spetta per diritto comune, di altri diritti onorifici a seconda dei varî usi; diritti, il cui esercizio è ancora variamente regolato a seconda della confessione, a cui esso appartiene [5]).

§ 122. *d*) **Perdita del diritto di patronato.**

[Hinschius, Dir. eccl., § 140].

Il diritto di patronato cessa:

1. Col venir meno del suo soggetto, dato che questi non abbia successori.

2. Colla sua rinunzia, dato che egli in base alla fondazione possa disporre del diritto di patronato. Secondo alcuni particolari diritti, ove al patronato siano annessi degli obblighi, il patrono non può rinunziare senza il consenso dei superiori ecclesiastici [1]).

3. Quando il patrono commetta azioni punibili, o alieni simoniacamente il diritto di patronato; se invece egli fa solo una presentazione affetta da simonia, allora egli incorre nella scomunica maggiore, in forza della quale egli è per sempre sospeso dall'eser-

[4]) Così dispone pure il Dir. com. terr. pruss. II, 11, § 595 sgg.

[5]) Dir. com. terr. pruss. II, 11, § 586 sgg.

§ 122. [1]) Dir. com. terr. pruss. II, 11, § 610: occorre anche il consenso delle comunità. — Una limitazione consimile al diritto di rinuncia del patrono, nel caso che non volesse soddisfare agli obblighi inerenti alla sua qualità, era messa innanzi ancora nel 1876 dal Min. di G. G. e Culti quanto alla Toscana, in virtù di un rescritto di Ferdinando III $^{4}/_{8}$ 1797, comunicato ai vescovi con circolare $^{19}/_{8}$; ma a ragione la Cassaz. di Firenze ($^{26}/_{4}$ 1877, Ann. di Giur., XI, 1, 226) ha negato a tale rescritto valore di legge eccezionale per la Toscana. V. Magni, Op. cit., 211; Scaduto, Man., II, 348, n. 2.

cizio del patronato [2]). Inoltre: quando egli uccide o mutila gli ecclesiastici della chiesa di patronato, o si permette di pôr le mani nel suo patrimonio.

4. Col venir meno dell'oggetto, il quale può mancare anche in seguito a *suppressio beneficii* o venir modificato in seguito ad *unio per subiectionem*. Ove il patrono si rifiuti di fare la dovuta restaurazione della chiesa, egli non perderà se non personalmente il suo diritto di patronato e ciò a vantaggio di colui che in base della fondazione gli deve succedere, dato che questi si dichiari pronto a sopportarne i pesi.

5. Mediante l'*usucapio libertatis*. Ove si usucapisca solo la libertà della presentazione, rimangono in vigore le altre facoltà del patrono. Parimente il papa può in alcuni casi derogare al diritto di presentazione del patrono ecclesiastico conferendo di propria autorità il beneficio.

6. In forza di una disposizione della legislazione ecclesiastica, dato che quella dello stato non abbia regolata la materia dei patronati, e in forza di una disposizione della legislazione secolare. Così il concilio di Trento abolì certe categorie di patronato, e la costituzione prussiana (Art. 17) promise di abolire per legge il diritto di patronato, il che sarebbe bene [3]).

§ 123. — *e)* Il Diritto di patronato dei Sovrani.

[Hinschius, De iure patronatus regio, Berol. 1855. Lo stesso, Das Landesherrl. Patronatrecht, Berol. 1856. Lo stesso, Z. 2, 412 sgg. Schulte, A. 7, 215 sgg., 16, 147 sgg. Bluhme, Z. 4, 46 sgg. Kompe, in Z. für deutsche Recht. 18, 265. Hinschius, Dir. eccl., § 153].

I. In Germania dopo la secolarizzazione dei canonicati e dei chiostri (v. sopra § 18) i sovrani pretesero che nella cerchia delle attribuzioni vescovili e canonicali, che ad essi passavano, fossero compresi non soltanto i diritti di patronato spettanti ai soggetti di diritto secolarizzati, ma lo stesso diritto di collazione spettante ai vescovi. Come giustificazione si mise innanzi la falsa teoria, che il vescovo esercitasse tale diritto semplicemente come sovrano o patrono, malamente fondandola sul fatto che anche al vescovo come al patrono spetta l'obbligo delle riparazioni.

[2]) Ibid., § 613.

[3]) Ved. Hinschius, Z. 2, 412.

II. Per contro occorre si distingua:

1. I diritti di patronato, che sono inerenti a fondi, facenti parte del patrimonio nazionale o della mensa canonicale, passarono a chi compiè la secolarizzazione.

2. Invece i diritti di patronato personale dei patroni ecclesiastici soppressi andarono perduti.

3. Non si può poi assolutamente parlare di trapasso del diritto di collazione dei vescovi.

4. I diritti di nomina relativi alla *incorporatio pleno iure* sono pure venuti meno colla secolarizzazione; così pure il diritto di presentazione relativo alla *incorporatio quoad temporalia* non potè passare al successore nel patrimonio, poichè esso non può punto ritenersi come un accessorio di tale patrimonio. Solo quando l'istituto secolarizzato possedesse qui prima della incorporazione un patronato reale circa il beneficio, che fu in seguito incorporato, può tale patronato dopo esser stato sospeso per forza dell'incorporazione e ripristinato col venir meno di questa, passare al secolarizzatore così trattandosi di *incorporatio plena* come di *minus plena*.

III. Dopochè la dottrina ebbe posto in sodo questi principî, e dimostrato per contro insostenibile quello, che allo stato in forza de' suoi diritti maiestatici spetti il nominare a tutti i beneficî non soggetti a un patronato privato, anche le condizioni di fatto [1]), svoltesi sotto il predominio delle false teorie, subirono in conseguenza dei mutamenti. Specialmente in Württemberg [2]), Baden [3]) e Prussia [4]) vennero per mezzo di accordi coi vescovi esattamente regolati i diritti di patronato dei sovrani. Secondo il Concordato austriaco (art. 25) restò all'imperatore il diritto di nomina pei benefizî del fondo della religione e degli studî [5]); mentre in Baviera [6])

§ 123. [1]) Editto costit. del Baden 1807, 13, presso Winkopp, Der Rhein. Bund. 3, 269.

[2]) Notific. $^{9}/_{3}$ 1858: 178 benef. ai vescovi; 318 di patr. regio; 30 soggetti a speciali disposizioni.

[3]) Accordo $^{13}/_{3}$ 1861: 163 ai vescovi: 304 al granduca; 132 soggetti a dispos. speciali, Arch., 7, 124 sgg.

[4]) Prussia Accordi 1852. 1854. 1867. 1868. 1870. 1871. 1872. 1873, in Arch., 20. 24. 27. 30. 36: ai vescovi 487, al re 274, speciali disposizioni per 48, e per Culm, accord. 1848, Arch., 24, 265.

[5]) In Ungheria il re è *patronus universalis*, e può conferire il diritto di patronato per privilegio a persone private, regolare i diritti e i doveri di tali patroni privati, decidere questioni relative al patronato e in fine ritoglierlo. Anche la devoluzione spetta al re. Timon, in Arch., 61, 372.

[6]) Concord. bavar. 9 (Weiss, Corp. 122): *Rex Bavariae ad ea beneficia tam parochialia quam curata ac simplicia praesentabit, ad quae ex legitimo iure patronatus, sive per dotationem, sive per fundationem, sive per constructio-*

si sottrassero alla collazione vescovile quei benefici, che spettavano una volta ai vescovi-principi nella loro qualità di sovrani [7]).

nem acquisito, eius antecessores Duces et Electores praesentabant. — *Praeterea Maiestas Sua praesentabit ad ea beneficia, ad quae corporationes ecclesiasticae actu non existentes praesentabant.* — *Subditi Maiestatis Suae, qui iure patronatus legitime, ut supra, gaudent ad beneficia respectiva tam parochialia quam curata ac simplicia huiusmodi iuri patronatus subiecta praesentabunt.* — *Archiepiscopi vero et Episcopi praesentatis debita requisita habentibus, praemisso circa doctrinam et mores examine ab ipsis Ordinariis instituendo si de parochialibus aut de curatis beneficiis agatur, Canonicam dabunt institutionem.* — *Praesentatio autem ad omnia ista beneficia intra tempus a Canonibus praescriptum fiet, secus ea libere ab Archiepiscopis conferentur.* — *Reliqua vero beneficia omnia tam parochialia quam curata ac simplicia, quae antecessores Antistites octo Ecclesiarum Regni Bavariae conferebant, libere ab Archiepiscopis et Episcopis personis Maiestati Suae gratis conferentur.* Ved. Krick, Kathol. Pfründenwesen in Bayern, Passau 1879.

7) I. Il dir. di regio patronato non può equipararsi al laicale (come p. e. Tiepolo, Leggi eccl. annot.. Tor. 1881, 57), nè assoggettarsi alle stesse regole (ved. § 120, n. 13), già per questo, ch'è incerto se esso spetti al sovrano, come a privato o come a principe, e che il dubbio è accresciuto dall' appartenere esso sovente a un bene demaniale (Hinschius, D. eccl. III, 17 sg.), e dall'analogia col d. di nomina (v. § 116). Poichè al pari di questo (con cui venne perciò confuso; v. sotto) esso muove per solito dalla tendenza d'ogni governante ad influire sulla provvista dei benef. posti nello stato (Hinschius, III, 175 sgg.). Ma, oltre a questa diversità d'origine, esso si differenzia dal p. laicale anche perchè: *a)* si estende ai benefizî maggiori; *b)* non è soggetto a nessun termine (De Cabedo, De patr. ecclesiarum reg. coronæ Lusit., Olisip. 1602. Cap. 28, n. 12; Riganti, Comm. in regul. Cancell. apost., Rom. 1744 sgg., Reg. XLII, n. 42, T. III, 266, e autori ivi citat.); *c)* si riduce ad un puro dir. di presentazione senza nessun altro corrispettivo, onde anche negli effetti pratici concorda col dir. di nomina (Hinschius, III, 40; Hergenröther, in Arch. für kath. Kirchenrecht, 39, 206); *d)* si costituisce diversamente; poichè, mentre il semplice fatto della fondaz. e dotaz. non venne per lo più considerato come sufficiente a produrlo, d'altra parte esso è sorto spesso oltre che per privilegio, in base a pattuizioni con la S. Sede, cioè ai concordati, oppure anche per libera disposizione dell'autorità sovrana (Hinschius, III, 41. 177). Si comprende quindi ch'esso fosse annoverato fra le regalie, e ritenuto sempre di competenza civile per tutte le questioni che ne potessero sorgere (Osorio, Praxis. de patr. regio. Ulysp. 1736, Resol. LI, n. 8, p. 226; Sisca, Studio sui vescovadi di r. patr. in It., Nap. 1880, 25 sgg. 33. 38). Il Conc. di Trento Sess. XXV, 9, de reform. ha riconosciuto implicitamente questa sua diversa natura, poichè sul punto di abolire tutti i diritti di patr. non nascenti *ex iure* (cioè per fondaz. e dotaz.), ne eccepì quelli, *quae ad imperatorem et reges seu regna possidentes, aliosque sublimes ac supremos principes iura imperii in dominiis suis habentes pertinent.* — II. In Italia, per rispetto ai benefizî maggiori, il diritto antico era il seguente: 1° Quanto alla Sardegna il diritto di patr., concesso dai pontefici ad alcuni dei monarchi spagnuoli, venne riconfermato a Vitt. Amedeo II e a tutti i suoi successori col breve $^{25}/_{10}$ 1726 *Cum nonnulli*, e non più posto di poi in contestazione (Riganti, Op. cit., Reg. II, § 1, n. 20, vol. I, 209. Sisca, 39 sg.; De Martinis, Studî storico-giuridici intorno alla nomina delle chiese catt. nei dominii sardi, Nap. 1884, 68 sgg.). 2° Per la Sicilia il diritto di patr. su tutte le sedi dell'isola era già stato dimostrato dal De Ciocchis, visitatore regio per le chiese di r. patr. nel 1743, con l'opera: Sacrae R. Visitationis per Siciliam .... Acta Decretaque Omnia (Vol. 3, Pal. 1836); che il sovrano approvò dando a tali decreti carattere di legge del regno. V. pure Riganti, Loc. cit., n. 19. Lo stesso vale per le sedi erette in seguito, e per le tre prelature *nullius* dell'isola, come è dimostrato in [Crisafulli], il R. Patr. sui vescovi di Sicilia, e i vesc.

non ancora civil. ricon., Pal. 1877; Sisca, 88 sgg. 3° In Toscana e nel Lucchese (qui però non senza contestazione, risolta in senso negativo da Benedetto XIV) non esiste nessun diritto di regio patronato quanto ai benefizî maggiori (Ved. Riganti, n. 32; Sisca, 56 sgg.). 4° Nessun d. di patr. aveva la Repubbl. genovese, neppure per la Corsica (Riganti, n. 32); ma passato il Genovesato alla Casa di Savoia, venne esteso ad esso l'indulto di Nicolò V, con la bolla $^{14}/_{7}$ 1819 *Alias felicis recordationis* (De Martinis, 34 sg.), onde vale qui quanto si dirà più sotto per il Piemonte. 5° Nessun d. di patr. spettava pure ai duchi di Parma e Piacenza (Riganti, n. 32; Sisca, 52 sg.). 6° Nessuno a quello di Modena prima della fine dello scorso sec. (Riganti, ibid.); ma essendosi nel 1779 eretto il vescovado di Carpi, al formare la cui mensa il duca contribuì assai, ed essendosi nel 1855 elevata la sede modenese ad arcivescovado, a cui si annetteva la badia di Nonantola, venne concesso, con bolla $^{1}/_{12}$ 1779 *Inter plurimas*, e $^{22}/_{8}$ 1855 *Vel ab antiquis*, ai sovrani il *ius praesentandi*. Con bolle $^{18}/_{2}$ 1822 *Singularis*, e $^{13}/_{9}$ 1828 *De Commisso*, si eressero a vescovadi le due abbazie di Massa Carrara e di Guastalla, le quali erano con tutto il capitolo di patr. regio. Ora per quanto nè nel primo caso si parli di giuspatronato, nè nel secondo si accenni alla continuazione del già esistente, pure le quattro sedi si hanno evidentemente a considerare di r. patronato; onde sola esclusa fra le cinque, che il ducato comprendeva, sarebbe quella di Reggio d'Emilia (Sisca, 54 sgg.). 7° La Repubbl. veneta pretese il giuspatronato sulla Sede d'Aquileia (De Renaldis, Mem. stor. dei tre ultimi sec. del Patr. d'Aquileja, Ud. 1888, 163. 273), il cui esercizio però fu conturbato da contestazioni, e dall'usanza invalsa di nominare (col consenso però sempre della repubblica, e senza che questa rinunciasse al suo giuspatr.; De Renaldis, 368. 397. 413. 431. 459. 488 sgg.; Sisca, 49 sgg.) un Coadiutore *cum iure succedendi*, a cui passava la sede alla morte del Patriarca. Con indulto di Alessandro VIII, $^{22}/_{11}$ 1690, era pure stato concesso alla repubbl. il giuspatr. alle cattedrali, esistenti nelle provincie liberate dai Turchi, e che fossero da essa dotate (Riganti, n. 28). Ma ciò ha perduto evidentem. ogni ragione d'essere (v. per Aquileja, sopra p. 264, n. 1). Non restò quindi se non il giuspatr. per la sede patriarcale di Venezia, ancora confermato col Breve $^{30}/_{6}$ 1753 *Sinceritas Fidei* (M. Bullar. Rom., IV, Rom. 1758, 69); che lo estendeva inoltre alla sede di Chioggia (nonchè di Torcello e Caorle, ora soppresse; Riganti, n. 25; Sisca, 45 sgg.). 8° Ai duchi di Milano non spettava d. di patr. se non sulla sede di Vigevano, in forza delle lettere apost. di erezione del 1529 (Ughelli, It. sacr., 4, I, 134; Riganti, n. 23); ma essa passò in seguito alla Casa di Savoia. Grave controversia era pure per rispetto alla Cattedrale di Mantova col duca (Riganti, n. 33), prima che il suo stato passasse all'Austria, la quale tali pretese conglobò nel diritto di nomina esercitato senza più su tutti i beneficî. 9° Quanto alle secolari controversie sollevate dall'indulto di Nicolò V alla Casa di Savoia ved. sopra p. 117. 119. sg. Ma accanto alle questioni più gravi, cioè se esso si potesse estendere ai successori del duca Ludovico e alle terre di nuovo acquisto, si dibatteva pure questa: se esso implicasse o non un vero d. di patr. (V. Praeclariss. Prudentum Responsa de privilegio Nic. V, Ludovico Sab. duci concesso, Col. Agrip. 1712; De Martinis, 16 sgg.) Nè il breve di Innocen. XII, *Cum Dudum* $^{8}/_{7}$ 1700, nè quello di Ben. XIII, *Dudum* $^{29}/_{5}$ 1727, con cui si riconfermava l'indulto, specificavano la cosa; ma Clemente XII col Decreto concistoriale $^{6}/_{8}$ 1731 dichiarò esplicitamente che l'indulto non si avesse ad applicare, *quam absque Patronatus iure* (Riganti, n. 55). In seguito però così nel concordato benedettino del 1740 (art. III), come nel breve di Pio VI $^{17}/_{1}$ 1791 *Alias* (M. Bullar. Rom., T. IX, Roma 1845, p. 36) e nelle bolle di Pio VII $^{17}/_{7}$ 1717 *Beati Petri Apostolorum* (Bull., XIV, Rom. 1849, 355), $^{13}/_{7}$ 1819 *Alias felicis recordationis* (Bull., XV, Roma 1853, 228 sg.), con cui si riconfermava ed estendeva l'indulto, ricompare l'antica ambiguità; poichè da una parte nè l'esplicita dichiarazione di Clemente XII è ripetuta dai pontefici posteriori (l'affermazione del De Martinis, p. 31. 35, che lo sia stata negli atti succitati di Benedetto XIV, Pio VI, Pio VII, e nella Costit. del primo *Salvatoris Nostri*, $^{22}/_{1}$ 1740, Bull., 2 ser. Tom. V, Nap. 1885, p. 6 sgg., è erronea e tendenziosa), nè d'altra parte l'antica pretesa è più così ben definita dai legisti

piemontesi posteriori, paghi del riconosciuto dir. di nomina, che praticamente tornava allo stesso scopo. È poi singolare che nella formula, riportata dal Sisca (p. 38), come in uso presso i sovrani sabaudi per l'esercizio del loro diritto, si dice: *presentiamo;* mentre invece in quella riportata dal Riganti (n. 47. I, 214): vengo umilmente a *proporle.* Occorrerebbe quindi riprendere da bel principio l'antica controversia, per determinare la natura giuridica del diritto esercitato dai sovrani sabaudi; il quale però aveva indubitatamente quella di patronato almeno rispetto alla sede di Vigevano. 10⁰ Di 24 sedi poste nelle provincie napoletane era stato concesso dal papa il patr. al sovrano con patto compreso nel trattato di pace di Barcellona del 1529. Siccome però tale limitazione di sedi erasi fatta unicamente perchè per l'altre non si era potuta fornire la prova del patronato, così il Tanucci si credette in dir. di incaricare il Cappellano maggiore di dimostrarlo con altrettanti processi per le rimanenti; il che si fece difatti per 39 (e 4 prelature *nullius*), restando sospeso il procedimento per tre: Capaccio-Vallo, Catanzaro, Manfredonia. Oltre alle quali, fra le diocesi erette e ripristinate in seguito, mentre per alcune è indubitato il patronato regio e per alcune ancora incerto, altre invece sono indubbiamente di libera collaz. pontificia, come Alife, Cerignola, Foggia (Sisca, 80 sgg.). A cui si hanno a fare aggiunte: p. e. la sede di Nola provveduta liberam. dalla S. Sede col trasferirvi il vesc. di Isernia (Riv. di D. eccl., I, 304). È pure di R. patron. il vescovado greco *in partibus.* (V. Aut. antichi in Scaduto, St. e Ch. nelle Due Sic., Pal. 1887, 270, n. 41; De Rinaldis, Del R. Patr. sui Vescov. e Benef. min. nelle Prov. nap., Nap. 1877; De Martinis, Del R. Patr. nelle Prov. merid., Nap. 1878; Lo Stesso, del R. Patr. della Ch. metr. di Nap.; La Chiesa Liparitana; Le Ventiquattro Chiese del tratt. di Barc., Ibid. 1878 sg.; ma specialm. Sisca, 58 sg.). — III. L'art. 15 della Leg. delle Guar., dopo aver rinunciato al dir. di nomina e proposta (ved. sopra § 116, n. 27), aggiunge: « Nella collazione dei benefizî di patronato regio nulla è innovato ». La S. Sede però, ritenendo infondata questa riserva dello stato it. (Alloc. di Pio IX *Ordinem vestrum* $^{27}/_{10}$ 1871; Lettere di Leone XIII $^{27}/_{8}$ 1878, e Discorso $^{3}/_{7}$ 1882, in De Martinis, Studii, 146. 149. 222), ha provveduto liberam. a parecchie sedi siciliane, sarde e napoletane di r. patronato. Il Governo non reagì (Scaduto, Guarentigie, 518 sg.), se non dopo la venuta al potere della sinistra (Sisca, 4), e specie dopo il 1882 (Archiv. für kath. Kichenrecht, 48, 213), o negando l'*exequatur* (Arciv. di Napoli e di Palermo, Sisca, 6, n. 1), e facendo dichiarare nulle in via giudiziaria le nomine avvenute (Salerno 1877, Chieti 1878; De Martinis, 172, 212 sgg.), o proclamando di voler tutelare per l'avvenire i diritti di r. patronato (v. Bollettino uffic. del Min di gr. giust. e culto N. 10 $^{7}/_{3}$ 1883). Ma ciò si è fatto a dir vero assai incompiutamente perchè il r. patronato non si applicò: 1⁰ Nè in tutta la sua estensione, dato che in luogo di presentare direttamente, si è lasciata la scelta al pontefice; tenendosi paghi a che l'eletto richiedesse in seguito, insieme all'*exequatur*, la nomina sovrana (Ved. Sisca, 4 sg., ed esempî in R. di Dir. eccl., I, 768. 815; II, 64. 124. 192). Da ultimo il ministro di G. e G. e dei Culti con la Circol. $^{3}/_{3}$ 1891, le dichiarazioni fatte alla Camera il $^{10}/_{3}$, e l'avvertenza inserta nel Bollettino ufficiale, n. 12 (R. di d. eccl., I, 617. 621. 703) accennava a voler esercitare più rigorosamente i d. di r. patr.; ma per contro si finì per concedere anche più; poichè dietro accordo fra il ministro di G. e G. e dei Culti e un prelato delegato dalla Segreteria di Stato del Vatic. si stabilì, che il prescelto dal pontefice, prima che la nomina sia pubblicata in concistoro, indirizzi a S. M. il Re d'Italia per mezzo del min. dei culti, una supplica nella quale annunzî che il S. Padre lo ha prescelto per tale Sede, *che si ritiene di patronato della M. V.*, e che in conseguenza ne dà partecipazione a S. M. prima del Concistoro in cui avverrà detta nomina, e prega che gli sia concesso il *R. exequatur* (Vedi tale accordo, ed esempî $^{17}/_{1}$ 1892, in R. di d. eccl., I, 812; II, 448). 2⁰ Nè in tutti i casi; e ciò: *a)* non esercitandolo per alcune sedi (p. e. Guastalla, R. di d. eccl., I, 304); *b)* abbandonando le pretese piemontesi fondate sull'indulto (ved. p. e. lib. collaz. Alba, Torino in R. di d. eccl., I, 176; II, 576: quindi l'affermazione dello Sisca, 36 sgg., e dello Scaduto, Man., II, 476, che tutti i vescovadi del Piemonte siano di r. patr., può ammettersi quanto alla

questione teorica, non per contro quanto al dir. vigente); *c)* non reclamando i dir. di patr. che gli antichi sovrani avevano su alcune chiese di Roma (Sisca, 94 sg.). — IV. La portata della leg. delle Guar. ha dato luogo a dubbî. Sarebbe nulla secondo alcuni. Così il De Martinis; e ciò: 1° Per ragioni storiche, che furono confutate di già, quanto al Napoletano e alla Sicilia, dal Sisca (p. 22 sgg. 62 sgg.); e che consistono, quanto al Piemonte, nel negare il carattere di patr. al diritto di quei sovrani (cosa per lo meno dubbia); quanto alla Sardegna nel ritenere come trasformato in un semplice d. di nomina quello di patr. nascente dal breve *Cum nonnulli*, pel fatto che la bolla *Alias felicis recordationis* estende l'indulto famoso senza più a tutto il dominio sabaudo, e quindi anche alla Sardegna (v. Studî, p. 119 sg. — Conseguènza però arbitraria, non potendo la disposizione generica della bolla invalidare quella esplicita del breve); 2° Per ragioni giuridiche (in parte inesatte, Sisca, 23), che si riducono in fondo ad applicare al r. patr. le regole del laicale, onde quello sarebbe cessato: *a)* per mancanza di soggetto (non trapasso dei dir. degli antichi sovrani, e di quello stesso di Sardegna, nel re d'Italia; Studî, 122, 141 sg. 155); *b)* per abuso del privilegio, cioè politica anticlericale del re d'Italia (p. 144); *c)* per revoca del concedente (proteste dei pontefici succitati, p. 145 sgg.). Ma, a parte il resto, qui è disconosciuto il carattere sostanzialmente diverso delle due specie di patr.; senza contare che per qualunque d. di patr., solo in tanto si estendono i motivi di decadenza della legisl. eccles., in quanto non altrimenti provveda la civile (v. sopra § 122 alinea 6). Senonchè la medesima confusione, allargandosi dalla Relazione stessa della leg. delle Guar. (v. in Conforti, Manuale 276), e dallo stesso Mancini (Scaduto, Guarentigie, 416 sg.), ad altri autori, come il Crisafulli (Loc. cit.) e il Conforti (Loc. cit., 272. 274 sgg.), ha favorita l'erronea dottrina: che ogni diritto di r. patr., non nascente da fondazione o dotazione, sia perfettamente la stessa cosa che il diritto di nomina e proposta. Di qui, secondo il Mancini, la conseguenza che l'ultimo comma dell'artic. 15 della leg. delle Guar. invalidò la rinuncia contenuta nel primo; secondo gli altri invece, quella che la rinuncia del primo riduca la riserva dell'ultimo ai d. di r. patr. nascenti *ex iure*, per cui si possa provare la fondaz. e dotazione. Dottrina e conseguenze confutate di già dal Sisca (7 sgg.) e dallo Scaduto (Manuale, II, 466 sgg.). Altra cosa è infatti il dir. di nomina, altra quello di r. patr., anche nascente da indulto (ved. per. es. Decr. concistor. di Clem. XII, succitato); a mal grado delle loro analogie più sopra segnate. Ogni dir. di r. patr., qualunque sia la sua fonte, è quindi a ritenersi mantenuto dall'art. 15. Alla scienza lo sceverare tale dir. da quello di nomina, che venne abolito; e ai governanti il richiamarlo in vigore, anche ove si trascurò di esercitarlo, essendo questo, come ogni diritto di regalia, imprescrittibile. Che questa riserva non possa essere stata così largamente intesa dal legislatore, urti col sistema separatistico, renda poco ragionevole la rinuncia al d. di nomina, e crei una spiccata differenza fra le varie regioni del regno, non sono motivi sufficienti per dare all'art. 15 una interpretazione restrittiva, arbitraria e contradicente allo sviluppo storico dell'istituto del r. patronato. — V. Altra cosa è il r. patr. ed altra il diritto di collazione straordinaria (v. sopra p. 476) spettante al sovrano per le cappelle dell'antico regno delle Due Sic. e per le così dette basiliche e chiese palatine, che sono esenti (v. sopra p. 299 n. 2; Sisca, 92 sg.; Scaduto, Manuale, II, 479 sg. e Riv. di Dir. eccl., II, 563 sg.). — Un governo straniero può godere nello stato di un d. di r. patr. (Parere del C. di St. $^{26}/_{1}$ 1878); ma unicamente come un privato. — I dir. di patr. appartenenti agli enti eccles. soppressi, per lo più di patr. reale, non vennero però assunti, salvo qualche eccezione, dallo stato ital. (Scaduto, Manuale, II, 489 sg.). — Sebbene l'autorità eccl. non abbia in genere contrastato il dir. di r. patr. pei benefizî minori, pure non mancarono al proposito contestazioni; così nel 1865 venne iniziato procedim. per abuso contro l'arciv. di Firenze, che si rifiutava di riconoscere la successione del re d'Italia alla casa lorenese nei d. di r. patr. sulla chiesa di S. Lorenzo. V. Gerra, Abuso (Appello per), in Dig. it., p. 160.

7. Conferimento straordinario.

§ 124. — *a*) Il diritto di Devoluzione.

[Kremski, De iure devolutionis in provid. benef., Berol. 1853, Hinschius, Dir. eccl., § 148].

I. Il diritto di devoluzione, cioè il diritto dei superiori ecclesiastici, di sostituirsi per rispetto alla provvista degli ufficî ecclesiastici ai collatori negligenti o violanti le disposizioni del diritto canonico, non si svolse se non dopochè per tale provvista vennero stabiliti dei termini [1]).

II. Il diritto vigente si informa ai principî seguenti:

1. Nel caso che colui, cui spetta la provvista, colposamente o non la fa nel termine stabilito, o la fa per riguardo a un inidoneo, o violando le norme prescritte, allora a lui succede *ipso iure* il suo superiore ecclesiastico più prossimo, senza che questa sostituzione di soggetti produca nessuna mutazione nella natura oggettiva del diritto (*devolutio fit cum qualitatibus et personis, quae erant in prima collatione*).

2. La devoluzione ai metropolitani ha luogo solo pei benefizî di collazione vescovile [2]), non per l'elezione dei vescovi, che passa al papa: tuttavia nelle bolle delle circoscrizioni per la Germania il papa rinunciò a tale diritto, e concesse ai capitoli di addivenire ad una nuova elezione.

3. Così pure non ha luogo devoluzione per rispetto ai posti che si debbono coprire per opera dei capitoli bavaresi e dell'antica Prussia, poichè a tali diritti di collazione non è posto termine di sorta.

4. La devoluzione suprema spetta al papa, per cui non esiste nessuna fissazione di termini, e che può anche, in forza del suo primato, addivenire alla provvista senza le restrizioni che sarebbero state poste al *primus collator* [3]).

§ 124. [1]) Isolate corrispondenze in c. 3, C. 9, qu. 3; c. 4, Dist. 89; c. 21, C. 16, qu. 7.

[2]) Secondo il c. 2 X (3, 8) si devolve al capitolo cattedrale, V. Klein, Arch. 41, 244. Il diritto odierno si è venuto formando nella pratica.

[3]) Un diritto di provvista straordinario analogo alla devoluzione era conferito dalla legge prussiana $^{20}/_{5}$ 1874 al patrono, e, nel caso che questi non ne facesse egli stesso uso nel termine stabilito, o non si curasse di cercarsi un rappresentante, o che niun patrono esistesse,

§ 125. — *b*) Le Riserve pontificie.

[Campegi, De reservationibus beneficiorum., Ven. 1555. Stafilei, De gratiis expectativis, Ven. 1584. Simonetta, De reserv. benef., Roma 1589. Fr. Longus a Coriolano. De casibus reserv. iuxta regulam a Clem. VIII praescriptam, Colon. 1619. Guil. de Monteferrato, In pragm. Sanctionem de reservationibus in corpore iuris clausis, Par. 1666. Barthel, Tr. de concord. Germaniae ... exhibens Comment. in eorund. text. et literam., Wirceb. 1762, 4. (Opusc. T. III). Schloer, Diss. ad concord. Germ. de reservat. beneficior. et dignit. ap. sed. apost ... per obitum ... vacantium ..., Mogunt. 1762, 4. Lo Stesso, Diss. de reservat. beneficior. ex qualitate personae etc., ib. 1765, 4. Lo Stesso, Diss. de electione archi- et episcopor. in Germania, s. de reservat. apost. dignit. ex qualitate vacationis ad text. concordator., electione cassata, postulatione non admissa, ib. 1767, 4. Lo Stesso, Diss. de reservat. beneficior. et dignitat. ex qualitate vacationis per resignationem. Francof. 1777, 4. Lo Stesso, Diss. de reservat. beneficior. et dignitat. ex qualitate vacationis per promotionem vel translationem, Heidelberg 1779, 4. Gregel, De iurib. nationi German. ex acceptatione decretor. Basileens. quaesitis, per concord. Aschaffenburg. modificatis aut stabilitis, Mogunt. 1787, 4. Phillips, Dir. eccl., 5, 470 sgg. Hinschius, Dir. eccl., § 144 sg.].

I. 1. Nel sec. XII cominciarono i papi [1]) ad influire sulla provvista dei benefizî col fare a coloro, cui essa spettava di diritto, raccomandazioni [2]), che ben presto si mutarono in comandi, rafforzati da mandati in caso di non osservanza [3]) ed imposti occorrendo mediante esecuzione [4]), finchè dopo Alessandro III esse si estesero a benefizî non ancora vacanti. Dopo Celestino III (1191-98) i papi

alla communità, per rispetto a tutti gli ufficî ecclesiastici esistenti nei vescovadi vacanti e posti sotto l'amministrazione patrimoniale di un commissario. Lo stesso si dica pel caso che quanto agli ufficî in questione fosse stato eletto irregolarmente un ecclesiastico, o che questi fosse stato giudiziariam. condannato in seguito ad esercizio del medesimo. Per altro queste disposizioni vennero abolite con l'art. 4 della legge $^{31}/_{5}$ 1882; e al modo stesso vennero con legge $^{5}/_{7}$ 1885 soppresse le norme della legge dell'Assia del $^{23}/_{4}$ 1875, art. 11 sg., secondo cui anche per gli ufficî parrocchiali potevano porsi in determinati casi dei rappresentanti.

§ 125. [1]) Il Phillips, Dir. eccl. 5, 470, sostenne che il vescovo di Roma avesse avuto il diritto supremo di provvedere tutti i benefizî diocesani, ma non potè provare la sua opinione, che è del resto insostenibile.

[2]) Adriano IV all'arciv. Teobaldo di Parigi (1156-58, Mansi 21, 805): *Quoniam de devotione et fidei sinceritate quam erga sacrosanctam Romanam ecclesiam et nos ipsos habere dinosceris, plenam fiduciam obtinemus: fraternitatem tuam pro his qui nobis cari sunt et accepti, rogare non dubitamus. Quanto autem dilectus filius noster Hugo, carissimi filii nostri illustris Francorum regis cancellarius, matri tuae sacrosanctae Romanae ecclesiae et nobis ipsis devotus sit et fidelis, quantum pro ipsius honore solicitus permaneat et attentus: et nos ipsi cognoscimus, et prudentiam tuam non credimus ignorare. Inde est, quod illum fraternitati tuae duximus plurimum commendandum, rogantes attentius quatenus pro B. Petri et nostrarum reverentia litterarum, primum personatum vel honorem qui in tua vacabit ecclesia, ei concedas: ut et ipse nostras sibi preces sentiat fructuosas, et nos de nostrarum precum admissione gratiarum tibi debeamus exsolvere actiones.*

[3]) c. 6 X (3. 5).

[4]) c. 19 X (ib.).

si arrogarono anche la provvista di alcuni benefizi, di cui regolarmente non sarebbe loro spettata la collazione.

2. Già sotto Innocenzo III ciò si mutò da una condizione di fatto in una di diritto. Si prese a considerarla come una conseguenza della *plenitudo potestatis* [5]) e venne tosto usata così largamente dai pontefici, che le corporazioni ecclesiastiche furono costrette a cercare di difendersene mediante privilegi [6]). Questo diritto dei pontefici ebbe il suo coronamento definitivo allorchè nella raccolta di decretali di Gregorio IX si accolsero i mandati provvisionali dei papi, su cui fondandosi Innocenzo IV prese ad esercitare il suo diritto di provvista anche per rispetto alle sedi vescovili.

3. Con l'anno 1265 avvenne un rivolgimento, in quanto Clemente IV, senza a dir vero rinunciare alle singole provvisioni, per la prima volta si riservò la collazione di tutta una classe di benefizi [7]); e questa prima classe venne in seguito non solo allargata [8]), ma sempre nuove categorie vi si aggiunsero specie nelle Decretali di Giovanni XXII *Ex debito* [9]) e *Execrabilis* [10]), di Benedetto XII *Ad regimen* [11]) (1335) e nelle regole della cancelleria.

4. Lo stesso Concilio di Costanza non reca in questo delle innovazioni, chè anzi così nel concordato tedesco come nel latino vennero le riserve riconosciute con limitazioni solo di indole secondaria [12]). Il Concilio di Basilea [13]) tolse bensì di mezzo le riserve, eccettuate però quelle, *in corpore iuris expresse clausis et his quae in terris Romanae ecclesiae ratione directi seu utilis dominii mediate vel immediate fieri contigerit;* ma ciò andò unicamente a profitto della nazione francese, poichè il Concordato viennese [14]) pose in vigore in Germania lo stato di cose stabilito dal Concilio di Costanza, che si mantenne in tutto e per tutto tale fino alla caduta dell'impero tedesco.

[5]) c. 4 X (3, 8).

[6]) Innoc. IV, docum. del 1251 al Capitolo cattedr. di Stasburgo (Koch, Sanctio pragm. p. 281): *Paci et tranquillitati vestre paterna volentes sollicitudine providere, auctoritate vobis presentium indulgemus, ut per literas, impetratas ab ipsa sede et de cetero impetrandas, ad receptionem vel provisionem alicuius compelli non possitis nisi eaedem litterae plenam et expressam sive de verbum ad verbum, de hac indulgentia fecerint mentionem.*

[7]) c. 2, in VI^to (3, 4).

[8]) Ved. tit. cit. in VI^to; c. 3 in Extr. comm. (3, 2).

[9]) c. 4 Extr. comm. (1, 3).

[10]) C. un. in Extr. Ioann. XXII, tit. 3.

[11]) c. 13 in Extr. comm., 3, 2.

[12]) V. Hübler, Const. Ref. 25 sgg., 167. 196. In Inghilterra già erasi nel 1350 emanato lo *statute of provisors of benefices.*

[13]) S. XXIII decr. 6. Mansi, 29, 120.

[14]) Münch, Samml. 1, 88.

II. La provvista papale [15]) si esercitò:

1. Mediante un ordine al collatore, di esercitare il suo diritto di collazione a vantaggio di una persona stabilita dal papa. Questi mandati provvisionali furono proibiti dal Concilio di Trento, le cui prescrizioni però non sono ritenute obbligatorie per il pontefice.

2. Mediante la collazione compiuta dal papa stesso.

L'una cosa e l'altra può accadere: *a*) Per rispetto ad un benefizio non sottratto per legge alla collazione ordinaria (*Concursus*). In questo caso decide la prevenzione, cioè vale la collazione di colui, che primo apprese la vacanza. *b*) Per rispetto ad un benefizio riservato per legge alla collazione papale (*reservatio*). L'una cosa e l'altra poi può riferirsi: *a*) a benefizi vacanti, *b*) a non ancora vacanti (*gratia expectativa*). Anche per rispetto a questi ultimi, eccettuate però le coadiutorie *cum iure succedendi,* il Concilio di Trento emise una proibizione, da cui però il papa non è vincolato.

3. La trattazione di quanto si riferisce alle provviste spetta alla *Dataria.*

4. Coi concordati tedeschi venne al papa concessa la provvista: *a*) degli uffici che si rendano vacanti per decesso del titolare accaduto in curia, cioè entro la cerchia della scomunica papale (20 miglia italiane in giro della curia stessa), ad esclusione dei benefizî regolari non conceduti in modo duraturo e dei dir. di patr. laicale derivanti da fondazione [16]), *b*) degli ufficî degli ufficiali della curia morti in servizio, *c*) degli ufficî, che sono vacanti in seguito a deposizione o trasloco del loro titolare da parte del papa, o mediante rinuncia dei medesimi, soggetta però al consenso papale, *d*) dei benefizi elettivi in caso che l'*electio* sia stata cassata o la *postulatio* respinta, *e*) dei benefizî che siansi resi vacanti per questo che il papa promosse il loro titolare ad uno maggiore o gli concesse un *beneficium incompatibile*, *f*) dei restanti ufficî ecclesiastici, che si rendano vacanti nei mesi dispari (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre), ad eccezione delle dignità capitolari, a cui la pratica aggiunse ancora i patronati laicali.

[15]) Questa poteva fino al Concilio di Trento effettuarsi così, che il papa non dovesse nominare la persona favorita, ma tenerla *in mente*. La dottrina distingue dalla *reservatio* la *affectio*, la quale consiste in questo, che il papa lascia in un modo qualunque conoscere il suo desiderio di conferire un qualche benefizio, dopo di che ogni atto dell'avente diritto alla collazione, che sia incompatibile con tale desiderio, diventa nullo.

[16]) I misti sono per questo sempre parificati ai patronati laicali.

III. Oggidì il diritto di riserva papale funziona solo più nei pochi casi, che vennero espressamente riconosciuti nei recenti concordati. In Germania, già al tempo dell'impero le disposizioni del Concordato di Vienna non costituirono punto un impedimento insormontabile così per i principi, come per il papa. Onde Giuseppe II e il Dir. comune terr. prussiano [17]) abolirono tutte le riserve; il concordato austriaco [18]) le ripristinò solo per i priorati, la bolla prussiana *De salute animarum* solo per i vescovadi resisi vacanti *in curia*, come pure per i priorati e canonicati nei mesi papali. In Baviera fino al 1811 erano riservati i soli priorati. In Francia (e quindi Alsazia-Lorena) non si fa luogo a nessuna riserva; e ciò vale pure per l'Annover e le Provincie ecclesiastiche dell'alto Reno [19]).

§ 126. — 8. La Cumulazione degli ufficî ecclesiastici.

[Joan. de Lignano, De pluralitate beneficiorum, in Tr. un. iur. XV, P. I, 110. Campegi, De benef. plur., ib., P. II, 532. D. Soto, De benef. plur., Ven. 1562. Alph. de Mendoza, De benef. incompatibilitate, Ven. 1579. Thom. De Vio, De ben. plur., Ven. 1594. Petracius, De plural. beneficior., in Tr., Venet. T. XV. Phillips, Dir. eccl., 7, 402 sgg. Hinschius, Dir. eccl. § 159].

I. 1. Finchè tutto quanto il patrimonio ecclesiastico formò una unità nelle mani del vescovo, e finchè i chierici, uniti da un legame per lo più stabile alla loro chiesa per mezzo dell'ordinazione, ricevettero il loro sostentamento dal vescovo, non poteva essere questione che una persona sola rivestisse più ufficî; e quando lo si fosse tentato, ciò sarebbe stato proibito [1]). Ma quando gli ecclesiastici ebbero dei benefici loro particolari, potè presentarsi il bisogno nel caso che la loro chiesa ne fosse affatto priva o ne avesse solo uno non sufficiente, di concedere che si esercitasse un ufficio in più chiese. Ma per questo solo motivo doveva, anche trattandosi di benefizi minori, ammettersi la compatibilità. Però nel regno

[17]) Dir. com. terr. pruss. II, 11, 136.

[18]) Concord. austriaco 22 (Arch. 1, 13): *In omnibus Metropolitanis seu Archiepiscopalibus suffraganeisque Ecclesiis Sanctitas Sua primam dignitatem conferet, nisi patronatus laicalis privati sit, quo casu secunda substituetur.*

[19]) Vedi quanto all'opposizione fatta dai Visconti alle sempre crescenti riserve dei pontefici, sopra p. 106. Vedi per le Due Sicilie, Scaduto, Stato e Ch. nelle Due Sic., Pal. 1887, 264 sgg. Leopoldo I di Toscana tutte le abolì ad imitazione del fratello Giuseppe II, Ved. Scaduto, St. e Ch. sotto Leop. I, Fir. 1885, 231. 276. Oggidì per contro, in omaggio al separatismo, non più limitazioni di sorta.

§ 126. [1]) c. 10 del Conc. di Calcedonia in c. 3, C. 21, qu. 2; Dist. 89, c. 1 (Gregorio I).

franco si permise che i vescovi fossero al tempo stesso superiori di conventi.

2. Le disposizioni sopraccennate non poterono distogliere il clero dal cercare di avere al tempo stesso più ufficî; chè anzi nuovo incentivo a questo venne dal successivo svolgimento del diritto beneficiario e dal decadimento della vita in comune. Onde dal secolo XI in poi l'antica proibizione venne non solo ripetuta, ma ancora rinforzata dal Conc. Lateranense III (1179)[2]. Ma nessun successo ebbero queste massime, come neppure le recise disposizioni del Concilio Lateranense IV[3]) e della decretale di Giovanni XXII *Execrabilis*[4]). Gli stessi canoni del Conc. di Trento[5]) non avreb-

[2]) c. 3 X (3, 4).

[3]) c. 28 X (3, 5).

[4]) c. un. in Extr. Ioann. XXII, tit. 3.

[5]) C. Trid. S. VII de ref. 2: *Nemo, quacunque etiam dignitate, gradu aut praeeminentia praefulgens, plures metropolitanas seu cathedrales ecclesias in titulum sive commendam, aut alio quovis nomine contra sacrorum canonum instituta recipere et simul retinere praesumat, quum valde felix sit ille censendus, cui unam ecclesiam bene ac fructuose et cum animarum sibi commissarum salute regere contigerit. Qui autem plures ecclesias contra praesentis decreti tenorem nunc detinent, una, quam maluerit, retenta, reliquas infra sex menses, si ad liberam sedis apostolicae dispositionem pertineant, alias infra annum dimittere teneantur; alioquin ecclesiae ipsae, ultimo obtenta duntaxat excepta, eo ipso vacare conseantur.* c. 4: *Quicunque de cetero plura curata aut alias incompatibilia beneficia ecclesiastica sive per viam unionis ad vitam, seu commendae perpetuae, aut alio quocunque nomine et titulo contra formam sacrorum canonum et praesertim constitutionis Innocentii III., quae incipit: De multa* (c. 28. X. [3, 5]), *recipere ac simul retinere praesumpserit, beneficiis ipsis iuxta ipsius constitutionem dispositionem ipso iure, etiam praesentis canonis vigore, privatus exsistat.* C. Trid. S. XXIV de ref. 17: *Quum ecclesiasticus ordo pervertatur, quando unus plurium officia occupat clericorum, sancte sacris canonibus cautum fuit, neminem oportere in duabus ecclesiis conscribi. Verum quoniam multi improbae cupiditatis affectu se ipsos, non Deum, decipientes, ea, quae bene constituta sunt, variis artibus eludere, et plura simul beneficia obtinere non erubescunt: sancta synodus debitam regendis ecclesiis disciplinam restituere cupiens, praesenti decreto, quod in quibuscunque personis, quocunque titulo, etiam si cardinalatus honore fulgeant, mandat observari, statuit, ut in posterum unum tantum beneficium ecclesiasticum singulis conferatur. Quod quidem, si ad vitam eius, cui confertur, honeste sustentandam non sufficiat, liceat nihilominus aliud simplex sufficiens, dummodo utrumque personalem residentiam non requirat, eidem conferri. Haecque non modo ad cathedrales ecclesias, sed etiam ad alia omnia beneficia, tam saecularia quam regularia quaecunque, etiam commendata, pertineant, cuiuscunque tituli ac qualitatis existant. Illi vero, qui in praesenti plures parochiales ecclesias, aut unam cathedralem et aliam parochialem obtinent, cogantur omnino, quibuscunque dispensationibus ac unionibus ad vitam non obstantibus, una tantum parochiali vel sola cathedrali retenta, alias parochiales infra spatium sex mensium dimittere. Alioquin tam parochiales quam beneficia omnia, quae obtinent, ipso iure vacare censeantur, ac tanquam vacantia libere aliis idoneis conferantur, nec ipsi antea illa obtinentes tuta conscientia fructus post dictum tempus retineant. Optat autem sancta synodus, ut resignantium necessitatibus commoda aliqua ratione, prout summo Pontifici videbitur, provideatur.*

bero approdato a nulla, se non fossero venuti in aiuto per rispetto ai benefizî minori l'ingerenza dei sovrani, e per rispetto ai maggiori, pei quali in Germania dopo la Riforma la pluralità crebbe ancora, se pure era possibile [6]), la secolarizzazione.

II. Secondo il diritto odierno non è ammesso per regola il possesso contemporaneo:

1. Di due dignità, personati, benefizî curati; e ciò vale tanto nel caso che uno degli ufficî appartenga ad una e l'altro ad un'altra delle suddette categorie, come nel caso che entrambi siano di una sola.

2. Di due *beneficia uniformia sub eodem tecto,* cioè con le stesse funzioni in una medesima chiesa [7]).

3. Infine di due altri benefizî qualunque. Sola permessa è l'unione di un *beneficium simplex,* che non basti al sostentamento del beneficiato, e in cui non vi sia obbligo di *continua et praecisa residentia* [8]) con un altro della stessa specie. La violazione delle due prime fra le soprasegnate proibizioni produceva già secondo il diritto anteriore al Conc. di Trento la perdita del primo benefizio al momento in cui si acquistava il secondo (*incompatibilitas primi generis*), mentre nel terzo caso il beneficiato poteva scegliere fra i due benefizî, e solo per sentenza giudiziale poteva perderli entrambi, nel caso che entrambi egli volesse ritenere (*inc. secundi generis*). Secondo il Conc. di Trento si deve far luogo in tutti e tre i casi alla *incomp. primi generis,* secondo cui, nel caso che il beneficiato sia nell'incontestato pieno godimento del secondo benefizio, perde *ipso iure* il primo. La pratica estese questi principî agli *officia* che abbiano carattere duraturo e che vengano deferiti in modo stabile, p. e. a quelli di penitenziario e teologo [9]).

III. Il diritto ecclesiastico non venne limitato in Germania per rispetto alla sua efficacia. Tuttavia negli stati delle Provincie ecclesiast. dell'alto Reno [10]) venne esclusa la cumulaz. di ufficî, che sa-

[6]) V. Schulte, Gesch. d Quellen, 3, 82.

[7]) Inoltre il caso del c. 32 (3, 4) in VI^to (*inc. primi gen.*).

[8]) Cioè dove i beneficiati quando violino il dovere della residenza possano perdere solo degli emolumenti di ufficio.

[9]) Le norme sovraesposte non valgono per ufficî, a cui manca il carattere beneficiario, e che quindi sono compatibili fra di loro e coi varî benefici. Tuttavia anche qui il superiore ecclesiastico non deve permettere una cumulazione che possa impedire l'adempimento dei doveri d'ufficio.

[10]) Ed. $^{30}/_{1}$ 1830, § 32.

rebbe ammissibile in base a dispensa papale secondo il dir. comune e bavarese [11]). Tale esclusione può del resto anche farsi negli altri stati germanici in forza del *placet,* o della potestà dello stato sul patrimonio ecclesiastico e delle facoltà dello stato stesso per rispetto alla provvista dei benefizî [12]).

§ 127. — 9. La Vacanza degli ufficî ecclesiastici.

[Helfert, Von der Besetzung, Erledigung u. d. Ledigstehen der Beneficien, Prag 1828. Phillips, Dir. eccl., 7, 842 sgg. Hinschius, Dir. eccl., §§ 160-166].

La vacanza dei benefizî ha luogo anzitutto:

I. *Ipso iure,* per la accettazione di un *beneficium incompatibile,* la mancanza colpevole dell'*Ordo* richiesto quanto all'ufficio in questione e della consecrazione vescovile nel termine prescritto, il matrimonio di un *clericus minor,* la professione in un chiostro, il cambiamento di confessione, l'aver commesso certe azioni punibili. Vacanti poi diventano per rispetto a chi è eletto vescovo, dato che egli sia stato immesso nel possesso, tutti i suoi anteriori benefizî.

II. Può pure però aver luogo in seguito a rinuncia [1]) del beneficiato.

1. In origine era dato agli ufficiali ecclesiastici di abbandonare l'ufficio e quindi l'*ordo,* ma già dalla fine del IV secolo in poi venne sotto pena loro proibito un tale procedere arbitrario. Pel primo Alessandro III [2]) pose come necessario per la rinuncia di un vescovado il consenso del papa, e la legislazione del sec. XII quello del superiore per la rinuncia degli ufficî ecclesiastici minori [3]).

2. Secondo il diritto odierno il vescovo può solo rinunciare in base a motivi fondati [4]), da cui però il papa può fare astrazione. Per altro il disposto di Pio V, che stabiliva dei determinati motivi di rinuncia anche per gli ufficî minori, non entrò mai in vigore nè in Germania nè in Francia.

3. Il rifiuto non può esser valido se non è compiuto spontanea-

[11]) Concord. 10.
[12]) Lo stesso vale quanto all'Italia.

§ 127. [1]) Flaminius Parisius, De resignatione benef., Rom. 1591 e spesso di poi. Io. Andreae, Tr. de renunciat. benef., Francof. 1599. Io. d'Avezan in Meermann, Thes. t. V.; Anal. iur. pontif. 1855, p. 1486.
[2]) c. 1 X (1, 9)
[3]) Ved. c. 1, C. 17, qu. 2.
[4]) *Debilis, ignarus, male conscius, irregularis, Quem mala plebs odit, dans scandala cedere possit.*

mente, gratuitamente e incondizionatamente. Ma appunto per questo ultimo rispetto si fa luogo a parecchie eccezioni: *a*) *resign. in favorem tertii*, cioè sotto la condizione sospensiva, che un terzo (*Resignatarius*) riceva l'ufficio, che in forza della rinuncia diventa soggetto alla *affectio* del papa. Questa specie di rinuncia abbisogna del consenso del pontefice [5]), e del resto diventa invalida, se il rinunciante muore entro 20 giorni, ed è in Germania o proibita (Baviera, e una volta in Austria), o fuori d'uso; *b*) *resign. cum reservatione pensionis* [6]), cioè sotto la condizione sospensiva, che il rinunciante possa percepire ancora una parte dei frutti del suo benefizio, per solito unita con una condizione risolutiva per il caso di mancato pagamento; abbisogna anch'essa del consenso del papa; *c*) *resign. cum regressu*, abolita dal Conc. di Trento.

4. In Francia si richiede il consenso dello stato per le rinuncie dei vescovi [7]), in Austria un avviso della accettazione della rinuncia [8]), e così in Sassonia per gli ufficî ecclesiastici [9]).

III. Per la permuta [10]) di un benefizio con un altro, dietro consenso del papa o del vescovo, che deve concedersi nel caso che la permuta torni a vantaggio della chiesa. Dalla convenzione conchiusa fra i contraenti risulta per entrambi l'obbligo di rinunciare al proprio benefizio, e di fare tutto l'occorrente per procurare all'altro contraente la collazione al beneficio, che esso ha da prendere in

[5]) Reg. cancell. 19 (in Ferraris, P. Bibl. s. v. benef., Bonn 1764, 1, 528): *Item voluit, quod si quis in infirmitate constitutus resignaverit, sive in romana curia, sive extra illam, aliquod beneficium, sive simpliciter, sive ex causa permutationis, vel alias dimiserit, aut illius commendae cesserit, seu ipsius beneficii unionis dissolutioni consenserit etiam vigore supplicationis, dum esset sanus, signatae, et postea infra viginti dies a die per ipsum resignantem praestandi consensus computandos, de ipsa infirmitate decesserit, et ipsum beneficium quavis auctoritate conferatur per resignationem sic factam, collatio huiusmodi sit nulla, ipsumque beneficium nihilominus per obitum censeatur vacare.* Per la Baviera v. Stingl, 100. I decr. di corte austriaci $^{7}/_{10}$ 1782 e $^{6}/_{4}$ e $^{28}/_{2}$ 1783 vennero aboliti dal concordato.

[6]) Dir. com. terr. pruss. II, 11, § 528: « Al parroco, che deve per età o malattia abbandonare l'ufficio coperto inappuntabilmente, spetta un assegno vitalizio ». § 529: tale assegno ammonterà al terzo delle rendite parrocchiali, e dovrà accollarsi tale pagamento al successore. Per la Baviera v. Krick, 71. I ministri ecclesiastici inabili al servizio o per età o per altre cause ricevono o una giubilazione, o sono mantenuti nelle *domus emeritorum*, che secondo le bolle delle circoscrizioni tedesche si debbono erigere in ogni diocesi, o sono messi a riposo *cum reservatione pensionis*. Gli ecclesiastici deposti ricevono una pensione o sono mantenuti nelle case di demerito.

[7]) V. Dursy, 1, 74.

[8]) Leg. $^{7}/_{5}$ 1874, 11, così anche nell'Oldenburg, Normat. $^{5}/_{4}$ 1831, 17.

[9]) Leg. $^{23}/_{8}$ 1876, 25.

[10]) Cokier, Tract. de permutat. benef. Rom. 1580 e spesso di poi.

cambio. Poichè con l'approvazione della permuta fatta dalla autorità competente non ha luogo punto nè la vacanza del benefizio, nè la sua collazione, ma solo forse per il vescovo il dovere di conferire quest'ultima. Del resto è a ritenersi che nella rinuncia è implicita una condizione risolutiva [11]), e che quindi diventa invalida, dato che non abbia luogo l'acquisto dell'altro benefizio. In Baviera [12]) la permuta abbisogna anche dell'approvazione governativa, mentre quanto agli altri paesi germanici si applicano le norme riguardanti la rinuncia e l'acquisto degli ufficî ecclesiastici.

IV. Ma anche per trasloco del beneficiato [13]) può rendersi vacante un ufficio ecclesiastico, e ciò tanto col beneplacito del titolare, come contro.

1. Il legame fra il vescovo e la diocesi non poteva affatto più sciogliersi secondo il Conc. di Nicea; in seguito non ad arbitrio del vescovo [14]), ma, come nel regno franco, solo col consenso del sinodo provinciale, di cui per altro i dominatori merovingi e carolingi fecero spesso senza nei loro traslocamenti arbitrarî.

2. Pseudoisidoro dichiarà bensì necessaria l'approvazione del papa [15]), ma anche in seguito non si tenne di questa nessun conto, come neppure di quella dei sinodi, nuovamente ripristinati. Chè anzi, soltanto il partito della riforma del sec. XI richiese di nuovo il consenso del pontefice [16]), e soltanto Innocenzo III [17]) potè porre in sodo questa prerogativa della sede pontificia. Così rimasero le cose in seguito; e gli stessi concilî riformatorî trattarono bensì di restringere, ma non già di abolire la facoltà, dal papa esercitata fin dal sec. XIV, di traslocare vescovi anche contro la loro volontà.

3. Un vescovo può solo essere traslocato dopo la sua confermazione; e trattandosi di vescovi titolari occorre ancora l'assoluzione dalla diocesi anteriore.

4. Trattandosi di benefizî minori era in antico il traslocamento del pari vietato; in seguito per altro, come oggidì, venne concesso

[11]) D'altra opinione è l'Hinschius.

[12]) Krick, 72.

[13]) Neller, De translat. epp. in Schmidt, Thes. 3, 1. 30.

[14]) V. c. 37, C. 7, qu. 1.

[15]) V. Hincmar Rem.. De translat., episc. ep. 31 (Migne, Patr. lat. 126, 213): *Si autem causa certae necessitatis vel utilitatis exegerit, ut quilibet episcopus de civitate, in qua ordinatus est, ad aliam civitatem transferatur, synodali dispositione vel apostolicae sedis consensione . . . fieri debet.*

[16]) Dict. Gregorii VII. v. § 13, 12.

[17]) c. 1. 2. 3. 4. X (1, 7).

ai vescovi. Occorre però — salvo il caso che si tratti di pena disciplinare — il consenso del beneficiato, dato ch'egli abbia avuto l'investitura canonica; può tuttavia farsi anche contro la sua volontà per motivi gravi, dopo consultato il capitolo.

5. Per lo stato il trasloco equivale alla vacanza di un ufficio e alla provvista di un nuovo; onde si applicano qui le regole in vigore per tali atti [18]). Però in Prussia l'ecclesiastico traslocato contro sua voglia poteva far richiamo allo stato.

V. Trattandosi di ufficî, aventi carattere beneficiario e quindi a vita, non può farsi dai superiori ecclesiastici — eccetto che dal papa — una parziale sottrazione dell'ufficio; ma ciò non vale per gli altri ufficî ecclesiastici, per i *Desservants* in Francia [19]) e nel Belgio, e per i parrochi delle missioni. E se pure questi non possono essere revocati ad arbitrio, ma solo dietro un adeguato motivo, corrispondente agli interessi ecclesiastici, tuttavia l'ufficio va in ogni caso perduto, e solo è dato di far richiamo ai superiori ecclesiastici. Se la revoca si presenta quale misura disciplinare, si applicano le disposizioni dello stato relative a questa materia.

VI. È poi erroneo il ritenere che gli ufficî dei cappellani parrocchiani e dei vicari concessi *ad nutum* cadano col venir meno delle funzioni del loro rispettivo parroco, poichè essi non sono nè mandatari nè delegatari di questo.

B. Nella Chiesa evangelica.

§ 128. — 1. Requisiti pel conferimento.

[Harless, in Allg. Kirchenblatt, 12, 423 sgg., 14, 475 sgg. Mühler, in Z. für das Recht der Kirche, 2, 127 sgg. Friedberg, Ev. Verfassungsrecht, 212].

I. I requisiti per l'acquisto d'un ufficio ecclesiastico sono regolati nella chiesa evangelica secondo norme foggiate su quelle, che il diritto ecclesiastico cattolico ha stabilite per questo stesso caso e per l'ordinazione, la quale ultima secondo il concetto evangelico si

[18]) Rescr. ministr. bavarese $^{3}/_{6}$ 1808 in Stingl, 61.

[19]) Ioder, L'inamovibilité des desserv. au point de vue de droit, Strassb. 1882; ulteriore letteratura in Reusch, Index 2, 1110. — In Prussia furono i *desservants* aboliti con leg. $^{11}/_{5}$ 1873, 9. Ma questo articolo venne soppresso colla leg. $^{29}/_{4}$ 1887, 2, 5.

confonde con il conferimento di un ufficio (v. § 56). Per ciò quanto all'ufficio di parroco si richiede [1]):

1. *Habilitas:* Battesimo e sesso maschile.

2. *Regularitas:* Mentre gli antichi ordinamenti ecclesiastici si accontentavano di prescrivere in genere che il parroco dovesse essere persona capace [2]), vennero in seguito i motivi canonici di irregolarità estesi per analogia all'ufficio evangelico del predicare, in quanto però ciò fosse compatibile con le divergenze sostanziali fra le due chiese. Anche qui può distinguersi:

a) *Irr. ex defectu.* α) Mancanza dell'età canonica. Il diritto primitivo rilasciava il decidere dei singoli casi (richiamandosi a I Timoth. 3, 6) al superiore eccles.; ma in seguito venne stabilito il termine allora in uso per la maggiore età, che ancora oggidì si richiede nella maggior parte delle chiese nazionali [3]), mentre in altre si fissarono i 24 anni compiuti [4]) e in Sassonia i 21. β) Mancanza delle integrità corporale e spirituale, nel qual ultimo caso è rilasciato all'apprezzamento del superiore il decidere, se il difetto sia di impedimento o importi l'inettitudine al predicare [5]). γ) *Defectus fidei.* L'impiegare dei neofiti venne per un pezzo o proibito o quanto meno reso difficile, mentre oggidì l'esame che il candidato ha da subire serve anche a stabilire la sua saldezza nella fede. δ) Mancanza di una buona fama, che possa compromettere la reverenza della comunità per l'avente cura d'anime. La nascita illegittima non è più ritenuta oggidì come un difetto. ε) *Defectus scientiae.* Per dimostrare la loro cultura teologica, rispetto alla quale la chiesa non richiede punto che sia stata conseguita percorrendo uno speciale corso di istruzione clericale, i candidati debbono sottostare per lo più a due esami [6]), in alcuni paesi perfino a tre [7]), in altri però solo ad uno [8]). Questi esami debbono servire anche a stabilire se la fede del candidato sia in armonia con quella della chiesa. A tale scopo si richiedeva spesso un tempo che si

§ 128. [1]) Friedberg, Ev. Verf.-R., 219.

[2]) Ord. eccl. sassonico 1580, Richter, Kirchenordn. 1, 404.

[3]) Antica Prussia, Württemb., Brunswich, ecc.

[4]) P. e. Austria.

[5]) V. n. 2.

[6]) Friedberg, 212.

[7]) Antica Prussia, Anhalt, Brunswich, Altenburg, Meiningen, Sassonia, Elettorato d'Assia, Schwarzb.-Rudolstadt.

[8]) Francof. sul M. (chiesa rif.), Brema, Lubecca, Amburgo. — Circa la posizione giuridica dei candidati di teologia, ved. Friedberg, 216.

prestasse un giuramento religioso [9]), e oggidì ancora che si sottoscrivano gli scritti della confessione [10]). ξ) I *defectus perfectae lenitatis, sacramenti, libertatis* non sono riconosciuti dalla chiesa evangelica.

b) *Irr. ex delicto,* coloro, che in seguito a sentenza penale perdettero il loro onore.

3. Il conferimento dell'ufficio non deve esser affetto da simonia [11]), e presuppone che si abbia avuta l'ordinazione.

4. Oltre ai suaccennati requisiti, in tutto corrispondenti al punto di vista ecclesiastico, la legislazione dello stato (a cui è spettato di regolare questa materia, poichè prima di oggidì non si ebbero a formare delle proprie leggi ecclesiastiche) richiese pure, partendo dal punto di vista dello stato, dagli ecclesiastici un giuramento [12]), come pure che essi fossero indigeni del paese [13]), in Prussia e in Baviera solo che appartenessero all'impero; e ciò ora per tutti gli ufficî ecclesiastici, ora solo per quelli, che erano soggetti alla collazione del sovrano. Recentemente si estesero pure alle chiese evang. i requisiti posti per questo rispetto quanto alla cattolica [14]).

II. Le recenti leggi ecclesiastiche hanno anche stabiliti degli speciali requisiti per coloro che aspirano a prender parte nell'amministrazione ecclesiastica autonoma [15]).

III. Per gli ufficî del governo ecclesiastico valgono le regole in vigore per l'ufficio parrocchiale, dato che essi siano coperti da ecclesiastici. Per i non ecclesiastici si applicano le prescrizioni generali relative al servizio nelle amministrazioni governative.

§ 129. — 2. **Il Conferimento degli ufficî ecclesiastici.**

[Stachow, De iur. can. quod ad ius patronat. spectat in terr. Protestant. usu ac non usu, Berol. 1865. Hellmar, Das Patronat nach preuss. Landes- u. Provinzialrecht, Leipz. 1850. Friedberg, Ev. Verfassungsrecht, 220].

Per quanto i Riformatori per rispetto al conferimento degli ufficî parrocchiali avessero assegnato alle comunità il diritto d'ele-

[9]) Ordinanza sassonica $^{18}/_{5}$ 1862; v. però la n. 10.

[10]) Ordin. sass. $^{27}/_{7}$ 1871.

[11]) Sahme, De iuram. simoniae a candidatis S. minist. in consist. regni Prussiae praestando, Regim. 1719.

[12]) Prussia, Baviera, Baden, Sassonia, Württemb., Assia, Weimar, Meiningen, Altenburg, Brunswich, Rudolstadt.

[13]) V. All. Kirchenblatt, 14, 436.

[14]) Friedberg, 84.

[15]) Ib. 281.

zione, e questo d'altronde abbia un più saldo fondamento storico che non qualsiasi altro modo di conferimento per parte del governo ecclesiastico, tuttavia la chiesa evangelica non giunse a un tale grado di svolgimento giuridico, da svincolarsi dal diritto canonico. Ond'è che col passaggio del governo ecclesiastico ai sovrani si ritenne che a questi fosse pure passato il diritto di collazione episcopale, oppure anche si conservarono le limitazioni proprie del diritto di patronato [1]). D'altra parte però la partecipazione della comunità venne resa necessaria per l'atto della immissione nella carica, e ad essa venne inoltre concesso almeno di poter respingere l'eletto per giusti motivi. Da tutto ciò consegue:

I. Per regola la provvista degli ufficî parrocchiali ha luogo per nomina del governo ecclesiastico (*collatio libera,* diritto di patronato del sovrano), e ciò tanto se essa provenga direttamente dal sovrano dietro proposta di ufficiali ecclesiastici [2]) o governativi [3]), come se spetti ai ministri del governo ecclesiastico [4]).

II. La libertà della collazione può essere, oltre che dalle norme legali [5]), limitata dal patrono, o dal diritto di elezione delle comunità, o da entrambi.

A. Il diritto di patronato venne tolto dal diritto canonico [6]), ma assunse una così varia e speciale configurazione per opera della legge e della consuetudine, che in nulla o almeno quasi in nulla può il diritto canonico comune valere come sussidio.

1. Nella chiesa evangelica il diritto di patronato è per lo più reale. Il distinguere fra patronato laicale ed ecclesiastico è in contraddizione con il concetto della chiesa evangelica, ma venne ciò non ostante riconosciuto da alcuni diritti, p. e. dal Dir. comune territ. prussiano, in quanto nel caso che patrono sia un ecclesiastico, si hanno ad applicare delle norme speciali. Ma anche per i diritti di patronato, che, come in Sassonia, spettano a cariche o a corpo-

§ 129. [1]) Calvino proponeva che si rimettesse l'elezione ai colleghi col consenso delle autorità e delle comunità; però in seguito anche la chiesa riformata restrinse la partecipazione delle comunità ad un diritto di veto di fronte alla elezione compiuta dal sinodo classicale, e il sinodo di Emden del 1571 concesse solo in via d'eccezione e mal volentieri il diritto di elezione a qualche comunità.

[2]) Brunswich, Mecklenburg, Oldenburg, ecc.

[3]) Baviera, Württemb., Coburgo-Gotha.

[4]) Prussia, Sassonia.

[5]) V. Friedberg, Op. cit. 229.

[6]) Dir. com. terr. prussiano II, 11, § 568. Lehmann, Das Kirche — und Schulpatronat im Königreich Sachsen, Dresden 1864.

razioni ecclesiastiche, non possono le disposizioni del diritto canonico circa il patronato ecclesiastico avere nessun valore sussidiario. Però anche nella chiesa evangelica venne sempre il diritto di patronato ritenuto come un *ius spirituali annexum*, onde è a considerarsi anche oggidì come un diritto chiesastico, escluso quindi per quanto si attiene allo stato dal diritto privato.

2. Le regole circa il sorgere e il decadere del diritto di patronato sono foggiate su quelle canoniche [7]). Però secondo il Dir. com. territ. prussiano (II, 11, 569 sgg.) la fondazione non fornisce se non un titolo per l'acquisto del diritto di patronato, acquisto che si compie solo in seguito a conferimento del sovrano [8]). Che il patronato possa sorgere per puro privilegio sovrano, a similitudine di quanto avviene per i privilegi pontificî, non è giuridicamente inamissibile, e del resto si riscontra nella chiesa nazionale sassonica.

3. Al patrono spetta il diritto di presentare (ora, come in Prussia, senza il diritto di variare, ora invece con), del quale egli deve far uso entro un determinato termine [9]), per lo più senza che si possa prolungarlo, in favore di una *persona idonea*. La violazione colposa del termine, la simonìa del patrono, la designazione di un inidoneo cambiano la *coll. nec libera* del sovrano in *libera;* però nell'ultimo di questi casi il Diritto com. territ. prussiano concede al patrono laicale un prolungamento del termine di sei settimane. Colla presentazione il presentato che sia stato accettato acquista un *ius ad rem,* che in seguito alla *institutio collativa* [10]) concessa dal governo ecclesiastico si cambia in un *ius in re.* Se per contro il diritto di presentazione del patrono si fosse foggiato come una vera facoltà collativa (il che però è sempre senza influenza quanto al diritto di veto spettante alle comunità), allora la funzione che ancora spetta al governo ecclesiastico equivale alla *institutio authorizabilis* del diritto canonico. La presentazione ha pure luogo spesso così, che il patrono estende il diploma di nomina, e in questo caso la collazione assume forma di ratificazione del diploma medesimo, oppure

[7]) Eccezioni p. e. nel Mecklenburg, ove è ammesso che il d. di patronato si possa vendere.

[8]) Anche in Ungheria ogni d. di patronato discende dal sovrano. Timon, Arch., 61, 369 sgg.

[9]) P. e. 6 mesi: Prussia, Baviera, Sassonia; 2 mesi: Elett. d'Assia; 3 mesi: Granduc. d'Assia; 4 mesi: Württemb., Schlesw.-Holstein.

[10]) V. Friedberg, Op. cit. 230.

anche spesso così, che il diploma emana dalla comunità, la quale ha così modo di esercitare il suo *votum negativum.*

4. L'altre facoltà del patrono corrispondono a quelle del diritto canonico. Però il confondersi dei diritti di colui, al quale spettava un patronato reale, con la giurisdizione patrimoniale e la potestà di polizia del padrone del suolo, fece sì che quegli acquistasse una qualche partecipazione al reggimento stesso della chiesa. Del resto le facoltà del patrono quanto all'amministrazione dei beni ecclesiastici [11]) esorbitano da quella del diritto canonico, ed egli ha inoltre modo di esercitare una influenza decisiva sulla formazione delle rappresentanze comunali, e quanto meno il diritto di prendervi parte [12]).

5. Trattandosi di patronato sovrano, il diritto di presentare è esercitato dal concistorio, a cui spetta al tempo stesso di esaminare se le obbiezioni delle comunità siano fondate.

B. Il diritto di elezione delle comunità è ora libero ora limitato.

1. Libero si mantenne solo in alcune parti della Germania e senza pregiudizio del diritto di patronato. Così nel territorio ove vige l'Ordin. eccles. renano-westfalico, in Francoforte sul Meno, in Austria, nella Frisia orientale, nel paese dell'Hadeln, e nei paesi confederati della Bassa Sassonia [13]) ecc., ove si presenta questa diversità, che il diritto di elezione è esercitato ora da tutti i membri della comunità, ora dagli organi dell'amministrazione autonoma. È qui a ricordarsi la legge annoverese delli $^{22}/_{12}$ 1870; secondo la quale per tutti i posti di parroco della chiesa luterana, a cui non siano annesse funzioni di governo, e la cui provvista spetti al governo ecclesiastico, deve farsi luogo alternativamente con tale provvista ad una elezione da parte della comunità, in modo però che questa non possa scegliere se non fra tre candidati proposti dai superiori ecclesiastici, e che la sua scelta non possa d'altra parte essere respinta se non dal concistorio nazionale in unione con la giunta sinodale. Anche più in là si spinge l'ordin. comunale e sinodale eccles. pruss. delli $^{10}/_{9}$ 1873, in quanto ordina che per tutti i posti di parroco di libera collazione del governo ecclesiastico questa si alterni con la elezione da parte delle rappresentanze comunali unite.

[11]) Ib., 335. [12]) Ved. eccezioni in Friedberg, 302. [13]) Ibid., 243.

2. Il più sovente spetta alla comunità un diritto di elezione limitato, cioè la facoltà di scegliere fra un certo numero di candidati proposti dal governo o dal patrono. Così secondo il dir. com. terr. prussiano, dato che il patrono sia cattolico [14]), nello Schleswig-Holstein [15]), nel ducato di Oldenburg [16]), in Sassonia [17]), Baden [18]), Lippe [19]). In seguito all'elezione spetta all'eletto, come al presentato dal patrono, un *ius ad rem.*

III. Ove la comunità non abbia nessun diritto di elezione positivamente limitato od illimitato, e così pure di fronte al diritto di presentazione del patrono, spetta ad essa per lo più di muovere opposizione contro la dottrina, la vita e i doni spirituali del parroco assegnatole, col che, quando sia ben motivato, si impedisce che alla comunità possa venire imposto un soggetto malvisto. Per dar modo alla comunità di pronunciarsi si stabilì, che il sopraintendente della comunità presenti il designato per una predica di prova, col che è dato modo alla comunità di significare la sua opposizione [20]). Alcuna volta però è richiesta una dichiarazione espressa del consenso della comunità per la designazione del parroco. Ma anche per questo occorre si distingua: 1° a seconda che il consenso è manifestato da tutti i membri della comunità [21]), o solo dagli organi comunali competenti [22]); 2° a seconda che la negazione del consenso è a ritenersi come valida solo quando è fondata [23]), o senza più, cioè senza che agli organi del governo ecclesiastico spetti altra cosa che il constatare tale negazione senza poterne esaminare i motivi [24]); 3° se un tale esame spetti agli organi dell'amministrazione autonoma [25]), o ad ufficiali del governo ecclesiastico insieme a funzionarî sinodali [26]).

IV. Gli ufficî del reggimento ecclesiastico sono provvisti dal sovrano [27]) dietro proposta dei funzionarî ecclesiastici, sempre però col concorso degli ufficiali governativi, e nell'antica Prussia per modo, che la presidenza del sinodo provinciale prende parte alle

[14]) II, 11, 340.
[15]) Leg. eccl. $^{25}/_{10}$ 1880, § 3.
[16]) Leg. $^{18}/_{11}$ 1859.
[17]) Costit. eccles., 22. 95 sgg. Leg. eccles. $^{29}/_{9}$ 1871, 6 sg.
[18]) Leg. eccles. $^{15}/_{4}$ 1873.
[19]) Decr. $^{18}/_{2}$ 1876, 20.
[20]) Dir. com. terr pruss. II, 11, § 336 sgg.
[21]) Id. II, 4, § 314. V. Hinschius, Dir. eccl. pruss. 320, 26.
[22]) Brunswich, chiesa lut. dell'Annover.
[23]) Ibid.
[24]) Dir. com. terr. pruss. II, 11, 339.
[25]) Ord. gen. eccl. per l'antica Prussia 55, 10.
[26]) Leg. del Brunswich $^{31}/_{5}$ 1871, 27.
[27]) Eccez. in Friedberg, 139. 14.

proposte del concistorio riguardante le cariche di sopraintendente, e la presidenza del sinodo generale a quelle del supremo consiglio ecclesiastico per le cariche di sopraintendente generale. Quali possano essere i diritti delle comunità nella provvista delle cariche di sopraintendente, si vide sopra al § 80.

V. Gli ecclesiastici addetti agli istituti o alla milizia sono nominati dal sovrano non nella sua qualità di vescovo, ma nella politica. Alla chiesa spetta solo di investire l'eletto.

VI. La nomina dei minori funzionarî ecclesiastici venne concessa dalle leggi recenti, senza ledere gli eventuali diritti di patronato, per lo più alle comunità [28]).

VII. Il diritto di devoluzione vale non solo per rispetto alla collazione del patrono [29]), ma anche al diritto di elezione della comunità [30]).

§ 130. — 3. **La Vacanza degli ufficî ecclesiastici.**

[Friedberg, Ev. Verfassungsrecht, 253].

I. Gli uffici nella chiesa evangelica si rendono vacanti: 1° per morte; 2° per deposizione (v. § 109) e come conseguenza della perdita dei diritti onorifici; 3° per rifiuto, rispetto a cui si richiede il consenso del governo ecclesiastico, e a cui, dato che vi sia la piena idoneità al servizio, si accompagna la perdita dei diritti inerenti allo stato ecclesiastico; 4° mediante permuta, rispetto a cui vigano le norme date quanto al rifiuto; 5° per trasloco, che, salvo il caso ch'esso valga come misura disciplinare, può solo farsi in genere col consenso dell'ecclesiastico [1]); 6° per emeritazione, in seguito a sopravvenuta inidoneità al servizio, ora dietro richiesta dell'ecclesiastico, ora per ordine dei superiori. L'emerito conserva i diritti dello stato ecclesiastico, e riceve, nel caso che manchino fondi parrocchiali, dal suo successore una quota del suo antico stipendio determinata secondo i diritti particolari o da convenzione [2]).

II. La perdita degli uffici del reggimento ecclesiastico coperti da

[28]) Ib., 266.
[29]) Ib., 232.
[30]) Ib., 236.

§ 130. [1]) V. eccezioni in Ediz. tedesca del Trattato, p. 327, n. 1.
[2]) V. Friedberg, 253.

non ecclesiastici è regolata con le stesse norme, che per gli ufficiali amministrativi.

III. Gli ufficî eccles. comunali vanno perduti, oltre che per morte e scadenza del periodo per cui avvenne l'elezione, in seguito a deposizione, rinuncia, la quale però è solo ammissibile per motivi, che avrebbero impedito che l'ufficio si potesse assumere, e in seguito a perdita delle qualità richieste per essere eleggibili [3]).

PARTE TERZA

L'Amministrazione del culto.

---

§ 131. — I. **Generalità.**

[Marx, Die Wallfahrten in d. kalh. K., Trier 1842. Codex constit. quas summi Pontif. ediderunt in solemni canonizatione sanctorum ab a. 983 ad a. 1729 acc. Just. Fontanino, Rom. 1729. Hinschius, Dir. eccl., § 199 sgg.].

I. La chiesa stabilisce [1]) la forma esteriore del culto col determinare quanto si riferisce alla liturgia, alla messa, alla predica, alla preghiera, ai giorni festivi, e col creare i santi, con l'adorazione delle reliquie, coll'ordinare missioni, processioni e pellegrinaggi.

1. Per riguardo a questi diversi punti [2]) gli stati hanno nel periodo dell'assolutismo esercitato un'ingerenza affatto contraria alle

[3]) Ib., 337.

§ 131. [1]) La chiesa ottenne in proposito l'uniformità con lo stabilire in base alle decisioni del concilio di Trento: *a*) il *Breviarium* e *Missale Romanum* (con cui si regola la messa), Pio V, 1570, compiuto da Clemente VIII, 1604, Urbano VIII, 1634; *b*) il *Pontificale Rom.* (funzioni vescovili), Clem. VIII, 1596, comp. da Urbano VIII, 1644, accresciuto da Ben. XIV, 1752; *c*) il *Caeremoniale episcoporum* (funz. vesc.), Clem. VIII, 1600, comp. da Innoc. X, 1650, Ben. XIII 1727, rived. da Ben. XIV, 1752; *d*) *Rituale Roman.* (funz. degli aventi cura d'anime), Paolo V, 1614, riv. da Ben. XIV, 1752. L'uso di *c*) e *d*) è obbligatorio per le chiese latine, quello di *a*) e di *b*) per le chiese in cui all'epoca della loro pubblicazione era già in uso il rito romano, facendosi però luogo ad eccezioni per le chiese in cui da più di 200 anni si osservasse un altro rito. Il *Rit. rom.* venne solo reso obbligatorio col proibirne altri dalla *Congreg. Rituum.*

[2]) La miglior critica dei numerosi decreti al proposito degli ufficiali di Giuseppe II, fu fatto da lui stesso nella sua risoluzione di gabinetto, in Brunner, Theol. Dienersch., 377.

loro funzioni e alle loro attitudini, abbandonandola però pienamente oggidì. Lo stato si limita solo: *a*) a proibire, che colle prediche si spinga la comunità a disubbidire lo stato [3]), o si offendano membri della comunità stessa [4]), *b*) a mantenere l'osservanza dei giorni festivi ecclesiastici [5]), *c*) ad esercitare una sorveglianza di polizia [6])

[3]) V. § 105, 17; § 106, 23.

[4]) Onde è proibito il così detto elenco nominale, in uso una volta nella chiesa luterana, cioè il biasimare nominalmente dal pulpito.

[5]) Articles organiques 4: *Aucune fête à l'exception du dimanche ne pourra être établie sans la permission du gouvernement.* V. Inoltre Dupin, Manuel 223. 45: *Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à differents cultes.* Baden: l. $^{8}/_{11}$ 1865, § 1 (Spohn, 48). Dir. com. terr. pruss. II, 11, 35. V. Ordin. processuale civ. dell'imp. 171. 193. 200. 681, penale 43; Cod. di comm. 329 sg.; Ord. com. cambiario 92; Ord. indust. 105. 127. 129; Legge dell'impero Art. 1, Tit. VII, § 105. 126. 136. 139 sg. Art. 2, § 146; Cod. pen. imper. § 366: È punito con una multa fino a 14 talleri, o con la detenz. fino a 14 giorni chi viola le disposizioni contro il turbamento delle solennità delle domeniche e dei giorni festivi. Austria: leg. $^{25}/_{5}$ 1868, artic. 13 (Zorn, 117): Nessuno può essere costretto a tralasciare il lavoro nei giorni festivi o solenni di una associazione religiosa diversa dalla sua. Nelle domeniche però durante i servizi divini si deve sospendere ogni non urgente lavoro pubblico. Inoltre nei giorni festivi devesi tralasciare ogni azione, che possa produrre disturbo o pregiudizio per una chiesa o associazione religiosa qualunque, in prossimità del tempio e durante il servizio divino solenne. Lo stesso è ad osservarsi quanto alle abituali processioni per le piazze e nelle strade per cui passi il convoglio. — In Italia non esiste più nessuna limitazione di tal genere; anzi il Cons. di Stato (Parere $^{9}/_{2}$ 1872, in Riv. Ammin. XXIII, 503) dichiarò che non potrebbe ammettersi nei regol. comun. di poliz. una disposizione, la quale proibisse nei giorni festivi i giochi nei caffè e nelle osterie durante le ore dei divini uffizî. Il Calendario dei giorni festivi, in uso nelle antiche provincie dal $^{6}/_{9}$ 1853 in poi, esteso a tutto il regno con r. decr. $^{17}/_{10}$ 1869 (convertito in leg. $^{23}/_{6}$ 1874, ved. Saredo, Cod. Costituz. Tor. 1885, 198 sg.), contempla quelli soli della chiesa cattolica (v. sopra p. 131), e cioè le domeniche, le feste di Natale, Epifania, Ascensione, Concezione, Natività, Assunzione di M. V., Corpus Domini, Pietro e Paolo, Ognissanti, e del Patrono di ogni diocesi, città o terra (più il capo d'anno, leg. 1874). Il Cod. di proc. civ., art. 42, proibisce sotto pena di nullità gli atti di esecuzione nei giorni festivi, fatte però alcune eccezioni. Cod. di Comm., art. 288: « Se il giorno della scadenza (d' una cambiale) è festivo, quello del pagamento è il primo giorno seguente non festivo ». Non vennero più considerati, come prima, alcuni giorni festivi del culto israelitico, a cui rimane solo qualche privilegio per rispetto alle carceri e alle scuole (V. Rignano, Libertà dei culti, Liv. 1885, 115 sgg.; Scaduto, Manuale, II, 659 sgg.).

[6]) In Prussia non occorre l'assenso della polizia quando le processioni e simili abbiano luogo nelle forme consuete (leg. $^{11}/_{5}$ 1850, § 10). In Baviera per le solennità non consuete occorre un preavviso, e se si tengono a cielo scoperto l'assenso della polizia locale (l. $^{20}/_{4}$ 1850, 2) e quello del re, se vi partecipano ecclesiastici stranieri o membri d' ordini non riconosciuti. Per la Francia, ved. sopra, n. 5. In Austria può il governo per motivi d'ordine pubblico impedire un servizio divino pubblico (l. $^{7}/_{5}$ 1874). — Italia: Diritto antico in Rivarolo, Governo della parr., 155 sgg.; Rignano, 81 sgg.; Scaduto, Manuale, II, 705 sgg. Legge sulla pubb. sicurezza $^{30}/_{6}$ 1889; art. 7: « Chi promuove o dirige cerimonie religiose, o altro atto di culto fuori dei luoghi a ciò destinati, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, all'autorità locale di pubblica sicurezza. Il contravventore è punito con l'ammenda sino a lire 100 ». Art. 8: « L'autorità locale di pubblica

su tutti i convogli pubblici e le missioni; *d*) per altro lo stato protegge anche l'esercizio del servizio divino [7]).

2. La chiesa cattolica obbliga i parrocchiani ad assistere al servizio divino del loro parroco, e dal Conc. di Trento in poi non permette più così facilmente che il servizio divino abbia luogo in oratorî privati consacrati, la cui erezione del resto abbisogna del consenso del vescovo.

II. Nella chiesa evangelica soltanto recentemente, e solo ove si è formata una costituzione sinodale, la determinazione del culto venne rilasciata esclusivamente alla legislazione ecclesiastica [8]), mentre dapprima si faceva sentire anche qui la miscela delle attribuzioni ecclesiastiche e civili nella persona del sovrano. Anche essa pretende che i suoi membri assistano ai servizî divini; il trascurarli era punito dallo stato nel sec. XVI, e importa ancora, se duraturo, incapacità a coprire gli ufficî nella comunità [9]). Il principio del sacerdozio universale giustifica però il servizio divino privato, senza partecipaz. di ecclesiastici; contro di esso, proibito un tempo dallo stato (conventicole), potrebbero reagire oggidì, la chiesa, solo se vi fosse minaccia di una scissura settaria dalla chiesa nazionale, lo stato solo nei limiti delle leggi dell'associazione.

sicurezza può vietare, per ragioni d'ordine e di sanità pubblica, le processioni e gli altri atti di cui all'articolo precedente, dandone avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima. Alle processioni sono nel resto applicabili le disposizioni del capo precedente (Cap. I: Delle riunioni pubbl. e degli assembramenti in luoghi pubb.). Il contravventore al divieto è punito a termini del Cod. pen.». Cod. pen. $^{30}/_{6}$ 1889, art. 437: « Chiunque, contro il legale divieto dell'Autor. competente, promuove o dirige cerimonie religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni religiose o civili nelle piazze o vie pubbliche, è punito con l'ammenda sino a lire cento; e, se il fatto produca pubblico tumulto, con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquanta a trecento ». Inoltre artic. 438, speciali pene contro i ministri dei culti (v. sopra § 106, n. 23). L'avviso deve essere dato per iscritto (Reg. $^{8}/_{11}$ 1889 per l'esec. della l. di p. sic. art. 5; Cassaz. rom. $^{14}/_{6}$ 1890, Riv. di d. eccles. I, 525). La Cassaz. rom. ($^{5}/_{9}$ 1891, Riv. II, 468) decise che basta un avviso complessivo per tutte le processioni che si compieranno nel corso dell'anno. L'autorità di pubbl. sic. può opporre alle processioni delle condizioni d'itinerario (Regol., 6; Scaduto, II, 709). Queste disposizioni non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri (l. sulla pubb. sic., 9; v. sopra p. 391, n. 41). — Inoltre Cod. pen., artic. 457: « Chiunque, mediante . . . abuso di campane . . . disturba le occupazioni o il riposo dei cittadini o i ritrovi pubblici, è punito con l'ammenda sino a lire trenta che si può estendere a lire cinquanta, in caso di recidiva nello stesso reato ». Aggravata ancora la pena se il fatto sia commesso di notte dopo le ore undici, e se sia tale da produrre apprensione nel pubblico. Quanto all'uso delle campane v. sotto § 177, n. 23.

7) V. sopra § 29.

8) V. § 97.

9) V. § 83.

II. I Sacramenti.

§ 132. — 1. Generalità.

[Steitz, Darstell. d. kath. Kirchendisciplin in Anseh. d. Sacram., Regensb. 1850. Probst, Sacram. u. Sacramentalien in d. drei ersten christl. Jahrh., Tübing. 1872. Hahn, Die Lehre v. d. Sacram. in ihrer geschichtl. Entwickel. b. z. Conc. v. Trient, Breslau 1864. Morinus, Comment. hist. de disciplina in administrat. sacram. poenitentiae, Par. 1681. Ven. 1701. Frank, Die Bussdisciplin v. d. Apostelzeit. b. z. VII Jahrh., Mainz 1867. Schmitz (v. § 38, 5). Hirscher, Die kath. Lehre v. Ablasse, Tübing. 1844[5]. Steitz, Das röm. Busssacram., Frank. 1854. Löning, Gesch. 1, 2].

I. Secondo la dottrina della chiesa cattolica, la grazia divina viene trasmessa ai cristiani mediante i sacramenti [1]), il cui numero venne dal Conc. di Trento fissato a sette [2]). Requisiti d'ogni sacram. sono:

1. *Materia,* che può essere *remota* (*res quae in conferendo sacramento adhibetur*), o *proxima* (*usus rei*).

2. *Forma* (*verba quae in administrando sacramento adhibentur*), che può essere condizionata o incondizionata.

3. *Minister*, che amministra il sacramento. Tale è per l'ordinazione e la confermazione il vescovo, nel matrimonio i due sposi, negli altri, ad eccezione del battesimo, il prete. Il ministro deve avere *intentio faciendi id quod facit ecclesia.*

II. La chiesa evang. riconosce solo i sacram. del battesimo e della comunione, che conferiscono la salute ai credenti. Essa rigetta la dottrina relativa alla *intentio ministri.*

§ 132. [1]) Catech. Rom. II, 5 (ed. Brux. 1700 111): « *Sacramentum, inquit ille* [*Aug.*], *est signum rei sacrae,* » *vel ut aliis verbis, in eandem tamen sententiam dictum est:* « *Sacramentum est invisibilis gratiae visibile signum, ad nostram justificationem institutum* ».

[2]) C. Trid. S. VII, de sacr. 1: Can. I: *Si quis dixerit, sacramenta novae legis non fuisse omnia a Iesu Christo Domino nostro instituta; aut esse plura vel pauciora quam septem, videlicet: baptismum, confirmationem, eucharistiam* (c. 9 X [5, 7]), *poenitentiam, extremam unctionem, ordinem et matrimonium; aut etiam aliquod horum septem non esse vere et proprie sacramentum: anathema sit.* Can. IX. *Si quis dixerit, in tribus sacramentis, baptismo scilicet, confirmatione, et ordine, non imprimi characterem in anima, hoc est, signum quoddam spirituale et indelebile, unde ea iterari non possunt: anathema sit.*

2. I singoli Sacramenti (*).

§ 133. — A. Il Battesimo.

[Vicecomes, Observationes de antiquis baptismi ritibus, Mediol. 1615. Höfling, Das Sacram. d. Taufe. Erlang. 1846 sgg., 1. 2 (2ª ed. 1859). Smith and Cheetham, Dictionary, 1, 155. Hinschius, Dir. eccl., § 200. Scherer, Diritto eccl., § 106].

I. Il sacramento del battesimo [1]) è il requisito per poter ricevere tutti gli altri:

1. Materia del medesimo è, secondo la dottrina cattolica, l'acqua pura e benedetta [2]); forma [3]): l'uso delle parole apostoliche, non importa però se non pronunciate in latino: *Ego te baptizo in nomine Dei p. et filii et spirit. s.*, e nell'antica chiesa, come oggidì ancora nella greca, triplice immersione del battesimando, secondo il rituale romano triplice aspersione sul capo [4]).

2. Ministro è il battezzante autorizzato. Tali sono ancora considerati da Tertulliano anche i laici (v. § 5, 89), da Cipriano solo il vescovo, che però può incaricarne presbiteri e diaconi secondo l'antico concetto della chiesa, mentre i laici possono battezzare solo in caso di necessità. Nel Medioevo rimangono ancor traccie di questo concetto, ma il *legitimus minister* è il *parochus* [5]), mentre

(*) Dell'Ordinazione si trattò già sopra al § 51; l'estrema unzione non ha più importanza giuridica di sorta. Sul battesimo ved. anche § 92, sulla confermazione § 93.

§ 133. [1]) C. Trid. S. VII, de bapt. 4; *Si quis dixerit, baptismum* (ved. c. 97 sg., C. 1, qu. 1), *qui etiam datur ab haereticis in nomine Patris, et Filii et Spiritus sancti, cum intentione faciendi quod facit ecclesia, non esse verum baptismum: anathema sit.* c. 13: *Si quis dixerit, parvulos* (ved. c. 139, D. 4, de cons.) *eo, quod actum credendi non habent, suscepto baptismo inter fideles computandos non esse, ac propterea, quum ad annos discretionis pervenerint, esse rebaptizandos; aut praestare omitti eorum baptisma, quam eos non actu proprio credentes baptizari in sola fide ecclesiae: anathema sit.* c. 14: *Si quis dixerit, huiusmodi parvulos baptizatos, quum adoleverint, interrogandos esse, an ratum habere velint quod patrini eorum nomine, dum baptizarentur, polliciti sunt; et, ubi se nolle responderint, suo esse arbitrio relinquendos; nec alia interim poena ad Christianam vitam cogendos, nisi ut ab eucharistiae aliorumque sacramentorum perceptione arceantur, donec resipiscant: anathema sit.* Circa i predecessori ebraici del battesimo, v. Sabatier, La Didache, Paris 1885, p. 85.

[2]) Che la benedizione non sia essenziale si dimostra nei casi di necessità.

[3]) Ved. Scholten, D. Taufformel. 1885.

[4]) La Διδαχή, ed. Harnack, p. 23, ammette senza nessun dubbio come valido il battesimo fatto con l'aspersione.

[5]) Circa lo svolgimento parallelo della posizione dei parrochi con le chiese battesimali, v. §§ 68. 71. — Un autobattesimo sarebbe inamissibile, c. 4 X (3, 42).

i diaconi lo possono fare solo per mandato del prete o del vescovo. Il principio però, che i laici possano battezzare in caso di necessità è rimasto, chè anzi venne parzialmente esteso. Così fra loro si compresero le donne da Urbano II (1086) in poi, i pagani e gli ebrei [6]) da Nicolò I in poi. Da ciò consegue, che la chiesa cattolica abbia a riconoscere i battesimi evangelici, dato ch'essi siano fatti con la *intentio faciendi id quod facit ecclesia* nel nome della trinità [7]).

3. Siccome il battesimo appartiene ai sacramenti che non si possono rinnovare [8]), così la chiesa dovette ammettere una forma condizionata di amministrarlo, per il caso che sia dubbia la conformazione umana del battezando, o incerto se il battesimo stesso non venne già amministrato un'altra volta.

4. Per padrini (*sponsores*) possono solo assumersi persone che siano nel grembo della chiesa [9]). Il loro numero, per limitare la parentela spirituale che ne consegue, venne ridotto dal Conc. di Trento ad un uomo e una donna [10]).

5. I parrochi debbono tenere registri dei battesimi.

II. La chiesa ev. fa il battesimo con acqua non benedetta, in nome della trinità [11]), nella lingua del paese, sempre in modo incondizionato, e solo una volta, ed ha, per quanto essa faccia di-

[6]) Agostino avrebbe voluto che la questione venisse risolta da un concilio ecumenico (contra ep. Parmen. II, no. 30, opp. ed. Par. 1837, 9, 107). Gregorio III non ne riconosceva ancora la validità.

[7]) Sulle controversie, che il battesimo degli eretici sollevò, fino a che si radicò la dottrina sempre sostenuta da Roma, ved. Herzog, Theol. Encyhlop. s. v. Ketzertaufe. — Recentemente l'accentuarsi dell'opposizione confessionistica si è fatta sentire anche in ciò, che la chiesa cattolica non riconosce il battesimo dell'evangelica. Così il sinodo diocesano di Paderborn del 1867 (Arch. 20, 357) dichiara, che i battesimi acattolici si hanno a presumere non validi. Mattes in Tüb. theol. Quartalschr. 1849, 571; 1850, 24. Benedict. XIV, De Syn. dioec. lib. VII, c. 6, no. 9. Con ragione quindi sostiene l'Hinschius, Dir. eccl. 4, 45, che dopo ciò gli evangelici non si possono più presumere come membri della chiesa cattolica, e quindi per parte dei cattolici considerare come vincolati dal *ius humanum* della chiesa cattolica.

[8]) Come esso non venga ripetuto neppure nella chiesa etiopica, ved. in Arnhard, Lit. z. Tauffest in d. äthiop. K., München 1886, p. III.

[9]) Rituale Rom., de sacr. bapt. (ed. Tarasc. 1820, 19): *Hos autem patrinos, saltem in aetate pubertatis, ac Sacramento Confirmationis consignatos esse maxime convenit. Sciant praeterea Parochi ad hoc munus non esse admittendos infideles, aut haereticos, non publice excommunicatos, aut interdictos, non publice criminosos, aut infames, nec praeterea qui sana mente non sunt, nec qui ignorant rudimenta fidei: haec enim Patrini spirituales filios suos, quos de baptismi fonte susceperint, ubi opus fuerit, opportune docere tenentur. Praeterea ad hoc etiam admitti non debeat Monachi vel Sanctimoniales, neque alii cuiusvis Ordinis regulares a saeculo segregati.* — Tanto meno quindi possono secondo il diritto odierno ammettersi i genitori stessi.

[10]) S. XXIV, de ref. matr. 2.

[11]) Perciò essa non può riconoscere i

pendere l'efficacia del sacramento dalla fede di colui che lo riceve, ammesso il battesimo dei bambini [12]).

1. Il sacramento è amministrato per regola dal parroco [13]), solo la chiesa luterana ammise un'eccezione per i casi di necessità [4]).

2. Padrini possono esser solo coloro che sono nel grembo della chiesa, gli altri possono respingersi; però durante il periodo della tolleranza non si fece opposizione a che i padrini fossero cattolici [15]). La limitazione del loro numero si ha da attribuire unicamente alle norme di polizia suntuaria.

3. Anche qui si tengono registri dei battesimi.

§ 134. — B. La Confermazione.

[Bachmann, Die Confirmat. d. Katechumenen in d. ev. Kirche, vol. I, Berl. 1852. Kliefoth, Liturg. Abhandl., vol. 3, part. 1. Schwerin. 1856. Schwane, Dogmengesch., 2, 968 Ianssens, La confirmation, Lille 1889, Blunt, Confirmation, its history and meaning, Lond. 1889. Pellecchio, Confermaz. canonica, in Dig. it., disp. 169, p. 754 sgg. Hinschius, Dir. eccl., § 201].

1. In origine il battesimo si faceva contemporaneamente all'unzione con l'olio santo e all'imposizione delle mani. Le controversie intorno al battesimo degli eretici produsse una separazione, in quanto il partito, che riconosceva tale battesimo come valido, pretendeva però che si rinnovasse l'imposizione delle mani. Ma anche il fatto, che il battesimo si affidò ai preti, e l'imposizione delle mani rimase ai vescovi, contribuì a dare a quest'ultima un carattere sempre più autonomo, e a crescerle importanza per modo, che Girolamo è già costretto a scendere in campo a pro del battesimo, Agostino contro l'idea che l'imposizione delle mani costituisca un sacramento. Con tutto ciò essa si trasformò passo

battesimi delle sètte non trinitarie. L'esorcismo che la chiesa cattolica accompagna al battesimo venne tosto abbandonato dalla chiesa riformata, solo nel periodo della coltura dalla luterana. Kraft, Ausfürl. Hist. v. Exorcismo, Hamb. 1750. Steitz, nella Enciclop. di Herzog s. v. Taufexorcismus.

[12]) Calvino lo attribuiva alla Scrittura. V. Usteri, in Theol. Stud. u. Krit.; 1884, 438. 462.

[13]) Luogo: (come nella chiesa catt.) la chiesa. Ma al modo stesso che il dir. can. per i principi, così il dir. nazion. evang. ammise eccezioni per le classi privilegiate. Secondo entrambi i diritti può pure il parroco in caso di necessità amministrare il battesimo anche nell'abitazione dei genitori.

[14]) Calvino non vuole ammettere le donne e i privati, Usteri, loc. cit., 450; egli considera come essenziale la presenza di tante persone, che vi si possa vedere rappresentate il *corps d'église*, ibid. 451.

[15]) I richiami vennero parimente dichiarati inammessibili dalle leggi dello stato. Baden: Decr. $^{14}/_{1}$ 1856. Baviera: Rescritt. del Concist. sup. $^{28}/_{6}$ 1845 ecc. — I Riformati non sono mai esclusi.

passo in un sacramento, e venne come tale riconosciuta [1]) dal sin. di Lione (1274). La confermazione è conferita ai *puberes* dopo che essi ricevettero la comunione [2]); è un presupposto dell'ordinazione e produce l'impedimento matrimoniale della parentela spirituale.

II. I Riformatori respinsero decisamente la confermazione, e vi sostituirono la catechizzazione e una confessione dopo aver ricevuto l'istruzione. Ciò non pertanto essa entrò in uso presso alcune chiese (p. e. Pomerania, Brandeburgo). Ma essa si spense anche qui nel XVII sec., finchè richiamata in vita da Spener fu dappertutto imposta. Essa è la solenne rinnovazione dei voti battesimali e condizione per la comunione.

§ 135. — C. **La Eucaristia.**

[Hinschius, Dir. eccl., § 202].

I. La comunione, che secondo la dottrina cattolica ogni parrocchiano deve fare a Pasqua nella sua chiesa parrocchiale (*praeceptum paschale*), ma che non è condizione per l'acquisto di nessun diritto nè produce effetti giuridici, è negata agli scomunicati, interdetti e versanti notoriamente in peccati mortali, mentre i peccatori segreti debbono respingersi solo nel caso che ciò non possa dar scandalo [1]).

II. Nella chiesa ev. il parroco amministra la comunione a chi ebbe la confermazione, e si trovi nel pieno possesso dei suoi sentimenti. L'esclusione può solo operarsi come pena ecclesiastica dall'organo competente a decretarla.

§ 136. — D. **La Penitenza.**

[Morinus, v. § 139. Francolini, De discipl. paenitentiae, Rom. 1708. Frank, Die Bussdiscipl. d. K. v. d. Apostelzeiten b. z. VII Jahrh., Maiñz 1867. Lorinser, Lehre v. d. Verwalt. d. Busssacram., Bresl. 1883². Tappehorn, Anleit. z. Verwalt. d. Busssacram, Dülmen 1880². Hinschius, Dir. eccl., §§ 203, 256].

I. Già nell'antica chiesa il peccatore faceva una pubblica confessione dei suoi peccati [1]), e riceveva l'imposizione d'una peni-

§ 134. [1]) V. anche Dictionary l. c. 1, 424.

[2]) Essi debbono inoltre prendere un nome di confermazione e avere per regola un padrino.

§ 135. [1]) Ognuno è atto ad amministrarla, ma regolarmente il solo prete; a riceverla il battesimato, di senno maturo.

§ 136. [1]) Storia degli Apost., 19, 18.

tenza come mezzo, di scontare le sue colpe. Trattandosi di peccati segreti già nel III sec. si venne formando l'usanza, di confessarli (*exomologesis, confessio* [2])) ad un chierico di ciò specialmente incaricato (*poenitentiarius*); ma questo fu nel 390 ordinato in modo, che ognuno avesse facoltà di scegliersi il suo confessore. La stessa tendenza si rispecchia in una istruzione indirizzata da Leone I [3]) al vescovo della Campania, in cui esso rigetta la confessione pubblica dei peccati quale era venuta in uso anche in Occidente, e richiede che la confessione si abbia a fare innanzi a Dio e al prete. Però non si pose come requisito giuridico necessario la presenza di un confessore ecclesiastico [4]); e da principio la stessa scolastica non dichiarò, che si avessero preferibilmente a confessare a un prete se non i peccati mortali (in contrapposto ai veniali). Fu solo Innocenzo III [5]) che stabilì definitivamente, che ogni cristiano adulto debba almeno una volta all'anno, a Pasqua, confessarsi al suo parroco, e che senza prete non possa aver luogo nessuna rimessione dei peccati [6]). Il prete dapprima vi aveva la parte di intercessore presso Dio, che solo può rimettere i peccati, e difatti l'assoluzione, la quale veniva proclamata dopo che si fosse compiuta una penitenza ora pubblica [7]), ora segreta, ha fino al XIII sec. il carattere di una *formula deprecationis.* Ma già Pietro Lombardo assegna al prete la facoltà di sentenziare, che l'espiazione ha avuto luogo presso Iddio; finchè secondo Tommaso d'Aquino il prete stesso rimette i peccati in luogo di Dio. Inoltre si pone la penitenza dopo l'assoluzione, così che quella diventa efficace di per se stessa appena compiuta. La successione delle idee condusse alfine a questo [8]), che la chiesa possa toglier di mezzo

[2]) Ved. Bickell in Ztschr. f. kath. Theol. 1, 410, Innsbr. 1877.

[3]) Dist. I de poen. c. 61. 89.

[4]) Dict. Gratiani al c. 89, Dist. 1 de poenit.

[5]) c. 12 X (5, 38). — Io avevo un tempo ammesso col Löning (come ora ammettono l'Hinschius, Dir. ec. 4, 824, l'Hauck, Deutsche Kirchengesch. 1, 253) che Colombano avesse esercitato una decisiva influenza su questa evoluzione; ma un ulteriore esame delle ricerche in proposito mi conduce a ritenere che fino ad ora esse non abbiano messo innanzi che delle ipotesi. V. anche Schmitz, Arch. 49, 3 sgg.; 61, 453.

[6]) c. 38 X (5, 39).

[7]) Ved. Grimm, Weisth. 1, 504. Secondo il Conc. di Trento occorre una penitenza pubblica, ma si ammette ch'essa possa cambiarsi in segreta. E così questa divenne in seguito la regola generale.

[8]) Documento del margravio Ottone di Brandenburg., del 1190, per la chiesa cattedrale di Stendal (Lentz, Margräfl. Brandenb. Urk., 1753, 12): *Per eleemosynarum largitates et orationum continuarum devotiones, per ieiuniorum macerationes, per vigiliarum sine taedio*

la pena terrena, la quale viene sostituita mediante la penitenza a quella di oltretomba, col concedere una *indulgentia* [9]), conferita dapprima purchè si compiesse un'opera meritoria, in seguito anche dietro pagamento di una somma (*quaestores eleemosynarum*), e tale, che la sua efficacia può estendersi anche *per modum suffragii* alle anime che si trovino in purgatorio. Il formarsi del dogma, secondo cui come *materia sacramenti* vengono considerati la *confessio oris,* la *contritio cordis* e la *satisdactio,* e come *minister* il prete, a cui l'ordinario delle diocesi abbia conferita la facoltà di sciogliere [10]), interessa dal punto di vista giuridico solo quanto al segreto della confessione [11]). Che il confessore deve mantenere inviolato sotto grave pena. Egli non deve avvertire l'autorità nè quanto all'intenzione confessata di commettere un delitto, nè per toglier di mezzo le conseguenze d'un delitto commesso, e non può dallo stato essere costretto a deporre come teste per riguardo al contenuto della confessione [12]). La violazione del segreto della confessione non è più punita dal cod. pen. dell'impero germanico [13]).

continuationes et aliorum bonorum operum instantias eternae vitae consortium adipisci debet. Quia vero nobis omnium istorum facilitatem nature nostre debilitas negavit et petulantia, que iuvenibus fervide etatis domestica solet esse, semper suadet in contrarium; necessitati salutis nostre in hoc consulere decrevimus, quatenus illud per alienos obtineamus labores, quod propriis non valemus ... V. Tommaso d'Aquino, Summa suppl. P. III, qu. 25, art. 1.

[9]) Benedetto IX per la Chiesa di S. Vittore in Marsiglia (Mabillon, Acta SS. ord. Ben. saec. V, praef. no. 109), secondo cui chi la visita: *omnium criminum squaloribus absolutus libere ad propria laetus redeat, eo scilicet tenore, ut transacta peccata sacerdotibus confiteatur, et de reliquo emendetur.* — Una indulgenza generale (giubileo) non venne concessa che da Bonifacio VIII per il primo per l'anno 1300, così che dovesse ripetersi ogni 100 anni. Vi si sostituì in seguito il termine di 50, 33, 25 anni, e vi sono pure esempî di giubilei straordinarî. V. Döllinger e Reusch, Selbstbiogr. d. Kard. Bellarmin 128. — Meurer, Arch. 57, 385.

[10]) Perchè il sacramento possa essere amministrato in modo lecito e valido, occorre che il prete abbia *iurisdictio in foro interno* (eccezione: *in articulo mortis*) e sia approvato dal vescovo. Conc. Trid. S. XXIII, de ref. 15 (eccezione: chi ha un beneficio parrocchiale). Per rispetto ai regolari che fungano da confessori, v. Hinschius, Dir. eccl. 4, 91. Gabrielis, De privilegiis regularium tam pro administrando quam pro suscip. poenit. sacram., Ven. 1768. Knopp, Ueb. d. sacerdos proprius z. Verwalt. d. Bussacramentes, Regensb. 1851. Anche qui può il vescovo riservarsi alcune assoluzioni, e così il papa. Hausmann, Gesch. d. päpstl. Reservatfälle, Regensb. 1878. Bertagna, De casuum reservatione in sacram. poenitentiae, Taurini 1868.

[11]) Uihlein, De sigillo confession., Heidelb. 1828. Gründler in Weiss Arch. 4, 51. Knopp, Der kath. Seelsorger als Zeuge vor Gericht, Regensb. 1849.

[12]) Ordin. del processo civ. per l'imp. germ. § 348. 350, penale § 52: « Possono inoltre negare di prestare testimonianza: 1° Gli ecclesiastici per rispetto a ciò, che fu loro confidato nell'esercizio della loro cura d'anime ». — Onde dovrebbe cessare anche l'obbligo di denunzia, regolato dal § 139 del Cod. pen. imper.; invece la pratica penale (Dec. del trib. dell'imper. $^{15}/_{5}$ 1880) e la teoria accolgono l'opinione contraria. V. Ber-

II. La dottrina luterana assegna alla chiesa l'ufficio delle chiavi, e quindi la facoltà di assolvere, che può in caso di necessità esercitarsi da ogni cristiano, e che viene designata non come nella chiesa catt. quale un atto della giurisdizione; ma della grazia. La confessione privata [14]) è dichiarata ammissibile ma non necessaria; ma dalla chiesa riform. è data la preferenza ad una confessione di peccati e a una assoluzione generale, che precede la comunione. Questa pratica si è del resto radicata anche nella chiesa luterana.

E. Il Matrimonio.

[I. **Storia del diritto matrimoniale**: Gibert, Histoire ou tradition de l'Eglise sur le sacr. du mariage, Par. 1725. Moy, Gesch. d. Eher., v. I, Regensb. 1833. Göschen, Doctrina de matrim. ex ordinat. saec. XVI adumbrata, Hal. 1848. Mejer, Z. 16, 35. Schleusinger, in Z. f. Kirchengesch. 6, 390 (1884). Horoy, Traité du mariage, Par. 1886. Freisen, Gesch. d. kanon. Eherechts bis z. Verfall d. Glossenlitteratur, Tübing. 1888. Salis, Beiträge z. Gesch. des persönlichen Eherechts in Graubünden, Basel 1886. Esmein, Le Mariage en droit canonique, 2 vol., Paris 1891. — Quanto al dir. rom. ved.: Brini, Matrim. e div. nel diritto romano, vol. 3, Bol. 1887-89. Quanto al germ. ved.: Schupfer, La famiglia presso i Longob., Arch. giur., I (1868), 31 sgg. 114 sgg.

II. **Documenti e Letteratura**: Roskovány, Matrim. in eccl. cath., Pe-

ner, Lehrb. des Strafsrechts, Leipz. 1888 403. — Le prescrizioni dei varî dir. particolari (Dir. com. terr. pruss., II, 11, 82), che senza minaccia di pena stabiliscono però l'obbligo di denunciare, continuano a sussistere accanto al dir. dell'impero. V. Hinschius, Dir. eccl. pruss. 98. — In Italia l'art. 288 del Cod. di proc. pen. con cui si esentano dall'obbligo di deporre in giudizio alcune determinate classi di professionisti e in genere poi: « ogni altra persona, a cui per ragione del suo stato o della sua professione od officio fu fatta confidenza di qualche segreto », si estende senza dubbio agli ecclesiastici, e non solo per le cose confidate in confessione, ma in genere nell'esercizio della loro cura d'anime. Ved. Rivarolo, Governo della parr., 472 sgg. Reg. gen. per gli stabilim. di pena $^{13}/_{1}$ 1862, art. 309: Il Cappellano, *salvo il segreto della confessione*, dovrà notare in un registro ... il contegno tenuto dai singoli detenuti ecc. ». Non più nel Reg. $^{1}/_{2}$ 1891, art. 102.

[13]) In Italia l'art. 587 del Cod. pen. sardo venne generalizzato, e reso quindi con più ragione applicabile agli ecclesiastici, con l'art. 163 del nuovo Cod. pen.: « Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato od ufficio o della propria professione od arte, di un segreto che, palesato, possa cagionare nocumento, lo rivela senza giusta causa, è punito con la detenzione sino ad un mese o con la multa da lire cinquanta a mille; e questa non può essere inferiore alle lire trecento se il nocumento avvenga ». A differenza però dell'art. 587, non vi è reato: *a*) se il palesare il segreto non rechi nocumento; *b*) se vi sia una giusta causa, col che si toglie il contrasto, che in alcuni casi poteva essere tra l'art. 587 e gli art. 162 e 288 del Cod. di proc. pen., e di cui v. Scaduto, Manuale, I, 108, n. 1.

[14]) Kliefoth, Liturg. Abhandl., vol. 2, Schwerin 1856. Pfisterer, Luthers Lehre v. d. Beichte, Stuttg. 1857. Ackermann, Die Beichte, Hamb. 1852. Süsskind in Theol. Stud. u. Krit., 1852, 955 sgg.

stini 1870 sgg., 1-8. Ford, Matrim. Law., Lond. 1888 (dir. ingl.). Griessl, Kirchl. Vorschriften u. österr. Ges. u. Verordnungen in Eheangelegenheiten, Graz 1890. Garnier, Internationales Eheschliessungsrecht, Bern 1891 sgg.

III. **Scritti generali e Sistemi del dir. matrimoniale**: Nevizanus, Sylva nuptialis, Lugd. 1545. Alb. Gentile, Disputt. de Nuptiis, Hannov. 1601. Sanazario, De spons. et matrim., Pavia 1603. Sanchez, De matr. sacr., lib. III, Lugd. 1590, ristampato più volte altrove. Rosignoli, Noviss. praxis in univ. de matr. controversia, Mil. 1686-87, Chiericati, Decisiones de matrimonio, Venet. 1708. Upiani, De Matrim., Ven. 1760. Roskovány, De matrim. in eccl. cath., Aug. Vind. 1837, 2 t. Carrière, Praelect. de matrim., Par. 1837, 2 t. Gualco, Tract. de matrim., Taur. 1837, 2 t. Martin, De matrim. et potest. ipsum dirimendi ecclesiae soli propria, Lugd. et Par. 1844, 2 t. Nuytz, De Matr., Tor. 1844. Knopp, Kathol. Eherecht, Regensb. 1873[4]. Haringer, Das Sacr. d. Ehe. Regensb. 1854. Uhrig, Syst. d. Eher., Dilling 1854. Schulte, Manuale del dir. matrim. cattolico, Giessen 1855, traduz. ital., Mil. 1857, 2 vol. Kutschker, Das Eher. d. kath. K., Wien 1856, 5 vol. Nardi, Diritto matrim. cattolico, Pad. 1857. Perrone, De matrim. christ., lib. 3, Romae 1858, 1-3. Palmieri, Tract. de matrim. christ., Rom. 1882. Weber, Die kan. Ehehindernisse sammt Ehescheid. u. Eheproz., Freib. 1886[2]. Heiner, Grundr. d. kath. Eherechts, Paderb. 1889. Scherer, D. eccl., 2 vol. (1891) § 107 sgg.

IV. **Trattati sul diritto particolare**:

1°. **Germania**: Le opere sul d. privato tedesco dei varî Stati. Scheurl, Das gem. deutsche Eher., Erlang. 1882. — Prussia: Gitzler, Handb. d. gem. u. preuss. Eher., Bresl. 1840. — Sassonia: Von Hartitzsch, Das im Königr. S. geltende Eher., Dresd. 1836. — Württemberg: Hauber, Württemb. Eher. d. Ev., Stuttg. 1856. — Baden: Theorie des Ehe- u. Erbrechts, Ludwigslust 1818. — Granduc. d'Assia: Rühl, Die ehel. Verhältnisse, Darmst. 1831. — Annover: Lauenstein, Hannov. Eher., Hannov. 1869. Bartels, Ehe. u. Verlöbn. nach gem u. partik. Recht in d. Prov. H., Hannov. 1871. — Altenburg: Klein, Heut. Eher. im Herz. Sachs.-A., Strassb. 1881. — Inoltre opere di giurisprudenza matrim. pei varî Stati, e specialm. Hergenhahn, Das Eheschliessungs- u. Ehescheidungs- Recht, dargestellt nach der Rechtssprech. des deutsch. Reichsgerichts, Hannov. 1890[2].

2°. **Austria**: Speranza, Man. del dir. di matr., Vienna 1817. Baretta, Man. sul matrimonio, Mil. 1845. Dolliner, Das österr. Eher., Wien 1848. Schulte, Op. cit. Nardi, Op. cit. Kurzmány, Handb. d. allgem. u. österr. ev.-prot. Eher., Wien 1860. Rittner, Oesterr. Eher., Leipz. 1876. Anders, Das österr. Familienrecht,, Berl. 1888.

3°. **Inghilterra**: Colfavru, Du mariage et du contr. de mar. en Angleterre et aux Etats-unis, Par. 1868. Hammick, The Marriage Laws of Engl., Lond. 1873. Pritchard (R. A.) and Pritchard (W. T.), A Hand-book on the Law of Marr. and Div., Lond. 1859. Ernst, A Treatise of Marriage and Div., Lond. 1879. Harrison, An Epitome of the law of Probate and Divorce, Lond. 1891[4]. Macqueen, Pract. treat. on the Law of Marr., Lond. 1860[2]. Weightman, Law of M. and Legitimacy, Lond. 1875. Falcon, The Marr. Law of Ireland, Dubl. 1862.

4°. **America**: Colfavru, Op. cit. Iohnston, Marr. laws of New York State, N. Y. 1884. Bishop, On marr. and div. 1. 2, Wash. 1881[6]. Lo stesso, New Commentaries on Marr., Div. and Sep., Chicago 1891, 1-2. Fairbank, The laws of Massachusetts relat. to m. and div., Boston 1882[2]. Browne, A Digest of the Statutes ... upon the subj. of div. and alimony, 1872. Lo stesso, A Commentary on the Law of div. and alimony, Philad. 1890. Stewart, Law of Marr. and div., S. Franc. 1883. Collins, in Andover-Review 1888, 602.

5°. **Olanda**: Marinus de Lange Boom, De Duitsche Wetgeving op den burgerlijken stand vergeleken met het Nederlandsch B. W.. Leiden 1883. Opzoomer, Het burgerl. Wetbock, Amst. 1874, 1, 157 sgg. Diephuis, Handb. woor het ned. burg. regt, Groning 1877, 2, 5 sgg.

6°. **Svizzera**: König in Arch. 60, 369. Salis, Ehescheidungs- u. Ehenichtigkeitssachen ausl. Ehegatt. in d. Schw., Bas. 1888. Huber, Syst. u. Gesch. d. Schw. Privatr., Bas. 1886, 1, 188 sgg. Per il diritto antico: Burger, Die eidgen. u. kanton. Konkord., Bern u. Soloth. 1882.

7°. **Svezia**: Ziemssen, Ueb. Ehe u. Ehescheid. u. schw. R., Greifsw. 1841.

8°. **Spagna**: Abella, Manual del matrim. civil y canon. Madr. 1886. Bazzoni, I matrimonî spagnuoli, Fir. 1871. Sul nuovo Cod. civile, 24/7 1889: Doblado, Código civil español relaciando con las leyes vigentes y anotado, Madr. 1889. Trad. francese con annotazioni del Levé, Par. 1890. Bianchi, Studio analitico sul nuovo cod. civ. spagnuolo, Fir. 1891. Nicolás de Paso y Delgado, Derecho civ. español, Mad. 1890, 42 sgg. Lehr, Elém. de droit civ. espagnol, Paris, I parte, 1880, II, 1890. Ved. specialm. Friedberg, in Deutsche Z. für Kirchenr., I, 71 sgg. Scherer, Arch., 66, 98. Stocquart, in Rev. de droit intern. 23, 30. 193.

9°. **Francia**: Vazeille, Traité du Mar. 1. 2, Par. 1825. Allemand, Traité du Mar. 1. 2, Par. 1853. Guillouard, Traité du contr. de mar., Par. 1887. Masselin, Mariage. 1. 2, Par. 1888. Ved. i Comm. del Code civil, e gli scritti sul divorzio al § 159.

10°. **Italia**: Giordano, Tratt. sul matrim., corredato delle disposiz. del dir. siculo, lib. IV, Pal. 1846. Pisani-Ceraolo, Del matrimonio, Messina, I, 1885; II, 1886. Inoltre le Istituzioni e i Tratt. di dir. civile e i Commenti al codice.

11°. **Orientali non uniti**: Zhisman, Das Eher. d. oriental. K., Wien 1864. Χριστοδοῦλος Μελισσηνός, Πρόχειρον νομικόν · βιβλίον πρῶτον, τὰ κωλύματα τοῦ γαμοῦ ἐν τῇ ἀνατολικῇ ὀρθοδόξῳ ἐκκλησίᾳ, Costantin. 1889.

12°. **Diritto matrim. ebraico**: Fränkel, Grundl. d. mosaisch-talmud. Eher., Bresl. 1860. Duschak, Das mosaisch-talmud. Eher., Wien 1864. V. Stubbe, Ehe im alten Testam., Iena 1886. Lichtschein, Die Ehe nach mosaisch-talmud. Auffassung, Leipz. 1879. Fränkel, Das jüd Eherecht nach de. Reichscivilges. v. 6 febr. 1875, Münch. 1891].

§ 137. — *a*) Essenza del Matrimonio.

I. Il matrimonio è l'unione sessuale riconosciuta giuridicamente e munita di determinate conseguenze giuridiche. Tutte l'altre definizioni che sono state messe innanzi [1]), considerano unicamente

§ 137. [1]) L. 1. D. de ritu nupt. (23, 2 Modestinus): *Nuptiae sunt coniunctio maris et foeminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio.* V. § 1 Inst. de patr. pot. (1, 9): *Nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris coniunctio, individuam vitae consuetudinem continens.* Tacitus, Germania c. 18: *Ipsis incipiendis matrimonii auspiciis admonetur (mulier): venire se laborum periculorumque sociam, idem in pace, idem in proelio passuram ausuramque.* c. 19: *Unum accipiunt maritum, quo modo unum corpus unamque vitam, ne ulla cogitatio ultra, ne longior cupiditas, ne tanquam maritum, sed tanquam matrimonium ament.* Hugo Grotius, De iure belli ac pacis lib. 2, c. 5, no. 8, 2 (ed. Amstelod. 1712, 238): *Coniugium igitur naturaliter esse existimamus talem cohabitationem maris cum femina, quae feminam constituat quasi sub oculis et custodia maris, nam tale consortium et in mutis animantibus quibusdam videre est. In homine vero, qui animas est utens ratione, ad hoc accessit fides, qua se femina mari obstringit.* Kant, Metaphys. Anfangsgründe der Rechtslehre, § 24, Königsb. 1797, p. 107. Fichte, Grundlinien des Naturr., Iena u. Leipz. 1797, p. 174. Hegel, Encyklop. d. philos. Wissensch. § 519, in Opp., Berl. 1845, 7, 2, 393.

il matrimonio dal punto di vista morale [2]), non dal giuridico. Guardato sotto questo ultimo aspetto esso cade nel campo così del diritto privato come del pubblico.

II. Chiesa e stato possono pretendere di regolare giuridicamente il matrimonio nei suoi rapporti esteriori, onde si può avere un diritto matrimoniale ecclesiastico e uno civile. I quali possono stare fra di loro in questo rapporto, che lo stato riconosca pieno ed esclusivo vigore al dir. matrim. ecclesiastico, trovandolo conforme alle sue viste (così nel Medioevo); oppure in questo, che stato e chiesa, ciascuno secondo i proprii interessi e le proprie idee, formino indipendentemente i proprii diritti matrimoniali, così che questi abbiano solo vigore rispettivamente nella sfera d'azione dello stato o in quella della chiesa. Tale è la tendenza odierna.

III. Il dir. matrim. ecclesiastico è confessionistico. Quello dello stato può pure esserlo, cioè lo stato può per i suoi sudditi di differenti confessioni stabilire un diritto matrim. diverso, corrispondentemente a quelle; ma può pure essere non confessionistico. E ch'esso abbia ad essere tale è una necessità, che si fece sentire sempre più fortemente non appena e ovunque lo stato smise il suo carattere strettamente confessionistico, e a cui si informarono di fatti le maggiori legislazioni odierne [3]). Per contro nel più dei paesi tedeschi il diritto matrimoniale è ancora distinto per confessioni [4]), senza per altro aver conservato in modo puro ed armonico

[2]) Certo anche in una trattazione giuridica del matrimonio si ha a tener fermo il suo carattere di rapporto morale. Onde può darsi che l'esercizio di una facoltà giuridicamente ammessibile debba però, anche dal punto di vista giuridico, ritenersi una colpa, nel caso ch'esso si compia con un intento che urti la essenza morale del matrimonio.

[3]) Diritto com. terr. prussiano, Codice Napoleonico, Dir. terr. del Baden, Paesi bassi, Cod. Italiano, Leg. fed. svizzera del $^{25}/_{12}$ 1875. Il dir. terr. bavarese concorda bensì col diritto canonico, ma non viene applicato ai protestanti per rispetto al divorzio. Così il Cod. civ. austriaco (abolito per questa parte con patente $^{8}/_{10}$ 1856, che sottoponeva i cattolici al dir. matrim. canonico e alla giurisdiz. eccles. in materia matrim.; ma ripristinato con leg. $^{25}/_{5}$ 1868) si fonda bensì sulle basi del diritto canonico, e si attiene al principio della legislazione unica, ma non in tutto, p. e. per il divorzio concesso ai soli protestanti. Il Cod. civ. sassone ha un diritto matrim. diverso a seconda delle confessioni, ma regola gli impedimenti dirimenti in modo uguale per tutte le confessioni. Nello Schlesw.-Holst. il diritto matrimoniale evangelico vale per Protestanti e Cattolici. Il nuovo Codice spagnuolo riconosce due forme di matrimonio: la canonica pei cattolici, e la civile, determinata appunto dal codice (artic. 42). Il quale contiene però disposizioni comuni per le due forme riguardo appunto agli impedimenti. V. Friedberg, Deutsche Zeitschrift, I, 77 sgg.

[4]) Antichi territorî prussiani retti a d. comune, Annover, Elett. di Sassonia, Nassau, Territ. bavaresi retti a d. comune, Württemberg, Assia, Oldenburg, Gotha, Altenburg, Schwarzb.-Sondershausen.

questo suo carattere. Poichè da una parte i varî governi hanno fatto tutti un uso più o meno largo della loro facoltà, di foggiare non confessionisticamente il dir. matrimoniale [5]), e da un'altra parte l'impero tedesco ha pure istituito un diritto matrimoniale non confessionistico. Ma appunto per causa di questo ultimo ha perduto il diritto matrimoniale tedesco pienamente il suo carattere uniforme. Poichè non avendo il dir. imperiale (Leg. $^6/_2$ 1875) regolato tutta quanta la materia matrimoniale, ne consegue che esso debba essere completato ora dal diritto matrim. dei varî stati, che può essere tanto non confessionistico come confessionistico, ora infine dal diritto ecclesiastico comune e particolare [6]).

IV. Fin dove si estende il diritto dell'impero, si ha un dir. matrim. comune tedesco. Per il resto si ha un dir. matrim. comune cattolico, non però evangelico [7]), se bene la pratica ammetta e applichi anche un diritto com. evangelico, malamente basandosi sul dir. canonico [8]).

[5]) Secondo l'editt. relig. bavarese del $^{26}/_5$ 1818, 64 d., le leggi matrimon., in quanto riguardino il contratto civile e i suoi effetti, sono di natura secolare, cosicchè i principî del diritto ecclesiastico solo in tanto sono in vigore, in quanto siano riconosciuti dallo stato. Secondo la legge del Württemb. del $^8/_8$ 1875, 5, debbono applicarsi, nelle questioni matrim. fra appartenenti a diverse confessioni o a chiese non riconosciute come corporazioni dallo stato, i principî di diritto proprî dei protestanti.

[6]) Ciò è sfuggito allo Zorn, Dir. eccl., 533; che ha tratto nel suo errore gli autori non tedeschi, come Fuchs, Ueb. d. s. g. Siebenb. Ehen, 2.

[7]) D'altra opinione sono Richter-Dove, Scheurl. Dato che il dir. matrim. romano avesse acquistato vigore presso gli evangelici, allora lo si dovrebbe ritenere come diritto comune, e le modificazioni, apportategli dal dir. mosaico e canonico, presenterebbero una analogia con l'*usus modernus pandectarum*. Ora il dir. romano costituisce solo un elemento del dir. matrim. evangelico; ma questo non è punto un dir. romano modificato, sibbene un diritto rampollante dalle fondamenta stesse della chiesa evang., di cui rispecchia a vero dire la disgregata condizione, onde esso è senza impronta uniforme.

[8]) Onde il Trib. supremo dell'impero a ragione non riconosce punto a questa pratica, formatasi nelle anteriori corti supreme dei singoli paesi, la potestà, di costituire dir. com. nei territorî prima soggetti alla giurisdiz. di quelle corti, e non si tiene legato dalle loro decisioni, che non si fondino su un diritto consuetudinario particolare. V. Sentenza $^7/_7$ 1882. Con ciò si potrà forse ottenere una qualche uniformità nel diritto matrimoniale germanico; ma erra il trib. dell'imp. quando ritiene che questo diritto, formato da lui a suo arbitrio, possa designarsi come un diritto matrimoniale comune evangelico.

§ 138. — *b*) Essenza del Matrimonio secondo la dottrina cattolica.

[Roskovávy, Matrimon. in eccl. catholica potestati eccles. subiect., Pestini 1870 sgg., 1-4. V. Friedberg, Das Recht der Eheschliessung, Leipz. 1865, 142. 546 sgg. Freisen, 29. Esmein, I, 63; II, 122. 151. Scherer, Dir. eccl. § 108. 109].

I. Gli antichi padri [1]) parlano già bensì della sacramentalità del matrimonio, e ciò specialmente in conseguenza della indissolubilità del legame matrimoniale già sostenuta in quel tempo e della equiparazione biblica del medesimo col rapporto intercedente fra Cristo e la sua chiesa; ma questo non basta a dimostrare che si ritenesse il matrimonio quale un sacramento in senso tecnico. Ciò sostenne soltanto la scolastica medioevale, senza però porre ancora il matrimonio allo stesso livello che gli altri sacramenti [2]). In conseguenza la chiesa pretese per sè esclusivamente la facoltà di legiferare [3]) e di giudicare in materia matrimoniale. La stessa pretesa accampa il Conc. di Trento [4]) per riguardo ai protestanti, senza a dir vero esprimersi esplicitamente e quanto alla *materia* e quanto al *minister* del sacramento. Secondo un'opinione, sostenuta specie da autori francesi [5]), la prima sarebbe a ricercarsi nella *benedictio nuptialis,* e il secondo nel prete, che l'amministra

§ 138. [1]) Ambrosius, Comm. in epist. ad Ephes. 5, 32 (Migne, Patr. lat. 17, 379): *Mysterii* (ved. sul concetto del Mysterium: Harnack, Dogmengesch. 2, 241) *sacramentum grande in unitate viri ac foeminae esse significat*, c. 10, C. 27, qu. 2; v. Hahn, Lehre v. d. Sacram. Lo Stesso, De numero sacramentor. septenario, Vratislav. 1859.

[2]) Durandi, Comm. in sent. Lomb. IV, dist. 26, qu. 3, no. 15, Lugd. 1587, 827: *Matrimonium non est sacramentum stricte et proprie dictum, sicut alia sacramenta novae legis . . . sed largo modo sacramentum.* — Abaelardus, Epitome theolog. christ. (ed. Rheinwald, Berol. 1835): c. 28: *Quorum (sacramentorum) tamen unum est, quod non ad salutem spectat, sed magnae rei sacramentum est, scilicet coniugium. Ducere siquidem uxorem non est alicuius meriti ad salutem, sed propter inconvenientiam ad salutem est concessum.* c. 31: *Nunc de coniugio dicendum est, quod quidem sacramentum est, sed non confert aliquod donum, sicut cetera faciunt, sed tamen mali remedium est. Dätur enim propter incontinentiam refroenandam, unde magis ad indulgentiam pertinet.*

[3]) Freisen, 892. — V. Salvioli, La giurisdiz. patrim. e la giurisdiz. della Chiesa prima del mille, Mod. 1884, 140 sgg.; Del Giudice, Lo St. e la Ch. rispetto al matrim., in Studî di storia e dir. Mil. 1889, p. 170 sgg.; Pfizer, Ehe, Staat u. Kirche, Hamb. 1890. Esmein, I, 25.

[4]) C. Trid. S. XXIV, de sacr. matr. 1: *Si quis dixerit, matrimonium non esse vere et proprium unum ex septem legis evangelicae sacramentis a Christo Domino institutum sed ab hominibus in ecclesia inventum neque gratiam conferre: anathema sit.*

[5]) Caratteristica è la lettera del cancelliere di Pontchartrain al presidente del parlam. di Besançon, riportata dal Portalis nel suo *rapport* sugli artic. organ.: Discours, rapports et travaux inédits sur le Concord. de 1801, Par. 1844. p. 90.

al momento della celebrazione del matrimonio. Un matrimonio conchiuso senza benedizione nuziale non è quindi se non un *contractus nuptialis,* su cui lo stato può imporre requisiti formali e materiali e stendere la propria giurisdizione [6]), e che solo con la benedizione nuziale si cambia in sacramento. Contro tale opinione si sostenne a buon diritto e venne ufficialmente dichiarato [7]), che gli sposi stessi sono i *ministri* del sacramento, il loro reciproco concedersi costituisce la *materia,* cosicchè è a respingersi la distinzione fra *contractus naturalis* e *sacramentalis,* e a negarsi allo stato tanto la giurisdizione sul matrimonio, come la facoltà di istituire impedimenti dirimenti o di regolare dal canto suo quanto si riferisce alla celebrazione del matrimonio [8]). Per altro la prima opinione ha da una parte esercitato molta influenza sulla legislazione laica [9]), e dall'altra parte essa è stata pure difesa per dare una giustificazione scientifica alle disposizioni, che stati anche cattolici credettero di prendere quanto al matrimonio. Siccome però tali

[6]) Lanoi, Regia in matrim. potest., Par. 1674. Litta, Del dir. di stabilire imp. dir. il matrim. e di dispensare, Pavia 1783. Cuccagni, Del matr. crist. e della divina potestà della chiesa di apportare ad esso imp. dir., Roma 1791. Ant. Theiner, Variae doctor. cath. opinion. de iure statuendi imped. matr. dir., Vratisl. 1825. München, De iure eccl. statuendi imped. matr. dir., Colon. 1827. Majneri, Del matrim. come contratto civ. e sacram., Genova 1851. Henser, De potest. statuendi imped. dirim., Lovanii 1853. V. pure (Laboulaye), Mém. à consulter . . . pour les héritiers Pescatore, Paris 1856² 26 sgg. Esmein, I, 79 sgg.

[7]) Pio IX, Syllab. error. no. 66: *Matrimonii sacramentum non est nisi quid contractui accessorium ab eoque separabile, ipsumque sacramentum in una tantum nuptiali benedictione situm est.* Pio IX in allocut. habita in consist. secreto die 27 sept. 1852 (Pii IX Acta 1, 383, e Schrader, Der Papst u. d. mod. Ideen 1, 42): *Cum nemo ex Catholicis ignoret aut ignorare possit, matrimonium esse vere et proprie unum ex septem evangelicae legis sacramentis a Christo Domino institutum, ac propterea inter fideles matrimonium dari non posse, quin uno eodemque tempore sit sacramentum, atque idcirco quamlibet aliam inter Christianos viri ac mulieris, praeter sacramentum, coniunctionem cuiuscunque etiam civilis legis vi factam nihil aliud esse nisi turpem atque exitialem concubinatum ab ecclesia tantopere damnatum, ac proinde a coniugali foedere sacramentum separari nunquam posse, et omnino spectare ad ecclesiae potestatem et omnia decernere, quae ad idem matrimonium quovis modo possunt pertinere.* Pio IX, breve *Ad Apostolicam,* $^{22}/_{8}$ 1851, con cui si condanna la tesi del Prof. Nuytz della Univ. di Torino: *matrimonii sacramentum non est nisi quid contractui accessorium ab eoque separabile.*

[8]) Con questo il Friedberg si accorda bensì con la teoria pontificia, nel negare che l'ingerenza dello stato possa giustificarsi in base alla distinzione accolta dai Francesi, e dominante anche in Italia (ved. sotto § 155, n. 6); ma non toglie però punto, che lo stato possa per altre ragioni (ved. ibid. e sopra § 137) istituire un dir. matr. suo proprio accanto all'ecclesiastico, senza cioè dipendere da questo, ma in pari tempo senza intromettersi nella cerchia a questo riservata.

[9]) Patente austriaca sul matrim. $^{16}/_{11}$ 1783, § 1.

disposizioni, e quelle specialmente prese dagli stati ove vige il principio della Parità, non corrispondono in tutto a quelle ecclesiastiche, ne consegue che vi possano essere matrimonî, che lo stato ritiene come validi, e la chiesa no, e viceversa. La chiesa definisce i primi come *matrim. legitima,* i secondi come *matrim. rata;* mentre *rata et legitima* sono quelli che soddisfano così alle prescrizioni della chiesa, come a quelle dello stato [10]).

II. Della natura sacramentale partecipano i soli matrimonî fra cristiani [11]). Tuttavia secondo il concetto ecclesiastico tutti i matrimonî umani in genere sono pure indissolubili. Poichè tale indissolubilità non discende punto dalla qualità sacramentale del matrimonio [12]), ma dal *ius divinum* che vige per tutti quanti.

III. La *materia sacramenti,* cioè il reciproco concedersi degli sposi, riceve il suo compimento colla consumazione della prima *copula carnalis* (*matrim. consummatum,* in opposiz. a: *non consummatum*), dalla quale soltanto, in conformità di un principio messo innanzi dalla chiesa come *ius divinum,* ha principio l'assoluta indissolubilità del matrimonio [13]).

[10]) Benedict. XIV, De synodo dioeces., lib. 8, c. 12, no. 6 (ed. Mogunt. 1842, 2, 242): *Quamquam hodie nomine matrimonii legitimi, et non rati, communiter intelligamus matrimonium infidelium; olim tamen a Iuris canonici peritis, etiam inter matrimonia fidelium, fuisse hanc adhibitam distinctionem, ut alia dicerentur legitima, et rata, alia rata dumtaxat et non legitima, testis est Gratianus* . . . (c. 28, qu. 1 in fine). V. Freisen, 71. — Cassani, La questione del matr. legittimo e rato, Tor. 1866.

[11]) Perciò la chiesa rilascia i matrimonî degli infedeli alla competenza dello stato. Ved. Resemans, De compet. civili in vincul. coniugale infidel., Romae 1887.

[12]) Diverso invece è il concetto della chiesa nel M. Evo. V. Dict. Grat. dopo il c. 39, C. 27, qu. 2, § 1.

[13]) A questo riguardo varie furono le dottrine dominanti nella chiesa: 1° Secondo Hincmaro di Rheims solo con la *copula* comincia il matrimonio sacramentale e quindi, dato che nessun matrim. può non essere tale, il matrimonio senz'altro. 2° Secondo invece la chiesa romana di quello stesso tempo, il matr. sacramentale si compie col solo consenso. 3° Secondo l'opinione intermedia della scuola francese si diceva: *consensu coniugium initiatur, copula perficitur*, cioè il matrim. diventa sacramento solo in forza della *copula.* 4° Ugo di S. Vittore: il matrim. con *copula* è *magnum*, quello senza *maius sacramentum*, quindi anche l'ultimo indissolubile. 5° Pietro Lombardo: vi è un solo sacramento del matrim. avente un doppio aspetto, spirituale caratterizzato dal consenso, sensuale caratter. dalla *copula.* Quindi il sacram. è compiuto anche senza quest'ultima e dà luogo alla indissolubilità del matrimonio. 6° Graziano: come al no. 3. 7° Alessandro III, c. 2 X (3, 32): solo i matrimonî sacramentali sono indissolubili; la dottrina di Graziano è giusta in quanto egli sostiene che un matrimonio imperfetto venga distrutto da uno posteriore perfetto. 8° Ved. il risultato definitivo di questa evoluzione al § 159. V. Sehling, Die Unterscheidung d. Verlöbnisse im kan. Recht, Leipz. 1887.

§ 139. — *c)* Il Matrimonio secondo il concetto evangelico.

[Friedberg, Recht d. Eheschliessung, 153 sgg. Scheurl, in Abhandl. 437 sgg. Umfried, in Theol. Stud. aus Württemb. 1888, 3, 212].

La Riforma negò al matrimonio il carattere di sacramento [1]). Ond'essa deve relegare fondamentalmente il matrim. nel campo dello stato [2]). Se non si trasse questo principio a tutte le sue logiche conseguenze [3]), si deve: 1.) allo studio di sottrarre il matrim. agli arbitrii soggettivi e di sottoporlo alla legge morale; 2.) alla ostilità contro il celibato, santificato dalla chiesa cattolica e preposto al matrim., la quale doveva spingere i riformatori a sostenere dal canto loro la santità del matrimonio. L'idea evangelica conduce a queste conseguenze, cioè ad assegnare allo stato: 1.) la legislazione, 2.) e la giurisdizione in materia matrimoniale. Ma siccome in seguito: 1.) gli ordinamenti ecclesiastici (che sembrano, sebbene falsamente, avere un puro carattere eccles.) presero a legiferare in materia matrimoniale; 2.) e si istituì una giurisdizione matrimoniale ecclesiastica, se bene esercitata in nome dello stato, così cominciò a farsi innanzi presso i teologi [4]) un concetto del matrimonio, che di poco lo differenzia dai veri sacramenti. Ed anche dopo che venne meno la giurisdiz. matrim. dei concistorii, continuò però negli stati, ove vigeva il principio della Parità, il loro dir. matrim. a fondarsi essenzialmente sui principî della chiesa evangelica, così che sempre maggiore nutrimento era dato all'idea,

§ 139. [1]) Apol. conf. art. 14 (ed. Müller, p. 204) de numero et usu sacram.: *Matrimonium non est primum institutum in novo testamento, sed statim initio creato genere humano. Habet autem mandatum Dei, habet et promissiones, non quidem proprie ad novum testamentum pertinentes, sed magis pertinentes ad vitam corporalem, quare si quis volet sacramentum vocare, discernere tamen a prioribus illis debet, quae proprie sunt signa novi testamenti et sunt testimonia gratiae et remissionis peccatorum. Quodsi matrimonium propterea habebit appellationem sacramenti, qui habet mandatum Dei, etiam alii status seu officia, quae habent mandatum Dei, poterunt vocari sacramenta, sicut magistratus.* Lutero, Vorw. z. kl. Kath. mit Traubüchl. (1529, Strampff, Dr. Martin Luther über die Ehe, Berl. 1857, 340).

[2]) Lutero, Von Ehesachen (1530, Strampff; 423). Lo Stesso, in Tischreden (Werke, Erl. Ausg. 61, 235) Calvino, Instit. tot. christ. relig. l. 4, c. 19, in Corp. Reformat. 3, 1090, Brunsv. 1864.

[3]) Lutero, Das siebente Cap. St. Pauli zu den Corinth. ausgeleget, 1523 (Strampff 41). Lo Stesso, Tischreden (Werke, 61, 167).

[4]) Dunte, Casus conscientiae c. 19, qu. 5 (Erfurt. 1648, 936). Chemnitz, Exam. Conc. Tridentini loc. XIV, de matr., Francof. 1707, p. 609. Carpzov, Iurisprud. Consist., lib. II, tit. 1, def. 21, no. 7., Lips. 1673, 34.

che il matrimonio sia pure un istituto del diritto evangelico. Ciò non si tradusse però in pratica se non con la legislazione imperiale del 1875, in base alla quale le chiese dei singoli paesi presero a regolare con leggi ecclesiastiche le condizioni, sotto le quali si ha a concedere la benedizione ecclesiastica del matrimonio, ed hanno così poste le prime basi di un diritto matrim. evangelico.

d) Impedimenti matrimoniali.

[Pontius de Leon, Tract. de impedimentis matrim., Ven. 1645. Nesti, De dirim. matrim. imped., Nap. 1786. Apel, De causis matrimonii annullandi, Diss. I. II, Lips. 1798 sq. Bihler, Darstell. d. Ehehindernisse im Staate, Nürnb. 1821. De Droste-Hülshoff, De iuris Austr. et comm. can. circa matrim. impedim. discrimine, Bonn 1822. Daniel (Neigebaur), Vergleich. d. gem. Kirchenrecht mit d. Preuss. Allg. Landrecht, in Anseh. d. Eheindernisse, Berl. 1823. Moser, De impedim. matrim., Lovan. 1837[3]. Feije, De impedim. et dispensat. matrim., Lovan. 1875[4]. Floroy, Des nullités de mariage en droit franç.. Nantes 1884. Freisen. 220. Esmein, I, 203; II, 240].

§ 140. — α) Sommario.

Ognuno, a cui non ostino impedimenti naturali o legali, è atto a conchiudere validamente il matrimonio. Questi *impedimenta matrimonii* [1]) si dividono in:

I. 1. *Dirimentia,* cioè quelli che rendono giuridicamente impossibile il compimento del matrimonio. Il determinarli spetta secondo la dottrina cattolica esclusivamente alla chiesa [2]), secondo la evangelica allo stato. Essi sono: *a*) *publica,* se debbono farsi valere da chiunque li conosca o d'ufficio nell'interesse pubblico; *b*) *privata,* se possono farsi valere solo dalle persone che hanno parte nel matrimonio. Secondo la recente terminologia i primi rendono il matrimonio nullo, i secondi invalido. Per altro questa nullità del matrimonio è diversa dalla nullità di diritto civile. Un matrimonio, ancorchè nullo, ma conchiuso in modo formalmente corretto sta giuridicamente, finchè non sia dichiarato nullo mediante sentenza giudiziale.

§ 140. [1]) Imped. dirimentia:

Error, conditio, votum, cognatio, crimen,
Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas,
Si sit affinis, si forte coire nequibis,
Si parochi et duplicis desit praesentia testis,
Raptave sit mulier nec parti reddita tutae
Haec faciendo vetant connubia, facta relaxant.

Imped. impedientia:

Ecclesiae vetitum, nec non tempus feriatum
Atque catechismus, sponsalia, iungito votum,
Impediunt fieri, permittunt facta teneri.

I *termini* s'incontrano dapprima in Bernardo da Pavia: Freisen. 223.

[2]) C. Trid. S. XXIV: de ref. matr. 4:

2. *Impedientia,* cioè quelli, che non tolgono il compimento del matrimonio, ma lo rendono punibile. Il determinarli è anche dalla chiesa cattolica assegnato allo stato.

II. Un altro criterio di distinzione forniscono le differenze fra:

1. *a*) *imped. iuris divini,* che la chiesa fa risalire al diritto divino, che non sono quindi suscettivi di dispensa e valgono anche pei non cristiani; e *b*) *iuris umani;*

2. *a*) *imped. absoluta*, che si oppongono al matrimonio di una persona con tutte le persone dell'altro sesso; o *b*) *relativa,* solo con alcune determinate;

3. *a*) *imped. publica, manifesta,* pubblicamente noti, e *b*) *occulta,* segreti.

La legge dell'impero ted. del $^{6}/_{2}$ 1875 fissa esclusivamente gli impedim. matrim. in vigore secondo il dir. dello stato tedesco, ma lascia però che le conseguenze di ognuno di essi, in caso di trasgressione, siano regolate dal diritto territoriale. Onde la capacità di ognuno degli sposi è governata dal proprio diritto, cioè da quello del suo domicilio, o altrimenti dello stato di cui è suddito [3]), non da quello del marito, che vale solo per i rapporti giuridici nascenti da un matrimonio già compiuto.

§ 141. — β) Mancanza di capacità a contrarre.

[Gibert, De doctrina canonum corpore iuris inclusorum circa requisitum ad filiorum matrim. parentum consensum. Par. 1709. Würffel (G. L. Böhmer), De necessario parent. consensu in nupt. liberor., Hal. 1740. Valsechi, De spons. ad instantiam par. a filio fam. contra eor. vol. initor. solubilitate, Flor. 1710. Mu-

Si quis dixerit, ecclesiam non potuisse constituere impedimenta matrimonium dirimentia vel in iis constituendis errasse: anathema sit.

[3]) Così il Cod. civ. sassone 13. La leg. del Baden $^{9}/_{12}$ 1875, 23. Il Cod. francese 3, 170. V. Stobbe, Deutsch. Privatr. 1, 238. E ciò appare tanto più giusto trattandosi di dir. matr., in quanto questo è un *ius publicum,* onde sarebbe irrazionale che alcuno potesse col semplice mutare di domicilio sottrarsi ad una disposizione di dir. pubblico. Una ragione speciale quanto alla Germania sta poi ancora in questo, che ivi il dir. civile dei singoli stati si va sempre più staccando dal dir. imperiale. Lo stesso si dica pure per il matr. di un tedesco con uno straniero o di due stranieri fra di loro, eccettuato però il caso, che il diritto straniero urti con una legge proibitiva del diritto tedesco. In Italia (Cod. civ. 102) la capacità dallo straniero è determinata dalla sua legge nazionale, salvo le disposizioni proibitive poste dalla legge italiana, Cod. civ. 55 e sgg. — Secondo il dir. anglo-americano vale unicamente il diritto del luogo ove si celebra il matrimonio, ved. Laurent, Droit civ. internat. 4, 401 sgg. Però a questa regola si fanno tante eccezioni, ch'essa appare priva di qualsiasi valore.

scettula, Diss. theol.-legalis de sponsal. et matrim. quae a filiis famil. contrahuntur. parentibus insciis, vel iuste invitis, Neap. 1762, Ven. 1772. Heyer, De consensu parent. in matrim. liber. extrahendis necessario, Vratisl. 1863. Stobbe, Deutsches Privatrecht, § 254. Scaduto, Il consenso nelle nozze, nelle prof. e nell'ordinaz., secondo il dir. rom., germ. e canonico, Napoli 1885, 318 sgg. 345 sgg. Freisen, 227, 308. Vantroys, Etude hist. et juridique sur le consentem. des parents au mariage de leurs enfants, Par. 1889. Esmein, I, 211].

Il matrimonio, come negozio giuridico, richiede la capacità di contrarre. Onde incapaci di conchiudere matrimonio sono:

I. Le persone incapaci di volontà. Cioè:

1. I bambini. Per altro quanto a questi l'età convenevole per il matrimonio non si determina in base alla capacità della volontà, ma alla maturità sessuale (onde v. § 145).

2. I dementi o simili persone affette da infermità mentali [1]). Dato ch'esse abbiano conchiuso il matrim. in un momento di lucido intervallo, allora esso è valido [2]). Non per contro se esse sono interdette [3]).

3. Le persone che si trovino in stato di passeggiero difetto mentale (delirio, ubbriachezza).

4. Trattandosi di sordomuti può in certi casi dimostrarsi la loro capacità di volere [4]).

5. I matrimonî conchiusi da persone incapaci di contrarre sono. secondo il dir. ecclesiastico cattol. e l'evangel., come pure secondo le leggi della maggior parte dei paesi [5]), nulli; mentre in altri paesi sono solo annullabili [6]).

§ 141. [1]) Dir. com. terr. pruss. I, 4, 23-25; 28-30; II, 1, 39. Dir. terr. bavar. I, 6, § 3, no. 2. Leg. matrim. del Gotha $^{15}/_{8}$ 1834, 2 sg. Cod. civ. sasson. § 1592, l. $^{5}/_{11}$ 1875, 4. Cod. civ. austriaco § 48. Leg. feder. svizzera $^{25}/_{12}$ 1875, 28. Cod. civ. ital., 61. Cod. civ. spagn., 83, 2. Progetto di Cod. civ. germ. § 1231 — V. c. 24 X (4, 1).

[2]) Controverso in Francia. Ved. Z., 2, 238.

[3]) Dir. com. terr. pruss. II, 1, 39. Gotha 2, no. f. Cod. ital. 61. Progetto germ. § 1231, 64, 2. — Il trib. supremo dell'impero ($^{28}/_{3}$ 1883) ammette a ragione che il curatore del demente possa esperire l'azione di nullità in nome di lui senza riguardo alla sua volontà. Così pure il Progetto § 1254. Se l'interdizione è combattuta con esito felice, allora è fuor di dubbio la validità del matrimonio contratto durante la medesima.

[4]) c. 23 X (4, 1).

[5]) Gotha, 23. Dir. com. terr. pruss. II, 1. 38. 39. Cod. civ. franc., 146 (secondo l'opinione dominante non occorre nessuna azione di nullità). Cod. civ. ital., 112: possono impugnare il matrimonio l'interdetto medesimo, il tutore, il consiglio di famiglia, il pubbl. ministero; però non più se la coabitazione continuò per tre mesi dopo rivocata la interdizione. Leg. fed. svizz. $^{25}/_{2}$ 1875, 28. 51. Cod. civ. spagn., 101. — Progetto § 1250, 2.

[6]) Cod. civ. sass. 1623 sg., l. $^{5}/_{11}$ 1875, 4. Cod. civ. austriaco 48. 94. 96. Altenburg. l. $^{25}/_{3}$ 1879, 8, Reuss, linea cadetta l. $^{3}/_{5}$ 1879, 14. — Il trib. dell'imp. ammette che l'azione passi agli eredi ($^{21}/_{6}$ 1881), e possa da essi riassumersi.

II. Le persone, capaci bensì di contrarre, ma non pienamente.

1. Quelle soggette alla patria potestà.

A. Secondo il dir. romano [7]), trattandosi di un figlio di famiglia *in potestate*, il consenso dell'avente diritto su di lui era condizione imprescindibile per la validità del matrimonio da lui conchiuso. Però la figlia, anche se emancipata, abbisognava del consenso paterno.

B. Secondo il diritto germanico per le figlie e pei figli non ancora maggiorenni era richiesto il consenso della famiglia [8]); però le fonti di diritto più antiche non presentano punto nessuna uniformità, onde secondo alcune parrebbe doversi ammettere che i matrimoni senza consenso del mundoaldo potessero conchiudersi, con qualche pregiudizio giuridico è vero, ma validamente e in modo che non si potessero punto rescindere ad arbitrio del mundoaldo stesso [9]); il che divenne in seguito diritto comune [10]).

C. Il dir. ecclesiastico più antico si mantiene fermo sulle basi del romano [11]). Per altro si insiste sempre più sulla libertà dei contraenti il matrimonio [12]), e di mano in mano che si riconobbe e si formò il carattere sacramentale del matrimonio, sempre più dovette la necessità del consenso di terze persone passare in seconda linea [13]); poichè gli effetti del sacramento compiuto non po-

[7]) Pr. Inst. (1, 10), l. 2 D (23, 2), ved. Keller, Pand. § 383 — Per il matrimonio della vedova emancipata si richiede per altro, quando manchi quello del padre, il consenso della madre.

[8]) Secondo il dir. franco anche quello della madre, pure trattandosi di figli. Hincmar, de div. Loth. interr. 5 (Migne, Patr. 25, 717) Cap. I, § 6, ad leg. Sal. Extrav. A. 1. Ved. Ficker in Mittheil. d. Instit. f. Oesterr. Geschichtsforschg., II, Vol. suppl. 455 sgg., Innsbr. 1888.

[9]) V. sotto § 153.

[10]) V. Stobbe, Deutsch. Privatrecht, § 253.

[11]) Tertull., ad uxor. L. II, c. 9 (ed. Leopold, 2, 77): *Unde sufficiamus ad enarrandam felicitatem eius matrimonii, quod ecclesia conciliat et confirmat oblatio, et obsignat benedictio, angeli renuntiant, pater rato habet? Nam nec in terris filii sine consensu patrum recte et iure nubunt.* Ved. c. 7, C. 30, qu. 5, § 1.

[12]) V. il passo di Nicolò I (c. 3, C. XXX. qu. 5), che si incontra già in Pseudoisidoro e Benedetto Levita, mentre presso Graziano importante è ancor sempre il *raptus in parentes* (v. § 143).

[13]) Petr. Lombardus, Sent. Lib. IV. dist. 28 (Migne, Patr. lat. 192, 915): *Illi etiam sententiae, qua dictum est, solum consensum facere coniugium, videtur obviare quod Evaristus P. ait: Aliter etc.* (c. 1, C. 30, qu. 5), *item: Ita legitima etc.* (c. 1. cit.). *Hoc autem non ita intelligendum est, tanquam sine enumeratis non possit esse legitimum coniugium, sed quia sine illis non habet decorem et honestatem debitam. In huius enim sacramenti celebratione, sicut in aliis, quaedam sunt pertinentia ad substantiam sacramenti, ut consensus de praesenti, qui solus sufficit ad contrahendum matrimonium; quaedam vero pertinentia ad decorem et solennitatem sacramenti, ut parentum traditio, sacerdotum benedictio et huiusmodi, sine quibus legitime fit coniugium quantum ad virtutem, non quantum ad honesta-*

tevano, non che da un terzo, neppure esser tolti di mezzo dagli stessi sposi. Onde la mancanza del consenso di chi ha la potestà di darlo diventa un puro *imped. impediens* [14]). Però già nel medioevo a tali figli venivano da parte delle leggi laiche comminati dei danni giuridici [15]).

D. La Riforma tentò di collocarsi ad un punto opposto a quello del dir. canonico [16]), senza per altro arrivare a risultati uniformi. Secondo il concetto di Lutero e degli Ordin. eccles. hanno bensì i genitori la facoltà di sciogliere i matrimonì dei loro figli conchiusi contro il loro volere, non però, se il matrimonio è divenuto perfetto in seguito a *copula carnalis.* Secondo la prassi posteriore la mancanza del consenso dei parenti perde il carattere di impedimento dirimente, tosto che il matrimonio sia stato benedetto ecclesiasticamente.

E. Anche il diritto degli stati odierni è molto vario al proposito, poichè ora la necessità del consenso dei genitori è concepita come una emanazione della patria potestà, ora come conseguenza del rapporto di dipendenza e di carità dei figli verso i genitori, ora infine come un portato della cura spettante ai genitori. Onde sono a distinguersi i seguenti gruppi di leggi:

a) Le une richiedono, fondandosi su principî di diritto romano, il consenso pei figli che sono *in potestate* [17]).

b) Il padre ha, finchè vive, il diritto di consenso, dopo la di lui morte la madre, o senza più [18]), o finchè il figlio è minorenne [19]).

c) I due genitori debbono, finchè vivono, dare il consenso [20]), così che o essi sono giuridicamente pari [21]), o in caso di dissenso

tem sacramenti. Scaduto, Op. cit., 329. Analogo svolgimento ebbe il consenso del *dominus* per rispetto al matrimonio degli schiavi; v. Freisen, 283 sgg. Scaduto, 338 sgg. Köhne, Die Geschlechtsverbindung d. Unfreien im fränk. Recht, Bresl. 1888, 28. c. 1 X (4, 9).

[14]) C. Trid. S. XXIV, de ref. matr. 1.

[15]) Dir. municip. di Buda, artic. 395 (ed. Lichner e Michnay, Pressb. 1845, 201).

[16]) Lutero, Ausleg. d. Epist. u. Evang. v. Christtag b. a. d. Sonnt. n. Epiph. (c. 1521, Strampff 304). Lo Stesso, Von Ehesachen (1530, Strampff 325). Ved. Mejer in Z., 16, 43.

[17]) Cod. civ. austr. 49. 50. 152. 172 sg. Ord. eccl. del Kalenberg (1569. 1615). Statuti bavar., Roth, Bayer. Priv.-R.[1] § 49, 37.

[18]) Weimar leg. $^{2}/_{11}$ 1848, 2.

[19]) Dir. com. terr. pruss. II, 1. 45. 46. V. per altro ibid. II, 1, § 1000.

[20]) Cod. civ. sasson. § 1571. 1600. Gotha, leg. cit. 4. Altenburg 18. Württemberg, v. Lang, Handb. d. im. Kgr. W. geltenden Personenrechts, Tübing. 1881, § 40, no. 53. Elettorato d'Assia (Roth e Meibom, Kurh. Privatrecht 1, 320. 490). Dir. terr. bavar. I, 6. 4. Schleswig-Holst., Nassau, Neuvorpommern, Ehrenbreitenstein, Stat. bav., Hinschius, 103.

[21]) Sassonia, v. Siebenhaar, Comment. 3, 3.

la volontà del padre prepondera [22]), o la madre può invocare la decisione del tribunale [23]).

d) I figli abbisognano del consenso dei genitori soltanto fino ad una determinata età [24]).

e) In caso che i genitori siano morti, si richiede il consenso degli avi [25]), e ora per tutta la durata della loro vita [26]), o solo per riguardo ai nipoti minorenni [27]), ad esclusione [28]) o con la concorrenza [29]) del consenso dei tutori.

f) Pei figli adottivi è richiesto il consenso dell'adottante.

g) La mancanza del consenso richiesto produce: ora α) nullità del matrimonio [30]); ora β) la facoltà di impugnarlo per le persone, di cui si sarebbe dovuto richiedere il consenso [31]), o anche da parte del figlio, che non lo ha richiesto [32]); γ) o si presenta sempre come un *imped. impediens* [33]); δ) oppure, a seconda delle circostanze, ora come *dirimens,* ora come *impediens* [34]).

[22]) Gotha (4), Altenburg (21), Württemb. (Lang, 263), Elett. d'Assia (Roth e Meibom, 1, 321).

[23]) Gotha.

[24]) Statt. bavar. (Roth, § 49, 37), Norimberga, Danimarca, Inghilterra, America del Nord (Stölzel, Eheschliessungsrecht 115 sg.), Svizzera l. feder. $^{25}/_{12}$ 1875, 27. I precedenti della sopraccennata categoria si trovano nel Cod. francese 151-155. Secondo cui i maschi minori di 25 anni, le femmine minori di 21, abbisognano del consenso dei genitori, e in caso di disparere fra questi, del padre. I figli maggiori di tale età sono tenuti a *demander par un acte respectueux et formel le conseil de leur père et de leur mère.* I maschi fino a 30 anni, le femmine fino a 25, debbono ripetere per tre volte di mese in mese tale richiesta; per i figli d'età più avanzata basta una sola richiesta. Paesi bassi (92-103): I figli minorenni abbisognano del consenso dei genitori, i maggiorenni sotto gli anni 30, del consiglio loro. Italia (63-67): come il francese, salvo l'*acte respectueux.* Cod. spagn. 45: minorenni (fino a 23 anni) senza distinzione di sesso abbisognano del consenso dei genitori; maggiorenni del consiglio (47), e se non l'ottengono debbono prorogare il matrim. di 3 mesi (47-48).

[25]) Secondo il Cod. franc. (150) essi succedono al medesimo posto dei genitori.

[26]) Cod. civ. sassone 1571. 1600. Altenburg (22). Weimar (2). Ordin. eccl. Annoveresi (Bartels, 127 sgg.).

[27]) Dir. com. terr. pruss. II, 1, 50-52. Gotha § 4, Abs. 4. Paesi bassi (93). Italia (64). Spagna (46).

[28]) Altenburg (22. 36). Cod. franc. (150). Paesi bassi (93). Italia (64).

[29]) Dir. com. terr. pruss. II, 1, 50-53. Sassonia, Gotha, Weimar. locc. citt.; secondo questi diritti accanto al consenso della madre è richiesto pure quello del tutore.

[30]) Antichi dir. particolari specialmente svevi e franchi. Sicherer, 373 sgg.

[31]) Antichi dir. partic. bavar. e annover. Leg. sass. $^{5}/_{11}$ 1875, 6. Dir. terr. del Baden 182, leg. $^{9}/_{12}$ 1875, 2 b. Leg. fed. svizzera $^{25}/_{12}$ 1875, 53. Cod. civ. austriaco 96. Cod. franc. 182 sg. Paesi bassi 146 (In entrambi questi dir. la mancanza dell'*acte respectueux* costituisce solo un *imped. impediens*). Italia, 108.

[32]) Baden, Francia, Italia (non però se il figlio era già maggiorenne all'epoca del matrimonio). Dir. com. terr. pruss. II, 1, 978-84. 993.

[33]) Antichi statuti bavar. (Roth, § 77, 9[1]). Dir. partic. annoverese (Bartels, 126). Gotha (4. 22 sg.). Altenburg (32. 36. 82. 163. 165-193). Cod. civ. sass. 1571-1575. 1600. 1621. 1627 (abolito con l. $^{5}/_{11}$ 1875, 6.). Leg. di Brema $^{31}/_{10}$ 1875, 1.

[34]) Dir. com. terr. pruss. II, 1, 994-1009:

h) Il consenso concesso può ritirarsi fino alla celebrazione del matrimonio [35]), e può anche di poi impugnarsi, dato ch'esso si fondasse su di un errore di volontà giuridicamente rilevante.

i) Il consenso negato per motivi inadeguati può dietro richiamo di ognuno degli sposi esser surrogato dal pronunciato del giudice [36]).

k) Secondo il dir. dell'impero tedesco [37]) i figli legittimi fino a 25 anni compiuti, le figlie legitt. fino a 24, abbisognano del consenso del padre, dopo la morte di lui, della madre, i figli naturali nello stesso limite d'età solo del consenso di quest'ultima. Il consenso degli avi non è più richiesto. L'azione contro il diniegato consenso spetta solo al figlio, e solo dopo la età maggiore. I figli adottivi abbisognano del consenso dell'adottante. Le conseguenze del matrimonio conchiuso senza consenso si regolano secondo i diritti locali [38]).

l) In contrapposizione al diritto imperiale le leggi di alcune chiese evang. [39]) hanno ordinato, che si abbia a negare la benedizione nuziale ai figli, che abbiano agito contro il consenso paterno, violando così il quarto comandamento.

Dirimens: per figli sotto la patria potestà e figlie minorenni. *Impediens* nei due casi inversi. Elett. d'Assia: *dirimens* pei minorenni (Roth e Meibom, 1, 351: Sicherer, 373). — Secondo il Cod. spagnuolo (50) si incorre solo nelle disposizioni del Cod. penale (484-494), e in alcuni danni civili. Ved. Friedberg, Loc. cit. 78.

35) Non però per motivi, già noti al tempo che si concedette il consenso: Dir. com. terr. pruss. II, 1, 111; Gotha 39; Cod. civ. sass. 1601.

36) Non secondo il dir. francese, dei Paesi bassi, svizzero e anteriore del Baden. Non del pari secondo il Cod. spagn. (49), secondo cui la negazione del consenso non occorre sia motivata. Secondo l'italiano (67) possono far richiamo i parenti, gli affini e il pubbl. ministero nell'interesse del minore. Secondo l'Ord. per la tutela in Amburgo $^{25}/_{7}$ 1879, 58, può supplirsi al consenso dalla stessa magistratura delle tutele. — Quanto ai motivi alcune legislazioni pongono in capo a tutti quello, che il consenso debba negarsi, quando si abbiano a temere matrimonî infelici (Dir. com. terr. pruss. II, 1, 58 sgg.; Gotha 5; Cod. civ. sasson. 1603). Altre enumerano alcuni motivi e lasciano il resto all'apprezzamento del giudice (Altenburg 31 sg.; Cod. austr. 52 sg.; quanto all'Elett. d'Assia v. Roth e Meibom, 1, 490). Altre ancora non pongono limiti alla decisione del giudice (Leg. del Württemb. $^{8}/_{8}$ 1875, 38; Leg. del Weimar $^{2}/_{11}$ 1848, 5; Cod. ital. 67; così pure per legge imper. nei paesi tedeschi retti a dir. francese e nel Baden, v. no. 31). Prassi del dir. comune: la differ. di relig. è riconosciuta come motivo di diniego pei genitori. Non si fa luogo a supplenza se il figlio promise al padre di non sposare la persona in questione.

37) Legge imper. $^{6}/_{2}$ 1875, 29: La necessità del consenso vien meno, se chi deve impartirla è durevolmente impedito di darlo, o è da un pezzo assente. — Così anche il Cod. austriaco 49, il francese 149, l'italiano 63, la leg. fed. svizz. $^{25}/_{12}$ 1875, 27.

38) Progetto di Cod. civ. germ. § 1536. 2001. 7.

39) Mecklenburg $^{4}/_{11}$ 1875. Annover $^{6}/_{7}$ 1876. Sassonia $^{23}/_{6}$ 1881. Reuss linea cadetta $^{18}/_{12}$ 1875.

2. Il diritto romano non ammetteva il consenso del curatore nei matrimonî dei minorenni. Per contro il diritto germanico richiede il consenso del mundoaldo, il che non fu senza influenza sul diritto ecclesiastico e non venne tolto di mezzo se non in seguito alla sua evoluzione sopra segnata. Le leggi moderne richiedono il consenso del tutore, ora con [40]) la partecipazione della magistratura superiore, a cui spetta di conoscere della tutela, ora del consiglio di famiglia [41]), ora senza [42]). Il diritto imperiale tedesco richiede quello del tutore, e per il resto si rimette ai diritti particolari [43]). Secondo esso inoltre (§ 37) havvi un *imp. impediens* [44]) tra pupilla e tutore e figli di lui durante la tutela.

3. I prodighi o le persone, la cui capacità patrimoniale è per qualunque causa limitata, abbisognano del consenso del tutore o del supremo magistrato per le tutele secondo i diritti particolari, non per contro secondo il diritto imperiale [45]).

4. Il consenso del generale supremo, richiesto dal dir. imper. [46]) per i soldati e gli ufficiali, o quello dei rispettivi superiori o magistrati per gli impiegati o gli stranieri [47]), richiesto dai diritti particolari, non hanno nessuna influenza, secondo il dir. imper. [48]), sulla validità del matrimonio [49]).

[40]) Dir. com. terr. pruss. II, 1, 53 sg. Cod. sass. 1921. Meiningen, l. $^{27}/_{11}$ 1875. 9. Schwarzburg-Rudolstadt, istruz. $^{11}/_{12}$ 1875, 17. Gotha 4, 5. Altenburg, decr. $^{30}/_{10}$ 1875, 9. Anhalt: Hinschius, 106, Cod. austriaco 49.

[41]) Baden l. $^{9}/_{12}$ 1875, 2. Solo il consiglio di famiglia in Francia (160), in Italia (65) e in Spagna (46).

[42]) Württemb., istruz. $^{20}/_{12}$ 1875, 13, 3. Mecklenburg-Schwer., istruz. $^{14}/_{8}$ 1875, 8; Strelitz, istruz. $^{14}/_{8}$ 1875, 8. Weimar, istr. $^{13}/_{12}$ 1875, 17. Reuss linea cad., istr. $^{5}/_{11}$ 1875, 11. Lippe, istr. $^{20}/_{11}$ 1875, 29. Elett. d'Assia (Rothe Meibom. 1, 319). Baviera, Statuti: Hinschius 106.

[43]) Valgono per gli effetti di questo impedim. le stesse norme, che per rispetto alla mancanza del consenso dei genitori.

[44]) Così già prima secondo il dir. partic., sulle basi del dir. romano (v. Keller, Pand. § 387), Hinschius, 129 — come *imped. dirimens*: Dir. com. terr. pruss. II, 1, 968. 977-979 e 984. Il progetto di cod. civ. germ. richiede per il caso di matrimonio fra pupilla e tutore o di lui parenti della stessa linea il consenso di un apposito curatore (§ 1738, 1, 1).

[45]) Neanche prima secondo il diritto comune. Così invece il Cod. austriaco § 49.

[46]) Legge imper. milit. $^{2}/_{5}$ 1874 § 40. Austria: persone che sono ancora in età da prestar servizio. Schey, Bürgerl. Gesetzbuch, 31. Circol. $^{31}/_{7}$ 1877, ibid. 39. Per l'Italia v. leg. $^{31}/_{7}$ 1871; $^{1}/_{3}$ 1872. Lessona, Il matrimonio degli ufficiali, Savona 1887. Per la Spagna v. Friedberg, loc. cit., 79, n. 1.

[47]) V. per l'Austria: Schey, Op. cit. 32.

[48]) § 40. — Progetto § 1243: la mancanza di consenso è un imped. impediente.

[49]) Circa al consenso dei signori del suolo e delle autorità comunali per i loro dipendenti, abolito dal diritto federale della Germania del Nord. v. Thudichum, Ueber Unzulässige Beschränkungen d. Verehelich., Tübing. 1866. — Quanto all'Austria, v. Schey, D. allgem. bürgerl. Gesetzbuch, Wien 1889, 31.

§ 142. — γ) Mancanza o Limitazione del consenso.

[Rittner, § 23 sgg. Scheurl, §§ 19-23. Scaduto, Op. cit., § 141, p. 359 sgg. Freisen, 229. 232. 257. 276. Esmein, I, 302 sgg].

I. Il matrimonio non è punto un contratto, e tuttavia esso si compie mediante un contratto. Onde risulta che l'errore, il quale impedisce la conclusione di un contratto, impedisca pure quella del matrimonio. Un contratto, e così pure il contratto di matrimonio, si conchiude mediante l'accordo reciproco della volontà e la sua manifestazione. Se le due parti fanno solo tale manifestazione, senza avere veramente la volontà ch'ivi è espressa, allora quella è senza valore. Quindi se tale volontà è simulata non si compie il matrimonio [1]), lo stesso però non può dirsi nel caso che una delle parti faccia una riserva mentale [2]).

II. Chi costretto da violenza fisica fece una manifestazione di volontà, non ebbe la volontà manifestata, e la volontà avuta non manifestò.

1. Onde la coazione fisica è un *imped. impediens* (*imped. vis ac metus* [3]).

2. Ma il diritto canonico, richiedendo non il solo *consensus,* ma il *liber consensus,* equiparò alla violenza anche la coazione compulsiva, nel caso che il danno minacciato sia tale e così verosimile (*timor non vani hominis*) [4]), da indurre il giudice nella persuasione che il timore sia stato la ragione esclusiva del dato consenso.

§ 142. [1]) D'altra opinione è Kohler (In Jahrb. f. Dogmatik des heut. röm. u. deutsch. Privatrechts, 16, 126 sgg.; 28, 166 sgg.), il quale sostiene, che, dato che il consenso si esprime in un contratto pubblico e solenne, ciò basti per la rilevanza giuridica dell'atto. Così anche il Progetto di Cod. civ. germanico.

[2]) Poichè non può riconoscersi ad alcuno il diritto di far richiamo alla propria menzogna (Winscheid, Pand. § 75, 1[b]. Progetto § 95. Sul c. 26 X (4, 1) ved. Scheurl, 128, e più giustamente Sehling, Z. 20, 39. Freisen, 230. Kohler, in Jahrb. f. Dogmatik, 28, 185. Invece la Congr. Concilii ha deciso ($^7/_7$, $^1/_9$ 1883 e $^7/_3$ 1885; Acta S. Sedis 1885, vol. 18, 14), che le riserve mentali impediscano il compiersi del matrimonio, quando in base a circostanze antecedenti, contemporanee, e posteriori possa essere assodato, che il consenso era simulato, che non vi era *consensus internus,* e che l'*intentio* fosse opposta al *bonum matrimonii.*

[3]) München, in Z. f. Philos. u. kath. Theol., Fasc. 29 sg. — Oliverio, De nullit. matr. ex defectu consensus inter., Taur. 1609. Giordano, Motivi can. per dichiararsi nullo il matrim. contratto *vi ac metu*, Pal. 1842. Ploch', De matr. *vi ac metu contracto*, Berol. 1853. — Secondo il dir. rom. il matrimonio coatto era valido, l. 22 D. (23, 2), ma annullabile. L'impedim. della coazione non esisteva ed era del resto inutile data la libertà di far divorzio.

[4]) c. 28 X (4, 1). Scaduto, 432 sgg.

3. È quindi indifferente, che la minaccia fosse diretta contro la persona che espresse la volontà o contro una ad essa congiunta, e che provenisse dall'altro nubente o da un terzo.

4. Non costituisce per contro un impedimento matrimoniale il *metus reverentialis,* dato pure che abbia influito sulla volontà del nubente, quando questa non possa ritenersi come coatta [5]).

5. Se la minaccia proviene da persona, che ha diritto di usarla [6]), allora non vi ha del pari impedimento.

6. L'impedimento matrimoniale vien meno, e cessa il diritto di impugnazione del coatto, e conseguentemente il matrimonio si convalida, nel caso che il coatto perduri spontaneamente nel rapporto matrimoniale, secondo il diritto canonico mediante la volontaria consumazione della *copula carnalis,* o mediante la convivenza matrimoniale spontanea per un determinato tempo [7]).

7. Per contro se l'impedimento era venuto a conoscenza del pubblico, allora per la convalidazione del matrimonio si richiede che venga ancora una volta espressamente manifestato il consenso, cioè che si rinnovi la celebrazione del matrimonio. Che può però solo farsi nel caso che anche l'altra parte [8]) esprima ancora una volta la sua volontà; dal che sorge l'inconveniente, che la convalidazione del matrimonio debba dipendere dal volere di colui, che fu già causa della sua invalidità.

8. Questo impedimento e riconosciuto dagli Ordinam. eccles. evangelici, dalle moderne leggi e dal diritto dell'impero [9]).

[5]) Non del pari il *metus intrinsecus*, ove la paura non è causata da una minaccia fatta da alcuna persona.

[6]) Tali nei regni germanici i grandi per rispetto ai loro soggetti. Contro di ciò Clotario II, 614, 18 (ed. Boretius. 1, 93). C. Aurel. IV, 541, 22 (Bruns, 2, 205). Tali i *domini servorum*, C. Vermer. 753, 8 (ed. Boretius, 1, 40). I genitori rispetto alle figlie, v. § 153: Il C. di Trento, de ref. matr. S. 24, 9, proibisce la coazione autoritaria sotto pena di scomunica. Circa la coazione ecclesiastica a mutare un *matr. praesumptum* in un *verum matr.* mediante il consenso, ved. c. 30 X (4, 1).

[7]) Dir. can.: 1 anno e $^1/_2$, c. 21 X (4, 1). Cod. sass. 1625: 1 anno, Cod. fr. 181: *Cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue.* Paesi bassi, 142: tre mesi; così pure Svizzera, 50. Dir. com. terr. pruss. II, 1, 41: più che sei settimane. Cod. civ. spagnuolo, 102: sei mesi. Cod. ital., 105: un mese.

[8]) Questa ha pure dal canto suo la facoltà di impugnare il matrimonio, nel caso che la coazione fosse stata esercitata a sua insaputa da un terzo: secondo il dir. austriaco, v. Rittner, 265. — Il diritto di impugnazione è concesso al solo coatto: Dir. com. terr. pruss. l. cit., Altenburg. 163 sgg. Cod. sass. 1625. Sviz. l. fed. $^{25}/_{12}$ 1875, 50. Cod. franc. 180. Paesi bassi 142. Italia 105. Spagna 102.

[9]) Progetto germ., 1259. Il matrim. si convalida per successivo consenso (1263), l'azione di nullità si prescrive in 6 mesi (1264).

III. La dichiarazione della volontà nel matrimonio può basarsi su di un errore [10]).

1. Il quale può consistere in ciò che colui che esprime la volontà di contrarre matrimonio vuole bensì fare tale dichiarazione, ma non ha la volontà, espressa dalla dichiarazione stessa. In questo caso (p. e. non conoscenza della lingua) la sua dichiarazione è secondo i principî generali del diritto senza efficacia.

2. Così pure quando il nubente erra quanto alla persona, con cui egli vuole stringere matrimonio (*error in persona*). Qui si tratta poi di un errore non solo sulla qualità, ma sulla identità; poichè qui la persona è al tempo stesso il soggetto, con cui si vuole stringere un contratto di matrimonio, come pure l'oggetto, a cui è diretta la volontà matrimoniale dell'altra parte. Un errore nella persona può quindi essere commesso: *a*) tanto da colui, al quale questa persona è nota nella sua esteriore apparenza, *b*) quanto da colui, al quale essa è nota solo per alcune determinate qualità, non esteriormente percettibili. Quest'ultimo caso è nelle scuole canoniche chiamato *error qualitatis personam redundans*. Non è questo però un errore sulla qualità di una persona, ma sulla persona stessa, e devesi quindi, già in forza dei principî generali del diritto, considerare come escludente la volontà matrimoniale.

3. Un errore sulle qualità della persona (*error qualitatis*) non è invece altro che un errore circa i motivi per cui si fa la dichiarazione di volontà, ed è senza effetto per i principî generali di diritto, salvo che il diritto positivo non sancisca un'eccezione. Questo ammette anche il diritto canonico, con la sola eccezione, oggidì destituita d'effetto pratico, che alcuno sposi uno schiavo credendolo libero (*error condicionis* [11]). Per altro la teoria, continuando a costrurre sulle basi illogiche, che già Graziano [12]) aveva date alla nostra dottrina, ritenne come essenziale l'*error qualitatis*,

[10]) München (loc. cit. sopra n. 3) fasc. 31. — Sthal, De matr. ob error. rescindendo, Berol. 1841. Halfes, De imped. error., Creveld. 1861. Daller, Der Irrth. als trennend. Ehehindern. im kath. Kirchenr., Landsh. 1862. Zimmermann, Z. 8, 37. Leonhard, Irrthum, Berlin 1882, 402.

[11]) Questo imped. riconosciuto al modo istesso dalla legisl. dello stato romano (Nov. 22, c. 10) e dalla franca (Capit. Vermer. c. 7, Compend. c. 5), è un residuo della primitiva proibizione del matrim. fra schiavi e liberi, che la chiesa aveva essa pure ammessa da principio (Op. Const. 8, 32). L'imped. del diritto romano al matrim. fra persone di ceto diverso (Cod. Iust.: l. 1, V, 24; l. 7, V, 5; l. 23, V, 4) venne abolito dal dir. canonico.

[12]) C. 29, qu. 1, c. un. § 2.

sia col generalizzare il principio legislativo contenuto virtualmente nella figura dell'*error condicionis,* sia coll'ammettere che l'esistenza o meno di determinate qualità nella persona del nubente potesse essere oggetto di una condizione tacita, ed ammissibile per rispetto alla celebrazione del matrimonio. Quindi dichiarò essere impedimento matrimoniale l'*error virginitatis,* e l'errore circa simili qualità morali. Ciò quindi può essere oggetto di discussione in diritto condendo, ma dal punto di vista del diritto comune canonico è falso.

4. L'errore, in quanto costituisca un impedimento matrimoniale, è un *imped. dirimens privatum.* L'errante rinuncia ad esperirlo, se perdura nel matrimonio dopo riconosciuto l'errore, e compie la *copula carnalis* con l'altra parte.

5. Per il diritto ecclesiastico evangelico valgono gli stessi principî generali di diritto che per il canonico. L'errore nei motivi può soltanto avere importanza giuridica, in quanto la legge positiva glie la attribuisca. Che poi la qualità deficiente sia di tale importanza per l'essenza del matrimonio [13]), " che ognuno solo per moventi straordinarî potrebbe essere indotto a stringerlo con una tale persona ", è un criterio che apre l'adito all'arbitrio, ed assegna al giudice una facoltà, che può solo spettare al legislatore. Per altro le leggi evangeliche positive hanno di fatto accolti come impedimenti matrimoniali [14]) simili casi (*error virginitatis,* ingravidamento della sposa per parte di un terzo, condanna a pene infamanti, impotenza); e la prassi del diritto comune ha malamente considerato come valido anche nei paesi, ove non vigevano tali leggi positive, l'*imped. erroris* [15]).

6. Fra le legislazioni moderne alcune considerano esplicitamente il solo errore nella persona [16]), mentre altre fanno della casuistica [17])

[13]) Così Scheurl — Anche Richter-Dove, Bartels.

[14]) Ordin. Bandeburg. 1573 (Richter, Kirchenord. 2, 382).

[15]) Elett. d'Assia (Roth e Meibom, 1, 351 sgg.). Amburgo (Baumeister, Hamb. Privatrecht, 2, 32 sgg.) ecc. — Ved. testo tedesco p. 350, n. 15.

[16]) Cod. franc. 180: *erreur dans la personne;* ma è controverso se anche sulla *personne civile,* o anche su altre qualità della persona, specialmente sui suoi sentimenti religiosi (se essa si rifiuta di fare sanzionare ecclesiasticamente il matrimonio civile). Paesi bassi, 142. Italia, 105. Svizzera, 50. Spagna, 101, 2. Austria, 57-59, qui però anche quando la sposa è ingravidata da una terza persona.

[17]) Cod. sass. 1595 (anche pei cattolici in forza della l. $^5/_{11}$ 1875, 9): malattia mentale, o impotenza incurabile (così in genere come per rispetto all'altro coniuge), malattie vergognose o ributtanti

circa le qualità essenziali per le persone dei coniugi, e finalmente un terzo gruppo vuole che si consideri in genere nella persona la rilevanza dell'errore relativo alle qualità [18]). Il diritto imperiale riconosce l'errore come impedimento matrimoniale, ma lascia in vigore per rispetto al medesimo il diritto territoriale.

7. Che l'errore si debba a dolo dell'altro contraente o di un terzo, è indifferente per il diritto canonico. Quanto al diritto ecclesiastico evangelico teoria e pratica [19]) hanno per contro preso a considerare l'inganno come un impedimento matrimoniale speciale, anzi in certi casi come pubblico, senza per altro giungere a risultati uniformi [20]) per rispetto alle questioni, se si abbia a tener conto soltanto di un *error invincibilis,* se l'inganno abbia a riferirsi a qualità essenziali, e quale efficacia abbia l'inganno operato da un terzo. Già la stessa ragione, che ciò scaturisca dalla natura morale del matrimonio [21]), è a ritenersi come male a proposito, onde tale teoria si riduce ad una mal riuscita trasposizione di principî di diritto romano nel campo del diritto matrimoniale. Eppure ne hanno per più rispetti sentita l'influenza le moderne legislazioni. La francese e la austriaca si attengono al diritto canonico. Secondo il diritto comune territoriale prussiano valgono qui le disposizioni generiche che regolano le dichiarazioni della volontà [22]); mentre altre leggi considerano l'inganno sotto determinate condizioni come impedimento matrimoniale, ora senza più [23]), ora ad esclusione dei cattolici [24]). Il diritto imperiale tedesco si rimette anche qui al diritto territoriale [25]).

incurabili, commercio contro natura con uomini o bestie, reati tali che avrebbero distolto se noti l'altro coniuge dal matrim., istinto sensuale smodato e incurabile nella moglie già anteriore al matrim. § 1596: azione indecente dopo il fidanzamento, per la quale si potrebbe pretendere il divorzio; parto illegittimo anteriore al matrim., o gravidanza per opera d'altri. Incurabili si considerano le malattie, anche quando in genere siano guaribili ma nel caso singolo sia incerto se e quando guariranno (sifilide). Sentenza del Supr. trib. terr. di Dresda $^{8}/_{1}$ 1887. — Progetto germanico, 1259, due casi di impugnazione: 1° se il nubente non aveva affatto la volontà di stringere matrim., e la dichiarò solo erroneamente; 2° *error personae*, non per contro *qualitatis;* molto esteso in vece l'*imped. doli.*

[18]) Dir. com. terr. pruss. II, 4, 40. Gotha; 135 sg.: errore invincibile sui rapporti personali o sulla posizione. Altenburg, 177 sg.

[19]) Sent. del trib. dell'imp. $^{28}/_{2}$ 1887: errore sulla integrità sessuale.

[20]) Il supr. trib. di Dresda non ritiene l'inganno circa il patrimonio come causa di annullazione. All'opposto quello di Lubecca.

[21]) Contro Bartels v. Scheurl.

[22]) II, 1, 39; I, 4, 84 sgg. Anche Altenburg 171 sgg., Gotha 135 sg.: solo in quanto *error invincibilis.*

[23]) Svizzera, leg. fed. $^{25}/_{12}$ 1875, 50.

[24]) Cod. sass. 1597 sg., ved. sopra n. 17.

[25]) Cod. pen. imp. § 170. — Secondo

IV. 1. Secondo il diritto ecclesiastico cattolico può il consenso matrimoniale esser dato anche sotto condizione sospensiva [26]). Sorge allora fra i nubenti un legame giuridico, se bene non matrimoniale, finchè la condizione si avveri, o faccia difetto (*impedim. deficientis condicionis appositae*) [27]). A ciò occorre il consenso del vescovo; ma esso non è punto condizione indispensabile per la validità del matrimonio così conchiuso. Lo stesso si dica della necessità di comunicare tale volontà matrimoniale condizionata al parroco celebrante, prima che sia innanzi a lui pronunciata la dichiarazione di consenso. La quale nei casi soliti deve farsi in forma incondizionata nei luoghi, ove vigono le norme del Concilio di Trento sulla celebrazione del matrimonio.

2. Le condizioni immorali si considerano come non apposte per non pregiudicare il matrimonio. Quando però esse ledano i *bona matrimonii* (*fides, proles, sacramentum*), impediscono che il matrimonio si compia [28]).

3. La effettuazione della *copula carnalis* prima dell'adempimento della condizione (non però prima della sua conoscenza) implica rinuncia alla medesima, e rende il matrimonio perfetto.

4. Secondo il diritto ecclesiastico evangelico le celebrazioni di matrimonio condizionate sono escluse dalla forma stessa della benedizione nuziale, poichè esse per tutto il tempo, durante il quale questa non venne considerata come l'unica forma di celebrare il matrimonio, valevano giuridicamente come sponsali.

5. Esse sono del pari non ammissibili secondo il diritto degli stati moderni e dell'impero tedesco [29]).

il Progetto, 1259: impugnabilità solo se il coniuge esercitò, o conobbe, o poteva conoscer l'inganno; vi è inganno inoltre se si celano tali qualità o relazioni personali, che avrebbero distolta l'altra parte dal matrimonio. Contro di ciò a ragione Hinschius, in Arch. f. civ. Praxis, 74, 72.

[26]) Phillips, Z, 5, 369; 6, 153.

[27]) Dopo le profonde investigazioni storico-dogmatiche del Freisen non si può certo negare, che un consenso condizionato non produce ancora un legame matrimoniale. Il legame coniugale è effetto del matrimonio, e questo presuppone il *consensus de praes.*, che manca appunto nel consenso condizionato. Onde se *pendente conditione* i contraenti stringano un altro matrim., questo è valido; ma dato che si avveri la condizione, il contratto si muta in matrimonio, se e perchè i contraenti ora consentono *de praesenti*. Non si debbono appunto perciò applicare le norme di diritto civile sul contratto, e sulla efficacia retroattiva delle condizioni a questo apposte, la quale del resto si avvera solo quando i contraenti l'abbiano voluta (v. Winscheid, Pand. § 91). Il matrimonio è piuttosto un sacramento, che si compie solo mediante un consenso presente.

[28]) c. 7 X (4, 5).

[29]) Anche il Progetto. Esse possono essere oggetto di questione dal punto di

§ 143. — δ) Il Ratto.

[Kaiser, Arch., 3, 170 sgg. Colberg, Ueber d. Ehehindern. d. Entführ., Halle 1869. Scaduto, Il Consenso, §§ 12. 22. 23 sgg. 178. Freisen, 567. Esmein, I, 391; II, 250].

Il ratto di una donna *matrimonii* o *libidinis causa* costituisce un impedimento matrimoniale secondo i diritti romano, franco e canonico. Nel suo svolgimento giuridico si hanno però a distinguere varie fasi.

I. Secondo il diritto giustinianeo [1]) il ratto è punito tra l'altro anche con la pena, che il rapitore non possa mai più sposare la rapita. Il fatto stesso del reato costituisce l'impedimento, senza tenere giuridicamente nessun conto della persona rapita o del suo *paterfamilias*. I più antichi concilii [2]) comminano bensì delle pene ecclesiastiche contro il rapitore, ma consentono però dopo ch'esse siano state scontate che il matrimonio si effettui col consenso dei genitori.

II. Il diritto germanico distingue il furto di una donna dal ratto di una donna consenziente, ma nè l'uno nè l'altro costituiscono un impedimento matrimoniale [3]). Da ciò perarltro sorsero tali inconvenienti, che le leggi dello stato [4]) e della chiesa [5]) franca del IX secolo, fondandosi sui principî di diritto romano, fecero del ratto un impedimento matrimoniale assoluto per punire il rapitore.

III. L'elaborazione scientifica del diritto matrimoniale comin-

vista ecclesiastico solo in quanto coniugi sposati civilmente, che abbiano fatto un matrimonio ecclesiastico condizionato, dato ch'essi ottengano dallo stato il divorzio, possono essere ammessi dalla chiesa ad un nuovo matrim., nel caso che al primo si opponesse un *imped. defic. cond. app.* — Vedi Manenti, Della inapponibilità delle condizioni ai negozî giur. ed in ispecie delle condiz. apposte al matrim., Siena 1889.

§ 143. [1]) C. un. C. de raptu virg. (9, 12) § 2.

[2]) V. c. 1, C. 36, qu. 2 (c. 27, C. Chalcedon.).

[3]) V. § 153, 18.

[4]) Hludovici Cap. eccles. 818. 819, 23 (ed. Boretius 1, 278): *De puellis raptis necdum desponsatis ita in concilio Calcidonensi, ubi 630 Patres adfuerunt, capitulo 27 habetur: « Eos qui rapiunt puellas sub nomine simul habitandi cooperantes et conhibentes raptoribus, decrevit sancta synodus, si quidem clerici sunt, decidant gradu proprio; si vero laici, anathematizentur ». Quibus verbis aperte datur intelligi, qualiter huius mali auctores damnandi sunt, quando participes et conhibentes tanto anathemate feriuntur et quod iuxta canonicam auctoritatem ad coniugia legitima raptas sibi iure vindicare nullatenus possunt.*

[5]) c. 66. C. Meldens. 845 (Surii Conc. 7, 464): *Qui vero deinceps rapere virgines vel viduas praesumpserint, secundum synodalem beati Gregorii definitionem ipsi et complices eorum anathematizentur; et raptores sine spe coniugii perpetuo maneant.*

ciata col XII secolo indusse la persuasione, che nel ratto vi erano ancora altri elementi per impedire il matrimonio, quando si tenesse conto della persona della rapita e di colui che aveva su di essa una qualche potestà. Poichè la prima non ha quella libertà di consenso richiesta pel matrimonio, e d'altra parte il necessario consentimento dei genitori è deluso dal ratto. Queste due considerazioni prevalgono già in modo esclusivo presso Graziano, onde egli ritiene ammissibile il matrimonio del rapitore con la rapita, dopo che si sia scontata la penitenza stabilita per il ratto, e nel caso che il padre, e, si intende, la donna istessa diano il loro consenso; in caso contrario il ratto di una donna e lo stesso allettamento per sedurla costituiscono un impedimento matrimoniale dirimente pubblico [6]). Ma dopochè la mancanza del consentimento dei genitori non venne più riconosciuta dalla chiesa come un impedimento dirimente, non potevasi più di tale elemento tener conto per rispetto al ratto. E di fatti, a tale concetto informandosi, Innocenzo III [7]) stabilì che il ratto compiuto a scopo di matrimonio costituisca un impedimento matrimoniale privato, per tutto il tempo che la rapita è in potere del rapitore. Questo principio è pure accolto dal Concilio di Trento [8]), che si scosta però dalle Decretali anzi tutto con lo stabilire più particolarmente quando la violenza del rapitore abbia a ritenersi come venuta meno, e con l'innalzare il ratto ad *imped. publicum,* ma specialmente col ritenere che il ratto compiuto da alcuno a favore di un terzo non costituisca per questo un impedimento. Al principio dominante corrisponde ancor meno la prassi, in quanto ammette l'impedimento, quando una ragazza venga rapita col suo consentimento, contro però quello dei genitori (*raptus seductionis* [9])), se bene la mancanza del consenso dei genitori in sè e per sè non costituisca più nessun

[6]) Dict. Grat. ad c. 6. 7. 11, C. 36, qu. 2.

[7]) c. ult. X (5, 17); Salman, in Arch. 66, 108.

[8]) C. Trid. S. XXIV, de ref. matr. 6: *Decernit s. synodus, inter raptorem et raptam quamdiu ipsa in potestate raptoris manserit, nullum posse consistere matrimonium. Quod si rapta a raptore separata, et in loco tuto et libero constituta illum in virum habere consenserit, eam raptor in uxorem habeat, et nihilominus raptor ipse ac omnes illi auxilium et favorem praebentes, sint ipso iure excommunicati ac perpetuo infames, omniumque dignitatum incapaces, et si clerici fuerint, de proprio gradu decidant. Teneatur praeterea raptor mulierem raptam sive eam uxorem duxerit sive non duxerit, decenter arbitrio iudicis dotare.* — Nell' odierno dir. canonico è controverso se il rapimento della sposa costituisca un imped. matrimoniale.

[9]) Duguit in Nouv. Revue hist. de droit franç.. Paris 1886, 10, 586.

impedimento matrimoniale. Oggetto del ratto può essere soltanto una donna, ancorchè svergognata o vedova, e teoricamente si può solo concepire il ratto, quando esso sia stato compiuto a scopo di matrimonio.

IV. L'antica dottrina evangelica considera il ratto preferibilmente sotto l'aspetto della mancanza del consenso dei genitori, e i pochi Ordinam. ecclesiastici [10]), che sancivano un *imped. rapt.*, lo distinguono dall'*imped. vis* solo per ciò, che quanto al primo la convivenza volontaria della donna non le toglie il diritto di fare annullare il matrimonio.

V. Fra le legislazioni moderne il diritto territoriale bavarese non si scosta dalle basi del diritto canonico [11]); così il codice austriaco [12]), secondo il quale però il *raptus seductionis* non costituisce punto un impedimento matrimoniale [13]). In altri paesi il ratto è un impedimento privato, che può farsi valere finchè la rapita non abbia dato il suo spontaneo consenso [14]). Secondo i diritti prussiano e francese, come pure secondo la dottrina del diritto comune, esso non costituisce punto un impedimento autonomo, e può solo diventarlo in quanto ci sia stata coazione o lesione del diritto di consenso in chi aveva la facoltà di darlo. Questi però può in ogni caso negarlo al matrimonio della rapita, nè qui è più dato di ricorrere al giudice perchè consentisca in vece sua. Tale principio è pure accolto dalla legislazione imperiale tedesca [15]).

§ 144. — ε) Lo " Impedimentum ligaminis ".

[Fuchs, Das Ehehind. d. bestehend. Ehebandes nach österr. Recht u. seine Umgehung, Wien 1879. Lo stesso, Die s. g. siebenbürg. Ehen u. andere Arten d. Wiederverehelich. geschiedener österr. Kath., Wien 1889. Wanner, Arch., 31, 396. Kohn, Arch., 48, 53. Scaduto, Il Consenso, 420 sgg. Freisen, 364. 676. Esmein, I, 267; II, 240. Cornu, De l'absence relativement au mariage (thèse p. l. doctor), Par. 1887].

I. Dacchè la monogamia vige presso tutti i popoli civili, un anteriore matrimonio costituisce un impedim. matrim. pubblico [1]).

[10]) Ord. concist. pruss. 1584 (Richter, Kirchenordn. 2, 466).

[11]) I, 6, § 8, no. 9. — Così il Cod. spagnuolo, 101, 3.

[12]) § 56. 96. Non si distingue però se la rapita abbia stretto matrim. col rapitore o con un terzo.

[13]) Rittner, 135.

[14]) Cod. sass. 1594. Gotha 20. Württemberg v. Lang, 257, 41.

[15]) Il Progetto non conosce neppur esso questo impedimento. — Così pure il Cod. italiano.

§ 144. [1]) Sopra un preteso caso, in cui

1. Per ciò è per altro necessario che il primo matrimonio sia valido all'epoca in cui viene conchiuso il secondo; non importa poi che i contraenti il secondo matrimonio abbiano o non conoscenza di tale validità. Dato invece ch'esso sia bensì formalmente valido, ma non materialmente, allora, non ostante la massima che un matrimonio valido formalmente abbia a ritenersi come efficace finch'esso non sia formalmente annullato, diventa valido il secondo matrimonio. Onde non si ha qui che un *imped. impediens*. In questo senso non solo il dir. canonico, la pratica e la teoria nel campo del dir. comune, ma anche il più delle legislazioni moderne [2]); mentre secondo altre [3]) anche il matrimonio invalido, ma non ancora annullato, costituisce un imped. dirimente. Il dir. imper. tedesco (§ 34) sancisce la proibizione del nuovo matrim., finchè l'antico non sia sciolto [4]) e dichiarato invalido o nullo, e punisce la conclusione del secondo matrimonio come bigamia [5]) finchè il primo, per quanto nullo o invalido, sia almeno formalmente in vigore; ma giudica la validità giuridica del secondo matrim. in base al diritto territoriale [6]).

la chiesa catt. avrebbe dovuto tollerare la bigamia, ved. Weise, Exempl. bigamiae per dispensat. Rom. Pont. admissae, Lips. 1824. Nella chiesa evang. si possono citare parecchi di tali casi, dal doppio matrim. conchiuso ecclesiasticamente e approvato da Lutero e Melantone (ved. Köstlin, Luther, 2, 481. 533) di Filippo d'Assia (v. Hausrath, Kl. Schrift, Leipz. 1883, 235 sgg.; Koldewey in Theol. Stud. u. Krit. 1884, 417. 552; ibid. 1891, 564; Rady, D. Reform. in ihren Bezieh. z. Doppelehe d. Landgr. Phil., Frankf. 1890), fino al doppio matrimonio benedetto dalla chiesa dal re Federico Guglielmo II di Prussia. Durante i lavori preparatorî per la codific. del Dir. com. terr. prussiano venne da più parti fatta la proposta di introdurre la poligamia. Prima d'allora già nel libro: Daphnaeus Arcuarius, de Polygamia Kurtz ... Betrachtung dess ... heil. Ehestands, s. l. 1679 (ivi. e in Niedner. Zeitschrift für hist. Theol. 1852, 262 anche i documenti relativi al matrimonio assiano); Theophil Aletheus (Ioh. Lyser), Polygamia triumphatrix, Lond. Scanor. 1682.

[2]) Francia 189, Ital. 113, Paesi bassi 141, Dir. terr. del Baden 184 e l. $^{9}/_{12}$ 1875, 2 c., Dir. c. t. pruss. II, 1, 942 (però qui controverso). In Gotha, Altenburg, Austria, Svizzera, nulla è deciso nelle leggi, ma esse sono interpretate nel senso di cui sopra.

[3]) Leg. sass. $^{5}/_{11}$ 1875, § 3. Anhalt-Dessau, decr. $^{27}/_{6}$ 1823. 13.

[4]) La prova si ritiene come validamente fornita con la presentazione all'ufficiale dello stato civile di una sentenza di divorzio emanata nello stato, ancorchè essa non sia riconosciuta come valida da uno stato straniero. Sent. del trib. imp. $^{22}/_{4}$ 1884.

[5]) Cod. pen. imper. 171. Però non si fa luogo a pena nel caso che l'accusato fosse persuaso, che il suo anteriore matrimonio fosse stato dichiarato invalido o nullo, per quanto questa persuasione non si sarebbe potuto ragionevolmente avere. V. Struben, Bigamia, Haog. 1880, p. 85.

[6]) Prog. germ. § 1234. 1251: il secondo matrim. è nullo. — Cod. civ. spagnuolo, art. 51: « Il matrim. canonico o il civile non ha nessun effetto civile, se uno dei coniugi è già legalmente maritato ». Non si esclude però la possibilità che il coniugato solo civilm. concluda un secondo matrim. religioso. v. Friedberg, Loc. cit., 79, 2.

2. Se il primo matrimonio è sciolto in seguito a divorzio[7]), allora esso è dalla chiesa evangelica sotto determinate condizioni (v. § 161), dalle legislazioni moderne senza più considerato come non più esistente e quindi come non più ostacolante un secondo matrimonio[8]). La chiesa cattolica non riconosce invece nessuna efficacia al divorzio per i cristiani, e ritiene quindi come sempre esistente l'*imped. ligaminis* e ciò anche per la parte evangelica. Il dir. austriaco si accosta al canonico, in quanto che esso proibisce ad un coniuge protestante divorziato di potersi sposare con una persona cattolica durante la vita dell'altro coniuge (impedimento del cattolicismo)[9]).

3. Efficacia analoga allo scioglimento del matrimonio per morte ha quello per assenza di uno dei coniugi, non per altro secondo il diritto canonico e secondo le teorie evangeliche antiche[10]), secondo cui lo scioglimento del primo matrimonio per morte deve essere provato e non solo presunto, perchè il nuovo matrimonio del coniuge rimasto possa effettuarsi. Secondo il diritto comune la validità del secondo matrimonio non dipende dalla attestazione giudiziaria di morte per rispetto al coniuge scomparso[11]), poichè tale attestazione ha solo un valore declaratorio, ma dipende dalla questione se il coniuge assente vivesse ancora o non al tempo che si conchiuse il secondo matrimonio, onde questo è ad annullarsi, nel caso che egli dopo la dichiarazione di morte ritorni[12]). In questo

[7]) Se il primo matrimonio fu sciolto o annullato prima del compimento del secondo, ma la sentenza relativa venne secondo il Cod. di proced. civ. imp., § 541 sgg., di nuovo tolta di mezzo mediante azione di nullità o di restituzione, allora non vi è punto motivo di ritenere con Struckmann e Koch, Comment. al § 577, che il secondo matrim. continui a sussistere. V. Petersen, Die Civil Prozessordn. für das deutsche Reich 824, Lahr. 1883². Motivi per il Prog. germ., 4, 52.

[8]) Anche il dir. imp. ted., conforme all'anteriore vigente in Prussia, Baviera, Baden, Württemb., Elett. d'Assia, Nassau, Annover e Sassonia (Leg $^{20}/_{6}$ 1870, 16 sgg); mentre nel Granduc. d'Assia ed in Sassonia fino al 1870 nessun cattolico poteva sposare un protestante divorziato.

[9]) V. Michel, Beitr. z. Gesch. d. österr. Eher. 1870, 51. Così la Patente $^{8}/_{10}$ 1856 escluse il divorzio per i coniugi evang., i quali (uno od entrambi) si fossero fatti cattolici nel contrarre il matrimonio; e infine anche i matrimonî misti non possono sciogliersi. Fuchs, D. s. g. Siebenb. Ehen 16. Ivi anche notizie sui mezzi impiegati per contrarre matrimonio a mal grado della legge.

[10]) V. Instr. della Cong. Inquis. in Acta S. Sed. 6, 436, e per la chiesa evang. Friedberg, Z. 6, 101.

[11]) Non si ammette però la pena criminale per bigamia solo perchè il coniuge rimanente si sia rimaritato prima della dichiaraz. di morte dell'assente. Sentenza del trib. imp. $^{31}/_{3}$ 1881.

[12]) Se il ritornato muore prima dell'annullamento del sec. matrim., allora questo si convalida, secondo il Bartels, pei protestanti. E di fatto ciò è naturale, poichè non vi sarebbe del resto nessun impedimento a che i coniugi rinnovas-

senso anche il diritto bavarese [13]), francese ed italiano, con questa differenza però che secondo il disposto non contestato dell'art. 139 del Cod. franc., il diritto di impugnare il secondo matrim. spetta solo al coniuge ritornante, secondo invece l'art. 113 dell'ital. anche al pubb. ministero, non però durante l'assenza. Un'altra categoria di leggi concede al coniuge rimasto il divorzio, e quindi la facoltà di rimaritarsi [14]). Infine un terzo gruppo ritiene il secondo matrim. come valido anche quando ritorni colui, che fu dichiarato morto, ora senza più [15]), ora solo se il secondo matrimonio fu prolifico [16]), ora con riguardo alla confessione [17]), ora con riguardo alla *bona fides* dei contraenti il secondo matrim. [18]), o almeno del coniuge rimasto [19]), ora infine così che al coniuge rimaritatosi è lasciata facoltà di decidere entro un determinato tempo se intende di sciogliere il secondo matrimonio e continuare l'antico [20]).

II. Il matrimonio contratto non ostante un voto di castità è bensì punibile secondo il dir. eccl. catt., ma non nullo. Ma se il voto è solenne, cioè pronunziato nell'entrare in un ordine confermato dal papa, allora costituisce un *imped. dirimens* [21]), dato però ch'esso soddisfaccia ai requisiti posti dalla chiesa per la efficacia dei voti solenni. Al modo stesso la chiesa cattolica ha per legge proibito il matrimonio a chi ricevette gli ordini maggiori; onde solo quando la validità dell'ordinazione possa essere impugnata in base ai principî di diritto ecclesiastico, il matrimonio contratto dall'ordinato è valido o può convalidarsi [22]). Ancorchè si esca dall'ordine o si passi ad un'altra confessione non vien meno però secondo l'idea cattolica questo impedim. matrimoniale. Questi impedimenti

sero il loro matrim. subito dopo il suo annullamento. Secondo la prassi württemburghese il coniuge dell'assente può ancora sussidiariamente domandare il divorzio, in causa del malvaggio abbandono, dato che non l'abbia fatto prima fondandosi sulla dichiarazione di morte. Lang, 423.

[13]) Legge introduttiva dell'Ordin. di proc. civ. imperiale $^{23}/_{2}$ 1879, 118 sg.

[14]) Gotha 95. Dir. terr. del Baden 232 a. Norimberga $^{25}/_{11}$ 1803, 15 f. (Arnold, Beitr. zum t. Privatr., Ausb. 1840, 1, 503). Austria l. $^{16}/_{2}$ 1883, 9: Il rimasto può, in occasione della dichiar. di morte, o dopo, far domanda che sia dichiarato sciolto il suo matrimonio. Perciò si stabilisce un difensore del vincolo matrim., che può interporre ricorso *ex officio*.

[15]) Dir. com. terr. pruss. II, 1, 666. Brema, decr. $^{28}/_{6}$ 1826, 21, 29. Paesi bassi 551. — Così anche secondo il Prog. germ. § 1235.

[16]) Amburgo, decr. $^{14}/_{7}$ 1879, 4, 14.

[17]) Oldenburg, decr. $^{16}/_{2}$ 1464, 14, 18. Annover l. $^{23}/_{5}$ 1848, 8, 16: per i cattolici la validità del secondo matrim. si regola sul dir. canonico.

[18]) Annover, loc. cit.

[19]) Lubecca, decr. $^{30}/_{12}$ 1829, 8. 16.

[20]) Cod. civ. sass. 1708-10.

[21]) c. 22. 24, C. 27, qu. 1.

[22]) D. 27, c. 8. Che in origine anche

canonici, stranieri alla chiesa evang., vennero ammessi dalle legislazioni degli stati confessionistici, e sono quindi ancora oggidì in vigore nella cerchia sopra segnata in Austria pei cattolici romani e greci [23]); ma contrastano col principio delle legislazioni anticonfessionistiche, e sono perciò aboliti in Francia, Paesi bassi, Italia e Impero tedesco. In Francia [24]) si era messa innanzi una interpretazione contraria allo spirito del codice, ma essa venne oggidì di nuovo abbandonata [25]).

§ 145 — ξ) Incapacità fisica.

[Grimaldi, Dissert. sul punto dello scioglim. dei matrim. per cagion d'impotenza, Nap. 1765. München, in Z. f. kath. Theol. 1840, fasc. 2. 5. Sehling, Die Wirkungen d. Geschlechtsgemeinsch. auf die Ehe, Leipz. 1885. Freisen, 323. 330. Esmein, I, 211. 232; II, 273. Hörmann, Die Desponsatio impuberum, Innsbr. 1891].

Il matrimonio come quello che dà forma giuridica al rapporto sessuale presuppone maturità sessuale e capacità di compiere l'unione dei sessi. A dir vero quest'ultimo requisito non è punto assoluto, poichè il carattere morale del matrim. è così preponderante, che non appare punto impossibile moralmente e giuridicamente un matrimonio senza unione dei sessi.

I. 1. Il dir. rom. pone la capacità a contrarre matrimonio senza più dopo la pubertà (maschi: 14 anni, femmine 12).

2. Lo stesso vale pel dir. canonico. Ma questo non accolse già il limite d'età romano nel senso, che solo dopo di esso esista quella capacità di volere necessaria per contrarre matrimonio, ma solo

nella recezione degli ordini maggiori si vedesse un *votum*, e che quindi come nel *votum* non spettasse al papa nessuna facoltà di dispensare, ved. in Freisen, 759. 765; il quale pure dimostra come l'*imped. ordinis* e *voti* venne dichiarato un imp. dirimente non per opera della legislazione, ma bensì della interpretazione scientifica.

[23]) Cod. civ. 63. Neppure dopo il passaggio alla chiesa evangelica; Sentenze del Trib. supr. $^{8}/_{6}$ 1881, Arch. 47, 306; $^{19}/_{2}$ 1884, Arch. 52, 223. V. Michel in Oester. Z. f. Verwalt. 1874, n. 38. Contro di lui Prorubsky, in Z., 9, 84. Rittner, 99.

[24]) Hirschel, Arch. 41, 371. Laurent, Droit. civ. inter. 4, 598 sgg. — Esempio di una interpretazione simile si ebbe pure in Italia con la sentenza della Corte di Cass. di Napoli $^{29}/_{7}$ 1871 (Ann. di Giur. V, 1, 249; e Rivarolo, 85 sgg.). V. contro di essa Morrone, La eguaglianza dei culti e il matrim. del prete catt. secondo il dir. pubb. del R. d'Italia, Nap. 1871. Scaduto, Manuale I, 92 sgg.

[25]) Ved. Sent. della Corte di Cass. $^{23}/_{3}$ 1888, Journal du Palais 1888, 708; Sent. $^{25}/_{1}$ 1888, Dalloz, Iurisprud. gén., Par. 1888, 97. Le due sentenze sono della Chambre civile, contraria invece la Cambre des requêtes. V. Plocque, De la condit. iurid. du prêtre cat. Par. 1887, 157 sgg.

come il momento, in cui può presumersi la maturità sessuale. Dato quindi che questa si presenti in un caso speciale più precocemente, allora la unione matrimoniale contratta da *impuberes infantia maiores,* che altrimenti non avrebbe fino alla pubertà altro valore giuridico che di sponsali [1]), diventa senza più un matrimonio [2]). Questo è ancora oggidì il diritto vigente nei luoghi ove non venne pubblicato il diritto matrim. del Conc. di Trento, e può ivi ancora in via di eccezione avere efficacia [3]).

3. Il dir. matrim. evangelico non si distingue dal cattolico.

4. Ma le moderne legislazioni hanno decisamente innalzato il limite dell'età [4]).

5. Il carattere di questo impedimento matrim. è stato molto variamente concepito.

a) Secondo il dir. can., la prassi del dir. com. per gli evangelici, e parecchie legislazioni esso è un *imped. pubblicum dirimens* [5]), ed anzi secondo alcune leggi la facoltà di farlo valere non cade col sopravvenire della pubertà, ma solo sei mesi di poi [6]), ma non compete però quando la donna non capace sia divenuta gravida [7]).

b) Un'altra categoria di leggi considera questo impedimento uni-

§ 145 [1]) Dai quali però nessuno dei due può ritrarsi, finchè entrambi non abbiano raggiunta la pubertà, e che di poi, secondo il volere del contraente divenuto capace, possono o essere sciolti per decreto giudiziale, oppure convalidati.

[2]) Per contro la Glossa ammette, che un matrim. conchiuso dopo l'età prescritta sia nullo, quando uno dei contraenti non sia giunto per anco alla maturità sessuale. Gl. al c. 3 X (4, 2) s. v. *tardissime.*

[3]) V. Schulte, Dir. matrim., 136.

[4]) Il diritto anteriore vigente in Germania molto vario a questo riguardo venne abolito dalla legge imper., che ha fissata l'età par contrarre matrim. a 20 anni pei maschi e 16 per le femmine, ammettendo però le dispense. Così anche il Progetto germ. § 1233, ove si aggiunge la massima che l'emancipaz. non implica la maturità. Il solo coniuge incapace ha diritto d'impugnare il matrim., § 1259. — Austria: 14 anni compiuti; Belgio, Francia, Rumenia, Italia: 18 pei maschi e 15 per le femm.; Paesi bassi, Russia (eccetto la Caucasia, ove 15 e 13, e la Finlandia), Svizzera: 18 e 16; Danimarca: 20 e 16. — Il limite d'età canonico è invece in vigore nella Gran Bretagna, Spagna (Cod. civ. 75. 83), Portogallo, Grecia (eccetto le isole Ionie, ove 16 e 14), Ungheria (pei cattolici). La dispensa è ammessa in Francia, Belgio, Paesi bassi, Italia, Rumenia, Russia. Stölzel, Deutsch. Eheschliessungsrecht, 128 sg.

[5]) Francia 144. 184-87. Dir. terr. del Baden 184-87, leg. $^{9}/_{12}$ 1875, 2 c. Italia 55. 104: il matrim. può essere impugnato dagli sposi, dagli ascendenti prossimi, dal pubbl. ministero, e da tutti coloro che vi abbiano un interesse legittimo ed attuale. Secondo il dir. francese è invece controverso se tale facoltà spetti agli ascendenti anche senza legittimo e attuale interesse, o a parenti più remoti. — Paesi bassi 86. 144: l'incapace e il pubbl. ministero; Spagna 101. 102: l'incapace, il pubb. min., e ogni persona che v'abbia interesse.

[6]) Francia 185; Baden 185; Italia 110.

[7]) Prima del termine di 6 mesi: Francia, Baden. Prima di aver raggiunta l'età legale: Italia. — Vedi Chironi, Questioni di Diritto civile, Torino 1890, p. 474 sgg.

camente come privato [8]), che può farsi valere dal padre, o dal tutore dell'incapace [9]), o da questo stesso [10]), e ora solo fino alla pubertà [11]), ora ancora sei mesi di poi [12]).

c) Altre leggi infine lo considerano unicamente come un impedimento impediente [13]).

II. 1. Per l'impotenza sessuale il dir. romano ammetteva il divorzio, non la nullità, chè anzi non era neppure proibito il matrim. con un castrato [14]).

2. L'antica chiesa ammise parimente il divorzio per impotenza, e pare che solo nella prassi romana si sia passo passo venuto assodando il concetto, che si esplicò poi nel sec. XII, e secondo cui nel caso accennato i due coniugi avrebbero dovuto vivere come fratello e sorella [15]).

3. I Franchi riconobbero l'impotenza come motivo di divorzio [16]). Ma dopochè questo non venne più ammesso, allora quella venne considerata come un motivo di impugnazione; e questo diritto francese divenne dopo Alessandro III diritto comune ecclesiastico.

4. In conseguenza l'impotenza (non però la sterilità) è un imped. privato e da Gregorio IX in poi anche dirimente; e ciò sia che essa fosse o non nota all'altro coniuge nel contrarre matrimonio. Contro il matrim. dei castrati (la cui impotenza è riconoscibile esteriormente) sta invece un *impedim. publicum* [17]). Perchè l'impotenza possa valere come impedim. deve essere anteriore al matrimonio, incurabile, o solo curabile mediante un'operazione pericolosa per la vita, ed essere constatata da periti. Se il pronunciato di questi ultimi

[8]) Dir. comm. terr. pruss. II, 1, 970. 990 sg. Leg. sass. $^{5}/_{11}$ 1875, 5. Codice austr. 48. 94. Leg. svizzera $^{25}/_{12}$ 1875, 27. 52. In Reuss linea cad. $^{3}/_{5}$ 1879, 14: l'imped. non può farsi valere d'ufficio.

[9]) Svizzera: l'azione di nullità cade quando i coniugi hanno raggiunto l'età legale, o la moglie è divenuta gravida, o il matrimonio fu approvato da chi di ragione.

[10]) Sassonia.

[11]) V. not. 9. Austria.

[12]) Prussia e Sassonia.

[13]) Gotha 22. 23. Altenburg 163. 165-93, leg. $^{25}/_{3}$ 1879, 8. Cod. sassone 1589. 1621. 1627 (aboliti) Schleswig-Holstein.

[14]) Sehling, 7.

[15]) Ved. *pars decisa* del c. 2 X (4, 15).

[16]) Ved. sotto § 159.

[17]) Sisto V, motu proprio, an. 1587 (Richter e Schulte, Conc. Trid. 556): *Ut coniugia per dictos et alios quoscunque eunuchos et spadones utroque teste carentes cum mulieribus praedictum defectum sive ignorantibus sive etiam scientibus contrahi prohibeas ... et ... eos ... qui sic de facto matrimonium contraxerint, separari cures, et matrimonia ipsa sic de facto cantracta nulla irrita, et invalida esse declares.* — Circa il procedimento nei processi di nullità ved. Congr. de Prop. fide 1883, Arch. 54, 66. Secondo Heiner, 84, i 7 congiuratori non vengono più richiesti, ma di essi si parla ancora nel decr. citato. Sul matrim. degli ermafroditi ved. Sent. della Congreg. Concilii $^{18}/_{8}$ 1888 in Acta S. Sedis 21, 501.

si fonda su segni corporali non visibili esteriormente, allora debbono i due litiganti giurare con sette congiuratori, di non aver compiuta la *copula carnalis;* se per contro i periti sono dubbiosi, allora la convivenza matrim. deve essere protratta ancora per tre anni (*experimentum triennii*), e quindi solo dopo una affermazione giurata di non aver consumato il matrimonio, questo viene annullato. Chi è stato dichiarato assolutamente impotente in un processo di tal genere non può più contrarre nessun altro matrimonio.

5. La chiesa evang. sancisce gli stessi principî, ad eccezione però dei congiuratori [18]). Però può l'impedim. farsi valere unicamente quando l'impotenza fosse ignota all'altra parte nel contrarre il matrimonio [19]).

6. Delle legisl. moderne il più riconosce questo imped., e parte anche se l'impotenza era nota all'altro coniuge nel contrarre il matrimonio [20]). Secondo il dir. francese è controverso, se l'impotenza abbia effetto di per sè sulla validità del matrim., o solo dal punto di vista dell'errore [21]). Altre legislaz. fondano esplicitam. l'imped. sull'idea di un errore essenziale che è di ostacolo al matrimonio [22]). Il dir. imperiale non considera l'impotenza come un impedimento speciale, ma lascia intatto il dir. territoriale, che la contempla dal punto di vista dell'errore [23]).

[18]) Ordin. concist. Brandenb. 1573 (Richter, Kirchenordn. 2, 383. Ved. Buchka, Mecklenb. Ehescheidungsrecht, Wismar 1885, 89.

[19]) Così la pratica del dir. com. nell'Elett. d'Assia, Württemb.. Schleswig-Holstein. V. Hinschius 149.

[20]) Cod. austriaco 60. Italia 107: opponibile solo dall'altro coniuge. — Ved. Chironi, in Rivista ital. per le scienze giuridiche, 4, 451; 8, 398, Roma 1887-1889; e in Questioni di dir. civ., Torino 1890, p. 454 sgg.; ove si sostiene: *a*) che l'art. 107, dicendo: impotenza *manifesta*, comprende così la esterna come la interna, e non soltanto la prima; *b*) che l'azione di nullità, sebbene di diritto privato, non è prescrittibile.

[21]) Zachariä, Handbuch d. französisch. Civilrechts, Heidelb. 1875[6], § 451, 7; § 467, 3. Sehling, 92. — Non vale nei Paesi bassi.

[22]) Dir. terr. pruss. II, 1, 39 sgg., I, 4, 75 sgg. Altenburg 178. 180-3. Gotha 104. Cod. civ. sassone § 1626: se l'impotenza, anteriore al matrim., ignota all'altro coniuge, non può essere constatata dalla ricerca medica, nè questa può stabilire se essa sia incurabile, i coniugi dovranno coabitare per altri tre anni, e solo se l'impotenza sarà durata nel frattempo il matrimonio è annullato.

[23]) Il Prog. germanico non ammette del pari questo impedimento; e dato che esso non conosce del pari nessun *imped. erroris qualitatis*, così non si possono qui applicare se non le norme circa l'imped. dell'inganno. Vedi Motivi, 4, 77.

η) L'impedimento della Parentela.

§ 146. — *aa*) Consanguineità.

[Spina, De coniugio in gradibus div. iure prohib., in Opuscula, tom. III, n. 3, Ven. 1535. — Schlegel, Krit. system. Darstell. d. verbotenen Grade d. Verwandtsch. u. Schwägersch., Iena 1802. Laspeyres, Diss. canonicae computat. et nuptiar. propt. sanguinis propinquitat. ab eccl. christ. prohibitar. sistens histor., Berol. 1824. Spöndlin, Ueb. d. Eheverbot wegen Verwandsch., Zürich 1844. Meier, in Z. f. deutsches R., 7, 173 sgg. Lo stesso, Z. 16, 35. Thiersch, D. Verb. d. Ehe innerh. d. nahen Verwandsch., Nördl. 1869. Freisen, 371. Esmein, I, 335; II, 259].

I. Presso quasi tutti i popoli civili [1]), si incontrano proibizioni del matrimonio fra parenti.

1. Esse nel diritto mosaico [2]) comprendevano i matrimonî coi genitori, con la nipote, con la sorella ancorchè di padre o di madre diversi, con la zia paterna o la materna; nel dir. romano i matrimonî fra ascendenti e discendenti, fratelli, persone fra le quali sta un *respectus parentelae* [3]), e nel diritto imperiale (Teodosio il Grande) [4]) fra figli di fratelli, che vennero di poi permessi in Oriente (Arcadio) [5]), in Occidente solo in forza di un rescritto imperiale necessario in ogni caso (Onorio), e in ultimo di nuovo permessi senz'altro da Giustiniano [6]).

2. I padri della chiesa fanno capo al dir. romano, cercano, ove possibile, di applicare il diritto mosaico per rendere difficile la conclusione dei matrimoni [7]), e ove ciò non è possibile (così per rispetto ai matrimonî fra figli di fratelli, ch'essi disapprovano) a principî generali di diritto naturale assai malfermi [8]). E appunto perciò prendevano i concilî tratto tratto occasione per proibire tali matrimonî, contro i quali non si potevano citare esplicite disposizioni ecclesiastiche.

3. Nei regni germanici, ove ai Romani si applicava il dir. ro-

§ 146. [1]) Quanto ai Greci e agli Egiz. v. Diodorus, Bibl. hist. (ed. Bekker, Lips. 1853), vol. I, lib. 1°, c. 27 (1, 34).

[2]) III. Mos. 18, 7-13.

[3]) Il matrim. fra zio e nipote permesso nell'epoca imperiale, venne di nuovo proibito nel 342. Fragm. Ulp. V, 6, v. Gaius. Instit. 4, 62; sul *resp. par.* ved. l. 17 C. (5, 4), l. 39 Dig. de ritu nupt. (23, 2).

[4]) Leg. 1, Cod. Th. (3, 12); sul diritto repubblicano, v. Livius XLII, 34.

[5]) L. 19 C. (5, 4).

[6]) § 4 Inst. (1, 10).

[7]) III. Mos. 18, 6. V. Augustin., de civ. Dei, XV, 16 (opp. ed. cit. 7, 633).

[8]) August., de civ. Dei, XV, 16 (c. un., C. XXXV, qu. 1).

mano, e ove ai Tedeschi non appare vietato se non il matrimonio fra ascendenti e discendenti, la chiesa non solo cercò di estendere anche ai Germani le norme romane, ma di restringere sempre più i matrim. fra parenti. Il sinodo di Epao (517) arrivava già a proibire il matrim. fra nipoti di fratelli, cioè fino al limite, a cui secondo il concetto romano si estendeva la parentela, e lo stesso fece il II Conc. di Toledo (531), che proibì citando a sproposito il diritto mosaico ogni matrim. fra parenti. Ma il sempre più frequente aggravarsi di tali disposizioni mostra di già con quali ostacoli esse avessero a lottare; del resto esse rimasero senza efficacia quanto alla validità giuridica dei matrimonî, che si regolava unicamente in base al dir. laico. Solo sul finire del VI sec. venne fatto alla chiesa di esercitare una qualche influenza sulla legislaz. laica; la quale sancì ora la pena di morte contro i violatori delle prescrizioni ecclesiastiche, ora l'esiglio e la confisca dei beni contro i violatori delle prescrizioni vescovili [9]), e proibì col *Capit. Vermeriense* (753) [10]) i matrimonî fino alla terza generazione, imponendo a quelli contratti nella quarta una penitenza. Con ciò la legislazione laica si uniformò bensì alle disposizioni degli antichi concili germanici, ma presenta però ancora un contrasto con l'evoluzione, che l'imped. matrim. della consanguineità aveva avuto frattanto in Roma. Poichè la mitezza, con cui Gregorio I aveva permessi i matrimonî fra nipoti di fratelli quanto agli Anglosassoni [11]), ebbe già una rilevante limitazione nella risposta di Gregorio II a Bonifacio [12]), ove

[9]) Decret. Childeberti 596 (ed. Boretius 1, 15): *Ut nullus incestuosum sibi societ coniugio, hoc est, nec fratris sui uxorem, nec uxoris suae sororem, nec uxorem patruo aut parentis consanguinei. Uxorem patris si quis acceperit mortis periculum incurrat. De praeteritis vero coniunctionibus quae incestae esse videntur, per praedicationem episcoporum iussimus emendare. Qui vero episcopo suo noluerit audire et excommunicatus fuerit, perenni condemnatione apud Deum sustineat et de palatio nostro sit omnino extraneus, et omnes res suas parentibus legitimis amittat qui noluit sacerdotis sui medicamenta sustinere.* Questa legge fa nascere il dubbio se per *praeteritae coniunctiones* si abbiano ad intendere quelle contratte prima dell'emanazione della legge medesima o le altre proibite dalla chiesa. Per l'ultima opinione si può argomentare da ciò che le confische per incesto si mantennero fino all'epoca carolingica. Certo i gradi proibiti di consanguineità non sono più oltre specificati. — Le leges Sal., Alaman., Baiu., non proibiscono i matrim. fra nepoti di fratelli.

[10]) Capit. Vermer. 758-68, 1 (ediz. Boretius 1, 40): *In tertio genuculum separantur, et post penitentiam actam, si ita voluerint, licentiam habent aliis se coniungere. In quarta autem coniunctione si inventi fuerint, eos non separamus, sed penitentiam eis iudicamus. Attamen si factum non fuerit, nullam facultatem coniungendi in quarta generatione damus.*

[11]) C. 35, qu. 2. 3 c. 20.

[12]) Presso Jaffé, Mon. Mog. 88. Però

si dice che i Germani *post quartam generationem iungantur,* ma venne di poi da Gregorio III (732) pienamente messa in disparte, poichè egli spinse l'imped. della parentela fino al settimo grado [13]). Questo grado non era punto designato come limite di parentela nei libri di diritto rom. [14]) o longob. [15]) o bavaro, ma rispondeva alla mistica considerazione, in cui era tenuto dall'universale il numero sette [16]). Divieto di matrimonio fra parenti equivale d'ora in poi a divieto fino al settimo grado, con cui appunto cessava giuridicamente la parentela. Ma sorge la questione, come si computasse questo settimo grado, poichè il dir. germanico computava i gradi di parentela in un modo diverso dal dir. romano [17]). Mentre questo poneva la regola: *quot generationes tot gradus,* cosicchè numerava da entrambe le parti le generaz., che erano state necessarie a costituire il rapporto di parentela; l'altro contava invece secondo la regola, che venne poi in seguito così espressa: *Tot gradibus collaterales distant inter se, quot uterque* (*remotior*) *distat a stipite communi;* cioè si contano le generaz. da una sola parte, e, quando le due parti sono disuguali, quella della più lunga fino allo stipite comune [18]). Della seconda maniera di computazione [19]) si valsero nella chiesa dapprima Gregorio I [20]), e Zacharia; poichè questi (747) nello stabilire il limite pel matrim. al settimo grado [21]), presuppone la maniera di computare propria di ciascun popolo, cioè pei Tedeschi la germanica. — Ora, dato pure che le pretese papali cozzassero

con questo non vennero, come il Löning vuole, permessi i matrim. fra nipoti di fratelli.

[13]) Iaffé, Mon. Mog. 93: *Progeniem vero suam quemque usque ad septimam observare decernimus generationem.*

[14]) Così nella *Interpretatio* visigotica. Paul. Rec. sent. IV, tit. 11, § 7.

[15]) Ed. Roth. c. 153.

[16]) Leone III ai vescovi bavaresi 800 (Kleinmayern. Nachricht. v. Iuvania, Salzb. 1784, Append. 59): *Reperimus quippe in B. Ysidoro Spaniensi episcopo, sic usque in VII. generationem observare et sic copulare, quia in VII. die quievit Dominus ex omnibus operibus suis et in novellis Romanorum legibus instar invenitur.*

[17]) V. Freisen, 406; e Arch. 56, 217.

[18]) Comput. rom. Comput. germ.

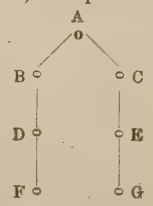

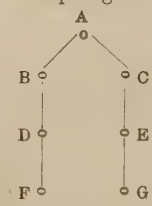

A con BC in I gr.	A con BC in I gr.
A con DE in II gr.	A con DE in II gr.
A con FG in III gr.	A con FG in III gr.
B con C in II gr.	B con C in I gr.
B con E in III gr.	B con E in II gr.
B con G in IV gr.	B con G in III gr.
D con E in IV gr.	D con E in II gr.
F con G in VI gr.	F con G in III gr.
F con E in V gr.	F con E in III gr.

Ved. c. 2, C. 35, qu. 5.

contro l'opposizione del popolo, e non trovassero considerazione presso la legislazione civile [22]), questa però si venne sempre più restringendo al cammino tracciato dai pontefici. Nel IX secolo i concilî tedeschi cominciano già ad opporre ai matrim. nel quarto grado un imped. dirimente [23]); e nell'XI si mostra già quasi generale l'estensione fino al settimo grado della computazione germanica, accolta omai definitivamente anche dalla chiesa [24]), finch'essa penetrò col libro di Graziano nella generale coscienza giuridica. — Ma le grandi difficoltà che si opponevano alla applicazione pratica di questi principî [25]), legati ad argomenti tolti dalla fisiologia di Galeno [26]), indussero Innocenzo III a restringere nel Conc. Lateranense IV (1215) questo imped. matrim. al quarto grado [27]). Questa massima, sebbene le sue conseguenze pratiche presentino ancora molta difficoltà [28]), e manchi affatto di una vera ragione fisiologica, venne però confermata dal Conc. di Trento ed è ancora oggidì in vigore nella chiesa.

II. I Riformatarî erano concordi nel respingere il diritto cano-

[19]) (Pseudo-Gregor.) c. 2, § 5, C. 35, qu. 5. D'altra opin. Laspeyres, Diss. canon. computationis et nuptiar. sistens histor., Berol. 1824.

[20]) Il Freisen (436) tenta di dimostrare che la chiesa non l'abbia tolta dal diritto germ., ma formata di per se stessa, e fa osservare la differenza fra la computazione germanica e la canonica, in quanto la prima venne adoperata solo per il diritto successorio, e la seconda per il matrimoniale. — In quali casi, oltrechè nei matrimoniali, possa ancora oggidì applicarsi la comput. can; ved. *Propaganda* del $^{27}/_{5}$ 1884, Acta S. Sedis 14, 226.

[21]) Zach. a Pipino 747 (Mon. Caroling. ed. Iaffè, 29) *dicimus: ut dum usque sese generatio cognoverit, iuxta ritum et normam christianitatis et religionem Romanorum non copulentur coniugiis.* Così anche Ben. Levita. Scherer, Ueb. d. Eher. d. Ben. Lev. u. Pseudo-Isid., Graz 1879, 26 sgg.

[22]) Il *Capit. Leftin.* 743, c. 3, e *Suession.* 744, c. 9, proibiscono, a dir vero però con grande indeterminatezza, tutti i matrim. fra congiunti. Vedi tuttavia *Vermer.* (sopra n° 10).

[23]) C. Mogunt. 813, c. 54 (c. 21, C. 35, qu. 2. 3). V. Rabanus Maurus presso Regino II, 201.

[24]) Petr. Damiani de gradib. parentelae (prooem. Migne Patr. lat. 145, 19): *Erat autem* (a Ravenna) *de consanguinitatis gradibus plurima disceptatio, atque iam res eo usque processerat, ut sapientes civitatis in unum convenientes sciscitantibus Florentinorum veredariis in commune rescripserint, septimam generationem canonica auctoritate praefixam ita debere intelligi, ut numeratis ex uno generis latere quatuor gradibus, atque ex alio tribus, iure iam matrimonium posse contrahi videretur.* V. Alex. II, c. 2, C. 35, qu. 5.

[25]) Ne veniva che si ammetteva un *imped. dirimens* solo quanto ai primi gradi (tutt'al più 5); v. Freisen, 405, ved. c. 3 X (4, 14).

[26]) De elementis, lib. I, c. 5; lib. II, c. 2 (ed. Kühn) Lips. 1821, 451. 496; De temperamentis (ibid. 509 sgg.).

[27]) c. 8 X (4, 14). Gregorio IX permise in seguito il matrimonio (c. 9 ib.), nel caso che uno dei contraenti stesse nella 4, e l'altro nella 5 generazione: e la prassi nel caso che uno nella 5ª e l'altro in una qualunque più prossima allo stipite.

[28]) Gerlach, Arch. 23, 169. 317.

nico, ma mancavano di un principio positivo da porre a base del dir. evangelico. Ond'essi rimontarono così al diritto mosaico [29]), le cui singolari disposizioni, ostacolate dapprima da Lutero, divennero generali, come al dir. romano, di cui accolsero il divieto di matrimonio per *respectus parentelae*, e finalmente all'uso invalso durante il periodo cattolico, secondo il quale erano vietati i matrimonî fra i figli di fratelli e perfino a volte fra i nipoti di fratelli; ed ora tutti questi imped. matrimoniali vennero considerati come dirimenti, ora soltanto quelli di origine mosaica. Onde al diritto di dispensa del sovrano si pose come limite la legge mosaica, quale diritto divino. Ma dopochè la scienza del sec. XVIII ebbe dimostrato che il diritto mosaico non poteva considerarsi come emanante dalla divinità [30]), questa limitazione venne meno, e i sovrani presero a dispensare in tutti i casi, ove ciò non contradicesse alle idee morali del loro tempo.

III. Era quindi ben naturale, che le legislazioni moderne [31]) le quali si svincolarono dalle strettoie del diritto canonico, permettessero il matrimonio fino a quel grado, a cui fino allora si era conceduta per regola una dispensa. Dallo stesso principio è partita la legislazione imper. tedesca [32]), che tolse di mezzo il diritto particolare anteriore molto vario a questo proposito [33]); e ciò tanto più, in quanto gli argomenti che contro un tale estendersi di matrimonî fra parenti si fecero valere dal punto di vista della polizia sanitaria [34]), non poterono reggere alla critica scientifica [35]).

IV. Per contro la moderna legislaz. eccles. evang. ha cercato in parte di mantenere in vita gli antichi imped. matrim. almeno come imped. della benedizione nuziale. Così nel Mecklenburg relativa-

[29]) Friedberg, Z. 4, 304.

[30]) Ved. sopra § 31.

[31]) Cod. austr., § 65: vietato, oltre che fra ascendenti e discendenti e tra fratelli anche solo per parte di padre o di madre, anche fra zii e nipoti, e tra figli di fratelli, senza distinzione fra parentela legitt. o illegittima. Svizzera 28. Italia 58. 59: vietato anche fra zii e nipoti; così pure in Francia 161-64; però con facoltà di dispensa (Ital. 68). Paesi bassi 87. Spagna 84 (matr. civ.): collaterali fino al 4° grado, se illegittimi solo al 2°.

[32]) Così ancora Prog., § 1230. Proibiti e punibili i matrim. fra ascendenti e discendenti, fratelli anche solo per parte di padre o di madre, senza distinzione fra parentela legittima e illeg.; inoltre nulli (*imp. publicum dirimens*) in forza del dir. territoriale lasciato in vigore dalle leggi imperiali.

[33]) Vedilo in Richter, Diritto eccl., § 275, n° 26.

[34]) Così già c. 20, C. 35, qu. 2. 3.

[35]) G. H. Darwin, Ehen zwischen Geschwisterkindern, Leipzig 1876. Van der Stock, Huwelijken tusschen bloedverwanten 1. 2 ('s Gravenhage 1888). — Sebregondi-Ceriani, I matrim. fra consanguinei in relaz. alla igiene e al C. civ., Fir. 1888.

mente ai matrimoni fra zii e nipoti [36]), in Reuss linea cadetta [37]), ove i sopradetti matrim. vengono ritenuti come indispensabili, ed ove le proibiz. matrim. dispensabili si estendono fino al terzo grado di una linea collaterale disuguale, in Baviera [38]), in cui per i matrimoni con la zia paterna o materna occorre il consenso del concistorio. Queste disposizioni mancano d'ogni fondamento evangelico-ecclesiastico.

§ 147. — *bb*) **Affinità.**

[Otto, in Thesaur. dissert. Belgic. di Oelrich, t. III, p. 2. Gmelin, De vero conceptu affinitat. eiusque gradib. et generib., Tubing. 1801. Lämmer, Arch. 11, 150 sgg. Freisen, 439. Esmein, I, 374; II, 262. Inghilterra: Forster, Review of the Law to Marr. within the prohibited degrees of affinity, Lond. 1847].

I. Il matrim. fra l'uno dei coniugi e i consanguinei dell'altro era nel diritto mosaico proibito in questa misura, che non si ammetteva il matrimonio con la figliastra, con la figlia di lei, con la matrigna, con la suocera, con la nuora, con la vedova del fratello morto [1]), con la vedova dello zio paterno, con la figlia del figliastro, con la sorella della moglie ancor vivente. Nel dir. rom. più antico era solo proibito il matr. con la suocera, la nuora, la matrigna e la figliastra [2]). Ma nel 355 vi si aggiunse per l'Occidente [3]) la proibizione del matrimonio con la figlia del fratello defunto e con la sorella della moglie defunta, e nel 384 venne estesa all'Oriente [4]).

1. Queste ultime norme si debbono per l'appunto attribuire all'influenza cristiana. Chè già in antico si era la chiesa, erroneamente interpretando il nuovo Testamento (Ev. Marci 6, 18), pronunciata contro il matrim. col fratello del marito defunto [5]), e, mutilando il diritto mosaico, contro il matrim. con la sorella della moglie defunta [6]); a cui si aggiunse [7]), conformemente al dir. mosaico, il matrim. con la moglie dello zio. Un principio generale per tutte queste proibizioni non si incontra se non in Agostino († 430). Se-

[36]) Leg. eccl. $^{24}/_{11}$ 1875.
[37]) Leg. eccl. $^{28}/_{12}$ 1875.
[38]) Leg. eccl. $^{16}/_{5}$ 1879.

§ 147. [1]) Eccezioni: Trattandosi di matrim. senza prole il fratello del coniuge defunto aveva il dovere di sposare sua cognata. Ved. Stubbe, Ehe in alten Testam., 60.

[2]) L. 14, § 4, D (23, 2); l. 4, § 5–7, D (38, 10); l. 17, Cod. (5, 4).
[3]) l. 2, C. Th. (3, 12).
[4]) l. 5, C. Th. (5, 5).
[5]) Ved. c. 2, C. Neocaes. 314 (Bruns, 1, 75).
[6]) V. c. 61, C. Eliberit. 305 (ib. 2, 10).
[7]) C. Roman. 402, 11 (Mansi, 3, 1138).

condo lui i due coniugi non formano se non una carne [8]), onde i rapporti dell'uno di essi coi suoi parenti passano all'altro, e viceversa. Onde consegue che quella persona stessa che da uno dei coniugi non può essere sposata per consanguineità, non lo possa dall'altro per affinità. Così l'*imped. affinitatis* partecipò dell'evoluzione che ebbe l'*imped. consanguinitatis* [9]), raggiunse nel diritto medioevale lo stesso definitivo ordinamento [10]), ed ebbe dal Conc. di Trento la stessa sanzione.

2. Dato che il matrim. fra consanguinei e fra affini era proibito. doveva pure l'unione sessuale illegittima fra persone, per cui esisteva quell'imped., esser considerato come incesto; e dato che una persona avesse avuto commercio carnale illegittimo con un'altra, allora doveva la chiesa studiarsi di evitare che col matrimonio di una delle due con un parente od affine dell'altra l'antica *copula carnalis* avesse a diventare per di più incestuosa. Così sorse l'impedimento matrim. della *affinitas* illegittima, di cui si ha la prima traccia in una lettera pseudo-gregoriana [11]), imped. che il Conc. di Trento restrinse al secondo grado [12]). Ma anche quando uno dei coniugi avesse avuto commercio adultero con un consanguineo o affine dell'altro, ha il diritto canonico preteso che ne seguisse una *affinitas* (*superveniens*) fra gli stessi coniugi. Certo nulla di ciò si trova nell'antico diritto [13]), nè esso aveva bisogno di occuparsi di un tale caso. Poichè fino a tanto che l'adulterio fu una ragione di divorzio, poteva il matrim. venire sciolto a richiesta del coniuge offeso, e di ciò solo parlano le più antiche fonti. Ma quando all'offeso non venne più concessa se non la separazione, l'*affinitas* nascente fra i coniugi in forza dell'adulterio venne così prevalendo, che all'offeso venne concesso, anche quando esso non volesse cessare dalla convivenza matrimoniale esteriore, di non aver più commercio carnale con l'adultero; chè anzi glie se ne fece un dovere di decenza [14]).

[8]) c. 15, C. 35, qu. 2.

[9]) Il re franco Childeberto proibiva già nel 596 il matrim. con la moglie di un qualunque consanguineo (§ 146, 9), così pure il re visigoto Receswindo (649-72) e la chiesa con numerose sue disposizioni.

[10]) c. 7, C. 35, qu. 2; c. 8 X (4, 14).

[11]) In Hinschius, Pseudo-Isid. 749. Ved. Poenitent. Pseudo-Theodori V, 26. Sulla interpretaz. del Decr. Compend., c. 17. 18 (ed. Boretius 1, 38) v. anche Schrörs, Hinkmar von Rheims. 198; Freisen 454. — c. 9 X (4. 13). Scherer, Loc. cit. 48.

[12]) C. Trident. S. XXIV, de ref. matr. c. 4.

[13]) V. Scherer, Loc. cit. 32 sgg., e contro di lui Freisen 462.

[14]) c. 6 X (4, 13).

3. L'affinità non tocca i congiunti dell'uno e quelli dell'altro coniuge (*aff. non parit affinitatem*); senonchè la chiesa, riannodandosi ad una disposizione isolata del dir. romano, con cui si proibiva il matrimonio del padrigno o della madrigna coi figliastri, vietò alla sua volta il matrim. fra i figli avuti da una donna in un secondo matrimonio coi congiunti del primo marito [15]). Essa inoltre vi aggiunse il concetto della *aff. secundi generis* [16]) (rapporto fra l'uno dei coniugi e gli *affines primi generis* dell'altro) e della *aff. tertii generis* (fra l'uno dei coniugi e gli *affines secundi generis* dell'altro) [17]). Quest'imped. matrim. venne però tolto da Innocenzo III nel 1215.

4. Il dir. romano riteneva per decenza come proibito il matrimonio fra la sposa e il padre dello sposo, e fra il figlio e la sposa del padre (*imped. publicae honestatis*) [18]). La chiesa ne fece un *imped. quasi affinitatis* [19]), che abbracciava tanto uno degli sposi e i consanguinei dell'altro, come pure uno dei coniugi e congiunti dell'altro trattandosi di un matrimonio non compiuto, e anche se invalido [20]). Il Conc. di Trento [21]) restrinse questo impedimento al primo grado.

II. Il dir. evang. risalì anche per questo al dir. mosaico e romano, ma a dir vero anche qui con la stessa incertezza, che per la consanguineità, e senza sapersi pienamente svincolare dalle prescrizioni del dir. canonico. Da questo tolse la *affin. illegitima* al-

[15]) C. 35, qu. 10.

[16]) c. 12, C. 35, qu. 2.

[17]) Affin. I generis.

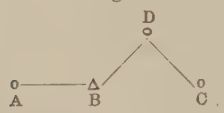

A con i consanguinei di B.

Affin. II generis.

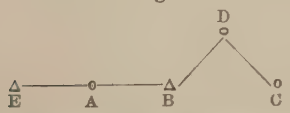

A dopo la morte di B sposa E: fra questo e i consanguinei di B.

Affin. III generis

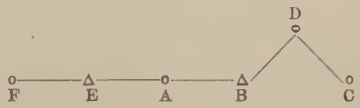

A dopo la morte di B sposa E, dopo la morte di A sposa F: fra questo e i congiunti di B.

[18]) L. 12, § 1. 2; l. 14, § 4 D (23, 2).

[19]) c. 31, C. 17, qu. 2.

[20]) Non però trattandosi di sponsali invalidi, ved. c. un. de sponsalib. in VI^to (4, 1). Che i matrim. civili non producano nessun *imped. pubbl. honestatis*, ved. Congr. Conc. Decr. 13/3 1879 in Acta S. Sed., 12, 147.

[21]) C. Trid. S. XXIV, de ref. matr., c. 3; ved. anche Z., 19, 356.

meno per i parenti della stessa linea [22]), e la *aff. superveniens*, che secondo alcune leggi giungeva perfino a far annullare il matrimonio. Dal dir. romano le singolari disposizioni in esso contenute circa la *affinitas secundi generis*, che vennero ancora estese. Così pure, e anche qui con estensioni, l'*imped. pubbl. honestatis.*

III. La legislaz. imp. tedesca ha abolito il diritto partic. anteriore molto vario [23]), riconoscendo il solo *imped. affinitatis legitimae* [24]), e ancora solo fra patrigno e matrigna e gli suoceri da una parte, e figliastri, genero e nuora dall'altra, senza distinzione fra parentela legittima o illegittima, e senza riguardo se il matrimonio producente l'affinità esiste ancora o fu sciolto [25]).

IV. Ma anche qui la tendenza dominante nella ch. ev. non si uniformò alla legisl. imperiale. La leg. eccl. per il Reuss linea cadetta [26]) ritiene ancora come non suscettivo di dispensa il matrimonio con la vedova dello zio paterno; quella per la Sassonia e la Baviera [27]) fra persone, di cui una ha avuto commercio carnale illegittimo con ascendenti o discendenti dell'altra. La legislazione del Württemberg [28]) e della Baviera fra un divorziato e il fratello o la sorella dell'altro divorziato.

[22]) I tentativi dello Scheurl, per dimostrare già vigente secondo il dir. rom. il principio dell'affin. illegittima, sono falliti. Se pure la l. 14, § 3 (29, 2) tien conto delle *serviles affinitates*, e la l. 4. C. (5, 4) di quelle nascenti dal concubinato, ciò però non serve a dimostrare che il congiungimento naturale dei sessi influisse in modo decisivo sull'ammissibilità dei matrimonî. Il *contubernium* è un matrim. secondo il *ius naturale*, e il concubinato un surrogato del matrim. riconosciuto dalla legge. Era quindi affatto naturale che a tali rapporti, parificati pienamente al matrim. per lo spazio della loro durata, si estendessero per analogia le regole in vigore per questo ultimo.

[23]) Codice austr., § 66. Nessuna affin. illegittima. Così secondo la leg. svizzera $^{25}/_{12}$ 1875, 28, e secondo il Cod. francese (ove tuttavia controverso, ved. Zachariä, Franz. Civilr., § 466, 9). Queste legislaz. non conoscono neppure l'*imped. publicae honestatis.*

[24]) Lo Stölzel (Z. 14, 112) dimostra a ragione contro lo Scheurl che qui non v'è punto una lacuna. Onde l'imped. non può sorgere da un matrimonio invalido (d'altra opin. Scheurl), come neppure da un matrim. putativo. A questo proposito giustamente lo Scheurl sostiene contro l'Hinschius, che la qualità di matrim. putativo può solo produrre vantaggi giuridici per i coniugi e i figli, e che il legislatore tedesco non ebbe punto l'idea di ripristinare il diritto canonico, secondo cui i matrim. putativi producono affin. legittima.

[25]) Onde un uomo può sposare le figlie della moglie divorziata, nate fuori di matrimonio o da un secondo matrimonio, come pure la figlia d'una sua figliastra, dato che la prima sia nata solo dopo la morte di sua moglie. — L'efficacia dell'imped. matrimoniale posto dalla leg. imper. si deve bensì misurare a seconda del dir. territoriale, ma questo lo considera dappertutto come un *imped. publ. dirimens.*

[26]) $^{28}/_{12}$ 1875.

[27]) $^{23}/_{6}$ 1881; $^{16}/_{5}$ 1879.

[28]) $^{23}/_{11}$ 1875. — Il Progetto, § 1236, si scosta dalla legisl. imper. vigente solo in questo, che l'imped. matrim. può nascere anche da un matrim. invalido, ma

§ 148. — *cc)* **Parentela similitudinaria.**

[Laurin, Arch. 15, 216: 19, 192; 55, 369. Lang, Civil.-Arch. 21, 288. Freisen, 507. Esmein, I, 362; II, 261].

I. Il diritto romano non ammette che l'adozione costituisca un imped. matrimoniale se non sotto certi rapporti [1]), e lo stesso principio venne mantenuto dal dir. canonico [2]). Nella chiesa evang., ove non esistono speciali ordin., la pratica ha applicati i principî romani, mentre invece quegli speciali ordin. proibiscono i matrimonî fra i figli veri e gli adottivi. Fra le legislazioni moderne il Cod. austriaco non conosce questi imped. [3]), mentre il francese [4]) e l'italiano [5]) l'ammettono su vasta scala, senza che si possa togliere di mezzo per dispensa o rimovendo il vincolo dell'adozione. Secondo la legge feder. svizzera $^{25}/_{12}$ 1875 [6]) è vietato il matrim. fra adottante e adottato. Così la legge imper. germanica, che però sancisce, che questo impedim. cade col cadere del vincolo adottivo. L'efficacia dell'impedim. è regolata secondo il dir. territoriale [7]).

II. Data l'analogia, che si volle vedere fra il rapporto intercedente fra genitori e figli e quello fra padrini e figliocci, il matrimonio fra questi ultimi apparve scandaloso, onde Giustiniano finì per proibirlo. Ben tosto (692) si estese la proibiz. al matrim. fra padrino e la madre del figlioccio, e per opera del Conc. romano del 721 a quello fra padrino e madrina. Nell'impero franco l'impedim. per *cognatio spiritualis* venne accolto nel sec. VIII [8]) contro

conchiuso secondo le forme volute. Lo impedim. produce sempre nullità del matrimonio.

§ 148. [1]) Proibito, anche dopo tolto il legame dell'adozione, il matrimonio: padre adottivo e figlia; padre adott. e moglie dell'adottato; figlio adottivo e moglie dell'adottante. Solo durante l'adozione: fra il figlio adottivo e la figlia dell'adottante, la figlia adottiva e il figlio dell'adottante, se entrambi sono in *patria potestate.* Fra persone, che in forza dell'adozione si vengono a trovare nei rapporti di zio, nipote, zia, nipote, se erano agnati, fra figlio adottivo e madre o sorella della madre (?) dell'adottante.

[2]) c. 1. 5, C. 30, qu. 3, mitigato dalla prassi. Però anche trattandosi di *adoptio minus plena;* invece, secondo il diritto terr. bavarese I, 6, 9 solo se di *arrogatio.*

[3]) Ma il matrim. fra adottanti e adottati scioglie il legame dell'adozione.

[4]) Art. 348: impedim. privato.

[5]) Art. 60. 104: impedim. dirim. publ.

[6]) Art. 28. 26. 51: dirim. publico.

[7]) Onde: Diritto comune; Leg. sasson. $^{5}/_{11}$ 1875, 3; Leg. Baden. $^{9}/_{12}$ 1875, 2 c.; Gotha 2 e. 23: dirim. publico. Dir. com. terr. pruss. II, 1, 985-87: dirim. privato. Leg. Altenb. $^{25}/_{3}$ 1879, 8; Reuss. lin. cad. $^{3}/_{5}$ 1879, 14; Cod. francese; Schleswig-Holst. (ove finora esso era affatto sconosciuto): impediente. Il § 1239 del Prog. germ. corrisponde al d. imperiale, però l'imped. è solo impediente.

[8]) Fino a questo punto, che la convivenza matrim. doveva cessare, nel caso

l' intenzione di Bonifacio, ed esteso poi nel sec. XIII dal diritto canonico così, che vennero proibiti i matrim. fra battezzante e battezzato e i suoi genitori, fra le stesse persone e i padrini, e fra questi stessi, fra i figli dei padrini e il battezzato, e perfino fra i coniugi superstiti dei padrini, il battezzato e i suoi genitori. Il Conc. di Trento [9]) limitò questo impedimento, che si riscontra pure per rispetto alla confermazione, essenzialmente in modo, che esso sorge solo fra il battezzante da una parte e il battezzato e i suoi genitori dall'altra, e fra il padrino da una parte e il battezzato e i suoi genitori dall'altra. Nella chiesa evangelica venne esso, per quanto respinto dai libri delle confessioni [10]), accolto dopo breve tempo [11]). Non invece dalle legislazioni moderne.

§ 149. — θ) Impedimentum criminis.

[Uihlein, nell'Arch. di Weiss, 5, 249 sgg. München, in Z. f. Phil. u. kath. Theol. 1842. Herrmann, in Iahrb. f. deutsche Theol., 5 (1860), p. 254 sgg. Schultz, De adulterio matr. imped., Berol. 1857. Freisen, 615. Esmein, I, 384. 398 sgg.].

I. 1. Le antiche disposizioni ecclesiastiche sull'influenza che l'adulterio può esercitare per rispetto alla conclusione del matrim. non hanno nessun rapporto con quelle corrispondenti del dir. romano, le quali del resto non hanno punto sancita la nullità del matrim. conchiuso dagli adulteri. La stessa Nov. 134 di Giustiniano ha subìto l' influenza delle idee ecclesiastiche più di quanto non abbia alla sua volta influito su di esse, e ciò già per questo, che il matrim. degli adulteri non venne ivi dichiarato inamissibile se non sotto determinate condiz. e accessoriamente.

2. L' antica chiesa non aveva nessun motivo per istituire un imped. matrim. pel caso speciale dell'adulterio. Essa lo considerava come un peccato così grave, che contro di esso era sancita una penitenza a vita, per cui al penitente coniugato era assolutamente vietato ogni commercio matrimoniale e al celibe tolto di contrarre un qualunque matrimonio [1]). Quando in seguito la penitenza di-

che un coniuge tenesse a battesimo il figlio legittimo (Capit. Compend. 753; = c. 2, C. 30, qu. 1); ma ciò venne da Nicolò modificato (c. 3, ib.)

[9]) C. Trid. S. XXIV, de ref. matr. 2.

[10]) Art. Schmalc. de pot. episc. (Müller, 243): ... *traditiones de cognatione spirituali sunt iniustae.*

[11]) Ordin. matrim. del Württemberg 1553 (Richter, Kirchenordn. 2, 130).

§ 149. [1]) Frank, Bussdiscipl. 679. Löning, Gesch. 2, 567 sgg.

venne temporanea, ne conseguì di per sè che dopo averla scontata si potesse conchiudere un matrimonio. Ma al tempo stesso però si fa innanzi l'idea più severa, sorta nella chiesa orientale, secondo cui all'adultero continua a vietarsi ogni matrimonio, sotto minaccia di gravi pene ecclesiastiche. Tuttavia il matrimonio conchiuso dal penitente in opposizione ai canoni era valido, e la pena veniva meno se il vescovo approvava il matrimonio.

3. Ma quanto più tutto questo era rilasciato all'apprezzamento soggettivo del superiore ecclesiastico, tanto più si sentì man mano la necessità di porvi delle limitazioni giuridiche determinate, e ciò specialmente dacchè col sec. VIII la generale coscienza giuridica cominciò decisamente a non più ritenere i rimedî del diritto penitenziario come sufficienti ad impedire alcuni matrimonî particolarmente immorali. Così avvenne che si tenne conto non soltanto più della penitenza, ma della colpa stessa, per cui quella era stata imposta, e si cercò di stabilire che alcune determinate mancanze costituissero di per sè un divieto matrim., indipendentemente dagli effetti della penitenza. Onde il Conc. di Meaux (845) [2]) dichiarò bensì in genere che si poteva dare il consenso al matrim. del peccatore adultero, ma non però nel caso che l'adultero avesse ucciso il coniuge innocente. Così pure il Sin. di Tribur (895) [3]) vuole che si osservi strettamente l'antico diritto penitenziario per rispetto agli adulteri, e minaccia l'anatema contro il loro matrimonio, nel caso che essi se ne fossero già fatta la promessa nel compiere l'adulterio. Si tentò infine di facilitare l'applicazione dell'antico dir. penitenziario per mezzo di formularî del genere di quelli, che

[2]) C. 31, qu. 1, c. 5. Questo canone non venne nell'846 approvato da Carlo il Calvo, in conformità del principio più severo, sancito dal cap. 11 del Capit. Compend. (757).

[3]) C. Tribur. 895, 40 (Hartzheim, Conc. 2, 404): *Audivimus rem execrabilem et Catholicis omnibus detestandam, quendam nefario fornicationis opere alicuius uxorem, vivente eo, commaculasse, et in augmentum iniquitatis, iuramento confirmasse; si eius legitimum supervixerint ambo maritum, ut ille fornicator illam adulteram adulterio pollutam, sibi associaret toro et legitimo matrimonio: si hoc iure dici matrimonium potest, per quod oriuntur, quae Apostolus enumerat, mala, « quae sunt fornicatio, immunditia, luxuria etc. », ad ultimum vero veneficia et homicidia, quia pro tam illicito amore, alii veneno, alii gladio vel aliis diversis sunt perempti maleficiis. Idcirco acutissimo ferro, ac totius generis artificio resecanda, per quae coelestia regna sunt occludenda. « Quoniam », ut idem Apostolus ait, qui talia agunt, « regnum Dei non consequentur ». Tale igitur connubium anathematizamus, et Christianis omnibus obseramus. Non licet ergo nec Christianae religioni oportet, ut ullus ea utatur in matrimonio, cum qua prius pollutus est adulterio.* Ved. c. 4, C. 31, qu. 5.

ci vennero conservati da Reginone, e in cui l'adultero doveva promettere con giuramento, di non sposarsi senza consentimento del vescovo. Ma il fatto ch'esso mancasse, non si riteneva ancora come imped. dirimente. Fu soltanto la dottrina di Graziano che fece epoca per rispetto a questo punto.

4. Esso aggravò il diritto anteriore nel senso che nei due casi contemplati dai Sinodi di Meaux e di Tribur, sostenne esistere un impedim. dirimente del matrimonio. Quest'idea cominciò quindi a dominare la legislazione papale dal XII sec. in poi, e di tutti gli antichi dubbî [4]) non vi è più traccia già in Innocenzo III [5]), che ridusse a diritto comune quello propugnato da Graziano.

5. Onde secondo l'odierno dir. eccles. havvi un imped. matrim. dirimente: *a*) quando di due adulteri anche un solo abbia attentato alla vita del coniuge innocente; *b*) quando essi prima dell'adulterio o nel compierlo si siano data la promessa di sposarsi, o abbiano veramente conchiuso formalmente il matrimonio; *c*) senza adulterio, se due persone uccisero il coniuge, e almeno una di esse ciò abbia fatto con l'intento di spianarsi per tal modo la via al matrimonio con l'altra.

II. 1. I Riformatori riconobbero bensì la sconcezza dell'adulterio e la necessità di sottoporlo alle pene disciplinari ecclesiastiche e a quelle dello stato, ma non volevano che si considerasse il celibato come un rimedio penale o disciplinare, onde respinsero in parte risolutamente questo impedim. canonico [6]). A ciò aderirono teoria e pratica nel XVI sec.; mentre gli ordinam. ecclesiastici ne tacquero, eccetto però uno [7]).

2. Ma a poco a poco quanto al matrim. degli adulteri i concistorî vengono soverchiati dagli ecclesiastici, a cui spettava di celebrarlo. Non già perchè lo si ritenesse come proibito e si richiedesse una dispensa (poichè a concederla non sarebbero stati i concistorî competenti, e d'altra parte si riconosceva all'adultero il diritto di sposarsi); ma perchè nel silenzio degli ordin. eccles. doveva tornar comodo di risolvere in questo caso speciale la questione di principio: in che limiti il dir. can. fosse ancora in vigore

[4]) c. 6 X (4, 17); c. 1 X (4, 7). Ved. Summa magistri Rolandi ed. Thaner, p. 155.

[5]) c. 6-8 X (4, 7).

[6]) Lutero, Von d. babylon. Gefängn. d. K. (1520, Strampff, 279).

[7]) Ordin. eccl. della bassa Sassonia 1585 (Richter, Kirchenordn. 2, 471).

nella chiesa evangelica; e perchè il confondersi degli elementi disciplinari con la celebrazione ecclesiastica a proposito del matrim. degli adulteri richiedeva che l'autorità vi ponesse ordine.

3. Nel XVII sec. il dir. can. riuscì ad imporsi in questo campo, come in tutti gli altri, agli evangelici. Con ciò tuttavia non si ritenne già senza più, che nei due casi canonici si opponesse al matrim. degli adulteri un impedim. dirimente; ma si affrettò la evoluzione verso tale meta, col non permettere più il matrim. nei due casi suddetti se non a gravi condizioni. A ciò si attenne pure la pratica nella cerchia del dir. comune.

4. La chiesa riformata si pose in deciso contrasto col dir. canonico e con la chiesa luterana, col ritenere che in ogni caso l'adulterio costituisse un impedimento matrimoniale [8]). Però nelle chiese riformate tedesche la dottrina dominante fu la luterana.

III. Le legislazioni moderne accolsero, per motivi politici e polizieschi, la dottrina riformata, estendendo quindi l' impedimento oltre i limiti, posti dalla chiesa cattolica e dalla evangelica tedesca. Alcune di esse [9]) hanno elevato l' adulterio ad impedim. dirim. pubblico, dato che esso fosse stato causa di scioglimento del precedente matrimonio; ed in Prussia, ove questo principio venne ancora allargato, nel senso che l'impedim. fu mantenuto anche dopo lo scioglimento del precedente matrim. per morte, dato che l'adulterio fosse stato accompagnato da attentati alla vita del coniuge innocente, si escluse ancora per un certo tempo (1857-73) ogni possibilità di dispensa. Secondo il dir. austriaco [10]) l'adulterio, dato ch' esso sia provato prima del secondo matrimonio già progettato dagli adulteri, è senza più un impedim. matrimoniale; e lo sono inoltre la complicità nell' uccisione del coniuge, compiuta o fatta compiere da uno degli adulteri nell'intento di poter stringersi in matrimonio, e in genere ogni consimile azione punibile di una qualunque persona, per la quale quindi sorge un impedim. matrim. relativo, cioè quanto ai coniugi del matrimonio disciolto.

[8]) Ordon. de Genève 1541 (ibid. 1, 349): *Celuy qui aura commis adultère avec la femme d'autruy, quand il sera venu en notice ne la puisse prendre en mariage pour le scandale et les dangers qui y sont.*

[9]) Dir. com. terr. pruss. II, 1, 937. 25-28. Paesi bassi 89. 145. Legge francese $^{27}/_{7}$ 1884, 298 (non è possibile dispensa).

[10]) §§ 67. 68. 94. — Cod. civ. spagnuolo 84: imped. dirim. pubblico fra gli adulteri senza possibilità di dispensa; e per riguardo al matrim. dell'autore o complice dell'uccisione di uno dei coniugi con l'altro.

Invece altre legislazioni lo ritennero solo un impedim. impediente [11]); altre (Inghilterra, America del Nord, Svizzera) non lo riconobbero; mentre il Cod. italiano (art. 62), che non conosce divorzio, ha però vietato il matrim. fra uno dei coniugi e il reo o il complice dell'omicidio commesso, mancato o tentato contro l'altro. Secondo il dir. imper. tedesco l'impedim. esiste fra un divorziato per adulterio e il suo complice [12]), ma è ammessa la dispensa [13]); tutto questo però, s' intende, solo nel caso che il matrim. fosse stato sciolto in causa dell'adulterio in questione, e che la persona con cui si consumò abbia ciò fatto sapendo di commettere adulterio. Quanto agli effetti di questo impedim., essi si misurano a seconda dei diritti territoriali; anzi, dato che questi non l'abbiano riconosciuto come dirimente nella cerchia, in cui venne dal dir. imperiale allargato, allora non può neanche ritenersi ch' esso lo sia diventato in forza di quest'ultimo [14]).

§ 150. — ι) Diversità di religione.

[Wiesehahn, De imped. disparitat. cultus, Berol. 1865. Freisen, 635. Esmein, I, 216; II, 267. Friedberg e Warsserschleben, Z., 9, 272 sgg. — (Multer), Rechtfertig. d. gemischt. Ehen, Cöln 1821. Ueber die gemischt. Ehen, Stuttg. 1827. Döllinger, Ueb. gemischte Ehen, Regensb. 1838. Gründler, Ueb. d. Rechtmässigk. gemischt. Ehen, Leipz. 1838. Kutschker, Die gemischt. Ehen, Wien 1838, 1842³. Rational. u. histor. Standp. z. Beurtheil. d. Verhältn. zw. Staatsregier. u. d. röm. Stuhle, in Bezieh. auf. gemischte Ehen, Cöln 1838. Von Ammon, Die gemischt. Ehen, Dresden 1838. Samml. einiger Landesgesetze über gemischte Ehen, Regensb. 1839. Dinelli, L'affare dei matrimoni misti, Lucca 1840. Roskóvány, De matr. mixt., Nitriae (1842 sgg., 1-7). Reinerding, Die Principien d. kirchl. R. in Anseh. d. Mischehen, Paderb. 1853. Schulte, Ueber gemischte Ehen v. Standp. d. Parität, Prag. 1862. Franz, Die gemischte Ehe in Schlesien, Berl. 1875. Hübler, Eheschliess. u. gemischte Ehe in Preussen, Berl. 1883. Aich, Arch. 14, 321 sgg. Vering, Arch. 10, 118 sgg].

I. 1. I padri della chiesa hanno bensì disapprovati i matrimonî fra Cristiani e Pagani [1]), ma nè la chiesa nè lo stato li proibirono

[11]) Gotha 13. 22 sg.; Leg. sasson. $^5/_{11}$ 1875, 7; Reuss lin. cad., leg. $^3/_5$ 1879, 14; Altenburg, leg. $^{25}/_3$ 1879, 8.

[12]) Però in Prussia anche il caso di divorzio per una relazione sospetta. Sent. del trib. imper. in Gruchot, Beitr. 24, 496.

[13]) Secondo il Rescr. gen. pel Weimar $^7/_5$ 1870 non vi può esser dispensa, trattandosi di formale promessa di matrim., e di attentato alla vita.

[14]) Erroneamente lo Scheurl, p. 225 — Il Progetto § 1437 concorda in genere con il dir. imperiale. Però l'adulterio occorre che sia accertato come cagione di divorzio nella sentenza (dispositivo o motivazione). L'impedim. è solo impediente, ma corroborato con una multa di 1000 marchi o la prigionia.

§ 150. [1]) Ambros. de Abraham, I, c. 9 (ed. Migne, Patr. lat. 14, 451):

o dichiararono nulli. E se pure alcuni concilii presero ad opporsi alla frequenza di tali unioni (però in modo assai limitato), essi erano anzitutto soltanto concilii provinciali, che non godevano punto di un'autorità generale, e d'altra parte le loro disposizioni furono poste ben tosto in dimenticanza [2]). La stessa proibizione del matrim. fra Cristiani ed Ebrei, contro il quale Costanzio (339) minacciava la pena di morte, e che nel 388 venne parificato all' adulterio di una donna maritata (in questo caso a tutti spettava l'azione), passò bensì nel Cod. Giustinianeo (l. 6, C. [1, 9]), nelle *Leges Romanæ Burgundionum* e *Visigothorum*, ma non ebbe nessun valore nell'impero franco, in cui i concilii si limitarono a pretendere che tali matrim. fossero sciolti [3]). Certamente di fronte a questo silenzio della legisl. eccles. occorre tener presente, che con l'espandersi del cristianesimo non poteva esser questione di matrimonî con pagani se non di rado, e solo nei territorî delle missioni, e ancor meno poi di matrimonî con Ebrei, data la loro condizione giuridica.

2. Graziano nel suo Decreto (C. 38, qu. 1) accozza insieme numerosi passi, ove si disapprovano i matrimonî fra Cristiani, Pagani ed Ebrei, e si pretende che siano sciolti; e sostiene che qui si abbia un imped. dirimente, ponendolo nella stessa linea che la consanguineità. La sua opinione venne in seguito estesa dalla dottrina. Già Bernardo da Pavia pone un *imped. disparitatis cultus;* il quale venne ritenuto come dirimente dal diritto comune consuetudinario della chiesa [4]).

3. Lutero ripudiò espressamente questo impedim. [5]), ma la sua opinione è rimasta affatto isolata nella chiesa evangelica [6]). Chè anzi chiesa e stato senza eccezione respinsero i matrim. fra Cristiani ed Ebrei fin nel XIX secolo [7]).

4. Ma nel sec. XIX le stesse legislazioni degli stati confessionistici

... cave, christiane,... gentilem aut Iudaeam atque alienigenam, h. e. haereticam, et omnem alienam a fide tua uxorem accersas tibi . . . Primum ergo in coniugio religio quaeritur.

[2]) Löning, Gesch. 2, 565.

[3]) c. 6, C. Avern. 535 (c. 17, C. 28, qu. 1), ved. c. 63, C. Tolet. IV, 633 (ibid. c. 10).

[4]) Benedict. XIV, Bulla *Singulari nobis* (§ 10 no. 1749, Richter e Schulte, C. Trid. 552) *Omnes sentiunt ob cultus disparitatem irrita matrimonia esse, non quidem iure s. canonum, sed generali Ecclesiae more, qui pluribus abhinc saeculis viget ac vim legis obtinet.*

[5]) Lutero, Von ehel. Leben (1522, Strampff, 283).

[6]) V. Bullinger, Vom christl. Ehestand, c. 4 (presso Sarcerius, Vom heilig. Ehestande, 1556, LXXXII, v.).

[7]) Riforma di Colonia 1543 (Richter, Kirchenordn. 2, 49).

dovettero quasi universalmente [8]) recedere da questo principio, e ammettere per tali matrim. per lo più la forma di matrim. civile [9]), due anzi (Weimar e Sassonia-Meiningen) anche la ecclesiastica [10]); ma qui si pretese che i figli venissero allevati nella relig. cristiana.

5. Le legislazioni non confessionistiche, che prescrivono il matrimonio civile obbligatorio, e quindi anche il dir. imper. tedesco, hanno senza distinzione respinto questo impedimento.

6. Ma appunto perciò ha la moderna legisl. eccles. evangelica concordemente negata la partecipazione della chiesa alla celebrazione dei matrim. fra Cristiani e non Cristiani [11]).

II. 1. I matrim. fra cattolici ed eretici vennero dichiarati nulli nell'impero rom. d'Oriente [12]). Anche la chiesa occidentale li disapprovava, senza però (fatta eccezione di alcuni maestri di diritto [13]) designarli come nulli [14]). Tutta questa materia, che aveva avuto un valore puramente teorico durante il Medioevo, data la generale condizione giuridica degli eretici, acquistò invece uno straordinario valore pratico dopo la Riforma. Conseguentemente la chiesa emanò pure delle norme fisse sopra i cosidetti matrimoni misti, a cui oppose un *imped. impediens;* ma venne spesso costretta in forza delle condizioni dei tempi a recederne e a dissimulare [15]).

[8]) Non in Austria (anche i matrim. fra Ebrei anticonfessionisti e Cattolici vennero dichiarati invalidi. Arch. 55, 177). Baviera (eccetto la Bav. renana, leg. $^{29}/_{6}$ 1851). Württemberg, Mecklenburg, Altenburg. Nel dir. com. terr. pruss. non è fatta parola di questo impedim., ma manca del pari una forma per contrarre tali matrimoni. La proibizione non si estende ai matrim. fra Dissidenti ed Ebrei. Friedberg, Eheschliessung. 703. D'altra opin. il Trib. super. prussiano (Altmann, Prax. 604).

[9]) Brunswich, Assia-Homb., Amburgo, Anhalt-Dessau, Lubecca, Sassonia (Il § 1617 del Cod. civ., che vi si opponeva, venne abolito con leg. $^{20}/_{6}$ 1870, 16. 19). V. Friedberg, Eheschliessung.

[10]) Meiningen ($^{22}/_{5}$ 1856, 15), Weimar ($^{26}/_{8}$ 1823, 15).

[11]) Prussia, leg. eccl. $^{27}/_{7}$ 1880; Mecklenb. $^{4}/_{11}$ 1875; Württemb. $^{23}/_{11}$ 1875; Oldenb. $^{4}/_{12}$ 1875; Brunswich $^{6}/_{12}$ 1875; Reuss lin. cad. $^{28}/_{12}$ 1875; Annover $^{6}/_{7}$ 1876; Baviera $^{16}/_{5}$ 1879; Sassonia $^{23}/_{6}$ 1881.

[12]) Conc. Trullan. 692 (c. 72, ed. Bruns. 1, 57): Ἄκυρον ἡγεῖσθαι τὸν γάμον καὶ τὸ ἄθεσμον διαλύεσθαι συνοικέσιον.

[13]) Tancred., Summa de matr. tit. 24, ed. Wunderlich. Così pure, ma con certe condizioni, già Bernardo da Pavia, Summa de matrimonio.

[14]) Tomm. d'Aquino, Comm. in IV libr. Sent., dist. 39, quest. 1, art. 1 (opp. Parmae 1858, 2, 1023): *Si aliquis fidelis cum haeretica baptizata matrimonium contrahit, verum est matrimonium, quamvis peccet contrahendo, si sciat eam haereticam; sicut peccaret, si cum excommunicata contraheret; non tamen propter hoc matrimonium dirimeretur.*

[15]) Gregor. XVI ai vescovi bavaresi 1832 (in Schulte, Dir. matrim, I, 437): *Ad graviora evitanda scandala, quandoque in aliquibus locis necesse fuerit, illicita huiusmodi matrimonia tolerare.*

2. Dove la chiesa cattolica, come in Polonia, accampava l'antica signoria, si pretese per ogni matrim. misto una dispensa pontificia, che doveva concedersi solo per una *causa urgentissima publica,* e solo nel caso che la parte eretica abiurasse l'eresia [16]). Da ciò conseguiva necessariamente che si dovesse celebrare il matrim. nelle forme prescritte dal Conc. di Trento e che la prole venisse allevata nella fede cattolica. Ove invece il protestantesimo costituì una potenza politica, o si recedette espressamente dal rigore di questo principio, o almeno non si posero da parte dei papi ostacoli a che se ne facesse una applicazione più mite. Così si cessò dal ritenere l'abiura come condizione per ottenere la dispensa, che i vescovi stessi vennero autorizzati a concedere [17]), si abolì la forma di celebrazione del Conc. di Trento [18]), e si pretese solo che la prole fosse educata nella fede cattolica [19]). Ma anche per quest'ultimo rispetto si finì in alcuni luoghi per non pretendere più altro se non che la prole venisse divisa, per riguardo all'educazione religiosa,

[16]) Benedetto XIV, Encicl. per la Polonia 1748 (Richter e Schulte, C. Trid. 559): *Apostolicae sedis regulis eiusdem agendi ratio constanti usu recepta apprime respondet. Nam quoties ipsam adiri contingit, sive pro obtinenda simplici facultate contrahendi matrimonium inter personas, quarum altera haeresim profitetur, sive praeterea pro obtinenda simul dispensatione super aliquo gradu aliove canonico impedimento, quod inter contrahentes intercedat, neque licentia neque dispensatio conceditur nisi hac expressa lege seu conditione adiecta, nimirum abiurata prius haeresi.*

[17]) Benedetto XIV, Breve $^{12}/_{9}$ 1750 al principe vescovo di Breslavia (presso Iacobson, Ueb. gem. Ehen, Leipzig 1838, 28): *Non posse se positivo actu approbare ut dispensationes concedantur inter haereticos vel ipsos inter et catholicos, sed tamen se posse hoc dissimulare.*

[18]) Benedetto XIV, declar. de matr. in Hollandia et Belgio contractis et contrahendis (1741) (Schulte, dir. matrim. loc. cit.): *At si forte aliquod huius generis matrimonium* (cioè un matrim. misto) *Tridentini forma non servata ibidem contractum iam sit, aut in posterum, quod Deus avertat, contrahi contingat, declarat Sanctitas Sua, matrimonium huiusmodi, alio non concurrente canonico impedimento, validum habendum esse.* Estesa al Canadà, alla Slesia (1765 nella sua antica cerchia, 1877 estesa ai territorî aggiunti da allora in poi al vescovado di Breslavia, Franz, 146), Malabar, Bombay, Culm, Polonia russa, Irlanda, diocesi di Colonia, Treveri, Münster, Paderborn, Gnesen-Posen, Limburg, Ungheria, V. Seitz, Arch. 17, 315: Hübler, 25; e recentemente al Brandeburgo e alla Pomerania; Hübler, 41. — V. Cavalchini, De matrim. inter haereticos ac inter haeret. et catholicos initis in foederatis Belgii provinciis, Rom. 1741.

[19]) Breve di Pio VI all'arciv. di Mecheln 1782 (Schulte, Dir. matrim. I, 433): *Ut exigat et recipiat a contrahente haeretico declarationem in scriptis, qua cum iuramento praesentibus duobus testibus, qui debebunt et ipsi subscribere, obliget se ad permittendum comparti usum liberum religionis catholicae, et ad educandum in eadem omnes liberos nascituros sine ulla sexus distinctione . . . Tertio, ut et ipse contrahens catholicus declarationem edat a se et duobus testibus subscriptam, in qua cum iuramento promittat, non tantum se nunquam apostaturum a religione sua catholica, sed educaturum in ipsa omnem prolem nasciturum,*

a seconda del sesso [20]). Chè anzi sotto l'influsso della tolleranza vigente in Germania alla fine del XVIII sec. venne questo impedim. considerato come affatto abolito in alcune diocesi [21]), e lo stesso fecero le leggi civili [22]). Ma l'accentuarsi dei contrasti confessionistici nel XIX sec. fece di nuovo sì, che si ritornò all'antica severità, e che le stesse mitigazioni che avevano concesse Pio VIII per la provincia eccles. di Colonia e per la Baviera, Gregorio XVI per l'Austria [23]), vennero nuovamente tolte di mezzo in Germania [24]).

3. Onde oggidì la chiesa cattolica oppone di nuovo ai matrim. misti un *imped. impediens mixtae religionis*, pretende di nuovo in ogni singolo caso la dispensa papale, e non riconosce che tale dispensa possano accordare i vescovi, se non in forza di una delegazione pontificia. Per la celebrazione del matrim. si ritiene in questi casi, come anche quanto ai matrim. dei protestanti fra di loro [25]), come obbligatoria la forma prescritta dal C. di Trento, e

et procuraturum se efficaciter conversionem alterius contrahentis catholici.

[20]) Il regol. prussiano per la Slesia del 1750 venne concordato col vescovo di Breslavia. Lehmann, Preuss. u. d. kath. K., 3, 280.

[21]) Magonza, Culm, Ermeland, Costanza. — Decisio Rotae Rom. (presso Petto, Lucca, 1725, 1, 207, v. Iacobson l. cit. 22): *Ad contrahendum matrimonium, uti elevatum in sacramentum, requiritur solum paritas baptismi non fidei. — Agitur de matrimonio in regionibus, in quibus catholici permistim cum haereticis vivunt, sibique invicem non infestantur, sed familiariter agunt et pacifice coniugaliterque cohabitare consueverunt, ideo haec matrimonia ad instar aliorum contractuum civilium ob amicitiae leges et communem pacem et tranquillitatem conservandam tolerantur ab ecclesia iure consuetudinario, quod moribus utentium communiter receptum, habet vim legis et canonum vigorem temperat.* — V. Kopp, Die kath. K. in XIX Jahrh., 369.

[22]) P. es. Württemberg.

[23]) Secondo cui, nel caso che la sposa cattolica non si potesse indurre a promettere di allevare tutta la prole cattolicamente, il matrim. si aveva a celebrare con l'*assistentia passiva* del parroco cattolico.

[24]) Decr. del vescovo Arnoldi di Treveri $^{15}/_{3}$ 1853 (Hübler, 101); *R. R. D. D. parochos tenore praesentium certiores reddimus, dispensationes ab impedimento mixtae religionis in posterum a. S. Sede Apostolica esse petendas, cum Nos nonnisi in matrimoniis contrahendis urgentioribus, in quibus periculum ita fuerit in mora, ut tempus non adsit adeundi S. Sedem, et dummodo non aliud obstet impedimentum canonicum, ab eiusmodi impedimento dispensare amplius valeamus. In utroque vero casu dispensationis vel papalis vel episcopalis a parte acatholica requiritur iurata promissio coram episcopo aut coram parocho ab ipso delegato emissa permittendi educationem prolis utriusque sexus tam forsan natae quam nasciturae in religione catholica, nec impediendi parti catholicae filiisque liberum catholicae religionis exercitium. Matrimonium vero celebretur coram parocho et testibus iuxta praescripta a S. Concilio Tridentino extra tamen ecclesiam et absque parochi benedictione, omissis etiam proclamationibus consuetis.* — Per contro Fed. Guglielmo IV pubblicò un Ordin. di Gabinetto (1853, Arch. 3, 331), in cui minacciava di congedare ogni ufficiale, che si fosse sottoposto a tali condizioni. Ripubblicato il $^{23}/_{12}$ 1873.

[25]) Quanto alla condizione, che i protestanti abbiano a celebrare il matrim. nella forma prescritta dal C. di Trento,

solo in quei paesi, ai quali venne specificatamente estesa la dichiarazione di Benedetto XIV. emanata nel 1741 per il Belgio e l'Olanda (ove si riconosce efficacia giuridica anche alla forma di celebrazione evangelica), può un matrimonio misto compiersi secondo le forme evangeliche. Il parroco cattolico, che prende parte alla celebraz. del matrim., deve astenersi da qualsiasi partecipazione attiva a tale celebraz. (*assistentia passiva*), e deve ricevere il consenso dei nubenti fuori delle porte della chiesa. Tuttavia quest'ultima particolarità venne di nuovo abolita in Germania [26]). La dispensa non viene concessa ove le due parti non abbiano promesso con giuramento: *a*) la cattolica: di persistere sempre nella sua fede e di fare tutto il possibile per indurvi l'altra parte; *b*) la acattolica: di non tentare mai di convertire l'altra parte; *c*) entrambe: di educare tutta quanta la prole nella fede cattolica. *d*) Debbono inoltre esservi gravi motivi di dispensa [27]); *e*) e gli sposi sono tenuti a promettere di non compiere nessuna celebrazione evangelica [28]).

4. Le legislaz. civili, finchè regolarono il matrim. con criterî confessionistici, cercarono in vario modo di reagire contro il prin-

ecco quale è la pratica della curia rom. da Bened. XIV in poi: Il matrim. conchiuso non secondo tale forma è valido: 1° Quando nel luogo del contratto non ebbe mai vigore il decreto del concilio, oppure lo perdette col consenso del papa o senza; 2° Se il decreto entrò in vigore solo dopo l'istituzione di una particolare parrocchia nel luogo del contratto. È invalido invece: 1° Se la parrocchia evang. venne istituita dopo che il decreto entrò in vigore; 2° Se nel luogo del contratto non v'è nessuna parrocchia evang. speciale. V. Sicherer, Eher. in Bayern 15: Schmitz, Arch. 11, 315: Brunner, Arch. 32, 172; Mittermüller, Arch., 47, 109; Knopp, Anwendbark. der Vorschr. des K. v. Trient, Regensb. 1854; Uhrig, Zur Frage der Ausdeh. d. Trienter Trauform, Nördl. 1855; Knopp, Ueb. das Wahre in der Schrift des Hrn. Dr. Uhrig, Regensb. 1855; Uhrig, Sieg. d. Wahrh., Nördl. 1855; Salis, D. Publik. d. Trid. Eher., Basel 1888; Leinz Der Ehevorschrift des C. v. Trient Ausdehnung u. heutige Geltung; Freib. 1888. V. sopra § 30, 2.

[26]) Arch. 14, 331. Non nell'America del Nord: Synod. dioec. Neo-Eborac. 1882. Arch. 51, 259.

[27]) Circa queste *Cautiones* quanto ai tempi recenti v. Hübler, 67, sgg. Il decr. del vescovo di Paderborn ($^{15}/_{3}$ 1864; Lohoff, Behandlung der gem. Ehen, Gütersloh 1873, 10) sostiene inoltre che gli sponsali fra cattolici ed acattolici siano a ritenersi invalidi già da bel principio.

[28]) La questione, se un cattolico debba dopo la celebraz. del matrim. secondo la forma cattol. sottoporsi ancora all'evangelica, venne dalla Congreg. Inquisit. $^{29}/_{11}$ 1672 decisa così: *quatenus minister assistat matrimoniis catholicorum uti minister politicus non peccare contrahentes, si vero assistat ut minister addictus sacris non licere* (Bened. XIV, de syn. dioec. lib. 6, c. 7, no. 2). Quanto ai matrim. misti la questione se un eccles. catt. possa assistere ad un matrimonio benedetto o da benedirsi da un eccles. evang. venne il $^{21}/_{4}$ 1847 risolta in senso negativo. Kutschker, Eher. 4, 777. Ved. anche il Decr. Congreg. Inquisit. $^{17}/_{4}$ 1864: Acta S. Sedis, 16, 207.

cipio posto dalla chiesa cattolica. Esse hanno, nel caso che il parroco cattolico competente insistesse sulle sopracitate *cautiones*, autorizzato a celebrare il matrim. l' ecclesiastico acattolico [29]), o offerto come sussidio il matrim. civile [30]). Esse hanno dichiarate invalide tutte le clausule relative alla educazione della prole [31]), e perfino dichiarato punibile il farle. Ma le stesse legislazioni anticonfessionistiche, come il Dir. com. terr. prussiano, non riuscirono a svincolare i nubenti dai ceppi del dir. ecclesiastico, finchè li costrinsero a celebrare il matrimonio in una qualunque forma ecclesiastica; nè potè lo stato esimersi dall'obbligo giuridico, di combattere le massime cattoliche contrastanti col principio della Parità, per il che esso era in pratica inetto. Solo dacchè si introdusse il matrim. civile, può lo stato ignorare ufficialmente la dottrina cattolica per rispetto ai matrim. misti, e rilasciare alla coscienza del nubente cattolico il giudicare quanta soddisfazione egli crede di poter concedere alle pretese della sua chiesa. Questo è il punto a cui si è posto lo stato in Germania, Francia, Italia, Belgio, Svizzera, Paesi Bassi ecc. [32]).

5. Anche la chiesa evang. disapprovò i matrim. misti, ma la posizione in genere, ch'essa prese per rispetto al matrim., le doveva impedire di respingere come invalido lo sposalizio cattolico, e distoglierla come di ragione, dall'esercitare anche dal canto suo una influenza sull' educazione religiosa della prole. — Solo la recente legislaz. eccles. evangelica ha stabilito, che si debba negare la benedizione nuziale eccles. a quei matrim. misti, in cui lo sposo evang. [33]), o, come in Prussia [34]), la parte evang. abbia promesso espressamente di allevare tutta quanta la prole in una confessione non evangelica.

6. Finchè il dir. matrim. ebbe un carattere confessionistico, si presentò a proposito dei matrim. misti la questione: secondo quali

[29]) Dir. com. terr. prussiano II, 11. 442 sg. v. Vogt, Preuss. Kirchenr. 1, 347; Baden ($^{11}/_{2}$ 1803); Sassonia, leg. $^{1}/_{11}$ 1836, 4; Weimar, $^{7}/_{10}$ 1823, 47; Elettorato d'Assia (Büff, Kirchenr. 265); Oldenburg (Decr. $^{10}/_{2}$ 1854). — Per contro entrambi gli eccles. erano autorizzati ad impartire la benedizione in Baviera (decr. $^{25}/_{3}$ 1814); Württemb. (leg. $^{1}/_{5}$ 1885, 1); Annover (d. $^{11}/_{7}$ 1867); Mecklenburg-Schwer. (d. $^{25}/_{1}$ 1811): Granduc. d'Ass. (d. $^{7}/_{12}$ 1831): Holst. (leg. $^{4}/_{7}$ 1863, 6). — Così pure in Austria per la leg. $^{31}/_{12}$ 1868.

[30]) Così per un pezzo nel Baden.

[31]) Ved. § 92.

[32]) Ved. sotto § 156.

[33]) Württemb. leg. eccles. $^{23}/_{11}$ 1875; Sassonia leg. eccles. $^{23}/_{6}$ 1881, V. Friedberg, Ev. Verfassungsr. 279. 282.

[34]) Leg. eccl. $^{27}/_{7}$ 1880.

norme essi si avessero a conchiudere [35]), e la soluzione di questo dubbio doveva tanto più apparire difficile, in quanto anche la legislaz. confessionistica di uno stato paritario non poteva accogliere il principio sostenuto dalla chiesa cattolica.

a) La chiesa catt. pretendeva, che i requisiti per la celebrazione del matrim. si avessero a giudicare unicamente in base al diritto eccles. cattolico. A questa pretesa non si oppose in Germania lo stato, se non a proposito di persone divorziate, i cui antichi coniugi erano ancora in vita, in quanto esso ammise il matrim. di cattolici con protestanti divorziati [36]), e in parte perfino di cattolici con correligionarî divorziati [37]).

b) La chiesa catt. pretendeva che, come tutti gli altri, anche i matrim. misti fossero sottoposti alla sua giurisdizione. Le leggi dello stato invece hanno ritenuto come competente il tribunale del convenuto [38]), nel Württemberg sempre quello della parte evangelica [39]), e in certi casi il solo tribunale matrimoniale civile.

c) La chiesa catt. pretendeva, che i suoi tribunali matrim. avessero a giudicare unicamente in base al dir. eccl. cattolico, anche nei rapporti coll'attore evangelico. Onde, dato che questi avesse fatto domanda di divorzio, gli si doveva unicamente concedere separazione di mensa e di letto. Per contro gli stati dovettero impedire da una parte, che coniugi evangelici fossero privati del divorzio, e dall'altra che l'attore cattolico venisse sciolto dai tribunali evangelici *quoad vinculum*. A tal fine si ordinò che gli evangelici separati dai trib. matrim. catt. potessero far mutare la loro sentenza di separaz. in sentenza di divorzio [40]), e che la sentenza di divorzio evangelica, o emanata dietro istanza del coniuge evang.,

[35]) Kretzschmar, Ex quib. princip. controversiae matrim. cathol, in consistor. ev. decidendae sint, Viteb. 1812. Tittmann, Quibus legib. paria eccles. iura decidenda sint, Lips. 1824. Uihlein nell'Arch. di Weiss, 5, 91. 263. Gesterding, Ausbeut. v. Nachforschungen 5, 2, 250, Greifsw. 1836, Scheurl, Eher. 25 sg. Petersen in Z. di Hauser. 2,413.

[36]) Ved. sopra § 144.

[37]) Dir. com. terr. pruss., Weimar, Baden.

[38]) Baviera, decr. $^{28}/_{7}$ 1818; Sassonia, mand. $^{19}/_{2}$ 1827, 37. 61 (1835 abolito); Oldenburg, decr. $^{5}/_{4}$ 1831, 40.

[39]) Württemb., decr. $^{18}/_{5}$ 1818.

[40]) Così un tempo in Sassonia, Baviera, Oldenburg, Ved. nota 38. Era inoltre possibile ai protestanti di far cambiare la separaz. temporanea in divorzio, nel caso che questo fosse ammissibile secondo il dir. eccles. evang. (Sassonia, l. $^{28}/_{1}$ 1835, 17); e nel Baden, come nei paesi retti a diritto francese, ciò era dato allo stesso convenuto protestante, eccetto il caso di adulterio, e data una duratura irriconciliabilità dell'altra parte. — Quanto al Siebenbürgen, ved. Fuchs D. sogen. Siebenb. Ehen 31.

non avesse per la parte cattolica altro valore che come sentenza di separazione [41]).

7. Le legislaz. anticonfessionistiche coi loro tribunali governativi hanno come di ragione esteso la loro azione anche ai matrimonî misti; ma la legislaz. imper. tedesca ha bensì diminuiti i casi in cui può aver luogo una collisione di diritti, ma non li ha eliminati; onde una disamina è pur sempre opportuna. Tolti sono i dubbî quanto alla competenza in materia matrimoniale, che non può spettare se non ai tribunali dello stato. Così quanto alla separaz. dei coniugi: questa può solo farsi *quoad vinculum*. Ma quanto agli impedim. matrim. il diritto imperiale si rimette a quello territoriale, ed ove questo è confessionistico, è ancora oggidì osservato il principio, che ogni contraente abbia a giudicarsi in base al diritto della propria confessione, in quanto esso non urti con quello dell'impero [42]). L'opinione dello Scheurl, che il dir. matrim. evang. abbia valore come diritto dello stato e ad esclusione di ogni altro quanto ai matrim. misti, non può accogliersi. Il diritto matrim. ev. è bensì diritto dello stato, ma solo per gli evangelici, e l'evangelico, che stringe matrim. con un cattolico, si sottopone con ciò quanto alla sua speciale sfera giuridica alle conseguenze, che vi si possono estendere in seguito all'applicazione del dir. dell'altro contraente [43]).

§ 151. — κ) **Dispensa dagli impedimenti matrimoniali.**

[Corradus, v. sopra § 98. Kreslinger, Diss. sistens theoriam et prax. impetrandi dispensat. quoad imped. matr., Ingolst. 1710. De Justis, De dispensat. matrim., Ven. 1739. Lucca 1776. Giovine, De dispensationib. matrim., Neap. 1863. Caillaud, Manuel des dispenses, Bourges 1873. Freisen, 891. Esmein, II, 315].

I. Il diritto matrim. eccles. si riferisce a tutte le nazioni, ond'esso si dovette attenere a massime astratte e generiche, le quali non potevano sempre tenere abbastanza conto delle condizioni

[41]) Sassonia, Cod. civ. 1769; Württemb., ove non era parimente concesso alla parte cattolica di domandare il divorzio.

[42]) Col principio della legge dell'impero, secondo cui il matrim. viene sciolto col divorzio, urta il precetto cattolico, che un cattolico non possa sposare un protestante divorziato. — Quanto ai casi in cui un *matrimonium non consummatum* può venir sciolto secondo il dir. eccl. cattolico, v. sotto § 159.

[43]) Quanto alle conseguenze pratiche di questo principio, e alle varie opinioni messe innanzi per determinare, quale fra i diversi diritti delle due parti si abbia ad applicare nelle questioni di divorzio, v. testo tedesco p. 376.

speciali di ogni singolo popolo, e correvano così il rischio di essere trovate troppo rigide. Dal bisogno di conservare da una parte l'unità nel diritto della chiesa, e dall'altra di adattarlo alle varie esigenze dei diversi popoli, è sorto l'istituto delle dispense, le quali si mantennero però quali eccezioni di fronte alla regola, ed ebbero anche nel Medioevo una limitata applicazione. Ma col sempre maggiore restringersi del dir. matrim. della chiesa, questa era sempre meno disposta a mutarne le regole anche colà, ove continuamente si violavano e si dovevano violare; onde sempre più larga parte venne fatta alle dispense, finchè il rapporto di queste con la regola si invertì, e la dispensa divenne la regola, e la legge invece una eccezione irregolare.

1. Non suscettivi di dispensa sono gli impedimenti, che discendono dallo stesso dir. divino, della consanguineità fra ascendenti e discendenti e fra fratelli. Così pure quelli per rispetto ai quali è rilasciato al beneplacito d'uno dei contraenti di esperire un'azione di nullità; e inoltre *l'imped. ligaminis.* Per lo più non suscettivo di dispensa è l'imped. dell'affinità nel primo grado della linea ascendente, l'imped. non segreto dell'adulterio accompagnato dall'uccisione del coniuge innocente, e *l'imp. disparitatis cultus* [1]).

2. Concedere le dispense possono:

a) Il papa per tutti gli altri imped. dirim. e per quelli impedienti *mixtae religionis, voti castitatis, voti ingrediendi religionem.* Esso esercita questa facoltà per mezzo della *Dataria, Poenitentieria, Congr. inquisitionis* e *Congr. super negotiis extraordinariis.*

b) I vescovi negli altri casi; ma essi possono anche dispensare: α) in forza di un mandato speciale (*ex licentia delegata*), β) nel caso che si sia formato una consuetudine riconosciuta dalla curia romana (*ex licentia praesumpta*), γ) senza mandato speciale *in foro externo:* nel caso che sia impedito l'accesso al pontefice, e nel caso che il matrim. sia stato conchiuso e compiuto con tutte le formalità volute, e che l'imped. fosse ignoto almeno ad una delle parti; *in foro interno* (casi segreti): in caso di urgente necessità.

3. La dispensa è necessaria, o *in contrahendis matrim.* (prima di conchiuderli), o *in contractis* (dopo averli conchiusi secondo le forme volute), e viene concessa o *pro foro externo,* così che il matrimonio

§ 151. [1]) Esemp. Arch., 55, 161.

possa essere conchiuso pubblicamente, o *pro foro interno,* che ha solo efficacia quanto al foro della coscienza. La richiesta deve essere fondata su buoni motivi. Questi vengono distinti in *causae honestae: Conservatio familiae illustris et divitiarum in eadem familia — excellentia meritorum — bonum pacis — angustia loci*[2]), *ex certis rationibus causis, locorum, et si extra — incompetentia dotis — aetas superadulta — vidua filiis gravata — periculum tantum matrim. civile contrahendi* ecc...; ed in *infamantes: Copula carnalis*[3]) — *praegravatio mulieris — diffamatio mulieris — matr. civiliter contractum* ecc....

4. Le dispense sono concesse: *a*) in *forma pro nobilibus,* trattandosi di nobiltà veramente alta e ricca; e in questo caso anche senza *causa; b*) in *forma communi* trattandosi di una *causa honesta* e di richiedenti che non siano poveri nel senso canonico; *c*) in *forma pauperum*, trattandosi di *causa inhonesta,* e di poveri nel senso canonico, cioè di coloro che per necessità si nutrono col loro lavoro.

5. La dispensa *in contrahendis* ha per effetto che si possa conchiudere validam. il matrimonio, e dato che l'imped. fosse segreto mediante un consenso segreto e non formale. Per contro la dispensa *in contractis* può avere un doppio effetto, a seconda del volere di chi la concede. O la nullità del matrim. permane, ma è dato di rinnovarlo, e questa volta validamente (e in questo caso si richiede una *renovatio consensus* dei due contraenti, che trattandosi di impedimento segreto può di nuovo esser segreto e non formale, e da cui data il matrimonio valido); oppure — e questa specie di dispensa è riservata al papa — il matrim. invalido acquista gli effetti di un valido dal momento che fu conchiuso, e il consenso dato nel conchiuderlo diventa efficace; onde non occorre più rinnovarlo (*disp. in radice matrimonii*)[4]).

II. La chiesa evang. mutuò la materia delle dispense dalla cattolica; e i sovrani, ossia i concistorii ebbero facoltà di dispensare dall'osservanza delle regole matrimoniali. Però negli stati, i quali codificarono recentemente il loro dir. matrimoniale, si posero delle

[2]) Kohn, Arch. 43, 185, v. anche su questi e sugli altri motivi di dispensa le Istruz. della Propaganda $^{15}/_{2}$ 1877, Arch. 39, 43.

[3]) Venne abolita la massima, che l'aver taciuto l'incesto produca la nullità della dispensa. Litt. S. Officii $^{25}/_{6}$ 1885. Arch. 54, 462.

[4]) Erroneamente Müllendorf in Z. für kath. Theol., Innsbr. 1879 3, 473; contro di lui Braun, Arch. 45, 3.

restrizioni essenziali alla facoltà di dispensare, poichè già con la stessa regola generale si era provveduto alle necessità del paese. La dispensa concessa *in contractis* ha sempre vigore *in radice matrimonii.*

III. Anche le legislazioni degli stati moderni riconoscono, però in modo limitato, le dispense, il conceder le quali spetta esclusivamente all'autorità governativa. Ma questo ultimo principio può venire applicato, senza causare durezze e inconvenienti e senza urtare coi rapporti fra chiesa e stato, soltanto colà ove questo abbia istituito il matrimonio civile; non per contro, quando esso concede bensì la dispensa, ma lascia poi la facoltà di conchiudere il matrimonio alla chiesa, la quale vi si dovrà rifiutare quando ciò non corrisponda ai requisiti del diritto ecclesiastico.[5]). Secondo il diritto dell'impero la dispensa può essere concessa solo dallo stato e solo quanto all'imped. dell'incapacità, della mora e della complicità nell'adulterio. Essa ha efficacia *in radice* nel caso di matrimonio già contratto. È rilasciato ai singoli governi il determinare a quali magistrature si debba commettere il resto[6]).

§ 152. — *e)* **Annullamento dei matrimonî invalidi.**

[Schulte, Darstell. des Prozesses vor den kath. geistl. Ehegericht. Oesterreichs, Giessen 1858. Loberschiner, Prakt. Anleitung zum gesetzm. Verfahren in Eheangelegenh., Budw. 1859[4]. Esmein, I, 403; II, 290].

I. 1. Secondo il concetto canonico un matrim. o è valido, o, se gli si oppone un imped. dirimente, nullo. Non fa punto eccezione il principio, secondo cui un matrimonio conchiuso secondo le forme volute[1]) si considera giuridicamente come un vero matrim., finchè

[5]) La incertezza che a questo proposito era in Austria non venne tolta neppure dal decr. min. $^{24}/_{1}$ 1869 e $^{2}/_{4}$ 1872, secondo cui le dispense potevano concedersi dai magistrati civili, senza dipendere dagli ecclesiastici (ved. Rittner, 156); poichè la forma normale di celebrazione del matrim. è pur sempre l'ecclesiastica.

[6]) Secondo il Cod. civ. italiano (art. 68) la facoltà di dispensare è riservata al re, che può esercitarla quanto ai matrim. fra affini nel medesimo grado, fra lo zio e la nipote, la zia e il nipote, e quanto all'imped. dell'età, ammettendo al matrim. l'uomo e la donna che hanno compiuto rispettiv. gli anni 14 e 12.

§ 152. [1]) Se invece non fu osservata quella che viene designata come forma esteriore della celebrazione del matrimonio, allora non v'è bisogno di nessuna dichiarazione di nullità. Difatti non occorre che sia dichiarato nullo ciò che non è mai esistito neppure con l'apparenza di un diritto. Tale è pure il principio del Prog. germanico. Per con-

non sia stato annullato con sentenza giudiziale; poichè questa non ha se non un valore declaratorio.

A. L'invalidità del matrim. può però essere di due specie: *a*) incondizionata, cioè il motivo di invalidità è tale, da impedire qualsiasi matrimonio; *b*) condizionata, cioè il motivo è pure tale da impedire qualsiasi matrimonio, ma non ha efficacia se non è fatto valere da uno dei contraenti. Con questa può coincidere (come nel dir. austriaco) la contrapposizione fra motivi di invalidità che possano farsi valere dalla pubblica autorità *ex officio*, quale tutrice della moralità (*pubblica*), e motivi che dipendono dal beneplacito dei privati (*privata*); ma ciò non è punto necessario. Poichè anche quanto agli imped. privati può la legge ammettere il richiamo d'ufficio (così il dir. canonico per l'*imped. amentiae*); il contrario invece può darsi quanto ai pubblici, ove il richiamo, come p. e. nell'*imped. raptus,* può essere escluso dalla volontà della rapita.

B. La invalidità condizionata del diritto canonico conserva inalterato questo carattere giuridico in quanto il matrimonio, dato che contro di esso ci sia stato richiamo, diventa invalido da bel principio; onde dalla volontà di quel coniuge, il quale ha fatto valere il motivo di invalidità, dipende bensì il far dichiarare dal giudice invalido il matrimonio, ma non per contro il render valido il matrimonio stesso. Poichè per questo occorre la *renovatio consensus* dell'altro coniuge, cioè un rinnovato consenso dei due sposi, col che si dimostra chiaramente che con la prima celebrazione *nihil actum est.* Inconseguente è per contro il dir. canonico allorchè dispone che il coniuge, dal cui volere non dipende punto l'invalidità del negozio giuridico, possa soltanto negativamente far sì che l'invalidità del negozio stesso appaia di fatto. Egli può non già esperire una azione di nullità, ma soltanto nel caso che chi ne avrebbe diritto non lo faccia, impedire il compiersi del matrimonio negando il suo consenso. Inconseguente è inoltre in questo, che per quanto il matrim. formalmente corretto non sia punto un

tro ove il consenso non fu espresso in forma solenne, allora secondo il diritto austriaco si ha una invalidità incondizionata. Secondo il Cod. francese (191), quello dei Paesi bassi (147) e l'italiano (104), i matrimonî conchiusi non pubblicamente, o innanzi a un uffic. dello stato civile non competente, o senza la assistenza del numero prescritto di testimonî, abbisognano della dichiarazione di nullità; nulli invece *ipso iure* sono quelli, che non vennero contratti innanzi ad un uffic. dello stato civile. Secondo la leg. Badense $^{9}/_{12}$ 1875, 24 sono impugnabili i matrim. non conchiusi innanzi ad un uff. dello stato civile.

matrimonio, tuttavia lo possa diventare col successivo consenso non formale dei due coniugi — salvo però quando l'impedimento era noto pubblicamente —: e ciò non ostante che, nei luoghi ove vige la forma di celebrazione istituita dal C. di Trento, non possa conchiudersi un matrimonio senza un consenso formale; onde la forma osservatasi nel conchiudere il matrim. nullo, con la quale *nihil actum est,* viene sussidiariamente a produrre in seguito un matrimonio valido.

2. Già nel dir. matr. evang. si incontrano dei profondi distacchi dai principî canonici, in quanto: *a*) l'invalidità può essere fatta valere da terze persone private; *b*) il matrimonio, trattandosi di impedimenti privati, diventa valido, dato che la nullità non sia fatta valere, onde dipende unicamente dalla volontà di coloro, cui spetta di esperire l'invalidità, il render a piacimento loro valido il matrimonio o il farlo dichiarare invalido; *c*) non si richiede nel primo caso un rinnovamento della celebrazione del matrimonio. Col che in fondo il diritto evang. finisce per non riconoscere, trattandosi di imped. privati, l'invalidità del matrimonio. Onde qui si tratta piuttosto della conclusione di un matrimonio, la cui validità è *in pendenti.* E il tribunale non dichiara quindi neppure, che il matrimonio contratto è invalido da bel principio, ma che esso lo è diventato in forza della volontà della persona, a cui spettava di impugnarlo.

3. Le legislaz. moderne si accostano al concetto della chiesa evangelica. Il dir. imperiale specialmente distingue, sulle traccie del Prussiano, fra matrim. nulli ed invalidi, a seconda che da una parte loro si oppone un *imped. publicum dirimens,* o non suscettivo di dispensa, oppure dall'altra parte un *privatum* ossia suscettivo di dispensa. In questo ultimo caso la validità del negozio giuridico è pendente.

II. Trattando dei singoli *Impedimenta* si è veduto in quali limiti secondo il diritto ecclesiastico e quello dello stato i matrimonî siano incondizionatamente o condizionatamente validi, e se gli impedimenti stessi siano pubblici o privati.

III. La domanda di annullazione spetta:

1. Secondo il dir. canonico, trattandosi di imped. privati, alla parte innocente o lesa — non per contro ai suoi eredi, — però solo nel caso che essa non abbia fatto una rinuncia tacita od espressa

di tale suo diritto. Trattandosi di imped. pubb. ognuno può denunziare, salvo che esso agisca in vista a guadagni terreni, e salvo ancora il caso, ch'esso avrebbe potuto impedire la celebrazione del matrimonio coll'agire a suo tempo. Il giudice può pure procedere d'ufficio.

2. Secondo le moderne legislazioni:

A. Un matrimonio non può esser dichiarato nullo se non in base ad un'azione di nullità. Così pure secondo il dir. imperiale [2]), finchè sono in vita i coniugi, e dato che il motivo di nullità sia tale, che possa anche farsi valere d'ufficio. L'azione di nullità può essere proposta dall'organo [3]) a ciò delegato dallo stato — secondo il diritto imper. dal ministero pubblico [4]). — Se anche dai coniugi stessi o da terze persone, è diversamente deciso dalle varie legislazioni, e rilasciato dal dir. imperiale alle leggi dei singoli paesi. E di fatti alcune legislaz. assegnano senza restrizioni l'azione di nullità ai coniugi, anche cioè al colpevole [5]), altre con restrizioni [6]), mentre il dir. prussiano, dubbio a dir vero, la assegna al solo ministero pubblico [7]). Parimente la facoltà di agire è concessa trattandosi di bigamia al coniuge danneggiato del primo matrimonio [8]). Per quello del resto che riguarda i terzi, l'azione di nullità è concessa dai diritti francese, dei Paesi bassi e italiano in modo speciale agli ascendenti [9]), e sussidiariamente, così anche dalle leggi tedesche, a tutte le persone, per cui l'esistenza o la nullità del matrim. possono essere produttive di diritti o di obblighi [10]).

B. L'azione di impugnazione spetta anche secondo le legislazioni

[2]) Cod. di proced. civile dell'impero § 588.

[3]) Così il Cod. civ. austriaco 94, il francese 184. 190 sg., quello dei Paesi bassi 145, l'italiano 104. 112, la leg. svizzera $^{25}/_{12}$ 1875, 51.

[4]) Così anche il Proget. § 1253.

[5]) Cod. franc. 184, ital. 104; Baviera (destra del Reno) leg. $^{23}/_{2}$ 1879, 93; Sassonia leg. $^{4}/_{3}$ 1879, 2; Altenburg l. $^{25}/_{3}$ 1879, 8; Reuss lin. cad. l. $^{3}/_{5}$ 1879 15. — Prog. § 1253.

[6]) Secondo la leg. del Baden $^{9}/_{12}$ 1875, 2, non possono i coniugi far valere essi stessi l'impedimento dell'adulterio. Secondo il Cod. dei Paesi bassi (144), trattandosi di incapacità, non il coniuge capace; secondo lo stesso cod. (143) e l'italiano (112), trattandosi di interdizione, non colui, che al tempo della celebrazione del matrimonio non fosse ancora interdetto.

[7]) Così decise in base al dir. com. terr. pruss. II, 1, 950 sg., il trib. supr. Peters, Die Ehescheid., Berl. 1881, 87; Dernburg, Preuss. Privatr. III, § 8. — Preferibile a mio avviso l'opinione contraria.

[8]) Cod. franc. 188, Dir. terr. del Baden 188, Paesi bassi 141, Italia 113, Reuss lin. cad. l. $^{3}/_{5}$ 1879, 17. — Prog. § 1253.

[9]) Francia 184. 187. Paesi bassi 141. 145. Italia 104 — non il Progetto.

[10]) Francia 184. 187. 191. Baden l. $^{9}/_{12}$ 1875, 2 c. h. Paesi bassi 141. 145. Italia 104. Baviera l. $^{23}/_{2}$ 1879, 93. — Proget. § 1253.

moderne solo alle persone, a cui la legge ha dato tale facoltà, e devesi esercire entro un termine variamente regolato, per lo più breve, dopo che si ebbe conoscenza del motivo di impugnazione. Il diritto è altamente personale [11]); e tuttavia alcune leggi lo concedono in via d'eccezione agli eredi [12]):

a) Il diritto di impugnazione si perde quando il coniuge, che aveva diritto di esercitarlo, abbia tacitam. o espressam. approvato il matrimonio [13]). Però secondo il dir. prussiano (Dir. com. terr. II, 1, 41) solo mediante consenso espresso e convivenza continuata di più che sei settimane dopo che venne tolto l'impedimento. Secondo altre leggi il diritto di impugnazione cade in forza di convivenza matrimoniale continuata [14]), o continuata per un determinato tempo [15]), dopo che si conobbe l'impedimento, secondo altre infine anche solo per ciò che non si sia esperita l'azione entro un determinato termine [16]).

b) Parimente il diritto di impugnazione, spettante a determinate persone perchè non venne assunto il loro consenso, cade quando esse non l'esercitino entro un determinato tempo [17]), o se in seguito approvino espressam. o tacitam. il matrimonio [18]).

c) Se il matrim. invalido è sciolto per la morte del coniuge, a cui non spettava la facoltà di impugnarlo, può tuttavia ciò non

[11]) Perciò in luogo del coniuge, che ha diritto di impugnazione, ma che è interdetto, non può agire il suo rappresentante. (V. Cod. civ. sassonico 101. 1910). Naturalmente però lo può il rappresentante nel caso che l'impugnazione origini appunto dal difetto del suo consenso e nel caso che l'interdizione costituisca essa stessa lo imped. matrimoniale. — Proget. § 1261. 1262. 1266.

[12]) Secondo il Dir. com. terr. pruss. II, 1, 43, trattandosi di matrimonio coatto rimasto senza prole, gli eredi della parte innocente hanno diritto all'azione di invalidità; vedi però sulla natura di essa Förster, Preuss. Privatr. Vol. 4, § 266. L'ereditarietà dell'azione di annullamento, che fosse già stata istituita, venne pure ammessa dalla prassi del dir. comune. Römer, Samml. der Entsch. des Oberappellationsger. Lübech, 2, p. 391. Entsch. des Reichsger. 9, 57.

[13]) Così, concordemente alla prassi comune evangelica, il Cod. civ. sasson. 1625. Prog. 1263.

[14]) Austria, Cod. civ. 96.

[15]) Francia 181: 6 mesi; Paesi bassi 142: 3 mesi; Italia 106: 1 mese; 109: 6 mesi.

[16]) Gotha 117. 137; Altenburg 198 sg.; Svizzera leg. fed. $^{25}/_{12}$ 1875, 50. Prog. § 1264: 6 mesi.

[17]) Ved. Sassonia l. $^{5}/_{11}$ 1875. Francia 183; Italia 109. Paesi bassi 146, 2: termine di 6 mesi.

[18]) Così le leggi citate nella nota precedente. Onde neppure il coniuge, anche dopo acquistata la capacità di contrarre, non ha più facoltà di impugnare il matrimonio per difetto di consenso da parte di coloro che avevano diritto di darlo. Diversamente il Dir. terr. pruss. II, 1, 978-84. 999: trattandosi di minorenni senza padre il diritto di impugnazione si mantiene intatto fino a sei mesi dopo raggiunta la maggior età. Ved. il Prog. sopra § 141, 38.

ostante l'azione di impugnazione, come quella di nullità, essere esperita [19]), non invece quando esso sia stato sciolto di diritto [20]).

IV. 1. Non c'è bisogno qui di esporre il procedimento ecclesiastico di annullazione; occorre però osservare:

a) Per un decreto di Bened. XIV ad ogni atto del processo deve assistere un *defensor matrimonii,* e, occorrendo, perorare *in favorem matrimonii,* e appellare contro la prima sentenza di nullità.

b) Confessione e giuramento sono per regola esclusi quali prove; fra i testimoni si tien conto specialmente dei parenti e dei famigliari, se contro la loro credibilità non militano speciali ragioni.

c) Può durante il processo ordinarsi preliminarmente la separazione dei coniugi [21]).

d) Dopo due sentenze di annullamento possono le due parti sposarsi con altri. Tuttavia la sentenza in conformità alla sua natura dichiaratoria, non acquista mai valore di diritto, onde se si viene a scoprire che le sentenze si fondavano su di un errore, il matrimonio annullato viene rimesso in pristino, anche quando le due parti si siano sposate con altri.

2. Il procedimento civile di impugnazione e di nullità è foggiato su quello ecclesiastico; e secondo il dir. imper. germanico [22]) al pubblico ministero è affidata la parte di *defensor matrimonii.* Ma per altro la sentenza ha vigore di diritto.

V. 1. Con l'annullamento del matrim. viene ripristinato lo stato di cose anteriore alla sua celebrazione. Dato però che i due coniugi o anche uno solo fossero in buona fede, allora per entrambi o solo per questo (posto che secondo i casi entrambi o quest'ultimo non vi rinuncino) l'unione annullata ha valore di *matr. putativum*, cioè gli effetti di diritto civile di un matrim. valido; lo stesso si dice dei figli nati dal matrimonio annullato, fatta assolutamente astrazione dalla volontà dei genitori.

[19]) V. Instructio della Congr. de Propag. fide del 1883 de iudiciis eccles. circa causas matrim. in Arch. 54, 45. Ordin. pei processi matrim. per la dioc. di Culm $^{22}/_{1}$ 1885, Arch., 53, 454.

[20]) Sentenza del trib. dell'imp. $^{22}/_{11}$ 1886. Iur. Wochenschr. 1886, p. 6.

[21]) Sassonia 1621. 1753, 1. $^{4}/_{3}$ 1879, 2. Reuss lin. cad., leg. $^{3}/_{5}$ 1879, 18. Svizzera, leg. fed. $^{25}/_{12}$ 1875, 43 sg., Italia 115.

[22]) Cod. di proc. civ. dell'impero § 568 sgg. — Sulla trasformazione con ciò subita dal dir. terr. pruss. ved. Stölzel, Z., 17, 69. — Italia: Cod. civ. 87. Cod. di proc. civ. 346. 797 sg. Leg. $^{28}/_{11}$ 1875, 1. Ved. Mattirolo, Tratt. di Dir. giudiz. civ., I, 462 sgg., Torino 1892[4].

2. Il diritto comune civile si accosta quanto agli effetti dell'annullamento pienamente al canonico. È solo controverso se possa nuocere la *mala fides superveniens*[23]); ma secondo il dir. sassone le favorevoli conseguenze della *bona fides* degli sposi cessano dal momento che essi siano in *mala fides*[24]). Parimente questo diritto si distingue dal dir. comune e dagli altri diritti particolari per ciò che secondo questi condizione essenziale per un matrim. putativo è ch'esso sia stato conchiuso in modo formalmente corretto[25]), mentre secondo il dir. sassone anche una celebraz. di matrim., compiuta in buona fede in modo non corretto, produce un matr. *putativum*[26]). Quanto agli effetti del matrim. putativo, mentre il dir. comune concorda col canonico, le legislazioni moderne si scostano da esso e differenziano ancora fra di loro. Parte di esse non fanno discendere dal matrim. putativo se non la qualità di legittimi per i figli che ne nacquero[27]); secondo altre[28]) la buona fede del marito non influirebbe se non sulla sua responsabilità quanto al rimborso del patrimonio della moglie, e quella della moglie sul suo diritto di precedenza per rispetto al suo patrimonio commesso al marito. Inoltre al coniuge innocente viene ancora riconosciuta un'azione per risarcimento contro il colpevole[29]). La dichiarazione di invalidità ha per effetto inoltre che siano ripristinati i rapporti giuridici anteriori al matrimonio. Per altro alcune leggi[30]) trattano l'impugnazione dal punto di vista del divorzio, e non ritengono se non *ex nunc* come soppresso il matrimonio.

[23]) Seuffert, Arch. f. Entscheid., 1; 236; 19, 157. — Non si richiede la buona fede se non al tempo della conclusione del matrimonio in: Altenb. 270. 283, leg. $^{6}/_{4}$ 1841, 17. 75. Gotha 23. 25, leg. $^{2}/_{1}$ 1844, 19. Reuss lin. cad. $^{10}/_{12}$ 1853, 17. 67. Francia 201 (controverso). Paesi Bassi 150. 152. Italia 116. Svizzera leg. fed. $^{25}/_{12}$ 1875, 55. Proget. § 1258.

[24]) Cod. civ. 1628. Quanto alla prole non si tien però conto della buona fede se non per il tempo della conclusione del matr.

[25]) Ved. Winscheid, Pand. § 571, 17. Altenburg 283. 4. 5. 7. leg. $^{6}/_{4}$ 1841, 17. 74 sg. Gotha leg. $^{2}/_{1}$ 1844, 19. 54. Weimar l. $^{6}/_{4}$ 1833, 16. 65 sg. Reuss lin. cad. leg. $^{10}/_{12}$ 1853, 17. 67 sg. Dir. com. terr. pruss. II, 2, 50. Prog. § 1258.

[26]) Cod. civ. 1620. 1628. 1771. 2054. Ved. Grützmann, Lehrb. d. K. Sächs. Priv. R., Leipzig 1880, 2, 192. In Francia, Paesi bassi, Italia, Baden vi può essere matrimonio putativo, quando per difetto di forma si richiede ancora l'annullamento o rispettivamente l'impugnazione (ved. nota 1).

[27]) Cod. civ. austriaco 102. 160. 1365.

[28]) Dir. com. terr. pruss. II, 1, 952-59. 974. Proget. § 1258. 1562.

[29]) Cod. civ. austriaco 102. 1265. Dir. com. terr. pruss. II, 1, 963-65. 967. Gotha 23, leg. $^{2}/_{1}$ 1884, 54. Progetto.

[30]) Gotha 135 sg. 104. 117 sg. Altenburg 163-93. 267-72. 283.

f) La Celebrazione del matrimonio.

α) Storia.

§ 153. — *aa*) Nella Chiesa cattolica.

[De Richecour, Essai sur l'histoire et la legislation des formes requises pour la validité du mariage, Par. 1856. — Friedberg, Das Recht der Eheschliessung in seiner gesch. Entwickel., Leipz. 1865. Sohm, Das Recht d. Eheschliess. aus dem deutsch. u. kanon. Recht histor. entwickelt, Weimar 1875. Contro: Friedberg, Verlob. u. Trauung, Leipz. 1875. Contro: Sohm, Trauung u. Verlob., Weim. 1875. — Scheurl, Entwickel. d. kirchl. Eheschliessungsrechtes, Erlang. 1877. Lo stesso, Z., 15, 65. Dieckhoff, Die kircl. Trauung, ihre Gesch. im Zusammenh. m. d. Entwickel. d. Eheschliessungsrechtes, Rost. 1878. Löning, Gesch. des Kirchenr., 2. Habicht, Die altdeutsche Verlob. in ihrem Verhältn. z. d. Mundium u. d. Eheschliess., Iena 1879. Myss, in Z. f. schweiz. R., Basel 1878, 20, 85. Thaner, in Z., 16, 209. Lehmann, Verlob. u. Hochzeit n. d. nord. german. Rechten, Münch. 1882. Salis, Beitr., ved. § 137. Sehling, Die Unterschied. d. Verlöbn. im kanon. R., Leipz. 1887. Freisen, 91 (anche Arch. 52, 361; 53, 71. 369; 54, 10. 361). Ficker, in Mitth. d. Instit. f. Oesterr. Gesch.-Forsch., II vol. suppl. 71 (Innsbr. 1886). Dargun, nella Z. di Grünhut 10, 441. Beauchet, Étude historique sur les formes de la célébration du mariage dans l'ancien droit français, Par. 1883. Desforges, Étude hist. sur la format. du mariage en droit can. et en droit franç., Par. 1887 (thèse p. l. doctor). Pillons, La célébration du mariage à Rome; étude sur la législat. comparée sur la célébr. du mar., Par. 1890 (thèse ecc.). Esmein, I, 139. Scherer, Dir. eccl., § 112. 113. — De Gubernatis, Degli usi nuziali, Milano 1878].

I. Il dir. romano distingue fra sponsali e matrimonio. I primi sono la *mentio et repromissio futurarum nuptiarum,* una obbligazione, in base a cui non può punto farsi valere un' azione per ottenere l'adempimento o un risarcimento, che non può garantirsi con una pena convenzionale, che però riceve dal suo oggetto, il matrim. futuro, la propria impronta caratteristica. Quindi l'infedeltà della sposa viene, come già nel dir. mosaico, punita come adulterio; ha origine un *impedim. publicae honestatis* corrispondente a quello della parentela; e scaturiscono ulteriori effetti giuridici dello stesso genere di quelli prodotti dal matrimonio [1]). Anche il matrimonio si compie mediante un semplice contratto, sia pure senza forma [2]), cioè

§ 153. [1]) Il contrarre altri sponsali od un altro matrimonio prima che siano sciolti gli antichi produce infamia. Allo sposo spetta l'*actio iniuriarum* quando sia recata ingiuria alla fidanzata. Egli non può contro di lei esperire l'*actio furti.* Quello dei due che scioglie senza motivo gli sponsali non può ripetere nè i regali che avesse fatto in vista del matrim. nè l'*arrha sponsalitia*, mentre d'altra parte è costretto a restituire i regali ricevuti e il quadruplo dell'*arrha* ricevuta. V. anche Sontag, De sponsal. ap. Rom., Hal. 1861. Colin, Des Fiançailles, Par. 1887. Brini, Matr. e div. nel dir. rom., Bol. 1887-89.

[2]) Non è qui il luogo di trattare delle antiche forme di celebrazione del matri-

mediante il *consensus,* di voler senza più iniziare il matrimonio. Questo deve essere un *consensus maritalis*, ed è efficace ove esso non sia tardivo o condizionato. Che succeda una convivenza matrimoniale [3]) o che il matrimonio venga consumato [4]), non importa per la esistenza giuridica del matrimonio più di quanto l' osservanza delle numerose solennità, di cui il costume romano ha circondato l' atto della celebraz. del matrimonio. La convivenza dei coniugi cominciata con la *deductio in domum* della sposa serve solo come prova del consenso matrimoniale, e non è quindi un atto significante se non nel caso che quello non fosse stato manifestato esplicitamente.

II. L'interesse dell'antica chiesa per la celebraz. del matrimonio si spiega non solo col fatto, che il matrimonio costituiva il fondamento della famiglia, e conseguentemente della comunità cristiana, ma ancora con l'idea, ch'essa avesse a ritenersi, in conformità del modo con cui veniva trattata nel Nuovo Testamento, come una *res sacra* (§ 138). Con ciò si spiega pure come i principî ecclesiastici sulle condizioni del matrim. non combinassero perfettamente con quelli del dir. romano, e come fosse quindi dovere di ogni cristiano di fedele osservanza, di farsi su di ciò istruire dagli organi della chiesa (*professio*) [5]).

1. Per altro la chiesa non creò punto un diritto nuovo per rispetto alla celebraz. del matrimonio; chè anzi essa riconobbe in ciò il dir. romano, costrettavi del resto già dal fatto, che ogni questione circa l'esistenza del matrim. non poteva essere definita se non dai tribunali civili e in base alle norme romane. Tuttavia la chiesa insistette più fortemente, di quanto non fosse stato ammesso nel-

monio (*confarreatio*, *coemptio*, *usus*), essenziali per dar vita alla *manus*. Ved. oltre a Rossbach, Unters. über die röm. Ehe, Stuttg. 1853, Karlowa, D. Form. der röm. Ehe, Bonn 1868, Brini, Op. cit.

[3]) Non si può, con lo Scheurl (Eher. 41; Z. 14, 356) e il Freisen (102), considerare secondo il dir. romano come essenziale per l'efficacia maritale del consenso l'effettivo iniziarsi della convivenza matrimoniale, e fare quindi cominciare il matrimonio solo dalla *deductio in domum*. I passi citati a suo sostegno dallo Scheurl lo confutano per contro pienamente. Poichè la l. 6 de ritu nupt. (23, 2) dicendo: *Denique Cinna scribit, eum qui absentem accepit uxorem, deinde rediens a coena, iuxta Tiberim perisset, ab uxore lugendum responsum est*, dimostra appunto come in questo caso non vi sia stata già convivenza matrimoniale, ma si sia, ciò non ostante, prodotto un matrimonio. Del resto la l. 22 C. de nupt. (5, 4) dichiara espressamente, che il semplice consenso senza la *in domum deductio* può dar vita al matrimonio. Ved. Sehling Z. 157.

[4]) Tale l'opinione del Freisen (101) per l'antico dir. romano.

[5]) Ignat. ep. ad Polycarp. c. 5 (sopra § 5, 71).

l'antico dir. romano, sul legame nascente dagli sponsali. Essa li convalidò col munirli della sua benedizione; e dato ch'essa voleva che ogni promessa fosse fedelmente mantenuta, tanto più lo pretese trattandosi di promessa accompagnata dalla sua benedizione; la quale quindi produceva un rapporto giuridico, che nella Scrittura venne senza più designato con la parola matrimonio, e di tal genere si ritenne fosse appunto il legame di Maria con Giuseppe [6]. Dato che i promessi conchiudessero realmente in seguito il matrim., ciò non accadeva parimente senza la partecipazione della chiesa, che sempre più si venne estendendo con l'andar del tempo. Dapprima infatti i due sposi assistevano insieme al consueto servizio divino, quindi vennero recitate speciali preghiere pei novelli sposi, e in ultimo si disse una messa speciale per gli sposi. Ma anche qui l'atto creatore del matrim. rimase pur sempre la dichiarazione del consenso distinta dalle solennità ecclesiastiche, con cui solo dal sec. XI in poi ci appare congiunta. Per quanto però fosse raccomandata la partecipazione della chiesa nella celebraz. del matrimonio, essa non venne tuttavia dichiarata necessaria; e fu solo con l'imperatore Leone ch'essa venne nell'813 innalzata ad unica forma di celebrazione del matrimonio per l'impero d'Oriente [7].

2. Quanto più poi la teoria del carattere sacramentale del matrimonio si veniva consolidando, tanto più si doveva sentire la necessità di distinguerlo dagli sponsali; e la distinzione appunto operata di già dal dir. romano doveva avere tanto maggiore influenza, in quanto la chiesa riconobbe il diritto matrim. romano come vigente per tutti coloro che vivevano secondo la legge romana. Certo una perfetta chiarezza non si poteva ottenere. A ciò s'opponeva il fatto, che i padri della chiesa troppo spesso facevano una cosa sola di sponsali e matrimonio, e che quanto alle condizioni perchè il matrim. si avesse a ritenere come sacramento non v'era nessuno accordo [8]. Certamente si sosteneva, che colui che sposasse una *uxor* diventava irregolare, non per contro chi sposava

[6]) Ved. c. 42, C. 27, qu. 2.

[7]) Già prima aveva Giustiniano con la Nov. 74 cercato di negare efficacia al consenso non formale, coll'obbligare le classi più alte fino ai senatori a redigere contratti scritti per rispetto alla *dos* e alla *donatio p. nuptias*, e ad osservare gli altri usi proprii del loro ceto. Le altre persone dovevano dichiarare il loro consenso presso il *defensor ecclesiae*. In questa ultima disposizione si riscontra la prima introduzione del matrimonio civile, ma essa venne di già abolita con la Nov. 117, c. 4.

[8]) Ved. anche Sachse, Def. sacram. 79.

una *sponsa,* e che quindi gli sponsali si potevano sciogliere, non il matrimonio; ma non si era però in grado di poter affermare, che ogni matrim. fosse un sacramento, e che non lo fossero gli sponsali, poichè si ammetteva che potessero esserci matrimoni non sacramentali, ed era controverso quando un matrim. diventi sacramento; onde mancava pur sempre un sicuro criterio di distinzione fra sponsali e matrimonio. Ed è unicamente dal punto di vista del sacramento che Graziano e gli Scolastici si occupano della celebraz. del matrimonio [9]). Di distinguere sponsali da matrimonio e di creare un proprio diritto matrimoniale essi non si preoccupavano affatto, dato che il diritto civile riconosciuto dalla chiesa differenziava già sufficientemente sponsali da matrimonio, che i tribunali civili decidevano secondo il loro proprio diritto circa l'esistenza o meno di un matrimonio, che i matrimoni venivano per lo più benedetti dalla chiesa, e che l'uso orientale di benedire gli sponsali non si era punto gran che allargato in Occidente [10]).

III. Ma il diritto matrimoniale che la chiesa riconosceva non era solamente il romano, ma anche il germanico [11]).

1. Presso i Germani, come presso tutti i popoli dell'antichità, il matrimonio si presenta in origine come compera della sposa [12]).

[9]) L'aver provato ciò è merito del Sehling, mentre il Freisen sostiene, che secondo il dir. canonico l'elemento produttivo del matrimonio sia stata la *copula carnalis.*

[10]) Ved. c. 50, C. 27, qu. 2. Dal *Dictum* che segue si ricava, che questo uso era ignoto a Graziano.

[11]) Confr. c. 4, C. 31, qu. 2, con c. 3, C. 30, qu. 5.

[12]) Questa materia è stata per impulso del Sohm (ved. sopra) fatta oggetto in questi ultimi tempi di una ampia trattazione. Egli sosteneva: il matrim. germanico è conchiuso mediante gli sponsali; la conseguente *traditio sponsae* è solo un adempimento del negozio giuridico della *desponsatio.* Certo gli sponsali non producono tutti gli effetti del matrimonio, fra cui specialmente il *mundium,* ma però effetti tali, che essi possono designarsi come matrimonio con effetti negativi. — L'identificazione fra sponsali e matrimonio venne in seguito abbandonata dal Sohm, ma tutti gli autori che gli tennero dietro ritengono però gli sponsali come la condizione essenziale della celebrazione del matrimonio fino al Scherer, che però non giustifica la sua opposizione. Con l'antica opinione del Sohm concordano pienamente nelle loro costruzioni giuridiche i lavori nient'affatto indipendenti del Myss e del Salis. L'Habicht lascia a desiderare quanto a chiarezza su questo proposito. Lo Scheurl aveva in origine accolta l'opinione del Sohm, ma s'è venuto in ogni suo successivo lavoro sempre più staccando da essa, senza per altro riconoscere neppure nel suo ultimo (Eherecht) il vero svolgimento storico. Il Dieckhoff segue in parte le teorie già rinnegate dallo stesso Sohm, e parte contiene inesattezze sue proprie. Migliore è la trattazione della questione presso il Löning (Gesch. d. deutsch. Kirchenr.), i cui risultati vennero modificati dal Thaner. L'odierna mia trattazione si scosta in alcuni punti essenzialmente dall'antica e anche da quella del Löning, ma anche quanto al diritto tedesco non può acconciarsi a ritenere come giusta l'opinione

Però nelle *leges barbarorum* si fa già strada l'idea più civile, che oggetto della compera non sia la donna, ma il mundio sopra la medesima. Al matrimonio precedono gli sponsali [13]), fissati in un formale contratto, e producenti fra i contraenti un legame giuridico tale, che lo infrangerlo senza fondamento genera dei danni patrimoniali [14]). La celebrazione del matrimonio consiste poi nella tradizione della sposa allo sposo per parte del mundoaldo e nel pagare a questo il valore del mundio, fissato in seguito per legge [15]). Onde il matrimonio cede il passo al mundio. L'uomo diventa sposo perchè ha acquistato il mundio con l'intendimento di conchiudere il matrimonio. Non è fatto accenno ad una qualunque manifestazione della volontà da parte della donna. Essa non prende parte ai due negozî giuridici se non come oggetto.

2. Ma questo modo di vedere non poteva evidentemente perdurare. Anche della volontà della sposa si doveva finire per tener conto [16]); e se pure ciò non pertanto nei tempi più recenti essa non appare espressamente nel conchiudersi dei due negozî, questo non dipende già da che la si ritenga come indifferente dal punto di vista giuridico, ma da ciò, che dalla manifestazione della volontà del mundoaldo si argomenta che tale sia pure quella della sposa [17]), Dopo una siffatta evoluzione il dir. tedesco si avvicinava almeno nella sostanza al romano.

3. L'indebolirsi della potestà del mundoaldo ci si appalesa, ancor prima che con la considerazione in cui si comincia a tener la vo-

del Freisen, che assegna una importanza decisiva alla *copula carnalis*, per quanto Heusler (Instit.) con lui concordi pienamente e Ficker almeno in parte.

[13]) Fredegar. Gregor. Turon, epit. 18 (Duchesne, Hist. Franc. SS. 1, 72): (*Chlodovaeus*) *legatos ad Gundebadum dirigit, petens, ut Chrotechildem neptem suam ei in coniugium sociandum traderet. Quod ille denegare metuens et sperans amicitiam cum Chlodovaeo inire, eam se daturum spondit. Legati offerentes solidum et denarium, ut mos erat Francorum, eam partibus Chlodovaei desponsant, placitum ad praesens petentes, ut ipsam ad coniugium traderet Chlodovaeo.*

[14]) Il Sohm aveva sostenuto che quanto alla resolubilità ed alla punizione dell'infedeltà la sposa ricevesse lo stesso trattamento che la moglie, ma ciò è anzitutto inesatto, e del resto non proverebbe punto in favore della identificazione degli sponsali col matrimonio, al modo stesso che tale identificazione non si può argomentare per rispetto al dir. romano dal fatto che, come sopra si vide, esso ammetteva tale uguaglianza di trattamento. Gli sponsali del dir. tedesco sono solo una obbligazione, un *pactum de matrimonio contrahendo.*

[15]) Lo Schrörs (Hinkmar v. Rheims, 212) sostenne di nuovo che il matrimonio fosse conchiuso nel *mallum*, ma non ne diede le prove.

[16]) Ved. Löning 2, 581; ma inoltre anche Scherer, 15.

[17]) Ed. Roth. 182. 195. Ed. Luitpr. 120. L. Visigoth. III, 3, 11.

lontà della sposa, col fatto, che il prezzo del mundio non vien più dato al mundoaldo, ma spetta alla sposa come assegno pel caso di vedovanza, che in altre parole il prezzo non viene più pagato che come figurativo, e che la compera del mundio si cambia in una compera simbolica.

4. Ma dato pure che la forma sovraesposta di celebrazione del matrimonio fosse l'ordinaria, essa però non era la sola ammessa dalla legge. Nè gli sponsali, nè la conseguente tradizione della sposa erano essenziali per l'esistenza del matrimonio, ma unicamente per l'acquisto del mundio, senza cui l'unione dell'uomo con una donna non era punto un matrimonio, ma solo un'unione illegittima, non riconosciuta dalla legge, un concubinato. Ma l'uomo poteva acquistare il mundio anche senza sponsali e senza tradizione, e anzi anche sopra una donna già promessa con un altro. Nel caso che egli avesse portata la donna consenziente nella propria casa contro il volere del mundoaldo, bastava che pagasse a questo il prezzo del mundio; nè il mundoaldo poteva punto impedire il matrimonio rifiutandolo, chè anzi egli era costretto ad accettare, ed il matrimonio diventava indi perfetto ed inoppugnabile [18]). Certo

[18]) L. Salica XIII, 10 (ed. Behrend, p. 17): *Si quis sponsam alienam tulerit et eam sibi in coniugio copulaverit MMD dinarios qui faciunt solidos LXIII culpabilis iudicetur.* — L. Alam. tit. 52: *Si quis sponsam alterius contra legem acceperit, reddat eam, et cum CC solidis componat. Si autem reddere noluerit, solvat eam cum CCCC solidis.* Questo passo è schiarito dal suo contrapposto, tit. 51: *Si quis liber uxorem alterius contra legem tulerit, reddat eam et cum octuaginta solidis componat. Si autem reddere noluerit, cum quadringentis solidis componat eam.* Et hoc si maritus prior voluerit. — L. Burgund. tit. 11: *Si vero puella sua sponte expetierit virum, et ad domum illius venerit, et ille se cum illa miscuerit, nuptiale pretium in triplum solvat.* V. anche Addit. I, tit. 14. — L. Saxon. tit. 6: *Uxorem ducturus CCC solidos det parentibus eius. Si autem sine voluntate parentum, puella tamen consentiente ducta fuerit, bis CCC solidos parentibus solvat.* Dato che neppure essa avesse consentito: *eam ... parentibus restituat.* — Edict. Roth. c. 190: *Si quis puellam aut viduam alteri sponsatam, illa tamen consentiente, tulerit ad uxorem, componat parentibus mulieris id est patri vel fratri eius, vel ad quem mundium pertinuerit pro anagriph solidos XX, et propter faidam alios XX, et mundium eius, qualiter steterit faciat.* — Leg. Luitpr. CXIX: *Si vero sine voluntate patris et fratris eam* (fidanzata di un terzo) *tollere praesumserit ... componat sponso eius duplum etc. Puella vero ipsa quae hoc sua voluntate facere praesumserit, si aliqua ei portio ex parentum successione debetur, amittat ipsam portionem etc. quia excrevit vitium hoc in gentem nostram propter cupiditatem pecuniae.* Ved. anche L. Bai. VIII, 16. L. Visigoth. III, 1. 2. Formul. Marculfi Appdx. presso Zeumer, p. 208 no. 1. V. Rosin, Formvorschriften f. Veräusserungsgeschäfte d. Frauen nach langob. Recht, 1880, 47. — Vedi pure Dargun, Mutterrecht, Berl. 1883, 21 sgg., il quale dimostra pure a p. 111, che il ratto poteva sostituire gli sponsali.

non tutti i diritti dei popoli germanici concordano in ciò; ma l'uniformità, come è noto, manca in qualunque campo del diritto germanico [19]).

5. La partecipazione della chiesa a questi antichi matrim. germanici era la consueta. A volte erano benedetti dal prete gli sponsali, più spesso il matrimonio [20]), ma ciò non valeva che come conferma e riconoscimento del matrim. civile già valido e perfetto. La chiesa, per quanto gelosa sostenitrice dei suoi privilegî, non ha però mai ritenuta questa come condizione indispensabile perchè un matrim. venisse riconosciuto valido nei rapporti ecclesiastici [21]); e per quanto un capitolare di Carlomagno prescrivesse la benedizione ecclesiastica [22]), esso non ha fatto però punto dipendere da ciò la validità del matrimonio, e non ottenne del resto se non una assai ristretta osservanza.

IV. All'epoca di Alessandro III cambia il contegno della chiesa di fronte al matrimonio. Come prima essa si fonda sul diritto romano, ma siccome essa pretende ora per sè esclusivamente la giurisdizione in materia matrimoniale, così essa è ora in grado di applicarlo dappertutto nel risolvere questioni matrimoniali [23]), e quindi di decidere circa la validità dei matrimoni e di fare del romano un diritto matrim. internazionale [24]). Certamente questo dir. romano non ci si presenta più nelle vesti romane, ma in quelle che la scolastica francese aveva foggiate in occasione della controversia circa la natura sacramentale del matrimonio e ch'erano entrate in uso nella chiesa francese [25]). Questo nuovo dir. ecclesiastico

[19]) Quanto al dir. nordico il Lehmann sostiene che fossero necessarî gli sponsali. Per il dir. islandese v. Beauchet in Nouv. Revue hist. de droit. Parigi 1885, 67.

[20]) Scherer, 20.

[21]) Ibid. 23.

[22]) Capit. missor. 802, c. 35 (ed. Boretius 1, 98): *Coniunctiones facere non praesumat antequam episcopi, presbyteri cum senioribus populi consanguinitatem coniungentium diligenter exquirant; et tunc cum benedictionem iungantur.*

[23]) Lo nega lo Scheurl, il quale però porta nel dir. canonico gli stessi falsi criterî, che nel romano.

[24]) È a notarsi che in Inghilterra, un matrim. non conchiuso pubblicamente e ecclesiasticamente non produceva secondo il diritto civile effetti giuridici quanto ai coniugi, poichè un *dotalitium* poteva essere fissato solo innanzi alle porte della chiesa. Il diritto a succedere della prole nata da *sponsalia de praesenti* non solenni è riconosciuto dagli scrittori del dir. com. nel XIII secolo, ma non più invece nel XVI. V. Friedberg, Eheschliess. Muirhead, Notes on the marr. laws, Edinb. 1862, 27.

[25]) Summa Coloniensis (Scheurl, Eheschliessungsr. 166): *His Gallicana ecclesia respondens desponsationem in legalem et canonicam distinguit, i. e. quae in praesens vel in futurum concipitur. Est enim legalis desponsatio futurarum nup-*

non riconosce l'acquisto del mundio più di quanto lo conoscesse il dir. romano. Esso considera il solo consenso come atto a produrre il matrimonio. Se nel consenso è contenuta la volontà di dare senz'altro vita mediante di esso a un matrimonio, allora questo è bell'e compiuto (*sponsalia de praesenti*); se invece vi è solo contenuta la volontà di conchiudere in avvenire un matrimonio (*sponsalia de futuro*), allora non ne nascono se non degli sponsali [26]). Se poi i promessi compiono la *copula carnalis,* allora si ritiene per una presunzione *iuris et de iure,* che essi abbiano avuto la volontà di conchiudere *de praesenti* il matrimonio, e gli sponsali si cambiano in matrimonio [27]). La partecipazione della chiesa alla celebrazione viene sempre più raccomandata, ma non però dichiarata necessaria. Innocenzo III (1215) [28]) prescrisse bensì sull'esempio francese la pubblica notificazione dei matrimonî progettati: ma la validità del matrim. non è punto fatta dipendere dall'osservanza di questa formalità.

V. Decisiva doveva essere l'influenza di questo nuovo dir. matrim. sul germanico.

1. Lo sposo non diventava più marito pel solo fatto ch'egli avesse come tale acquistato il mundio, ma egli diventava mundoaldo per il fatto ch'egli era diventato marito [29]). Ma poteva diventarlo solo perchè il consenso suo e quello della sposa avevano dato vita al matrimonio.

2. Con ciò si rendeva impossibile di continuare a tenere come forma di celebrazione del matrimonio l'antica tradizione della sposa; non potendosi più conciliare la sua formale passività in tale atto con la constatazione del suo consenso essenziale per l'esistenza del matrimonio.

tiarum mentio et repromissio, quae sponsalia vocatur et haec nuptias atque coniugium spondet, non efficit, p. 167... *Continuo ut pactum coniugale inter sponsum sponsamque intervenerit, ad substantiam matrimonii nihil deest; ergo plenum et perfectum matrimonium inter eos est.*

[26]) Ved. c. 3 X (4, 4). Che dapprima la *consuetudo ecclesiae* non fosse pienamente uniforme, ammette lo stesso Alessandro III in Comp. I, c. 5 (4, 4).

[27]) Analogo in ciò è il dir. romano, che dal commercio carnale continuato con una donna presume si sia con essa conchiuso un matrimonio, l. 32 D. de ritu nupt. (23, 2).

[28]) c. 3 X (4, 3). Anche in Inghilterra si usavano già le pubblicazioni di matrimonio. Muirhead, 13, e così pure in Pavia, Comp. I. c. 8 (2, 13).

[29]) Specchio sasson. III, 45, § 3. — Secondo l'antico diritto municip. di Mühlhausen il *mundium* viene bensì ancora trasmesso, ma al marito, dopo le nozze, e il mundovaldo non può esimersi dal trasmetterlo.

3. Però non era ancora affatto tolto al diritto matrim. germanico di mantenersi nell'antica sua cerchia. Già al tempo in cui per regola il matrim. si compieva con la tradizione della sposa, ci si presenta il peroratore, che constata il consenso di tutte le persone che prendono parte al negozio giuridico e il conchiudersi del medesimo, quale regolatore delle formalità di tutto quanto l'atto [30]). Questi peroratori continuano a funzionare nella celebrazione del matrimonio. Essi notificavano il consenso degli sposi, e li proclamavano in conseguenza come coniugi sotto la garanzia delle persone, che avevano assistito all'atto [31]). Il peroratore poteva fungere a canto del mundoaldo, il quale aveva inoltre facoltà di compiere ancora la tradizione del mundio in conformità ai concetti giuridici germanici; poteva essere il mundoaldo stesso, ma anche un'altra persona qualunque, la quale fosse stata a ciò autorizzata dalla famiglia della fidanzata, o anche dagli sposi stessi [32]). Poichè questa autorizzazione era omai indifferente dal punto di vista giuridico, tanto più poi se si consideri che un matrimonio conchiuso a mal grado delle famiglie degli sposi era inoppugnabile così secondo il diritto eccles. come secondo le fonti giuridiche civili dell'Età di mezzo. Questa autorizzazione era del resto ancora indifferente per ciò, che l'azione del peroratore non era punto rilevante dal punto di vista giuridico. Poichè non il suo congiungimento o la sua tradizione degli sposi produceva il matrim., sì bene il loro consenso. La sua azione non aveva che un carattere puramente declaratorio, e non conferiva alla celebrazione del matrim. se non la pubblicità, corrispondentemente alle idee giuridiche germaniche [33]).

[30]) Io aveva (Eheschliess., 5; e così pure Verlobung, 13) designati i peroratori come persone, che dirigono un procedimento, ma il Sohm (Trauung, 2) crede ch'io non sia con tale definizione penetrato abbastanza nello spirito del diritto tedesco. Ma io debbo ritenere tale definizione per buona tanto più, in quanto lo stesso Sohm (Eheschliess. 67. 167. 285), proprio come me, designa il peroratore come una persona, « che dirige tutto il processo ». E ciò non pertanto il Brunner (Ienaische Lit. Zeitg. 1876, 500) scrive: « Fra gli errori, che il Sohm.... ha rilevati nel Friedberg, vi è pure la sua opinione sulla posizione dei peroratori.... Poichè il peroratore può proferire solo la parola di un altro e non la propria, ond'esso è appunto il contrario di una persona che dirige un'azione ».

[31]) Certamente questa forma di celebrazione mediante il peroratore è per l'esistenza del matr. ancor meno essenziale, che non fossero un tempo gli sponsali e la *traditio sponsae*.

[32]) Diversamente il Sohm, il quale nel peroratore vede un mundoaldo richiesto dalla sposa, mentre invece il peroratore non fa soltanto la tradizione della sposa allo sposo, ma di questo a quella, al che non sarebbe punto autorizzato in base alla sua potestà di mundoaldo.

[33]) Meier Helmbrecht (Haupt, Z. f. deutsch. Alterth. 4, 371).

4. Ma tutto questo doveva presentare l'opportunità di collegare organicamente l'azione del prete all'atto della celebraz. del matrimonio [34]). Esso poteva fungere da peroratore così bene come un laico, ed anche meglio, poich'egli era in grado di porre il matrimonio non solo sotto la garanzia della pubblicità, ma insieme sotto quello della chiesa, che sola omai aveva la facoltà di pronunciarsi circa la esistenza giuridica del matrimonio. Con ciò si spiega, che gli atti giuridici, prima separati, degli sponsali, della dotazione della donna e della tradizione, ora vengano raccolti in un solo, e per di più in un atto ecclesiastico [35]), nel quale l'uomo dà la dote, ed entrambi esprimono il loro consenso maritale, e in cui per altro non si fa più la tradizione della donna, perchè il regolatore del negozio giuridico non ha punto più bisogno di essere autorizzato a farla, e perchè inoltre uomo e donna stanno ora in un rapporto

[34]) Mentre quindi a mio vedere il prete prende il posto del peroratore medioevale, secondo il Sohm invece esso sarebbe il successore del tutore prescelto. Secondo il Dieckhoff la partecipazione del prete avrebbe avuto sempre per effetto di dare esistenza al matrimonio. Ved. anche la formula di benediz. di Colonia (XIV sec.) (Walraff, Samml. v. Beitr. z. Gesch. d. St. Köln 1818, 1, 159), ove la designazione indeterminata della persona che proclama il congiungimento degli sposi dimostra, che il formulario doveva servire così per i peroratori secolari come per quelli ecclesiastici.

[35]) Parrocchiale dell'Arciv. Ernesto di Colonia per la diocesi di Lüttich 1592 (Leod. 1592, p. 185): *Sponsum ad sinistrum suum latus sponsam ad dexterum constituet, deinde annulum sibi dari a sponso petet, simul rubeas (si haberi possint) chirothecas, quibus insint tres nummuli argentei loco arrhae sponsae dandae: annulum digito suo imponet Sacerdos, et chirothecas manu servabit tantisper, donec, eas manui sponsae imponet . . . conversus sacerdos ad sponsum et sponsam accipiat dexteram sponsi et illi chirothecas rubeas (cui insint loco arrhae nummuli tres) imponat. Deinde manum dexteram sponsae dexterae sponsi inplicabit, et hic complicatas utriusque dexteras stola collo dependente circumligabit . . . Tunc utriusque dexteram dissolvat sacerdos, relictis chirothecis in dextera sponsae, et annulum ex suo digito extrahens, sponso tradet.* E notevole come la chiesa cerca di plasmare per rispetto ai simboli l'azione diretta dal peroratore ecclesiastico su quella diretta dal laico. Che del resto permanessero in parte come prima gli sponsali pubblici e che la benedizione continuasse ad essere da essi distinta, è dimostrato dalla descrizione che Neocoro fa dello stato di cose esistente presso i Dithmarsi. Ma questi sponsali non avevano più se non gli effetti giuridici che loro attribuiva il dir. canonico, non producevano quindi più il legame giuridico, come nel dir. antico, e non erano quindi più un requisito essenziale pel susseguente matrimonio. Interessanti sono a questo proposito i casi successi in Wetzlar sul finire del sec. XIII. Ivi il *plebanus* pretendeva che gli sponsali, *quae vulgariter* Kauf (compera) *dicuntur*, venissero conchiusi in sua presenza e vi si accompagnasse la dichiarazione del *consensus matrimonialis*. Dietro reclami dei cittadini l'arciv. di Treveri dispose (1283), che gli sponsali avessero a conchiudersi all'antica maniera senza la assistenza del *plebanus* (*quae modicum iuris vel vigoris important*), e che in seguito venisse fatta ecclesiasticamente la dichiarazione del consenso, cioè si conchiudesse il matrimonio. (Medem) V. den Formen der Eheschliessung i. Mittelalter, Homb. 1874, 13.

di perfetta uguaglianza fra di loro, e il loro solo consenso produce il matrimonio.

5. A chi poi domandasse, se questa forma ecclesiastica di conchiudere il matrim. sia diventata la ordinaria, non si potrebbe però negare, che l' uso comune si piegò assai a stento a fare di tutto l'atto giuridico un puro atto ecclesiastico [36]), e che anzi di consueto la partecipazione della chiesa era un atto susseguente al negozio giuridico della celebraz. del matrimonio, e che la benedizione del prete veniva dopo alla copulazione per opera del peroratore, nè più nè meno che un giorno la tradizione da parte del mundoaldo.

6. Il punto debole del novissimo dir. matrim. canonico era senza dubbio questo, che non si richiedeva nessuna pubblicità nell'espressione del consenso maritale [37]), e che questo poteva essere manifestato senza forme [38]), senza per di più caratterizzarsi quale *maritalis* mediante un determinato contrassegno. Il primo di questi inconvenienti venne dalla chiesa tolto di mezzo con la disposizione del Conc. di Trento, che il consenso espresso senza forme potesse bensì come prima produrre il matrimonio, ma solo quando lo fosse alla presenza del parroco proprio degli sposi e innanzi a due o tre testimoni. Ma anche questa massima vale solo nelle parrocchie, in cui essa venne particolarmente pubblicata nella lingua del paese [39]); onde rimane pur anco al diritto matrim. anteriore al Conc. di Trento una qualche sfera di azione.

[36]) Dir. terr. di Lülich (Lacomblet, in Arch. f. d. Gesch. d. Niederrheins, 1, 95).

[37]) Lutero. Tischreden (Werke, Erl. 62, 229). — Certo cercava il diritto laico di riempire le lacune dell'ecclesiastico col far dipendere la validità del matrimonio nei rapporti civili dal fatto che gli sposi si mostrassero insieme in chiesa e per le strade. Dal che appare eziandio che l'importanza della celebrazione del matrimonio per mezzo di un peroratore ecclesiastico o laico non consisteva nella copulazione da essi fatta, ma, come il Thaner ha bene dimostrato, nella pubblicità del negozio giuridico.

[38]) Erasmus, de matr. christ. (Lugd. Batav. 1650) 67: *Quaesitum est, an etiam solo nutu possit contrahi matrimonium, et responsum est posse. Quaesitum, an litteris scriptis coëat matrimonium, responsum est coire. Quaesitum est, an signo, veluti si quis nummi fracti dimidium det puellae, responsum est coisse matrimonium. Quaesitum est, an per procuratorem inter absentes coëat matrimonium, responsum est, coire, si procurator a certa persona de contrahendo cum certa mandatum acceperit. Quaesitum est, an facto fiat ratum matrimonium, veluti si iuvenis dicat: Si me habes pro coniuge da basium; responsum est, coire. Quaesitum est, an silentio coëat matrimonium, veluti si puellae pater dicat patri iuvenis: Do filiam meam uxorem filio tuo: rursum proci pater respondeat, Et ego filium meum do maritum filiae tuae: si nec iuvenis nec puella contradicat, sed tantum obticescat uterque, ratum erit mamonium.*

[39]) Cioè come decreto del Conc. di Trento, Braun, Arch. 38, 166. Tuttavia può bastare in luogo della pubblicazione la

§ 154. — *bb*) Nella Chiesa evangelica.

[Blumenstengel, Die Trauung, Leipz. 1879. Kliefoth, Liturg. Abhandl. 1, Rost. 1854, v. § 153. Von Schubert, Die ev. Trauung, Berl. 1890].

La Riforma [1]) trovò vigente in Germania la teoria canonica degli sponsali, quale sopra abbiamo esposto (§ 153). Ma per quanto secondo questa tutte le unioni, che erano state conchiuse per mezzo di *consensus de praesenti*, dovessero ritenersi come matrimonî, si era però in Germania mantenuta l'usanza di contrarre i matrimonî pubblicamente, sia che la pubblicità consistesse nella celebrazione ecclesiastica (poichè le celebrazioni per opera di laici avevano dovuto a poco a poco ritrarsi di fronte all'influenza della chiesa), sia nel contrarre sponsali pubblici.

I. I Riformatori non cercarono punto di istituire un nuovo diritto matrimoniale, ma solo di dare un fondamento giuridico all'usanza di accompagnare alla forma vigente il requisito della pubblicità. La loro impresa era per più rispetti molto difficile. Essi respingevano fondamentalmente il diritto delle decretali, e massime poi la dottrina degli sponsali, i cui pratici inconvenienti essi avevano avuto campo di conoscere più che sufficientemente, così che difettava perfino nella lingua tedesca una sicura terminologia per distinguere un consenso diretto al presente da uno diretto al futuro [2]). La sacra Scrittura non forniva nessun sussidio. Il diritto romano, che avrebbe potuto in difetto di quella colmare le lacune, appariva non applicabile col suo matrimonio consensuale destituito d'ogni formalità; il diritto tedesco era stato cancellato dalla mente

applicazione consuetudinaria del decreto tridentino, e per ciò è sufficiente che nell'agenda della diocesi sia menzionato tale decreto, o che la clandestinità sia annoverata fra i motivi di nullità. Onde per tutte le diocesi tedesche che sono incorporate nell'organizzazione diocesana devesi tale decreto considerare in vigore; così, però anche sotto le stesse condizioni, per le parrocchie che si trovano nei territorî delle missioni; non per contro per le parrocchie delle missioni, le quali appunto non hanno a ritenersi come vere parrocchie nel senso del Conc. tridentino. V. Hübler, Eheschliessung u. gemischte Ehen, 13, v. § 150-25.

§ 154. [1]) Si rinnovano qui le sopra accennate controversie. Secondo il Sohm il dir. evangelico non sarebbe se non una riproduzione dell'antico tedesco e del canonico che con questo concorda, cioè il matrimonio acquista i suoi effetti negativi con gli sponsali, i positivi con la benedizione nuziale. Lo Scheurl assegna anche qui alla convivenza matrimoniale, di cui la benedizione ecclesiastica non sarebbe che l'introduzione, quello stesso significato, che già trattando del diritto romano.

[2]) Lutero, Von Ehesachen (1530, Strampff, 318).

del popolo per opera di quello delle decretali, e non si era mantenuto se non nell'uso tenace di accompagnare la pubblicità alla celebrazione del matrimonio. Solo i più antichi canoni della chiesa, e i passi dei Santi Padri, quali erano stati raccolti nel Decreto di Graziano, fornivano materiali per la costruzione di un diritto matrimoniale cristiano. Lutero per altro li interpretava nel senso ch'ogni sponsale pubblico fosse un matrimonio, e che lo fosse pure ogni segreto (anche senza consenso dei genitori) quando seguisse la *copula carnalis.* Siccome per altro egli vestiva queste sue teorie con le forme della posteriore teoria delle decretali, così era tratto a dichiarare tutti gli sponsali, che fossero per l'appunto anche matrimonî, come *spons. de praesenti,* e gli altri (cioè i condizionati) come *de futuro.* Egli voleva che la forma di celebrazione ecclesiastica restasse l'usuale, e consistesse cioè nel riconoscimento, nella confermazione e nella benedizione per parte della chiesa [3]), cosicchè anche il requisito della pubblicità venne soddisfatto in modo consentaneo ai bisogni religiosi del popolo [4]). Non poteva certamente negarsi, che la celebrazione ecclesiastica perdeva con ciò sostanzialmente della sua antica importanza. Prima essa dava vita al matrimonio, posto che in occasione di essa i contraenti avessero per la prima volta espresso il *consensus de praesenti,* cioè posto, come accadeva di regola, che non fossero ancora stati conchiusi *sponsalia de praesenti.* Ora invece essa non poteva più dare esistenza al matrimonio, poichè in ogni caso era già preceduta da sponsali, e il matrimonio che mercè questi aveva già ottenuto la sua esistenza giuridica [5]), non poteva più riceverla una seconda volta.

II. Questa dottrina messa innanzi da Lutero domina la teoria e la pratica dei tribunali matrimoniali fino al sec. XVIII. Conseguentemente troviamo che l'autorità evitava di dividere due fidanzati che convivessero, che i figli di due fidanzati erano considerati le-

[3]) Lutero, Traubüchlein (1539; Strampff, 340).

[4]) Questo fu appunto uno dei motivi per cui si teneva conto della celebrazione nel palazzo municipale, quindi del matrim. civile, che Brenz dichiara tanto lecito quanto la benedizione ecclesiastica.

[5]) Certamente gli sponsali condizionati non costituivano punto ancora il matrimonio; ma lo producevano se si avverava la condizione, quindi anche prima della benedizione nuziale. Parimente gli sponsali segreti non potevano costituire il matrimonio, ma il caso, che il segreto si mantenesse fino alla benedizione nuziale, e che gli sponsali pubblici si facessero solo col rispondere alle domande rivolte al momento della benedizione, poteva farsi forse in teoria, ma non presentarsi sovente nella pratica.

gittimi [6]), che fra fidanzati interveniva separazione di letto e di mensa [7]), e che si infiltra l'uso di imporre la benedizione del matrimonio [8]). A questo proposito non si tratta già di una coazione, già allora ritenuta illecita, a celebrare il matrimonio, ma solo di un obbligo pei restii, di far riconoscere e di munire dei caratteri della pubblicità un matrimonio già perfettamente conchiuso con gli sponsali.

III. Se queste dottrine non produssero in Germania inconvenienti anche maggiori di quelli, che vi generò il diritto delle Decretali, non si deve certamente ascrivere a merito dei teologi e dei giuristi, ma al sano criterio del popolo e alle leggi degli stati. Chè il popolo di tali teorie si crucciò nè più nè meno che un tempo di quelle d'Alessandro III. Esso non attribuiva punto agli sponsali efficacia di dar vita al matrim., salvo il caso che fosse seguìta la *copula carnalis;* ma si faceva sposare dal parroco evangelico, come un tempo dal cattolico, trovando in questa solennità ecclesiastica unicamente la necessaria pubblicità, e non badava punto a questa sottigliezza giuridica, che la dichiarazione del consenso innanzi all'ecclesiastico non poteva più dar vita al matrimonio, poichè questo aveva già prima esistenza giuridica. Le leggi poi prescrivevano la celebrazione ecclesiastica in ogni caso, quando pure non riuscivano a svincolarsi dalle influenze teoriche fino al punto da non attribuire agli sponsali tutti gli effetti giuridici del matrimonio.

IV. Fu soltanto la reazione iniziatasi con Giusto Henning Böhmer contro l'applicazione del diritto canonico quella, che pose compiutamente in disparte la teoria degli sponsali, e mise innanzi il semplicissimo principio, che il matrimonio acquista esistenza mediante la benedizione ecclesiastica [9]). Con ciò non si pensava però che tale benedizione fosse astrattamente necessaria, poichè appariva, ed è di fatti, assolutamente impossibile il far risalire questa isti-

[6]) Sentenza del Concist. di Wittemberga (1567, Beatus Sentent. defin. Saxon., Gerae 1611, 66).

[7]) Sentenza del trib. degli scabini di Lipsia, 1550 (ibid. 153).

[8]) Sent. del Concist. superiore sasson. 1613 (Carpzow, Iur. Cons. lib. II, tit. 2, def. 17, § 12, Lips. 1673, 29). Decr. del Principe elett. del Brandeburg (1686), in Friedberg, Z., 6, 83.

[9]) Respons. della facoltà giurid. di Helmstadt, 1718 (Leyser, Medit. ad Pandect. Spec. 298. med. 10): *Promissionem indissolubilis vitae consuetudinis in praesentia parochi et testium sed sine benedictione factam, etsi concubitus deinde, cohabitatio plurium annorum et nativitas aliquot liberorum accesserit, matrimonium tamen non inducere.*

tuzione alla sacra Scrittura. Del resto neppure le traccie della teoria degli sponsali sparvero tutte nella stessa misura e al tempo stesso. Chè anzi di coazioni a far benedire dalla chiesa degli sponsali seguìti da *copula* si hanno esempî in alcune parti della Germania fin nel sec. XIX [10]); e le disposizioni stesse delle leggi moderne circa i figli di fidanzati non sono altro se non un ultimo rimasuglio dell'antica teoria degli sponsali.

§ 155. — *cc*) Il Matrimonio civile.

[Friedberg, Das Recht d. Eheschliessung in seiner geschichtlich. Entwickel., Leipz. 1865 (Una breve riduzione di quest'opera è la Storia del Matr. civ., tradotta dal dott. Em. Cuzzeri, Verona 1874), Lo Stesso, Die Gesch. der Civilehe, Berl. 1877². Glasson, Le mariage civil, Par. 1880². Paoli, Etude sur les origines et la nature du mariage civil mis en regard de la doctr. cath., Par. 1890. Fleiner, Oblig. Civilehe u. kath. K., Leipz. 1890. Esmein, I, 46].

1. Il matrim. civile [1]) venne da prima introdotto in Olanda e nella Frisia occidentale nel 1580 per motivi di tolleranza, e come facoltativo pei Riformati, obbligatorio invece pei Dissidenti. Questi principî furono nel 1656 estesi a tutti quanti i Paesi Bassi. Necessità pratiche dello stesso genere indussero la Francia ($^{20}/_{11}$ 1787) ad introdurre il matrim. civile facoltativo per gli Acattolici [2]).

2. Per questioni di principî invece avvenne l'istituzione del matrimonio civile:

a) In Inghilterra, Scozia ed Irlanda nel 1653, per esonerare la chiesa del negozio temporale della celebrazione del matrimonio. Queste disposizioni furono abolite dalla Restaurazione, e solo nel

[10]) Nuova Pomerania anteriore 1842 e 1845. Regno di Sassonia 1802.

§ 155. [1]) Il Thaner (ved. sopra § 153) vede nei formularii da lui editi dei peroratori veneziani, che dirigevano la celebrazione dei matrimonî in presenza e con l'autorizzazione dei dogi, dei matrimonî civili. Ma ciò è tanto inesatto, quanto se si volessero designare come matrim. civili quelli conchiusi innanzi a notaio, ricordati dal c. 3 X (4, 4). In tutti questi casi la partecipazione di un organo non ecclesiastico è per l'esistenza del matrim. affatto indifferente, e queste forme di celebrazione sono bensì civili in contrapposto alle religiose, ma non costituiscono punto dei matrim. civili, la cui caratteristica sta in ciò che il consenso dei nubenti esplica la sua efficacia solo se viene espresso innanzi all'ufficiale dello stato, e che quindi presuppongono in tale ufficiale una speciale delegazione dello stato, del che in nessun caso è parola durante il Medioevo. — In questo senso anche Scherer, Dir. eccl. II, 219, n. 246.

[2]) Ved. la trattazione, a dir vero insufficiente, del Beauchet in Nouv. Revue hist. de droit franç. et étrang. 6, 351. 631 (Paris 1882).

1836 venne in Inghilterra introdotto per riguardi pratici il matrimonio civile facoltativo [3]).

b) Ancora per questioni di principî venne in Francia ($^{20}/_{9}$ 1792) istituito il matrim. civile obbligatorio: cioè in base alle idee francesi circa il sacramento del matrimonio e alla separazione del *contractus naturalis* dal *sacramentalis*, e in omaggio al principio della tolleranza. Su le stesse basi riposa il matrim. civile del *Code civil* [4]), e conseguentemente quello accolto dalle legislazioni olandese [5]), italiana [6]), spagnuola [7]), messicana e rumena.

[3]) In Scozia ed Irlanda vi sono certo degli uffici dello stato civile, ma non matrimonî civili. Alle leggi dello stato, da me citate nel Recht d. Eheschliessung, si deve per la Scozia aggiungere St. 41. 42 Victoria ch. 43 (1878), che però conserva efficacia al diritto matrim. tridentino colà vigente.

[4]) Per la Francia, oltre agli autori sopracitati, ved. Rieff, Comm. sur la loi des actes de l'ét. civ., Par. 1844². Béquet, Tr. de l'ét. civ., Par. 1883. Mersier, Tr. théol. et prat. des actes de l'ét. civ., Par. 1873.

[5]) Per l'Olanda e la Rumenia ved. il mio Recht d. Eheschliessung.

[6]) Italia (Friedberg, Das Recht d. Eheschliessung, 611-637. Cuzzeri, Op. cit). — I. Negli antichi stati italiani, essendovisi accolto senza più il dir. matrim. del Conc. di Trento (Perrone, De matr. christiano, Rom. 1858, II, 256), gli stessi ecclesiastici si videro costretti a sollecitare dallo stato, ch' esso provvedesse agli inconvenienti, a cui la sua applicazione dava luogo, specialmente per riguardo ai matr. clandestini. Contro i quali appunto si emanò in Tosc. le l. $^{22}/_{6}$ 1786, $^{5}/_{9}$ 1788 (Repert. del d. tosc., Fir. 1838, 8, 44); e nelle Due Sic. la prammat. $^{17}/_{10}$ 1718 (Berardinis, Rep. del d. civ. nap. 1838, 1, 410), aggravata ancora con leg. del 1767 (Ciampellari, dir. eccl. sic., Pal. 1828, 3, 146); finchè con leggi $^{10}/_{4}$ 1771, $^{11}/_{12}$ 1780 si minacciarono pene contro quegli ecclesiastici che benedicessero nozze senza il consenso dei genitori (Ibid., 170. Mattei, Saggio di risoluz. di d. pub. eccl., Tor. 1785, III, 65 sgg.). Nel regno di Sardegna si istituirono revisioni annue fatte da pubblici segretari insinuatori per controllare la tenuta dei registri dello stato civile da parte degli ecclesiastici (Loix et Const., Turin 1771. Liv. III, ch. I; 3, 94) e quanto alla Valle d'Aosta era minacciata una multa di 500 lire al prete che celebrasse un matr. segreto (Ibid. 3, 151). — Il matrim. civ. non fu introdotto in It. se non con la dominazione francese ($^{20}/_{5}$ 1808 nel Regno italico; Bollett. della leg. del R. d'It., 331. 328), e cadde col cader della medesima; non però senza lasciar traccia di sè. — In Toscana, ove si ripristinò senza restriz. il d. canonico, per ovviare ai danni dei matr. clandestini si diedero norme circa la tenuta dei registri, e la loro revisione per parte dell'autor. civile ($^{18}/_{6}$ 1817; Repert. 8, 57). — Nel Lombardo-Veneto ebbe vigore il Cod. austriaco con tutte le sue peripezie (ved. sopra § 137, n. 3), ma con la differenza che gli effetti curialistici della patente imper. $^{8}/_{10}$ 1856, con cui si sostituiva al codice il dir. canonico, vi furono tolti prima che non in Austria, con la leg. $^{27}/_{10}$ 1860 (R. decr. $^{28}/_{7}$ 1866 per la Venezia. Ved. sopra p. 123). — In Parma e Piacenza il Cod. civ. $^{23}/_{3}$ 1820 ripristina bensì (art. 34) il dir. tridentino; ma i registri sono tenuti da un ufficiale governat. (280), e gli sposi hanno l'obbligo di presentarsi all'uffic. civ. del domicilio della sposa e dichiarare innanzi a lui l'intenzione loro di contrarre matrim., presentando il certif. di nascita (301). — In Modena la reazione, più curialistica, si limitò, ripristinando il dir. canonico, a prendere poche disposizioni quanto ai registri (regol. $^{2}/_{12}$ 1814). Essendosi poi col Cod. del 1851, ricalcato sul parmense, adottato il sistema di questo, si sentì però il bisogno di togliere già con decr. $^{7}/_{11}$ 1855 la necessità della dichiarazione preventiva innanzi all'uffic. dello st. civile. — Nelle Due Sic. il decr. $^{16}/_{6}$ 1815, pur prescrivendo all'art. 1 come unica forma di celebrazione quella del

c) Una terza volta per questione di principî il matrim. civile venne istituito, e fu nel diritto belga, per opera della Costituzione,

C. di Trento, aggiungeva però all'art. 2, che gli sposi erano tenuti a presentarsi preventivam. all'uffic. dello st. civ. per adempiere a tutti gli atti ordinati dalle leg. vigenti. L'uffic. dello st. civ. non poteva più, come durante il periodo francese, pronunziare la formula che le parti erano unite in matr., ma solo avvertirle di presentarsi ai parrochi per contrarre validam. il matrimonio. I parrochi poi prima di prestar l'opera loro dovevano pretendere dagli sposi un certificato dell'uffic. dello st. civ. comprovante ch'essi avevano adempito ai requisiti della legge. Il concord. del 1818, restaurando la giurisdiz. eccl. in materia matrim., già depressa da quello del 1741, avrebbe riaperto implicitam. l'adito al dir. canonico, se il Cod. civ. del 1819 non avesse ratificato il sistema misto, inaugurato col decr. del 1815. (Vedine una calorosa apologia in Sauzet, Réflexions sur le mar. civil et le mar. rel. en France et en Italie, Lyon 1853, p. 35 sgg.). Secondo tale sistema i nubenti sono tenuti a presentare all'uffic. dello st. civ. i certificati richiesti, fra i quali quello del consenso dei genitori (Ciampellari, 3, 135 sgg.; Scaduto, St. e Ch. nelle Due Sic., Pal. 1887, 512 sgg.); a far seguire le pubblic. per due domeniche nella casa comunale (art. 68); e in ultimo a dichiarare innanzi all'uffic. dello st. civ. e a 4 testimoni il loro consenso e l'intenzione di celebrar quindi il matr. eccles. (art. 77): pena la perdita degli effetti civili per i matr. contratti senza l'osservanza di tali prescrizioni (art. 67. 189). Il parroco doveva ricusarsi di celebrare il matr. senza l'esibiz. dell'atto della solenne promessa fatta innanzi all'uff. dello st. civ., avvertendo i futuri coniugi, che senza questa promessa il matr. non produrrebbe gli effetti civili (art. 81); e ciò sotto minaccie di grave pena (art. 245, Leg. pen.). Dopo questo si credette di poter con decr. $^{3}/_{12}$ 1825 abolire le antiche disposizioni punitive dei matr. clandestini, parendo sufficiente il negare gli effetti civili ai matrim. illegittimi. Ma che decidere trattandosi dei così detti matrimoni di coscienza (Ved. Mazza, De matr. consentiae vulgo noncupato, Rom. 1771), introdotti dalla bolla di Benedetto XIV *Satis vobis*, a cui Carlo III aveva concesso l'*exequatur*? Dovevano punirsi gli ecclesiastici che li celebravano? Negativamente rispose il governo con numerosi rescritti ($^{3}/_{4}$ 1822; $^{21}/_{6}$, $^{2}/_{7}$ 1823; $^{26}/_{2}$, $^{3}/_{12}$ 1825), dando così al clero il modo di eludere le prescrizioni del codice. Crescono di fatti i matrim. di coscienza, e con essi le incertezze sulla validità del vincolo matrim., e gli odiosi processi in tale materia; nè a riparare al loro danno valgono i decr. $^{14}/_{7}$ 1824, $^{3}/_{12}$ 1825, con cui si concede ai coniugati con tale forma di ottenere dalla grazia reale le convalid. del loro vincolo relig., o il decr. $^{15}/_{10}$ 1828, rafforzato ancora con leg. $^{14}/_{8}$ 1831, e rinnovante parzialmente le antiche pene contro i matr. clandestini, o infine il decr. $^{18}/_{11}$ 1829, con cui si nega le pensioni alle vedove di tali matrim. di coscienza; poichè ancora con leg. $^{20}/_{5}$ 1863 dovette il gov. italiano provvedere alla legalizzazione dei matr. conchiusi illegalm. nel mezzodì della penisola (ved. Filomusi-Guelfi, in Giurispr. ital. 1874, parte I, col. 178 sgg.). Inoltre con circ. $^{3}/_{6}$ 1863 (Rignano, Libertà dei Culti, p. XIV sgg.) si provvide a che gli acattolici potessero fare la dichiarazione di cui nelle leggi civili innanzi all'uffic. dello st. civ., purchè promettessero di celebrare poi il matr. innanzi al ministro del loro culto. — In Piemonte il Cod. civ. del 1837 (art. 108) statuisce che il matrim. si celebra giusta le regole, e colle solennità prescritte dalla Chiesa cattol.; ma quanto agli acattolici concede ch'essi lo celebrino secondo i loro riti (art. 150); e d'altra parte, si dànno con un Regol. apposito, approv. con R. Patenti $^{20}/_{6}$ 1837, norme severe quanto alla tenuta dei registri dello st. civile, e il controllo sui medesimi da parte dell'autor. governativa. — II. La leg. Siccardi, $^{9}/_{4}$ 1850 dopo aver abolita la giurisdiz. eccles. in materia matrim., aggiungeva all'art. 7: « Il governo del Re è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni con la legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto ». Così lo stato piemontese si disponeva a rivendicare la facoltà di dar norme alla materia matrim., do-

che lo statuì in conformità del principio da essa sancito della separazione dello stato e della chiesa. La stessa tendenza divenne

minato essenzialmente dalle idee francesi sul contratto e sul sacramento; il che appare anche meglio da tutta la letteratura contemporanea (Ved. p. e. Maineri, Del matr. come contratto civ. e come sacram., Gen. 1851. Boggio, La Ch. e lo Stato in Piem., Tor. 1854, II, 57 sgg. Ved. del resto ancora Gabba, Intorno al matrim. civ., Mil. 1864. Lo Stesso, in Studî di legislaz. civile compar., Cap. VIII, Mil. 1862. Lo stesso, I due matrim., Pisa 1876, p. 158). Però non fu senza influenza il sistema separatistico belga, come traspare principalmente dalla difesa che il Conte di Cavour fece del matr. civile, partendo più che non dall'idea dell'autorità dello stato, da quella della libertà della chiesa e della loro separazione (Discorsi, Tor. 1862, VI, 136 sgg. Padelletti, in Scr. di D. pubb., Fir. 1881, p. 130; Ved. sopra p. 160 nota, e Boggio, Loc. cit., 65). Le idee separatistiche del resto acquistarono il sopravvento su quelle francesi nella discussione dei progetti definitivi del Cod. civile (ved. Friedberg, Op. cit. 636). — Radunatasi, in omaggio all'art. 7 della leg. Siccardi, la R. Commissione di legislazione per gli Stati sardi intorno al progetto di legge sul matrim. (Verbali della medesima, Torino 1852), essa prese a considerare essenzialm. tre ipotesi: *a*) adottare senza più il matr. civ. obbligatorio sull'esempio del cod. napoleonico; *b*) o un sistema misto, in cui si facesse precedere al contratto la celebraz. religiosa; *c*) o un sistema misto, in cui tale benediz. si rendesse obbligatoria entro un determinato termine dopo il contratto. Quest'ultimo venne accolto dal progetto; che lasciando libero di far precedere la celebr. relig., negava in caso inverso l'obbligo della convivenza e ogni dir. patrim., finchè essa non si fosse compiuta; il che doveva farsi sotto minaccia di pena entro un certo termine. (Boggio, I, 349, sgg.; Friedberg, 622 sgg.). Succeduto al Siccardi il Deforesta, questi elaborò un nuovo progetto, ove, posto l'obbligo della precedenza del matr. civile, abolite quindi quelle pene e quei danni giuridici comminati contro la mancata celebrazione del matr. relig., lasciò però che le parti potessero nel contrarre il matr. civ. obbligarsi a celebrare il matr. relig., nel qual caso il matrim. non sarebbe stato perfetto fino all'adempimento dell'obbligo, considerando poi in ogni ipotesi il diniego di celebrare il matr. religiosamente come un motivo di separazione. Succeduto al Deforesta il Galvagno, questi fece col suo progetto un passo indietro, adottando un sistema misto sul tipo napoletano, e non ammettendo il matr. civile se non per coloro che non potessero contrarre il religioso. Succeduto al Galvagno il Buoncompagni, questi col suo progetto, annunziato dal discorso della Corona, non si scostò punto fondamentalmente dal sistema del Galvagno, facendo del resto ancora una troppa larga parte al confessionismo, p. e. con l'escludere all'art. 11 i matrim. misti. Perciò a ragione, quando finalmente egli riuscì a portare il Progetto in discussione alla Camera ($^{26}/_{6}$ 1852), il Deforesta lo appuntava di trattare alternativamente il matr. ora come sacramento, ora come contratto, ora in modo che non si capiva se fosse l'una cosa o l'altra. Esso però fu approvato ($^{5}/_{7}$ 1852). Ma si accese allora per opera del clero una delle maggiori agitazioni, che mai siano state, e che si riflesse anche in numerosi scritti (Vedine una raccolta in: Leggi civili che riguardano il matr. dei cristiani, Tor. 1864. Di Collegno, Consid. sul matr. civ., Tor. 1851. Rosmini, Sulle leg. civ. che riguardano il matrim. dei cristiani, Torino 1851. Gatti, Il matr. civ. e il cattolicismo in It., Casale 1851. Della Torre, Della giurisdiz. della Chiesa Cattol. sul contrat. di matr., Tor. 1852. G. Cavour, Del matr. in relaz. col dir. dei popoli lib., Tor. 1852. Avogadro della Motta, Teorica dell'istituz. del matr., Tor. 1853. Ved. pure esame del prog. in Sciotto-Pintor, Dei princip. razion. e di d. posit. intorno al matr., Cagliari 1852). All'opposizione del clero piemontese si aggiunse quella del pontefice con la condanna del Nuytz (Ved. Il Professore Nuytz ai suoi concittadini, Tor. 1851) e con la sua lettera a Vittorio Emanuele, il quale il $^{25}/_{6}$ 1852 gli aveva inviato il progetto; lettera, che ha fatto epoca in questa materia (Ved. Laurent, La Ch. e lo St., in Bibl. delle Scienze polit., vol. III, Tor. 1890,

dominante in Germania; poichè ad essa si informano i Diritti fondamentali dei Tedeschi, la Costituz. prussiana, la Leg. di Francoforte del $^{19}/_{11}$ 1850, la Leg. prussiana $^{9}/_{3}$ 1874, e la attuale Legge

p. 191. Del Giudice, Lo Stato e la Ch. rispetto al matr., in Studî di stor. e dir., Mil. 1889, p. 193), e che respinge violentem. il matr. civile, poco curando l'esempio d'altri paesi, ove pure era tollerato. Tutto questo influì sulla commissione senatoria, che modificò il progetto in senso così confessionistico, da ripristinare parzialmente la stessa giurisdiz. matrim. ecclesiastica; e più ancora sul senato, che il $^{20}/_{12}$ 1852 respinse già nella votaz. del primo articolo il progetto. Così falliva il primo tentativo d'istituire in Piemonte con una legge speciale il matr. civile. — Esso non venne ripreso se non col primo progetto di revisione dell'intero Cod. Albertino, proposto dalla commissione a ciò nominata con decr. $^{24}/_{12}$ 1859, $^{25}/_{2}$ 1860 del min. di G., G. e Culti (Cassinis), e ricalcato in genere sul Cod. francese, con questa differenza tuttavia che i nubenti avevano facoltà di far precedere la celebraz. relig., ma erano però obbligati a presentare al ministro del culto un certificato dell'ufficiale civile, con cui si facesse fede che s'erano eseguite le pubblicaz. e che nulla ostava alla celebrazione (art. 163. Ved. Sciotto-Pintor, Della Riforma radic. eccles. e civ. sul matrim., Mil. 1862, 182, n. 6; e Buniva, in La Legge, 1861, n. 80. Piola, La quest. del matrim., Fir. 1861). Il progetto non venne in discussione; ma i titoli V e VI del medesimo, riguardanti il matrim., e il tit. XIII, sugli atti dello st. civ., furono pubblicati dal R. Commis. gen. straordin. por le provincie dell'Umbria, Marchese Pepoli, con decr. $^{30}/_{10}$ 1860 (Atti uffic. pubb. dal March. G. N. Pepoli, ecc. Fir. 1861, p. 395 sgg.). Parimente non discusso fu il Prog. Miglietti, che a differenza del precedente nulla più dice della celebraz. relig., ignorandola affatto (Ved. Nicolasi, Sul prog. di Cod. civ. it., Catan. 1862). Il progetto presentato dal Pisanelli al Senato ($^{15}/_{7}$ 1863) vi risollevò le antiche lotte, quando il guardasigilli Vacca chiese alla Camera ed al Senato di poterlo pubblicare come Codice. (In Senato lo Sclopis leggeva una lettera a lui diretta dal Savigny, contraria al matrimonio civile; Friedberg, 636, n. 4). Però la legge relativa ($^{2}/_{4}$ 1865) fu approvata; ed il matrim. civ. venne così, con la entrata in vigore del nuovo Codice ($^{1}/_{1}$ 1866), istituito in Italia, senza che si stabilisse però, in omaggio alle teorie separatistiche, l'obbligo della sua precedenza sul religioso (ved. sotto § 156, n. 20).

[7]) In Spagna il governo repubblicano aveva il $^{18}/_{6}$ 1871 emanato un decreto provvisorio col quale si istituiva il matrimonio civile obbligatorio; vedi presso Abella, Manual, p. 155. Bazzoni, I matrim. spagnuoli, Fir. 1871. Ma, come in Italia, non si era minacciata nessuna pena agli ecclesiastici che celebrassero il matrim. religioso prima del civile, e le conseguenze erano anche peggiori che non in Italia. Senonchè appena caduta la repubblica, un decr. reale $^{9}/_{2}$ 1875 restituì al matrim. canonico tutti gli effetti giuridici che prima erano stati riservati al civile, finchè un decr. reale $^{28}/_{2}$ 1875 proibì ai cattolici il matrimonio civile e lo concesse solo a coloro che facessero una dichiarazione formale di non appartenere alla chiesa cattolica. Ved. Ucelay, El decreto de Minsterio-Regencia sobre matrim. civil, Madr. 1881. Il cod. civ. del 1889 ha sanzionato in sostanza questo stato di cose, modificandolo tuttavia col fatto di avere assegnato una qualche partecipazione all'ufficiale dello stato civile nella celebrazione del matr. canonico, e alla giurisdizione ordinaria nella trattaz. delle questioni matrim., spettante per massima alla giurisdizione ecclesiastica. Ved. Friedberg, Deutsch. Z. für Kirchenrecht. I, 75 sg. È però ammesso (art. 79) il cosidetto *matrimonium conscientiae* (ved. Mazza, Op. cit., n. 6), la cui celebrazione può farsi senza pubblicazioni, senza nessuna formalità, segretamente innanzi al parroco o ad un prete da lui delegato e a due testimonî fidi, e che produce effetti civili dal momento che i coniugi lo facciano iscrivere presso la direzione centrale dei registri dello stato civile, che deve tenere per ciò un apposito registro segreto, di cui non deve trapelare il contenuto prima che i coniugi non lo vogliano. Ved. Friedberg, 76.

dell'impero $^{6}/_{2}$ 1875, non meno che la Legge federale svizzera $^{25}/_{12}$ 1875.

3. Negli altri stati tedeschi il matrim. civile era stato nel nostro secolo introdotto unicamente per necessità pratiche, parte pei Dissidenti, parte per ovviare agli inconvenienti, che si erano presentati a proposito dei matrimonî misti, parte infine come forma di celebrazione del matrim. per le unioni fra Cristiani ed Ebrei. Sotto questa stessa figura, cioè come succedaneo nei casi in cui non può applicarsi la forma di celebrazione ecclesiastica, si presenta esso ancora oggidì in Austria [8]), Danimarca, Regni Scandinavi, Portogallo [9]) e Russia [10]). Invece negli Stati Uniti dell'America del Nord è in vigore la massima: *consensus facit nuptias;* e la facoltà di celebrare il matrimonio spetta non solo agli ecclesiastici di tutte le confessioni religiose, ma anche agli ufficiali giudiziarî.

§ 156. — β) Diritto vigente circa la Celebrazione del matrimonio.

[Esmein, II, 177. — Commenti alla leg. imper. $^{6}/_{2}$ 1875: Hinschius, Berl. 1890³. Sicherer, Erlang. 1879. Wohler, Berl. 1890¹. — Stölzel, Deutsches Eheschliessungsrecht, Berl. 1875 sg. Laurin, Arch. 26, 165. Meurer, Z., 21, 232; 22, 97].

I. La celebrazione del matrimonio deve farsi secondo le forme prescritte dal diritto del luogo, in cui esso viene compiuto. Questa regola è riconosciuta tanto dalla chiesa cristiana come dagli stati [1]). Tuttavia la leg. imper. tedesca $^{4}/_{5}$ 1870 concede ai nubenti domiciliati all'estero [2]), anche quando uno solo di essi sia cittadino tedesco, di conchiudere il matrim. innanzi a quel console dell'impero

[8]) Leg. $^{25}/_{5}$ 1868 quanto alle persone, a cui è negato il matrim. religioso per un impedim. non riconosciuto dallo stato. Leg. $^{6}/_{4}$ 1870, per coloro che non appartengono a nessuna chiesa o associaz. religiosa riconosciuta dalla legge.

[9]) Per gli Acattolici secondo il Cod. civ. del 1868, il cui art. 1081 proibisce però all'uffic. dello stato civile, di interrogare i nubenti circa la loro religione.

[10]) Dal 1874 in poi per i Dissidenti.

§ 156. [1]) Dir. com. terr. pruss. I, 5, 111. Leg. sass. $^{3}/_{11}$ 1875, 10. Leg. badense $^{9}/_{12}$ 1875 (però qui in forza del § 23 debbono farsi ancora le pubblic. nel Baden). Cod. francese 170, e italiano 100: il matrimonio conchiuso all'estero è valido se si sono fatte le pubblicazioni nella forma prescritta dal codice. Secondo il Cod. sassone, il francese (47) e l'italiano (367) basta l'osservanza della forma della *lex domicilii*, cioè del domicilio del marito.

[2]) Così anche in Francia (Cod. civ. 48), e in Italia, Cod. civ. 368: « È in facoltà dei cittadini che si trovano fuori del regno di far ricevere gli atti . . . di matrimonio . . . dai regi agenti diplomatici o consolari, purchè si osservino le forme

tedesco, a cui il cancelliere dell'impero abbia delegata tale facoltà, e permette che si celebrino matrimonî innanzi agli organi diplomatici tedeschi, anche senza una tale autorizzazione, nel caso che ad essi sia effettivamente attribuita, o almeno dovrebbe ancora esserlo, in forza del dir. territoriale la facoltà di conchiudere matrimonî [3]).

II. Diritto ecclesiastico cattolico:

1. In forza di consuetudine locale o delle leggi diocesane la celebrazione deve essere preceduta da un così detto esame degli sposi, per fornire al parroco notizie delle cognizioni religiose dei fidanzati, e per dargli modo di istruirli sui loro doveri matrimoniali. Il tralasciare tale esame può essere cagione di castigo pel parroco.

2. Per fornire al parroco notizia degli eventuali imped. matrimoniali, debbono nel luogo di domicilio o di dimora [4]) dei due sposi farsi per tre domeniche o giorni di festa consecutivi delle pubblicazioni (*proclamationes, banna nuptialia*). Dalle quali il vescovo può dispensare sostituendovi un *iuramentum de statu libero,* e il parroco può far astrazione in caso di necessità; e che, se tralasciate, non inducono mai nullità del matrim., ma solo una pena.

3. La celebrazione, nelle parrocchie ove fu pubblicata la disposizione relativa del Conc. di Trento [5]), ha luogo innanzi al parroco

stabilite da questo codice ». Secondo il diritto nord-americano i consoli amer. all'estero hanno la facoltà di celebrare matrimonî, solo quando essa sia loro riconosciuta dal dir. del paese, presso cui sono accreditati. Friedberg, Recht d. Eheschliessung, 478.

[3]) Per rispetto agli inconvenienti che ne provengono, ved. testo tedesco p. 397 sg.

[4]) Questa è secondo i Respons. della Congreg. Inquisit. ($^2/_5$ 1877) determinata dalla abitazione e dall'intendimento di rimanere per la maggior parte dell'anno nel luogo in questione. Arch. 46, 415. Sul concetto del domicilio v. Schödrey, Arch. 30, 3; Laurin, Arch., 26, 165.

[5]) C. Trid. S. XXIV, de ref. matr. 1: *Tametsi dubitandum non est, clandestina matrimonia, libero contrahentium consensu facta, rata et vera esse matrimonia, quamdiu ecclesia ea irrita non fecit, et proinde iure damnandi sunt illi, ut eos sancta synodus anathemate damnat, qui ea vera ac rata esse negant, quique falso affirmant, matrimonia, a filiis familias sine consensu parentum contracta, irrita esse, et parentes ea rata vel irrita facere posse: nihilominus sancta Dei ecclesia ex iustissimis causis illa semper detestata est atque prohibuit. Verum, quum sancta synodus animadvertat, prohibitiones illas propter hominum inobedientiam iam non prodesse, et gravia peccata perpendat, quae ex eisdem clandestinis coniugiis ortum habent, praesertim vero eorum, qui in statu damnationis permanent, dum, priore uxore, cum qua clam contraxerant, relicta cum alia palam contrahunt, et cum ea in perpetuo adulterio vivunt, cui malo quum ab ecclesia, quae de occultis non iudicat, succurri non possit, nisi efficacius aliquod remedium adhibeatur, idcirco sacri Lateranensis concilii sub Innocentio III. celebrati vestigiis inhaerendo praecipit, ut in posterum, antequam matrimonium contrahatur, ter a proprio contrahentium parocho tribus continuis diebus festivis in ecclesia inter missarum so-*

competente (quale si abbia a considerar come tale è determinato dalla costituzione eccles. [6]), che funge come testimonio per la prova e per la solennità dell'atto, e innanzi a due o tre testi, i quali però non sono punto compresi nè sotto l'uno, nè sotto l'altro di questi due concetti, perchè non occorre punto ch'essi siano *rogati,* e perchè se pure debbono comprendere ciò che si passa alla loro presenza, non occorre però che abbiano le qualità dei testimoni processuali. Competente in sè e per sè è il parroco del domicilio, o della di-

lennia publice denuncietur, inter quos matrimonium sit contrahendum; quibus denunciationibus factis, si nullum legitimum opponatur impedimentum, ad celebrationem matrimonii in facie ecclesiae procedatur, ubi parochus, viro et muliere interrogatis, et eorum mutuo consensu intellecto, vel dicat: Ego vos in matrimonium coniungo in nomine Patris, et Filii et Spiritus sancti, vel aliis utatur verbis, iuxta receptum uniuscuiusque provinciae ritum. Quod si aliquando probabilis fuerit suspicio, matrimonium malitiose impediri posse, si tot praecesserint denunciationes, tunc vel una tantum denunciatio fiat, vel saltem parocho et duobus vel tribus testibus praesentibus matrimonium celebretur. Deinde ante illius consummationem denunciationes in ecclesia fiant, ut, si aliqua subsunt impedimenta, facilius detegantur, nisi ordinarius ipse expedire iudicaverit, ut praedictae denunciationes remittantur, quod illius prudentiae et iudicio sancta synodus relinquit. Qui aliter, quam praesente parocho, vel alio sacerdote de ipsius parochi seu ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabunt, eos sancta synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et huiusmodi contractus irritos et nullos esse decernit, prout eos praesenti decreto irritos facit et annullat. Insuper parochum vel alium sacerdotem, qui cum minore testium numero, et testes, qui sine parocho vel sacerdote huiusmodi contractui interfuerint, nec non ipsos contrahentes graviter arbitrio ordinarii puniri praecipit. Praeterea eadem sancta synodus hortatur, ut coniuges ante benedictionem sacerdotalem in templo suscipiendam in eadem domo non cohabitent; statuitque benedictionem a proprio parocho fieri, neque a quoquam, nisi ab ipso parocho vel ab ordinario licentiam ad praedictam benedictionem faciendam alii sacerdoti concedi posse; quacunque consuetudine, etiam immemorabili, quae potius corruptela dicenda est, vel privilegio non obstante. Quod si quis parochus vel alius sacerdos, sive regularis sive saecularis sit, etiam si id sibi ex privilegio vel immemorabili consuetudine licere contendat, alterius parochiae sponsos sine illorum parochi licentia matrimonio coniungere aut benedicere ausus fuerit, ipso iure tamdiu suspensus maneat, quamdiu ab ordinario eius parochi, qui matrimonio interesse debebat, seu a quo benedictio suscipienda erat, absolvatur. Habeat parochus librum, in quo coniugum et testium nomina, diemque et locum contracti matrimonii describat, quem diligenter apud se custodiat. Postremo sancta synodus coniuges hortatur, ut antequam contrahent vel saltem triduo ante matrimonii consummationem sua peccata diligenter confiteantur, et ad sanctissimum eucharistiae sacramentum pie accedant. Si quae provinciae aliis ultra praedictas laudabilibus consuetudinibus et caeremoniis hac in re utuntur, eas omnino retineri sancta synodus vehementer optat. Ne vero haec tam salubria praecepta quemquam lateant, ordinariis omnibus praecipit, ut, quum primum potuerint, curent hoc decretum populo publicari ac explicari in singulis suarum dioecesium parochialibus ecclesiis, idque in primo anno quam saepissime fiat, deinde vero quoties expedire viderint. Decernit insuper, ut huiusmodi decretum in unaquaque parochia suum robur post triginta dies habere incipiat, a die primae publicationis in eadem parochia factae numerandos.

[6]) Quindi il vescovo per la sua diocesi. Il papa *pro orbe*, i legati e nunzî nelle loro provincie, i cardinali nei loro *tituli.*

mora dei fidanzati, tuttavia il celebrante deve accertarsi mediante una attestazione dell'altro parroco, che anche questi ha fatte le pubblicazioni e non è venuto a conoscenza di nessun impedimento. Per consuetudine però si prese a considerare come competente il parroco della sposa (*ubi sponsa, ibi copula*). Anche un ecclesiastico non competente può celebrare in forza di un *dimissoriale* del competente. La non osservanza della forma prescritta dal Conc. di Trento produce un *matrim. clandestinum*, e impedisce il formarsi di un matrim. valido.

4. Dopo la dichiarazione del consenso degli sposi, che può del resto farsi mediante mandatarî speciali [7]), segue la benedizione del prete, che però non è giuridicamente necessaria. La celebrazione ha luogo per solito in chiesa. Quanto al tempo non si dovevano secondo il diritto antico celebrare matrimonî nè durante l'avvento, nè durante la quaresima (*tempus clausum* [8])), il che oggidì si riferisce solo più alle nozze solenni.

III. Quanto all'esame degli sposi e alle pubblicazioni la chiesa evang. si accosta alla cattolica. Competente a celebrare è anche qui il parroco [9]); ma s'egli fosse incompetente, il matr. non sarebbe già nullo [10]). L'atto della celebrazione è composto della dichiarazione del consenso per parte degli sposi e della copulazione per parte dell'ecclesiastico, accompagnata dalla benedizione. L'efficacia di dar vita al matrimonio spetta collettivamente a quei due atti, così che separati nessuno dei due potrebbe costituire un matrimonio. In genere non è ammessa la rappresentanza.

IV. Ove la legislazione civile ordina che la celebrazione si compia per opera del parroco competente, solo autorizzato a celebrare è colui che lo stato riconosce come parroco [11]). Ove per contro lo stato lascia in vigore il dir. eccles. comune, la competenza si misura in base al

[7]) Ved. decis. della Congr. Concilii $^7/_4$ 1883 in Acta S. Sedis 16, 10, Roma 1883.

[8]) Conc. Trid. S. XXIV, de ref. matr. 10: *Ab Adventu Domini nostri Iesu Christi usque in diem Epiphaniae, et a feria quarta Cinerum usque in octavam Paschatis inclusive, antiquas solennium nuptiarum prohibitiones* (confr. c. 8–11, C. 32, qu. 4; c. 4 X, 2, 2): *diligenter ab omnibus observari sancta synodus praecipit; in aliis vero temporibus nuptias solenniter celebrari permittit, quas episcopi, ut ea qua decet modestia et honestate fiant, curabunt. Sancta enim res est matrimonium et sancte tractandum.*

[9]) Quale sia il parr. competente è variamente disposto nei diversi stati. Ved. testo ted. p. 399 sg.

[10]) Seuffert, Erkerntniss. 15, 133.

[11]) Quindi tale sarà bensì il vescovo, ma non l'altre persone di cui alla nota 6. Per l'Austria Ved. Rittner, 227. Così nella chiesa evang. non il sopraintendente in luogo del parroco.

dir. ecclesiastico, così che i matrim. che si conchiudono innanzi a un parroco istituito non in base alle leggi dello stato, ma ai principî giuridici canonici, sono a ritenersi come validi [12]). Questa questione non ha ragione d'essere quanto alla chiesa evang., poichè essa non ha quanto alla istituzione dei parrochi nessuna disposizione discordante da quelle dello stato.

V. La celebrazione civile, obbligatoria in Germania, deve essere preceduta:

1. Dalle pubblicazioni conformi alla legge imperiale [13]), onde l'uffic. dello stato civile abbia modo di procurarsi, il che in ogni caso egli dovrebbe fare, notizia circa l'ammissibilità del matrimonio, e sia data la possibilità a terze persone, di fare su di ciò comunicazioni all'ufficiale stesso [14]). La mancanza di pubblic. non induce nullità del matrimonio [15]). Nella parte della Baviera, posta sulla destra del Reno, vige un diritto speciale su questa materia [16]).

2. Nel territorio dell'impero il matrim. può conchiudersi solo innanzi ad un ufficiale dello stato civile, che sia come tale istituito da un governo, a ciò autorizzato dalla legge imperiale. La competenza dell'ufficiale dello stato civile è regolata per legge; però la sua incompetenza non produce la nullità del matrim. da lui conchiuso nella cerchia del suo distretto. Il matrim. si effettua

[12]) Sent. del trib. imper., Seuffert, Entsch. 7, 66; 9, 116. I matrimonî conchiusi innanzi al parroco putativo sono parimente validi. Ved. George, De parocho putativo, Vratisl. 1859, 35.

[13]) Leg. $^{6}/_{2}$ 1875, §§ 41-55. — Cod. civ. italiano, art. 70 sgg.

[14]) Secondo il Cod. franc. 172-79 (è dubbio se sia in vigore nei paesi germanici retti a dir. francese, ma è a preferirsi la negativa) si può fare da determinate persone opposiz. alla celebraz. del matrimonio. Così secondo il Cod. dei Paesi bassi 114-25, e l'italiano 82-92, i quali ultimi dànno pure tale facoltà al pubb. ministero. Così secondo la leg. svizzera $^{25}/_{12}$ 1875, 34 sg. In Germania solo nel Baden (l. $^{9}/_{12}$ 1875) e nella Baviera renana (l. $^{23}/_{2}$ 1879, 173); non invece secondo la leg. imper., secondo cui al solo uffic. dello stato civ. spetta l'esame circa la ammessibilità del matrim. — Se l'opposizione è respinta, secondo i dir. francese, dei Paesi bassi, italiano, badense si fa luogo a risarcimento di danni da parte dell'oppositore.

[15]) Così in Austria, Cod. civ. 69. 94; Italia 123 (multa agli sposi e all'ufficiale dello stato civile); Svizzera, 29; Francia, secondo l'opin. dominante. Secondo la leg. del Baden $^{9}/_{12}$ 1875, 24, può impugnarsi come nullo un matrim. fatto senza pubblicità, e quindi anche se furono trascurate le pubblicazioni.

[16]) Qui non si applica l'obbligo della pubblic. della legge imper., poichè l'uffic. dell'ammin. distrettuale deve fornire la testimonianza richiesta per la celebraz. del matr., in base ad una notificazione del progettato matr. fatta dall'ammin. comunale del luogo o della residenza degli sposi. Tale notificazione ha pure luogo per il Bavarese renano, che si sposi in un altro stato della confederazione.

mediante la dichiarazione del consenso fatto dagli sposi in presenza di due testimoni [17]), personalmente [18]), e mediante la dichiarazione dell'ufficiale dello stato civile, la quale quindi ha tanto valore declaratorio come constitutivo [19]). La celebrazione ecclesiastica non può, come del resto secondo anche altre legislazioni, precedere la civile [20]), e non ha veruna efficacia civile [21]).

[17]) La loro mancanza è causa di nullità. Così in Austria, Cod. civ. 75. 94; Svizzera, 38; Francia, 191, secondo l'opinione della prassi francese; Italia, 104: un matrimonio contratto senza testimoni può essere impugnato.

[18]) Trattandosi di sovrani e membri delle loro famiglie è ammessa la rappresentanza. Controverso se anche secondo il dir. francese. Ammessa secondo il Cod. ital. 99.

[19]) Così anche in Francia 75; Italia 94; Paesi bassi 44, 135; Svizzera 39.

[20]) Leg. imper. $^6/_2$ 1875: 67: « Un ecclesiastico od un altro ministro della religione, che procede a celebrare con le solennità religiose un matrimonio, prima che gli venga fornita la prova, che il matrim. è stato già conchiuso innanzi all'uffic. dello stato civile, sarà punito con la multa fino a 300 marchi o con la carcere fino a tre mesi ». — Francia, Cod. pén., art. 199: « *Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois* (art. 100: aggravamento di pena per le recidive), *puni d'une amende de seize francs à deux cents francs* ». Quanto agli altri stati ved. Gabba, I due matr. civ. e rel. nell'odierno dir. ital., Pisa 1876, p. 87. Colucci, Gli abusi del clero, Taranto 1890, 101 sgg. Quanto al Cod. delle Due Sicilie del 1819 (Leg. civ., art. 81; pen. 145); e all'art. 163 del Progetto Cassinis, pubbl. dal Pepoli nell'Umbria, ved. sopra § 155, n. 6; e Del Giudice, Lo St. e la Ch. rispetto al matrimonio, in Studî di storia e diritto., Milano 1889, 209. — Il Cod. civ. italiano nulla per contro dispone al proposito, se bene non fossero mancate iniziative in tal senso già all'epoca della sua elaborazione (ved. sopra § 155, n. 6). Ma esse fallirono allora, come in seguito, allorchè, di fronte al moltiplicarsi dei matr. puramente religiosi, accertato mediante inchiesta governativa, si presentarono varî progetti di iniziativa parlam., e minister. (Vigliani 1873; l'ultimo del 1879, approvato dalla Camera dei deputati, ma non entrato in discussione nel Senato) per imporre la precedenza del matrim. civile sul religioso o quanto meno rendere obbligatorio il primo, dopo compiuto il secondo. Le cagioni di tale fallire furono: *a*) l'opposizione rinnovata degli avversari in genere del matrim. civile e specie dell'episcopato; *b*) le erronee idee storico-giuridiche sul matrim. in genere e sul civile in ispecie (ved. sopra p. 553. 627); *c*) le esagerate idee separatistiche; quasi che con ciò lo stato andasse oltre i confini della sua potestà, o riconoscesse implicit. il matr. religioso (Castagnola, delle rel. giurid. Tor. 1882, 158 sgg. Buniva, Proposta per imped. la celebraz. dei matrim. avanti il solo parroco, in Circol. giur. III, part. 1ª, p. 166 sgg.; Lo Stesso, Nuove osservaz. sul tema dei matr. celeb. avanti al solo parr., Pal. 1873: egli vuole si punisca solo colui, che approfitta dell'ignoranza di un'altra persona per deciderla a non sposarsi che in chiesa); *d*) la pretesa mancanza degli elementi del reato nell'atto del ministro ecclesiastico (dottrina ben singolare, sebbene confortata dal nome di una autorità eminente: Carrara, Le tre concubine, in Opusc. IV, 471 sgg.; Il delitto e il matr. relig., ibid. V, 109 sgg.). Tutte quante però furono già più che sufficientem. confutate. Ved.: Sighele, Della necessità di ordin. la preced. del matr. civ. e di statuire una sanz. pen. al Min. del c. che contravv., Mil. 1873. Mazzoleni, Dell'obbligator. del matr. civ. prima dell'eccl., Mil. 1874. Borgatti, in La Nazione, n. 56 sgg. e Il Matr., Fir. 1874. De Mauro, Il del. e il matr. eccl., Catania 1874. Buroni, Del prog. Vigliani, Tor. 1874. Rinnovamento cattolico, 1874, 56 sgg. Filomusi-Guelfi.

VI. Di fronte al matrim. civile vigente presso quasi tutti i popoli civili, le due chiese cristiane si sono comportate in questo modo:

1. La chiesa catt. vede nel matr. civile una usurpazione commessa dallo stato a danno della chiesa. Non solo perchè essa ritiene che la partecipazione della chiesa al matrimonio sia una necessità dogmatica, ma perchè il decidere sulle forme, secondo cui un sacramento può compiersi, cade secondo essa fuori della cerchia della potestà dello stato [22]). Perciò essa considera i matrimonî civili contratti nei luoghi, ove vige la forma prescritta dal C. di Trento, come concubinati; negli altri luoghi invece come *spons. de praesenti*, e quindi come matrim. validi.

2. La chiesa evangelica non può coerentemente ai suoi principî contestare allo stato la facoltà di regolare il matrimonio civile. Nè può parimente considerare la forma di celebrazione civile o come anticristiana o come immorale. Tuttavia essa pretende dai suoi membri ch'essi facciano il matr. ecclesiastico, e procede disciplinarmente contro quelli, che lo trascurino. Ma essa non può più pretendere che tale matrim. abbia effetti civili [23]).

Il matr. civ. e il dir., Roma 1874, Gabba, Op. cit. Padelletti, Lo stato e il m. eccles., in Scritti di D. pubb. Fir. 1881, 65 sgg., 209 sgg. Del Giudice, Loc. cit. Colucci, Loc. cit. Brunialti, Lo St. e la Ch. in Italia, Tor. 1892, p. CCXLII sgg.

[21]) Sorge la questione, se nel caso che i due sposi si fossero fatta la promessa di celebrare il matr. anche religiosam., il rifiuto di uno di essi dopo la celebraz. civile, di adempiere la promessa, autorizzi l'altro a rifiutare, la conviv. matrimoniale. I trib. prussiani accolgono la negativa: lur. Rundschau f. d. Kath. Deutschl., Frankf. 1883, 93. — Il Dernburg (Preuss. Privatr.[3], 3, 38) crede per contro che il pretendere la convivenza sia in tal caso *contra bonos mores*. — Ved. quanto all'Italia sopra § 155, 6.

[22]) Schulte, Z., 11, 18. — Però solo nel caso che le due parti abbiano l'intenzione di conchiudere non solo un matr. civile, ma un matrim. cristiano. Hirschel, Arch. 40, 220. Bellesheim, Arch. 41, 292. V. dec. della Congreg. Conc. in Arch., 41. 184. 294. — V. Paoli, Fleiner, Locc. citt. sopra § 155.

[23]) Se bene l'antica forma di celebraz. si sia mantenuta in tutte le chiese evang. tedesche, o poco modificata (Blumenstengel, 52); però il consenso espresso in tale celebraz. non può più avere l'antica efficacia di produrre il matrim., poichè il matr. già esiste; nè la copulazione e benedizione eccles. può avere un qualunque valore di approvazione, poichè il matrimonio civile non ha bisogno nè è suscettivo di approvazione. Quindi la dichiaraz. di consenso degli sposi può solo più considerarsi come una espressione della volontà di voler formare un matr. cristiano, la copulazione del predicatore come un riconoscimento, che la chiesa ritiene l'unione contratta come conforme alle sue massime e quindi la raccomanda alla grazia divina (Bierling, Z. 16, 288. Buchka, Z. 17, 432. Kahl, Z. 18, 295 e i luoghi ivi cit.). Ma se non mutò la forma di celebraz., è cambiato però essenzialmente in seguito alla leg. imper. il dir. matr. nelle chiese territ. tedesche. Alcune hanno trascurato pienamente il requisito delle pubblicaz. (Gotha) le altre ne hanno richiesta una sola invece di tre (Nassau, Annover: 2 — Molte leggi proibirono le pubblicaz. prima del matr. civile, p. e. Prussia, Baviera, Württemb.).

§ 157. — *g*) Effetti giuridici del matrimonio.

[Freisen, 847. Esmein, II, 3].

Il matr. come rapporto giuridico produce dei diritti per l'uno dei coniugi rispetto all'altro, diritti, a cui in conformità dei rapporti famigliari corrispondono per lo più dei doveri congeneri. Al modo istesso il matrim. come rapporto morale produce diritti e doveri d'indole morale [1]), che solo parzialmente combaciano coi giuridici, in quanto il diritto regola soltanto l'azione esteriore, la morale i suoi motivi intimi. I diritti sorgenti dal matr. sono:

1. Diritto alla esclusiva comunione dei sessi, che s'esplica:

a) Positivamente col dovere di prestare all'altro coniuge il *debitum coniugale* (lo stupro fra coniugi è giuridicamente impossibile). Una azione per ottenere l'adempimento di questo obbligo, la quale secondo il dir. imper. ted. [2]) è ammissibile solo nei paesi ove essa è contemplata espressamente [3]), e può avere una qualche importanza pratica soltanto colà, ove l'esperirla e l'infruttuosa applicazione delle norme coercitive sono condizioni necessarie, perchè si possa poi intentare alla sua volta una azione o di separazione o di divorzio [4]) per illegale [5]) rifiuto del *debitum coniugale.* — In forza di questo diritto è pure secondo la legge canonica invalido il voto di castità pronunciato dall' un coniuge senza il consenso

Il dir. di celebrare spetta al parr. del domic. degli sposi (solo della sposa nel Lippe), o del domicil. del matrim., o il tutto si lascia all'arbitrio degli sposi (Cob.-Gotha: però obbligo di darne notizie al parr. del domicilio). Il tempo chiuso è compiutamente scomparso in alcune chiese (Oldenb., Cob.-Gotha, Waldeck); quanto all'altre v. Blumenstengel, 48.

§ 157. [1]) Ved. Proget. 1273, 1. 2; 1275, 1. Motivi 105, e Hinschius, in Arch. f. civ. Pr. 74, 80. Che gli obblighi giuridici e morali non si possano contraddistinguere in base alla coazione che sarebbe inerente ai primi, ved. in Rittner 305, e sopra § 2, 6.

[2]) Cod. di proc. civ. imper. § 774.

[3]) Nel campo del dir. com. (Blätter für Rechtspflege in Thüringen 18, 167 sgg. Roth e Meibom, 1, 356). Gotha (107. 109). Altenb. 217. Cod. civ. sassone 1630. Reuss. lin. cad. $^3/_5$ 1879, 11 sg. Nel Württemb. ($^8/_8$ 1875, 7) si ammette bensì l'azione, ma senza coazione, solo come estremo per intendere l'az. di divorzio. Nel dir. com. terr. pruss. e nel Cod. franc., come pure nell'italiano, non si incontra tale azione. — Il Proget. la ammette; Motivi 4, 108. Però è esclusa ogni coazione.

[4]) Questo motivo di divorzio è riconosciuto dal dir. com. terr. pruss. II, 1, 694. L'azione però non dipende dal fatto, che se ne sia intentata una precedent. per la prestaz. del debito coniugale, o che si sia per ciò fatta una ingiunzione. Secondo il Prog. vi ha qui solo un motivo di div. relativo.

[5]) Ved. D. 32; c. ult., C. 33, qu. 4.

dell'altro, fin tanto però che il voto non sia solenne o che in base ad esso non si siano ancora ricevuti gli ordini maggiori.

b) Negativamente nella proibizione di avere con altri commercio sessuale [6]). Il violarla scioglie il coniuge offeso dall'obbligo, di cui al num. precedente, gli dà diritto a chiedere la separazione o il divorzio, e costituisce un reato a querela di parte secondo il dir. imp. ted. (anche secondo l'ital., Cod. pen. 356).

2. Diritto e dovere della convivenza matrimoniale. L'arbitraria e infondata violazione di questo obbligo può secondo molte legislazioni venire repressa in via giudiziaria [7]); altre invece, che pongono la quasi diserzione come motivo di divorzio, considerano tale procedim. coercitivo unicamente come preparazione dell'azione di divorzio [8]); ed altre ancora respingono qualunque coercizione [9]). Il luogo della convivenza è il domicilio scelto dal marito. Però la prassi del dir. comune [10]), e le legislaz. moderne [11]) ammettono delle eccezioni, in cui vien meno l'obbligo della moglie di seguire il domicilio del marito [12]).

3. Il matr. produce fra i coniugi dir. e doveri patrimoniali. Il determinarli venne dalla chiesa, rilasciato sempre al dir. civile,

[6]) La chiesa ha contrariamente alle idee giur. germaniche sostenuto che pari fossero i due sessi quanto a quest'obbligo. Il che non venne tuttavia osservato compiutamente in alcune legislaz. moderne (p. e. Cod. francese, derogato però in questo dalla l. $^{27}/_{7}$ 1884, 1).

[7]) Prassi del dir. com., Seuffert, Archiv. für Enstscheidungen, 3, 67; 7, 133; 9, 42; 13, 36; 17, 55; 20, 230; 30, 136. Stati turingi. Reuss lin. cad. Sassonia-Gotha 91. 92. 111. Ved. Ztschr. f. deutsch. Civiliproz. 12, 276. Prassi francese (Zachariä, Französ. Civilr.[6] 3, 80) — non secondo il Progetto.

[8]) Altenburg. 209-11. In Sassonia deve il procedim. coercitivo precedere l'azione di diserzione, ved. Siebenhaar, Comm. al § 1633. 1731 del Cod. civ. Baden l. $^{3}/_{3}$ 1879, 145, 1.

[9]) Decr. pruss. $^{28}/_{6}$ 1844, 61-64. Proget. Motiv. 4, 109 — Così secondo il dir. ital. che fornisce solo mezzi indir. per ottenere l'adempim. di tale obbligo, Ved. Chironi, Istit. di dir. civ. it., Tor. 1889, II, 227 sg.

[10]) Così quando il marito non è in grado di riceverla o di mantenerla convenevolmente nella sua novella dimora, quando la moglie non lo potrebbe seguire senza danno della salute o dell'onore, quando egli muti domicilio per una causa turpe. È dubbio se la moglie lo debba seguire in paesi posti fuori d'Europa.

[11]) Gli stessi casi sono contemplati da tali leggi, ma spesso più particolareggiati. Cod. civ. sassone 1635. Württemb. l. $^{15}/_{8}$ 1817, 15 sg. Altenb. Ordin. matr. 146. 216. Dir. terr. bavarese I, 6, 12. Dir. com. terr. pruss. II, 1, 681 sg. Schwarzb.-Sondersh. leg. $^{30}/_{8}$ 1845, 2. Prassi francese in opposiz. al Cod. art. 214. Zachariä, 3, 80 sg. Italia, v. Chironi, loc. cit.

[12]) Quanto alla giurisprud. del trib. imper. v. Hergenhahn, 64. Un contratto anteriore al matrim., con cui il marito rinuncia alla libera elezione del domic., è invalido secondo il dir. com. (Seuffert, 38, 317 controverso), valido secondo il dir. com. terr. pruss. II, 1, 682. Gotha, Ordin. matr. 89. Secondo l'ord. matr. dell'Altenburg 175, autorizza la moglie a impugnare il matr. per inganno. — Invalido secondo il Cod. civ. it. 1379.

ond'essi escono dal circuito della nostra trattazione. Lo stesso si dica per gli effetti giur., che il matr. ha nel campo del dir. pubbl. così per gli sposi come per la prole nata dal loro matrimonio. Tuttavia la chiesa ha qui formato un proprio diritto almeno quanto alla legittimazione [13]).

4. La *legitimatio per subsequens matrimonium* del dir. rom., la quale comprendeva i soli figli nati da concubinato (*liberi naturales*), venne dal dir. canonico estesa a tutti gli illegittimi, ad eccezione dei soli *incestuosi* ed *adulterini* [14]). Per altro la prassi eccles. ha ancora ristrette queste eccezioni per modo, che nella chiesa cattol. venne concessa la legittim. dei primi, nel caso che l'imped. della parentela fosse al tempo del concepimento suscettivo di dispensa, nella chiesa evang. dei secondi, nel caso che l'adulterio non costituisse un imped. matrimoniale. Secondo il diritto odierno si deve distinguere a seconda che la prole illegittimamente procreata nacque prima o dopo il matrimonio. Nel primo caso essa è a ritenersi legittima, senza bisogno di legittimazione [15]), nel secondo occorre la legittimazione, e secondo le legislaz. tedesche [16]) anche trattandosi di *incestuosi* ed *adulterini,* dato solo che il matrim. dei genitori fosse giuridicamente ammissibile al tempo che fu conchiuso [17]). La pretesa del papa di poter legittimare non ha pel diritto civile nessuna efficacia. Per altro anche la chiesa cattol. non riconosce effetto ad una legittim. *per subsequens matr.*, se il matrimonio non sia veramente tale anche in base al dir. ecclesiastico.

[13]) Schweikart, De matr. vi in lib. adulter. legitim. non deficiente, Regiom. 1823. Dieck, Beitr. z. Lehre v. d. Legitimat. durch nachfolgende Ehe, Halle 1832.

[14]) c. 6 X (4, 17). La Legittimazione si compie *ipso iure* indipendentem. dalla volontà del figlio.

[15]) Dir. com. terr. pruss. II, 2, 1 sg. Cod. civ. austr. 138. 155. Cod. civ. sasson. 1771. 1776 sg. Weimar. 6/4 1833. 16. Francia (Zachariae, 3, 408). Paesi bassi 305. Italia 159 sg. — Così anche il Prog. § 1466. In senso opposto: Prassi del dir. com. (Seuffert, 8, 344; 21 200; 22, 287; 31, 39). Gotha 2/4 1844, 19. 22. Altenburg. leg. 6/4 1841, 17 sg.

[16]) Prassi del dir. com. anche pei cattolici (Seuffert, 1, 352; 5, 188; 13, 43; 15, 227; 18, 261; 22, 245; 25, 137). Dir. com. terr. pruss. II, 2, 596. Cod. civ. sass. 1780. Cod. civ. austr. 161. Progetto. In senso opposto: Dir. terr. bavar. I, 5, 8 no. 3 (qui sempre necessario il consenso del figlio, che però si presume). Francia 331. Vedi anche Paesi bassi 327 sg. Italia 195, e Pasqualini, Condiz. dei figli adult. e incestuosi secondo il C. civ. it., Venez. 1891. Lusignoli, I figli adult. e incest. nel Cod. patrio. Stud. stor., eseg. e prat., Firenze 1891.

[17]) Siccome però secondo il dir. imper. ted. (e anche secondo il progetto) il matrim. in un grado di parentela proibito è ora vietato incondizionatamente, così gli incestuosi non possono più legittimarsi, salvo il caso di matr. putativo. Anche un matr. nullo e impugnabile può dar luogo alla legittimazione, ma la

§ 158. — *h*) Gli Sponsali.

[Trivigiani, De privilegiis sponsalior. Ven. 1598. Rosignoli, Noviss. prax. in univ. de sponsalib. controversias, Mediol. 1684. Bagneris, De sponsalib., Par. 1844. Friedberg e Sohm, Locc. citt. Lippert nei suoi Annali 3, 90. Bangen, Instruct. pract. fasc. 1: De sponsall., Monast. 1858. Stobbe, Deutsch. Privatr. § 210. Colin, Des fiançailles, Par. 1887 (thèse p. l. doct.) Esmein, I, 139. — Ciccaglione, Gli sponsali e la promessa di matrim. nella storia e nel d. it., Mil. 1888; e in Enciclop. giurid. s. h. v.].

I. Si è trattato sopra (§ 153) della evoluzione storica degli sponsali fino allo stabilirsi del diritto delle decretali sulla celebraz. del matrimonio. D'allora in poi la chiesa cattolica vede negli sponsali un contratto, che non ha bisogno di nessuna forma speciale, che è conchiuso da *maiores infantia* con reciproco consentimento, che può essere sciolto dal giudice a richiesta di un solo per gravi motivi, e anche a richiesta dei genitori [1]). Dagli sponsali sorge un diritto munito di azione per ottenere la conclusione del matrimonio. Per altro si violerebbe la libertà richiesta al momento di celebrare il matrimonio, nel caso che il condannato in base a quell'azione fosse costretto a contrarre il matrimonio. Perciò la legge si accontenta di imporre al giudice eccles. il dovere di influire sulla volontà del disobbediente con pene ecclesiastiche (ma anche questo è oggidì fuori d'uso), e condannarlo occorrendo al risarcimento dei danni. La stipulazione di una pena convenzionale in occasione degli sponsali non è lecita.

patria potestà spetterà solo al coniuge, che senza grossolana negligenza ignorasse la nullità o la impugnabilità. Prog. § 1552 sgg. 1581 (Eccezioni: nullità per difetto di forma).

§ 158. [1]) Decreto di Münster ai giudici eccles. 1755 (Krabbbe, Stat. syn. 132): *Ponit etiam B. Pater, posse vos absque multa haesitatione dissolvere sponsalium ligamen, quoties filii filiaeque familias, praesertim minores sese obligaverint ad sponsalia talibus in circumstantiis, ut parentes eorum sive tutores rationabiliter sese illis opponant, perque sponsalium effectuationem nasci possent gravia scandala, familiarum inimicitiae ac disturbia, sed et una partium contrahentium a contractu recedere intendit, dummodo tamen sive post datam promissionem, sive ante illam, sub illiusque fide, haud erit secuta copula carnalis, siquidem tali casu sponsalia dari effectui debebunt, adhibitis etiam validissimis remediis per ss. Canones subministratis. Quodsi vero ambo contrahentes ad sponsalium effectuationem insisterent, non obstante parentum sive tutorum suorum contradictione, renunciando cuivis proprio praeiudicio, tali casu non erit vobis prohibitum, contrahentes experiri per aliquid tempus aut in carcere discreto, aut alia simili poena personarum qualitati proportionata.* — È richiesto il consenso dei genitori, ma può pure essere tacito. Sent. del trib. imp. Seuffert, 39, 309.

II. Anche nella chiesa ev. gli sponsali ebbero una chiara configurazione solo dopo che venne riconosciuta la differenza fra di essi e il matrimonio (v. § 154). La prassi del d. comune ha seguìto il dir. canonico in quanto anch'essa esclude una diretta coazione a contrarre il matrimonio [2]); ma si concede però al fidanzato un'azione sussidiaria per l'interesse ch'egli avrebbe avuto al compimento del matrimonio [3]), ond'egli deve anzitutto agire in via principale, perchè si compia il matrimonio [4]). Secondo altri [5]) invece gli spetterebbe senza più un'azione così per il compimento del matrimonio come per i danni. Se il convenuto ha reso per sua colpa legalmente impossibile il matrimonio — spesso ciò si estende al caso, in cui la impossibilità è solo morale [6]) — allora l'azione per risarcimento compete in via principale [7]). La stipulazione di una pena convenzionale è dalla prassi di alcuni paesi ritenuta valida [8]), e nell'Elettorato di Sassonia anche quando gli sponsali fossero formalmente invalidi [9]).

III. Le legislazioni moderne si accostano in parte al dir. comune [10]). Per lo più [11]) tuttavia si esclude ogni azione per ottenere il compim. del matrimonio, e non si fa luogo nel caso di rottura ingiustificata di sponsali se non ad un'azione di danni. La quale secondo il più dei diritti [12]) si estende al *damnum emergens,* secondo

[2]) La prassi più recente ha a volte ammesso che si potessero imporre pene pecuniarie, nel caso che alle promesse fosse seguìto il coito, e solamente nel caso che nulla si fosse potuto ottenere ha concesso l'azione di danni. Seuffert, 6, 209; 7, 324; 27, 37; in Annover ciò è proibito dalla l. $^{1}/_{3}$ 1869, 37, per tutta la Germania dall'Ordin. di proc. civ. § 774.

[3]) Seuffert, 30, 35; 39, 310; 18, 256; 30, 36. In conformità della natura convenzionale degli sponsali, si avrà a giudicare secondo il diritto del luogo del contratto. Sentenza del trib. imper. $^{21}/_{10}$ 1887.

[4]) Seuffert, 30, 36; 19, 111; 6, 208; 13, 35; 28, 75; 6, 209; 7, 324; 18, 256; 7, 59; 27, 37.

[5]) Ved. Baumeister, Hamburg. Privatrecht, 2, 10.

[6]) Roth e Meibom, 1. 331; Langen, 294, 42.

[7]) Seuffert, 7, 342; 30, 36; Ved. Baumeister, 2, 77; Roth e Meibom, 1, 331; Lang, Loc. cit.

[8]) Württemb., v. Langen, 285; Baviera, v. Roth, § 48, 22 (1ª ediz.).

[9]) Roth e Meibom, 1, 313, 35; 1, 331.

[10]) Dir. com. terr. pruss. II. 1, 82. 99. 112. 125. Così Gotha 29. 37. 41 sg. 46. Mecklenburg-Schwer., dec. $^{18}/_{2}$ 1846, 3. Lubecca, leg. $^{26}/_{10}$ 1863, 4.

[11]) Brunswich (decr. $^{18}/_{2}$ 1814); Nassau (d. $^{23}/_{4}$ 1822); Altenburg (leg. $^{13}/_{4}$ 1869. 1. 3); Weimar (l. $^{2}/_{11}$ 1848. 9, 10); Oldenburg (l. $^{31}/_{5}$ 1855, 3; $^{7}/_{6}$ 1858; d. $^{8}/_{11}$ 1875, 16); Anhalt (l. $^{10}/_{5}$ 1879, 8); Reuss lin. cad. (l. $^{3}/_{5}$ 1879, 51); Granduc. d'Assia (solo alcune prov., l. $^{18}/_{4}$ 1877, 4); Sassonia (Cod. civ. 1579. 1581); Württemb. (l. $^{8}/_{8}$ 1875, 4); Austria (Cod. civ. 45 sg.); Francia (ved. Petersen nella Z. di Hauser, 2, 247); Italia (Cod. civ. 53, 54); Spagna (Cod. civ. 43); e il Proget. 1227 sg.

[12]) Diritto comune (Seuffert, 7, 59),

altri [13]) anche al *lucrum cessans,* e viene concessa secondo alcune leggi anche alla parte che recede dagli sponsali, nel caso che vi sia stata costretta da mala condotta giuridica o morale dell'altra parte [14]). Anche per rispetto all'ammissibilità d'una pena convenzionale non v'è uniformità nelle leggi, ammettendola le une [15]), escludendola le altre [16]). Le legislazioni del Baden [17]) e di Brema [18]) negano infine qualsiasi efficacia giuridica agli sponsali [19]), ma non si allontanano però con questo dal diritto comune dominante in Germania tanto, come a prima giunta parrebbe. Poichè anche quelle leggi, che assegnano effetti giuridici agli sponsali, pretendono però ch'essi siano compiuti con determinate forme [20]), le quali, come straniere alla coscienza giuridica e agli usi del popolo, non vengono per lo più osservate. Secondo il dir. imper. ted. non si ammette nessuna coazione giudiziaria a compiere il matrimonio [21]), e non possono più gli sponsali valere, come secondo il dir. anteriore [22]), quali un *imp. impediens;* inoltre essi non producono più una quasi affinità, ma hanno forse quest'effetto, che il fidanzato d'una delle parti o di un accusato è autorizzato a negare la sua testimonianza.

Nassau, Weimar, Oldenburg, Reuss, lin. cad., Austria, Italia, Paesi bassi (113: solo quando il recedere segue le pubblic.), Spagna. — Si deve risarcire solo quello, che l'attore in vista del futuro matr. e a causa di esso ha speso: Sassonia, Altenburg e Italia (artic. 54, ved. sotto n. 20), Spagna (44).

13) Dir. com. terr. pruss. II, 1, 112-116. 118 sg.: oltre al *damnum emergens*, dato che non si fosse stipul. una pena convenzionale, anche $^1/_4$ della dote fissata o della contradote, eventualmente della somma fissata come porzione di eredità, ed eventualissimamente lo sposo che recede senza giusti motivi è punito con pena pecuniaria e prigionia. Gotha (42: dato che non si sia stipul. nessuna pena convenzionale). Anhalt (l. $^{10}/_5$ 1879, 8). Mecklenb.-Schwer. (dec. $^{18}/_2$ 1846, 3). Lubecca (l. $^{26}/_{10}$ 1863, 4: anche, occorrendo, la prigionia). Per il dir. francese, v. Zachariae, 3, 35, 6.

14) Dir. com. terr. pruss. II, 1, 112-120. Cod. sasson. 1581. Gotha 37. 40. 42. Weimar leg. $^2/_{11}$ 1848, 10. Altenb. leg. $^{13}/_1$ 1869, 3. Cod. austr. 46. Proget. § 1228.

15) Dir. com. terr. pruss. II, 1, 113. Gotha 42. Lubecca, Mecklenburg, Weimar, ll. cc. Cod. Max. Bavar. I, 6, 11, 10.

16) Nassau, Oldenburg, Altenburg, ll. cc. Italia (53). Francia (Zachariae, 3, 36, 7). Austria, Cod. civ. 45. Sassonia, Cod. civ. 1580.

17) Leg. $^{21}/_{12}$ 1869, 65; $^9/_{12}$ 1875, 13.

18) Leg. $^{31}/_{10}$ 1875, 2.

19) Così pure in alcune parti della Baviera e secondo il Progetto.

20) Testimonî, documento notarile o giudiziario, dichiarazione innanzi all'uffic. parrocchiale, notificaz. pubblica, iniziata pubblicazione. Nessuna forma si richiede in Austria, Cod. civ. 45 sg. Assia l. $^{18}/_4$ 1877, 1. Diritto comune: Baumeister, Hamb. Privatrecht, 2, 8; Stobbe, Deutsch. Privatr. § 210. — Secondo il Cod. italiano (54), occorre atto pubb., o scrittura privata, o che consti dalle pubblicaz. ordinate dall'uffiz. dello stato civile. Così Cod. spagn. (44).

21) Ved. sopra n. 2.

22) Prassi del dir. com. Già prima della pubblic. della legge imper. ripetutam. abolita, ved. Hinschius, 148.

i) Scioglimento del matrimonio.

§ 159. — α) Nella Chiesa cattolica.

[Wächter, Ueb. Ehescheid. b. d. Römer, Stuttg. 1822. Brini, Matr. e divorzio nel d. rom. Bol. 1887-89. Cauvière, Le lien coniugal et le divorce, Par. 1890. Hinschius, in Z. f. deutsch. Recht, 20, 60 sgg. Eberl, Ehesheid. u. Ehescheidungproz., Freis. 1854. Scaduto, Il divorzio e il Cristianesimo, Fir. 1882. Freisen, 789. Esmein, II, 45. — **Francia**: Botton et Lebon, Code annoté du divorce, Par. 1884. Frémont, Traité prat. du div., Par. 1885. Goirand, Traité prat. du div., Par. 1884. Vraye et Gode, Le Div. e la Séparat. de corps. Par. 1887². Salomon, De la conversion de la séparat. de corps en div., Par. 1886. Picot, Des actions en div. et en nullité de mar., Par. 1888. Coulon et Faivre, Manuel et Formulaire du div., Par. 1887⁴. Lo Stesso, Iurisprud. du div., ib.² Curet, Code du div., P. 1887. Defrénois, Comment. ib. 1887. Morael, Traité hist. et prat. de la convers. de la sép. de corps en div., Par. 1888. Charpentier, Traité du div., Par. 1888, 2 vol. Limousin, Des causes du div., Angoulême 1889. Coulon, Le div. et la sép. de corps, Par. 1890 sg., 1-3. Smets, Réc. period. et crit. de la iurispr. française et belge en matière de div. et de sép. de corps, P. 1887 sgg. Brandi, Il d. in Francia, Fir. 1886. — **Belgio**: Zwendelaar, Code du div., Brux. 1878. Willequet, Du div., 1856. Smets, Op. cit. — **Italia**: De Bernardo, Il d. consid. nella teor. e nella prat., Pal. 1875. Sul medes. ved. Zamperini, Il d., Ver. 1876. Bianchi, Il d., Pisa 1879. Revel, Sep. e d., Tor. 1879, Bardari, D. e sep., Nap. 1880. Passaglia, Conf. sul d., Tor. 1880. Zamperini, Div., Prog. di leg., Norme process. e regol., Ver. 1880. Bertetti, Il d., Tor. 1880. Cenni, Il d. consid. come contro nat., Fir. 1881. Salandra, Il d. in It., Rom. 1882. Zinelli, Sul d., Ver. 1883. Sanguinetti, Matr. e d., Rom. 1885. Gabba, Il div., Tor. 1891³. Ciaffi, Sep. o d.? Subiaco 1886. Marescalchi, Il div. e la sua ist. in It., Rom. 1889. Tempia, La riforma del matr.: critica del div., Rom. 1890. Monferini, Div.: idee e prop., Rom. 1890. Previti, Del d., sua orig. e effet., Rom. 1890². Chironi, Se e sotto quali condiz. sia da ammettersi l'istit. del div., Mil. 1891². — Nel 1891: Bernasconi, Il d. nei rapp. con la nat. um., Casale; Monaldi, L'ist. del d. in It., Fir.; Ronchetti, La quest. del d. (aggiunte bibliogr. al Monaldi), Pav.; Fiore, Sulla controv. del d. in It., Tor.; Bartoli, Del d., Fir.; Bobbio, Sulla qu. del d., Tor.; Natali, Brevi osserv. sul d., Macer.; Rivalta, La qu. civ. del d., Ravenna; Villani, La quest. del d., Nap. De Cillis, Sulla qu. del d. in It., Nap.; Sechi, Sep. o d.? Torino-Roma; Murdaca, Del d. nella leg. it., Roma; Serrelli, Pro divortio, Salerno; Martini, La qu. del d., Bol. Gambirasio, Il d., Mil. Brunelli, Indissolub. o div., Bol. Moscatelli, Appunti stor. int. al div., Reggio-Em. ecc. ecc. Turchetti, Div., Sondrio 1892. — Filomusi-Guelfi, Il div. degli stranieri in It., Fano 1884].

La chiesa catt. considera il matr. come indissolubile e respinge quindi per principio ogni scioglimento del vincolo matrimoniale. Ma da una parte essa non pone già la massima come se non fosse suscettiva di eccezioni, nè d'altra parte fu in grado di tradurne in atto la conseguenza, se non in seguito ad una evoluzione storica.

I. *A*. Il matr. diventa secondo la dottrina catt. indissolubile tosto che sia stato conchiuso secondo le forme prescritte dalla chiesa, senza distinguere se gli sposi lo abbiano consumato o non [1]). Per

§ 159. [1]) Catech. C. Trid. p. II, de matr. sacr. VI. X (ed. Bruxell. 287. 289),

altro la teoria intorno alla sacramentalità del matr., la quale, messa innanzi da Hincmaro di Rheims e svolta ulteriormente da Graziano e dalla scuola bolognese, venne fissata da Alessandro III [2]), e secondo cui il sacramento del matrim. e quindi la sua indissolubilità si effettuano solo mediante la *copula carnalis,* fece sì che tutta una serie di casi si eccettuassero, in cui si ammetteva lo scioglimento del *matrim. non consummatum* [3]). Il numero di questi casi venne nel diritto odierno limitato ai seguenti:

1. Quand'uno dei coniugi professi il *votum solemne castitatis* [4]).
2. Mediante un atto di dispensa del pontefice [5]).
3. Lo stesso si dica quanto ai matrim. anche consumati degli infedeli [6]). Questi sono indissolubili in omaggio al decreto divino, ma non costituiscono già un sacramento. Lo possono solo diventare, quando i due coniugi passino al cristianesimo, e celebrino di nuovo formalmente il matrimonio. Dato che uno solo di essi passi al cristianesimo, allora gli è concesso di sciogliere il suo vincolo non avente ancora il carattere sacramentale, e di contrarre con altri matrimonio, nel caso che dal coniuge rimasto infedele non possa ottenere, ch'egli continui a convivere con lui o gli conceda di esercitare il culto cristiano [7]). Il vincolo matr. cade anche per

[2]) Ved. sopra § 138, 1 e Sehling, Die Unterscheidung der Verlöbnisse.

[3]) *Votum*, impotenza, malattia, *insania*, *cognatio spiritualis*, *affinitas superveniens*, *raptus*, *captivitas*, matrim. susseguente consumato, entrata in un ordine. Sehling, Op. cit. 98. Pietro Lombardo nega affatto che si possa sciogliere il matrimonio, ma Aless. III vi si accosta solo per rispetto al matrim. susseguente consumato, non per contro quanto al *votum* e alla affinitas *superveniens*, c. 2 X (4, 13). Questo ultimo caso venne abolito da Innoc. III.

[4]) C. Trid. S. XXIV, de ref. matr. 6: *Si quis dixerit, matrimonium ratum non consummatum per sollennem religionis professionem alterius coniugum non dirimi: anathema sit.* Secondo il dir. giustinianeo (l. 52, § 3, C. 1, 3) e secondo il dir. eccles. greco si fa luogo qui allo scioglimento anche del *matr. consummatum.*

[5]) Referto della Congr. Conc. in causa Barchionen. (Richter e Schulte 251): *De summi Pontificis potestate dispensandi super matrimonio rato et non consummato nefas hodie foret quaestionem movere.* V. pure Causa Viennens. in Acta S. Sed. 17, 353; 18, 196. Causa Varsav. 1887, ibid. 20, 126. Causa Paris. 1890, ibid. 22, 610; Scepusiens., ib. 648; Magno-Varadiens. ib. 665. Wladislav. ib. 729. Causa Panormitana, ibid. 23, 277. Dispensa da un *matr. consummatum*, per quanto la sua annullazione *ex capite impotentiae* fosse stata respinta, in Acta S. Sed. 22, 262. Dispensa da un *matr. ratum* ma *non cousummatum* in un caso in cui non era risultata l'insanabile impotenza del marito, sì bene la verginità della moglie (mediante *septima manus propinquorum*), ibid. 23, 476. — Circa le questioni dibattutesi nel XV sec., a questo proposito, ved. Sehling, Op. c. 55.

[6]) Lo stesso vale per coloro che vennero battezzati in una setta cristiana. Tarquini, Arch., 50, 224.

[7]) c. 7 X (4, 19); non quando di due coniugi cristiani uno diventi apostata o eretico. Ved. però c. 6 X (3, 22), c. 1 X

il convertito in forza del matr. del suo antico coniuge. La chiesa fa risalire questo principio a quella stessa volontà divina [8]), che dichiara indissolubile il matrimonio, lo considera cioè come un *ius divinum posterius*, che deroga e può derogare al *prius*, perchè un tale matrim. non è punto ancora un sacramento.

B. Quanto alle legislazioni civili:

1. Quelle, che statuirono un diritto matrim. anticonfessionistico, non accennano ai tre casi precedenti, onde non li riconoscono, e non ne hanno del resto il bisogno, poich'esse concedono di divorziare anche ai cattolici.

2. Per quelle invece, che statuirono un dir. matr. confessionistico, e quindi non consentono il divorzio ai cattolici, il loro silenzio deve per contro interpretarsi come un tacito riconoscimento del diritto canonico [9]).

3. Assai controverso è il determinare, se secondo il dir. imper. tedesco questa forma di scioglimento del matr. debba ritenersi come ancora ammissibile nei paesi, ove vige il dir. matr. comune cattolico o dove il diritto civile si fonda sulle basi stesse del cattolico. Negativamente si deve anzitutto rispondere quanto ai due primi casi. Poichè il principio del dir. canonico contrasta irremissibilmente con quello del dir. imperiale, e gli deve quindi cedere il passo. Il primo infatti si fonda sul concetto, che un matrim. legalmente conchiuso non ottenga la sua piena validità per rispetto

(3, 33). Berg, Ueb. d. Eheband, Münst. 1829. Binterim, De libert. coniug. fidel. etc., Confluent. 1834. Werner nella Z. di Leitz 2, 3. Lämmer, Arch. 11, 245. Braun, Arch. 46, 385; 51, 209. Biederlack in Z. f. kath. Theol., Innsbr. 1883, 7, 384. Reusch, Index, 2, 793.

[8]) 1. Cor. 7, 12 sgg. — c. 4. 7, C. 28, qu. 1; c. 7 X (4, 19). Il papa può dispensare dalla richiesta che il coniuge convertitosi deve rivolgere a quello rimasto infedele, di permettergli il libero esercizio della sua fede, nel caso che tale richiesta presentasse difficoltà o fosse impossibile. Bened. XIV de synod. dioeces. XIII, 21, 4-6. Il papa però ha illimitata facoltà di sciogliere il *matr. consummatum* del coniuge infedele, poichè concedendo una tale dispensa non è punto questione di pericolo per la fede. V. Braun, Arch. 51, 209, e i luoghi ivi citati.

[9]) In caso inverso il coniuge di una persona, che fosse entrata in un ordine, non avrebbe, per esempio, nè il modo di ottenere una *separatio*, nè quello di pretendere la continuazione del matrimonio. E anche dato che potesse ottenere la separazione, egli sarebbe pur tuttavia col negargli la facoltà di rimaritarsi trattato più severamente, che non in base al dir. canonico, il che non poteva certo essere nelle intenzioni del legislatore. — Questo può valere ad esempio per la Spagna (Cod. civ. 80), ma non assolutamente per il diritto italiano, per la ragione che il divorzio è negato così ai cattolici come agli acattolici, non per motivi confessionistici. Quindi esso è a collocarsi nella categoria precedente, se bene a differenza dei diritti ivi ricordati non riconosca il divorzio. Ved. Salvioli, Manuale di St. del D. ital., Tor. 1890, 339.

ai rapporti personali dei coniugi se non in forza di un atto successivo, dipendente dal loro arbitrio, mentre il dir. imper. per contro considera come pienamente in vigore gli effetti personali del matrim. dopo la celebrazione civile, e conseguentemente non può riconoscere il punto di vista canonico, al modo stesso che non potrebbe ammettere che una delle chiese nazionali evangeliche pretendesse che il matrim. non avesse effetti giuridici se non in seguito alla celebrazione religiosa. Secondo gli stessi criteri si ha a decidere anche il terzo caso. Anche qui il dir. ecclesiastico non vede ancora un matrim. perfetto, ma lo vede per contro il dir. imperiale; anche qui in conseguenza la imperfezione importa, quanto al primo, la possibilità dello scioglimento; la perfezione invece, quanto al secondo, la impossibilità [10]).

II. *A.* Urtava con le idee giuridiche romane, il vincolare pendente la durata del matrim. la libertà di volere, che vi aveva dato origine [11]), e quindi l'esercitare una qualunque diretta coazione a tener fermo il matrimonio, e l'ammettere una ingerenza giudiziaria per constatare l'ammissibilità o meno dello scioglimento. Conseguentemente lo scioglimento del matrimonio era ammesso non solo in base al concorde volere dei coniugi (*divortium*), ma anche a quello di un solo (*repudium*); ed anche quando contro di ciò si prese a reagire, si distinse bensì fra motivi legali ed illegali di scioglimento, e si colpì con danni patrimoniali e pene personali quello dei coniugi, che non potesse allegare che uno dei secondi motivi, o quello, che colla sua condotta avesse dato luogo ad uno dei primi, ma si riconosceva però lo scioglimento del matr., e non si cercò punto di istituire un qualunque procedimento giudiziario per lo scioglimento dei matrimoni [12]).

B. Al modo istesso il diritto mosaico [13]) concedeva una piena libertà in materia di scioglimento di matrimonio, che poteva effettuarsi per concorde volontà dei due coniugi, o anche per volontà del solo marito.

C. Contro queste massime mosaiche si pronunciò Cristo [14]), col proclamare l'indissolubilità del matrimonio, e col non ammetterne

[10]) V. per la critica delle opinioni emesse al proposito, testo ted., p. 409, n. 10.
[11]) Ved. l. 2, C. (8, 39).
[12]) Keller, Pandekten § 391. 407.
[13]) Duschak, Mos.-talmud. Eher., 87 sgg.
[14]) Matth. 19, 6; 5, 32; Marc. 10, 11; Luc. 12, 18.

lo scioglimento se non in seguito ad adulterio della moglie, senza concedere però espressamente alla parte innocente la facoltà di rimaritarsi. Su questi passi della Scrittura si fondarono i padri della chiesa [15]). Il secondo matrim. di un divorziato era da essi considerato come contrario alla Scrittura, onde la chiesa ne pretendeva sotto minaccia di pena lo scioglimento.

D. Per altro ciò non le era pienamente possibile presso i Giudeo-cristiani, come pure presso i Romani, onde già il Sin. d'Elvira del 306 [16]) non pretende già più lo scioglimento del secondo matr. del divorziato, e quello d'Arles [17]) si accontenta di fronte a giovani uomini divorziati di dar loro il consiglio, in realtà però non seguìto [18]), di non più rimaritarsi.

E. Solo Agostino [19]), e anch'egli non senza titubanza [20]), ripristinò l'antico e severo concetto, che venne accolto anche dai vescovi di Roma [21]), e su cui si fonda il decreto del Conc. di Cartagine del 407 [22]), qui per altro con la notevole confessione, che la sua attuazione non potrebbe seguire se non in forza della legislazione imperiale. La quale invece non corrispose a tale desiderio.

F. Ma anche nelle Gallie e nei regni Germanici si opponevano al severo concetto ecclesiastico delle insormontabili difficoltà.

1. I Romani colà domiciliati vivevano secondo il dir. romano. Le *leges rom. barbarorum* concedevano che si sciogliesse il matr. mediante accordo reciproco; e se pure non ammettevano, se non in base a determinati motivi, che si potesse sciogliere il matr. per semplice volontà unilaterale senza incorrere in una pena (questo

[15]) Citaz. presso Moy, Gesch. d. Eher. 1, 11; — c. 4. 22, C. 32, qu. 4.

[16]) c. 9, ed. Bruns 2, 3 (ao. 306).

[17]) c. 10, C. Arelat. (314) (ed. Bruns, 2, 108): *De his qui coniuges suas in adulterio deprehendunt, et iidem sunt adolescentes fideles et prohibentur nubere, placuit ut in quantum possit consilium iis detur, ne viventibus uxoribus suis licet adulteris alias accipiant.*

[18]) Ved. Löning, Gesch. 2, 609.

[19]) August., De nupt. et concup. 1, no. 11 (ed. Paris 1837, 10, 1, 615): *Ita manet inter viventes quiddam coniugale, quod nec separatio, nec cum altero copulatio possit auferre.*

[20]) Lo Stesso, de fide et oper. no. 35 (ed. cit. 6, 319): *Et in ipsis divinis sententiis ita obscurum est, utrum et iste, cui quidem sine dubio adulteram licet dimittere, adulter tamen habeatur si alteram duxerit, ut, quantum existimo, venialiter ibi quisque fallatur.*

[21]) Ved. Innoc. I, c. 2, C. 34, qu. 1. Leo I, c. 1, ib. Gregor. I, c. 19. 21. 25, C. 27, qu. 2.

[22]) C. Carth. 407 (Cod. eccl. Afr. c. 102) (Bruns, 1, 186): *Placuit ut secundum evangelicam et ap. disciplinam neque dimissus ab uxore, neque dimissa a marito alteri coniungatur, sed ita maneant aut sibimet reconcilientur; quod si contempserint, ad poenitentiam redigantur, in qua causa legem imperialem petendum est promulgari.*

punto diede poi opportunità alla chiesa di far sentire la sua influenza), tuttavia il matr. si rompeva anche quando i motivi fossero punibili, e la parte innocente poteva sempre rimaritarsi.

2. Secondo il dir. germanico il matrim. si scioglieva per l'accordo dei due coniugi [23]), come pure per la semplice volontà del marito, e più tardi anche della moglie. Ma la volontà unilaterale non aveva efficacia giuridica, se non riposava su determinati motivi legittimi [24]), mentre l'accordo reciproco l'aveva in ogni caso, producendo solo se non motivato dei danni patrimoniali [25]).

G. Certamente anche qui la chiesa cercò di imporre il suo concetto più rigoroso. Con tutto ciò il Conc. di Vannes del 465 [26]) concede ancora a uomini, che si erano divorziati per causa di adulterio, di prendere un'altra moglie, e sebbene il Capitolare di Soissons del 744 [27]) avesse accolto pienamente i principî ecclesiastici, già le leggi del 758 [28]) e 757 [29]) fanno però ritorno al diritto anteriore,

[23]) Marculfi Form. 2, 30 (Zeumer, 94): *Dum et inter illo et coniuge sua illa ... discordia regnat .... placuit utrisque voluntas, ut se a consortio (coniugali) separare deberent, quod ita et fecerunt. Propterea has epistolas inter se (duas) uno tenore conscribtas fieri et adfirmare decreverunt, ut unusquisque ex ipsis, sive ad servitium Dei in monasterio aut copolam matrimonii sociare voluerit, licentiam habeat, et nulla requisitione ex hoc de parte proximi sui habere non debeat. Si quis vero aliqua pars ex ipsis hoc emutare aut contra pare suo repetere voluerit, inferat pari suo auri libra una, et, ut decreverunt, a proprio consortio sequestracto, in ea quam elegerint parte permaneant.*

[24]) Lex Burgund. 31, 1: *Si qua mulier maritum suum, cui legitime est iuncta dimiserit, necetur in luto.* Lex Wisigoth. 3, 6, 2: *... si mulieris maritus masculorum concubitor approbatur, aut si eandem suam uxorem, ea nolente, adulterandam cuicunque viro dedisse vel promisisse convincitur ... nubendi mulieri alteri viro, si voluntas eius extiterit, nullatenus inlicitum erit.*

[25]) Lex Baiuvar. 7, 14: *Si quis liber liberam uxorem suam sine aliquo vitio per invidiam dimiserit, cum 48. sol. componat parentibus.* — Ved. anche Heusler, Institut. d. deutsch. Privatr. 2, 291.

[26]) C. Venet. 2 (465) (ed. Bruns, 2, 143): *Eos quoque qui relictis uxoribus suis, sicut in ev. dicitur, excepta causa fornicationis sine adulterii probatione alias duxerint, statuimus a communione similiter arcendos, ne per indulgentiam nostram praetermissa peccata alios ad licentiam erroris invitent.*

[27]) Cap. Suesson. 744, 9 (ed. Boretius 1, 30): *Similiter constituimus, ut nullus laicus homo Deo sacrata femina ad mulierem non habeat, nec suam parentem; nec marito viventem sua mulier alius non accipiat, nec mulier vivente suo viro alium accipiat; quia maritus muliere sua non debet dimittere, excepto causa fornicationis deprehensa.*

[28]) Capit. Vermerien. (758-68), 5 (Boretius 1, 40: *Si qua mulier mortem viri sui cum aliis hominibus consiliavit et ipse vir ipsius hominem se defendendo occiderit, et hoc probare potest, ille vir potest ipsam uxorem dimittere, et si voluerit, aliam accipiat.* c. 6. *Si quis ingenuus homo ancillam uxorem acceperit pro ingenua, si ipsa femina postea fuerit inservita, si redimi non potest, si ita voluerit, liceat ei aliam accipere. Similiter et mulier ingenua, si servum accipiat pro ingenuo, et postea pro qualicunque causa inservitus fuerit — nisi pro inopia fame cogente se vendiderit, et ipsa hoc consenserit, et de precio viri sui a fame liberata fuerit — si voluerit,*

concedono in caso di divorzio fatto per mutuo consenso di rimaritarsi sotto determinate condizioni, e riconoscono come motivi di scioglimento unilaterale l'adulterio della moglie, l'attentato alla vita, la negazione del debito coniugale. Fu solo la legislazione carolingica del 829 [30]) che vietò a tutti i divorziati di rimaritarsi. Ma testimonianze irrefutabili provano, che queste leggi non ottennero nessuna attuazione pratica [31]), che la chiesa doveva nei suoi decreti penitenziali *dissimulare* [32]), e che le falsificazioni di Benedetto Levita e dello Pseudo-isidoro rimasero senza efficacia per

potest eum dimittere et, si se continere non potest, alium ducere. Similiter et de muliere, si se vendiderit, et vir eius ita consenserit, taliter potest stare. Si se separaverint, poenitentia tamen amborum necessaria est: nam qui de pretio paris sui de tali necessitate liberatus fuerit, in tali coniugio debeat permanere et non separari. c. 9: *Si quis necessitate inevitabili cogente in alium ducatum seu provinciam fugerit aut seniorem suum, cui fidem mentiri non poterit, secutus fuerit, est uxor eius, cum valet et potest, amore parentum aut rebus suis, eum sequi noluerit, ipsa omni tempore, quamdiu vir eius, quem secuta non fuit, vivet, semper innupta permaneat. Nam ille vir eius, qui necessitate cogente in alium locum fugit, si se abstinere non potest, aliam uxorem cum poenitentia potest accipere.* c. 17: *Si qua mulier se reclamaverit, quod vir suus nunquam cum ea mansisset, exeant inde ad crucem; et si verum fuerit, separentur, et illa faciat quod vult.*

[29]) Capit Compend. (757), 9 (Boretius 1, 38): *Homo Francus accepit beneficium de seniore suo, et duxit secum suum vasallum, et postea fuit ibi mortuus ipse senior, et dimisit ibi ipsum vasallum; et post hoc accepit alius homo ipsum beneficium, et pro hoc ut melius potuisset habere illum vassallum dedit ei mulierem de ipso beneficio, et habuit ipsam aliquo tempore; et dimissa ipsa, reversus est ad parentes senioris sui mortui, et accepit ibi uxorem, et modo habet eam. Diffinitum est, quod illam, quam postea accepit, ipsam habeat.* c. 16: *Si quis vir dimiserit uxorem suam et dederit comiatum pro religionis causa infra monasterium Deo servire aut foras monasterium dederit licentiam velare, sicut diximus propter Deum, vir illius accipiat mulierem legittimam. Similiter et mulier faciat. Gregorius consensit.* c. 19: *Si quis leprosus mulierem habeat sanam, si vult ei donare comiatum ut accipiat virum, ipsa femina, si vult, accipiat. Similiter et vir.*

[30]) Capit. Wormat. 829, 20 (M. LL. 1, 345): *Quod nisi causa fornicationis ut Dominus ait, non sit uxor dimittenda, sed potius sustinenda, et quod hi, qui causa fornicationis, dimissis uxoribus alias ducunt, Domini sententia adulteri esse notentur.*

[31]) Greg. II. 726 a Bonifazio (Iaffè, Mon. Mogunt. 89): *Nam quod posuisti, quodsi mulier infirmitate correpta non valuerit viri debitum reddere, quid eius faciat iugalis; bonum esset, si sic permaneret, ut abstinentiae vacaret. Sed quia hoc magnorum est, ille, qui se non poterit continere, nubat magis. Non tamen subsidii opera subtrahat ab illa, cui infirmitas praepedit et non detestabilis culpa excludit.* — Ved. anche Sdralek, Hinkmar von Rheims. 126.

[32]) Poenitent. Merseburg. c. 94. (Wasserschleben, Bussordn. 401): *Si quis cuius uxorem hostis abstulerit, et non potest eam redimere, liceat eum aliam accipere. Si postea redit uxor eius, alium virum accipiat illa, sic et de servis transmarinis.* Poenitent. Pseudo-Theodori (IX sec.) lib. 2. 12. 11. (ibid. 214): c. 4. § 11: *Vir et mulier in matrimonio, si ille voluerit Deo servire et illa noluerit, aut illa voluerit et ille noluerit, vel ille infirmatus, seu illa infirmata, tamen omnino, cum consensu amborum non separentur.*

questo rispetto [33]). Ancora nella collezione di Burcardo di Worms [34]) si incontrano principi dovuti all' antico diritto relativamente al divorzio; e fu soltanto col conquistare esclusivamente la giurisdizione matrimoniale che la chiesa potè anche qui compiere un rivolgimento decisivo, e imporre ovunque il diritto ecclesiastico per rispetto alla indissolubilità del matrimonio.

III. Il Conc. di Trento [35]) escluse bensì ogni scioglimento del vincolo matrimoniale, ma non già della convivenza matrimoniale. La *separatio quoad thorum et mensam* può essere:

1. *Perpetua,* quando una delle parti si rese colpevole di un adulterio o di un peccato carnale, provato e non scusabile. Essa ha luogo dietro richiesta dell'altra parte, che sia innocente. Questa può sempre far cessare senza intromissione di giudici la separazione, e vi deve essere costretta nel caso che essa stessa commetta adulterio. Alla *separatio perpetua* si accompagna ad analogia di quanto nel dir. rom. accadeva per il divorzio una sistemazione dei rapporti patrimoniali, che un tempo si faceva dallo stesso giudice ecclesiastico, oggidì invece solo dal civile.

2. *Temporaria,* per altri motivi, di cui dovrà conoscere il giudice ecclesiastico, per un tempo determinato o indeterminato, senza separazione del patrimonio delle due parti.

IV. Il dir. matr. cattolico divenne diritto vigente nella maggior parte dei paesi germanici retti a dir. comune [36]), così in Austria durante il regime del concordato, e secondo il Cod. civ. sassone pei Cattolici. Il dir. com. terr. prussiano prese una posizione intermedia, poichè, dato che nella maggior parte delle provincie la giurisdiz. matrim. sui cattolici era ancora esercitata dai tribunali

[33]) Scherer, 34. 50.

[34]) 9. 54 e anche in Freisen, 801.

[35]) C. Trident. Sess. XXIV. de sacr. matr. c. 7: *Si quis dixerit, ecclesiam errare, quum docuit et docet iuxta evangelicam et apostolicam doctrinam, propter adulterium alterius coniugum matrimonii vinculum non posse dissolvi; et utrumque, vel etiam innocentem, qui causam adulterio non dedit, non posse altero coniuge vivente aliud matrimonium contrahere; moecharique eum, qui dimissa adultera aliam duxerit, et eam, quae dimisso adultero alii nupserit: anathema sit.* c. 8. *Si quis dixerit, ecclesiam errare, quum ob multas causas separationem inter coniuges quoad thorum seu quoad cohabitationem ad certum incertumve tempus fieri posse decernit: anathema sit.* — Cosci, De separatione thori coniug. tam nullo existente seu soluto quam salvo vinculo matrim. eiusque effectib., Flor. 1856. — I Greci ammettono il divorzio; Zhismann, Eher. d. oriental. Kirche, 729 sgg.; i Greci uniti invece lo proibiscono, Vering, Dir. eccl. p. 329.

[36]) Nello Schlew.-Holst., in cui i concistorii luterani fungevano anche da trib. matrim. pei cattolici, si decretava invece sempre il divorzio.

ecclesiastici [37]), stabilì che nel caso che si fosse sentenziata la separazione, dovesse questa avere gli stessi effetti giuridici che il divorzio (II, 1, 734), e che trattandosi di matrim. misti si dovesse sempre decretare il divorzio. Il principio della indissolubilità del legame matrim. è ancora oggidì mantenuto dalle legislazioni dell'Austria e dei paesi latini — non più però in Francia, ove il divorzio ammesso dal *Code* [38]) venne abolito dalla leg. $^{8}/_{5}$ 1816 [39]), ma ripristinato con leg. $^{27}/_{7}$ 1884 [40]). — Tutti però i paesi latini si scostano dal diritto ecclesiastico [41]), in quanto i motivi di separazione hanno ricevuto una considerevole estensione, così che in Austria ed in Italia [42]) può concedersi la separazione per semplice accordo reciproco dei coniugi. Per contro la legge imper. tedesca [43]) e la leg. feder. svizzera $^{24}/_{12}$ 1874 hanno stabilito, che in luogo della *separatio perpetua* non si possa più decretare che il divorzio [44]).

[37]) Onde dopo che venne abolita la giurisdiz. eccles. (decr. $^{2}/_{1}$ 1849) non si decretò più che il divorzio. La leg. del Weimar $^{7}/_{10}$ 1823, 48 s'accostava al dir. territoriale.

[38]) Secondo il Cod. francese, il dir. terr. del Baden, il Cod. belga, l'attore può a piacimento agire per ottenere la separazione o il divorzio. Nel primo caso il convenuto dopo che la separaz. sia durata tre anni ha la facoltà (non però quando motivo della separaz. sia stato l'adulterio della moglie), di pretendere ch'essa si muti in divorzio, quando l'attore non sia disposto a riprendere immediatamente la convivenza matrimoniale. Anche secondo il Cod. dei Paesi bassi si può agire, in luogo che per ottenere il divorzio, per la separazione, ma in seguito fondandosi sullo stesso motivo non più per il divorzio.

[39]) Per l'Alsazia e la Lorena con leg. $^{27}/_{11}$ 1873 si ripristinò il divorzio, quale era regolato dal Cod. francese.

[40]) Z., 19, 451. Quindi si soppresse la separaz. per reciproco accordo, si equiparò l'adulterio del marito a quello della moglie come motivo di divorzio; e si ammise questo in seguito a condanna di uno dei coniugi a una *peine afflictive et infamante*, e ad *excès, sévices ou injures graves*. Si può agire invece che pel divorzio, per ottenere la separazione di mensa e di letto, la quale può dopo tre anni mutarsi nel divorzio dietro richiesta di qualunque dei coniugi. Il procedim. è regolato dalla leg. $^{18}/_{4}$ 1886. Ved. Rousseau et Laisney, Loi sur la procéd. en mat. de div. et de sép., Par. 1886.

[41]) Nel Cod. napol. e secondo l'odierno dir. francese i motivi di divorzio e di separaz. sono identici. In Austria: motivi legittimi, che in sostanza corrispondono a quelli enumerati nel Codice civile. La separazione viene di solito decretata per un tempo indeterminato. V. Ritner, 328. Quanto all'Italia, ved. Cod. civ. 148 sgg. e Glasson 284; alla Spagna, ibid. 295, e Cod. civ. 104 sgg. (matr. civile); al Portogallo, ibid. 301.

[42]) Austria, Cod. civ. 103-106. Italia, Cod. civ. 158.

[43]) Leg. imper. $^{6}/_{2}$ 1875, § 77. Circa le molteplici controversie a cui ha dato origine la disposizione non molto chiara di questo paragrafo, ved. testo tedesco p. 414 sg.

[44]) In Italia la questione del divorzio non attrasse gran fatto l'attenzione del Parlamento italiano nell'occasione, che si discuteva il Codice civile (Galdi, Il Cod. civ. ital. al confr. dei Cod. francese, austriaco ecc., Napoli 1865); il che si comprende, chi ponga mente alle gravi difficoltà incontrate di già semplicemente nell'istituire il matrim. civile (ved. sopra § 155, n. 6). L'agitazione in favore del divorzio cominciò per opera del Morelli, coi quattro progetti d'iniz. parlam. da

§ 160. — β) Nella Chiesa evangelica.

[Strippelmann, Das Ehescheidungsrecht n. gem, u. insbes. n. Hessisch. Recht, Cassel 1854. Richter, Beitr. z. Gesch. d. Ehescheidungsrechts in d. ev. K., Berl. 1858. Hinschius, Z. 2, 1 sgg. Savigny, Darstell. d. in d. Preuss. Ges. üb. d. Ehescheid. unternommenen Reformen, Berl. 1884. Gerlach, Ueb. d. heut. Gestalt d. Eherechts, Berl. 1842². Scheurl in Abhandl. 525 sgg., 541 sgg. e Z., 6, 1 sgg. Stölzel, Z., 18, 1. Gräbner, Ueb. Desert. u. Quasidesert., Colberg 1882. Buchka, D. mecklenb. Ehescheidungsrecht, Wismar 1885. Rathmann, D. Ehescheid. nach. d. Entwurf d. bürgerl. Gesetzb. für das deutsch. Reich., Heidelb. 1889. — Inghilterra ved. § 137. America ved. § 137. Lloyd, A Treatise on the law of divorce, Boston and New-York 1887].

I. La Riforma rimontò anche per rispetto al divorzio alla santa Scrittura, tenendo però al tempo istesso conto delle norme del dir. romano e dello stato dell'antica chiesa. In conseguenza si cominciò anzitutto a pôrre fuori di contestazione la possibilità di sciogliere il legame coniugale [1]), col che si faceva già un passo oltre il diritto delle decretali. Ma un passo indietro si faceva parimente per rispetto a queste col rifarsi alle norme dell'antico diritto. Poichè il diritto delle decretali conteneva un procedimento matrim. bene ordinato, e non lasciava nessun margine all'arbitrio dei coniugi, mentre l'antico diritto non conosceva nessun processo di divorzio, essendo il tutto rilasciato ai coniugi stessi. Ma con tutto ciò i Riformatori rimasero legati al loro principio tanto più saldamente, in quanto i tribunali matrim. eccles. cattol. erano stati soppressi, e non era possibile crearne subito dei nuovi.

1. Onde si incontra così nella chiesa luterana [2]), come nella riformata [3]) il principio: Determinati motivi sciolgono il matr. *ipso iure*; essi hanno la stessa efficacia che la morte d'uno dei coniugi. Questa massima doveva necessariamente produrre una dupplice

lui presentati (1876-80) alla Camera, che le due prime volte respinse la presa in considerazione, le due seconde non procedette alla discussione; continuò coi progetti dei ministri Villa (1881) e Zanardelli (1882), che non ebbero però maggior fortuna; ed ha toccato di quest'ultimi anni una certa intensità col costituirsi in Roma di un Comitato di propaganda per il divorzio, che prese a pubblicare un giornale da esso appunto intitolato, con le decisioni del 3° Congresso giuridico tenutosi in Firenze (1891) e il progetto d'iniz. parlam. presentato quindi dal Villa (1892), che la Camera ha preso in considerazione; onde si spiega l'odierno pullulare degli scritti su questo punto, che abbiamo in parte citati più sopra, e a cui rimandiamo per maggiori ragguagli chi legge.

§ 160. [1]) Art. Smalc. de pot. ep. (ed. Müller p. 343): *Iniusta etiam traditio est, quae prohibet coniugium personae innocenti post factum divortium.*

[2]) Lutero, 1524; Ved. Zeitschrift 18, 6.

[3]) Ordin. del Chorgericht di Zurigo (Richter, Kirchenordn. 1, 29).

conseguenza: *a*) che i rapporti patrimoniali dei coniugi si avessero a regolare come nel caso di morte; *b*) che il matr. sciolto non potesse essere di ostacolo ad un nuovo. Del primo punto non si occuparono i Riformatori, come di quello, ch'era di natura prettamente civile, e che del resto non presentò difficoltà di sorta fino a tanto che come motivi di divorzio non vennero accolti se non quelli, che costituivano al tempo stesso reati civili, e che quindi non presentavano punto a chi vi incappava opportunità, di intentare delle azioni civili. Ma trattandosi di nuove nozze del coniuge innocente gli si doveva necessariamente imporre come condizione, di dar la prova dello scioglimento del primo matr. all'ecclesiastico, ch'egli pretendeva avesse a celebrare il secondo. Il che si fece mediante la Notificazione, cioè con una prova [4]) da fornirsi all'ecclesiastico, che il primo matr. era sciolto, essendosi rotto sia in seguito ad *adulterium*, come a *desertio*. Fornita la prova, veniva celebrato il nuovo matr., e così riconosciuto implicitamente dall'ufficiale eccles. celebrante la giustezza dello scioglimento del primo.

2. Gli inconvenienti di un tale stato di cose si fecero sentire tanto più vivamente, quanto più furono duraturi. Già nel caso di abbandono doveva riuscire assai difficile a chi voleva rimaritarsi il fornire la notificazione; e lo stesso Lutero dovette prescrivere un procedimento, mercè cui il parroco gli potesse venire in aiuto [5]). Anche peggio doveva accadere pel fatto, che i Riformatori non si limitarono ai due sopraccennati casi di divorzio, ma altri ne ammisero, che, per quanto fossero da essi posti nella stessa categoria che l'abbandono, non erano però tali da produrre effetti penali o da distogliere dal pretendere in via giudiziaria una sistemazione dei rapporti patrimoniali. Occorreva quindi fornire ai tribunali civili un qualche fondamento, perchè essi potessero procedere a tale sistemazione; ed esso non poteva altrimenti rinvenirsi se non col far proclamare dalla stessa autorità il divorzio. Inoltre l'arbitrio dei coniugi divorzianti produsse parecchie altre sconvenienze, sovente anche la bigamia [6]); poichè, data la mancanza d'ogni formalità nella celebrazione del matrimonio, il parroco non sentiva punto il bisogno di ricercare se l'antico matrimonio fosse ancora valido,

[4]) Lutero, Vom ehel. Leben (1522, Strampff, 364).

[5]) I passi relat. presso Gräbner, 46 sg.

[6]) Ordin. matrimon. del Württemberg, del 1534 (Richter, Kirchenordnungen, 1, 280).

senza contare poi che quando qualche dubbio al proposito gli fosse venuto, esso non aveva punto modo nei casi più difficili di sciogliere lo. Tutto ciò rese necessario che si proibisse il divorzio arbitrario [7]), che non era mai stato veduto di buon occhio dai giuristi venuti su nello studio della dottrina canonica [8]), e si pretendesse una dichiarazione del divorzio da parte dell'autorità. Si ritenne però anche che bastasse il semplice permesso, rilasciato al coniuge innocente, di rimaritarsi (*toleramus* [9]); il quale per altro in seguito si tramutò in un atto fondamentale pel divorzio.

II. Quanto ai motivi del divorzio:

1. Eccezione fatta dell' adulterio, i Riformatori non erano più d'accordo se non nel ritenere che l'accordo reciproco dei coniugi non bastasse più a sciogliere il matrimonio. E quanto al resto la Scrittura non forniva più se non delle basi mal ferme. Poichè se in forza di questo passo: I. Cor. 7, 15, poteva ammettersi, come di fatti si ammise, che motivo di divorzio fosse l'abbandono del coniuge per ragione di fede, però già Lutero estende questo motivo all'abbandono fraudolento non per ragioni religiose [10]), e Melantone, Zwingli, Brentz, Bullinger concordano con lui in questa opinione [11]), che del resto si appoggia sul dir. romano, su cui appunto veniva da alcuni fondata [12]). Inoltre si ritenne come abbandono non solo il caso, in cui la dimora del coniuge assente fosse sconosciuta, ma quello, in cui egli si fosse trovato fuori del paese e quindi sottratto al braccio delle sue autorità [13]). Ma già Lutero vi aggiunse il caso ch'egli fosse bensì nel paese, ma non potesse venire obbligato a continuare il matrimonio [14]), e così pure quello della negazione del coito, ch' egli per vero aveva dapprima istituito come motivo di divorzio di per sè stante [15]). Siccome poi Lutero assegna inoltre alle autorità civili la facoltà di permettere il divorzio anche in

7) Così già Lutero nel 1530 nello scritto Von Ehesachen, e Brenz nel 1531.

8) Così Schneidewin († 1568), Tractat. connub. p. 468, Ienae 1606.

9) Vedi citazioni in proposito, tratte specialm. dalla prassi dell'Assia, in Stölzel. È notevole che tale *toleramus* veniva spesso accordato, anche quando non sarebbe stato possibile il divorzio, come nel caso della poligamia concessa a Filippo d'Assia; ved. sopra § 141, n. 1. Vedi altri casi in Richter, Op. cit. 46 sgg.

10) Citaz. in Strampff, 381, 393.

11) Citaz. in Gräbner, 5 sg.

12) Così Schneidewin, Instit. lib. 1, de nupt. tit. 10.

13) Grabner, 14.

14) Citaz. in Strampff, 386.

15) Ibid. 394.

altri casi gravi [16]), così appare quanto erronea sia l'opinione, che egli non riconoscesse come motivi di divorzio se non l'adulterio e l'abbandono, e che abbia esteso il concetto di quest'ultimo quanto più gli era possibile. Melantone [17]) risale senza più al dir. romano, giustifica il divorzio anche per maltrattamento e attentato alla vita, dei quali il primo venne compreso nel concetto dell'abbandono da alcuni teologhi nel XVI sec. [18]), il secondo nel sec. XVII [19]).

2. D'allora in poi si può nella dottrina distinguere una tendenza più severa ed una più mite [20]); ma nella maggior parte degli Ordin. ecclesiastici non si ammettono come motivi di divorzio se non l'adulterio e l'abbandono. Però per rettamente apprezzare tali disposizioni, si deve tener presente quell'allargamento del concetto dell'abbandono, che più sopra abbiamo esposto, e per di più il fatto, che quegli stessi teologhi rigorosi, che disapprovavano tale allargamento teorico, cercavano però di giungere per via indiretta alle stesse risultanze pratiche, che con esso si erano ottenute [21]). Certamente con ciò venivano di già nel caso concreto mitigate le conseguenze della legge troppo severa, ma occorre ancora osservare come, per quanto i governi polizieschi di quei tempi non si peritassero di costringere colla forza a continuare il matrimonio quel coniuge disertante su cui veniva loro fatto di porre le mani, tuttavia ad esso riusciva assai facile, data la piccolezza degli Stati tedeschi, di sfuggire all'autorità e di schivare il pericolo di essere preso, onde in tal caso doveva per forza ammettersi il divorzio. Si osservi ancora, che nei casi in cui un coniuge avesse commesso un delitto, la pena di morte o l'esiglio, che secondo il diritto penale d'allora gli venivano inflitti, scioglievano di fatto il matrimonio, e che in fine la potestà discrezionale di sciogliere i matrimonì spettante al sovrano poteva ancora servire di mezzo termine fra la severità delle leggi e le necessità della tolleranza.

[16]) Lutero, Interpret. del V. VI. VII. Capit. dell'Ev. di Matteo (1522, Strampff, 354). Lo Stesso, Von Ehesachen (1530, Strampff, 399).

[17]) Melanchthon, de coniugio (Witteb. 1551, 32).

[18]) Così Lamberto da Avignone, Sarcerius. Ved. Gräbner, Op. cit. 21.

[19]) Kitzel, Brochmand, Armisäus: ibid.

[20]) Brenz, Comment. a Matt. XIX, 20. 21-23 (Opp. Tub. 1582, 5, 352): — Sarcerius, Vom heil. Ehest. 1556, CCLXXI. — Ordin. del Chorgericht di Zurigo (1526, in Richter, Kirchenordn. 1, 22).

[21]) Così Bugenhagen vuole che si scacci il quasi disertante, Carpsovio colui che maltratta la moglie, Beust colui che attenta ai giorni di lei, onde poter in seguito proced. come in caso di diserzione.

3. Si comprende quindi, come, riconoscendosi ogni dì più l'inutilità delle misure di polizia contro i disertanti, e facendosi sempre più rari i casi di vera diserzione con l'ingrandirsi degli Stati tedeschi, il concetto più esteso della diserzione dovesse alfine aprirsi il varco fra quelle legislazioni che si erano fino allora attenute alle idee più rigorose, anche già perchè con ciò non si mutava nulla nelle anteriori condizioni di fatto. Nello stesso senso influirono i rivolgimenti accaduti nel diritto penale. Sostituitasi in molti casi la prigionia perpetua alla pena di morte, e dal sec. XVIII in poi anche all'esiglio, che già nel sec. XVI qua e colà e più spesso in seguito era stato concepito teoricamente, e a malgrado della opposizione dei pratici, quale diserzione [22]), non si doveva più esitare a considerare anche quella come una diserzione e quindi come un motivo di divorzio. Onde il movimento legislativo si svolse indi nel senso, che il matrim. potesse venire sciolto per la colpa di uno dei coniugi, non per una sventura occorsagli durante il matrimonio [23]), come neppure per accordo reciproco. Ma anche qui la potestà di concedere il divorzio non sempre si tenne in questi limiti.

4. Per di più si ammise la separazione a tempo determinato o indeterminato per motivi, per cui il divorzio non si sarebbe concesso [24]); e venne commesso all'apprezzamento del giudice di concedere il divorzio ai coniugi dopo che fosse trascorso un dato termine senza che essi si riconciliassero.

5. Un nuovo principio, messo innanzi dalla scuola del dir. naturale del sec. XVIII, divenne dominante nelle legislazioni moderne e influì spesso anche sulla prassi del dir. comune. Secondo esso in tanto il matrimonio giova allo Stato in quanto conferisce ad accrescere la popolazione, onde si ritenne di buona politica il facilitare i divorzî. Perciò si dichiarò che nel giudicare di materie matrim. si dovesse partire dal punto di vista contrattuale, e si ammisero quegli stessi motivi di scioglimento che per i contratti in genere, e quindi anche l'accordo reciproco dei coniugi. Quello

[22]) Lutero non vi aveva veduto nessun motivo di divorzio. In seguito si cominciò a negare che il coniuge innocente avesse obbligo di seguirlo (Mauser, Arnisäus), onde si finì per vedere qui un caso di diserzione (Sarcerius, Hemming, Brochmand).

[23]) Però il Richter ha citati al proposito dei casi in contrario risalienti al sec. XVI, specie di divorzio in seguito a lebbra.

[24]) Richter, Beitrag zur Gesch. des Ehescheidungsrechts, 78 sg.

che andò il più innanzi per questa via fu il dir. com. terr. pruss. [25]); ma anche l'altre legislazioni moderne parte seguirono, se bene con limitazioni, l'esempio di quello [26]), parte, pur svincolandosi dai criterî del dir. naturale, allargarono però la cerchia dei motivi di divorzio [27]), oltre quella segnata dall'antico dir. comune. Ma a

[25]) 1° Per colpa: *a*) adulterio, sodomia ed altri vizî contro natura; *b*) relazione sospetta, continuata anche dopo proibizione giudiziale; *c*) abbandono fraudolento; *d*) manchevole prova di non aver condotta una vita svergognata da parte di una moglie, che abbia abbandonato ingiustamente il marito e faccia quindi a lui ritorno; *e*) diniego del debito coniugale, o concessione del medesimo per modo che sia impossibilitato il concepimento; *f*) attentato alla vita o atti pericolosi per la vita o la salute; *g*) grossolana ed ingiusta violazione dell'onore o della libertà personale; *h*) ripetuta e insolente offesa verbale, o atti villani trattandosi delle classi più alte; *i*) intrattabilità e litigiosità pericolose alla vita o alla salute; *k*) reati, per cui si debbono scontare pene severe e disonorevoli in case di correzione o di detenzione; *l*) accusa coscientemente falsa in tribunale per tali reati da parte dell'altro coniuge; *m*) minaccia alla vita, all'onore, all'ufficio o al mestiere di uno dei coniugi per causa di atti premeditati ed ingiustificati dell'altro coniuge; *n*) intraprendere un mestiere obbrobrioso; *o*) disordinato modo di vivere; *p*) diniego del mantenimento per parte del marito. — 2° Senza colpa; *a*) cambiamento di religione, dato che ne consegua una tale differenza di religione, che avrebbe costituito un imped. matrimoniale; *b*) impotenza totale ed insanabile d'uno dei coniugi, ancorchè sorta dopo il matrimonio; *c*) difetto corporale insanabile, che ecciti scandalo o ribrezzo, o tale che renda affatto impossibile gli scopi del matrimonio; *d*) demenza o delirio che durino più di un anno, senza che sia probabile la guarigione. — 3° *a*) Reciproco accordo se non vi è prole, dato che la decisione non dipenda da sventatezza nè da soverchia precipitazione nè da coazione segreta; *b*) antipatia anche di un solo, dato che dagli atti risulti una così radicale avversione, che appaia impossibile che si possano raggiungere gli scopi del matrimonio.

[26]) Ordin. del divorzio a Norimberga del 1803 (presso Arnold, Beitr. zum teutsch. Privatr., Ausb. 1840, 1, 501 sgg.) — Cod. civ. austriaco, solo però per gli acattolici: adulterio, condanna per un delitto a più che cinque anni di carcere, abbandono fraudolento, attentati alla vita o alla salute, ripetuti e gravi maltrattamenti. Per antipatia insormontabile i coniugi possono dapprima pretendere la separazione, e in seguito a ripetuto insuccesso della medesima il divorzio. — Legge matrim. del Gotha $^{15}/_{8}$ 1834. — Leg. sul divorzio nello Schwarzburg-Sondersh. $^{30}/_{8}$ 1845.

[27]) Ordin. matr. per Altenburg $^{13}/_{5}$ 1837. Leg. di Francoforte sul Meno $^{19}/_{11}$ 1850. Francia, Cod. civ. (275 sgg.): divorzio per accordo reciproco, se l'uomo al tempo della richiesta abbia non meno di 25 e la moglie di 21 anni, o non più di 45, e il matrim. abbia durato non meno di 2 e non più di 20 anni; inoltre occorre il consenso dei genitori, che è pure richiesto per il divorzio di persone minori rispettivam. di 25 o di 21 anni. La richiesta di divorzio devesi fare personalmente in presenza di due notai innanzi al tribunale e tale dichiarazione di volontà deve ripetersi per tre volte, dimostrando che gli ascendenti persistono nel loro consenso. La sentenza non può emanare che un anno dopo la prima richiesta. In base alla sentenza i divorzianti debbono entro 20 giorni presentarsi insieme e personalmente davanti l'ufficiale dello stato civile, per far pronunciare il divorzio; in caso contrario la sentenza perde ogni efficacia. Non si può contrarre un nuovo matrim. che di lì a tre anni. La proprietà della metà dei beni di ciascuno dei due sposi (sempre s'intende trattandosi di divorzio per mutuo consenso) si acquista di pien diritto dalla prole dal giorno stesso ch'essi fecero la prima dichiarazione di volontà. Sul Cod. francese, le cui disposizioni sovraesposte non sono però neppure più in vigore in Francia (ved. sopra § 159, 40), si fonda il Dir. terr. del Baden (che ammette anche come

questo si aggiunsero le odierne correnti, che volevano si restringesse il divorzio, e produssero inoltre ripetuti, per quanto vani, tentativi di riformare in questa materia il dir. prussiano [28]), onde la pratica si è dinuovo rifatta ai concetti più severi dei tempi andati, battendo a dir vero piuttosto le vie della teologia, che non quelle della giurisprudenza.

III. I motivi di divorzio secondo il dir. odierno si dividono:

1. In quelli, che consistono in una colpa unilaterale d'uno dei coniugi, non perdonata dall'altro [29]). Erano questi i soli motivi secondo la prassi del dir. comune, e sono a dir vero da tutte le legislazioni come tali riconosciuti in diversa misura. Essi sono:

a) L'adulterio [30]), direttamente o indirettamente provato [31]), non

motivo di divorzio l'assenza per tre anni dal paese o la demenza triennale). Il Cod. dei Paesi bassi ammette la separaz. per mutua richiesta, da farsi con determinate forme, e dopo cinque anni il divorzio per consenso reciproco. Legge fed. svizzera $^{25}/_{12}$ 1275: div. per richiesta mutua, dato che il modo di convivenza degli sposi non si possa conciliare con l'essenza del matrimonio. Per demenza triennale e insanabile. Se, senza che ci sia alcuno degli estremi preveduti dalla legge, il vincolo matrim. sia però di fatto pienamente rotto, non si può ottenere altro che la separazione per due anni, dopo di che sta all'apprezzamento del giudice il decretare il divorzio. Progetto germ.: Motivi di div. assoluti; adulterio, attentato alla vita, diserzione; la quasi-diserzione solo quando il coniuge disertante non si curi di mandare ad effetto entro l'anno la sentenza che gli ordina di riprendere la vita coniugale. Relativi, quelli cioè rimessi all'apprezzamento del giudice.

[28]) Ved. Verhandlungen üb. d. Entw. d. Ehescheid.-Ges. in d. Hause d. Abgeordneten, Berl. 1857. Verhandl. üb. d. Gesetzentw. d. Eherecht betr., Berl. 1859, 1860, 1861, 1-3. Il solo procedimento venne innovato con decr. $^{28}/_{6}$ 1844. Ved. Savigny, Verm. Schr. 5, 228.

[29]) Dir. comune (se dopo il perdono si ripete lo stesso motivo o un altro, allora si può far valere anche quello che si era perdonato). Dir. com. terr. pruss. II, 1, 720. Norimberga 48. Gotha 79 sg. Altenburg 200. 262. Sondershausen 3. Cod. civ. sassone 1720. 1728. 1737. 1744. Cod. francese 272-74. Dir. terr. del Baden, 272 sg. Cod. dei Paesi bassi 271 sg. Cod. italiano (153: separazione).— Un perdono espresso è richiesto in Prussia, Norimberga, Altenburg, Sondershausen; altrove basta il tacito, che secondo il dir. comune si presume in caso di volontaria consumazione della *copula carnalis* (non però trattandosi di divorzio per difetto di carattere, Seuffert, 2, 193; o per sevizie, perchè qui si presume la paura, trib. dell'impero $^{18}/_{6}$ 1886): Sassonia 1720. 1728, Baden 272 a, Austria 115. 96, Paesi bas. 271. — Circa al perdono condizionato ved. Seuffert, 22, 107. Sassonia 1721. 1728. 1738. Altenburg 201 sg. Sondershausen 3. Progetto 1446. — Entro un determinato termine debbono farsi valere, secondo alcune legislaz. (Dir. com. terr. pruss. II, 1, 721; Norimberga 48), tutti i motivi di divorzio; secondo altre (Gotha 81. 101, Altenb. 200 a, Sassonia 1720. 1728 sg. 1739. 1744, Svizzera 46 a, Paesi bassi 274, Prog. 1447) solo alcuni.

[30]) Parificata all'adulterio è la libidine contro natura: Dir. com. terr. pruss. II, 1, 672; Norimb. 12; Altenb. 205; Sondersh. 2, 2; Gotha 76; Sasson. Cod. civ. 1728. Atti contro il Cod. pen. imp. § 171. 175: Prog. 1441. — Libidine con fanciulli sotto i 12 anni: Cod. sasson. 1728. Pederastia: Brunswich, Seuffert, 43, 25. Seduzione: Gotha 76; Sondersh. 2. 3. Bigamia: Cod. sass. 1728; Sondersh. 2, 3. — Tentativo di adulterio: Sondersh. 2, 1; Altenb. 195; controverso secondo il dir. comune. Secondo il Dir. com. terr. pruss. II, 1, 673 e Norimb. 10, pratica illecita, da cui risulta presunzione d'adulterio.

provocato dall'altro coniuge [32]), riconosciuto come motivo di divorzio in tutti i diritti [33]), con questa differenza però, che nelle legislaz. latine quello del marito non viene trattato perfettamente come quello della moglie [34]), e inoltre con questa, che, corrispondentemente al dir. canonico, secondo il dir. comune e alcune legislazioni la colpa reciproca dei coniugi si compensa [35]), mentre secondo altre invece l'eccezione di compensazione spetta soltanto al marito contro la moglie attrice [36]), secondo altre infine essa è senza più esclusa [37]).

b) Il fraudolento, cioè ingiustificato abbandono nell'intento di por termine per sempre alla vita coniugale, quando non si conosce la dimora del disertante (*malitiosa desertio*). Chi rimane assente per un determinato tempo [38]) viene ripetutamente richiamato *edictaliter*, e quindi divorziato *in contumaciam*.

c) Il fraudolento, ingiustificato [39]) abbandono, per quanto si conosca la dimora del disertante (*quasi desertio*). A costui viene ingiunto giudiziariamente di ritornare, se non obbedisce, e dato che anche la coazione personale a riprendere la convivenza coniugale [40])

— Gotha 77: semplice sospetto d'adulterio, se la pratica venne continuata a malgrado della proibiz. giudiziale. In tutti questi casi il Prog. non istituisce che motivi di div. relativi.

[34]) La prova è richiesta dal trib. d'Oldenburg; per quello di Lubecca basta un sospetto fondato su circostanze pienamente constatate; per il trib. supr. bavarese il sospetto fondato.

[32]) Altenb. 200 b. Cod. sasson. 1718. Prassi francese, ved. Zachariä, 3, 110, 11. Nessuna uniformità nel dir. comune. Secondo il dir. com. terr. pruss. II, 1, 719, e Norimb. 47, basta ad escludere l'azione che l'incitamento sia dato dalla condotta scostumata dell'altro coniuge. Prog. 1441: se il coniuge permette o prende parte.

[33]) Solo però dopo assegnata la pena criminale: Cod. sass. 1716; Sondersh. 8; Altenb. 187 sg. Abolito dal Cod. pen. imper. 172.

[34]) Cod. francese 230: *lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune.* (Però la legge del $^{27}/_{7}$ 1884 tolse questa disparità). Dir. terr. del Baden 230. 230 a. Italia 150 (separazione). Per gli altri paesi ved. Petersen in Z., 2, 278. Cod. spagn. 105 (separaz.).

[35]) Non se l'adulterio è accompagnato da abbandono, secondo il dir. comune. Il numero degli adulterî da compensarsi è indifferente; ma osta alla compensaz. un adulterio posteriore. — Ved. Cod. sasson. 1722-30. Altenb. 200 c. Nessun compenso secondo il Progetto.

[36]) Dir. com. terr. pruss. II, 1, 670 sg. Norimb. 9.

[37]) Gotha 83. Sondersh. 3, 2.

[38]) Cod. sass. 1731: almeno un anno; così il Prog. 1443. Gotha 85-87. 192 sg.: due anni. Svizzera 46 d.: due anni. Sul dir. dei Paesi bassi ved. Mounier, Kwaadwillige Verlating, Leiden 1885.

[39]) Non vi è abbandono se la moglie disertante può far valere qualche motivo di separazione, così le sevizie, dato anche che tale motivo non potesse bastare pel divorzio. Trib. imper. $^{20}/_{12}$ 1886; il che può pure opporsi come eccezione all'azione per il ripristinamento della conviv. matrim. $^{24}/_{1}$ 1888.

[40]) Sassonia: arresto da 2 a 4 mesi. Gotha 91 sg. Altenb. 208-16. Anche il diritto comune ammette i mezzi coercitivi.

non approdi a nulla, o anche senza di essa nei paesi che non l'ammettono [41]), il matrimonio viene sciolto.

d) Il pertinace diniego del debito coniugale [42]).

e) La premeditata sottrazione del sostentamento [43]).

f) L'attentato alla vita [44]).

g) Le minaccie mortali [45]).

h) I maltrattamenti [46]).

i) Gli oltraggi [47]).

k) L'incompatibilità e la litigiosità, che si esplichino in modo dannoso alla vita e alla salute [48]).

l) La condanna a pene infamanti o privative per un pezzo della libertà [49]).

m) La condotta disonorevole o immorale [50]). Tale si considera pure l'assumere un commercio turpe [51]), l'ubbriachezza [52]), lo scia-

[41]) Prussia: decr. $^{28}/_{6}$ 1844, 61-69. Württemb. leg. $^{8}/_{8}$ 1875, 7. Annover leg. $^{1}/_{3}$ 1869, 31-35. Anhalt leg. $^{10}/_{5}$ 1879, 4. Sondershaus. 2. 5. 6. Prog. 1443. — Il marito non deve riprendere la moglie, che da lui si sia separata ingiustamente, se non gli prova di aver nel frattempo condotta una vita per bene. Dir. com. terr. pruss. II, 1, 687. Gotha 93. Sondersh. 2, 6.

[42]) Dir. com. terr. pruss. II, 1, 694. Norimb. 29. Gotha 107-11. Altenb. 217. Sondersh. 2. 8. Cod. sasson. 1731. Francof. 15, 3. Württemb. l. $^{8}/_{8}$ 75, 7. Anhalt leg. $^{10}/_{5}$ 1879, 4. Reuss. lin. cad. leg. $^{3}/_{5}$ 1875, 11. Secondo il Prog. 1444 solo un motivo di div. relativo.

[43]) Dir. com. terr. pruss. II, 1, 713. Progetto 1444: motivo di div. relativo.

[44]) Dir. com. terr. pruss. II, 1, 699. Norimb. 25. Gotha 97. 102. Altenb. 218. Sondersh. 2, 12. Cod. sasson. 1735. Francof. 15, 4. Dir. comune. Cod. austriaco 115. Cod. franc. 231. Baden 231. Italia (Cod. civ. 150, separazione). Paesi bassi 264, 4. Svizzera 466. Prog. 1442. Secondo la leg. del Gotha, 97, anche per attentato alla vita di un consanguineo.

[45]) Sondersh. 2, 13. Altenb. 219 sg. Prassi prussiana. ved, Kohn all'art. 699. (II, 1) del dir. com. terr. Prog. 1444.

[46]) Solo se pericolosi alla vita o alla salute. Dir. com. terr. pruss. II, 1, 699-702 (anche atti meno gravi trattandosi di persone appartenenti alle classi più alte). Norimb. 25, 27. Gotha 97 sg., 102 sg. Altenb. 219-23. Sondersh. 2, 12-14. Cod. civ. sasson. 1735 sg. Württemb. leg. $^{8}/_{8}$ 1875, 8. Anche solo se gravi: Cod. franc. 231. Dir. terr. del Baden 231. Francof. 15, 4. 8. Italia 150 (separaz.). Paesi bassi 264, 4. Svizzera 46, 6. Progetto § 1444.

[47]) Dir. com. terr. pruss. II, 1, 700, 702. Norimb, 25. 27. Gotha 98. Sondersh. 2, 14. Francof. 16, 8. Cod. franc. 231. Ital. 150 (separ.); in modo speciale poi una falsa accusa in tribunale: Pruss. II, 1, 705. Norimb. 25. Gotha 123. Sondersh. 2, 14. Prog. § 1444.

[48]) Dir. c. t. pruss. II, 1, 703. Norimb. 28. Gotha 99.

[49]) Dir. c. t. pruss. II, 1, 704 sgg. Württemb. decr. $^{14}/_{9}$ 1812. Norimb. 37. Gotha 122. Altenb. 224-28. Sondersh. 2, 15. Francof. 15, 5. Cod. sasson. 1740. Baden leg. $^{23}/_{12}$ 1871, 14. Cod. austr. 115. Cod. franc. 232. Ital. 151 (separ.) Paesi bassi 264, 3. Svizzera 46 c. Ora cioè si tien conto del carattere disonorante, ora della gravità della pena, ora se è criminale, ora ancora del modo con cui è applicata la pena privativa della libertà, senza riguardo alla durata, ora infine della qualità del reato, per cui avvenne la condanna. Nel dir. comune domina la stessa incertezza.

[50]) Motivo di div. relat. secondo il Prog. § 1444.

[51]) Dir. c. t. pruss. II, 1, 707. Norimb. 38, Sondersh. 1, 4.

[52]) Dir. c. t. pruss. II, 1, 708-10. No-

lacquare che tocchi i limiti della immoralità [53]), la inettitudine al coito voluta o procacciata in seguito a condotta immorale [54]), le malattie scandalose o schifose, che siano state originate da colpe morali [55]).

2. In quelli, i quali riposano su circostanze sopravvenute senza che vi sia colpa [56]). Tali:

a) L'impotenza sessuale non colposa [57]) e la malattia corporale insanabile [58]), che autorizzano il coniuge sano a chiedere il divorzio [59]), secondo alcuni diritti anche l'infermo [60]).

b) La demenza insanabile, o che dura da un determinato tempo [61]).

c) Il cambiamento di religione [62]).

3. In quelli, rimessi all'apprezzamento del giudice, se bene non specificati tassativamente dalla legge, dato che esso li ritenga come contrastanti agli scopi del matrimonio [63]). Tra questi è la repulsività reciproca [64]) o anche solo unilaterale [65]) fra i coniugi.

4. L'accordo reciproco, di cui però deve conoscere il giudice. Il quale secondo alcune leggi deve unicamente esaminare, se furono osservati i requisiti formali del procedimento di divorzio [66]), secondo

rimb. 36, Sondersh. 2, 16 e Gotha 124. Cod. sasson. 1733.

53) Dir. c. t. pruss. II, 1, 708-11. Norimb. 36. Gotha 124. 128. Sondersh. 2, 16. Francof. 15, 6.

54) Dir. comune. Norimb. 29. Gotha 105. Sondersh. 2, 9. Cod. sasson. 1734; inoltre azioni contro natura durante la convivenza; Dir. c. t. pruss. II, 1, 695. Norimb. 29. Gotha 112. Sondersh. 2, 8.

55) Sondersh. 2, 10.

56) Respinti pienamente dal Progetto.

57) Dir. c. t. pruss. II, 1, 696-760. Norimb. 30 sg. Sondersh. 2, 9; 15. Gotha 105 (solo per opera del sovrano).

58) Pruss. II, 1, 697. 760. Norimb. 32. Gotha 119. Sondersh. 2, 10; 34. Cod. austr. 109 (sep. solo di letto e di mensa). Elett. d'Assia, Roth e Meibom, 1, 357.

59) Non secondo la prassi del dir. comune.

60) Cod. sasson. 1742. Altenb. 229.

61) Dir. c. t. pruss. II, 1, 698. 759. Norimb. 32. Baden 232 a. Gotha 113. Altenb. 207. Sondersh. 2, 11; 34. Cod. sass. 1743. 1751. Svizzera 46 e. Svezia, leg. $^{27}/_{4}$ 1810. Dir. comune. Elett. d'Assia (Op. cit., 1, 357). Altrove non ammesso. Ved. Christoph, Ueb. Geisteskrankh. als Ehescheidungsgrund, Wiesbaden 1888. Mendel nella Zeitschr. f. ger. Mediz. di Eulenburg, 1889, 108.

62) Altenb. 230: anche passaggio ad una altra confessione cristiana. Cod. sasson. 1744: ad un'altra religione. Dir. c. terr. pruss. II, 1, 715 e Sondersh. 2, 17; solo se esso costituirebbe un imped. matrimoniale. Ma questo non accade più, onde tale disposto è abolito.

63) Altenb. 194. Svizzera 45-47. Questo è il criterio del Progetto quanto ai cosidetti motivi di div. relativi.

64) Sondersh. 2, 18. Francof. 15, 7. Dir. comune.

65) Dir. c. t. pruss. II, 1, 718 a. b. Norimb. 43-46.

66) Cod. franc. 233. 275-94; così Dir. terr. del Baden; leg. $^{6}/_{2}$ 1879, 10. Paesi bassi 263. 255-261. 291-96. ved. Sismann, De divortio mutuo coniugium consensu in iure recent. Gall. et Neerl., Lugd. 1835. Cod. austr, 133 (per gli Ebrei). — Non più secondo il dir. francese più recente.

altre [67]), se esistono gli elementi materiali per il divorzio, cioè se il matrimonio è interiormente distrutto e la richiesta di matrimonio è motivata con fatti.

5. La facoltà di concedere il divorzio esercitato in forza di consuetudine dal sovrano nei paesi retti a dir. comune [68]), trovò riconoscimento anche nelle leggi di alcuni piccoli paesi [69]), senza essere vincolato a nessun determinato motivo, cioè quale motivo sufficiente di per sè. V'è però questa differenza, che ora esso è esercitato soltanto dietro richiesta d'entrambi i coniugi [70]), ora anche di un solo, ora soltanto rispetto ai matrim. protestanti e misti; ora anche quanto ai cattolici [71]).

6. La separazione temporanea di letto e di mensa è ammessa dalla prassi del dir. com. e da alcune legislazioni [72]):

a) Nel caso che non vi sia nessun motivo sufficiente di divorzio [73]).

b) Dietro richiesta del coniuge, che potrebbe pretendere il divorzio [74]).

c) Come necessaria condizione preliminare per il divorzio [75]).

d) Come tentativo di conciliazione pei casi, in cui può seguire il divorzio [76]); il quale scopo alcune legislazioni [77]) tentavano di raggiungere ugualmente assegnando al giudice la facoltà o il dovere di procrastinare per un determinato tempo la notificazione della sentenza di divorzio, e di concedere frattanto una preventiva separazione.

7. Il diritto che deve regolare il divorzio è lo stesso che regola il matr. al momento che viene intentata l'azione [78], quindi o il di-

[67]) Pruss. II, 1. 716. Norimb. 46. Italia 158 (separ.). Svizzera 45. Cod. austr. 115 (per i cristiani acattolici).

[68]) Nuova Pomerania anteriore, Annov., Elett. d'Assia, Nassau, Francof., Schlesw.-Holstein, Granduc. d'Assia, Mecklenb., Oldenb., Brunswich, Weimar, Cob.-Gotha, Altenb., Meiningen, Reuss, Anhalt. Quanto alla Danimarca e alla Svezia ved. sotto n. 92. Abolito nel Progetto.

[69]) Gotha 105. 134. 138. Altenb. 288. Sondersh. 43-46. Brunswich leg. $^{23}/_{6}$ 1879.

[70]) Elett. d'Assia (Roth e Meibom, 1, 349 sgg.).

[71]) Brunswich e Elett. d'Assia.

[72]) Sassonia, Sondersh., Francof., Norimb., Altenburg.

[73]) Cod. sasson. 1754 sg. 1765. Sondersh. 5. leg. $^{17}/_{5}$ 1879, 4. Francof. 15. Norimb. 23. 50 sg. Altenb. 231-33. Prassi del dir. comune.

[74]) Cod. sasson. 1752.

[75]) Sondersh. 2, 18. Norimb. 28. 44. 46. Anche la prassi del dir. comune.

[76]) Gotha 102 sg. 109. Cod. austr. 115. Svizzera 47.

[77]) Pruss. II, 1, 727-30. Annover. leg. $^{1}/_{3}$ 1869, 16. abolito con leg. $^{24}/_{3}$ 1879 per tutta la Prussia.

[78]) Onde un motivo di div. valido per un precedente domicilio non può farsi

ritto del domicilio che allora aveva il marito, o quello dello Stato a cui egli allora apparteneva. Se il matr. è misto, allora il divorzio si potrà nei paesi retti a dir. comune effettuare soltanto, se il motivo è riconosciuto come sufficiente a produrlo dal diritto della confessione del marito.

8. L' intentare l'azione di divorzio è un diritto assolutamente personale; onde non può farsi dai rappresentanti del coniuge incapace [79]).

9. Il giudice deve dichiarare d'ufficio nella sentenza di divorzio a quale delle parti ne spetti la colpa [80]), poichè da ciò dipendeva fino al diritto più recente la facoltà di rimaritarsi [81]), ed oggi ancora l'irrogazione delle pene del divorzio così di diritto privato come di dir. pubblico [82]), il diritto della moglie a ritenere il nome dell'antico marito [83]), non che le facoltà dei coniugi per rispetto all'educazione della prole [84]).

10. La legge imper. $^6/_2$ 1875 lasciò inalterato il diritto materiale anteriore [85]), ed ha solo emanate le disposizioni di cui si disse in fine del paragrafo precedente per rispetto alla sostituzione del divorzio,

valere se il marito prima di intentar l' azione si trasferisce ad un domicilio, ove quel motivo non è riconosciuto; ma vale anche il caso inverso.

[79]) Sentenza del trib. dell'impero; Prog. § 1451.

[80]) Pruss. II, 1, 745. Norimb. 56. Gotha 154. Sondersh. 15. Annov. leg. $^1/_3$ 1869, 27. Prog. § 1449. Nei tre primi paesi, se le due parti sono colpevoli, il giudice deve dire quale lo sia più.

[81]) Ved. § 161.

[82]) Le disposizioni relative a questo punto del Dir. com. terr. pruss. furono abolite dal Cod. pen. dell'impero.

[83]) La donna divorziata ha sempre il diritto di portare il nome del marito: Cod. sasson. 1748 (e insieme il dovere); Altenb. 282. Prog. § 1455. Solo con l'aggiunta: *divorziata*, secondo la prassi francese (Zachariä, 3, 140). Vedasi Poulle, Du nom de la femme divorcée ou séparée de corps, Par. 1887. Se è colpevole, solo se lo vuole il marito: Dir. com. terr. pruss. II, 1, 741 sg. Gotha 153. Controverso nella pratica del dir. comune. Ved. Levi, Vorname und Familienname im Recht, Giessen 1888, 32.

[84]) Secondo il dir. comune il giudice sentenzia in favore del coniuge innocente ma preferisce però la stessa madre colpevole, trattandosi di bimbi in tenera età (Seuffert, 8. 269; 20, 42; 30, 39; 33, 313). Così Cod. franc. 302 sg. Paesi bassi 284 sg. — Prussia II, 2, 92-102 (così Sondersh. 36 sgg.): i bimbi sono affidati alla parte innocente, ma quelli sotto ai 4 anni alla madre, i figli d'età più alta al padre, se però non vi è con ciò pericolo di corruzione morale per essi. Altenburg 284: accordo dei coniugi, o apprezzamento del giudice con preferenza al padre. Gotha 170-173: i figli al marito, le figlie e i figli sotto i 5 anni alla madre; ma il giudice può decidere altrimenti. Cod. sassone 1749: al padre la prole sopra i 6 anni, alla madre sotto; ma facoltà al magistrato per la tutela di disporre altrimenti. Prog. § 1456: all' innocente, senza che il colpevole sia escluso dal praticar con la prole, però contro le norme statuite dal tribunale per le tutele. In caso di colpa d'ambo le parti, alla madre le figlie, e i figli fino a 6 anni, dopo al padre, però il tribun. per le tutele può disporre altrimenti.

[85]) Però è tolto l'imped. matrim. del dir. francese (e dei Paesi bassi), secondo cui i divorziati non possono più di nuovo sposarsi.

alla separazione perpetua di letto e di mensa [86]). Per contro essa contiene la disposizione puramente formale ma decisiva, che la giurisdizione matrim. spetti solo ai tribunali civili. Questa parte formale del divorzio venne in seguito anche più precisamente regolata dall'Ordin. di proc. civ. dell'impero [87]), ove sono sancite le massime seguenti:

a) Competente è il tribunale ordinario, cioè quello del marito. Si fa però eccezione in favore della moglie abbandonata dal marito, dato che questi sia tedesco, e dato che abbia il suo domicilio all'estero [88]). In questo caso, ancorchè il matr. non fosse stato conchiuso in Germania, nè ivi si fosse stabilito il primo domicilio del matrimonio [89]), può però esperirsi l'azione presso il tribunale dell'ultimo domicilio del marito in Germania.

b) All'azione di divorzio prende parte come a quella di nullità il ministero pubblico, non però per esperire alcun rimedio giuridico.

c) Il tentativo di conciliazione, che deve per regola precedere l'azione, non è più come prima commesso alla chiesa, ma al tribunale stesso [90]).

d) Non si può tralasciare di notificare la sentenza se non nei casi stabiliti dalla legge.

e) Le sovraesposte prescrizioni non si applicano trattandosi di divorzio per accordo reciproco [91]), che cade nel campo della giurisdizione volontaria.

f) La facoltà del sovrano di stabilire il divorzio si deve, nei casi contenziosi, considerare come contraria al diritto imperiale [92]).

g) La separazione temporanea di letto e di mensa è come prima permessa [93]).

[86]) La sentenza di separaz. a tempo indeterminato deve interpretarsi come sentenza di divorzio secondo la legge imperiale.

[87]) Ved. sopra § 152, 22. Vedi quanto agli effetti della confessione e della contumacia nel procedim. di divorzio Honkekuijk, Iets over Bekentenis en verstick bij echtscheiding en scheiding van tafel en bed, Amsterd. 1885.

[88]) Quanto al divorzio all'estero ved. Neubauer in Zeitschr. f. vergl. Rechtswissensch. 7. 8. 275.

[89]) Così il trib. dell'impero $^{9}/_{6}$ 1883, e Gaupp, Comm. all'Ord. di proc. civ. Gli altri commentatari invece non riferiscono il § 568 che ai matr. conchiusi in Germania.

[90]) Quanto alla competenza ved. Sent. del trib. dell'impero $^{15}/_{5}$ 1887.

[91]) Legge introduttiva all'Ord. di proc. civ. $^{31}/_{1}$ 1877, 16, 5.

[92]) Vedi pure Wasserschleben, Das Ehescheidungsr. kraft landesh. Machtvallkommenheit, Giess. 1887; 70 suppl. Berl. 1880. Meurer, D. landesherrl. Ehescheidungsrecht, Freib. 1891. D'altra opin. Stölzel, Das landesherrl. Ehescheidungsr., Berl. 1891. Vedi inoltre testo tedesco p. 428.

[93]) Non occorre che il coniuge sia senza colpa, purchè questa non abbia

h) Il divorzio acquista efficacia dal momento che la sentenza ottiene valore di diritto, e non dipende quindi dall'annotazione che del divorzio si faccia nel registro dello stato civile [94]).

i) Coll'azione di divorzio non si può, al pari che con l'azione d'invalidità o di ripristinamento della vita coniugale, unire un'altra azione [95]), così debbono le pretese non consentite per rispetto alla educazione della prole essere fatte valere con una azione speciale.

§ 161. — *k*) Le Seconde Nozze.

[Del Vecchio, Le seconde noz. del coniuge superstite, Fir. 1885. Freisen, 656. 665. Esmein, II, 99. Vedani, Seconde noz. in Dig. ital., disp. 168].

I. Le seconde nozze non vennero mai proibite dalla chiesa cattolica, sì bene disapprovate. E segni di tale disapprovazione furono la penitenza che un tempo si imponeva a colui che si rimaritava [1]), la proibizione oggidì ancora in vigore di ammettere all'ordinazione dei bigami [2]) e di concedere la benedizione alle seconde nozze [3]). In molte diocesi però quest' ultima disposizione è stata limitata alle vedove.

1. Il disposto del dir. romano [4]), che la vedova debba (sotto pena d'infamia) attendere un anno di lutto, e la donna divorziata (qui senza comminazione di pena) un anno parimente oppure il suo sgravamento, prima di rimaritarsi, *ne quis de prole dubitet,* venne respinto dal dir. canonico [5]).

2. Per contro gli ordinamenti eccles. evangelici e le legislazioni moderne hanno ripristinato quella massima, assegnando tuttavia un termine più breve, per evitare la *turbatio sanguinis* [6]), ed anzi alcune

appunto prodotta la circostanza, su cui si fonda la domanda di separazione. Trib. imp. $^{17}/_{11}$ 1883.

[94]) La disposizione del diritto francese, secondo cui il divorzio si compieva dall'ufficiale dello stato civile, venne abolita: Baden leg. $^{3}/_{3}$ 1879; Alsaz. e Lorena leg. $^{8}/_{7}$ 1879, 11; Baviera leg. $^{23}/_{2}$ 1879, 188; Assia leg. $^{4}/_{7}$ 1879, 93; così il Prog. § 1452.

[95]) Però l'azione di divorzio e quella di nullità possono andar congiunte. Ved. Trib. dell'imp. $^{19}/_{9}$ 1884.

§ 161. [1]) c. 8, C. 31, qu. 1; numerosi passi in Dictionary l. c. 1, 554.

[2]) A ciò si riconnette la singolare proibiz. di rimaritarsi fatta alle vedove di chierici. Ved. I Conc. Tolet. (400) 18; IV C. Aurel. (511) 13. C. Matiscon. (585) 16.

[3]) c. 3 X (4, 21).

[4]) Keller, Pandekten § 400.

[5]) c. 4 X (4, 21).

[6]) Dir. comune. Dir. c. terr. pruss. II, 1, 19 sg. Gotha 15. 22 sg. Altenb. 38. 40. 163-193. Sassonia leg. $^{5}/_{11}$ 1875, 7 e Cod. civ. Austria, C. civ. Francia, C. civ. 228. Italia 57. Paesi bas. 91. Svizzera 28. — La leg. del Baden, $^{9}/_{12}$ 1875, 1, abolì la disposizione del diritto anteriore, secondo cui

hanno imposto l'obbligo di attendere un certo tempo allo stesso vedovo. La violazione di questo obbligo costituisce però solo un impedimento impediente [7]).

II. Quanto alle seconde nozze di un divorziato il dir. eccl. evangelico distingue la parte innocente dalla colpevole.

1. Il diritto del primo a rimaritarsi è indubitato; e se pure a tal fine gli fosse necessario ottenere una dispensa, ciò dipendeva dal concetto, più sopra esaminato (§ 160), secondo cui la concessione di una dispensa valeva come forma di divorzio, poich'essa non era concessa per rispetto a una proibizione di conchiudere un nuovo matrimonio, ma per rispetto all'imped. *ligaminis*, originato dall'antico matrimonio, di cui si aveva a constatare la inesistenza. Per contro al colpevole era negato il rimaritarsi; e poteva solo concedersi con atto espresso dai reggitori ecclesiastici. Questo principio, riconosciuto come consuetudinario nei paesi retti a dir. comune [8]), venne mantenuto, sebbene in vario modo, da alcune legislaz. moderne; le quali cioè ora proibiscono il rimaritarsi solo in caso di determinate colpe gravissime [9]), ora unicamente per un certo termine [10]). Tale proibiz. è ignota ai dir. prussiano, austriaco, francese [11]) ed olandese.

2. Ma appunto in Prussia contro questo disposto del diritto territoriale si manifestò una reazione, che voleva interdire le seconde nozze non solo al colpevole, ma all'innocente stesso, che non si fosse divorziato per motivi conformi alla Sacra Scrittura. Questo disprezzo del diritto civile non solo non trovò opposizione presso il sovrano (vescovo della chiesa del suo paese), ma anzi approva-

il marito che non sapeva della prematurità del matr. con lui conchiuso, aveva facoltà di farlo annullare.

[7]) La leg. imper. del $^{6}/_{2}$ 1875 abolì il dir. particolare antico, e stabilì al § 35 che la donna non possa rimaritarsi prima di 10 mesi; il che vale anche in caso di matrim. annullati o dichiarati invalidi. È ammessa dispensa, che si richiede anche nel caso che la donna abbia nel frattempo partorito. Le conseguenze della violazione di tale disposto sono regolate in base al dir. territoriale.

[8]) Annover leg. $^{1}/_{3}$ 1869, 27. Baviera (Roth, 1ª ediz. § 49, 46). Württemb. (Lang, 245, 10; 445, 46). Elett. d'Assia (Roth e Meibom 1, 318. 359).

[9]) Norimb. 83 sgg. Gotha 124. 126. 151. Altenb. 265. Codice sassone. 1606. 1745.

[10]) Svizzera leg. fed. $^{25}/_{11}$ 1875, 48: per 1 anno, però il giudice può protrarlo a 3. Cod. franc. 297: i coniugi divorz. per mutuo accordo debbono attendere 3 anni.

[11]) Però la donna divorziata deve attendere 10 mesi, leg. $^{17}/_{4}$ 1884, 296. I divorziati non possono sposarsi di nuovo se uno di essi dopo il primo matr. ne contrasse un secondo e si fece di nuovo divorziare. I divorziati che si sposino di nuovo, non possono più divorziarsi che in causa di una *peine afflictive et infamante* che colpisca uno di loro (295).

zione [12]), e siccome ai non dissidenti non era in Prussia concessa niuna altra forma di celebraz. del matr., che non fosse l'ecclesiastica, così i divorziati non potevano contrarre un secondo matr. se non secondo il piacimento del Consigl. super. eccles. evangelico. Questo non si tenne punto legato da ciò che la sentenza di divorzio dichiarava quale delle parti fosse in colpa e quale no, ma decideva indipendentemente in base agli atti ad esso trasmessi dal tribunale chi fosse il colpevole, a cui era negato il secondo matr. se non dava prova di pentimento, e se il motivo di divorzio fosse contrario alla scrittura, nel qual caso l'innocente era trattato come il colpevole.

3. Il dir. imperiale non conosce niuna limitazione al dir. di rimaritarsi dei divorziati, eccetto l'impedimento, dispensabile però e relativo, nascente dall'adulterio (ved. § 149).

4. Di fronte al diritto imperiale le chiese di parecchi paesi tedeschi hanno cercato di ripristinare l'antico stato di cose, regolato dal diritto particolare, ma abolito dal dir. imperiale, per rispetto almeno alla celebrazione ecclesiastica [13]); ed altre ancora hanno adottato il criterio, contrastante alla dottrina evangelica, di non considerare il divorzio, se non si fonda su motivi approvati dalla chiesa, come valevole per la medesima e di ritenere quindi come tuttora in vita il matrimonio disciolto [14]). Mentre invece si dovrebbe considerare, che il matrim. come istituto giuridico è nel concetto della chiesa evangelica di natura prettamente civile, onde un matrimonio, che più non esiste per lo Stato, non dovrebbe più esistere del pari per la chiesa evangelica, se pure essa non vuole, il che non può, ricalcare le orme della chiesa cattolica.

[12]) Ved. Friedberg, Recht der Eheschliessung, 726. Ordine di cabinetto di Feder. Guglielmo IV ($^{8}/_{6}$ 1857). Decr. del principe reggente di Prussia sul Cons. sup. eccl. ev. $^{10}/_{2}$ 1859.

[13]) Legge del Württemb. $^{23}/_{11}$ 1875. Legge eccles. del Mecklenb. $^{4}/_{11}$ 1875. Reuss lin. cad. $^{28}/_{12}$ 1875. Weimar leg. $^{30}/_{12}$ 1882. Oldenb. leg. eccl. $^{1}/_{12}$ 1875. Baviera leg. eccl. $^{16}/_{5}$ 1879.

[14]) Leggi del Mecklenb., Reuss, succitate. Sassonia leg. eccl. $^{23}/_{6}$ 1881, 19. Secondo le leggi eccl. dell'Annover $^{6}/_{7}$ 1876 e della Prussia $^{27}/_{7}$ 1880, si nega la bened. al secondo matrim., solo quando è dichiarato peccaminoso dall'organo competente e conforme ai dettami della chiesa evangelica.

§ 162. — Atti religiosi non aventi carattere sacramentale.

[Selva, in Tr. un. iur. IV, 347. Mancini, De relaxatione iuramenti, Flor. 1635. Lo Stesso, Tr. de iur., Lugd. 1669. — Schanz, in Tübing. Theol. Quartalschr. 1886, 548. Probst, ved. sopra § 132. Widmer, Die Bestimmung u. Andwendung d. Sakramentalien, München 1823. Hinschius, Dir. eccl., § 205 sg. Malblank, Doctrina de iureiur., ed. nova, Tubing. 1820. Strippelmann, Der Gerichtseid, Cassel 1855-57, 1-3. — Rondini, Il Giur. dei Cristiani nei primi tre secoli., Liv. 1888. Pierantoni, Il Giuramento, Roma 1883. Vera, Il Cristianesimo e il Giuram., in Atti della R. Acc. di Scienze mor. e pol. di Nap. XX, 1886. Scaduto, Manuale, II, n. 538 sgg].

I. La materia del giuramento è caduta oggidì così compiutamente nella sfera d'azione dello stato, che qui basta semplicemente ricordare come le norme odierne si fondano in parte sui principî del dir. canonico [1]). La chiesa richiede da chi giura il *iudicium in iurante* [2]), e da ciò sono discese le disposizioni civili per rispetto alla capacità di prestar giuramento [3]), non che la esclusione degli spergiuri dal poter prestar giuramento come testi o come periti [4]). Chi giura deve inoltre avere la volontà di dire il vero (*veritas in mente*), e il giuramento si deve prestare e sarà valido solo se riguarda un rapporto lecito (*iustitia in obiecto*). Quanto alla forma del giuramento il dir. can. non dà nessuna prescrizione assoluta, e non richiede parimente delle forme solenni per ogni giuramento. È indubbiamente di per se stessa valida la semplice espressione: io giuro. Solo per determinate forme di giuramento, e specialmente per le giudiziarie, è prescritta una forma solenne (*iuramentum solemne*) [5]). Il dir. can. non pone parimente nessun requisito quanto alla persona di chi presta giuramento.

§ 162. [1]) c. 6, C. 22, qu. 1. Quanto allo svolgimento del giuram. promissorio ved. Esmein, in Nouv. Rev. hist. de droit., 12, 311.

[2]) c. 15, C. 22, qu. 5.

[3]) Ordin. proc. civ. dell'impero ted. § 358: 16 anni compiuti e maturità di ragione. — Italia, Cod. di proc. civ. 236; Cod. di p. pen. 285: non i minori di 14 anni; vedi sotto n. 4.

[4]) Cod. pen. dell'imp. ted. § 161. — In Italia l'esclusione dello spergiuro dal prestare giuramento come teste o perito, sancita dall'art. 374 del Cod. pen. sardo, non è stata ripetuta dall'artic. 221 del nuovo Cod. penale, e non è quindi più in vigore (d'altra opinione: Scaduto, Man., II, 662). V. modificaz. in tal senso dell'artic. 285 del Cod. di proc. pen. in Decr. $^1/_{12}$ 1891 (disposizioni di coordinamento), art. 28.

[5]) Ordin. proc. civ. dell'imp. ted. § 443: il giur. comincia e si chiude con l'invocazione di Dio; § 446: però è fatta facoltà ai membri di associazioni religiose, a cui la legge permetta di usare delle speciali formule di asseverazione in luogo del giuramento, di fare la loro dichiarazione secondo tali formule. Quanto alla Francia ved. Jeanvrot, La question du serment, Par. 1882. — In Italia le formule degli antichi Codici, in cui era contenuta l'invocazione della divinità, vennero abolite con legge $^{30}/_6$ 1876 (Cod.

II. Il voto è definito una *promissio Deo facta de bono meliori,* cioè di una cosa specialmente gradita a Dio. Esso obbliga secondo il dir. can. quando è fatto con libertà, coscienza, conoscenza del contenuto stesso della promessa, e senza lesione dei diritti dei terzi, come pure solo per rispetto ad un'azione speciale e moralmente lecita.

1. Se la cosa promessa consiste nella prestazione ad una chiesa o ad una *pia causa* (*votum reale*), allora esso obbliga il promettente e i suoi eredi in base alle norme romane sulla *pollicitatio* [6]), e non può essere tolto di mezzo dal superiore ecclesiastico se non col consenso dell'avente diritto alla prestazione. Anche la chiesa evangelica riconosce efficacia ad un tale voto [7]), non per contro le legislazioni civili odierne [8]).

2. Se la cosa promessa consiste in una semplice azione (*votum personale*), allora ogni azione in contrario è nulla trattandosi di voto solenne, valida, ma illecita, trattandosi di voto semplice, e produce una penitenza da infliggersi *in foro interno.*

3. L'obbligo nascente dal voto vien meno: *a*) *per cessationem* (cambiamento di circostanze); *b*) *per irritationem* (da parte della persona che ha in sua potestà chi fece il voto); *c*) *per commutationem* (mutamento in meglio); *d*) *per dispensationem,* dietro istanza di chi fece il voto, per motivi adeguati, di regola per parte del vescovo, ma in casi eccezionali (*votum solemne*) del papa.

III. Accanto ai sacramenti la chiesa pone ancora alcuni atti rituali (esorcismo, benedizione, consacrazione), che in forza della grazia divina hanno una virtù beatificante.

eccl. III, 942), la quale si limitò ad ordinare che il giudice debba seriamente ammonire chi sta per prestare giuramento « sul vincolo religioso che i credenti con esso contraggono dinanzi a Dio », e che si debba cominciare pronunciando la parola *giuro.* Ved. Ceraulo, Il giur. nella procedura e la libertà di coscienza, Pal. 1871. Castagnola, Relaz. giurid., 215 sgg. Pierantoni, Op. cit. Pieromaldi, Il giur. religioso, Fir. 1883. Scevola, Il giuram., ossia la legge 30/6 1876. Comm. e note, Tor. 1885. Rignano, Libertà dei culti, 34 sgg. 122 sgg., Scaduto, Loc. cit.

[6]) Ved. leg. 2, Dig. de pollicit. (50, 12).

[7]) Ved. Conf. August. art. 27, abus. 6 (ed. Müller, p. 62): *Tam multae impiae opiniones haerent in votis: quod iustificent, quod sint perfectio christiana, quod servent consilia et praecepta, quod habeant opera supererogationis. Haec omnia quum sint falsa et inania, faciunt vota irrita.*

[8]) Dir. com. terr. pruss. I, 5, 5. Cod. civ. sassone 770. Cod. civ. austriaco § 589. Così pure il Prog. § 342. 343. — Che neppure in Italia non abbia più nessun valore giuridico una tale promessa, ancorchè convalidata da giuramento extragiudiziale, ved. già in Sclopis, Ueber das Verhältniss und den Unterschied zwischen dem röm. Civilr. und dem. can. R. in Italien, Krit. Ztschr. f. Rechtswissensch. d. Ausland. XV, 57.

PARTE QUARTA

Gli Istituti d'Istruzione.

---

§ 163. — I. In genere e delle Scuole popolari e secondarie in ispecie.

[Iansen, De facultate docendi seu de scholis institut. iurid., Aquisgrani 1885. Specht, Gesch. d. Unterrichtswesens in Deutschl., Stuttg. 1855. Schonlau, Geschichtl. Notizen üb. Volksschulen v. 9-14 Jahrh., Paderb. 1885. Daisenberger, Die Volksschulen in d. II Hälfte d. Mittelalters, Dillingen 1885. Hinschius, Dir. eccl. §§ 236-40. Scherer, Dir. eccl. § 103. Stein, Verwaltungslehre, Th. 6. (Das Bildungswesen d. Mittelalters), Stuttg. 1883². Heppe, Gesch. d. deutsch. Volksschulwesens, 1-5, Gotha 1858-60. Meyer, Lehrb. d. deutsch. Verwaltungsrechts, 218 sgg. Thomassin, Vet. et nova discipl., P. II, l. 1°, c. 92-104. Krummacher, Die christl. Volksschule im Bunde m. d. K., Essen 1825². — Salvioli, L'istruz. pubb. in Italia nei sec. VIII, IX e X, Fir. 1879. Zaglia, Stud. stor. intorno ai rapporti fra la Chiesa, la Scuola, lo Stato, Assisi, 1889. Scaduto, Manuale, II. n° 513 sgg].

I. La posizione della chiesa per rispetto all'istruzione si informa a questi criteri:

1. Alla chiesa venne commessa la *potestas magisterii* [1]). Onde ad essa sola spetta di guidare con l'insegnamento l'umanità all'eterna salute, e nessuno può insegnare la religione, ove non ne abbia avuto incombenza dalla chiesa.

2. Siccome poi l'unico fine dell'umanità è la conquista dell'eterna salute, il che può solo effettuarsi per opera della chiesa e della sua dottrina, la sola che sia giusta, così la scienza umana non deve contraddire a tale dottrina, ed è in caso contrario falsa ed erronea [2]). Dovere della chiesa è quindi d'invigilare la scienza e di prendere sotto la sua cura l'istruzione, per volgerla a servigio del fine dell'umanità.

3. Onde tutto quanto si riferisce all'istruzione, cioè così le scuole popolari, come le secondarie e le università sono sottoposte per principio alla chiesa. Vediamo ora in che misura la chiesa sia riu-

§ 163. [1]) Ved. sopra § 50.

[2]) Conc. Vatic., canones de fide et ratione 4, 2 (Friedberg, Sammlg. 739): *Si quis dixerit disciplinas humanas ea cum libertate tractandas esse, ut earum assertiones, etsi doctrinae revelatae adversentur, tanquam verae retineri, neque ab Ecclesia proscribi possint; anathema sit.*

scita a tradurre le sue pretese in pratica anzitutto quanto alle scuole popolari e secondarie.

II. In ogni tempo la chiesa ha creduto fosse suo còmpito, di istruire la gioventù, e lo fece di fatti nelle epoche, in cui lo stato non era pur anco consapevole dei suoi doveri a tale proposito.

1. Già i padri della chiesa parlano di scuole ecclesiastiche popolari, nelle quali a vero dire non si impartiva l'istruzione se non nei rudimenti della fede; e nell'impero franco era commesso alle scuole dei chiostri e dei capitoli di provvedere, sotto la sorveglianza dello stato [3]) ma di accordo con la chiesa, agli stessi scopi non che alla coltura del clero.

2. Durante il Medioevo era dovere dei parrochi di avere un chierico che tenesse scuola [4]); così nelle città si fondarono delle scuole parrocchiali, in cui veniva impartita una istruzione elementare, in contrapposto a quella superiore, che si dava nelle scuole capitolari, senza che le autorità civili, anche quando loro spettava di sorvegliare tali scuole e di nominarne i maestri, cercassero però di sottrarre la scuola alla dipendenza della chiesa [5]).

3. La Riforma non influì dapprima se non sulle scuole cittadine e specialmente sulle superiori; ma la preparazione alla confermazione estese anche alle campagne l'insegnamento del catechismo [6]), che venne ben presto affidato al sagrestano, e che si estese a poco a poco alle discipline più elementari, onde nel sec. XVII ne trassero origine le scuole popolari rurali, le quali nel sec. XVIII vennero istituite anche nei paesi cattolici. Con ciò si mantenne il legame fra chiesa e scuola, che era già stato del resto riconosciuto giuridicamente dalla pace di Westfalia [7]); onde, se bene in seguito il carattere governativo delle scuole si venisse accentuando col fatto che lo stato emanava decreti ad esse relativi, istituiva l'obbligo di frequentarle [8]), e poneva a loro servizio i proprii mezzi, tuttavia il maestro di scuola rimase l'aiutante del parroco, e a questo restò l'ufficio di sorvegliare le scuole. Solo nel sec. XIX lo

[3]) Capit. Carol. M. Admonit. gener. (789) c. 12 (ed. Boretius, 1, 60): *ut scolae legentium puerorum fiant.* — Maitre Léon, Les écoles épiscopales et monastiq. de l'occid. depuis Charl. Mag. jusqu'à Phil. Aug., 768-1180, Par. 1866.

[4]) c. 3 X (3, 1).

[5]) Müller, Vor- und frühreformator. Schulordnungen u. Schulverträge, Zschoppau 1885.

[6]) Böhne, D. Informationswerk Ernst d. Frommen v. Gotha, Leipz. 1885.

[7]) l. P. O. V., 31.

[8]) Ved. Bornhak, in Arch. f. öff Recht, 4, 101.

stato le ha per principio avocate a sè, imprimendo loro il carattere di istituti governativi. Contro di ciò la chiesa non mancò di sollevare delle proteste; e difatti riuscì in Austria mediante e durante il concordato [9]) a cambiare di nuovo le scuole popolari in ecclesiastiche; mentre nel Belgio [10]) ed in Francia [11]) le venne fatto di ottenere la libertà di insegnamento, in forza della quale per fondare una scuola non occorre nessuna concessione dello stato, e a questo non spetta punto di sorvegliare le scuole private.

4. Secondo il dir. tedesco vigente:

A. Le scuole [12]) non possono fondarsi senza approvazione dello stato [13]), e tutti i fanciulli vi debbono essere istrutti o da persone le quali furono dallo stato dichiarate idonee ad insegnare [14]), o almeno così che loro viene impartito quella certa quantità di cognizioni che lo stato ha dichiarate necessarie [15]).

B. Anche dopo che la scuola divenne una cosa attinente alla politica, essa rimase però, dato che l'istruzione religiosa doveva per necessità costituire il fondamento d'ogni coltura confessionistica, cioè riservata agli appartenenti ad una determinata confessione, e affidata a maestri di tale confessione. Ma dopochè gli stati perdettero essi stessi il loro carattere confessionistico, non si potè più mantenere un tale stato di cose. Le varie legislazioni si informarono al proposito a principî diversi.

[9]) Ved. sopra § 19, 30. Inoltre Concord. austr. 8: *Omnes scholarum elementarium pro catholicis destinatarum magistri inspectioni ecclesiasticae subditi erunt. Inspectores scholarum dioecesanos Maj. S. Caesarea ex viris ab Antistite dioecesano propositis nominabit. Casu, quo iisdem in scholis instructioni religiosae haud sufficienter provisum sit, Episcopus virum ecclesiasticum, qui discipulis catechismum tradat, libere constituet. In ludimagistrum assumendi fides et conversatio intemerata sit oportet. Loco movebitur, qui a recto tramite deflexerit.*

[10]) Costit. $^{25}/_{2}$ 1831, 17. Ved. Friedberg, Gränzen 640. Laurent, La ch. e lo st., in Bibl. delle Sc. polit., vol. VIII, Tor. 1890 sgg., p. 245 sgg.

[11]) In Francia nel 1880 esistevano 12888 scuole libere, Arch. 48, 150. — Quanto all'America ved. Rüttinam, Staat u. Kirche in N.-Amer., Zürich 1871, 54, Schaff, Ch. e St. negli Stati Uniti, in Bibl. delle Sc. polit., Loc. cit. 447 sgg.

[12]) Esse si dividono in pubbliche, cioè governative o regolate dallo stato, come pure quelle sorvegliate dei comuni e dei consorzî scolastici, e in private, fra cui possono pure esservi delle ecclesiastiche.

[13]) Nel Baden le corporazioni relig. e i capitoli possono soltanto fondare scuole e stabilimenti di educazione in base ad una legge speciale, leg. $^{8}/_{3}$ 1868, 109. Friedberg, Staat u. kath. K. in Gr. Baden 403. — Eccezione: Oldenb. leg. $^{3}/_{4}$ 1885: per poter istituire scuole private basta un preavviso. — Quanto all'Italia ved. sotto § 165, n. 5, in fine.

[14]) Così: Prussia, costit. $^{31}/_{1}$ 1850, 21, 2. Baviera, Cod. pen. $^{20}/_{12}$ 1871, 58. Sasson., leg. $^{26}/_{4}$ 1873, 4. 15. Württemb., l. $^{6}/_{11}$ 1858, 1. Baden, l. $^{8}/_{3}$ 1868, 1. 2. Assia, l. $^{16}/_{6}$ 1874, 19. 27 sg. Alsazia Lorena, decr. $^{18}/_{4}$ 1871, 1. 2.

[15]) Oldenb., l. $^{26}/_{2}$ 1872. Austria, l. $^{14}/_{5}$ 1869, 23.

a) Si mantenne la scuola confessionistica [16]), ma si stabilì che, dato che nel distretto non sia nessuna scuola d'altra confessione, quella possa essere frequentata da individui non appartenenti alla confessione della scuola stessa, a cui venne concesso di astenersi dall'insegnamento religioso confessionistico.

b) Sonvi scuole confessionistiche simultanee; in cui nè per gli scuolari nè pei maestri è richiesto di appartenere ad una determinata confessione; ma in cui però l'insegnamento religioso obbligatorio viene impartito confessionisticamente almeno per le chiese privilegiate [17]).

c) Il governo ha facoltà di scegliere fra la scuola confessionistica e la simultanea [18]).

d) Le scuole sono anticonfessionistiche [19]), cioè o esse escludono pienamente l'insegnamento religioso, oppure lo regolano per modo da servire per fanciulli di tutte quante le fazioni religiose, cosicchè evidentemente esso deve avere un carattere non confessionistico.

C. La sorveglianza suprema sulle scuole è dappertutto esercitata

[16]) Annover, leg. $^{26}/_{5}$ 1845, 13. 15. Schlesw.-Hoslt., ordin. scol. $^{24}/_{8}$ 1814; leg. $^{14}/_{7}$ 1863, 7 sgg. Sasson., leg. $^{26}/_{4}$ 1873, 6. Württemb., leg. $^{29}/_{9}$ 1836, 8. 13 sgg., 47 sg. Oldenb., leg. $^{3}/_{4}$ 1855, 46. — In Sassonia debbono i figli dei dissidenti senza religione prender parte all'istruzione religiosa di una associazione religiosa approvata. Secondo il decr. del min. dei culti prussiano $^{27}/_{8}$ 1880 (Arch. 46, 139) i figli non battezzati di genitori cristiani debbono iscriversi nella scuola della confessione dei genitori e ricevere l'insegnamento religioso. Nella Svizzera secondo la costituz. del 1874, art. 49, dipende dalla volontà del padre, che il figlio prenda o no parte all'istruzione religiosa.

[17]) Nassau, Ved. Firnhaber, D. Nassau. Simultanschule 1. 2, Wiesbad. 1881, 83. Baden, leg. $^{18}/_{3}$ 1876, 1 (Arch. 39, 425). Assia, leg. $^{16}/_{6}$ 1874, 4. Austria; l. $^{25}/_{5}$ 1862, 2. 5 (A. 20, 162); l. $^{14}/_{5}$ 1869. 2. 5 (A. 50, 109).

[18]) Antica Prussia. Ved. Arndt, in Arch. f. öff. Recht, 1, 524. — La scuola simultanea venne combattuta dallo Gneist, Die. confession. Schule, Berl. 1869. Lo Stesso, Die Simultansch., Berl. 1880; invece il Claisen, De schola confess. iure boruss. probata, Bonnae 1870, e il Bierling, D. konfess. Sch. in Pr. u. ihr Recht, Gotha 1885, sostengono che essa debba permettersi solo in via d'eccezione. Così stanno di fatti le cose in Baviera, decr. imp. $^{26}/_{8}$ 1883, Arch. 51, 448. Ved. Mayer, Kirchenhoheit 221. Così pure la scuola simultanea costituisce un'eccezione nell'Alsazia-Lorena.

[19]) Non in Germania, sì bene nei Paesi bassi, leg. $^{17}/_{8}$ 1878. Lauer, Entwickelg. u. Gestaltg. des niederl. Volksschulwesens seit 1857, Berl. 1885. Crilet, in Bullet. de la societé de législat. comparée 21, 364. Geigel, in Arch. 66, 49. In Francia la leg. $^{28}/_{3}$ 1882 dispone, art. 2: *Les écoles primaires publiques vaqueront, un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.* Nessuna mutaz. con la leg. $^{30}/_{10}$ 1886. Ved. Dubief, Code, 276 sgg. Richter, D. französ. Volksschulwesen, Halle 1891. Quanto alla lotta scoppiata nel Belgio in seguito alla legge consimile del $^{1}/_{7}$ 1879 (Arch. 46, 276) ved. La Belgique et le Vatican (sopra § 19, 29). Ora vige colà la leg. $^{20}/_{9}$ 1884 (Arch. 53, 291).

dallo stato [20]), e non è, ad eccezione del Württemberg [21]) e dell'Oldenburg [22]), divisa per confessioni. Per altro la sorveglianza locale sulle scuole è in alcuni paesi lasciata agli organi della chiesa, i quali però hanno nell'esercitare questa funzione carattere di ufficiali pubblici [23]); ma in altri paesi lo stato si è riservata la piena libertà nell'eleggere tali funzionarî [24]).

D. Lo stato si arroga la direzione di tutto quanto ha tratto all'istruzione, ma dappertutto però si è rilasciata alla chiesa una certa ingerenza, variamente delimitata, per rispetto all'istruzione religiosa [25]). Inoltre quegli stati, che affidano appunto alla chiesa la cura dell'istruzione religiosa, hanno pure ad essa assegnata la facoltà di delegare alle persone, da esso dichiarate idonee all'insegnamento, anche la potestà di magisterio ecclesiastico; mentre altrove alla chiesa non venne concesso se non di prender parte agli esami dei candidati all'ufficio di maestro [26]).

E. L'antica unione fra gli ufficî inferiori ecclesiastici e scolastici venne in parte ancora mantenuta, e in parte sciolta [27]).

F. Solo nelle chiese di pochi paesi furono i maestri ammessi a far parte dell'amministraz. autonoma delle comunità evangeliche [28]); e solo nei due Schwarzburg e in Meiningen le due organizzazioni, scolastica ed ecclesiastica, si confondono fra di loro.

III. I ginnasii, se bene qua e colà traggano la loro origine storica dalle antiche chiese capitolari, parrocchiali e cittadine [29]), non si costituirono però in genere se non nel sec. XVI, e le altre scuole secondarie anche più tardi, nei paesi evangelici per opera dell'autorità civile, nei cattolici quasi esclusivamente per opera dei Gesuiti [30]) e di altri ordini, onde le scuole superiori cattoliche non

[20]) Leg. pruss. $^{11}/_{3}$ 1872, §§ 1, 2. Clausnitzer, Gesch. d. preuss. Unterrichtsgesetzes, Berl. 1891². Austria, l. $^{25}/_{5}$ 1878. Per il Baden ved. Friedberg, Op. cit. sopra n. 13, p. 89 sgg.

[21]) Consiglio ecclesiastico cattolico: Gaupp, Württemb. Staatsrecht, 245. Per le scuole evang. il concistorio; Friedberg, Ev. Verfas.-R. 150.

[22]) Leg. $^{3}/_{4}$ 1855, 1.

[23]) Baviera, Württemb., Oldenburg.

[24]) Sassonia l. $^{26}/_{4}$ 1873, 25. 29. Prussia, ved. sopra n. 20.

[25]) Alla chiesa si lasciò per rispetto all'insegnamento religioso: 1° o la cura e la tutela del medesimo: Baden, Austria; 2° o la sola direzione: Baviera, Württemberg; 3° o la sola sorveglianza: Sassonia, Assia, Prussia, Oldenburg, Alsazia e Lorena.

[26]) Quanto all'ammissibilità di membri degli ordini o delle congregazioni, ved. Hinschius, Dir. eccl. 4, 616, e sopra § 86.

[27]) Ved. per la chiesa catt. Hinschius, Dir. eccl. 4, 618, per l'evang. Friedberg, Verf.-R. 265.

[28]) Friedberg, Op. cit. 299. 370.

[29]) Ved. Paulsen, Gesch. d. gelehrten Unterrichts, Leipz. 1885.

[30]) Ratio studiorum et Institut. scho-

erano soltanto istituti ecclesiastici, ma essenzialmente istituti annessi agli ordini religiosi. Secondo il diritto odierno vale quanto alla istituzione delle scuole secondarie e ai loro rapporti con lo stato quanto si disse più sopra per le elementari. Per altro il carattere confessionistico di tali istituti non venne più regolato per legge se non in Austria [31]) — e qui ancora come scuole simultanee —; onde i ginnasi venuti su storicamente con un' impronta confessionistica l'hanno ancora conservata in parte [32]), ma essa a dir vero si esplica piuttosto nella confessione del maestro, che non degli scuolari [33]). Anche quanto alla posizione della chiesa per rispetto all'insegnamento religioso e a quello del maestro di religione le legislazioni seguono sistemi diversi, corrispondenti a quelli, che sono in vigore quanto alle scuole popolari [34]).

lasticae Soc. Iesu, ed. Pachtler 1-3 Berlin 1887-90. Butel, L'Education des Jésuites autrefois et aujourd'hui, Par. 1890.

[31]) Leg. $^{25}/_{5}$ 1868, 3.

[32]) Così in Prussia, Baviera, Württemb., Sassonia, Baden, Assia.

[33]) Solo in Oldenburg il funzionario, a cui dallo stato è commessa la sorveglianza, è confessionistico. — Per rispetto all'istruzione relig. vale quanto si disse sopra n. 25.

[34]) Italia: I. L'istruzione pubblica venne svincolata dall'autorità ecclesiastica ed avocata allo stato con la leg. piemontese $^{13}/_{11}$ 1859 (Casati), pubblicata in seguito nel Regno. Essa tuttavia commetteva (art. 193) l'insegnamento religioso negli istituti d'istruzione classica e tecnica a un direttore spirituale; ma tale insegnamento, caduto di già parte per desuetudine e parte per disposiz. governativa (R. Decr. $^{17}/_{4}$ 1865, per istit. tecnici), venne di poi abolito con la leg. $^{23}/_{6}$ 1877, art. 1°: « A cominciare dal 1° gennaio 1878, l'ufficio di direttore spirituale nei licei, nei ginnasî e nelle scuole tecniche è abolito ». Ved. Vita-Levi, Leggi sulla Pubbl. Istr. annotate, Tor. 1881, 300 sgg. — II. Per rispetto alle scuole elem. la leg. Casati (art. 315) prescriveva l'insegnam. religioso (senza precisare nè da chi nè come avesse ad impartirsi; ponendo questa sola regola, che le parti del catechismo da studiarsi in ciascuna classe sarebbero state determinate, secondo le varie diocesi del regno, dal Consiglio prov. sopra le scuole, Reg. $^{15}/_{9}$ 1860, 2); ma al tempo stesso soggiungeva (art. 374) da una parte che nulla si voleva innovare per rispetto alle scuole confessionistiche dei culti acattolici, dispensando inoltre i loro addetti, quando frequentassero le scuole pubb., dello studio delle materie religiose (reg. $^{15}/_{9}$ 1860, 2), e dall'altra che dispensati sarebbero stati parimente quegli allievi, i cui parenti avessero dichiarato di prendere essi stessi cura della loro istruzione religiosa. L'esame di religione dovea essere dato nel tempo o nei luoghi stabiliti di comune accordo tra il municipio e il parroco, da quest' ultimo (art. 325) o da un suo delegato o anche dal maestro se quelli non intervenivano (reg. $^{15}/_{9}$ 1860, 36); e l'ottenere l'approvazione in tale esame era indispensabile tanto per le classi elem. inferiori come per le superiori, con la sola differenza che per le prime il voto dell' esame di religione si computava con quello delle altre materie (Reg. cit. 37. 47. 48). Dubbio: la facoltà dei padri di famiglia si estendeva quindi al solo insegnamento, o non anche all'esame? — III. Questa condizione di cose, del resto non punto uniforme per tutte le provincie (ved. Gabelli, L' insegn. relig. nelle scuole pubbliche, in N. Ant. X 1872, 324 sgg.; e in L'istruz. in Italia, Bol. 1891, I, 51 sgg.), venne in seguito radicalmente mutata: 1° Con l'invertire per rispetto alla facoltà dei padri di famiglia, fra di loro l'eccezione e la regola, ordinando (Circ. min. $^{29}/_{9}$ 1870 e Reg. gen. $^{16}/_{2}$ 1888, art. 2), che l'istruz. relig. non

sarà più impartita se non a quegli alunni, i cui genitori la domandino; onde mentre, giusta la legge Casati, l'istruzione relig. è accettata col solo silenzio, a termini della circol. e del regol. succitati, il silenzio basta ad escluderla (ved. Gabelli, N. A. 331; L'istruz. I, 63). Ora qui il potere esec. ha indubbiamente ecceduto i limiti delle sue facoltà, attribuendo ai genitori avversi, o per eccesso di religiosità o per irreligiosità, all'insegnamento relig. ufficiale il diritto di non essere costretti a fare una professione di fede, che secondo la legge spettava invece ai genitori favorevoli a tale insegnamento. 2° Col fare del religioso un insegnamento facoltativo, poichè la leg. $^{15}/_{7}$ 1877 sulla istruz. elem. obbligatoria, non credette di potere imporre coattivamente, per rispetto alla libertà di coscienza, l'insegnam. religioso. Quindi: *a*) esso non sarà più dato se non quando i genitori lo domandino, e pei soli figli di questi; *b*) non sarà più materia d'esame o quando lo fosse, questo non avrebbe più nessuna influenza sulla promozione; onde cade il dubbio, di cui sopra; *c*) potrà escludersi conseguentemente ogni ingerenza ecclesiastica nelle scuole, quando i comuni non la ammettano appositamente, o prescrivendo l'esame, o valendosi delle facoltà, di cui nel numero seguente. 3° Col precisare il modo di tale insegnamento, ordinando che solo in casi eccezionali, ed in via transitoria si potrà „con l'assenso del Consiglio scolastico, affidare a qualche speciale insegnante l'incarico dell'insegnam. della religione dentro la scuola o la classe . . . (Circ. $^{12}/_{7}$ 1877; Reg. gen. $^{16}/_{2}$ 1888, 4; Amante, Nuove illustraz. e comm. alle leggi e discipl. della P. Istruz., I, Roma 1887, 528; II, ibid. 1890, 177). — IV. Questioni sull'obbligatorietà dell'insegnam. religioso: 1° Quanto agli alunni. È appena necessario accennare ad un'opinione, secondo cui il disposto della legge Casati sarebbe rimasto inalterato, a dispetto delle circol. e dei regol. posteriori, che sarebbero illegali, e non ostante il silenzio della leg. $^{15}/_{7}$ 1877. La Riv. di Dir. eccl. (I, 669, n. 1) fa questo singolare ragionamento: la leg. $^{15}/_{7}$ 1877 non si riferisce se non all'istruz. elem. inferiore, quindi per la superiore vige la legge Casati; ma siccome questa non prescriveva l'insegnam. relig. per le classi super. se non implicitam. con l'ordinare che in esse si dovessero svolgere ulteriormente le materie del grado inferiore (art. 315, alin.), così ne consegue che perchè tale continuazione possa farsi sia necessario considerare come obblig. l'insegnam. rel. anche nelle classi inferiori, non essendo esso nè abolito dalla leg. del 1877, nè con la medesima incompatibile. Ora invece è evidente che questa, tacendo dell'insegnam. religioso, gli toglie l'obbligatorietà direttamente per le classi inferiori, e indirettamente per le superiori, data appunto la dizione dell'art. 315 della leg. Casati. (Ved. Par. Cons. di Stato $^{13}/_{3}$ 1891, in Riv., loc. cit.). Onde la legge Casati solo in tanto vige in quanto pone fra gli insegnamenti delle scuole elementari il religioso, ma unicam. come facoltativo, limitandosi le Circol. e i regol. sopradetti a stabilirne le modalità, ed essendo quindi perfettamente legali, eccetto però in quel punto di cui dicemmo (v. sopra III, n. 1°). 2° Quanto ai comuni. Dalla non obbligatorietà degli alunni di frequentare l'insegn. religioso, si è voluta argomentare la non obbligatorietà dei comuni di farlo impartire. Ma il Cons. di Stato ha respinto tale dottrina (par. $^{17}/_{5}$ 1878, Cod. eccl. III, 971), esclusa del resto anche dal r. decr. $^{6}/_{6}$ 1878 (Amante, Comuni e maestri, Roma 1884, 562), e dal tenore imperativo per rispetto ai comuni dell'art. 2, alin. 1°, del regol. $^{16}/_{2}$ 1888. Giustamente si osserva che la leg. $^{13}/_{11}$ 1859 (Casati) non è punto stata abolita, per rispetto all'obbligo dei comuni di far dare questo insegnam., dalla leg. $^{15}/_{7}$ 1877, non riscontrandosi in questa nessuno dei tre casi di abrogazione, sanc. dall'art. 5 delle disp. prel. del Cod. civ., neppure cioè, come penserebbe lo Scaduto (Man., II, 638), il secondo, vale a dire l'incompatibilità delle nuove disposiz. con le precedenti, poichè nulla di incompatibile vi è nel fatto, che data l'obbligatorietà, sancita da una legge, di un insegnamento così per chi lo deve impartire come per chi lo deve ricevere, una legge posteriore la abolisca solo per rispetto a questi ultimi, facendone così implicitamente un insegnam. facoltativo, e creando una figura nuova di insegnamento, prima bensì ignota all'ordinamento della istruz. inferiore, ma non già alla superiore. Di cui a ragione il Cons. di Stato invoca l'analogia, non comprendendosi il fondamento giuridico della recisa distinzione che fra l'una e l'altra vorrebbe porre lo Scaduto, e non reggendo la sua obbiezione, che il governo non può

§ 164. — II. **Le Università.**

[Savigny, Stor. del Dir. rom. nel Medioevo, trad. Bollati, Tor. 1854. Coppi, Le Univ. ital. nel Medioevo, Firenze 1886³. Montefredini, Le più celebri univ. del Medioevo e mod., Tor. 1883. Denifle, Die Universitäten d. Mittelalters bis 1400, 1, Berl. 1885. Kaufmann, Gesch. d. deutsch. Universit., 1, Stuttg. 1888. Douarche, L'univ. de Paris et les Jésuites, Par. 1888. Fournier, Les Statuts et privilèges des Univers. franç. depuis leur fondation jusqu'en 1782, I, 1. Par. 1890. Ortener, in Hist. Jahrb. 12, 561. Hinschius, Dir. eccl. § 241 sg].

I. Le più antiche università sorsero in Italia [1]) ed in Francia affatto indipendentemente così dallo stato come dalla chiesa; per

mai essere obbligato a dare nelle università un insegn. facoltativo, mentre in questo caso lo sarebbe il comune; e ciò anzitutto perchè quello non ha altro ente sopra di sè che glie lo possa imporre, mentre questo sì, perchè inoltre la stessa cosa potrebbe dirsi anche degli insegnam. obbligatorî, e si andrebbe nell'assurdo, perchè infine il paragone si potrebbe solo ad ogni modo istituire fra il comune e l'università o le singole facoltà, e non fra quello e il governo. Occorre del resto tener presente lo spirito fondamentalmente diverso delle due leggi; poichè la seconda, a differenza della più antica, non ha di mira se non gli allievi, a cui impone non soltanto l'obbligo di certi studî nell'ipotesi ch'essi frequentino le scuole comunali, ma quello stesso di frequentarle; ora il riguardo alla loro libertà di coscienza, nel non imporre coattivamente, come tutti gli altri, anche l'insegnam. relig., non può certo valere pei comuni. Del resto il diritto che in base alla legge Casati i padri di famiglia hanno all'insegnam. relig. ufficiale, anche senza chiederlo, e che in seguito venne costantemente rispettato almeno in quanto lo si trasformò in un diritto di chiederlo, a che cosa si ridurrebbe quando non vi corrispondesse un obbligo di impartirlo da parte dei comuni? Ad un semplice diritto di petizione, come vorrebbe lo Scaduto? Non ci pare. In questo senso Vita-Levi, Amante, Locc. citt. e Randazzini, Sull'obbl. dei genit. di dare l'insegnam. rel. ai loro figliuoli e sul diritto di chiederlo nelle pubbl. scuole conforme le leg. vig. in It., Caltagir. 1891. Parecchi punti però sono lasciati oscuri dalla legge: *quid iuris* nel caso che solo una esigua minoranza chiegga l'insegn. religioso? o nel caso che essa sia di acattolici? o che appartenenti a confessioni diverse lo chieggano simultaneamente? 3° Quanto ai maestri. Questi non possono certo opporre eccezioni di incredulità o di acattolicismo, perchè vi hanno implicitamente rinunciato accettando l'impiego (col che però rimane in pratica una incapacità parziale degli acattolici per un ufficio pubblico, ved. sopra p. 154, n. 4); ma che dire di una eccezione di incapacità, che essi sollevassero in base al fatto, che negli ultimi regol. $^{21}/_{6}$ 1883, $^{14}/_{9}$ 1888 per le scuole normali non figura più l'insegnam. religioso? Una nota minist. $^{26}/_{12}$ 1883 alla Prefettura di Genova (Amante, I, 529, n. 1, alin. c.) ritiene che il maestro sia obbligato a insegnar catechismo e stor. sacra ancorchè nella sua patente non figuri subìta la prova di religione; il che risulta del resto implicitam. anche dall'art. 2 del Reg. $^{16}/_{2}$ 1888; ma ciò non cessa però di costituire una anomalia di più nel nostro disorganico ordinamento dell'istruz. religiosa. — Ved. Buonazia in N. Ant., XXII (1873), 863. Bertolini, ibid. XXIV (1874), 868. Palma, ibid., XXIX (1875), 328. Mariano, Lo stato e l'insegn. della relig., Nap. 1886.

§ 164. [1]) Per Bologna ved. Ricci, Primordi dello stud. di Bol., Bol. 1887; Fitting, Die Anfänge d. Rechtsschule zu Bol., Berl. e Leipz. 1888; Chiappelli, Lo studio bolognese, Pistoia 1888; Cassani, Dell'antico stud. di Bol. e sua orig., Bol. 1888; Tamassia, Arch. giur. XL, 1888; Del Vecchio, Arch. stor. it., ser. V, t. II, 1888; Rivier, in Nouv. Rev. hist. XII, 289; e specialmente Schupfer, Le orig. dell'univ. di Bol., Rom. 1889.

quanto in seguito venissero da questa ultima curate, e privilegiate [2]), e protette mediante i così detti conservatori nominati dal pontefice, onde finirono a poco a poco col trovarsi in stretto rapporto colla chiesa; tanto più che in esse si insegnava anche teologia e diritto canonico, i professori erano per lo più ecclesiastici, e le rendite si traevano per la maggior parte dai beni ecclesiastici. Gli scuolari appartenenti allo stato ecclesiastico erano poi esonerabili dall'obbligo della residenza. Tale legame si sciolse con la Riforma. Dopo d'allora le università diventarono istituti prettamente governativi [3]), e solo per rispetto alla facoltà di teologia [4]) venne alla chiesa riconosciuta una qualche ingerenza, che si esercita quanto alla nomina e alla sorveglianza degl'insegnanti, ma non può mai togliere però il loro carattere di ufficiali dello stato [5]).

II. Nella chiesa evang. i membri della facoltà di teologia appartengono al *ministerium verbi divini.* Il che indusse alcuni stati a conferire al reggimento ecclesiastico una qualche partecipazione nel conferim. delle cattedre. Ma ciò non è punto giuridicamente giustificabile, non essendoci nessun motivo per credere che il reggimento ecclesiastico si mantenga più saldamente attaccato alla fede della chiesa che non la facoltà, a cui spetta il diritto di proposta in caso di vacanza.

[2]) Col tempo tali privilegî o dell'imperatore o del sovrano o del papa erano richiesti, perchè esse e specialmente le loro promozioni fossero da tutti riconosciute. Però il più delle università del sec. XIII ottennero ancora tale posizione *ex consuetudine*, ved. Kaufmann, in Deutsch. Z. f. Gesch.-Winssensch., Freib. 1889, 1, 118.

[3]) Non nel Belgio (univ. libre); Ved. Friedberg, Gränzen 637; in Francia per le leg. $^{12}/_{7}$ 1875, 1. 13; $^{18}/_{3}$ 1880, 1. In Irlanda esiste l'univ. libera eccles. di Dublino, in Inghilterra di Kensington, nel Canadà di Quebec; in America a Washington (stat. approv. da Leone XIII $^{7}/_{3}$ 1889, Act. S. Sed. XXI, 517, Villes, in Arch. 65, 37): in Isvizzera a Friburgo (approv. $^{19}/_{6}$ 1890, Arch. 85, 401).

[4]) Italia: leg. $^{26}/_{4}$ 1873: Art. 1: Le Facoltà di Teologia ancora esistenti nelle Università dello Stato vengono sciolte. Art. 2: Gli insegnamenti di questa Facoltà i quali hanno un generale interesse di coltura storica, filologica e filosofica, potranno essere dati nelle Facoltà di Lettere e Filosofia, giusta il parere del Consig. Sup. della pubb. istruzione. Ved. Scaduto, L'abol. delle facoltà di teol. in Italia, Tor. 1886. Francia: leg. $^{27}/_{6}$ 1885.

[5]) In Baviera, decr. $^{8}/_{4}$ 1852, 19, i professori di teolog. abbisognano anche di un attestato del vescovo diocesano riguardante la fede e la moralità del candidato. In Württemb. fin dal 1862 ed in Prussia dopo il concilio vaticano nessuna disposizione può colpire un insegnante governativo se non emana dallo stato. In Austria una legge $^{7}/_{5}$ 1874, 30, prometteva una legge in proposito, che non venne fatta ancora, onde è lasciato libero campo alle pretese ecclesiastiche.

§ 165. — III. I Seminarî.

[Di Giovanni, La storia dei seminari chieric., Roma 1747. Thomassin, P. I, lib. 3, c. 2-6; P. II, l. 1, c. 92-102. A. Theiner, Gesch. d. geitsl. Bildungsanstalten, Mainz 1835. Poüan, De seminario clericor., Lovan 1874. Irenée Themistor (Vescov. Korum di Treverì), L'Instruction et l'éducation du clergé, Trèves 1884. Laband, Z., 15, 49. Phillips, Dir. eccl., 7, § 362 sg. Hinschius, Dir. eccl. §§ 230-35].

I. In origine l'istruzione del clero era impartita nelle scuole claustrali, capitolari, vescovili, o in quelle tenute nelle campagne da parrochi e da preti, senza che l'autorità politica, fatta però eccezione del periodo carolingio, vi si ingerisse. Ed anche dopo che nel sec. XII sorsero le università e si rivolsero per incitamento dei papi alacremente allo studio della teologia, cosicchè esse erano in stretti rapporti con la chiesa, per quanto non fossero però istituti ecclesiastici, rimasero pur tuttavia quelle scuole, come sussidiarie.

II. Ma quando al tempo della Riforma si temette che dal frequentare le università potesse venire un pericolo così per la fede come per la moralità di chi studiava teologia, il Concil. di Trento [1]) ordinò, che gli aspiranti ad entrare nel clero dovessero dai dodici anni in su essere educati insieme secondo le norme claustrali. Sovente si separano questi così detti *seminaria puerorum,* per i chierici più giovani, dai seminarî clericali per i più adulti, creati in sostituzione degli studî universitarî — che del resto non vennero mai

§ 165. [1]) C. Trid. S. XXIII. de ref. c. 18: ... *Pauperum autem filios praecipue eligi vult; nec tamen ditiorum excludit, modo suo sumptu alantur, et studium prae se ferant Deo et ecclesiae inserviendi. Hos pueros episcopus in tot classes, quot ei videbitur, divisos iuxta eorum numerum, aetatem ac in disciplina ecclesiastica progressum, partim, quum ei opportunum videbitur, ecclesiarum ministerio addicet, partim in collegio erudiendos retinebit; aliosque in locum eductorum sufficiet, ita ut hoc collegium Dei ministrorum perpetuum seminarium sit. Ut vero in eadem disciplina ecclesiastica commodius instituantur, tonsura statim atque habitu clericali semper utentur; grammatices, cantus, computi ecclesiastici, aliarumque bonarum artium disciplinam discent, sacram scripturam, libros ecclesiasticos, homilias sanctorum, atque sacramentorum tradendorum, maxime quae ad confessiones audiendas videbuntur opportuna, et rituum ac caeremoniarum formas ediscent. Curet episcopus, ut singulis diebus missae sacrificio intersint, ac saltem singulis mensibus confiteantur peccata, et iuxta confessoris iudicium sumant corpus Domini nostri Iesu Christi; cathedrali et aliis loci ecclesiis diebus testis inserviant.* — Quanto poco queste disposiz. siano state osservate, ved. per la Germania in Theiner, 163. 207 sg.; per la Francia in D'Avanel, Rev. hist. 32, 314 (Par. 1886).

dalla chiesa esclusi a vantaggio degli studi seminaristici [2]) —; e più spesso ancora in luogo di quelli stanno gl'istituti d'istruzione pubblica usuali, limitandosi gli alunni destinati alla carriera ecclesiastica a vivere in speciali convitti diretti da ecclesiastici. I seminarî sono sottoposti alla sorveglianza dell'ordinario [3]), il quale nomina pure gli insegnanti, ma è vincolato, per quanto spetta alla direzione generale, dal consiglio di due canonici da lui eletti, e per quanto spetta all'amministrazione delle rendite del seminario da quello di quattro chierici, a ciò delegati da lui, dal capitolo e dal clero della città. Gli stati pretesero dal sec. XVIII in poi [4]) di ingerirsi in più modi nei seminarî, ma oggidì essi vanno a gara di sempre più restringere questa loro ingerenza [5]). — I seminarî di

[2]) Al modo stesso continuarono e vennero muniti del diritto di concedere promozioni, gli istituti d'istruzione proprii degli ordini (p. e. *Collegium Romanum* dell'Ordine dei Gesuiti, Colleg. di S. Tommaso d'Aquino in Roma, *Colleg. Capranica*); gli istituti d'istruzione per le missioni (*Colleg. Germanicum* in Roma, *urbanum de prop. fide*, *Graeco-Rutenum*, *Anglicanum*, *Scoticum*, *Hibernense*), i collegî per l'educaz. degli ecclesiastici di determinati paesi (belgico, sud e nord-americano, polacco, seminario francese in Roma); e gli istituti di istruzione per scopi determinati (*Seminarium Vaticanum*, *accademia ecclesiastica*). Vedi sull'organizzazione di tutti questi istituti Hinschius, Dir. eccl. § 232.

[3]) Concord. bavar. 5.

[4]) Ved. Friedberg, Gränzen. 220. 611. Scaduto, Stato e Chiesa sotto Leop. I, Fir. 1885, 344.

[5]) Württemb. l. $^{30}/_{11}$ 1872, 1. Baviera decr. $^{18}/_{4}$ 1873 sgg. Baden l. $^{19}/_{2}$ 1874, 2, modificata con l. $^{5}/_{7}$ 1888. Granduc. d'Assia l. $^{23}/_{4}$ 1875, 3, modific. con l. $^{5}/_{7}$ 1887, 5-8. Prussia. l. $^{11}/_{5}$ 1873, 9, modific. con l. $^{14}/_{7}$ 1880, $^{21}/_{5}$ 1886, $^{29}/_{4}$ 1887. Con queste modificazioni si tolsero in tutto o in parte le restrizioni poste dalle leggi precedenti alla facoltà di istituire collegî eccles. e convitti per gli studenti di teologia. Lo studio della teologia può poi farsi nei seminarî clericali in luogo che nelle università. Ved. sopra § 115, n. 22. — In Italia, quanto ai seminarî e ai collegî vescovili la legge piemontese $^{22}/_{6}$ 1857, art. 9 (accolto testualmente dal Decr. $^{25}/_{10}$ 1859 per le Romagne) disponeva: « . . . tali Stabilimenti anderanno soggetti alla vigilanza governativa »; e il r. decr. $^{20}/_{1}$ 1861 per le Marche e l'Umbria, facendo richiamo allo stesso artic. di legge, aggiungeva: « . . . per la tutela della morale, della igiene, delle istituzioni dello Stato e dell'ordine pubblico » (Cod. eccl. II, 752. 754). La leg. Casati $^{13}/_{11}$ 1859 nulla dispone al proposito, ma nella relazione che la precede è detto che nulla si voleva appunto al proposito innovare. Fuori di dubbio quindi che tale art. 9 sia tuttora vigente in Piemonte, nelle Romagne, nelle Marche e nell'Umbria. Ma quanto all'altre provincie l'affermare ch'esso lo sia parimente per il semplice fatto, che in esse fu pubblicata la leg. Casati (Cod. eccl. II, 753; Vita Levi, Leggi sulla P. Istruz. annot., Tor. 1881, 393; Relaz. min. $^{5}/_{2}$ 1879; Amante, Nuove illustraz. e comm. alle leggi e discipl. della P. Istruz., Roma 1887, I, 328; Scaduto, Man. II, 298; Caselli, I Seminarî come istit. d'istruz., in Riv. di D. eccl. I, 445) non si potrebbe giustificare, se non quando il richiamo, fatto nella relazione suddetta, fosse invece contenuto in un art. della legge. Si noti poi ancora che la pubblicazione della leg. Casati si è fatta nei varî paesi in modo singolarmente ineguale e frammentario. Quindi per rispetto all'altre provincie il diritto di sorveglianza governativo non si può fare discendere se non dalla facoltà generale dello stato d'ingerirsi in tutto quanto si attiene alla istruzione; il che del resto si può argomentare *e contrario* dall'art. 13 della legge delle Guar.: « Nella città di

preti servono a dare un'istruzione pratica a quei chierici, che hanno già compiuti i loro studî scientifici [6]).

III. Nella chiesa evang. i seminarî, ora uniti con le università, ora da esse indipendenti (Predigerseminare) [7]), non mirano punto a surrogare, ma solo a completare sotto l'aspetto pratico l'istruzione universitaria.

Roma e nelle Sedi suburbicarie, i Seminarî, le Accademie, i Collegi e gli altri istituti catt. fondati per la educazione e coltura degli Eccles. continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle Autor. scolast. del Regno ». (V. sopra p. 254; Scaduto, Guarent., 2 ed., 399). — Lo Stato non esercitò questo suo diritto se non di rado (ispezioni 1864-65, 1876, 1888, Caselli, Loc. cit., 451 sgg.), e molto rimessamente. Secondo la Circol. minist. $^{18}/_{12}$ 1872, art. 1°, il rettore del seminario è solo obbligato a comunicare ogni anno al Consiglio scolast. l'elenco degli insegnanti, onde si possa constatare che non siano persone indegne a termini dell'artic. 216 della leg. Casati, che esclude tra gli altri, richiamandosi all'art. 106, coloro che abbiano tentato di scalzare i principî e le guarentigie che sono poste a fondam. della costit. civ. dello Stato, e dell'art. 255, che esclude gli stranieri; però alcuni seminarî vennero chiusi e coi due terzi delle loro rendite si fondarono istituti pareggiati ai governativi (Circol. $^{30}/_{11}$ 1863. R. Decr. $^{1}/_{9}$ 1865, Cod. eccl. II, 755. 759. Sulla portata di questo ultimo decr. ved. Scaduto, Man. I, 343; Caselli, Loc. cit. 447). Del resto la soppressione delle facoltà teologiche (ved. sopra § 164, n. 4) toglie in fatto, non però in diritto, allo Stato di potersi ingerire in quanto si riferisce all'ordine e al contenuto degli studî e all'idoneità degli insegnanti nei seminarî; siccome per quest'ultimo rispetto aveva stabilito il decr. luogotenenz. napol. $^{17}/_{2}$ 1861, ordinando che la nomina dei maestri si dovesse fare dai vescovi d'accordo col dicastero della istruz. pubbl. — Lo Stato ha affermato però sempre la sua competenza non solo sulle scuole di coltura classica e secondaria tenute da corporaz. religiose, ma anche su quelle annesse ai seminarî quando non servissero esclusivamente ad allievi destinati alla carriera ecclesiast., applicando loro la legge comune (Circ. $^{30}/_{11}$ 1863; R. Decr. $^{1}/_{9}$ 1865; Circ. $^{18}/_{12}$ 1872; Cassaz. Rom. $^{15}/_{2}$ 1885; Circ. minist. $^{22}/_{1}$ 1882 e $^{20}/_{12}$ 1887, in Amante, II, 85; per la stessa Roma ved. Note minist. $^{1}/_{12}$ 1874 e $^{20}/_{1}$ 1875, Vita-Levi 395). — Così era del resto prescritto dall'art. 261 della legge Casati (riprodotto nella sostanza dall'art. 57, leg. decr. $^{10}/_{2}$ 1861 per le Prov. nap.): « Gli istituti retti da corporazioni religiose che in alcune città tengono legalmente il posto di collegi reali, saranno sottoposti, per ciò che tocca il programma degli insegnamenti, l'ordine degli esami e il regime dei minervali e delle tasse che a questi insegnamenti ed esami si riferiscono, al sistema da cui sono governati i ginnasi ecc. ... ». Quanto alle scuole elementari e alle tecniche, tenute da corporazioni religiose, e parimente sottoposte al dir. comune, ved. regol. $^{15}/_{9}$ 1860, 14; r. decr. $^{18}/_{10}$ 1865, 160. Cfr. per il resto Vita Levi, 416. 488; Seaduto, II, 641 sgg.

[6]) In Austria, Alsazia e Lorena, e Francia essi si confondono coi seminarî clericali. Quanto ad essi lo Stato non si ingerisce nei programmi di insegnamento (lo fa però nel Württemb.), ma nell'ordine e nella disciplina interna, così Prussia, Assia.

[7]) Dittenberger, Ueb. Predigerseminarien, Heidelb. 1835. Eichhorn, D. ev. Predigtseminar, Leipz. 1888. — La Scuola di Teologia, che la Chiesa valdese ha in Firenze (ved. sopra p. 331. 333), non può senza più, come fa il Geigel (Das italien. Staatskirchenrecht, Mainz, 1886, p. 32, n. 10; 155, n. 2), paragonarsi ai Predigerseminare germanici, in quanto a differenza di questi essa mira appunto a sopperire alla deficienza di insegnam. teologico nelle università italiane (ved. sopra § 164, 4).

PARTE QUINTA

§ 166. — Gli Istituti di Beneficenza.

[Ratzinger, Gesch. d. kirchl. Armenpflege, Freiburg 1868, 2ª ed., 1884. Uhlhorn, Die christl. Liebesthätigk. in d. alten K., Stuttg. 1882²; im Mittelalter, ibid. 1884. Alberdingk Thijm, De Gestichten van Liefdadigheid in Belgie van Karl d. Gr. tot aan de XVIe cenw, Bruxell. 1884. Hath, Op. cit. 34 sgg. Friedberg, Der Staat u. d. kath. K. im Gr. Baden, Leipz. 1874].

I. La chiesa ha in ogni tempo considerato come còmpito suo il lenire le miserie, e già la sua più antica organizzazione era a tale scopo rivolta (diaconi). Ond'è che lo stato, per quanto riconoscesse essere pure suo dovere il prendersi cura degli indigenti [1]), rilasciò però alla chiesa esclusivamente questa funzione.

II. In origine la cura dei poveri era tutta accentrata nelle mani del vescovo per rispetto alla sua diocesi, e fu soltanto col trasformarsi del concetto beneficiario, di cui tratteremo in seguito, e che già si era effettuato nell'impero franco, che la cura dei poveri venne commessa alle singole comunità [2]). Ma con ciò già di buon'ora il patrimonio ecclesiastico perdette il suo carattere di *patrimonium pauperum,* e la cura dei poveri venne in seguito sempre più decadendo, col sempre maggiore allontanarsi del clero da quella che avrebbe dovuto essere la vera cura d' anime [3]). Del resto già fin nel Medioevo e specialmente nelle città lo stato cominciò a far in questo concorrenza alla chiesa [4]).

§ 166. [1]) l. 12, § 2, Cod. Iust. (1, 2):... *Quia humanitatis nostrae est, egenis prospicere ac dare operam ut pauperibus alimenta non desint* ... Quanto alla pubblica assistenza nei tempi pagani, ved. Hath, 36. — Mazzetti, La genesi e l' evoluz. della benefic., Raven. 1890, p. 90 sgg.

[2]) C. Turon. II, 567, 5 (Bruns, 2, 226): *Ut unaquaeque civitas pauperes et egenos incolas alimentis congruentibus pascat secundum vires, ut tam vicani presbyteri, quam cives omnes suum pauperem pascant: quo fiet ut ipsi pauperes per civitates alias non vagantur.* Ved. Capit. Hludovici 819, 4 (Boretius, 1, 276): *Statutum est ut, quicquid tempore imperii nostri a fidelibus ecclesiae sponte conlatum fuerit in ditioribus locis duas partes in usus pauperum, tertiam in stipendia cedere clericorum aut monachorum, in minoribus vero locis aeque inter clerum et pauperes fore dividendum, nisi forte a datoribus ubi specialiter dandae sint constitutum fuerit.*

[3]) Gerhoh von Reichersperg, De aedificio Dei c. 46 (Migne, Patr. lat. 194, 1311): *Paucos enim videmus, qui de redditibus ecclesiarum communem vitam in baptismalibus ecclesiis foveant, aut exinde quattuor partes in singulis annis faciant, atque illas iuxta statuta canonum distribuant. Quasdam villas episcopus possidet, quasdam miles, parum habet clericus, nihil accipit vidua et Lazarus.*

[4]) Conc. Arelat. 1260, 13 (Mansi 93,

III. Il Conc. di Trento [5]) vorrebbe a dir vero che la cura dei poveri fosse nuovamente affidata al vescovo, ma di fronte al fatto, che lo stato si venne facendo sempre più conscio dell'obbligo che gli incombeva di occuparsi a preferenza d'ogni altro di questa materia, la cura dei poveri esercitata dalla chiesa cedette affatto il campo a quella esercitata dalle singole comunità [6]).

1009): (*Hospitalium*) *regimina ut frequentius laici et clerici saeculares, multiplici prece et pretio, aliquando etiam per litteras papales et mandata principum et potentum, consueverant occupare, nec ibi pauperibus aliquid ministratur, sed omnia per huiusmodi rectores bona et eleemosynae talium Hospitalium in usus proprios asportantur et devorantur: ordinamus et statuimus.... ut de caetero per praelatos locorum, et alios ad quos id pertinere noscitur, proprie, congrue ad id competenter perquirantur, qui habitu et signo aliquo religionis assumpto, ibidem domino famulantes, vitam agant communem et annis singulis, ipsis institutionibus suis vel deputatis ab eis rationem de omnibus reddant, nihil sibi aut suis praeter victum et vestitum ... de omnibus eleemosynis huiusmodi Hospitalium retinentes.*

[5]) C. Trid., S. XXII, de ref. 8: *Episcopi habeant ius visitandi hospitalia, collegia quaecunque, ac confraternitates laicorum, etiam quas scholas sive quocunque alio nomine vocant (non tamen quae sub regum immediata protectione sunt, sine eorum licentia), eleemosynas montis pietatis sive caritatis, et pia loca omnia, quomodocumque nuncupentur, etiamsi praedictorum locorum cura ad laicos pertineat, atque eadem pia loca exemptionis privilegio sint munita; ac omnia, quae ad Dei cultum aut animarum salutem seu pauperes sustentandos instituta sunt, ipsi ex officio suo iuxta sacrorum canonum statuta cognoscant et exsequantur, non obstantibus quacunque consuetudine, etiam immemorabili, privilegio aut statuto.* c. 9: *Administratores tam ecclesiastici quam laici fabricae cuiusvis ecclesiae, etiam cathedralis, hospitalis, confraternitatis, eleemosynae montis pietatis et quorumcumque piorum locorum, singulis annis teneantur reddere rationem administrationis ordinario; consuetudinibus et privilegiis quibuscunque in contrarium sublatis, nisi secus forte in institutione et ordinatione talis ecclesiae seu fabricae expresse cautum esset. Quod si ex consuetudine aut privilegio, aut ex constitutione aliqua loci aliis ad id deputatis ratio reddenda esset, tunc cum iis adhibeatur etiam ordinarius, et aliter factae liberationes dictis administratoribus minime suffragentur.*

[6]) Leg. del Baden $^5/_5$ 1870, § 5: Tutte le fondazioni future saranno ecclesiastiche, se il loro patrimonio è consacrato ad uno degli scopi, di cui al § 3, n. 1 e 2 (cioè per soddisfare ai bisogni ecclesiastici e a vantaggio di istituzioni di coltura fondati dalla chiesa). Tutte le altre fondazioni future valgono come laicali. — Il Dove (nel Lehrbuch del Richter, 7ª ed. § 305, n. 13; 8ª ed. n. 17) non ammette questa facoltà dello stato se non quando si tratti di funzioni organiche, che spettino per principio alla comunità politica come tale; ma con ciò non si pone nessun principio di distinzione, poichè, che una funzione di tal genere spetti o non allo stato come tale, può solo decidere lo stato stesso, e non il Dove o quell'altro costruttore di teorie, che più gli piaccia. Anche meno soddisfacente è l'opin. dello stesso aut., secondo cui lo stato dovrebbe rispettare tutti i diritti pubblici che non scaturiscono dalla sua sovranità al modo stesso, che quelli i quali appartengono alla sfera del diritto privato. Infatti la scuola appartenne prima alla chiesa che non allo stato. Solo a poco a poco lo stato pretese un diritto sovrano anche in questa materia, e parte depresse e parte anzi soppresse l'amministrazione ecclesiastica. Il che è dal Dove trovato perfettamente giusto, benchè le facoltà della chiesa sopra la scuola non fossero punto emanazioni del diritto di sovranità dello stato. — Ed anche meno ancora colpisce nel segno il Meurer con la sua polemica contro la legge del Baden (Begriff u.

IV. Per altro la chiesa non solo formò essa per la prima i vari istituti a vantaggio dei poveri, degli infermi e dei bisognosi [7]), ma pretende ancora oggidì la direzione degli ospedali, delle case pei poveri, per gli esposti, delle case di pegno (*montes pietatis* [8]); però lo stato non può più concederglielo già per il fatto che in esso vivono appartenenti a confessioni diverse. Lo stesso punto di vista intermedio, a cui si pose il concord. austriaco, non può essere approvato; come non ad approvarsi è parimente il tentativo fatto pure in Austria, di commettere i prigionieri nelle carceri alla protezione di corporazioni ecclesiastiche.

V. Anche la chiesa evang. si prese cura dei poveri, e dappertutto ove è istituita un' amministrazione comunale autonoma, ad essa è pure assegnata la cura dei poveri, sia che singoli membri del governo eccles. abbiano l'ufficio di diaconi [9]), sia che si formino delle diaconie di per sè stanti [10]), sia in ultimo che il governo ecclesiastico medesimo si assuma nel suo complesso una tale funzione.

VI. Il patrimonio delle istituzioni eccles. gode degli stessi privilegî che quello delle chiese, non costituisce però proprietà della chiesa, ma forma essa stessa il substrato di una speciale personalità giuridica [11]). La facoltà di amministrare tali beni venne, in conformità alle idee del tempo, assegnata nella pace di Westfalia alla chiesa; ma nei tempi odierni invece essa ne fu a più riprese spogliata [12]). Con ciò non si commette punto una violazione della proprietà ecclesiastica; sibbene si abroga un diritto pubblico della chiesa, che senza dubbio fu bene acquisito, ma che come ogni diritto pubblico, anche bene acquisito, può e deve essere dallo stato abolito quando il titolo di tale diritto non corrisponda più ai principî giuridici vigenti [13]).

Eigenth. d. heil. Sachen 1, 240, Düsseld. 1885). Poichè in tale legge non si tratta punto della proprietà del patrim. delle fondazioni, ma della facoltà di amministrarlo, che viene determinata a seconda degli scopi imposti dal fondatore.

[7]) Ved. Dictionary, loc. cit. 1, 785.

[8]) Il più antico è quello di Perugia, la cui costituz. giuridica data dal $^{28}/_{4}$ 1462. Ved. Scalvanti, in Pubbl. periodiche della Fac. di giur. di Perugia, 2ª ser., II, 6 sgg.

[9]) Ordin. eccl. renano westfal., Francof. sul M. — Tale è il sistema seguito dalla chiesa Valdese (ved. sopra p. 335), che ha fondato per ogni comunità delle speciali diaconie. Ved. Rignano, Libertà dei Culti, Liv. 1885, 74.

[10]) Brema.

[11]) Ved. Friedberg, D. Staat u. d. kath. K. im Grossh. Baden, 138 sgg. Le obbiezioni in contrario del Meurer (loc. cit. 1, 82) non sono tali da poter persuadere.

[12]) Per contro la legge del Württemb. $^{14}/_{6}$ 1887, 30, 2 ha dichiarate le fondazioni a benefizio dei poveri come ecclesiastiche sotto determinate condizioni, e così pure si è fatto in Francia, Geigel. 57.

[13]) Italia. — I. In tutti quanti gli ex-Stati

già da antico si era cercato di dare agli Istituti di pubb. beneficenza un'impronta laicale, e di sottoporli alla direzione e sorveglianza governativa, escludendo, ora totalmente ora solo in parte l'ingerenza ecclesiastica. L'evoluzione storica presenta un andamento analogo a quello soprasegnato per rispetto alle confraternite (ved. p. 373, n. 3). 1° Due Sicilie: Scaduto, St. e Ch. nelle Due S., Pal. 1887, 221 sgg., 646 sgg. Filippone, Istruz. per l'amministraz. degli stabil. di benef. e dei luoghi pii laic. nel r. delle Due S., Pal. 1847. Lo stesso, Atti legisl. e governat. dal 1847 al 1852 sugli stab. di ben. ecc. Pal. 1853. Filangieri-Fiesco, Stor. della carità napol., Vol. 2, Nap. 1877. 2° Stati della Chiesa: Tapucci, Tratt. di tutte le opere pie dell'alma città di Roma, R. 1602. Morichini, Degli istit. di carità e d'istruz. prim. in Roma, R. 1835. 1870. 3° Toscana: Passerini, Storia degli stabilim. di benef. e d'istruz. elem. gratuita della città di Fir., Fir. 1853. Scaduto, St. e Ch. sotto Leop. I. Fir. 1885, indic. alfab. s. v. *Luoghi pii.* 4° Modena e Parma: Ricci, Riforma degli istit. pii della città di Mod., M. 1787. 5° Venezia: Bembo, Delle istit. di benef. nella città e prov. di Ven., V. 1859. Serego, Docum. per la stor. della benefic., Ven. 1879. 6° Lombardia: Moriglia, Raccolta di tutte le op. di car. crist. ed elemosine che si fanno in Mil. dagli Osped., Case Pie ecc., Mil. 1599. 1602. Malaspina, Saggio sui pubb. Stab. di benef. Mil. 1818. Sacchi, Sulla pubb. benef. in Lombardia; in Annal. univ. di Stat., Tom. XCVII-CI. 7° Stati Sardi: Petitti, Saggio del buon gov. della mendicità, degli istit. di benef. e delle carceri, Tor. 1837 (Vol. II, p. 112 sgg. notizie anche sugli altri stati ital.). Raccolta di leg. e istruz. concernenti l'ammin. degli istit. di car., Tor. 1840. Vigna ed Aliberti, Diz. di dir. ammin., Tor. 1841 sgg., II, 714 sgg. alla v. *Congr. di car.*; IV, 630 sgg. alla v. *Op. pie.* Qui la benef. pubb. era stata più uniformemente organizzata che non altrove in Italia mediante le Congregazioni di carità, fondate da Vitt. Amedeo II (Editti $^{19}/_{6}$ 1717, $^{20}/_{7}$ 1719; Pat. $^{27}/_{9}$ 1720, in Duboin, XII, 34. 92. 98), a cui era commessa l'amministrazione dei proventi della carità privata e di quasi tutti gli istituti di benef. pubblica, e che vennero di poi estese a tutta Italia (Leg. $^{3}/_{8}$ 1862, 32 sgg.). Esse consistevano: *a*) in una congr. primaria, o centrale, o generalissima, posta nella capitale dello stato; *b*) in congr. generali, dalla medesima dipendenti, per ogni diocesi dapprima, e poi per ogni capoluogo di prov. (Vigna, II, 731); *c*) in congr. locali, dipendenti dalle provinciali, per tutti i comuni. La partecipaz. dell'autor. eccl. era così regolata, che nella generalissima aveva il primo posto l'arciv. di Torino, delle generali erano membri d'ufficio il vescovo o il vicario gen. e in alcuni luoghi la prima dignità del capitolo, delle locali il parroco, o uno dei parrochi a vicenda, se erano più. Le cose non mutarono sostanzialmente con la riforma operatasi con R. Ed. $^{24}/_{12}$ 1836, e Regol. $^{21}/_{12}$ 1850. — II. Mutarono invece con la legge sulle Opere Pie $^{3}/_{8}$ 1862 (e Reg. $^{27}/_{11}$ 1862; Cod. eccl. II, 677 sgg.). Poichè essa sancì come principio l'esclusiva competenza dell'autorità laica in tale materia, limitando l'ingerenza degli ecclesiastici ai seguenti casi: 1° Quando all'amministrazione li chiamino: *a*) le tavole di fondazione, *b*) speciali regolam. in vigore o antiche consuetudini (art. 4). 2° Quando si tratti di istituti misti di beneficenza e di culto (art. 2). 3° Per tutto quanto ha tratto allo spirituale. 4° Come privati, quando siano eletti a far parte delle amministraz. dagli organi competenti (i due ultimi numeri solo implicitamente). Senonchè i decr. nap. $^{23}/_{10}$ 1860, $^{17}/_{2}$ 1861 (mantenuti in vig. dall'art. 35 della leg. $^{3}/_{8}$ 1862), la leg. $^{28}/_{7}$ 1867 (con cui si estendeva la leg. $^{3}/_{8}$ 1862 al Veneto-Mantovano) e il r. decr. $^{1}/_{12}$ 1870 (con cui si estendeva a Roma) hanno ristretta ancora tale influenza, abolendo o senza più il caso 2°, e nel caso 1° l'ipotesi seconda (r. d. $^{1}/_{12}$ 1870, art. 5: solo se fondazione); e non riconoscendo più che il 3° (esplicitam. in decr. $^{17}/_{2}$ 1861, 3) e il 4° (esplic. ibid. 2, alin. 3). Ved. Scaduto, Man. I, 649 sgg. — III. Nella leg. $^{17}/_{7}$ 1890 (Cod. eccl. IV, 350) occorre si distingua un triplice ordine di disposizioni (ved. sopra p. 127): 1° Oltre alle esclusioni sopra segnate per rispetto alle persone degli ecclesiastici si aggiunse ancora questa: che non possono far parte delle Congr. di carità (non per contro degli altri istituti) gli eccles. e i min. dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate (art. 11, penult. alin.), non escluso neppure il caso che a ciò li chiamino le tavole di fondaz.

o gli statuti (art. 11). Lo possono però quando essi siano benefattori della congreg.. o designati dal benefatt. (art. 5, penult. alin.). 2° Il non confessionismo delle opere pie, affermato di già parzialmente con circ. minist. $^{30}/_{8}$ 1850 (Rignano, Lib. dei culti, 37 sgg.), venne sancito con l'art. 78: « Le istituzioni contemplate dalla presente legge esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche. — È fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro o per esplicita disposizione di statuti, sieno destinate a beneficio dei professanti un culto determinato. — Rimane però l'obbligo dei soccorsi nei casi d'urgenza. — L'amministratore di un'istituzione pubblica di beneficenza, il quale, in violazione al disposto della prima o della terza parte del presente articolo, subordini o in tutto o in parte l'assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiararazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione, la politica o l'esercizio dei diritti politici o amministrativi, decade dall'ufficio ed è punito con una penalità pecuniaria da lire 50 a lire 500. — L'impiegato od addetto in qualsiasi qualità ad una istituzione pubblica di beneficenza che commetta il fatto preveduto nel precedente capoverso, è sottoposto alla sospensione; e in caso di recidiva può essere dispensato dal servizio ». 3° Furono sottoposti a trasformazione a norma dell'art. 70 (cioè facendo in modo ch'essa, allontanandosi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori, risponda però ad un interesse attuale e durevole della pubb. beneficenza) alcuni istituti di natura ecclesiastica, pei quali quindi la trasformazione suona piuttosto: soppressione dell'antico ente, seguita dalla istituzione di un nuovo di beneficenza. Essi sono: *a*) le doti per monacazione, in cui si hanno a comprendere i legati di doti per monacazione (art. 90; Scaduto, Man. II, 803). Debbono però rimanere fermi gli effetti delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose o di liquidazione dell'asse ecclesiastico per le doti di monacaz. che erano a carico del patrimonio delle corporaz. relig. e degli enti eccles. soppressi (leg. $^{7}/_{7}$ 1866, 5); *b*) gli ospizî dei catecumeni in quanto abbiano conservata l'originaria destinazione (art. 90); *c*) le confraternite (ved. p. 373, n. 3); *d*) i conservatorî, che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizî dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopi civili e sociali (art. 11); *e*) le opere pie di culto, lasciti e legati di culto, esclusi però: α) quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni; β) e quelli che facciano o possano far carico ad enti eccl. conservati, al Demanio, al Fondo per il Culto, o ai patroni o agli Econom. generali dei benefizî vacanti (art. 91). Avverte però l'art. 91 per rispetto ai tre ultimi punti (*c. d. e.*), che ferme rimarranno così le vigenti leggi relative agli enti eccles. conservati e alle loro dotazioni, come pure le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate. Il che ha anzitutto per effetto pratico da una parte di non salvare dalla soppressione quegli enti, che vi fossero sfuggiti e in cui si riscontrassero gli estremi posti da quelle leggi; e dall'altra di garantire contro una qualsiasi diminuzione le dotazioni degli enti conservati, le quali possono essere costituite anche da legati pii (p. e. per completare la congrua parrocchiale). È assai dubbia invece per rispetto all'ultimo punto, per la poco chiara dizione della legge, la portata delle restrizioni di cui alla lett. β. L'interpretazione dello Scaduto (Man. II, 805), secondo cui si avrebbe a intendere nel senso, che non debbano trasformarsi quei legati di culto i quali servono a completare la congrua parrocchiale, onde, se fossero soppressi, ne verrebbe un carico alle fabbricerie, o ai patroni, o ai comuni, o al fondo per il culto, o all'economato, ci sembra più ingegnosa che non adeguata, come quella che restringe la portata dell'art. 91 ad un caso troppo speciale, interpreta per enti conservati le sole fabbricerie, pone in campo i comuni di che l'art. stesso tace, e non può comprendere, come lo Scaduto stesso osserva, il demanio, che l'art. nomina espressamente. Esso quindi va inteso, come la relaz. parlam. stessa accenna, e come ritengono tra gli altri il Geigel (Archiv für kath. Kirchenrecht. 64, 393) e il Bertolotti (Il Parroco ital., II, 258), in rapporto con la legge $^{15}/_{8}$ 1867, mantenuta esplicitamente in vigore dallo stesso art. 91, e quindi anche in quella sua parte, in cui essa accolla agli enti ecclesiastici conservati, o al demanio, o al fondo per il culto, o ai patroni, o agli economati, gli oneri di culto, sottratti alla soppressione quando non costituiscano enti autonomi, almeno secondo l'in-

PARTE SESTA

L'Amministrazione del Patrimonio ecclesiastico.

---

§ 167. — I. La Capacità di acquistare della Chiesa in generale.

[Montagniac], Ragionamento intorno ai beni temporali posseduti dalle chiese, dagli ecclesiastici e da quelli tutti, che si dicono Mani morte, Ven. 1766. Contro di lui: [Florio], Le Mani morte, ossia lettere all'autore del Ragionamento..... Milano 1766. Di nuovo: [Montagniac], Confermazione del Ragionamento....., Ven. 1767. Contro di lui: [Mamachi], Del diritto della chiesa di acquistare e di possedere beni temporali, T. 1-3 in 5 vol., Rom. 1770. Dei beni delle chiese, Torino 1803. — Helfert, V. d. Kirchenvermög., Prag., 1834[3] 1-2. Evelt, Die K. u. ihre Institute a. d. Geb. d. Vermögens rechtes, Svest 1845. — Löning, Gesch. d. Kirchenr. Braun, Das kirchl. Vermög. v. d. ältert. Zeit b. a. Justinian, Giess. 1860. Schulte, Die Erwerbs- u. Besitzfähigk. d. deutsch. kath. Bisth. ecc., Prag. 1860. (Ved. inoltre Hischel in Arch., 27, 1). Lo Stesso, Die iurist. Persönlickeit d. kath. K., Giess. 1869. Coulondre, Des Acquisitions de biens par les établissements de la religion chrétienne en droit romain et dans l'ancien droit français, Par. 1886. Felix, Der Einfl. d. Relig. auf d. Entwickel. d. Eigenth., Leipz. 1889, 22 sgg.. — Mesdach de ter Kiele, Du droit d'amortisation, Brux. 1890. Amortisationsrecht, in Iahrb. di Schmoller, 14, 193 (1890)].

I. Il patrimonio, che assai presto le antiche comunità cristiane riuscirono a mettere insieme, non poteva giuridicamente considerarsi se non come spettante a singole persone fidate o ad impiegati delle comunità [1]). Poichè queste erano per lo stato dei *collegia illicita* [2]). Siccome però le conseguenze, che da tale fatto avrebbero dovuto discendere per rispetto alle comunità cristiane, non venivano loro applicate che a sbalzi e a grandi intervalli, così non era escluso che il loro patrimonio potesse considerarsi come quello di una cor-

terpretazione comune. — Ved. letter. antica in Mazzetti, La gen. e l'evoluz. delle benef. Raven. 1890, p. XIV, n. 1; inoltre Cerfber, Rapport à M. le Min. de l'Intér. sur le différents hôpitaux et hospices, établiss. et sociétés de bienfais. et sur la mendicité dans les Etats de Sardaigne, de Lomb. et Ven., de Rome, de Parme, de Plaisance et de Modène, Par. 1840. Magni, Opere pie di p. ben., Tor. 1891[2]. Pipia, Le Istit. pubb. di ben., Gen. 1890. Giglioli, L'assist. pubb. nella stor. e nelle legisl., Tor. 1891. Avanzi, La n. leg. sulle ist. p. di ben., Ven. 1891. Pavan, La n. leg. sulle ist. di p. ben., Ven. 1891. Parlati e D'Amelio, Comm. alla leg. sulle Op. p., Mil. 1891. Rignano, La n. leg. sulle ist. di ben. e gli stranieri resid. nel Regno, Liv. 1890. Ved. inoltre Relazioni Caravaggio (1877, Atti XIII leg.) e Lucchini (1889, XVI leg.).

§ 167. [1]) Ciò appare dal caso di Paolo di Samosata, che aveva in suo possesso il patrimonio, e dovette essere chiamato in aiuto contro Aureliano. Euseb. h. e. 7, 30 (ed. Laemmer, 581).

[2]) Ved. Cohn, Röm. Vereinsrecht, Berl. 1873, 93 sg.

porazione. Tanto più che l'organizzazione delle comunità offriva, come specialmente è fatto risaltare da Tertulliano [3]), molte analogie coi *collegia tenuiorum* [4]), ch'erano trattati come *licita;* onde non fu impossibile al buon volere dei magistrati romani di comprenderle alfine fra i medesimi [5]).

II. Dopo che Costantino ebbe riconosciuta la chiesa cristiana, si mutò la condizione patrimoniale precaria delle comunità. L'imperatore concedette ad ogni chiesa il privilegio [6]), di cui fino allora non avevano goduto se non alcuni pochi templi pagani, di poter acquistare beni anche per atto di ultima volontà, e pose i mezzi pecuniarî dello stato a disposizione della chiesa. D'allora in poi la chiesa non venne soltanto riconosciuta dallo stato come soggetto di diritti patrimoniali, ma ancora fornita dal medesimo di una folla di prerogative [7]) per riguardo all'acquisto dei beni.

[3]) Tertull. apol. c. 39 (ed. cit. 1, 110): *Etiam si quod arcae genus est, non de honoraria summa, quasi redemptae religionis congregatur; modicam unusquisque stipem menstrua die, vel cum velit, vel si modo possit, apponit. Nam nemo compellitur, sed sponte confert. Haec quasi deposita pietatis sunt. Nam inde non epulis nec potaculis nec ingratis voratrinis dispensantur, sed egenis alendis humandisque et pueris ac puellis re ac parentibus destitutis, iamque domesticis senibus, item naufragis ....* Ved. l'iscrizione africana in Künstle, Tüb. Quartalschr. 1885, 442. Commodiano, II, 33, 13 (ed. Ludwig, Lips. 1877) rimprovera nelle sue Instructiones ai Cristiani, ch'essi entrassero tutti nei *collegia funeraticia.*

[4]) L. 1, pr. Dig. de coll. et corp. (47, 22): *Mandatis principalibus praecipitur Praesidibus provinciarum, ne patiantur esse collegia sodalicia, neve milites collegia in castris habeant, sed permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense coeant, ne sub praetextu huiusmodi illicitum collegium coëat, quod non tantum in urbe, sed et in Italia, et in provinciis locum habere, Divus quoque Severus rescripsit.* Ved. Mommsen, De colleg. et sodalitatib. Rom., Kiliae 1843, p. 87. Cohn, loc. cit. 100. Maué, Der *Praefectus Fabrum*, Halle 1887, 29.

[5]) Che così veramente sia avvenuto, appare dall'editto del console Licinius del 314, presso Lactant. de mort. persec. 48 (ed. Fritzsche, Lips. 1844, 2, 283): *Et quoniam iidem Christiani non ea loca tantum, ad quae convenire consuerunt, sed alia etiam habuisse noscuntur, ad ius corporis eorum, id est ecclesiarum, non hominum singulorum, pertinentia, ea omnia lege, quam superius comprehendimus, citra ullam prorsus ambiguitatem vel controversiam iisdem Christianis, i. e. corpori et conventiculis eorum, reddi iubebis.* Il De Rossi sostiene inoltre (Bollet. di Archeol. Crist. 1865, 89; Revue archéol. 23, 225, Par. 1866), che i Cristiani fin dall'origine abbiano posseduto dei cimiterî, il che è poi formalmente permesso da Gallieno (Euseb. h. e. 7, 13, ed. cit. 546).

[6]) C. 1, Cod. Iust., 1, 2 (Constantin.): *Habeat unusquisque licentiam, sanctissimo catholicae venerabilique concilio decedens bonorum quod optavit relinquere: non sint cassa iudicia.*

[7]) I beni, non lasciati in eredità, degli ecclesiastici e dei monaci sono devoluti alla chiesa. l. 20, C. 1, 3; ved. Grashof, Arch. 36, 3. I testamenti a favore della chiesa sono validi, quand'anche l'erede sia nominato in modo indeterminato. Come tale si considera una chiesa designata dalla legge. l. 26, C., 1, 2. Dai *legata ad pias causas* non si detrae la quarta Falcidia. l. 48, C. 1, 3; Nov. 131, c. 12. Ved. Marezoll, in Z. f. Civilr. u. Proz. 5, 78. Se l'erede non paga un tale legato entro 6 mesi dall'insinuazione

III. Con questa scorta di prerogative d'origine romana venne la chiesa riconosciuta nei regni germanici e nell'impero franco [8]); ma mentre da una parte i suoi privilegi patrimoniali ebbero dalla dottrina ancora una più larga estensione [9]), d'altra parte però cominciò a manifestarsi contro gli effetti loro una opposizione [10]), che pose le prime restrizioni alla facoltà di acquistare della chiesa [11]).

IV. La chiesa ha respinto recisamente tutte le teorie, con cui

del testamento, allora deve corrispondere tutti i frutti dal giorno della morte del testatore, e se egli anche dopo è ancora in mora il doppio del legato. l. 45, C. ibid. Per tutte le disposizioni *ad pias causas* il vescovo del luogo è per legge esecutore testamentario. l. 26. 28. 45. 48 ibid. Le *actiones perpetuae* della chiesa non si prescrivono che in 40 anni. l. 23, C. 1, 2; Nov. 111 pr. Nov. 131, c. 6; così le *actiones in rem*, e di 40 anni deve pure essere il termine per poter usucapire un immobile ecclesiastico. Nov. 131, c. 6; Nov. 111; Auth. *Quas actiones* alla l. 23, C. 1, 2. Il privilegio concesso per la chiesa romana, e quindi per tutte quelle d'Oriente (l. 23, C. 1, 2), che le loro azioni non si avessero a prescrivere se non in 100 anni, venne di poi nuovamente abolito. Auth. *Quas actiones* cit. Ved. Grashof, Arch. 36, 3. 321.

[8]) Beseler, Die Vergabung v. Todes wegen, Götting. 1835, 48 sgg.

[9]) Le chiese e le *piae causae* possono contro ogni lesione, e quindi anche contro il decorso del termine, in cui l'azione si prescrive, essere reintegrate nel pristino stato, c. 8. 9. 13 sg., 17 X (2, 26); c. 1. 3 X (1, 41); le azioni della chiesa romana si prescrivono solo in 100 anni. Cfr. il c. 2, C. 16, qu. 3, col c. 17 ibid. Ved. c. 13. 14. 17 X (2, 26).

[10]) Capit. Ludov. Pii 818. 819, c. 7 (ed. Boretius 1, 277): *Statutum est, ut nullus quilibet ecclesiasticus ab his personis res deinceps accipere praesumat, quarum liberi aut propinqui hac inconsulta oblatione possent rerum propriarum exheredari. Quod si aliquis deinceps hoc facere temptaverit ut et acceptor sinodali vel imperiali sententia districte feriatur, et res ad exheredatos redeant.* Così già in l. 20, C. 74, 16, 2.

[11]) Perciò si pretese che si osservassero le forme del diritto civile nelle disposizioni di ultima volontà; v. esempî in Kahl, Op. cit. sotto n. 15, p. 13; (Friedberg, De fin. reg. iud. 190). Si emanarono proibizioni di acquistare immobili quanto alle mani morte (*manus mortua, leges de amortizando*); v. esempî in Friedberg, Loc. cit. 191. Ved. Lamprecht, Wirtschaftsl. im Mittelalter 1, 1, 656. — Per riguardo all'Italia ved. sopra p. 90 sgg. e Registro s. v. Manomorta. Montagniac, Florio, Mamachi, Op. cit. § 167. Inoltre: Campomanes, Tratt. della regalia d'ammortizzazione, nel quale si dimostra l'uso costante dell'autorità civile nell'impedire le illimitate alienazioni di beni stabili a chiese, comunità e altre mani morte. (Quanto all'Italia dal Cap. VIII al XVI) Ven. 1767; Mil. 1767. Adami, Raccolta di leggi e statuti sui possessi ed acquisti delle Mani-morte, Ven. 1767. Montagnini, Dell'antica legislaz. italiana sulle mani morte (Memoria datata $^{27}/_{3}$ 1770), in Miscellanea di St. ital., T. XIX, 1880, p. 110 sgg. Serrai, De renunciationib. monial. et amortizatione bonorum, in Scritture di R. Giurisdiz., Fir. 1770-73, t. XV, n. 42. Pasquali, Diritto pubbl. su la proibiz. dei nuovi acquisti ai collegi eccles. e su la regalia dei Sovrani, Napoli 1776. Maggiore-Perni, Lo St. it. e i beni di mano morta siciliana, Pal. 1864. Sagredo, Op. cit. sopra p. 99. Casa, Controversia fra la Corte di Parma e la S. Sede, Mod. 1881 pagina 72 sgg. Lombardi, I possessi plebei e la mano morta, Nap. 1883, pagina 28 sgg. 97 sgg. Scaduto, Stato e Chiesa sotto Leop. I, Fir. 1885, 278 sgg. Lo Stesso, St. e Ch. nelle Due Sic., Par. 1887, 617 sgg. Conforti, Il Codice e la giurisprud. della Manomorta, Nap. 1892 [2]. Pertile, Storia del Dir. it., § 146. Salvioli, Stor. del D. it., 388 sgg. Calisse, Storia del D. it., Fir. 1891, III, 223 sgg.

le si volle contendere la capacità di acquistare [12]), ed ha parimente dichiarato un errore [13]) il negarle un diritto innato ad avere delle proprietà. Per altro la storia insegna, che dappertutto la chiesa non potè avere la possibilità giuridica di acquistare se non in grazia della personalità giuridica concessale dallo stato, e ove ciò non accadde, la chiesa non può neppure oggidì possedere legalmente alcunchè in proprio nome, ed è quindi costretta a rifarsi agli espedienti del periodo anteriore a Costantino. In Germania il fatto stesso, che alle due chiese sia concessa la qualità di corporazioni di diritto pubblico, importa che sia riconosciuta la personalità giuridica alle loro comunità ed istituti. Però appunto per questo lo stato ha facoltà:

1. Di non riconoscere [14]) e di assoggettare ad una concessione speciale la personalità giurid. di determinati istituti eccl., che altrimenti l'avrebbero di per sè secondo il diritto ecclesiastico.

2. Di assoggettare la chiesa al diritto privato, nella cui cerchia essa necessariamente si muove allorchè acquista dei beni, sottoponendo quindi alla sua approvazione quei modi speciali di acquisto, formatisi nel campo del dir. canonico.

3. Di restringere in forza del suo diritto sovrano la capacità di acquistare delle persone che si trovano nello stato, o di foggiarla diversamente per le diverse categorie di persone, ponendo quindi speciali limitazioni a quella degli istituti ecclesiastici. Tali leggi di ammortizzazione erano già in uso nel Medioevo; ma oggidì non

[12]) Così Hus, Wicleffo. Ved. Loserth, Hus u. Wicliff., Prag. 1884, p. 197 sgg. 256. Così parimente i Valdesi; ved. lett. p. 146.

[13]) Sillabo, no. 96.

[14]) Ved., quanto ai chiostri, sopra § 87, 6. La personalità giuridica delle diocesi non venne riconosciuta in Francia se non nel 1879. Ved. Dubief e Gottefrey, Code, 44 sgg. Béquet, De la personnalité civile des diocèses, fabriques et consistoires, Par. 1880. Ved. Legge sassone, $^{22}/_{8}$ 1876, 33: occorre l'approvazione dello stato perchè le fondazioni della chiesa catt. abbiano la person. giuridica. In Prussia non è riconosciuta come persona giurid. la chiesa catt. in genere, come neppure la prussiana. Ved. Hinschius, Preuss. Kirchenr. 270 sg. contro Dernburg, Preuss. Privatr.[4], 108. — In Italia, la necessità dell'autorizzazione governativa, perchè gli enti ecclesiastici abbiano la personalità giuridica, risulta esplicitamente dall'art. 2 del Cod. civ., e dall'art. 433: «I beni degli istituti... ecclesiastici appartengono ai medesimi, in quanto le leggi del regno riconoscano in essi la capacità di acquistare o di possedere». Quanto alle modalità di tale autorizzazione ved. sopra § 29, n. 35, p. 175. Gli enti antichi non hanno bisogno di darne la prova per esercitare i diritti civili, salvo quando essa fosse esplicitamente richiesta nel paese e nell'epoca, a cui risale la loro fondazione, ammettendosi però anche in questo caso ogni maniera di presunzione in difetto del titolo. Cfr. Scaduto, Manuale, II, n. 299 sgg.

esistono in tutti gli stati [15]) — mancano ancora per es. in 14 tedeschi [16]) —, nè procedono dai medesimi principî, nè, pur quando procedono, giungono agli stessi risultati giuridici.

a) La maggior contrapposizione di principî presentano da una parte la legge dell'America del nord ($^1/_7$ 1862), e dall'altra quella della Prussia [17]), del Baden [18]) e dell'Assia [19]). La prima stabilisce, che ogni corporazione, che abbia scopi religiosi, non possa mai possedere più che 5000 dollari di patrimonio reale, e che ogni acquisto ulteriore sia devoluto allo stato. Le altre invece pretendono, trattandosi di qualunque persona giuridica, il consenso dello stato per ogni acquisto a titolo lucrativo superiore ai 3000 marchi — in Baden senza limite di valore, in Assia sopra i 200 marchi.

b) Le altre leggi tedesche o lasciano pienamente libero ogni acquisto mobiliare [20]), o limitano senza più le donazioni e i lasciti per ultima volontà [21]), o almeno quando sorpassino una determinata somma [22]). L'acquisto di immobili è ammesso da alcune leggi, ora però solo se a titolo oneroso [23]), ora solo se a titolo lucrativo [24]),

[15]) Kahl, Die deutsch. Amortisationsges., Tüb. 1879. Ivi anche la letteratura anteriore. Friedberg, Ev. Verfassungsr. 92. Per la Francia ved. Coulondre, l. c. 261. Arch. 19, 110. Laurent, Droit int. civ. 4, 307. Alsazia-Lorena, decr. $^5/_5$ 1873. In Austria il concordato (art. 19, ved. Friedberg, Gränzen 126. 149. 166) aveva abolite le leggi di ammortizzamento anteriori, ma la costituz. del $^{21}/_{12}$ 1867, 6, dichiara ch'esse sono ammissibili: però d'allora in poi non ne venne ancora emanata alcuna. Spagna: l. $^1/_5$ 1885, Arch. 7, 371. Olanda: Felders, Bijdrage tot ene geschiedenis van het bezit in de doode hand, Utr. 1868. Belgio: Friedberg, Der Staat u. d. kath. K. in Baden 207. Laurent, loc. cit. Svizzera: Gareis e Zorn, 1, 164 ecc. Huber, Schw. priv. R. 2, 23. Inghilterra: Burn's Eccl. Law. s. v. mortmain. — Italia, ved. sotto p. 694 sgg.

[16]) Sassonia, i due Mecklenb., Oldenb., Brunswich, i due Schwarzb. Waldelk, i due Reuss, Schaumb.-Lippe, Lubecca, Brema, Amburgo.

[17]) Leg. pruss. $^{22}/_2$ 1870, 5: Saranno colpiti d'una multa di 300 talleri, e in caso di nullatenenza di una corrispondente prigionia: 1° i capi di corporazioni poste nello stato e di altre persone giuridiche, che ricevono per conto di esse doni o lasciti per ultima volontà, senza richiedere l'approvazione per ciò necessaria entro quattro settimane; 2° coloro, che consegnano ad una persona straniera doni o lasciti per ultima volontà, prima di averne l'autorizzazione. Cfr. Saredo, Il Governo del Re e gli acquisti dei Corpi morali, Roma 1882, p. 160 sgg. Vedi pure ivi, p. 155, 158 quanto riguarda la Francia e il Belgio.

[18]) Leg. del Baden $^5/_5$ 1870, § 1: occorre l'approv. governat. per tutte le donaz. o lasciti a persone giuridiche.

[19]) Decr. $^{27}/_3$ 1874, II, 15. Köhler, Dir. eccl. 126.

[20]) Württemb. (Kahl, 263), Meiningen (ibid. 277), Altenb., Coburgo, Gotha (ib. 278). Parte della Baviera, Anhalt, Lippe.

[21]) Weimar, l. $^7/_{10}$ 1823, 20. Palatinato bavar. (Cod. civ. 910), Baden (ved. nota 18).

[22]) Alsaz. Lorena (decr. $^5/_5$ 1873, 2), Prussia leg. $^{23}/_2$ 1872, 2. Parte della Baviera.

[23]) Nei territori della Prussia retti a dir. francese (Cod. civ. 910) e Baviera, Nassau (ed. $^9/_{10}$ 1827), Baden (1), Weimar per la chiesa catt. (leg. $^7/_{10}$ 1823, 23); — solo da una certa somma in su:

da altre solo col consenso dello stato [25]) lasciando però alcuna volta ancora libero l'acquisto a titolo lucrativo sotto una certa somma [26]). Contro la violazione di queste disposizioni la legge prussiana ha sancite delle pene; al che si deve aggiungere, e ciò anche quanto alle leggi, che non hanno sancita pena alcuna, la nullità dell'acquisto illegale [27]).

Alsaz. Lor. (2). Territorî retti a dir. com. nell'Annover (leg. $^{23}/_{2}$ 1870, 2), Assia (39), parte dello Schlesw.-Hostein, Francoforte Granduc. d'Assia.

[24]) Württemberg (Kahl, 306), Granduc. d'Assia, Meiningen (costit. $^{23}/_{8}$ 1829, 35), Cob.-Gotha (decr. $^{26}/_{8}$ 1756), parte della Baviera (Kahl, 306); — trattandosi di immobili di valore insignificante: Altenb. Costit. $^{29}/_{4}$ 1831, 160.

[25]) Paesi retti dal dir. territ. delle prov. dell'Antica Prussia (Dir. com. terr. pruss. II, 11, 194), parte dell'Annover, chiesa rif. e lut. (Kahl, 306), Schlesw.-Holst. (decr. $^{17}/_{5}$ 1799), Nassau, Elettor. d'Assia, Anhalt, Lippe, Homburg (decr. $^{18}/_{12}$ 1842), Fulda (decr. $^{23}/_{10}$ 1767), parte della Baviera (Kahl, 307), Weimar per la chiesa evang. (diritto consuetudinario).

[26]) Elettor. d'Assia, Hanau, Elett. di Magonza (Kahl, 308).

[27]) Italia. — Cfr. Saredo, Il Governo del Re e gli acquisti dei Corpi morali, Roma 1882 (ripubbl. con qualche aggiunta in Dig. it., alla v. Acquisti dei C. m.); Scaduto, Manuale II, n° 308 seguenti. — I. Legge sarda $^{5}/_{6}$ 1850; Art. un.: « Gli Stabilimenti e Corpi morali, siano ecclesiastici o laicali, non potranno acquistare beni stabili senza essere a ciò autorizzati con Regio decreto, previo il parere del Consiglio di Stato. — Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non avranno effetto se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarli ». Questa legge venne estesa a tutte l'altre provincie (Decr. $^{1}/_{10}$ 1850 per Modena; $^{11}/_{11}$ 1859 Romagne; $^{11}/_{3}$ 1860 Lombardia; $^{29}/_{9}$ 1860 Umbria; $^{7}/_{11}$ 1860 Marche; $^{27}/_{11}$ 1862 Prov. toscane e napoletane; $^{11}/_{9}$ 1863 di nuovo in genere per le Prov. modenesi e parmensi e per le già pontificie; $^{4}/_{11}$ 1866 Veneto; $^{27}/_{11}$ 1870, art. 1, nn. 19-20 Roma. Con la legge venne pure pubblicato il R. Decr. $^{26}/_{6}$ 1864 per la sua applicazione (Cod. eccl., III, 864). — II. Anche l'ente straniero abbisogna dell'autorizzazione governativa; cfr. Saredo, 21; Scaduto, II, n. 314; Giorgi, La dottrina delle persone giur. o corpi morali, Fir. 1889, I, 435. Soli validi, ancorchè destituiti di tale autorizzazione, sono gli acquisti degli enti religiosi fatti nel Napoletano ed in Sicilia sotto l'impero del R. Decr. $^{18}/_{5}$ 1857, che ne li dispensava (Cod. eccl. IV, 299), cioè fino al Decr. $^{18}/_{10}$ 1860, che l'aboli; cfr. Scaduto, II, n. 310. Il dubbio se gli enti ecclesiastici della Toscana e del Napoletano non si avessero a ritenere come privi affatto della facoltà di acquistare, in forza delle disposizioni abolitrici dei concordati toscano e napoletano, le quali richiamavano in vigore le antiche leggi, neganti a tali enti ogni facoltà di tal genere, fu risolto dal governo italiano nel senso più favorevole, ammettendoli cioè all'acquisto in conformità della legge $^{5}/_{6}$ 1850; cfr. Scaduto, II, n. 309. Onde la sola eccezione alle facoltà di acquistare è fornita dall'art. 27 della l. $^{19}/_{6}$ 1873, ove quanto agli enti della provincia di Roma, eccettuati dalla soppressione ordinata nelle altre provincie dalle leggi, si stabilisce ch'essi non potranno per nuovi acquisti accrescere l'attuale loro patrimonio — III. Si era ritenuto, specialmente dalla giurisprudenza, che il disposto del 2° alinea della leg. $^{5}/_{6}$ 1850, il quale sottopone all'autorizzazione anche gli acquisti di mobili a titolo lucrativo, avesse trovato una deroga quanto alle opere pie laicali nel n° 3, art. 15, della leg. $^{3}/_{8}$ 1862 sulle Op. pie, che limitava la portata della legge del 1850 ai lasciti di stabili. Ma tale opinione, che doveva ritenersi già come esclusa dagli artic. 932 e 1060 del Cod. civile (cioè da un disposto di legge posteriore a quello sulle Op. pie), i quali sottopongono all'autorizzazione tutte in genere le liberalità per atti tra vivi o a causa di morte in favore degli enti morali (così Saredo, 79 sgg., Scaduto, II, n. 312); non ha più oggidì nessuna ra-

V. La chiesa evang., che non si riteneva come una chiesa nuova, ma come l'antica purificata, sollevò conseguentemente delle pretese quanto ai beni dei chiostri e dei canonicati soppressi, riconoscendo però in questi il diritto sovrano dello stato ed essendo disposta a rilasciargli il superfluo di tali beni[28]. Per altro tali pretese non furono soddisfatte se non in parte, e i beneficî dell'antica chiesa cattolica non vennero mai pienamente assegnati alla evangelica. Anche ad essa[29]) si applicano le leggi di ammortizzazione — *).

gione d'essere di fronte all'art. 36, alin. *c.*, della nuova legge sulle Op. pie, $^{17}/_{6}$ 1890, che abbandonò la limitazione di quella del 1862, e specialmente di fronte all'ultimo comma di tale artic., ove si contempla esplicitamente la necessità dell'assenso per l'acquisto di mobili a titolo gratuito. L'artic. 5 del Decr. $^{26}/_{6}$ 1864 sostituisce alla necessità della autorizzazione preventiva quella di una semplice notificazione alle autorità competenti, nei casi di acquisto di beni stabili di un debitore, fatto dagli stabilimenti e corpi morali per via di aggiudicazione o di subasta. — IV. Oltre la nullità dell'acquisto non è in Italia sancita, come in altri paesi, una penalità speciale contro le violazioni della legge $^{5}/_{6}$ 1850. Nell'applicazione della quale era invalsa presso il Consiglio di St. la giurisprudenza, che al governo spettasse di limitare o anche di ricusare l'autorizzazione a ricevere lasciti o doni, prendendo come criterii: 1° le condizioni della famiglia o dei parenti del testatore o del donatore; 2° l'ingiustizia delle ragioni, per le quali i parenti siano stati frustrati a beneficio di un corpo morale; 3° le condizioni dell'ente stesso erede o donatario (cfr. Saredo, 133). Si trovava perciò un appoggio esplicito quanto ai due primi punti nell'art. 3 del decr. $^{26}/_{6}$ 1864, disponente che si avessero a sentire sempre, anche dove trattavasi d'atto di ultima volontà (e non solo in questo ultimo caso, come in Scaduto, II, 161, n° 311), coloro ai quali sarebbe devoluta la successione. Il lascito o la donazione non venivano invalidati; ma la autorizzazione era negata o limitata ad una certa porzione, lasciando che il resto si devolvesse per successione legittima. Per tal modo si conseguiva un duplice effetto: col fare cioè da un lato la dovuta parte alle condizioni economiche e morali degli eredi, e col liberare dall'altro l'ente da condizioni testamentarie non conformi ai suoi scopi. Ma, dopo un periodo di titubanza, il Cons. di Stato adottò dal 1876 in poi una giurisprudenza opposta, e si limitò ad esaminare se al lascito o alla donazione non si opponga un ostacolo puramente giuridico, trascurando di sentire gli interessati, e violando per tal modo direttamente il disposto della legge; cfr. Saredo, Op. cit., n[i] 195-236.

[28]) Ved. il pensiero di Melantone in Wendecker, Urk. aus d. Reformationsz., Cassel 1836, 310.

[29]) Friedberg, Verfassungsr. 91 sgg. — Non così in Italia; ved. sopra p. 175, n. 35, in fine.

*) Italia. Soppressione di enti ecclesiastici: ved. sopra pagg. 122. 125, e quanto alle associazioni religiose, sopra § 86, n[i] 32. 38. Cfr. Zecca, La legge sulla liquid. dell'Asse ecclesiastico, Chieti 1867; Cassani, Questioni, III, 455; Grassi, Manuale, 7 sgg.; Tiepolo, Leg. eccl. annot., 79 sgg.; Conforti, Manuale, 78 sgg.; Scaduto, Manuale, I, n. 210 sgg. e altrove.

I. Legge piemontese $^{29}/_{5}$ 1855 (Cod. eccles. I, 61); Art[i] 2-3: Cessano di esistere come enti morali, a fronte della legge civile:

1° I capitoli delle chiese collegiate; ad eccezione di quelli aventi cura d'anime, od esistenti nelle città, la cui popolazione oltrepassa 20000 abitanti.

2° I benefizî semplici i quali non hanno annesso alcun servizio religioso che debba compiersi personalmente dal provvisto.

I beni degli enti soppressi venivano assegnati alla cassa ecclesiastica (art. 4), o ai patroni (art. 22). Però ai canonici delle collegiate colpite era assegnata vita

durante un'annua somma corrispondente alla rendita netta dei beni già spettanti all'ente, ed eventualmente anche il godimento delle abitazioni annesse alle collegiate, con che però essi continuassero a soddisfare ai doveri ed ai pesi già inerenti sì alla corporazione che agli individui (art. 20); e agli investiti dei benefizî semplici, sotto le stesse condizioni, era lasciato l'usufrutto dei beni componenti la dote dei medesimi (art. 21). — Enti soppressi in base a questa legge (Bertozzi, Notiz. stor. e statist. sul riordin. dell'asse eccl. in It., in Annuali di Stat. Ser. 2ª, v. 4°, Roma 1879, pagina 118) — Enti: 2272; Investiti o partecipanti: 3032.

Decr. $^{1}/_{12}$ del R. Commiss. gen. per l'Umbria (Cod. eccl. I, 80); art. 2: Sono soppressi:

1° I Capitoli delle chiese collegiate.

2° I benefizî semplici, le cappellanie ecclesiastiche, e le abbazie non aventi attualmente esercizio di giurisdizione o di cura d'anime.

3° Le capellanie laicali.

4° Le istituzioni designate col nome generico di fondazioni o legati pii, patrimonî ecclesiastici e simili, quando abbiano un reddito eccedente l'ammontare dell'adempimento dei pesi che vi sono inerenti.

Questo decreto amplia il disposto della legge piemontese: *a*) non accogliendo nessuna eccezione quanto alle colleggiate; poichè quella contemplata dall'alin. 3 dell'art. 16 è solo facoltativa, e non salva ad ogni modo la colleggiata, come ente, dalla soppressione; *b*) non accontentandosi più quanto ai benefizî semplici del puro fatto che ad essi fosse annesso un servizio religioso da compiersi personalmente dal provvisto (fossero cioè sacerdotali), ma richiedendo la cura d'anime attuale; *c*) aggiungendo ad essi le cappellanie ecclesiastiche e le abbazie senza cura d'anime; *d*) sopprimendo le cappellanie laicali; *e*) sopprimendo alcune istituzioni pie. Concorda per contro in genere con tale legge quanto alla devoluzione dei beni, e alla posizione fatta agli investiti o partecipanti, la quale viene anche meglio determinata (art¹ 13. 14). — Enti soppr. in base al medesimo (Loc. cit.): 836; Inv. o part.: 931.

Decr. $^{3}/_{1}$ 1861 del R. Commiss. per le Marche (Cod. eccl. I. 90); concorda in tutto col decreto umbro, eccettuando però dalla soppressione il Capitolo della Colleg. di S. Venanzio in Camerino, ed ordinando che nulla è innovato quanto alla S. Casa di Loreto (art. 2). — Enti soppr. (Loc. cit.): 1165; Inv. o part.: 1297.

Decr. luogotenenz. $^{17}/_{2}$ 1861 per le prov. napol. (Cod. eccl. I, 102); concorda con la legge piemontese quanto alle collegiate (art. 2), nel non accennare alle istituzioni di cui al n. 4 del decr. umbro, e nel risparmiare quanto ai benefizî semplici (non che alle cappell. eccl. e alle abbaz.) in genere i sacerdotali e non i soli curati; col decr. umbro invece nell'aggiungere ai benef. sempl. le cappell. eccl. e le abbazie, e nel sopprimere le cappell. laicali (art. 3); con entrambi quanto alla assegnazione dei beni e alla posizione degli investiti e partecipanti, aggiungendo però alcune condizioni nuove (art¹ 21. 22). — Enti soppr. (Loc. cit.): 7166; Inv. o part. 7981.

II. Legge italiana $^{15}/_{8}$ 1867 (Cod. eccl., I, 168). Essa dispone (art. 1) che non saranno più riconosciuti come enti morali (cfr. la dizione di questo art. con quella dell'art. 1 della l. $^{7}/_{7}$ 1866, sopra p. 352) gli istituti seguenti:

1° Alcuni enti collettivi, e cioè: *a*) I Capitoli delle chiese collegiate, per cui non vennero ammesse le limitazioni della legge piemontese e del decreto napoletano, ma si adottarono i criterî assoluti dei decreti umbro e marchigiano. *b*) Le Ricettizie, le Comunìe e le Cappellanìe corali (quanto alla loro natura, ved. sopra § 66, n. 4). — L'effetto di questo disposto doveva essere dupplice, cioè anzitutto la soppressione dell'ente collegiale, e in secondo luogo quella delle eventuali entità in esso esistenti, cioè canonicati o benefizî o capellanie o partecipanze. Ma quanto a questo secondo punto è stata fatta una eccezione, che concorda con quella degli alin. 3.4 dell'art. 16 dei decr. umbro e marchigiano, con la differenza però ch'essa non è più come in questi facoltativa, ma sempre obbligatoria. Quando cioè alcuno di questi enti collegiali avesse la cura d'anime, si esentò dalla soppressione un solo benefizio curato, od una quota curata di massa per congrua parrocchiale. Le ipotesi possono essere due: o nell'ente collegiale si trova un benefizio curato, avente una dotazione propria e distinta dalla massa capitolare, e allora questo benefizio solo è preservato; oppure la

cura d'anime è esercitata collegialmente secondo una delle varie forme ricordate sopra al § 72, n. 12, e allora la legge fa sorgere dalla soppressione stessa dell'ente collegiale il beneficio curato unico ed individuo, a cui assegna come congrua parrocchiale una quota della massa capitolare, la quale, come quella a cui si accompagna la cura d'anime, è detta quota curata; cfr. Zecca, 268, Tiepolo, 289; Riv. di dir. eccl., I, 640; Scaduto, Man., I, n. 73. Le aberrazioni, commesse dalla giurisprudenza nella primitiva applicazione di questo disposto allo scopo di salvare dalla soppressione gli enti stessi aventi la cura d'anime, vennero represse dalla leg. $^{11}/_{8}$ 1870, art. 2, alin. 2 (Cod. eccl., II, 669). La soppressione non si estende però a quei benefizî, a cui la cura d'anime spetti indipendentemente da quella gravante sul capitolo, e di cui uno o più membri del medesimo possano essere investiti; poichè evidentemente la loro fortuita connessione col capitolo non può eliminare quanto ad essi il riscontrarsi delle condizioni, che valgono a salvare i benefizî in genere secondo l'alinea 4, dell'art. 1 della legge stessa del 1867.

2° Passati sotto silenzio (e quindi risparmiati, siccome si vedrà) i capitoli cattedrali come enti collettivi, la legge ha colpite alcune delle singole entità in essi comprese, e cioè: *a*) I canonicati, i benefizî e le cappellanie di patronato regio e laicale (art. 1, n. 2). *b*) I canonicati di libera collazione eccedenti il numero di dodici e le cappellanie e i benefizî pure di lib. collazione eccedenti il numero di sei (art. 6). Se non che, mentre la dizione recisa del n. 2 dell'art. 1 avrebbe giustificata una interpretazione rigorosa, nel senso che tutte le prebende di patronato regio o laicale fossero senza più soppresse; quella invece dell'art. 6 (il quale dice: i canonicati delle chiese cattedrali non saranno provvisti oltre al numero di dodici, compreso il beneficio parrocchiale e le dignità od uffici capitolari; le capellanie e gli altri benefizî di dette chiese non saranno provvisti oltre al numero di sei) era tale da giustificare una interpretazione assai benigna, nel senso che quanto agli eccedenti si arrestasse bensì la provvista ulteriore, ma essi non fossero soppressi e devoluti al demanio, sibbene tenuti in istato di permanente vacanza. Ma nella realtà accadde il rovescio; poichè mentre l'art. 1, combinato con l'art. 6, venne applicato in modo, che nei capitoli cattedrali, ove il numero dei canonicati e dei benefizî di libera collazione non raggiungevano rispettivamente il numero di dodici o di sei, se ne lasciarono sussistere di patronato regio e laicale fino alla concorrente di tal numero (Tiepolo, 391; Frizzati, I cap. catt. e le leggi eversive dell'asse ecclesiast., in R. di d. eccl., I, 249; contro questa arbitraria interpretazione si pronuncia a ragione lo Scaduto, I, n[1] 62-63); all'art. 6 invece venne dalla legge $^{11}/_{8}$ 1870, art. 8, data come interpretazione autentica questa, che i canonicati e i benefizî eccedenti debbano ritenersi come soppressi. La circolare $^{8}/_{8}$ 1868, n. 490, del Ministero delle Fin. ha posti questi criterî per la soppressione e conseguentemente per la costituzione dei 12 canonicati e delle 6 cappellanie o benefizî. Si preferiscono: 1° quelli di libera collazione; 2° quelli di patronato regio; 3° quelli di patron. laicale; e ciò senza riguardo se fra quelli dei due ultimi punti vi siano dignità ed uffizî capitolari, potendo gli Ordinari annettere le dignità e gli uffizî ai canonicati di libera collazione (il canonicato curato non è però soggetto a questa norma, essendo esso salvo già in virtù dell'art. 1, n. 4 della legge 1867). Da questa graduazione sono eccettuati i canonicati *ab extra*, non facenti parte integrante del capitolo, i quali si debbono intendere sempre soppressi, salvo che essi siano necessarî a compiere in difetto di altri il numero di dodici. Dovendosi mantenere più canonicati di patronato laicale, si preferiranno: 1° il canonicato curato, 2° la penitenzieria; 3° la teologale; 4° ogni altra dignità; se però tutti tali canonicati sono semplici, e fra i patroni non vi è accordo, si procederà all'estrazione a sorte in loro presenza. Cfr. Scaduto, I, n. 56 sgg. Ai capitoli cattedrali vennero dalla Circol. succitata equiparati quelli annessi alle prelature *nullius dioeceseos*.

3° Le abbazie e i priorati di natura abbaziale (art. 1, n. 3). Salve quindi le prelature (abbazie o priorati) *nullius dioceseos* come quelle che si sostituiscono al reggimento diocesano in un territorio loro proprio. Vedi sopra § 72, n. III, p. 300; cfr. pure Bertolotti, Statistica eccl. d'Italia, Savona 1885; Indici p. xc.

4° I benefizî semplici, cioè quelli,

ai quali, per la loro fondazione, non sia annessa cura d'anime attuale, o l'obbligazione principale permanente di coadiuvare al parroco nell'esercizio della cura (art. 1, n. 4). Il pretendere, come fanno una parte della giurisprudenza ed alcuni autori (Tiepolo, 312 sgg.), che la cura d'anime o la coadiutoria permanente possano salvare dalla soppressione non soltanto i benefizî in senso stretto, ma anche in genere le prelature e le cappellanie, urta contro il fatto che queste ultime sono contemplate espressamente dall'alinea seguente dello stesso articolo, che le sopprime senza nessun riguardo alla cura d'anime, che vi potesse essere annessa. Che si intenda per cura d'anime attuale vedi sopra § 71, n. 12.

5° Le prelature e cappellanie ecclesiastiche, o laicali (art. 1, n. 5). Con le prime espressioni non si fa altro che specializzare il disposto dell'alinea precedente, dato che le cappellanie ecclesiastiche sono veri e proprî benefizî semplici, da cui *solo nomine differunt* (Van Espen, Ius. eccl. univ., t. III, tit. I, c. 4, n. 25; Hinschius, Kirchenrecht, II, 394; Cassani, III, 462; Cassaz. Torino $^{18}/_{4}$ 1868 in Legge, VIII, 1, 364; contro invece Scaduto, I, 211). Non così quanto alle cappellanie laicali, che si differenziano sostanzialmente dai benefizî proprî (e per conseguenza anche dalle cappellanie ecclesiastiche); poichè in quelle, oltre alla non necessità dell'assenso vescovile e alla assoluta libertà nella scelta della persona a cui si possono conferire (vedi sopra p. 471, n. 9; e Rivarolo, Il governo della parrocchia, pag. 274), questo ancora accade che i beni non entrano, come nel benefizio a far parte del patrimonio ecclesiastico, ma restano nel dominio laico; distinzione che aveva un tempo un'importanza grandissima date le norme speciali che regolavano la proprietà ecclesiastica, e che alcuna ancora ne conserva oggidì di fronte alle leggi liquidatrici dell'asse ecclesiastico. Poichè la legge del 1867 (art. 5), mentre dà ai patroni il diritto di *rivendicare* i beni costituenti la dote del benefizio, dice che quanto alle cappellanie tali beni si intenderanno come *svincolati*. Il che si risolve tra l'altro in un vantaggio per il fondatore di una cappellania (patrono improprio) quanto al pagamento delle tasse, pretese dallo stato in ogni rivendicazione o svincolo. Ma inesattamente al fondatore di una cappell. laicale venne in tutto questo assimilato quello di una cappell. ecclesiastica.

6° Le istituzioni con carattere di perpetuità, che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, quand'anche non erette in titolo ecclesiastico (art. 1, n. 6). Si eccettuano le fabbricerie e le opere destinate alla conservazione dei monumenti ed edifizî sacri (ved. sotto § 181). Quanto agli enti di natura mista (di culto e di beneficenza) si sopprimeva solo la parte destinata al culto. — Il disposto di questo alinea 6 è quello che diede e dà tuttora luogo alle maggiori controversie. Esso va studiato in rapporto: *a)* con gli art. 833 e 1075 del C. civ. 1865, comminanti la nullità, il primo delle disposizioni di ultima volontà, il secondo delle donazioni, dirette ad « istituire o dotare beneficii semplici, cappellanie laicali ed *altre simili fondazioni* »; *b)* con l'art. 831 C. civ., che dice: « Le disposizioni per l'anima o a favore dell'anima espresse genericamente sono nulle »; *c)* con l'art. 28, alin. 1, della leg. $^{7}/_{7}$ 1866, e l'art. 5, della legge $^{15}/_{8}$ 1867, i quali pongono gli oneri di culto gravanti sui beni degli enti soppressi (così regolari, come secolari) a carico del Demanio e del Fondo per il culto; quelli gravanti sui beni rivendicati dai patroni, o svincolati dai fondatori (patroni improprii), a carico dei medesimi; lasciando gli oneri, gravanti sui beni degli enti conservati, ai medesimi (ove non sia distaccata da essi la quota di beni relativi a tali oneri), e quindi all'Economato dei benefizî vacanti, durante la vacanza di quegli enti. — Adunque la legge, pur sopprimendo, in odio alla mano morta, gli enti di culto non strettamente necessarî, e rimettendo nel commercio i beni di quelli conservati, ha rispettato però scrupulosamente la volontà dei pii fondatori e i bisogni religiosi delle popolazioni, facendo sì che si continuassero le opere, o meglio le funzioni di culto non ostante la soppressione o la conversione. Questo rispetto si esplica ancora con l'art. 91 della legge sulle opere pie $^{17}/_{7}$ 1890 (vedi sopra pagina 687, col. 2ª); ed ha per effetto di creare un vero vincolo legale per gli enti o le persone su cui l'onere di culto grava, un vincolo, a cui corrispondono un diritto di azione negli interessati e un diritto di indennizzo per mancato a-

dempimento (cfr. per questo Scaduto, I, n. 218 sgg.). Ma però non si tratta qui se non di una obbligazione puramente personale anche per il patrono rivendicante e per il fondatore svincolante; poichè il disposto dell'art. 4 della legge del 1867, con cui si dichiarano caduti i privilegi e le ipoteche, inscritti per garantire l'adempimento degli oneri, fu dalla concorde giurisprudenza (vedila in Scaduto, I, n. 217, nota 5) interpretato nel senso, che vi siano compresi anche i beni passati ai privati, e che non sia lecito all'investito beneficiato di iscrivere ipoteca sui beni stessi per garantire l'adempimento dei pesi. Anzi la sentenza stessa, con cui fosse stato riconosciuto l'obbligo del patrono, non sarebbe suscettiva d'ipoteca giudiziale. Da tutto ciò emergono queste due figure di oneri di culto perpetui, ma puramente personali, rispettati dalla legge del 1867, cioè: 1° Onere, gravante su una persona giuridica (Fondo per il culto, Ente eccl. conservato) o fisica (patrono), di far adempire le funzioni di culto; 2° Onere di adempiere direttamente tali funzioni (p. e. onere gravante su un ente conservato e da compiersi dall' investito *pro tempore* del medesimo). — Quando quindi l'alin. 6 dell' art. 1 sopprime alcune istituzioni perpetue di culto, appare evidente come la perpetuità e il culto, pur essendo condizioni per la soppressione di tali istituzioni, non lo sono però in modo nè esclusivo nè principale; chè anzi la legge, dopo soppressa l'istituzione, ha provveduto a che si continui l'opera di culto. Appare ancora, come la soppressione, di cui in tale alinea, non avrà altro effetto, fuori del campo patrimoniale, se non di porre le funzioni di culto, che sono il fine delle istituzioni ivi ricordate, in cura del Demanio (con beneficio d'inventario, e con diritto in questo, almeno secondo il più della giurisprudenza, di modificarne la forma specifica; cfr. Scaduto, I, n^i 226. 228) o di lasciarle in cura dei primitivi incaricati. Per decidere adunque in favore o contro la soppressione occorre un terzo elemento o requisito nelle istituzioni in questione, il quale venne definito dagli autori e dalla giurisprudenza con la parola *autonomia*. Lo Scaduto per altro, trovando insufficienti le opinioni messe innanzi per definire in che consista l'autonomia, ne nega senza più la necessità, e a tutti i criterî giuridici generali, escogitati per decidere della soppressione, sostituisce questa pura affermazione, che risparmiati saranno i legati solo quando la loro proprietà sia intestata ad alcuno degli enti ecclesiastici conservati, e solo se ne risulti per i medesimi un vantaggio (Scaduto, I, n^i 215. 216). Tale limitazione non ha a nostro credere fondamento nella legge. In questa intanto non ne è fatto cenno. Del resto, o si intende l'alinea 6 dell'art. 1, facendo assoluta astrazione dal concetto di ente di per sè stante, proprio come se vi si dicesse, che sono senz'altro aboliti tutti i rapporti giuridici perpetui, che astringano ad una prestazione per il culto, e allora non si comprende perchè non si dichiarino soppressi anche quelli gravanti su tali enti; oppure il fatto, che il rapporto giuridico, dopo la confusione operatasi nei patrimonî per virtù del lascito, non ha più altra configurazione se non quella di un rapporto di obbligazione personale, si ritiene sufficiente per salvarlo dalla soppressione, e allora non si comprende il perchè si voglia distinguere dal caso che quest'onere gravi su di una persona giuridica quello ch'esso gravi su di una persona fisica. Del resto, non ci sarebbe forse contraddizione nella legge, quando essa abolisse la figura del legato pio, come obbligo puramente personale di un privato, mentre dall'altro canto crea la figura dell'onere di culto perpetuo, gravante precisamente come obbligo personale sul patrono rivendicante o sul fondatore svincolante? Non vale neppure a giustificare la distinzione il fatto, che l'investito *pro tempore* dell'ente conservato possa per lo più adempiere direttamente all'onere, poichè alcune volte ciò non accade. Il requisito dell'autonomia è variamente inteso: 1° o si pretende che vi sia stata una effettiva dotazione, con distacco materiale di beni dal patrimonio del fondatore, così che il legato costituisca un vero ente morale (Cassaz. romana. $^{17}/_{4}$ 1891, in Riv. di Dir. eccl., II, 245; Tiepolo, 320 sgg.); 2° o si distingue a seconda che nel legato pio fatto ad una determinata persona i capitali e le rendite siano solo in parte oppure per intiero destinate all'opera di culto; poichè in questo secondo caso, dovendosi il legatario considerare quale un *purus minister* della volontà del disponente e un vero esecutore testamentario, si avrebbe un ente autonomo (Cass. rom. $^{7}/_{3}$ 1891, ibid. II, 247; non invece

Cassaz. rom. $^{9}/_{1}$ 1892, ib. II, 533, poichè nel caso deciso dalla sentenza il testatore stesso aveva assegnata all'ente gravato la semplice qualità di amministratore del legato pio); 3° o si ammette senza più che a costituire l'ente autonomo basti una qualunque ragione di credito, ed esso si riscontri quindi in ogni legato, a cui sia annesso un onere di culto legalmente obbligatorio per l'onerato, così che contro di esso si possa intentare azione da terzi (Cass. rom. $^{13}/_{5}$ 1890, ib. II, 241). Onde delle tre forme, secondo cui può presentarsi il legato di culto (Cass. rom. $^{1}/_{3}$ 1888; cioè come semplice onere di coscienza del legatario, e quindi non legalmente obbligatorio, o come legato *sub modo* o *cum onere*, oppure ancora come fondazione di per sè stante), con la prima delle surriferite opinioni si verrebbe a sopprimere solo quest'ultima, con la seconda anche il legato modale, in cui il culto assorba tutto il capitale, con la terza anche ogni altra specie di legato modale, risparmiandosi unicamente i legati, ove la prestazione di culto sia rimessa alla coscienza del legatario. Ma contro la seconda opinione si osserva giustamente che vi sono delle eredità passive ed onerose, ove per quanto l'erede non ricavi nessun vantaggio, pure non perde tale sua qualità. Altra cosa è il legatario *sub modo* ed altra l'esecutore testamentario, poichè il primo fa sua la cosa e può ritenerla, nel caso che l'adempimento degli oneri siasi reso impossibile, il secondo no. Con la terza opinione si confondono indebitamente autonomia ed obbligatorietà, e contro di esse vale per più forte ragione quanto dicemmo sopra circa la incoerenza della legge, che sopprimerebbe sotto una forma e creerebbe al tempo stesso sotto un'altra il rapporto giuridico, consistente in una prestazione di culto perpetua gravante come obbligazione puramente personale. In favore della prima si argomenta dal testo stesso della legge, poichè dicendo l'articolo 1: non sono più riconosciuti come enti morali, si presuppone necessariamente che le istituzioni di cui all'alinea 6 di tale articolo, debbano appunto avere tale qualità, nè più nè meno di quelle contemplate dagli alinea precedenti. Non vale, secondo noi, il dire con lo Scaduto (I, n, 215) che a tale stregua non verrebbero soppresse neppure le cappellanie, poichè queste costituiscono un perfetto esempio di quella forma di persone giuridiche, che si designa come *fondazione* (Magni, Dir. pubbl. eccl., 249); nè il dire che l'art. 833 del C. civ. sarebbe pienamente distrutto, poichè esso non può certo mai invocarsi se non contro vere *fondazioni;* nè finalmente il dire che l'art. 1, alinea 6, soggiungendo le parole: quand'anche non erette in titolo ecclesiastico, faccia astrazione dalla autonomia, poichè appunto le cappellanie laicali, contemplate nell'alinea precedente, forniscono un esempio di vere fondazioni, per quanto difettanti della erezione in titolo ecclesiastico. Il legatario poi, che si volesse giovare del disposto dell'art. 1788 del C. c., ed affrancare dall'onere pagando un capitale, la cui rendita corrisponda alla prestazione a cui egli sarebbe tenuto, non potrebbe evidentemente fare tale pagamento se non a colui che abbia azione per costringerlo alla prestazione. Ma tale può essere: nel più dei casi il rappresentante di un ente ecclesiastico conservato, e allora non si verrebbe, come pensa lo Scaduto, a costituire un nuovo ente autonomo, ma si darebbe semplicemente al legato pio una forma più semplice, quella appunto che egli vorrebbe solo sottrarre alla soppressione; in alcuni pochi casi l'erede del defunto (supponendo che non sia determinato l'ente ecclesiastico, che debba compiere le funzioni di culto prescritte), e allora, dato il divieto dell'articolo 833, di fondere un ente autonomo, non può certamente negarsi al gravato il diritto di liberarsi facendo il pagamento ad uno degli enti ecclesiastici conservati, capace di soddisfare direttamente o indirettamente alle funzioni di culto prescritte; col che si rientra nell'ipotesi precedente. Che se tale diritto si vuole negato, allora la facoltà, di cui all'art. 1788, si avrebbe ad ogni modo a ritenere come eliminata dall'art. 833. Ma, pure ammesso che i legati pii contemplati dall'alinea 6 siano quelli soltanto, in cui ricorrano gli elementi d'una fondazione, alcuni punti rimangono ancora incerti, e tra gli altri principalmente questo: se per la dotazione occorra un vero ed effettivo stralcio di beni, o non basti che l'onere sia garantito con ipoteca sui beni trasmessi al legatario. Per la negativa si è pronunciata la Cassazione di Firenze $^{11}/_{2}$ 1886, non che il Gastaldi, Due parole sui lasciti in suffragio dell'anima, Ven. 1885; per la af-

fermativa invece il Chironi, Questioni di dir. civile, Torino 1890, IV, 31 p. 431; e con pienissima ragione, a nostro avviso, poichè l'ipoteca vincola in perpetuo la cosa in servizio degli scopi di culto, e il vincolo si cambia di personale in reale, onde ricorrono in modo indubitabile gli estremi di una vera dotazione; con la quale l'ente è costituito, ed ha vita propria ed indipendente, non potendogli mancare, stante la sicurezza della dote, i mezzi destinati a raggiungere lo scopo cui è diretto (ib. p. 433). Onde quando di un legato pio il fondatore stesso avesse voluto garantire l'adempimento facendo iscrivere un'ipoteca, il meno che si potrebbe pretendere sarebbe che tale iscrizione non abbia valore, se pure non si volesse decidere senza più per la soppressione o la nullità del legato stesso in forza della leg. del 1867 o dell'art. 833 del Cod. civile. *Quid juris* nel caso che la ipoteca sia consentita dal legatario, o si voglia accendere dall'interessato in base ad una sentenza che riconosca il suo diritto? Valgono qui le stesse considerazioni che hanno indotto il legislatore del 1867 a dichiarare cessate di pien diritto le ipoteche inscritte per garantire gli oneri annessi alle fondazioni, e la giurisprudenza a ritenere invalide quelle che si volessero iscrivere contro i patroni rivendicanti o i fondatori svincolanti; onde si deve ritenere che tali ipoteche non si possono iscrivere, o iscritte non sono valide. Tutta questa costruzione giuridica risponde del resto ai fini supremi del legislatore del 1867; rispettare la volontà dei privati e i bisogni religiosi delle popolazioni, ma combattere al tempo stesso la mano morta e qualunque impedimento alla libera commerciabilità dei beni. — Con gli stessi criterî si hanno evidentemente ad interpretare gli artt. 833. 1075 del Cod. civ., anche più espliciti che non l'art. 1 della legge $^{15}/_{8}$ 1867, la quale in ultima analisi non ha fatto che rendere retroattivo il disposto del codice. Sono quindi valide le disposizioni d'ultima volontà o tra vivi, le quali abbiano uno scopo perpetuo di culto, quando non vi si accompagni nessun onere reale, che costituisca la dotazione di un ente; ma esse si devolvano a vantaggio di un ente conservato o gravino solo come obbligazione personale sugli eredi o legatarî. — Alle incertezze nell'intendere il disposto dell'art. 1, della l. $^{15}/_{8}$ 1867, relativo agli enti di natura mista, è succeduta una più corretta giurisprudenza, la quale non richiede perchè un ente abbia a considerarsi come tale due nature distinte, o altrimenti una doppia autonomia, sì bene la dupplicità negli scopi, poco importando che uno di essi, e nel nostro caso quindi quello di culto, sia di gran lunga meno rilevante dell'altro, così da apparire come uno accessorio del medesimo, poichè basta in quest'ultima ipotesi ch'esso non sia o indeterminato nella sua qualità, o saltuario e fortuito (cfr. Tiepolo, 328 sgg). — Affine a questa è la materia delle disposizioni per l'anima o a favore dell'anima, che l'art. 831 del C. civ. dichiara nulle se espresse genericamente. Il requisito della specificità è variamente inteso (vedi letteratura in Scaduto, I, 2ª ediz., p. 744; aggiungi: Uberti, in Giorn. delle Leggi, an. III, 1872, p. 333; Caucino, Le istituz. dell'anima in erede e la leg. di liquidazione dell'asse ecclesiastico, Torino 1874). I due estremi sono rappresentati dalle teorie del Filomusi-Guelfi (Delle disp. per l'anima..... nel Diritto civile ital., in Riv. it. per le Sc. giur., I, 1886, 47 sgg.), e dello Scaduto (loc. cit.); dei quali il primo l'intende nel senso più ristretto e rigoroso, il secondo nel senso più largo, che sia possibile; onde per quello la genericità di una disposizione, perchè essa sia nulla, basta che sia minima, per questo invece occorre che sia massima (cfr. Scaduto, I, n. 239). Quegli da un diligente esame storico deduce che il disposto dell'art. 831 non è altro che un rinnovamento della dottrina romana sulle persone incerte, anteriore al periodo, in cui il favore grande, onde si circondarono la chiesa e i suoi acquisti, fece sì che si derogasse all'antico rigore e si ritenessero validi i lasciti incerti *ad pias causas*. Tale disposto si ispirerebbe all'avversione per gli acquisti anche temporanei della mano morta e in genere per il dispendio in oggetti di culto; e il suo apparire nel Cod. civ. del 1865, in opposizione a quanto era disposto dall'art. 808 del Cod. sardo, si dovrebbe all'influenza dei giuristi napoletani, fedeli al giurisdizionalismo tradizionale del loro paese. Egli parte quindi dal presupposto che l'anima sia una persona incerta; e per la validità delle disposizioni in suo favore richiede: 1° che sia designata la persona dell'erede o del legatario, la quale debba procedere alla pre-

stazione; 2° che sia determinata la natura specifica di questa prestazione; 3° che sia stabilita una somma certa da erogarsi in essa. Lo Scaduto invece, il quale combatte in ogni punto la teoria del Filomusi, crede che se l'art. 808 del Cod. sardo, il quale ordinava che le disposizioni generiche a favore dell'anima fossero precisamente come quelle a favore dei poveri devolute alla congregazione locale di carità per usi di beneficenza, venne nel Cod. it. sdoppiato nell'art. 831 e nell'art. 832, che mantiene la disposizione del Cod. sardo solo più quanto ai lasciti in favore dei poveri, ciò si debba ad un maggiore rispetto per la volontà dei pii disponenti, i quali mirano ad opere di culto e non di beneficenza. Se non che quanto ai legati generici in favore dell'anima non vi è, al pari che per quelli in favore dei poveri, un ente, come la congregazione di carità, costituita in ogni luogo e tale, che si possano presumere ad esso devolute le disposizioni generiche; poichè le fabbricerie, che avrebbero potuto tenere lo stesso luogo quanto ai legati per l'anima, non esistono dappertutto. Di qui la dichiarazione di nullità delle disposizioni generiche in favore dell'anima. Nullità la quale deve interpretarsi restrittivamente, cioè non ammettersi se non nei casi in cui non esista veramente in alcuna persona fisica o morale il diritto di agire per ottenere l'adempimento della disposizione stessa. Ma tale diritto possono avere o l'erede, od una persona fisica o morale incaricata dell'esecuzione, o la chiesa la quale sia stata indicata per recitarvi la messa, e in certi casi anche il comune, finalmente anche la fabbriceria nelle provincie parmensi e liguri, e il vescovo nelle siciliane, in forza dell'antico diritto ecclesiastico rimastovi in vigore. Onde l'anima non è punto una persona incerta, poichè le disposizioni in suo favore sono valide sempre che vi sia chi ne possa procurare l'esecuzione; e per conseguenza dei tre requisiti richiesti dal Filomusi solo il terzo è ammesso dallo Scaduto. Il quale però aggiunge da parte sua quello della temporaneità della disposizione stessa. Ma che la perpetuità non basti di per sè a render nullo un legato pio nei casi, ove questo non costituisca un ente autonomo, abbiamo dimostrato sopra. Onde un legato specifico in favore dell'anima è valido anche se perpetuo, purchè non gravi altrimenti che come un onere personale di culto su una persona fisica o morale. Quanto al terzo dei requisiti, ammessi da entrambi gli autori, come quello che risulta dal disposto dell'art. 835, comune ad ogni maniera di legati, non occorre sia preso da noi in speciale considerazione. Non può d'altra parte non riconoscersi che il Filomusi assegna al secondo una importanza eccessiva; poichè, come gli osserva a ragione lo Scaduto, l'intenzione di chi lascia alcunchè in favore dell'anima propria non può dirsi generica, dovendosi evidentemente intendere la celebrazione di messe in suffragio. Onde quando egli giunge a dichiarar nulla, come nel 4° dei casi da lui formulati, una disposiz. in favore dell'anima, ove sia nominata la persona dell'erede o del legatario, e sia dichiarato che del suffragio debba incaricarsi il parroco locale, ma sia incerto il genere del suffragio, non si può non accostarsi all'opinione del Pacifici-Mazzoni (Tratt. delle Success., Fir. 1881, III, 178), che ritiene invece valida tale disposizione. Ma, quanto al primo punto, il far dipendere con lo Scaduto la nullità delle disposizioni generiche dal difetto di un ente, che possa in ogni caso presumersi istitituito, ci sembra affatto inadeguato; e ciò per più ragioni, fra cui anzitutto questa: che tale ente si sarebbe potuto, volendolo, trovare nella parrocchia, che esiste dappertutto. D'altronde, se veramente il legislatore non fosse stato mosso dall'avversione alla mano morta ecclesiastica e alle opere superflue di culto, era meglio assai lasciare che gli aventi diritto ne reclamassero l'adempimento senza l'inciampo dell'artic. 831; e ad ogni modo assai più vicina agli intendimenti del disponente sarebbero stati sempre gli scopi affini della beneficenza che non la nullità. A torto si scambia qui l'obbligatorietà dell'onere di culto inerente alla disposizione pia, con la validità della medesima. Che alcune persone abbiano veste ad agire contro chi di ragione, per l'adempimento dell'opera di culto, è un elemento esteriore, il quale potrà unicamente far sì che l'onere relativo diventi un vero obbligo e non solo un semplice vincolo di coscienza, ma non sanare la nullità interiore della disposizione, e renderla valida. Tra le conseguenze che da tale concetto discendono è questa, che l'art. 831 abbia una portata diversa nelle varie regioni italiane, onde un legato per l'a-

nima sarà nullo p. e. in Piemonte e valido in Liguria; il che trattandosi di un disposto generico del Cod. civile, e di una nullità sancita in modo assoluto, ci sembra assurdo. Nè meno inadeguata, a nostro avviso, è la costruzione dello Scaduto per fare dell'anima una persona certa, al qual fine si presuppone la sua esistenza e sopravvivenza, e la si assimila ad un minore, a cui il disponente stesso assegnerebbe una tutela testament.; ma affatto poi senza riscontri nel nostro sistema giuridico è la figura dell'esecutore-tutore testamentario, che lo Scaduto immagina (I, n¹ 244, 245; 2ª ediz., pagine 763. 767) per sostenere la validità d'una disposizione in favore dell'anima, della cui esecuzione si fosse dato incarico ad una persona, nel caso che tale esecuzione si prolunghi, come il più sovente accade, dopo l'anno, entro il quale l'esecutore testamentario deve compiere il suo mandato. Il fare dell'anima una persona certa è in troppo stridente contrasto col positivismo del nostro diritto privato, e poteva tollerarsi unicamente in tempi di maggiore misticismo e di maggiore favore per la religione. Ma per altro anche allora, chi ben consideri, piuttosto che non ricercare nell'anima le qualità e le attitudini d'una persona certa, si ricorreva ad una qualche finzione giuridica, intendendosi la disposizione a suffragio della medesima come un lascito modale, o condizionale, fatto ad un ente, o a una chiesa, o al vescovo. Il legislatore italiano, che ha ritenuti nel caso, ad ogni modo sempre meno trascendentale, della disposizione a favore dei poveri gli scopi della beneficenza abbastanza alti, perchè si rompesse in loro favore la logica del suo sistema e si continuasse l'antica finzione, non ha più ugualmente apprezzati quelli di culto, ed ha fissata senza più la conseguenza dei suoi principî, comminando la nullità delle disposizioni generiche per l'anima. Che questa sia a ritenersi una persona incerta, e quindi incapace di essere istituita erede o legataria, risulta poi con tutta evidenza, siccome già da altri si osservò (Filomusi-Guelfi, 65; Pacifici-Mazzoni, Loc. cit., VII, 45 sgg.), dal fatto che l'artic. 831 segue immediatamente quello (830), in cui è sancita in genere l'incapacità a succedere delle persone incerte. Onde dei requisiti posti dal Filomusi-Guelfi questo crediamo essenziale e al tutto specifico quanto ai lasciti in favore dell'anima: che sia designata la persona dell'erede o del legatario. Onde, nel caso che si lasci il patrimonio ad alcuno perchè lo impieghi per intero a favore dell'anima, noi riteniamo con la Cassaz. di Napoli ($^{22}/_{11}$ 1883) che si tratti di un vero erede e quindi di una disposizione valida, e non con lo Scaduto che non si abbia se non un *nudus minister*, e tanto meno col Filomusi che vi si riscontrino gli estremi di una istituzione fidecommissoria, e quindi nulla. Per contro nel caso che sia solo nominato un esecutore testamentario, la disposizione è nulla, come quella in cui erede o legatario è una persona incerta, l'anima. Il confondere la posizione dell'erede gravato da un onere che assorba tutto il patrimonio e quella dell'esecutore testamentario, ci sembra non corretto, in vista della differenza sostanziale che è nei diritti loro, quando o la mancanza di azione in terze persone oppure qualche forza maggiore rendano l'onere o non obbligatorio o non eseguibile.

Anche qui i beni degli enti soppressi furono devoluti al demanio (art. 2) o ai patroni (art. 5), rimanendo però a carico rispettivamente dell'uno o degli altri il pagare agli odierni investiti o partecipanti un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, purchè continuino ad adempiere gli obblighi annessi a quegli enti (art. 3). Enti soppressi in base a questa legge (Bertozzi, Loc. cit. 119) = Enti: 34701; Investiti o partecip.: 37251.

III. Legge $^{19}/_{5}$ 1873 (Cod. eccl. I, 27); art. 1: si estese alla provincia di Roma la legge $^{15}/_{8}$ 1867; ma con le seguenti limitazioni per rispetto alla città di Roma e alle Sedi suburbicarie (non quindi per l'intera provincia: *a*) che il disposto dell'art. 1, venne limitato ai canonicati, benefizî, cappellanie, abbazie ed altre istituzioni ecclesiastiche di patronato laicale; *b*) che il disposto dei paragrafi primo e secondo dell'art. 6 non vennero applicati, onde ivi la provvista dei canonicati e delle cappellanie o benefizî delle chiese cattedrali non è punto limitato rispettivamente a dodici ed a sei. Tutti gli altri enti, collegiali o non, continuano a sussistere, ma non possono per nuovi acquisti accrescere l'attuale loro patrimonio (articolo 27; vedi sopra n. 27).

IV. Dalle cose dette risulta come in Italia, quanto agli enti ecclesiastici se-

colari ancora riconosciuti quali enti giuridici, occorre si distingua:

A. Enti che esistono in tutto il regno, cioè:

1° I vescovadi e le abbazie *nullius dioeceseos*, che ad essi vennero equiparate, per le ragioni dette sopra p. 696.

2° I capitoli cattedrali, e quelli annessi alle abbazie *nullius dioeceseos*, che vennero parimente equiparati ai primi. Dal silenzio della legge del 1867 la giurisprudenza ha inferito la persistenza della personalità giuridica dei capitoli cattedrali. Cf. in tal senso Cass. Napoli $^{21}/_{2}$ 1872 (Legge XII, 756); Cass. Fir. $^{9}/_{3}$ 1891 (Riv. di Dir. eccl., II, 39); Cass. Roma $^{21}/_{6}$ 1892 (Ib., III, 98); Tiepolo, 391. 399; Scaduto, n. 57. Contro: Appello Aquila $^{17}/_{11}$ 1868 (in Tiepolo, 290, n. 1); Olmo, Manuale, n. 72.

3° Dodici canonicati, e sei altri benefizî nei capitoli cattedrali.

4° Le parrocchie, là dove la loro personalità giuridica non si confonda con quella del beneficio parrocchiale, o con quella della fabbriceria; là dove cioè sia alla medesima intestato un patrimonio distinto dalla dote del beneficio parrocchiale, e non rappresentato giuridicamente da una fabbriceria o da un ente consimile, ma semplicemente amministrato dall'investito *pro tempore* del beneficio parrocchiale o da altri.

5° I beneficî, aventi cura d'anime attuale, e quindi i beneficî parrocchiali. Ai beneficî curati la giurisprudenza ha assimilate le cappellanie aventi cura d'anime (cfr. Scaduto, I, n. 104), per quanto la legge ne taccia. V. p. 696-697.

6° I beneficî coadiutorali, cioè quelli a cui sia annessa l'obbligazione principale permanente di coadiuvare al parroco nell'esercizio della cura. Cfr. Scaduto, I, n^{i} 92 sgg.

7° I seminarî. Cfr. Caselli, I Seminarî e la loro natura giuridica, in Riv. di Dir. eccl., I, 369 sgg.

8° Le fabbricerie, e gli enti affini alle medesime, ved. sotto § 181.

9° Le confraternite, ved. sopra pagina 373.

10° Gli istituti per le missioni e le opere di esercizî spirituali, i quali sono conservati in quanto hanno bensì carattere ecclesiastico, ma non di culto, e non sono quindi compresi nel disposto dell'art. 1, alinea 6, legge $^{15}/_{8}$ 1867. Cfr. Scaduto, I, n. 247 sgg.

11° Le doti per monacazione, gli ospizî dei catecumeni e gli ospizî dei pellegrini, i ritiri, gli eremi e gli istituti consimili, risparmiati per la stessa ragione, ma assoggettati alla conversione dalla legge sulle Opere pie $^{17}/_{7}$ 1890. Ved. sopra p. 687.

12° Alcune chiese ed alcuni enti conservati in via di eccezione o per il loro carattere affatto speciale. Cfr. Scaduto, I, 2ª ediz., p° 455 sgg., 613 sgg.

B. Enti: che esistono solo in Roma e nelle sedi suburbicarie:

1° La Santa Sede. Come però la dotazione assegnata dal governo italiano non abbia carattere di beneficio, ved. sopra p. 254.

2° Il collegio dei cardinali, che costituisce una corporazione avente rendite proprie, le quali sono distribuite fra i varî membri; ved. sopra p. 266.

3° Alcune congregazioni pontificie (non però anche in genere gli ufficî della Curia romana, e quindi non le rappresentanze degli ordini stranieri soppressi; ved. sopra p. 351). Tale la Congr. di Propaganda Fide, ved. p. 271. Quanto invece a quella degli studî, cfr. Scaduto, I, 2ª ediz., p. 253.

4° I *titoli* cardinalizî; i quali vennero conservati ancorchè fossero annessi a case religiose soppresse. Cfr. Par. Cons. di St. $^{24}/_{12}$ 1877 (Cod. eccl, IV, 38 sgg.); Patrizi-Accursi, Le chiese di titolo cardinalizio e l'art. 11 della leg. $^{20}/_{7}$ 1890, in Riv. di Dir. eccl., I, 769; Scaduto, Loc. cit.

5° Tutti gli altri enti ecclesiastici secolari, salvo quelli più sopra enumerati (n. III). Dal disposto della legge $^{20}/_{7}$ 1890, art. 11 (Riv. di Dir eccl., I, 175, n. 1), che indemania senz'altro i beni delle confraternite romane, potrebbe supporsi ch'esse siano state, come enti, soppresse in Roma a differenza che nelle altre provincie; ma ciò non può inferirsi dalla dizione della legge; onde esse conservano la loro personalità giuridica e possono fare nuovi acquisti; cfr. Patrizi-Accursi, Loc. cit., 772; Direz. Riv. di D. eccl., I, 769, n. 1; Scaduto, I, 2ª ediz. p. 612.

§ 168. — II. Le Immunità dei beni ecclesiastici in particolare.

[Fattolilli, Theatr. Immunitat., Rom. 1704. Muzzarelli, Immun. eccles. reale (Il buon uso della logica in mater. di relig., Fir. 1821, t. VI, p. 3. 38. 65). Mattes, in Tübing. theol. Quartalschr. 1845, 235. Waitz, Deutsche Verfassungs-Gesch. 2, 2, 283; 4, 153. Löning, Gesch. 1. 2. Friedberg, De fin. regund. iud. 183. Lo Stesso, Ev. Verfassungsr., 260].

I. La chiesa cattolica pretende il privilegio, discendente dal diritto divino, di essere affatto libera da ogni imposizione [1]). Solo col consenso del vescovo (1179) [2]) e del papa (1215) [3]) possono i beni della chiesa esservi soggetti, dato che quelli dei laici non bastino a sopperire ai pesi generali dello stato e alle urgenti necessità.

II. Però questa esenzione non venne mai pienamente riconosciuta da parte dello stato.

1. Il diritto rom. degli ultimi tempi concesse bensì alla chiesa l'esenzione dalle imposte straordinarie e dai *munera sordida* [4]), ma non però per rispetto al patrimonio privato dei chierici.

2. Nell'impero franco non erano esenti dai pesi se non i beni [5]), a cui il re aveva concessa l'immunità [6]); fu solo con una legge di Ludovico il Pio che si concedette tale esenzione [7]) ad un *mansus* per ogni chiesa. Per altro gli acquisti ecclesiastici continuarono ad essere soggetti ai pesi che prima su di loro gravavano [8]), e i *dona gratuita* dei vescovi e dei chiostri si cambiarono in tributi regolari, chè anzi essi dovevano fare prestazioni per la corte e per la guerra e venivano a piacimento colpiti da angherie [9]).

3. È vero che Federico II ratificò in seguito con legge imperiale [10]) l'*immunitas* pretesa dalla chiesa; ma nè da ciò, nè dalle

§ 168. [1]) c. 22, C. 23, qu. 8. Sillabo no. 30.

[2]) c. 19, C. Lat. III, c. 4 X (3, 49).

[3]) c. 46, C. Lat. IV, c. 7 ibid.

[4]) l. 1, Cod. Theod. (11, 1), Nov. 131, no. 5. — che si abbia ad intendere per *munera sordida* risulta dalle l. 15. 18, C. Theod. (11, 16). Ved. Grashof, Arch. 37, 256; 36, 321.

[5]) Gregor. Turon. IV, 2 (ed. Arndt 142): *Chlothacharius rex indixerat, ut omnes ecclesiae regni sui tertiam partem fructuum fisco dissolverent.*

[6]) C. Aurel. I (511) 5 (ed. Bruns, 2, 162): *De oblationibus vel agris quos domnus noster rex ecclesiis suo munere conferre dignatus est . . . ipsorum agrorum vel clericorum immunitate concessa.*

[7]) Capit. Ludovici 818. 819, 10 in c. 25, C. 23, qu. 8. Ved. § 167, 10.

[8]) Hüllmann, Deutsche Finanzgesch. d. Mittelalter, Berl. 1805, 162.

[9]) Quanto al diritto d'alloggio (*ius gistii*, *hospitatio*) ved. Sugenheim, Staatsl. des Kler. in Mittelalter, Berl. 1839, 315. 352. Waitz, Deutsche Verf.-Gesch. 4, 11.

[10]) Authentica *Item nulla* sotto la l. 2 (Cod. 1, 3): *Item nulla communitas, vel persona publica vel privata collectas vel exactiones, angarias, vel paranga-*

ripetute leggi ecclesiastiche [11]) i sovrani e le città [12]) si lasciarono inceppare, quando pure la proibizione spesso rinnovata d'ogni acquisto immobiliare [13]) non escludeva già di per sè quanto alla chiesa ogni imposizione.

4. Dopo che in Germania si formò un sistema tributario fisso, vennero i beni ecclesiastici, soggetti immediatamente all'impero, sottoposti così alle tasse imperiali come alle distrettuali [14]), mentre quanto ai beni dotali mediati, come pure alle terre gentilizie, venne riconosciuta l'esenzione dalle tasse ora per espressa concessione ora per consuetudine. Ma nei casi di urgente necessità gli stessi principi cattolici hanno, anche senza richiedere il consenso del pontefice [15]), tassato tutto il patrimonio ecclesiastico.

5. Le legislazioni moderne [16]) non riconoscono più se non una parziale esenzione dalle imposte fondiarie e sui fabbricati — *).

rias ecclesiis vel aliis piis locis aut ecclesiasticis personis imponere aut invadere ecclesiastica bona praesumant. Quod si fecerint, et requisiti ab ecclesia vel imperio, emendare contemserint, triplum refundant, et nihilo minus banno imperiali subiaceant, quod absque satisfactione debita nullatenus remittatur.

[11]) c. 1. 3 in VI^to (3, 23); c. 4 ib. (3, 20); c. un. (3, 17) in Clem. c. 3 ib. (3, 13). Più tardi Leone X $^{21}/_{5}$ 1514, 39 sg. *Supernae dispositionis*, Bullar. ed. Lugd. 1, 554. Cod. Trid. S. 25 de ref. 20. Urbano VIII, *Roman. Pontifex* 1641, § 6. 7 (Bullar. ed. Taur. 15, 119 sgg.).

[12]) Ordin. municip. di Vienna del 1361. Kurtz, Oesterr. unt. Rudolf IV, Linz. 1811, 367.

[13]) Ved. sopra § 167, 11.

[14]) Moser, Landeshoh. in Steuersachen, Frankf. e Leipz. 1773, 454 sgg. Sartori, Geistl. Staatsr. II, 2, 571 sgg.

[15]) Vedi esempî di tali concessioni per la Baviera: Müller, Lexic. des Kirchenr. s. v. Decimationsteuer; Warkönig, Die staatsrechtl. Stellg. d. kath. Kirche, Erlang 1855, 147. Per Berg e Iülich: Woker, Aus d. Papier. d. Kurpfälz. Min. Ag. Steffani, Köln 1885, 35. Per Lucca $^{19}/_{14}$ 1802 (Bullar. 11, 431), il regno di Sardegna $^{17}/_{9}$ 1822 (ib. 16, 569), la Spagna $^{1}/_{8}$ 1823 (ib. 627).

[16]) Prussia: esenzione dall'imposta fondiaria per i cimiteri, posti di sepoltura, chiese, cappelle e altri edificî destinati al culto pubblico, i presbiterî e le case ove abitano i funzionarî ecclesiastici, i sagrestani e gli altri ufficiali del culto (leg. $^{24}/_{2}$ 1850, $^{21}/_{5}$ 1861); così dalle imposte distrettuali (Ordin. distr. $^{13}/_{12}$ 1872, 17) e dalle tasse provinciali (Ordin. prov. $^{29}/_{6}$ 1875, 107). Esenz. dall'imposta sui fabbricati: per le chiese, cappelle e gli altri edificî dedicati al culto pubbl. appartenenti alle associazioni relig. aventi i diritti delle corporazioni (leg. $^{21}/_{5}$ 1861; Hinschius, Preuss. Kirchenrecht. 273). Baviera: Si deve pagare l'imposta fondiaria (l. $^{15}/_{8}$ 1828); però all'investito del beneficio deve essere risarcito l'importo con la Congrua da parte dello stato; gli edificî eccl. sono però esenti dall'imposta sui fabbricati (leg. $^{19}/_{5}$ 1882, 5. Ved. Mayer, Kirchenhoheitsr. 6; Seydel, Bayer. Staatsrecht, 4, 191 sg.). Württemberg: tutti i poderi assegnati come stipendio sono esenti da imposta (l. $^{15}/_{7}$ 1821); esenti dalla tassa sui fabbricati sono: gli edificî destinati a scopi pubblici senza nessun utile economico. Sassonia: esenti dall'imp. fondiaria le chiese e gli edificî destinati al culto pubbl. e i posti di sepoltura (leg. $^{9}/_{9}$ 1843); esenti pure dalle imp. comunali (Ordin. municip. rived. $^{24}/_{4}$ 1873, 33). Baden: le case e i fondi formanti il beneficio parrocchiale (l. $^{7}/_{4}$ 1860). Weimar: dall'imp. fondiaria esenti le chiese, gli edif. dedicati al culto pubbl., e i loro fondi (l. $^{18}/_{3}$ 1869); dalle tasse sul reddito le chiese. Quanto all'Austria ved. Vering, Arch. 14, 92.

401; 15, 33; 16, 223. 417. L'esenzione dall' imp. fond. è sancita dalla leg. $^{24}/_{5}$ 1869. Esenzione dalla tassa di successione: Prussia, leg. $^{30}/_{3}$ 1873; Sassonia, l. $^{13}/_{11}$ 1876, 2; Baviera, l. $^{18}/_{8}$ 1879, 3, 3. 4. Quanto all'America ved. Hill, Except. of. Church Property from Taxation, Bost. 1876. — In Italia la sola compiuta esenzione è quella della leg. $^{13}/_{5}$ 1871 (delle Guarentigie) in favore dei palazzi apostolici, della villa di Castel Gandolfo e dei loro annessi, che furono dichiarati esenti da ogni tassa o peso (artic. 5). Quanto a tutto il resto la leg. $^{14}/_{7}$ 1864, art. 10 (Cod. eccl., III, 894; art. 3 leg. $^{8}/_{5}$ 1867 per il Veneto e il Mantovano), dopo aver dichiarato che erano aboliti tutti i privilegi riguardanti l'imposta fondiaria, ne esenta solo: I fabbricati destinati all'esercizio dei culti ammessi nello Stato. Così dispose pure l'art. 2 della leg. $^{26}/_{1}$ 1865 per l'imposta sui fabbricati (per Roma: leg. $^{16}/_{6}$ 1871). L'esenzione si estende anche alle attinenze di tali fabbricati, necessarie per l'amministraz. dei sacramenti, la custodia degli arredi sacri, la preparazione delle funzioni, ecc. Cassaz. Roma $^{24}/_{5}$ 1880 (Leg. 1880, II, 304), $^{4}/_{7}$ 1890 (Riv. di D. eccl., I, 47). Clementini, Leggi sull'imposta sui redditi dei fabbr., Tor. 1890, p. 96 sgg. — Inoltre come surrogato della tassa di successione, che gli enti ecclesiastici, come indefettibili, non pagano mai, venne su di essi imposta la tassa di manomorta (Leg. $^{13}/_{9}$ 1874, art. 1). Ne sono però esenti le case o porzioni di case, che servono all'abitazione dei parroci, vice-parroci o coadiutori, ovvero dei ministri di qualunque culto (art. 16). Per l'estensione di questa esenzione agli episcopî cfr. Giustiniani, I redditi sottoposti alla tassa di manomorta, in R. di D. eccl., II, 269; contro invece il più degli autori, p. e. Magni, Del diritto pubbl. eccl., 438 sgg.; Clementini, Leggi sulle tasse pei redditi dei Corpi morali, Tor. 1886, 145; Scaduto, II, n. 468; e Cassaz. Roma $^{15}/_{12}$ 1891 (Riv. di D. eccl., II, 729). I templî anche se non monumentali sono esenti da questa tassa. Quali redditi siano soggetti a questa tassa, e quali oneri ne siano detratti ved. in Scaduto, II, n. 469. 479, e Giustiniani, Loc. cit. — Come surrogato infine della tassa di passaggio di usufrutto, vennero dall'art. 5 della leg. $^{13}/_{9}$ 1874 applicate per analogia le tasse di successione anche ai passaggi di usufrutto dei beni costituenti le dotazioni dei benefizî e delle cappellanie. Questa seconda tassa, data la sua entità diversa da quella della tassa di manomorta, dato il diverso modo di pagamento (quella è annuale, questa ad ogni effettivo trapasso di benefizio), data ancora la considerazione (omai costante nella giurispr. amministr. e giudiz.), in cui si tenne l'età dell'investito, a somiglianza di quanto è stabilito per l'usufruttuario, tassando quindi, a seconda ch'esso supera o non i 50 anni, il quarto o la metà del reddito, non può ritenersi come facente dupplicato con quella di manomorta; e ciò tanto più quando si consideri che in ogni trapasso di proprietà distinto da quello di usufrutto, la legge li colpisce entrambi con tasse diverse. Così p. e. Bertolotti, Il Parroco italiano, I, 37. 82. Lo Scaduto invece (II, n. 465) crede questa seconda tassa ingiusta. Per l'applicazione della tassa di passaggio di usufrutto anche ai benefizî, la cui dotazione non sia composta di beni direttamente posseduti dal beneficiato, ma semplicemente di quote o distribuzioni della massa capitolare o prebendale, ancorchè la distribuzione si faccia in ragione dell'intervento al coro, cfr. Par. del C. di Stato $^{10}/_{6}$ 1891 (R. di D. eccl., II, 368); contro invece Patrizi-Accorsi, ibid., 385 sgg.

*) Oltre che delle imposte di diritto comune, per cui vedi sopra al n. 16, lo Stato italiano ha ancora gravata la proprietà ecclesiastica di due tasse al tutto speciali:

I. Quota di concorso (vedi sopra pagine 37. 40; Magni, Del D. pubbl. eccl. p. 458 sgg.; Scaduto, II, n. 456 sgg.). È una tassa annua, non proporzionale, ma progressiva sui redditi degli enti ecclesiastici. Immaginata dal Conte di Cavour, venne da lui difesa contro le obbiezioni solite a muoversi all'imposta progressiva in genere e contro la pretesa violazione del diritto di proprietà da parte dello Stato, con l'osservare sotto il primo riguardo com'essa non avrebbe ad ogni modo avuto se non il benefico effetto d'impedire indirettamente l'accrescersi della manomorta ecclesiastica, e sotto il secondo come il reddito dei beneficî non rappresenti se non una forma di stipendio, la cui più equa distribuzione, in rapporto ai servizî realmente resi, lo stato è competente a procurare. Poichè la tassa non aveva uno scopo fi-

scale, sì bene quello di far contribuire il clero eccessivamente dovizioso all'opera di miglioramento delle condizioni del clero inferiore, che lo stato stava intraprendendo. — Istituita con gli articoli 25-26 della leg. $^{29}/_{5}$ 1855 (Cod. eccl. I, 66), allargata alle regioni man mano annesse con gli art^{i} 18-19 dei decr. $^{11}/_{12}$ 1869 per l'Umbria, $^{3}/_{4}$ 1861 per le Marche (Ib., 88. 98), art^{i} 26-27 del decr. $^{17}/_{2}$ 1861 per le provincie napoletane (Ib. 110), essa venne generalizzata dalla leg. $^{7}/_{7}$ 1866, art. 31, con poche diversità non sostanziali quanto al loro disposto. L'art. 20 della l. $^{19}/_{6}$ 1873 stabilì ch'essa non si applicasse per contro agli enti ecclesiastici conservati in Roma e nelle sedi suburbicarie. — Essa è devoluta a favore del fondo per il culto, e grava: *a*) sugli enti e corpi morali ecclesiastici conservati; *b*) sopra i beni od assegnamenti degli odierni investiti di enti soppressi, nelle proporzioni seguenti (art. 31):

1° Benefizî parrocchiali, sopra il reddito netto di qualunque specie o provenienza eccedente le lire 2000, in ragione del 5 per cento fino alle lire 5000; in ragione del 12 per cento dalle lire 5000 fino a lire 10000; ed in ragione del 20 per cento sopra ogni reddito netto maggiore;

2° Seminarî e fabbricerie, sopra il reddito netto eccedente le lire 10000 in ragione del 5 per cento; dalle lire 15000 fino alle lire 25000 in ragione del 10 per cento; e finalmente in ragione del 15 per cento per ogni reddito maggiore;

3° Arcivescovadi e vescovadi, in ragione del terzo del reddito netto sopra la somma eccedente le lire 10000; in ragione della metà sopra la somma eccedente le lire 20000; in ragione dei due terzi sopra la somma eccedente le lire 30000; e del totale eccedente le l. 60000;

4° Abbazie, benefizî canonicali e semplici, opere di esercizî spirituali, santuarî e qualunque altro benefizio o stabilimento di natura ecclesiastica od inserviente al culto non compreso nei paragrafi precedenti, sopra il reddito netto, di qualunque specie o provenienza, eccedente le lire 1000, nella proporzione indicata al numero 1° di questo articolo.

Che l'ecclesiasticità degli enti di cui qui è parola debba prendersi in senso lato, prescindendo cioè affatto dall'erezione in titolo ecclesiastico, così da abbracciare p. e. anche le confraternite (per la parte, si intende, destinata al culto) è omai costante nella giurisprudenza. Cfr. Scaduto, I, n. 176. È dubbio per contro se la debbano pagare gli enti, ove lo scopo di culto è puramente accessorio; Scaduto, II, n. 455; contro Cassaz. Roma $^{14}/_{5}$ 1879, App. di Catania $^{3}/_{8}$ 1891 (Riv. di D. eccl., II, 237). — Per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione della quota di concorso saranno seguite le basi, i modi e le norme delle leggi e dei regolamenti relativi alla tassa di manomorta (art. 31; vedi sopra n. 16). Se non che mentre lo stesso art. 31 disponeva che oltre le deduzioni ivi determinate, non se ne sarebbe ammessa altra che quella stessa della tassa di manomorta, la legge $^{15}/_{8}$ 1867, art. 20, stabilì che la quota di concorso non sarà riscossa che sul reddito depurato dai pesi inerenti all'ente morale ecclesiastico non soppresso (circa le erronee conseguenze che si vollero trarre dalla dizione di questo art., e circa le modalità della sua applicaz., cfr. Scaduto, II, n^{i} 458. 479). — Questioni per determinare se la quota di concorso debba gravare: *a*) in caso di unione di due beneficî *aeque principaliter*, p. e. di due mense vescovili, sulle rendite riunite o sulle separate; *b*) in caso che non esistano prebende distinte nel capitolo, ma solo una massa comune, su questa oppure sulle singole quote; *c*) in caso che esistano delle prebende distinte nel capitolo e si facciano inoltre delle distribuzioni corali tratte dalla massa piccola, sul provento cumulato della prebenda e delle distribuzioni (defalcando da queste il numero medio delle assenze, cfr. Scaduto, II, n. 460), oppure sulla massa piccola in quanto costituisca un ente a sè. Dalla diversa risoluzione di tali quesiti dipendono due conseguenze: una di fatto, cioè l'entità stessa della quota di concorso, dato il suo carattere non proporzionale, ma progressivo; l'altra di diritto, cioè la classificazione di questa quota fra le tasse reali o fra le personali. Ora quanto al primo punto la Cass. di Nap. ($^{19}/_{6}$ 1875) decise per l'imposizione della tassa sui beneficî separati, ma quella di Roma ripetutamente (p. e.: $^{17}/_{2}$ 1880) in senso contrario (così Magni, 465; Scaduto, II, 459); quanto al secondo l'amministraz. del Fondo per il culto (Circ. $^{3}/_{3}$ 1867) si pronunciò per la tassazione separata; la quale è pure annessa a proposito del terzo caso, nel senso cioè di colpire il provento delle distribuzioni corali cumu-

late con la prebenda e non la massa piccola (così Cassaz. di Roma $^{17}/_{11}$ 1889, in Riv. di D. eccl. I, 205; Scaduto, II, n. 460. La stessa soluzione è per più forte ragione ad adottarsi nel caso, che non si tratti di cumulare la prebenda con le distribuzioni corali, ma la prebenda distinta e la quota della massa comune o massa grande; in tal senso Circ. Fond. d. C. $^{3}/_{3}$ e $^{28}/_{9}$ 1867). La giurisprud. della Cass. di Roma (omai dominante) sul primo punto aggrava la tassa; la soluzione data al secondo la alleggerisce; così pure quella data al terzo, ma in proporzioni minori. Giustamente poi dalle soluzioni sopra rirordate la Cass. di Roma, contro il parere del Cons. di Stato ($^{1}/_{12}$ 1877), ha costantemente deciso ($^{17}/_{7}$ 1877, $^{7}/_{5}$ 1879, $^{16}/_{6}$ 1880, $^{12}/_{11}$ 1889, così il più degli autori, p. e. Magni, 460; Bertolotti, I, 99; Olmo, n. 164), che la quota di concorso è una tassa personale la quale colpisce non l'ente nella sua sostanza, ma il titolare nel suo godimento. Le ragioni, che in favore della realità lo Scaduto (II, n. 458) trae dalla lettera stessa della legge, ci sembrano bensì gravi, ma non tali da elidere il risultato logico delle soluzioni più sopra segnate, che del resto lo stesso autore accoglie in pratica. Dal carattere personale discende che l'erede dell'investito e non il suo successore nel beneficio sia debitore delle rate non pagate (contro: Scaduto, Loc. cit.).

II. Tassa straordinaria del 30 % (ved. sopra p. 125; Magni, p. 449 sgg.; Scaduto, II, n. 450 sgg.). Più che non una vera tassa essa costituisce una parziale incamerazione del patrimonio ecclesiastico, tanto degli enti soppressi quanto di quelli conservati, come quella che venne esatta tutta in una volta con l'assegnare senza più al Demanio dello stato i $^{3}/_{10}$ così del patrimonio dei primi, omai attribuito al Fondo per il culto, come delle rendite intestate ai secondi in sostituzione del loro patrimonio immobiliare. Essa venne istituita dalla leg. $^{15}/_{8}$ 1867, art. 18, il quale fissò per i due diversi casi della sua applicazione queste due forme diverse di riscossione:

1° Enti soppressi. Le ipotesi posson essere due: *a*) o le leggi di soppressione erano già state loro applicate, e quindi i loro beni, convertiti in rendita, erano omai già passati al fondo per il culto, e allora si stabilì che sul patrimonio da questo rappresentato fosse cancellato il 30 per cento della rendita ad esso intestata; *b*) oppure si trattava di soppressioni non ancora eseguite o da eseguirsi in forza della stessa legge del 1867, e allora si stabilì che fosse iscritto il 30 per cento di meno della rendita di cui si avrebbe dovuto fare l'iscrizione in capo al Fondo per il culto. Ma al Fondo per il culto dovevano passare pure oltre ai titoli di rendita anche i canoni, i censi, i livelli, le decime e le altre annue prestazioni già di appartenenza degli enti soppressi. Qui, in luogo di fare una prelevazione diretta, se ne fece una indiretta, con lo stabilire che sul 70 per cento della rendita, che rimaneva ad assegnare al Fondo per il culto, si iscrivesse in meno il 30 per cento del valore di tali annualità.

2° Enti conservati. Si ritiene, inscrivendolo in meno, il 30 per cento della rendita dovuta a ciascun ente, in sostituzione dei beni stabili passati al Demanio. Anche per i canoni, censi, livelli ecc. appartenenti a questi enti conservati si fece la stessa prelevazione indiretta che per quelli assegnati al fondo per il culto. Se non che qui poteva presentarsi un caso, che per rispetto al fondo per il culto, era escluso a priori (non si può quindi con lo Scaduto, II, n. 452, riferire questa aggiunta del secondo alinea anche al primo), cioè il caso, che il patrimonio di un ente conservato fosse composto di prestazioni annue in quantità così superiore a quella degli altri beni, che il 70 per cento di questi non ammontasse al 30 per cento di tali annualità. E allora, oltre alla prelevazione indiretta, cioè alla prelevazione dei rimanenti 70 per cento, si stabilì si facesse ancora una prelevazione diretta sussidiaria, cioè si prelevasse una quota di tali annualità, fino a raggiungere complessivamente il 30 per cento del loro valore. In questo caso il patrimonio dell'ente conservato rimaneva privo di rendita e composto di sole annualità.

L'ecclesiasticità di cui nel citato articolo 18 dovrebbe intendersi in senso largo e non in quello di erezione in titolo ecclesiastico, così da comprendere le confraternite. Ma queste non lo furono per contro, cfr. Scaduto, I, n. 176. — Esenti dalla tassa del 30 % sono:

1° Le parrocchie. Così secondo l'articolo 18 della l. $^{15}/_{8}$ 1867; il cui disposto venne tassativamente determinato e parzialmente anche innovato dall'art. 5 della

l. $^{11}/_{8}$ 1870, la quale ne esentò; *a*) Il beneficio parrocchiale; *b*) I benefizî a cui sia annessa l'obbligazione principale permanente di coadiuvare il parroco (secondo alcuno anche le cappellanie che abbiano tale obbligo, cfr. Magni, 451, e sopra p. 703); *c*) Il patrimonio delle Chiese parrocchiali e delle succursali, amministrato dalle Fabbricerie, opere od altre amministrazioni. Quanto a quest'ultimo punto però l'esenzione non ha effetto se non dal $^{1}/_{1}$ 1871; cosicchè il governo ha il diritto di esigere su tale patrimonio per il periodo di tempo dal giorno, in cui entrò in vigore la legge $^{15}/_{8}$ 1867, al $^{1}/_{1}$ 1871 la tassa del 30 %; la quale in questo caso assume la figura di vera tassa e non più di parziale incamerazione.

2° Le rendite derivanti dai beni delle corporazioni religiose di Roma (non anche quindi delle sedi suburbicarie) e degli Enti ecclesiastici conservati nella stessa città di Roma e nelle sedi suburbicarie (Leg. $^{19}/_{6}$ 1873, art. 20).

3° I canonicati delle cattedrali, i benefizî o le cappellanie, sì conservati che soppressi, pure di tali chiese, le rendite dei quali non superino: quanto ai primi le lire 800, quanto ai secondi le lire 500; non che gli assegni pagati agli attuali investiti dal Fondo per il culto, i quali non superino le lire 500. I canonicati il cui reddito superi le lire 800, ma non le 1600, non sono tassati se non per la parte di reddito superiore alle lire 800; i benefizî semplici e le cappellanie il cui reddito superi le lire 500 ma non le 800, sono tassati solo sull'eccedenza dalle lire 500; gli assegni del Fondo per il culto superiori alle lire 500 sono pure solo tassati su tale eccedenza (Leg. $^{19}/_{6}$ 1873, art. 25: l'efficacia di questo disposto non si esplica se non dal $^{1}/_{1}$ 1873 in poi).

4° I beni delle cappellanie ecclesiastiche o laicali, e delle fondazioni e legati pii ad oggetti di culto, per i quali i patroni improprii abbiano esercitato il d. di svincolo, nelle forme e con le condizioni, di cui nell'art. 5 della l. $^{15}/_{8}$ 1867, e fra cui principale quella di aver pagata la doppia tassa di successione fra estranei, e quindi una tassa del 24 %; onde tra il patrono rivendicante e quello svincolante corre la differenza che il primo paga invece una tassa del 30 %, cfr. sopra p. 697 (Leg. $^{15}/_{8}$ 1867, art. 18).

5° Gli edifici addetti al culto e dichiarati monumentali e le loro rendite (risparmiati dall'art. 1, leg. $^{15}/_{8}$ 1867), quando dopo la detrazione della tassa la rendita rimanente non potrebbe bastare al loro mantenimento (Leg. $^{11}/_{8}$ 1870, art. 6).

6° Gli edifici addetti al culto, anche se non monumentali, gli episcopî, le canoniche, i seminarî, le abitazioni del personale addetto alla chiesa, i locali d'amministrazione; ma questi non per disposiz. esplicita di legge, sibbene dopochè nella giurisprudenza giudiz. ed amministr. prevalse il principio che esente dalla tassa fosse tutto quello che lo era dalla conversione, e che avesse carattere di demanio pubblico. Cfr. Scaduto, II, n. 453. 454.

Alla tassa del 30 % furono espressamente assoggettati i beni delle soppresse Corporazioni religiose di Lombardia (Leg. $^{15}/_{8}$ 1867, articolo 18, alin. *c*). — Quando, per effetto della tassa straordinaria del 30 per cento, il reddito netto di un vescovado fosse ridotto ad una somma inferiore alle lire 6000, gli attuali investiti riceveranno dal fondo pel culto una somma annuale che compia le 6000 lire (Leg. $^{15}/_{8}$ 1867, artic. 19). Cfr. per l'applicazione di questo disposto, Romano, I Vescovadi e l'art. 19 ecc., in Riv. di D. eccl. II, 449 sgg. — Questa tassa è reale, e non soggetta alla prescrizione quinquennale; Cass. di Roma $^{24}/_{2}$ 1892 (Rivista di D. eccl. II, 669); Magni, 457.

III. Fonti del patrimonio ecclesiastico.

§ 169. — 1. Contribuzioni spontanee dei fedeli. Dotazione dello Stato.

I. 1. Già negli inizî della chiesa i fedeli facevano delle volontarie offerte [1]) in natura, che venivano in parte consumate, in parte mandate alle altre comunità, o anche assegnate al clero, quando non fossero impiegate agli scopi di cui sopra. Erano inoltre fatti dei regali al vescovo perchè provvedesse al mantenimento del clero e dei poveri; ed oggidì ancora la chiesa raccoglie i donativi spontanei dei suoi membri entro o fuori degli edificî ecclesiastici. Tuttavia per le collette nelle case, che possono decretarsi dal vescovo, occorre nei varî stati l'autorizzazione dell'autorità pubblica [2]).

§ 169. [1]) Ved. Hatch, 33.

[2]) Non in Prussia dopo emanata la costit. quanto alla chiesa cattolica; salvo forse in virtù delle circol. del min. dei culti $^{25}/_{9}$ 1874, $^{17}/_{7}$ 1875. Quanto alla chiesa evangelica, occorre l'assenso gov. per le collette nelle case, l. $^{3}/_{6}$ 1876, 24, 7. Weimar: le collette cattol. nelle chiese debbono essere approvate dal gov. (l. $^{7}/_{10}$ 1823, 23); così in Sassonia per tutte le collette in chiesa (Seydewitz, Cod. 136. 138); in Baviera per le coll. pubbliche e nelle case (Arch. 11, 463); in Austria per le coll. nelle case (Arch. 14, 434). per gli altri paesi tedeschi ved. Friedberg, Verf.-R. 142. 175. — Italia: Leg. $^{30}/_{6}$ 1889 sulla Pubbl. Sicurezza, art. 84: « L'autorità di pubblica sicurezza del circondario potrà permettere, nel territorio di sua giurisdizione, questue o collette per iscopo filantropico, scientifico o di beneficenza, o per sollievo di pubblici infortunî, fissandone le norme e la durata. — Ogni altra questua o colletta, *comprese le questue religiose fuori dei luoghi destinati al culto*, è punita coll'arresto fino ad un mese ». Questo art. venne dal Cons. di Stato (Par. $^{16}/_{5}$ 1890, in R. di D. eccl., I. 212; così pure Circ. min. $^{3}/_{8}$ 1890, ib., 297) ritenuto applicabile alle questue delle fabbricerie, come quelle che sarebbero veramente religiose, avendo a scopo immediato un'opera di culto; non per contro alle oblazioni che i cappellani e campanari si recano a raccogliere nelle famiglie dei parrocchiani, come quelle che avrebbero il carattere di una retribuzione corrispettiva di servizî resi ad un ente dalla legge riconosciuto, quale è la parrocchia. Per contro la Cassaz. di Roma ($^{20}/_{6}$ 1890, in Riv. di D. eccl., I, 130) ritenne che il parroco, il quale si reca presso le famiglie dei parrocchiani per la raccolta consuetudinaria dei prodotti, incorre nella contravvenzione di cui nel cit. art. 84. A torto, secondo noi, il Cons. di Stato ha voluto distinguere circa lo scopo delle collette, poichè l'art. 84 le colpì *tutte, comprese* quelle aventi scopo religioso, e non soltanto queste. L'argomentare della rubrica del Tit. III della legge: *Disposizioni relative alle classi pericolose della società,* non regge, poichè il pericolo per la buona fede e la moralità pubblica non è punto maggiore nelle collette fatte dai fabbricieri di quanto lo sia in quelle dei cappellani e campanari. Nè si può dire che applicando a questi l'art. 84 cessi una forma di retribuzione necessaria, poichè tale necessità sarà appunto un motivo perchè l'autorità competente conceda sempre in tali casi l'autorizzazione. Bisognerebbe dunque sostenere che la raccolta dei prodotti, anche quando si tratti di una vera esazione di decime, non cada sotto il concetto generico di colletta, perchè si potesse esentarla dal disposto dell'art. 84. Nè il fatto che il diritto alle decime sia stato ancora riconosciuto negli investiti all'epoca della pubblicazione della leg. $^{14}/_{7}$ 1887,

2. Quando la chiesa acquistò la facoltà di possedere, allora incominciarono i fedeli a trasmetterle i loro beni per atto tra vivi o d'ultima volontà. A tal uopo già il dir. romano concedeva dei molteplici privilegî, i quali, accresciuti ancora dalla consuetudine, passarono di poi nel dir. canonico. Così quanto ai testamenti canonici [3]) *ad pias causas* o fatti innanzi al parroco e a due o tre testimonî. Quest'ultima forma non venne accolta in Germania dal dir. comune [4]), e le leggi dello stato non soltanto entrambe le abolirono, ma hanno tolto ancora parecchie prerogative che competevano alla chiesa secondo il dir. antico [5]).

II. Le masse dei beni per tal modo accumulate vennero dopo la Riforma tolte dagli stati evangelici alla chiesa cattolica, finchè il Reichsdeputationshauptschluss del 1803 [6])portò la secolarizzazione anche negli stati cattolici, come già era accaduto in Francia [7]) per opera della Rivoluzione. I governi soddisfecero all'obbligo che nel 1803 si erano assunto di dare una dotazione mediante una convenzione delle così dette bolle delle circoscrizioni [8]). E tale obbligo incombeva loro tanto più strettamente per rispetto alla chiesa evangelica, in quanto essi non la immisero [9]) se non in via d'eccezione nel possesso dei beni già appartenenti alla cattolica — *).

può giustificare ch'essi adottino quella forma speciale di esazione che è appunto la colletta, senza ottemperare alle formalità, che la legge ha creduto per ragioni di pubblica sicurezza di prescrivere in materia di collette. Cfr. per il periodo anteriore alla leg. $^{30}/_{6}$ 1889, Saredo, in Dig. it., s. v. Accattonaggio, p. 271 sgg., Scaduto, II, n. 263 sgg.

[3]) Ved. c. 11 X (3, 26). Vedi l'originale di questa disposizione (avente però un tutt'altro significato) in Borgia, Istoria della chiesa e città di Vercelli, Nov. 1723, p. 240. Schulte, in Z. f. Civilr. u. Proz. 8, 180. — Cfr. Telesio, Dei privilegi dei testam. *ad pias causas* secondo l'antico diritto, in Dir. e Giurispr. II, (1886-87), p. 375 e passim; III. 37 sgg.

[4]) Keller, Pandekten, § 544.

[5]) Secondo l'Ordin. proc. civ. non ha luogo più nessuna *in integrum restitutio*. Quanto al *beneficium competentiae*, ved. sopra § 54, 27.

[6]) Ved. sopra § 18, 1.

[7]) Ved. Laurent, Ch. e St. in Bibl. di Scienze pol. Vol. VIII, Tor. 1890, p. 48 sgg. La dotazione dello stato cominciò dal decr. $^{2}/_{11}$ 1789. Ved. Concord. art. 14. Decr. $^{6}/_{11}$ 1813 in Dupin, Manuel, 352. Lécouzon-Le-Duc, Les origines du budget des Cultes; in Annales de l'École libre des sc. pol., 1889, 274. Bourgnin, Etudes sur les biens ecclés. avant la révolut. Par. 1890. Per i Paesi bassi ved. Carpentier Alting, De Staat en de Kerkelijke Financien, Shoorn 1886, 74.

[8]) Ved. per altro quanto alla Prussia Arch. 52, 290. — Con questo si collega la promessa fatta nelle più recenti carte costituzionali di mantenere in avvenire il patrim. ecclesiastico. Ved Friedberg, Verf.-R. 92.

[9]) Ved. sopra § 167.

(*) Liquidazione del Patrimonio ecclesiastico in Italia. Cfr. Ferrara, La Leg. sull'asse eccl., in N. Ant., III. (febbraio 1867); Scialoia, La Chiesa, lo Stato e la liquid. dell'asse eccl., Ibid. V. (ag. 1867); Bertozzi, Notizie storiche e statistiche sul riordinamento dell'asse eccl.

nel regno d'Italia, in Annal. di Statist., serie 2, vol. 4 (Roma 1879); Tiepolo, Op. cit., 168 e passim; Magni, Op. cit., 71 sgg.; Scaduto, Manuale, II, n. 357 e sgg.; Olmo, Asse eccl., in Dig. ital., disp. 151. 164.

I. Esso non fu, come in altri paesi, senza più incamerato, cioè attribuito allo Stato, ponendosi al tempo stesso a carico di questo di corrispondere una dotazione agli enti ecclesiastici riconosciuti; ma venne per principio mantenuto in proprietà degli enti conservati, oppure attribuito, per quella parte ch'era di spettanza degli enti soppressi, a nuovi enti perchè lo impiegassero in opere di religione o di beneficenza o d'istruzione, oppure ai privati aventi diritto sul medesimo. Una parziale incamerazione si ebbe tuttavia con la tassa del 30 %, di cui ved. sopra p. 708. Però, in odio alla manomorta, tutti i beni immobili degli enti ecclesiastici, così dei conservati come dei soppressi, vennero soggetti a conversione; il che significa che i beni stessi passano al Demanio, mentre in favore degli enti morali, cui i beni appartenevano, si iscrive una rendita 5 per cento, pari alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta. Per regola generale i beni debbono essere venduti; ma in via di eccezione quanto alla Sicilia, date le condizioni agrarie dell'isola, essi furono, a somiglianza di quanto vi si era fatto già sotto l'antico regîme per i beni di patronato regio, sottoposti alla censuazione, cioè dati ad enfiteusi perpetua redimibile (Leg. $^{10}/_{8}$ 1862, in Cod. eccl. II, 499; confermata dall'art. 34, l. $^{7}/_{7}$ 1866, e dall'art. 16, l. $^{15}/_{8}$ 1867; Cfr. Corleo, Storia della enfiteusi dei terreni eccles. di Sicilia, Palermo 1871; Bertozzi, Op. cit., p. 19 sgg.; Scaduto, Man. II, n. 369). Il sostituire la censuazione alla alienazione venne reso facoltativo anche per i beni incolti o bonificabili di Roma e della provincia romana (art. 19, l. $^{19}/_{6}$ 1873). La conversione fu per la prima volta ordinata dalla leg. $^{21}/_{8}$ 1862, ma solo quanto a quei beni degli enti soppressi con la leg. $^{29}/_{5}$ 1855, ch'erano stati dalla medesima assegnati alla Cassa ecclesiastica. Essa fu poi estesa agli enti nuovamente soppressi con gli art. 11 della l. $^{7}/_{7}$ 1866, e 2 della l. $^{15}/_{8}$ 1867. Ma la legge del 1866 l'applicava pure in genere ai beni degli enti conservati (non esclusi quelli di nuovo acquisto, art. 32); il che venne fatto pure, con alcune speciali modalità, quanto ai beni degli enti conservati della città di Roma e delle sedi suburbicarie dall'art. 17 della l. $^{19}/_{6}$ 1873.

II. Dalla conversione furono eccettuati alcuni enti in genere ed alcuni beni in ispecie:

A. Enti:

1° I benefizî parrocchiali (l. $^{7}/_{7}$ 1866, art. 11, alin. 2). Che fra essi si abbiano pure a comprendere tutti in genere i benefizî curati o coadiutorali, è fuori di contestazione, cfr. Galluzzi, in Giur. it., 1874, parte 1ª, serie 1ª, p. 232. A torto però si vuole dal più della giurisprudenza estendere questa esenzione a tutti i beni spettanti alla parrocchia, che non siano intestati ad una fabbriceria o ad un ente analogo; cfr. Tiepolo, Op. cit. p. 179 sgg.; Scaduto, I, n. 70. Contro il tentativo di salvare dalla conversione gli interi capitoli, aventi cura d'anime collegiale, si reagì con interpretazione autentica mediante la leg. $^{11}/_{8}$ 1870, artic. 2, che ne esenta una sola prebenda curata, o una quota curata di massa.

2° Le chiese ricettizie (l. $^{7}/_{7}$ 1866, art. 11, alin. 2); le quali però vennero in seguito soppresse con la leg $^{15}/_{8}$ 1867 (ved. sopra p. 695).

3° Le cappellanie laicali e i benefizî di patronato laicale o misto (leg. $^{7}/_{7}$ 1866, art. 18, n. 4); poichè, esercitandosi per i loro beni i diritti di rivendicazione e svincolo, è assicurato così il loro ritorno alla libera commerciabilità. Dicendo l'articolo 11 della l. $^{7}/_{7}$ 1866 che saranno convertiti i beni di qualunque *Ente morale ecclesiastico*, si vollero eccettuare quelli delle fabbricerie e quelli delle confraternite, perchè di enti laicali. Ma se per rispetto a queste ultime tale rimase la giurispr. giudiz. ed amministr. dominante, per quanto l'ecclesiasticità di cui all'art. 11 si debba intendere in senso largo, e non in quello di erezione in titolo canonico (cfr. Scaduto, I, n. 176), per rispetto alle prime la legge $^{11}/_{8}$ 1870 stabilì esplicitamente che si dovevano convertire i beni immobili delle Fabbricerie e di altre amministrazioni in genere delle chiese parrocchiali, delle sussidiarie, dei santuari ed oratorî, ecc. (art. 1°); al quale disposto, come di interpretazione, fu data efficacia retroattiva (art. 7).

B. Beni.

1° Gli edifizî ad uso di culto che si

conserveranno a questa destinazione, in un coi quadri, statue, mobili ed arredi sacri che vi si trovano (l. $^{7}/_{7}$ 1866, articolo 18, n. 1; l. $^{11}/_{8}$ 1870, n. 1); non che gli edifizî necessari ad uso d'uffizio delle rispettive Amministrazioni, o di abitazione dei Rettori, Coadiutori, Cappellani, Custodi ed inservienti della chiesa, con limitazione alla parte strettamente necessaria (l. $^{11}/_{8}$ 1870, art. 4, n. 2).

2° Gli episcopii, i fabbricati dei seminarî e degli edifizî inservienti ad abitazione degli investiti degli Enti morali, cogli orti, giardini e cortili annessi, e gli edifizî inservienti ad abitazione delle religiose, finchè duri l'uso temporaneo a queste concesso (l. 1886, art. 18, n. 2; vedi, per una interpretazione eccessivamente larga di questo disposto in favore dei seminarî, Taraschi, in Riv. di D. eccl. I, 705).

3° I fabbricati dei conventi soppressi, che furono devoluti o allo Stato, o alle provincie o ai comuni (l. 1886, a. 18, n. 3°).

4° I mobili e gli effetti necessarî all'uso personale di ciascun membro delle corporazioni soppresse (ib. n. 5°).

5° I libri, i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, oggetti d'arte, mobili inservienti al culto, quadri, statue, arredi sacri che si troveranno negli edifizî appartenenti alle Corporazioni religiose soppresse (ib. n. 6°).

6° Gli edifizî monumentali colle loro adiacenze e coi mobili (ibid. n. 7°).

7° Le cave dei marmi addette a quelle chiese, che con D. R. verranno dichiarate monumenti patrii, e che sono destinate esclusivamente alla manutenzione, riparazione e completamento delle suddette chiese; per quanto tali case facciano parte dei beni di una fabbriceria (l. $^{11}/_{8}$ 1870, art. 3).

III. Quindi dell'antico patrimonio ecclesiastico una parte ha conservato bensì ancora questo suo carattere, ma un'altra parte lo perdette.

A. Il patrimonio ecclesiastico odierno spetta:

1° Agli enti conservati, i quali hanno la proprietà: *a*) delle rendite loro intestate in seguito alla conversione; *b*) dei canoni, censi, livelli, ecc., salvo la parte che il demanio possa aver prelevato direttamente (l. $^{15}/_{8}$ 1867, art. 3, alin. 4°; cfr. sopra p. 708); *c*) degli immobili e dei mobili esentati dalla conversione ed assegnati loro dalla legge. — Le chiese parrocchiali di Roma ottennero pure una parte dei beni già appartenenti alle case religiose annesse alle chiese parrocchiali di quella città, in tale misura però che la rendita di ogni parrocchia non superasse le lire 3000 (L. $^{19}/_{6}$ 1873, art. 2, 3).

2° Al Fondo per il Culto. Sostituito e succeduto alla Cassa ecclesiastica con l'art. 25 della l. $^{7}/_{7}$ 1866, il suo patrimonio si compone: *a*) della rendita corrispondente al reddito dei beni degli enti soppressi, salvo però i beni degli enti regolari della città di Roma (cfr. art. 2, l. $^{19}/_{6}$ 1873), e degli enti secolari di Roma e delle sedi suburbicarie (alin. 3°, art. 16, l. $^{19}/_{6}$ 1873). Occorre però si detragga il 5 % prelevato dal Demanio per spese di amministrazione (l. $^{7}/_{7}$ 1866, art. 11; l. $^{15}/_{8}$ 1867, art. 2); non che la tassa del 30 % (ved. sopra p. 708). *b*) Dei canoni, censi, livelli, ecc., già spettanti a tali enti (legge $^{15}/_{8}$ 1867, art. 2, alin. 3°). *c*) Dei proventi della quota di concorso (ved. sopra p. 706). *d*) Di alcuni immobili, esentati dalla conversione; dei quali però altri spettano al Fondo solo transitoriamente, ed altri stabilmente; cfr. Scaduto, Man., II, n. 359. *e*) Della rendita e dei beni assegnati in genere per servizio o spese di culto (l. $^{7}/_{7}$ 1866, art. 25; cfr. però Scaduto, n. 357). — I suoi scopi sono esclusivamente di culto (l. $^{7}/_{7}$ 1866, art. 28).

3° Al Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma, il cui patrimonio si compone dei beni delle corporazioni e degli enti ecclesiastici soppressi in quella città, i quali non siano stati destinati a qualche scopo specifico (l. $^{19}/_{6}$ 1873, art. 3). La sua amministrazione passò bensì dalla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma, e dal R. Commissario che vi succedette, al Fondo per il Culto (Legge $^{14}/_{7}$ 1877, n. 4728, Cod. eccl. III, 1130), ma esso non si fuse punto con questo ultimo.

B. La parte dell'antico patrimonio ecclesiastico, che perdette tale carattere, venne destinato a scopi o di pubblica o di privata utilità.

1° Scopi ora d'utile pubblico economico, ora d'istruzione e di beneficenza, ebbero gli assegni fatti:

a) Allo Stato: α con la tassa straordinaria del 30 %; β con attribuirgli o direttamente, cioè incamerandoli senza più, o indirettamente, cioè devolvendoli al Ministero della Istruzione pubblica, i

beni dell'Ordine dei Gesuiti e delle Corporazioni affini, man mano che si vennero sopprimendo (vedi sopra p. 347; e cfr. Scaduto, II, n. 370), non che i beni di alcuni ordini cavallereschi (di S. Stefano in Toscana, decr. $^{16}/_{11}$ 1859; Costantiniano in Napoli, decr. $^{12}/_{9}$ 1860); γ con la devoluzione dei tre quarti degli avanzi, che s'andranno verificando nelle rendite del Fondo par il culto, destinate al pagamento delle pensioni ai religiosi (l. $^{7}/_{7}$ 1866, art. 35, alin. 4). Un acconto di tali diritti venne prelevato dal tesoro dello Stato in forza della leg. $^{30}/_{6}$ 1892, art. 1 (Riv. di D. eccl., II, 746), che obbliga il Fondo per il culto a corrispondergli con effetto dal $^{1}/_{7}$ 1891 un contributo annuale di L. 2,500,000; il quale venne di poi elevato con effetto dal $^{1}/_{7}$ 1893 alla cifra di L. 3,500,000 (R. Decr. $^{15}/_{11}$ 1892, in Riv. di D. eccl., III, 186; δ con la facoltà attribuitagli dapprima provvisoriamente (l. $^{22}/_{12}$ 1861, n° 384), indi stabilmente (leg. $^{7}/_{7}$ 1866, art. 20, alin. 3; art. 21), di occupare per i bisogni di servizio pubblico, i fabbricati delle case soppresse e non soppresse.

b) Alle Provincie, concedendo loro: α le facoltà di adibire ad uso di scuole, asili, ospedali, ecc., i fabbricati dei conventi soppressi (l. $^{7}/_{7}$ 1866, art. 20, 21); β i libri e gli oggetti d'arte già di spettanza degli enti morali soppressi, dato che le pubbliche biblioteche od i musei, a cui essi si debbono devolvere, non abbiano personalità propria, o non appartengano allo Stato o ai Comuni (ibid., art. 24).

c) Ai Comuni, facendo loro le stesse concessioni che alle Provincie (per le concessioni speciali anteriori cfr. Scaduto, II, n. 372); ed inoltre: α con il devolvere, sotto determinate condizioni ed obbligazioni, a quelli di essi, ove esistono case religiose soppresse, tutti o quella parte dei beni mobili esistenti al tempo della consegna, e tutta o parte della rendita pubblica iscritta a norma dell'art. 11 (della l. $^{7}/_{7}$ 1866, cioè in luogo degli stabili) e corrispondente ai beni, che, per titoli legittimi, si trovino destinati alla cura degli infermi o alla pubblica istruzione elementare o secondaria (l. $^{7}/_{7}$ 1866, art. 19); β con il concedere a ciascun comune il quarto della rendita iscritta, e corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse nel comune medesimo, dedotti gli oneri e le passività gravitanti sulla rendita stessa, e sotto minaccia di decadenza a favore del Fondo per il Culto quando non lo impiegassero per scopi di pubblica utilità e specie di pubblica istruzione. Questo quarto però non si doveva pagare (analogamente a quanto si fece per i tre quarti dovuti allo Stato), se non col verificarsi di un avanzo nelle rendite del Fondo per il Culto destinate al pagamento delle pensioni ai religiosi; ai comuni di Sicilia lo si diede tuttavia già dal $^{1}/_{4}$ 1867, con determinate restrizioni (leg. $^{7}/_{7}$ 1866, art. 35); γ con l'assegnare la rendita e i canoni, censi, livelli, ecc. delle chiese ricettizie e delle comunità con cura d'anime ai comuni, ove esistono le dette chiese, facendo però obbligo ai medesimi di dotare le fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento di assegno ai parroci (l. $^{15}/_{8}$ 1867, art. 2). δ I comuni delle sedi suburbicarie di Roma ebbero ancora i beni degli enti secolari ivi soppressi e la tassa di rivendicazione e svincolo degli enti stessi, perchè li destinassero ad uso di beneficenza e d'istruzione (l. $^{19}/_{6}$ 1873, art. 16). ε Quanto alla città di Roma tale devoluzione si fa al Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione, di cui sopra (l. $^{19}/_{6}$ 1873, art. 16). Al comune di Roma, per la parte che concerneva l'istruzione popolare, oppure agli istituti d'istruzione secondaria o superiore, per la parte che la concerne, furono assegnati i beni delle case soppresse, i cui religiosi attendevano all'istruzione; mentre i beni di quelle case, i cui religiosi prestavano l'opera loro nella cura degl'infermi, o che attendevano ad opere di beneficenza, vennero assegnati ad ospedali o ad opere pie della stessa città (l. $^{19}/_{6}$ 1873, art 2).

2° I beni facenti parte dell'antico patrimonio ecclesiastico (in largo senso) possono passare ai privati a titolo di:

a) Riversione o devoluzione (Tiepolo, 232, sgg.; Scaduto, II, n. 380 e sgg.), quando il fondatore avesse stabilito che al verificarsi di una determinata condizione, i beni stessi dovessero ritornare a sè o ai suoi eredi (riversione), o passare ad altri (devoluzione). — Così distingue logicamente lo Scaduto; ma i decreti umbro, marchigiano e napoletano parlano in ogni caso solo di devoluzione, mentre la legge del 1866, artic. 22, distingue la riversabilità in quanto spetta ai privati, e la devoluzione in quanto spetta ai comuni ed agli enti morali; distinzione ch'è difesa dal Tie-

polo. — Questo diritto di riversione o devoluzione, passato sotto silenzio dalla legge soppressiva piemontese del 1855, menzionato dall'art. 4 dei decreti umbro, marchigiano, $^{11}/_{12}$ 1860, $^{3}/_{4}$ 1861, e dall'art. 5 del decr. napoletano $^{17}/_{2}$ 1861, venne di poi regolato dalla legge del 1866, approvata e completata da quella del 1867. E tali regole, parte confermanti, parte deroganti il diritto comune, sono: α La condizione di riversabilità o di devoluzione deve essere *espressa* e limitata al solo *caso di soppressione* (l. $^{7}/_{7}$ 1866, 22). Onde non possono bastare per dar vita a questo diritto: tanto il fatto che la soppressione abbia impedito l'effettuarsi ulteriore di uno scopo, di un *modus,* di una causa, aggiunta ad una donazione (Cassaz. Roma $^{7}/_{4}$ 1877, $^{26}/_{11}$ 1878). poichè la soppressione non è punto imputabile al gravato; quanto il semplice fatto della conversione (Cassaz. di Roma $^{15}/_{2}$ 1877). β Questo diritto non si può far valere dagli enti ecclesiastici conservati (legge $^{7}/_{7}$ 1866, 22, confermata dalla $^{15}/_{7}$ 1867, 22; però solo quanto alle soppressioni effettuate da queste due leggi). Tale esclusione non può intendersi, col Tiepolo (p. 243, sgg.), limitata: da una parte al caso che la devoluz. importasse il mantenimento dei beni alla stessa destinaz., alla quale erano dapprima vincolati; e dall'altra all'osservanza delle formalità prescritte per l'acquisto degli enti morali; ma in modo assoluto, conforme al disposto incondizionato della legge. γ Non si può far valere se non sulla rendita iscritta, e quindi non sui beni stessi (l. 1866, artic. 22; 1867, art. 4: con effetto retroattivo, Cassaz. Roma $^{29}/_{9}$ 1878). δ È soggetto ad una prescrizione speciale di cinque anni (l. 1866, 23; 1867, 4: con effetto retroattivo, però con decorrenza solo dalla pubblicaz. delle rispettive leggi). ε Non può farsi valere sui beni devoluti ai comuni in forza dell'art. 19, l. $^{7}/_{7}$ 1866 (ibid., art. 22, alin. ult.). η Dalla rendita si detraggono: una parte proporzionale dei pesi, oneri, passività di ogni specie, cui i beni erano soggetti, e delle pensioni vitalizie ai membri delle corporazioni religiose, quanto a queste però con diritto di rifusione graduale a misura del cessare di esse (l. 1866, 22); non che la tassa del 30 % e il 5 % per spese di amministrazione a favore del demanio (legge $^{15}/_{8}$ 1867, art. 2. 18; cfr. Scaduto, Manuale, II, n. 382). — Questo diritto di riversibilità o di devoluzione, sorgerebbe, secondo alcuni, dal diritto comune, onde, per es., la legge piemontese, pur tacendone, l'avrebbe però implicitamente ammesso (così Scaduto, II, n. 380, e Cassaz. di Torino $^{28}/_{4}$ 1891, in Riv. di D. eccl., II, 97); secondo altri invece sarebbe a considerarsi come una concessione o creazione della legge (così Tiepolo, 236; Cassaz. Roma $^{14}/_{4}$ 1891, in R. di Dir. eccl., I, 783).

b) Rivendicazione e svincolo (Tiepolo, 359, sgg.; Scaduto, II, n. 393, sgg.). Ai patroni laicali è stato riconosciuto il diritto di rivendicare i beni costituenti la dote dei benefizi soppressi. Onde appare che qui la parola rivendicazione non si può prendere nel suo rigoroso senso giuridico, poichè la proprietà dei beni spettava all'ente e non già ai patroni; sibbene in quello più largo e comune di riacquisto della proprietà in altri trasferita. Un diritto analogo, quello di svincolo, è stato riconosciuto pure ai patroni dei benefizî improprii (cappellanie); e la differenza di terminologia è giustificata non tanto dal fatto della mancanza di erezione canonica negli enti della seconda specie, quanto da ciò, che in questi la dotazione non si costituisce per lo più con un distacco completo di beni, ma con un semplice vincolo sul patrimonio del fondatore, e che quanto meno i beni assegnati non perdono la loro natura laica. Svincolante è il patrono improprio, per lo più il fondatore, o i suoi eredi; non essendo però esclusa la possibilità, che il giuspatronato spetti ad altre persone (nel qual caso solo a queste e non agli eredi è stato riconosciuto il diritto di svincolo in base alla legge, la quale parla in ogni caso di patroni), o che il giuspatronato non sia stato riservato a nessuno espressamente (nel qual caso nessuno, neppure l'erede può svincolare, cfr. Tiepolo, 370 sgg.; Cassaz. di Palermo $^{29}/_{8}$ 1889, in Riv. di Dir. eccl., I, 342, o autori e giurispr. ivi cit.; Cass. di Roma $^{9}/_{2}$ 1892, ib. II, 531). — Regna in questa materia una varietà legislativa assai considerevole: i due estremi sono rappresentati dalla leg. piem. $^{29}/_{5}$ 1855 (art. 22), a cui si accostano i decreti umbro e marchigiano $^{11}/_{12}$ 1860, $^{3}/_{4}$ 1861 (art. 15) e napoletano $^{17}/_{2}$ 1861 (art. 23), e dalla leg. $^{15}/_{8}$ 1867 (art. 4-5), a cui si accosta la leg. $^{19}/_{6}$ 1873 (art. 16), riguardante Roma e la prov. romana. A queste si aggiunsero la leg. $^{21}/_{8}$ 1862,

che sospese parzialmente l'applicaz. dei decr. umbro, marchig., napoletano, e la leg. $^{3}/_{7}$ 1870, che cercò di coordinare i due sistemi. — I quali hanno questo di comune, che nessun diritto compete al patrono ecclesiastico, e che i vantaggi concessi dalla legge sono divisi fra il patrono attivo ed il passivo, nel caso ch'essi sieno separati; e questo di diverso: α Secondo il sistema 1855-61 il passaggio della proprietà dall'ente al patrono si compieva *ope legis,* al momento stesso della soppressione di quello; mentre, secondo il sistema 1867-73, la proprietà si devolve al Demanio, verso cui competono al patrono i diritti di rivendicazione o di svincolo, che sono quindi a rigor di termini proprii soltanto del secondo sistema. β È ciò tanto più, perchè l'antico sistema non distingueva affatto fra patrono proprio ed improprio, ponendo entrambi nella stessa condizione, p. es., anche pel pagamento delle tasse. γ Difatti, mentre ogni patrono doveva, secondo l'antico sistema, pagare alla Cassa ecclesiastica $^{1}/_{3}$ del valore dei beni, però solo quando si rendesse vacante il beneficio, secondo il sistema nuovo invece il patrono proprio deve pagare la tassa del 30 $^{0}/_{0}$ e il patrono improprio la doppia tassa di success. fra estranei (24 $^{0}/_{0}$), e ciò per un quarto al momento stesso in cui presentano domanda di rivendicazione e di svincolo, e per il resto in tre rate eguali annue. δ Poichè, mentre secondo quelle leggi più antiche l'odierno investito continuava a godere l'usufrutto dei beni componenti la dote del beneficio, onde solo al cessare di tale usufrutto i patroni potevano acquistare il possesso dei beni (l. $^{29}/_{4}$ 1855, art. 21), secondo le leggi nuove agli odierni investiti doveva invece corrispondersi dai patroni un assegnamento annuo pari alla rendita della dote (l. $^{15}/_{8}$ 1867, art. 3), dei cui beni essi avevano quindi il possesso immediato. ε Da tutto questo consegue, che, mentre secondo l'antico sistema, diventando il patrono senza più proprietario dei beni, contro il suo diritto sui beni non può decorrere se non la prescrizione ordinaria di trenta anni, ed ancora solo a partire dalla vacanza del beneficio e non già dalla pubblicazione delle rispettive leggi, poichè solo allora esso è valido ad agire; invece, secondo il nuovo sistema, essendo quello del patrono un diritto *sui generis,* esso potè essere sottoposto a queste speciali norme di decadenza: che se il patrono non esercita il suo diritto entro l'anno dalla pubblicazione della legge $^{15}/_{8}$ 1867 (con legge $^{23}/_{8}$ 1868 si prorogò questo termine di un altro anno, cioè fino al $^{15}/_{8}$ 1869) decade dalla facoltà di agire sui beni stessi, e se non l'esercita entro cinque anni decade da quella di agire sulla rendita inscritta in corrispondenza dei beni (l. $^{15}/_{8}$ 1867, 4). η I pesi gravanti sugli enti soppressi passavano alla Cassa ecclesiastica, la quale aveva quindi diritto di prelevare una porzione dei beni, che dessero un reddito corrispondente alle spese necessarie per l'adempimento dei pesi stessi, salvo che, per evitare il prelevamento, il patrono preferisse pagare alla Cassa un capitale equivalente; mentre invece, secondo le nuove leggi, i pesi passano ai patroni, i quali per altro non possono, come di ragione, far nessun prelevamento a tale scopo. θ Nel caso di patronato misto, la porzione che sarebbe toccata al patrono ecclesiastico, era devoluta secondo l'antico sistema alla Cassa ecclesiastica; mentre secondo il nuovo essa deve essere rivendicata dal patrono laico, che è tenuto per ciò a pagare una somma uguale alla metà dei beni depurati dai pesi annessi al benefizio, e per di più il 30 $^{0}/_{0}$ sulla sua metà, cioè il 15 $^{0}/_{0}$ sull'intero patrimonio. — È anzitutto a notarsi, come i due sistemi non ebbero però nelle leggi, che si accostano alle due tipiche del 1855 e del 1867, un'applicazione perfettamente uguale al loro tipo rispettivo; poichè da un canto, avendo i decreti umbro, marchigiano e napoletano estesa la soppressione a benefizî improprii, mentre la leg. piemontese non considerava se non i proprii, ed essendo parso troppo grave il far pagare per lo svincolo di beni, che non avevano mai perduto il carattere laico, o che non erano mai usciti dal patrimonio dei privati, una terza parte alla Cassa ecclesiastica, con la leg. $^{21}/_{8}$ 1862, art. 4, si sospese l'applicazione di tale facoltà spettante alla Cassa medesima; cosicchè si continuarono bensì ad effettuare alle vacanze dei benefizî le devoluzioni dei beni ai patroni, ma questi, in luogo di dover pagare il terzo, non furono più tenuti se non a dare garanzie per una somma uguale a tale terza parte (Reg. approv. con r. d. $^{25}/_{9}$ 1862, art. 26; Cod. eccl. I, 125 sgg.); mentre dall'altro canto la leg. $^{19}/_{6}$ 1873, art. 16, ordinava che le

2. Contribuzioni ecclesiastiche.

§ 170. — *A.* Proventi di stola.

[Grellmann, Kurze Gesch. d. Stolgebühr., Götting. 1785. Schefold, Parochialrechte, 2, § 110. — Fertsch, Das Beichtgeld in d. prot. K., Giess. 1830. Tittmann, Ueb. d. Fixir. d. Stolgebühr., Leipz. 1831. — Scaduto, Manuale, Cap. V, § 5].

I. Dall'usanza, proibita nei tempi più antichi [1]) e in seguito permessa [2]), di fare dei donativi spontanei agli ecclesiastici in ricambio dei loro ufficî, è disceso l'obbligo di pagare una tassa (di stola) [3]), che si deve corrispondere quanto al battesimo, alla benedizione nuziale, alla sepoltura, e per il rilascio dei certificati relativi, non per contro quanto all'eucarestia, all'estrema unzione e per regola

tasse di rivendicazione o svincolo si devolvessero ad altri enti, che non il Demanio. — Quando si promulgò la legge $^{15}/_{8}$ 1867 non poteva dubitarsi ch'essa dovesse avere una applicazione completa nelle provincie ove non erano stati soppressi ancora gli enti secolari, e parziale in Piemonte, nell'Umbria, nelle Marche e nel Napoletano, cioè ristretta agli enti, colpiti dalla legge del 1867, e non dalle leggi anteriori vigenti in quelle provincie. Il dubbio sorse invece per determinare se per gli enti già colpiti da tali leggi speciali dovessero applicarsi gli antichi o i nuovi principî. A scioglierlo venne la legge $^{3}/_{7}$ 1870, la quale in parte interpretò, in parte invece innovò le antiche leggi piemontese, umbra, marchiana e napoletana. α Per i benefizî soppressi dalle medesime che fossero vacanti all'epoca della pubblicazione della legge del 1870, questa stabilì che si applicassero le disposizioni di quelle leggi antiche, salvo però quanto all'Umbria, alle Marche ed al Napoletano il punto lasciato in sospeso dalla legge del 1862; poichè, dopo aver abolito questa (l. $^{3}/_{7}$ 1870, art. 1), si ordinava che i patroni dovessero pagare non il terzo, ma a seconda che si trattava di benefizî o di capellanie il 30 o il 24 %, e ciò per un quarto entro l'anno dalla promulgazione della legge, o pel resto in tre rate annue eguali cogli interessi (art. 2). β Per i benefizî non ancora vacanti si rilasciò ai patroni la scelta: o tra l'attendere che si facesse la vacanza e cessasse conseguentemente l'usufrutto degli investiti, acquistando solo allora i beni, ma pagando del pari solo allora al demanio dello Stato le tasse del 30 o del 24 % negli stessi modi, di cui sopra; o tra l'entrare subito in possesso dei beni, pagando però subito le dette tasse e assicurando previamente agli investiti un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria (art. 3). γ La stessa facoltà di rivendicazione immediata venne concessa ai patroni quanto ai benefizî delle Collegiate, purchè si obbligassero a corrispondere, non all'investito stesso, ma al Fondo per il Culto l'assegno vitalizio che questo aveva assegnato agli odierni investiti, e a pagare le stesse tasse, di cui sopra (art. 4). δ Il valore dei beni venne calcolato in questi casi senza detrazione dei pesi, il cui adempimento passò a similitudine della legge del 1867 ai patroni (art. 2). ε Quanto ai benefizi di patronato misto venne fatta ai patroni la facoltà, non però l'obbligo, di acquistare anche la parte spettante al patronato ecclesiastico, alle stesse condizioni, che nella legge del 1867 (art. 6). — I beni di patronato regio furono rivendicati dal Demanio; Circ. Min. delle Fin. $^{5}/_{8}$ 1869; cfr. Scaduto, II, n. 446.

§ 170. [1]) c. 104, C. 1, qu. 1.

[2]) c. 42 X (5, 3).

[3]) Nel 1215 (c. 42 X [5, 3]) viene designato come una *laudabilis consuetudo.*

alla confessione. Tale tassa è fissata ora per consuetudine, ora per decreto vescovile, ed ora per decreto governativo (Baviera), per lo più infine dietro approvazione dello stato [4]). In genere sta il principio, che non può pretendersi un pagamento preventivo, ma il diritto a percepirla compete anche quando l'atto in questione sia compiuto da un altro parroco e fuori della parrocchia, e del resto non vien meno se non quanto ai parrocchiani affatto indigenti. L'aver commessa la tenuta dei registri dello stato civile agli ufficiali governativi, fa sì che i proventi di stola si abbiano ad abolire, come accadde di fatti in parecchi paesi [5]).

II. Nella chiesa ev. i proventi di stola si estesero anche più, che non nella cattolica, per la necessità di accrescere in tal modo la retribuzione degli ufficiali ch'era per lo più insufficiente. Anche qui però alcuni uffici si hanno a prestare gratuitamente a tutti, o almeno ai membri delle comunità indigenti, nè può pretendersi un pagamento preventivo. Da più parti (Spender) si richiese che a tali proventi si sostituissero degli assegni fissi; e ciò si fece prima presso i Riformati che non presso i Luterani [6]). Nei tempi più recenti però, in seguito alla legge imper. $^{6}/_{2}$ 1875, ora si decretò l'abolizione di tutti tali proventi di stola [7]), ora, come in Prussia, si concedette un indenizzo per parte dello stato in vista della diminuzione di tali proventi, causata dalle mutate condizioni [8]), lasciandosi inoltre alla iniziativa delle comunità l'abolirli senz'altro. Dato però che essi siano ancora vigenti, nel fissarli è sempre fatta una certa parte all'autorità governativa [9]).

[4]) Leg. austriaca $^{7}/_{5}$ 1874, § 23 sgg. (Zorn, Samml. 122): si concedono i mezzi di esecuzione politici, dato che nell'istituire tali tributi siasi avuto il consenso del governo.

[5]) Sassonia: l. $^{22}/_{5}$ 1876, che vale per tutte le associazioni religiose, a cui fino allora erano affidati i registri dello stato civile. Brunswich: l. $^{31}/_{5}$ 1871; Mecklenb.-Schwer.: decr. $^{1}/_{5}$ 1876; Meiningen: decr. $^{31}/_{12}$ 1875; Anhalt: l. $^{24}/_{5}$ 1875. — I diritti di stola sono invece ancora ammessi in Italia (cfr. Scaduto, II, n. 267 sgg.). Essi debbono assoggettarsi alla tassa di ricchezza mobile; cfr. Scaduto, II, n. 474 sgg.; Bertolotti, I, 115.

[6]) Però ciò accadde già nel 1878 nel Nassau, nel 1849 nell'Oldenburg, nel 1871 nel Brunswich; e nel 1845 venne nella Slesia il disporre al proposito rilasciato alle singole comunità.

[7]) Sassonia: l. $^{2}/_{2}$ 1876 per la chiesa ev. luterana. Weimar: l. eccl. $^{21}/_{1}$ 1879. Annover: l. eccl. $^{15}/_{6}$ 1875 per la ch. lut. Mecklenburg-Schwerin: decr. $^{13}/_{3}$ 1876. Mecklenb.-Strel.: decr. $^{21}/_{6}$ 1879, $^{24}/_{7}$ 1879. In Prussia per le comunità militari.

[8]) Ved. Trusen, 363 sgg.

[9]) Ved. Friedberg, Ev. Verfass.-R. 68. 171 sg. 349.

§ 171. — *B.* Contribuzioni ai Vescovi.

[Thomassin, Vet. et u. discipl., 3. 2, c. 32 sqq. Phillips, Dir. eccl., § 438].

I. 1. Il *cathedraticum* o *synodaticum,* tributo sorto nella chiesa spagnuola [1]), accolto nell'impero franco [2]), e spettante al vescovo *pro respectu sedis* oppure in *signum subiectionis* in occasione del sinodo [3]), venne fissato a *2 solidi* già in antico e poi ancora dal Conc. di Trento, che stabilì si avesse a pagare quando si raduna il sinodo diocesano. Esso venne abolito in Austria, mantenuto invece in Baviera.

2. Le *procurationes* (*servitium, comestio*) [4]), cioè il trattamento che colui che è sottoposto ad una visita deve fare al visitatore, sono un uso antico. Dapprima si aveva a fare in natura, essendo proibito di sostituirvi un assegno in denaro [5]); ma ciò fin dal sec. XIII venne rilasciato alla scelta del visitatore [6]). Onde ancora oggidì [7]) può la procurazione pretendersi una volta all'anno da tutti i beneficiati che siano impiegati fuori della residenza vescovile, e da tutte le confraternite laicali in occasione della visitazione (salvo ove non sia andata in desuetudine) in conformità degli usi locali o provinciali.

3. Il *seminaristicum* o *alumnaticum* deve servire a fondare o mantenere i seminarî vescovili e il *canonicatus theologalis* [8]).

§ 171. [1]) c. 1. 8, C. 10, qu. 3 (in denaro).

[2]) In frutti e bestiame: Cap. Caroli ap. Tolos. 844, 2. M. Germ. LL. 1, 378.

[3]) Ove il vescovo stesso non faceva la visita che ogni 4 anni, solo allora parimente poteva esigerlo (*exitus episcopi*). In Italia era un tributo generale, ved. c. 20 X (3, 39); c. 16 X (1, 31), ed è ancora oggidì riconosciuto dallo stato. Ved. Scaduto, Man. I, n. 48; e Appel. Ancona $^2/_4$ 1891, in Riv. di Dir. eccl., I, 793.

[4]) Dapprima in Spagna, c. 6. 8, C. 10, qu. 3. Capit. Caroli apud Tolos. 844, c. 6, c. 23 X (3, 39). Ved. anche Lehmann, Abhandlungen z. germ. insber. nordischen Reichsgesch., Berl. u. Leipz. 1888, 6. 8. 32 (altra cosa è il trattamento in occasione della festa patronale, poichè questo doveva farsi dalle comunità).

[5]) c. 1. 2. in VI^to (3, 20).

[6]) c. 3 ib.

[7]) C. Trid. S. 24, de ref. 3.

[8]) C. Trid. S. 23, de ref. 18: . . . *Et quia ad collegii fabricam instituendam et ad mercedem praeceptoribus et ministris solvendam, et ad alendam iuventutem, et ad alios sumptus certi reditus erunt necessarii, ulter ea, quae ad instituendos vel alendos pueros sunt in aliquibus ecclesiis et locis destinata, quae eo ipso huic seminario sub eadem episcopi cura applicata censeantur, iidem episcopi cum consilio duorum de capitulo, quorum alter ab episcopo, alter ab ipso capitulo eligatur, itemque duorum de clero civitatis, quorum quidem alterius electio similiter ad episcopum, alterius vero ad clerum pertineat, ex fructibus integris mensae episcopalis et capituli, et quarumcunque dignita-*

4. Il *subsidium charitativum* [9]) è un donativo straordinario, che può pretendersi col consenso del capitolo dai beneficiati per rispetto alla congrua, ma non può, ove del resto è ancora in uso, esigersi coattivamente senza il consenso dello stato. Una sottospecie di tale tributo, è quello che il vescovo ha diritto di esigere al suo primo ingresso nella città vescovile (*Ingressus, Entrata*), ch'è ancora in uso in Baviera.

5. Le tasse di cancelleria, e per il rilascio di documenti ufficiali, si regolano, in quanto non siano state abolite dal C. di Trento [10]), secondo la *taxa Innocentiana* (Innoc. XI, 1678).

tum, personatuum, officiorum, praebendarum, portionum, abbatiarum et prioratuum, cuiuscunque ordinis, etiam regularis, aut qualitatis vel conditionis fuerint, et hospitalium, quae dantur in titulum vel administrationem iuxta constitutionem concilii Viennensis, quae incipit: Quia contingit (Clem. 2. [3, 11.]), *et beneficiorum quorumcunque, etiam regularium, etiam si iuris patronatus cuiuscunque fuerint, etiam si exempta, etiam si nullius dioecesis, vel aliis ecclesiis, monasteriis et hospitalibus, et aliis quibusve locis piis, etiam exemptis, annexa, et ex fabricis ecclesiarum et aliorum locorum, etiam ex quibuscunque aliis ecclesiasticis reditibus seu proventibus, etiam aliorum collegiorum, in quibus tamen seminaria discentium vel docentium ad commune ecclesiae bonum promovendum actu non habentur (haec enim exempta esse voluit) praeterquam ratione redituum, qui superflui essent ultra convenientem ipsorum seminariorum sustentationem, seu corporum vel confraternitatum, quae in nonnullis locis scholae appellantur, et omnium monasteriorum, non tamen mendicantium, etiam ex decimis quacunque ratione ad laicos, ex quibus subsidia ecclesiastica solvi solent, et milites cuiuscunque militiae aut ordinis pertinentibus, fratribus S. Ioannis Hierosolymitani duntaxat exceptis, partem aliquam vel portionem detrahent.*

[9]) Onorio III all'arciv. di Magonza 1225 (Würdtwein, Nov. Subs. 4, 128): *Quia sicut intelleximus, proventus eius adeo sunt exiles, quod vix longo tempore possel ex eis a debitis eadem ecclesia liberari, fraternitati tue per apostolica scripta mandamus, quatenus proventus eosdem studeas obligare, ecclesiarumque prelatos canonicos et alios clericos civitatis et diocesis Varmaciensis nec non cives et vasallos ecclesie, ut in hoc eidem subveniant, moneas propensius et inducas, et si necesse fuerit, per censuram ecclesiasticam ac iudaeos tam civitatis quum diocesis Warmaciensis per subtractionem communionis fidelium ad id appellatione remota compellas.* — c. 6 X (3, 39); c. 16 X (1, 31).

[10]) C. Trid. S. 21, de ref. 1: *Quoniam ab ecclesiastico ordine omnis avaritiae suspicio abesse debet, nihil pro collatione quorumcunque ordinum, etiam clericalis tonsurae, nec pro literis dimissoriis aut testimonialibus, nec pro sigillo, nec alia quacunque de causa, etiam sponte oblatum, episcopi et alii ordinum collatores, aut eorum ministri quovis praetextu accipiant. Notarii vero in iis tantum locis, in quibus non viget laudabilis consuetudo nihil accipiendi, pro singulis literis dimissoriis aut testimonialibus decimam tantum unius aurei partem accipere possint, dummodo eis nullum salarium sit constitutum pro officio exercendo. Nec episcopo ex notarii commodis aliquod emolumentum ex eisdem ordinum collationibus directe vel indirecte provenire possit. Tunc enim gratis operam suam eos praestare omnino teneri decernit, contrarias taxas, ac statuta et consuetudines, etiam immemorabiles, quorumcunque locorum, quae potius abusus et corruptelae simoniacae pravitati faventes nuncupari possunt, penitus cassando et interdicendo, et qui secus fecerint, tam dantes quam accipientes, ultra divinam ultionem poenas a iure inflictas ipso facto incurrant.*

6. Il *ius deportuum* [11]), cioè il diritto ad esigere i frutti del primo anno (*annata*) dei benefizi vacanti, è ancora in uso in Baviera.

7. Le altre contribuzioni [12]), le quali nel Medioevo avevano un'alta importanza finanziaria, sono oggidì venute meno.

II. Anche nella chiesa ev. il visitatore ha diritto ad essere mantenuto. Il che deve farsi a spese del patrim. eccles. o delle comunità. Le prestazioni in natura, che vi si aggiungevano, e che gravavano ora su tutti i membri della comunità, ora solo su alcune classi, ora sui proprietari del suolo, vennero in parte abolite in questi ultimi tempi [13]).

§ 172. — *C.* Contribuzioni al Papa.

[Muratori, Ant. It., T. V, p. 797 sgg. Marchetti, Del denaro straniero che viene a Roma e che va per cause ecclesiastiche, Roma 1800. Coppi, Discorso sopra le finanze di Roma nei sec. di mez., Roma 1847. Lo Stesso, Disc. sulle fin. dello Stato Pont. dal sec. XVI al principio del XIX, Roma 1855. Woker, Finanzwesen d. Päpste, Nördl. 1878. Phillips, Dir. eccl. §§ 235-38. Gottlob, Aus der Camera Apostolica des XIV Jahrh. Ein Beitrag zur Gesch. des päpstliche Finanzwesen..., Innsbr. 1889. Palmieri, Introiti ed Esiti di Nicolò III, Roma 1889].

I. Nel Medioevo il papa riscuoteva in larga misura dei contributi regolari ed irregolari. In Inghilterra, Irlanda, Galles, Svezia, Norvegia, Polonia, Ungheria, Istria, Dalmazia e in parte della Russia dovevano i sudditi pagare una tassa per ogni casa (*denarius St. Petri*) [1]). Gli stati i quali erano vassalli della santa sede o sotto

[11]) c. 32 X (5, 40); c. 10 in VI^to (1, 3); limitato quindi alla metà della rendita annuale: Extr. Ioann. XXII, t. 1, c. 2. Quanto alle annate che i vescovi esigevano dagli abati ved. Birck, D. Köln Erzbisch. Dietr. v. Mörs, Bonn 1889, 19.

[12]) Così il diritto alla quarta parte di ogni reddito ecclesiastico: — *quarta decimarum* — *quarta legatorum o mortuariorum.* Quest'ultimo diritto però (*mortuariorum*) sorse anche, analogamente al Besthaupt germanico, dalla qualità di sovrano che avevano i vescovi, e deve pagarsi ancora oggi nel Württemberg sull'eredità degli ecclesiastici. In suo luogo succedette, dopo che gli ecclesiastici acquistarono la libertà di testare, una contribuzione avente pure il nome di *nummus vicesimus, quinquagesimus, centesimus.* Ved. § 179. Tali pure il prezzo della commendazione, il tributo annuo perchè fosse rinnovata la provvista di un beneficio fatta in modo revocabile, il prezzo dell'assenza, donativo per ottenere la dispensa dall'obbligo della residenza. Jäger, Ueber Absenz und Tafelgelder, Ingolst. 1825. Sul diritto di spolio ved. § 179.

[13]) Sassonia (leg. 8/3 1838, 2), Oldenburg.

§ 172. [1]) Leg. Eduardi confess., 10 (Schmidt, Gesch. der Angelsachsen, 496): *Omnis qui habuerit triginta denarios vivae pecuniae in domo sua de proprio suo, Anglorum lege dabit denarium S. Petri; et lege Danorum dimidiam marcam.* § 1. *Iste vero denarius debet summoveri in solemnitate S. Petri et Pauli, et colligi ante festivitatem quae dicitur ad vincula S. Pe-*

la sua protezione, le facevano, come ricognizione del loro vincolo, delle determinate prestazioni [2]); e lo stesso facevano i vescovadi esenti, e in genere le chiese e le corporazioni per ottenere la conferma dei loro privilegi [3]). Queste fonti di introiti si sono oggidì esaurite.

II. Così pure il *ius deportus*, il quale dopo la traslazione della sede papale in Avignone venne dai papi pretesa [4]) col nome di *Annalia* nella stessa misura che dai vescovi (metà del valore dei frutti di un anno), fu abolito dietro rinunzia dei papi stessi e con la approvazione del Conc. di Costanza [5]).

III. Nel sec. XV i papi cominciarono a pôrre in vendita degli uffici della curia romana (*officia vacabilia*), i cui titolari dovevano bensì pagare alla camera pontificia un determinato prezzo fisso, ma avevano poi diritto a una parte degli introiti. Benchè Napoleone I avesse nel 1811 ordinato che tali ufficî fossero sciolti, tuttavia dell'antico stato di cose è pur rimasta questa traccia, che la

tri, ita ut ultra alium diem non detineatur. § 2. *Si quisquam detinuerit, ad custodiam regis clamor deferatur, quoniam denarius hic eleemosyna regis est; iustitia faciat denarium reddi, et forisfactionem episcopi et regis. Et si quis plures domos habuerit, de illa ubi residens fuerit in festo Apost. Petri et Pauli, denarium reddat.* Ved. Leg. di Guglielmo il Conquist., c. 17, ibid. 333: § 2, *Qui vero denarium S. Petri detinet, cogetur censura ecclesiastica illum solvere, et insuper XXX den. pro foris facto.* § 3. *Quod si ante iustitias reqis placitum venerit, habebit rex sol. pro forisfactura, et episcopus XXX den.* — Greg. VII cercò di estendere questo diritto anche alla Francia, ved. Lettera (1081) ai suoi legati (Registr. 8, 23 Jaffè, Mon. Gregor. 468): *Dicendum autem est omnibus Gallis et per veram oboedientiam praecipiendum: ut unaquaeque domus saltem unum denarium annuatim solvat b. Petro, si eum recognoscunt patrem et pastorem suum more antiquo. Nam Karolus imperator — sicut legitur in thomo eius, qui in archivio ecclesiae b. Petri habetur — in tribus locis annuatim colligebat mille et ducentas libras ad servitium ap. sedis, id est Aquisgrani apud Podium S. Mariae et apud S. Egidium; excepto hoc, quod unusquisque propria devolutione offerebat.* — Quanto alla Slesia ved. Maydom, in Zeitschr. d. Vereins f. Gesch. u. Alterthumsk. Schles. 7, 44, Bresl. 1883.

[2]) Docum. del Re della Croazia 1076 (Muratori, Ant. It. 5, 841): *Ducentorum quoque Bizantiorum Tributum, meorum omnium consultu Primatuum Sancto Petro per singulos annos in Resurrectione Domini, de mihi concesso Regno persolvendos statuo.* — Ved. il Liber censuum Rom. eccl. a Cencio camerario compositus secundum antiq. Patrum regesta et memorabilia diversa ao. 1192, presso Muratori, Loc. cit. 851 (ved. Mélanges d'archéol. et d'hist. 3, 328, Paris 1883; Phillips, Dir. eccl. 5, 546). Le Liber censuum de l'Egl. Rom. ed. Fabre, Par. 1889 sgg.

[3]) Urbano II, 1096, per le monache del chiostro di S. Gius. in Cremona (Muratori, 5, 810): *Sane ad indicium huius perceptae a Romana Ecclesia protectionis, per annos singulos Mediolanensis Monetae Denarios duodecim Lateranensi Palatio persolvetis.* — c. 8 X (5. 33).

[4]) Ved. c. 11, Extr. comm. (3, 2).

[5]) Conc. di Cost. S. general. XLIII, art. 3. Hübler, Const. Reform. 160.

camera apostolica continua a calcolare le porzioni dei Vacabilisti disciolti e le pretende per sè [6]).

IV. Già in antico si istituì l'usanza, fissata poi da Giustiniano [7]), che l'*ordinandus* abbia a pagar tributo all'ordinante; essa si introdusse pure nella chiesa romana (*oblatio, benedictio*) [8]), e prese forma di un tributo, designato col nome di *servitia communia* (o anche di Annate in senso largo), dopo che la consacrazione dei vescovi divenne cosa riservata ai pontefici. Essi traggono questo loro nome dal fatto, che dei loro proventi hanno parte il basso e l'alto personale della cancelleria, nonchè i camerali ed i cardinali, mentre i *servitia minuta,* che si hanno per soprappiù a pagare, sono devoluti solo al basso personale. I servizî consistevano dal sec. XIV in poi nei frutti del primo anno, che si dovevano pagare quanto a tutti i beneficî conferiti in concistorio in due rate secondo il

[6]) Ved. no. 10, 11, ove si calcolano ancora le porzioni pei giannizzeri, per quanto questi non esistano più.

[7]) Iustin. Nov. 123, 3 (546): *Iubemus, ut b. archiepiscopi et patriarchae . . . si quidem ea consuetudo est, ut episcopis aut clericis in eorum creatione minus quam XX auri librae dentur, ea sola praebeant, quae consuetudo agnoscit. Si vero ante hanc legem plus datum fuit, nihil praeter XX illas auri libras detur. Metropolitani autem . . . et reliqui omnes episcopi . . . si quidem ecclesiae eius qui creatur, non minorem XXX auri libris reditum habeat, pro inthronisticis centum aureos dent, notariis vero creantis et reliquis, qui ibi ministrant et ex more accipiunt, trecentos aureos.*

[8]) c. 4, C. 1, qu. 2.

[9]) Ved. Chron. Sanpetrin. (Erfurt. Denkmäler, Halle 1870, p. 78): *Siegfridus AE. Mogunt.* (1233) *pro sui predecessoris debitis quibus episcopatus iamdudum Rome fuerat obligatus, in tota diocesi sua reddituum vicesimam partem a personis ecclesiasticis colligi mandavit.* Döllinger, Beitr. z. pol. kirchl. u. Kulturgesch. d. letzt. 6 Jahrh. 2, 1. Memoriale della Naz. francese al Conc. di Costanza (v. d. Hardt, C. Const. I, 780): *Taxa vacantiarum, secundum quod descriptum est in libris Camerae Apostolicae de ecclesiis cathedralibus et Abbatiis Galliarum taxatis, ascendit ad sexcenta nonaginta septem millia septingenta quinquaginta Francorum sine Praelaturis, quas non taxant, et aliis inferioribus dignitatibus et beneficiis, quae fere ad tandundem ascendunt . . . Quod si in singulis nationibus tantundem reciperetur et haberetur, ascenderet summa et esset in universo sex milliones nongenta septuaginta septem millia et quingenti floreni . . . Et ultra domini Cardinales moderni obtinerent in Galliis sex Cathedrales ecclesias et alias dignitates ac alia beneficia.* Ved. Kirsch, Die Annat. u. ihre Verwaltung in d. II Hälfte d. XV Jahrh, in Hist. Jahrb. 9, 300, München 1888. Gebhart, Gravamina 73. — Un'idea dell'ammontare di queste tasse nei tempi posteriori è data dai pagamenti fatti dagli arciv. di Salisburgo (Sartori, Geistl. Staats.-R. 1, 2, 304) Sec. XVIII:

Franc. Ant. (1709-27)	10000	Sc.	Rom.
per il pallio	92	»	»
Leopoldo (1727-44)	30000	»	»
pallio	958	»	»
Giacomo Ern. (1745-47)	31338	»	»
pallio	995	»	»

Lo stesso Sartori a p. 361 fa questo calcolo per le chiese cattedrali tedesche:

Prezzo delle confermaz.	3 056 500	fior.
Annate	3 260 050	»
Prezzo dei pallii	220 850	»
Totale	6 537 400	»

Di ciò appunto si altamente si lagnano

concord. di Vienna [9]), e devono oggidì essere corrisposti, in base alle bolle delle circoscrizioni [10]), dai relativi stati. Trattandosi di benefizî arcivescovili vi si aggiunse il prezzo del pallio [11]).

V. Corrispondenti a questo sono le vere annate (*Annatae Bonifacianae*), consistenti nella metà dei frutti del primo anno, e dovute quanto ai benefizî di collazione pontificia, non conferiti in concistorio, entro un'anno dopo averne avuto il possesso imperturbato.

le Puntazioni d'Ems, XXI (Stigloher, Emser Congress, 276).

[10]) *Computum expensarum factarum in expeditione literarum apostolicarum confirmationis, electionis ac provisionis et praefectionis ecclesiae Hildesch.* (Friedberg, Der Staat und die Bischofswahlen 1, 1, 234): *Vacantis per obitum bo. me. God. Osthaus taxat.: in libris camerae ad floren. 256 — pro ill. ac Rev. D. Franc. Ferd. Fritz presbyt. Hildesch. ad illam a rmo. cap. Hild. electo — pro qua expeditione reportatum fuit a SSmo Dno Nro Gregorio Papa XVI. mandatum iubens dividi 1000 inter omnes et singulos participantes in dicta expeditione: cum clausula quod obediant omnes. Et ita solvit ac si taxa esset ad flor. 140.*

Pro schedula mandati reductionis, relaxationis et registro	4 10
Propina SSmi	213 50
R. P. D. Auditore SSmi, substituto et aliis	40 35
Cedula consistoriale	2 05
Decret. consistoriale in summitaria	10 55
Gratia reductionis in secretaria consistoriali	5 20
duobus decretis in secretaria consistoriali	50 90
emolumenta familiae regii agentis	7 30
memorialibus, propositionis impressione, ac distributione	5 25
Sacro Collegio	139 67½
Clericis Camerae	55 97½
Capellanis eorundem	— 70
scriptura bullarum minuta et maiusculis	19 25
scriptoribus apostolicis	14 60
abbreviatoribus cum visionibus	11 70
Iannizerio cum regaliis	10 70
Commune Annatitarum	130 77½
capellanis eorundem	— 70
minutis servitiis	9 20
pronotariis apost.	10 70
camerariis et paraphrenariis SSmi	28 —
eisdem pro strenis	7 80
pro pallotto	— 60
Iudicatura et revisione bullarum	21 60
custode cancellariae correctore et ostiario	9 70
Participantibus in plumbo	67 30
cordulis sericis	2 80
Registro bullarum et extraordinariis	11 50
notariis camerae pro relaxu et quietantia	5 20
memorialibus cum facultatibus et brevibus	8 75
transumpto authentico et concordat	7 —
expeditione	26 25
agentia	52 50
confectione divisionis	3 57½
Registro divisionis et in collectoria generali	3 50
Sunt in totum	1000.

Oggidì le somme salgano per gli arcivescovadi dell'antica Prussia a 1000 fiorini camerali; Breslavia: 1166 ⅔; Vescovadi: 666 ⅔; Friburgo: 668; Rottemburgo: 490; Limburgo e Fulda: 332. Però in luogo loro e in luogo degli altri pagamenti d'uso nelle nomine vescovili si paga oggidì una somma rotonda, che viene divisa secondo la misura usata per le somme più alte.

[11]) Chron. Engelhus. (Joh. AEp. Mog. 1397) (Leibnitz, SS. rer. Brunsvic 2, 1141): *Solvit papae pro pallio trecenta millia florenos eo quod frater eius praecedens Adolfus et Conradus intermedius ... non solvissent.* Quanto al tempo posteriore ved. *Comput. expensar. in expedit. bullar. pallii* (per l'ar-

Il Conc. di Costanza [12]) ottenne per altro che tutti i benefizî, i cui introiti erano gravati nei libri della camera apostolica di una tassa annua inferiore a 24 fiorini d'oro, fossero liberati da tale gravame, e ciò venne pure mantenuto dal Concord. viennese; per quanto il Conc. di Basilea e la prammatica Sanzione [13]) avessero senza più abolite le annate. Siccome però per una costante usanza si ritenne che i redditi di tutti i benefizî tedeschi fossero inferiori a 24 fiorini, così questo tributo perdette ogni importanza pratica quanto alla Germania. I *Quindennia,* che si debbono pagare ogni quindici anni dai benefizî incorporati in luogo delle annate, non ebbero mai in Germania un significato pratico.

VI. Per gli atti della potestà di legare e di sciogliere nei casi riservati e per i decreti papali, che assumono forma di bolla, debbono pagarsi delle tasse, della cui entità è dato ragguaglio in un libro delle tasse istituite già sotto Giovanni XXII [14]), a cui però

civ. Giacomo Ernesto di Salisburgo 1745) Sartori, Teutsches geistl. Staats-R. 1, 2, 312:

	scuta	*julii*
advocatis consistorialibus . .	10	10
magistris ceremoniarum . .	16	16
illorum famulis et camerario	—	12
famulis R. P. D. auditoris s. rotae assistentis	—	6
decreto consistoriali	1	7
scriptura bullae.	2	2
minutae eiusdem	1	1
maiusculis umbratis	—	10
scriptoribus apostolicis pro regaliis	—	6
iannizeris	1	3
camera apostolica ratione pallii	500	500
plumbo	—	6
cordula serica	—	4
eminentissimo summatori . .	1	10
secretariis camerae pro registro	1	1
copia pro registro	—	10
pro biretis em^mi diaconi. . .	—	4
capellanis eiusdem.	4	4
camerariis eiusdem	3	3
pro parafrenariis eiusdem . .	2	2
transsumpto	1	1
substituto D. auditoris ss^mi pro pallio petito in eodem consistorio	1	1
expeditione	6	6
agentia	12	12

Sunt in totum scuta auri 562 *ad rationem luliorum* $16^1/_2$ *pro quolibet scuto auri, et julii* 680, *quae in totum constituunt scuta M^tae* .995 *et obulos* 30.

12) Accordo ted. sul Conc. di Costanza III. Hübler, Constanzer Reformat. 181.

13) Prammat. Sanz. tedesca tit. 9, § 1 (Koch, Sanct. pragm. 134).

14) Gibbins, The taxes of the apostolic penitentiary, Dublin 1872. Denifle, in Arch. f. Lit. u. Kirchengesch. 4, 352. L'antico libro delle tasse è riprodotto in Woker, 161 sgg. Cfr. Tangl, D. Taxwesen d. päpstl. Kanzlei v. 13 bis z. Mitte sed 15 Iahrh, in Mitth. d. Inst. f. österr. Geschichtsschreib. 13, 1. — Una vera singolarità si ha in questo, che gli Spagnuoli potevano da Alessandro VI in poi acquistare senza più tutte le grazie contenute in una bolla (*cruzada*), comprandone una copia. Il provento andava quasi per intiero al re. Tale bolla venne rinnovata per la Spagna nel 1828. — Per effetto della dominazione spagnuola tale singolarità si estese al regno delle Due Sicilie (Ved. letteratura e storia in Scaduto, St. e Ch. nelle Due Sicilie, Pal. 1887, p. 602 sgg.). Ove si distingueva la Bolla od Opera della Crociata e quella di Terra Santa (Commissariato di T. S.); delle quali la prima, i cui proventi dovevano servire per le crociate e poi furono destinati da prima a mantenere la flotta contro i corsari barbareschi,

vennero in seguito fatte molteplici variazioni. Ora, sebbene dopo il Conc. di Trento, i papi abbiano tolti i più grossolani abusi che si commettevano a questo riguardo, tuttavia in sostanza anche oggidì quasi tutte le concessioni, che nel Medioevo si potevano ottenere in Roma, si fanno dietro il pagamento d'una tassa.

§ 173. — *D.* **Le Tasse ecclesiastiche.**

I. Il papa non fa più uso oggidì della facoltà, ch'egli si arrogava durante il Medioevo, di prescrivere delle tasse da pagarsi così dagli ecclesiastici come dai secolari [1]). Per altro gli stati hanno obbligate le comunità, a provvedere mediante l'importo di tasse ecclesiastiche a quei bisogni del culto nelle comunità, che non potrebbero essere soddisfatti con lo stesso patrimonio ecclesiastico [2]). Ove le leggi più recenti hanno commesso ad organi comunali l'amministrazione del patrimonio eccles. locale, venne pure ad essi assegnata la facoltà, di prescrivere delle tasse comunali ecclesiastiche [3]). Tuttavia per ciò occorre non solo il concorso dell'autorità

indi nel 1856 ad opere di carità nel regno, non venne più pubblicata solennemente dopo il 1871, onde i suoi prodotti passano oggidì alla Santa Sede anzi che allo Stato; la seconda, i cui proventi dovevano servire e mantenere il culto in Palestina nè furono distornati da tale scopo neppure dal Governo italiano (servono a mantenervi l'influenza nazionale), fu ancora pubblicata dai Francescani, a cui incombe lo spacciarla, nel 1886 (cfr. Scaduto, Manuale, II, n. 505, not. 1). L'ingerenza, speciale quanto alla Sicilia, dei R. Econom. nell'Opera di T. S. (R. Decr. $^{23}/_{12}$ 1865, art. 4) fu abolita con R. Decr. $^{29}/_{14}$ 1891 (R. di D. eccl., II, 435); onde ivi ad essi non spetta più, come del resto in Terra ferma, se non di invigilare l'amministrazione dei relativi Commissariati e di far proposte circa l'impiego dei proventi al Min. di Gr. e Giustizia (R. Decr. $^{7}/_{11}$ 1877, art. 4, in Cod. eccles., I, 368). Il Consiglio di Stato dichiarò l'Opera di T. S. esente dalla soppressione di cui all'articolo 1° della l. $^{7}/_{7}$ 1866 (Circ. ministr. $^{12}/_{7}$ 1869).

§ 173. [1]) Chron. Mogunt. Misc. (Böhmer, Fontes 3, 373): *Postea cum Papa Gregorius recepisset XXII milia Florenorum quos Adolfus sibi nomine decime a clero diocesis Moguntine et a se ipso procuraverat...* Ved. Berger, Reg. Innoc. IV, 2, CXCIV, e l'accordo dei chierici di Colonia del 1457, in cui si obbligano, di non pagare le decime pretese dal papa, presso Birk, D. Kölner EB. Dietr. Gr. v. Mörs, Bonn 1889, 88.

[2]) Ved. per la Sassonia leg. $^{2}/_{8}$ 1878 (Schreyer, Kodex 202); decr. $^{4}/_{4}$ 1879 (ib. 327): la tassa viene riscossa come aggiunta a quella sui redditi, e fissata dal ministro dei culti. Baden, leg. $^{26}/_{7}$ 1888: dipende dalla decisione dell'assemblea della comunità ecclesiastica, e in certi comuni della sua rappresentanza, foggiata su quella delle comun. evangeliche.

[3]) Prussia, leg. $^{20}/_{6}$ 1875, 21, 8: per opera dei superiori ecclesiastici e della rappresentanza comunale. La tassa deve misurarsi sull'ammontare di quelle dirette governative o comunali. Così nel Granduc. d'Assia, l. $^{23}/_{4}$ 1875. Württemberg; l. $^{14}/_{6}$ 1887, 38. 39: la tassa com-

ecclesiastica, ma l'approvazione della governativa [4]), in forza della quale soltanto quelle tasse si potranno esigere in via amministrativa e pretendere giudiziariamente [5]).

plessiva non può per regola e senza approvaz. ministeriale salire oltre il 10 % del complesso delle tasse governative di qualunque specie.

[4]) Prussia, l. c. 50, 9. Granduc. d'Assia, l. c. 3. Württemb., l. c. 41 sgg. Baden l. c. 25 sgg.

[5]) In Francia ed in Italia (per principio generale, ved. però sotto, B., n. 5°) non è consentito alle comunità politiche di imporre tasse ecclesiastiche, dovendo sopperire esse stesse direttamente ai bisogni di culto. Al qual obbligo non potrebbero le Comunità italiane sottrarsi adducendo il disposto dell'art. 28, alin. 5°, della l. $^{7}/_{7}$ 1866, che accolla al Fondo per il culto: « I pesi che le diverse leggi del Regno pongono a carico delle Provincie e dei Comuni per ispese di culto, in quanto non derivino da diritto di patronato, da contratti bilaterali o non siano il corrispettivo o la condizione di concessioni fatte dal Governo, da un Corpo o Ente morale o da privati »; poichè tale carico incombe al Fondo per il culto soltanto quando avrà fondi disponibili, e soltanto inoltre dopochè avrà soddisfatto agli obblighi, di cui nei numeri precedenti. I sussidi che gli enti ecclesiastici possono pretendere dai comuni, mirano a diversi scopi: alla manutenzione degli edificî, a completare le congrue parrocchiali, ad altre spese di culto, quali sarebbero la celebrazione di solennità, la prestazione di cera, ecc. Di questi scopi diremo in luogo più opportuno (§ 179. 181). Qui occorre ricordare come l'obbligo della comunità può risultare da un triplice titolo: — *A.* Da un disposto di legge generale per tutte le comunità del regno; tale è l'art. 237 della legge com. e prov. $^{20}/_{3}$ 1865, riprodotto dall'art. 271 della nuova legge $^{10}/_{2}$ 1889: « Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese del culto, sono obbligatorie pei comuni quelle per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico, nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi ». Quali questi mezzi siano, ved. al § 181. — *B.* Da un disposto di legge speciale degli ex-Stati italiani, ancora in vigore nelle diverse provincie; poichè la stessa leg. $^{20}/_{3}$ 1865, art. 116, leg. $^{10}/_{2}$ 1889, art. 145, dispone che sono obbligatorie pei comuni le spese poste a carico dei medesimi da speciali disposiz. legislat. del Regno: 1ª) Quanto alle Provincie napoletane l'obbligo spetterebbe secondo alcuni solo ai Comuni, ove coi R. dispacci $^{23}/_{7}$ 1772, $^{14}/_{8}$ 1787 si abolirono le decime parrocchiali sostituendovi un assegno per parte delle comunità, e quindi solo in forza e nella misura di tali dispacci (così costantemente la Cass. di Nap., $^{15}/_{2}$ 1889, in Riv. di Dir. eccl., I, 409; Scaduto, I, n. 74 *bis*, 2ª ed.), mentre secondo altri spetterebbe a tutti i Comuni in forza e nella misura dei decreti del re Murat $^{2}/_{12}$ 1813, e della stessa legge organica sull'amministrazione civile, $^{12}/_{12}$ 1816, art. 284 (così costantem. Cons. di Stato, $^{27}/_{6}$ 1890, $^{6}/_{6}$ 1891, in Riv. di D. eccl., I, 143; II, 183; Olmo, 106; Ved. sotto § 179, n. VI). 2°) In Sicilia spetterebbe ai Comuni tutti in forza del Concordato stesso del 1818, art. 7, o solo ad alcuni in forza degli stessi R. dispacci napoletani, ove si ammetta che il Concordato vi fu abolito. 3°) Nel Lombardo-Veneto l'obbligo per tutti i Comuni risulta dal decr. imperiale $^{5}/_{1}$ 1808 (Cod. eccl., II, 719). 4°) Nel Modenese dalla leg. $^{21}/_{6}$ 1856, §§ 98. 102 (Cod. eccles., II, 728). 5°) Nella Liguria e nell'ex-Ducato di Parma e Piacenza dal decr. imperiale $^{30}/_{12}$ 1809, art. 92 (Cod. eccl., II, 646). Qui però è concesso ai Comuni di sopperirvi, in difetto di altri mezzi, con una imposta straordinaria a scopo di culto (art.ⁱ 99. 100. 103; cfr. Balestieri, Le spese di culto a carico dei Comuni nelle Prov. Parm., Parma 1891). 6°) In Piemonte l'obbligo risultante per tutti i Comuni dalle R. patenti $^{6}/_{1}$ 1824 (Cod. eccl., II, 722) non si riferisce se non alle riparazioni degli edificî; quanto alle congrue o ai supplem. di congrua, non vi sono tenuti tutti i Comuni, ma quelli solo i quali li corrispondessero, anche soltanto per consuetudine, prima degli accordi, stretti fra Carlo Felice e Leone XII, e approvati da una bolla $^{14}/_{5}$ 1828 e da un R. biglietto $^{16}/_{10}$ dello stesso anno

II. Mentre nei primi tempi i membri delle comunità evangeliche potevano tutt'al più essere gravati in via sussidiaria dell'obbligo di provvedere agli edifizî, col tempo però il moltiplicarsi dei bi-

(Traités publ. de la Maison de Savoie, Turin 1836, tom. V, p. 380), ove si ordina tra l'altro: *dotem paroeciis ... a municipiis iam assignatam .... nulli umquam immutationi subiiciendam fore;* col che si confermano gli obblighi preesistenti, e si rendono al tempo stesso obbligatorî quegli assegni, che dapprima fossero stati per avventura soltanto facoltativi, poichè al proposito non si fa distinzione di sorta (così: Rivarolo, Il Gov. delle Parr., 508 sg.; Bertolotti, Il parr. it., I, 211; Ruffini, in Arch. giur., XLVII, 1891, p. 288; cfr. Vigna ed Aliberti, Dizionario di diritto amministrativo, Torino 1846; contro invece Scaduto, I, 2ª ediz., p. 347 sg., il quale, p. 348, n. 3, intende troppo largamente la mia opinione, colà espressa a dir vero in termini non così espliciti come ora). 7°) In Toscana e negli ex-Stati pontificî non esistono obblighi di tal fatta (Scaduto, I, n. 74, *quater*). — *C.* Da convenzioni od obblighi speciali per i varî Comuni. Nessun dubbio quando è provato il titolo. *Quid iuris* invece quando manchi la prova del titolo, e si alleghi soltanto la consuetudine o la iscrizione nei bilanci comunali di quelle spese per un periodo ultratrentennale? Quanto alla consuetudine, essa potrebbe valere solo quando abbia una larga base, si estenda p. e. a tutta una regione, una provincia, una diocesi ecc., e in tal senso, a mio avviso, è appunto ad interpretarsi l'art. 9 della leg. $^{23}/_{3}$ 1853 (Cod. eccl., II, 491), relativa alla Sardegna, ove si dispone che: nulla è innovato quanto alle spese di culto, per le quali si osserveranno ... le consuetudini vigenti nei diversi luoghi. In caso contrario essa non può valere se non quanto la semplice iscrizione in bilancio. Ora a questo proposito, abbandonata dagli stessi corpi supremi giudiziarî ed amministrativi, che l'avevano dapprima ammessa (p. e. ancora Cass. di Torino, $^{4}/_{5}$ 1881, in Riv. di D. eccl., II, 130; e Cons. di St. $^{23}/_{10}$ 1879, ibid. I, 5), l'erronea opinione, che vedeva in tale iscrizione ultratrentennale gli estremi di una prescrizione acquisitiva in favore delle parrocchie (mentre le possibilità di prescriz. acquisitiva in materia di obbligazioni è molto contestata secondo lo stesso dir. canonico, cfr. Ruffini, La B. Fede in materia di prescr., Storia della teoria canonistica, Tor. 1892, p. 151 sgg.), v'ha un profondo dissenso fra gli stessi corpi per determinare il valore di tale iscrizione, opinando la stessa Cass. di Torino, la quale riformò compiutamente la sua giurispr. in proposito, che nessuno affatto ne abbia ($^{7}/_{6}$, $^{12}/_{10}$, $^{3}/_{12}$ 1887, in Riv. di D. eccl., II, 131), mentre il Cons. di Stato, dopo avere per un po' accolta anch'esso la stessa sentenza (ibid., I, 5), ha da ultimo con numerosissimi pareri, messo innanzi un'opinione intermedia, secondo la quale l'iscrizione costituirebbe una presunzione del titolo, una presunzione *iuris* a favore delle parrocchie, la quale avrebbe per effetto di invertire l'onere della prova, obbligando il Comune a provare esso l'inesistenza del titolo o il fatto della sua liberazione (ved. tali Par. in Giustiniani, Le prestaz. ultratrenten. dei Com., in Riv. di D. eccl., I, 1 sgg.; II, 135 sgg., che li difende; inoltre Par. $^{6}/_{6}$ 1891, ibid., II, 250). Ma, pur prescindendo dal ricercare qui quale efficacia si possa assegnare in genere a tale presunzione, nel che non è pienamente concorde la dottrina (cfr. Giustiniani, Loc. cit., II, 136), non è chi non vegga come nella specie essa sia paralizzata e distrutta da una presunzione contraria assai più valida, la quale, come giustamente osserva lo Scaduto (I, n. 74 *septies*), consiste nello spirito confessionistico, che animava le antiche comunità, e che le spingeva a largheggiare in sussidî di culto, a cui non erano affatto tenute, e che divennero di poi consuetudinarî. E la presunzione acquista poi assai maggior vigore, come è facile vedere, nei casi in cui tali prestazioni variino d'anno in anno di entità ad arbitrio delle autorità comunali; il che però non ha punto impedito il Cons. di St. di presumere anche in questi casi l'obbligatorietà di tali prestazioni, limitata alle somme che fra tutte risulta la minore (Par. $^{11}/_{4}$ 1890, $^{20}/_{2}$ 1891, in R. di D. eccl., I, 356, 748; contro App. Perugia, $^{4}/_{12}$ 1890, ibid., II, 142). Cfr. Scaduto, Loc. cit., Guala, Le spese di culto a carico dei Comuni, in Riv. di D. pubbl. III, 1892, p. 97 sgg.

sogni della chiesa da una parte e il difetto di un patrimonio sufficiente dall'altra hanno fatto sì che alla chiesa si dovette concedere il diritto di imporre tasse [6]). Però solo entro determinati limiti e sempre dietro l'approvazione dello stato [7]). Quanto ai particolari regna nei vari paesi una grande diversità [8]).

§ 174. — 3. **Le Decime.**

[Hatch ib Contemporary Review, Septemb. 1883. Probst in Theol. Quartalschr., 54, 383 sgg. — Thomassin, Vet. et u. eccl. discipl., P. 3, l. 1, c. 1-11. Moneta, De Decim., Rom. 1618. Hottinger, Tract. de Decimis, Lugd. 1713. De Vita, De orig. et iure decimar. eccles., Rom. 1759. Löning, Gesch. d. KR. — Böhmer, in Elect. iur. civ. III. Wagner, Das Zehntr. in seinem ganz. Umf. mit Rücks. a. d. Preuss. R., Berl. 1815. Sicherer, Der Zehnt. n. gem. deutsch. u. bayer. R., Neub. 1845. Birnbaum, Die rechtl. Nat. d. Zehnt. aus d. Grundeigenthumsverhältn. d. röm. u. frank. Reichs histor. entwickelt, Bonn 1831. Lipski, De iur. dec. eccl. in Polonia, Vratislav. 1853. Teutsch, Das Zehntr. d. ev. Landesk. A. B. in Siebenbürgen, Schässb. 1858. — Cfr. Salvioli, Decime, in Dig. it., disp. 167. 184, p. 500 sgg.: ove è tutta la letteratura italiana e straniera].

I. Ai fondi, che la chiesa veniva acquistando, si accompagnava sovente il diritto di decima, onde la chiesa acquistò pure la facoltà di esigere tale reddito. Lo stesso si dica per il caso, che la chiesa nel dare in affitto i suoi beni si riservasse questo diritto [1]).

II. La conoscenza delle leggi mosaiche [2]) per mezzo degli scritti di Gerolamo [3]) fece sì, che si pretendesse quale un tributo a favore

[6]) Non in Baviera, ved. Schumann, Z. 3, 187. Friedberg, Ev. Verf.-R. 95. Per l'Alsazia-Lorena ved. Geigel. 192.

[7]) Ved. Friedberg, Ev. Verf.-R. 98. 175 sgg. 180. 334. 349. 410. 414.

[8]) Ved. le varie leggi in Friedberg, Ev. Verf.-Ges. 95. 102. 103. 224. 604. 770. 855. 883.

§ 174. [1]) Cfr. Salvioli, n. 20. Per tal modo sorsero le così dette decime *dominicali* o *feudali*, che hanno la loro radice in un vero diritto o di proprietà o quanto meno di alto dominio signoriale della chiesa sugli stabili, affetti dalla decima. Esse si distinguono quindi sostanzialmente dalle decime d'origine ebraica, dalle decime levitiche, ossia da quelle che in contrapposto appunto alle dominicali vennero nel diritto italiano designate per lo più come *sacramentali*, le quali hanno la loro radice nella amministrazione dei sacramenti e valgono come corrispettivo alla medesima. Cfr. Lampertico, 82. 143; Salvioli, n. 91.

[2]) Secondo l'Antico Testamento (3, Mos. 27, 30; 4, Mos. 19, 24; 5, Mos. 14, 22) ogni Israelita deve: *a*) conferire la decima parte dei frutti della terra e degli alberi, la decima parte dei vitelli e del bestiame minuto ai leviti, e questi alla lor volta ai preti; *b*) una seconda decima delle bevande, dell'olio, del mosto, e i primi nati fra i vitelli e le pecore, da consumarsi in un pasto presso i luoghi sacri centrali. Ved. Herzog, Encykl. s. v. Zehnt. Saalschütz, Mos. Recht, 1, 343; e Salvioli, loc. cit., n. 10, 11; Fulci, Sulle Decime, Messina 1892, p. 1-52.

[3]) Hieronim., Comm. in Malach. c. 3 (v. 7 sgg.; Migne, Patr. lat. 25. 1571):

della chiesa anche il diritto di decima mosaico. Però prima della fine del VI sec. il pagamento di tali decime non viene considerato come un obbligo giuridico, se non isolatamente [4]).

III. Primi i re franchi, i quali donavano sovente essi stessi alla chiesa le decime dei beni della corona [5]), riconobbero in essa il diritto di esigerle [6]). Ma accanto alle ecclesiastiche sorsero pure delle decime secolari [7]), e accadde pure che dei beni ecclesiastici, a cui era annesso un diritto di decima, passassero in mani laiche [8]). Certo la chiesa cercò di reagire contro di ciò, prendendo dapprima a proibire che si alienassero le decime a laici [9]) e a pretendere la restituzione di quelle illegalmente alienate [10]), e ordinando in seguito che le decime, come originanti dal diritto divino, non si potessero pos-

Quod si facere nolumus saltem Judaeorum imitemur exordia, ut pauperibus partem demus ex toto, et sacerdotibus ac levitis honorem debitum referamus.

[4]) Syn. Masticon. 585, 5 (Bruns., 2, 250): *Leges . . . divinae, consulentes sacerdotibus ac ministris ecclesiarum, pro haereditatis portione omni populo praeceperunt decimas fructuum suorum locis sacris praestare, ut nullo labore impediti horis legitimis spiritualibus possint vacare ministeriis; quas leges Christianorum congeries longis temporibus custodivit intemeratas, nunc autem paulatim praevaricatores legum paene Christiani omnes ostenduntur, dum ea, quae divinitus sancita sunt, adimplere negligunt. Unde statuimus..., ut mos antiquus a fidelibus reparetur, et decimas ecclesiasticis famulantibus ceremoniis populus omnis inferat, quas sacerdotes aut in pauperum usum, aut in captivorum redemtionem praerogantes, suis orationibus pacem populo ac salutem impetrent; si quis autem contumax nostris statutis saluberrimis fuerit, a membris ecclesiae omni tempore separetur.* L'opinione del Birnbaum, che la decima ripeta la sua generale origine dal dir. romano, venne di già confutata dal Savigny, Zeitsch. für geschichtl. Rechtswissensch. 11, 34. Ved. Waitz, D. Verf.-Gesch. 2, 2, 284. Roth, Beneficialwesen 359. 365. — Cfr. Salvioli, n. 12-17.

[5]) Rettberg, Kirchengesch. 2, 713. Cfr. Salvioli, n. 18 sgg.

[6]) Capit. de partib. Sax. 775-90, c. 17 (Boretius, 1, 69): *Secundum Dei mandatum praecipimus ut omnes decimam partem substantiae et laboris suis ecclesiis et sacerdotibus donent: tam nobiles quam ingenui similiter et liti, iuxta quod Deus unicuique dederit christiano, partem Deo reddant. Syn. Francofurt. 794.* c. 25 (ebendas. 1, 76): *Ut decimas et nonas sive census omnes generaliter donent qui debitores sunt ex beneficia et rebus ecclesiarum, secundum priorum capitularum domni regis; et omnis homo ex sua proprietate legitimam decimam ad ecclesiam conferat....* Cfr. Waitz, D. Verf.-Gesch., 4, 120. Oelsner, Jahrb. des fränk. Reichs unter Pipin, Leipz. 1871. 65. 298. 400. Abel, Jahrb. d. fränk. Reichs unt. Karl. d. Gr., Berl. 1866, 1, 405. — Cfr. Salvioli, n. 18-25.

[7]) Rettberg, Op. cit. 2, 715.

[8]) Parte perchè i re davano in feudo a laici dei beni a cui erano annessi dir. di decima eccles. (Ficker, Reichskirchengut, 124), parte perchè tali beni erano dai vescovi affittati agli avvocati e ministeriali (ibid. 159) Sugenheim, Staatsleben d. Clerus im Mittelalt. 335. — Cfr. Caselli, in Riv. di Diritto ecclesiastico. 305 sgg.

[9]) c. 19 X (3, 30, C. Lateran. III, 1179).

[10]) c. 1, C. 16, qu. 7. — Ved. Breve di Onorio III, 1224, che approva la revoca di decime infeudate compiuta dal vescovo di Aosta contro laici, che le tenevano da lungo tempo, e la devoluzione di esse alla chiesa, in Miscell. di St. It., t. XXIII, 1884, p. 207. 224. 229; cfr. Salvioli, n. 46.

sedere che dalla chiesa [11]). Ma queste pretese non riuscirono ad imporsi, e la chiesa si dovette sovente accontentare a che i possessori di decime si riconoscessero quanto ad esse come vassalli della chiesa [12]). Così pure non dappertutto si potè ottenere che le decime venissero pagate; e specialmente i grandi proprietarî del suolo rimasero immuni da queste, come in genere da ogni altro tributo [13]).

IV. 1. Il diritto canonico pretende in favore della chiesa le *decimae sanguinales* (o miste), *praediorum* e *personales;* le quali derivano o dal prodotto degli animali, o dai frutti della terra, oppure ancora dall'industria e dal lavoro dell'uomo [14]).

2. Esso pone inoltre una presunzione giuridica che l'obbligo di pagar la decima esiste [15]), onde ogni pretesa di esenzione deve essere accompagnata da prova; le legislazioni civili [16]) per altro hanno sovente a questo proposito adottata la presunzione inversa.

3. Esso sostiene, che il peso graviti sui frutti, onde sia a sopportarsi dall'acquisitore nel caso ch'essi siano alienati [17]); il che non può più parimente riconoscersi come diritto comune [18]).

4. Esso pretende che le controversie in materia di decime siano di competenza dei tribunali ecclesiastici, il che non è più ammesso oggidì [19]).

[11]) c. 17 X (3, 30, Alex. III). — Cfr. per tutto questo Salvioli, n. 26-39.

[12]) c. 2, § 3 (3, 13) in VI^to.

[13]) Stobbe, Deutsch. Privatr. § 105.

[14]) Le ultime per altro vennero senza più abolite in Germania. Rimangono però nella Littuania e nella Prussia orient., Jacobson, Preuss. Kirchenr. 670. — Cfr. quanto alle decime personali per rispetto alla Sicilia sotto n. *).

[15]) c. 29 X (3, 30).

[16]) Austria: Ottenthal, Der Zehnt. nach can. und österr R., Linz 1823. — Diverso invece il dir. terr. bavarese II, 10, 4. Stobbe, Deutsth. Privatr. § 105. Ove il dir. di decima vige in un intiero distretto (*d. universales*, contrapposto: *particulares*) l'obbligo di pagarla si presume per ogni singolo campo (non pei giardini).

[17]) c. 28 X (3, 30).

[18]) Quanto alla controversia agitatasi a questo proposito ved. Stobbe, Loc. cit.

[19]) Ciò non era già più ammesso in parecchi Statuti delle città ital., p. e. Stat. di Ferrara, 1567, II, 106; Cfr. Salvioli, n. 46. — Quanto all'oggetto della decimazione regna una grandissima varietà nei diversi diritti. — Le decime che gravano su di un fondo come oneri reali (Reallasten) debbono in sè e per sè pagarsi da qualunque proprietario o utente; tuttavia si trova pure che l'obbligo vien meno quando l'obbligato non appartenga alla confessione relig. dell'avente diritto. Dir. com. terr. pruss. II, 11, 372. Ved. Trusen 542. Jacobson, Preuss. Kirchenr. 665. Così pure in Prussia (leg. $^2/_3$ 1850) ed ove le decime vennero dichiarate risolvibili, è proibito di pretendere le decime dai terreni nuovamente dissodati (terre incolte o infruttuose da tempo immemorabile), come facevano nei tempi passati i sovrani. Stobbe, Loc. cit. Mittermaier, D. Privatr. § 108. — Dato che non si può sollevar dubbio che le decime dominicali abbiano ad annoverarsi fra i *iura in re*, o per meglio dire fra gli oneri reali (cfr. Salvioli, n. 98 sgg.), tutto il dibattito verte intorno alla

V. Le legislazioni moderne o hanno abolite le decime [20]), o le hanno commutate in una rendita fissa, o le hanno affrancate [21]). — (*).

vera natura delle sacramentali. Da alcuno, che non considerò in esse se non una delle tre forme che possono assumere, cioè la *praediorum*, vennero anch'esse ascritte fra gli oneri reali; da altri furono invece assimilate alle servitù, o all'enfiteusi, o ancora ad un usufrutto parziale. Giustamente però, a nostro avviso, dopo aver dimostrato il loro carattere generico di *iura ad rem*, alcuni recenti autori (Scaduto, II, n. 262; Caselli, Se la Decima sacr. sia un d. reale, in R. di D. eccl., I, 177; Salvioli, n. 92 sgg.) hanno insistito sull'elemento pubblico o politico, che è in queste decime, e sul loro carattere di vero tributo esatto dalla chiesa in corresponsione dei suoi servizi spirituali. Cfr. pure Lampertico, p. 89 sgg.; Pertile, St. del D. ital., t. IV, Tor. 1892², § 148; Fadda e Bensa nelle note al Winscheid, Pandette, Torino 1887, t. I, p. 567.

[20]) Décret de l'assemblée nat. 1789 § 5 (Hermens, Handbuch 1, 7): *Les dîmes de toute nature et les redevances qui en tiennent lieu, sous quelque dénomination qu'elles soient connues et perçues même par abonnement, possédées par les corps séculiers et réguliers, par les bénéficiers, les fabriques et tous gens de main morte, même par l'ordre de Malte et autres ordres religieux et militaires, même celles qui auraient été abandonnées à des laïcs en remplacement, et pour option de portion congrue, sont abolies, sauf à aviser aux moyens de subvenir d'une autre manière à la dépense du culte divin, à l'entretien des ministres, des autels, au soulagement des pauvres, aux réparations et reconstructions des églises et presbytères et à tous les établissements, séminaires, écoles, collèges, hôpitaux, communautés et autres à l'entretien desquels elles sont actuellement affectées.* Inoltre l. 17 Brumaire IV; vale anche per la riva sinistra del Reno. (Ruef) Ueber die Aufheb. di Zehnt., Freib. 1831. Zachariä, Die Aufheb. d. Zehnt., Heidelb. 1881. — Cfr. Salvioli, n. 51. 52.

[21]) In Prussia la leg. $^{2}/_{3}$ 1850 concedeva la commutazione della decima in denaro, ma venne sospesa con leg. $^{15}/_{4}$ 1857. La leg. $^{27}/_{4}$ 1872 sancì di nuovo la risolvibilità, che può farsi dietro richiesta dell'obbligato o dell'avente diritto. Inoltre leg. $^{15}/_{3}$ 1879. — Per la Slesia: leg. $^{10}/_{4}$ 1865, ved. Friedberg, Z. 6, 367. Baviera: leg. $^{28}/_{7}$ 1808; l. $^{4}/_{6}$ 1848. Württemberg: leg. $^{14}/_{4}$ 1848; $^{17}/_{6}$ 1849. Sassonia: l. $^{17}/_{3}$ 1832. Baden: l. $^{28}/_{12}$ 1832; $^{15}/_{11}$ 1833. Granduc. d'Assia: l. $^{27}/_{6}$ 1836. Elett. d'Assia: l. $^{23}/_{6}$ 1832; l. $^{26}/_{8}$ 1848. Annover: l. $^{10}/_{11}$ 1831; $^{23}/_{7}$ 1833; $^{15}/_{2}$ 1874. Austria: l. $^{7}/_{9}$ 1848; $^{4}/_{3}$ 1849: qui si sospese però la affrancazione col concordato 33. Ved. Friedlich, Reallasten 78. Stein, Verwaltungslehre 7, Stuttg. 1868, 202.217. Mayer, Verwaltungsrecht 276.

*) Abolizione, Commutazione ed Affrancazione delle Decime in Italia (cfr. Fulci, Le Dec. eccl., Messina 1882 ²; Lo Stesso, Sulle Dec. con riguardo spec. alla Sic., Messina 1892. Lampertico, La Leg. $^{14}/_{7}$ 1887 sulle Dec., Padova 1888 ²; Magni, Comm. alla leg. di aboliz. e commutaz. della Dec., Ven. 1887; Lombardi, Legge $^{14}/_{7}$ 1887, annotata, Cosenza 1888; Pannunzio, Dec. abolite e redimibili, Ascoli Pic. 1889 ²; Gastaldi, Sulle Dec., Ven. 1888; Minella, Le Dec. e le altre prestaz. congeneri, Padova, 1888; Ved. dello stesso parecchi posteriori opuscoli in materia di Dec., in R. di D. eccl., I, 619; II, 253. Salvioli, Decime, in Dig. ital., disp. 167. 184, p. 500 sgg.; Scaduto, Manuale, c. V, § 3; vol. II, n. 256 sgg.). — I. Le Decime erano già state o in tutto o in parte abolite con disposizioni di leggi speciali per gli Ex-stati italiani: 1°) Sicilia (cfr. Musmeci, Mem. intorno alle Dec. del regno di Sicilia, Pal. 1848; Garuso, Indole ed orig. delle Dec. in Sicilia, Trapani 1863; Scaduto, St. e Ch. nelle Due Sic., Pal. 1887, § 59; Fulci, Opp. citt.; Salvioli, Loc. cit., n. 59-63). Abolite e commutate già con leg. $^{2}/_{6}$ 1813 le decime feudali, rimanevano le dominicali e le sacramentali; le quali ultime furono in parte soppresse con decr. del prodittatore Mordini $^{4}/_{9}$ 1860 (Cod. eccl. II, 511), poichè questo non colpiva se non le decime *personali* (art. 1). Non è mancata però una parte della giurisprudenza che estese la soppressione a tutte le sacramentali, cioè anche alle prediali ed alle miste. 2°) Napoletano (Scaduto, Loc. cit.; Lamper-

tico, 35 sgg.; Salvioli, n. 58). Con R. dispaccio $^{20}/_{1}$ 1759 per lo Stato di Caserta, esteso poi a tutte le provincie al di qua del Faro con R. disp. $^{25}/_{7}$ 1772, si abolivano le decime ecclesiastiche, statuendo in luogo loro l'obbligo pei comuni di fissare una congrua ai parrochi. Ma da una parte nè tutti i parrochi nè tutti i comuni si accomodarono a questo provvedimento, continuando a pretendere le decime quelli, non fissando le congrue questi; e dall'altra parte dopo la restaurazione con rescritti $^{23}/_{6}$ 1818, $^{22}/_{12}$ 1841, $^{14}/_{5}$ 1847, lo stesso governo ordinò che si continuassero a pagar le decime *sacramentali*, cosicchè queste non furono realmente abolite nel Napoletano se non con decr. luogoten. $^{7}/_{1}$ 1861 (Cod. eccl. II, 516). 3°) Toscana (Lampertico, 43; Salvioli, n. 65). Una R. Disposiz. $^{4}/_{2}$ 1783 aveva abolite le decime *parrocchiali* (cfr. Scaduto, St. e Ch. sotto Leopoldo I di Tosc., Fir. 1885, p. 241); ma essendosi con Lettera Circolare $^{23}/_{6}$ 1819 fatta facoltà ai parrochi di riceverle ulteriormente da chi loro le portasse, di diminuirle o di condonarle, con decr. del prodittatore Ricasoli $^{31}/_{1}$ 1860 esse vennero nuovamente soppresse (Cod. eccl. II, 510). 4°) Marche (Lampertico, 45; Salvioli, n. 66). Un decreto del Comm. Valerio $^{24}/_{9}$ 1860 con cui si istituiva una commissione, che proponesse i modi e le condizioni della aboliz. delle decime; e un progetto di legge presentato il $^{18}/_{1}$ 1865 per abolirle, non ebbero nessun seguito. 5°) Umbria (L., 46; S., n. 67). Il R. Commiss. Pepoli proibisce senza più l'esazione delle decime (*senza restrizione di sorta*) da parte dei Ministri della religione con decr. $^{23}/_{9}$ 1860 (Cod. eccl., II, 515). 6°) Emilia (L., 47; S., n. 67). Un decr. del governatore Farini $^{18}/_{1}$ 1860 vi aboliva le questue, fra le quali si dichiarò non doversi comprendere le decime, specialmente quando la loro riscossione fosse stata suffragata da atti rivestiti di forme legali. 7°) Parma (S., n. 64). Le decime *di qualunque specie* appartenenti agli ecclesiastici e agli enti eccl. vi furono abolite in forza del decr. franc. $^{4}/_{8}$ 1789, art. 5 (ved. sopra n. 19), mantenutovi in vigore dalla Restaurazione. 8°) Piemonte (Vigna ed Aliberti, Diz. di D. amministr., Tor. 1846, t. III, p. 102 sgg.; Rivarolo, Il Governo della Parrocchia, Vercelli 1875, pag. 526 sgg.; Salvioli, n. 55). L'affrancamento dalle decime da pagarsi in natura mediante un'annualità fissa in denaro od un capitale corrispondente era già stato promosso dalla R. Pat. $^{7}/_{3}$ 1797, e lo fu poi ancora con R. Pat. $^{9}/_{4}$ 1816. L'abolizione delle decime *di qualunque specie* dovute al clero, operatasi durante la dominazione francese con decr. $^{31}/_{3}$ 1799 (12 ventoso ao. VII) del governo provvisorio, perdette ogni efficacia dopo il famoso editto $^{21}/_{4}$ 1814, con cui venne ristaurato l'antico ordine di cose. 9°) Liguria. Qui il succitato decr. $^{31}/_{3}$ 1799 conservò il suo vigore; poichè alla Liguria non si estese l'editto $^{21}/_{4}$ 1814; onde appunto nella Liguria non è rimasta traccia di decime ecclesiastiche (cfr. Bertagnolli, Polit. agraria e pol. eccl. nella quest. delle dec., N. Ant., 3ª serie, t. IX, 1887, p. 701; Salvioli, n. 71). 10°) Sardegna. Le condizioni particolarmente infelici dell'isola fecero sì che vi si abolissero tutte le decime *di qualunque natura* dovute al clero, a corporaz. o istituz. dell'isola, con l. $^{15}/_{4}$ 1851 (Cod. eccl. II, 507). 11°) Lombardia e Veneto (ved. bibliogr. in Lampertico, p. 275 sgg.; Salvioli, n. 68. 69). Non ostante che nella Costituz. della Repubbl. Cisalp. 21 messidoro, ao. V ($^{9}/_{7}$ 1797) e in quella 15 fruttidoro, ao. VI ($^{1}/_{9}$ 1798) si fosse proclamato (art. 355. 349) che nessuno potesse essere obbligato a contribuire alle spese di qualunque culto; pure non si permise che da ciò si pretendesse di inferire l'abolizione delle decime; le quali vennero poi rispettate dal dominio austriaco; onde per queste regioni, e più specialmente per il Veneto, si faceva sentire più vivo che non altrove il bisogno di una legge abolitrice delle medesime. Molte affrancazioni però si erano compiute in Lombardia in forza della leg. italiana $^{18}/_{9}$ 1802, e del decr. napoleonico $^{11}/_{2}$ 1806. — II. Regno d'Italia. La legge $^{24}/_{1}$ 1864 (Cod. eccl. II, 519) stabilì il diritto di affrancazione da ogni obbligo di prestazioni annue perpetue gravanti sugli immobili mediante il corrispettivo di una rendita iscritta sul Gran Lib. del D. P. al 5 per cento uguale all'ammontare dell'annua prestazione; ma tutto questo però solo nel caso che tale prestazione si dovesse fare a favore del Demanio o di qualunque altra Amministraz. dello Stato, di stabilimenti pubblic., corporaz., istituti, comunità ed altri corpi morali di manomorta (ved. speciali facilitazioni e norme quanto a quelle dovute al Demanio, al Fondo per il Culto,

e al Commissariato per la liquidaz. dell'Asse eccl. in Roma, nella l. $^{20}/_{1}$ 1880, Cod. eccl., II, 547); non quindi nel caso che si dovesse a privati. Con leg. $^{8}/_{6}$ 1873, $^{29}/_{6}$ 1879 (Cod. eccl. II, 535. 543) si stabilì il diritto di commutazione quanto alle decime feudali del Napoletano e della Sicilia. — Ma la legge abolitrice non venne, se non dopo una lunga serie di progetti (Salvioli, n. 81-88), e fu la l. $^{14}/_{7}$ 1887 (Cod. eccl. III, 1113). Le cui disposizioni, relative alle decime, si dividono in: — A. Definitive: 1° Abolizione di alcune decime, cioè di quelle, che fossero corrisposte: *a*) Per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servigî spirituali; quindi escluse le dominicali; *b*) Ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie, o ad altri corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso; oppure al Demanio dello Stato, all'Amministr. del Fondo per il culto e dell'Asse eccl. di Roma (cfr. Scaduto, II, n. 256); quindi escluse le sacramentali, dovute a privati o ad altri enti laici per uno di quei passaggi abusivi di cui si è detto (cfr. Caselli, Passaggio delle Dec. sacram. in mani laiche, in R. di D. eccl. I, 305); *c*) Ancora al momento della pubblicaz. della legge; quindi escluse le sacramentali già affrancate in forza di leggi anteriori, non però le semplicemente commutate in prestazione pecuniaria. 2° Commutazione di tutte le altre decime (così cioè delle dominicali, come delle sacramentali passate in mani laiche) in un annuo canone fisso in denaro; rimanendo però immutate le disposizioni del Cod. civ. intorno alla enfiteusi ed alle rendite perpetue (art. 3). La commutazione è obbligatoria. 3° Affrancazione delle rendite così costituite, mediante il pagamento di un capitale in ragione di lire 100 per ogni 5 lire di rendita (art. 5). L'affrancazione è solo facoltativa. — B. Transitoria è la disposizione dell'art. 1, alin. 1, per cui i vescovi e ministri del culto aventi individualmente cura d'anime, investiti di benefici ecclesiastici, che si trovano in possesso civile dei medesimi alla pubblicazione della presente legge, continueranno, fino a quando li conservino, a percepire le decime suddette, limitatamente alla quota che, secondo le leggi e consuetudini ora vigenti, resta a loro esclusivo profitto. Però ai debitori delle decime suddette è fatta la facoltà, non l'obbligo, di chiederne la commutazione immediata in un canone fisso. — III. Fra le questioni sollevatesi nell'applicazione della legge, quella relativa alla portata della frase *possesso civile* del benef. eccl., di cui all'art. 1, ha trovato la sua giusta soluzione nell'opinione omai comune (Fulci, in Circolo giurid., XIX, 1888, p. 153 sgg. e sulle Decime, p. 358 sgg.; Scaduto, n. 257; Salvioli, n. 121; Caselli, in R. di D. eccl., II, 343), e accolta dalla giurisprudenza (Trib. di Fermo, $^{17}/_{4}$ 1892, in R. di D. eccl. III, 283), secondo la quale a costituire tale possesso occorre che l'investito abbia ricevuto dallo stato il riconoscimento della sua nomina (exequatur o placet); lasciate così in disparte le due opinioni opposte ed estreme, secondo le quali: o sarebbe bastata la semplice investitura canonica (Magni, pag. 28; Minella, Le Decime ecc., p. 179; Lampertico, p. 207 sgg.; Lombardi, p. 21); oppure invece sarebbe stato necessario, oltre all'approvazione governativa, anche l'effettiva presa di possesso del beneficio (Pannunzio, p. 48; cfr. contro di lui Scaduto, Loc. cit.). — Ma la questione più grave sta nel determinare: *a*) come si abbia a fornir la prova della sacramentalità o della dominicalità della decima, *b*) e a chi se ne debba accollare l'onere; dato che nella maggior parte dei casi, avendo il rapporto giuridico radici lontanissime nella storia, manca qualsiasi titolo scritto giustificativo ed illustrativo del medesimo; e dato ancora che le decime sacram. si sono di solito costituite senza bisogno di titolo espresso. Si è tentato di risolvere la questione in modo pregiudiziale mediante delle presunzioni in un senso e nell'altro. Sostengono alcuni (Lampertico, Op. cit., 132 sgg.; Minella, Le Decime, 64) che nel dubbio si debba presumere la dominicalità della decima, e ciò non solo per ragioni d'indole generale, ma particolarmente di fronte alla legge $^{14}/_{7}$ 1887, la quale avrebbe posto secondo essi come regola la commutazione delle decime pagate al clero, e come eccezione la loro abolizione; col che si viene ad accollare l'onere di provare la sacramentalità a chi pretende l'eccezione, cioè l'abolizione, tanto poi nel caso ch'egli sia convenuto, come in quello ch'egli sia attore nel giudizio petitorio. Sostengono per contro altri (Musmeci, Op. cit.; Magni, 25 sgg. e Append. al suo Comm., Ven. 1888, p. 13; Pannunzio,

p. 33 sgg. così del resto la giurisprudenza più recente, cfr. Cass. Roma $^{22}/_{4}$ 1891, in R. di D. eccl. I, 789; App. Macerata $^{2}/_{6}$ 1891, ib. II, 113; App. Bologna $^{22}/_{6}$ 1891, ib. II, 231; Cass. Torino $^{22}/_{3}$ 1892, ib. III, 253; Cass. Roma $^{12}/_{4}$ 1892, ib. III, 243; App. Milano $^{2}/_{5}$ 1892, ib. III, 48) che nel dubbio si debba sempre presumere la sacramentalità della decima, e ciò non solo in genere perchè il fatto ch'essa sia corrisposta ad un corpo morale ecclesiastico induce la presunzione ch'essa lo sia per un servizio spirituale, ma più particolarmente perchè la legge $^{14}/_{7}$ 1887 avrebbe posta come regola l'abolizione delle decime dovute al clero, e come eccezione la loro commutazione (Fulci, Sulle Dec., 355 sgg. 412. 416; e App. Ven. $^{27}/_{2}$ 1889 in R. di D. eccl. I, 542; App. Torino $^{3}/_{6}$ 1890, ib. I, 538; Trib. Fermo $^{26}/_{6}$ 1890, ib. I, 799); col che si viene ad accollare l'onere di provare la dominicalità al decimante, qualunque sia la sua posizione nel processo, in forza dell'art. 1312 del Cod. civ., mentre al decimato basterebbe in ogni caso l'eccepire il fatto legislativo che ha abolito la decima. L'una e l'altra tesi parvero eccessive ai seguaci di una opinione intermedia (Scaduto, Manuale, II n. 260; Salvioli, Loc. cit., n. 110 sgg.), i quali non ammettono che nè in genere, nè di fronte alla legge $^{14}/_{7}$ 1887, si possa istituire una qualunque presunzione nell'uno come nell'altro senso. Ed invero non si può non riconoscere: *a*) che le decime sono state abolite o commutate secondo che fossero sacramentali o dominicali, senza che la legge accennasse a preponderanza *numerica* o *intensiva* delle une sulle altre (App. Venezia $^{27}/_{2}$ 1889, in R. di D. eccl., I, 542: tale preponderanza varia di fatti nell'uno come nell'altro senso a seconda delle diverse regioni; p. e., preponderanza di domenicali nel Veneto, di sacramentali nel Ferrarese e in Prov. di Fermo, cfr. R. di D. eccl., I, 789. 795); *b*) che la legge stessa ha posto le due disposizioni della abolizione e della commutazione come due principî autonomi e coordinati, e non come dipendenti l'uno dall'altro o in qualunque modo subordinati; *c*) che infine la tendenza della dotrina canonistica (troppo recisamente negata, a mio avviso, dal Salvioli, n. 110) a presumere nel dubbio la sacramentalità (De Luca, Theatrum, l. XIV, p. 3, *De Decimis*, diss. VI, n. 16: *Rota et Curia sequitur opinionem quod in dubio praesumitur potius spiritualis quam temporalis* etc.), non costituisce però una così salda e costante *communis opinio*, che possa assumersi oggidì a criterio assoluto di giudizio da chi consideri spassionatamente ed oggettivamente l'intricata materia. Perciò anzitutto nel difetto d'ogni titolo scritto la prova non si potrà fare in base a presunzioni generali di sacramentalità o di dominicalità cioè a presunzioni *iuris*, sì bene con quelle, che il Lampertico chiama presunzioni speciali ossia presunzioni *hominis* (Op. cit., p. 143 sgg.), ed altri (Scaduto, II, n. 260; Salvioli, n. 111) invece semplicemente mezzi di prova; e perciò ancora l'onere di fornire la prova si dovrà accollare a questa o a quella delle parti secondo altri criterî, che non sono quelle presunzioni generali. Ora, sotto il primo rispetto, giustamente osserva il Lampertico (p. 143), che contribuiranno a stabilire la sacramentalità della decima quegli elementi di fatto, i quali pongono la decima in relazione all'*amministrazione dei sacramenti*, e ad *altri servizî spirituali*, mentre invece contribuiranno a stabilire la non sacramentalità quelli, che vi imprimano carattere patrimoniale. Si tratta qui di presunzioni *hominis*, di cui si può solo dire che debbono essere gravi, precise e concordanti (Codice civ., 1354), senza che sia dato di determinarle a priori se non approssimativamente. Dottrina e giurisprudenza (cfr. specialm. Lampertico, p. 133 sgg.; Salvioli, n. 111, 112; e giurispr. ivi cit., cfr. ancora App. Venez. $^{1}/_{9}$ 1891; $^{19}/_{5}$, $^{5}/_{8}$ 1892, in R. di D. eccl., III, 51. 270. 174) si sono in ciò adoperate; ed hanno chiarito che la sacramentalità della decima può presumersi: anzitutto dallo stesso carattere ecclesias. del percipiente, specialmente poi se investito di cura d'anime (si noti però: presunzione *hominis*, non *iuris;* Cass. Fir., $^{2}/_{6}$ 1890, in R. di D. eccl., I, 132; App. Ven. $^{19}/_{5}$ 1892, ib., III. 270); dal fatto, che la decima consiste non già in una quota dei frutti dovuta dai possessori come tali, ma bensì in una quota dei frutti, o fissa, o, tanto più, varia d'anno in anno, che i parrocchiani assegnano al parroco, distribuita fra di loro in ragione di numero, o che col parroco convengono rinnovandosi la convenzione alla nomina del nuovo parroco; dal fatto, che la de-

cima si estenda a tutti i fondi compresi in una determinata parrocchia; dal fatto, che l'obbligo non si desuma dal possesso dei fondi, ma dallo stato civile delle persone, p. e., si paghi solo dai coniugati, oppure che l'obbligo si commisuri sulla condizione economica della persona, a cui è corrisposta; dal fatto, che la decima non fosse pagata dalle persone *esenti*, come quelle che non ricevevano dal parroco l'assistenza spirituale ecc. La dominicalità della decima invece risulterebbe: allorchè si tratti di una quota costante di frutti, dovuta senza alcun riguardo alla condizione economica della persona, a cui è dovuta; allorchè è inerente alla possessione d'un fondo, e non dipendente dallo stato civile del possessore, nè dalle credenze che professi, nè da un fatto proprio, quale sarebbe il domicilio, o la dimora; allorchè non si estende a tutto un territorio, a cui si estenda una qualsiasi giurisdizione spirituale, ma invece si trovi stabilita su particolari fondi, e tanto più se su fondi estranei a tale giurisdizione; allorchè ne passa inalterato l'onere nei possessori dei fondi, soggetti a decima, in guisa da non formare oggetto di convenzioni o di ripartizioni fra coloro, che vi contribuiscono, e verso la persona, a cui la contribuiscono; allorchè è corrisposta anche da altri sacerdoti che prestano servigi spirit. nel territorio ecc. — Per rispetto all'onere della prova, niun dubbio ch'esso incomba al decimante, che agisca in petitorio contro il decimato. *Quid iuris* invece nel caso che il decimante tenti con un giudizio possessorio di porre l'obnoxio nella necessità di farsi egli stesso attore in petitorio per ottenere la liberazione dall'obbligo di continuare a pagar la decima, a cui fosse stato costretto dal giudice del possessorio? Il rifiuto a fare una prestazione dipendente da un'obbligazione ricorrente fu dalla dottrina medioevale considerata ora come turbativa del possesso, ora come spoglio; a seconda cioè che si considerava nell'atto per sè isolato un parziale impedimento all'esercizio di un dir. più esteso, oppure l'intenzione di liberarsi senza più dall'obbligo generale. Occorre quindi esaminare la questione così in rapporto all'azione di manutenzione, come a quella di reintegra. Ora, quanto alla prima, pur concedendo che le decime domenicali siano diritti reali, certo non lo sono le sacramentali, che non possono quindi essere suscettive di azione di manutenzione a termini dell'artic. 694 del C. civ. (cfr. Salvioli, n. 117; contro invece Lampertico, Op. cit., p. 155 sgg., e in R. di D. eccl., II, 9 sgg.). Di qui anzitutto una prima difficoltà ad ammettere senza più l'azione di manutenzione quanto alle decime possedute da ecclesiastici. Ma tale difficoltà risulta anche più stringente dal fatto, che il possesso delle decime da parte degli enti ecclesiastici è dopo la leg. $^{14}/_{7}$ 1887 diventato un possesso *equivoco* e quindi non più produttivo dell'azione di manutenzione (App. Venezia $^{27}/_{2}$ 1889, in R. di D. eccl., I, 549; Scaduto, II, n. 260; Salvioli, n. 116). Se non che l'una e l'altra limitazione non potrebbero addursi quanto all'azione di reintegra, la cui ammissibilità in materia di decime sacramentali anche secondo il diritto vigente non credo possa seriamente contestarsi (cfr. Ruffini, Actio Spolii, Tor. 1889, p. 455). Ma qui sottentra un terzo impedimento comune all'una come all'altra delle azioni possessorie, cioè quello sorgente dall'art. 690 del C. civ.: « Il possesso delle cose, di cui non si può acquistare la proprietà, non ha effetto giuridico ». Di fatti, abolite le decime sacramentali, esse non sono più suscettive di proprietà, e il loro possesso non può più produrre azione di sorta, neppure cioè l'azione di reintegra, dato che la si intenda secondo la sua vera natura, cioè come un effetto giuridico del possesso e non come una azione *ex delicto* (cfr. Ruffini, Op. cit., p. 450). Ecco adunque sorgere la imprescindibile necessità, che in materia di decime possedute da enti ecclesiastici, lo stesso giudice del possessorio debba decidere preliminarmente della natura della decima, sempre quando il convenuto eccepisca la sua sacramentalità. Occorre cioè che si facciano nello stesso giudizio possessorio la produzione e l'esame dei titoli per *interpretare* o *qualificare* il possesso (*ad colorandam possessionem*), contro le eccezioni sollevate dal convenuto o contro le presunzioni di precarietà introdotte dalla legge (cfr. Mattirolo, Dir. giudiz. civ., I[4], Torino 1892, n. 298; e Cass. di Roma $^{29}/_{4}$ 1889, $^{15}/_{4}$ 1891, in R. di D. eccl., I, 529. 792). Ma in questo caso è al decimante, come ad attore, cui tocca provare tutti gli estremi dell'azione intentata, cioè la realità del diritto e la legittimità del possesso per la manutenzione, anzi la pos-

§ 175. — IV. Soggetto della proprietà del Patrimonio ecclesiastico.

[Schulte, De rer. eccles. domino, Berol. 1851. Uhrig, Das Kirchengut, Augsb. 1867. Hübler, Der Eigenthümer d. Kirchengutes, Leipz. 1868. Poschinger, Das Eigenth. am Kirchenvermög., Münch. 1871. Maas, Arch. 4, 651 sgg. Löning, Gesch. d. Kirchenr. 1. 2. Meurer, Begr. u. Eigenth. d. heil. Sachen, Düsseldorf, 1. 2, 1885; 3, 1891. Winterstein, D. Begr. d. K. im kirchl. Vermögensr., Leipz. u. Wien 1888. Weilbächer, Wer ist Eigenthümer d. Kirchenvermögens nach gem. R.? Limburg 1888. — Cfr. Scaduto, Manuale, II, n. 296 sgg.].

I. La chiesa pretende che lo stato protegga il suo patrimonio. Ma ciò può farsi soltanto, quando il rapporto di quella coi suoi beni sia di quelli, a cui il diritto civile estende la sua protezione, cioè quando esso si presenti come una proprietà di diritto civile [1]). Onde è pure necessario, che il soggetto della proprietà delle singole porzioni del patrimonio eccl. sia tale, che possa essere riconosciuto a ciò idoneo dal diritto civile. Dopo ciò si comprende come la questione, chi sia il soggetto della proprietà ec-

sibilità stessa del possesso per l'una come per l'altra delle azioni possessorie; è al decimante, che solo lo può fare, cui tocca di produrre i titoli che serviranno a qualificare e colorare il suo possesso, poichè il decimato non potrebbe nel più dei casi se non fornire degli elementi negativi, dato che le decime sacramentali sono sorte come emanazione della potestà giurisdizionale ecclesiastica e non in base a convenzione (e in questo giustamente lo Scaduto ravvisa ancora un bisogno di equità); è al decimante infine, contro il quale stanno una presunzione *hominis* e una disposizione proibitiva d'ordine pubblico, quale è appunto l'abolizione delle decime sacramentali dovute al clero, cui spetta di vincere con altre prove o altre presunzioni più valide il sospetto, di cui la legge stessa circonda il suo possesso. Anzi su questo intromettersi d'una necessità d'ordine pubblico, per cui il decimato assume piuttosto la figura del suddito che ottempera a una nuova legge politica, che non dell'obbligato che si rifiuti ad una obbligazione di carattere privato; sulla natura della decima sacram., vera imposizione di carattere amministr. più che non prestazione di carattere patrimoniale; non che sul fatto che altrimenti la legge abolitiva si ridurrebbe ad una pura e semplice canzonatura (Salvioli, p. 577), occorre a nostro avviso si insista, perchè non si applichino con una eccessiva strettezza di criterî le norme del diritto privato sull'onere delle prove a questi rapporti, che hanno insito per la loro origine storica un carattere prevalentemente pubblico. Ciò non ha curato la Cass. di Firenze ($^{2}/_{6}$ 1890, in D. di D. eccl., I, 132), argomentando per analogia dall'obbligo della prova, incombente a colui che eccepisca la demanialità della cosa posseduta. — Per l'interpretazione da darsi alla frase dell'artic. 1, leg. $^{14}/_{7}$ 1887: « corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso », non che per le decime costituenti la dote del benefizio ecclesiastico, cfr. Lampertico, 87. 149; Gastaldis, in R. di D. eccl., I, 713; Salvioli, n. 104 *bis* sgg. e giurisprud. ivi cit., inoltre App. Bologna $^{22}/_{6}$ 1891, in R. di D. eccl., II, 231.

§ 175. [1]) Onde la teoria del Walter (Dir. eccles. 13 ediz. § 251), secondo cui il concetto della proprietà proprio del dir. civile non sarebbe applicabile al patrim. eccles., pur prescindendo da ciò ch'essa contraddice al diritto canonico, avrebbe pur sempre per conseguenza di lasciare la chiesa senza nessuna tutela quanto al suo patrimonio. Ved. Richter, Dir. eccl.[7] § 302, nota 8. Hübler, 138.

clesiastica, debba risolversi unicamente in base al diritto civile; nè può recare difficoltà il fatto, che questo nella sua forma odierna non ha per lo più stabilita nessuna norma in proposito, rilasciando la cosa al dir. canonico. Poichè le disposizioni di quest'ultimo non si applicano qui se non in quanto esse furono riconosciute dallo stato come diritto civile, e possono valere solo in quanto non contraddicano ai principî generali del dir. civile [2]).

II. La chiesa difatti non appena venne riconosciuta dallo stato pretese di avere un dominio di diritto civile sopra i suoi beni, regolato dalle norme del diritto romano, ch'essa a dir vero svolse ulteriormente in modo autonomo. E appunto quanto alla questione, chi sia soggetto di proprietà per rispetto alle singole porzioni del patrim. ecclesiastico, essa non designò già espressamente il disposto del diritto romano come esatto e corrispondente agli speciali rapporti ecclesiastici, ma lo prese a fondamento della sua teoria sulla proprietà. Siccome però essa anche nell'epoca, in cui potè costruire con tutta libertà il suo diritto patrimoniale, non si pronunciò mai direttamente quanto al soggetto della proprietà ecclesiastica, così la teoria dovette per conto suo cercare di assorgere dalle singole conseguenze che si trovavano sancite dal diritto canonico ad un principio generale, senza per altro poter giungere ad un risultato sicuro.

1. Secondo i principî del diritto civile romano ed odierno il patrimonio di una persona giuridica può appartenere o ad una cor-

[2]) Questo è sfuggito al Dove nel Dir. eccles. del Richter (§ 302, 1, 7ª e 8ª ed.) quando combatte l'Hübler. — Perciò quelle opinioni, le quali vogliono dedurre dalle fonti canoniche un soggetto di proprietà impossibile secondo i principî del diritto civile (Dio, Cristo, Pietro, i santi, i singoli beneficiati, il clero, i poveri), non occorre neppure siano esaminate e confutate; poichè, dato pure, come però in realtà non è, ch'esse avessero bene afferrato i principî fondamentali del diritto canonico, questi non potrebbero però ad ogni modo aver vigore nel campo del diritto civile. Per altro mi sembra che quanto al diritto tedesco più antico l'Heusler (Inst. d. deutsch. Privatr. 1, 314 sgg.) abbia dimostrato, che come proprietario del patrim. eccl. si ritenesse il santo, e che i *Domini* degli istituti eccl. non ne avessero la *proprietas*, ma solo il *dominium*, il quale non era poi altro che il *mundium*. La facoltà di godimento a questo inerente era trasmessa dal *dominus* mediante l'investitura a colui, ch'era preposto alla chiesa. Come poi in seguito lo stesso istituto ecclesiastico si venne facendo innanzi come persona giuridica, ved. pure in Heusler, 1, 323. Con ciò è pure confutata l'opinione del Ficker (Eigenth. des Reiches am Reichskirchengut, 25. 27), il quale sostiene: che ogni chiesa abbia dovuto avere un signore, essendo essa incapace di avere proprietà immobiliari, poichè al diritto tedesco rimase sconosciuto il concetto che le fondazioni ecclesiastiche potessero essere persone giuridiche. Onde non si concedette mai neppure il possesso o il godimento alla chiesa, ma soltanto a colui che le era preposto.

porazione o ad una fondazione; e di fatti il più antico diritto romano accolse quanto al patrim. eccl. la prima opinione, e quello immediatamente susseguente la seconda [3]). Per contro dato lo spirito generale del diritto canonico, il quale ha non meno a lungo che vivamente contestato così ai singoli fedeli come al loro complesso la qualità di soggetto di diritti autonomo, esso doveva essere assai più propenso a designare come proprietaria del patrim. eccl. la chiesa stessa come istituzione, e a questo preconcetto corrispondono appunto perfettamente le soluzioni date nei singoli casi dalle fonti canoniche [4]).

2. Ma resta ancora a vedersi, se proprietario sia ogni singola istituzione, o la chiesa in genere, considerata essa stessa come istituto. Ora mentre nel diritto canonico come soggetti di proprietà vengono citate le diocesi (*mensa episcopalis*), i capitoli (*bona capituli*), gli ordini (quanto ai mendicanti però la chiesa romana) [5]), così che come tali essi entrano fra di loro in rapporti patrimoniali [6]), vi sono però parecchie disposizioni posteriori della Santa Sede [7]), che non possono spiegarsi altrimenti, se non come conseguenze della massima che soggetto della proprietà sia " la chiesa „. In conseguenza la dottrina ha designato il diritto individuale di proprietà dei singoli istituti ecclesiastici, diritto abbastanza rilevante perchè non lo si potesse negare, assai inesattamente come *dominium utile* in contrapposizione al *directum* della chiesa generale [8]), oppure come

[3]) C. 1, Cod. Th. (5, 3): *Si quis episcopus aut presbyter aut diaconus aut diaconissa aut subdiaconus vel cuiuslibet alterius loci clericus aut monachus aut mulier, quae solitariae vitae dedita est, nullo condito testamento decesserit, nec ei parentes utriusque sexus vel liberi, vel si qui agnationis cognationisve iure iunguntur vel uxor extiterit, bona quae ad eum pertinuerint, sacros. ecclesiae vel monasterio cui fuerat destinatus, omnifariam socientur.* L. 25, Cod. (1, 2): *... Si quidem Dominum nostrum Iesum Christum scripserit heredem quis ... directis verbis videri sacrosanctam ecclesiam ipsius civitatis vel vici vel agri, in quo defunctus morabatur, heredem institutam eamque hereditatem ex asse a religiosissimis eiusdem oeconomis exigi vel ex parte, pro qua heres scripta est.*

[4]) Ved. p. e. c. 2 X (3, 25) e Schulte, Poschinger.

[5]) c. 3 in VI^to (5, 12); c. 1 in Clem. (5. 11); c. 3, tit. 14 in Extr. Joann. XXII.

[6]) Una chiesa usucapisce p. e. la proprietà dell'altra.

[7]) Così Clem. XIV ritenne a disposizione dei papi il patrim. dell'ordine dei Gesuiti soppresso, Krabbe, Wem steht das Eigenth. des vormal. Iesuitenordens zu? Münst, 1855. H. Friedberg, Z. 1, 123.

[8]) Così il Maas, Arch. 4, 651. In favore della prop. della *ecclesia Romana* v. anche Phillips, Sternberg (Vers. einer iur. Theorie v. Eigenth. d. röm.-kath. K., Stuttgard 1860), Hergenröther (in Würzb. kath. Wochenschr. 1857, 113. 134. 150), Hirschel (Arch. 34, 33. 259; 35, 38), Uhrig (D. Kirchengut, Augsb. 1867; e in Tüb. theol. Quartalschr. 1878, 391), Weilbächer (l. cit.), Schmitz (Arch. 61, 255).

analogo al dominio delle *stationes fisci* in contrapposto al *fiscus* [9]. Ma per quanto non si possa negare, che non sia punto assurdo di fronte al diritto civile il designare la chiesa in genere come una persona giuridica, e quindi come soggetto capace di diritti patrimoniali, ciò però è contradetto dal diritto positivo. Poichè giammai uno stato qualunque ha conceduta la personalità giuridica alla chiesa, e se pure tale personalità venne dal diritto civile consuetudinario riconosciuta ai singoli istituti eccles. come conseguenza della qualità di corporazione che ha la chiesa cattolica, tuttavia siffatto privilegio non può punto intendersi concesso alla chiesa universale. Non resta quindi nei paesi, ove il diritto civile non ha emanata nessuna norma speciale quanto al soggetto della proprietà ecclesiastica, se non designare come tale ogni singolo istituto [10]. In ogni caso devesi rilasciare al volere di colui, che trasmette un patrimonio alla chiesa, la potestà anche nei luoghi, ove il patrim. ecclesiastico è ritenuto come patrimonio di una istituzione, di foggiarlo invece come patrim. di una corporazione, e viceversa, dato però che il diritto positivo non ponga per questo rispetto limitazioni alla volontà del fondatore.

3. La proprietà spetta al soggetto ecclesiastico, in considerazione appunto del suo carattere confessionistico. Col mutarsi di questo viene quindi meno il soggetto stesso di diritto [11], e il patrimonio deve seguire la stessa sorte di tutte le persone giuridiche soppresse dallo stato o cadute di per se stesse, cioè passare allo stato come *bonum vacans*. È vero però che alcune legislazioni moderne [12] hanno stabilito precisamente l'opposto, volendo che il patrimonio fosse mantenuto per il suo antico scopo; ma ciò non può giustificarsi

[9]) Vering, Dir. eccl. § 206.

[10]) Come patrim. di una corporazione viene considerato in Sarpi, Tract. de benef., len. 1861; Sauter, Fundam. iur. eccl. 5, § 854, I. H. Böhmer, Savigny, System. 2, 264.

[11]) Non così però il Dir. com. terr. prussiano, II, 11, 171: Anche dopo il cambiamento dei principî fondamentali della sua religione non perde una associaz. eccles. la proprietà degli edifizî eccles. a lei dedicati. — Se all'epoca della Riforma le chiese evangeliche succedettero alla cattolica nelle sue proprietà, ciò si deve al fatto, che la chiesa evangelica non si teneva essa stessa e non era considerata dallo stato come una chiesa staccata dalla cattolica, ma come una legittima continuazione della chiesa catt. primitiva. Questo è pure il punto sostenuto dalla chiesa dei Vecchi Cattolici innanzi ai tribunali (Friedberg, Aktenst. der altkath. Beweg. 333), e su di esso si fondano le leggi del Baden $^{15}/_{6}$ 1874 (ib. 443), della Prussia $^{4}/_{7}$ 1875 (ib. 478). Ved. Poschinger, Anhang. Contro invece Hirschel, Arch. 35, 38.

[12]) Ved. Costituz. sassone 60. Altenburg 155. Baviera ed. $^{26}/_{5}$ 1818 § 47, ved. sopra § 169, 8.

altrimenti che come un privilegio concesso per riguardi di tolleranza alla chiesa, non come una necessità che si imponga allo stato.

4. Da questi principî, oppure dalle facoltà, che lo stato pretende di avere in forza della sovranità sopra l'amministrazione del patrimonio eccles., non si può però in nessun caso dedurre la conseguenza che allo stato spetti la proprietà, o, ancor più antigiuridicamente, l'alto dominio sul patrim. eccles. [13]). Quest'opinione [14]) si fonda su di uno scambio tra i poteri inerenti alla sovranità di diritto pubblico e quelli inerenti al dominio di diritto privato, e costruisce un *dominium plurium in solidum* sulla stessa cosa nè più nè meno erroneamente che la teoria, la quale sostiene che il patrimonio eccles. sta nel *dominium utile* dei singoli istituti e nel *directum* della chiesa universale.

5. Ma non meno antigiuridiche sono le opinioni di coloro, i quali mettono in campo un così detto *dominium successivum* sopra il patrimonio dei singoli istituti a favore della chiesa generale [15]), onde col cadere di quelli, il loro patrimonio, perchè sia conservato per i suoi scopi ecclesiastici, dovrebbe passare alla chiesa generale. Prescindendo anche da ciò, che lo scopo di un patrimonio può solo influire sulla proprietà del medesimo, quando la volontà del fondatore abbia dato norme speciali al riguardo (e lo stato può anche qui dichiarare inefficace tale volontà, nel caso che non la ritenga più conforme ai nuovi rapporti di diritto pubblico), questa opinione ad ogni modo presuppone anch'essa un *dominium plurium in solidum*,

[13]) Ved. Hübler, 48. — Quanto al Württemb. ved. sopra § 167, 28. — Vogt, Arch. 9, 37. Del resto già sotto Carlo Magno e i suoi successori i chiostri reali si consideravano come proprietà del re, e così i vescovadi (Waitz, D. Verf.-Gesch. 4, 153), ma ciò può solo intendersi nel senso di *dominium*. Onde inesattamente il Ficker e lo Schulte sostengono che ciò valga pure per tutta l'epoca dei regni germanici, identificando inoltre il dominio con la *proprietas*.

[14]) Essa venne sfruttata essenzialmente per giustificare le secolarizzazioni del patrimonio ecclesiastico, le quali invece, fin tanto che non si tratta di abolire la potestà sovrana degli ecclesiastici e le annesse regalie, non posson non ritenersi come violazione materiale di un diritto. Tuttavia i beni secolarizzati sono però diventati definitivamente secolari, e per quanto da essi si siano costituiti dei fondi per scopi di culto e di istruzione, tuttavia lo scopo nulla può mutare quanto alla proprietà dello stato. Solo in Austria i fondi di religione formati dopo le secolarizzazioni giuseppine vennero dichiarati, mediante il concordato, beni della chiesa; e il decr. $^{3}/_{10}$ 1858 stabilisce, che la loro amministrazione sia tenuta in nome della chiesa ma da ufficiali del governo. Gautsch v. Frankenthurm, Conf.-Ges. 92 sgg. — Ved. Strauss in Thes. di Schmidt, 1, 545, ibid. 582. Altmann, Prax. d. preuss. Ger. 237. 242. 312. 404. 459. Friedberg, Staat u. kath. K. im Gr. Baden, 191 sgg.

[15]) Schulte e gli autori citati presso Hübler, 122; ove è pure la confutazione dell'opinione, che il Brinz deduce dal dir. romano.

cioè quello del singolo istituto e quello della chiesa. Certo questo non acquista effetto, se non quando sia venuto a mancare il soggetto del primo; ma ciò non di meno doveva già esistere anteriormente, poichè esso non può punto aver origine nè per tradizione nè per successione, di cui la prima non accadde e la seconda non può effettuarsi. Si aggiunga ancora che il diritto civile non conosce punto un tale *dominium successivum*, e dato pure che lo conoscesse, non potrebbe mai devolversi a favore della chiesa universale, che non è punto quanto al diritto civile una persona giuridica.

III. Sarebbe stato perfettamente conforme ai principî della chiesa evangelica, che il patrimonio eccles. fosse diventato patrim. della comunità, e di fatti non mancano tentativi in tale senso [16]). Ma nella maggior parte delle chiese evang. si introdusse per altro il concetto del dirit. can., e solo in alcune poche leggi ecclesiastiche più recenti il patrim. eccl. è dichiarato di appartenenza delle comunità locali [17]), se bene non sempre appaia chiaro se con ciò si voglia dare un vero criterio giuridico. Le collegazioni sinodali e le chiese dei varî paesi sono pure riconosciute come soggetto di proprietà quanto a speciali patrimonî.

IV. Le legislazioni degli stati moderni, dato ch'esse si occupino di questa questione, considerano per lo più il patrim. ecclesiastico come patrimonio di una istituzione [18]). Solo secondo il dir. com. terr. prussiano [19]) esso apparteneva alla comunità ecclesiastica, senza

[16]) Ved. presso Hortleder, Von den Ursachen des teuschen Krieges, Gotha 1645, 1, 1248, 2003.

[17]) Ved. Frieberg, Ev. Verf.-R. 289.

[18]) Cod. civ. sassone 2165: Se alcuno testò in favore di una chiesa, senza determinare di quale intendesse parlare, si intenderà ch'egli volesse istituire quella del suo ultimo domicilio. Se più sono le chiese, quella di cui era parrocchiano, se di nessuna lo era, quella ch'era uso frequentare. — Ved. per la chiesa riformata dei Paesi bassi; De Savornin Lohman, De Kerkgebouwen van de gereformeerde Kerk in Nederland, Amsterd. 1888. Contro Carpentier Alting, loc. cit. 78.

[19]) Ved. Iacobson, Preuss. Kirchenr. § 180. — Così in alcuni Cantoni svizzeri p. e. Schweiz (Gareis e Zorn, 179), Unterwalden nyd dem Wald (ib. 189); ved. Weibel in Z. f. schweiz. Gesetzgeb. u. Rechtspfl. 2, 429, il quale non ammette altra eccezione se non per il Canton Ticino, che però non ha neppur essa più ragione d'essere dopo la leg. $^{28}/_{1}$ 1886 (Arch. 59, 136). Ved. inoltre Attenhofer, Ibid. 1, 452; 2, 11. Il Roth (Bayer. Privatr. 2ª ed. 1, 255) sostiene quanto alla Baviera che si abbia ad ammettere la corporazione come proprietaria pel fatto che la comunità è rappresentata dalla amministrazione ecclesiastica; ma ciò vale quanto pretendere che proprietaria sia la chiesa universale per ciò che al papa spetti la facoltà di amministrare. Ved. anche Poschinger, 279. Per il Württemberg ibid. e leg. $^{14}/_{6}$ 1887, 1; per l'Elettor. d'Assia 267, e Schumann, Z. 3, 209.

per altro che con ciò fosse escluso il caso, che soggetti di proprietà potessero essere anche delle istituzioni [20]), o il caso, che trattandosi delle maggiori circoscrizioni ecclesiastiche, come le diocesi, il patrim. potesse considerarsi come appartenente ad una corporazione [21]). In Francia durante la rivoluzione tutto quanto il patrim. ecclesiastico fu dichiarato proprietà nazionale, e i soli edifizî del culto vennero lasciati ai comuni per il servizio divino [22]). Conchiuso il concordato furono per altro gli edifizî di culto, nonchè le case parrocchiali e i giardini non ancora alienati, restituiti definitivamente [23]), e si ordinò che dappertutto venissero istituite delle fabbricerie per il mantenimento degli edifizî e del culto [24]). Così pure vennero ripristinati anche sulla riva sinistra del Reno gli istituti ecclesiastici; il cui patr. era stato bensì preso sotto l'amministr. dello stato, ma non ancora soppresso [25]). La questione, se la chiesa abbia di questi beni la proprietà o solo il godimento, spettando la proprietà alla comunità civile, venne dalla giurisprudenza decisa nel secondo senso [26]), ma dalla teoria invece per lo più nel primo [27]). La leg. prussiana $^{14}/_{12}$ 1880 risolse tale questione quanto ai paesi posti sulla riva sinistra del Reno, che appartengono alla Prussia, nel senso di attribuire alla comunità eccl. gli edificî già appartenenti alla comunità politica [28]).

[20]) D'altra opin. il trib. camer. di Berlino. Arch. 60, 447.

[21]) D'altra opin. Sybel, Das altkath. Bisth. 1874.

[22]) Leg. 11 Prairial III ($^{30}/_{9}$ 1795), Z. 15, 366: essa designa la comunità come antica proprietaria degli edifizî eccles. e ne concede il godimento ai *citoyens*.

[23]) Artic. organ. 75 (Dupin, Manuel 232): *Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation . . . seront mis à la disposition des évêques.*

[24]) Un sommario dell'andamento della legislazione si trova, oltre che nelle opere di cui alla n. 27, anche in Z. 15, 385.

[25]) Che il patrim. della chiesa evang. stia nella proprietà della comunità eccles. è stato sempre riconosciuto; ibid. 387. 392.

[26]) Sentenza del trib. sup. pruss. nei paesi del Reno, Arch. 50, II, A, 69. 56; II, A, 88. Invece il trib. imper. quanto ai beni formanti la dotazione delle parrocchie decise, ch'essi stiano nella proprietà delle parrocchie, Arch. 44, 60.

[27]) Affre, Traité de la propriété des biens eccl., Par. 1837. Gaudry, Traité de la législat. des cultes etc., Par. et Toyes 1854, 2, 472; 3, 361. Longard, Die Säcularis. d. Kirchengut., Cobl. 1856. Mooren, Ueb. Eigenth. u. Benutzg. d. Kirchhöfe, Köln und Neuss 1857. Maurer, Ueb. Eigenth. an Kirchen, Darmst. 1858. Molitor, D. Immunität d. Domes zu Speyer, Mainz. 1859. Gräff, D. Eigenth. d. kath. K., Trier 1859. Lo Stesso, D. Eigenth. an d. Kirchhöfen, Trier 1860. De Syo, Das d. Kirchenfabr. betr. Decret, Köln 1861. Lo Stesso, D. Decret üb. d. Erhalt. u. Verwalt., Köln 1863. Hüffer, Forschungen auf d. Gebiete des franz. u. rhein. Kirchenrecht, Münst. 1863. Saedt, Die kath. Kirchenfabriken², Köln 1865. Regnier, Plaidoyer etc., Trier 1856, Hirschel, D. Eigenth. an d. kath. Kirch., Mainz 1867. Heuser, Arch. 10, 268. Reichensperger, Arch. 11, 1; 15, 53. Hirschel, Arch. 32, 3. Bauerband, Arch. 9, 279; 16, 447; 17, 14. 99.

[28]) In Italia, disponendo il Cod. civ. all'art. 433: « I beni degli istituti civili

V. Sostanza del Patrimonio ecclesiastico.

§ 176. — 1. Sommario.

[Wappäus, Zur Lehre v. d. d. Rechtsverkehr entzogenen Sachen, Götting 1867. Meurer, Op. cit. Hinschius, Dir. eccl., § 205 sg.].

I. Tutte le cose serventi agli scopi ecclesiastici vengono comprese sotto la designazione di *res ecclesiasticae,* la quale è per altro priva di un significato specifico così quanto al dir. canonico, come quanto all'evangelico ed al civile. Esse si distinguono:

1. In cose, le quali vengono destinate al culto mediante un atto speciale (*res sacrae*). Questo atto può essere *a*) o la consacrazione che può esser fatta unicamente da un vescovo o da un prete, a ciò delegato dal papa, cioè l'unzione col crisma [1]) (*res consecratae*), oppure *b*) la benedizione, che può essere impartita da un

od ecclesiastici e degli altri corpi morali appartengono ai medesimi, in quanto le leggi del regno riconoscano in essi la capacità di acquistare o di possedere », è esclusa qualsiasi pretesa di proprietà e di successione da parte della chiesa universale o degli ordini religiosi (per rispetto alle singole cose), perchè non venne loro mai conferita la personalità giuridica. Cfr. Chironi, Quest. di Dir. civile, Tor. 1890, p. 18. Cassaz. di Roma $^{19}/_{3}$ 1890, in Riv. di D. eccl., I, 50. È controverso tuttavia a chi appartengano più propriamente alcune delle cose ecclesiastiche, cioè le cose sacre, e più specialmente gli edificî di culto parrocchiali. — *a*) Sono *res nullius* (così ancora Cass. Fir., $^{16}/_{2}$ 1888, in Foro it., XIII, 1189); ma questa opinione misconosce compiutamente l'evoluzione operata in proposito dal diritto canonico ed è oggidì ripudiata dal più degli autori (cfr. Hinschius, IV, 164, nº 2, e sotto § 176; inoltre Mortara, Foro it., XIII, 1191; Chironi, op. cit., 14 sgg.); *b*) Sono proprietà dello Stato (così Meucci, Istit. di D. ammin., Torino 1892 [3], 369 sgg.); ma contro di ciò cfr. sopra p. 741, e Caselli, in R. di D. eccl., I, 102 sgg. Se lo Stato è entrato con le leggi di liquidazione dell'asse ecclesiastico in proprietà di molte chiese, ciò si deve unicamente al fatto che cessavano di esistere gli enti ecclesiastici, a cui appartenevano, e a cui lo Stato succedeva; *c*) Dei Comuni (così parte della giurispr., cfr. Caselli, Loc. cit., p. 109); ma quest'opinione, che non è altro se non una falsa applicazione al nostro paese della dottrina francese, è contraddetta poi esplicitamente dal fatto che la legge com. e prov. sente il bisogno di porre in modo espresso a carico dei comuni il contribuire al mantenimento degli edificî di culto parrocchiali (l. $^{10}/_{2}$ 1889, art. 271), col che si esclude ch'essi possano esserne i proprietarii; *d*) Dei singoli enti ecclesiastici, e quindi delle parrocchie, trattandosi di edificî parrocchiali; salvo sempre che in forza di qualche titolo speciale ed espresso gli edificî non appartengano ai privati, o ad altri enti pubblici, p. e. allo Stato, come a successore degli enti eccl. soppressi. Così Chironi, Loc. cit.; Scaduto, II, nº 296 sgg.; Caselli, 109; Bertolotti, Il Parroco it., Savona 1890, I, p. 227 sgg. Cfr. sotto § 176, nº 21.

§ 176. [1]) La chiesa cattolica ha diverse specie d'olio sacro: *a*) puro: *oleum catechumenorum* per il battesimo, *infirmorum* per l'estrema unzione; *b*) misto con balsamo (crisma): per la confermazione, per l'unzione delle mani nell'ordinazione dei preti, del calice, della pietra dell'altare, della chiesa ecc. Wetzer u. Welte Kirchenlex. s. v. Oele.

prete anche per incarico del vescovo (*res benedictae*). Mentre per il diritto romano le *res sacrae* erano *extra commercium* [2]), lo stesso non può dirsi quanto al dir. canonico. Esse possono formare proprietà [3]) di chiese, di persone private o pubbliche laicali [4]), come pure essere oggetto di negozi giuridici, nei quali però la qualità di *sacra* della cosa non deve essere computata nel valore della cosa, sotto pena di simonia [5]). Le *res sacrae* non debbono mai, dato che siano state destinate al servizio divino [6]), essere sottratte a tale destinazione [7]). Tuttavia il dir. can. ha introdotto questa eccezione, che la chiesa, la quale può conferire la sacertà ad una cosa, glie la possa di nuovo ritogliere [8]), per il che a dir vero non esiste una forma rituale esteriore [9]). Infine la manomessione delle *res sacrae* è un grave reato (*sacrilegium reale*) [10]).

2. In *res ecclesiasticae* in stretto senso, cioè cose non consacrate nè benedette, che si trovano in proprietà della chiesa. A queste appartengono pure le *res religiosae,* quelle cioè che fanno parte del patrim. delle pie fondazioni. Rispetto ad esse il diritto can. pone delle limitazioni legislative alla libera disposizione del proprietario ecclesiastico, sotto forma di proibizione di alienarle.

II. Se bene il dir. evang. non conosca consacrazione o benedizione di cose, pure esso accolse il concetto delle *res sacrae.* Che comprende le cose destinate al culto, le quali non possono essere

[2]) Pernice, Z. röm. Sacralrecht I, in Sitzungsber. d. Berl. Akad. 1885, 51, 1150 Wächter, Pandekt. § 60. Windscheid, Pandekt. § 147. Tuttavia già Giustiniano permetteva che si alienassero delle cose sacre mobili per riscattare prigionieri e saldare debiti ecclesiastici. Ved. Meurer, l. c. 1, 288, il quale pone sopratutto in luce la contrapposizione fra le *res sacrae* del dir. rom. classico e del giustinianeo.

[3]) Il Poschinger (Eigenthum, 307) riferisce anche qui le diverse teorie, che vennero messe innanzi; così pure Meurer, 1, 257.

[4]) P. es. chiese per le guarnigioni, o nei castelli.

[5]) c. 8. 9. 15 X (5, 3). Proibizione di commerciar reliquie. Arch. 43, 53. Inoltre non può il proprietario usare per scopi profani delle cose consacrate col suo consenso; e nessun diritto può sorgere quanto alle medesime, che ne impedisca la destinazione.

[6]) Questa circostanza, e non la consacrazione o la benedizione, è decisiva quanto alla posizione giuridica della cosa in questione. c. 5. 9 X (3, 49).

[7]) c. 4 X (3, 36); reg. iur. 51 in VI^to^. Hirschel, Arch. 34, 355.

[8]) c. 2 (3, 9) in VI^to^. Wappäus, 68. Questo scrittore sostiene, che altrimenti tutti i negozî giuridici relativi alle *res sacrae* sono invalidi e punibili; ma i passi, su cui egli si fonda, trattano unicamente della alienazione illecita delle *res ecclesiasticae,* senza tener nessun conto della sacertà.

[9]) Uhrig, Arch. 40, 3 sgg.

[10]) Questo però riguarda anche le *res ecclesiasticae*, c. 21, C. 27, qu. 4. — c. 3, C. 12. qu. 4. — Capuano, in Digest ital. s. v. *Sacrilegio*; e in Atti della r. Accad. delle Sc. mor. e polit. di Napoli, XXIII (1889), p. 85.

la prima volta poste in uso senza delle solennità rituali (*res dedicatae*) [11]).

III. Il dir. civile parte, quanto alle *res sacrae*, da criterî, che combinano solo parzialmente con quelli del dir. canonico:

1. Sono puniti bensì come reati qualificati *a*) il furto delle cose destinate al culto [12]); *b*) l'incendio degli edifizî destinati parimente al culto [13]); *c*) il danneggiamento o la distruzione delle cose, di cui sopra [14]); ma nei casi, di cui alle lettere *a*) e *c*), motivo della qualifica è essenzialmente il fatto che tali cose si trovino in un edifizio destinato al culto, oppure che la manomissione costituisca un pubblico disprezzo, e quindi non basta, come secondo il diritto canonico, la sacertà loro inerente.

2. Secondo il dir. civile le cose sacre sono la proprietà ora di soggetti di diritto ecclesiastici ora di secolari.

a) Quelle che sono proprietà delle associazioni religiose soggiacciono alle prescrizioni poste per l'alienazione del patrimonio ecclesiastico, e, se sono in uso pubblico, anche alle limitazioni poste per le *res pubblicae* [15]). Inoltre il proprietario ecclesiastico è costretto

[11]) Herrman, Z. 5, 238. Wappäus, 59.

[12]) Cod. pen. dell'impero ted., § 243; cfr. Berner, Strafr., Leipz. 1888 [15], 548 — Cod. pen. italiano, art. 403: « Per il delitto preveduto nell'articolo precedente (furto) la reclusione è da tre mesi a quattro anni, se il fatto sia commesso:... 3 sopra cose che servano o che siano destinate al culto in luoghi dedicati all'esercizio di esso, o a questi annessi ed assegnati a custodire le cose medesime ». Dal tenore di questa disposizione, non che di tutto l'articolo, emerge bene, come la loro collocazione, e non il carattere sacro, fu la causa determinante della qualifica. — Quanto al furto di reliquie, cfr. Le Blunt, in R. Acad. dei Lincei, Atti, vol. II, ser. 4ª, fasc. 10.

[13]) Cod. pen. dell'imp. ted., § 306; Cod. pen. it., art. 300. 301.

[14]) Cod. pen. dell'imp. ted., § 304. — Cod. pen. it., art. 142: « Chiunque, per disprezzo dei culti ammessi nello Stato, distrugge, guasta, o in altro modo vilipende in luogo pubblico cose destinate al culto... è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento ». Cfr. pure art. 143, e sent. trib. d'Ivrea $^{22}/_{12}$ 1891, in R. di D. eccl., III, 114.

[15]) Così secondo il Dir. com. terr. prussiano (II, 11, 18) le chiese delle associazioni religiose riconosciute come pubbliche godono dei diritti degli edificî governativi privilegiati, e sono quindi sottratte alla prescrizione. I, 9, 581 sg. Inoltre (II, 11, 179) i vasi ecclesiastici e l'altre cose che servono immediatamente al culto godono per regola degli stessi diritti, che gli edificî ecclesiastici. Colla così detta vendita di una tomba di famiglia non si dà origine se non ad un diritto d'uso, sottratto al commercio (Decr. del Min. di Giust. $^{7}/_{12}$ 1841; Trusen 280; ved. Sent. del trib. imper. in Seuffert, 36, 176), ma che può però venire usucapito. Non sono ammesse servitù reali quanto ai cimiteri. Prima che questi vengano aperti, non può su di essi aver luogo usucapione; Sent. del trib. imp. $^{18}/_{2}$ 1888. Secondo il dir. comune gli immobili delle chiese e delle pie fondazioni sono sottratte alla prescrizione ordinaria; Windscheid, § 182, non per contro le *res sacrae* come tali. Ved. Unterholzner, Verjähr.², Leipz. 1858, 1, 168. Schmid, Handb. des gegenw. geltend. gem. Rechts, Leipz. 1847, 1, 190. 5. Il trib. di Iena (Seuffert, 6, 140) ammette invece la usucapione delle servitù

sotto minaccia di pene ecclesiastiche ad osservare le prescrizioni poste dal dir. ecclesiastico quanto alle *res sacrae* o *dedicatae*. Però le legislazioni moderne non ammettono punto che un negozio giuridico conchiuso senza l'osservanza di tali prescrizioni sia a ritenersi nullo od impugnabile [16]). Dalla esecuzione forzata l'ord. di proc. civ. dell'imp. germanico non esclude le *res sacrae* mobili [17]): quanto alle immobili ciò è rilasciato dalla legge imperiale alle disposizioni delle leggi dei varî paesi [18]).

b) Quanto alle cose sacre che si trovino in proprietà di persona secolare, pubblica o privata, può darsi: α) che il proprietario le tenga per l'uso proprio; β) oppure le abbia date all'uso pubblico, e ciò, sia che le abbia rilasciate ad un soggetto giurid. eccl. pubbl. a titolo di precario oppure in base ad un negozio giuridico, sia che abbia ammesso dei terzi al loro godimento. In tutti questi casi egli non continua soltanto ad essere proprietario, ma la sua facoltà di disporre di tali cose non può ricevere nessun altra limitazione, fuori di quelle che possono porsi ad un negozio giuridico

reali quanto ai cimiteri. Per analogia con le servitù il tribun. di Darmstadt (Seuffert, 31, 180) riconosce un'azione per il collocamento di lapidi sepolcrali. Secondo il dir. austriaco è ammessa la prescrizione straordinaria quanto alle cose eccles. Cod. civ. 1472. Per contro le reliquie non possono essere alienate per denaro, e neppure gratuitamente ad acattolici. Unger, Oesterr. Privatr. 1, 369. Randa, Besitz, Leipz. 1879³, 313.

[16]) Altrimenti il Cod. Maximil., Ved. Kreittmayer, Anmerkgen. z. Landr. II, 1, 2. — Sent. del trib. super. d'appello di Monaco $^{14}/_{1}$ 1878, presso Hauser, Z, 4, 82.

[17]) Ved. la sentenza cit. sopra n. 16. — Tuttavia è perfettamente conforme allo spirito della legge, che, per analogia di quanto è disposto al § 715, si escluda l'esecutorietà quanto alle cose che sono destinate al servizio divino, per tutto il tempo che tale servizio ha luogo nella chiesa in questione, cioè finchè questa non sia profanata. Il § 715 eccepisce dall'esecutorietà alcune cose mobili, perchè esse sono indispensabili al debitore. Ora perchè questo disposto non dovrebbe estendersi alle cose indispensabili pel culto? L'affermazione dell'Hinschius (Dir. eccles., 4, 173) che l'Ordin. proc. civ. imper. si limiti solo all'andamento del processo, è contradetto dallo stesso § 715.

[18]) Il trib. sup. d'appello di Monaco, con sentenza $^{21}/_{3}$ 1812 (Blätter für Rechtsanwendung in Bayern, 8, 144), sostenne che non possono essere sottoposte ad esecuzione le *res sacrae* appartenenti ad una *pia causa*, perchè le *res sacrae*, come tali, sono *extra commercium humanum*, e perchè le chiese godono del *privilegium competentiae*. Ma quest'ultima osservazione è affatto fuor di luogo; e quanto alla prima essa può reggere unicamente quanto ai paesi, ove vige il Codex Maximil. (v. n. 16), ma non considerarsi come regola del diritto comune tedesco, come vorrebbero il Roth, Bayer. Privatr., I, 331, e l'Hinschius, IV, 173, nº 1. Ancor più contrario all'odierno diritto è l'ordine di gabin. di Guglielmo IV di Prussia ($^{14}/_{4}$ 1840, Hermes, Handb. 4, 40), secondo cui il luogo di ogni sepolcro di famiglia, come posto *extra commercium*, dovrebbe essere sottratto alla subasta. Per rispetto ai monumenti sepolcrali, i quali d'altronde non escono dalla proprietà e possono venire esportati dal proprietario, bisogna bensì ammettere ch'essi non sono suscettivi di esecuzione nè più nè meno che la sepoltura stessa; però non può negarsi al creditore di un

stipulato a favore di un terzo [19]). Onde in base al dir. civ. odierno deve negarsi, che qui il concetto della sacertà possa avere ancora una qualunque altra efficacia [20]), se non in quanto il dedicare una cosa ad uno scopo pubblico, data la posizione pubblica che le chiese hanno, serve a renderla anch'essa pubblica. Onde è erroneo il sostenere che le *res sacrae* o non sono in proprietà di nessuno o lo sono di un soggetto di proprietà ecclesiastica, come pure che il proprietario non possa sottrarle alla loro destinazione di culto, finchè non ne siano sciolte dall'autorità ecclesiastica. I principî del dir. eccles. catt. ed evang. non obbligano se non il soggetto di

indebitato e fraudolento collocatore di un monumento il diritto di agire perchè il medesimo venga tolto, per poter quindi soddisfarsi su di esso. — L'Hinschius obbietta contro queste deduzioni che il codice di procedura imperiale ha concessa libertà ai diritti particolari, solo per quello che si riferisce al procedimento e alla determinazione del concetto di immobile. Ma dicendo poi egli, che circa la questione, quali immobili siano esecutoriabili, vige la legislazione dei varî paesi, finisce per confermare il principio, che fu da noi posto, e contro cui egli polemizza.

[19]) Perciò il Concil. prov. di Baltimora 1829 (Coll. Lac. 3, 27) fa voti, perchè i privati proprietarî facciano la concessione dell'uso ecclesiastico mediante documenti scritti.

[20]) Unger, Randa, Schmid, loc. cit. sopra n. 15. Sent. del trib. imper. $^5/_5$ 1882. D'altra opin. Richter-Dove, Dir. eccl.; Vering, Dir. eccl.; Roth, Bayer. Privatr. 1, 331; Stobbe, D. Privatr. 1, 531. Wappäus, 58 sgg. 61 sg. Molto oscuro il Proudhon, Traité du domaine publ. (II. ed. Dijon 1843) 1, 460. Il Wappäus, il solo che tratti estesam. della questione sostiene: 1° che il proprietario non deve fare un uso profano della *res sacra;* ma non si sa davvero trovare chi possa avere il diritto, di porgli in ciò degli impedimenti; 2° ch'egli non può rilasciare la cosa ad un terzo per un uso, ch'egli stesso non ha; ma anche qui si può ripetere ciò che si disse sopra. A tutto questo invano si oppone l'Hinschius. È certo, che oggidì le limitazioni alla commerciabilità delle cose dedicate al servizio divino non hanno il loro fondamento nella sacertà, ma solo nella pubblicità delle cose stesse. Perciò è di somma importanza il risalire al proprietario delle cose in questione, poichè in ciò unicamente sta la soluzione della questione, chi possa tôrre nuovamente di mezzo la pubblicità della cosa. Ciò non può fare il proprietario eccles. (e lo concede lo stesso Hinschius, 4, 337), impedito dal diritto ecclesiastico che costituisce per lui un vincolo. Lo può invece il laicale; dato che il diritto dello stato non gli ponga in ciò limitazioni; e questo glie le pone solo nel caso che egli sia obbligato verso un terzo. L'estensione di questo obbligo (che questo consista sempre in un *precarium*, non è punto necessario, nè io dissi mai, come l'Hinschius mi attribuisce) deve determinarsi in ogni singolo caso; ed è certamente a ritenere per sicuro, che il contraente ecclesiastico negherà la consacrazione, nel caso che il proprietario d'un edifizio eccles. non si voglia per es. obbligare a sottoporlo alla libera disposizione della chiesa e ad astenersi da ogni atto contrario a tale uso e disposizione. Ma questa obbligazione del proprietario non riposa già sul fatto, che la cosa divenne *sacra* mediante la consacrazione, ma unicamente sulla dichiarazione di consenso da lui fatta. Che poi lo stato, nel caso ch'esso destini un edificio a chiesa della guarnigione, non possa poi sottrarlo a tale destinazione per tutto il tempo, che nella città rimane una guarnigione, non è se non una singolare affermazione dell'Hinschius. Ciò dipende anche qui, come sempre, dall'estensione dell'obbligo, che lo stato volle assumere ed assunse; e l'Hinschius avrebbe potuto trovare la giusta soluzione nel suo stesso libro, 4, 337.

proprietà eccles., e anche questo solo nel modo soprasegnato; ma quanto al proprietario laicale non lo legano se non *in foro conscientiae* non invece *pro foro externo*, e ciò tanto più in quanto la qualità di *sacra* di una cosa non è esteriormente più riconoscibile, che l'atto ecclesiastico, con cui la sacertà è tolta. — [21]).

[21]) Italia. — Anche qui la condizione giurid. delle cose sacre, e particolarmente degli edificî dedicati al culto pubblico, è molto controversa. Il diritto francese non può presentare argomento di analogia, poichè essendosi colà esplicitamente dichiarato appartenere tali edificî al demanio pubblico essi (e i loro connessi, non per altro le cose mobili) godono per ciò solo, indipendentemente affatto dal loro carattere sacro, di una piena extracommerciabilità (cfr. sopra p. 743, e Chironi, Questioni di d. civ., Tor. 1890, p. 10 sg.). Nè una analogia possono presentare il diritto dell'impero tedesco, e il diritto austriaco; poichè in entrambi (salvo però la Baviera, v. n. 16) la legge positiva tace. E allora quanto al primo la extracommerciabilità, pur essendo da tutti riconosciuta, si fonderebbe secondo alcuni sui principî del diritto canonico ancor oggi in vigore come diritto comune; i quali però verrebbero applicati non più come tali, per l'efficacia cioè del carattere sacro, ma per la loro destinazione al culto pubblico, approvato dallo stato (Hinschius, IV, 173); oppure secondo altri unicamente sul carattere pubblico, da cui sarebbe legato il solo proprietario ecclesiastico (Friedberg, v. sopra). Quanto al dir. austriaco, alcuni (Unger, Randa, Locc. citt. n. 15; Kirchstetter, Comm. al § 288 del C. civ., Leipz. 1876[3], p. 154), pel fatto che il § 288 non ricorda le cose sacre, affermano senza più la loro commerciabilità, non senza però qualche contraddizione (Hinschius, IV, p. 176, n. 2); mentre altri sostengono le incommerciabilità, in forza dei principî del diritto canonico, modificatisi però colle mutate condizioni giuridiche al modo stesso che in Germania sotto la forma di dir. comune, e ancora in vigore nel silenzio del codice (Schiffner, Lehrb. d. österr. Civ. R., Wien 1882, fasc. III, p. 3, n. 7; Hinschius, Loc. cit.). Da noi invece è già controverso il fatto stesso, se il Cod. civ. abbia o non sancito alcunchè in proposito; negandolo in genere i sostenitori della incommerciabilità, affermandolo per contro gli avversarî (App. Genova $^{13}/_{2}$ 1885, in For. it. X, 1, 589; Mortara, ibid., XIII, 1, 1189 sgg.; Chironi, op. cit., p. 8 sgg.; Scaduto, II, n. 294 sgg.; Dattino, in Dritto e giurispr. VIII, num. 8. 10. 13, p. 73. 97. 121). A questi ultimi spetta senza dubbio il merito di aver sbarazzato il terreno di varie erronee teorie che qui, come già trattandosi della proprietà delle chiese (§ 175, n. 28), lo ingombravano. Non si può l'incommerciabilità argomentare: *a)* nè dalla demanialità delle cose sacre, poichè queste non appartengono nè allo Stato nè al Comune (Mortara, 1194; Chironi, 19, 21); *b)* nè dalla loro qualità di *res nullius*, poichè invece il diritto canonico le riconobbe, senza pregiudizio però della loro incommerciabilità, come suscettive di proprietà anche privata (Mortara, 1192; Chironi, 14; Dattino, 97). La teoria viene poi ricostruita in questo senso: dato che le cose sacre sono suscettive di proprietà anche secondo il diritto canonico, esse sono *beni* per il Cod. civ. italiano (art. 406); ciò posto esse debbono necessariamente appartenere a qualcuno dei soggetti, di cui nella recisa classificazione dell'articolo 425; ma tali non possono essere lo Stato o i Comuni, nè la Chiesa in genere (cfr. § 175, n. 28), sì bene o i pubblici istituti o gli altri enti morali o i privati; per regola però tali soggetti sono, salvo un titolo specifico in contrario, gli istituti ecclesiastici, di cui all'art. 433; quindi il disposto dell'art. 434: « I beni degli istituti ecclesiastici sono soggetti alle leggi civili e non si possono alienare senza l'autorizzazione del governo », comprende anche le cose sacre, e fra queste gli edificî di culto. Di qui due conseguenze: *a)* Il Cod. civ. ha disposto in materia di cose sacre, onde cessa di aver vigore il dir. canonico; *b)* L'art. 434 le sottopone alle leggi civili, onde esso a differenza dei Cod. anteriori (sardo 436, parm. 401, nap. 462), che si rimettevano invece in proposito alle norme del dir.

canonico, non riconosce più la loro incommerciabilità. Ora questa teoria, informata ad una così esatta cognizione dei veri principî sulla natura delle cose sacre e sul carattere dei demanî pubblici, e costruita con logica così impeccabile, sembra non poter presentare il fianco a nessuna obbiezione. Eppure vien fatto di domandarsi: tanta chiarezza di idee era pure nei legislatori, non escluso l'italiano? questa concezione teorica non contrasta con la realtà pratica, con la coscienza giuridica generale? Quanto al primo punto, applicando la stessa teoria al Cod. albertino, data l'enumerazione parimente recisa del suo art. 418, si afferma dai sostenitori della commerciabilità che l'art. 436 considerava bensì anche le cose sacre; ma che, dicendo esso i beni della chiesa non poter essere alienati se non nelle *forme* e colle *regole* che loro sono proprie, ammetteva la extracommerciabilità delle cose sacre secondo il diritto canonico, tanto più che il Cod. stesso avrebbe, secondo tali scrittori, riconosciuta la personalità giuridica della *Chiesa* in genere (Chironi, 9 sg.). Ma questa ultima osservazione comincia ad offrire un argomento contrario alla tesi, per cui la si invoca, poichè l'art. 433 dichiara, che sotto nome di beni della Chiesa si intendono quelli che appartengono ai singoli benefizi, od altri stabilimenti ecclesiastici, escludendo così che tali possano dirsi quelli della *Chiesa* in genere (ciò non è avvertito dal Dattino, n. 34). Ciò posto, non trova già grande fondamento il dubbio che qui si tratti dei soli beni patrimoniali dei singoli beneficî, e dei singoli stabilimenti, cioè delle cose ecclesiastiche in senso stretto; mentre quanto alle cose sacre, vista del resto la tendenza che nel seno della Chiesa non mancò mai di considerarle, in difetto di un titolo esplicito di appartenenza, come cose della Chiesa in genere, si rilasciasse giacere la questione dell'indeterminatezza e nel poco interesse che si aveva del resto a fissarne la vera proprietà, dato l'inconcusso loro carattere extracommerciale? A che avrebbe giovato altrimenti la distinzione dell'articolo 433? ad escludere forse dai privilegi del codice le cose patrimoniali della *Chiesa* in genere? No certamente. È supponibile poi che il legislatore sardo mirasse con l'art. 433 a definire la questione incerta della proprietà delle cose sacre, nel senso di attribuirle ai singoli stabilimenti? Non credo, perchè mancava per esse, a differenza che per l'altre cose in commercio, un motivo e un interesse pubblico impellente. Ma, osserva giustamente il Gabba (in Foro it., XV, 754), ponendo l'art. 436 i beni della chiesa, con quelli dei comuni, delle opere pie e degli altri stabilimenti, e aggiungendo che essi non possono alienarsi se non con le *forme* e le *regole* loro proprie, esso esclude che vi si tratti delle cose sacre. La sconsacrazione non può certo in genere designarsi come una forma od una regola di alienazione, e specialmente poi di fronte al fatto, ch'essa non si concretò mai in un rito determinato, potendo anzi intervenire *ipso iure* in certi casi (cfr. sopra p. 745 e sotto p. 753, Hinschius, IV, 331). L'art. 436 del Cod. albertino ha un perfetto riscontro negli art. 401 del parmense, 435 dell'estense, 462 del napoletano. Ma, obbietta il Mortara (p. 1195), l'art. 338 del parmense distingue dicendo: « Sono della chiesa i beni consacrati al servizio divino, o destinati al mantenimento dei ministri e alle altre spese di culto ». Può questo mutare la portata dell'art. 401? A parte la non indispensabile correlazione dei due articoli, la distinzione di cui nell'art. 398 aveva quanto allo stato parmense una sua propria ragione d'essere affatto specifica e sufficiente nella circostanza, che non essendo colà, come nel Piemonte e nel Napoletano, intervenuta una abolizione recisa del diritto francese, si doveva sentire vivace la necessità di impedire che la permanenza delle leggi francesi in quasi tutte le materie ecclesiastiche, e specie quanto alla amministrazione delle parrocchie, inducesse anche il continuarsi della dottrina francese circa l'appartenenza delle cose sacre al demanio pubblico. Ora, raffrontando il Cod. italiano con l'albertino, non appare più conforme alla realtà il conchiudere che l'art. 434 del Cod. nostro, lungi dal contemplare le cose sacre, non ha fatto altro che mutare in confronto dell'art. 436 dell'albertino le condizioni di alienabilità delle cose ecclesiastiche in stretto senso (Gabba, 755), confermando per di più la decadenza di ogni loro immunità? La tenace tradizione della nostra giurisprudenza, che, salva la succitata sentenza della Corte di Genova, non presenta forse eccezione in contrario (vedila in Gabba, 748, e Dattino, p. 73; Cassaz. Firenze $^{16}/_{2}$ 1888,

in Foro it. XIII, 1189; Cassaz. di Roma $^{19}/_{3}$ 1890, in R. di D. eccl. I, 60), nel tener fermo il carattere extracommerciale delle cose sacre, pur trascurando o discordando o anche errando nel motivarlo, non è un validissimo argomento per indurre che anche il legislatore italiano si informasse alle stesse idee, e, poi ch'esso è così infelice nella determinazione dei demanî pubblici, peccasse della stessa incertezza o inesattezza di criterî? Non è certo il diritto canonico puro, che, dato ciò, avrebbe continuato ad aver vigore (onde l'extra-commerciabilità non si fonderebbe più sulla efficacia prettamente dogmatica della consacrazione); ma sarebbe una forma di diritto comune, prodottasi in base al canonico a similitudine di quanto l'Hinschius afferma per la Germania (cfr. pure Agazzotti, Le chiese, consacrate al culto e destinate al pubbl. uso, sono beni extracomm., a termini del dir. pub. e civ. del Regno d'Italia? Modena 1882). — Ma, pur restando nella cerchia ristretta del Cod. civile, non è difficile giungere agli stessi risultati. La materia dei demanî non è certo stata regolata nel Codice in modo così perspicuo che non si sia dovuto far luogo ad un largo lavorìo di interpretazione e di estensione analogica per compierne le lacune. L'enumerazione, che l'art. 427 fa delle cose componenti il demanio dello stato, comincia per poter essere tanto poco tassativa, che la si dovette di già integrare e più oltre ancora si accenna ad estenderla (Meucci, Istit. di D. ammin., Torino 1892[3], 364; Olmo, in R. di D. eccl., II, 154); mentre d'altra parte, sancita esplicitamente la loro inalienabilità (art. 430), quanto alla imprescrittibilità, requisito indispensabile perchè esse si abbiano a dire fuori di commercio, non risulta già più se non dal disposto combinato dagli art. 2113-2114. Ma dove il lavoro di completamento dovette mutarsi addirittura in un opera di creazione fu in materia di demanio provinciale e comunale. A questo proposito il Cod. si limitò alla pura affermazione teorica dell'art. 432, ove si dice che i beni delle provincie e dei comuni si distinguono in beni di uso pubblico e in beni patrimoniali. Ma se questi beni d'uso pubblico abbiano a formare un demanio simile a quello dello stato non appare da nessun luogo. Non si dice se abbiano ad essere inalienabili, nè imprescrittibili, chè anzi da una stretta interpretazione dell'art. 2114 si avrebbe su questo ultimo punto motivo per arguire il contrario. L'articolo 2113 statuisce che la prescrizione non ha luogo riguardo alle cose che non sono in commercio; ma, a parte il vedere se non sarebbe stato più corretto fissare anzitutto i principî dell'inalienabilità e della imprescrittibilità perchè dalla loro riunione scaturisse poi l'extracommerciabilità, non è detto in nessun luogo quali cose siano fuori commercio. Eppure per la sola virtù di analogia fra cose d'uso pubblico delle provincie e dei comuni e le demaniali dello stato, e fra le patrimoniali di quei primi enti e le patrimoniali di questo ultimo, si è creata una figura giuridica nuova: il demanio provinciale e comunale posto fuori commercio (Meucci, Op. cit., 373 sg.); e si è fissato al tempo stesso un principio generale: che la destinazione ad uso pubblico promiscuo sia il carattere essenziale e specifico della demanialità, e quindi ad essa equivalente (cfr. Meucci, 338 sg.). Ora, dato che le cose sacre e specialmente gli edificî di culto appartenenti agli enti ecclesiastici o a qualche altro ente pubblico servono innegabilmente ad un pubblico uso; dato che tale loro carattere è riconosciuto non solo dalla coscienza giuridica della generalità e dalla costante giurisprudenza, ma dallo stato stesso quando obbliga i comuni a provvedere al loro mantenimento (inesatti su questo punto il Mortara, 1198, ed il Pisani-Ceraolo, Trattato della espropriazione ecc., Torino 1891, I, 198, che credono tale obbligo già passato al Fondo per il culto; cfr. sopra p. 727, n. 5), quando in alcuni paesi ordina che sia garantito ai fedeli l'uso delle chiese (Decr. imp. $^{30}/_{12}$, 1809, art. 65, Cod. eccl. II, 628; Olmo, Loc. cit., 151), quando infine con varie disposizioni di leggi speciali fa un trattamento al tutto speciale ai pubblici edificî di culto (cfr. Pisani-Ceraolo, Loc. cit.; Olmo, Loc. cit.); dato poi che il Cod. civ. stesso accorda speciali esenzioni quanto alla comunione coatta (articolo 556) e quanto alle distanze (articolo 572), agli edificî in genere destinati ad uso pubblico, e quindi, per espressa dichiarazione della Commissione senatoria, anche a quelli di culto (il Chironi, p. 29, vedrebbe in queste esenzioni non tanto un riguardo all'uso pubblico, quanto dei motivi di igiene, di sicurezza, di estetica ecc., onde distingue fra gli ef-

fetti dell'uso pubblico a seconda che producono la demanialità oppure queste singole esenzioni; contro di lui Pisani-Ceraolo, p. 200 sgg.; e Scaduto, II, n. 294, n. 2, 1ª ediz. p. 122, la cui opinione però, che l'art. 556 non sia applicabile agli edificî sacri, ci sembra eccessiva, massime in vista della tendenza della giurisprudenza ad estenderlo perfino ad edifizî di semplice utilità generale, cfr. App. Mil. $^{23}/_{4}$ 1893, in Monit. dei Trib., XXXIV, 186); dato infine e principalmente che un così perfetto riscontro esiste fra i beni d'uso pubblico e patrimoniali del comune e quelli d'uso pubblico e patrimoniali degli enti ecclesiastici, massime delle parrocchie, poichè qui vi ha una *communitas fidelium* corrispondente appieno alla *commun. civium,* una comunità cioè a cui risale in ultima analisi la proprietà degli edificî di culto, compiutisi nella gran maggioranza dei casi non solo mediante le sue contribuzioni, ma mercè la stessa opera personale collettiva e gratuita dei membri della comunità; dato tutto questo, dico, è ben lecito domandare se, in vista non tanto del turbamento per le coscienze della stragrande maggioranza dei cittadini, non tanto in omaggio alla loro coscienza giuridica che si esplica quasi inconsciamente appunto nel senso di istituire un perfetto parallelismo fra i beni dei due enti, comune e parrocchia, non tanto infine in forza della tradizione storica, quanto per un naturale e necessario svolgimento dei criterî di interpretazione che già si adottarono in materia di demanio, non si debba pure riconoscere il carattere demaniale degli edificî di culto. Ma, giova subito avvertirlo, non si tratta già di ascriverli senza più al demanio pubblico, come hanno fatto p. e. la Corte di Venezia ($^{3}/_{3}$ 1887, Foro it., XII, 1, 980) e l'Olmo (Loc. cit. 154 sgg.), poichè con questo si finisce per fare di essi una proprietà dello stato e del comune, il che è erroneo; sì bene, come acutamente accenna il Gabba (p.757) di foggiare o meglio di riconoscere in essi conforme alla realtà stessa delle cose un demanio ecclesiastico, corrispondente a quello provinc. o comunale, e protetto pure esso dalla extracommerciabilità. Forse che il passo fatto dal demanio dello stato a quello comun. e provinc. non è di gran lunga maggiore di quello che si avrebbe a fare del secondo a questa nuova forma di demanio? Con ciò si esclude già che vi possano appartenere le cose di culto in proprietà dei privati, poichè è troppo giusto quanto il Friedberg osserva contro l'Hinschius (v. sopra n. 20), che esse non si possono dire propriamente d'uso pubblico, poichè è dato all'arbitrio dei privati di sottrarvele ad ogni istante; mentre la sola autorità governativa può essere competente a determinare quando gli estremi della pubblicità e della conseguente demanialità si riscontrino, e quando abbiano a cessare (così Cassaz. Napoli $^{4}/_{5}$ 1889, in R. di D. eccl., I, 137; Cass. Roma $^{19}/_{3}$ 1890, ib. 50; Cass. Napoli $^{17}/_{7}$ 1890, ib. 209; Cass. Roma $^{28}/_{11}$ 1890, ib. 654, e specialmente $^{24}/_{2}$ 1892, ib., II, 664). Con che forma ciò si debba compiere non è qui il luogo di ricercare. Ma come si conciliano queste conseguenze con l'art. 434, posto, che restando nella stretta cerchia del Cod. civile vi si vogliano comprendere tutti i beni ecclesiastici, istituendo fra di esso e l'art. 425 una perfetta correlazione? Semplicemente così, che anche il demanio ecclesiastico sarà soggetto come il provinciale e comunale, alle leggi civili, e non si potrà alienare senza l'autorizzazione del governo, nella quale frase non debbono trovar difficoltà a comprendere anche il decreto governativo, con cui si faccia cessare la destinazione a pubblico uso, e quindi la demanialità, quegli stessi scrittori, che nella frase corrispondente dell'art. 436 del Cod. albertino volevano far entrare perfino la sconsecrazione da parte dell'autorità ecclesiastica. — *Quid iuris,* quanto ai culti acattolici? Con gran ragione alle obbiezioni del Mortara (Monit. dei Trib., XXXI, 1890, p. 733 sgg.) ha risposto il Gabba (ibid., p. 921 sgg.) non riscontrarsi quanto ad essi nè quei precedenti storici nè quella vera destinazione al pubblico uso, che quanto al culto cattolico; nulla però toglie che, quando per l'allargarsi o anche solo per l'addensarsi in un determinato luogo di uno di tali culti quegli estremi si avessero effettivamente ad avverare, anche ai loro edificî venga riconosciuta l'extracommerciabilità. Ma, poi che il Cod. civ. parlando di enti eccles. intende solo i cattolici, e non in genere tutti i culti, come a torto crede il Mortara (Foro, 1196; Monitore, 733; cfr. sopra p. 175, n. 35), non si potrebbe intanto vedere in ciò una singolarità contraria alla legge, e neppure un privilegio, vista la portata vincola-

2. Le singole Cose ecclesiastiche.

§ 177. — *A.* Le Cose consacrate e benedette.

[Corona, Sacri Tempî, Roma 1625. — F. P. Van de Burgt, De ecclesiis, Ultraiect. 1. 2. 1874². — Birré, Etude sur la condit. juridique des Églises, temples, presbytères, Paris 1890. — Hinschius, Dir. eccl., § 214 sg. — Diritto d'asilo: Sarpi, De iure asylorum, Ven. 1677. Pistorozzi, Sul dir. dei sacri asili, Fir. 1766. Mascambrone, Degli asili dei cristiani, Rom. 1731. Zech, in Thesaur. di Schmidt, 5, 284. Helfrecht, V. de Asylen, Hof. 1801. Donn, in Zeitschrift f. deutsch. R., 3, 327 sgg. Wallon, Du droit d'asyle, Par. 1837. Bulmering, Das Asylrecht u. die Auslieferung flüchtig. Verbrecher, Dorpat 1859. De Beaurepaire, Essai sur l'asile relig. dans l'empire rom. et la monarchie franç., Par. 1853 sg. Proost, Hist. du droit d'asyle relig. en Belgique, Gand 1870. Hinschius, Dir. eccl., § 221].

I. *Res consecratae* sono:

1. Gli edifizî ecclesiastici, a fondare i quali occorre il consenso espresso del vescovo [1]), che però non lo può negare, se non per motivi determinati dalla legge [2]). Il consenso dello stato [3]) non è per contro più richiesto in quegli stati, i quali hanno concessa alla chiesa la piena libertà nell'ordinare il servizio divino [4]), se non nel caso che i mezzi per costruire debbano essere esatti coattivamente, o la chiesa è destinata a servire come chiesa parrocchiale o filiale. Non occorre per contro se si tratti solo di ricostruzione o ampliamento o abbellimento ecc. di tali chiese.

A. La consacrazione consiste nell'unzione delle pareti della chiesa con il crisma; ad essa si accompagna la deposizione di reliquie. Non può per regola ripetersi; ma ciò è per altro necessario in seguito ad una *execratio*, cioè ad una compiuta o almeno essenziale

trice dell'art. 434; ma unicamente una di quelle necessità storiche e pratiche, che non permettono, dopo sanciti i principî della libertà di coscienza e della libertà dei culti, di attuare pure quello della perfetta uguaglianza dei medesimi considerati come associazioni, corporazioni o istituzioni (cfr. § 29, n. 32, p. 174), poichè è ingiusto regolare in modo eguale rapporti giuridici disuguali. — Il fatto che lo Stato italiano abbia disposto delle cose sacre senza curarsi di farle dissecrare (cfr. Scaduto, II, 1ª ediz., p. 123) si spiega non solo perchè non si ha più riguardo al loro carattere sacro, sì bene alla destinazione ad un uso pubblico di culto; ma anche per l'indeterminatezza, più sopra notata, della sconsecrazione.

§ 177. [1]) c. 9, D. 1, de cons.

[2]) Per es.: *incompetentia dotis*, c. 8 X (3.40); danno ad un'altra chiesa o ai diritti parrocchiali acquisiti: c. 2. 3 X (3, 48).

[3]) Richiesto in Prussia; Provincie renane e Alsazia-Lorena (in cui vigono le disposizioni del dir. francese, artic. 44 della Convenzione 26 messidoro IX); Weimar e Holstein; Baden (Arch. 7, 121); Baviera (Arch. 16, 303); Austria, ved. Vering, Dir. eccl., § 207, 18.

[4]) Ciò non accadde in Brunswich, Gotha, Rudolstadt, Mechlenburg, Lubecca.

distruzione dell'edificio [5]). Se la chiesa soggiacque solamente a polluzione (ingiusto e rilevante spargimento di sangue, ingiusta uccisione d'una persona, indecenza, sepoltura d'un infedele o di un *excommunicatus vitandus* nella chiesa), il che comprende al tempo stesso il cimitero e l'altare, allora segue una *reconciliatio* [6]).

B. La proprietà d'un edifizio ecclesiastico può spettare ad una persona privata [7]), a simiglianza di quanto avviene per le cappelle pubbliche o private. Perchè queste ultime possano essere costruite per l'uso del servizio divino nelle case dei privati occorre il permesso del papa [8]), nei pubblici istituti, che questi siano stati fondati con l'approvazione del vescovo.

C. Tutte le chiese non possono essere adibite se non per fini od interessi ecclesiastici [9]). Per ogni altro scopo che si scosti da quelli del servizio divino occorre l'approvazione del vescovo [10]). Che si usufruiscano contemporaneamente gli edifizi ecclesiastici per il servizio divino dei culti acattolici (chiese simultanee) [11]) non è in sè e per sè inammissibile, ma occorre per ciò il consenso del ve-

[5]) c. 3, D. 68; c. 6 X (3, 40).

[6]) c. 4, 7. 19 X (3, 40); c. un. (3, 21) in VI^to^. È necessario che l'azione polluente sia nota. Dapprima era necessaria una consacrazione. — Ved. Passerini, Tract. legal. et moral. de pollut. eccles., Plac. 1681.

[7]) Così contro l'Hirschel, Arch. 34, 355, e l'Uhrig, in Tüb. Quartalschr. 1878, 583, il Müller, Ueb. d. Privateigenth. an kath. Kirchengebäuden, Münch. 1883. Ved. anche Falk in Forschungen 1885, 576. Con ciò non si dice però che in tale proprietà siano state o siano comprese tutte le facoltà inerenti al dominio.

[8]) C. Trid. S. XXII, decr. de observ. et evit. in celebr. miss. — In Francia si richiede l'approvazione dello stato; non più invece in Prussia, Arch. 11, 153.

[9]) Ved. Arch. 3, 501 sgg. 613 sgg.

[10]) Ved. Arch. 8, 153 sgg. Hermann, Z. 5, 334 sgg.; 18, 208. Scheurl, Z. 17, 409. Hinschius, Dir. eccl. § 219. — Che la comunità civile non abbia nessun diritto sui campanili risulta dalla considerazione, che essi come parte dell'edifizio ecclesiastico stanno a disposizione di colui, a cui spetta la proprietà di quello. Ved. Arch. 50, 246. — L'Hermann, Z. 5, 247 sostiene, che gli edifizî di culto non possano neppure essere volti a scopi leciti ma non di servizio divino in forza di una convenzione privata, ma questa sua opinione discende dalla sua erronea idea della extracommercialità delle cose sacre. Ved. Dir. com. terr. pruss. II, 11, 173 e Tusen, 275 sgg. Quanto alle chiese evangel. ved. Friedberg, Ev. Verf.-R. 330.

[11]) Una siffatta simultaneità può solo avverarsi nel caso che l'altro partito religioso abbia diritto a partecipare nell'uso. Ved. Dir. com. terr. pruss. II, 11, 309-17. Editto rel. bavar. $^{26}/_{5}$ 1818, 90-99. È questo un diritto avente carattere pubblico, e che non può quindi giudicarsi secondo il diritto civile. Decisivo è invece accanto alla norma di diritto pubblico, su cui si fonda il rapporto di simultaneità, lo stato di possesso immemoriale. La simultaneità è indipendente dalla proprietà dell'edifizio ecclesiastico. L'usucapione è solo ammessa dal diritto prussiano e dal bavarese. — Cfr. Köhler, D. Simultankirchen im Grossh. Hessen, Darmst. 1889; Krais, Kirchl. Simultanverhältnisse insbes. n. bayer. Recte, Würzb. 1890; Sehling, Ueber Kirchl. Simultanverhältnisse, Freib. 1891.

scovo [12]); mancando il quale i vescovi hanno recentemente interdetto agli ecclesiastici l'uso delle chiese in questione [13]).

D. Gli edifizî ecclesiastici possono, come del resto tutte le cose consecrate essere rimessi in commercio mediante un *decretum de profanando,* che la competente autorità ecclesiastica non può rilasciare senza precedente esame. In tal caso le reliquie vengono portate in un'altra chiesa, ove viene eretto un altare laterale dedicato allo stesso titolare. Ma anche dopo la profanazione devesi possibilmente preservare la chiesa da un *usus sordidus.*

2. Un altare murato con salde fondamenta [14]) è necessario in ogni chiesa, ma si ammettono pure i trasportabili.

3. Calice e patena. Queste sono le suppellettili necessarie delle chiese parrocchiali. L'altre suppellettili usuali, e in parte anche necessarie [15]), sono messe in uso ora dopo benedette ora anche senza che lo siano state. Dato ch'esse siano necessarie, valgono quanto al loro acquisto e alla loro conservazione i principî in vigore per rispetto agli edifizî ecclesiastici. — I banchi in chiesa sono per regola [16]) in proprietà della chiesa, la quale può trasmettere il diritto

[12]) Ved. Hirschel, Arch. 25, 1; 46, 329; 48, 281. Köhler, Z. 19, 37; 20, 45. In caso di contestazione è competente il giudice laico, in Prussia e Baviera il sovrano o il trib. amministrativo. Ved. Trusen, 334; Stingl, 376. — Quanto al diritto dei Vecchi Cattolici ad usare delle chiese cattoliche, ved. Arch. 27, 27; 30, 336 sgg. Friedberg, Samml. 12 sgg. Reusch, Die Verf. der deutschen Bischöfe, Bonn 1873. Hinschius, Dir. eccl. 4, 373 sgg.

[13]) Così dispose il nunzio di Monaco nella questione dei Vecchi Cattolici ($^{12}/_{3}$ 1873, Arch. 29, 434).

[14]) Ved. Hinschius, Dir. eccl. § 222.

[15]) Ved. ibid. § 223. Oliphant, Law of Church Ornaments aud Utensils, Lond. 1851.

[16]) Ved. Köhler, Abhandl. v. Kirchenstuhlsrechte, Leipz. 1830². Hinschius, Dir. eccl. § 218. Heals, Hist. and Laws of Church Pews and Seats 1. 2, Lond. 1872. Oliphant, Law of Pews, Lond. 1853. Garbasso, Del dir. di tenere banchi in chiesa, Casale 1889. Meidinger, Ueber die Rechte an Kirchestühl., Berl. 1891. — Perchè poi i banchi abbiano ad essere per regola in proprietà della chiesa, e costituire delle *res sacrae* (Wappäus, 69 sg.), non è proprio dato di chiarire. — Giustamente contro una sentenza del trib. imper. (7, 43) l'Hinschius (tom. IV, p. 344) sostiene che quello di tener banchi in chiesa non è già un diritto privato, sì bene un diritto pubblico, poichè esso mira ad un uso che non serve punto ai fini privati e patrimoniali dell'individuo, ma ad un uso, il quale si esplica parte nell'adempimento del dovere di carattere pubblico, parte nell'esercizio del diritto parimente di carattere pubblico, che il membro della chiesa ha di assistere al servizio divino (così pure Friedberg, testo tedesco, p. 468). Poichè nell'acquisto di tale facoltà l'avente diritto ci si presenta non già senz'altro come singolo individuo o come soggetto di diritti, sì bene in prima linea come membro della *communitas fidelium.* Che da una siffatta relazione di diritto pubblico sorgano poi dei rapporti, i quali si regolano secondo i principî del diritto privato, è cosa che non muta nulla al carattere fondamentale di quella facoltà. Non giova obbiettare (Seuffert, Archiv. 38, 302; Meidinger, 30) che essa scaturisca anche da modi di acqui-

d'uso, diritto di obbligazione o reale, che può aver origine anche

sto di diritto privato, poichè contratto, prescrizione, ecc. possono essere pure titoli di diritto pubblico (Hinschius, IV, 344, n. 2). All'obbiezione, che contro questa concezione muove il Meidinger (p. 25, sgg.), insistendo essenzialmente sul fatto, che questo diritto serve agli interessi di un solo ad esclusione di tutti gli altri membri della comunità, aveva già implicitamente risposto l'Hinschius (p. 347) col definirlo appunto: un diritto individuale che si esplica nella sfera del diritto pubblico. Nè l'altra obbiezione del Meidinger, che di carattere pubblico può solo considerarsi il dovere o il diritto di assistere ai servizî divini in un banco d'uso pubblico, ma non quello di assistervi in un banco speciale d'uso privato esclusivo, può reggere contro la considerazione capitale, la quale si oppone a che si possa caratterizzare questa facoltà come di diritto privato, cioè la considerazione, che essa è sottoposta quanto al suo esercizio a tutte quelle restrizioni, che l'ordine pubblico, le necessità imprescindibili o anche un'evidente utilità, specialmente in vista della dignità del servizio divino e del vantaggio così della amministrazione ecclesiastica come dei fedeli, possano dimostrare necessarie e venir quindi statuite dagli organi competenti. Queste restrizioni si possono spingere non solo ad un provvisorio allontanamento, o ad un cambiamento di luogo, o ad una qualunque modificazione nell'uso, ma ad una definitiva rimozione, cioè alla soppressione totale del diritto, il che può farsi in caso di necessità, come accadrebbe quando si abbattesse la chiesa (poco importa ch'essa sia o non riedificata), quando il crescere della popolazione rendesse necessario il ritogliere tutti o parte dei banchi, quando infine l'uso stesso dei banchi avesse dato luogo ad aspre contese. Così secondo l'Hinschius (p. 347-48), il quale escluderebbe in tali casi di evidente necessità non solo qualsiasi azione possessoria e perfino petitoria contro l'autorità disponente; ma qualsiasi pretesa di indennizzo; poichè si tratta qui di un diritto limitato *a priori* dalle esigenze di diritto pubblico e non valutabile in denaro. Quando però per la concessione di un banco si paghi una tassa, si può solo pretendere la restituzione di quanto si fosse già pagato in precedenza; non per contro di quanto si fosse corrisposto una volta tanto, poichè gli organi amministrativi ecclesiastici, dopo che hanno soddisfatto al loro obbligo di rispettare il diritto per tal modo acquisito, non sono tenuti dal fatto, che un caso fortuito posteriore abbia reso ciò impossibile (il Van de Burgt, Op. cit. in capo a questo §, p. 147, vorrebbe invece che si procedesse ad un risarcimento proporzionale; ma contro di lui osserva giustamente l'Hinschius, 348, n. 3, essere ciò ineffettuabile, non potendosi istituire proporzione di sorta). Tuttavia rimane però sempre fermo nell'autorità disponente l'obbligo di procurare che l'esercizio di questo diritto si continui in modo ugualmente vantaggioso (p. e. collocazione del banco in luogo di pari dignità prima di rimuoverlo), o anche nel modo antico, dato che le pubbliche necessità, che consigliarono una volta l'allontanamento, ora invece lo consentano (così Ferraris, s. v. *Ecclesia*, n. 27 sgg.; Van de Burgt, p. 172; Hinschius, 349). — Fissato il carattere pubblico del diritto in questione, le ulteriori ricerche per meglio determinare la sua natura non hanno più la stessa importanza, che per gli autori, i quali lo ritengono un diritto privato. Onde basterà ricordare che mentre alcuni pochi (Wappäus, Op. cit. al § 176, p. 71) lo pongono senza più tra i diritti di obbligazione, ed altri (Mejer, Lehrbuch des d. KR., Götting. 1869[3], p. 416, n. 11) ne fanno una specie di *Reallast* tedesco, i più lo considerano come un *ius in re* (Hinschius, IV, 346; Meidinger, 31; Meurer, Op. cit. al § 175, II, 34); il che però non toglie che la quistione si risollevi in questo campo limitato per gli sforzi contrastanti, che anche qui, come per tutti gli altri diritti *sui generis* creati dalla chiesa, si fanno onde racchiuderlo in alcuno dei tipi del diritto romano, quali la superficie, l'usufrutto, l'*usus*, o l'altre servitù (cfr. Meidinger, 36 sg.). Mentre si può solo parlare di analogie, dati i caratteri al tutto specifici di questo diritto, ed ignoti alla giurisprudenza romana, e dato ancora che ad oscurarne la netta configurazione concorre l'incertezza che è già nel determinare la vera natura del suolo, su cui il diritto si esercita (cfr. §§ 175-176). Onde molto a pro-

per usucapione, o in precario o in forza di un negozio giuridico a

posito alcune legislazioni civili hanno date norme a questa incerta materia. — La chiesa pretendeva naturalmente che le controversie circa il diritto di tener banchi in chiesa fossero di competenza dei suoi tribunali; ma oggidì esse spettano dappertutto a quelli dello Stato. — Norme di diritto particolare su questa materia si hanno in Prussia: Dir. comune territ., II, 11, § 676 sgg., e leg. $^{20}/_{6}$ 1875 (cfr. Delius, in Beitr. di Gruchot, 36, 678); nei Paesi tedeschi ove vige il diritto francese; nel Württemberg: leg. $^{14}/_{6}$ 1887; ma specialmente in Francia: Decr. imperiale $^{30}/_{12}$ 1809. Quanto alle chiese evangeliche tedesche, cfr. Friedberg, Ev. Verf. R., 280. 332. — Quanto all'Italia occorre distinguere: — I. Liguria e paesi, formanti l'antico ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, in cui è rimasto in vigore il decreto francese $^{30}/_{12}$ 1809. Si hanno qui, come in Francia (Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique, s. v. banc, 2ª ediz., II, 269; Hinschius, 350, n. 1) dei banchi e delle sedie, appartenenti i primi, come annessi alla chiesa, allo stesso proprietario di questa, le seconde invece, come cose mobili, alla fabbriceria (Gaudry, Législ. des cultes, Par. 1854, II, 591). *A.* La concessione dei banchi e delle sedie, per cui soli competenti sono gli organi delle fabbricerie (Garbasso, 31 sgg.), non può farsi di regola se non mediante compenso, i cui proventi si devolvono a vantaggio delle fabbricerie medesime (art. 36, n. 5. 6); e più particolarmente: 1° come locazione volta per volta, la quale può essere: *a*) retta ad economia dallo stesso ufficio di amministrazione della fabbriceria (art. 66); *b*) o data in affitto o appalto (66. 67; Gaudry, II. 593; André, Cours alphab. de législ. civile ecclés., Par. 1884⁴, I, 442, II, 65. 82; Hinschius, loc. cit.); 2° come concessione per un tempo determinato, non però maggiore della vita del concessionario, e ciò sia: *a*) dietro una prestazione annuale; sia: *b*) per il prezzo di un capitale o di un immobile (art. 68 sgg.). *B.* Diritto a un banco senza compenso hanno: 1° i membri della fabbriceria quanto al così detto *banco dell'opera* (art. 21); 2° chi abbia interamente fabbricata una chiesa, il quale può ritenere la proprietà di un banco per lui e la sua famiglia finchè esisterà (art. 72); 3° ogni donatore o benefattore d'una chiesa, a cui potrà dal consiglio della fabbriceria essere fatta la stessa concessione, di cui nel n° precedente. La giurisprudenza francese (Gaudry, II, 588; André, I, 438) non considera il caso di concessione dietro prestazione annuale come una vera locazione, sì bene come un *droit d'usage*, limitato alla persona e alla famiglia, non trasmissibile quindi, nè sublocabile, nè convertibile ad usi diversi dei prescritti (André, I, 462 sg.). In tutti gli altri casi, non ostante che l'art. 72 parli di proprietà, essa considera tuttavia i banchi come proprietà della chiesa, salvo che nel documento della concessione si sia espressamente riservata tale proprietà (André, I, 428). Il diritto del concessionario viene dalla giurispr. francese pure limitato a seconda delle esigenze del servizio divino o dell'amministrazione ecclesiastica, e in tale caso egli non può neppure farlo valere con azione civile (André, I, 442. 446), ma può soltanto sotto determinate condizioni ottenere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (Gaudry, II, 588). In nessuno poi dei casi sopra esaminati possono riscontrarsi gli estremi di un diritto reale qualunque, poichè anche nelle ipotesi, di cui all'art. 72, il godimento è limitato a certe persone e per un tempo determinato. Giustamente quindi tale diritto non venne considerato suscettivo di possesso legittimo (Cassaz. di Torino, $^{10}/_{9}$ 1885, in La Legge, 1886, I, 10). — II. Lombardia e Veneto; in cui con Nota governativa $^{7}/_{3}$ 1822 si stabilisce: 1° che ogni nuova concessione abbisogni del permesso formale dell'ordinario, e dell'approvazione del Governo; 2° che le nuove concessioni non si abbiano a fare in modo, che possa intendersi indotta una qualunque *servitù di spazio o posto determinato nella chiesa*, onde fossero poi impediti i cambiamenti necessarî per il servizio o per altre cause, o in modo che ne possa essere escluso il popolo in assenza dei proprietarî; 3° che quanto ai diritti già preesistenti, il possesso basti a legittimarli, subordinatamente però alle necessità che possano presentarsi relative all'esercizio delle sacre funzioni e all'essenziale comodo del popolo, es-

singole persone, e anche con la facoltà di trasmetterlo a terzi [17]) o di lasciarlo in eredità [18]).

II. Fra le cose ecclesiastiche benedette meritano una menzione speciale:

1. I cimiterî [19]). Siccome essi non sono consacrati, così non possono neppure soggiacere a *execratio,* sì bene a *pollutio* pei motivi sopraccennati, nel qual caso anch'essi debbono essere sottoposti a riconciliazione. La *pollutio* del cimitero non ha efficacia quanto alla chiesa. I cimiterî debbono secondo il concetto canonico appartenere alla chiesa [20]), la quale li deve mantenere e amministrare come *res*

sendo queste delle clausole che sempre si hanno a sottintendere (cfr. Giovannelli e Calvauna, Reg. per l'amministr. della propr. eccles. nelle Prov. lombarde ecc., Milano 1889, p. 375 sg.). Coi dispacci governat. $^{13}/_{3}$ 1842, n. 14175; $^{5}/_{1}$ 1847, n. 45047, si conferma il carattere personale o quanto meno famigliare della convenzione, prescrivendosi che in caso di estinzione o di allontanamento della famiglia del concessionario non possa lo stesso disporre della concessione per trasmetterla ad altri, ma solo possa disporre del materiale del banco (cfr. R. di D. eccl., I, 419, n. 2; Sentenza del trib. di Varese $^{12}/_{7}$ 1890, ibid.). — III. Le altre regioni, ove mancando, o quanto meno non conoscendosi, disposizioni di legge civile, la materia è regolata dal diritto comune e dalla giurisprudenza. La quale è concorde nel considerare questo diritto come un vero *ius in re* (cfr. Rivarolo, Il Governo della parrocchia, Verc. 1875, p. 261 sgg.; Bertolotti, Il Parr. it., Savona 1890, II, 28; Riv. di D. eccl., I, 419, n. 2; così pure Scaduto, II, n. 161; per contro quale servitù d'uso, o quale una servitù *sui generis* è ritenuto dal Garbasso, 14. 67), come suscettivo quindi di possesso legittimo, e perciò usucapibile, per quanto su questo ultimo punto la giurisprudenza si ponga così in contraddizione stridente con la sua dottrina non meno costante: essere il suolo delle chiese fuori di commercio (cfr. Chironi, Quest. di d. civ., Torino 1890, p. 8). Pur così caratterizzato, il diritto si ritiene limitato nel suo esercizio sia dalle necessità d'ordine pubblico, per le quali si riconosce competente l'autorità comunale, cosicchè contro la rimozione dei banchi da questa ordinata non si dà azione possessoria (Cassaz. Roma, $^{13}/_{2}$ 1892, in R. di D. eccl. II, 669), sia ancora dalle necessità del culto e dell'amministrazione ecclesiastica, per cui è riconosciuta al vescovo la facoltà di provvedere coi suoi decreti (Parere del Cons. di Stato, in Riv. Amministrativa 1859, p. 273), contro i quali, come del pari contro tutti gli atti delle autorità ecclesiastiche a ciò relativi, che siano formalmente corretti, non possono evidentemente ammettersi i rimedî possessorî, essendo quelli veri atti di impero; poichè le autorità ecclesiastiche, le sole competenti a decidere per tutto quanto si riferisce al culto in un luogo di carattere pubblico, quale sono le chiese, rivestono in ciò carattere di pubblica autorità. — Nel caso di ricostruzione d'una antica chiesa, mentre la Corte di app. di Casale $^{24}/_{2}$ 1874, $^{15}/_{1}$ 1876, ritenne che riviva quanto alla nuova chiesa il diritto di tenervi un banco; la Cassaz. e la Corte di app. di Torino $^{30}/_{9}$ 1880, $^{31}/_{7}$ 1881, hanno deciso il contrario (Bertolotti, II, 32). Cfr. pure Peverelli, Banco in chiesa, in Dig. it., disp. 157.

[17]) Per regola si richiede il consenso dei superiori ecclesiastici.

[18]) Così secondo il Dir. com. terr. pruss. II, 11, 681. — Il diritto ad un banco in chiesa può pure spettare ad una persona in forza della sua posizione (p. e. patrono, preposto alla chiesa).

[19]) Quelli annessi alle chiese vengono dal dir. can. considerati come pertinenze delle medesime, c. un. (3, 21) in VI^{to}. Borstorff, Z., 21, 258; 22, 127.

[20]) Così in Prussia, Sassonia, Oldenburg, Baviera, Austria, ove tuttavia con disposizioni più recenti si cominciano a

sacrae [21]). Il principio della parità o della tolleranza ha per altro fatto sì che si erigessero cimiterî comunali, cioè appartenenti alla comunità politica.

2. Le campane [22]) spettano solo alle chiese pubbliche. Anche nel caso ch'esse siano proprietà della chiesa, venne dalle leggi dello stato concesso alla comunità civile un diritto d'uso limitato quanto alle medesime [23]).

III. Il diritto romano [24]) ed il canonico [25]) concedono ai malfattori, che si rifugino in chiese, cimiterî, chiostri, case di vescovi, parrochi, canonici, e di pie fondazioni, un diritto d'asilo; cosicchè essi non possono neppure col loro consenso essere presi dai funzionarî della giustizia secolare, ma possono essere solo alla mede-

introdurre i cimiteri comunali. (Ved. testo tedesco, p. 468). Secondo il dir. francese essi appartengono alle comunità. — Italia: ved. sopra p. 389 sgg. Quanto al *Jus sepulchri* cfr. Fadda, in Annuario di Giurisp. pratica del Cogliolo, I, 162; II, 74.

[21]) È controverso nella giurisprudenza germanica se e in che limiti spetti alla chiesa l'obbligo delle riparazioni. Ved. testo tedesco p. 469.

[22]) Ved. Hinschius, Dir. eccl. § 224.

[23]) In caso d'incendio ecc.... In alcuni paesi (Slesia, Baviera) è pure prescritto, contro quanto la chiesa potrebbe dal suo punto di vista concedere, che si possa permettere l'uso delle campane nelle sepolture di cristiani d'altre confessioni; diritto questo, che può acquistarsi o per convenzione, o per usucapione, o per possesso immemoriale, o infine per consuetudine. Thudicum, Dir. eccl. § 22. Francia: Loi municipale $^5/_4$ 1884, 100 sg. Arch. 52, 279. — Quanto all'Italia, cfr. Caucino, in Riv. Ammin., 1863, p. 99. 257. 345; Gaudenzi, in Dig. ital. s. h. v.; Bertollotti, Il Parroco ital., Savona 1890, II, 3 sgg.; Giustiniani, in R. di D. eccl., I, 260. Alle autorità comunali è riconosciuto il diritto di usare delle campane, p. e. anche solo per indire le proprie adunanze; ma negata per giurisprudenza costante del Cons. di Stato (cfr. R. di D. eccl., I, 264, n. 14, e p. 752) la facoltà di regolarne il suono, e ciò neppure nel caso che le campane siano di proprietà comunale (Par. del C. di Stato $^{11}/_4$ 1890, ibid., 61).

[24]) l. 4, Cod. Theod. (9, 45; Theodos. et Valentinian.): *Pateant summi Dei templa timentibus; nec sola altaria et oratorium templi circumiectum, quod ecclesias quadripertito intrinsecus parietum septo concludit, ad tuitionem confugientium sancimus esse proposita, sed usque ad extremas fores ecclesiae, quas oratum gestiens populus primas ingreditur, confugientibus aram salutis esse praecipimus, ut inter templum, quod parietum descripsimus cinctu, et post loca publica ianuas primas ecclesiae quicquid fuerit interiacens, sive in cellulis sive in domibus, hortulis, balneis, areis atque porticibus, confugas interioris templi vice tueatur. Nec in extrahendos eos conetur quisquam sacrilegas manus inmittere, ne qui hoc ausus sit, cum discrimen suum videat, ad expetendam opem ipse quoque confugiat. Hanc autem spatii latitudinem ideo indulgemus, ne in ipso Dei templo et sacros altaribus confugientium quemquam manere vel vescere, cubare vel pernoctare liceat: ipsis hoc clericis religionis causa vetantibus, ipsis, qui confugiunt, pietatis ratione servantibus.* Ved. Grashof, Arch., 37, 3. Bissel, The law of asylum in Israel, Leipz. 1884. Il diritto ecclesiastico non si svolse in base alle istituzioni analoghe anteriori, ma all'uso invalso nell'impero romano, che i vescovi potessero sporgere supplica per gli accusati o per i condannati.

[25]) c. 36, C. 27, qu. 4: Tit. X (3, 49), VI (3, 23). Const. Gregorii XIV, $^{24}/_5$ 1591 *Cum alias* (presso Reiffenstuel, Ius can. 3, 693, Venet. 1709).

sima rimessi, dietro promessa che non saranno punto puniti con la pena di morte e con pene corporali [26]). La chiesa ha abolito il diritto d'asilo, trattandosi di reati gravi; ed oggidì esso non è più riconosciuto dalle leggi dello stato [27]).

B. Il Benefizio.

§ 178. — *a*) Storia.

[Löning, Gesch. d. Kirchenrecht. Ratzinger, Op. cit. al § 166. Gross, Das Recht an die Pfründe, Graz 1887].

I. Il complesso delle rendite ecclesiastiche della diocesi era in origine amministrato dal vescovo, più tardi con l'aiuto di un *Oeconomus*. Esse erano volte essenzialmente allo scopo di soccorrere i poveri. Poichè anche vescovo ed ecclesiastici dovevano vivere come questi [1]), e mantenersi col proprio lavoro, che non si riteneva ancora incompatibile con l'ufficio ecclesiastico [2]), oppure coi proprî mezzi, onde soltanto i funzionarî ecclesiastici nulla tenenti ricevevano uno stipendio mensile, proporzionato all'ammontare delle offerte dei fedeli [3]). Questo stato di cose si mutò dopochè la chiesa venne riconosciuta dallo stato romano. Dopo d'allora affluiscono alla chiesa grosse masse di patrimonio; le quali, a mal grado del sempre cre-

[26]) Anche questo venne in seguito dichiarato inamissibile. La violazione del diritto di asilo costituisce un *sacrilegium*. La pena minacciata era la *excommunicatio maior*, oggidì *latae sententiae*.

[27]) Friedberg, Gränzen, Registro s. v. Asylrecht. Frauenstädt, Blutrache u. Todschlagsühne im deutsch. Mittelalter, Leipz. 1881, 53. — Dir. terr. pruss. II, 11, 175. Württemb., decr. $^{28}/_{5}$ 1804; Weimar, ed. $^{7}/_{10}$ 1823; Sassonia, mand. $^{19}/_{2}$ 1827. In Baviera, ove era ancora ammesso dal Cod. del 1751, venne tacitamente abolito. Quanto all'Austria, ved. sopra § 19, 30. — Italia: cfr. sopra p. 96. 102. 109. 115. 121 sgg. Fu abolito con l'artic. 6 della legge Siccardi, $^{9}/_{4}$ 1850 (Cod. eccl., II, 818), estesa poi alle altre provincie; ved. p. 413, n. 30.

§ 178. [1]) Statt. eccl. antiq. c. 15 (Bruns, 1, 143): *Ut episcopus vilem suppellectilem et mensam ac victum pauperum habeat.*

[2]) Ibid. c. 51 (Bruns, 1, 146): *Clericus quantumlibet verbo Dei eruditus artificio victum quaerat.* Numerosi esempî in Hath, 153. Ancora il C. di Elvira (305 o 306) c. 19 (Bruns, 2, 4) proibisce agli ecclesiastici di frequentare a scopo di commercio le fiere; quello di Tarragona (516) c. 2 (Bruns, 2, 15), di valersi della loro posizione per comprare a buon mercato e rivendere caro.

[3]) Ambros., de off. min. 1, 36 (ed. Gilbert, Lips. 1839, 2, 81): l'ecclesiastico *ab omni usu negotiationis ... abstinere debet, agelulli sui contentus fructibus, si habet; si non habet, stipendiorum suorum fructu.* Anche Cipriano parla della *divisio mensurna.* Ved. Ritschl, Cyprian 206. È notevole, che quando i Montanisti volevano che si desse uno stipendio fisso ai chierici, ciò venne condannato come una novità.

scente numero dei chierici [4]), a cui del resto lo stato concede ora anche uno stipendio [5]), a mal grado del sempre maggiore moltiplicarsi delle chiese, delle quali quelle poste in aperta campagna cominciano ad ottenere la amministrazione del patrimonio ad esse destinato, a mal grado infine che il servizio divino si fosse fatto molto dispendioso, dovevano indurre fortemente e vescovi ed ecclesiastici nella tentazione di volgere i beni ecclesiastici più in proprio vantaggio che non in quello della chiesa [6]).

II. Ad evitare questi mali si presero delle misure preventive; ed appunto cominciò a introdursi nella chiesa di Roma [7]) l'uso, di dividere le rendite ecclesiastiche in quattro parti per modo, che una andasse al vescovo, l'altra al clero, la terza ai poveri, e la quarta servisse alla manutenzione degli edifizî ecclesiastici (*fabrica ecclesiae*). In Ispagna si introdusse l'uso di fare invece una tripartizione [8]); mentre invece nel regno franco, ove l'amministrazione unica di tutto il patrimonio diocesano [9]) rimase in vigore fin sotto i Carolingi, si adottò una ripartizione diversa per ogni singolo cespite d'entrata [10]). Ma anche qui col finire del VI sec. le chiese

[4]) Giustiniano stabiliva nella Nov. 3, c. 1. 2 (525) per le quattro grandi chiese di Costantinopoli, che il vescovo, il quale ordini più di 60 preti, 100 diaconi, 40 diaconesse, 90 sottodiaconi, 110 lettori, 25 cantori e 100 ostiarî, debba mantenerli a sue spese.

[5]) Incert. auctor. de Constant. presso Haenel, Corp. LL. 196 (Lips. 1857): *Literas ad provinciarum praesides dedit, quibus imperabat, ut per singulas urbes virginibus et viduis et aliis qui divino ministerio erant consecrati, annum frumentum suppeditaretur.* Rivocato da Giuliano, e poi nuovamente sancito. Theodoret. h. eccl. 4, 4 (Opp. Paris 1642, 3, 664).

[6]) Lo provano le numerose proibizioni fatte ai chierici, di esigere fitti, Hath. 156. Ved. anche Statt. eccl. antiq. c. 31 (Bruns, 1, 144): *Ut episcopus rebus ecclesiae tanquam commendatis, non tanquam propriis utatur.* Per tal motivo Giustiniano ordinò di non eleggere a vescovi se non persone senza prole. Nov. 6, c. 1, § 4.

[7]) c. 28, C. 12, qu. 2 (Simplicio 475), c. 27, ib. (Gelasio 494).

[8]) Ved. i relativi decreti dei concilii spagnuoli in c. 10, C. 10, qu. 1; c. 1-3, C. 10, qu. 3.

[9]) Qui è questione di unità nell'amministrazione, non nel patrimonio. Già nell'impero romano erano le singole chiese soggetti di proprietà. Ved. i passi citati dal Müller, Op. cit. 17, 32.

[10]) Secondo il Conc. I d'Orléans (ao. 511, ved. c. 7. 8, C. 10, qu. 1), le oblazioni della chiesa vescovile spettano per metà al vescovo e per metà al clero, quelle delle parrocchie per un terzo al vescovo, le rendite dei poderi a lui per intiero. Secondo il C. di Carpentras (527, Bruns, 2, 175) se la cattedrale è ben provvista non deve ricevere affatto nulla dei proventi parrocchiali, se è bisognosa quello che resta dopo aver provvisto al mantenimento del clero ed alla manutenzione degli edifizî. Secondo il Conc. III d'Orléans (538) c. 5 (Bruns, 2. 193) la ripartizione fra le chiese cittadine deve farsi secondo il piacimento del vescovo, fra le rurali secondo la consuetudine, ved. Löning, 2, 637. Quanto ai tempi posteriori ved. c. 7, Capit. a sacerdot. propos. 802 (Boretius, 1, 106): *Ut ipsi sacerdotes populi suscipiant decimas et . . . secundum auctoritatem canoni-*

parrocchiali ottennero una posizione autonoma [11]), e appunto il distacco del loro patrimonio da quello generale delle diocesi servì di punto di appoggio a tutto il successivo rivolgimento.

III. Dato che una privata persona fondasse una chiesa, questa non veniva consacrata prima che il fondatore non avesse promesso una dotazione per provvedere al servizio divino e ai suoi ministri. Ma mentre la proprietà della chiesa e del suolo rimaneva al fondatore, con questa essenziale restrizione a dir vero, che era esclusa ogni disposizione dell'oggetto della proprietà contrario ai fini della fondazione [12]), alla chiesa invece passava la proprietà della dotazione [13]), e alla chiesa parimente (al santo) e non al proprietario della medesima spettavano le obblazioni e i proventi, che derivassero da terzi [14]), e che dovevano certamente conglobarsi nell'amministrazione generale della chiesa, e di lì quindi essere computate nella ripartizione [15]). Ma dopochè alle singole chiese venne rilasciata l'amministrazione dei loro proventi, si ruppe necessariamente l'antica unità nel dominio, nell'amministrazione, non chè nell'impiego di queste masse di patrimonî, e si venne costituendo per l'ecclesiastico preposto ad ogni chiesa una rendita determinata,

cam coram testibus dividant. Et ad ornamentum ecclesiae primam elegant partem, secundam autem ad usum pauperum atque peregrinorum per eorum manus misericorditer cum omni humilitate dispensent, tertiam vero partem semetipsis solis sacerdotes reservent. — Conc. Turon. III, 813, 16 (Labbé, 4, 1025): *Ut decimae quae singulis daŏuntur ecclesiis per consulta episcoporum a presbyteris ad usum ecclesiae et pauperum summa diligentia dispensentur.* — Capit. Hludovici 818. 819, 10 (Boretius, 1, 277): *Sancitum est ut unicuique ecclesiae unus mansus integer absque alio servitio adtribuatur, et presbyteri in eis constituti non de decimis neque de oblationibus fidelium, non de domibus neque de atriis ver hortis iuxta ecclesiam positis neque de prescripto manso aliquod servitium faciant praeter ecclesiasticum. Et si aliquid amplius habuerint, inde senioribus suis debitum servitium impendant.*

[11]) c. 61, C. 16, qu. 1 (Simmaco 502); c. 32, C. 12, qu. 2; c. 11, C. 16, qu. 3 (Conc. d'Agde 506).

[12]) Ved. c. 26, C. 16, qu. 7. Al proprietario non rimane *nihil proprii iuris* salvo il *processionis aditus*, cioè l'accesso alla chiesa e al servizio divino, che compete a tutti.

[13]) Ved. le citaz. in Heusler, Instit. 1, 208. La dotazione vien dopo alla consacrazione ed alla deposizione delle reliquie, poichè è necessario anzitutto costituire un soggetto di proprietà, al quale la dotazione possa venir fatta. Questo si compie ponendo l'oggetto della dotazione sopra l'altare, sotto il quale sta il santo, ò sopra la cassetta delle reliquie.

[14]) Ved. c. 10, Dist. 1 de consecr. (C. Brac. 572, c. 6).

[15]) Ved. quanto alle oblazioni e ai fondi destinati alla chiesa sopra no. 13. Bisogna osservare però, che quando alcuno trasmetteva un podere ad una chiesa con l'obbligo, che coi suoi proventi si soddisfacesse a determinati bisogni locali, tali proventi non venivano punto conglobati nella amministrazione comune, ma senza più impiegati dal preposto della chiesa in questione o da lui goduti, quando dovessero servire di compenso per un servizio che da lui si pretendeva.

ch'egli aveva diritto di esigere, e in cui era compresa la sua quota delle decime parrocchiali, ormai imposte per legge [16]).

IV. Dal V. sec. in poi si introdusse inoltre l'uso, che il vescovo in luogo di corrispondere ad alcuni ecclesiastici i mezzi di sostentarsi, di provvedere al culto e soccorrere i poveri, togliendoli dalla massa dell'amministrazione diocesana, assegnò loro dei poderi, ch'essi dovevano *salvo iure ecclesiae* amministrare, impiegandone i frutti per gli scopi suddetti [17]). E già nel VI sec. questo rapporto giuridico, dapprima abbandonato all'arbitrio del vescovo, ci si presenta con una grande determinatezza e frequenza [18]); ed i concilii cominciano ad obbligare i vescovi a non più rivocare, una volta fatto, un simile assegno senza un fondamento [19]). La forma di tale assegno era la *precaria* [20]), quale era usata dalla chiesa anche per le sue locazioni ai laici, per quanto il contenuto materiale del negozio giuridico fosse di diversa natura [21]); poichè qui non si trattava in fondo se non di assegnare ad ogni singolo ecclesiastico quella parte sulle rendite dei beni ecclesiastici, a cui egli aveva già in sè e per sè diritto, se bene non appunto sotto quella forma e in quella entità. Quando poi sopraggiunse quello sfasciamento dell'amministrazione complessiva diocesana, di cui dicemmo nel nu-

[16]) La *quarta decimarum*, che in seguito spettò ai vescovi, non è punto il rimasuglio di un diritto che in origine appartenesse ai vescovi quanto alle intiere decime, ma per contro una cosciente assimilazione del diritto di decima all'anteriore disposizione in vigore quanto a tutti i redditi ecclesiastici e quindi anche per le decime che allora venivano pagate spontaneamente. Ved. Gross, 89.

[17]) Gross, 26.

[18]) L'utilità pratica di tutto questo è evidente; e giustamente il Gross insiste sul fatto che la secolarizzazione dei beni ecclesiastici doveva spingere i vescovi, ad allargare sempre più tali assegni.

[19]) Gross, 28. Löning, 2, 704.

[20]) Così dicevasi in origine la domanda di una concessione, il documento della concessione dicevasi *praestaria*. Questo non era dapprima necessario (c. 11, C. 16, qu. 3), ma lo divenne in seguito (c. 82, C. 12, qu. 2) — Ved. Phillips, Dir. eccl. 7, § 378. Roth, Beneficialwes. 246. 260. Lo Stesso, Feudalität. 147. 160. Fustel de Coulanges, Les origines du système féodal, Paris, 1890, p. 125 sgg. Esempio di una precaria: *Non est incognitum cunctis fidelibus, quod Leobatagа tradidit ad s. Bonifatium in elimosinam suam partem hereditatis suae ... idem ego Pangolfus abbas cum consensu et voluntate fratrum nostrorum praestabo tibi Leobatagum ad vitam tuam has supra dictas res ... insuper et de nostro sumptu tria mancipia ... cum suppelectili eorum has res supra scriptas habendi fruendi non minuendi sed meliorandi firmissimam in omnibus habeatis potestatem per nostram praestariam, et post obitum tuum possideamus nos hoc ipsum et successores nostri.* (Dronke, Cod. dipl. Fuldens., p. 105).

[21]) A ragione il Gross sostiene che la *precaria* falsamente viene parificata al documento usato in questo negozio giuridico, ma non tien conto di questo che con *precaria* non bisogna intendere una forma speciale di concessione, poichè l'antico diritto non pone una distinzione fissa nei concetti di: usufrutto, prestito, locazione. Cfr. Heusler, Inst. 2, 168 sgg.

mero precedente, questi beni dovettero per logica necessità passare a quelle chiese, i cui ecclesiastici ne avevano già tenuta finora l'amministrazione, ed essere considerati proprietà delle medesime. Il fatto poi che il nome *beneficium*, in uso nei regni germanici per designare le locazioni [22]), venisse poi adoperato per designare il complesso dei proventi d'ufficio degli ecclesiastici e in seguito l'ufficio stesso, dimostra chiaramente come il nucleo di tali proventi fosse appunto formato dai poderi loro anticamente concessi.

V. Con l'andar del tempo cadde in disuso così la quarta dovuta al vescovo, come quella dovuta ai poveri [23]); chè anzi la stessa parte destinata ai bisogni della chiesa non venne più staccata, e per provvedere ai medesimi si fece ricorso alle obblazioni e ai proventi non regolari, oppure se ne diede carico agli stessi beneficiati.

VI. In ultimo il benefizio dei parrochi si cambiò in forza della secolarizzazione in uno stipendio da conferirsi dallo stato, a cui si aggiungono le decime, i proventi di stola, il diritto d'uso della casa parrocchiale e degli eventuali poderi parrocchiali, come pure i proventi degli stipendî delle messe [24]). In alcuni stati si sono pure costituiti degli speciali fondi ecclesiastici [25]), allo scopo di completare la *Congrua* dei parrochi, pei supplementi di stipendio, e per stipendiare dei vicarî straordinarî, e così via.

VII. Un rivolgimento, parallelo a quello accaduto nei rapporti fra vescovo e parroco, si produsse pure fra il vescovo e il capitolo.

1. Mentre anche qui in origine il vescovo manteneva i canonici col patrimonio diocesano che stava a sua disposizione, cominciarono già col sec. IX [26]) a farsi delle detrazioni in favore di essi,

[22]) Cfr. Schröder, D. Rechtsgesch. 158.

[23]) Anzitutto perchè numerose chiese vennero incorporate ai chiostri, i quali già in sè e per sè dovevano prendersi cura dei poveri.

[24]) Per dire la messa con una determinata intenzione il prete può percepire uno *stipendium missae;* possono pure farsi delle fondazioni per messe continue, e i loro redditi servono ad accrescere la dotazione del parroco. Geyer. De missar. stipend., Mogunt. 1864. Schulte, Trattato § 216. — Cfr. (Anonimo), Sopra l'onorario delle messe, Venez. 1767.

[25]) Così in Austria il fondo della religione formatasi in seguito alla secolarizzazione (Gesetzl. Bestimmungen üb. d. Erricht., Verwalt. u. Verwend. d. Religionsfonde ... Wien 1871) Ved. leg. $^7/_5$ 1874, 73. — Württemberg: fondo intercalare. Nassau: fondo ecclesiastico centrale. — In Italia il Fondo per il culto: Leg. $^7/_7$ 1866, art. 28, n. 4; Ved. sotto § 179, n. 2; e § 182.

[26]) Il più antico esempio è fornito dall'accordo dell'arciv. Günther di Colonia coi suoi chierici, approvato da Lotario II (867). Vedilo presso Ennen e Eckertz, Quell. z. Gesch. d. St. Köln, 1, 447. Per

le quali divennero di uso generale dopochè cadde il tentativo di ripristinare la loro vita in comune.

2. Onde al capitolo fu assegnata una determinata quota delle rendite vescovili, la quale veniva a sua volta ripartita pel sostentamento dei canonici, per la fabbrica della chiesa cattedrale, e per la manuntenzione degli istituti pii commessi al capitolo, rilasciandosi poi ancora un'ultima parte per fare le distribuzioni.

3. Il complesso dei proventi spettanti ad un canonico venne chiamata la sua *praebenda*, che consiste parte nell'assegno d'una casa (*curia*) e parte in denaro e vettovaglie.

4. La secolarizzazione produsse anche qui in Germania un mutamento radicale. Agli stati secolarizzanti venne imposto l'obbligo, ch'essi riconobbero poi particolarmente nelle trattative fatte col papa per le bolle delle circoscrizioni, di fornire un nuovo patrimonio ai capitoli ed ai vescovadi. Il che si fece con uno stipendio governativo, senza che per altro fosse mantenuta la promessa di immobilizzarlo per dare alla chiesa una garanzia.

§ 179. — *b*) **Diritto odierno.**

[Rebuffi, Praxis beneficior., Ven. 1554 e spesso di poi. Garzias, Tract. de benef., Mag. 1614. Lotterio, De re beneficiaria, Rom. 1629 e spesso di poi. Sarpi, Trattato delle materie benef., Opp. III, Mirand. 1683 (in latino di Caffa). Dürr nel Thesaur. di Schmidt, 6, 328 sqq. Neller, ibid. 342 sqq., 402 sqq. Gross, Op. cit. (ved. § 178). De Syo, Das Decret üb. d. Erhalt. u. Verwend. d. Güter v. 6, Nov. 1813, Köln 1863. Hirschel, Das Staats- u. Gemeindeeinkommen d. Geistlichen n. kan. u. franz. Recht, Mainz 1868. Maas, Arch. 5, 23].

I. L'ammontare dei redditi di un ufficio ecclesiastico [1]) non può essere inferiore ad un limite minimo (*portio congrua* [2]), che il ve-

altro già prima si erano staccati dei capitali per provvedere alla *mensa communis*, i quali erano commessi all'amministraz. dei canonici. Ciò è narrato da Flodoard., Hist. eccl. Rem. 2, 11, a proposito di S. Rigoberto (721-22) (Migne, Patr. lat. 135, 113).

§ 179. [1]) Vale al proposito la massima *nullum officium sine beneficio, nullum beneficium sine officio*, della quale però le commende costituiscono un'eccezione.

[2]) Van Espen, De iure paroch. etc. in Opp. Quanto all'ammontare della medesima nei singoli paesi ved. Schulte, Lehrbuch p. 482. Vering, Dir. eccl. 797. Inoltre per l'Austria ved. leg. $^{19}/_{4}$ 1885, Arch. 54, 147. Per il Baden il decr. min. $^{4}/_{4}$ 1886, Arch. 59, 457. — Italia. L'obbligo del Fondo per il culto, ad esso imposto dall'art. 28 della l. $^{7}/_{7}$ 1866, n° 4, di pagare un supplemento di assegno ai parrochi che, compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di lire 800 annue (eccettuate però le parrocchie di meno che 200 abitanti, le quali, quando non concorrano gravi circostanze di luoghi

scovo deve fissare tenendo conto delle condizioni locali, e non può essere diminuito (giammai al di sotto di tale *congrua*) se non per motivi urgenti. Tali sono: la *dismembratio* [3]), il *census,* cioè una

o di comunicazioni, potranno essere escluse in tutto o in parte da tale supplemento), venne però dalla stessa legge limitato alla condizione, che vi fossero fondi disponibili dopo soddisfatti i carichi, di cui nei tre numeri precedenti dello stesso articolo, e nella misura di tali fondi. Di qui due conseguenze: 1° che il supplemento venne limitato dapprima a L. 400 annue e poi cresciuto man mano da 500 a 600 finchè con legge $^{30}/_{6}$ 1892, art. 3 (Riv. di D. eccl., II, 746) si giunse alle L. 800, promettendosi anzi di portarlo a L. 900, e quindi al massimo definitivo di L. 1000, quando i mezzi fossero per permetterlo; 2°) che l'obbligo stesso venne considerato solo come sussidiario, rimanendo come principale quello che eventualmente gravasse sui comuni (cfr. sopra § 173, n° 5). Poichè l'accollamento dei carichi di culto dei comuni al Fondo viene nella numerazione dell'art. 28, l. $^{7}/_{7}$ 1866, dopo l'obbligo del supplemento di congrua. Al qual proposito però non è superfluo osservare, come non potrebbe più il Fondo per il Culto fare gli aumenti progressivi oltre le L. 800, promessi con la leg. del 1892, prima di aver compiuta una graduale diminuzione e quindi la piena abolizione degli oneri di culto gravanti sulle provincie e sui comuni. I quali possono essere tenuti a pagare il supplemento di congrua: 1° soltanto se vi siano vincolati da disposizioni degli ex-stati (non più quindi per legge generale dello stato ital., come sopra § 173, n° 5) o da particolari convenzioni; 2° soltanto ancora nella misura fissata dalle stesse leggi degli ex-stati, o dalle consuetudini ivi vigenti (non quindi in ogni caso fino alla concorrenza delle L. 800; onde l'obbligo del Fondo per il culto può intervenire sussidiariamente tanto per i comuni, che non vi sono tenuti affatto, come per quelli che vi sono tenuti per una somma inferiore alle L. 800). — Vedi tali disposizioni degli ex-stati sopra § 173, n° 5. Occorre però osservare: 1° Come in esecuzione dell'art. 2 della l. $^{14}/_{7}$ 1887, con cui si prometteva, che nelle provincie in cui il supplemento di congrua fosse a carico dei comuni, in surrogazione delle decime sacramentali abolite, tale peso sarebbe passato entro cinque anni al Fondo per il culto, fu appunto con la succitata leg. $^{30}/_{6}$ 1892, art. 4, stabilito che lo stanziamento del fondo necessario a compiere tale liberazione dei comuni si sarebbe fatto con la legge di assestamento del bilancio del 1892-93 del Fondo per il culto. Tale disposto giova alle Provincie napoletane, dato che per esse l'obbligo del supplemento di congrua risulterebbe, secondo l'opinione più accreditata (cfr. Scaduto, I, n° 74 *bis*, 2ª ediz. e letteratura ivi cit. a p. 341), unicamente in forza dei R. Dispacci 1772, $^{14}/_{8}$ 1787 (cfr. pure R. di D. eccl., III 65 sgg.); e non alla Sicilia, dato che, secondo l'opinione parimente più accreditata, vi rimase in vigore il concordato del 1818 (v. sopra p. 216). 2° Come nelle Provincie liguri e parmensi l'obbligo imposto dal Decr. imp. $^{30}/_{12}$ 1809, art. 37 e 92 combinati, ai comuni riguarda solo i vicarî e non i parrochi (cfr. Scaduto, I, n° 74 *quinquies*, 2ª ed.). Quanto poi all'ammontare delle congrue nei singoli paesi, cfr. Scaduto, I, n° 76 sgg.; quanto alla computazione della congrua, e alla posizione per rispetto alla medesima degli economi spirituali, ved. ibid. 2ª ediz., p. 368. 371. Quanto alle altre massime che regolano questa materia, cfr. Bertolotti, Il Parroco ital., Savona 1890, I, p. 215 sgg. — Due eccezioni si debbono fare a questo generale ordinamento: 1° Riguardo ai comuni, ai quali furono devoluti i beni delle chiese ricettizie (ved. sopra p. 714); poichè l'obbligo di costituire il supplemento di assegno al parroco, nella misura di cui al n° 4 dell'art. 28 della l. $^{7}/_{7}$ 1866, venne accollata ad essi anzi che al Fondo per il culto (l. $^{15}/_{8}$ 1867, art. 2, alin. ult.); 2° Riguardo alle parrocchie di Roma, a cui possono farsi dal Fondo speciale per usi di benef. e di relig. di quella città (ved. sopra p. 713) degli assegni sui beni già appartenenti alle case, cui erano annesse delle chiese parrocchiali, fino a raggiungere complessivamente le L. 3000 di rendita (l. $^{19}/_{6}$ 1873, art. 2, n° 3; art. 3, alin. ult.).

[3]) Ved. sopra § 113.

tassa, che il papa può imporre su tutti i benefizi (§ 173), e il vescovo solo sotto determinate condizioni, ma che ha perduto in entrambi i casi ogni valore pratico [4]), la *pensio* [5]), cioè l'imporre l'obbligo di pagare una rendita ad un terzo. Tali pensioni erano nel Medioevo usurpate dai pontefici, o statuite dai sovrani secolari a vantaggio di laici sotto forma di lettere di panatico o di panaggio (Panisbriefe) [6]), e sono ancora in uso oggidì dovendosi pagare dal beneficiato al suo predecessore emerito, ove non esiste nessuna casa o un fondo sufficiente per gli emeriti [7]).

II. I diritti dei beneficiati, i quali traggono origine dall'instituzione, corrispondente all'investitura feudale, variano a seconda della natura della cosa formante oggetto del benefizio [8]); trattandosi di immobili esso ha un diritto corrispondente a quello del vassallo [9]), la cui estensione non è limitata da altro che dall'obbligo di non

[4]) Ved. Schulte, Lehrb. 482.

[5]) Gigas, De pensionib. eccles., Venet. 1570, Colon. 1619.

[6]) Ved. Moser in Miscell. iurid. hist. 1, 1; altri autori presso Klüber, Liter. des deutschen Staatsr. (Erlang. 1791) 540. 548. — Della stessa natura è il *Terzo pensionabile*, in vigore nel Regno delle due Sicilie (cfr. Scaduto, St. e Ch. nelle due S., Pal. 1887, p. 563 sgg.), e non abolito dalle leggi dello Stato italiano; cfr. Magni, Dir. pubbl. eccl., Ven. 1886, 466; Scaduto, II, n. 292 sgg.; Conforti, Manuale, p. 325 sgg.

[7]) Così per mantenere un coadiutore; lecito del resto in conformità del c. 21 X (3, 5), c. 5 X (1, 36). Esempî di *pensiones perpetuae* in Schulte, Lehrb. 482.

[8]) Il diritto canonico assegna al beneficiato una potestà complessiva quanto al benefizio, la quale viene designata un *ius in re* e considerata come un *dominium*. Secondo il Gross questo *ius in re* non sarebbe punto un *ius in re aliena*, ma il beneficiato avrebbe il *beneficium* come *proprium*, sarebbe cioè *dominus*. Sui beni eccles. non esisterebbe nessuna proprietà di diritto civile, ma solo quel *ius in re* corrispondente alla natura al tutto speciale del patrimonio ecclesiastico, il quale si avvicina assai quanto al suo contenuto alla proprietà, ma è per sua natura di diritto pubblico, poichè esso ha tratto anche all'ufficio. Ma qui la cosa sta forse diversamente che nel caso, in cui alcuno venne investito di un ufficio e al tempo stesso dei suoi proventi, ed eventualmente anche di un fondo, i cui frutti gli debbono servire di compenso per le sue funzioni? Anche in questo caso la giurisprudenza feudale ha ammesso che il vassallo avesse un *dominium utile*, il quale ha per oggetto così l'ufficio di diritto pubblico come l'usufrutto di diritto privato. Ma la giurisprudenza moderna e il diritto odierno non possono acconciarsi a tali concetti collettivi. Esso assegna p. e. al funzionario un diritto di carattere pubblico quanto all'ufficio, ma tenta di dare una base di diritto privato alle facoltà patrimoniali che da quello derivano, già per questo che altrimenti il funzionario non potrebbe quanto a queste ultime invocare nessuna tutela di sorta dal dir. civile. Con tale criterio giuridico occorre pure si proceda quanto al *beneficium*.

[9]) Lingen, Arch. 20, 79. Endter, De iure usufructuario parochi etc. Altdorf 1733. Brandis, Arch. 61, 285. Il decr. francese $^{6}/_{11}$ 1813 lo designa pure come usufrutto. Ved. Plocque, De la cond. iurid. du prêtre cath., Par. 1887, 26 sg. — Italia: Come *usufrutto* è parimente definito dalla leg. $^{29}/_{5}$ 1855, art. 21. 22; dai decr. $^{11}/_{12}$ 1860, $^{3}/_{1}$ 1861, art. 14. 15; dal decr. $^{17}/_{2}$ 1861, art. 22. 23; non che dalla l. $^{15}/_{8}$ 1867, art. 5 e dalla l. $^{3}/_{7}$ 1870, art. 3 (v. sopra p. 716); e come tale è trattato dalla giurispr. Cfr. però § 181, n. 33.

commettere deteriorazioni [10]), e il cui uso egli può trasmettere a terzi. La proprietà dei frutti è da lui acquistata con la separazione. Le riparature minori incombono a lui, ma egli può farsi indennizzare le migliorìe, dato ch'esse riescano a vantaggio del benefizio [11]). Egli ha diritto di richiedere le oblazioni, i proventi di stola, e le decime, come pure lo stipendio governativo. Quanto a quest'ultimo però egli non ha azione ove questa non è concessa neppure agli ufficiali dello stato, e non deve ammettersi d'altronde ove l'obbligo dello stato riposa su di un titolo di diritto internazionale [12]); del resto si comprende infine di per sè che solo i funzionarî ecclesiastici riconosciuti dallo stato possono avere contro di lui azione [13]).

[10]) Per contro egli può mutare la sostanza c. 5 X (3, 25), ed usucapire per la parrocchia.

[11]) c. 1, C. 12. qu. 4. Dir. com. terr. pruss. II, 11, 823.

[12]) Così decise il trib. sup. prussiano (ved. Altmann, Praxis, 407). Ma questa sentenza non è ad approvarsi. Le bolle delle circoscrizioni debbono considerarsi, in quanto contengono norme di diritto, come leggi dello stato poichè dal medesimo vennero pubblicate, e quindi i diritti che da esse originano si hanno a ritenere come sanciti da una legge dello stato. Che questo abbia pubblicata la legge in base ad un trattato internazionale, non importa affatto nulla quanto alla sua natura giuridica. Così il trib. dell'impero $^{5}/_{6}$ 1880. Ved. Hirschel, Arch., 44, 3. Hinschius, Preuss. Privatrecht 484.

[13]) Gli stati si valgono del sequestro delle temporalità contro gli ecclesiastici disobbedienti. Nel 1872 il governo prussiano pose sotto sequestro lo stipendio del vescovo di Ermeland; e l'azione da questo intentata venne respinta. Inoltre la leg. $^{11}/_{5}$ 1873 stabilì diversi casi, in cui si deve sequestrare lo stipendio governativo; e finalmente la leg. $^{22}/_{4}$ 1875 ordinò che fossero sospese le prestazioni, che lo stato deve corrispondere alla chiesa cattolica (ad eccezione di quelle destinate agli ecclesiastici addetti a qualche istituto), e stabilì che non fossero nuovamente pagate se non a chi facesse promessa di obbedienza alle leggi dello stato. Con sent. $^{14}/_{8}$ 1876 del trib. per i conflitti di attribuzioni fu respinto il ricorso contro tale disposto. Ved. Reinhord, Arch. 37, 197. Ma da ultimo fu ordinata per legge la restituz. delle somme sequestrate (Sperrgeld), che ascendevano a Mk. 16,009,333, agli istituti e alle persone della chiesa cattolica, che vi avevano diritto. Cfr. Rivista di diritto eccles., I, 813. — Il Kahl (Ueber die Temporaliensperre, Erl. 1876) sostiene che in Baviera non occorra nessuna legge per porre a sequestro le temporalità. Contro di lui Reinhard, Kirchenhoheitsrechte, 261. La stessa opinione del Kahl è stata sancita quanto alla Francia dal Cons. di stato nel 1883, Arch. 49, 459. Contro di ciò Plocque, Op. cit. 89 sgg. Nel Belgio vennero parimente ($^{30}/_{4}$ 1883) sequestrati gli stipendî di 202 posti di vicario dichiarati superflui dallo stato. Arch. 49, 476. — In Italia l'art. 25 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con r. d. $^{2}/_{6}$ 1889, dispone al n° 2, che la Sezione quarta del Consiglio stesso decide, pronunciando anche in merito, dei sequestri di temporalità (ved. sopra p. 437. 495). Solo competente ad ordinarli è il Ministro di grazia, giustizia e dei culti (Par. del C. di Stato $^{9}/_{1}$ 1875, in la Legge, 1875, II, 76; App. Macerata $^{23}/_{6}$ 1890, in R. di D. eccl., I, 281); onde in Italia, come in Baviera ed in Francia, non occorre punto una legge per porre a sequestro la temporalità. Esso può essere ordinato in caso di malversazioni nell'amministrazione di queste ultime, oppure anche per motivi di ordine pubblico e di carattere politico (sequestro di rappresaglia); tali il sequestro: *a)* dei beni e delle rendite della

III. Il chierico deve impiegare i proventi del suo benefizio per il suo sostentamento, e dare il soprappiù (*peculium clericale*) ai poveri. Per altro questo obbligo, dapprima giuridico e corrispondente alla natura del patrimonio ecclesiastico, è oggidì semplicemente un obbligo morale, e non v'è più nessun dubbio, che il beneficiato abbia la facoltà di disporre liberamente tra vivi de' suoi *bona patrimonialia, quasi patrimonialia* (*industriata*) e *parsimonialia*.

IV. Lo stesso svolgimento ebbe la facoltà dei chierici di disporre del fatto loro per atto di ultima volontà [14]).

1. Nelle antiche leggi ecclesiastiche non si incontra punto nessuna restrizione al proposito [15]), ma già in antico [16]) è imposto ai vescovi l'obbligo di testare, e ritenuto degno di pena il non farlo in favore di congiunti ortodossi o della chiesa.

2. Secondo il dir. giustinianeo spetta alla chiesa un diritto sul patrimonio di tutti quanti i chierici, dato ch'essi muoiano *ab intestato* e non vi siano eredi legittimi [17]). Ma la libertà di testare

Congr. de Propaganda Fide, ordinato con r. decr. $^4/_9$ 1862, e tolto con r. decr. $^7/_8$ 1868 (in questo caso la Cassaz. di Roma $^{12}/_2$ 1889, Riv. di D. eccl. II, 611, decise che si dovessero restituire i frutti maturati durante il sequestro); *b*) degli assegni dovuti dalla Cassa ecclesiastica ad individui o enti morali appartenenti alle provincie soggette allo Stato pontificio, ordinato con r. d. $^{26}/_7$ 1863, e tolto con r. d. $^9/_{10}$ 1870; *c*) dell'usufrutto dei benefizî soppressi nelle prov. dello Stato pontif., ordin. con r. d. $^{31}/_{12}$ 1863, tolto con r. d. $^9/_{10}$ 1870 (in questo caso la Cassazione di Roma, $^{29}/_{11}$ 1891, R. di D. eccl., II, 608, decise per contro che non dovessero restituirsi agli investiti le rendite dei beneficî riscosse durante il sequestro); *d*) dei beni posseduti nell'Umbria dalla Procura generale dei Camaldolesi di Roma (r. d. $^1/_2$ 1865), tolto con r. d. $^4/_1$ 1872; cfr. Scaduto, II, nº 337. Quanto al sequestro dei beni di quei Seminarî, di cui si erano chiuse le scuole secondarie (ved. sopra p. 682), il r. d. $^1/_9$ 1865, che lo ordinava, aveva pure disposto circa l'impiego delle rendite e dei locali a scopo di istruzione, onde tale provvedimento ha assunto carattere definitivo, non ostante gli appunti di incostituzionalità, che gli furono mossi (cfr. Scaduto, I, nº 139; Caselli, in R. di D. eccl., I, 447). — — Ved. esempî per i tempî antichi in Friedberg, Gränzen, Registro s. v. Temporaliensperre.

[14]) Ruggieri, De testamento canonico, Neap. 1711. — Dürr nel Thes. di Schmidt, 6, 328. Neller, ibid. 382. 402. 424. Wedekind, nel Thes. di Mayer 3, 579. Buder, ibid. 616. Lorenbeck, Ueb. die kan. Bestimmungen f. die Errichtung der Testam. d. Geistl., Münst. 1857. Sentis, De iure testam. a clericis saecul. ordinandor., Bonn 1862. Schulte Arch. 3, 284 sgg. Singer, Histor. Stud. über die Erbfolge nach kath. Weltgeistl. in Oesterr.-Ungarn, Erlang. 1883.

[15]) Però non dovevano i beni dell'ecclesiastico essere mescolati con quelli della chiesa, ved. c. 21, C. 12, qu. 1; c. 13, C. 12, qu. 3; c. 19, C. 12, qu. 1.

[16]) C. Carthag. 401, 15 (Cod. eccl. Afr. c. 81, Bruns, 1, 175): *Item costitutum est ut si quis episcopus haeredes extraneos a consanguinitate sua vel haereticos etiam consanguineos aut paganos ecclesiae praetulerit, saltem post mortem anathema ei dicatur, atque eius nomen inter Dei sacerdotes nullo modo recitetur. Nec excusari possit, si intestatus decesserit, quia utique debuit factus episcopus rei suae ordinationem congruam suae professioni nequaquam differre.*

[17]) Così già Teodosio II (434), l. 1, C. Th. (5, 3); Nov. Iust. 131, c. 13 in fine.

non venne limitata se non per rispetto ai vescovi e se non in quanto [18]) essi non possono testare per rispetto a tutto ciò, ch'essi acquistarono nella loro posizione di vescovi, ad eccezione di quanto proviene dai loro più prossimi parenti. Ciò doveva in ogni caso passare alla chiesa.

3. Dopochè i chierici ottennero dei benefizî proprî, la prescrizione or ora ricordata del dir. romano e riconosciuta dalla chiesa [19]) venne estesa anche ad essi [20]). Onde il loro *peculium beneficiale* doveva passare alla chiesa, mentre loro restava la piena libertà di testare quanto al *patrimoniale* [21]). Ma anche di quest'ultimo dovevano in forza di particolari disposizioni essere alcune parti legate alla chiesa, a cui spettavano pure i patrimonî senza eredi.

4. All'attuazione pratica di questi principî di diritto furono opposti dai laici degli impedimenti essenziali [22]).

A. Fintanto che i chierici vissero secondo il dir. romano, venne indubbiamente riconosciuta anche dallo stato la libertà di testare [23]). Ma dopochè cadde il principio della personalità del diritto, e i chierici furono quanto ai loro rapporti civili sottoposti al diritto del paese, essi non poterono nei paesi germanici avere maggiore diritto di testare, che non i laici, o si dovettero almeno assoggettare alle stesse limitazioni.

[18]) Leg. 11, Cod. (1, 3): *Episcopis autem qui nunc sunt, quive erunt, facultatem omnino adimimus testandi, vel donandi, vel per aliam quam machinationem alienandi quid de rebus suis, quas postquam episcopi facti sunt . . . adquisierint, nisi ea sola, quae ante episcopatum... tenuerunt, quaeve postea a parentibus patruis avunculis fratribus ad eos pervenerunt vel pervenerint. Omnia vero quae post ordinationem ex quavis causa . . . non a memoratis personis ad eos perveniunt, ad s. ecclesiam, cuius episcopi sunt, pertinere . . . iubemus.*

[19]) c. 1 X (3, 26). Però i vescovi potevano, dato che le prescrizioni di Giustiniano non avevano punto poste radici in Occidente, testare quanto al patrimonio che fosse indubbiamente loro spettante per ragione di famiglia.

[20]) Ved. c. 1, C. 12, qu. 4.

[21]) Ved. il decreto del sin. di Tribur interpolato da Burcardo in c. 2 X (3, 27), mentre il can. 37 del sin. di Altheim, del pari pienamente corrotto nelle decretali (c. 1 X [3, 27]), permette ai chierici di disporre per atto tra vivi di tutto il patrimonio da essi acquistato dopo l'ordinazione, ma lo proibisce se per atto d'ultima volontà. Ved. Singer, Behebung d. f. Ordenspers. 85.

[22]) Friedberg, De finium p. 222 sgg. Lo Stesso nella Encyklop. d'Herzog s. v. Spolienrecht. Scheffer-Boichorst, K. Friedrich's I letzt. Streit mit. d. Kurie, Berl. 1861, 189. Ficker, Eigenth. des Reichs am Reichskirchengut, Wien 1873 § 39. Waitz in Forsch. z. D. Gesch. 13, 494 sgg. Singer, Hist. Studien, loc. cit. Mayer, Kirchenhoheitsr. 15. — Ved. anche Zöpfl, Alterth. des deutsch. Reichs u. Rechts, Leipz. 1860, 2, 45. — A torto il Wolfram (Friedr. I u. d. Wormser Konkordat, 21) vede in questo atto una rinuncia di Enrico V al diritto degli spogli. — Quanto all'Italia v. p. 91. 106. 119.

[23]) Esempî presso Löning, 2, 673 sg.

B. Ma anche la successione legittima dei parenti nel patrimonio mobiliare del chierico defunto (gli immobili passavano in Germania sempre ai consanguinei) non poteva aver luogo, poichè i padroni del suolo si arrogavano la facoltà di pôrre sotto sequestro la successione mobiliare degli ecclesiastici che fungevano nelle loro chiese [24]). L'esempio loro fu in seguito imitato dai patroni, dai re germanici, almeno da Federico I in poi, e dai sovrani, cosicchè ad un chierico non era dato, se non come speciale privilegio, di poter far testamento [25]).

C. Certamente parecchie leggi imperiali cercarono di riformare questo stato di cose vivacemente combattuto dalla chiesa, e i re ed i sovrani rinunziarono volta per volta al così detto diritto di spoglio, concedettero ai chierici per legge la libertà di testare comune [26]), e tentarono di restringere il diritto di occupazione dei padroni del suolo ad una quota dell'eredità [27]); ma tutti questi sforzi ebbero così poco successo, che numerosi esempî dell'esercizio del diritto di spoglio per parte di secolari si possono almeno per alcune parti della Germania citare fino nel sec. XVI [28]).

D. Ma gli ecclesiastici non avevano soltanto a difendersi dalle depredazioni laiche. Poichè anche i vescovi prelevarono gli spogli sulla eredità del clero diocesano [29]), e lo stesso fecero, dopo averlo assolutamente proibito ad ogni altro nelle decretali [30]), in ultimo

[24]) Non è dato trovare un titolo giuridico su cui fondare tale facoltà; e tuttavia già anteriormente i chierici avevano esercitato il diritto degli spogli sul patrim. dei loro colleghi defunti. Nè si può provare che il *mundium* del proprietario del suolo sopra la chiesa vi abbia servito di pretesto. Il Mayer, loc. cit., darebbe questa spiegazione che il proprietario della chiesa abbia pretesa la eredità mobiliare, per ciò che questa doveva passare alla chiesa, e quindi in sua proprietà; ma con ciò non si bada che il proprietario della chiesa non aveva punto la proprietà anche del patrimonio della medesima, onde a quest'ultimo avrebbe invece dovuto passare l'eredità dopo che il patrim. eccles. venne specializzato, senza contare poi che gli spoglianti avranno difficilmente potuto distinguere fra beni beneficiarî e patrimoniali.

[25]) Docum. di Federico I presso Lacomblet, Niederrhein. Urk.-B. 1, no 527. Quanto a Federico II, ved. Weiland, in Hist. Aufsätze d. Andenken v. Georg Waitz gewidmet, p. 265. Docum. di Federico III del 1460 presso Chmel, Regesta Frider. III no. 3807, Wien 1840. — Sulla natura giuridica di questi testamenti ved. Heusler, Instit. 2, 648.

[26]) Così 1165. 1173 Mon. Germ. LL. 2, 138. 142.

[27]) Così secondo il decr. di Federico I per Hildesheim (Böhmer, Acta imperii, Innsbr. 1870, 1, no. 115) $^1/_3$ del patrimonio doveva passare ai congiunti, $^1/_3$ alla chiesa, $^1/_3$ *domino fundi ecclesiae, si fundus ecclesiae ad laicae personae dominium spectat.*

[28]) Per l'Austria ved. Singer, Op. cit.

[29]) Sopra il sinodo provinciale di Salisburgo, che tendeva appunto a tale scopo, ved. Singer, Op. cit. 15.

[30]) c. 9 (1, 16) in VI^{to}.

i papi [31]), contro i quali di bel nuovo il potere laico prese a tutelare gli ecclesiastici.

E. Alessandro III [32]) allargò la libertà di testare già in antico concessa ai chierici nel senso, che l'ecclesiastico potesse disporre per atto d'ultima volontà del suo patrimonio famigliare, ma dovesse lasciare il suo patrimonio beneficiario alla chiesa, facendogli però facoltà, nei luoghi ove tale fosse l'uso, di testare quanto a tutti i mobili in favore di fondazioni pie, dei poveri, e delle persone di servizio, siano queste parenti o non; i canonisti poi interpretarono ciò nel senso, che il beneficiato non avesse certo facoltà di testare quanto alla sostanza del suo benefizio, sì bene quanto ai proventi; ma queste norme di diritto non ebbero però, se non in via d'eccezione, efficacia pratica in Germania fino al sec. XVI.

5. Quella massima canonica non venne riconosciuta se non nel caso che il testamento fosse *rationabile,* cioè redatto nella forma voluta dalle leggi ecclesiastiche [33]), e si lasciasse al vescovo una determinata somma (*Ferto*) [34]), pretendendosi inoltre per lo più che il testamento fosse confermato dal vescovo stesso o dall'ufficiale pubblico [35]).

6. Dello stesso passo procedette il riconoscimento della succes-

[31]) Ed. del re Luigi di Francia, 1464 (Dupuys, Preuves des lib. de l'égl. Gall. Par. 1651, 2, 37): . . . *Pius papa modernus bona Praelatorum et Priorum Ecclesiasticorum decedentium tam saecularium quam regularium, quae nonnulli spolia defunctorum appellant . . . eius Camerae Ap. per certas eius constitutiones . . . a paucis diebus, ut dicitur apud Romam editas, Apostolica esse statuit . . .* (segue la proibizione di esigerli). Contro di ciò anche Pithou, nell'art. 14 della Libertés de l'égl. Gallic.

[32]) c. 12 X (3, 26).

[33]) Norma practica per Würzburg, $^1/_4$ 1742 (VI, 4): *Ampliatur autem praedicta cleri nostri facultas testandi nova exuberante praerogativa, vi cuius ultimae eiusdem voluntates, quoad solemnitates iuris non secus ac dispositiones ad causas pias et testamentum militare sunt, libera et in utroque foro pro validis habentur . . . ita tamen ut de eiusdem vel ex propria scriptura vel per elogium duorum testium sufficienter constet. . . . 9. . . . Quod si autem. . . sola etiam testatoris scriptura vel subscriptio reperiatur, aut testator eorum duobus ad minimum testibus . . . absque sexus differentia simul praesentibus et audientibus ultimam suam voluntatem declaraverit, heredes ac legatarios integra mente et perceptibili voce aut signo coram eisdem nuncupaverit, huiusmodi dispositio . . . valida censebitur.*

[34]) Stat. del vescovo di Strasburgo, 1435 (Hatzheim, Conc. 5, 254): *Ius et consuetudinem ecclesiae nostrae Argent. ab antiquo servatam, scilicet quod et qualiter decedentes Clerici saltem Fertonem legare episcopo teneantur, inviolabiliter praecipimus observari.* — Il ferto (= $^1/_4$ di marco, Du Cange, Glossar. s. h. v.) è il residuo del diritto del vescovo agli spogli. Inoltre i vescovi esigevano una tassa di successione (*nummus vicesimus, quinquagesimus*). Esempî in Roth, Bayer. Privatrecht, § 300, 59. Tale diritto venne abolito nel Nassau con l'ed. $^{11}/_{11}$ 1827, 11 (Weiss, Corp. 258).

[35]) Esempî presso Hartzheim, Concil. German. 5, 662. 669; 7, 194; 10, 173 e così via.

sione legittima nel patrimonio di un beneficiato defunto, e del diritto di succedere della chiesa in tutta l'eredità (eccettuati però i beni famigliari), nel caso che l'ecclesiastico morisse senza eredi e senza lasciare un testamento [36]).

7. Secondo il diritto laico odierno valgono così per la successione testamentaria [37]), come per quella legittima [38]) dei chierici, come pure per la forma del testamento clericale [39]), le norme del dir. civile, e solo in via d'eccezione è in qualche luogo stabilito che i beni senza eredi vadano alla chiesa in luogo che allo stato [40]).

V. Il benefizio della chiesa evang. ha lo stesso carattere giuridico che nella cattolica, con la sola differenza che in quello lo sti-

[36]) Bordoni, De successione in bona clericor. ab intestato decedentium sine legit. haeredibus, Bonn. 1670.

[37]) Però la chiesa cerca con le sue disposizioni di inculcare ai chierici l'origine ecclesiastica del loro patrimonio. Ved. Stat. sy. Monast. P. II, tit. XIII, c. 1, § 2 (Krabbe, Statt. syn. 157): *Licet ipsa definitio testamenti secum importet liberam de bonis dispositionem, tamen cum bonorum omnium tantum simus dispensatores cum obligatione coram Christo reddendae rationis, non ita inhaerendum est carni et sanguini, ut ipsiusmet Christi in persona pauperum, ecclesiae et piarum causarum obliviscamur. Quod maxime observandum est nobis, qui de stipendio ecclesiae et oblationibus fidelium sustentamur. Quem in finem innovamus vobis et inculcamus omnibus, quod in superioribus synodis saepius praedictum est sub hoc verborum tenore: monemus interim et sub contestatione divini iudicii inculcamus omnibus et singulis clericis, ut in testamentis condendis meminerint, Deo, ecclesiae et pauperibus gratam vicem esse reddendam, ut si quae eorum gratia et beneficio bona conquisita sint, testatorum liberalitate ad eosdem ex maiori saltem parte recurrant.* — Ma ciò non obbliga che la coscienza. Quanto alla Baviera ved. decr. $^{9}/_{5}$ 1807 presso Stingl, 120. — Circa alla proibizione fatta ai vescovi di testare per riguardo ai loro *sacra utensilia* (che possono però alienarsi per pagare i debiti ereditarî) ved. Acta S. Sedis 3, 241, app. II, 279.

[38]) Secondo il dir. austriaco si fanno dell'eredità *ab intestato* tre parti, di cui una va alla chiesa, l'altra ai poveri, e la terza agli eredi legittimi. Ved. Stubenrauch, Comm. al Cod. civ. austr., al § 761. Moy, Arch., 2, 429. Schulte, Arch. 3, 284. Singer, Op. cit. Quanto all'eredità dei prelati ungheresi di nomina regia ved. decr. min. $^{10}/_{8}$ 1883 in Arch. 58, 33. Secondo il Dir. terr. pruss., II, 11, 101, la chiesa ha un diritto di succedere *ab intestato* solo quando esso si fonda su leggi provinciali o statuti approvati dallo stato; secondo il dir. provinciale della contea di Glatz ad un terzo del *peculium beneficiale* e non sopra 500 talleri. Wentzel, Provinzialrecht d. H. Schlesien 345. Altmann, Praxis 285.

[39]) In via d'eccezione vigono ancora privilegî quanto ad Hildesheim (Klinkhardt, Das Recht des Hildesh. kath. Geistl., Hildesh. 1838), Bamberga (qui però aboliti con la secolarizzazione), Würzburg, Magonza, Fulda, Eichstädt. Ved. Roth. Bayer. Privatr., § 304, 2.

[40]) Così secondo il dir. comune (Winscheid, Pandekten § 570), dir. terr. bavarese (Roth, Bayer. Privatr., § 359; abolito però nel 1807, ved. sopra n. 37), Fulda: la chiesa, il ricovero dei poveri, e l'istituto per gli emeriti concorrono in parti uguali. Thomas, Fuld. Recht, § 576. Secondo il dir. comm. terr. pruss., II, 16, 20, il diritto del fisco sulle eredità vacanti delle persone morali o di qualunque altro genere si estende solo in quanto che possono dimostrare. — In Italia si applicano pienamente le norme del dir. civile, ved. sopra p. 365, n. 32, e Scaduto, I, 2ª ediz., p. 220 sgg.

pendio rappresenta una porzione più rilevante, che non nel cattolico [41]). L'amministrazione del patrimonio beneficiario spetta ora al parroco [42]), ora ai superiori ecclesiastici [43]), sempre però sotto la sorveglianza di questi ultimi, ora infine è diversamente regolata [44]).

§ 180. — **Impiego dei frutti dei Benefizî vacanti.**

[Dalmer, Die Pfarrablieferungen, Strals. 1861. Dürr nel Thesaur. di Schmidt, 6, 166 sqq. Phillips, Das Regalienrecht in Frankreich, Halle 1873. Ficker, ved. § 179. Swientek, Arch. 50, 291].

I. Nel fare la separazione del patrimonio beneficiario dai beni che toccano agli eredi, i frutti acquistati ma non percepiti dell'ultimo anno di servizio (*annus deservitus*) [1]) vengono computati in una certa proporzione nell'eredità, a cui è inoltre dato un indennizzo delle spese che il defunto fece per i frutti percipiendi.

II. Oltre a quelli dell'*annus deservitus* gli eredi ricevono ancora in una misura, variamente determinata dai diritti particolari, dei frutti, che il defunto non ha acquistati; e cioè:

1. Il defunto viene considerato come ancora in funzione per un determinato tempo, e i frutti del benefizio relativi a tale periodo sono computati nell'eredità (mese della morte, quartale mortuario) [2]);

2. Oppure la vedova e i figli di un ecclesiastico evangelico percepiscono ancora i frutti per un certo periodo (tempo di grazia) [3]).

III. I redditi dei benefizî vacanti (*fructus intercalares*) erano in origine impiegati a vantaggio dei poveri e delle fabbriche ecclesiastiche; in seguito le pretesero i vescovi in forza di un privilegio papale o di una consuetudine, a formar la quale non furono senza influenza i principî del diritto feudale (*ius deportus*) [4]); ma

[41]) Ved. Granduc. d'Assia, leg. $^{17}/_{1}$ 1888. Ved. quanto al modo di percepire tale stipendio Friedberg, Ev. Verf.-R. 251.

[42]) Così in Baviera.

[43]) Friedberg, Op. cit. 332 sg.

[44]) Nel Baden con leg. $^{21}/_{12}$ 1881 l'amministraz. venne commessa alla cassa parrocchiale centrale.

§ 180. [1]) Böhmer, Dissert. de anno deservito, Hal. 1715 (anche nelle Exercitt. ad Pandect. 3, 572).

[2]) Mese della morte: Baviera, Nassau; quartale mortuario: diocesi occidentali della Prussia.

[3]) Con questo presenta una certa analogia l'usanza vigente in antico nei capitoli, per la quale i canonici nuovamente eletti non percepivano da principio nessun frutto (*annus carentiae*, ved. Dürr nel Thesaur. di Schmidt, 6, 204); ma viceversa poi le rendite del canonicato spettavano per determinato tempo dopo la morte del titolare alla massa ereditaria (*annus gratiae*: Dürr, ib. 6, 166).

[4]) c. 9 (1, 3) in VI^{to}; c. 9 (1, 16) in VI^{to}, ved. sopra § 171.

in ultimo da Giovanni XXII in poi se le arrogarono i papi [5]). Ma anche qui si fece sentire l'ingerenza dei laici. Anzitutto i re posero sotto sequestro i benefizî vacanti, e si arrogarono i loro frutti (*ius regaliae, ius deportus*) [6]), chè anzi in Francia il re dispose perfino delle prebende appartenenti alla collazione del benefizio vacante, soggetto alla regalia [7]).

IV. Secondo il diritto odierno:

1. I frutti intercalari della mensa vescovile vanno o al successessore [8]), o alla chiesa cattedrale [9]), o ad un fondo generale [10]).

2. Quelli dei benefizî capitolari alla cattedrale [11]), agli eredi [12]), agli altri canonici [13]), o ad un fondo speciale [14]).

[5]) Ved. sopra § 172.

[6]) Quanto al suo svolgimento in Germania ved. la letteratura riferita sopra al § 179 per il diritto degli spogli. Fondatore di questo diritto sembra essere stato Federico I (d'altra opinione: Waitz, in Forsch. z. deutsch. Gesch. 13, 495; Ficker, Reichskirchengut 96; Wolfram, loc. cit. 22; Heusler, Instit. 1, 322; Reusch, Index 2, 560). Ved. docum. di Federico II, del 1216, in Ried, Cod. dipl. Ratispon. (Ratisp. 1816) 1, 312: *Veterem illam consuetudinem, quam antecessores nostri Romani Imperatores et Reges in Cathedrales exercuerant ecclesias et abbatias quae manu regia porriguntur, quod videlicet decentibus episcopis et prelatis eorum, non tam reliquias rerum mobilium eorundem consueverant occupare, ac convertere in usus proprios occupatas, quam et reditus et proventus per totius primi anni circulum . . . prorsus auferre . . .* Con questo diritto non deve confondersi la facoltà, spettante dapprima al signore del suolo, indi a quello della giustizia, e oggidì in Baviera al sovrano, e derivante dal *mundium* sopra le chiese, secondo la quale i beni dei benefizî vacanti sono presi solo in custodia non in godimento, e vengono rimessi al nuovo titolare del benefizio. Onde l'immissione in possesso non è punto come pensa il Mayer, loc. cit. 19, un rimasuglio del diritto degli spogli. Secondo l'Heusler proprietario dei beni ecclesiastici è bensì il santo, ma il godimento e l'amministrazione spetta al padrone della chiesa come a mundoaldo. Questo godimento (gewere) è da lui trasmesso a colui che viene preposto alla chiesa con l'investitura, onde questi ha diritto di amministrare e di godere non in forza dell'ufficio che copre ma dell'investitura. Dato ch' egli muoia, allora godimento e amministrazione passano fino ad una nuova amministrazione al mundoaldo. Ma contro di ciò sta il fatto, che noi non troviamo un diritto analogo a quello di regalia quanto ai signori del suolo, ma solo quanto ai re, e anche qui soltanto durante il fiorire del sistema feudale.

[7]) Clemente IV a Luigi XI di Francia (Gallia christ. 10, instr. 66): . . . *verum quia tu ea ratione . . . quod vacantes confers in ea ecclesia praebendas, tempore, quo eandem ecclesiam pastoris regimine contingit destitui, donec substitutus archiepiscopus regalia receperit a te, huiusmodi collationem in tuum preiudicium asseris esse factam, nos te . . . super hoc scandalizare nolentes Dionysio Canonico eiusdem ecclesiae damus in mandatis, ut a dicto Ioanne resignationem illius praebendae auctoritate nostra recipere non omittat.*

[8]) Dir. com. terr. pruss. II, 11, 978. Così anche in S. Gallo e Coira.

[9]) Baviera.

[10]) P. e. Austria. (ved. § 178, 25).

[11]) Baviera.

[12]) P. e. S. Gallo.

[13]) Così in Austria fino al 1874 i frutti interc. dalle prebende, che traevano i loro proventi da una *massa communis*, passavano a questa; Helfert, 1, § 106. Oggidì è in vigore la leg. $^7/_5$ 1874, 59, secondo la quale i frutti interc. di tutti i benefizî del clero secolare sono devoluti senza distinzione al fondo della religione.

[14]) Baviera: nelle diocesi di Würzburg,

3. Quelli delle parrocchie o dei benefizî minori alle chiese [15]), o al decano, o parimente ad un fondo speciale [16]).

V. L'amministrazione dei frutti intercalari spetta quanto alla mensa vescovile all'*Oeconomus* [17]), quanto ai benefizî capitolari al capitolo, quanto alle parrocchie ad organi, molto variamente [18]) designati nei varî diritti — (*).

Spira, Bamberga al fondo per le emeritazioni. Così secondo il dir. com. terr. prussiano II, 11, 852, ove non sia in vigore l'anno di grazia.

[15]) Württemberg: quelli dei primi 30 giorni.

[16]) Austria, Baden, Nassau, Granduc. d'Assia.

[17]) Secondo il decr. napoleonico $^{6}/_{11}$ 1813, deve mantenersi in vigore il diritto di regalìa, ed eleggersi un commissario regio perchè amministri i beni della mensa vescovile durante la vacanza. Questa disposizione, rimasta dapprima inapplicata, lo venne recentemente. Ved. Nourisson, Arch. 52, 65.

[18]) Prussia: Consiglio eccl. (l. $^{20}/_{5}$ 1875, 3, 1. 8). Baviera: Vicario parrocchiale (cfr. Stingl, 301. 317). Palatinato Renano: Consiglio di fabbriceria. Baden: Camerario del capitolo (decr. $^{20}/_{11}$ 1861, 3; Spohn, 192). Württemb.: Camerario del capitolo sotto la direzione dello stato e della chiesa (legge $^{30}/_{1}$ 1861, 19). Per l'Austria cfr. Schulte, Lehrb. § 217, 18.

*) Italia: Regi Economati dei Beneficî vacanti (Storia: cfr. sopra p. 91. 94. 98. 106. 109. 115. 119. 121. 124, e inoltre: Ruytz (De Laguna Ioannes), Discursos sobre el Origen del Economado del Estado de Milan, s. a. et l.; Scaduto, St. e Ch. nelle Due Sic., Pal. 1887, § 87; Lo Stesso, St. e Ch. sotto Leop. I, Fir. 1885, § 22; Conforti, alla v. Economato nella Enciclop. giurid. it., Vol. V, parte I. — Diritto vigente: Magni, Del Dir. pubbl. eccl., Ven. 1886, p. 497 sgg.; Scaduto, Manuale, II, n. 326 sgg.; Conforti, Manuale, p. 195 sgg.; Olmo, Manuale, n. 154 sgg.; Calisse, Diritto ecclesiastico, Fir. 1893, n. 128 sgg.). — I. Costituzione. Essendo stati i frutti dei Beneficî vacanti considerati anche dallo Stato italiano (ved. decrr. $^{26}/_{10}$ 1860, $^{17}/_{2}$ 1861, $^{8}/_{6}$ 1862, in Cod. eccl., I, 277. 286. 308) come una *Regalìa*; e disponendo appunto l'art. 18 dello Statuto che i diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria saranno esercitati dal Re; così la materia dei R. Economati, organi mercè cui tali diritti si esercitano, è considerata di competenza esclusiva del Sovrano. Dal che consegue: 1) Ch'essa venga regolata compiutamente con Decreti reali e non con Leggi; onde è a considerarsi come e formalmente e sostanzialmente meno corretto il disposto dell'art. 6, capov. 3, della legge $^{15}/_{8}$ 1867, con cui si dispone che i conti delle erogazioni fatte dagli Economati debbano annualmente presentarsi al Parlamento in un coi bilanci del min. di gr. e giust. e dei culti. 2) Che gli addetti agli Economati: *a.* siano nominati dal Re dietro proposta del ministro di gr. e giust. e dei culti, se si tratti degli Economi, o dal ministro stesso dietro proposta degli Economi, se si tratti di impiegati subalterni, senza nessuna restrizione di requisiti o di titoli prestabiliti; *b.* non siano impiegati dello Stato, siccome dichiarano espressamente i regolamenti (Regg. $^{16}/_{1}$ 1861, 19; $^{8}/_{12}$ 1861, 20; $^{28}/_{12}$ 1875, 20), sebbene a questi siano stati equiparati quanto alle pensioni (l. $^{5}/_{7}$ 1882, 5), agli aumenti di stipendio (r. d. $^{6}/_{7}$ 1884) ecc.; *c.* non siano pagati sul bilancio dello Stato, ma sui fondi di ciascun Economato generale (Regg. citt.). — Gli Economati costituirebbero, secondo il più degli autori (Magni, p. 502; Scaduto, n. 333; Calisse, p. 218), altrettante persone giuridiche speciali, pur considerandosi l'amministrazione dei Benefizî vacanti come individua in tutto il Regno (Magni, Loc. cit.; Olmo, p. 277). Essa si compone di due Economati generali di prima classe: Torino e Napoli; di cinque di seconda classe: Venezia, Milano, Bologna, Firenze, Palermo. Quanto alla provincia di Roma le funzioni economali compatibili con le leggi $^{13}/_{5}$ 1871, e $^{19}/_{6}$ 1873 vi sono esercitate dal Subeconomato di Roma, costituito delegazione dell'Economato generale di Firenze (r. decr. $^{7}/_{11}$

1877, 1. 2, Cod. eccl. I, 366); mentre quanto a Roma ed alle Sedi suburbicarie, in cui appunto in dipendenza della legge delle Guarentigie si dichiarò nulla essere innovato quanto ai beneficî vacanti (r. decr. $^{25}/_{6}$ 1871, 4), continua ad amministrare e a godere i beni di tali beneficî la Camera degli Spogli (Cassaz. Rom., $^{7}/_{12}$ 1886, La Legge, 1887, I, 1; Cod. eccl., III, 925 sgg.); la quale può evidentemente applicare i principî del diritto canonico in tale materia, sempre quando però non urtino con qualche principio del diritto successorio italiano (Scaduto, n. 328, vol. II, p. 193; Olmo, n. 159; Castellari, Le Diocesi italiane, Milano 1892, 258). Gli antichi Economati di Cagliari, Parma, Modena vennero rispettivamente aggregati agli Economati di Torino, Milano, Bologna (r. decr. $^{29}/_{12}$ 1866; r. decr. $^{22}/_{11}$ 1866), al quale ultimo venne pure implicitamente unito (Regol. $^{16}/_{1}$ 1861, 15) l'Economato stabilito per le provincie delle Marche in Ancona (r. decr. $^{30}/_{10}$ 1860, 1; Cod. eccl. I, 279). Ogni distretto economale è diviso per lo più in altrettanti Subeconomati quante sono le diocesi; ma per quelle più estese si fanno pure più riparti subeconomali abbraccianti varî mandamenti. I Subeconomi non fanno parte dell'organico dell'Economato generale, non sono neppure pubblici funzionarî, e non ne godono quindi le prerogative, per quanto siano anch'essi nominati dal ministro di gr. e giust. e dei culti dietro proposta dell'Economo (Magni, p. 517 sgg., Scaduto, n. 339). Non hanno stipendio fisso, ma sono retribuiti con una percentuale sulle riscossioni. — II. Funzioni. — *A.* Assimilati quanto al loro fine ultimo e alla loro organizzazione (vedi sopra), non che quanto alla loro contabilità (r. decr. $^{26}/_{11}$ 1874, Cod. eccl., I, 349), i varî Economati presentano invece quanto all'esercizio delle loro funzioni molta varietà, dovuta alle diverse usanze degli ex-Stati mantenute in vigore, e alla stessa diversità delle disposizioni emanate dallo Stato italiano. — 1° Il r. decr. $^{26}/_{9}$ 1860, e il relativo regol. $^{16}/_{1}$ 1861, riguardanti le antiche Provincie (Piemonte, Liguria, Sardegna), la Lombardia, Parma, Modena, la Toscana, le Romagne, stabilivano (r. decr. art. 5. 6; regol., 16. 17): *a)* che le norme e le pratiche in vigore nelle antiche Provincie sarebbero state osservate non solo in esse, ma ancora nelle Provincie modenesi e nelle Romagne (mancanti queste dello stesso istituto degli Economati, aventi quelle delle regole contrarie alle nuove esigenze e quindi abolite con r. decr. $^{28}/_{7}$ 1861), rispettando però ancora per alcune diocesi delle antiche Provincie gli usi gallicani che vi fossero tuttora in vigore (reg. 23), riservando di fare alle norme e pratiche piemontesi le opportune modificazioni per renderle applicabili al Modenese, alle Romagne ed alla stessa Sardegna (reg., 24); *b)* che le norme e le pratiche in vigore nella Lombardia, nella Toscana e nelle Provincie parmensi vi sarebbero mantenute, finchè non fosse altrimenti provveduto, come di fatti si fece quanto alla Toscana con rr. decrr. $^{23}/_{3}$ 1862, $^{18}/_{9}$ 1865 (Cod. eccl., I, 306, 313). — Estendendosi il decreto $^{26}/_{9}$ 1860 alle Marche e all'Umbria (r. d. $^{16}/_{1}$ 1861, comprese quindi anch'esse nel rg. $^{16}/_{1}$ 1861); ed estendendosi poi tanto il decr. quanto il regol. citati al Veneto (r. decr. $^{22}/_{9}$ 1866) ed alla Provincia romana (r. decr. $^{25}/_{7}$ 1871), non si disse che vi si sarebbero osservate le consuetudini regionali. Ma quanto al Veneto, ove veramente ne esistevano, giustamente si sottintese che lo fossero (Scaduto, II, p. 189); quanto alle Marche e all'Umbria, ove non ne esistevano, vi furono estese quelle delle antiche Provincie (regol. $^{16}/_{1}$ 1861, art. 15 e 16 combinati; onde di norme e pratiche vigenti nelle Marche e nell'Umbria si è poi potuto parlare rispettivamente nei rr. decrr. $^{14}/_{12}$ 1866, $^{25}/_{6}$ 1871); quanto alla Provincia di Roma, ove pure non ne erano, vi vennero estese quelle vigenti nell'Umbria, e quindi, mediatamente, quelle delle antiche Provincie (r. decr. $^{25}/_{6}$ 1871, art. 3). — 2° Quanto alle Provincie napoletane, con dec. $^{17}/_{2}$ 1861 (Cod. eccl., I, 286), abolite le Commissioni diocesane, vi si sostituiva un Economato generale, e si diceva all'art. 4, che vi si sarebbero pubblicati e resi esecutorî il r. decr. $^{20}/_{9}$ 1860 (eccetto gli art. 5. 6) e il regolam. $^{16}/_{1}$ 1861, facendo però facoltà al Governo di prescrivere con un regolam. addizionale quelle modificazioni ed aggiunte che i bisogni e gli usi vigenti in tali Provincie mostrassero convenienti. Non appare se la pubblicaz. vi sia stata effettivamente eseguita: certo venne il r. decr. $^{8}/_{12}$ 1861, con cui si approvava un regolamento speciale per quelle Provincie, che non può punto considerarsi semplicemente come addizionale a quello del $^{16}/_{1}$ 1861, poichè vi si sostituisce com-

piutamente. — 3° Quanto alla Sicilia l'autonomia è anche formalmente più esplicita, poichè affatto indipendentemente da qualsiasi colleganza al r. decr. $^{26}/_{9}$ 1860 vi si istituì il R. Economato dei Benefizî vacanti con r. decr. $^{8}/_{6}$ 1862, posto in esecuzione, dopo una sospensiva ordinata dal r. decr. $^{15}/_{8}$ 1862, col r. decr. $^{23}/_{12}$ 1865, a cui seguì un regol. particolare dello stesso giorno, modificato poi dai rr. decrr. $^{1}/_{1}$, $^{13}/_{10}$ 1869 (Cod. eccl., I, 308, 313 sgg., 346 sg.). — *B.* Le funzioni dei r. Economati sono di due specie nettamente distinte: — 1° Funzioni, non a dir vero comprese nella loro stessa denominazione, e quindi d'ordine subordinato, che consistono nella sorveglianza: *a.* sui beneficî pieni; *b.* sugli enti ecclesiastici non beneficiarî; ma quanto a queste cfr. sotto § 182, n. 6. — 2° Funzioni relative ai benefizî vacanti, i quali si considerano come tali non soltanto quando sia venuto meno il beneficiario, o sia passato ad altro ufficio, ma quando ancora il nuovo investito non abbia ottenuta la placitazione sovrana. Non importa che, secondo alcuni (cfr. sopra p. 494), quest'ultimo possa compiere ciò non pertanto alcune delle funzioni inerenti al suo ufficio; poichè lo Stato, che non si trova già impedito in ogni caso a rompere la prescrizione del diritto canonico, per cui l'intiera rappresentanza dell'ente dovrebbe spettare o al vicario capitolare o all'economo, ecc., non può esitare anche in questo caso speciale a continuare ad amministrare il beneficio, come se ancora fosse vacante. L'inconveniente che allora si verificherebbe, posto che dallo Stato non si riconoscesse nel nuovo investito mancante di *exequatur* la rappresentanza giuridica dell'ente per gli atti non relativi al patrimonio (cfr. sopra p. 494), incombe esclusivamente sull'autorità ecclesiastica; poichè poco importa allo Stato che essa, derogando in entrambe le ipotesi ugualmente alle sue norme, si accomodi a veder mantenuta tale facoltà nel vicario capitolare, oppure a considerare la sede non come vacante, ma come impedita, secondo che pensa il Castellari (loc. cit. 255), e quindi a nominare un vicario apostolico; visto che anche questo come il capitolare abbisognerebbe per entrare in ufficio del *r. exequatur.* — Le funzioni degli Economati sono più specialmente: — *a)* Prendere direttamente o per mezzo dei Subeconomi possesso del patrimonio del beneficio, non appena verificatasi la vacanza, di cui pretori, sindaci e in genere tutti i pubblici ufficiali sono tenuti a dare loro notizia (reg. $^{16}/_{1}$ 1861, 5; nap., 5; sic., 7), e farne l'inventario, salvo che si tratti di parrocchie aventi un reddito inferiore alle 425 lire annue. Entrambi gli atti debbono compiersi per ministero di usciere (cfr. Magni, p. 505 sgg.; Scaduto, n. 340. 341). — *b)* Amministrare il patrimonio dell'ente, il che importa: α. riscossione dei redditi, affitto di stabili, impiego di capitali, ecc. (cfr. Scaduto, n. 342. 343); β. rappresentanza dell'ente in giudizio, al qual proposito è controverso se ed in che misura gli Economati abbisognino per muovere liti della autorizzazione ministeriale (cfr. Magni, p. 506 sgg.; Scaduto, n. 347); ai Subeconomi spetta la facoltà di promuovere in caso d'urgenza dall'autorità competente le necessarie misure di conservazione (reg. nap., art. 81; sic., 93); γ. liquidazione delle rate spettanti al beneficiario, nel caso che la vacanza non sia intervenuta per sua morte, ai suoi eredi in caso inverso; al qual proposito si applicano per analogia le norme del Cod. civ. circa l'usufrutto (art. 480), salvo il caso che altrimenti sia disposto dai regolamenti o dagli usi particolari delle diverse regioni (così in Sicilia e nel Lombardo-Veneto, ove i frutti naturali sono equiparati ai civili e si acquistano come questi, cfr. Scaduto, n. 244). — *c)* Immettere il nuovo investito nel possesso del beneficio, solo quando però egli presenti il *r. exequatur* o il *r. placet* (r. decreto $^{26}/_{9}$ 1860, 1; regol. $^{16}/_{1}$ 1861, 4; nap., 4; sic., 4); questo atto, deve avere carattere pubblico e quindi o esser fatto per mezzo di notaio, o quanto meno per mezzo di verbale le cui firme siano dal medesimo autenticate (cfr. Scaduto, n. 346). — *d)* Presentare ogni anno al ministero di gr., giust. e dei culti i conti della loro gestione, e indicare a quali usi potrebbero più particolarmente applicarsi i frutti disponibili dei beneficî vacanti (reg. $^{16}/_{1}$ 1861, 11; leg. $^{15}/_{8}$ 1867, 6; r. decr. $^{26}/_{11}$, 60-63). — *e)* Impiegare i frutti dei benefizî vacanti, conforme alle disposizioni delle leggi. — III. Impiego dei frutti dei benef. vacanti (r. decr. $^{26}/_{9}$ 1860, 2; leg. $^{15}/_{8}$ 1867, 6): 1° Equo assegno al nuovo investito, proporzionato al tempo della vacanza e non maggiore mai della rendita di un anno; 2° Soc-

§ 181. — *C.* La Fabbrica ecclesiastica.

[Permaneder, Die kirchl. Baulast (3ª ediz. edita dal Riedle), Münch. 1890. Helfert. Von der Erbauung, Erhalt. u. Herstell. d. kirchl. Gebaüde, Prag. 1834². Burkhard, Zur Lehre v. d. kirchl. Baupflicht, Erl. 1884. Schmitt, Die Kultusbaulast, Regensb. 1888. Kriess. D. kirchl. Baulast d. Pründners nach gem. kath. Kirchenr., Berlin 1891. Aucoc, Des obligat. resp. des fabriques, Par. 1858].

I. Dopochè non si riservò più una quota dei proventi ecclesiastici per provvedere al servizio divino e alla manutenzione degli edifici, alle fabbricerie non venne più devoluto se non quanto si ricavava dalle collette fatte durante il servizio stesso [1]), dalla vendita di sepolcri [2]), dal suono delle campane, dall'affitto dei banchi in chiesa [3]). Quanto ai capitoli vennero loro devoluti i frutti degli anni *carentiae,* i contributi che i canonici dovevano pagare per l'elezione delle loro curie, e gli interessi del fondo a tale scopo istituito con le bolle delle circoscrizioni [4]).

II. Alla manutenzione degli edifizî ecclesiastici deve provvedere anzitutto la fabbrica [5]); ma già nel diritto franco si considerano come a ciò obbligati anche i possessori secolari di proprietà o di decime ecclesiastiche [6]), e in difetto di questi o di sudditi, a cui

corsi a parrocchi e sacerdoti bisognosi; 3° Spese di culto e di restauro delle chiese povere; 4° Altri usi di carità.

§ 181. [1]) Secondo il dir. com. terr. pruss. II, 11, 665, il provento delle collette è di regola computato fra le entrate ecclesiastiche. Così in Baviera, Assia, Sassonia (qui però in alcuni giorni spetta al parroco, e in alcuni luoghi per consuetudine ai poveri). Nel Brunswich ai poveri con partecipazione delle chiese; nell'Annover ai poveri; nello Schleyw.-Holstein ai bisognosi di soccorso.

[2]) Mecken in Opusc. 93. Willenberg, De sepulcror. commercio, Gedani 1720. Per l'uso della sepoltura, contrariamente ai c. 13 X (3, 78) c. 8 X (5, 3) si esige una tassa, ove tale è l'usanza. L'autorizzazione ad avere un *sepulcrum privatum* è concessa gratuitamente, ma non importa che il sepolcro possa essere usufruito per future inumazioni. Trattandosi di sepolcri ereditarî vi possono essere inumati tutti gli eredi del titolare, trattandosi di famigliari i membri della famiglia, e non vien meno tale diritto se non con lo spegnersi della medesima. Spesso si esige pure una tassa per concedere il diritto di porre lapidi.

[3]) Ved. sopra § 177.

[4]) Ved. Longner, Beitr. 512.

[5]) Cfr. c. 22, C. 16, qu. 1.

[6]) Così era già prescritto nel Cap. Aquitan. di Pipino (ao. 768, c. 1; Boretius, 1, 42) e nel Breviar. missor. Aquitan. di Carlomagno (ao. 789, c. 2; ib. 65) — I missi dovevano invigilare che le chiese fossero tenute in buono stato, Waitz, Verf.-Gesch. 3, 455. — Secondo il Capit. Ital. di Pipino (801-10, c. 6; Boretius, 1, 210) debbono i beneficiati pagare alla chiesa le *nonae* e le *decimae*, e sopportare gli oneri. Ved. Capit. e canonib. excerpta 813, c. 24 (ripetuto da Conc. Arelat. 813, c. 6) ibid. 175. Capit. Karoli II in villa Sparnaco ao. 846, c. 63 (M. LL. 1, 392): *Hi vero qui ex rebus ecclesiasticis nonas et decimas persolvere, et sarta tecta ecclesiae secundum antiquam ... consuetudinem restaurare debent, et hoc non solum neglegunt, verum et per contemptum dimittunt, atque clericos*

spetti di prestar servigi, i parrocchiani [7]). Dacchè poi si venne formando il benefizio, fra gli obbligati fu pure annoverato il beneficiato per rispetto a quanto eccedeva la sua *congrua* [8]). Siccome però i laici, a cui erano passati dei beni ecclesiastici, troppo spesso si mostravano poco disposti a sopportare gli oneri che loro incombevano per legge [9]), e troppo forti erano perchè a ciò potessero essere costretti, così si ricorse all'espediente più comodo di mettere a contributo le comunità quasi inermi per difetto di organizzazione [10]), e a non più considerare i possessori dei beni ecclesiastici se non come obbligati sussidiariamente. Tutto questo però, data la florida condizione del patrimonio ecclesiastico nel medioevo, non venne tradotto in pratica se non in via d'eccezione [11]). Il Concilio di Trento [12]) ha emanato le seguenti disposizioni, le quali per

fame et penuria, ecclesiastica quoque aedificia dissolutione adnullari permittunt, tamdiu ab ecclesiastica communione separentur, usque dum diligentia emendare studeant, quod socordia neglexerunt. Quod si iterum iteraverint, post excommunicationis satisfactionem regia potestate compulsi, iuxta legale et antiquum dictum, qui neglexit censum, perdat agrum ... Cfr. Roth, Beneficialw. 366.

7) Capit. Olonnense eccl. I, 835, 8 (Boretius, 1, 327): *Praecepimus ut singulae plebes secundum antiquam consuetudinem fiant restauratae. Quod si filii eiusdem ecclesiae eas restaurare noluerint, a ministris rei publicae distringantur, ut volentes nolentesque nostram observent praeceptionem.*

8) Ved. il c. 22, C. 16, qu. 1 sopracitato (Innoc. II?), c. 4 X, h. t. Sin. di Rouen 1231, 33 (Hefele, Conc.-Gesch. 5, 897). Essi dovevano particolarmente tenere in buono stato le loro case: c. 10 del sin. di Parigi 1347 (Hefele, 6, 593).

9) I possessori ecclesiastici di decime sono escussi per i primi. Ved. Sin. di Pont-Audemer c. 8 (1279, Hefele, 6, 166), di Rouen c. 8 (1335, ib. 6, 562).

10) Sentenza sopra la chiesa di Elbing del 1364 (Jacobson, Gesch. d. Quell. d. kath. Kirchenr. d. Prov. Preuss. u. Posen, Königsb. 1837, 117): *Item cum populus de consuetudine terre approbata cum porcione fabrice deputata teneatur ad fabricam, parrochiani dicte ecclesie onus subeant fabrice, cum illorum intersit non immerito quia ibi percipiunt sacramenta.* Altri esempî in Richthofen, Fries. Rechtsquell. 127. Secondo il c. 7 del sin. di Szaboles (1092) i parrocchiani debbono riedificare le chiese distrutte in guerra. Calici e vesti sono dati dal re, i libri dal vescovo (Hefele, 5, 183).

11) Ciò è provato dal fatto, che non si potevano indurre i parrocchiani a pagare se non mediante la concessione di indulgenze; C. Vaurense 91 (1368, presso Baluze, C. Narbonens. p. 232); C. di Marciac 43 (1326, Hefele, 6, 547); e così pure dall'opposizione che si manifestò nell'Elettor. di Sassonia, quando in conformità del decreto degli stati gen. del 1532 si impose alle comunità l'obbligo delle nuove costruzioni, Burckhardt, Gesch. der Sächs. Kirch. — u. Schulvisit., 184.

12) C. Trid. S. XXI, de ref. 7: *Quum illud quoque valde curandum sit, ne ea, quae sacris ministeriis dicata sunt, temporum iniuria obsolescant et ex hominum memoria excidant, episcopi, etiam tamquam apostolicae sedis delegati, transferre possint beneficia simplicia, etiam iuris patronatus, ex ecclesiis quae vetustate vel alias collapsae sint, et ob eorum inopiam nequeant instaurari, vocatis iis, quorum interest, in matrices aut alias ecclesias locorum eorundem seu viciniorum arbitrio suo: atque in eisdem ecclesiis erigant altaria vel capellas sub eisdem invocationibus, vel in iam erecta altaria vel capellas*

altro lasciano un campo libero al diritto particolare, così scritto come consuetudinario [13]).

1. Trattandosi di chiese parrocchiali e delle case dei parrochi, a quelle pienamente equiparate [14]), occorre si distingua se esse sono soggette, oppure non, a diritto di patronato.

A. Nell'ultimo caso l'onere grava in via principale sulla fabbrica; ma però si deve passare agli obbligati in via sussidiaria prima di toccare il capitale (il che è permesso, dato che con ciò non si renda impossibile la continuazione del servizio divino, o non vi si oppongano delle speciali disposizioni) o anche solo di consumare tutte le rendite. Obbligati sussidiariamente sono:

a) Le persone a ciò designate dalla legge o dalla consuetudine del luogo in questione;

b) Tutti coloro, che percepiscono frutti provenienti dalla chiesa in questione, e cioè: α) il beneficiato quanto alla parte eccedente la sua *congrua* per una quota da stabilirsi secondo l'apprezzamento del giudice [15]): β) tutti i possessori di decime [16]); e quindi senza più le corporazioni ecclesiastiche, che pervennero al possesso di decime parrocchiali incorporate; i laici invece solo se essi non possono provare l'origine secolare delle loro decime [17]), oppure, nei luoghi ove non esiste un generale obbligo di decime, se viene loro provata la origine ecclesiastica delle loro decime; in ultimo i governi che siano entrati in possesso di decime secolarizzate, e i fondi formati da decime, le quali dovevano servire appunto a tale scopo.

c) In difetto dei sopraccennati, i parrocchiani in proporzione del loro patrimonio; ed anche i foresi [18]) dato che l'onere sia diventato

transferant cum omnibus emolumentis et oneribus prioribus ecclesiis impositis. Parochiales vero ecclesias, etiam si iuris patronatus sint, ita collapsas refici et instaurari procurent ex fructibus et proventibus quibuscunque, ad easdem ecclesias quomodocunque pertinentibus. Qui si non fuerint sufficientes, omnes patronos et alios, qui fructus aliquos ex dictis ecclesiis provenientes percipiunt, aut, in illorum defectum, parochianos omnibus remediis opportunis ad praedicta cogant, quacunque appellatione, exemptione et contradictione remota. Quod si nimia egestate omnes laborent, ad matrices seu viciniores ecclesias transferantur, cum facultate tam dictas parochiales quam alias ecclesias dirutas in profanos usus non sordidos, erecta tamen ibi cruce, convertendi.

[13]) Will nel Thesaur. di Schmidt 7, 447.

[14]) Regnier, Die Verplicht. der Civilgemeind. in Anseh. d. Pfarrhäus., Trier 1844.

[15]) Solo in quanto egli esige delle entrate, che provengono dalla chiesa in questione; non basta però che egli percepisca una dotazione parrocchiale.

[16]) Denzinger in Kath. Wochenschr. 1856, nr. 25 sgg.

[17]) Hummel, Die Verbindlichk. d. Zehntbes., Stuttg. 1854.

[18]) Secondo la resolut. della Congr.

un onere reale (Reallast), il che non accadde per diritto comune ma per particolare. Non si può per contro sostenere che i parrocchiani debbano per una generale consuetudine fare delle prestazioni d'opere, anche quando non siano escussi per provvedere agli oneri di culto. Ove neppure i parrocchiani possano soddisfare ai bisogni della chiesa, allora il vescovo può ordinare le collette, imporre delle pensioni sui benefizî, impiegare i frutti intercalari, e occorrendo il titolo della chiesa che va in rovina viene trasferito in un'altra, ma però si profana l'edifizio, cioè lo si destina ad uso secolare conveniente.

B. Trattandosi di chiese di patronato, fra gli obbligati sussidiariamente va pure computato il patrono [19]). Dato ch'esso percepisca dei frutti, allora sta nella stessa linea che gli altri che li percepiscono; in caso contrario, viene immediatamente dopo di loro, ma non lo si può obbligare a pagare, sì bene in caso di diniego può essere punito con la perdita di diritto di patronato [20]). Innanzi a tutti gli obbligati sussidiariamente sta per contro il patrono, se la dotazione data da lui o dai suoi predecessori era già da bel principio troppo esigua. — Quanto si è detto per le riparazioni della chiesa parrocchiale vale anche per l'ampliamento che si fosse reso necessario [21]), e per provvedere e mantenere gli accessorî della chiesa [22]).

2. Trattandosi di altre chiese o cappelle viene prima la fabbrica e poi le persone a ciò obbligate per motivi determinati.

3. Le comunità filiali sono tenute a contribuire per la casa parrocchiale della chiesa madre, ma quanto a quest'ultima solo nel caso, ch'esse debbano in epoche determinate partecipare al servizio divino in quella celebrato.

4. Quanto alle chiese cattedrali, che non posseggano fondi a ciò destinati, l'onere della costruzione è sopportato dal vescovo e dal capitolo, sussidiariamente dal clero cattedrale, e in ultimo dal clero diocesano. In Prussia [23]) esiste una tassa cattedrale speciale

Conc. (Richter e Schulte, alla S. XXI, 7 de ref. res. 8. 8) *qui fundus possident, licet alibi degant.*

[19]) Pözl, Ist der Patron als solcher baupflichtig? Münch. 1843. Lippert, Patr.-Recht 148. Kaim, Patr.-Recht 2, 338.

[20]) Congr. C. Trid. S. XXI, c. 7, no. 4 ed. Richter et Schulte.

[21]) Purgold, Z., 4, 461.

[22]) Ved. sopra § 177.

[23]) Decr. $^{13}/_{4}$ e $^{24}/_{5}$ 1824; $^{23}/_{3}$ 1830. Perciò il fisco ha respinto da sè l'obbligo che gli incombeva in forza delle bolle

che viene esatta per ciò dal vescovo in occasione di battesimi, nozze, e funerali. Nelle chiese collegiali sono obbligati sussidiariamente i canonici in proporzione delle loro prebende.

5) I cardinali debbono sopportare l'onere quanto alle loro chiese titolari.

6. La chiesa esercita una coazione sulla persona obbligata con le censure, e, ove il diritto civile ancora glie lo consente, in via giudiziaria.

III. Nella chiesa evang. obbligata in via princip. è la fabbrica, in via sussid. la comunità [24]), e tale obbligo è qui diventato molto spesso reale.

IV. Le legislazioni degli stati moderni si accordano col diritto comune in quanto impongono l'onere anzitutto a colui, che vi sia tenuto per un motivo speciale [25]), e in difetto di questo al patrimonio ecclesiastico [26]). Una grande varietà invece havvi per rispetto agli obbligati sussidiariamente, in quanto:

1. Il patrono è come tale sottoposto all'onere [27]);

2. Le comunità possono essere adibite, ancorchè loro non incomba l'onere, a prestare dei servizi personali gratuiti [28]);

3. Le persone obbligate sussidiariam. secondo il dir. ecclesiastico non sono considerate come tali [29]);

4. Oppure lo sono ma in un ordine diverso [30]);

5. Dal diritto comune si devia poi in quanto: *a*) l'onere per le case dei parrochi non è equiparato a quello per le chiese parroc-

delle circoscrizioni quanto alle quattro diocesi occidentali.

[24]) Non il parroco.

[25]) Dir. com. terr. pruss. II, 11, 710: contratto, sentenza passata in giudicato, consuetudine ininterrotta. Austria, Württemb., Baden.

[26]) Dir. com. terr. pruss. II, 11, 712 sg. Austria, Baviera, Württemberg, Assia, Sassonia, Weimar, Oldenburg, Francia. In Ungheria solo dopo il patrono; Schulte, Lehrbuch 506.

[27]) Dir. com. terr. pruss. II, 11, 720 sgg. Austria.

[28]) Dir. com. terr. pruss. II, 11, 714. Baviera, Sassonia, Assia.

[29]) Prussia: non i beneficiati e i decimatori. In Baden, Württemberg, Weimar, Sassonia: non i beneficiati; così nell'Elett. d'Assia e in Baviera quanto alle chiese.

[30]) Baviera: dopo il patrim. eccles. vengono: 1° il patrono, se ha al tempo stesso qualche godimento; 2° i decimatori, sotto determinate condizioni; 3° le rendite superflue di altre chiese; 4° L'onere grava sul fisco quanto alle antiche chiese parrocchiali dei chiostri, alle cattedrali ecc... Ved. Mayer, Kirchehoheitsr. 248. Arch. 39, 215. Diendorfer, Arch. 47, 353; Trentfurt, Arch. 43, 68. — Württemberg: 1° il patrim. ecclesiastico; 2° il fondo formato dalla liquidazione delle decime e il patrim. camerale governativo; 3° la comunità. — Baden: 1° il patrim. eccles.; 2° il decimatore, e anche il parroco come tale; 3° le comunità. Leg. $^{26}/_{7}$ 1888. — Granduc. d'Assia: 1° il fondo ecclesiastico; 2° il

chiali [31]); *b*) quelle cose che secondo il dir. comune sono a ritenersi quali pertinenze di queste ultime, e quindi sono a queste equiparate per rispetto all'onere, non gravano invece [32]) per rispetto alla provvista e alla riparazione sulle persone obbligate quanto all'edificio. — [33]).

fisco; 3° le comunità. — Weimar: il fisco, o il patr. ecclesiastico, o i parrocchiani. — Francia: 1° le fabbricerie; 2° le comunità civili (in luogo di queste nelle prov. renane della Prussia le comunità eccles., leg. $^{14}/_{3}$ 1880).

[31]) Prussia: il parroco stesso deve sopportare le spese per le siepi, chiudende, gli accessorî interni, le piccole riparazioni e le colpose. Baviera: 1° il beneficio; 2° gli altri obbligati sussidiariamente come trattandosi delle chiese. — Francia: in via principale la comunità civile (non più nella Prussia renana: leg. $^{14}/_{3}$ 1880). Austria: il parroco per le piccole e non colpose riparature, e per le altre spese solo se i suoi redditi superino un determinato limite. Dopo vengono gli obbligati come per le chiese.

[32]) Cimiteri: in Prussia tutti quelli che ne possono godere, non per regola il patrono. Il patrim. ecclesiastico per contro, quando ad esso passino i proventi per i sepolcri; dir. com. terr. II, 11, 761 sg. Francia: la comunità civile (così pure nella Pruss. ren., leg. $^{14}/_{3}$ 1880). Così del resto anche dappertutto ove il cimitero è proprietà comunale. — Campanili: in Baviera, Württemberg la comunità ecclesiastica; nel Baden la politica. — Campane: in Baviera il patrim. ecclesiastico, e se questo non basta la comunità; quanto al Baden ved. sopra n. 30.

[33]) Italia. — In forza dell'art. 271 della leg. com. e prov. $^{10}/_{2}$ 1890 (cfr. sopra p. 727) le spese per la conservazione e il restauro degli edificî ecclesiastici sono obbligatorie per le comunità politiche di tutto il regno soltanto: *a*) se si tratti di edifici servienti al culto pubblico; *b*) nel caso di insufficienza di altri mezzi. Senonchè per l'art. 145 della stessa legge (cfr. sopra p. 727) in alcune regioni l'obbligo della comunità politica può intervenire: *a*) anche per altri edificî; *b*) prima che siano esauriti tutti i mezzi designati dal diritto canonico. — 1° Edificî di culto parrocchiali. Le spese per la conservazione abbraccierebbero, secondo la giurisprud. più recente, anche quelle per la ricostruzione e l'ampliamento delle chiese parrocchiali (Cons. di St., $^{13}/_{11}$ 1891, $^{22}/_{3}$ 1892, in R. di D. eccl. II, 560. 706). Quanto poi all'ordine secondo il quale gli obbligati possono essere chiamati a compiere le riparazioni, occorre distinguere a seconda che le leggi speciali dei varî ex-Stati italiani hanno o non disposto al proposito: *A*. Negli ex-Stati pontificii, nella Toscana, e nell'ex-Regno delle due Sicilie, ove quanto ai restauri degli edificî non si sancì esplicitamente altro se non l'obbligo dei comuni discendente dal cit. art. 271, vige l'ordine istituito dal Conc. di Trento, rimasto in osservanza nel silenzio della legge e riconosciuto implicitamente dalla stessa espressione dell'art. 271: *insufficienza di altri mezzi.* Quindi dopo la fabbriceria, le persone designate da legge o consuetudine locale, coloro che percepiscono frutti dalla chiesa, il patrono ecc. verranno i parrocchiani, e soltanto nel caso che questi non siano in condizione di sopperire alla spesa interverrà la comunità politica. Onde a ragione la spesa di riparazione verrebbe accollata alla parte dei contribuenti compresi nell'ambito della parrocchia e non a tutti quanti nel caso che un comune abbracci più parrocchie (contro Cons. di St. $^{29}/_{8}$ 1877, cfr. Bertolotti, Il Parr. it., Savona 1890, I, 243; Scaduto, I, n. 90, nota 10). *B*. Quanto alle altre regioni occorre ancora si distingua: *a*) In Piemonte le RR. Patenti $^{6}/_{1}$ 1824 (Codice eccles., II, 722), estese alla Sardegna con la legge $^{23}/_{8}$ 1853, art. 8 (Cod. eccles., II, 489), pongono in primo luogo i redditi destinati in modo speciale a tali restauri, poi le rendite dei beneficî parrocchiali, quindi gli altri redditi secondo l'*uso finora praticato,* cioè secondo la classificazione canonica, e quindi eventualmente il patrono (questi però dopo il parroco, cfr. Cons. di St. $^{19}/_{2}$ 1892, in R. di D. eccl., III, 116), i decimanti per un terzo del prodotto annuale delle decime, in ultimo i parrocchiani, ma con questo divario che

ove il comune abbraccia più parrocchie, la spesa graverà sui parrocchiani delle rispettive chiese, mentre nel caso contrario essa sarà compresa senza più nella categoria delle spese comunali straordinarie. Il disposto dell'art. 5 di tali R.R. Patenti si riferisce evidentemente solo al primo dei casi sopraccennati, cioè al caso di un riparto di spesa gravante direttamente sui parrocchiani e non in genere sul bilancio comunale. *b*) Nell'ex-ducato di Modena, dopo esauriti i mezzi canonici (cfr. Minist. $^{10}/_{10}$ 1857, in Cod. eccl. II, 724), subentrano immediatamente le parrocchie o le frazioni dei comuni (leg. $^{21}/_{6}$ 1856, § 102; Cod. eccl. II, 728), i quali vengono in ultimo nel solo caso di spese che interessino l'intiera comunità (ibid. § 38). *c*) Nel Lombardo-Veneto il decr. $^{5}/_{1}$ 1808 (Cod. eccles. II, 719) pone in primo luogo i fondi ed assegni delle Chiese, quindi i mezzi da crearsi e da proporsi dal Ministero pel Culto d'intelligenza coi Ministri dell'Interno e delle Finanze (non credo che con ciò si possa intendere il contributo dei parrocchiani, come pensa lo Scaduto, I, 2ª ediz., p. 418, sì bene, come egli stesso osserva, i sussidî di origine governativa passati oggi in terzo luogo, cioè dopo quelli di origine comunale), e in ultimo i sussidî da darsi dai Comuni. Però dalle Circol. governative $^{27}/_{5}$ 1822, $^{25}/_{4}$ 1846 (Codice eccl., III, 1177; Giovanelli e Calvauna, Regol. per l'ammin. della propr. eccl. nelle Prov. lomb., Milano 1886, 242) appare come con i fondi e assegni della chiesa si intendesse designare tutti in genere i mezzi determinati dalle leggi canoniche. Cfr. pure decr. $^{2}/_{12}$ 1813. e circol. $^{27}/_{5}$ 1823 (Cod. eccl., II, 730 segg.). *d*) Nella Liguria e nell'ex-Ducato di Parma il decr. imp. $^{30}/_{12}$ 1809, art. 92-103 (Cod. eccl., II, 646) pone dopo quello della fabbriceria immediatamente l'obbligo della comunità politica. La quale ha però, come già si avvertì (p. 727), il diritto di sopperire in difetto di fondi proprii con una imposta eccles. straordinaria alle spese di ristauro, come in genere a tutte quelle di culto (Cons. di Stato $^{14}/_{2}$, $^{14}/_{11}$ 1890, in R. di D. eccl., I, 423. 808). Quanto alle formalità prescritte a tal uopo dalla legge, alle quali accenna l'artic. 103, cfr. leg. $^{14}/_{2}$ 1810 (Codice eccl., IV, 268). — 2ª Edificî di culto diocesani. Anche ad essi si estende l'obbligo dei comuni, di cui all'art. 271 della leg. com. e provinciale; ma anche qui per una più precisa determinazione di tale obbligo occorre distinguere a seconda che si hanno o non nei varî paesi delle disposizioni di leggi speciali. *A*. Se ne hanno quanto al Piemonte e alla Sardegna, e quanto alla Liguria e all'ex-ducato di Parma: *a*) Le R.R. Patenti $^{6}/_{1}$ 1824 pongono a carico delle diocesi, ossia delle città e terre comprese nelle diocesi, la manutenzione e riparazione delle chiese cattedrali, distribuendo la spesa in modo che gravi per due terzi sulla città ove risiede il vescovo e per l'altro terzo sulle terre della diocesi (però quanto alle città di Annecy, Bobbio, Sarzana, Ventimiglia, la proporzione è invertita; mentre quanto alla Sardegna in forza dell'art. 8, l. $^{23}/_{3}$ 1853, tale inversione costituisce la regola generale, poichè i due terzi di spesa sono imposti alle sole città di Cagliari e di Sassari). L'obbligo dei comuni interviene però soltanto sussidiariamente in mancanza dei redditi destinati a tale oggetto, delle rendite dei beni dei Vescovati, e di altri redditi, secondo l'uso finora praticato, cioè la graduazione canonica. *b*) Il decr. imp. $^{30}/_{12}$ 1809, art. 104-112, sostituisce compiutamente al comune il dipartimento, cioè la provincia, la quale è posta di fronte all'opera cattedrale nella identica posizione che la comunità di fronte a quelle parrocchiali (art. 106). Di qui due conseguenze: α. Che le provincie debbano provvedere immediatamente nel difetto delle fabbricerie, senza osservare la graduazione canonica; β. Che le comunità debbano considerarsi come obbligate in forza dell'art. 271 della leg. com. e prov. solo nel caso (a dir vero poco probabile) di insufficienza di mezzi provinciali. Dato che più siano i dipartimenti compresi nella diocesi, quello ove trovasi il capoluogo della medesima, sarà gravato di un decimo in più (art. 111). Le Provincie poi non hanno, come i Comuni, la facoltà di imporre tasse speciali ecclesiastiche. *B*. In tutte l'altre Provincie, tacendo le leggi speciali, si dovrebbe osservare la graduazione canonica: fabbricerie, fondi speciali, vescovo, capitolo, clero cattedrale e diocesano (ved. un esempio in Scaduto, I, 2ª ediz., 278), e in ultimo i comuni. Lo Scaduto (I, n. 92, 2ª ediz., p. 428 sgg.), argomentando per analogia dal disposto della circolare governat. $^{25}/_{4}$ 1846 succitata, relativa alla Lombardia, ove per il caso di parrocchie abbraccianti più comuni è disposto che la spesa sia ripartita in pro-

porzione della loro popolazione soggetta alla parrocchia, sostiene che nel silenzio della legge si abbia ad adottare la stessa regola quanto ai comuni facenti parte della diocesi. Ma questa induzione non ci sembra giusta, poichè troppo più grande è l'utile che le varie unità soggette a una medesima parrocchia traggono dagli edificî parrocchiali, che non quello che esse ricavano da quelli diocesani; il che è dimostrato chiaramente dalla proporzione istituita dalle leggi piemontesi. La cui analogia mi parrebbe molto più conforme di invocare, considerando appunto in ogni singolo caso la preponderanza che la città capoluogo possa avere sulle comunità della diocesi; se pure, nel silenzio della legge, non appare più corretto accollare l'obbligo esclusivamente alla comunità ove si trova la chiesa cattedrale. E ciò tanto più in quanto, se l'accenno che le leggi stesse canoniche facevano al concorso dei parrocchiani nel difetto di altri mezzi per provvedere agli edificî delle parrocchie poteva servire di riattacco analogico per imporre anche con legge civile tale obbligo alle varie rappresentanze di tali parrocchiani, lo stesso non si può dire quanto ai diocesani, di cui si tace affatto nelle leggi canoniche. — 3° Case parrocchiali. La giurispr. del Cons. di Stato, sez. interni, la quale considerandole come appendici delle chiese, a queste le equiparava per riguardo all'obbligo dei comuni (cfr. Bertolotti, 244 sgg.; Magni, La leg. com. e prov. annotata, Ven. 1890, p. 1079, n. 19; R. di D. eccl., III, 53, n. 3), per quanto conforme al diritto canonico (ved. sopra p. 781), è stata però ben a ragione riformata dallo stesso Consiglio, IV sez. (Par. $^{24}/_{3}$ 1892, in R. di D. eccl., III, 53), che affermò non poter esse comprendersi fra gli edificî, di cui all'art. 271 della leg. com. e provinciale. Onde quanto ad esse le comunità possono essere obbligate soltanto in forza di leggi speciali (così Scaduto, I, n. 77). *a)* In Piemonte sono equiparate alle chiese dalle R.R. Patenti $^{6}/_{1}$ 1824, n. 2. Cfr. Cassaz. Torino $^{9}/_{1}$ 1890 (in R. di D. eccl., I, 53). *b)* Nelle Provincie liguri e parmensi, i beneficiati vennero obbligati alle sole riparazioni locative (decr. imp. $^{30}/_{12}$ 1809, art. 44), essendo tutte le altre poste a carico dei comuni (decr. $^{6}/_{11}$ 1813, art. 21), i quali quindi sono ritenuti proprietarii delle canoniche (decr. $^{10}/_{5}$ 1843, per il ducato di Parma, Piac. e Guastalla); cfr. Cons. di Stato $^{30}/_{4}$, $^{17}/_{6}$ 1891, $^{24}/_{3}$ 1892 (R. di D. eccl., II, 47. 309; III, 53). *c)* Nel Lombardo-Veneto sul beneficiato grava soltanto la spesa, che *secondo la legge o la locale consuetudine incombe ad un affittuale*, mentre le altre sono a carico dei comuni; Dispaccio $^{28}/_{5}$ 1853, n. 2103 (in R. di D. eccl., II, 117, n. 1-2; ved. pure ibid. Cons. di Stato $^{13}/_{5}$ 1891). *d)* Negli Stati estensi le riparazioni alle canoniche si hanno evidentemente a porre fra quelle *spese ecclesiastiche*, che la leg. $^{21}/_{6}$ 1856 pone in genere a carico dei Comuni. *e)* In tutte le altre regioni non esiste obbligo alcuno quanto alle comunità politiche, sì bene quanto ai parrocchiani per il disposto del diritto canonico, che continua ad aver vigore. Si intende però che qui come in genere nei paesi ove il beneficiato non è espressamente equiparato ad un locatario, incombono a lui esclusivamente le spese che sono di spettanza dell'usufruttuario (cfr. sopra p. 767, e Rivarolo, Il Gov. delle parrocchie, Vercel. 1875, 221; Bertolotti, I, 248; Cassaz. Torino $^{29}/_{1}$ 1890, Riv. di D. eccl., I, 53). — 4° Episcopî e Seminarî. Anche qui le comunità possono essere obbligate unicamente in forza di leggi speciali. Essi sono appunto equiparati alle chiese cattedrali in Piemonte e Sardegna, e nelle Prov. liguri e parmensi, in forza delle leggi succitate. — 5° Campanili e campane. Quelli sono in genere dalla giurisprudenza equiparati alle chiese; e quanto a queste le loro riparazioni si consideravano da alcuno come obbligatorie per i comuni, e ciò non solo nel caso che la chiesa sia di patronato comunale (Cons. di St. $^{4}/_{2}$ 1891, in R. di D. eccl., II, 119), ma anche in quello ch'esso si serva delle medesime per i suoi usi (cfr. Bertolotti, II, 20 sgg.), oppure in caso di necessità (Cons. di Stato $^{23}/_{5}$ 1890, R. di D. eccles., I, 287); da altri invece come semplicemente facoltative in ogni caso; cfr. Giustiniani, in Rivista di Diritto eccles., I, 262). — Contro gli Economati si può bensì agire in via giudiziaria per quelle spese, a cui esso avrebbe dovuto sopperire come usufruttuario durante la vacanza del beneficio, ma non certamente per il preteso inadempimento dell'ufficio che loro incombe di impiegare i frutti dei beneficî vacanti a varî usi, fra cui è il restauro delle chiese povere (ved. sopra p. 779); poichè si tratta qui di sussidî eventuali,

D. L'Amministrazione del Patrimonio ecclesiastico.

§ 182. — *a*) Gli Organi.

[Wollmann, De provisorib. eccl. secund. ius can., Vratislav. 1863. Gerlach, Paderborn. Diözesanrecht. Friedberg, Ev. Verf.-R. 332].

I. L'amministrazione del patrimonio ecclesiastico spettava in origine al vescovo per tutta quanta la diocesi [1]), in seguito passò al suo *oeconomus* [2]). Quando si vennero formando i benefizî, essa passò nelle parrocchie ai parrochi sotto la sorveglianza dei superiori ecclesiastici, nei capitoli per lo più al preposto, mentre l'amministrazione del patrimonio vescovile (*mensa*) venne affidata a speciali funzionarî. In alcuni luoghi la comunità vi prende parte mediante i così detti *provisores, vitrici, iurati, magistri fabricae* ecc. [3]), i quali però non sono rappresentanti della comunità, ma ausiliarî liberamente tolti dalle medesime [4]) e liberamente congedabili dal superiore

che non possono esser rinchiusi nelle prestazioni obbligatorie sopra discorse, e la cui opportunità e misura è abbandonata al potere discretivo di chi è preposto all' amministrazione economale; onde contro la sua decisione si potrà solo ricorrere in via amministrativa (contro trib. di Ancona $^3/_3$ 1891, R. di D. eccl., I, 658).

§ 182. [1]) c. 5, C. 10, qu. 1; c. 23, C. 12, qu. 1.

[2]) c. 26 del C. di Calcedonia 451 (c. 21, C. 16, qu. 7), ved. c. 22 ib.

[3]) Sin. di Würzb. 1287, c. 35 (Himmelstein, Synod. Herbipol., Würzb. 1855, 58): *Laicos in nonnullis partibus praetextu fabricae Ecclesiae reparandae per Laicos sine consensu Praelatorum seu Capitulorum Ecclesiarum huiusmodi ad recipiendum oblationes seu proventus alios concessos, fabricae deputatos, praesentis constitutionis tenore huiusmodi officio et nunc esse volumus privatos: et alios laicos vel Clericos sine Praelati seu Capituli Ecclesiarum reparandarum assensu, prohibemus in posterum ordinari; cum ex privilegio, vel ex longinqua consuetudine approbata vituperosum existat, ut laici, Praelatis et Capitulis Ecclesiarum invitis, bona Ecclesiae administrent. Ideoque qui contrafecerint, ac per Ordinarium loci moniti, infra mensem ab hoc officio non cessabunt, eos excommunicatos esse volumus ipso facto.* Come però i provvisori abbiano saputo assumere una posizione indipendente dalla chiesa, ma subordinata però alle autorità governative, e quanto ampie siano state le facoltà di queste in tale riguardo, ved. in Woltersdorf, D. Rechtsverh. d. Greifswalder Pfarrk. im Mittelalter, Greifsw. 1888, 10. Chè anzi per alcuni negozî giuridici si richiede il concorso dell'intiera comunità, ibid. 13, e ciò anche quanto alle comunità rurali, Ved. Lamprecht, Wirthschaftsleben im Mittelalter, Leipz. 1886, 1, 1, 239. Ved. quanto alla Francia, D'Avanel, in Revue Histor., Par. 1886, 32, 340. Cfr. pure Froger, Le Budget d'une fabrique au XVe siècle, in Revue hist. et arch. du Maine, t. XXVII, liv. 1.

[4]) Italia (cfr. Zucchini, Concordia fra Parrochi e Fabbriceri, Roma 1825; Vigna ed Aliberti, Diz. di Dir. ammin., Tor. 1846, t. III; Caucino, Delle Fabbricerie, in Riv. Ammin., XIX, 1868, p. 81 segg.; Scevola, in Dig. it., s. h. v., Disp. 79; Bignami, Compendio di massime e norme per l'amministr. delle fabbricerie, Milano 1881; Bertolotti, Il Parr. ital., Savona 1890, II, p. 102 sgg.;

e specialmente Scaduto, Manuale, Cap. III, § 8 e letter. ivi citata). — I. Nella maggior parte delle Regioni italiane, non però dappertutto, l'amministrazione del patrimonio non beneficiario delle chiese, cattedrali, coadiutorali, ma particolarmente parrocchiali, è affidata ad enti speciali, variamente denominati: fabbricerie, opere, chiese, sacrestie, monti, cappelle, maramme ecc. Senonchè, mentre nelle Provincie lombardo-venete da una parte e nelle ligure-parmensi dall'altra sono rimaste in vigore disposizioni di leggi civili, che risalgono alla dominazione francese, regolanti in modo molto particolareggiato quanto si riferisce a tali amministrazioni; nelle altre regioni, ove esistono, esse non sono governate che da statuti e da consuetudini particolari e molto diverse, e non presentano nè quella relativa indipendenza dalla autorità ecclesiastica, nè quella subordinazione alla autorità civile, che si incontra nelle Provincie ricordate, e particolarmente nelle amministrazioni del patrimonio ecclesiastico degli altri stati. Al bisogno di uniformità in questa materia si è pensato di provvedere ora generalizzando le disposizioni di origine francese sulle fabbricerie (Circ. min. $^{10}/_{3}$ 1863, Cod. eccl., II, 735), ora (nei progetti della legge sul riordinamento della proprietà ecclesiastica promessa dall'art. 18 di quella delle Guarentigie) istituendo delle Congregazioni parrocchiali che ricorderebbero le amministrazioni ecclesiastiche germaniche, di cui ved. sotto al n. 6 (cfr. Scaduto, Guarentigie pontificie, Tor. 1889, n. 115 sgg.); ma fino al presente nulla ancora si è fatto al proposito. — II. Diritto comune. Le fabbricerie, come corpi laicali, furono sempre sottoposte quanto alla loro amministrazione patrimoniale alla competenza delle autorità civili (Bertolotti, II, 105 sgg.); e le disposizioni in proposito, specialmente per quanto si riferisce alle alienazioni sono ancora oggidì in vigore; poichè si ritenne in genere ch'esse non potessero comprendersi fra gli istituti ecclesiastici di cui all'art. 434 del Cod. civile, ove il carattere ecclesiastico viene interpretato in stretto senso (cfr. Scaduto, I, n. 150; Bertolotti, II, p. 159). Come istituti laicali le considerò pure il più della giurisprudenza, concedendo loro il diritto di rivendicazione o di svincolo per i beni degli enti ecclesiastici soppressi, che fossero di loro patronato (contro Cassaz. Roma $^{10}/_{12}$ 1879, e Scaduto, loc. cit.). Per quanto però manchino del carattere ecclesiastico, in stretto senso, tuttavia vanno comprese nelle disposizioni di legge che riguardano in genere gli enti, che hanno scopi ecclestici, e quindi un carattere ecclesiastico in largo senso. Esse vennero in modo espresso: *A.* sottratte: *a*) alla soppressione dalla leg. $^{15}/_{8}$ 1867 (art. 1, n. 6; cfr. Buccellati, in Monit. dei Trib., VIII, p. 1084); *b*) alla tassa del 30 $^{0}/_{0}$ dalla l. $^{11}/_{8}$ 1870 (ved. sopra p. 708); *B.* ma sottoposte; *a*) alla quota di concorso dalla l. $^{7}/_{7}$ 1866 (ved. sopra p. 706); *b*) alla conversione dalla l. $^{11}/_{8}$ 1870 (ved. sopra p. 712). Quanto agli obblighi dei comuni siciliani rispetto alle medesime cfr. sopra p. 714; Scaduto, I, n. 148; Bertolotti, II p. 149; e Par. Cons. di Stato $^{9}/_{7}$ 1880, in Cod. eccl., I, 265. Con R. Decr. $^{16}/_{9}$ 1861, art. 12 (Cod. eccl., I, 58), si stabilì che nelle Prov. del Regno, in cui giusta il diritto in esse vigente le nomine dei fabbriceri delle cattedrali, delle parrocchie, dei santuarî non retti da statuti speciali e delle altre chiese, come pure le nomine dei membri dei Consigli delle Opere parrocchiali ecc., spettavano al Ministro per gli affari ecclesiastici di Grazia e Giustizia, tali attribuzioni fossero delegate ai Prefetti. — III. Diritto particolare: — *A.* Provincie lombardo-venete (cfr. le diverse disposizioni in proposito in Giovanelli e Calvauna, Regol. per l'Ammin. delle propr. eccles. nelle Prov. lombarde, venete e parmensi, Mil. 1890, p. 199 sgg., e in Cod. eccl., II, 620; IV, 207). 1° Organizzazione. Esse si compongono: *a*) Di tre membri (se ne possono però permettere fino a cinque dove circostanze particolari ne dimostrino la convenienza, cfr. Ordin. minister. $^{15}/_{9}$ 1807, art. 2), che sono nominati dal prefetto (id., art. 1; r. decr. $^{16}/_{9}$ 1861, art. 12, e Circol. minister. $^{11}/_{6}$ 1811, art. 5), stanno in carica cinque anni, entrando in funzione il primo dell'anno, e possono essere rieletti, se vi sono speciali ragioni, o tutti quanti o anche solo parzialmente (Ord. m. $^{15}/_{9}$ 1807, art. 4-5; Circ. m. $^{11}/_{6}$ 1861, art. 3-4). Il sindaco è escluso dalle fabbricerie di tre soli membri, può esserlo da quelle di cinque, concedendosi però in questo ultimo caso che egli si astenga semplicemente dall'esercitare le funzioni di fabbriciere durante il tempo del suo sindacato; mentre invece quanto ai due assessori è bensì imposta la stessa asten-

sione quanto alle fabbric. di cinque membri, ma permessa la loro partecipazione a quelle di tre (Circ. gov. $^{25}/_{3}$ 1816). *b*) Di un presidente (primo capo), eletto dai fabbricieri fra di essi (Ord. $^{15}/_{9}$ 1807, 2). *c*) Di un tesoriere, eletto dai fabbricieri o fuori o dentro al loro seno, ad esclusione però del presidente (id., art. 3). 2° Funzioni: *a*) Amministrare tutte le temporalità della chiesa parrocchiale, e in via ordinaria anche delle sussidiarie (Ord. $^{15}/_{9}$ 1807, 6-7), di qualunque provenienza siano tali temporalità, cioè anche quando provengano dalla così detta *cassa dei morti*, vale a dire dalle obblazioni dirette appositamente a procurare suffragio ai defunti (ib., 17), da questue speciali che i soli fabbricieri possono fare o autorizzare (ib., 20), o da spontanee obblazioni nelle cassette in chiesa (ib., 21). *b*) Impiegare i varî proventi secondo la loro propria destinazione e l'intenzione degli offerenti (ib., 13. 18. 19); nel che essi non sono legati da alcuna preventiva autorizzazione per quanto ingente sia la spesa (Notificaz. $^{10}/_{8}$ 1848, Cod. eccl., IV, 236), salvo nel caso in cui si tratti di toccare lo stato attuale o di contrarre debiti (ib., 12; l'autorizzazione spetta ai Prefetti; di fatti ved. Circol. Pref. di Mil. $^{20}/_{6}$ 1870, n. 10551). *c*) Provvedere di buon accordo col parroco alle funzioni d'uso (ib., 9. 16). *d*) Nominare i sagrestani e gli altri inservienti, in concorso con la rappresentanza municipale, ove il comune concorra a stipendiarli (ib., 14. 15). *e*) Amministrare i beni della confraternita del S. Sacramento (decr. imp. $^{26}/_{5}$ 1807, art. 4; cfr. sopra p. 375). *f*) Fare una resa dei conti annuale e quinquennale, col concorso del parroco, alla autorità municipale e prefettizia e ai subeconomi (Ord. $^{15}/_{9}$ 1807, art. 22-32, posteriori dilucidazioni e modificazioni in Ordin. $^{18}/_{12}$ 1811, Istruz. $^{10}/_{11}$ 1816, Ordin. gov. $^{27}/_{5}$ 1817, Circol. $^{29}/_{1}$ 1818, Istruz. $^{16}/_{4}$ 1822, Istruz. $^{31}/_{1}$ 1837, Circol. $^{1}/_{3}$ 1842 (Giovanelli e Calvauna, Loc. cit.; Cod. eccl., IV, 207 sgg.). — Le fabbricerie delle chiese cattedrali sono equiparate a quelle delle parrocchiali; poichè le differenze quanto alla resa dei conti, istituite dall'art. 33 dell'Ordin. $^{15}/_{9}$ 1807, vennero sostanzialmente tolte dal r. decr. $^{16}/_{10}$ 1861, art. 12, succitato. — *B*. Provincie liguri e parmensi (Decrr. impp. $^{30}/_{12}$ 1809, $^{6}/_{11}$ 1813, in Cod. eccl., II, 628 sgg. (ved. letterat. ai §§ 179. 181; Bianchi, I decrr. impp. ecc., raffrontati colle nuove leggi del Regno d'It., Piacenza 1885. Cfr. quanto alla pubblicaz. dei due decreti, ivi p. VI e p. 68). 1° Organizzazione. Esse si compongono di due corpi distinti: *a*) Il Consiglio, formato da: α. Membri di diritto, che sono il parroco o vice parroco, che può farsi rappresentare da uno dei suoi vicarî, ed il sindaco, che può farsi rappresentare da uno degli assessori (art. 4-5); β. Membri eletti in numero di nove nelle parrocchie di popolazione superiore alle cinquemila anime, e di cinque nelle altre, scelti fra i cattolici notabili domiciliati nella parrocchia, rinnovantisi parzialmente ogni tre anni, rieleggibili, e nominati parte dal vescovo e parte dal prefetto per la prima volta, per cooptazione invece nel seguito, facendosi luogo di nuovo all'elezione vescovile nel caso che i rimasti in carica non addivengano all'elezione nel termine voluto (3. 6. 7. 8). Il consiglio elegge ogni anno il suo presidente e il suo segretario, che sono rieleggibili, e di cui il primo ha, in caso di parità di voti, voce preponderante (è controverso nella dottrina francese se presidente possano essere il parroco o il sindaco; per la negativa Ricci, 29, n. 3; Scaduto, I, 2ª ediz., p. 543). È prescritto il modo e il tempo delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio (art. 9. 10); i cui membri hanno diritto ad un posto d'onore nelle funzioni (art. 21 e sopra p. 757). *b*) L'Uffizio di amministrazione, formato da: α. Un membro di diritto e perpetuo, che è il parroco o vice-parroco, e che può farsi sostituire da uno dei suoi vicarî (art. 13); β. Tre membri del Consiglio dell'Opera, o santesi, nominati dal consiglio stesso (art. 11) o dal vescovo nel caso di trascuranza, rinnovantisi per un terzo ogni anno (art. 14-18). L'ufficio nomina, come già il consiglio, il suo presidente (con voto preponderante) e il suo segretario e per di più un tesoriere. È prescritto pure il modo e il tempo delle adunanze e delle deliberazioni (art. 20. 22. 23). 2° Funzioni: *a*) Dell'Opera in genere (art. 1): α. Amministrare i proventi d'ogni genere delle chiese, minutamente descritti all'art. 36; β. Impiegarli agli scopi di culto e di manutenzione delle chiese, enumerati all'art. 37. *b*) Del Consiglio (art. 12): deliberare sopra: α. Il conto presuntivo, o bilancio dell'opera (art. 47); β. Il conto annuale del suo tesoriere (art. 85); γ. L'im-

ecclesiastico: anzi le stesse facoltà del patrono nascenti da fondazione non conservarono più in ultimo se non un significato negativo [5]).

II. Lo stato si è con le sue leggi riservata la sorveglianza suprema sul patrimonio ecclesiastico [6]), concedendo alle comunità una

piego dei fondi eccedenti le spese, quello del montare dei legati e delle donazioni, ed il rinvestimento dei capitali rimborsati; δ. Tutte le spese straordinarie eccedenti la somma di cinquanta franchi nelle parrocchie di una popolazione minore di mille anime, e di cento in quelle di maggior popolazione (art. 42. 43); ε. Le liti da intraprendersi e da sostenersi (art. 77); ζ. In genere tutti gli oggetti che eccedono i limiti dell'amministrazione ordinaria; fra cui erano un tempo le enfiteusi, gli affitti per lunghi anni, le alienazioni o permute, che non hanno più oggidì per la conversione dei beni immobili delle fabbricerie ragione d'essere; mentre una speciale importanza ha ancora quanto si riferisce alla locazione o alla concessione delle seggiole o dei banchi nella chiesa (art. 64. 66. 70. 71; ved. sopra p. 757). *c*) Dell' Uffizio (art. 24). In genere: α. Preparare gli affari che debbono essere sottoposti al Consiglio; β. Eseguirne le deliberazioni; γ. Tenere l'amministrazione giornaliera temporale della parrocchia. In ispecie: α. Compilare il conto presuntivo o bilancio dell'opera (art. 24. 45 sgg.); β. Vegliare a che i proventi delle fondazioni siano devoluti conforme all'intenzione dei fondatori (art. 26); γ. Riferire circa l'accettazione dei doni o legati fatti all'opera (art. 59); δ. Somministrare gli oggetti di consumo necessarî al culto, non che i paramenti mobili e gli utensili della chiesa e della sagrestia (art. 27. 28); ε. Provvedere alle riparazioni ed invigilarle (ibid. e art. 41 sgg.); ζ. Deliberare circa il numero dei preti e dei vicarî addetti a ciascuna chiesa (art. 38); η. Nominare i predicatori, ed in genere poi tutti gli addetti alla chiesa, però su proposta del parroco, o vice-parroco (art. 32. 33); θ. Esaminare i conti trimestrali dell'opera e determinare le somme necessarie per le spese del trimestre susseguente (art. 34); ι. Autorizzare le sottrazioni di somme o documenti dalla cassa dell' opera (art. 52. 57); κ. Deliberare e provvedere intorno a quanto si riferisce ai banchi ed alle seggiole della chiesa, e reggerne eventualmente la locazione o darli ad appalto (art. 66); λ. Riferire al vescovo circa le questue (art. 75); μ. Intraprendere le liti ed invigilarne l'andamento (art. 77. 79). *d*) Del Tesoriere: α. Riscuoter le somme (art. 25); β. Presentare i conti trimestrali ed annuali (art. 34. 82 sgg.); γ. Far le spese della chiesa e della sagrestia (art. 35); δ. Vegliare alle riparazioni (art. 41); ε. Ricevere gli atti di donazione e di legati alla chiesa (art. 59), e in genere tener conto delle offerte in natura (art. 76); ζ. Fare gli atti conservativi a vantaggio dell'opera, curare le spedizioni degli atti delle liti ecc. (art. 78. 79). — L'ingerenza delle autorità ecclesiastiche, comunali e governative, non che i loro reciproci rapporti sono pure minutamente determinati dal decr. $^{30}/_{12}$ 1809. — Le fabbricerie delle chiese cattedrali sono assimilate a quelle delle parrocchiali solo quanto all'amministrazione interna, poichè quanto al resto esse continueranno ad essere composte ed amministrate in conformità dei regolamenti vescovili, approvati dal governo (art. 104. 105; vedi tali regolam. per le cattedrali di Parma e Piacenza in Ricci, 47, n° 25).

[5]) Quanto al caso che il patronato spettasse alla comunità o a terze persone ved. sopra § 71, n. 15, p. 298.

[6]) In Prussia questa materia è regolata dalla leg. $^{20}/_{6}$ 1875. Ved. Vandenesch, Handb. d. gesammt. Vermögensverwalt., Düsseld. 1875. Ludolf, Die Verwaltung d. Kirchenvermögens, Köln 1876. Schilgen, D. Kirchl. Vermögensrecht u. d. Vermögensverwaltung in d. kath. Kirchengemeinden der gesamenten preuss. Monarchie, Paderb. 1891². Hermes, D. Verwaltung des Kirchenvermögens in den kath. Kirchengemeinden Preussens, Köln 1891. L'amministrazione di quella parte del patrimonio della chiesa cattolica, che è destinata a scopi ecclesiastici e non è soggetta alla amministrazione civile, spetta ad una commissione ecclesiastica comunale e ad una

rappresentanza della comunità. La prima è composta dal parroco (il quale non ne poteva essere presidente secondo la leg. del 1875, ma lo può secondo quella del $^{21}/_{5}$ 1886, 14, eccetto però nei paesi retti a dir. francese, nel territorio posto sulla destra del Reno e già appartenente all'antico ducato di Berg, in Francoforte sul M., nell'arcivescovado di Gnesen-Posen, ved. Hinschius, Preuss. Kirchengesetze $^{21}/_{5}$ 1886, 75), da più fabbricieri eletti dalla comunità, di cui la metà scade ogni tre anni, e dal patrono, se esiste, o dal rappresentante da lui eletto, dato che al patrono fosse stato sempre riconosciuto il diritto di partecipare alla commissione di amministrazione o rispettivamente di eleggersi un rappresentante. La commissione ecclesiastica amministra il patrimonio della chiesa. Il numero dei componenti la rappresentanza comunale, che si eleggono contemporaneamente, è tre volte più grande di quello dei membri della commissione. Essi debbono dare la loro approvazione alle decisioni della commissione ecclesiastica nei seguenti casi (§ 21): 1° Trattandosi di acquisto, alienazione o di peso reale del patrimonio immobiliare, trattandosi di locazione o affitto del medesimo per più che 10 anni, o trattandosi di locazione o affitto dei poderi assegnati in uso o in godimento agli ecclesiastici o ad altri impiegati della chiesa per un tempo superiore a quello, per cui l'odierno titolare deve prestar servizio; 2° trattandosi di alienare oggetti che hanno un valore storico, scientifico od artistico; 3° trattandosi di un uso straordinario del patrimonio, che tocchi la stessa sostanza, come pure di diffida o di riscossione per rispetto a capitali, quando non ne segua un impiego fruttifero; 4° trattandosi di prestiti, dato che essi non debbano soltanto servire a bisogni transitorî e non possano venir compensati col soprappiù delle entrate, dopo soddisfatto alle spese dello stesso periodo di gestione corrente; 5° trattandosi di intentare processi, dato che essi non riguardino l'esazione di interessi o di rendite, o di riscossione di capitali attivi, i cui interessi siano rimasti arretrati, e trattandosi di conchiudere delle transazioni; 6° trattandosi di ricostruzioni o di riparazioni rilevanti per rispetto agli edifizî, in quanto sulla necessità di intraprendere le costruzioni non si siano già pronunciate in modo definitivo le autorità competenti. Come riparazioni rilevanti si hanno a ritenere quelle il cui costo supera i 200 marchi. Però può la rappresentanza comunale elevare una volta tanto in caso di necessità tale limite fino a 1000 marchi; 7° trattandosi di procacciare i mezzi pecuniarî o le prestazioni occorrenti per i bisogni ecclesiastici, dato che non vi debbano provvedere secondo il diritto vigente o il patrimonio ecclesiastico, o il patrono, o gli altri obbligati in modo speciale; 8° trattandosi di stabilire l'entità della contribuzione da ripartirsi fra i membri della comunità, e di determinare secondo quale criterio tale ripartizione si dovrà fare, se cioè in base alle imposte governative dirette o alle comunali; 9° trattandosi di istituire o mutare le tasse per i varî servizi; 10° trattandosi di istituire, dotandoli sulla cassa ecclesiastica, nuovi posti a servizio della comunità, come pure di migliorare durevolmente la dotazione di quelli che già esistono e di mutare i proventi variabili degli ecclesiastici e degli altri impiegati della chiesa in proventi fissi, o le entrate in natura in pecuniarie, dato in quest'ultimo caso che il mutamento non si faccia secondo il procedimento di liquidazione prescritto dalle leggi dello stato; 11° trattandosi di un impiego del patrimonio beneficiastico, che non sia fatto per scopi di culto, di beneficenza o di istruzione per entro alla comunità stessa; 12° trattandosi della fissazione del bilancio e del periodo di esercizio; 13° trattandosi di ricevere i conti annuali e di concederne il discarico. Il bilancio dopo che sia stato fissato, e i conti annuali, dopo il discarico, debbono essere per due settimane lasciati in visione ad ogni membro della comunità dopo che di ciò si sarà data notizia secondo gli usi locali. Ved. inoltre decr. $^{27}/_{9}$ 1875. Il patrimonio beneficiario è amministrato dal beneficiato, ma sotto la sorveglianza governativa (ved. sopra § 178). — Baviera, ved. Haberstrumpf, Die neuen Kirchenverwaltungen nach dem G. $^{1}/_{7}$ 1854, Sulzbach 1854. Aull, Handb. über d. Verwaltung des Kirchenvermög. in B., Würzb. 1855. Knick, Handb. d. Verwaltung d. Kirchevermögens in B., Passau 1879. Lo Stesso, D. kath. Pfründen in B., ib. 1879. Mayer, Kirchenhoheitsrechte 259. Ogni chiesa parrocchiale ed ogni altra chiesa fornita di patrimonio proprio, ha una amministrazione ecclesiastica, composta del parroco (presidente), del borgomastro

o di un membro della giunta comunale (nella città: un deputato del municipio) e di più membri della comunità eletti per sei anni. Il patrimonio beneficiario è amministrato dal beneficiato sotto la sorveglianza governativa. — Baden: il patrimonio parrocchiale è amministrato da una commissione, eletta per sei anni, di cui però è membro stabile il borgomastro oppure il più anziano dei membri del consiglio comunale; il patrimonio beneficiario dal beneficiato: le fondazioni del distretto da una commissione, nominata per metà dal vescovo, e per metà dal governo fra individui cattolici, bene accetti alla prima metà. La sorveglianza su tutto quanto il patrimonio ecclesiastico e sul fondo dei frutti intercalari spetta ad un consiglio, formato per metà dall'arcivescovo e per metà dal governo dietro mutuo accordo, decr. $^{20}/_{11}$ 1861. — Württemberg: il patrimonio vescovile è amministrato dal vescovo sotto la sorveglianza del governo; il patrim. eccles. locale (leg. $^{14}/_{6}$ 1887) dal consiglio ecclesiastico, composto dal parroco come presidente, dall'autorità locale cattolica, dal curatore della chiesa, che deve essere eletto dal consiglio per almeno tre anni e deve essere approvato dall'autorità ecclesiastica d'accordo con la politica (in caso di discrepanza decide il ministro dei culti), e di 4 o 12 membri secolari, eletti per sei anni dai parrocchiani fra quelli di loro che hanno la capacità elettorale attiva e l'età di 30 anni. Il bilancio comunale deve essere approvato dal decano d'accordo con la superiore magistratura locale, e in caso di discrepanza decide anche qui il ministro dei culti. Il patrim. beneficiario è amministrato dal beneficiato sotto la sorveglianza della chiesa. — Sassonia: sorveglianza superiore dello stato (leg. $^{23}/_{8}$ 1876). L'amministrazione spetta ai funzionarî eccles. sotto la direzione del parroco. — Granducato d'Assia: il patrim. eccles. locale è amministrato dalla commissione ecclesiastica, composta dell'ecclesiastico del luogo (presidente), del borgomastro cattolico, o del suo aiutante cattolico, o di un consigliere comunale o di un membro designato dal consiglio distrettuale, e di un certo numero di membri eletti. La sorveglianza spetta al vescovo e al consiglio distrettuale. Trattandosi di fissare una contribuzione per sopperire ai bisogni ecclesiastici (leg. $^{23}/_{4}$ 1875) si richiede la approvazione di una rappresentanza della comunità, composta di almeno 12 membri eletti direttamente dalla comunità. Il patrim. beneficiario dal beneficiato, sotto il controllo della commissione ecclesiastica (leg. $^{6}/_{6}$ 1832, 52). — Austria: l'antica sorveglianza dello stato, abolita dal concordato, venne ristabilita con legge $^{7}/_{5}$ 1874, 38. Per contro la legge promessa sul riordinamento della amministrazione non venne ancora emanata, onde le norme vescovili (approv. $^{3}/_{10}$ 1858, modif. con decr. ministeriale $^{10}/_{6}$, $^{13}/_{7}$ 1860) sono ancora in vigore. Secondo le medesime in ogni chiesa od istituto ecclesiastico occorre che il loro patrimonio sia separato dal beneficiario ed amministrato in disparte (questa disposizione venne rinnovata con la leg. $^{7}/_{5}$ 1874, 39, perchè questa separazione non erasi ancora compiuta dappertutto, p. e. in Gallizia e Bukowina). L'amministrazione del patrimonio parrocchiale viene tenuta per regola, con la compartecipazione del patrono, da due ecclesiastici, proposti dal parroco e istituiti dal vescovo con riguardo ai desiderî motivati dalla comunità ecclesiastica. Secondo il § 42 della legge citata l'amministrazione deve essere tenuta in comune dal parroco, dalla comunità e dal patrono ecclesiastico. Ma la legge introduttiva promessa al § 43 della sopracitata, non venne ancora pubblicata. L'amministr. del patr. beneficiario spetta al beneficiato (§ 46), quella del patrim. delle fondazioni puramente ecclesiastiche ai funzionarî della chiesa (§ 47). — Quanto alla Francia vige il decr. imp. $^{30}/_{12}$ 1809, per cui cfr. sopra n. 4, alin. III, B. — In Italia l'amministrazione del patrimonio degli enti ecclesiastici conservati spetta, ove non esistono fabbricerie (ved. sopra n. 4), agli organi ecclesiastici. La sorveglianza però su tutta questa amministrazione tocca per regola generale ai R. Economati dei Beneficî vacanti (ved. sopra p. 778), i quali la esercitano: 1° Sui beneficî pieni (Reg. $^{16}/_{1}$ 1861, art. 3; nap. art. 3; r. decr. $^{8}/_{6}$ 1862, art. 5 quanto alla Sicilia, e art. 3 del reg. $^{23}/_{12}$ 1865), al quale scopo è imposto agli Economi generali l'obbligo, quando loro consti di qualche irregolarità o malversazione nell'amministrazione di un beneficio, o di qualche inosservanza degli ordini e dei regolam. veglianti in tale materia, di promuovere gli opportuni provvedimenti di conservazione, di cautela e di repres-

parte nell'amministrazione, ed assicurando agli organi della medesima una certa indipendenza [7]) di fronte ai funzionari ecclesiastici. — [8]).

sione, invocando altresì, ove occorra, l'intervento dell'autorità giudiziaria (Reg. $^{16}/_{1}$ 1860, 13; nap. 10; sic. 12). Le misure di cui sopra possono spingersi fino al sequestro delle temporalità; contro il quale non è dato se non il ricorso alla IV Sez. del Cons. di Stato (App. Macerata $^{23}/_{6}$ 1890, in R. di D. eccl., I, 281; App. Brescia, $^{31}/_{5}$ 1892, ib. III, 374). 2° Sugli enti ecclesiastici non beneficiarî, semprechè la vigilanza sui medesimi non sia per disposizione di legge particolare affidata ad altra autorità governativa; come appunto accade: *a)* Per tutti tali enti, quanto alla Lombardia (e quindi al Veneto), ove si mantennero in vigore le norme e le pratiche antiche (Circol. $^{14}/_{3}$ 1861, art. 3. 4; Cod. eccl. I, 289), secondo cui la vigilanza sugli enti non beneficiarî spettava o al Ministro di Grazia e Giustizia o ai Prefetti (oggidì quindi sempre a questi per l'art. 12 del r. decr. $^{16}/_{10}$ 1861, Cod. eccl. I, 58). *b)* Per le confraternite, quanto a tutte le provincie, essendo esse state sottoposte dalla leg. $^{15}/_{8}$ 1867 alla diretta sorveglianza ministeriale (cfr. sopra p. 375). *c)* Per le fabbricerie, quanto alle Prov. liguri-parmensi, almeno parzialmente, date le attribuzioni speciali che il decr. $^{30}/_{12}$ 1809 assegna alle Prefetture o ad altri magistrati governativi (art. 6. 10. 39. 63, 77. 90. 93-101. 107-110). Cfr. Scaduto, II, n. 336 sgg.

[7]) Secondo la leg. prussiana la facoltà di licenziare spetta così al vescovo come alla autorità governativa dopo aver sentito il colpevole, quando si tratti di perdita di uno dei requisiti per l'eleggibilità, o di grossolana negligenza. Il ricorso, che il deposto poteva fare presso il tribunale ecclesiastico, è oggidì caduto in disuso. L'intiera commissione ecclesiastica e la rappresentanza comunale possono in causa di trascuranza continuata dei loro doveri essere sciolte di comune accordo dal vescovo e dal presidente supremo (§ 37 sg.). Siccome gli organi amministrativi sono responsabili della loro gestione, così essi non sono tenuti ad ottemperare agli ordini vescovili o governativi se non in quanto questi (§ 53. 47) abbiano fondamento nella legge. — Secondo la leg. del Württemberg un membro del consiglio può essere deposto in via disciplinare dal vescovo, ma è dato di far richiamo al ministro dei culti. Il consiglio può essere sciolto tanto dal vescovo come dal governo distrettuale, ma solo di comune accordo. L'art. 20 inoltre prescrive che le istruzioni vescovili quanto all'amministrazione del patrim. eccles. locale non debbano urtare con gli scopi delle singole fondazioni od esorbitare dai confini posti dalle leggi dello stato, e richiede in certi casi ch'esse siano sottoposte ad una visura preventiva del ministero per gli affari ecclesiastici. Quanto al Baden ved. leg. $^{26}/_{7}$ 1888, 37, 5.

[8]) In Italia, fin dalla prima legge liquidatrice dell'asse ecclesiastico ($^{29}/_{5}$ 1855, art. 24, ved. sopra p. 122. 349. 694), il patrimonio degli enti soppressi fu, salvo alcune detrazioni, costituito in un fondo speciale, a cui si diede una propria amministrazione, e che ebbe il nome di *Cassa ecclesiastica.* Essa venne man mano allargata alle provincie nuovamente annesse per opera delle leggi posteriori; finchè la leg. $^{7}/_{7}$ 1866 (art. 25. 37) vi sostituì il *Fondo per il culto.* Alla cui direzione fu pure affidato da ultimo (r. decr. $^{1}/_{9}$ 1885, legge $^{14}/_{7}$ 1887, Cod. eccl. I, 56; III, 1130) di amministrare il *Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione*, costituito in Roma coi beni degli enti ecclesiastici soppressi in quella città (leg. $^{19}/_{6}$ 1873, art. 3), il quale quindi non ha perduto per ciò la sua autonomia. Poichè, sebbene sia stato stabilito ch'esso sarebbe stato amministrato in conformità alle leggi e ai regolamenti generali in vigore per l'amministr. del F. per il culto (l. $^{14}/_{7}$ 1887, art. 4), pure la Direzione generale di questo ultimo non solo deve tenerne una contabilità separata, onde è istituita presso di essa una nuova divisione con ufficio di ragioneria (ib. art. 1-2), ma è assistita da un Consiglio di amministrazione speciale (ib. art. 3). — Circa i beni ed i redditi, di cui i due Fondi si compongono, cfr. sopra p. 713 sg. — I. Fondo per il culto: — 1° Costituzione —: *a)* Direzione generale, la quale comprende: α. Un Direttore generale, nominato per

decreto reale sulla proposta del Ministro Guardasigilli in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri (l. $^{7}/_{7}$ 1866, art. 26; reg. $^{21}/_{7}$ 1866, art. 1; r. decr. $^{14}/_{12}$ 1866, art. 4); β. Altri impiegati, nominati a seconda del grado dal re, o dal Ministro guardasigilli o dallo stesso direttore (r. d. $^{14}/_{12}$ 1866, art. 4), e il cui organico venne più volte modificato (cfr. Scaduto, II, n. 357). *b*) Consiglio di amministrazione, il quale si compone del Direttore del Fondo stesso e di quel funzionario che fosse destinato a supplirlo, e di sei altri membri, nominati tutti per decreto reale (cfr. però r. decr. $^{30}/_{9}$ 1869, Cod. eccl. I, 397), e rieleggibili dopo il biennio per cui dura la loro carica (l. $^{7}/_{7}$ 1866, 26; reg. $^{21}/_{7}$ 1866, 2; r. d. $^{12}/_{5}$ 1885, 1). Il consiglio è presieduto da un presidente designato con decr. reale fra i sei membri estranei alla amministrazione (r. d. $^{24}/_{12}$ 1874; r. d. $^{12}/_{5}$ 1881, 2). — L'amministr. del F. per il culto dipende dal Ministro di Grazia e Giustizia (l. $^{7}/_{7}$ 1866, 26; e specialmente r. d. $^{30}/_{9}$ 1869, Cod. eccl. I, 397). 2° Funzioni: *a*) Sorvegliare la presa di possesso per opera del Demanio dei beni degli enti soppressi (l. $^{7}/_{7}$ 1866, art. 27; circa i rapporti fra le due Amministrazioni cfr. Scaduto, II, n. 365; Olmo, Asse eccles., in Dig. ital., fasc. 151. 164). Tutti i ricorsi contro sentenze pronunciate fra privati e l'amministrazione dello Stato (quindi anche il F. per il culto), che siano impugnate per violazione o falsa applicazione delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o di altri enti morali ecclesiastici, e nella liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico, furono dichiarati di competenza della Cassaz. di Roma (leg. $^{12}/_{12}$ 1875, art. 3). La riscossione dei crediti dell'Amministrazione del fondo pel culto si fa coi privilegi fiscali determinati dalla legge per la esazione delle imposte (l. $^{15}/_{8}$ 1867, 21). *b*) Provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni e degli assegnamenti concessi dalla legge $^{7}/_{7}$ 1866 e dalla legge $^{15}/_{8}$ 1867 ai religiosi ed agli investiti degli ordini o degli altri enti ecclesiastici soppressi (l. $^{7}/_{7}$ 1866, art. 27; l. $^{15}/_{8}$ 1867, art. 3). *c*) Provvedere al riparto ed alla consegna della rendita e dei beni, alla conservazione e restituzione dei mobili ed immobili, il cui usufrutto è concesso agli odierni investiti di enti morali soppressi (l. $^{7}/_{7}$ 1866, art. 27). — 3° Oneri. L. $^{7}/_{7}$ 1866, art. 28: « Saranno pagati a carico del F. per il culto nell'ordine sotto indicato e nella misura dei fondi disponibili: *a*) Gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferiti sulla rendita pubblica a norma dell'art. 11 (i privilegi e le ipoteche iscritti per garantire l'adempimento di tali oneri gravanti sui beni si dichiararono di pien diritto destituiti d'ogni effetto, l. $^{15}/_{8}$ 1867, art. 4, capov. 4; onde i beni passarono pienamente liberi al Demanio, e gli oneri furono accollati alla rendita corrispondente assegnata al F. per il culto, vale a dire a quest'ultimo), e quelli incombenti alla Cassa ecclesiastica. Quanto agli oneri gravanti sul F. per il culto, come sul successore di enti ecclesiastici soppressi, occorre avvertire che avendoli esso accettati con beneficio d'inventario, è tenuto a soddisfarli soltanto se ed in quanto quello che esso trasse dal patrimonio dell'ente lo consenta (l. $^{7}/_{7}$ 1866, art. 30); *b*) Le pensioni e gli assegni, di cui sopra; *c*) Tutti gli oneri che gravano il bilancio dello Stato per spese del culto cattolico (ad eccezione però di quelli derivanti da un'obbligazione contrattuale; r. decr. $^{5}/_{12}$ 1880, Cod. eccl. II, 452); *d*) Un supplemento di assegno ai parrochi (cfr. sopra p. 765); *e*) Le spese che le varie leggi del regno pongono a carico delle Provincie e dei Comuni per ispese di culto (cfr. sopra p. 727, n. 5). Fino ad ora il F. per il culto non è giunto se non a provvedere parzialmente, cioè in modo sussidiario, alle spese di cui nel penultimo numero; onde quelle dell'ultimo continuano a gravare per intiero sulle provincie e sui comuni ». — 4° Sorveglianza. Leg. $^{7}/_{7}$ 1866, art. 26: « Una commissione di vigilanza composta di tre Senatori e di tre Deputati, eletti ogni anno dalle rispettive Camere, e di tre membri nominati sopra proposta del Ministro dei culti dal Re (cfr. però r. decr. $^{30}/_{9}$ 1869), che ne designerà pure il Presidente, avrà l'alta ispezione delle operazioni concernenti il fondo per il Culto e sulla medesima rassegnerà annualmente al Re una relazione, che verrà distribuita al Parlamento. — A questa Commissione dovranno essere presentati il bilancio preventivo, i resoconti annuali dell'Amministrazione del fondo per il culto, lo stato delle pensioni liquidate e di quelle esistenti o cessate nel corso dell'anno, e un notamento degli edifizî e delle rendite pubbliche, che saranno passati ai Comuni, alle Provincie od agli altri aventi diritto da questa

III. Nel diritto evangelico le attribuzioni delle comunità vennero bensì a poco a poco poste in seconda linea, ma non così però, che ad esse non sia rimasta almeno la facoltà di partecipare alla istituzione degli ecclesiastici e alla resa dei conti [9]). Per altro il diritto più recente ha rilasciato alla chiesa l'amministrazione del suo patrimonio, però sempre sotto la sorveglianza governativa [10]).

§ 183. — *b*) Le Funzioni degli Organi.

[Rodano, in Tract. un. iur. XV, p. 2. Ugolinus, Responsiones, I, Bon. 1607. Villagut, De reb. eccl. non alienandis, Neap. 1603. Turicelli, De reb. ecclesiae non alienandis, Ferr. 1674. Barthel, in Opusc. 2, 805].

I. Il diritto comune non ha posto per rispetto alle facoltà e ai doveri degli amministratori del patrimonio ecclesiastico nessun altro principio se non questo, che prima di assumere l'amministrazione si debba fare un inventario [1]). Ma dalla generale posizione giuridica degli amministratori consegue, ch'essi debbano amministrare come buoni padri di famiglia, onde i frutti del capitale, in quanto non abbiano ad impiegarsi in conformità delle tavole di fondazione, siano collocati profittevolmente, e debbano fare tutto quanto cade nella cerchia della loro amministrazione patrimoniale.

legge ». Speciali funzioni di sorveglianza sul F. per il culto furono inoltre attribuite al Ministro di Grazia e Giustizia dal r. decr. $^{30}/_{9}$ 1869 (Cod. eccl. I, 397. — II. Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma: — 1° Costituzione: *a*) Direzione generale del F. per il culto (ved. sopra I, 1°, n° a.). *b*) Consiglio di amministrazione, il quale si compone di 2 Senatori, di 2 Deputati e di 2 Consiglieri del Comune di Roma scelti rispettivamente dai corpi ai quali appartengono, di 2 Consiglieri di Stato scelti dal Ministro guardasigilli e del Direttore generale del F. per il culto. Il Consiglio elegge il Presidente fra i sei membri appartenenti ai corpi elettivi. I membri del Consiglio si rinnovano per metà ad ogni biennio, distintamente per ciascuna categoria (l. $^{14}/_{7}$ 1887, art. 3; Reg. $^{5}/_{1}$ 1888, art. 3). — 2° Funzioni: *a*) Condurre a termine le operazioni di stralcio per la liquidazione dell'Asse eccl. in Roma (l. $^{14}/_{7}$ 1887, 1. 3); *b*) Erogare le rendite, nei limiti delle somme annualmente disponibili, in opere di beneficenza e di religione a pro della città di Roma, avendo in considerazione speciale gli istituti di beneficenza attualmente sussidiati dal Comune (ibid.). — 3° Oneri: *a*) Gli oneri inerenti ai beni degli enti soppressi che passarono al Fondo (l. $^{19}/_{6}$ 1873, art. 14); *b*) Le pensioni ai religiosi e alle religiose delle case soppresse (ibid.).

[9]) Ved. dir. com. terr. pruss. II, 11, 619 sgg. Büff, Kurhess. Kirchenrecht § 298 sgg. ed oggidì ancora in Gotha, Koburgo, Schaumb.-Lippe, Mecklenburg, Baviera, ved. Friedberg, Ev. Verf.-Recht 290. Così anche nella chiesa luterana russa, ved. Dalton, Verf.-Gesch. d. ev. K. Russl. 315.

[10]) Ved. quanto alle modalità Friedberg, Op. cit. 332 sgg. e testo tedesco p. 489 sg.

§ 183. [1]) Cfr. Clem. 2 (3, 11). König, Die Pfarrmatrikel, Halberst. 1835. Jacobson nella Enciclop. di Herzog s. v. Kircheninventar.

Siccome poi le chiese secondo il diritto comune assumono la stessa posizione che i minorenni, così spettano loro i diritti di ipoteca legale, oppure i titoli a tale ipoteca, che di fronte a questi sono conceduti al tutore [2]), e così pure la *in integrum restitutio* contro i negozi a titolo oneroso degli amministratori, in quanto la chiesa ne abbia sofferto danno [3]). Dato poi che questi negozî a titolo oneroso siano stati conchiusi senza l'approvazione dei superiori ecclesiastici, allora essi non obbligano che l'amministratore, e la chiesa solo in quanto essa ne abbia avuto arricchimento [4]). Per sostenere processi esse abbisognano parimente del consenso dei superiori ecclesiastici [5]). Per quanto riguarda più specialmente la alienazione delle cose, che sono oggetto della proprietà ecclesiastica, il diritto antico vincola bensì le facoltà del vescovo in proposito al consenso del suo clero [6]), ma non conosce punto divieti di sorta che le alienazioni si facciano. Fu solo col diritto romano [7]) che si introdussero tali divieti, i quali vennero poi in seguito anche più allargati da parte della chiesa.

1. La proibizione di alienare si riferisce a tutte le cose d'un certo valore, che servano al culto o al mantenimento del clero [8]).

2. L'*alienatio* comprende non solo l'alienazione in stretto senso, ma qualsiasi aggravamento del patrimonio ecclesiastico [9]), e la stessa

[2]) Windscheid, Pandekten § 232, 10.

[3]) Windscheid, Pandekten § 117. — c. 1. 3. 6 X (1, 41); c. 11 X (3, 13); c. 2 (1, 21) in VI^to. Clem. un. (1, 11). Roth, Bayer. Privatr. § 65 (p. 378).

[4]) c. 9 X (3, 22).

[5]) Scherer, Arch. 47, 3. Il vescovo può pure assumersi esso stesso il processo (3, 37). Baviera: Ved. Arch. 39, 391. Roth, Op. cit. § 38, 60. 61. — Austria: la rappresentanza in giudizio del patrimonio ecclesiastico spetta ai procuratori del fisco istituiti nel 1851, che però non sono i procuratori esclusivi della chiesa.

[6]) Stat. eccl. antiq. c. 32 (Bruns, 1, 145): *Irrita erit donatio episcoporum vel venditio vel commutatio rei ecclesiasticae absque conniventia et subscriptione clericorum.*

[7]) l. 14 pr. Cod. (1, 2): *Iubemus, nulli posthac archiepiscopo in hac urbe regia sacros. ecclesiae praesidenti, nulli oeconomo, cui res ecclesiastica, gubernanda mandatur, esse facultatem, fundos vel praedia ... res postremo immobiles, aut in his praediis colonos vel mancipia constituta, aut annonas civiles, cuiuscunque suprema vel superstitis voluntate ad religiosam ecclesiam devolutas, sub cuiuscunque alienationis specie ad quamcunque transferre personam, sed ea praedia divivere quidem, colere, augere et ampliare, nec ulli iisdem praediis audere cedere ... Ea enim, quae ad beatissimae ecclesiae iura pertinent, vel posthac forte pervenerint, ... intacta convenit venerabiliter custodiri.* Ved. Nov. 7, 120 — Grashof, Arch. 36, 193.

[8]) c. un. in Extrav. comm. (3, 4), c: 19 § 1; c. 20. c. 53, C. 12, qu. 2. Quindi anche la cessione di capitali attivi. Ove non vige la estravagante, non è escluso che si possa fare la cessione di crediti.

[9]) Quindi donazione: c. 2. 3 X (3, 24); vendita: c. 5 X (3, 13); permuta: ib.; concessione in feudo: c. 3 X (3, 20); enfiteusi, locazione rustica: c. 5. 9 X (3, 13); istituzione di servitù, ipoteche ecc. per più che tre anni. Cfr. sotto n. 30.

locazione a lungo termine [10]). Nè il divieto viene meno se l'alienazione è fatta in favore di un'altra chiesa.

3. Viene meno per contro:

a) Se l'alienazione riguarda cose mobili senza valore, o il rinnovamento della locazione di una *res infeudari* o *in emphyteusim dari solita* [11]), o l'affitto dei fondi incolti [12]), o lo stabilimento d'un'ipoteca generale.

b) Nel caso che l'alienazione si fondi su di una *iusta causa.* Tale è la necessità di fatto o di diritto che la cosa sia alienata, il vantaggio evidente, l'intenzione di volgerne il ricavo ad opere di amor cristiano [13]).

c) Nel caso che l'alienazione sia fatta *cum solemnitate.* Fra le formalità cumulativamente richieste sono a ricordarsi: il consenso e la ratihabitio del collegio preposto alla chiesa [14]) e la sua sottoscrizione del decreto di alienazione (trattandosi dei beni di una chiesa di patronato: il consenso del patrono), l'approvazione dei superiori ecclesiastici [15]), e alcuna volta del papa [16]), la convocazione di tutte le persone interessate nell'alienazione e trattandosi di una chiesa vacante di un *defensor* per la medesima eletto. Per altro l'assenso pontificio, che i papi dichiararono necessario in tutte le alienazioni [17]), non entrò in Germania in uso se non trattandosi dei beni formanti la mensa vescovile [18]).

4. Ogni alienazione che non soddisfi a queste condizioni, dato ch'essa non avvenga in seguito ad esecuzione reale, costituisce un *negotium claudicans,* cosicchè la chiesa sola potrà impugnare l'atto

[10]) c. un. in Extr. comm. (3, 4); non entrò in Germania in pratica.

[11]) c. 2 X (3, 20).

[12]) c. 7 X (3, 13).

[13]) Così già la Nov. 120, c. 9.

[14]) c. 8 X (3, 10), conparato col c. 6 ibid.

[15]) Se il preposto è irreperibile, allora la mancanza del suo consenso non nuoce. Vedi in Seufert, 2, 129.

[16]) Concord. austriaco, 30: *Bonorum ecclesiasticorum administratio apud eos erit, ad quos secundum Canones spectat. Attentis autem subsidiis, quae Aug. Imperator ad Ecclesiarum necessitatibus providendum ex publico aerario benigne praestat et praestabit, eadem bona vendi vel notabili gravari onere non poterunt, nisi tum S. Sedes, tum Maj. Sua Caes. aut ii, quibus hoc munus dimandandum duxerint, consensum tribuerint.* Al nunzio di Vienna era stato commesso di concedere tale approvazione pontificia (breve $^{8}/_{4}$ 1860, Arch. 6, 164); così ai vescovi e agli arcivescovi per dieci anni. Tale concessione fu rinnovata ai $^{23}/_{9}$ 1871, $^{14}/_{5}$ 1880 (Arch. 44, 262). Ma secondo la leg. $^{7}/_{5}$ 1874, 81 non si richiede più la approvazione papale.

[17]) c. 2 in VI^{to} (h. t.). Ferraris, Prompta bibl. s. v. *alienatio*, art. 4, no. 30. Bened. XIV, de syn. dioec. lib. 12, c. 8, no. 9.

[18]) In base al giuramento dei vescovi, ved. sopra § 74, 6.

di nullità [19]). La chiesa e l'alienante debbono intentare l'azione *revocatoria,* chè anzi il secondo può essere a ciò costretto da quella con un'azione personale. L'azione spetta ancora al successore del prelato alienante, al capitolo o a ogni chierico della chiesa, e in difetto ai laici, al patrono, al sovrano in forza di privilegio. L'azione si prescrive nel termine usuale, dato che il possessore sia in buona fede. Ma la chiesa può pretendere la *in integrum restitutio* anche contro una alienazione solenne e fatta *ex iusta causa.*

5. La prescrizione delle cose mobili ecclesiastiche si compie nel termine consueto dell'usucapione, quella delle immobili in 40 anni per legge, ma una volta in 44 nella pratica, poichè alla chiesa si usava anche dopo decorso il termine concedere la restituzione, il che oggi per altro non si fa più in Germania [20]).

6. Le *actiones perpetuae,* che spettano alla chiesa, si estinguono solo in 40 anni [21]).

II. Queste disposizioni furono nell'odierno dir. imperiale tedesco e nei diritti particolari dei diversi stati foggiate in modo alquanto divergente dall'antico dir. comune. Così fu tolto affatto la restituzione in integro [22]), ma riconosciuto invece il dir. d'ipoteca legale [23]). Ove la facoltà di disporre spettante agli amministratori ecclesiastici è vincolata al consenso di particolari organi della comunità, la mancanza del medesimo rende nulla l'obbligazione contratta [24]). Per altro secondo il diritto prussiano più recente, la commissione ecclesiastica, che si obblighi in modo formalmente corretto, senza il necessario consentimento della rappresentanza comunale, resta obbligata personalmente [25]). Gli amministratori ecclesiastici hanno la

[19]) c. 6. 12 X (3, 13). Le pene contro l'alienazione illegittima sono per i contraenti la *excommunicatio latae sententiae,* pei prelati consenzienti l'*interdictum ingressus in ecclesiam,* e, se entro 6 mesi non è data soddisfazione, la sospensione, per gli altri chierici la perdita del beneficio. Quanto alle pene minacciate contro gli usurpatori del patrimonio ecclesiastico e i compratori dei beni della chiesa, ved. Arch., 38, 84.

[20]) Ordin. pr. civ. dell'impero § 210-16.

[21]) Giustiniano aveva in origine conceduto alla chiesa orientale il privilegio della prescrizione di cento anni, l. 23, C. (1, 2), che venne quindi (Nov. 9) esteso alle occidentali; ma in seguito fissato il termine di quaranta anni per le azioni che altrimenti si estinguerebbero in trenta, Nov. 111. 431, c. 6. Ved. Savigny, System 5. 355. Ma questo termine di quarantanni venne di nuovo protratto a cento quanto alla chiesa romana (c. 2, C. 16, qu. 4; passi presso Windscheid, Pandekten § 110, 3), e in seguito anche quanto ai chiostri. Secondo il dir. com. terr. pruss. I, 9, 629, in 44 anni.

[22]) Austria, Sassonia, Prussia (leg. $^{12}/_{7}$ 1875, 9). — Così in Italia.

[23]) Stobbe, Deutsches Privatrecht, 1, 517. — Non in Italia.

[24]) Così il dir. com. terr. pruss. e il cod. francese. [25]) Leg. $^{26}/_{6}$ 1875, 18.

facoltà di intentare le azioni che non si riferiscano alla sostanza del patrimonio ecclesiastico [26]) — secondo il diritto prussiano più recente anche quelle che vi si riferiscono [27]). — In genere però è riconosciuta la necessità dell'approvazione del reggimento ecclesiastico in tutti i casi, in cui essa è sancita dal diritto comune e non abolita dal dir. particolare. Quanto a numerosi atti di amministrazione di carattere importante [28]) si richiedette anche l'appro-

[26]) Così il dir. com. terr. pruss. II, 11, 652. Quanto al periodo dopo il 1850, ved. Arch. 18, 268; 11, 457; 12, 1864. Reichensperger, Arch. 11, 1. Secondo il dir. francese si richiede l'autorizzazione dei magistrati governativi (il che venne abolito dalla leg. $^{20}/_{6}$ 1875, 51 per i territorî prussiani). Nel Baden il consiglio superiore cattolico ha la rappresentanza giuridica quanto al patrimonio sottoposto alla sua amministrazione, decr. $^{20}/_{11}$ 1861, 20. In Baviera occorre il consenso dello stato. In Austria ciò è controverso, ved. Scherer, Arch. 47. 36. La pratica richiede il consenso governativo.

[27]) Leg. $^{20}/_{6}$ 1875, 51.

[28]) Prussia, leg. $^{20}/_{6}$ 1875, 50: Le decisioni della commissione ecclesiastica e della rappresentanza comunale abbisognano per la loro validità dell'approvazione dei magistrati di vigilanza governativa nei seguenti casi: 1° trattandosi di acquisto, alienazione o peso reale della proprietà immob.; 2° di alienaz. di oggetti, che hanno un valore storico, scientifico o artistico; 3° di locazioni nel senso del § 21, no 4; 4° di edificare nuovi edificî destinati al culto, agli ecclesiastici o ad altri funzionarî della chiesa; 5° di opposizione o di mutato uso dei sepolcri; 6° di istituire o mutare le tasse per i varî servizî; 7° di prescrivere, regolare e tenere raccolte o collette ecc. per scopi di culto, beneficenza o istruzione all'infuori degli edifizî ecclesiastici; 8° di un impiego del patrimonio ecclesiastico, che non riguardi scopi di culto, di beneficenza o di istruzione per entro alla comunità; in quest'ultimo caso la approvazione si ritiene come data se i funzionarî, cui è commessa la sorveglianza governativa, non facciano opposizione entro 30 giorni dopo che fu loro comunicata la decisione; 9° di imposizioni sui membri della comunità; in questo caso devesi la approvazione negare in modo speciale, finchè rimangono dubbî quanto alla regolarità della imposizione, della proporzionalità delle quote, o della solvibilità degli obbligati. Quanto alle donazioni e ai lasciti dell'ultima volontà si applica la leg. $^{23}/_{2}$ 1870. La leg. del $^{7}/_{6}$ 1876, 2, completa quella del 1875. — Baviera: impiego di capitali, assunzione di debiti. Hoberstrumpf, Kirchenwerwalt. § 67. 72. 77. 91. — Austria, leg. $^{7}/_{5}$ 1874, 38: l'amministrazione governativa deve particolarmente badare al mantenimento del capitale, può ogni istante informarsi del suo stato, e prendere i provvedimenti all'uopo. — Sassonia, leg. $^{23}/_{8}$ 1876, 38: trattandosi di diminuire il capitale. — Württemberg, leg. $^{30}/_{1}$ 1862, 19; leg. $^{14}/_{6}$ 1887, 32; Le decisioni del consiglio ecclesiastico abbisognano dell'approvazione del governo distrettuale e non possono, prima ch'essa sia data, venire validamente attuate: 1° se con le medesime si colpisce lo stato del patrimonio ecclesiastico locale o di una fondazione ecclesiastica, e ciò sia: *a)* alienando un podere che vi appartenga o un diritto reale del valore di più che 500 marchi; *b)* assumendo su di esso un obbligo permanente; *c)* assumendo un nuovo debito, che accresca la massa delle passività; *d)* impiegando un capitale appartenente al possesso immobiliare o ad un fondo speciale del patrimonio eccles. locale o di una fondazione eccles. per coprire delle passività correnti; *e)* facendo dei prelevamenti rilevanti sulle entrate degli anni seguenti dato che ciò non debba servire ad estinguere passività nel capitale; 2° se si deve intraprendere la ricostruzione o una importante riparazione degli edificî, la cui manutenzione incombe al patrimonio della chiesa o delle fondazioni locali o ai parrocchiani. Il governo distrettuale decade dopo aver trattato con l'ordinario vescovile e dopo aver dato ai collegi civili delle comunità interessate il modo di esprimere il loro avviso.

vazione governativa, e ciò si fece in modo speciale quanto agli acquisti, alle alienazioni e ai gravami reali della proprietà fondiaria ecclesiastica, e quanto all'alienazione di oggetti [29]), che hanno un valore storico, scientifico od artistico. — [30]).

III. Le disposizioni del diritto cattolico, e quindi anche il divieto di alienare, furono estese agli amministratori del patrimonio ec-

[29]) Prussia, Sassonia, Baviera, Baden, Alsazia e Lorena.

[30]) Italia: — I. Alienazioni. Codice civ., art. 434: « I beni degli istituti ecclesiastici sono soggetti alle leggi civili e non si possono alienare senza l'autorizzazione del governo ». — 1° Istituti ecclesiastici sono unicamente quelli del culto cattolico (cfr. sopra p. 175), e anzi unicamente quelli eretti in titolo ecclesiastico; onde l'ecclesiasticità è qui intesa in così stretto senso da escludere le fabbricerie, le confraternite e le cappellanie laicali (Circ. min. $^{15}/_{6}$ 1866, Cod. eccl. II, 868). Ma queste ultime furono abolite (sopra p. 697), e quanto alle confraternite l'averle la leg. $^{15}/_{8}$ 1867 (art. 1, n. 6) richiamate alla sorveglianza dell'autorità civile (sopra p. 375) ha posto anche per le loro alienazioni la necessità della autorizzazione governativa (cfr. Scaduto, I, n. 175. 177; R. di D. eccl. I, 473). La quale è pure richiesta quanto alle fabbricerie là dove ciò è prescritto dalle antiche leggi o consuetudini locali (cir. $^{15}/_{6}$ 1866 succitata, e sopra p. 788). — 2° Costituiscono una alienazione: le vendite, le permute, le concessioni di enfiteusi o di rendita, le affrancazioni volontarie di censi o canoni, le costituzioni di servitù passive o le rinuncie a servitù attive, le transazioni, gli atterramenti di piante di alto fusto, le costituzioni di ipoteca, i consensi alla cancellazione d'iscrizioni ipotecarie, le esazioni ed impieghi di capitali, e le locazioni di beni immobili eccedenti il termine di nove anni (r. decr. $^{2}/_{3}$ 1866, art. 1; Cod. eccl. II, 866). — 3° Non è più necessario in nessun caso l'autorizzazione dei superiori ecclesiastici; e ciò non tanto perchè il r. decr. $^{22}/_{3}$ 1866 (art. 6) ha disposto, che ogni procedimento o disposizione anteriore contraria alle norme sancite nel presente decreto rimane abrogata, poichè tale disposto non si riferisce evidentemente se non alla procedura della concessione governativa, quanto perchè, avendo l'art. 434 sostituito un principio affatto contrario e nuovo a quello dei corrispondenti articoli degli antichi Cod. civili (cfr. sopra p. 749), i quali riconoscevano esplicitamente la necessità dell'autorizzazione ecclesiastica, ha posto in essere per rispetto ad essi, e quindi per rispetto alla massima dai medesimi sancita, i due ultimi casi di abrogazione, contemplati dall'art. 5 della Disp. prel. del C. civile (così circ. gov. $^{31}/_{3}$ 1866; contro invece Scaduto, II, n. 321; Calisse, D. eccles., Fir. 1892, p. 206). — 4° La procedura per ottenere l'autorizzazione è determinata dal r. d. $^{22}/_{3}$ 1866, il cui art. 6 mantiene in vigore quanto alle Provincie meridionali i rr. decr. $^{1}/_{12}$ 1833 (Cod. eccl., II, 853), per i casi ivi previsti. Quanto agli enti laicali valgono però le forme determinate dalle leggi speciali, che regolano le loro alienazioni. — 5° Le alienazioni non autorizzate sono nulle (cfr. Scaduto, II, n. 322; Olmo, n. 146 sgg.). — II. Rappresentanza: Spetta quanto ai beneficî, se pieni al beneficiario, se vacanti all'Economato, e quanto agli altri enti ecclesiastici ai loro amministratori o superiori, in conformità delle leggi canoniche o di leggi speciali degli exstati; così, p. es., ove i beni della parrocchia non hanno una amministrazione distinta dal beneficio parrocchiale, la rappresentanza spetta al parroco, che ha pure quella degli interessi spirituali dei parrocchiani (Cons. di Stato, $^{18}/_{14}$ 1890, in R. di D. eccl., I, 484 e giurispr. ivi citata; Cassaz. Roma $^{17}/_{2}$ 1891, ibid. II, 103; App. Venez. $^{28}/_{10}$ 1890, ib. II, 364). La rappresentanza del seminario spetta al vescovo in conformità del disposto del C. di Trento (Scaduto, I, n. 115; Caselli, in R. di D. eccl., I, 373; Pretura di Pisticci $^{25}/_{10}$ 1890, in R. di D. eccl., II, 116). — L'autorizzazione governativa per stare in giudizio non è però sancita se non per disposizione di legge speciale in qualche regione, e il concederla spetta ora ai prefetti in forza dell'art. 14 del r. d. $^{16}/_{10}$ 1861 (Cod. eccl., I, 58. Cfr. Scaduto, II, n. 347 sgg.).

clesiastico evangelico. Secondo la costituzione evangelica più recente parecchi atti d'amministrazione delle commissioni ecclesiastiche abbisognano dell'approvazione dei superiori ecclesiastici, e cioè ora del sovrano, ora, a seconda dell'importanza della decisione, della magistratura centrale o di quelle subordinate [31]). Quanto al consenso dello stato, esso è richiesto qui come per la chiesa cattolica [32]).

[31]) Friedberg, Ev. Verf.-R. 167. 177. 180. 184 sgg.
[32]) Friedberg, Op. cit. 69. 99.

CORREZIONI ED AGGIUNTE (*)

Pag. 4, § 4, alla letteratura aggiungi: Ruffini, Lo Studio ed il Concetto odierno del diritto eccles., Roma 1892; e in Riv. ital. per le Scienze giur., XIII, 35-71; Manenti, Concetto ed Importanza dello studio del Diritto eccles., Macerata, 1892; Turniaz, De l'étude du droit can. en France à l'heure présente, 1893.

» 7, IV, Ferraris, ultima ediz. in corso, Roma 1891 sgg.

» 8, V, Scherer, 2° vol., 1° fasc., 1891.

» 11, VI, 3, aggiungi: Schiappoli, Diritto ecclesiastico vigente in Francia, Torino 1892; Lods (1787-1887), Paris 1889; Ravelet, 4ª ediz. 1890; Dubief e Gottofrey, Traité de l'Administration des Cultes, Paris 1892; Marie, Traité du régime légal des paroisses catholiques, Rennes 1892.

» 13, VI, 13, correggi: Zecca, La legge di liquidazione dell'asse ecclesiast., Chieti 1867 (esaurito); aggiungi: Scaduto, 2ª ediz., vol. I, Torino 1893; Olmo, Diritto ecclesiast., Milano 1891; Calisse, Diritto ecclesiast., Firenze, 1893.

» 17, riga 4, ordinati, correggi: istituiti.

» 45 § 10, n. 5, aggiungi: Largaiolli, Della politica relig. di Giuliano imper., Piacenza 1887.

» 72, § 16, n. 6, lin. 8, correggi: Paolo V.

» 75, § 17, n. 12, Emser, correggi: Ems.

» » » n. 13, Reuter, correggi: Reusch.

» 145, lin. 8, correggi: Comba, Fir. 1881.

» 183, § 33, letterat., aggiungi: Maiocchi, La Dottrina dei dodici Apostoli, Milano 1888; Comba, in Riv. Cristiana, XIII, nov.-dic. 1885; Minasi, La dottrina del Signore pei dodici Apostoli, Roma 1891; Savi, La Dottr. dei Dodici Apostoli, in Studî e Docum. di Storia e Dir., XIII (1892), 209 sgg.; XIV (1893), 1 sgg.

» 196, lin. 9, correggi: Halitgaro.

» 208, § 43, letterat., aggiungi: Bignami, Della consuetudine *Contra ius* in Dir. canonico, Pavia 1891.

» 218, lin. 11, correggi: 1564.

(*) Gli errori di stampa relativi ai nomi di autori tedeschi si trovano corretti nell'elenco che segue.

Pag. 232, § 52, n. 24, aggiungi: Chiarelli, Trattato della Costituz. del patrim. sacro, Palermo 1841.

» 243, § 54, n. 27, lin. quintultima, correggi: canoniche.

» 257, § 59, letter., togli: Il Concilio, e correggi: Conclavi.

» 262, § 59, n. 26, aggiungi: Capasso, in Riv. stor. ital., VIII, fasc. 4°.

» 266, § 61, metti in nota: Moroni, Le cappelle pontificie, cardinalizie e prelatizie, Venezia 1841.

» 280, § 66, n. 4, 2ª col., lin. 19, correggi: una.

» 342, lin. 11, correggi: Camaldolesi.

» 344, § 86, n. 24, correggi: Piaristi.

» 347, § 86, n. 32, aggiungi: Cappelletti, I Gesuiti e la repubblica veneta, Venez. 1873.

» 348, n. 32, col. 1, lin. 6, correggi: legge $^{19}/_{6}$.

» 361, § 88, n. 7, aggiungi: Scaduto, Il consenso ecc., p. 261 sgg.

» 397, § 97, n. 7, aggiungi: De Dominicis, Il regio Exequatur, Napoli 1869.

» 549, lin. 6, togli: Bazzoni ecc....

» 612, letterat., lin. 10, correggi: Wyss.

» 630, § 155, n. 7, lin. 5, togli: Bazzoni ecc.

» 638, lin. 17, correggi: *iusiurandum*.

» 688, letterat., lin. 11, correggi: Hirschel.

» 695, nota, col. 1, lin. 18, aggiungi: 1860.

» 713, nota, col. 2ª, lin. 15 dal basso, correggi: 1887.

» 721, § 171, n. 12, lin. 5, correggi: *mortuarium*.

» 751, nota, col., lin. 13. 23 dal basso, e p. 752, lin. 3, correggi: Cesareo-Consolo.

» 784, § 181, n. 33, lin. 2, correggi: 1889.

INDICE ANALITICO ALFABETICO

A

Abate, autorizzato a benedire i monaci, 235.
Abatesse, benedette, 229.
Abbacomes, 357.
Abbandono, motivo di divorzio, 655. 660.
Abbas, 357; *abbatum*, 357; dell'ordine dei Benedettini, 258; dei Mendicanti, 258.
Abbatissa, 357.
Abbazie, soppressione in It., 696.
Abbés, 357.
Ab extra, canonicati, 696.
Abiti, dei chierici, 52; dei monaci, 355 sg.
Abiura, delle precedenti eresie per parte dei convertiti, 383.
Abolizione, di uffici eccles., 473; di un ordine, 355; degli effetti dei voti, 368.
Aborto, procurato, produce *irregul. ex del.*, 231.
Abusi, dei ministri del culto, 93. 95. 97. 101. 115. 123. 126; diritto vigente in Italia, 449 sg.
Abuso, ved. Appello per.
Acattolici, in Italia, 122. 130. 155; cose sacre degli, 752.
Accessus, nell'elezione del pontefice, 260.
Acclamazione, nella elezione del pontefice, 260.
Accoliti, 228.
Accordo, reciproco, motivo di divorzio, 652. 655.
Accusa, falsa innanzi al trib., motivo di divorzio, 661.
Accusatore pubblico, nei proc. pen. eccles., 454.
A Costa Giovanni, 4.
Acqua, materia del sacram. del battesimo, 541.
Acquisti degli enti ecclesiastici, 94, 97, 102, 108, 113, 119, 124; diritto ital. vigente, 693 sg.
Acte respectueux, 561.
Actio spolii, 59. 195.
Actiones perpetuae della chiesa, 690.
Adelaide di Susa, 116.
Ad evitanda, Costituzione, 430.
Ad mentem, nelle deliberazioni delle congregazioni romane, 269.
Admissio della *postulatio*, 476. 497.
Admonitor nell'ordine dei Gesuiti, 357.
Adoratio, del Papa, 251.
Adozione, crea un impedimento matrimoniale, 589; genitori di, consenso dei, quanto al matrimonio dei figli adottivi, 561.
Ad reincidentiam, assoluzione, 432.
Adriano I, dà la Dionisiana a Carlo Magno, 188; II, si vale delle Decretali pseudo-isid., 194; V, contro Genova, 111.
Adulterini, legittimazione degli, 640.
Adulterio, 447; motivo per una separaz. perpetua, 651; nella chiesa ev. 654; impedim. matrim. dell', 590; motivo del divorzio, 652. 659.
Advocatio, 501.
Aedificatio, come titolo del diritto di patronato, 507.
Aetatis defectus, 229.
Affectio, 522.
Affinitas, 585 sgg.
Affrancazione delle decime, 732.
Africa, fonti di diritto della chiesa di, 187.
Agenti presso la curia romana, 267; di emigrazione, esclusione degli eccles. dall'ufficio di, 177. 242.
Agostiniani-Terziari, 376.
Agostino, influenza sulla formazione del presbiterato vescovile, 279; circa il divorzio, 648; circa la necessità dell'episcopato, 29; circa i rapporti fra stato e chiesa, 46; circa gli effetti dell'ordinazione, 34.
Agostino Triumphus, 63.

Agustin Antonio, 4.
Ahyto di Basilea, *Capitula*, 190.
Aicardo, arciv. di Milano, 105.
Ailly (d') Pietro, 66. 206.
Aiutanti del vescovo quanto ai *iura ord.*, 291; per la giurisdizione, 286; del parroco, 298; del parroco ev., 322.
Alanus, 202.
Albuquerquè (d'), governatore, 109.
Alessandria, vescovo di, 39; importanza di, per lo svolgimento del monachismo, 339.
Alessandro III, sua importanza quanto allo svolgimento del primato, 61; sua influenza sull'elezione dei pontefici, 259; sugli *oblati*, 361; sulla formazione della giurisdizione ecclesiastica, 411; sul diritto di patronato, 501; sul sacramento del matrimonio, 554; sul diritto relativo alla celebrazione del matrimonio, 618; sulla facoltà di disporre per testamento degli eccl. 772.
Alessandro IV, minaccia di scomunica i Genovesi, 111.
Alessandro VI, divide l'America, 65; favorisce i Modenesi quanto ai beni ecclesiastici, 98; restringe le immunità degli ecclesiastici veneti, 102.
Alfonso da Liguori, 344.
Algerio, Pomponio, 446.
Algero di Lüttich (Liegi), 198.
Alienazioni degli enti eccles., 800.
Alimenti (diritto agli) quanto al patrono, 512.
Allocuzione del papa, 266.
Alloggio, esenzione dal fornirle l', quanto agli eccles., 242.
Altare, 755.
Alumnaticum, 719.
Amburgo, stato e chiesa in, 162.
America divisa dal papa, 65; Stati Uniti d', stato e chiesa, 173.
Ammenda, 442.
Amministraz. del patrim. eccles., 762.
Amministrativo, diritto, eccles., 465.
Ammonizione, come rimedio disciplin. eccles., 456.
Ammortizzazione, per rispetto ai *professi*, 367.
Ammortizzazione, leggi di, 93. 95. 100. 690. 692. 694 sgg.; letteratura italiana sull', 690.
Ampliamento di una chiesa, 782; secondo il dir. it., 784.
Anatema, 429; per gli eretici, 445.
Andrea Giovanni, 204.
Anello dei canonici, 284; dei cardinali, 265; e pastorale, investitura dei vescovi con, 487.
Angilramno di Metz, 193.
Angiò, 92; Carlo d', 90.
Anglicani vescovi, 320.
Angrogna, sinodi valdesi di, 148.
Anima, lasciti per l', 697. 700; cura di, 297. 697; persona incerta, 701.
Animi defect., 229.
Annalia, 722.
Annate, 723 sgg.; riscosse dai vescovi, 720.
Annullazione dei matrimonî invalidi, 605.
Annulus cardinalicius, 265; *episcopalis*, 279, *piscatoris*, 220.
Annus carentiae, 282; *decretorius*, 156; *deservitus*, 774; *discretiònis*, 384.
Ansegiso di Fontanella, collezione di capitolari di, 191.
Anselmo da Lucca, 198.
Antiochia, vescovo di, 39; *canones* del sinodo apostolico di, 185.
Anziani, nelle comunità riformate, 143; nella chiesa valdese, 147. 150. 329 sgg.; nella chiesa ev. d'Italia, 336.
Anzianità degli eccles., perdita della, 423; retrocessione nella, come pena discipl. nella chiesa ev. 461.
Aosta, vescovo di, revoca le infeudazioni di decime, 730.
Aperitio oris quanto ai cardinali, 265.
Apocrisiarii, 272.
Apostasia, 446. 448; *a monachatu*, 369; *ab ordine*, 369.
Apostati, sepoltura degli, 387; diritto di patronato degli, 508; esclusi dagli ufficî ecclesiastici, 479.
Apostoli, 15; secondo la Didache, 22 sgg.; venir meno degli, 26; comunità fondate dagli, 39.
Appellazioni e gravami (Tribun. delle), in Sardegna, 115.
Appellazioni alla sede romana, 415. 452.
Appel comme d'abus, 118 sgg.; 123. 126. 435 sgg.; per violazione del placet, 399; per il diniego di sepoltura ecclesiastica, 390.
Appello per abuso, ved. sopra, 168. 435 sgg. 518.
Appendix Conc. Lateranensis, 202.
Aquileia, patriarca di, 274; patronato regio sul, 516.
Aragona (casa d'), 90. 92. 114 sgg.; Pietro d', 114.
Arborea, Comita II di, 113.
Archidiaconatus, 287.
Archidiaconi minores, 290.
Archinto arcivescovo, 108.
Archipresbyter, 289; tiene i tribunali sinodali, 468; *de urbe*, 297.

Archisinagogo, 18.
Arciconfraternita, 374.
Arcidecano, 290.
Arcidiaconato, autonomia dell', 406.
Arcidiacono, 31. 286; giurisdizione dell', 414.
Arciprete, 289.
Arcivescovadi, numero degli, in Italia, 275.
Arcivescovo, 274; diritti onorifici degli, in Italia, 276.
Ἄρχοντες, 18.
Area degli edifizî ecclesiastici, 386.
Arenga bullae, 220.
Arles, arcivescovo di, 55; convoca sinodi, 312; vicariato, 272.
Armenia, posizione rispetto alla chiesa, 38.
Arno di Salisburgo, libro di formule, 196.
Arsione degli eretici, 446.
Articoli organici in Francia, 77.
Asceti, 338 sgg.
Asilo, diritto d', 96. 102. 109. 115. 121 sgg. 759; violazione del dir., 424.
Asse ecclesiastico, 711 sgg.
Assemblee rappresentative in Piemonte, 117.
Assenza, prezzo della, 721; degli ecclesiastici, 307.
Assia, granducato, stato e chiesa nel, 85; dopo il conc. vatic., 89.
Assistentia passiva del parroco alla celebraz. del matrimonio, 599.
Assistenti nelle congregazioni di donne, 371.
Assistenza nell'ordine dei Gesuiti, 356.
Assoluzione, dalle *poen. medic.*, 420; dalla scomunica, 431; dall'interdetto, 433; dalla sospensione, 434; rapporti della, con la dispensa, 403.
Asti, comune di, 116.
Auctoritas, 188.
Audientes, 422.
Auditor sanctissimi, 268.
Augmentum dotis, come titolo del diritto di patronato, 507.
Augusta, confessione di, 148. 225; pace religiosa di, 132. 155.
Austria casa d', 92. 96; Carlo VI, 90; tolleranza di protestanti in, 157; potere episcopale dell'imperatore d', 317; giurisdiz. eccles. in, 413; concordato, 83; stato e chiesa in, 79. 83, 87; intromissione nell'elezione del pontefice, 262.
Austro-Lorenesi, 99; Francesco IV, ibid.
Autonomia, eccles., 405; dei capitoli, 283; dei legati di culto, 698 sgg.
Avvocati, ordinazione degli 230; della curia romana, 267.
Avvocato della chiesa, 501; eccles., 410.
Avvocazia, diritto di, 168. 436.
Azione, diritto di, per il compimento del matrim., 642; per il proseguimento della vita matrim., 660; per la prestazione del debito coniugale, 638; nascente dagli sponsali, 642; per lo stipendio, quanto agli ecclesiastici, 768.
Azioni, prescriz. delle, della chiesa, 690. 798.

B

Baden, concordato del, 85; Stato e chiesa nel, 85; dopo il Concilio Vatic., 87.
Baldus de Ubaldis, 206.
Ballerini, fratelli, 5.
Bambini, battesimo dei, 377. 542.
Banchi in chiesa, 755 sgg.; carattere giuridico, 756; nelle Provincie liguri-parmensi, 757; nelle lombardo-venete, 757 sg.; secondo la giurispr. ital., 758.
Banna nuptialia, 632.
Baptisma flaminis, sanguinis, 377.
Barba degli eccles., 239.
Barba, nella chiesa valdese, 147.
Barbatia, Andrea Siculus, 206.
Barbetti, 147.
Barboza, 4.
Barclay, 4.
Barnaba, lettera di, 184.
Barrot, 159.
Bartolomeo da Brescia, 201.
Basilea, sinodo di, 67; ordine delle operazioni del, 310; costituzione della chiesa riformata in, 143.
Battesimale, chiesa, 289.
Battesimali, registri, 378.
Battesimo, 541; per aspersione, 541; amministraz. del, durante l'interdetto, 432; presupposto dell'ordinaz., 229; impedim. matrim. nascente dal, 589; diritto a compiere il, 32. 541; appartiene alle facoltà parrocchiali, 297; disciplina eccles. contro la trascuranza del, 461; efficacia del, 378; formula del, 541; sacramento del, 541; dei minorenni senza il consenso dei genitori o tutori, 180.
Battisti, chiesa dei, in Italia, 337.
Baviera, re di, potestà episcopale del, 317; concordato, 76; stato e chiesa in, 80. 84.
Baziano, 200.
Beatificazione, 271.
Becchino, 248.
Beda venerabilis, libro penitenziale, 196.
Beghine, 369.

Belgio, stato e chiesa nel, 82; giurisdizione ecclesiastica nel, 413.
Bellarmino, circa lo stato e la chiesa, 153.
Benedetta di Cagliari, 113.
Benedettini, regola dei, 341.
Benedetto XII, 114; XIII, 115. 120; XIV, 5. 109. 113. 120; Costituzioni di, 220: *declaratio de* matr. mixt., 599.
Benedetto da Norcia, 341.
Benedetto Levita, Capitolari di, 191, tendenza di, 59; circa la giurisdiz. penale ecclesiastica, 427.
Benedizione degli abati, *ius reservat.* del vescovo, 278; delle cose ecclesiast., 744; del papa, 260; della celebraz. del matrimonio, 634; del secondo matrimonio, 666; degli sponsali, 614.
Beneficenza, istituti di, 683.
Beneficiario, patrimonio, sorveglianza sul, 790; amministraz. del, nelle chiese catt., 787; nella ev., 774.
Beneficiato, obbligo della manutenzione degli edifici del, 780; diritti del, 767.
Beneficium, 764; storia del, 760; distinzioni, 248; diritti al, 767; conferimento simoniaco di un, 447; *competentiae* dei chierici, 241; *uniformia sub eodem tecto*, 525; *titulus beneficii*, 232.
Benefizî, 98 sgg. 101. 106 sgg. 112. 115; vacanti, 91. 94. 106 sgg. 115. 740, e specialm. 776 sgg.; riserva dei, 106; soppressione di, in Italia, 694 sgg.; semplici, proibizione di fondarne, 697 sgg.; curati, personalità giurid., 703.
Beni, ecclesiast., 91 sgg. 94 sgg. 102 sgg. 107 sgg. 113. 115. 117. 119. 127; confisca dei, come pena ecclesiastica, 440. 445; dei culti acattolici, 175.
Benincasa Senensis, 206.
Berardi, 5.
Berengario di Bezières, 204.
Bernardus Campostellanus *iunior*, 206; Parmensis, 203; da Pavia, 202.
Berretto dei cardinali, 265.
Bibbia, come fonte di diritto, 181.
Bibliothecarius, 268.
Biblioteche vaticane, 255; pubbliche, ricevono i libri e manoscritti degli enti eccles. soppressi, 714.
Bigamia, 447; casi tollerati, 573; *similitudinaria*, 231; pena della, 573.
Blasfemanti, 121, sepoltura dei, 388.
Blasphemia, 447.
Blondel, circa lo Pseudoisidoro, 195.
Bobiense Dionysiana, 189.
Boccanegra Simone, 111.
Boggio, Pier Carlo, circa il sistema cavouriano, 161.
Böhmer, Giorgio Ludovico, 5. 140; Iust. Henn. 5. 140; editore del *Corpus iur. can.*, 205; influenza sulla dottrina degli sponsali, 625.
Bona capituli, 739; *matrimonii*, 569; *patrimonialia* ecc. dei beneficiati, 769; *vacantia* della chiesa, 740.
Bonifacio, posizione di, 55.
Bonifacio VIII, 93. 114 sgg.; Liber sextus di, 204.
Borbone, casa di, 93. 98; Ferdinando II di, 9; Filippo, 98; Ferdinando di Parma, 99.
Borromeo, Carlo, 108. 287; Federico, 109.
Bossuet, 5.
Bourges, prammatica sanzione, 73.
Braccio secolare, 109. 111. 114. 121.
Breve, 220.
Breve eligibilitatis, 497; *extra tempora*, 237.
Breviario, lettura del, obbligo della, 239.
Brevi, consultori e revisori dei, 103.
Breviarium canonum, 189; *Romanum*, 537; lettura del, 239.
Briennios, 184.
Britannia, chiesa in, 51; posizione rispetto alla chiesa, 38.
Brocarda, 200.
Bruno, Giordano, 446.
Bulla, 220.
Burcardo di Worms, *Decretum*, 197.

C

Caccia, astensione dalla, quanto ai chierici, 239.
Cacciati, a Venezia, 101.
Cadaveri, deposizione di, 387; cremazione dei, 386. 391; predica sul, 387; discorso sul, 387.
Caeremoniale episcoporum, 537.
Caeremonialis Congregat., 271.
Cagliari, arciv. di, primato del, 275.
Calcedonia, sinodo di, concede ai sinodi particolari un valore generale, 183.
Caldei, chiesa dei, 54.
Calderini, Giov., 206.
Calendario civile, 131. 538.
Callisto, vescovo di Roma, 29. 43; circa i reati della carne, 421.
Calvino, 143; circa la disciplina eccles., 459; circa la natura giuridica del matrimonio, 555.
Camaldolesi, 342.
Cambiale, scadenza di una, in giorno festivo, 538.
Camera Apostolica, 267; *spoliorum*, 368;

amministra i benefizî vacanti in Roma e nelle sedi suburb., 777.
Camerarius del capitolo cattedrale, 284; del capitolo rurale, 290.
Camerlengo, 266.
Campanaro, 248.
Campane, suono delle, 539; uso delle, 759; proprietà delle, 759; riparazioni delle, 786.
Campanili, 786.
Cancellaria Apost., 268; impiegati della, 268; regole della, 220; tasse della, 723.
Cancelliere regio apost., 114.
Cancellieri delle curie vescovili, 249.
Candidati di teologia ev., 530.
Canone, 4. 35. 181; raccolte di, 188.
Canoni, degli enti eccles. conservati, 713.
Canonica, non soggetta alla tassa del 30 %, 709; riparazioni alle, 786.
Canonicato, fondazione di un, 471; soppressione di, in Italia, 696; personalità giuridica, 703; quanto alla tassa del 30 %, 709.
Canonici, 281.
Canonis privilegium, 241.
Canonizzazione, 271.
Cantore nei capitoli, 284.
Capacità, civile e politica dei membri delle corporaz. relig., 365 sg.; di acquistare della chiesa 688.
Capelle, riparazione alle, 782; erezione di, 754.
Capellae cardinales, papales, 266.
Capellani, 298.
Capellani militari, 300.
Capellanie laicali, 471; soppressione delle, in Italia, 695 sgg.; diritto di svincolo quanto alle, 715; proibizione di istituire o dotare delle, 697 sgg.; corali, ved. Ricettizie.
Capitolari franchi, 190.
Capitolazioni, vedi Elettorali.
Capitula clausa, 282; *ruralia*, 290; *ad mundanam legem pertinentia*, 211; *Angibramni*, 193; *ecclesiastica*, 191. 211; *episcoporum*, 190; *generalia ordinaria*, 283; *Martini*, 189.
Capitularis, 282.
Capitolato, proposto dal C. di Cavour, 160.
Capitolo, 279; cattedrale, 279; diritto esclusivo del, nella elezione del vescovo, 490; diritti parrocchiali del, 297; personalità giuridica del, in Italia, 703; collegiale, 280; abolizione del, in Italia, 694 sgg.; autonomia dei, 406; fondazione di nuovi, 471; giurisdizione dei, 393; consenso dei, nella erez. di nuovi benef., 471; camerario del, 776.
Capuccini, 343. 356.
Caracciolo, 90. 93.
Carceri, sorveglianza dei vescovi sulle, 51; diritti dei parrochi quanto alle, 296; posizione della chiesa rispetto alle, 685.
Cardinalato, acquistabile dal professo, 363.
Cardinali, 263; vescovi, diritto dei, quanto all'elez. del papa, 258; decano dei, 266; obbligo dei, per le riparazioni delle chiese dei rispettivi titoli, 783; facoltà dei, quanto all'ordinazione, 235; facoltà di sposare dei, 633; membri dei concilî ecumenici, 311; elettori del papa, 259; camerlengo, 266; collegio dei, lotte dei papi contro, 61; personalità giuridica del, 703; nepote, 269; prodatario, 268; protettore, quanto alle congregazioni, 371; segretario di stato, 269; titoli dei, non oggetto di giuspatronato, 508; vicario, del papa, 271; legati *a latere*, 273; immunità dei, secondo la legge delle Guarentigie, 254. 266; diritti onorifici dei, secondo il dir. ital., 265 sg.
Carlo Magno, legislaz. eccles. di, 211; sua influenza sul dogma, 55 sgg.; prescrive che i matrimonii siano benedetti, 618.
Carlo V., quanto al Milanese, 108.
Carmelitani, 342.
Carolina, C. C., circa l'eresia, 446.
Carpzovio, Bened., 5. 139; Giov. Ben. 139.
Carta de logu, 114.
Cartagine, metropolitano di, 38. 275; sinodo di, 187.
Case degli ordini religiosi ital., 352.
Cassa ecclesiastica, 122. 125. 793.
Castel Gandolfo, villa di, 255, 706.
Castità, obbligo della, quanto ai chierici, 239.
Castitatis votum simpl., 371; *solemn.*, 364., 368; di un coniuge, 638; influenza sul matrim., 575.
Castrati, matrim. dei, 578.
Casuisti, 206.
Catasto, 95. 104. 119.
Catechismo di Lutero, 225; istruzione sul, 672; di Heidelberga, 225.
Catecumeni, 377; ospizî dei, 687. 703.
Cathedra cum baldachino del vescovo, 279; *unitatis*, 29.
Cathedraticum, 719.
Cattedrale, chiesa, obbligo delle riparazioni, 782; in Italia, 785; tasse, 782.
Cattolici, emancipaz. dei, in Inghil., 155.
Cattolicismo, impedim. matrim. del, 574.
Causa nel Decreto di Graziano, 199; *iusta* per istituire nuovi benefizî, 472.
Causae civiles, giurisdiz. sulle, 408; *ec-*

clesiasticae spiritualib. annexae, 411; *maiores*, competenza del papa, 49; *mere spirituales*, 411; *miserabilium personarum*, 411; per rispetto alle dispense matrim., 604.
Cautiones nello stringere dei matrimonî misti, 600.
Cave di marmi, 713.
Cavour, conte di, 124. 159 sgg. 252.
Celestino II, 104; IV, 104.
Celibato degli eccles., 239. 576.
Cellerarius del capitolo cattedrale, 284; del chiostro, 357.
Censi, 713.
Censuazione del patrim. eccles. in Sicilia, 712.
Censurae, 420; *papae reservatae*, 432; la violazione delle prescrizioni sulle c. produce irregolarità, 231.
Censure, 91. 94. 99. 111.
Centuriatori Magdeburgensi, circa lo Pseudoisidoro, 195.
Certosini, 342.
Cesarea, metropolit. di, 40.
Cesareopapismo degli imper. rom., 46; secondo il sistema territ. nella chiesa evang., 140.
Cessatio a divinis, 428; *voti*, 670.
Chappuis, Giovanni, 4. 204.
Character indelebilis dell' ordinazione, 35. 238.
Charisma, 23.
Chierici, non possono coprire uffici civili, 46; vivono secondo il dir. rom., 207; liti civili fra, 409; giurisdiz. sui, 410; privilegi dei, 241; giuridizione penale sui, 423.
Chiesa, origine della parola, 1; secondo le leggi dell'impero tedesco, 157; greca, 40; cattolica, relazioni della, con le altre chiese, 154; con l'evangel. 178; concetto della, 1; secondo Cipriano, 29; secondo il dir. eccl. ev., 243; secondo la dottrina riformata, 142; invisibile, 133; romana, proprietaria del patrim. degli ordini, 739; propriet. del patrim. eccles., 739; e stato secondo la dottrina cattolica, 153; essenza della, secondo la dottrina catt., 226; collette in, 710. 789; stato della, 251; banchi in, 755; avvocati della, 501; posizione della, secondo l'odierno giurisdizionalismo, 163 sgg.
Chiesa evangelica d'Italia, 335 sgg.
Chinea, omaggio della, 90.
Chiostri, in occidente, 53; nel regno franco, 58; entrata in un, nel regno franco, 56; fondazione di un, 356, 471; chiese dei, sepoltura nelle, 386; scuole dei, 672; preposti ai, membri dei sinodi prov., 314.
Christianitates, 468.
Cimiterî, 386. 758; proprietà delle antiche comunità cristiane, 689; oneri reali sui, 746; obbligo di, riparare i, 784; proprietà dei, 389. 758; mura dei, sepoltura presso le, 390.
Cipriano, falsificazioni in, 47; concetto della chiesa, 29; posizione quanto alla chiesa, 37.
Circoscrizioni, bolle delle, 77.
Cisterciensi, 342.
Citazione, metodo di, del Decr. di Graz., 200; delle Decretali, 203.
Città, costituz. eccles. ev. nelle, 137.
Cittadinanza eccles., attiva, passiva, 382.
Cittadinanza civile, richiesta quanto agli uffici eccles., 481.
Civile, matrimonio, storia del, 626 sgg.; posizione della chiesa quanto al, 637; precedenza del, 636.
Civile, giurisdizione della chiesa, 407.
Civile, diritto, studio del, proibito ai chierici, 239.
Clarendon, decisioni di, 211.
Classe, nella chiesa ev., 323.
Classicali, sinodi, nella chiesa ev., 144.
Clausa capitula, 282.
Clausula nelle dispense, 403.
Clausura nei chiostri, 364; nelle congregazioni, 371.
Clémanges, Nicola di, 66, 206.
Clemente V, 100; Collezione di decretali di, 204; circa l'elezione del pontefice, 259; VII, 102. 107. 115. 117; VIII, 111. 117; XI, 91. 120; XII, XIII, XIV, 120.
Clementinae, 204.
Clero, 32; dottrina del, 228; entrata nel, quanto al regno franco, 56; posizione del, nell'impero romano, 53.
Clinici, 230.
Clodoveo, conversione di, 54.
Clotario II, editto di 410; circa la giurisdiz. penale contro ecclesiast., 426.
Cluniacensi, 342.
Cluny, 342.
Coadiutor spiritualis nell' Ordine dei Gesuiti, 356; *episcopi*, 292; dei canonici, 285; giurisdizione del, 392.
Coadiutorali, beneficî, 697. 703. 709.
Coadiutoria, 697.
Coazione quanto al matrim., 564: quanto all'ordinaz., 237; quanto alla quasi diserzione, 660.
Codex can. eccl. Africanae, 187; nel regno franco, 190; *eccl. universae*, 183.
Coenobium, 340.
Cognatio spiritualis, 589.

Collatio beneficii, 249. 475; *straordinaria*, 476. 518.
Collationis tractatus quanto alle elezioni vescovili, 487.
Collectio Anselmo dedicata, 197; *Bambergensis*, 202; *Caesaraugustana*, 198; *Casselana*, 202; *D'Acheriana*, 190; *Dionyso-Hadriana*, 188; *XII Partium*, 198; *Lipsiensis*, 202; *III Partium*, 198; *XXV Capitulorum*, 183.
Collegia, 19. 681; *tenuiorum*, 689.
Collegiale, beneficium, 249.
Collegiale, sistema, 140.
Collegiale, capitolo, 280; abolizione in Italia, 694 sgg.
Collegi, 681; autonomia dei, 406; dei Gesuiti, 356.
Collegiis, De, §, 108. 110. 120. 128.
Collette, 95. 710. 789.
Collezioni, britanniche, 198; del diritto eccles. in Occidente, 186; sistematiche, 197; di lettere pontificie, 221; delle norme dello stato circa la chiesa, 212; di canoni, spagnole, 189.
Colloquio nella chiesa valdese, 150. 384.
Colonia, arciv. di, cancelliere della curia romana, 268; dissensione di, 82.
Columbanus, libro penitenziale di, 196; sua influenza sulla formazione del sacramento della penitenza, 545.
Comestio, 719.
Comita II d'Arborea, 113.
Commenda, 505. 765; prezzo della commenda, 721.
Commentatori del Corp. iur. can., 206.
Commissariato, 290.
Commissariato di Terra Santa, 725.
Commissarii dello stato ai sinodi prov., 314.
Communicatio forensis, perdita della, 430; *in divinis*, 431.
Communie, ved. Ricettizie.
Communio fratrum, 423.
Communitas fidelium, 752. 755.
Commutatio voti, 670.
Compatibilità degli ufficî eccles., 524.
Compatronato, 507. 509.
Compatti, vedi Elettorali capitolazioni.
Compensazione dei motivi di divorzio, 660.
Competentia per l'ordinazione, 234.
Compilationes antiquae, 202.
Compromissum, elezione del papa per, 260; nelle elezioni dei vescovi, 496.
Computazione dei gradi di parentela, 582.
Comuni, obblighi dei, quanto all'istruz. relig., 677 sg.; diritti dei, circa le circoscrizioni parrocchiali, 472; diritti dei, quanto al patrim. eccles., 714; spese di culto a carico dei, 727 sg.; quanto alla proprietà degli edificî di culto, 744; obbligo dei, quanto ai supplementi di congrua, 766; spese obbligatorie dei, quanto agli edificî eccles., 784.
Comunione, 544; possibilità d'impartirla durante l'interdetto, 433; disprezzo della, 457; interdizione della, 456. 458; esclusione dalla, 422. 544.
Comunità eccles. ev., 322; rappresentanza della com. catt., 793; partecipaz. delle, nell'amministraz. del patrim. eccl., 793.
Concilii, Congregat., 270. 218.
Concilio, 217. 298; generale, 308; ecumenico, potestà legislat. del, 395; collezioni di, 218; protezione dei, secondo il dir. ital., 254.
Concilium provinciale, rom. 36.
Concistorii, del papa, 266; diritto di dispensa dei, 404; valdesi, 150. 330.
Conclave, 260; difesa del, 254.
Conclusa Corporis Evangel., 225.
Concordantia discordantium canonum, 199.
Concordati, 99. 123; napoletani, 91 sgg., toscani, 95. 123; francesi, 99. 108; austriaci, 109 sg. 123; della repubblica italiana, 110; sardi, 115; piemontesi, 120 sgg.; di Worms, 488; posizione dei papi per rispetto ai, 67; aboliz. dei, in Italia, 123. 213 sgg.; progetto di, del Pantaleoni, 160. 252.
Concordia giurisdizionale lombarda, 109; spagnola, 114.
Concorso, quota di, 122. 706 sgg.
Concubinatus, 447.
Concursus, 522.
Condanna, a pene infamanti come *imped. erroris*, 567; a pene privative della libertà, motivo di divorzio, 661.
Condicio, errore relativo alla, nel matrimonio, 566; *turpis* trattandosi di conchiudere il matrimonio, 569.
Condizioni, quanto al matrim., 569.
Confessio, 545; *oris* nella penitenza, 546; *gallicana*, 225.
Confessione, sacramento, 544; segreto della, 546 sg.
Confessione, di Augusta, 132; accolta dai Valdesi, 148; importanza della, quanto alla parrocchia, 297; della prole, 378; del sovrano, influenza della, quanto al diritto episcopale, 145; posizione delle, quanto allo stato, 154; rapporti delle varie c. cristiane fra di loro, 178; cambiamento di, 383; in Italia, 385; della prole nata da matrim. misti, 379; in Italia, 381.
Confessionismo, 128 sgg.
Confessores, 20.

Conferma, della elezione vescovile, 491, 496.
Confermazione, 543; dà origine al diritto di cittadinanza eccles., 381; disciplina ecclesiast. contro la trascuranza della, 461; diritto riservato al vescovo, 278; durante l'interdetto, 432; impedim. matrim., 590; nome della, 544.
Confirmatio della *electio*, 476.
Confraternite, 373. 687; autonomia delle, ecclesiastiche, 356; personalità giurid. delle, 703; sottratte alla conversione, 712.
Congiuratori, nei processi di nullità del matr. per impotenza, 579.
Congregatio C. Trid., 218. 270.
Congregatio procuratorum nell'ordine dei Gesuiti, 357.
Congregazioni, 345. 369; abolizione delle, in Italia, 350 sgg.; romane, 269; autonomia delle, 406; *de Prop. fide*, di fronte ai tribunali italiani, 271. 703; pontificie, privilegi delle, quanto alla legge delle Guarentigie, 254. 272; personalità giurid. delle, 703; di carità, 686 sgg.; quanto ai legati *ad d. causas*, 701.
Congrua, 765.
Coniuge, uccisione del, impedim. matrim., 591.
Conring, 140.
Consalvi, cardin., 77.
Consanguineità, impedim. matrim. della, 580 sgg.
Consecrazione, 744; vescovile, 238. 487. 497; del papa, 260; delle chiese, diritto riservato del vescovo, 278; di una chiesa, efficacia sul diritto di proprietà, 501; di un edificio eccles., 753; giuramento di, di un vescovo, 304.
Consenso, importanza del, per il sacramento del matrim., 554; *populi* nelle elezioni vescovili, 487.
Conservatori, 392; delle università, 679.
Conservatorii, aboliz. in Italia, 350. 353. 687. 703.
Consiglieri, comun., provinc., esclusione degli eccles. dall'ufficio di, 242.
Consiglio di Stato, competenza del, in materia eccles., 437 sg. 495. 768; giurisprudenza del, quanto agli acquisti degli enti eccles., 694.
Consistentes, 422.
Consistorialia beneficia, 249.
Consistorialis Congr., 271.
Console, uffic. dello stato civile, 631.
Constit. Regni Siciliae, 92.
Constitution civile du clergé, 77.
Constitutiones della chiesa, 396.
Constitutum, 188; *Sylvestri*, sua falsità, 47. 192.
Consuetudinario, dir. eccl., 208; relativ. al matrimonio, 551.
Consuetudo rationabilis, 208.
Consultore dei brevi, 103; *in iure*, 103.
Contractus naturalis, quanto al matrimonio, 553.
Contradimostranti, 140.
Contratto, quanto alla confessione della prole, 379. 381.
Contribuzioni, ai vescovi, 719; al papa, 721.
Contritio cordis, nella penitenza, 546.
Contubernium, 588.
Conventi, 98 sgg. 102. 119.
Conventicole, 539.
Convenzionale pena negli sponsali, 643.
Convenzione d'Assia col vescovo di Magonza, 85.
Conversi, 358; ammissibilità dei, dopo soppressi i chiostri, 349 sgg.
Conversione, 383 sgg.; di non cristiani, 383; del patrim. ecclesiastico, 712 sgg.
Convitti, 681; dei Gesuiti, 356.
Cooperatores, 298.
Coordinazione, teoria della, 153. 161. 167.
Copula carnalis, significato per la conchiusione del matrimonio, 615; per il sacramento del matrim., 554; equivale rinuncia ai motivi di divorzio, 659; sovra l'impedimento matrimoniale della coazione, 565.
Corinto, comunità ecclesiastica di, 25. 39.
Coro, preghiere in, durante l'interdetto, 432.
Corona del papa, 251.
Corona nuziale, interdizione della, 458.
Coronae, 52.
Corporali, pene eccles., 441. 443; contro chierici, 423; nella chiesa rif., 459.
Corporazione secondo il dir. eccles., 162; di diritto pubblico, 158. 163; diritti di, quanto agli istituti degli ordini, 356; alle comunità parrocchiali, 298.
Corporis defect., 229.
Corpus Cath., *Evangel.*, 157; *iuris canonici*, 198. 204.
Correctores Romani, 205.
Corsica, 111; primato della, 275.
Costa, 4.
Costantino, donazione di, 64. 192; rapporti fra stato e chiesa sotto, 45; privilegi patrimoniali concessi alla chiesa da, 689; concede ai vescovi la giurisdizione, 407.
Costantinopoli, patriarca di, 39; sinodi di, 37.
Costanza, concilio di, 310. 67.

Costituzionale, diritto, della chiesa, 226.
Costituzione, degli ordini, 355.
Costituzioni apostoliche, 183.
Creatio beneficii, 470.
Cremazione, 386. 391.
Cresconius, 189.
Cresima. ved. Confermazione.
Crisma, 744; il prepararlo è un dir. riserv. al vescovo, 278.
Crociata, 343; bolla, opera della, 725.
Crociati, giurisdizione sopra i, 411.
Crodegango di Metz, 280.
Crux erecta, 276; *pectoralis* del vescovo, 279.
Cruzada, 725.
Cugini, matrimonî fra, 584.
Culto, amministraz. del, 537; ministri del, 177; libertà di, quanto all'Italia, 174; uguaglianza dei, quanto all'Italia, 174 sgg.; tollerati, ammessi, non, quanto all'Italia, 174 sgg. 176; acattolici, enti dei, concessione della personalità giuridica, 175; sottratti alle leggi sulla liquidaz. del patrim. eccles., alle tasse eccles., alla autorizzaz. governativa quanto alle alienazioni, 175; esercizio dei, protezione del Cod. pen., 176, oneri di, 687. 697; spese di, a carico dei Comuni, 727; ved. Fondo per il.
Cultura, lotta per la, in Prussia, 87.
Cumulazione degli ufficî ecclesiast., 523.
Cura beneficii del patrono, 511; *habitualis*, *actualis*, 297. 697.
Cura d'anime, 297. 697.
Curata officia, 248.
Curator del patrimonio d'un *professus*, 367.
Curatus, 295.
Curia dei Canonici, 765.
Curia romana, 266.
Cusa, Nic. di, 66.
Custos del capitolo cattedrale, 284; *utriusque tabulae*, 136.

D

D'Andrea, cardinale, punito da Pio IX, 265.
Danimarca, chiesa e stato in, 141.
Dante, 69.
Data, di popolo, delle comunità, parrocchie a, 503.
Dataria apostolica, 268; tratta le questioni di provviste, 522.
Debitum coniugale, 638; rifiuto del, motivo di divorzio, 661.
Decanato, 290.
Decano dei capit. cattedrali, 284.
Decanus, 290.
Decime, 91. 97. 106. 114. 127; ma specialm., 729; Savî delle, 100; sacramentali, 729; dominicali, 729; eccl., 729; laicali, 729; sanguinali, miste, reali, 731; personali, 731. 732; giurisdiz. sulle, 411; aboliz. delle, 732; affrancazione delle, 732; conversione delle, 732; obbligo di provvedere alle fabbriche eccles. quanto ai possessori di, 779; natura giuridica delle, 731 sg.; rapporti delle, con la congrua, in Italia, 766.
Decisiones rotae, 267.
Decius, Fil. 206.
Declarationes della *Congr. C. Trid.*, 218.
Decorum clericale, 238. 322.
Decretali, raccolte di, 201; importanza delle, per il primato romano, 62.
Decretalis, 188.
Decretalisti, 205.
Decretisti, 200.
Decreto di riconoscimento dei vescovi, 497.
Decretum de profanando, 755; *de reformat.* nel C. di Trento, 218.
Dedicazione delle cose sacre, 746.
Deductio in domum, 613.
Defectus, 229; *natalium*, eliminato dai voti religiosi, 362; *scientiae fidei* nella chiesa evang., 530.
Defensor della chiesa, 797; *matrimonii*, 610; *professionis*, 361; *ecclesiarum*, 501; *haereticorum*, 231.
Degradazione dei chierici, 423, 441; dir. riservato al vescovo, 278.
Delegatio, 392.
Delegazione apostolica, 302.
De libertate, azioni nel regno franco, 410.
Delicta civilia, 447; *mere ecclesiastica*, 427. 447; *mixta*, 427. 447.
Delitti degli eccles. 447; religiosi, 445 sgg.; nella chiesa evangel., 457 sgg.
Della Torre, 105.
Demanio, diritti del, sul patr. eccles., 712; oneri del, 687, 697; svincola i beni di patr. regio, 717; quanto alla proprietà degli edificî di culto, 744; ecclesiastico, 752.
De Marca, Pietro, 4.
Dementi, matrim. dei, 558.
Demenza, motivo di divorzio, 662.
Demochares, 4.
Denarius Sti. Petri, 721.
Deportuum, ius, 721.
Depositio di ecclesiastici, 441 sgg.; da

parte dello stato, 450; nella chiesa evang., 462, sgg.
Deposizione dei chierici, 423; del papa, 263.
De possessione, azioni nel regno franco, 410.
De Propaganda Fide Congr., 271.
Deputati, ai sinodi evangelici, 325. 327; nella chiesa valdese, 331; ufficio di, esclusione degli ecclesiastici dall', 242.
De religione, decisioni dei vescovi nel regno franco, 410.
Desertio malitiosa, 660; concetto della, 655.
Deservitus, annus, 774.
Desservants, 296. 529.
De Statu regular. ordinam. Congr., 270.
Deusdedit, Collez. di, 198.
Devolutio, 476.
Devoluzione, diritto di, 519; nella chiesa evang., 536; del patrim. eccles. in Italia, 714.
Devotio domestica, 157.
Diaconesse, 34; catt., 229; ev. 376.
Diaconi, 17. 31. 685; celibato dei, 239; evang., 323; secondo la costituz. della chiesa riform., 143; *regionarii*, 264; nella chiesa valdese, 147. 150. 330 sgg. 685; nella chiesa ev. d'Italia, 336.
Διακονία, 21.
Dichiarazioni del clero gallicano, 73; degl'impiegati della curia, 396.
Dictum Gratiani, 199.
Διδαχή, 184; costituz. eccles. secondo la, 22.
Διδασκαλία τῶν ἀποστόλων, 185.
Διδάσκαλοι, 17.
Difetti, corporali, per rispetto all'ordinazione, 229.
Diffamatio, 453.
Diffinitor del decano, 290.
Dignitates, 249.
Dimissoriales literae per l'ordinazione, 235.
Dimora, quanto al matrim., 632.
Diniego, della sepoltura eccles., 387; del debito coniugale, 661.
Dinus, 204.
Dio, offesa a, 176. 447; offerta a, dei bambini, 361.
Diocesi, 39. 278; ev. 325; personalità giuridica della, 691. 703.
Dioecesanus, 278.
Διοίκησις, 51.
Dionisio, raccolta di, 50. 187.
Diritti fondamentali della assemblea nazion. di Francof., 82.
Diritto, canonico, 4. 103. 126; ecclesiastico, 4; professori di, membri dei sinodi, 327, italiano, fonti del, 213 sgg.; degli ex-stati italiani, valore odierno del, 213 sgg.
Discendenti da eretici, 445, e apostati esclusi dagli uffici eccles., 479; irregolari, 231.
Disciplina della chiesa, 418 sgg.; delle chiese ev. d'Italia, 460. 464.
Disciplinare, potestà della chiesa, 418; dei superiori dei chiostri, 358; dei sinodi evang., 325 sgg.
Disciplinari, pene, eccles., 443; contro eccles. evang., 461, sgg.
Disciplinari, mancanze, dei chierici, 447.
Discorsi, nei cimiteri, 387.
Dismembratio beneficii, 474. 766.
Dispensa, 401 sgg.; dalle pubblicaz. matrim., 632. 635; dagli impedim. matrim., 602; dall'*impedim. mixtae relig.*, 597; *in radice matrimonii*, 401. 604; dai voti, 670; dai voti degli ordini, 368; papale, dalla incompatibilità degli uffici eccles., 526; dalla ordinazione, 237; dagli obblighi nascenti dall'*ordo*, 238; tasse per le, 725.
Disposizione, d'ultima volontà, del *professus*, 363; per l'anima, 697. 700.
Dissidenti, educazione relig. della prole dei, 674; posizione verso lo stato, 173.
Distinctio nel Decr. di Graziano, 199.
Distributiones nei capitoli, 307; per rispetto alla quota di concorso, 707 sg.
Distruttori di chiese, sepoltura dei, 388.
Distruzione di oggetti di culto, 746; delle case, come pena eccles., 440.
Divisio beneficii, 474.
Divortium, 647.
Divorziati, nuovo matrim. dei, 667.
Divorzio, 644; nella chiesa ev., 653; nei matrimonî misti, 601; motivi di, nei sec. XVI e XVII, 656; azione per il, 663, foro della, nel regno franco, 409; storia del diritto circa il, 612; pene contro il, 664; progetti intorno al, in Italia, 652.
Doctorales praebendae nei canonicati cattedrali, 282.
Dogma, della immacolata concezione, 78.
Domenica, santificazione della, 538; violazione della, 424.
Domenicani, 343.
Domenicani-Terziarî, 376.
Domenico, Santo, 343.
Domicellares, 281.
Domicilium, necessarium della moglie, 639; importanza per la celebraz. del matrim., 631.
Dominium sul patrim. eccles., 738; *radicale*, 371.

Dominus utilis, diritto di patronato del, 508.
Dona gratuita, dei vescovati e chiostri, 704.
Donazione di cose eccles., 796; del diritto di patronato, 509.
Donne, possono essere chiuse in un chiostro contro il loro volere, 361; possono battezzare, 542; non possono essere ordinate, 229; diritto di patronato delle, 508; compera delle, nel diritto germ., 615; ratto delle, 570.
Dos nell'erezione di nuovi beneficî, 472.
Dotali, azioni, giurisdiz. sulle, 411.
Dotatio, come titolo del dir. di patronato, 507.
Dotazione, della chiesa, proprietà sulla, 762; per opera dello stato, 710; del pontefice per parte dello stato italiano, 254 sg.; carattere della, 255.
Dottori, nella costituz. della chiesa riform., 143.
Doveri degli uffic. eccles., 302.
Droste-Hülshoff, 5.
Dubia, nelle trattazioni delle congreg. romane, 269.
Duellanti, sepoltura dei, 388.
Dumoulin, E., 4; sullo Pseudoisidoro, 195.
Duplicità benef., 248.
Durantis, Guglielmo, 206.
Du-Tillot, 98.

E

Ebree, comunità, organizzazione delle, 18.
Ebrei, 104. 122; matrim. con, 595; possono battezzare, 542; giuspatronato degli, 508; loro posizione di fronte allo stato, 168; emancipazione degli, in Italia, 154. 174.
Ecclesia baptismalis, 289; *filia*, *mater*, 297; *non sitit sanguinem*, 441.
Ecclesiastici, istituzione degli, 323; delitti degli, 448; servizio militare degli, 242; giurisdiz. penale sugli, 428; partecipazione degli, al reggim. eccles., 138.
Economato regio, Storia, 94. 98 sgg. 107. 109. 115 sgg. 119. 121. 124; diritto vigente, costituzione e funzioni, 776; quanto alla manutenzione degli edificî eccles., 786; sorveglianza degli enti eccles., 792; rappresentanza degli enti eccles., 800.
Ecumenicità del concilio, 217. 309.
Edifizî, pontif., 255; eccles., 746. 756; sepoltura negli, 386; disposizioni sugli, 756; erezione di, 799; riparazioni agli, 779. 784; sottratti alla tassa del 30 %, 709; alla conversione, 712 sgg.
Editto organico in Baviera, 81.
Edizioni del *Corp. iur. can.*, 205.
Educazione della prole nata da matrim. misto, 597; da matrimonio disciolto, 664; per rispetto alla confessione della prole, 378 sgg.
Efeso, 38. 39.
Egberto di Jork, libro penitenz. di, 196.
Egitto, patria del monachesimo, 339.
Eichhorn, 6.
Ἐκκλησία, 1. 19.
Electio, 476.
Electiva benef., 249.
Eleggibilità agli ufficî eccles., perdita della, 429; degli eccles. ai pubblici uff., 242.
Elettorale, diritto, attivo, eccles., perdita del, 430.
Elettorali, capitolazioni, degli imp. tedeschi, 79; dei capitoli, 282; dei cardinali, 259.
Elezione, diritto di, in Italia, 91 sgg. 103. 105. 107; dei vescovi, 27. 485; agli ufficî eccles., 475; dei preposti dei chiostri, 357; del papa, 257; influenza dei laici sulla, 62; del parroco nella chiesa catt., 439. 502; dei soprintendenti, 320.
Elezioni, politiche amministrative, influenza degli ecclesiast. sulle, 177. 439.
Elisabetta d'Inghilterra, disposizioni del papa contro, 71.
Emancipati, canonici, non em., 283.
Emeritazione, fondi, casa, 767; nella chiesa valdese, 335.
Emigrazione, vale diserzione, 660; agente di, esclusione degli eccles. dall'ufficio di, 177. 242.
Emmanuele Filiberto, ved. Savoia, 149.
Ems, Puntazioni di, 75.
Enfiteusi sul patrim. eccles., 796. 800; in Sicilia, 712.
Enrico II, di Germania, politica di, quanto ai chiostri, 60; III, circa lo stato e la chiesa, 60; IV, stato e chiesa sotto, 61.
Enrico II di Francia, disposizioni quanto alla Savoia, 118 sgg.
Enrico VIII d'Inghilterra, 71.
Enrico di Susa, 206.
Enti eccles., 125; conservati, 703; patrimonio degli, 713.
Entrata nella chiesa, 377; in un ordine relig., 359.
Entrata, 720.
Ἐπαρχία, 38.
Ἐπιμελητής, 17.

Episcopalismo in Francia, 77.
Episcopale, sistema, 67. 73. 250; in Francia, 73; in Germania, 44; in Italia, 75. 113; nella chiesa evangelica, 139.
Episcopato, se un *ordo* speciale, 228; raggiungibile dal *professus*, 363; dei sovrani evangelici, 316; nella chiesa valdese, 147.
Episcopi, 17; nelle antiche comunità cristiane, 20. 24; monarchici, 26; significato della parola, 21.
Episcopi in partibus infidel., 292.
Episcopio, 706. 709. 713. 785.
Eraclea, metropol. di, 38.
Erardo di Tours, *capitula* di, 190.
Erastus, Tommaso, 140.
Erectio beneficii, 470.
Ereditarietà delle azioni di annulam. del matrim., 609; del giuspatronato, 509.
Eremi, 687. 703.
Eremita, 339.
Eresia, 94. 102. 104. 106. 108. 112. 119 121; Savî della, 101 sgg.; nella chiesa catt., 445; nella evang., 457; nel M. E., 68; produce irregolarità, 231.
Eretici, sepoltura degli, 388; giuspatronato degli, 508; matrimonio con, 596; esclusi dagli uffici eccles., 479.
Erezione di chiese, monasteri, spedali, 102; di edifizî eccles., 799.
Ermas, pastore di, 21. 27.
Ermolao Barbaro, 101.
Error come impedim. matrim., 566; circa la potenza sessuale quanto alla conclusione del matrim., 579; rispetto ai voti religiosi, 361.
Esami, degli eccles. cattol., 480; dei candidati ev., 326.
Esarca, 38. 274.
Esattore, esclusione dei ministri dei c. dall'ufficio di, 177. 242.
Esclusione, dalla comunione, dalla comunità e dalla chiesa, 421 sg.; dalla comunenza eccles., 430.
Esclusione degli eccles. da cariche e consigli pubbl., 94. 97. 101. 107; dall'ufficio di giurato, 127. 177; dall'ufficio di esattore, 177. 242.
Esecuzione forzata, 109; del patrim. dei chierici, 233; sui proventi degli ecclesiastici, 243.
Esenzione dalla leva, 125.
Esenzioni, nella chiesa catt., 299; dei chiostri nel regno franco, 58; degli ordini dalla potestà vescovile, 359; dal legame parrocchiale, 297. 358.
Esequie, 387.
Esorcismo, 670.
Esercizio, dei culti, libertà di, 103. 129. 154. 174; protezione dell', secondo il Cod. pen. ital., 176; dei diritti civili e politici, quanto ai membri delle corporazioni religiose, 365 sg.; spirituali, opere di, 703.
Esorcista, 32. 228.
Esposti, ricoveri degli, 685.
Espulsione da un ordine, 369.
Estaurite, 373.
Este, casa d', 108; Francesco III, 98.
Espen, Zeger van, 5.
Età, quanto al matrim., 576; quanto agli uffici ecclesiastici., 479; nella chiesa ev., 530; quanto ai superiori dei chiostri, 357; quanto all'ordinazione, 229; quanto ai voti monastici, 360; quanto al cambiamento di confessione, 384; quanto alla confermazione, 544; quanto agli sponsali, 641.
Eucaristia, 544.
Eugenio IV, concordato dei principi, 67.
Eusebio di Vercelli, 279.
Evangelisti, secondo le Didache, 22 sgg.; nelle chiese evang. d'Italia, 334. 336.
Examinis episcopor. Congr., 272.
Excardinatio, 479.
Exceptio spolii, 59. 195.
Excès, causa di divorzio, 652.
Exclusiva, diritto di, nelle elezioni del papa, 262.
Excommunicati, 429; *tolerati, vitandi*, 431; *vitandi*, sepoltura dei, 387.
Execratio, 753.
Exemptae prebendae nei capitoli, 282.
Exequatur, in Napoli, 92; Toscana, 95, 96; Parma, 99; Lombardia, 110; Sardegna, 115; Piemonte, 119; Regno d'Italia, 124. 168. 170. 307. 450. 472. 483. 495. 499. 778; diritto odierno, 397; posizione giuridica dei vescovi privi di, 494; revoca dell', 495.
Exercitia spiritualia nell' ordinazione, 237.
Exercitium religionis, 157.
Ex informata conscientia, 231, *susp.*, 434. 439. 440.
Exitus episcopi, 719.
Exomologesis, 545.
Experimentum triennii, 579.
Expulsis, de, 101.
Externa ed *Interna* della amministraz. eccles. evangelica, 318.
Extra commercialità delle *res sacrae*, 749 sgg.
Extraterritorialità della S. Sede, 255 sg.
Extravagantes, 202; raccolta di, 204.

F

Fabbricati, imposta sui, 706; esenti da conversione, 713.
Fabbricerie, 99. 110. 113. 125; ma specialmente, 787 sgg.; personalità giurid. delle, 703; esenti dalla soppressione, 697; dalla tassa del 30 %, 709; sottoposte alla conversione, 712; quanto ai banchi in chiesa, 757; quanto alla manutenzione degli edificî eccles., 784 sgg.
Fabrica ecclesiae, 761. 779.
Facoltà teologica, 126. 679; di Pavia, 109.
Factis papae, de, 101.
Facultas de promovendo, 235; *spiritualis*, 238; pei missionarî, 301.
Fallentia, 308.
Famae defectus, 230.
Famiglia, consiglio di, consenso del, quanto al matrim. dei minorenni, 563; sepolcro di, 779; luogo del, 747.
Familia del papa, 267.
Farnesi, 98.
Fautores haereticor., 231. 445.
Febronius, 74.
Federico II di Prussia circa la relaz. fra stato e chiesa, 81; Guglielmo, elettore di Brond., id., 81; III, di Prussia, id. 81; IV di Prussia, id., 81.
Ferdinando I, 79.
Ferendae sententiae, censurae, 420.
Ferrara, concilio a, 310.
Ferto, 772.
Feste, eccles., 538.
Feto, battesimo di un, 377.
Fidanzati, figli di, 624. 626.
Fidei defect., 230.
Fideiussores nel battesimo, 377.
Fides mala superveniens, influenza della, sul matrim. putativo, 611.
Fieschi, Sinibaldo, 206.
Fiesole, vescovo di, 94.
Figli, vedi Prole; di un chierico, esclusi dall'ufficio eccles. del padre, 478; ordinazione dei, 237.
Figliali, comunità, obbligo di provvedere alle fabbriche, 782.
Filia eccl., 473.
Filippini, 370.
Filippo II, 109.
Finanze, procuratore delle, in Austria, 796.
Firenze, stato e chiesa nel comune di, 93 sgg.; interdetto contro, 94; concilio a, 310.
Firmian, conte di, 109.
Flentes, 422.
Fogli ufficiali eccles., 218, 397.
Fondazione di nuovi benef., 470; giurisdizione sopra la, 411; di una congregazione, 370; di un ordine cattolico, 355.
Fondazioni pie, 697.
Fondi, ecclesiastici, 764.
Fondiaria, imposta, 706.
Fondo per il culto, origine del, 125. 126; oneri di culto del, 687. 697; patrimonio del, 713; costituzione e funzioni del, 793; non ancora gravato delle spese di culto dei comuni, 727; quanto alle congrue, 765;
Fondo speciale per uso di beneficenza e di religione in Roma, 713. 766. 793.
Fonti del d. eccles. italiano, 213 sgg.
Forensi, obbligo quanto agli edifizi eccl., 781.
Fori privilegium per gli eccles., 91 sgg. 96. sgg. 99. 101. 104. 106 sgg. 112. 114. 116 sgg. 121 sgg., e specialm. 241; aboliz. del, 413.
Forma dispensationum, 403; nelle dispense matrim., 604; *sacramenti*, 540.
Forma della celebraz. del matrim. per gli evangelici, 578; pei matrimoni misti, 577; degli sponsali, 643.
Formula cavouriana, 125 sgg.; generi della, 159 sgg.; contenuto della, 170; confutazione della, 171 sgg.
Formula degradationis, 441.
Formule, raccolta di, 195.
Fornicatio, 447.
Forum internum - externum, 227; del divorzio, 664.
Fossantes, 228.
Francescani, 346; Franc. - Minoriti, 356; Fr. - Terziarî, 375.
Francesco di Assisi, 343.
Francesco I di Francia quanto al Piemonte, 118; alla Lombardia, 108; concordato con Roma, 73.
Francia, stato e chiesa in, 73, 77, 162; influenza della, sulla elez. del pontefice, 262.
Franco, regno, costituzione eccles., 54; provvista dei beneficî nel, 486; divorzio nel, 650; giurisdiz. eccles. civile nel, 409.
Fransoni, monsignor, 122.
Frateria, 373.
Frey, 5.
Friburgo, arciv. di, contro il governo del Baden, 85.
Friedberg, editore del Corp. iur. can., 205.
Fructus intercalares, 774.
Frutti dei benefizî, acquisto dei, 768; dei benefizî vacanti, 774.

Fulgentius Ferrandus, 186.
Fundatio, di una chiesa, come titolo del dir. di patronato, 507.
Funerali, 387. 391.
Furto di cose dedicate al servizio divino, 746.

G

Galeno, influenza di, sull'*imped. consanguin.*, 583.
Gallie, vicariato apostolico nelle, 51; chiesa cristiana nelle, 54.
Gallicanismo, 74.
Gallura, Torgodorio di, 113.
Gambsjäger, 5.
Gelasio, importanza per lo svolgimento del primato, 47: *de libris recipiendis*, 185.
Generale dei Gesuiti, 356; degli altri ordini in Roma, 351; superiore, delle congregazioni, 370.
Genitori, consenso dei, quanto al matrim. dei figli, 559; quanto agli sponsali dei figli, 641; quanto alla professione relig. dei figli di famiglia, 361; diritto dei, di scegliere la sepoltura quanto ai figli minorenni, 386.
Genova, stato e chiesa in, 110 sgg.; vescovo di, 110.
Gentili, vedi Pagani.
Gentiliciae parochiae, 295.
Genuflexi, 422.
Germani, re, legislazione eccles. dei, 211.
Germania, conversione al cristianesimo della, 54.
Gerolamo, influenza di, quanto alle decime, 729; traduzione della S. Scrittura, 182.
Gerson, Giov., 66. 206.
Gerusalemme, comunità di, 16. 36; patriarca di, 40. 274.
Gesù, compagnia di, 344; abolizione della 347; esclusione dei membri della, 482; importanza della, quanto al sistema papale, 71; controriforma per opera della, 155; costituzione della, 356.
Gesuiti, 93. 99. 100. 103. 108. 121. 122; cacciata dei, dai diversi ex-stati italiani, 347 sg.; posizione giuridica dell'ordine dei, in Italia, 347 sg.; beni dei, devoluti al Ministero della Istruzione pubbl., 713 sg.; vedi sopra.
Giacomo, apostolo, 27. 41; nella comunità di Gerusalemme, 16.
Giannone, 92. 120.
Gilberto, 202.
Gilde, 373.
Ginnasi, posizione della chiesa di fronte ai, 675.
Gioberti, 159.
Giovanni XXII, pubblica le Clementine, 204; circa i frutti dei benef. vacanti, 775.
Giovanni Andrea, Glossa il Libro VI e le Clementine, 204; de Deo, 206: Faventino, 200; Monaco, 206; Scolastico, 183; Teutonico, 200. 206; Liguanus, 206.
Giovanniti, 343.
Girardolo, 106.
Giubileo, 546.
Giudice della Monarchia in Nap., 91.
Giudici, ordinazione dei, 230.
Giulio II, 100. 108. 117; III, 114. 117.
Giunta di giurisdiz., reale, 99; ecclesiastica, 112; liquidatrice dell'asse eccles. in Roma, 713. 793.
Giuochi, sorveglianza dei vescovi sui, 51; durante le funzioni relig., 538.
Giuramento, 110. 126; e specialmente, 669; nei processi matrim., 610; giurisd. sul, 411; di Bonifacio, 55; d'obbedienza degli uffici eccles., 303; dei cardinali, 265; dei vescovi allo stato, 497; degli ecclesiastici allo stato, 484; degli eccles. evang., 531; del clero franco al re, 57; dei vescovi sottoposti alla S. Sede, 303; dei chierici nell'Italia superiore, 303; dei vescovi longobardi, proibito da Lodovico il Pio, 303; nel d. processuale italiano, 669; capacità di prestare, 669.
Giurato, ufficio di, esenzione degli eccl. dall', 242.
Giurisdizionalismo, 128 sgg. 163 sgg. 167 sgg.
Giurisdizione eccles., 407; disciplinare, 418; evang., 454.
Giurisprudenza giudiziaria, come fonte di diritto, 209.
Giuseppe II, circa lo stato e la chiesa, 79.
Giuseppinismo, 80; in Germania, 75; in Italia, 109.
Glossa al decr. di Graziano, 200; alle Decretali, 204.
Giusta, S., sinodo di, 114.
Giustiniano, circa la celebraz. del matrim., 614; politica eccles. di, 52.
Giustino, circa l'episcopato monarchico in Roma, 27.
Giustizia, magistratura per la, nella curia romana, 267.
Glorioso Rimpatrio dei Valdesi, 149.
Gnosticismo circa il celibato, 239.
Gofredus Tranensis, 206.

Gradi di parentela, computazione, 582.
Grado, dei vescovi di fronte allo stato, 279.
Grado, patriarca di, 274; primate della Dalmazia, 275.
Gran, arciv. di, primate di Ungheria, 275.
Gratia exspectativa, 477. 522.
Grazia, magistratura per la, presso la curia romana, 267; anno di, 774.
Graziano, 199; circa l'imped. matrim. dell'errore, 566; della diversità di relig., 595; circa il ratto, 571; circa l'*imped. criminis*, 592; circa il sacramento del matrim., 554.
Greci-cattolici, giuspatronato di, 508.
Greco, culto, a Venezia, 103; condizione del, in Italia, 169 sg. 174 sgg.
Gregorio I, influenza sullo svolgimento del primato, 47; raccolta di lettere papali, 50; VII, 113; influenza sullo svolgim. del primato, 61; prescrizioni sul celib., 240; lotta per le investiture, 487; *dictatus*, 61; IX, 110, 112. 115. 117; raccolta di decretali. 203; X, 111; XI, 94. 96; XII, 101 sgg.; XIII, 117; XV, sulla elezione dei pontefici, 259; XVI, 120.
Grotius, Ugo, 140.
Grundrechte dell'Assemblea di Francoforte, 82.
Guardianus, 357.
Guardie, del pontefice, 253.
Guarentigie pontificie, legge delle, 125. 129. 252 sgg.; precedenti storici, 252; carattere, 253; scopo, 253; contenuto, 254.
Guerra, prender parte ad una, 230.
Guglielmo da Monte Lauduno, 206.
Guglielmo di Embrun, 204.
Guglielmo di Cagliari, 112.
Guidrigildo nei vescovi nelle *Leges barbar.*, 58.

H

Habilitas per gli uffici eccles. ev., 530.
Hadriano-Hispanica coll., 189.
Haeresis, 445; giudicata dalla *Congreg. Inquis.*, 269; vedi Eresia.
Halitgaro di Cambrai, libro penit., 196.
Hedderich, 5.
Heimburg, Gregorio di, 66.
Hermas, pastore di, 21. 27.
Hierarchia ordinis, iurisdictionis, 227.
Hinkmaro di Rheims, *capitula*, 190; conosce la falsificaz. pseudoisidoriana, 194; sul sacram. del matrimonio, 554.
Hispana versio, 186.
Hobbes, 140.
Homberg, sinodo di, 135.
Hominium dei vescovi, 487.
Hommel, 5.
Honor processionis del patrono, 512.
Honorati nelle elezioni vescovili, 485.
Hontheim, 5. 74.
Hospitatio, 704.
Hostiensis, 206.
Huguccius, 200.
Huss, 148.

I

Ignazio di Antiochia, 21; circa l'episcopato, 27; lettere di, falsificate, 185.
Illegitimi, loro capacità per entrare in un ordine, 360; diritto di patronato degli, 508.
Illiria, vicariato apostolico in, 51.
Imblocatus, 390.
Immantazione, 258.
Immobili, acquisto di, per parte della chiesa, 693.
Immunità eccles., 92. 95. 102. 107. 113, 121; e specialm., 704.
Impedimenta matrimonii, 556; *affinitatis*, 585; *cognat. legalis*, 589; *consanguinitatis*, 580; *criminis*, 590; *deficientis conditionis appositae*, 569; *disparitatis cultus*, 595; *doli*, 568; *erroris*, 566; *impotentiae*, 576; *ligaminis*, 572; *mixtae religionis*, 598; *publicae honestatis*, 587; *raptus*, 570; *vis ac metus*, 564.
Impedim. matrim., 556; dispensa dagli, 602; diritto di dar norme quanto ai dirim., 553. 556; nei matrim. misti; 599; di un vincolo preesistente, 572, dell'adulterio, 590; di non sufficiente maturità, 576; per difetto di consenso, 564; della diversità di religione, 595; della affinità, 585; della consanguineità, 580.
Impedita sedis episcop., 286.
Imperatore, tedeschi, influenza degli, sulla elez. del papa, 262; legislazione eccles. degli, 211; posizione degli, rispetto alla chiesa, 79; romani, influenza degli, sulle elez. del papa, 262; legisl. eccles. degli, 210; posizione degli, rispetto alla chiesa, 45; posiz. degli, rispetto ai concilî ecumenici, 308.
Impotenza, impedim. matrim. dell', 576; errore circa la, 579; motivo di divorzio, 662.

Impugnazione, diritto di, del matrimonio, 608.
In acie campi Florae, 396.
In articulo mortis, assoluzione, 431.
Incameramento del patrim. eccles., 712.
Incapacità elettorale, 242.
Incendiarii, sepoltura degli, 388.
Incendio di edifizî di culto, 746.
Incestuosi, legittimazione degli, 640.
Incestus, 424. 447.
In Coena Domini, bolla, 79. 92. 95. 115. 118. 431.
Incompatibilitas, 525.
Incoronazione del papa, 260.
Incorporazione, 295. 473.
Index libror. prohib., 72. 269.
Indicis Congr., 269.
Indigenato, richiesto pel professo, 361.
Indignus, presentazione da parte del patrono di un, 510.
Indissolubilità del matrim., 552. 644.
Indulgentia, 546.
Indulgentiar. et reliquiar. Congreg. 271.
Indulgenze, 102. 117.
Indulti, 107. 115; di Nicolò V, quanto al Piemonte, 117. 119. 121.
Indulto papale quanto alla facoltà di testare del professo, 364.
Industria disonorevole, motivo di divorzio, 661.
Ineccepibilità dei candidati a un uff. eccles., 482.
Infallibilità del papa, 250; della chiesa cattol., 226; del concilio ecum., 311; delle magistrature della curia, 396.
Infamia secondo il dir. can., 230. 440. 445. 453.
Infedeli, matrim. degli, 554; se scioglibili, 645; battesimo dei figli di, 377.
Infeudazione degli uffici eccles, .476; dei beni eccles. 793.
In forma commissoria, gratiosa, dispense, 403.
Informazione, 672; processo di, 496.
In foro conscientiae, 432.
In fructibus canonici, 283.
Inganno come impedim. matrim., 568.
Inghilterra, emancipazione dei cattolici in, 155; stato e chiesa in, 141; posizione della chiesa cattolica e dei dissidenti verso lo stato, 173; giurisdizione eccles. in, 417.
Inglesi, monache, 369.
Ingressus, 720.
In herbis canonici, 283.
In integrum restitutio delle chiese, 690. 796. 798.
Initiatum sacram. matrimonii, 554.
Injures graves, motivo di divorzio, 652.
Innocenzo I, importanza per lo svolgimento del primato, 47; III. importanza per lo svolgim. del primato, 61; istituisce l'*imped. criminis*, 592; circa il ratto 571; pubblica la compil. III, 202; circa la relaz. fra stato e chiesa in It., 91. 96. 104. 111. 113. 116; IV, 110. 206; VI, 105; VIII, 102. 111. 117.
Innovatio beneficii, 472.
Inquisit. rom. et universal., Congr., 269.
Inquisizione, istituz. della, 68; procedimento della, 453; in Italia, 94. 102. 108. 111. 113. 115.
Inspirazione, elezione del papa mediante, 260; quanto all'elezione dei vescovi, 496.
Insegnamento religioso, in Italia, 676 sgg.
Installatio, 499.
Institutio autorizabilis, 474. 476; *collativa*, 476; del presentato dal patrono, 511; nella chiesa ev., 533; *corporalis*, 477; in un beneficio, 767; del *nominatus*, 476.
Instrumentum electionis nelle elezioni vescovili, 496; *guarantigiatum*, 428.
Intentio nell'amministraz. dei sacram. 540.
Intercalarî, fondi, 764; frutti, 775.
Interdictum ab ecclesiae ingressu, 433.
Interdetti, esclusi dagli uffici eccles., 479; respinti dalla comunione, 544.
Interdetto, 433; contro Venezia, 72. 100; quanto all'Italia, 92. 96. 104. 111. 113. 117; locale, 432; personale, 432.
Interdizione perpetua dei pub. uff., 483; perdita del benef. per la, 450. 483.
Interessentia, 307.
Interim, 133.
Internazionale, diritto, posizione del papato come tribunale nel, 64.
Internuntii, 273.
Interventor durante la vacanza della sede vescovile, 285.
Intestato, successione ab, rispetto ai beneficiati, 769; agli ecclesiastici, 777 sgg.
Intronizzazione del papa, 258.
Invalidità del matrim., 556. 606 sgg.
Investitura dei vescovi, 487; quanto all'Italia, 90. 103. 113.
Ipoteche, imposiz. di, sui beni eccles., 796; cancellazione delle, quando miravano a guarentire oneri di culto, in Italia, 698. 700.
Ippolito, 42. 185.
Ireneo, circa l'unità della fede, 42.
Irlanda, chiesa di, 54. 141; posizione dei vescovi in, 51; regalata dal papa al re d'Inghilterra, 65.
Irlandese, sistema di elez. dei vescovi, 493.

Irregolari, 479.
Irregolarità, 229; conseguenza dell'eresia, 445; sanzione della, 232.
Irritatio voti, 670.
Iside, culto di, modello del monachesimo, 339.
Isidoriana, 189; nel regno franco, 192.
Isidorus Mercator, 192.
Israelitico, culto, posizione in Italia del, 168. 154. 174 sgg.
Istanze, ordine delle, quanto ai procedim. eccles., 415.
Istruzione, 95. 103. 671; Benedettina, 120; religiosa della gioventù, 676; nei ginnasî, 675; religiosa in Italia, 676 sgg.
Italia, giurisdiz. eccles. in 413; stato e chiesa in, 90 sgg. 159 sgg.; letteratura sulle relaz. fra, 162.
Iubilatio, 308. 527.
Iudex ordinarius, papa, 392; facoltà di delegare del, 393.
Iudices synodales, 416.
Iudicium in iurante quanto al giuramento, 669.
Iura circa sacra, 140; *iurisdictionis* del vescovo, 278; *ordinis* del vesc., 279; *quaesita* di fronte alla legislaz., 393.
Iuramentum solemne, 669.
Iurisdictio, perdita della, 433; del vescovo, 278; *externa-interna*, 227; *foripoli*, 227; *ordinaria*, *quasiordinaria*, 392.
Iurisdictionis, et immunit. eccl. Congr., 271; *potestas* della chiesa ev., 244.
Ius, ad rem, in re, 476; nella elezione del pontefice, 258; del vescovo eletto, 496; del presentato dal patrono, 511; del presentato dalla chiesa ev., 535; *advocatiae*, 501; *canonicum*, 4; *circa sacra*, 140. 318; *deportuum*, 721. 775; del papa, 722; *divinum*, 182. 209; limite per la potestà di dispensare, 402; di legiferare, 395; *episcopale*, 138; *gistii*, 704; *in re* del beneficiato, 767; del vescovo confermato, 496.
Ius naturale, 209; limite per la potestà di dispensare, 402; di legiferare, 395; *primariarum precum*, 498; *privatum*, 3; *provisionis minus plenae*, *plenae*, 476; *publicum*, 3; *regaliae*, 775; *sepeliendi*, 387; *simultaneae collationis* delle prebende dei capitoli, 498.
Ius variandi, del patrono, 511.
Ius sepulchri, 386. 759. 779.
Iusticia in obiecto nel giuramento, 669.
Iusiurandum de statu libero, 632.
Ivone di Chartres, *Decretum*, *Panormia*, 198.
Ivrea, autorità comunali, 116.

K

Κανών, 20.
Κανόνες εκκλ., 184; τῶν ἀποστόλων, 185.
Kulturkampf, 87.
Κυριακόν, 1.

L

Laborans, cardinale 201.
Laici, 35; sono fatti vescovi nel regno franco, 56; coprono ufficî eccles., 478; loro partecipazione alla elezione del vescovo, 490; nella elezione del papa, 257; ministri del sacramento del battesimo, 541; loro posizione secondo il sistema papale, 62; loro posiz. verso il clero nell'impero romano, 52; frati, 358; nell'ordine dei Gesuiti, 356; copulazione dei, 622; suore, 358.
Lambertini, Prospero, 5; vedi anche Benedetto, XIV.
Lamennais, 159.
Langenstein, Enrico di, 66.
Λαός, 35.
Lappus Castilioneus, 206.
Lapsi, 21. 30.
Lasciti in suffragio dell'anima, 697. 700.
Latae sententiae, *censura*, 420.
Laterano, presa di possesso del, per parte del papa nuovamente eletto, 260; lasciato al pontefice dalla legge delle Guarentigie, 255.
Laterano, concilio, 512; ordine delle operazioni del, 310.
Laura, 339.
Lavant, vescovo di, nomina del, 493.
Lazaristi, 344. 348.
Le Comte, 4; circa lo Pseudoisidoro, 195.
Legale, teoria, rispetto ai concordati, 224.
Legata ad pias causas, 689. 697 sgg.
Legati, 271; *a latere*, 265. 272; al Concilio di Trento, 310; facoltà di sposare dei, 633; pontificî, posizione dei, secondo il d. ital., 254.
Legati di culto, 687. 697 sgg., per l'anima, 697. 700.
Legazia, apostolica nei re di Sicilia, 90. 92. 113. 126. 273; dei vescovi di Pisa, quanto alla Sardegna, 273; diritto di, attiva e passiva, del pontefice secondo la legge delle Guarentigie, 253 sg.
Legislazione, eccles., 395; del papa, 50; nella chiesa ev., 399; diritto di, del papa, quanto alla chiesa franca, 55.
Legislazione civile, come fonte del dir. eccles., 210.

Legittimazione, di figli non nati da legitt. matrim., 640; giurisdizione quanto alla, 411.
Legittimità della prole nata da matrimonio putativo, 611.
Λειτουργία, 19.
Lenitatis perfectae def., 230.
Leone I, importanza per lo svolgimento del primato, 47; contro il vescovo di Alessandria, 39; contro il patriarca di Costantinopoli, 41; X, quanto all'Italia, 95. 107. 117: XII, id., 120.
Leopoldo di Le Mans quale autore presunto delle Decr. pseudoisidoriane, 193.
Leopoldo II d'Austria, 80; vedi pure alla voce Lorena.
Lettori, 32. 228.
Lex Romana canonice compta, 197. 207.
Liber de iure sacerdotali, 196; *diurnus*, 195; *extra*, 203; *septimus*, 205; *sextus*, 204.
Libera Chiesa in libero Stato, 124. 159 sgg.
Liberi naturales, legittimazione dei, 640.
Libertà ecclesiastiche, quanto all'Italia, 95. 97. 104. 111. 117; di coscienza, di culto, quanto all'Italia, 103. 129; di coscienza, 154 sgg.
Libertatis defect., 230.
Libertés de l'église gallicane, 74.
Liceat scribere, 93.
Licentia del vescovo per la dispensa matrim., 603.
Liguanus, Giov., 206.
Liguorini, 347.
Liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Italia, 694 sgg. 711 sgg.
Literae pastorales, 397; *patentes* pei missionarî, 301.
Litigiosità, motivo di divorzio, 661.
Liturgia, determinaz. della, 537.
Livelli, 713.
Locus congruus per l'erezione di un nuovo beneficio, 472; *minus religiosus*, 387.
Lombardia, proibita la pubblic. della bolla *In C. Dom.*, 79; stato e chiesa in, 103 sgg.; patronato regio in, 519; corporazioni religiose della, 351. 709.
Longobardi, loro posizione verso il papato, 53.
Lorena, casa di, quanto all'Italia, 96.
Lubecca, vescovo ev. di, 319.
Luchino Visconti, 98. 105.
Ludovico il Pio, posizione dei vescovi sotto, 58.
Luigi il Santo, prammatica sanzione di, 73; XII di Francia per rispetto alla Lombardia, 108; a Genova, 112.
Luna e sole, 64.
Luogo della celebraz. del matrim., 633; della convivenza matrim., 639; del battesimo, 543.
Lutero, circa il *Corp. iur. can.*, 206; circa la natura giurid. del matrimonio, 555; circa l'imped. matr. dell'adulterio, 592; circa le cause di divorzio, 655; circa gli sponsali, 623; nei rapporti con l'Italia, 102. 117.
Luterani, rapporti coi Riformati, 157.
Lutto, anno di, delle vedove, 666.

M

Machinatio in mortem alterius coniugis, 591.
Madre, influenza della, sulla confessione della prole, 381; consenso della, al matrim. della prole, 561; chiesa, 473; quanto al patronato, 508.
Madrid, nunzio di, 274.
Maestri, secondo la Didache, 22 sg.; rispetto all'istruzione religiosa, 678.
Maggiorità, acquistata entrando in un ordine, 362.
Magia, 447.
Magister novitiorum presso i Gesuiti, 356.
Magistrato di giurisdiz. sovrana, 98.
Magonza, dieta dei principi a, 87.
Maior, 357.
Maiora beneficia, 248.
Maiores, 18.
Malandrini; sepoltura dei, 388.
Malattie schifose, motivo di divorzio, 662.
Mallum, matrim. conchiuso nel, 616.
Maltrattamenti, motivo di divorzio, 661.
Mani, imposiz. delle, nell'antico testam., 17; importanza della, quanto all'ordinaz., 34; quanto al battesimo, 543.
Manomorta, in Italia, 91. 96. 113. 119. 690; tassa di, 706; vedi Ammortizzazione.
Mantova, sinodo di, 67.
Manualia benef., 249.
Manus mortua, 690.
Manutenzione degli edificî eccles., 784 sgg.
Maramme, 788.
Marca, 4.
Marheinecke, Filippo, 140.
Maria, collegî di, 370.
Maria Luisa, 99.
Maria Teresa, 79.
Marito, potestà del, quanto alla profess. relig., 361; uccisione del, come impedim. matrim., 592; patronato del, 509; ordinazione del, 230.
Marius Mercator, 192.

Marongiu, monsignor, 122.
Marsilio da Padova, 69; riconosce la falsificaz. pseudoisidoriana, 194.
Martino V, quanto all'Italia, 95. 107.
Martinus da Braga, 189.
Massa, nei capitoli, quota curata di, 695; grande, piccola, per rispetto alla quota di concorso, 707.
Mater, ecclesia, 473.
Materia sacramenti, 540; del sacramento del matrimonio, 552.
Matilde, contessa, 93.
Matrici, chiese, 280.
Matricula, 20.
Matrimoniale, diritto, 550; comune, 551; dell'imp. tedesco, 551; in Austria, 84.
Matrimoniali, cause, giurisdizione sulle, 411, vedi sotto.
Matrimonio, 547; concetto del, 549; essenza del, secondo la dottrina catt., 552; secondo l'ev., 555; misto, 596; confessione della prole nata da matrimonio misto, 379. 381; effetti giuridici del, 638; scioglim. del, 644; secondo, 666; benedizione del, durante l'interdetto, 433; giurisdiz. sul, eccles., 411. 550. 552. 555. 665; nei matrim. misti, 601; evang., 417; in Austria, 83; capacità di contrarre, 576; celebrazione del, secondo il dir. rom., 612; storia della, 612; diritto vigente sulla, 631; dei preti cattolici, 576; civile, 626; storia del, in Italia, 627 sgg.; precedenza del, 636; posizione della chiesa quanto al, 637.
Matrimonium consummatum, non cons., 554; *non consummatum* in quali casi sia risolvibile, 645; *legitimum, ratum*, 554; *praesumptum*, 619; *putativum*, 610; *conscientiae*, 628. 630.
Matteo, Visconti, 105.
Mattheus, Petrus, liber VII di, 205.
Massimiliano I di Baviera, 80; Giuseppe di Baviera, 80; Sforza, 107.
Medici, casa dei, 95.
Medici, ordinazione dei, 230.
Medicinali, pene, 420. 428.
Melantone, circa le cause di divorzio, 655.
Melzi, 110.
Mendicanti, abati dei, 357; ordine dei, 343; costituzione dei, 358.
Menocchio, 109.
Mensa episcopalis, amministrazione della, 787.
Mensae, titulus, 233.
Mentali, infermità, quanto all'ordinazione, 229.
Merici, Angela, 344.
Merx, 446.
Mesi, papali, 449. 522.
Messa, 537; celebrazione della, durante l'interdetto, 433; stipendio della, 446. 717. 764.
Metodisti, chiesa dei, in Italia, 337.
Metropolita, 38. 274; in Occidente, 52; nel regno franco, 57; durante le vacanze della sede vescovile, 285.
Metus intrinsecus, 564; *reverentialis*, 565.
Metz, vescovo di, nomina del, 493.
Michl, 5.
Milano, metropolita di, 52; arcivescovo di, 103; stato e chiesa nel comune di, 104 sg.; interdetto su, 105;
Militari, ecclesiastici, nomina dei, 505; cura d'anime dei, 300.
Milizia, obbligo della, quanto agli ecclesiastici, 230. 242.
Minaccie, gravi, motivo di divorzio, 661.
Minghetti, circa il sistema cavouriano, 161.
Minister, dell'ordine, 358; *sacramenti*, 540; del sacram. del matrim., 552.
Ministero, pubblico nei processi matrim., 610; nelle azioni per divorzio, 665; ordinazione degli appartenenti al, 230.
Ministri dei culti, offese ai, 176; prerogative dei, 241 sgg.; elettori amministrativi e politici, 242; esclusione dei, dall'ufficio di giurato, di esattore, di agente di emigrazione, di sindaco, di consigliere comunale e provinc., di deputato, 242; pubblici ufficiali, 249.
Minora benef., 248.
Minorenni, consenso al matrim. dei, 560.
Minus pleno iure incorporatio, 473.
Minuta bullae, 220.
Missale romanum, 537.
Missi, sorvegliano la manutenzione delle chiese, 779.
Missio della potestà d'insegnare, 278; *canonica*, 504; *legitima*, 238; *civilis*, 168.
Missioni, 537; dei Gesuiti, 356; vescovi delle, 301; organismo delle, 300; parrocchia delle, 301; della Chiesa valdese, 333; istituti delle, 703.
Mitra del vescovo, 279.
Mixti fori, delitti, 109.
Mobili, acquisto dei, per parte della chiesa, 693.
Modena, stato e chiesa nel ducato di, 96 sgg.
Moderamen dei sinodi ev., 323.
Monachismo, svolgimento del, 338.
Monaci, non possono accedere a trib. laici, 409 sgg.; diritto di patronato dei, 508.
Monaco, vescovo, 368.

Monaco, istituz. di una nunziatura in, 75.
Monarchia Sicula, *Regia Monarchia*, 91.
Monitio canonica, 431.
Monocula benef., 249.
Monopolio circa la sepoltura dei cadaveri, 391.
Monsignori, 267.
Montalembert, 159.
Montanismo, 339.
Montanisti contrarî al concetto di clero, 35.
Montes pietatis, 685.
Montgelas, ministro, 81.
Mortali, peccati, 421. 545; esclusione dalla comunione in causa di, 545.
Morte, civile, delle persone appartenenti agli ordini, 367; pena di, contro gli eretici, 445; nella chiesa rif., 459.
Morti, sepolture dei, 385; vigilie dei, 387.
Mortuarium, 721.
Moser, I. I., 140.
Mosaica, legge, valore della, nella chiesa ev., 182.
Mulla, da, Marc'Ant., 101.
Müller, A., 5. 140.
Münch, E. v., 5.
Mundio, compera del, atto matrim., 616; prezzo del, 617.
Munera sordida, 704.
Munus, 446.
Musei, vaticani, 255; pubblici, ricevono gli oggetti d'arte degli enti eccles. soppressi, 714.
Mutatio vi erectionis, 475.
Mutazione degli uffic. eccles., 472; del giuspatronato, 511.
Mutilazione di se stessi, produce *irreg. ex del.*, 231; di un uomo, id., 231.

N

Napoleonidi, quanto all'Italia, 90. 252.
Napoli, stato e chiesa in, 90 sgg.
Nascita, illegittima, impedisce l'ordinazione, 230.
Nassau, stato e chiesa nel, 86.
Natalium def., 230.
Nazionale, concilio, 311; franco, 56; sinodo, 311; giurisdiz. del, 452.
Neck-verse, 447.
Neofiti, 230.
Nicea, sinodo di, 37; *canones* del, 186.
Nicolaitani, 240.
Nicolò I, si appoggia allo Pseudoisidoro, 60; si serve delle Decretali pseudoisid., 194; II, decreto sull'elez. pontificia, 258; V, per rispetto all'Italia, 117. 119; da Cusa, conosce la falsificazione pseudoisidoriana, 195.
Nieheim, Teodorico di, 66.
Nipote, matrim. del, abbisogna del consenso del nonno, 561.
Nobiles quanto alle elezioni vescov., 485.
Nobiltà, richiesta per essere ammessi nei capitoli cattedrali, 282.
Nome, cambiamento del, per parte del papa, 260; diritto della donna divorziata rispetto al, del marito, 664.
Nomina dei vescovi, in Italia, 92. 104. 110. 126; nomina papale dei vescovi, 494; sovrana dei vescovi, 493; dei cardinali, 265; degli ufficiali eccles. evangelici, 317 sgg.; sovrana dei preposti ai conventi, 357; rinuncia al diritto di, per parte dello stato italiano, 126. 167. 168. 494.
Nominatio regia, 476.
Nomocanon, 183.
Nonantolani, monaci, nel duc. di Parma, 97.
Nonni, consenso dei, per il matrim. dei nepoti, 561.
Norimberga, pace religiosa di, 133.
Normale, anno, 156.
Normanni nelle Due Sicilie, 90 sg.
Notai della curia pontif., 267.
Novaziano, vescovo, 29.
Noviziato, 361.
Novizî presso i Gesuiti, 356.
Nullità, azione di, quanto ai voti sacri, 361; processo di, quanto al matrim., 610; del matrimonio, 605.
Nullius, *dioeceseos*, prelati, 300. 696; capitoli, 696. 703.
Nummus centesimus, ecc., 721; *vicesimus*, 772.
Nuntii, 273; giurisdiz. dei, 415; facoltà di sposare dei, 633.
Nunziature, papali, 273; loro istituzione, 72; in Monaco, 75; in Italia, 95. 119; tribunale della, 96.

O

Obbedienza, giuram. di, 466; obbligo della, quanto agli ufficî eccles., 303.
Obedientia, 303; *vot. simpl.*, 372; *sol.*, 365. 368.
Oblati, 361.
Oblazione, 20. 447. 710; per la concessione di un sepolcro, 387; proprietà delle, 762.
Obligati ad ratiocinia, 230.
Obreptio, nelle dispense, 403; *ordinis*, 231.
Occam, 69.

Oddone di Cluny, 352.
Oecolampadio, 143. 148.
Oeconomice, funzioni delle congregaz. rom., 269.
Oeconomus, 760; del vescovo, 787; del capitolo cattedr., 285; del chiostro, 357.
Officiales foranei, 288.
Officium, 248; *Sanctum*, 269; *vacabile*, 722.
Οἰκονομία. 21.
Olanda, stato e chiesa in, 159.
Oldemburg, stato e chiesa ev. in, 162.
Olio santo, 744.
Olmütz, vescovo principe di, elezione del, 493.
Oltraggi, motivo di divorzio, 661.
Omicidio, impedisce l'ordinaz., 230; produce *irreg. ex del.*, 231.
Omnibonus, 200. 201.
Onere di culto, 697 sgg. 687.
Onore, offese all', con pene eccles., 440.
Onorifici, diritti, del vescovo, 279; dei canonici, 284; del papa, secondo il dir. canonico, 251; secondo la legge delle Guarentigie, 253; del patrono, 512; civili, quanto all'ordinaz., 231; influenza della perdita dei, sul diritto di patronato, 508.
Onorio III, pubblica la Comp. V, 202.
Opera, 788.
Operaio, nella chiesa ev. d'Italia, 336.
Opere pie, 95. 127. 376; rapporti con la chiesa, in Italia, 685 sgg.
Opinio doctorum, come fonte di diritto, 209.
Opzione, diritto di, nel capitolo, 498; dei cardinali, 265; delle fabbricerie, 789.
Oraculum vivae vocis, 396.
Oratoriani, 370.
Oratorî privati, loro erezione, 539.
Ordinariato, vescovile, 289.
Ordinarii, 278; nell'Italia superiore, 104. 280.
Ordinarius, 278.
Ordinatio, *invalida*, 229; *per saltum*, 231; concetto, gradi, 228; nella chiesa evang., 245; assoluta, 232; carattere della, nell'antichità, 34; competenza per la, 234; atti della, 236; diritto riservato al vescovo, 278; simoniaca, 447; requisiti per la, 229; durante l'interdetto, 433; effetti della, 238.
Ordines, *hierarchici*, 228; *maiores - minores*, 228; *iura* del vescovo, 278; *potest.* delle chiese ev. 244.
Ordini, autonomia degli, 406; maschili, esecuzione degli, 359; ammissione simoniaca in un, 447; istituti di istruzione degli, 681; soppressione degli, in Italia, 349 sg.; posizione giuridica degli, in Italia, 354.
Ordo, 20. 32; richiesto per gli uffici eccles., 479; *Romanus*, 195.
Orfani, giurisdizione sugli, 411.
Organista, catt., 248; ev., 322.
Ὅρος κανονικός, 185.
Orsoline, 344.
Osnabrück, vescovo ev. di, 319.
Ospedali, 685.
Ospizî, 687. 703.
Ostia, vescovo di, cardinale decano, 266; nella elezione del pontefice, 260.
Ostiarii, 228.
Ostrogoti, posizione verso il papato, 53.
Ottobuono del Fiesco, 111.

P

Pace, di Vestfalia, 156; religiosa di Augusta, 132. 155; di Norimberga, 133.
Pacomio, 340.
Padre, diritto di patron. del, 509; diritto del, di determinare la confessione della prole, 379.
Padrino, della cresima, 544; del battesimo, 542.
Paesi bassi, giurisdiz. eccles. nei, 417.
Pagani, matrim. con, 594; giuspatronato dei, 508; possono battezzare, 542.
Paganus, 51.
Palazzi apostolici, 255. 706.
Palea, 200.
Palermo, atto pubblico di fede della città di, 68; arciv. di, primate, 275.
Pallium, 276; obbligo di richiederlo personalmente, 466; del papa, 251; prezzo, 724; tassa, 277.
Panaggio o Panatico, lettere di, 767.
Panigarola, ufficio di, 107.
Panisbrief, 767.
Panormitanus, Nic. Tudiscus, 206.
Paolo II, quanto all'Italia, 98. 102; III, id., 102; IV., id., 100. 111.
Papa, 250; *iudex ordinarius* di tutti, 393; nei sinodi ecumenici, 49; posizione del, nei sin. ecumen., 310; lotta del, col collegio dei cardinali, 61; posizione del, quanto alla chiesa franca, 55; rapporti del, quanto all'autonomia, 409; facoltà di dispensare del, 402; diritti del, quanto alla fondazione dei vescovadi, 471; nomina i vescovi, 494; giurisdizione del, 414; diritto di legiferare del, 396; può lanciare l'interdetto, 433; può sciogliere un *matrimonium non consummatum*, 645; fa-

coltà di sposare, 633; rinuncia del, alla sua dignità, 263; prerogative del, secondo la legge delle guarentigie, 253; posizione del, secondo la legge delle guar., 255 sgg.; elezione del, 257.
Papale, sistema, 73.
Papalisti, a Venezia, 101.
Parentela, 580; similitudinaria, 589; computazione della, 582.
Parità, 154.
Parma, stato e chiesa nel ducato di, 96 sgg.
Parochiae gentiliciae, 295.
Parochiales prebendae nei capitoli cattedrali, 282.
Parochitani, 53.
Parochus, 295; *habitualis*, 473; *primitivus*, 473.
Parrocchia, 295; nella chiesa evang., 321; nella chiesa valdese, 329; penalità giuridica, 708; esente dalla tassa del 30 %, 708; di Roma, 713.
Parrocchiale, ufficio, istituz. di un nuovo, 471; contenuto del, 296; comunità, 298; fondi, 767; casa, 781. 786; concorso, 480; diritti, del capitolo, 297; diritti dei superiori dei chiostri, 358; relazioni, 469; organizzazione, nel M. Evo, 53; vicario, 298; elezioni, 502; legame, 296.
Parrocchiani, obbligo di provvedere agli edifici eccl., 780. 785.
Parroco, 295; nei territorî delle missioni, 301; evang., 321; rispetto alla celebraz. del matrim., 633; doveri e diritti del, rispetto alle scuole, 296. 672. 677; rispetto alle prigioni, 296; elezioni popolari del, 502 sg.
Pars, maior, minor, sanior, 406. 283.
Partes decisae, 203.
Pasquale II, quanto all'Italia, 98. 102; III, id., 102; V, id., 100, 111.
Pasquale Paoli, 111.
Pasque Piemontesi, 149.
Passaggio, dalla chiesa ad un'altra confessione, 383; da un ordine in un altro, 369.
Passau, trattato di, 133.
Pasti, in comune, degli antichi cristiani, 19.
Pastor, 138. 295; secondo la costituzione della chiesa rif., 143; nella chiesa valdese, 329. 334; nella chiesa evang. d'Italia, 336.
Pastorali, lettere, loro data, 21.
Pastorale, bastone, del vescovo, 279.
Pastori, valdesi, 147. 150. 329. 334; della chiesa ev. d'It., 336.
Patena, cosa consacrata, 755.
Patria, potestà di un religioso, 367.
Patriarca, 38. 274; d'Occidente, 251, ebreo, giurisdizione del, 408; ecumenico, 50.
Patriarcali, sinodi, 312.
Patrimonii titulus, 232.
Patrimonio dei chierici, 232.
Patrimonio eccles., comune, 711; contributo del, quanto alla manutenzione degli edifici, 783; partecipazione delle comunità all'amministraz. del, 137; soggetto della proprietà del, 737; sostanza del, 744; violazione del, 424; amministraz. del, 688; visitazione del, 469; liquidazione del, in Italia, 711 sgg.; conversione del, 712; assegnazione del, 713 sgg.; confisca del, ordinata dal papa, 65; come pena ecclesiastica, 440. 445.
Patrimoniale, capacità, degli ordini religiosi, 356.
Patrimonii, titulus, 232. 280; ved. sotto.
Patrimonio dei chierici, 232 sgg.; inalienabilità del, 232: insequestrabilità del, 233.
Patrimonium della chiesa romana, 55. 251.
Patriziato dell'imperatore tedesco, 262.
Patronata benef., 249.
Patronato, giurisdizione sul, 411. 506; chiesa evang., 417.
Patronato, dir. di, 505; storia del, 500; nelle chiese ev., 531 sg.; essenza del, 505; fondazione e trasmissione del, 507; elementi del, 510; perdita del, 512; regio, 513. 515; passivo, 506; diritto italiano circa il, 507; abolizione di beneficî e cappellanie di, 696.
Patrono, 507; obbligo del patrono, quanto alla riparaz. degli edifici, 781 sg.; diritti del, quanto ai beni degli enti soppressi, 697. 715.
Paucapalea, 200.
Paupertatis titulus, 234; *vot. simplex*, 371; *solemn.*, 363, 366.
Pavia, facoltà teologica di, 75; sinodo di, 309.
Pavinus, Giov. Franc., 206.
Pdjol, 340.
Peccati, disciplina contro i, 419; confessione dei, generale, 547.
Peccatum veniale, 545.
Peculium clericale, 769; del professo, 364.
Pecuniarie, pene eccles., 440. 442.
Pederastia, causa di divorzio, 662.
Pedum curvum, 279; *rectum* del papa, 251.
Pehem, episcopalista, 75.
Peine afflictive et infamante, motivo di divorzio, 652.

Pellegrini, ospizî dei, 687. 703.
Pena, case di, 443.
Pene, medicinali, 429; vindicative, 440; contro le alienazioni non autorizzate del patrim. eccles., 798.
Penitenza, essenza della, 419; nella chiesa ev., 456 sgg.; pubblica e privata, 424; durante l'interdetto, 432; rapporto della, con le pene eccles., 422; impedim. matrim. della, 590; sacramento della, 544; stazioni della, 422.
Penitenziali, libri, 195; diritto dei, quanto al divorzio, 650.
Penitenziario, gran, 268.
Pensio, 474. 767.
Pensionabile, terzo, 767.
Pensioni monastiche in Italia, 349 sg., 366. 794.
Pensionis titulus, 232.
Percussores clericorum notorii, 431.
Per exceptionem, procedimento, 453.
Permuta, dei benefizî, 527; dei beni eccles., 796; del giuspatronato, 509.
Per notorietatem, procedimento, 452.
Peroratori, nella celebr. del matrim., 620.
Perrucche, 239.
Persecuzioni dei Cristiani, 45.
Personae minus gratae quanto alle elezioni vescovili, 492; *miserabiles*, giurisdiz. sulle, 411.
Personalità, giuridica, concessione della, agli enti dei culti acattol. in Italia, 175; agli enti eccles., 691; enti eccles. che hanno ancora in Italia la, 703; internazionale della S. Sede, 255.
Persone giuridiche, giuspatronato delle, 508.
Personatus, 249.
Pfaff, Cristoforo, 140.
Piaristi, 344.
Pias causas, lasciti *ad*, 689. 697; in Italia, 97. 102. 106. 114; Savî *ad*, 99.
Piatto cardinalizio, 266.
Piede, bacio del, quanto al papa, 251.
Piemonte, stato e chiesa in, 116; patronato regio in, 516. 517.
Pietro, in Roma, 41; Ancharanus, 206; Lombardo, rispetto al sacram. del matrimonio, 554; al sacram. della penitenza, 545.
Pignorabilità delle cose degli eccles., 243.
Pio II, quanto all'Italia, 115. 117; IV, id., 119; V, id., 115; VI, id., 120; sulla posizione giuridica dei parrochi, 296; VII, id., 120; IX, id., 91. 78; cassa la costituz. austriaca, 84; cassa le leggi eccles. prussiane, 89.
Pirhing, 5.
Pisa, sinodo di, 67; ordine delle operazioni del, 310; arcivescovo di, 113; comune di, 113.
Pistoia, sinodo di, 75. 315.
Pithou, Francesco e Pietro, 4; Pietro, 74.
Placet, ved. sotto.
Placetum regium, 79. 397; a Napoli, 92 sg.; a Modena e Parma, 98; a Venezia, 103; in Lombardia, 106. 110; a Genova, 112; in Sardegna, 115; in Piemonte, 119; nel regno d'Italia, 124. 126. 129 sgg.; diritto vigente, 397; inoltre 286. 397. 315. 450. 472. 483. 494. 499. 604. 778.
Plenario, concilio, 312.
Plenissimo iure, incorporatio, 474.
Pleno iure, incorporatio, 473.
Polizia mortuaria, in It., 388 sgg.
Pollutio di una chiesa, 754.
Polycarpus del cardinale Gregorio, 198.
Poenae, essenza delle, 418; *medicinales*, 428; *vindicativae*, 440.
Poenitentia, vedi Penitenza.
Poenitentiale Romanum, 196.
Poenitentiaria, 268.
Poenitentiarius, 545; nel capitolo cattedrale, 284.
Pontificale Rom., 537.
Portarius del capitolo cattedrale, 284.
Portogallo, quanto alla elezione del papa, 262.
Postali, ufficî del papa, 254.
Postulatio, 476. 497.
Potestas, *clavium* della chiesa ev., 244; *iurisdictionis*, 227; nella chiesa ev., 244; *magisterii* nella chiesa cattol., 227; del vescovo, 278; *ordinis* nella chiesa catt., 227; nella chiesa ev., 244.
Poveri, oppressione dei, delitto eccles., 424; giurisdiz. sui, 411; impiego del patrim. eccles. a vantaggio dei, 761; cura dei, 683; in antico, 31; lasciti a favore dei, 701.
Povertà, voti semplici di, 371; solenni di, 363. 366.
Praebenda, 248. 707 sg., 765; nei capitoli cattedrali, 282.
Praecedentia, 303; dei canonici, 284.
Praeceptum paschale, 544.
Praefectus apostolicus, 301; di una congregaz. rom., 269.
Praelatura, *gratiae*, *iustitiae*, 267.
Praelati, 248. 267; *cum iurisdict. quasi episcopali*, 300; *nullius*, 300; membri del concilio ecum., 311.
Praemonstratenses, 342.
Praepositus del chiostro, 357.
Praescriptio della consuetudine, 208.
Praesentare, 502.
Praesentatio, termine della, quanto al

patrono, 510; nella chiesa evang., 533; diritto della, quanto al patrono, 510; nella chiesa ev., 533.
Praesentiae nei capitoli, 307.
Praesidere al sinodo, 49.
Praestaria, 763.
Praeventio nel *Concursus*, 522.
Precaria, 763.
Preconizzazione dei vescovi, 496.
Precum primariarum ius, 498.
Prebende, ved. *Præbenda*.
Predica, 537; facoltà del presbitero, 51; facoltà del parroco, 296; durante l'interdetto, 433.
Preghiere, 537; durante l'interdetto, 433.
Prelati, ved. *Praelati*.
Prelature, aboliz. in Italia. 637; romane, giuspatronato sulle, 508.
Preposto del capit. cattedr., 284.
Presbyter, signif. della parola, 20; nel paganesimo, 19; presso gli Ebrei, 18; nella Storia degli Apostoli, 18; nelle comunità cristiane, 24; equiparato ai preti mosaici, 31; ufficio del, 27; nella chiesa ev., 323.
Presbyterales praebendae nei capitoli cattedr., 282.
Presbiterato nella chiesa valdese, 147.
Presbyterium del vescovo, 279; posizione del, rispetto al vescovo, 27; nella chiesa evang., 323.
Prescrizione, quanto al giuspatr., 509; quanto all'azione di revoca delle alien. eccles., 798.
Prestazioni personali dei parrocchiani, 783.
Prete, celibato dei, 239; *minister sacr. poenit.*, 546; rispetto ai concilî ecum., 310; congregazione dei, dello Spirito Santo, 348.
Prevosto capitolare, 284; militare, 300.
Prigionia, pena eccles. della, contro eccles., 426; contro laici, 424.
Primas, 274; d'Italia, 251.
Primates, 18. 39. 274.
Primato del vescovo di Roma, 42; svolgimento nel M. E., 59. 250; dell'arciv. di Grado sulla Dalmazia, 275; dell'arciv. di Pisa sulla Sardegna, 275; dell'arciv. di Cagliari sulla Sardegna e Corsica, 275; dell'arciv. di Palermo, 275.
Primicerius capituli, 284; *notariorum*, 268.
Principi, concordati dei, 67.
Prior, 357.
Priorati, soppressione in Italia dei, 696.
Prisca versio, 186.
Privatio beneficii, 441.
Privilegî dei chierici, 241. 409 sgg.
Privilegio, 404; titolo per il dir. di patronato, 508; teoria del, quanto ai concordati, 223.
Privilegium, canonis, 241; perdita del, 442; per i *professi*, 362; *de non avocando*, 415; *fori*, 241; del tonsurato, 236; perdita del, 442; quanto agli eccl. evang., 458.
Procedimento disciplinare contro uffic. eccles., 33.
Proceres, 18.
Processioni, 537. 539.
Processo accusatorio, eccl., 453.
Proclamationes nella celebrazione del matrim., 632.
Procurationes, 719.
Procuratori, rappresentano i vescovi accusati, 423; della curia romana, 267; dei capit. cattedr. ai sinodi provinciali, 314; nell'ordine dei Gesuiti, 356; ai concilii ecumenici, 311; ordinazione dei, 230.
Prodigalità, motivo di divorzio, 662.
Prodighi, matrim. dei, 563.
Profanazione dell'edificio eccles., 755. 782.
Professi ad chorum, 358.
Professio, nella celebraz. del matrim., 613; *fidei*, 305; *religiosa*, 360.
Professione di fede dei Valdesi, 148.
Professionis titulus, 234.
Professorales praebendae nei capitoli cattedr., 282.
Professori di teologia, posizione dei, 679; nella chiesa valdese, 331. 334.
Professus nell'ordine dei Gesuiti, 356.
Profeti, nell'antica chiesa, 17; secondo la Didache, 22; scomparsa dei, 26.
Pro foro interno, dispensa, 403.
Progetto di accomodamento, 120; del Pantaleoni, 160; del Ricasoli, 161.
Prole, nutrim. della, 558; educaz. della, nei matrim. disciolti, 664; confessione della, 379; non battezzata, sepoltura della, 388; vedi pure Figli.
Promotio per saltum, 237.
Proposta, diritto di, nei sinodi ecumenici, 310.
Proprietà della dotazione della chiesa, 762; della chiesa, 500. 762; foro per le azioni sulla, 409; degli edificî eccl., 744; dei cimiteri, 389. 758; dell'impero sul patrim. eccles. imperiale, 489; ecclesiastica, leggi sulla, in Italia, 711; soggetto della, del patrim. eccl., 737.
Proselitismo, 180. 384.
Protestanti, sepoltura cattolica dei, 389; battesimo dei, 542.
Protezione regia, 115.

Prova, cose di, dei Gesuiti, 356.
Provicario apostol., 301.
Provincia, 276; *sed. apost.*, 301; eccles. rom. 251.
Provinciale, nella costituz. degli ordini, 359; nell'ordine dei Gesuiti, 356.
Provincie, eccles. dell'alto Reno, bolle delle circoscriz. per, 77; rapporti fra stato e chiesa nelle, 82. 85; dell'ordine, 359; dell'ordine dei Gesuiti, 356; devoluz. di beni eccles. alle, 714; obbligo delle, quanto alla manutenzione degli edificî eccles., 785.
Provisio beneficii, 475; papale, 521.
Provisores del patrim. eccles., 787.
Provvista, delle sedi vescovili, 485; dei canonicati, 498; dei beneficî nella chiesa cattol., 500; dei varî ufficî nella chiesa evang., 529.
Prussia, bolla delle circoscrizioni in, 77; Unione in, 179; stato e chiesa in, 81. 84. 87; diritto comune territor. della, quanto al sistema collegiale, 140; quanto ai motivi di divorzio, 658.
Psalmistae, 228.
Pseudo-Isidoro, 192; tendenze dello, 59; circa la giurisdiz. eccles., 410; circa la giurisdiz. penale eccles., 427.
Pubblicazione delle leggi pontif., 254. 396; delle leggi conciliari, 395; delle leggi eccles. ev., 400.
Pubblicazioni matrimoniali, 619. 632; in Baviera, 635; nella chiesa evang., 637.
Puchta, 140.
Pufendorf, 140.
Punctatores nei capitoli, 308; Puntazioni di Ems, 75.
Pupilli, ordinazione dei, 231.
Purgatio, 453.
Putativo, matrim., 610.
Putativo, parroco, matrimonio per opera del, 635.

Q

Quaestores elemosynarum, 546.
Quarta, canonica, funerum, 387; *decimarum*, 763; *decimarum, legatorum*, 721; *Falcidio* quanto ai *legata ad pias causas*, 689; del patrim eccl., 761.
Quasi-affinità, 587.
Quasi-deserzione, 639; motivo di divorzio, 660.
Quesnel, Pasquier, collez. di canoni di, 187.
Questione romana, 159 sgg., 252.
Questue, 102.
Quinquennali, facoltà, 402.
Quod de fidelium, Breve, 492.
Quota, di concorso, 122. 125. 122. 706 sgg. curata di massa, 695.

R

Rabano di Magonza, libro penit. di, 196.
Raccolte, ved. Collezioni.
Rainerio Pomposiano, 202.
Rappresentanti del parroco, 298.
Rappresaglia, sequestro di, 768.
Rappresentanza, negli ufficî eccles., 483; degli enti eccles., 800.
Raptus, 447. 570; *seductionis*, 571.
Ratto, 447. 570; secondo il diritto germanico tien luogo di sponsali, 617.
Ravenna, Metropoli di, 52.
Raymundus de Peñafort, 203.
Re, pene eccles. contro, 424; tedeschi, provvista dei vescovadi per opera dei, 487; franchi, posizione rispetto alla chiesa, 54; influenza dei sull'elezione del papa, 261; facoltà dei, trattandosi di fondare nuovi vescovadi, 470; elezione dei, in Germania, influenza dei papi, 65.
Reaedificatio come titolo del diritto di patronato, 507.
Receptatores haereticorum, 445; irregolari, 231.
Reconciliatio di una chiesa, 754.
Rector, 295; di un chiostro, 357; di un collegio di Gesuiti, 356.
Recursus ad principem, 92. 127.
Redentoristi, 344.
Redotatio come titolo del dir. di patronato, 507.
Regalia, investitura con, 489; diritto di, 775.
Regiae prebendae nei capit. cattedr., 282.
Regimen minus plenum dei metrop., 276.
Reginone di Prüm, *lib. de synod. causis*, 197.
Regio patronato, 515.
Registri dello stato civile, 378. 296; matrimoniali,
Regolari, esclusione dei, dai benefizî, 484; come confessori, 546; inetti quanto alle prebende secolari, 479.
Regula, 281; di Benedetto, 341; *de annali*, 477; *de triennali possessione*, 477.
Regulares canonici, 281.
Regularia beneficia, 249.
Regularitas nella chiesa ev., 530.
Reichenau, abbazia, libro di formule della, 196.
Reichsdeputationshauptschluss, 76.
Reiffenstuel, 5.

Reinking, Teod., 139.
Relatio status, 466; esaminato dalla Congregaz. Concilii, 270.
Religione, libertà di, 154 sgg.; maestri di, 675; libri di, 279; cambiamento della, 283; reati di, 446; diversità di, impedim. matrim., 594; fondi della, in Austria, 741; cambiamento di, quanto al padre, influisce su quella dei figli, 380; offese alla, 176.
Reliquie dei santi, 537; proibito di commerciare con, 745.
Remedio di Coira, 190.
Rendite del papa, 254.
Repubblica italiana, 110.
Repudium, 647.
Repulsività reciproca, o unilater. dei coniugi come motivo di divorzio, 662.
Res, benedictae, consecratae, 744; *ecclesiasticae*, 744; *dedicatae*, 747; *religiosae*, 745.
Re sacra, breve, 493.
Rescritti pontificî, 396; vescovili, 397.
Reservatio, 476; dell'assoluzione da censure, 432; dalla sospensione, 434; papali, della provvista dei benefizî, 520; della nomina dei superiori dei chiostri, 357.
Reservatum ecclesiasticum, 156. 384.
Residentiales episcopi, 292.
Residenza, obbligo della, 307.
Residenze dei Gesuiti, 356.
Resignatio ad un ufficio eccl., 527.
Resolutiones della Congr. Conc., 218.
Respectus parentelae, 580.
Respicientes ea omnia, enciclica, 126.
Responsales, 272.
Reuss linea cadetta, stato e chiesa in, 162.
Revisores nell'ordine dei Gesuiti, 356.
Revoca, azione di, quanto all'alienazione del patrim. eccles., 798.
Ricasoli, progetto, 161.
Riccardo da Siena, 204.
Ricci, Scipione, 75. 96; quanto ai sinodi diocesani, 315.
Ricettizie, chiese, origine, costituz., specie delle, 280; sottratte alla conversione, 712; abolite, 695; beni delle, devoluti ai comuni, 714. 766.
Richer, Edm., 74.
Richter, Em. Lud., editore del *Corp. iur. can.*, 205.
Riculfo di Magonza, quale supposto autore delle decretali pseudo-isid., 193.
Riegger, Paolo Giuseppe e Giuseppe Antonio, 5.
Right of advowson, 501.
Rimedî disciplinari eccles., 428.
Rinuncia, a un ufficio eccles., 526; del papa al pontificato, 263; al giuspatronato, 512: a far valere un motivo di divorzio, 659.
Riparazioni, ai benefizî, 768; agli edifizî eccles., 779; ai cimiterî, 759.
Riserve mentali, nella celebrazione del matrim., 564.
Riti orientali, 271.
Ritiri, aboliti in Italia, 350. 353; conservati, 687. 703.
Rito, Ambrosiano, 103.
Rituale Romanum, 537.
Rituum Sacr. Congreg., 271.
Rivendicazione, diritto di, quanto ai patroni, 697. 715.
Riversione, diritto di, 714 sg.
Rolando Bandinelli, 200.
Roma, la più antica comunità in, 25; svolgimento dell'episcopato monarchico in, 26; vescovo di, 41; azione quanto ai libri canonici, 28.
Romano, diritto, 206.
Rosmini, 159.
Rota romana, 267.
Rottenburg, vescovo di, contro il governo, 85.
Rubrica, nel decr. di Graz., 199.
Ruffo, cardinale, 93.
Rufinus, 200.
Russia, giurisdiz. matr. in, 417.

S

Sacerdotium, 228.
Sacertà, 746.
Sacramentali, 669 sg.
Sacramenti, 540; esclusione dai, 429; amministraz. dei, 296.
Sacramenti, defect., 230.
Sacra officia, 248.
Sacrestiæ, 788.
Sacrifizio, della messa, perdita dei proventi del, 430; carattere di, del servizio divino cristiano, 20.
Sacrilegium, 447. 760; reale, 745.
Sacrista del capit. cattedrale, 284.
Saecularia benef., 249; non acquistabili dal professo, 363. 479.
Saeculares canonici, 281.
Saecularisatio, ad tempus, in perpetuum, 368.
Sagrestano, catt., 248; ev., 322.
Sales, Francesco di, 344.
Salisburgo, arciv. di, 493.
Salomone di Costanza, libro di formule di, 195.
Salva sedis ap. auctoritate, 395.

Sanctitas, titolo del papa, 251.
Sandeo, Felino, 206.
Santi, proprietarî del patrim. eccles., 738; creazione dei, 537.
Santo Ufficio, in Italia, 93. 98. 110.
Sanzione, delle leggi pontificie, 396; delle leggi del concilio, 395.
Sarcerius, circa la costituzione eccles. evang., 135.
Sardegna, stato e chiesa nell'isola di, 113.
Sardica, sinodo di, 48. 452.
Sassari, arciv. di, primato dell', 275.
Sarpi, fra Paolo, 100. 103.
Sassonia, ufficio eccles. centrale in, 138; potestà episcopale del re di, 317; stato e chiesa in, 89.
Sassonico, specchio, riprovato da Gregorio XI, 65.
Satisfactio nella penitenza, 546.
Sauter, 5.
Savoia, casa di, 115; Amedeo VI. VIII, 116 sg.; Carlo Alberto, 120; Carlo Emanuele III, 116. 120; IV, 120; Carlo Felice, 120; Em. Filiberto, 118 sgg.; Filiberto II, 116; Lodovico, 116. 119; Vittorio Amedeo, II, 90. 92. 119 sg.; III, 120; Vittorio Em. I, 120.
Savonarola, 68.
Scabino, ufficio di, esenzione degli eccles. dall', 242.
Scettro, 489.
Schiavi, matrim. degli, con liberi, 566; membri della comunità cristiana, 19; ordinazione degli, 230.
Schiavitù, influenza dei pontefici sulla, 65.
Schmolkalde, articoli di, 225.
Schmolggrueber, 5.
Schola, 19.
Scholasticus, 283; del capit. cattedrale, 284; nell'ordine dei Gesuiti, 356.
Scientiae def., 229; nella chiesa ev., 530.
Scisma, 446.
Scismatici, 29; sepoltura dei, 388; diritto di patronato dei, 508; esclusi dagli ufficî eccles., 479.
Scomunica, 92. 96 sgg., 100. 104 sg., 111. 114. 117 sg., 421; cerchia della scom. papale, 522.
Scomunicati, giuspatronato degli, 508; inetti quanto agli ufficî eccles., 479; non ammessi alla comunione, 544.
Scrinarius, 268.
Scrittura, Santa, 181.
Scrutinium nell'ordinazione, 236; nella elezione dei vescovi, 496; elezione del papa per, 260.
Scuole, secondarie, posizione della chiesa rispetto alle, 671; libere, 673; sorveglianza sulle, da parte del parroco, 296; ispezione sulle, 675; maestro di, 672; ufficio del, unito agli uffici eccles. ev. inferiori, 322.
Seckan, vescovo di, nomina del, 493.
Seclusae, 339.
Secolarizzazione, di un benefizio, 475; del patrim. eccles., 711, degli ordini cattolici, 346 sgg.
Secretarius generalis dei Gesuiti, 356.
Sectio beneficii, 474.
Sede, Santa, ved. Papa; personalità giuridica della, 703.
Sedes, *impedita*, 286; vacanza della, quanto alla S. Sede, 263.
Segretaria, *brevium*, 269; *liter. ad principes*, *literar. latinar.*, 269; *status*, 269.
Segreteria del R. Diritto, in Toscana, 95.
Seminarii, eccles., 680; papali, in Roma, 254; di ragazzi, 680; personalità giur. dei, 703; rappresentanza di, 800; fabbricati dei, riparazioni ai, 786; quanto alla tassa del 30 %, 709; quanto alla conversione, 713;
Seminaristicum, 719.
Senato Milanese, 103.
Separatio quoad thorum et mensam, 651.
Sepolcrali, monumenti, 747; diritto di porre un, 779.
Sepolcro, ereditario, 779; vendita di un, 747.
Sepoltura, 385 sgg.; riservata al parroco, 297; durante l'interdetto, 433; ecclesiast., interdizione della, 430. 440; nella chiesa ev. 456 sgg.
Sepultura asinina, 390; *solemnis*, 387.
Sequestratario, dir. di patronato del, 509.
Sequestri di temporalità, 768 sgg., 437. 495.
Servatus Lupus, come supposto autore delle Decretali pseudoisid., 193.
Serveto, condanna di, 459.
Servi dei chierici, giurisdiz. sui, 412.
Servitia, 719; *communia*, 723; *minuta*, 723.
Servitori, quanto al vincolo parrocchiale, 382.
Servitù, istituzione di, sul patrimonio eccles. 796.
Servizî, esenzione degli eccles. dai, 242.
Servizio, divino, direzione del, 30; protezione del, 538; partecipaz. al, 539; durante l'interdetto, 433.
Sessio, nel Conc. di Trento, 218.
Sesso, maschile, 229; divisione della prole secondo il, nei matrim. misti, 379; comunanza dei, come conseguenza giuridica del matrim., 638.
Sette, 1; battesimo delle, 542.

Sforza, 104; Francesco II, Galeazzo Maria, Ludovico il Moro, Massimiliano, 107.
Sicardo da Cremona, 200.
Sigillum confessionis, 546.
Signatura gratiae, 268; *iustitiae*, 267.
Simboli della chiesa ev., 225.
Simmaco, circa l'elez. pontif., 257.
Simone da Bisignano, 200.
Simonia, 446; nella chiesa ev., 458; nel conferimento di ufficî eccles., 477.
Simoniaci, relativamente incapaci per gli ufficî eccles., 479.
Simplicia benef., 248.
Simulazione nella celebrazione del matrimonio, 564.
Simultanee, chiese, 754; scuole, 674.
Sinagoga, 17 sg.
Sindaco, ufficio di, esclusione degli eccles. dall', 242.
Sinedrio dei Giudei, 18.
Sinodali, testimoni, 467; tribunali, 425. 468; scritti, 187; esaminatori, 480; costituz. nella chiesa ev., 323.
Sinodo, 36. 467; i più antichi, 183; nella chiesa catt., 308; imperiali, 312; papali, 312; ecumenici, 308; valore dei canoni dei, 183; convocazione dei, 49; legislazione dei, 395; provinciale, 311; nel regno franco, 57; quanto ai vescovi esenti, 299; giurisdiz. del, 451; diritto legislativo del, 396; diritto del, di interdire, 433; decisioni del, 218; diocesano, catt., 315; decisioni del, 218; nazionali, in Toscana, in Sicilia, 312; valdese, 148, 150.
Sisto IV, quanto all'Italia, 94. 100. 102. 117; V, organizza la curia romana, 267.
Società del sacro cuore di Gesù, 349.
Sodomia, 659.
Soggetto della proprietà del patrim. eccles., 737; in Italia, 743 sgg.
Solari, vescovo di Noli, 75.
Soldati, matrimonio dei, 563; ordinazione dei, 230.
Sole e luna, 64.
Sollicitatio ad turpia, 448.
Soppressioni di enti eccles. in Italia, regolari 349 sgg., secolari 694 sgg.
Sopraintendenti, 137. 320; diritto di dispensa dei, 404: visitazione dei, 469.
Sordomuti, matrim. dei, 558.
Sorveglianza, diritto di, 465; sulle scuole, 674.
Sospensione, degli eccles., 434; in via amministrativa, 429.
Sovranità del S. Pontefice, 255 sgg.
Sovrano, facoltà del, quanto alle pene discipl. eccles., 463: nomina i preposti dei chiostri, 357; diritto di pronunciare il divorzio, 663; investito della potestà eccles. evang., 316.
Sovvegni, 373.
Spagna, episcopato monarchico in, 26; quanto alla elezione del papa, 262; stato e chiesa in, 163.
Spedizionieri della curia pontif., 267.
Spergiuro, 447.
Spira, concistorio di, 317; decreto imperiale di, del 1526, 132; influenza del, sulla costituzione eccles. evang., 136; del 1529, 132.
Spogli, diritto degli, 771; quanto all'Italia, 91. 106. 119.
Sponsali, 641; secondo il dir. rom., 612; importanza degli, secondo l'antico dir. evang., 624; giurisdizione sugli, 411; fedeltà quanto agli, 411.
Sponsalia, nel dir. rom., 612; dottrina circa gli, nella chiesa evang., 624; *de futuro*, *de praesenti*, 623.
Sponsores, 542.
Sposa, ratto della, 571.
Sposi, esame degli, 632.
Stampa, 92. 99. 103. 110. 113. 122.
Stabilitas loci, 345; *provinciae*, 345.
Stallum in choro, 282.
Stationes, 164.
Stato e chiesa: nell'impero romano, 44; nel regno franco, 56; nel M. E., 62; in Germania, 78; in Napoli, 90; in Toscana, 93; in Modena e Parma, 96; in Lombardia, 103; a Venezia, 99; a Genova, 110; in Sardegna, 113; nel Piemonte, 116; nel Regno d'Italia, 123; secondo il C. di Trento, 71; secondo la dottrina ev., 135; secondo la dottrina valdese, 151; secondo la dottrina riformat., 143; concetto delle relazioni secondo il sistema papale, 62; diritti dello, quanto al conferim. degli ufficî eccles. evang., 531; diritti dello, quanto ai sinodi diocesani cattol., 316; rapporti del, quanto alla potestà disciplinare eccles., 448 sgg.; quanto alla erezione di nuovi ufficî eccl., 472; quanto alle leggi eccles. cattoliche, 397; approvazione dello, quanto alla creazione di nuove congregazioni, 370; rapporti dello, quanto alle pene medicinali eccles., 434 sgg.; e monachesimo, 345 sgg.; approvazione dello, per la *professio relig.*, 361; quanto ai sinodi provinciali, 314; partecipazione dello, negli esami di teologia, 482; posizione dello, circa i seminarî eccles; 422 sgg.; col procedim. penale eccles., 454; sorveglianza dello, sull'amministrazione del patrim. eccles., 790; rapporto dello,

con le pene vindicative eccles., 443; posizione dello, quanto alle scuole popolari, 676; proprietario delle cose sacre, 744; devoluzione dei beni eccl. allo, in Italia, 713; Consiglio di, in Italia, funzioni del, in materia eccles., 437. 495. 768.
Stato civile, registri dello,
Status nella costituz. ev., 139.
Statuta, eccl. antiquae, 187; ecclesiast., 405; delle comunità eccles., 326.
Statuti delle univ. israelitiche, 169.
Statuto ital., art. 1 dello, 131. 174; art. 28 dello, 279; art. 18 dello, 397. 776.
Staurite, 373.
Stazioni delle missioni valdesi, 333.
Stefano, Math., 139; Tornacense, 200; canone, la falsificaz. pseudoisid., 194.
Stipendium missae, 764.
Stola, proventi di, 717; sottoposti alle tasse di ricchez. mob., 718.
Stranieri, esclusi dagli ufficî eccles., 481; non però in Roma e sedi suburb., 254; matrimonî degli, 557. 563.
Strasburgo, vescovo, nomina del, 493; costituz. eccles. in, 143.
Strych, Samuele, 139.
Stuprum, 447.
Subdiaconato, 228.
Subdiacono, 32; celibato dei, 239.
Subreptio, quanto alle dispense, 403.
Subsidium charitativum, 720.
Succentor del capitolo cattedrale, 284.
Successione, diritto di, quanto ai professi, 365; tasse di, immunità della chiesa dalle, 706.
Successorio, diritto, del professo, 363.
Succursale, parroco, 295.
Suffraganeo, vescovo, 292.
Suffragia ecclesiae, 430.
Suicida, sepoltura del, 387; disciplina eccles. contro il, 461.
Summae del Decreto di Graz., 200.
Super disciplina regulari, Congreg., 270, *negotiis eccl. extraordinariis, Congr.*; 271; *episcoporum et regular., Congr.*, 270; *revisione synod. provinc. particul. Congreg.*, 270; *Statu Congreg.*, 272; *ecclesiar. particul. Congreg.*, 270.
Superhumerale, 276.
Superior, 357.
Superiore generale, delle congreg., 370.
Supernumerarii canonici, 282.
Suppressio beneficii, 475.
Svevi, quanto all'Italia, 91.
Svezia, giurisdiz. eccles. evang. in, 413; costituzione evang. in, 141; stato e chiesa in, 163; diocesi esenti in, 299; nomina dei parrochi in, 504.
Svincolo, diritto di, quanto al patrono impropr., 697. 709. 715.
Svizzera, 163. 413. 504.
Syllabus errorum, 78; circa lo stato e la chiesa, 153.
Symbolum ap., 185.
Synodaticum, 719.
Σύνοδοι ἐνδημοῦσαι, 37.
Σύνοδος, 19.

T

Tamburini, Pietro, 75.
Tamquam sed. ap. delegati, 393; *etiam sed. ap. delegati*, 393.
Tancredi, 202. 206.
Tanucci, 93.
Tassa del 30 %, 708.
Tasse ecclesiastiche, 726; sul patrim. eccles., 705; in Italia, 706; di manomorta, 706; del 30 %, 708 sgg.; vedi Tributi.
Tavola valdese, 150 sgg.; personalità giurid. della, 173, 332.
Taxa innocentiana, 720; della curia romana, 725; per le dispense, 403.
Tedeschi, cattolici, posiz. giurid. dei, 177.
Telegrafi del Pontefice, 254.
Tellez, Gonzales, 4.
Templarî, 342.
Temporalità, sequestri di, 399. 437. 768.
Tempus clausum quanto alla celebraz. del matrimonio, 634.
Tentativo, di adulterio, motivo di divorzio, 659.
Teologia, scuola di, nella chiesa valdese, 331. 333. 682.
Termine per la provvista degli ufficî eccles., 477; per far valere i motivi di scioglimento del matrim., 659; per una nuova provvista degli uff. eccl., 484.
Terrae missionis, 301.
Territoriale, sistema, 140.
Tertii regulares, 376.
Tertulliano contro il concetto di clero, 35; circa l'episcopato, 28; circa il vescovo di Roma, 43.
Terziarî, 373.
Terzo pensionabile, 767.
Testamenti factio, perdita della, quanto agli eretici, 445.
Testamenti canonici, 711; dei beneficiati, 770; dei *professi*, 363. 367; a favore della chiesa, 689; giurisdizione sopra i, 411.
Testamento, antico, valore giuridico del, 182.

Testamento, facoltà di fare, perdita della, come pena eccles., 440; libertà di fare, degli ecclesiast., 770; facoltà di ricevere un, quanto ai ministri dei culti, 249; nuovo, valdese, 147.
Testimoniali nell'ordinazione, 235.
Teatini, 344.
Teodolfo di Orléans, *Capitula*, 190.
Teodoro di Canterbury, libro penitenziale di, 196.
Tessalonica, comunità di, 39.
Testimonî, nel matrim., 633. 635.
Testimonianza, negli sponsali, 643; diritto di negarla, quanto agli eccles., 546.
Teutonici, cavalieri, 343.
Theologus nei capitoli cattedr., 284.
Thomasius, 5. 140.
Tiara del papa, 251.
Θίασοι, 20.
Tiepolo, statuto del doge, 101.
Timore, nella pronunciazione dei voti, 361; impedim. matrim. del, 564.
Titoli, dei vescovi, 278; dei cardinali, 265. 703; personalità giurid. dei, 703.
Titulares, *episcopi*, 292.
Titulota, *beneficia*, 249.
Titulus, 232. 264; *mensae*, 233.
Todeschino, 107.
Tolleranza dei culti, in It., 174.
Tomassino, Luigi, 5.
Tommaso di Acquino, importanza di, per il primato pontificio, 62; circa il sacramento della penitenza, 545.
Toledo, metropol. di, 39.
Toleramus, 655.
Tolleranza, 78. 154.
Tomba, discorso sulla, 387.
Tonsura, 236. 239; origine della, 52; dei chierici, richiesta per il *privileg. fori*, 447; la concede il superiore del chiostro, 358.
Torgodorio di Gallura, 113.
Torino, podestà di, 116.
Torneo, caduti in, sepoltura dei, 388.
Torres circa lo Pseudo-Isidoro, 195.
Tortura contro ecclesiastici, 426.
Toscana, stato e chiesa in, 93.
Tractatio circa le elez. vescovili, 487.
Tractatus de poenitentia nel Decret. Gratiani, 200.
Tradizione, 216.
Transilvania (Siebenbürgen), giurisdiz. matrim. in, 417.
Translatio beneficii, 475.
Transumptum bullae, 220.
Trappisti - Terziarî, 376.
Trento, concilio di, divisione del, 218; ordine delle operazioni del, 310; pubblicazione del, 73; importanza del, quanto al sistema papale, 70; circa l'obbligo di provvedere alle fabbriche eccles., 780; circa la celebrazione del matrim., 622.
Treveri, metropolit. di, 54.
Tribunali Vaticani, 127. 253. 255; eccles., 414. 451.
Tributi, quanto agli ecclesiast. in Italia, 91. 95. 102. 105. 108. 113. 115. 119. 121; vedi Tasse.
Triregnum del papa, 251.
Tuccare, se, 282.
Turnus, quanto ai diritti di nomina dei capitoli, 498.
Turrecremata, Giov. da, 67. 201.
Tutela, esenzione degli eccles. dalla, 242; inettitudine dei religiosi alla, 367.
Tutore, consenso del, quanto al matrim. del pupillo, 563.

U

Ubaldo di Torres, 113.
Ubbriachezza, motivo di divorzio, 661.
Ufficî, ecclesiast., 248; conferimento, 475; nella chiesa ev., 531; istituzione degli, 470; mutazione o abolizione degli, 472.
Ufficiali, matrimoni degli, 563.
Ufficiali pubbl., ecclesiast. quali, 249.
Ufficio, civile, vietato ai chierici, 46; eccles. evang., 134. 244; atto di, non autorizzati, 451; reati di, ecclesiastici, 421. 448. 464.
Ugo da S. Vittore, circa il sacramento del matrim., 554.
Ungheria, re di, potestà episcopale del, 317; giurisdiz. eccles. in, 413; diritto di patronato regio in, 514; vescovi titolari in, 292.
Unione dei beneficî, 473; della chiesa evang., 179; delle Valli valdesi, 149; *æque et principaliter*, quanto alla quota di concorso, 707.
Unità della chiesa catt., 226.
Università, 678; israelitiche in It., 173.
Universitas dei Capitula della Transilvania (Siebenbürgen), 290.
Unzione, estrema, 297. 541; durante l'interdetto, 433; dei re, 278.
Ὑπηρέτης, 18.
Urbano II, rispetto all'Italia, 91: V, id., 106; VI, id., 106; VIII, id., 98; bolla *Pastoralis Rom. pontif. vigilantia*, 72.
Usanze, pagane, delitto eccles., 424.
Uscita, dalla Chiesa, 383.
Usucapio, quanto alle cose eccles., 690. 746. 798; *libertatis*, quanto al diritto

di patronato, 513; del diritto di patronato, 507. 509.
Usufrutto, del beneficiario, 767; dell'attuale investito di un ente soppresso, 695. 716 sgg.; tassa di passaggio di, 706.
Usura, 97. 106. 112. 121. 447.
Usuraria pravitas, 447.
Usurarii manifesti, sepoltura degli, 388.
Utrecht, arcivescovado di, 301.

V

Vacabilisti, 722.
Vacanza degli ufficî eccles., 477; della sede pontificia, 263.
Valdese, chiesa, orig. della, 146; carattere della, 147; prime forme della costituz. della, 147; ulteriore svolgim. della, 150. 152; rapporti della, con la chiesa evangelica, 147. 149; con gli Hussiti, 148; con lo stato, 149. 174; parrocchie della, personalità giuridica della, 173.
Valdesi, 68, 119; emancipaz. dei 151. 154.
Valentiniano, editto di, 48.
Vandali, 53.
Van Espen, Zeger, 5, 74.
Variazione, diritto di, del patrono, 511.
Vassallo, diritto di patr. del, 509.
Vaticano, palazzo, 255.
Vaticanum Concilium, 86; ordine delle operazioni del, 311.
Vaticano, raccolta, 196.
Vecchi, i più, nelle comunità cristiane, 20.
Vecchi Cattolici, 86; posizione giuridica dei, 177; godimento di chiese cattoliche da parte dei, 755.
Vecchi Luterani, posizione dei, rispetto allo stato, 169.
Vedove, matrim. delle, 666; giurisdiz. sulle, 411; *ordo* delle, 339.
Vendita dei beni eccles., 796. 800; del dir. di patronato, 508.
Venezia, interdetto contro, 72. 100; stato e chiesa in, 99 sgg.; patriarcato di, 275.
Venilo di Soissons, presunto autore delle Decretali pseudoisidor., Vercelli, comune di, 116.
Verginità, errore circa la, della sposa, 567.
Veritas in mente quanto al giuramento, 669.
Vescovado, erezione di un, 471; fondazione di un, nel regno franco, 57; non suscettivo di diritto di patronato, 508; patrimonio del, amministraz. del, 787; numero eccessivo di, in Italia, 275 sg.; personalità giurid. dei, 703; quanto alla tassa del 30 %, 709.
Vescovo, 277 sgg.; esenti, 299; facoltà del, quanto all'erezione di nuovi beneficî, 471; potere disciplinare del, 422; facoltà di dispensare del, 402; nomina i canonici, 498; esenti, membri del sinodo provinciale, 314; voti di obbedienza del, 303; soggetti unicamente al giudizio del pontefice, 452; diritto di legiferare del, 396; azioni civili contro il, 409; *ordinarius collator*, 500; membro delle assemblee politiche, 279; diritto del, di lanciare l'interdetto, 433; posizione dei, nell'impero romano, 51; nell'impero franco, 57; posizione del, nei sinodi ecumenici, 309 sg.; posizione del, verso il presbiterio, 27; giurisdizione penale sopra, 423; facoltà di sposare del, 634; dovere di compiere le visitazioni del, 467; amministra il patrim. eccles., 787; di Roma, primato del, 47; evangelico, 318 sg.; elezione del, 27. 485 sgg.; nell'impero rom., 51; nel franco, 56; devoluzione quanto alla, 519; influenza dei *confessores* sulla, 21; influenza dei laici sulla, 63.
Vicariato, apost., nella Gallia e Illiria, 51; in Francia, 55; del Nord, 302; quanto all'arciv. di Pisa, 272.
Vicario, ved. sotto; generale del vescovo, 286; giurisdiz. del, 392; visita le diocesi, 468; capitolare, 285; foraneo, in Italia, 287.
Vicarius, *apostol.*, 301; giurisdiz., 392; *capituli*, 285: *Christi*, 251; *generalis* del vescovo, 288; del papa, 272; quanto alle parrocchie incorporate, 295; sopra una parrocchia incorporata, 473; del parroco catt., 298; del parr. ev., 322.
Vicecancellario della cancell. apost., 268.
Vie, le due, 184.
Vienna, congresso di, 76.
Vierme, Conc. di, *canones* del, 204.
Vindicative, pene, 420; eccles., 440.
Virgines velatae, 339.
Vis ac metus, imped. matrim., 564.
Visconti, 98. 104; Bernabò, 105; Filippo Maria, 106; Galeazzo I, 105; II, 106; Gian Galeazzo, 111; Giovanni, 105; Luchino, 98. 105. 108; Matteo, Ottone, 105.
Visibilità, della chiesa catt., 226.
Visigoti, posizione dei, di fronte al papato, 53.
Visitatio liminum, 465.
Visitationis apostol., *Congregat.*, 271.
Visitatore, mantenimento del, nelle visitazioni eccles., 719; durante la vacanza

della sede vescovile, 285; domiciliare nella chiesa rif., 459; nell'ordine dei Gesuiti, 356.
Visitazioni ecclesiastiche, 465 sgg.
Vita, comunanza di, con uno scomunicato, 430; attentato alla, come motivo di divorzio, 656. 661.
Vita canonica, 279.
Vitrici del patrim. eccles., 787.
Vittore, vescovo di Roma, 43; si serve pel primo della lingua latina, 186.
Voet, Gisberto, 5.
Volontà, incapacità di, imped. matrim., 558; errore di, nella celebraz. del matr., 566; libertà di, nella professione, 361.
Voti, 670; dei Gesuiti, 356. 360; delle persone appartenenti agli ordini, 360; solenni, effetti civili dei, 362; quanto al dir. italiano, 366; a vita, 362.
Votum, 670; *in Capitulo*, 282; *negativum* della comunità quanto alla istituzione di un parroco, 535; *simplex*, scioglimento del, mediante un *votum solemne*, 362; *simplex*, 370; negli Ordini, 362; *castitatis simplex*, 371; *obedientiae simplex*, 372, *paupertatis simplex*, 371; *solemne*, 362; *castitatis*, 364; influenza del, quanto al matrimonio, 575; *solemne* quanto *matrim. non consummat.*, 645; *obedientiae sol.*, 365; *paupertatis sol.*, 363; effetto del, 362.
Vulgata, 182; stampa non autorizzata della, 441.

W

Waldeck, Stato e Chiesa ev. in, 162.
Wenilo di Sens, come supposto autore delle decretali pseudoisid., 193.
Westfalia, pace di, 156; cassata dal papa, 72.
Wiese, G., 140.
Wiestner, 5.
Worms, editto di, 132; concordato di, 488.
Württemberg, concordato del, 85; trattative pel concordato nel, 76; Stato e Chiesa nel, 85.
Würzburg, adunanza dell'episcopato tedesco nel, 82.

Z

Zabarella, Francesco, glossa le Clementine, 204.
Zaccaria, 5.
Zara, arcivescov. di, sottoposto a quello di Grado, 275.
Zenzelino di Cassanis, 206.
Zuinglio (Zwingli), 142.

ELENCO DELLE OPERE TEDESCHE CITATE NEL VOLUME

(Cfr. sopra, Prefaz., pag. VII).

Abraham, Die Anfänge des Patronatrechts in Polen (Le origini del diritto di patronato in Polonia). Lemberg 1884.

Ackermann, Die Beichte (La confessione). Amburgo 1852.

Altmann, Praxis der preussischen Gerichte in Kirchen-, Schul-, und Ehesachen (Prassi dei tribunali prussiani nelle cose ecclesiastiche, scolastiche e matrimoniali). Lipsia 1861.

Ammon, Die gemischte Ehen (I matrimoni misti). Dresda 1838.

Anders, Das österreichische Familienrecht (Il diritto di famiglia austriaco). Berlino 1888.

Arndt, Handbuch der im Herzogthume Anhalt-Dessau geltenden gesetzlichen Vorschriften, welche das Kirchen- und Schulwesen betreffen (Manuale delle disposizioni legislative in vigore nel Ducato di A.-D., che riguardano la materia ecclesiastica e scolastica). Dessau 1837.

Arneth, Maria Theresia (M. Teresa), t. 1-10. Vienna 1863 sgg.

— Zwei Denkschriften der Kaiserin Maria Theresia (Due scritti in memoria dell'imperatrice M. T.). Vienna 1871.

Arnold, Beitrag zum teutschen Privatrechte (Contributo al diritto privato tedesco). Augusta 1840.

— Die Neronische Christenverfolgung (La persecuzione dei Cristiani sotto Nerone). Lipsia 1888.

Aschbach, Geschichte Kaiser Sigismunds (Storia dell'imperatore Sigismondo). Amburgo 1839.

Ashehong, Staatsrecht der vereinigten Königreiche Schweden und Norwegen (Diritto pubblico dei regni uniti di Svezia e Norvegia). Negli Handbücher del Marquardsen, tom. IV.

Aulicke, Beiträge zum preussischen Kirchenrecht (Contributi al diritto ecclesiastico prussiano). Paderborn 1854-56.

Aull, Handbuch über die Verwaltung des Kirchenvermögens in Bayern (Manuale circa l'amministrazione del patrimonio ecclesiastico in Baviera). Würzburg 1855.

Bachmann, Die Confirmation der Katechumenen in der evangelischen Kirche, vol. I (La confermazione dei catecumeni nella chiesa evangelica). Berlino 1852.

Balve, Das Concordat (Il concordato). Monaco 1863. — 2ª ediz.: Konkordat und Staat in ihren Vereinbarungen (Concordati e stati nei loro rapporti). Regensburg 1881.

Bangen, Die römische Curie (La curia rom.). Münster 1854.

Bartels, Ehe und Verlöbniss nach gemeinem und partikularem Recht in der Provinz Hannover (Matrimonio e sponsali secondo il diritto comune e particolare nella provincia d'Annover). Annover 1871.

Bartelt, Die Ausschreitungen des geistlichen Standes in der chistlichen-lateinischen Literatur bis zum XII. Jahrhundert (Gli eccessi del ceto ecclesiastico nella letteratura cristiano-latina fino al sec. XII). Greisfswald 1884.

Barth-Bartheneheim, Oesterreichs geistliche Angelegenheiten in ihren politisch-administrativen Beziehungen (Le faccende ecclesiastiche dell'Austria nei loro rapporti politico-amministrativi). Vienna 1841.

Baudri, Der Erzbischof von Köln, Johannes Cardinal von Geissel (L'arcivescovo di Colonia, cardinale Giovanni von Geissel). Colonia 1881.

Baumann, Die Staatslehre des heiligen Thomas von Aquin (Le dottrine politiche di S. Tommaso d'Aquino). Lipsia 1873.

Baxmann, Die Politik der Päpste von Gregor I. bis Gregor VII. (La politica dei papi da Greg. I a Greg. VII). Elberfeld 1868.

Beck, Freiherr Heinrich von Wessenberg (Il barone Enrico di Wess.). Friburgo 1862.
— Konrad von Marburg (Corrado di Marb.). Breslavia 1871.
Beidtel, Untersuchungen über die kirchlichen Zustände in den österreichischen Staaten (Ricerche sulle condizioni ecclesiastiche degli stati austriaci). Vienna 1849.
Below, Die Entstehung des ausschliesslichen Wahlrechts der Domkapitel (L'origine del diritto esclusivo di elezione dei capitoli cattedrali). Lipsia 1883.
Berchthold, Die Bulle Unam Sanct. (La Bolla U. S.). Monaco 1887.
Berg, Ueber das Eheband (Del legame coniugale). Münster 1829.
Berner, Lehrbuch des Strafrechts (Trattato di diritto penale). Lipsia 1888.
Bernheim, Lothar III. und das Wormser Concordat (Lotario III e il concordato di Wormanzia). Strasburgo 1874.
— Zur Geschichte des Wormser Concordates (Per la storia del concordato di Wormanzia). Gottinga 1878.
Beseler, Die Vergabung von Todeswegen (La donazione per causa di morte). Gottinga 1835.
Bethmann, Civilprozess (Processo civile). Bonn 1873.
Beyer, Die Bischofs- und Abtswahlen in Deutschland unter Heinrich IV. in den Jahren 1056-76 (Le elezioni dei vescovi e degli abati in Germania sotto Enrico IV negli anni 1056-76). Halle 1881.
Bickell, Ueber die Entstehung und den Gebrauch der beiden Extravaganten-Sammlungen (Sull'origine e sull'uso delle due raccolte di Extrav.). Marburgo 1825.
— Geschichte des kanonischen Rechts (Storia del dir. canonico). Giessen 1843, Francoforte 1849.
Biener, Beiträge zur Geschichte des Inquisitionsprozesses (Contributi per la storia del processo inquisitorio). Lipsia 1827.
Bierling, Gesetzgebungsrecht der evangelischen Landeskirchen im Gebiet der Kirchenlehre (Diritto legislativo delle chiese evangeliche dei varî paesi in materia di dottrina ecclesiastica). Lipsia 1869.
— Die konfessionelle Schule in Preussen und ihr Recht (La scuola confessionistica in Prussia e il suo diritto). Gotha 1885.
Bihler, Darstellung der Ehehindernisse im Staate (Esposizione degli impedimenti matrimoniali nello stato). Norimberga 1821.
Birck, Der kölnische Erzbischof Dietrich von Mörs (L'arcivescovo di Colonia Teodorico di M.). Bonn 1889.
Birnbaum, Die rechtliche Natur des Zehnten aus den Grundeigenthumsverhältnissen des römischen und fränkischen Reichs historisch entwickelt (La natura giuridica della decima, svolta storicamente dalle condizioni della proprietà immobiliare dell'impero romano e franco). Bonn 1831.
Bluntschli, Das moderne Völkerrecht (Il moderno diritto internazionale). Nördlinge 1878.
Boche, Der preussische legale Pfarrer (Il parroco secondo le leggi prussiane). Halle 1875, edit. da Altmann.
Böhne, Das Informationswerk Ernsts des Frommen von Gotha (L'opera di informazione di Ernesto il Pio di Gotha). Lipsia 1885.
Böhringer, Vorreformatoren des XIV. und XV. Jahrhunderts (Preriformatori dei sec. XIV e XV).
Bornagius, Ueber die rechtliche Natur der Concordate (Sulla natura giurid. dei concordati). Lipsia 1870.
Bonin, Die Besetzung der deutschen Bisthümer in den letzten Jahren Heinrich's IV., 1077-1105 (La provvista dei vescovadi tedeschi negli ultimi anni di Enrico IV, 1077-1105). Jena 1889.
Brandhuber von Etschfeld, Ueber Dispensation und Dispensationrecht nach katolischen Kirchenrecht (Sulla dispensa e sul diritto di dispensa secondo il diritto ecclesiastico cattolico). Lipsia e Vienna 1888.
Braun, Das kirchliche Vermögen von der ältesten Zeit bis auf Justinian (Il patrimonio ecclesiastico dai tempi più antichi fino a Giustiniano). Giessen 1860.
Brendel, Handb. des katolischen und evangelischen Kirchenrechts; 2 vol. (Manuale del diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico). 1840.
Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre (Manuale della dottrina dei documenti). Lipsia 1888.
Bressler, Die Stellung der deutschen Universitäten zum Baseler Concil (La posizione delle università tedesche rispetto al Conc. di Basilea). Lipsia 1885.
Brieger, Constantin der Grosse als Religionspolitiker (Costantino il Grande e la sua politica in materia di religione). Gotha 1880.
Brieglee, Geschichte des Exekutivprozesse (Storia del processo esecutivo). Stuttgarda 1845.
Brockhaus, Gregor von Heimburg (Gregorio di Heimburg). Lipsia 1861.
Brosch, Geschichte des Kirchenstaates (Storia dello stato della chiesa). Gotha 1880-82.
Brück, Die Oberrheinische Kirchenprovinz (La provincia ecclesiastica dell'alto Reno). Magonza 1868.
— Geschichte der katholischen Kirche im XIX. Jahrhundert (Storia della chiesa cattolica nel sec. XIX). Magonza 1887.

Brunner, Die theologische Dienerschaft am Hofe Josephs II. (I servitori teologici alla corte di Giuseppe II). Vienna 1868.
— Deutsche Rechtsgeschichte (Storia del diritto tedesco). Lipsia 1887-1892.
— e Zeumer, Die Constantinische Schenkungsurkunde (Il documento della donazione di Costantino). Berlino 1888.
Buchholz, Geschichte der Regierung Ferdinands I. (Storia del regno di Ferdinando I). Vienna 1832 sgg.
Buchka, Mecklenburgisches Ehescheidungsrecht (Diritto matrimoniale del M.). Wismar 1885.
Büff, Kurhessisches Kirchenrecht (Diritto ecclesiastico dell'elettorato d'Assia). Cassel 1861.
Bühler, Der Altkatholizismus (Il vecchio cattolicismo). Leida 1880.
Bulmerinch, Das Asylrecht und die Auslieferung fluchtiger Verbrecher (Il diritto d'asilo e la consegna di delinquenti fuggitivi). Dorpat 1859.
Bunge, Livland die Wiege der deutschen Weihbischöfe (La Livonia la culla dei vescovi titolari tedeschi). Lipsia 1875.
Bunsen, Zeichen der Zeit (Segni dei tempi). Lipsia 1850.
Burckhard, Gesetze und Verordnungen in Cultussachen (Leggi e decreti su cose di culto). Vienna 1887.
Burckhardt, Geschichte der sachsischen Kirchen- und Schulvisitation von 1524-45 (Storia della visitazione delle chiese e delle scuole in Sassonia dal 1524-45). Lipsia 1879.
Burger, Die eidgenossischen und kantonalen Konkordate (I concordati federativi e cantonali). Berna e Solothurn 1882).
Burkhard, Zur Lehre von der kirchlichen Baupflicht (Per la dottrina dell'obbligo di provvedere agli edifizî ecclesiastici). Erlangen 1884.

Callisen, Abriss des Wissenswürdigsten aus den den Prediger und sein Amt in den Herzogthümern Schleswig und Holstein betreffenden Verordnungen (Estratto delle cose più degne di sapersi dai decreti relativi al predicatore e al suo ufficio nei ducati di S. e H.). Altona 1843.
Carové, Ueber das Cölibatgesetz des römischen katholischen Clerus (Sul precetto del celibato del clero rom. catt.). Francoforte 1832.
Caspari, Martin von Bracaras Schrift *de correct. rustic.* (Lo scritto di Martino de Bracaras *d. c. r.*). Christiania 1883.
Chovanetz, Die Aufhebung des Ordens der Tempelherrn (L'aboliz. dell'ordine dei Templari). Münster 1856.
Christoph, Ueber Geisteskrankheiten als Ehescheidungsgrund (Sulle malattie mentali come motivo di divorzio). Wiesbaden 1888.
Clausnitzer, Geschichte des preussischen Unterrichtsgesetz (Storia della legge prussiana sull'istruzione). Berlino 1891.
Cohn, Römisches Vereinsrecht (Il diritto romano delle associazioni). Berlino 1873.
— Die Begründung der *iurisdictio ordinaria* etc. im römischen und kanonischen Recht (Il fondamento della *i. o.* nel diritto romano e canonico). Vienna 1879.
Colberg, Ueber das Ehehinderniss der Entführung (Sull'impedimento matrimoniale del ratto). Halle 1869.
Conrat (Kohn), Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts im früheren Mittelalter (Storia delle fonti e della letter. del dir. rom. nel più antico medioevo). Lipsia 1889.
Credner, Zur Geschichte des Canons (Per la storia del canone). Halle 1847.
Crisian, Beitrag zur Geschichte der kirchlichen Union der Rumänen in Siebenbürgen unter Leopold I. (Contributo alla storia dell'unione eccles. dei Rumeni in Transilvania sotto Leop. I). Hermannstadt 1882.

Dahn, Deutsche Geschichte (Storia della Germ.). Gotha 1888.
Daisenberger, Die Volksschulen in der II. Hälfte des Mittelalters (Le scuole popolari nella 2ª metà del medioevo). Dillingen 1885.
Daller, Der Irrthum als trennendes Ehehinderniss im katholischen Kirchenrechte (L'errore come impedimento dirimente nel dir. eccl. catt.). Landsh. 1862.
Dalton, Geschichte der reformirten Kirche in Russland (Storia della chiesa riformata in Russia). Gotha 1865.
— Verfassungsgeschichte der evangelischen-lutherischen Kirche in Russland (Storia della costituzione della chiesa evang.-luter. in Russia). Gotha 1887.
— Urkundenbuch der evangelischen reformirten Kirche in Russland (Documenti relativi alla chiesa evangelica riformata in Russia). Gotha 1889.
Daniel (Neigebaur), Vergleichung des gemeinen Kirchenrecht mit dem preussischen allgemeinen Landrecht, in Ansehung der Ehehindernisse (Confronto del dir. ecclesiast. col dir. comune terr. prussiano, per riguardo agli impedimenti matrim.). Berlino 1823.

DARGUN, Mutterrecht (Matriarcato). Berlino 1883.
DARWIN, Ehen zwischen Geschwisterkindern (Matrimoni fra cugini). Lipsia 1876.
DELITZSCH, Das Lehrsystem der katholischen Kirche (Il sistema dogmatico della chiesa cattolica). Gotha 1875.
DERNBURG, Preussisches Privatrecht (Diritto privato prussiano).
DE SYO, Das die Kirchenfabriken betreffende Decret (Il decreto relativo alle fabbricerie). Colonia 1861.
— Das Decret über die Erhaltung und Verwaltung der Güter von 6. Nov. 1813 (Il decreto sulla manutenzione e l'amministraz. dei beni del 13 nov. 1813). Colonia 1863.
DIECK, Beitrag zur Lehre von der Legitimation durch nachfolgende Ehe (Contributo alla dottrina della legittimazione per susseguente matrimonio). Halle 1832.
DIECKHOFF, Waldenser im Mittelalter (Valdesi nel M. E.). Gottinga 1851.
— Luthers Lehre von der kirchlichen Gewalt (La dottrina di Lut. sulla potestà eccles.). Berlino 1865.
— Die kirchliche Trauung, ihre Geschichte im Zusammenhang mit der Entwickelung des Eheschliessungsrechtes (Il matrimonio ecclesiastico, sua storia in rapporto allo svolgimento del diritto della celebrazione del matrimonio). Rostock 1878.
DIRKSEN, Uebersicht der Versuche zur Herstellung der Zwölftafelfragm. (Sommario dei tentativi di ricostruzione dei frammenti delle XII Tavole). Lipsia 1824.
DITTENBERGER, Ueber Predigerseminaren (Sui seminarî di predicatori). Heidelb. 1835.
DOHME, Die Kirchen des Cistercienser Orden in Deutschland (Le chiese dell'ordine dei Cistercensi in Germania). Berlino 1868.
DOLLINER, Das oesterreichische Eherecht (Il dir. matrim. austriaco). Vienna 1848.
DÖLLINGER, Ueber gemischte Ehen (Sui matrimoni misti). Regensburg 1838.
— Pflicht und Recht der Kirche gegen Verstorbene eines fremden Bekenntnisses (Dovere e diritto della chiesa verso i morti di una confessione straniera). Friburgo 1852.
— Christenthum und Kirche in der Zeit der Grundlegung (Cristianesimo e chiesa al tempo della fondazione). Regensburg 1860.
— Kirche und Kirchen, Papsthum und Kirchenstaat (Chiesa e chiese, papato e stato della chiesa). Monaco 1861.
— Papstfabeln des Mittelalters (Favole del M. E. intorno ai papi). Monaco 1863. — Traduzione italiana, Torino 1863.
— Beiträge zur politischen, kirchlichen und Kulturgeschichte der letzten 6 Jahrhundert (Contributi per la storia politica, ecclesiastica e della coltura degli ultimi 6 secoli).
— Sammlung von Urkunden zur Geschichte des Concils von Trient (Raccolta di documenti per la storia del conc. di Trento). Nördliche 1876.
— Akademische Vorträge (Lezioni accademiche). Nördlinge 1889.
— Hippolytus und Calixtus (Ippolito e Callisto). 1853.
— Beiträge zur Sektengeschichte des Mittelalters (Contributi alla storia delle sette nel medioevo). Monaco 1890.
— e REUSCH, Die Selbstbiographie des Cardinals Bellarmin (La autobiografia del card. Bellarmino). 1887.
— — Geschichte der Moralstreitigkeiten in der römischen katholischen Kirche seit dem XVI. Jahrhundert mit Beiträgen zur Geschichte des Jesuitenordens (Storia delle contese morali nella chiesa romano-cattol. dal sec. XVI in poi, con contributi alla storia dell'ordine dei Gesuiti). Nördliche 1888.
DOLMER, Die Pfarrablieferungen (Le consegne parrocchiali). Strals. 1861.
DOPPFEL, Kaiserthum und Papstwechsel unter den Karol. (Impero e mutaz. di pontefici sotto i Carolingi). Friburgo 1889.
DORNER, Geschichte der protestantischen Theologie (Storia della teologia protestante). Monaco 1867.
DRESDNER, Kultur- und Sittengeschichte der italienischen Geistlichkeit im X. und XI. Jahrhunderte (Storia della cultura e dei costumi del clero italiano nei secoli X e XI). Breslavia 1890.
DREY, Neue Untersuchungen über die Konstitutionen und Kanones der Apostel (Nuove ricerche sulle costituzioni e sui canoni degli Apostoli). Tüb. 1832.
DROSTE, Kirchliches Disciplinar- und Criminalverfahren gegen Geistliche (Procedimento disciplinare e criminale della chiesa contro ecclesiastici). Paderborn 1882.
DROSTE-HÜLFSHOFF, Grundsätze des gemeinen Kirchenrechts der Katholiken und Evangelischen (Dottrine fondamentali del dir. eccles. comune dei cattolici ed evangelici). 2ª ediz. vol. 1, Münster 1832; vol. 2°, edit. da Braun, 1835-38.
DRUMANN, Geschichte Bonifacius VIII. (Storia di Bon. VIII). Königsberg 1852.
DÜMMLER, Geschichte des Ostfränkischen Reiches (Storia del regno franco d'oriente). Berlino, 1ª ed., 1862-65; 2ª ed., 1887 seg.

Dümmler, Auxilius und Vulgarius. Lipsia 1866.
Dürrschmidt, Die klösterlichen Genossenschaften in Bayern (Le società claustrali in Baviera). Nordlingen 1875.
Dursy, Staatskirchenrecht von Elsass-Lothringen (Diritto eccles. dello stato in Alsazia e Lorena).
Duschak, Das mosaisch-talmudische Eherecht (Il dir. matrim. mosaico-talmudico). Vienna 1864.
Dux, Der deutsche Cardinal Nicolaus von Cusa (Il card. tedesco Nic. di Cusa). Regensburg 1841.

Eberl, Ehescheidung und Ehescheidungprozess (Divorzio e procedimento per ottenerlo). Frisinga 1854.
Eichhorn, Grundsätze des Kirchenrechts der katholischen und der evangelischen Religionspartei in Deutschland (Principî del dir. eccles. del partito religioso cattolico e dell'evangelico in Germania). Gottinga 1831-33, 2 vol.
Eichhorn, Das evangelische Predigtseminar (Il seminario di predicazione evangelico). Lipsia 1888.
Eisecke, Die Hirschauer während des Investiturstreites (Gli H. durante la lotta delle investiture). Gotha 1883.
— Ueber den Gegensatz der Cluniacenser und Cistercienser (Intorno all'opposizione fra Cluniacensi e Cistercensi). Magdeburgo 1886.
Engelmann, Der Anspruch der Päpste auf Konfirmation und Approbation der deutschen Königswahlen (La pretesa dei papi di confermare ed approvare le elezioni dei re tedeschi). Breslavia 1886.
Ennen e Eckertz, Quellen zur Geschichte der Stadt Köln (Fonti per la storia della città di Colonia).
Erler, Dietrich von Nieheim (Teodorico di N.). Lipsia 1887.
— Der *Liber Cancelleriae apostolicae* von Jahr 1380 (Il *Lib. C. A.* dell'anno 1380). Lipsia 1880.
Esser, Der heilige Petrus, Aufenthalt, Episcopat und Tod zu Rom (San Pietro, soggiorno, episcopato e morte in Roma). Breslavia 1889.
Evelt, Die Kirche und ihre Institute auf dem Gebiet des Vermögensrechtes (La chiesa e i suoi istituti nel campo del diritto patrimoniale). Svest. 1845.
Ewald, Walram von Naumburg (W. di N.). Bonn 1874.

Faber, Europäische Staatscanzley (Cancelleria di stato europea).
Fabri, Ueber Kirchenzucht (Sulla disciplina ecclesiastica). Stuttgarda 1854.
Falckenstein, Geschichte der Johanniter (Storia dei Giovanniti). Dresda 1833.
Feil, Sonnenfels und Maria Theresia (S. e M. Teresa). Vienna 1858.
Felix, Der Einfluss der Religion auf der Entwickelung des Eigenthums (Influenza della religione sulla evoluzione della proprietà). Lipsia 1889.
Felten, Papst Gregor IX. (Papa Greg. IX). Friburgo 1886.
Fertsch, Das Beichtgeld in der protestantischen Kirche (La tassa per la confessione nella chiesa protestante). Giessen 1830.
— Handbuch des besonderen Kirchenrechtes der evangelischen Kirche im Grossherzogthum Hessen (Manuale del dir. eccles. particolare del Granducato d'Assia). Friedberg 1853.
Fessler, Studien über das österreichischen Concordat (Studi sul concordato austriaco). Vienna 1856.
— Der Kirchenbann und seine Folgen (La scomunica e le sue conseguenze). Vienna 1862.
— Ueber Provinzial-Concilien und Diöcesan-Synode (Dei concilii provinciali e dei concilii diocesani). Innsbruck 1849.
Fetzer, Vortuntersuchungen zu einer Geschichte des Pontifikat Alexanders II. (Ricerche preliminari per una storia del pontificato di Alessandro II). Strassburgo 1887.
Fichte, Grundlinien des Naturrechts (Lineamenti del diritto di natura). Iena e Lipsia 1797.
Ficker, Eigenthum des Reichs am Reichskirchengut (Dominio dell'impero sul patrimonio ecclesiastico imperiale). Vienna 1873.
— Engelbert der Heilige (Engelberto il santo). Colonia 1853.
Fidicin, Historisch diplomatische Beiträge zur Geschichte der Stadt Berlin (Contributi storico-diplomat. alla storia della città di Berlino). 1837.
Fleiner, Obligatorische Civilehe und katholische Kirche (Matrimonio civile obbligatorio e chiesa cattolica). Lipsia 1890.
Floss, Die Papstwahl unter den Ottonen (L'elez. del papa sotto gli Ottoni). Friburgo 1858.
Folte, Das geistliche Amt nach seinen verfasslichen Verhältnissen und gesetzlichen Pflichten in der Oldenburgischen evangelisch-lutherischen Landeskirche (L'ufficio ecclesiastico secondo i suoi rapporti costituzionali e i suoi doveri legali nella chiesa evangelico-luterana dell'Oldenburg). Oldenburg 1857.

Foste, Die Reception Pseudoisidors unter Nicolaus I. und Hadrian I. (La recezione dello Pseudoisidoro sotto Nicolò I ed Adriano I). Lipsia 1881.

Frank, Die Bussdisciplin von den Apostelzeiten bis zum VII. Jahrhundert (La disciplina della penitenza dai tempi apostolici al sec. VII). Magonza 1867.

— Das Toleranzpatent Kaisers Josephs II. (La patente di tolleranza dell'imperatore Gius. II). Vienna 1882.

Fraenkel, Das jüdische Eherecht nach dem Reichscivilgesetze von 6 Februar 1875 (Il diritto matrimon. ebraico secondo la legge imperiale civile del 6 febbr. 1875). Monaco 1891.

— Grundlehre des mosaischtalmudischen Eherechts (Principî fondamentali del diritto matrim. mosaico-talmudico). Breslavia 1860.

Franklin, Johannes Klenkok (Giovanni K.). Tubinga 1884.

Frantz, Lehrbuch des Kirchenrechts (Trattato di diritto ecclesiastico). Gottinga 1887. 2a ediz. 1892.

— Die evangelische Kirchenverfassung in den deutschen Städten (La costituzione della chiesa evangelica nelle città tedesche). Halle 1876.

— Sixtus IV. und die Republik Florenz (Sisto IV e la repubb. di Firenze). Regensburg 1880.

Franz, Die gemischten Ehen in Schlesien (I matrimoni misti in Slesia). Berlino 1875.

Franziss, Der deutsche Episkopat in seinem Verhältniss zu Kaiser und Reich unter Heinrich III. (L'episcopato tedesco nei suoi rapporti con imperatori e impero sotto Enrico III). Stadtamhof 1880.

Frauenstadt, Blutrache und Todschlagsühne im deutschen Mittelalter (Vendetta di sangue e la riconciliazione dell'omicidio nel medioevo tedesco). Lipsia 1881.

Freisen, Geschichte des kanonischen Eherechts (Storia del dir. matrim. canonico). Tubinga 1888.

Frensdorf, Recht der Dientsmannen von Köln (Diritto dei ministeriali di Colonia). Colonia 1883.

Friedberg, Das Recht der Eheschliessung in seiner geschichtlichen Entwickelung (Il diritto della celebrazione del matrimonio nel suo svolgimento storico). Lipsia 1865.

— Die evangelische und katholische Kirche der neu einverleibten Länder in ihrer Beziehungen zur preussischen Landeskirche und zum Staate (La chiesa evangelica e la cattolica dei paesi nuovamente annessi nei loro rapporti con la chiesa della Prussia e con lo stato). Halle 1867.

— Aus deutschen Bussbüchern (Dai libri penitenziali tedeschi). Halle 1868.

— Die Gränzen zwischen Staat und Kirche und die Garantieen gegen ihre Verletzung (I confini fra stato e chiesa e le garanzie contro le loro lesioni). Tubinga 1872.

— Sammlung der Aktenstücke zum vatikanischen Conzil (Raccolta degli atti del concilio vaticano). Tubinga 1872.

— Der Staat und das allgemeine Concil (Lo stato e il concilio generale). Lipsia 1873.

— Der Staat und die Bischofswahlen in Deutschland (Lo stato e la nomina dei vescovi in Germania). Lipsia 1874.

— Der Staat und die katholische Kirche im Grossherzogthum Baden (Lo stato e la chiesa cattolica nel granducato del Baden). Lipsia 1874.

— Verlobniss und Trauung (Sponsali e matrimonio). Lipsia 1875.

— Aktenstücke die altkatholischen Bewegung betreffend (Documenti relativi al movimento dei vecchi cattolici). Tüb. 1876.

— Die Geschichte der Civilehe (Storia del matrimonio civile). Berlino 1877².

— Die Grundlinien der preussischen Kirchenpolitik unter König Friedrich Wilhelm IV. (Le linee fondamentali della politica ecclesiastica prussiana sotto il re Federico Guglielmo IV). Lipsia 1882.

— Die geltenden Verfassungsgesetze der evangelischen deutschen Landeskirchen (Le leggi costituzionali vigenti delle chiese territoriali evangeliche tedesche). Friburgo 1885 e sgg.

— Das geltende Verfassungsrecht der evangelischen deutsch. Landeskirchen (Il diritto costituzionale vigente delle chiese territoriali evangeliche tedesche). Lipsia 1888.

Friedensburg, Der Reichstag zu Speyer 1526 (La dieta di Spira del 1526). Berlino 1887.

Friedlieb, Reallasten (Oneri reali). Iena 1860.

Friedrich, Das päpstliche gewährleistete Recht nicht an die Unfehlbarkeit zu glauben (Il diritto guarentito dal papa di non credere all'infallibilità). Monaco 1870.

— Geschichte des vatikanischen Concils (Storia del concilio vaticano). Bonn 1877.

— Zur ältesten Geschichte des Primats in der Kirche (Della più antica storia del primato nella chiesa). Bonn 1879.

— Die Constantinische Schenkung (La donazione di Costantino). Nördl. 1889.

Förster, Der Altkatholizismus. Eine geschichtliche Studie (Il vecchio cattolicismo. Studio storico). Gotha 1879.

Frommann, Geschichte und Kritik des vatikanischen Conzils (Storia e crit. del conc. vaticano). Gotha 1872.

Fuchs, Die sogenannten Siebenbürgischen Ehen (I così detti matrimoni di Transilvania). Vienna 1889.
— Das Ehehinderniss des bestehenden Ehebandes nach österreichischen Recht und seine Umgehung (L'impedim. matrimoniale del vincolo matrimoniale anteriore ancora esistente e il modo di eliderlo). Vienna 1879.
Funck, Kurzgefasste Reformations-Historie (Storia compendiosa della Riforma). Ulm 1717.
Fürth, Beitrag und Material zur Geschichte der Aachener Patrizier-Familien (Contributo e materiale per la storia delle famiglie patrizie di Aquisgrana). Bonn 1882.
Furtner, Das Verhältniss der Bischofsweihe zum heiligen Sacrament des Ordo (Rapporto della consacraz. vescovile col santo sacram. dell'ordine). Monaco 1861.

Galli, Die Lutherischen und Calvinischen Kirchenstrafen gegen Laien im Reformations Zeitalter (Le pene ecclesiastiche di Lutero e Calvino contro i laici all'epoca della riforma). Breslavia 1879.
Gareis e Zorn, Staat und Kirche in der Schweiz (Stato e chiesa in Svizzera). Zurigo 1877.
Gaupp, Das bestehende Recht der evangelischen Kirche im Königreich Württemberg (Il diritto vigente della chiesa evang. nel regno del W.). Stuttgarda 1830-32.
Gebhardt, Die Gravamina der deutschen Nation gegen den römischen Hof (I Gravamina della nazione tedesca contro la corte romana). Berlino 1884.
— e Harnack, Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur (Testi e ricerche per la storia della antica letteratura cristiana). Lipsia 1888.
Geigel, Das französische und reichsländische Staats-Kirchenrecht (Il diritto eccles. dello stato francese e dei paesi dell'impero tedesco). Strasburgo 1884.
— Das italienische Staatskirchenrecht (Il dir. eccles. dello stato italiano), 2a ediz. Magonza 1886.
Genelin, Die Schenkungsversprechung und die Schenkung Pippins (La promessa di donazione e la donazione di Pipino). Vienna 1880.
Gengler, Deutsches Stadtrecht (Diritto municipale tedesco). Erlangen 1852.
Gerdes, Die Bischofswahlen in Deutschland unter Otto dem Grossen (Le elezioni dei vescovi in Germania sotto Ottone il Grande), Gottinga 1878.
Gerlach, Ueber die heutigen Gestaltung des Eherechts (Sulla forma odierna del diritto matrimon.). Berlino 1842.
— Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts (Trattato del dir. eccles. cattolico), 5a ediz. curata da F. X. Schulte). Paderborn 1890.
— Das Präsentationsrecht auf Pfarreien (Il diritto di presentazione alle parrocchie). Monaco 1854.
— Logisch-iuristische Abhandlung über die Definition des Kirchenrechts (Dissertazione logico-giuridica sulla definizione del diritto ecclesiastico). Paderborn 1862.
— Das Verhältniss des preussischen Staates zur katholischen Kirche (I rapporti dello stato prussiano con la chiesa cattolica), 2a ediz. Paderborn 1867.
Gfrörer, Allgemeine Kirchengeschichte (Storia universale della chiesa). Stuttgarda 1841.
— Papst Gregor VII. und sein Zeitalter (Papa Greg. VII e i suoi tempi). Sciaffusa 1859-61.
Gierke, Johannes Althusius und die Entwickelung der naturrechtlichen Staatstheorien (Giovanni A. e lo svolgimento delle teorie del diritto naturale). Berlino 1880.
— Das deutsche Genossenschaftsrecht (Il diritto tedesco delle associazioni). Berlino 1881.
Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit (Storia dell'epoca imperiale tedesca). Brunswich 1863.
Gindély, Geschichte der bömischen Brüder (Storia dei fratelli boemi). Praga 1868.
[Ginzel], Kirchliche Zustände in Oesterreich unter der Herrschaft des Concordats (Condizioni ecclesiastiche in Austria sotto l'impero del concordato). Lipsia 1850.
Ginzel, Handbuch des neuesten in Oesterreich geltenden Kirchenrechts (Manuale del diritto eccl. più recente in vigore in Austria). Vienna 1855.
Gitzler, Handbuch des gemeinen und preussischen Eherechts (Manuale del diritto matrimoniale comune e prussiano). Breslavia 1840.
Gladbach, Zweck, Mittel und Erfolge des Mainzer katholiken Vereins (Scopo, mezzo e successo della associazione cattolica di Magonza). Berlino 1874.
Gneist, Das heutige englische Verfassungs- und Verwaltungs-Recht (L'odierno diritto costituz. ed amministr. dell'Inghilterra). Berlino 1857.
— Die confessionelle Schule (La scuola confessionistica). Berlino 1869.
— Die Simultanschule (La scuola simultanea). Berlino 1880.
Göbl, Geschichte der Katechese im Abendlande (St. della catechizzazione nell'occidente). Kempton 1880.

Goll, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der böhmischen Brüder (Fonti e ricerche per la storia dei fratelli boemi). Praga 1878-82.

Golther, Der Staat und die katholische Kirche in Württemberg (Lo stato e la chiesa catt. nel Würt.). Stuttgarda 1874.

Goltz e Wach, Synodalfragen (Questioni sinodali). Bonn 1874.

Goos e Hansen, Staatsrecht des Königreichs Dänemark (Dir. pubbl. del regno di Danimarca). Nella collez. del Marquardsen, IV. Friburgo 1888.

Gottlob, Aus der Camera Apostolica des XIV. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des päpstlichen Finanzwesen (Dalla camera apostolica del XIV secolo. Contributo alla storia delle finanze pontificie). Innsbruck 1889.

Graebner, Ueber Desertion und Quasidesertion (Sulla desertazione e quasi desert.). Colberg 1882.

Graf, Amsthandbuch für Geistlichen und Lehrer des Herzogthums Sachsen-Meiningen (Manuale ufficiale per gli ecclesiastici ed i maestri del ducato di Sassonia-Meiningen). Hildenburg 1856.

Graeff, Das Eigenthum der katholischen Kirche (La proprietà della chiesa cattolica). Treveri 1859.

— Das Eigenthum an den Kirchhöfen (La proprietà dei cimiteri). Treveri 1860.

Grellmann, Kurze Geschichte der Stolgebühren (Breve storia dei proventi di stola). Gottinga 1785.

Griessl, Kirchliche Vorschriften und österreichische Gesetze und Verordnungen in Eheangelegenheiten (Precetti ecclesiastici e leggi e decreti austriaci in materia di matrimonio). Graz 1890.

Grimm, Deutsche Grammatik (Grammatica tedesca). Gottinga 1831.

— Deutsches Wörterbuch (Vocabolario tedesco). Lipsia 1854 sgg.

Grolman, Grundsätze des allgemeinen katholischen und protestantischen Kirchenrechts (Principi fondamentali del dir. eccl. comune cattolico e protestante). Francoforte, 1a ed. 1832, 2a ed. 1843.

Gross, Zur Begriffsbestimmung und Würdigung des Kirchenrechts (Per la determinazione del concetto e l'apprezzamento del diritto ecclesiastico). Graz 1872.

— Das Recht an der Pfründe (Il diritto al beneficio). Graz 1887.

Gruendler, Ueber die Rechtmässigkeit gemischter Ehen (Circa la legittimità dei matrim. misti). Lipsia 1838.

— Das im Königreich Bayern geltende katholische und protestantische Kirchenrecht (Il dir. eccl. cattol. ed evang. in vigore nel regno di Baviera). Norimberga 1839.

Gruetzmann, Lehrbuch des Sächsischen Privatrechts (Trattato del dir. privato sassonico). Lipsia 1880.

Gulcke, Deutschlands innere Kirchenpolitik von Jahren 1105-1111 (La politica interna della Germania negli anni 1105-1111). Dorpat 1882.

Haberstrumpf, Die neuen Kirchenverwaltungen nach dem G. 1/7 1854 (Le nuove amministrazioni eccles. secondo la leg. 1/7 1854). Sulzbach 1854.

Habicht, Die altdeutsche Verlobung in ihrem Verhältnisse zu dem Mundium und dem Eheschliessungsrechte (Gli sponsali nell'antica Germania, nei loro rapporti col mundio e la celebrazione del matrimonio). Iena 1879.

Hahn, Die Lehre von den Sakramenten (La dottrina dei sacramenti). Breslavia 1864.

— Geschichte der Ketzer im Mittelalter (Storia degli eretici nel medioevo). Stuttgarda 1845-50.

Halmann, Geschichte des Ursprungs der belgischen Beguinen (Storia delle origini delle beghine belgiche). Berlino 1843.

Harder, Der Einfluss Portugals auf die Wahl Pius VI. (L'influenza del Portogallo sulla elez. di Pio VI). 1884.

Haringer, Das Sacrament der Ehe (Il sacram. del matrimonio). Regensburg 1854.

Harless, Kirche und Amt (Chiesa e ufficio). Stuttgarda 1853.

Harnack, Die Zeit des Ignatius (Il tempo di Ignazio). Lipsia 1878.

— Lehrbuch der Dogmengeschichte (Trattato della storia dei dogmi). Friburgo 1888.

— Der Pseudocyprianische Traktat *de aleatoribus* (Il trattato dello Pseudocipriano *d. a.*). Lipsia 1888.

— Die Lehre der zwölf Apostel (La dottrina dei dodici Apostoli). Lipsia 1884.

— Die Apostellehre und die jüdischen beiden Wege (La dottrina degli Apostoli e le due vie ebraiche). Lipsia 1886.

— Das Monchthum, seine Ideale und seine Geschichte (Il monachesimo, suo ideale e sua storia). Giessen 1886.

— Die Quellen der sogenannten apostolischen Kirchenordnung (Le fonti della così detta ordinanza ecclesiastica degli Apostoli, testi e ricerche). Lipsia 1886.

Hartitzsch, Das im Königreich Sachsen geltende Eherecht (Il dir. matrimoniale vigente nel regno di Sassonia). Dresda 1836.

Hartung, Diplomatische historische Forschungen (Ricerche di diplomatica e di storia). Gotha 1879.

Hassenkamp, Heisische Kirchengeschichte (Storia ecclesiastica dell'Assia). Marburg 1847.

Hatch, Die Gesellschaftsverfassung der christlichen Kirchen im Alterthum; übersetzt und mit Excursen versehen von Harnack (La costituz. sociale delle chiese cristiane nell'antichità; tradotta e munita di appendici dall'H.). Giessen 1883.

— Die Grundlegung der Kirchenverfassung (La fondazione della costituz. della chiesa), trad. da Harnack. Giessen 1888.

Hauber, Recht und Brauch der evangelisch-lutherischen Kirche in Württemberg (Diritto ed uso della chiesa evangelico-luterana nel W.). Stuttgarda 1854-56.

Hauck, Die Bischofswahlen unter den Merovingern (Le elezioni dei vescovi sotto i Merovingi). Erlangen 1883.

— Kirchengeschichte Deutschlands (Storia della chiesa in Germania). Lipsia 1887.

— Studien über das Placetum regium (Studî sul placito regio). Regensburg 1889.

Haupt, Der Episkopat der deutschen Reformation (L'episcopato della riforma tedesca). Francoforte sul M., 1863.

— Die religiöse Sekten in Franken (Le sette relig. in Franconia). Würzburg 1882.

— Die deutsche Bibelübersetzung der mittelalterlichen Waldenser (La traduzione tedesca della bibbia dei Valdesi medioevali). Würzburg 1885.

— Die Waldensische Ursprung des Cod. Tepl. (L'origine valdese del codice di Tepl). Würzburg 1886.

— Waldenserthum und Inquisition (I Valdesi e l'inquisizione). Friburgo 1890.

Hausmann, Geschichte der päpstlichen Reservatfälle (Storia dei casi riservati al papa). Regensburg 1878.

Hausrath, Der Ketzermeister Konrad von Marburg (Il maestro eresiarca Corrado di Marburgo). Eidelberga 1861.

— Kleine Schriften (Scritti minori). Lipsia 1883.

Havemann, Geschichte des Ausgangs des Tempelherrnordens (Storia della fine dell'ordine dei Templari). Stuttgarda 1846.

Hefele, Der Cardinal Ximenes (Il cardinale X.). Tubinga 1851².

— Concilien-Geschichte (Storia dei concilii). Friburgo 1855, 2ª ediz. 1873 sgg., vol. IX pubblic. dall'Hergenröther 1889.

Heffter, Völkerrecht (Diritto internazionale), 8ª ediz. Berlino 1888.

Hegel, Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften (Enciclopedia delle scienze filosofiche). Berlino 1845.

— Die Einführung des Christenthums bei den Germanen (L'introduzione del cristianesimo presso i Germani). Berlino 1856.

— Verfassungsgeschichte von Cöln im Mittelalter (Storia della costituz. di Colonia nel M. E.). Lipsia 1877.

— Verfassungsgeschichte von Mainz im Mittelalter (Storia della costituzione di Magonza nel M. E.). Lipsia 1882.

Heiner, Die kirchlichen Censuren (Le censure ecclesiastiche). Paderborn 1884.

— Grundriss des katholischen Eherechts (Sommario del dir. matrimoniale cattolico). Paderborn 1889.

Held, Das Recht zur Aufstellung des Coadiutor mit dem Nachfolge (Il diritto di istituire un coadiutore con speranza di succedere). Münster 1848.

Helfenstein, Gregors VII. Bestrebungen, aus den Streitschriften seiner Zeit (Gli sforzi di Gregorio VII, dagli scritti polemici del suo tempo). Francoforte sul M. 1856.

Helfert, Von der Versetzung, Erledigung und dem Ledigstehen der Beneficien nach dem gemeinen Kirchenrecht und den besonderen österreichischen Landesordnungen (Del trasferimento, del formarsi e protrarsi della vacanza dei benefizî, secondo il dir. eccles. comune e i decreti speciali austriaci). Vienna 1828.

— Von den Rechten und Pflichten der Bischöfe und deren Gehülfen und Stellvertreter (Dei diritti e dei doveri dei vescovi e dei loro aiutanti e rappresentanti). Praga 1832.

— Von den Rechten und Pflichten der Pfarrer und deren Gehülfen und Stellvertreter (Dei diritti e dei doveri dei parrochi e dei loro aiutanti e rappresentanti). Praga 1832.

— Von dem Kirchenvermögen (Del patrimonio ecclesiastico). Praga 1834⁵.

— Von der Erbauung, Erhaltung und Herstellung der kirchlichen Gebäude (Della ricostruzione, manutenzione e restaurazione degli edifizî ecclesiastici). Praga 1834.

— Die Rechte und Verfassung der Katholiken in dem österreichischen Kaiserstaate (I diritti e la costituzione dei cattolici nell'impero austriaco). Vienna 1843.

— Die Rechte und Verfassung der Akatholiken in dem österreichischen Kaiserstaate (I diritti e la costituzione degli acattolici nell'impero austriaco). Praga 1843.

Hellmann, Das Erbrecht der Religiosen (Il diritto di succedere dei religiosi). Monaco 1874.

HELLMAR, Das Patronat nach preussischen Landes- und Provinzialrecht (Il patronato secondo il diritto territoriale e provinciale prussiano). Lipsia 1850.

HENKE, Konrad von Marburg (Corrado di M.). Marburgo 1861.

HENNER, Beiträge zur Organisation und Competenz der päpstlichen Ketzergerichte (Contributi per l'organizzazione e la competenza dei tribunali pontifici contro gli eretici). Lipsia 1890.

HEPPE, Geschichte des deutschen Protestantismus in den Jahren 1555-81 (Storia del protestantismo tedesco negli anni 1555-81). Marburgo 1852.

— Geschichte der lutherischen Concordienformel (Storia della formula di concordia luterana). Marburgo 1857.

— Geschichte des deutschen Volksschulwesens (Storia delle scuole popolari tedesche). Gotha 1858-60.

— Zur Geschichte der evangelischen Kirche Rheinlands und Westphalens (Per la storia della chiesa evangelica nelle provincie renane e westfaliche). Iserl. 1867.

— Die Presbyterial- Synodal-verfassung der evangelischen Kirche in Norddeutschland (La costituzione presbiteriana-sinodale della chiesa evangelica nella Germania del nord). Iserl. 1868.

HERGENHAHN, Das Eheschliessungs- und Ehescheidungs-Recht, dargestellt nach der Rechtssprechung des deutschen Reichsgerichts (Il diritto del matrimonio e del divorzio, esposto secondo la giurisprudenza del tribunale supremo dell'impero tedesco). Hannover 1890.

HERGENRÖTHER, Photius (Fozio). Regensburg 1867.

— Katholische Kirche und christlicher Staat in ihrer geschichtlichen Entwickelung (Chiesa cattolica e stato cristiano nel loro svolgimento storico). Friburgo 1872.

— Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts (Trattato del dir. eccles. cattol.). Friburgo 1888.

HERMANN, Die nothwendige Grundlage einer die concistorial und synodal-Ordnung vereinigenden Kirchenverfassung (Il necessario fondamento di una costituz. eccles., che unisca l'ordinamento concistoriale col sinodale). Berlino 1882.

HERMES, Die Verwaltung des Kirchenvermögens in den katholischen Kirchengemeinden Preussens (L'amministrazione del patrimonio ecclesiastico nelle comunità ecclesiastiche cattoliche della Prussia). Colonia 1891.

HERZOG, Leben Oecolompadius (Vita di Oecolompadio). Basilea 1845.

— Die romanischen Waldenser (I Valdesi latini). Halle 1853.

HESSE, Die Entstehung der neutestamentlichen Hirtenbriefe (L'origine delle lettere pastorali del Nuovo Testamento). Halle 1889.

HEUSLER, Institutionen des deutschen Privatrechts (Istituzioni del dir. privato tedesco). Lipsia 1885.

HEYSER, Die Kirchenverfassung der Augsburgischen Confessions-Verwandten im Grossfürstenthum Siebenbürgen (La costituzione ecclesiastica degli appartenenti alla confessione di Augusta nel granprincipato di Transilvania). Vienna 1836.

HILDEBRAND, Die *purgatio canonica* und *vulgaris* (La *p. c.* e *v.*). Monaco 1841.

HILDENBRAND, Untersuchungen über die germanischen Pönitentialbücher (Ricerche sui libri penitenziali germanici). Würzburg 1851.

HIMMELSTEIN, Synodicon Herbipolense. Würzburg 1855.

HINSCHIUS, Das Landesherrliche Patronatrecht (Il diritto di patronato sovrano). Berlino 1856.

— Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland (Il dir. eccles. dei cattolici e dei protestanti in Germania). Berlino 1869 sgg.

— Die Stellung der deutschen Staatsregierungen gegenüber den Beschlüssen des vatikanischen Concils (La posizione dei governi tedeschi di fronte alle decisioni del concilio vaticano). Berlino 1871.

— Die preussische Kirchengesetze von 1873 mit Kommentar (Le leggi ecclesiastiche prussiane del 1873 con commentario). Berlino 1873.

— Die Orden und Congregationen der katholischen Kirche in Preussen (Gli ordini e le congregazioni della chiesa cattolica in Prussia). Berlino 1874.

— Die preussische Kirchengesetze von 1874 und 1875 mit Kommentar (Le leggi ecclesiastiche prussiane del 1874 e del 1875 con commentario). Berlino 1875.

— Das preussische Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und Eheschliessung mit Kommentar (La legge prussiana sopra la prova documentata dello stato delle persone e sulla celebrazione del matrimonio, con commentario). Berlino 1874.

— Das Reichsgesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschliessung, mit Kommentar (Le legge imperiale sulla prova documentata dello stato delle persone e sulla celebrazione del matrimonio). Berlino 1876. 3a ed. 1890.

HIRSCHER, Die katholische Lehre von Ablasse (La teoria cattolica dell'assoluzione). Tubinga 1844.

HIRSCHEL, Das Eigenthum an den katholischen Kirchengute (La proprietà dei beni ecclesiastici). Magonza 1867.
— Das Staats- und Gemeindeeinkommen der Geistlichen nach kanonischen und französischen Recht (I proventi governativi e comunali degli ecclesiastici secondo il diritto canonico e francese). Magonza 1868.
— Die iuristische Persönlichkeit der katholischen Kirche (La personalità giuridica della chiesa cattolica). Giessen 1869.
HIRSCHFELD, Zur Geschichte des römischen Kaisercultus (Intorno alla storia del culto dell'imperatore romano). Nei Resoc. dell'Accad. di Berlino, 1888.
HOCK, Der österreichische Staatsrath 1760-48 (Il consiglio di stato austriaco 1760-48). Vienna 1879.
[HÖFELER], Concordat und Constitutionseid der Katholiken in Bayern (Concordato e giuramento della costituzione dei cattolici in Baviera). Augusta 1847.
HOFFMANN, Versuch einer Darstellung des in den Sächsischen Herzogthümer geltenden Kirchenrechts (Saggio di una esposizione del dir. eccles. vigente nei ducati sassonici). Hildburgh. 1843.
— Versuch einer Darstellung des im Grossherzogthum Sachsen-Weimar geltenden Kirchenrechts (Saggio di una esposizione del diritto eccles. vigente nel granducato dello S.-W.). Iena 1845.
— Geschichte der Inquisition (Storia dell'Inquisizione). Bonn 1877.
HÖFLING, Das Sacrament der Taufe (Il sacramento del battesimo). Erlangen 1846.
HOLTZMANN, Pastoralbriefe (Lettere pastorali). 1880.
HOMEYER, Iohan Klenkok wider den Sachsenspiegel (Giovan. Klenkok contro lo Specchio sassonico). Berlino 1855.
— Der Dreiszigste (La trigesima). Berlino 1864.
HORTLEDER, Von den Ursachen des teuschen Krieges (Delle origini della guerra tedesca). Gotha 1645.
HUBER, Der Jesuitenorden (L'ordine dei Gesuiti). Berlino 1873.
— Schweizerische Privatrecht (Diritto privato svizzero). Basilea 1886-8.
HÜBLER, Die Constanzer Reformation und das Concordat von 1418 (La riforma di Costanza e il concordato del 1418). Lipsia 1867.
— Der Eigenthümer des Kirchengutes (Il proprietario del patrimonio ecclesiastico). Lipsia 1868.
— Eheschliessung und gemischte Ehe in Preussen (Celebrazione del matrim., e matrimonî misti in Prussia). Berlino 1883.
— Die religiose Erziehung der Kinder aus gemischten Ehen im Gebiet des preussischen Landrechts (L'educazione religiosa della prole nata da matrimonî misti nel campo del diritto territoriale prussiano). Berlino 1888.
HÜFFER, Beiträge zur Geschichte der Quellen des kan. Rechts und des röm. Rechts im Mittelalter (Contrib. alla storia del dir. canonico e del dir. romano nel medioevo). Münster 1862.
— Forschungen auf dem Gebiete des französischen und rheinländischen Kirchenrechts (Ricerche sul diritto eccles. francese e dei paesi renani). Münster 1863.
HUGUES, Die Konföderation der reformirten Kirchen in Niedersachsen (La confederazione delle chiese riformate nella bassa Sassonia). Celle 1873.
HULLER, Die iuristische Persönlichkeit der katholischen Domcapitel in Deutschland (La personalità giuridica dei capitoli cattedrali in Germania). Bamberga 1860.
HÜLLMANN, Deutsche Finanzgeschichte des Mittelalters (St. delle finanze tedesche nel M. E.). Berlino 1805.
HUMMEL, Die Verbindlichkeit der Zehntbesitzer zur Erhaltung und Herstellung von Kirchen ecc. (L'obbligo dei possessori di decime di provvedere alla manutenzione e riparazione delle chiese ecc.). Stuttgarda 1854.
HUNDESHAGEN, Beiträge zur Kirchenverfassunggeschichte (Contributi alla storia della costituzione della chiesa). Wiesbaden 1864.
HURTER, Geschichte Innoc. III. (Storia di Inn. III). Amburgo 1835 seg.; trad. ital., Milano 1848 sgg.

JACOBSON, Preussisches Kirchenrecht (Diritto eccles. prussiano).
— Kirchenrechtliche Versuche (Saggi di diritto ecclesiastico). Königsberg 1831.
— Geschichte d. Quellen des Kirchenrechts des preussischen Staats. Königsb. 1837-44.
— Das evangelische Kirchenrecht des preussischen Staats und seiner Provinzen (Il dir. eccles. dello stato prussiano e delle sue provincie). Halle 1864-66.
— Ueber gemischte Ehen (Sui matrim. misti). Lipsia 1838.
JAEGER, Ueber Absenz und Tafelgelder (Sull'assenza e l'assegno alimentario). Ingolstadt 1825.
— Der Streit des Cardinal Nicolaus von Cusa (La contesa del card. Nic. di Cusa). Innsbruck 1861.
JANUS, Der Papst und das Concil (Il papa ed il concilio). Lipsia 1869; traduz. ital., Torino, Loescher 1869.

ILGNER, Das Präsentationsrecht des Patrons nach katholischen Kirchenrecht (Il diritto di presentazione del patrono secondo il dir. eccles. catt.). Breslavia 1889.

JOHANNSEN, Versuch das kanonische Recht, insofern es für die Protestanten brauchbar ist, mit den eignen Worten der Kirchengesetze für die Herzogthümer Schleswig-Holstein zu belegen (Tentativo di esporre con le parole istesse delle leggi ecclesiastiche il diritto canonico in quanto sia usufruibile dai protestanti dei ducati di S.-H.). Friedrichstadt 1804.

JOSTES, Die Waldenser und die vorluth. deutsche Bibelübersetzung (I Valdesi e la traduz. tedesca della bibbia prima di Lutero). Münster 1885.

— Die Tepler Bibelübersetzung (La traduzione della bibbia di Tepl). Münster 1885.

KAHL, Ueber die Temporaliensperre (Sui sequestri di temporalità). Erlangen 1876.

— Die deutschen Amortisationsgesetze (Le leggi tedesche di ammortizzamento). Tubinga 1879.

— Die Verschiedenheit der katholischen und evangelischen Anschauung über das Verhältniss von Staat und Kirche (La differenza fra il concetto cattolico e il protestante sulla relazione fra stato e chiesa). Lipsia 1886.

KAIM, Das Kirchenpatronatrecht (Il diritto di patronato ecclesiastico). Lipsia 1848.

KALTNER, Konrad von Marburg (Corrado di M.). Praga 1882.

KAEMPFE, Die Begründung der *iurisdictio ordinaria* in römischen und kanonischen Rechte (Il fondamento della *i. o.* nel diritto romano e canonico). Vienna 1876.

KAMPSCHULTE, Johann Calvin, seine Kirche und sein Staat in Genf (Giov. Calvino, la sua chiesa e il suo stato in Ginevra). Vol. 1 (unico), Lipsia 1869.

v. KAMPTZ, Ueber das bischöfliches Recht in den evangelischen Kirchen Deutschlands (Sopra il diritto episcopale nelle chiese evangeliche di Germania). Berlino 1828.

KANT, Metaphys. Anfangsgründe der Rechtslehere (Basi iniziali metafisiche della dottrina giuridica). Königsberg 1797.

KARLOWA, Die Formen der römischen Ehe (Le forme del matrimonio romano). Bonn 1868.

KATZ, Grundriss des hanonischen Strafrechts (Compendio del diritto penale canonico). Berlino e Lipsia 1881.

KAUFMANN, Geschichte der deutschen Universitäten (Storia delle univ. tedesche). Stuttgarda 1888.

KAULEN, Geschichte der Vulgata (Storia della Vulgata). Magonza 1868.

KEIM, Der Uebertritt Constantins des Grossen zum Christenthum (La conversione di Costantino il grande al cristianesimo). Zurigo 1862.

— Rom und das Christenthum (Roma e il cristianesimo). Berlino 1881.

KELLE, Ueber die Jesuitengymnasien in Oesterreich (Sui ginnasî dei Gesuiti in Austria). Praga 1873.

KELLER, Fastnachtsspiele aus dem XV. Jahrhundert (Giuochi carnevaleschi nel XV secolo). Stuttgarda 1853.

— Das Buss- und Strafverfahren gegen Kleriker in den sechs ersten christlichen Jahrhunderten (I procedimenti penitenziali e penali contro i chierici nei primi sei secoli cristiani). Treveri 1863.

— Die Reformatoren und die älteren kirchlichen Reformparteien (I riformatori ed i partiti della riforma ecclesiastica più antichi). Lipsia 1885.

— Die Waldenser und die deutsche Bibelübersetzung (I valdesi e la traduzione tedesca della bibbia). Lipsia 1886.

KLEIN, Heutiges Eherecht im Herzogthum Sachsen-Altemburg (Diritto matrimoniale odierno nel ducato di S.-A.). Strasburgo 1881.

KLEINERT, Zur christlichen Kultus- und Kulturgeschichte (Per la storia del culto e della cultura cristiana). Berlino 1889.

KLEINMAYERN, Nachrichten von Juvavia (Notizie di J.). Salisburgo 1784.

KLIEFOTH, Ueber das Verhältniss der Landesherrn als Inhaber der Kirchengewalt zu ihren Kirchenbehörden (Sul rapporto dei sovrani come investito della potestà ecclesiastica coi suoi ufficiali ecclesiastici). Schwerin 1861.

— Liturgische Abhandlungen (Saggi liturgici). Halle 1869.

KLINKHARDT, Das Recht der Hildesheinischen katholischen Geistlichen (Il diritto degli ecclesiastici cattolici di H.). Hildesh. 1838.

KLUEBER, Literatur des deutschen Staatsrechts (Letteratura del diritto pubblico tedesco). Erlangen 1791.

— Acten des Wiener Kongresses (Atti del congresso di Vienna). Erlangen 1816.

KLUGE, Etymol. Wörterbuch der deutsch. Sprache (Vocabolario etimologico della lingua tedesca). Strasburgo 1889.

KNOPP, Der katholische Seelsorger als Zeuge vor Gericht (L'avente cura d'anime cattolico come teste innanzi ai tribunali). Regensburg 1849.

Knopp, Ueber den *sacerdos proprius* zur Verwaltung des Busssacramentes (Circa il *s. p.* per l'amministrazione del sacramento della penitenza). Regensburg 1851.
— Anwendbarkeit der Vorschriften des Koncil von Trient (Applicabilità delle prescrizioni del concilio di Trento). Regensburg 1854.
— Ueber das Wahre in der Schrift des Herrn Doctor Uhrig (Su quanto v'è di vero nello scritto del signor dottor U.). Regensburg 1855.
— Katholisches Eherecht (Diritto matrimoniale cattolico). Regensburg 1873.
Knös, Die vornehmsten Eigenthümlichkeiten der schwedischen Kirchenverfassung (Le più notevoli particolarità della costituz. ecclesiastica svedese). Stuttgarda 1852.
Kober, Der Kirchenbann (La scomunica). Tubinga 1857.
— Die Suspension der Kirchendiener (La sospensione del ministro ecclesiastico). Tubinga 1862.
— Die Deposition und Degradation nach den Grundsätzen des kanonischen Rechts (La deposizione e la degradazione secondo i principî fondamentali del diritto canonico). Tubinga 1867.
Koch, Die Karmeliterklöster der niederdeutschen Provinzen 13-16. Jahrhund. (I chiostri di Carmelitani delle provincie della bassa Germania nei secoli 13-16). Friburgo 1889.
Köhler, Abhandlung von Kirchenstuhlsrechte (Dissertazione sul dir. di tener banchi in chiesa). Lipsia 1830.
— Kirchenrecht der evangelischen Kirche des Grossherzogthums Hessen (Diritto ecclesiastico della chiesa evangelica del granducato d'Assia). Darmstadt 1884.
Köhne, Die Geschlechtsverbindung der Unfreien im fränkischen Recht (Le unioni sessuali dei non liberi nel diritto franco). Breslavia 1888.
Kolberg, Verfassung, Cultus und Disciplin der christlichen Kirche nach den Schriften Tertullians (Costituzione, culto e disciplina della chiesa cristiana secondo gli scritti di Tertulliano). Braunsberg 1886.
König, Die Pfarrermatrikel (Le matricole parrocchiali). Halberstadt 1835.
Kopp, Ausfürliche Nachrichten von der Verfassung der Geistlichen- und Civilgerichte im Hessen-Casseler Land (Ampie notizie circa la costituzione dei tribunali ecclesiastici e civili nel paese di Assia-Cassel). Cassel 1769.
— Die katholische Kirche im XIX. Jahrhundert (La chiesa cattolica nel sec. XIX). Magonza 1830.
Köstlin, Das Wesen der Kirche (L'essenza della chiesa). Gotha 1870.
Krabbe, Ueber den Ursprung und den Inhalt der apostolischen Konstitutionen (Sull'origine e sul contenuto delle costit. degli Apostoli). Amburgo 1829.
— Wem steht das Eigenthum des vormaligen Jesuitenordens zu? (A chi appartiene la proprietà del cessato ordine dei Gesuiti?). Münster 1855.
Kraft, Ausfürliche Historia von Exorcismo (Ampia storia dell'esorcismo). Amburgo 1750.
Kraus, Briefe Bened. XIV. an den Canoniker Pier Franc. Peggi in Bologna (Lettere di Ben. XIV al canonico P. F. P. in B.). Friburgo 1888.
Kraussold, Der landesherrliche Summepiscopat nach reformatorisch-lutherischen Grundsätzen (Il supremo episcopato dei sovrani secondo i principî della riforma luterana). Erlangen 1860.
Kremer-Auenrode, Actenstücke zur Geschichte des Verhältniss zwischen Staat und Kirche im XIX. Jahrhundert (Documenti per la storia dei rap. fra stato e chiesa nel XIX secolo). Lipsia 1873-80.
Krick, Katholisches Pfründenwesen in Bayern (La materia dei beneficî cattolici in Baviera). Passau 1879.
— Handbuch der Verwaltung des Kirchevermögens in Bayern (Manuale dell'amministrazione del patrimonio ecclesiastico in Baviera). Passau 1879.
Kriess, Der kirchliche Baulast der Pründners nach gemeinem katholischem Kirchenrecht (L'obbligo di provvedere alla fabbrica eccles. del beneficiario secondo il dir. eccles. cattol. comune). Berlino 1891.
Kröger, Der Einfluss und die Politik Königs Karls IV. bei den Besetzung der deutschen Reichsbisthümer (L'influenza e la politica del re Carlo IV circa la provvista dei vescovadi tedeschi). Münster 1885.
Kröne, Die altsächsische Beichtspiegel zur Zeit des heiligen Ludgerus (L'antico specchio penitenziale sassonico del tempo di S. Ludgero). Regensburg 1860.
Krummacher, Die christliche Volksschule im Bunde mit der Kirche (La scuola popolare cristiana in unione con la chiesa). Essen 1825².
Krummel, Geschichte der böhmischen Reformation im XIV. Jahrhundert (Storia della rif. boema nel XIV secolo). Gotha 1866.
Kühl, Die Gemeindeordnung in den Pastoralbriefen (L'ordinamento della comunità nelle lettere pastorali). Berlino 1885.
Kuhn, Ueber die Entstehung der Städte der Alten (Sull'origine delle città presso gli antichi). Lipsia 1878.
— Die städtische und bürgerliche Verfassung des römischen Reichs (La costituzione municipale e civile dell'impero romano).

Kühn, Geschichte des ersten Latein. Patriarch von Jerusalem (Storia del primo patriarca latino di Gerusalemme). Lipsia 1886.

Kunstmann, Die lateinischen Pönitentialbücher der Angelsachsen (I libri penitenziali latini degli Anglosassoni). Magonza 1844.

Kurtz, Oesterreich unter Rudolf IV. (L'Austria sotto Rodolfo IV). Linz 1811.

— Kirchengeschichte (Storia della chiesa). 12a ed. Lipsia 1893.

Kurz, Der Episcopat, der hochste vom Presbyterate verschiedene Ordo (L'episcopato, il più alto ordine diverso dal presbiterato). Vienna 1877.

Kutschker, Die gemischten Ehen (I matrimoni misti). Vienna 1838.

— Das Eherecht der katholischen Kirche (Il dir. matrimoniale della chiesa cattolica). Vienna 1856.

— Sammlung der Verordnungen nach welchen sich die Curatgeistlichkeit zu richten hat (Raccolta dei decreti, secondo i quali si debbono regolare gli eccles. aventi cura d'anime). Olmütz 1847-54.

Kutzmàny, Lehrbuch des allgemeinen und österreichischen evangel.-protestantischen Kirchenrechts (Trattato del diritto eccles. comune ed austriaco degli evangelici-protestanti). Vienna 1856.

— Handbuch des allgemeinen und österreichischen evangelisch-protestantischen Eherechts (Manuale del diritto matrimoniale comune e austriaco per gli evangelici-protestanti). Vienna 1860.

Ladewig, Poppo von Stablo und die Klosterreform unter den ersten Saliern (Poppo di Stablo e la riforma dei chiostri sotto i primi imp. della casa salica). Berlino 1883.

Laemmer, Papst Nicolaus I. und die byzantinische Staatskirche seiner Zeit (Papa Nicolò I e la chiesa dello stato bizantino del suo tempo). Berlino 1857.

— Institutionen des Kirchenrechts (Istituzioni di diritto eccles.). Friburgo 1886. 2a ed. 1892.

Lamprecht, Wirthschaftsleben im Mittelalter (Vita economica nel M. E.). Lipsia 1886.

— Die römische Frage von König Pippin bis auf König Ludwig den Frommen (La questione romana dal re Pippino fino al re Lodovico il Pio). Lipsia 1889.

Lang, Handbuch des im Königreich Württemberg geltenden Personenrechts (Manuale del diritto delle persone vigente nel regno del W.). Tubinga 1881.

Langen, Grundriss der Einleitung in das neue Testament (Compendio di introduz. nel Nuovo Testamento). Friburgo 1868.

— Das Vatikanische Dogma von dem Universal-Episkopate (Il dogma vaticano dell'episcopato universale). Bonn 1871-73.

— Geschichte der römischen Kirche (St. della chiesa romana). Bonn 1881.

Laspeyres, Geschichte und heutige Verfassung der katholischen Kirche Preussens (Storia e costituzione odierna della chiesa cattolica in Prussia). Halle 1840.

Lastig, Entwickelung und Quellen des Handelsrecht (Svolgimento e storia del dir. commerciale). Stuttgarda 1877.

Lauenstein, Hannoverisches Eherecht (Diritto matrimoniale annoverese). Annover 1869.

Lauer, Entwickelung und Gestaltung des niederländischen Volkschulwesens seit 1857 (Svolgim. e formaz. delle scuole popolari dei Paesi Bassi dal 1857). Berlino 1885.

Laurin, Das Cölibat der Geistlichkeit (Il celibato degli eccles.). Vienna 1880.

Le Bret, Pragmatische Geschichte der Bulle *In Coena Domini* (Storia pragmatica della bolla *I. C. D.*). 1769.

Lechler, Johann Wycliffe (Giovanni Wicleffo). Lipsia 1872.

Lehmann, Das Kirchen- und Schulpatronat im Königreich Sachsen (Il patronato ecclesiastico e scolastico nel regno di Sassonia). Dresda 1864.

— Preussen und die katholische Kirche seit 1640 (La Prussia e la chiesa cattolica dal 1640 in poi). Lipsia 1878 sgg.

— Verlobung und Hochzeit nach den nordischen germanischen Rechten (Sponsali e nozze secondo i diritti del nord della Germania). Monaco 1882.

— Abhandlungen zur germanischen insbesondere nordischen Reichsgeschichte (Dissertazione sulla storia imperiale germanica e specialmente nordica). Berlino e Lipsia 1888.

Lehmgrueber, Benzo von Alba. Ein Vorfechter der kaiserlichen Staatsidee unter Heinrich IV. (Benzo di Alba. Un campione delle idee imperiali sullo Stato, sotto Enrico IV). Berlino 1887.

Leinz, Der Ehevorschrift des Concils von Trient Ausdehnung und heutige Geltung (Estensione e valore odierno del decreto tridentino sul matrimonio). Friburgo 1888.

Leonhard, Verfassung der Militärseelsorge in den königlichen kaiserlichen österreichischen Staaten (Costituz. della cura d'anime militare nei reali imperiali stati austriaci). Vienna 1842.

Leonhard, Irrthum (Errore). Berlino 1882.
Lerchenfeld, Zur Geschichte des bayerischen Konkordates (Sulla storia del concordato bavarese). Nördl. 1883.
Lesser, Erzbischof Poppo von Trier (L'arcivescovo Poppo di Treviri). Lipsia 1888.
Levi, Vorname und Familienname im Recht (Prenomi e nomi di famiglia nel diritto). Giessen 1888.
Lichtschein, Die Ehe nach mosaisch-talmudischer Auffassung (Il matrimonio secondo il concetto mosaico-talmudico). Lipsia 1879.
Liebe, Die kommunale Bedeutung der Kirchenspiele in den deutschen Städten (L'importanza comunale dei giuochi eccles. nelle città tedesche). Berlino 1885.
Lindner, Die Aufhebung der Klöster in Deutschtirol 1782-87 (L'abolizione dei chiostri nel Tirolo tedesco 1782-87). Innsbruck 1886.
Lingg, Geschichte der Institution der Pfarrvisitation in Deutschland (Storia della istituzione della visitazione parrocchiale in Germania). Kempten 1888.
Lipowsky, Argula von Grumbach (Argula di G.). Monacò 1881.
Lippert, Versuch einer historisch-dogmatischen Entwickelung der Lehre vom Patronatsrechte (Saggio di uno svolgimento storico-dogmatico della dottrina del diritto di patronato). Giessen 1829.
Lipsius, Die Chronologie der römischen Bischöfe bis zur Mitte des IV. Jahrhunderts (La cronologia dei vescovi romani fino alla metà del IV secolo). Kiel 1869.
— Die Quellen der Petrussage (Le fonti della leggenda di Pietro). Kiel 1872.
Lobenschiner, Praktische Einleitung zum gesetzmässigen Verfahren in Eheangelegenheiten (Introduzione pratica ad un procedere legale in materia di matrimonio). Budw. 1859.
Lorsch, Aachener Rechtsdenkmäler (Monumenti giuridici di Aquisgrana). Bonn 1871.
Lögel, Die Bischofswahlen zu Münster, Osnabrück, Paderb. 1356-1389 (Le elezioni episcopali a M., O., P.). Paderb. 1883.
Longard, Die Säcularisation des Kirchenguts (La secolarizzazione del patrimonio eccles.). Coblenza 1856.
Longner, Beiträge zur Geschichte der oberrheinischen Kirchenprovinz (Contributo alla storia della provincia ecclesiast. dell'alto Reno). Tubinga 1863.
— Rechtsverhältnisse der Bischöfe in der oberrheinischen Kirchenprovinz (Rapporti giurid. dei vesc. nella prov. eccles. dell'alto Reno). Tubinga 1840.
Löning, Geschichte des deutschen Kirchenrechts (Storia del diritto ecclesiastico tedesco). 2° vol. Strasburgo 1878.
— Die Gemeindeverfassung des Urchristenthums (La costituzione delle comunità nel cristianesimo primitivo). Halle 1889.
Lorenbeck, Ueber die kanonischen Bestimmungen für die Errichtung der Testamente der Geistlichen (Circa le disposizioni canoniche per la testamentifazione degli ecclesiastici). Münster 1857.
Lorenz, Papstwahl und Kaiserthum (Elez. papale e impero). Berlino 1874.
Lorinser, Lehre von der Verwaltung des Busssacraments (Dottrina dell'amministrazione del sacramento della penitenza). Breslavia 1883².
Loserth, Hus und Wicliff (H. e W.). Praga 1884.
Ludewig, Die Kirchenverfassung im Herzogthum Braunschweig (La costituzione ecclesiastica nel ducato di B.). Helmstadt 1834.
Ludolf, Die Verwaltung des Kirchenvermögens (L'amministrazione del patrimonio eccles.). Colonia 1876.
Lünnemann, Handbuch der katholischen Militärseelsorge Preussens (Manuale della cura d'anime militare cattolica in Prussia). Colonia 1870.
Lutterbeck, Der Informativprozess (Il procedimento di informazione). Giessen 1850.
Luxardo, Das päpstliche vordecretalen Gesandschaftrecht (Il diritto di legazia papale prima delle decretali). Innsbruck 1878.

Maassen, Das Primat der Bischöfe von Rom und die alten Patriarchalkirchen (Il primato del vescovo di Roma e le antiche chiese patriarcali). Bonn 1853.
— Ueber eine *lex Romana canonice compta* (Sopra una *lex R.* ecc.). Vienna 1860.
— Bobienser Excerpte des römischen Rechts (Compendî Bobiensi di d. romano). Vienna 1864.
— Paucapalea (Paucapalea). Vienna 1869.
— Geschichte der Quellen und der Literatur des kanonischen Rechts im Abendlande bis zum Ausgang des Mittelalters (Storia delle fonti e della letteratura del d. can. in occid. fino al chiudersi del medioevo). Gratz 1870.
— Eine Rede Papst Hadrians II. von Jahr 869 (Un discorso di papa Adriano II dell'anno 869). Vienna 1873.
— Ueber eine Sammlung Gregors I (Di una collezione di Gregorio I). Vienna 1876.

Maassen, Neun Capitel über freie Kirche und Gewissensfreiheit (Nove capitoli intorno alla libertà della chiesa ed alla libertà di coscienza). Graz 1876.
— Ein Commentar des Florus von Lyon (Un commentario di Floro di Lione). Vienna 1879.
— Ueber dem Gründe des Kampfes zwischen dem heidnisch-römischen Staat und dem Christenthum (Intorno al fondamento della lotta fra lo stato pagano-romano e il cristianesimo). Vienna 1882.
— Pseudoisidor-Studien (Studii pseudoisidoriani). Vienna 1885.
Majunke, Geschichte des Culturkampfes in Preussen (Storia della lotta per la cultura in Prussia). Paderborn 1886.
Malinowski, Die Kirchen- und Staatssatzungen bezüglich des griechisch-katholischen Ritus der Ruthenen in Galizien (Le disposizioni eccles. e civili relative al rito greco-cattolico dei Ruteni in Galizia). Lemberg 1861.
Manchot, Die Heiligen (I santi). Lipsia 1887.
Mané, Der *Praefectus Fabrum* (Il *P. F.*). Halle 1887.
Marquardt, Römische Staatsverwaltung (Amministrazione dello stato romano).
Martens, Die Beziehungen der Ueberordnung, Nebenordnung und Unterordnung zwischen Kirche und Staat (I rapporti di supremazia, di coordinazione e di subordinazione fra chiesa e stato). Stuttgarda 1877.
— Die römische Frage unter Pippin und Karl den Grossen (La questione romana sotto Pipino e Carlo Magno). Stuttgarda 1881.
— Neue Erörterungen (Nuove ricerche). Stuttgarda 1882.
— Völkerrecht (D. internaz.). Berlino 1886.
— Die Besetzung des päpstlichen Stuhles unter den Kaiser Heinrich III. und IV. (La elezione alla sede pontificia sotto gli imperatori Enrico III e IV). Friburgo 1887.
— Das Vaticanum und Bonifaz VIII. (Il concilio vaticano e Bonifacio VIII). Monaco 1888.
— Die falsche General-Konzession Constantins des Grossen (La falsa concessione generale di Costantino il Grande). Monaco 1889.
Marx, Die Wallfahrten in der katholischen Kirche (Le processioni nella chiesa cattolica). Treveri 1842.
Mast, Dogm.-hist. Abhandlungen über die rechtliche Stellung der Erzbischöfe in der kath. Kirche (Dissertazioni dogmatico-storiche sulla posiz. giurid. degli arcivescovi nella chiesa catt.). Friburgo 1847.
Matthaei, Die Klosterpolitik Heinrichs II. (La politica di Enrico II per rispetto ai chiostri). Grüneberg 1877.
Matthias, Festschrift zum Doktorjubiläum von Windscheid (Scritti in omaggio del giubileo dottorale del Windscheid). Rostock 1888.
Maurenbrecher, Geschichte der katholischen Reformation (Storia della riforma cattolica). Nördl. 1880.
— Die preussische Kirchenpolitik und der Kölner Kirchenstreit (La politica eccles. prussiana e la lotta ecclesiastica di Colonia). Stuttgarda 1881.
Maurer, Ueber Eigenthum an Kirchen (Circa la proprietà delle chiese). Darmstadt 1858.
Mayer, Die östlichen Alpenländer im Investiturstreite (I paesi orientali delle Alpi nella lotta per le investiture). Innsbruck 1883.
— Die Kirchenhoheitsrechte des Königs von Bayern (I diritti di sovranità sulla chiesa del re di Baviera). Monaco 1884.
— Zur Entstehung der *Lex Ribuariorum* (Per l'origine della *L. Rib.*). Monaco 1886.
Medem, Von den Formen der Eheschliessung im Mittelalter (Delle forme della celebrazione del matrimonio nel M. E.). Homb. 1874.
Meidinger, Ueber die Rechte an Kirchenstühlen (Sul diritto di tener banchi in chiesa). Berlino 1891.
Mejer, Institutionen des Kirchenrechts (Istituzioni di dir. eccl.). Gottinga 1845; 3ª ed. 1869 (Trattato).
— Die deutsche Kirchenfreiheit und die künftige katholische Partei mit Hinblick auf Belgien (La libertà della chiesa in Germania e il futuro partito cattolico con riguardo al Belgio). Lipsia 1848.
— Kirchenzucht und Consistorialcompetenz nach Mecklemburgischen Recht (Disciplina ecclesiastica e competenza dei concistori secondo il diritto del M.). Rostock 1851.
— Die Propaganda, ihre Provinzen und ihr Recht (La propag., le sue prov. e il suo diritto). Gottinga 1852 sgg.
— Die Rechtsbildung in Staat und Kirche (La formazione del diritto nello stato e nella chiesa). Berlino 1861.
— Grundlagen des lutherischen Kirchenregiments (Basi del reggimento ecclesiastico luterano). Rostock 1864.
— Zur Geschichte der römisch-deutschen Frage (Della storia della questione romano-tedesca). Rostock 1871-85.
— Febronius (Febronio). Tubinga 1880.
— Rechtsleben der deutschen evangelischen Landeskirchen (Vita giuridica delle chiese evangeliche dei paesi tedeschi). Annover 1889.

MELTZER, Papst Gregor VII. und die Bischofswahlen (Papa G. VII e le elezioni vescovili). Dresda 1876.
MEURER, Der Begriff des kirchlichen Strafvergehens nach den Rechtsquellen des Augsburgischen Bekenntnisses (Il concetto del reato ecclesiastico secondo le fonti della confessione di Augusta). Lipsia 1883.
— Begriff und Eigenthümer der heiligen Sachen (Concetto e proprietario delle cose ecclesiastiche). Düsseldorf 1885-1891.
— Das landesherrliche Ehescheidungsrecht (Il diritto del sovrano di sciogliere i matrimoni). Friburgo 1891.
MEYER, Verwaltungsrecht (Diritto amministrativo). Lipsia 1883.
— Kritisch-exegetisches Handbuch der Apostelgeschichte (Manuale critico esegetico della storia degli Apostoli). Gottinga 1880[5].
MICHEL, Beitrag zur Geschichte des österreichischen Eherechts (Contributo alla storia del dir. matrimoniale austriaco). 1870.
MICHL, Kirchenrecht für Katholiken und Protestanten (Dir. eccles. per i catt. e i prot.). Monaco 1809.
MIRBT, Die Stellung des Augustinus in der Publicistik des Gregorianischen Kirchenstreites (La posizione di Agostino nelle pubblicazioni relative alla lotta ecclesiastica di Gregorio). Lipsia 1888.
MITTERMAIER, Deutsches Privatrecht (Diritto privato tedesco). Regensburg 1847.
MOLITOR, Ueber die Sentenz des Bischofs *ex informata conscientia* (Sulla sentenza del vescovo *e. i. c.*). Magonza 1856.
— Ueber kanonisches Gerichtsverfahren gegen Cleriker (Sui procedimenti giudiziari canonici contro i chierici). Magonza 1856.
— Die Immunität des Domes zu Speyer (L'immunità del duomo di Spira). Magonza 1859.
— Die Decretale *Per venerabilem* von Innoc. III. und ihre Stellung im öffentlichen Recht der Kirche (La decretale *P. v.* di Innoc. III e la sua posiz. nel d. pubblico della chiesa). Monaco 1876.
MÖLLER, Lehrbuch der Kirchengeschichte (Manuale della storia della chiesa). Friburgo 1889.
MOMMSEN, Römisches Staatsrecht (Diritto pubblico romano). Lipsia 1887.
MOOREN, Ueber Eigenthum und Benutzung der Kirchhöfe (Sulla proprietà e l'uso dei cimiteri). Colonia e Neuss 1857.
MOSER, Von der Landeshoheit im Geistlichen (Della sovranità in materia ecclesiast.). Francof. e Lipsia 1773.
— Geschichte der päpstlichen Nunzien in Deutschland (Storia dei nunzî papali in Germania). Francof. e Lipsia 1788.
MOY, Geschichte des Eherechts (Storia del diritto matrimoniale). Regensburg 1833.
MÜHLER, Geschichte der evangelischen Kirchenverfassung in der Mark Brandenburg (Storia della costituzione della chiesa evangelica nella Marca del Br.). Weimar 1846.
MÜLLER, Der Kampf Ludwig's des Baiern mit der Kurie (La lotta di Ludovico il Bavaro con la curia). Tubinga 1879.
— Anfänge des Minoritenordens (Principii dell'ordine dei Minoriti). Friburgo 1885.
— Symbolische Bücher (Libri simbolici). Stuttgart 1878.
— Ueber das Privateigenthum an katholischen Kirchengebäuden (Sulla proprietà privata degli edificî ecclesiastici cattolici). Monaco 1883.
— Die Waldenser und ihre einzelne Gruppen bis zum Anfang des XIV. Jahrhunderts (I Valdesi e i loro singoli gruppi fino al principio del XIV secolo). Gotha 1886.
— Lexikon des Kirchenrechts, und der römisch-katholischen Liturgie (Lessico del diritto eccles. e della liturgia romana-cattolica). Würzburg 1830-32.
— Vor- und frühreformatorischen Schulordnungen und Schulverträge (Ordinamenti e contratti scolastici anteriori alla riforma e dei primordî della medesima). Zcehoppau 1885.
— Encyklopädisches Handbuch des gesammten in Deutschland geltenden katholischen und protestantischen Kirchenrechts (Manuale enciclopedico di tutto il dir. eccles. catt. e protest. vigente in Germania). Vol. 1, Erfurt 1829; Vol. 2, Lipsia 1832.
MULTER, Rechtfertigung der gemischten Ehen (Giustificazione dei matrimonî misti). Colonia 1821.
MÜNCH, Vollständische Sammlung aller älteren und neueren Concordate (Raccolta completa di tutti i più antichi e recenti concordati). Lipsia 1831.
MÜNCHEN, Die kanonische Gerichtsverfassung (La costituzione dei tribunali secondo il dir. canonico). Colonia e Neuss 1865.
MÜNTZ, Nicolaus de Clémangis (N. de Clém.). Strasburgo 1846.

NEIGEBAUER, Das Glaubensbekenntniss der italienischen evangelischen Kirche, nebst einer kurzen Nachricht über die neuesten religiösen Bewegungen in Italien (La professione di fede della chiesa evang. italiana, con una breve notizia sul recente movimento relig. in Italia). Magdeburg 1855.

Neubert, Handbuch des im Königreich Sachsen geltenden Kirchen-, Ehe- und Schulrechts (Manuale del diritto eccles., matrim. e scolastico vigente nel regno di Sassonia). Lipsia 1837.

Neuman, Der römische Staat und die allgemeine Kirche bis auf Diocletian (Lo stato romano e la chiesa universale fino a Diocleziano). Lipsia 1890.

Nicolovius, Die bischöfliche Würde in Preussens evangelischer Kirche (La dignità vescovile nella chiesa evangelica di Prussia). Königsberg 1834.

Niehues, Geschichte des Verhältnisses zwischen Kaiserthum und Papstthum im Mittelalter (Storia delle relazioni fra l'impero e il papato nel medio evo). Münster 1871-1887.

Nielsen, Aus dem inneren Leben der katholischen Kirche im XIX. Jahrhundert (Della vita interna della chiesa cattolica nel sec. XIX). Karlsruhe 1882.

Nippold, Die altkatholische Kirche des Erzbisthums Utrecht (La chiesa dei vecchi cattolici nell'arcivescovado di U.). Eidelberga 1872.

— Ursprung, Umfang, Hemmnisse und Aussichten der altkatholischen Bewegung (Origine, estensione, ostacoli e speranze del movimento dei vecchi cattolici). Berlino 1873.

— Die römisch-katholische Kirche im Königreich des Niederlande (La chiesa romano-cattolica nel regno d'Olanda). Lipsia e Utrecht 1877.

— Handbuch der neuesten Kirchengeschichte (Manuale della storia ecclesiastica più recente). Elberf. 1883.

Nissl, Der Gerichtstand des Clerus im fränkischen Reich (Il foro del clero nel regno franco). Innsbruck 1886.

Nitzsch, Ueber die Ungültigkeit des Mosaischen Gesetzes (Sulla invalidità della legge mosaica). Wittenb 1800.

— Die evangelische Bewegung in Italien (L'agitazione evangelica in Italia). Berlino 1863.

Noorden, Hincmar, Erzbischof von Rheims (Hincmaro, arcivescovo di Reims). Bonn 1863.

Oechsle, Geschichte des Bauernkrieges (Storia della guerra dei contadini). Heilbr. 1844.

Olenschlager, Erläuterung der goldenen Bulle (Commentario alla bolla d'oro). Francof. 1766.

Ortenburg, Der Ritterorden des heiligen Johann (L'ordine cavalleresco di S. Giovanni). Regensburg 1866.

Ott, Beitrag zur Receptions Geschichte des römisch-canonischen Prozesses in den Böhmischen Ländern (Contributo alla storia della recezione del procedimento romano canonico nei paesi della Boemia). Lipsia 1879.

Ottenthal, Der Zehnt nach canonischem und österreichischem Recht (Le decime secondo il diritto canonico ed austriaco). Linz 1823.

— Die päpstlichen Kanzleiregeln von Johann XXII. bis Nicolaus V. (Le regole della cancelleria papale da Giov. XXII a Nic. V). Innsbruck 1888.

Otto, Handbuch des besonderen Kirchenrechts der evangelisch-christlichen Kirche im Herzogthum Nassau (Manuale del diritto particolare ecclesiast. della chiesa evangelico-cristiana del ducato di Nassau). Norimberga 1828.

Pacca, Historische Denkwürdigkeiten über Papst Pius VII. (Cose storiche memorabili intorno al papa Pio VII). Augusta 1831 seg.

Pachmann, Lehrbuch des Kirchenrechts (Trattato di diritto eccles.). Vienna 1863-66.

Palacky, Ueber die Beziehungen und das Verhältniss der Waldenser zu den ehemaligen Sekten in Böhmen (Sulle relazioni e sul rapporto dei Valdesi con le antiche sette di Boemia). Praga 1869.

Paulsen, Geschichte des gelehrten Unterrichts (Storia dell'istruz. classica). Lipsia 1885.

Peiser, Der deutsche Investiturstreit unter Heinrich V. (La lotta tedesca delle investiture sotto Enrico V). Lipsia 1883.

Permaneder, Die kirchliche Baulast (L'obbligo di provvedere agli edifizi ecclesiastici), 3a ediz. curata da Riedle. Monaco 1890.

— Handbuch des Kirchenrechts (Manuale di diritto ecclesiastico). Landsh. 1864.

Peschel, Die Theilung der Erde unter Papst Alex. VI. und Julius II. (La divisione della terra sotto papa Aless. VI e Giulio II). Lipsia 1871.

Peters, Die Lehre Cyprians von der Einheit der Kirche (La dottrina di Cipriano circa l'unità della chiesa). Luxemb. 1871.

— Die Ehescheidung (Il divorzio). Berlino 1881.

Petersen, Die Civil-Prozessordnung für das deutsche Reich (L'ordinamento di procedura civile per l'impero tedesco). Lahr. 1883.

Pfaff, Akademische Reden über das sowohl allgemeine als protestantische Kirchenrecht (Discorsi accademici sul diritto eccles. così comune come protestante). Tubinga 1742, Francoforte 1753.

Pfisterer, Luthers Lehre von der Beichte (La dottrina di Lutero circa la confessione). Stuttgarda 1857.

Pfizer, Ehe, Staat und Kirche (Matrimonio, stato e chiesa). Amburgo 1890.
Phillips, Das Regalienrecht in Frankreich (Il diritto delle regalie in Francia). Halle 1873.
— Lehrb. des Kirchenrechts (Trattato di diritto eccles.). Regensb. 1881.
— Kirchenrecht (Diritto ecclesiastico). Regensb. 1845 sgg.
— Die Diöcesansynoden (I sinodi diocesani). Friburgo 1849.
Pichler, Geschichte der kirchlichen Trennung zwischen Orient und Occident (Storia dello scisma ecclesiastico fra l'oriente e l'occidente). Monaco 1864.
Pieper, Die Propaganda-Congreg. und die nordische Mission im XVIII. Jahrhunderte (La congr. di prop. e la missione nordica nel sec. XVIII). Colonia 1886.
Pinder, Ueber die evangelischen Dom.- und Collegiat-Capitel in Sachsen (Sui capitoli cattedrali e colleg. evangelici in Sassonia). Weimar 1820.
— Die evangelische Domkapitel in der Provinz Sachsen (I capitoli cattedrali ev. nella provincia di Sassonia). Halle 1850.
Pifer, Die Politik Gregors VII. gegenüber der deutschen Metropolitangewalt (La politica di Gregorio VII di fronte all'autorità dei metropolitani tedeschi). Quelimb. 1884.
Pleithner, Aelteste Geschichte des Breviergebetes (Storia antichissima della lettura del breviario). Kempt 1887.
Poschinger, Das Eigenthümer am Kirchenvermögens (Il proprietario del patrimonio eccles.). Monaco 1871.
— Preussen am Bundestage (La Prussia all'assemblea federale). Lipsia 1882.
Posse, Ueber Grundherrschaft und Wahlkapitulationen der deutschen Domkapitel (Sul dominio fondiario e sulle capitolazioni elettorali dei Capitoli cattedr. tedeschi). Annover 1787.
Pözl, Ist der Patron als solcher baupflichtig? (È il patrono come tale tenuto a provvedere agli edifizî ecclesiastici?). Monaco 1843.
Preger, Beiträge zur Geschichte der Waldenser (Contributi per la storia dei Valdesi). Monaco 1875.
— Geschichte der deutschen Mystik im Mittelalter (Storia del misticismo tedesco nel medioevo). Lipsia 1880.
— Ueber die Verfassung der französischen Waldenser in der älteren Zeit (Sulla costituz. dei Valdesi di Francia nell'epoca più antica). Monaco 1890.
— Ueber das Verhältniss der Taboriten zu den Waldenser (Sul rapporto dei Taboriti coi Valdesi). Monaco 1890.
Preuss, Das Concil von Trient (Il conc. di Tr.). Berl. 1862.
— Gemeinde, Staat, Reich als Gebietskörperschaften (Comunità, stato, impero come corporazioni territoriali). Berlino 1889.
Probst, Sacramente und Sacramentalien in den drei ersten christlichen Jahrhunderten (Sacramenti e sacramentali nei tre primi secoli cristiani). Tubinga 1872.
— Kirchliche Disciplin in den drei ersten Jahrhunderten (Disciplina ecclesiastica nei tre primi secoli). Tubinga 1873.
— Brevier und Breviergebet (Breviario e lettura del brev.). Tubinga 1868.
Prutz, Geheimlehre und Geheimstatuten des Tempel-Ordens (Dottrine e statuti segreti dell'ordine del Tempio). Berlino 1879.
— Kulturgeschichte der Kreuzzüge (Storia della cultura in rapporto alle crociate). Berlino 1883.
— Entwickelung und Untergang des Tempelherrnordens (Svolgimento e decadenza dell'ordine dei Templarî). Berlino 1888.
Puchta, Einleitung in das Recht der Kirche (Introduzione al diritto della chiesa). Lipsia 1840.
Pueckert, Die kurfürstliche Neutralität während des Baseler Concils (La neutralità dei principi elettori durante il concil. di Basilea). Lipsia 1858.

Rade, Damasus Bischof von Rom (Damaso vescovo di Roma). Friburgo e Tubinga 1882.
Rady, Die Reformatoren in ihren Beziehungen zur Doppelehe des Landgraf Philippus (I riformatori nei loro rapporti col doppio matrimonio del Langravio Filippo). Francoforte 1890.
Randa, Der Besitz (Il possesso). Lipsia 1879.
Ranke, Die römischen Päpste, ihre Kirche und ihr Staat im XV. und XVII. Jahrhundert (I pontefici romani, la loro chiesa e il loro stato nei sec. XV e XVII). Lipsia 1874.
— Franzosische Geschichte (Storia della Francia). Lipsia 1868.
— Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation (Storia ted. all'epoca della riforma). Lipsia 1867.
Rathmann, Das Ehescheidungsrecht nach dem Entwurf des bürgerliche Gesetzbuchs für das deutsche Reich (Il divorzio secondo il progetto del codice civile per l'impero tedesco). Eidelberga 1889.

Rationaler und historischer Standpunkt zur Beurtheilung des Verhältnisses zwischen Staatsregierungen und dem römische Stuhle, in Beziehung auf gemischte Ehen (Punto di vista razionale e storico per giudicare i rapporti fra i governi e la sede romana riguardo ai matr. misti). Colonia 1838.

Ratzinger, Geschichte der kirchlichen Armenpflege (Storia della beneficenza eccles.). Friburgo 1868.

Rechberger, Handbuch des österreichischen Kirchenrechts (Manuale del diritto eccles. austriaco). 3a ediz., Linz 1816.

Reess, Die Staatsrechtliche Stellung der Bischöfe Burgunds und Italiens unter Friedrich I. (La posizione giuridica davanti allo stato dei vescovi Burgundici ed Italiani sotto Federico I). Gottinga 1885.

Regnier, Die Verpflichtung der Civilgemeinden in Ansehung der Pfarrhäuser (L'obbligo delle comunità civili in rapporto alle case parrocchiali). Treveri 1844.

Reichlin-Meldegg, Das Leben eines ehemaligen römisch-katholischen Priesters (La vita di un ex-prete romano-catt. di altri tempi). Eidelberga 1874.

Reinerding, Die Principien des kirchlichen Rechts in Ansehung der Mischehen (I principi del diritto ecclesiastico in rapporto ai matrimonî misti). Paderborn 1853.

Reinhard, Die Kirchenhoheitsrechte des Königs von Bayern (I diritti di sovranità sulla chiesa del re di Baviera). Monaco 1884.

Reininger, Die Weihbischöfe von Würzburg (I vescovi titolari di W.). Würzburg 1865.

Reinkens, Cyprians Lehre von der Einheit der Kirche (La dottrina di Cipriano sulla unità della chiesa). Würzburg 1873.

— Melchior von Diepenbrock (Melchiorre di D.). Lipsia 1881.

Rettberg, Thas. Caec. Cypr. Gottinga 1831.

— Kirchengeschichte Deutschlands (Storia della chiesa in Germania). Gottinga 1846-48.

Reusch, Lehrbuch der Einleitung in das alte Testament (Trattato d'introduz. all'antico Testam.). Friburgo 1870 (4).

— Louis de Leon (L. d. L.). Bonn 1873.

— Das Verfahren der deutschen Bischöfe bezüglich der den Altkatholiken zum Mitgebrauch eingeräumten Kirchen (Il procedere dei vescovi tedeschi rispetto alle chiese concesse per uso contemporaneo ai vecchi cattolici). Bonn 1875.

— Der Index der verbotenen Bücher (L'indice dei libri proibiti). Bonn 1883.

— *Indices libror. prohib.* des XVI. Jahrhunderts (*I. l. prohib.*, del XVI secolo). Stuttgarda 1887.

— Index *librorum prohibitorum*, gedruckt zu Parma 1580 (*Ind. l. p.*, stampato a Parma nel 1580). Bonn 1889.

— Die Fälschungen in den Tractaten des Thomas von Aquin gegen die Griechen (Le falsificazioni nei trattati di Tom. d'Aquino contro i Greci). Monaco 1889.

Reuter, Geschichte Alexander III. und der Kirche seiner Zeit (Storia di Alessandro III e della chiesa del suo tempo). Lipsia 1860-64.

— Augustinische Studien (Studi su Agostino). Gotha 1887.

Reyscher, Das österreichische und das württembergische Conkordat (Il concordato austriaco ed il wurttemburghese). Tubinga 1858.

Ribbek, Donatus und Augustin (Donato ed Agostino). Elberf. 1857.

Richter, Beitrag zur Kenntniss der Quellen des kanonischen Rechts (Contributo alla cognizione delle fonti del d. canonico). Lipsia 1834.

— Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts (Gli ordinamenti della chiesa evangelica del XVI secolo). Weimar 1846.

— Geschichte der evangelischen Kirchenverfassung (Storia della costit. della chiesa evangelica). Lipsia 1851.

— Beiträge zum Geschichte des Ehescheidungsrechts in der evangelischen Kirche (Contributi per la storia del divorzio nella chiesa evangelica). Berlino 1858.

— Beiträge zum preussischen Kirchenrechte (Contributi al diritto ecclesiastico prussiano). Lipsia 1865.

— Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kirchenrechts (Trattato del diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico). 8a ediz. curata da Dove e Kahl. Lipsia 1886.

Richter, Die Organisation und Geschäftsordnung des Baseler Concil (L'organizz. e l'ordine delle operazioni del conc. di Basilea). Lipsia 1877.

— Das französische Wolksschulwesen (Le scuole popol. in Francia). Halle 1891.

Richthofen, Untersuchungen über friesische Rechtsgeschichte (Ricerca sulla storia del diritto della Frisia). Berlino 1882.

Rieder, Handbuch der königlichen kaiserlichen Gesetze und Verordnungen über geistliche Angelegenheiten (Manuale delle leggi e dei decreti reali ed imperiali circa le faccende eccles.). Vienna 1847-59.

Rieker, Die evangelische Kirche Württembergs in ihrem Verhältniss zum Staat (La chiesa evangelica del W. nel suo rapporto con lo stato). Ludwigsb. 1887.
— Die rechtliche Natur des evangelischen Pfarramts (La natura giuridica dell'ufficio parrocchiale evangelico). Lipsia 1891.
Riezler, Die literarische Widersacher der Päpste zur Zeit Ludwig's des Baiern (Gli avversarî letterarî dei papi al tempo di Lodovico il Bavaro). Lipsia 1870.
Riffel, Geschichtliche Darstellung des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche (Esposizione storica dei rapporti fra stato e chiesa). Magonza 1836.
Ringholz, Des Benediktinerstifts Einsiedeln Thätigkeit für die Reformation deutschen Klöster (L'opera dei Benedettini della fondazione in Einsiedeln per la riforma dei chiostri tedeschi). Friburgo 1886.
Rippold, Welche Wege führen nach Rom? (Quali vie conducono a Roma?). Eidelberga 1869.
Ritschel, Cyprian (Cipriano). Gottinga 1885.
Ritschl, Die Entstehung der altkatholischen Kirche (L'origine della antica chiesa cattolica). Bonn 1857.
Ritter, Kaiser Joseph II. und seine kirchlichen Reformen (L'imperatore Giuseppe II e le sue riforme ecclesiastiche). Regensburg 1867.
— Der Capitularvikar (Il vicario capitolare). Münster 1832.
Rittner, Oesterreichisches Eherecht (Diritto matrimoniale austriaco). Lipsia 1876.
Rockinger, Ueber Formelbücher vom 13-16 Jahrhundert (Sui libri di formule dei secolo 13-16). Monaco 1855.
Rogge, Oesterreich von Világos bis zur Gegenwart (L'Austria da V. fino al presente). Lipsia 1872.
Röhrich, Geschichte der Reformation im Elsass (Storia della riforma in Alsazia). Strasburgo 1830.
Roman, Versuch eines Badischen evangelisch-lutherischen Kirchenrechts (Saggio di un diritto ecclesiastico badense). Pforzh. 1806.
Rösen, Die pragmatische Sanction (La prag. sanctio). Monaco 1858.
Rosin, Formvorschriften für Veräusserungsgeschäfte der Frauen nach langobardischem Recht (Prescrizioni formali per le alienazioni delle donne secondo il diritto longobardico). 1880.
— Das Recht der öffentlichen Genossenschaften (Il diritto delle associazioni pubbliche). Friburgo 1886.
Rossbach, Untersuchungen über die römische Ehe (Ricerche sul matrim. romano). Stuttgarda 1853.
Rosshirt, Das Uebereinkommen der Badischen Regierung mit dem päpstlichen Stuhl (L'accordo del governo del Baden con la sede pontificia). Friburgo 1860.
Rössler, Deutsche Rechtsdenkmäler aus Böhmen und Mähren (Monumenti giuridici tedeschi della Boemia e Moravia). Praga 1852.
Roth, Bayerisches Privatrecht (Diritto privato bavarese). Tubinga 1881.
— Beneficialwesen (La materia beneficiaria). Erlangen 1850.
— u. Merk, Quellensammlung zum deutschen öffentlichen Recht (Raccolta di fonti per il diritto pubblico tedesco). Erlangen 1852.
— Ueber die *sententia ex informata conscientia* (Sulla *s. e. i. c.*). Landau 1856.
Rothe, Die Anfänge der christlichen Kirche und ihre Verfassung (Gli inizî della chiesa cristiana e della sua costituzione). Wittemberg 1873.
— Vorlesungen über Kirchengeschichte (Lezioni sulla storia ecclesiastica, edite dal Weingarten). Eidelberga 1875.
Rothensee, Der Primat des Papstes in allen Jahrhund. (Il primato del papa in tutti i secoli). Magonza 1836.
Rückert, Kulturgeschichte des deutschen Volkes in der Zeit des Uebergangs aus dem Heidenthum in das Christenthum (Storia della cultura del popolo tedesco all'epoca del passaggio dal paganesimo al cristianesimo). Lipsia 1853-54.
Rudloff, Gothaisches Kirchen- und Pastoralrecht (Diritto ecclesiastico e pastorale del Gotha). Gotha 1883. 2ª ed. 1893.
Ruef, Ueber die Aufhebung der Zehnten (Sulla soppressione delle decime). Friburgo 1831.
Rühl, Die ehelichen Verhältnisse (I rapporti matrimoniali). Darmstadt 1831.
Rümelin, Reden und Aufsätze (Discorsi e scritti). Friburgo 1888.

Saalschütz, Mosaichisches Recht (Diritto mosaico). Berlino 1853.
Sachsse, Die Lehre vom Def. sacr. (La dottrina del D. s.). Berlino e Lipsia 1881.
Sackur, Die Cluniacenser in ihrer kirchlichen und allgemeingeschichtlichen Wirksamkeit bis zur Mitte des XI. Jahrhunderts (I Cluniacensi nella loro loro azione sulla chiesa e sulla storia generale fino alla metà del sec. XI). Halle 1892.
Sardt, Die katholischen Kirchenfabriken (Le fabbriche ecclesiastiche cattoliche). Colonia 1865.

Saegemüller, Die Papstwahlen und die Staaten von 1447-1555 (Le elezioni dei papi e gli stati dal 1447-1555). Tubinga 1890.

Salis, Beiträge zur Geschichte des persönlichen Eherechts in Graubündten (Contributi alla storia del diritto matrimoniale personale nei Grigioni). Basilea 1886.

— Die Publikation des Tridentinischen Eherechts (La pubblicazione del diritto matrimoniale del conc. di Trento). Basilea 1888.

— Ehescheidungs- und Ehenichtigkeitssachen ausländischer Ehegatten in der Schweiz (Questioni di divorzio e di annullamento di matrimonio quanto a coniugi stranieri nella Svizzera). Basilea 1888.

Sammlung einiger Landesgesetze über gemischte Ehen (Raccolta di alcune leggi territoriali sui matrimoni misti). Regensburg 1839.

Sartori, Teutsches geistliches Staats-Recht (Diritto pubblico ecclesiastico tedesco). Norimberga 1788 sgg.

Sartorius, Die religiöse Erziehung der Kinder aus gemischten Ehen nach bayerischem Recht (L'educazione religiosa della prole nata da matrimoni misti secondo il diritto bavarese). Nördl. 1887.

Sattler, Geschichte des Herzogthums Württemberg unter der Regierung der Herzöge (Storia del ducato del W. sotto il governo dei duchi). Ulm 1712.

Savigny, Darstellung der in den preussischen Gesetzen über das Ehescheidungsrecht unternommenen Reformen (Esposizione delle riforme intraprese nelle leggi prussiane quanto al divorzio). Berl. 1884.

Sauerland, Das Leben des Dietrich von Nieheim (La vita di Teodorico di N.). Gottinga 1875.

Schaarschmidt, Johannes Saresberiensis (Giovanni S.). 1862.

Schaefer, Die weibliche Diakonie (La diakonia femminile). Stuttgarda 1887.

Schaguna, Elemente des canonischen Rechts der orthodox-orientalischen Kirche (Elementi del diritto canonico della chiesa ortodosso-orientale). Hermannst. 1854.

Scharpff, Die kirchliche und literarische Wirksamkeit des Cardinals Nicolaus von Cusa (Il valore ecclesiast. e letter. del Cardin. Nic. di Cusa). Tubinga 1871.

Schaubach, Uebersicht über die im Herzogthum Sachsen-Meiningen in Ansehung der evangelischen Landeskirche erschienenen Gesetze und Verordnungen (Sommario delle leggi e dei decreti apparsi nel ducato di S.-M. riguardo la chiesa evangelica del paese). Meiningen 1857.

Schauroth, Sammlung aller *Conclusorum* des *Corpus Evangelicorum* (Raccolta di tutti i *C.* del *C. E.*). Regensburg 1751.

Scheffer-Boichorst, Friedrichs I. letzter Streit mit der Curie (L'ultima lotta di Federico I con la Curia). Berlino 1866.

— Aus Dantes Verbannung (Dell'esilio di Dante). Strasburgo 1882.

— Die Neuordnung der Papstwahl durch Nikol. II. (Il riordinamento della elezione del papa per opera di Nicolò II). Strassburgo 1879.

Schels, Die neueren religiosen Frauengenossenschaften (Le nuove associazioni religiose femminili). Schiaffusa 1857.

Schenkel, Wesen des Protestantismus (Essenza del protestantismo). Schiaffusa 1876.

Scherer, Ueber das Eherecht des Benedictus Levita und Pseudo-Isidor (Sul diritto matrim. di Benedetto Levita e dello Pseudo-Isidoro). Graz 1879.

— Handbuch des Kirchenrechts (Manuale del diritto eccles.). 1° vol., Graz 1886. 2° vol., 1ª parte, Graz e Lipsia 1891.

Scheurl, Zur Lehre vom Kirchenregiment (Per la dottrina del reggim. eccles.). Erlangen 1862.

— Entwickelung des kirchlichen Eheschliessungsrechts (Svolgimento del diritto ecclesiastico per rispetto alla celebrazione del matrimonio). Erlangen 1877.

— Das gemeine protestantische Eherecht (Il diritto matrim. comune protestante). Erlangen 1882.

Schey, Das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch (Il codice civile generale). Vienna 1889.

Schilgen, Das kirchliche Vermögensrecht und die Vermögensverwaltung in den katholischen Kirchengemeinden der gesammten preussischen Monarchie (Il diritto patrimoniale ecclesiastico e l'amministrazione del patrimonio nelle comunità ecclesiast. di tutta la monarchia prussiana). Paderborn 1891.

Schilling, Das kirchliche Patronatrecht (Il dir. di patronato ecclesiastico). Lipsia 1854.

— Der Kirchenbann nach kanonischem Recht (La scomunica secondo il dir. canonico). Lipsia 1869.

Schlayer, Beiträge zur Lehre von dem Patronatrechte (Contributi alla dottrina del dir. di patronato). Giessen 1865.

Schlegel, Kritisch systematische Darstellung der verbotenen Grade der Verwandtschaft und Schwägerschaft (Esposizione critica sistematica dei gradi proibiti di parentela e di affinità). Jena 1802.

— Kurhannoversches Kirchenrecht (Dir. eccles. dell'Elettorato di Annover). Annover 1801-6, vol. 5.

Schmalz, Handbuch des kanonischen Rechts (Manuale di dir. canonico). Berlino 1815; 2ª ed., 1834.

Schmid, Handbuch des gegenwärtigen geltenden gemeinen Rechts (Manuale del dir. comune vigente oggidì). Lipsia 1847.
— Die Bisthumssynoden (I sinodi vescovili). Regensburg 1850.
Schmidt, Die Wirkungskreis und die Wirkungsart der Superintendenten in der evangelischen Kirche Preussens (La cerchia e il modo di agire dei sopraintendenti nella chiesa ev. pruss.). Quedlinb. 1837.
Schmitt, Die Bambergischen Synoden (I sinodi Bambergensi). Bamberga 1851.
— Die Kultusbaulast (Gli oneri di culto relativi agli edificî). Regensburg 1888.
Schmitz, Natur und Subject der Präsentation (Natura e soggetto della presentazione). Regensburg 1868.
— Die Bussbücher, und die Bussdisziplin der Kirche (I libri penitenziali e la disciplina penitenziale della chiesa). Magonza 1883.
Schnaubert, Grundsätze des Kirchenrechts der Katholiken in Deutschland (Principî fondamentali del diritto eccles. dei cattolici in Germania). Jena 1794; ib. 1806.
— Grundsätze des Kirchenrechts der Protestanten in Deutschland (Principî fondamentali del dir. eccles. dei protestanti in Germania). Jena 1794; ib. 1805.
Schneider, Die Entwickelung der bischöflichen Domkapitel bis zum XIV. Jahrhunderte (Lo svolgimento dei capitoli cattedrali vescovili fino al sec. XIV). Würzburg 1882.
— Die bischöfliche Domkapitel (I capitoli cattedrali vescovili). Magonza 1885.
Scholten, Die Taufformel (La formula del battesimo). 1855.
Schonlau, Geschichtliche Notizen über Volksschulen von 9-14 Jahrhunderte (Notizie storiche sulle scuole popolari dei sec. 9-14). Paderborn 1885.
Schottmüller, Der Untergang des Tempelordens (La caduta dell'ordine dei Templari). Berlino 1887.
Schrader, Der Papst und die modernen Ideen (Il papa e le idee moderne). Vienna 1866.
Schröder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte (Manuale della storia del dir. tedesco). Lipsia 1887.
— Die Entwickelung des Archidiakonats bis zum XI. Jahrhunderte (Lo svolgimento dell'arcidiaconato fino al secolo XI). Monaco 1890.
— und Leop. Schwarz, Schmid's Leben und Denken (Vita e pensieri di Schmid). Lipsia 1871.
Schörs, Hinkmar von Rheims (Hincmaro di Rheims). Friburgo 1884.
Schuberth, Nicolaus von Clémanges als Verfasser der Schrift *de corrupt. eccl. statu* (Nic. di Clém. come autore dello scritto *d. c. e. s.*). Groszenhein 1888.
Schuler Libloy, Protestantisches Kirchenrecht vornehmlich das der Evangelischen Augsburgischen Bekenntnisses in Siebenbürgen (Dir. eccles. protestante, e in modo speciale quello della confessione augustana in Transilvania). Hermannstadt 1871.
Schulte, Darstellung des Prozesses vor den katholischen geistlichen Ehegerichten Oesterreichs (Esposizione del procedimento innanzi ai tribunali matrimoniali cattolici ecclesiastici dell'Austria). Giessen 1858.
— Das katolische Kirchenrecht (Il dir. eccles. cattolico). Giessen 1860.
— Die Erwerbs- und Besitzfähigkeit der deutschen katholischen Bisthümer (La capacità di acquistare e di possedere dei vescovadi cattolici tedeschi). Praga 1860.
— Ueber gemischte Ehen von dem Standpunkt der Parität (Sui matrimoni misti dal punto di vista della parità). Praga 1862.
— Die juristische Persönlichkeit der katholischen Kirche (La personalità giuridica della chiesa cattolica). Giessen 1869.
— Ueber die Summa legum des Cod. Gottwicensis no. 38 (Intorno alle S. l. del cod....). Vienna 1868; con aggiunte, Vienna 1870.
— Die Compilationes Gilberts und Alanus (Le compil. di Gilberto e Alano). Vienna 1870.
— Die Macht der römischen Päpste (La potenza dei pontefici romani). Praga 1871.
— Stellung der Concilien, Päpste und Bischöfe (Posizione dei concilii, dei papi e dei vescovi). Praga 1871.
— Beitrag zur Geschichte des canonischen Rechts (Contrib. alla storia del dir. can.). Vienna 1873.
— Die Paleae im Decret Gratians (Le palee nel decr. di Graziano). Vienna 1874.
— Geschichte der Quellen und Literatur des kanonischen Rechts (Storia delle fonti e della letteratura del dir. canonico). Stuttgarda 1875.
— Karl Friedrich Eichhorn (Carlo Federico E.). Stuttgarda 1884.
— Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kirchenrechts (Trattato del dir. eccles. cattol. ed evangelico). Giessen 1886.
— Der Altkatholizismus (Il vecchio cattolicismo). Giessen 1887.
— Constitutum Constantini ad Ablavium. Bonn 1888.
Schulte, Forschungen zur Geschichte der Klosterreform im X. Jahrhundert (Ricerche sulla storia della riforma dei chiostri nel X secolo). Halle 1883.

Schulte-Plassmann, Der Episkopat ein vom Presbyterate verschiedene Ordo (L'episcopato, un ordine diverso dal presbiterato). Paderb. 1883.

Schum, Die Politik Papsts Paschalis II. gegen Kaiser Heinrich IV. (La politica di papa Pasquale II contro l'imperatore Enrico IV). Erfurt 1877.

Schumacher, Die Stedinger (Gli S.). Brema 1865.

Schuppe, Das Wesen und die Rechtsverhältnisse der neueren religiosen Frauengenossenschaften (L'essenza e i rapporti giuridici delle più recenti associazioni religiose di donne). Magonza 1868.

Schürer, Gemeinde-Verfassung der Juden in Rom (Costituzione della comunità ebraica in Roma). Lipsia 1879.

— Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Cristi (Storia del popolo ebraico nell'epoca di Gesù Cristo). Lipsia 1886.

Schwab, Johannes Gerson (Giovanni G.). Würzburg 1858.

— Franz Berg (Francesco B.). Würzburg 1872.

Schwarzlose, Das Patrimonium der römischen Kirche bis zur Gründung des Kirchenstaates (Il patrimonio della chiesa romana fino alla fondazione dello stato della chiesa). Berlino 1887.

Schwemer, Innocenz III. und die deutsche Kirche (Innoc. III e la chiesa tedesca). Strasburgo 1882.

Schwering, Zur Lehre vom kanonischen Gewohnheitsrecht (Sulla dottrina del dir. consuetudinario canonico). Warendorf. 1888.

Sdralek, Hinkmars kanonistisches Gutachten über die Ehescheidung des Königs Lothar II. (Documento canonico di Hinckmaro circa il divorzio di re Lotario II). Friburgo 1877.

Seebass, Ueber Columba von Luxeuil Klosterregel und Bussbuch (Circa la regola claustrale e il libro penitenziale di Columba di L.). Dresda 1883.

Seeberg, Der Begriff der christlichen Kirche; I. Studien zur Geschichte des Begriff der Kirche (Il concetto della chiesa cristiana. I. Studî sulla storia del concetto della chiesa). Erlangen 1885.

Sehling, Die Wirkungen der Geschlechtsgemeinschaft auf die Ehe (Gli effetti della comunione dei sessi quanto al matrimonio). Lipsia 1885.

— Die Unterscheidung der Verlöbnisse im kanonischen Recht (La distinzione degli sponsali nel diritto canonico). Lipsia 1887.

Seidl, Die Gotterlobung von Kindern (La promissione dei fanciulli a Dio). Passau 1871.

Seitz, Das Recht des Pfarramtes in der katholischen Kirche (Il diritto dell'ufficio parrocchiale nella chiesa cattolica). Regensburg 1840-55.

Seuffert, Versuch einer Geschichte der deutschen Adels (Saggio di una storia della nobiltà tedesca). Francoforte sul M. 1790.

Seuffert, Der Ursprung und die Bedeutung des Apostolates in der christlichen Kirche (L'origine e l'importanza dell'apostolato nella chiesa cristiana). Leida 1887.

Seyfert, Ordensreglen der Piaristen (Regole dell'ordine dei Piaristi). Halle 1783.

Sicherer, Der Zehnte nach gemeinem deutschen und bayerischem Recht (La decima secondo il diritto comune tedesco e il dir. bavarese). Neub. 1845.

— Staat und Kirche in Bayern (Stato e chiesa in Baviera). Monaco 1874.

Sickel, Zur Geschichte des Concils von Trient (Della storia del concil. di T.). Vienna 1872.

Siebeking, Die Organisation und Geschäftsordnung des Constanzer Concil (L'organizz. e l'ordine delle operazioni del concilio di Costanza). Lipsia 1872.

Siegfried, Aktenstücke betreffend den preussischen Culturkampf (Documenti relativi alla lotta per la coltura in Prussia). Friburgo 1882.

Siggelkow, Handbuch der Mecklemburgischen Kirchen- und Pastoralrechts (Manuale del dir. eccles. e pastorale del M.). Rostock 1797.

Silbernagl, Verfassung und gegenwärtiger Bestand sammtlicher Kirchen des Orients (Costituzione e stato odierno di tutte le chiese orientali). Landsh. 1865.

— Verfassung und Verwaltung sämmtlicher Religionsgenossenschaften in Bayern (Costituzione ed amministraz. di tutte le associazioni religiose in Baviera). Regensburg 1893.

— Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts (Trattato del dir. eccles. cattolico). Regensburg 1890.

Simson, Die Entstehung der Pseudoisidorischen Fälschungen in Le Mans (L'origine delle falsificazioni pseudoisidoriane in Le Mans). Lipsia 1886.

Singer, Die Behebung der für Ordenspersonen bestehenden Beschränkungen in *commerc. mort. causa* für das canonische und österreichische Recht (L'abolizione delle limitazioni poste alle persone appartenenti agli ordini nel *c. m. c.* per il diritto canonico ed austriaco). Innsbruck 1880.

— Historische Studien über die Erbfolge nach katholischen Weltgeistlichen in Oesterreich-Ungarn (Studii storici sulla successione eredit. quanto al clero secolare cattolico in Austria-Ungheria). Erlangen 1883.

Snethlage, Die ältesten presbyteralen Kirchenordnungen (I più antichi ordinamenti eccles. presbiteriali). Lipsia 1837.

Sohm, Das Recht der Eheschliessung aus dem deutschen und kanonischen Recht historisch entwickelt (Il diritto della celebrazione del matrimonio svolto storicamente dal diritto tedesco e canonico). Weimar 1875.

— Trauung und Verlobung (Matrimonio e sponsali). Weimar 1875.

Souchon, Die Papstwahlen von Bonifaz VIII. bis Urban VI. (Le elezioni dei pontefici da Bonifacio VIII ad Urbano VI). Brunswich 1888.

Specht, Geschichte des Unterrichtswesens in Deutschland (Storia dell'istruz. in Germania). Stuttgarda 1855.

Spener, Theologische Bedenken (Pensieri teologici). 1700-1702.

Speyer, Die Entstehung des ausschliesslichen Wahlrechts des Trierer Domkapitels (L'origine del diritto esclusivo di elezione del capitolo cattedrale di Treveri). Berlino 1888.

Spoendlin, Ueber das Eheverbot wegen Verwandschaft (Sul divieto di matrimonio in causa di parentela). Zurigo 1844.

Staehelin, Das landesherrliche Kirchenregiment (Il reggimento ecclesiastico del sovrano). Lipsia 1871.

Stahl, Die Kirchenverfassung nach Recht und Lehre der Protestanten (La costituzione ecclesiastica e il diritto e la dottrina dei protestanti). Erlangen 1862.

— Ueber Kirchenzucht (Sulla disciplina ecclesiastica). Berlino 1867.

Staudenmaier, Geschichte der Bischofswahlen (Storia delle elezioni vescovili). Tubinga 1830.

Stein, Verwaltungslehre, Th. 6: Das Bildungswesen des Mittelalters (Dottrina dell'amministrazione, T. 6: L'istruzione nel M. E.). Stuttgarda 1883.

Steitz, Darstellung der katholischen Kirchendisciplin in Ansehung der Sacramente (Esposizione della disciplina ecclesiastica cattolica in rapporto ai sacramenti). Regensburg 1850.

— Das römische Busssacrament (Il sacramento romano della penitenza). Francoforte 1854.

Sternberg, Versuch einer iuristischen Theorie vom Eigenthum der römisch-katholischen Kirche (Tentativo di una teoria giuridica della proprietà della chiesa romano-cattolica). Stuttgarda 1860.

Stieve, Der kirchliche Polizeiregiment in Bayern unter Maximilian I. (Il reggimento di polizia ecclesiastica in Baviera sotto Massimiliano I). Monaco 1876.

Stigloher, Die Errichtung der päpstlichen Nuntiatur in München und der Emser Congress (L'istituz. della nunziatura pontif. in Monaco e il congresso di Emser). Regensb. 1867.

Stingl, Bestimmungen des Bayerischen Staates über die Verwaltung des katholischen Pfarramtes diesseits des Rheins (Disposizioni dello stato bavarese per l'amministrazione dell'ufficio parrocchiale cattolico al di qua del Reno). Monaco 1879.

Stintzing, Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft (Storia della scienza giuridica tedesca). Monaco e Lipsia 1884.

Stobbe, Deutsches Privatrecht (Diritto privato tedesco). Berlino 1882.

— Geschichte der deutschen Rechtsquellen (Storia delle fonti del diritto tedesco). Trad. ital. del Bollati, Torino 1868.

Stölzel, Deutsches Eheschliessungsrecht (Diritto tedesco quanto alla celebrazione del matrimonio). Berlino 1875.

— Das landesherrliche Ehescheidungsrecht (Il diritto del sovrano di sciogliere i matrimoni). Berlino 1891.

Störk, Handbuch der deutschen Verfassungen (Manuale delle costituz. tedesche). Lipsia 1884.

Strampff, Doctor Martin Luther über die Ehe (Il dottor Martino Lutero quanto al matrimonio). Berl. 1857.

Strauss, Christliche Glaubenslehre (Dottrina della fede cristiana). Tubinga 1842.

Strippelmann, Das Ehescheidungsrecht nach gemeinem und insbesondere nach Hessischem Recht (Il divorzio secondo il dir. comune e specialmente secondo quello dell'Assia). Cassel 1854.

— Der Gerichtseid (Il giuramento giudiziale). Cassel 1855-57.

Stubbe, Ehe im alten Testament (Il matrimonio nel vecchio Testamento) Jena 1886.

Stuebner, Historische Beschreibung der Kirchenverfassung in den Braunschweig-Lüneburger Landen (Descriz. storica della costituz. ecclesiastica nei paesi del B.-L). Goslar 1800.

Stuhr, Die Organisation und Geschäftsordnung des Pisaner und Konstanzer Konzils (L'organizz. e l'ordine delle operaz. del concilio di Pisa e di Costanza). Schwerin 1891.

Sturmhöfel, Gerhoh von Reichersberg über die Sittenzustände der zeitgenössischen Geistlichkeit (G. di Reich. sopra lo stato dei costumi degli ecclesiastici dei suoi tempi). Lipsia 1888.

Sugenheim, Staatsleben des Clerus im Mittelalter (Vita politica del clero nel M. E.). Berlino 1839.

— Geschichte der Jesuiten in Deutschland (Storia dei gesuiti in Germ.). Francoforte 1842.

— Geschichte der Entstehung und Ausbildung des Kirchenstaates (Storia dell'origine e della formazione dello stato della chiesa). Lipsia 1854.

Sybel, Klerikale Politik im XIX. Jahrhunderte (Politica clericale nel sec. XIX). Bonn 1874.
— Die altkatholischen Stiftungen und das Vermögen der römisch-katholischen Kirchengesellschaften in Preussen (Le fondazioni dei vecchi cattolici ed il patrimonio delle associazioni ecclesiast. romano-cattoliche in Prussia). Bonn 1874.

Tapperhorn, Anleitung zur Verwaltung des Busssacraments (Insegnamento per amministrare il sacramento della penitenza). Dülmen 1880.
Teutsch, Zur Geschichte der Pfarrerwahlen in der evangelischen Landeskirche in Siebenbürgen (Per la storia delle elezioni parrocchiali nella chiesa evangelica nella Transilvania). Schässburg 1858.
Teuscher, Handbuch des evangelischen Kirchenrechts im Grossherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach (Manuale del dir. eccles. evangelico nel ducato di S.-W.-E.). Neust sull'Orla 1848.
Thaner, Ueber Entstehung und Bedeutung der Formel *salva ap. sedis auctoritate* in den päpstlichen Privilegien (Sull'origine e il significato della formula *s. a. s. a.* nei privilegî papali). Vienna 1872.
— Die Sprüche Walther's von der Vogelweide über Kirche und Staat (I detti di Walter di Vogelweide sulla chiesa e lo stato). Nördl. 1876.
— Untersuchungen zur Quellenkunde des kanonischen Rechts (Ricerche sulla scienza delle fonti del diritto canonico). Vienna 1878.
Theiner, Ueber Ivos vermeintliches Decretum (Sul preteso decreto di Ivone). Magonza 1832.
— Der Cardinal von Frankenberg (Il cardinale di F.). Friburgo 1850.
— Zustände der katholischen Kirche in Schlesien 1740-58 (Condizioni della chiesa cattolica nella Slesia 1740-58). Regensburg 1850.
— Die Einführung der gezwungenen Ehelosigkeit bei der christlichen Geistlichkeit und ihre Folgen (L'introduzione del celibato obbligatorio fra gli eccles. crist. e le sue conseguenze). Altenburg 1828.
Theiner A., Geschichte der geistlichen Bildungsanstalten (Storia degli istituti ecclesiastici d'istruzione). Magonza 1835.
Thiersch, Das Verbot der Ehe innerhalb der nahen Verwandschaft (La proibizione del matrimonio fra gli stretti congiunti). Nördl. 1869.
Thomas, Fuldsches Privatrecht (Diritto privato di Fulda). Fulda 1788-90.
— Frankfurter Oberhof (Corte suprema di Francoforte). Francoforte 1841.
Thomasius, Vom Recht evangelischer Fürsten in theologischen Streitigkeiten (Del diritto dei principi evangelici nelle questioni teologiche). Halle 1696.
Thudichum, Ueber unzulässige Beschränkungen der Verehelichung (Circa le illecite limitazioni della facoltà di maritarsi). Tübinga 1866.
— Deutsches Kirchenrecht des XIX. Jahrhunderts (Diritto eccles. tedesco del sec. XIX). Lipsia 1877 seg.
Tittmann, Ueber die Fixirung der Stolgebühren (Sulla determinazione delle tasse di stola). Lipsia 1831.
Tollin, Geschichte der franzosischen Colonie von Magdeburg (Storia della colonia francese di M.). Halle 1887.
Tschackert, Peter von Ailly (Pietro di Ail.). Gotha 1877.

Ueber die gemischte Ehen (Sui matrimonî misti). Stuttgarda 1827.
Uhlhorn, Die christliche Liebesthätigkeit in der alten Kirche (L'opera di carità cristiana nell'antica chiesa). Stuttgarda 1882.
— — im Mittelalter (nel medioevo). Ibid. 1885.
Uhrig, System des Eherechts (Sistema del diritto matrimoniale). Dilling 1854.
— Sieg der Wahrheit (Trionfo della verità). Nördl. 1855.
— Zur Frage der Ausdehung der Trienter Trauform (Per la questione dell'estensione della forma di matrimonio tridentina). Nördl. 1855.
— Das Kirchengut (Il patrimonio ecclesiastico). Augusta 1867.
Ulich, Die deutsche Kirche unter Lothar dem Sachsen (La chiesa tedesca sotto Lotario il Sassone). Berlino 1885.
Ullmann, Reformatoren vor der Reformation (Riformatori prima della riforma). Amburgo 1842.
Unger, Oesterreichisches Privatrecht (Diritto privato austriaco). Lipsia 1876.

Vandenesch, Handbuch der gesammten Vermögensverwaltung (Manuale di tutta la amministrazione patrimoniale). Düsseldorf 1875.
Verhandlungen über den Entwurf des Ehescheidungs-Gesetzes in dem Hause der Abgeordneten (Dibattiti intorno al progetto di legge sul divorzio nella camera dei deputati). Berlino 1857.

Verhandlungen über den Gesetzentwurf das Eherecht betreffend (Dibattiti sul progetto di legge relativo al diritto matrimoniale). Berlino 1859. 1860. 1861.

Vering, Lehrbuch des katholischen, orientalischen und protestantischen Kirchenrechts (Trattato del diritto eccles. cattolico, orientale e protestante). Friburgo 1881. 3ª ed. 1893.

Vogel, Ratherius von Verona (Raterio da V.). Jena 1854.

Vogt, Geschichte des deutschen Ritterordens (Storia dell'ordine dei cavalieri teutonici). Berlino 1857.

— Enea Silvio de' Piccolomini als Papst Pius II. und sein Zeitalter (E. S. Pic. come papa Pio II ed il suo tempo). Berlino 1857-63.

Voigt, Die Klosterpolitik der salischen Kaiser und Könige (La politica degli imp. e re salici per rispetto ai chiostri). Lipsia 1888.

Waechter, Lehrbuch der Pandekten (Trattato delle pandette). Lipsia 1881.

— Ueber Ehescheidung bei den Römern (Sul divorzio presso i Romani). Stuttgarda 1822.

Wagner, Das Zehntrecht in seinem ganzen Umfang mit Rücksicht auf das preussische Recht (Il diritto di decima in tutta la sua estensione con riguardo al diritto prussiano). Berlino 1815.

Wahrmund, Das Ausschliessungsrecht der katholischen Staaten bei den Papstwahlen (Il diritto di esclusiva degli stati cattol. nelle elez. dèi pontefici). Vienna 1888.

— Beiträge zur Geschichte des Exclusionsrechts bei den Papstwahlen (Contributi per la storia del dir. di esclusione nelle elez. dei p.). Vienna 1890.

Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte (Storia della costituzione ted.). Kiel 1882-83.

Walch, Doctors Martin Luthers sämmtliche Schriften (Opere complete del D. Martin Lutero). Halle 1745.

Walter, Lehrbuch des Kirchenrechts aller christl. Confessionen (Trattato del diritto ecclesiastico di tutte le confessioni cristiane). Bonn 1822; trad. ital. di Benelli, Pisa 1846.

Wand, Handbuch der Verfassung und Verwaltung der protestantischen und evangelischen Kirche der Pfalz (Manuale della costituzione e dell'amministraz. della chiesa protestante ed evangelica del Palatinato). Spira 1880.

Wappaeus, Zur Lehre von den dem Rechtsverkehr entzogenen Sachen (Per la dottrina delle cose sottratte al commercio). Gottinga 1867.

Warkönig, Die staatsrechtliche Stellung der katholischen Kirche (La posizione giuridica della chiesa cattolica). Erlangen 1855.

Warnkönig, Ueber den Conflict des Episcopates der oberrheinischen Kirchenprovinz am Bundestage (Circa il conflitto dell'episcopato della provincia ecclesiast. dell'alto Reno all'assemblea federale). Lipsia 1882.

Wasserschleben, Beiträge zur Geschichte der vorgratianischen Kirchenrechtsquellen (Contributo alla storia delle fonti del d. eccl. anteriori a Graziano). Lipsia 1839.

— Beiträge zur Geschichte der falschen Decretalen (Contributi alla storia delle false decretali). Breslavia 1844.

— Die Bussordnungen der abendländischen Kirche (I libri penitenziali della chiesa occidentale). Halle 1851.

— Das landesherrliche Kirchenregiment (Il reggimento eccles. del sovrano). Berlino 1873.

— Die irische Canonensammlung (La collezione di canoni irlandese). Lipsia 1885².

— Das Ehescheidungsrecht kraft landesherrlicher Machtvollkommenheit (Il diritto di scioglimento dei matrimonî in forza della pienezza dei poteri sovrani). Giessen 1887.

Watterich, Die Gründung des deutschen Ordensstaates (La fondazione dello stato dell'ordine teutonico). Lipsia 1857.

Watterich, Die Verfassung der Kirche im Jahrhundert der Apostel von einem katholischenen Historiker (La costituzione della chiesa nel secolo degli Apostoli di uno storico cattolico). Nördl. 1873.

Weber, Systematische Darstellung des im Königreich Sachsen geltenden Kirchenrechts (Esposizione sistematica del diritto eccles. vigente nel regno di Sassonia). Lipsia 1843-45.

— Ueber das Verhältniss Englands zu Rom während der Zeit der Legation des Kard. Otho (Delle relazioni fra l'Inghilt. e Roma durante il tempo della legazione del card. Ottone). Berl. 1883.

— Die kanonischen Ehehindernisse sammt Ehescheidung und Eheprozess (Degli impedimenti matrim. canonici e insieme del divorzio e del processo matrimoniale). Friburgo 1886².

Weilbaecher, Wer ist Eigenthümer des Kirchenvermögens nach gemeinem Recht? (Chi è il proprietario del patrimonio ecclesiastico secondo il diritto comune?). Limburg 1888.

Weiss, Die Kirchenverfassung der Waldenser (La costituz. eccles. dei Valdesi). Zurigo 1841.

Weizsaecker, Der Kampf gegen den Chorepiskopat des frankischen Reiches im IX. Jahrhundert (La lotta contro il corepiscopato del regno franco nel IX sec.). Tubinga 1859.

WEIZSAECKER, Das apostolische Zeitalter der christlichen Kirche (L'epoca apostolica della chiesa cristiana). Friburgo 1886. 2ª ediz. 1892.

WENTZEL, Provinzialrecht des Herzogthums Schlesien (Diritto provinciale del ducato di Slesia).

WESSENBERG, Die grossen Kirchenversammlungen des XV. und XVI. Jahrhunderts (Le grandi adunanze ecclesiastiche dei secoli XV e XVI). Const. 1840.

WEYL, Das fränkische Staatskirchenrecht zur Zeit der Merowinger (Il dir. eccles. dello stato franco al tempo dei Merovingi). Berlino 1888.

WICHT, Ausgabe des ostfriesischen Landrechts (Edizione del diritto territoriale della Frisia orientale). Aurich 1746.

WICKEDE, Die Vogtei in den geistlichen Stiftern des fränkischen Reiches (L'avvocatura negli istituti ecclesiastici dell'impero franco). Lubecca 1886.

WIDMER, Die Bestimmung und Anwendung der Sakramentalien (La determinazione e l'amministrazione dei sacramentali). Monaco 1823.

WIERMANN, Geschichte des Kulturkampfes (Storia della lotta per la cultura.) Lipsia 1885.

WIESE, Handbuch des gemeinen in Deutschland üblichen Kirchenrechts (Manuale del dir. eccles. comune in uso nella Germania). Lipsia 1799.

— Grundsatze des gemeinen in Deutschland üblichen Kirchenrechts (Principî fondamentali del diritto eccles. comune in uso nella Germania). Gottinga 1793; ult. ed. 1849.

WILDA, Gildenwesen (Le Gilde). Berlino 1831.

WILHELMI, Kirchenrecht im Amtsbezirke des Konsistoriums zu Wiesbaden (Diritto eccles. nel distretto d'ufficio del concistorio di W.). Wiesb. 1887.

WILKE, Geschichte des Tempelherrnordens (Storia dell'ordine dei Templari). Halle 1860.

WINDSCHEID, Lehrbuch der Pandekten (Trattato delle pandette). 7ª ed. Francof. 1891.

WINKLER, Lehrbuch des Kirchenrechts (Trattato di dir. eccles.). Lucerna 1878.

WINTER, Die Prämonstratenser des XII. Jahrh. (I premonstratensi del XII secolo). Berlino 1865.

— Die Cistercienser des nördlichen Deutschlands (I cistercensi del nord della Germania). Gotha 1868.

WINTERSTEIN, Der Episkopat in den drei ersten christlichen Jahrhunderten (L'episcopato nei primi tre secoli). Lipsia e Vienna 1886.

— Der Begriff der Kirche im kirchlichen Vermögensrecht (Il concetto della chiesa nel diritto patrimoniale ecclesiastico). Vienna 1888.

WITTE, Forschungen zur Geschichte des Wormser Concordats (Ricerche per la storia del concordato di Worms). Gottinga 1877.

— Das Evangelium in Italien (L'evangelo in It.). Gotha 1861.

WOKER, Finanzwesen der Päpste (Le finanze pontificie). Nordl. 1878.

WOKER, Aus den Papieren des Kurpfälzischen Min. Ag. Steffani (Dalle carte del ministro del Palatinato elettorale Ag. St.). Colonia 1885.

WOLF, Geschichte der römisch-katholischen Kirche unter der Regierung Pius VI. (Storia della chiesa romano-cattolica sotto il governo di Pio VI). Zurigo 1793.

WOLF, Aus der Zeit der Kaiserin Maria Theresia (Del tempo dell'imperatrice M. Teresa). Vienna 1888.

WOLFRAM, Friedrich I. und das Wormser Concordat (Federico I e il concordato di Worms). Marburg 1883.

WOLTERSDORF, Die Rechtsverhältnisse der Greifswalder Pfarrkirchen im Mittelalter (I rapporti giuridici delle chiese parrocchiali del Greifswald nel M. E.). Greifsw. 1888.

WUNDER, Die Archidiakonate und Diakonate des Bisthums Bamberg (Gli arcidiaconati e diaconati del vescovado di Bamberga). Bamb. 1845.

ZACHARIAE, Die Aufhebung der Zehnten (L'abolizione delle decime). Eidelberga 1881.

— Handbuch des französischen Civilrechts (Manuale del dir. civile francese). Eidelberga 1875.

— Die deutsche Verfassungsgesetze der Gegenwart (Le leggi costituz. tedesche d'oggidì). Gottinga 1855.

ZEERLEDER, Das Kirchenrecht des Kantons von Bern (Il dir. eccles. del cantone di Berna). Berna 1889.

ZESCHWITZ, Die Katechismen der Waldenser und böhmischen Brüder als Dokum. ihres wechselseitigen Lehranstauches (I catechismi dei Valdesi e dei fratelli boemi, come documenti del loro reciproco scambio di dottrine). Erlangen 1863.

ZHISMAN, Das Eherecht der orientalischen Kirche (Il dir. matrimoniale della chiesa orientale). Vienna 1864.

— Das Stifterrecht in der Morgenländischen Kirche (Il diritto del fondatore nella chiesa orientale). Vienna 1888.

ZIEMSSEN, Ueber Ehe und Ehescheidung nach schwedischem Recht (Sul matrimonio e sul divorzio secondo il dir. svedese). Greifsw. 1841.

ZIMMERMANN, Verfassung der Kirche und Schule im Grosserzogthum Hessen (Costituzione della chiesa e delle scuole nel granducato d'Assia). Darmstadt 1832.

ZIRNGIEBL, Studien über die Institution der Gesellschaft Jesu (Studî sulla istituz. della compagnia di Gesù). Lipsia 1870.

ZÖPFELL, Die Papstwahlen und die im nächsten Zusammenhang stehenden Ceremonien von 11-14. Jahrh. (Le elezioni papali e le cerimonie più strettamente alle medesime congiunte dei sec. 11-14). Gottinga 1871.

ZOPFL, Alterthümer des deutschen Reichs und Rechts (Antichità dell'impero e del diritto tedesco). Lipsia 1860.

ZORN, Staat und Kirche in Norwegen bis zum Schlusse des XIII. Jahrhunderts (Stato e chiesa in Norvegia fino alla fine del XIII secolo). Monaco 1875.

— Die wichtigsten neueren Kirchenstaatsrechts-Gesetze Deutschlands, Oesterreichs, der Schweiz und Italiens (Le più importanti leggi recenti di diritto eccles. dello stato in Germania, Austria, Svizzera ed Italia). Nördlingen 1876.

— Lehrbuch des Kirchenrechs (Trattato di diritto ecclesiastico). Stuttgarda 1888.

6241